TeamSystem

Redditi 2021 - Persone Fisiche

Non titolari di partita IVA

Guida Operativa

A cura di
Federica Furlani
Luca Mambrin
Sergio Pellegrino

In collaborazione con
Euroconference Editoria

TeamSystem

Redditi 2021 - Persone Fisiche

Non titolari di partita IVA

Guida Operativa

A cura di
Federica Furlani
Luca Mambrin
Sergio Pellegrino

In collaborazione con
Euroconference Editoria

Tutti i diritti sono riservati
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo

Copertina
Progetto grafico: Gruppo Euroconference Spa

Realizzazione editoriale
Grafica e impaginazione: Cooperativa Relè, Trento

Gli autori e l'Editore, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei presenti contenuti. Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro scrivere al seguente indirizzo: editoria@euroconference.it

Il lavoro è stato chiuso in redazione il 29 marzo 2021

INDICE

IL MODELLO REDDITI PF 2021 - ASPETTI GENERALI E PRINCIPALI NOVITÀ ..... pag. 15

Aspetti generali ..... pag. 15
Principali novità modello base Redditi PF 2021 ..... pag. 18

ASPETTI GENERALI ..... pag. 21

Soggetti obbligati ed esonerati ..... pag. 21
Modalità di presentazione ..... pag. 24
Termini di presentazione ..... pag. 28
Il modello 730/2021 ..... pag. 30
Conservazione della documentazione ..... pag. 31
Arrotondamenti ..... pag. 31
Conversione valute estere ..... pag. 31
Unioni civili ..... pag. 31
Proventi sostitutivi e interessi ..... pag. 31
Redditi prodotti all'estero ..... pag. 32
Fondo patrimoniale ..... pag. 32
Usufrutto legale ..... pag. 32

VERSAMENTI E COMPENSAZIONI ..... pag. 33

Termini e modalità di versamento ..... pag. 33
Compensazioni ..... pag. 40
Crediti Inps ..... pag. 43
Crediti Inail ..... pag. 43
Acconti Irpef ..... pag. 43
Acconto addizionale comunale Irpef ..... pag. 46
Acconto cedolare secca locazioni ..... pag. 47

FRONTESPIZIO ..... pag. 49

Struttura e composizione del quadro ..... pag. 50
Tipo di dichiarazione ..... pag. 51
Dati del contribuente ..... pag. 58
Residente all'estero ..... pag. 65
Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri ..... pag. 67
Canone Rai imprese ..... pag. 68
Impegno alla presentazione telematica ..... pag. 69
Visto di conformità ..... pag. 70
Certificazione tributaria ..... pag. 72
Firma della dichiarazione ..... pag. 72

DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF ..... pag. 77

Scelta della destinazione dell'8 per mille Irpef ..... pag. 80
Scelta della destinazione del 5 per mille Irpef ..... pag. 82
Scelta per la destinazione del 2 per mille dell'Irpef ..... pag. 83

FAMILIARI A CARICO ..... pag. 87

Struttura e composizione del quadro ..... pag. 87
Soggetti fiscalmente a carico ..... pag. 88
Richiesta della detrazione ..... pag. 91
Casi particolari ..... pag. 102
Modalità di compilazione ..... pag. 107
Casi pratici di compilazione ..... pag. 113

QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI ..... pag. 115

Aspetti generali ..... pag. 116
Soggetti obbligati ..... pag. 117
Modalità di determinazione del reddito dei terreni: rapporto Imu/Irpef ..... pag. 118
Soggetti non obbligati ..... pag. 124
Reddito dominicale e reddito agrario ..... pag. 124
Modalità di compilazione ..... pag. 130
Casi pratici di compilazione ..... pag. 144

QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI ..... pag. 151

Aspetti generali ..... pag. 152
Locazione per finalità abitative e commerciali opzione per l'applicazione della cedolare secca ..... pag. 157
Cedolare secca per le locazioni commerciali ..... pag. 163
Le locazioni brevi ..... pag. 165
Modalità di compilazione ..... pag. 179
Sezione II – Dati relativi ai contratti di locazione ..... pag. 213
Casi pratici di compilazione ..... pag. 215

QUADRO RC - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI ..... pag. 223

Struttura e composizione del quadro ..... pag. 223
Sezione I – Redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro ..... pag. 224
Redditi di lavoro dipendente ..... pag. 226
Redditi da pensione ..... pag. 227
Redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti all'estero ..... pag. 229
Tassazione agevolata dei premi di risultato ..... pag. 240
Beni e servizi (benefit) erogati in sostituzione di premi di produttività ..... pag. 246
Compensi per lavori socialmente utili ..... pag. 249
Bonus Irpef e trattamento integrativo – Riduzione del cuneo fiscale ..... pag. 251
Trattamento integrativo / Ulteriore detrazione fiscale ..... pag. 259
Redditi assimilati a lavoro dipendente ..... pag. 265
Detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati ..... pag. 269
Sezione I – Modalità di compilazione ..... pag. 272
Sezione II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ..... pag. 288
Sezione II – Modalità di compilazione ..... pag. 291
Sezione III – Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati addizionale Irpef e addizionali regionale e comunale all'Irpef ..... pag. 293
Sezione IV – Ritenute per lavori socialmente utili ..... pag. 295
Sezione V – Riduzione della pressione fiscale ..... pag. 295
Sezione VI – Detrazione sicurezza ..... pag. 298
Casi pratici di compilazione ..... pag. 299

QUADRO RP - ONERI E SPESE ..... pag. 303

Struttura e composizione del quadro ..... pag. 305
Spese sostenute per familiari a carico ..... pag. 306

Quadro RP sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90% ..... pag. 310
Quadro E sezione I e Certificazione Unica ..... pag. 314
Righi RP1 – RP6: Spese sanitarie ..... pag. 314
Rigo RP1 – Spese sanitarie ..... pag. 314
Modalità di compilazione del rigo RP1 ..... pag. 332
Rigo RP2 – Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti ..... pag. 335
Rigo RP3 – Spese sanitarie per portatori di handicap ..... pag. 337
Rigo RP4 – Spese veicoli per disabili ..... pag. 342
Rigo RP5 – Spese per l'acquisto di cani guida ..... pag. 352
Rigo RP6 – Spese sanitarie rateizzate in precedenza ..... pag. 353
Righi RP7 - RP13: Interessi passivi ..... pag. 354
Rigo RP7 – Interessi mutui ipotecari acquisto di abitazione principale ..... pag. 359
Righi RP8 - RP13: codice 8 – Interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili ..... pag. 370
Righi RP8 - RP13: codice 9 – Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio ..... pag. 372
Righi RP8 - RP13: codice 10 – Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale ..... pag. 375
Righi RP8 - RP13: codice 11 – Interessi per prestiti o mutui agrari ..... pag. 380
Righi RP8 - RP13: Altre spese ..... pag. 381
Righi RP8 - RP13: codice 12 – Spese di istruzione diverse da quelle universitarie ..... pag. 383
Righi RP8 - RP13: codice 13 – Spese per istruzione universitaria ..... pag. 387
Righi RP8 - RP13: codice 14 – Spese funebri ..... pag. 391
Righi RP8 - RP13: codice 15 – Spese per addetti all'assistenza personale ..... pag. 394
Righi RP8 - RP13: codice 16 – Spese per attività sportive per ragazzi ..... pag. 397
Righi RP8 - RP13: codice 17 – Spese per intermediazione immobiliare ..... pag. 399
Righi RP8 - RP13: codice 18 – Spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede ..... pag. 403
Righi RP8 - RP13: codice 20 – Erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari ..... pag. 406
Righi RP8 - RP13: codice 21 – Erogazioni liberali alle società e associazioni sportive dilettantistiche ..... pag. 408
Righi RP8 - RP13: codice 22 – Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso ..... pag. 409
Righi RP8 - RP13: codice 24 – Erogazioni liberali a favore della società di cultura biennale di Venezia ..... pag. 410
Righi RP8 - RP13: codice 25 – Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico ..... pag. 410
Righi RP8 - RP13: codice 26 – Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche ..... pag. 412
Righi RP8 - RP13: codice 27 – Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo ..... pag. 413
Righi RP8 - RP13: codice 28 – Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale ..... pag. 414
Righi RP8 - RP13: codice 29 – Spese veterinarie ..... pag. 414

Righi RP8 - RP13: codice 30 – Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ..... pag. 416
Righi RP8 - RP13: codice 31 – Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado ..... pag. 416
Righi RP8 - RP13: codice 32 – Spese relative a contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico ..... pag. 417
Righi RP8 - RP13: codice 33 – Spese per asilo nido ..... pag. 418
Righi RP8 - RP13: codice 35 – Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato ..... pag. 419
Righi RP8 - RP13: codice 36 – Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni ..... pag. 420
Righi RP8 - RP13: codice 38 – Assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave ..... pag. 423
Righi RP8 - RP13: codice 39 – Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana ..... pag. 424
Righi RP8 - RP13: codice 40 – Spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico ..... pag. 426
Righi RP8 - RP13: codice 43 – Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi ..... pag. 429
Righi RP8 - RP13: codice 44 – Spese sostenute a favore di minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento ..... pag. 430
Righi RP8 - RP13: codice 99 – Altre spese per le quali spetta la detrazione del 19% ..... pag. 432
Oneri per i quali spetta la detrazione del 26% ..... pag. 432
Oneri per i quali spetta la detrazione del 30% e 35% ..... pag. 435
Oneri per i quali spetta la detrazione del 90% ..... pag. 437
Rigo RP14 – Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale ..... pag. 440
Rigo RP15 – Totale spese su cui determinare la detrazione ..... pag. 442

QUADRO RP SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO ..... pag. 445

Aspetti generali ..... pag. 445
Struttura e composizione del quadro ..... pag. 446
Rigo RP21 – Contributi previdenziali e assistenziali ..... pag. 447
Rigo RP22 – Assegno periodico corrisposto al coniuge ..... pag. 451
Rigo RP23 – Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari ..... pag. 454
Rigo RP24 – Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose ..... pag. 456
Rigo RP25 – Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili ..... pag. 460
Rigo RP26 – Altri oneri deducibili ..... pag. 465
Righi RP27 - RP30 – Previdenza complementare ..... pag. 474

Rigo RP32 – Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione ..... pag. 486
Rigo RP33 – Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione ..... pag. 491
Rigo RP34 – Quota deducibile in investimento in start up ..... pag. 492
Rigo RP36 – Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle Onlus, delle OV e delle APS ..... pag. 493
Rigo RP39 – Totale oneri deducibili ..... pag. 494

QUADRO RP SEZIONE III ..... pag. 495

Struttura e composizione del quadro ..... pag. 496
Sezione III-A ..... pag. 498
Detrazione per misure antisismiche – Sisma bonus ..... pag. 511
Bonus verde ..... pag. 539
Bonus facciate ..... pag. 541
Sezione III-A – Modalità di compilazione ..... pag. 549
Sezione III-B – Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione ..... pag. 556
Sezione III-B – Modalità di compilazione ..... pag. 557
Casi pratici di compilazione ..... pag. 560
Sezione III-C – Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50% ..... pag. 563
Riscatto di periodi non coperti da contribuzione ..... pag. 564
Acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ..... pag. 566
Sezione III-C – Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati ..... pag. 567
Rigo RP57 – Modalità di compilazione ..... pag. 575
Sezione III-C – Spese arredo immobili giovani coppie ..... pag. 577
Sezione III-C – Iva per acquisto di abitazioni in classe energetica A o B ..... pag. 581

QUADRO RP SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO ..... pag. 587

Soggetti ammessi ..... pag. 589
Edifici interessati ..... pag. 594
Tipologie di interventi agevolabili ..... pag. 596
Le regole e gli adempimenti ..... pag. 610
Il superbonus 110% ..... pag. 624
Sezione IV – Modalità di compilazione ..... pag. 635
Quadro RP sezione IV – Casi pratici di compilazione ..... pag. 646

QUADRO RP SEZIONE V - DETRAZIONI PER GLI INQUILINI CON CONTRATTI DI LOCAZIONE ..... pag. 649

Aspetti generali ..... pag. 649
Rigo RP71 – Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale ..... pag. 650
Rigo RP72 – Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro ..... pag. 655
Rigo RP73 – Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani ..... pag. 657

QUADRO RP SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI ..... pag. 659

Aspetti generali ..... pag. 659
Modalità di compilazione ..... pag. 660

QUADRO RP SEZIONE VII - ULTERIORI DATI ..... pag. 663

Modalità di compilazione ..... pag. 666

QUADRO LC - CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI ..... pag. 669

Modalità di compilazione ..... pag. 669

QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRPEF ..... pag. 673

QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF ..... pag. 721

Struttura e composizione del quadro ..... pag. 721
Aspetti generali ..... pag. 722
Sezione I – Modalità di compilazione ..... pag. 726
Sezione II-A – Modalità di compilazione ..... pag. 732
Sezione II-B – Acconto addizionale comunale all'Irpef 2020 ..... pag. 736

QUADRO CR - CREDITI D'IMPOSTA ..... pag. 739

Struttura e composizione del quadro ..... pag. 739
Sezione II – Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e per canoni di locazione non percepiti ..... pag. 740

Sezione III – Credito d'imposta incremento occupazione....pag. 753
Sezione IV – Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo....pag. 754
Sezione V – Credito d'imposta reintegro anticipazione fondi pensione....pag. 757
Sezione VII – Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e scuola....pag. 759
Sezione VIII – Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato....pag. 767
Sezione IX – Credito d'imposta videosorveglianza....pag. 770
Sezione XI – Credito d'imposta euroritenuta....pag. 772
Sezione XII – Altri crediti d'imposta....pag. 773

QUADRO DI - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA....pag. 779

Aspetti generali....pag. 780
Modalità di compilazione....pag. 781

QUADRO RX - RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE....pag. 783

Struttura e composizione del quadro....pag. 784
Sezione I – Debiti/crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione....pag. 785
Sezione II – Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione....pag. 789
Sezione III – Recupero ritenute riattribuite....pag. 792
Sezione IV – Rigo RX59....pag. 793

QUADRO RH....pag. 795

Struttura e composizione del quadro....pag. 796
Sezione I – Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE....pag. 798
Sezione II – Dati della società partecipata in regime di trasparenza....pag. 803
Sezione III – Determinazione del reddito....pag. 805
Sezione IV – Riepilogo....pag. 809
Casi pratici di compilazione....pag. 811

QUADRO RL....pag. 817

Struttura e composizione del quadro....pag. 818
Sezione I-A – Redditi di capitale....pag. 819
Sezione I-B – Redditi di capitale imputati da Trust....pag. 837
Sezione II-A – Redditi diversi....pag. 838

Sezione II-B – Attività sportive dilettantistiche ..... pag. 854
Sezione III – Altri redditi di lavoro autonomo ..... pag. 858
Sezione IV – Altri redditi decadenza start up recupero deduzioni ..... pag. 862

QUADRO RM ..... pag. 863

Struttura e composizione del quadro ..... pag. 865
Sezione I – Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e) e f), articolo 17, Tuir ..... pag. 866
Sezione II – Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-*bis*), g-*ter*), h), i), l) e n), articolo 17, Tuir ..... pag. 867
Sezione III – Imposte e oneri rimborsati ..... pag. 874
Sezione IV – Redditi percepiti in qualità di erede o legatario ..... pag. 876
Sezione V – Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva ..... pag. 878
Sezione VI – Riepilogo delle sezioni da I a V ..... pag. 882
Sezione VII – Proventi derivanti da depositi a garanzia ..... pag. 883
Sezione VIII – Redditi da imprese estere partecipate ..... pag. 884
Sezione IX – Premi assicurazione vita in caso di riscatto ..... pag. 887
Sezione X – Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'articolo 2, D.L. 282/2002 e ss. modificazioni ..... pag. 887
Sezione XI – Redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi ..... pag. 889
Sezione XII – Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge all'effettuazione delle ritenute d'acconto ..... pag. 891
Sezione XIII – Articolo 15, comma 11, D.L. 185/2008 ..... pag. 898
Sezione XIV – Articolo 33, D.L. 78/2010 ..... pag. 899
Sezione XV – Imposta sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto ..... pag. 900
Sezione XVI – Redditi derivanti da beni sequestrati ..... pag. 901
Sezione XVII – Imposta sostitutiva sulle lezioni private ..... pag. 901
Sezione XVIII – Opzione imposta sostitutiva articolo 24-*ter*, Tuir ..... pag. 903

QUADRO RR - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ..... pag. 909

Sezione I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti ..... pag. 910
Sezione I – Modalità di compilazione ..... pag. 914
Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps ..... pag. 920
Sezione II – Modalità di compilazione ..... pag. 924
Casi pratici di compilazione ..... pag. 927

QUADRO RT ..... pag. 931

Struttura e composizione del quadro ..... pag. 932
Sezione I – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva 20% ..... pag. 933
Sezione II – Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26% ..... pag. 939
Sezione III – Plusvalenze da cessione partecipazioni qualificate ..... pag. 943
Sezione IV – Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato e dalla cessione di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2011/61/UE e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza ..... pag. 948
Sezione V – Minusvalenze non compensate nell'anno ..... pag. 951
Sezione VI – Riepilogo importi a credito ..... pag. 952
Sezione VII – Partecipazioni rivalutate ..... pag. 952

QUADRO RW - INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO, MONITORAGGIO IVIE/IVAFE ..... pag. 955

Ivie ..... pag. 961
Ivafe ..... pag. 966
La compilazione del quadro RW ..... pag. 968

QUADRO AC ..... pag. 977

Aspetti generali ..... pag. 978
Modalità di compilazione del quadro AC ..... pag. 980

QUADRO NR - NUOVI RESIDENTI ..... pag. 985

Sezione I – Dati generali ..... pag. 988
Sezione II – Verifica del presupposto dell'assenza della residenza fiscale in Italia nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione ..... pag. 990
Sezione III – Opzione/Revoca per il familiare ..... pag. 994

QUADRO RS - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RA RD RE RF RG RH LM ..... pag. 997

Struttura e composizione del quadro ..... pag. 1001
Perdite pregresse - non compensate nell'anno - ex contribuenti e fuoriusciti dal regime di vantaggio ..... pag. 1003

Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno ..... pag. 1004
Perdite d'impresa non compensate nell'anno ..... pag. 1005
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero ..... pag. 1007
Acconto ceduto per interruzione del regime articolo 116, Tuir ..... pag. 1009

QUADRO CE - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO ..... pag. 1011

Sezione I – Credito d'imposta articolo 165, comma 1, Tuir e credito d'imposta indiretto ..... pag. 1014
Sezione II – Credito d'imposta articolo 165, comma 6, Tuir ..... pag. 1021
Sezione III ..... pag. 1039

IL MODELLO REDDITI 2021 PER I NON RESIDENTI ..... pag. 1041

Frontespizio ..... pag. 1043
Quadro RB – Redditi dei fabbricati ..... pag. 1043
Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati ..... pag. 1044
Quadro RP – Oneri e spese ..... pag. 1047
Quadro RN – Calcolo dell'Irpef ..... pag. 1048
Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'Irpef ..... pag. 1048

IL MODELLO REDDITI PF 2021 ASPETTI GENERALI E PRINCIPALI NOVITÀ

ASPETTI GENERALI

Con Provvedimento prot. n. 28928 del 29 gennaio 2021, l'Agenzia delle entrate ha **approvato il modello di dichiarazione dei Redditi PF 2021**, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2021, per il periodo d'imposta 2020, ai fini delle imposte sui redditi, comprensiva della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

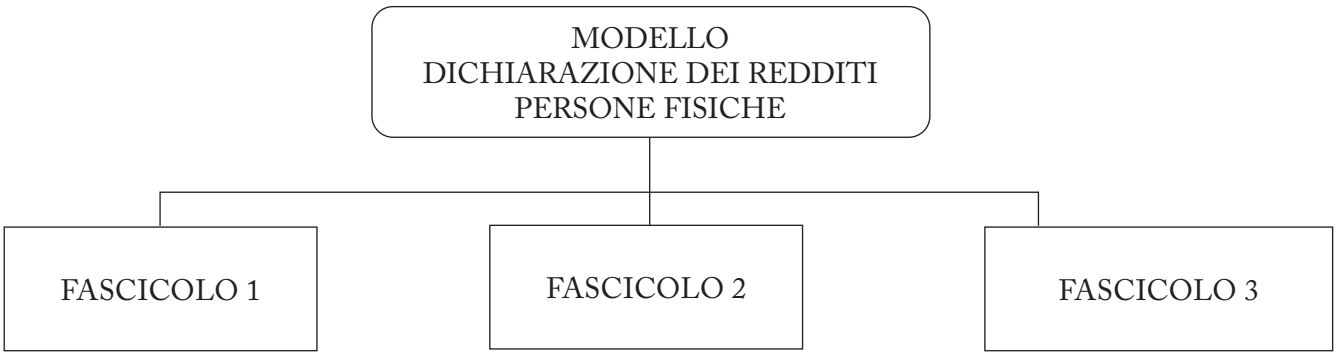

Il **Modello Redditi PF 2021** si articola nei seguenti tre fascicoli:

FASCICOLO 1

Il modello base deve essere compilato a cura di ogni contribuente e contiene:

- frontespizio;
- prospetto dei familiari a carico;
- quadro RA – redditi dei terreni;
- quadro RB – redditi dei fabbricati e altri dati;
- quadro RC – redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- quadro CR – crediti d'imposta;
- quadro RP – oneri e spese;
- quadro LC – cedolare secca sulle locazioni;
- quadro RN – determinazione dell'Irpef;
- quadro RV – addizionale regionale e comunale all'Irpef;
- quadro RX – risultato della dichiarazione;
- quadro DI – dichiarazione integrativa.

FASCICOLO 2

Il fascicolo 2 contiene i quadri per dichiarare redditi diversi da quelli compresi nel fascicolo 1 (redditi di capitale, di partecipazione, diversi, …) da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti.
Si compone dei seguenti quadri:

- quadro RH – redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate;
- quadro RL – altri redditi;
- quadro RM – redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva;
- quadro RT – plusvalenze di natura finanziaria;
- quadro RR – contributi previdenziali;
- quadro RW – investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio – Ivie/Ivafe;
- quadro AC – comunicazione dell'amministratore di condominio.

FASCICOLO 3

Il fascicolo 3 contiene i quadri per dichiarare i redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, …).
Si compone dei seguenti quadri:

- quadro RE – lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni;
- quadro RF – impresa in contabilità ordinaria;
- quadro RG – impresa in regime di contabilità semplificata;
- quadro LM – imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - regime forfetario;
- quadro RD – allevamento di animali, produzione di vegetali ed altre attività agricole;
- quadro RS – prospetti comuni;
- quadro RQ – imposte sostitutive e addizionali all'Irpef;
- quadro RU – crediti di imposta concessi a favore delle imprese;
- quadro FC – redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC);
- quadro NR – nuovi residenti;
- quadro CE – credito di imposta per redditi prodotti all'estero;
- quadro TR – imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso.

MODELLO UNICO E 730

Vi sono determinate categorie di redditi che **devono essere dichiarate** esclusivamente con la dichiarazione dei redditi Persone fisiche, ma **che non precludono**, soddisfatte le condizioni oggettive e soggettive, al **contribuente di presentare il modello 730/2021:**

CONDIZIONI OGGETTIVE	
REDDITI DA DICHIARARE CON IL MODELLO REDDITI PF 2021: QUADRO RM QUADRO RT QUADRO RW	I soggetti che presentano **il modello 730/2021** dovranno presentare **il Quadro RM** del modello **Redditi Persone fisiche 2021**, se nel corso **del 2020** hanno percepito: • **redditi di capitale di fonte estera** sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta, nei casi previsti dalla normativa italiana; • **interessi, premi e altri proventi** delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 239/1996 e successive modificazioni; • **indennità di fine rapporto da soggetti** che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta; • **proventi derivanti da depositi a garanzia**, per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%; • redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da di porto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%. Il quadro RM deve essere presentato anche per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2020.
	I soggetti che presentano il **modello 730/2021** dovranno presentare il **Quadro RT** del modello **Redditi Persone fisiche 2021**, se nel corso del **2020** hanno: • **realizzato plusvalenze** derivanti **da partecipazioni non qualificate** escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito; • **realizzato solo minusvalenze** derivanti da **partecipazioni qualificate e/o non qualificate** e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. Il quadro RT deve essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2020.
	I soggetti che presentano **il modello 730/2021** dovranno presentare **il Modulo RW** del modello **Redditi Persone fisiche 2021**, se nel corso del **2020**: • hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria; • risultano proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o possiedono attività finanziarie all'estero, per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie o Ivafe).

Fermo restando che i contribuenti che si trovano in una delle situazioni sopra descritte **possono optare** per la **presentazione integrale** del modello Redditi Persone fisiche 2021, nel caso in **cui decidano di presentare il modello 730**, dovranno presentare i **quadri RM, RT e il modulo RW** unitamente al **frontespizio del modello Redditi Persone fisiche 2021**, nei **modi e nei termini** previsti per la **presentazione dello stesso modello Redditi**, senza barrare la casella del frontespizio del modello Redditi 2021 "Dichiarazione integrativa".

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Gli **amministratori di condominio** che si avvalgono dell'assistenza fiscale, oltre **al Mod. 730 devono presentare anche il quadro AC del Mod. Redditi Persone fisiche 2021**, insieme al **frontespizio dello stesso Mod. Redditi, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.**

PRINCIPALI NOVITÀ MODELLO BASE REDDITI PF 2021

Riduzione pressione fiscale lavoratore dipendente	Dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo: • fino a 28.000 euro spetta il trattamento integrativo; • da 28.000 a 40.000 euro spetta un'ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all'aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus Irpef.
Detrazione Superbonus 110%	Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali.
Detrazione Bonus facciate 90%	Dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90% per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
Campione d'Italia	Dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 188-*bis*, Tuir.
Codice Stato estero	I contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell'agevolazione prevista per gli impatriati e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia.
Credito d'imposta monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica	Per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d'imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Due per mille alle associazioni culturali	E' possibile destinare nuovamente il due per mille a favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è stato inserito un apposito riquadro nella scheda per le scelte della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef.
Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni di imposta	Da quest'anno l'ammontare di alcune delle detrazioni si riduce all'aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Credito d'imposta bonus vacanze	Se il credito d'imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 20 % dell'importo sostenuto.
Rivalutazione terreni e partecipazioni	E' stata prorogata la rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2020. L'imposta sostitutiva dei terreni è stata aumentata ed equiparata a quella delle partecipazioni ed è pari all'11%.

ASPETTI GENERALI

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI

Sono **OBBLIGATI** alla presentazione della dichiarazione dei redditi le persone fisiche che:
- hanno conseguito redditi nel 2020 e non rientrano nei casi di esonero sotto elencati;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi le persone fisiche:
- in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente e assimilati, a causa di variazione del datore di lavoro nel corso dell'anno, nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite;
- lavoratori dipendenti che, direttamente dall'Inps o da altri Enti, hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate ritenute o se non ricorrono motivi di esonero;
- lavoratori dipendenti che si sono visti riconoscere dal sostituto di imposta deduzioni o detrazioni non spettanti in tutto o in parte;
- lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (collaboratori familiari, autisti, …);
- che hanno conseguito redditi assoggettati a tassazione separata (ad esclusione di quelli che non vanno indicati in dichiarazione – indennità di fine rapporto ed equipollenti, emolumenti arretrati, indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, … - quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- lavoratori dipendenti o assimilati, che non si sono visti trattenere nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale Irpef: l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto supera 10,33 euro per ciascuna addizionale;
- che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva di cui ai quadri RT (Plusvalenze di natura finanziaria) ed RM (Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva);
- i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello Redditi PF 2021.

In generale, sono **ESONERATI** dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che possiedono redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad 10,33 euro come illustrato nello schema seguente:

imposta lorda
(calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale)
–
detrazioni per carichi di famiglia
–
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi
–
ritenute
=
importo non superiore a 10,33 euro

Pertanto, sono **ESONERATE** le persone fisiche che, nell'anno 2020, hanno prodotto:

- solo reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale, eventuali sue pertinenze (box, cantina, …) e altri fabbricati non locati (purché non siano situati nello stesso comune dell'abitazione principale);
- solo reddito di lavoratore dipendente o pensione corrisposto da un unico sostituto di imposta obbligato ad effettuare le ritenute, ed eventualmente redditi derivanti dal possesso dell'abitazione principale, eventuali sue pertinenze (box, cantina, …) e altri fabbricati non locati (purché non siano situati nello stesso comune dell'abitazione principale);
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più sostituti, se l'ultimo datore di lavoro, tenendo conto dei redditi erogati nei precedenti rapporti, ha effettuato il relativo conguaglio, ed eventualmente redditi derivanti dal possesso dell'abitazione principale, eventuali sue pertinenze (box, cantina, …) e altri fabbricati non locati (purché non siano situati nello stesso comune dell'abitazione principale);
- solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi i lavori a progetto ed escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche) corrisposti da un unico sostituto di imposta obbligato ad effettuare le ritenute o da più sostituti, se l'ultimo datore di lavoro, tenendo conto dei redditi erogati nei precedenti rapporti, ha effettuato il relativo conguaglio;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 8.000,00 euro, nel quale concorre il reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 8.000,00 euro, nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni;
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 8.000,00 euro, nel quale concorre l'assegno periodico corrisposto dal coniuge (escluso quello destinato al mantenimento dei figli);
- un reddito complessivo non superiore a 4.800,00 euro, nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale e/o redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a 7.500,00 euro, goduti per l'intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni, per un importo non superiore a 185,92 euro e dell'abitazione principale e relative pertinenze;
- solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro;
- compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo non superiore a 30.658,28 euro;

- solo redditi esenti;
- solo redditi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta (es. interessi su conti correnti bancari o postali, …);
- solo redditi assoggettati ad imposta sostitutiva (es. interessi su titoli del debito pubblico, …).

In ogni caso, anche se non obbligato, il contribuente può comunque presentare la dichiarazione per far valere oneri sostenuti, deduzioni o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante, per chiedere a rimborso eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2020 o da acconti versati nello stesso anno.

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.
L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio 2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. *Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche*	
Redditi esenti. Esempi: *rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali*	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempi: *interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico*	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: *interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili*	

(*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale.

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.
L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze)	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (*)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. *Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.*
Pensione + altre tipologie di reddito (*)	8.000	
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito (*)	8.000	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. *Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.*

Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (*). *È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli*	8.000	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: *compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale*	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	30.658,28	
(*) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze		

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il modello Redditi PF 2021 deve essere presentato in **via telematica**.

Possono presentare la dichiarazione in **forma cartacea**, consegnandola ad un ufficio postale, i contribuenti che:
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo;
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

In tal caso la dichiarazione va inserita nella sua busta, in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta sia visibile il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente.
Gli uffici postali devono rilasciare una ricevuta che deve essere conservata a cura del contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.

Le dichiarazioni presentate tramite ufficio postale da soggetti obbligati all'invio telematico sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato e, quindi, sono soggetti alla sanzione stabilita dall'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997, sanzione che va da 250 euro a 2.000 euro.

La trasmissione della dichiarazione in via telematica può essere effettuata:
- direttamente;
- tramite intermediario abilitato.

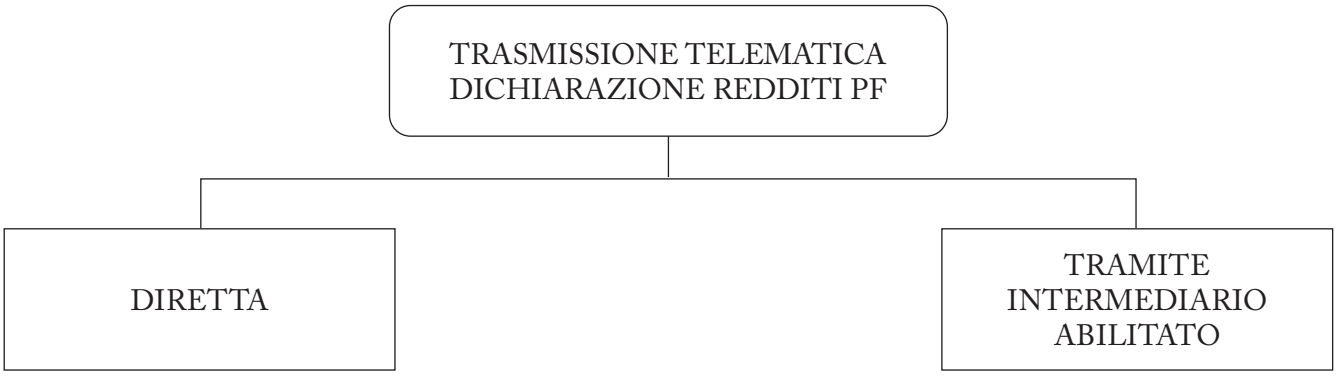

TRASMISSIONE DIRETTA

Il contribuente che predispone personalmente la propria dichiarazione può trasmetterla direttamente utilizzando:

- il servizio telematico **Entratel** > se sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770 ordinario e/o semplificato) per un numero di soggetti superiore a 20;
- il servizio telematico (**Fisconline**) > se non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770 ordinario e/o semplificato) o sussiste ma per un numero di soggetti non superiore a 20.

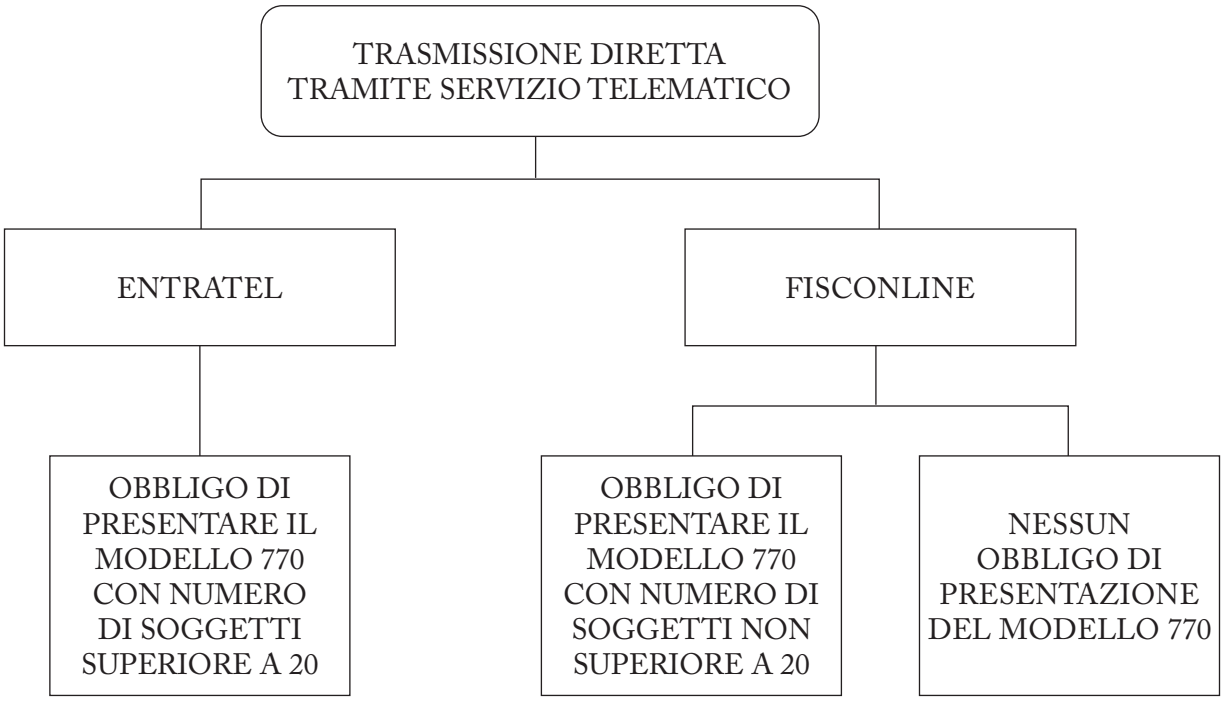

Gli utenti registrati al servizio Entratel non possono essere contemporaneamente abilitati a Fisconline.

INTERMEDIARIO ABILITATO

Gli intermediari abilitati devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate:

- le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante;
- le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica. L'accettazione all'invio telematico delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa.

I **soggetti abilitati** alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica sono individuati dall'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, ovvero:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al D.Lgs. 88/1992;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori. di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. 241/1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf - dipendenti;
- i Caf - imprese;
- i notai iscritti nel ruolo di cui all'articolo 24, L. 89/1913;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- le Società tra professionisti iscritte all'albo dei datori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo dei consulenti del lavoro;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, per le dichiarazioni da loro predisposte.

Obblighi intermediario

1. **Rilascio al dichiarante dell'impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione**
   Contestualmente alla ricezione della dichiarazione predisposta dal contribuente o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'intermediario deve rilasciare al dichiarante in forma libera l'impegno, datato e sottoscritto, a presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, precisando se essa gli è stata consegnata già compilata o è stata da lui predisposta. Se il contribuente ha conferito l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l'incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente.

2. **Trasmissione della dichiarazione**
   Entro il termine previsto, l'intermediario deve provvedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali si è assunto il relativo impegno.
   Si considerano in ogni caso tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

3. **Rilascio al dichiarante dell'originale della dichiarazione e della copia della comunicazione dell'avvenuto ricevimento della stessa da parte dell'Agenzia delle entrate**
   Trasmessa la dichiarazione, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiara-

zione in via telematica, l'originale della stessa, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento, deve essere rilasciata al dichiarante da parte dell'intermediario.
La comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica è trasmessa telematicamente all'intermediario che ha effettuato l'invio, che deve consegnarne una copia al dichiarante. Quest'ultimo deve conservarla, unitamente all'originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall'articolo 43, D.P.R. 600/1973 per l'effettuazione dei controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

4. **Conservazione di copia delle dichiarazioni trasmesse**
L'intermediario deve conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, D.P.R. 600/1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo, copia delle dichiarazioni trasmesse.

Termini di conservazione (articolo 43, D.P.R. 600/1973)
- fino al 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- fino al 31 dicembre del **settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla.

Risposte Interpello Agenzia delle entrate n. 519/E/2019 e n. 619/E/2020
È stato precisato, tra l'altro, che:
a) l'impegno, eventualmente cumulativo, a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, è rilasciato al contribuente o al sostituto di imposta contestualmente alla ricezione della stessa o all'assunzione dell'incarico professionale (sottoscritto dal cliente) per la sua predisposizione;
b) la sottoscrizione da parte dell'intermediario del riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio dei vari modelli dichiarativi, precede l'invio telematico e, dunque, non è richiesta successivamente alla presentazione della dichiarazione;
c) conseguentemente, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall'intermediario;
d) gli obblighi di conservazione sono differenziati in ragione dei soggetti coinvolti, dovendo contribuenti e sostituti d'imposta conservare l'originale sottoscritto (unitamente ai documenti rilasciati dall'incaricato di predisporre/trasmettere la dichiarazione) e gli incaricati conservare la copia della dichiarazione trasmessa. Sono valide, a questo fine, sia modalità analogiche sia elettroniche, fermo restando che, trattandosi di documenti fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale implica il rispetto del decreto ministeriale 17 giugno 2014 e delle disposizioni cui lo stesso rinvia, in primis il D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale o "C.A.D.").
Alla luce di quanto sopra, si ritiene condivisibile qualunque procedura che si conformi ai principi espressi.

Responsabilità dell'intermediario abilitato
L'intermediario abilitato è soggetto a:
- **sanzione** da 516 euro a 5.164 euro, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni (articolo 7-*bis*, D.Lgs. 241/1997), con possibilità di utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso;
- **revoca dell'abilitazione**, in caso di gravi o ripetute irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni, o in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista, o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

DICHIARAZIONE PRESENTATA DALL'ESTERO

La dichiarazione può essere presentata per via telematica anche dall'estero, se il contribuente è in possesso del codice Pin necessario; altrimenti può essere spedita tramite raccomandata o altro mezzo equivalente. In caso di spedizione postale, la busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Venezia, Via Giuseppe De Marchi 16 – 30175 Marghera (Venezia) e deve recare scritto:
- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione Modello Redditi 2021 Persone Fisiche".

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello Redditi Persone Fisiche 2021 deve essere presentato:
- nel periodo compreso tra il **2 maggio e il 30 giugno 2021**, se la presentazione viene effettuata in **forma cartacea** tramite ufficio postale;
- **entro il 30 novembre 2021**, se la presentazione viene effettuata **per via telematica**.

La prova di presentazione della dichiarazione consiste:
- nell'apposita ricevuta rilasciata dall'ufficio postale, in caso di presentazione della dichiarazione in forma cartacea;
- nell'attestazione di ricezione telematica da parte dell'Agenzia delle entrate, nel caso di trasmissione telematica della dichiarazione.

Successione ereditaria: decesso del contribuente

I **termini di presentazione** della dichiarazione dei redditi di persone decedute che devono essere presentate da uno degli eredi sono i seguenti:
- se il decesso è avvenuto nel 2020 o entro il mese di febbraio 2021, la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (dal 2 maggio al 30 giugno 2021 se presentata in posta, 30 novembre 2021 se inviata telematicamente);
- se il decesso è avvenuto successivamente al mese di febbraio 2021, i termini sono proro-gati di 6 mesi e, quindi, la presentazione della dichiarazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021 se in forma cartacea, entro il 31 maggio 2022 se in forma telematica.

PRESENTAZIONE AGLI UFFICI POSTALI		PRESENTAZIONE TELEMATICA	
DATA DEL DECESSO	TERMINI DI PRESENTAZIONE	DATA DEL DECESSO	TERMINI DI PRESENTAZIONE
1° gennaio 2020 – 28 febbraio 2020	Termini ordinari: dal 2 maggio 2021 al 30 giugno 2021	1° gennaio 2020 – 31 luglio 2021	Termini ordinari: 30 novembre 2021
1° marzo 2021 – 30 giugno 2021	Termini prorogati di 6 mesi: 31 dicembre 2021	1° agosto 2021 – 30 novembre 2021	Termini prorogati di 6 mesi: 31 maggio 2022

Se nel 2020 la persona deceduta aveva presentato il mod. 730 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto, l'erede può farlo valere nella dichiarazione presentata per conto del deceduto.

IL MODELLO 730/2021

Il contribuente che presenta il modello 730/2021 e, una volta presentato, si accorge della necessità di integrarne o rettificarne i contenuti, può farlo con le seguenti modalità.

- **Integrazioni/rettifiche che comportano un maggior credito o un minor debito o non influiscono sulla determinazione dell'imposta risultante dalla dichiarazione originaria.**

In tal caso, il contribuente **può** presentare alternativamente:
- Modello 730 integrativo, entro il 25 ottobre 2021;
- Modello Redditi 2021 (correttiva nei termini), entro il 30 novembre 2021;
- Modello Redditi 2021 (dichiarazione integrativa a favore), entro il termine di presentazione del modello Redditi relativo all'anno successivo.

Il maggior credito o il minor debito risultante da una delle dichiarazioni sopra indicate potrà essere chiesto a rimborso o portato in diminuzione per l'anno successivo.
Inoltre il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – articolo 2 comma 8, D.P.R. 322/1998). In questo caso l'importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

- **Integrazioni/rettifiche che comportano un maggior debito o un minor credito**

In tal caso, il contribuente **deve** presentare un modello Redditi PF 2021:
- entro il 30 novembre 2021 (correttiva nei termini), e pagare le somme dovute compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta;
- entro il termine di presentazione del modello Redditi relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa);
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione concernente redditi, ritenute, oneri, spese, ed elementi di altro genere risultanti dal modello Redditi 2021, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2026.

ARROTONDAMENTI

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi o per difetto se inferiore a detto limite.

CONVERSIONE VALUTE ESTERE

In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo.
Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese.

UNIONI CIVILI

Le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (articolo 1, comma 20, L. 76/2016).

PROVENTI SOSTITUTIVI E INTERESSI

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono. Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria. Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.

REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.

FONDO PATRIMONIALE

Il fondo patrimoniale (articoli 167 - 171, cod. civ.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.
I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (articolo 4, comma 1, lettera b), Tuir).

USUFRUTTO LEGALE

I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale.
I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
- i beni lasciati o donati, con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).

VERSAMENTI E COMPENSAZIONI

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Tutti i versamenti a saldo risultanti dal modello Redditi 2021 e quelli relativi al primo acconto devono essere effettuati **entro il 30 giugno 2021**.
Possono, tuttavia, essere effettuati entro il **30 luglio**, con applicazione di una maggiorazione dello **0,40%**, a titolo di interesse corrispettivo.

VERSAMENTO IMPOSTE: SALDO 1° ACCONTO

30 GIUGNO 2021

1 LUGLIO - 30 LUGLIO 2021

MAGGIORAZIONE DELLO 0,40%

Il versamento dell'Irpef e delle relative addizionali non deve essere eseguito qualora l'importo non sia superiore a **12 euro**.

In linea generale, si ricorda che, in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, questo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Il versamento delle imposte risultanti dal modello Redditi deve essere effettuato tramite il **modello F24. I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica** con le seguenti modalità:

1) direttamente, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento);
2) tramite gli intermediari abilitati (professionisti, Caf, …) che:
   - sono abilitati al canale telematico Entratel dell'Agenzia delle entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio "F24 cumulativo");
   - sono abilitati al canale telematico Entratel dell'Agenzia delle entrate e utilizzano il servizio "F24 addebito unico" (Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007);
   - servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia.

Esclusivamente **per i soggetti non titolari di partita Iva**, è prevista la possibilità di utilizzare il modello F24 cartaceo oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle entrate o del sistema bancario e postale.
Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va eseguito alcun versamento se l'importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore o uguale a 12 euro per le somme dovute a titolo di Irpef e addizionali regionali e comunali.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 IN CASO DI UTILIZZO DI CREDITI IN COMPENSAZIONE
(Applicabili a tutti i contribuenti e sostituti d'imposta, titolari e non titolari di partita Iva)

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49-*bis*, D.L. 223/2006, come modificato dall'articolo 3, comma 2, D.L. 124/2019, coloro che intendono **utilizzare in compensazione** il credito Iva, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap, i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, **sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate**.
In ogni caso, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 "a saldo zero" esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

Risoluzione n. 110/E/2019
…….
In sintesi, tutti i contribuenti e sostituti d'imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla presente risoluzione, appartenenti alle seguenti categorie:
a) imposte sostitutive;
b) imposte sui redditi e addizionali;
c) Irap;
d) Iva;
e) agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
f) sostituti d'imposta.
Al riguardo, si evidenzia che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate:

- *direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online";*
- *avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998.*

Analogamente a quanto specificato nel paragrafo precedente, anche l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate non sussiste qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d'imposta pagato nello stesso modello.

Principali codici tributo

Si indicano di seguito i principali codici tributo relativi al versamento delle imposte risultanti dal modello Redditi Persone fisiche.

Sezione Erario

4001: Irpef saldo
4033: Irpef acconto prima rata
4034: Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
1668: Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili
1792: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – saldo
1790 Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario– acconto prima rata
1791: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario– acconto seconda rata o unica soluzione
1842: cedolare secca locazioni – saldo
1840: cedolare secca locazioni – acconto prima rata
1841: cedolare secca locazioni – acconto seconda rata o unica soluzione

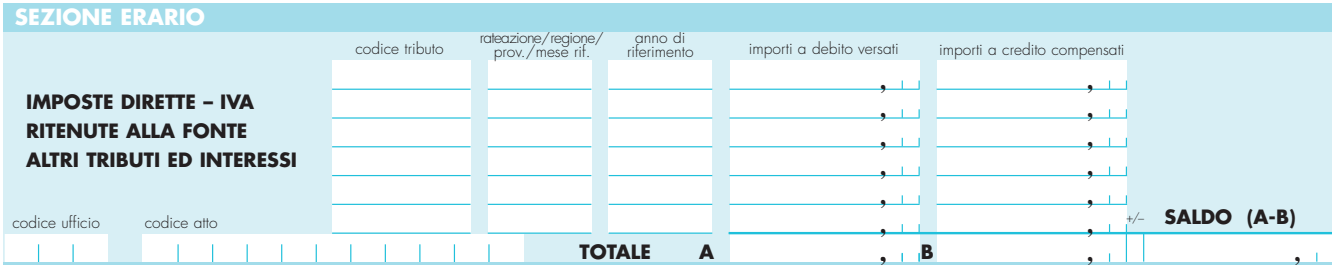

Sezione Regioni

3801: Addizionale regionale dell'Irpef
3805: Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

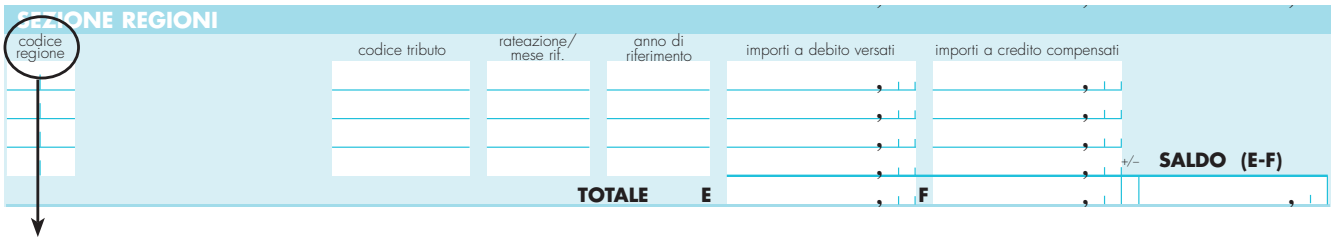

Regione	Codice Regione	Regione	Codice Regione
ABRUZZO	1	MOLISE	12
BASILICATA	2	PIEMONTE	13
BOLZANO	3	PUGLIA	14
CALABRIA	4	SARDEGNA	15
CAMPANIA	5	SICILIA	16

EMILIA ROMAGNA	6	TOSCANA	17
FRIULI VENEZIA GUILIA	7	TRENTO	18
LAZIO	8	UMBRIA	19
LIGURIA	9	VALLE D'AOSTA	20
LOMBARDIA	10	VENETO	21
MARCHE	11		

Sezione Imu e altri tributi locali
3844: Addizionale comunale dell'Irpef saldo
3843: Addizionale comunale dell'Irpef acconto
3857: Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale

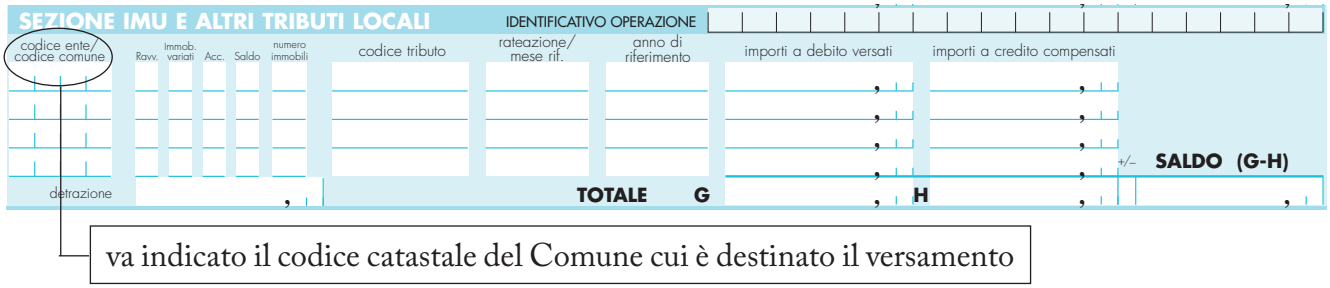

va indicato il codice catastale del Comune cui è destinato il versamento

Rateazione

Le imposte risultanti dalla dichiarazione (a saldo e primo acconto) possono essere versate in un'unica soluzione o possono essere rateizzate in un numero definito di rate, di pari importo scelto dal contribuente. La rateizzazione deve in ogni caso concludersi entro il mese di novembre dell'anno di presentazione della dichiarazione e può riguardare anche solo alcuni importi (ad esempio è possibile rateizzare il saldo Irpef e versare invece in un'unica soluzione il primo acconto); non è invece rateizzabile il secondo acconto di novembre.
L'opzione per il pagamento rateale è esercitata in occasione del primo versamento, mediante indicazione, nell'apposito campo del modello F24, del numero di rate prescelto e della rata che si sta versando (ad esempio, per indicare che si sta versando la prima rata di quattro verrà indicato, nel campo denominato "*rateazione*", il numero 0104).
Sugli importi rateizzati sono dovuti **interessi** nelle misura del **4%** su base annua, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Gli interessi non vanno cumulati con l'imposta, ma vanno versati con il loro apposito codice tributo.

Contribuenti non titolari di partita Iva

I contribuenti non titolari di partita Iva che decidono di rateizzare il versamento delle imposte possono effettuare il pagamento della prima rata entro 30 giugno 2021, ovvero entro il **30 luglio 2021**, con la maggiorazione **dello 0,40%.**
Le rate successive vanno versate entro fine mese con applicazione degli interessi indicati nella seguente tabella:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1ª	30 giugno	0,00	30 luglio	0,00
2ª	20 agosto	0,33	20 agosto	0,00
3ª	31 agosto	0,66	31 agosto	0,33
4ª	30 settembre	0,99	30 settembre	0,66
5ª	2 novembre	1,32	2 novembre	0,99
6ª	30 novembre	1,65	30 novembre	1,32

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il sig. Rossi, che non è titolare di partita Iva, presenta un saldo Irpef da dichiarazione pari a 5.000 euro che decide di versare in cinque rate:

rata	scadenza	importo	interessi	totale
1	30-giu	€ 1.000,00		€ 1.000,00
2	20-ago	€ 1.000,00	€ 3,30	€ 1.003,30
3	31-ago	€ 1.000,00	€ 6,60	€ 1.006,60
4	30-sett	€ 1.000,00	€ 9,90	€ 1.009,90
5	2-nov	€ 1.000,00	€ 13,20	€ 1.013,20

Mod. F24 scadenza 30 giugno

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	4001	0105	2020	1000,00	,
RITENUTE ALLA FONTE				,	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,
				,	,
codice ufficio / codice atto				,	, +/- SALDO (A-B)
			TOTALE A	, B	, ,

Mod. F24 scadenza 20 agosto

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	4001	0205	2020	1000,00	,
RITENUTE ALLA FONTE	1668			3,30	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,
				,	,
codice ufficio / codice atto				,	, +/- SALDO (A-B)
			TOTALE A	, B	, ,

Mod. F24 scadenza 31 agosto

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	4001	0305	2020	1000,00	,
RITENUTE ALLA FONTE	1668			6,60	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,
				,	,
				,	,
codice ufficio / codice atto				,	, +/- **SALDO (A-B)**
			TOTALE	**A** ,	**B** , ,

Mod. F24 scadenza 30 settembre

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	4001	0405	2020	1000,00	,
RITENUTE ALLA FONTE	1668			9,90	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,
				,	,
				,	,
codice ufficio / codice atto				,	, +/- **SALDO (A-B)**
			TOTALE	**A** ,	**B** , ,

Mod. F24 scadenza 2 novembre

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	4001	0505	2020	1000,00	,
RITENUTE ALLA FONTE	1668			13,20	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,
				,	,
				,	,
codice ufficio / codice atto				,	, +/- **SALDO (A-B)**
			TOTALE	**A** ,	**B** , ,

Contribuenti titolari di partita Iva

I contribuenti titolari di partita Iva che decidono di rateizzare il versamento delle imposte, possono effettuare il pagamento della prima rata **entro il 30 giugno 2021**, ovvero **entro il 30 luglio 2021** con la maggiorazione dello **0,40%**.
Le rate successive vanno versate entro il giorno 16 di ogni mese, con applicazione degli interessi come evidenziato nella seguente tabella:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1ª	30 giugno	0,00	30 luglio	0,00
2ª	16 luglio	0,18	20 agosto	0,18
3ª	20 agosto	0,51	16 settembre	0,51
4ª	16 settembre	0,84	18 ottobre	0,84
5ª	18 ottobre	1,17	16 novembre	1,17
6ª	16 novembre	1,50		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il sig. Bianchi, che esercita un'attività imprenditoriale, presenta un saldo Irpef da dichiarazione pari a 10.000 euro, che decide di versare in cinque rate a partire dal 30 luglio:

rata	scadenza	importo	interessi	totale
1	30-lug	€ 2.008,00		€ 2.008,00
2	20-ago	€ 2.008,00	€ 3,61	€ 2.011,61
3	16-sett	€ 2.008,00	€ 10,24	€ 2.018,24
4	18-ott	€ 2.008,00	€ 16,87	€ 2.024,87
5	16-nov	€ 2.008,00	€ 23,49	€ 2.031,49

Mod. F24 scadenza 30 luglio

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	4001	0105	2020	2008,00	,
RITENUTE ALLA FONTE				,	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,
				,	,
				,	,
codice ufficio / codice atto				,	, +/- **SALDO (A-B)**
			TOTALE	**A** ,	**B** , ,

Mod. F24 scadenza 20 agosto

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	4001	0205	2020	2008,00	,
RITENUTE ALLA FONTE	1668			3,61	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,
				,	,
				,	,
codice ufficio / codice atto				,	, +/- **SALDO (A-B)**
			TOTALE	**A** ,	**B** , ,

Mod. F24 scadenza 16 settembre

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	4001	0305	2020	2008,00	,
RITENUTE ALLA FONTE	1668			10,24	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,
				,	,
				,	,
codice ufficio / codice atto				,	, +/- **SALDO (A-B)**
			TOTALE	**A** ,	**B** , ,

Mod. F24 scadenza 18 ottobre

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	4001	0405	2020	2008,00	,
RITENUTE ALLA FONTE	1668			16,87	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,
				,	,
				,	,
codice ufficio / codice atto				,	, +/- **SALDO (A-B)**
			TOTALE	**A** ,	**B** , ,

Mod. F24 scadenza 16 novembre

SEZIONE ERARIO	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	4001	0505	2020	2008,00	,
RITENUTE ALLA FONTE	1668			23,49	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,
				,	,
				,	,
codice ufficio / codice atto				,	, +/- SALDO (A-B)
			TOTALE	A ,	B , ,

COMPENSAZIONI

Il meccanismo della compensazione consente, nel modello F24, cioè in sede di versamento di tributi e contributi, di utilizzare i crediti disponibili per effettuare il pagamento dei debiti tributari o contributivi. La compensazione può essere totale, dando luogo ad un F24 con saldo zero, o parziale, quando emerge comunque un debito da regolarsi in denaro.

La compensazione può inoltre essere:

- **verticale**: consente di compensare i debiti di una determinata imposta con i crediti della stessa imposta, senza pertanto esposizione nel modello F24.
  È il caso del saldo Irpef risultante dalla dichiarazione dei Redditi che viene utilizzato per compensare l'acconto Irpef da versare, senza esposizione nel modello F24;
- **orizzontale**: si attua esclusivamente nel modello di pagamento F24, compensando il credito disponibile con qualunque debito risultante nei confronti dei diversi enti espositori.

I crediti che risultano dal modello Redditi possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti (quindi in linea generale a partire dal mese di gennaio se il contribuente è in grado di effettuare i conteggi) e fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

ARTICOLO 3, D.L. 124/2019

La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000 euro annui sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.
Chiarimenti in relazione alla novità introdotta dall'articolo 3, D.L. 124/2019 sono contenute nella Risoluzione n. 110/E/2019, che riporta nella tabella allegata i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta, senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro.

Restano ferme le disposizioni in materia di **visto di conformità** sulla dichiarazione da cui emerge il credito compensato.

I contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, **per importi superiori a 5.000 euro annui**, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni, ad eccezione di quelli il cui presupposto **è riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali (**Circolare n. 28/2014). Tuttavia, con riferimento a quest'ultima tipologia di crediti d'imposta, non è necessario il visto di conformità per l'utilizzo del credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione, sempre che non siano maturati e utilizzati crediti nuovi di importo superiore al limite oltre il quale è richiesto il visto di conformità.

I contribuenti titolati di partita Iva che applicano gli ISA e conseguono un livello di affidabilità fiscale ai fini ISA individuato con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti relativi alle imposte dirette ed Irap per un importo non superiore a 20.000 euro.

In relazione ai crediti da imposte dirette, la compensazione è quindi così strutturata:
1. utilizzi in compensazione sino ad un massimo di 5.000 euro:
   - compensazione possibile già dal 1° gennaio 2021;
   - nessun vincolo ulteriore rispetto alle pregresse abitudini;
2. utilizzi in compensazione per importi oltre 5.000 euro:
   - compensazione possibile dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
   - necessità di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni da cui emerge il credito, nel modello da presentarsi entro le canoniche scadenze(per importi oltre 20.000 euro in caso di raggiungimento dello specifico livello di affidabilità fiscale ISA);
   - prodursi di compensazioni non regolari nel caso di mancato rispetto dell'onere di cui al punto precedente.

Ai sensi del D.Lgs. 241/1997, articolo 35, comma 1, lettera a), ciò che è richiesto è l'accertamento della *conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile*.
La Circolare n. 28/E/2014 ha predisposto, a tal fine, una check-list per illustrare gli adempimenti dei soggetti coinvolti nell'attività di controllo, per ciascuna tipologia di dichiarazione interessata, precisando che i riscontri indicati da porre in essere devono comunque intendersi non esaustivi e quindi oggetto di integrazione ove necessario da parte del soggetto che appone il visto in base allo specifico caso.

CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ CREDITI FISCALI – MOD. REDDITI PF

NOME E COGNOME	
RESIDENZA	
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	

Mod. Redditi PF 2021		**Note**
1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori	☐ SI ☐ NO	
2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori	☐ SI ☐ NO	
3. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili	☐ SI ☐ NO	
4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del mod. Redditi ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria)	☐ SI ☐ NO	
5. Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG del mod. Redditi alla relativa documentazione (se in contabilità semplificata)	☐ SI ☐ NO	
6. Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RE del mod. Redditi alla relativa documentazione	☐ SI ☐ NO	
7. Controllo documentale degli oneri deducibili	☐ SI ☐ NO	
8. Controllo documentale degli oneri detraibili	☐ SI ☐ NO	
9. Controllo documentale dei crediti d'imposta	☐ SI ☐ NO	
10. Riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dal mod. Redditi dell'anno precedente	☐ SI ☐ NO	
11. Controllo delle compensazioni effettuate nell'anno	☐ SI ☐ NO	
12. Controllo delle ritenute d'acconto	☐ SI ☐ NO	
13. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo	☐ SI ☐ NO	
14. Controllo delle perdite pregresse	☐ SI ☐ NO	

COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE

FINO A € 5.000

Compensazione libera con F24 dal 1.1.2021

OLTRE € 5.000

A partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito e salvo apposizione del visto di conformità (visto di conformità richiesto oltre i 20.000€ in caso di raggiungimento dello specifico livello di affidabilità fiscale ISA)

Il limite massimo dei crediti d'imposta compensabili (e/o rimborsabili in conto fiscale) è di **700.000 euro** per anno solare.

NEW

Per il 2020 il decreto Rilancio ha innalzato - da 700.000,00 a **1 milione di euro** - la soglia annua di utilizzo in compensazione orizzontale di crediti fiscali e contributivi.

L'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di cui sopra.

CREDITI INPS

I crediti Inps risultanti dal Modello DM10/2 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.
Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello Redditi 2021 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell'Inps. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

CREDITI INAIL

I crediti Inail utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2020/2021 in scadenza al 18 febbraio 2021, potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.
Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

ACCONTI IRPEF

In sede di dichiarazione dei redditi, i soggetti Irpef sono tenuti a versare, oltre all'imposta a saldo relativa al 2020, anche un anticipo sull'imposta che sarà dovuta per il 2021.

Sono tenuti al versamento dell'acconto Irpef le persone fisiche che per il periodo di imposta 2020 risultano a debito per un importo superiore a 51,65 euro.
In considerazione del fatto che gli importi in dichiarazione sono espressi in unità di euro:

RN34 "Differenza"	≥	€ 52	=	È dovuto acconto
RN34 "Differenza"	≤	€ 51	=	Non è dovuto acconto

La misura dell'acconto è pari al 100% dell'imposta relativa all'anno precedente (cd. ***metodo storico***) e deve essere versato:

- in **un'unica soluzione**, entro il 30 novembre 2021, se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
- in **due rate**, se l'importo dovuto (rigo RN34) è pari o superiore a 257,52 euro, di cui:
  - la prima, nella misura del 40% (o 50% vedi riquadro), entro il 30 giugno 2021, ovvero entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  - la seconda, nella misura del 60% (o 50% vedi riquadro) entro il 30 novembre 2021. Per quanto riguarda le modalità di versamento e la possibilità di rateizzazione della prima rata di acconto, si rimanda al commento relativo al versamento del saldo Irpef.

Articolo 58, comma 1, D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 157/2019
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **indici sintetici di affidabilità fiscale** di cui all'articolo 9-*bis,* D.L. 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, **i versamenti di acconto dell'imposta sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%.**

Nel modello Redditi 2021 gli acconti calcolati con il metodo storico vanno indicati nei righi RN61 e RN62.

RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari 1	Reddito complessivo 2 ,00	Imposta netta 3 ,00		Differenza 4 ,00
RN62 Acconto dovuto			Primo acconto 1 ,00	Secondo o unico acconto 2 ,00	

In alcuni casi particolari l'acconto determinato con il metodo "storico" deve essere ricalcolato.
In particolare:

- in presenza di **redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto** assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM). L'acconto Irpef per l'anno 2021 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (articolo 59-*ter*, comma 5, D.L. 1/2012);
- in presenza di **redditi d'impresa** l'acconto va calcolato tenendo conto dell'articolo 34, comma 2, L. 183/2011 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante);
- in presenza della **disposizione di cui all'articolo 14, comma 3, D.L. 18/2016** (Irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi), la determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali è operata la deduzione dei contributi volontari di cui al comma 2 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo.

Il contribuente può anche utilizzare il ***metodo previsionale*** per la determinazione dell'acconto dovuto. Se prevede ad esempio per effetto di oneri sostenuti e che dovrà sostenere nel 2021 o di minori redditi percepiti nel 2021 di dover versare una minore imposta, può determinare gli acconti da versare sulla base della minor imposta da versare.
In tal caso gli importi da indicare nel rigo RN62 devono essere comunque quelli determinati utilizzando le istruzioni sopra fornite e non i minori importi versati o che si intendono versare.

Codici tributo

Il versamento degli acconti Irpef va effettuato con i seguenti codici tributo:
- **4033**: Irpef acconto prima rata
- **4034**: Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
- **1668**: Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili

utilizzando la Sezione Erario del Mod. F24:

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA				,	,
RITENUTE ALLA FONTE				,	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,
				,	,
				,	,
codice ufficio / codice atto				,	, +/- **SALDO (A-B)**
			TOTALE	**A** ,	**B** , ,

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

ESEMPIO 1

Il modello Redditi 2021 del sig. Rossi, privo di partita Iva, presenta un debito di imposta, di cui al rigo RN34, pari a 15.000 euro.
Egli dovrà quindi corrispondere i seguenti acconti:
- primo acconto, pari a 6.000 euro, da versarsi entro il 30 giugno;

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	4033	0101	2021	6.000,00	,
RITENUTE ALLA FONTE				,	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,
				,	,
				,	,
codice ufficio / codice atto				,	, +/- **SALDO (A-B)**
			TOTALE	**A** ,	**B** , ,

- secondo acconto, pari a 9.000 euro, da versarsi entro il 30 novembre.

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	4034		2021	9.000,00	,
RITENUTE ALLA FONTE				,	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,
				,	,
				,	,
codice ufficio / codice atto				,	, +/- **SALDO (A-B)**
			TOTALE	**A** ,	**B** , ,

ESEMPIO 2

Il modello Redditi 2021 del sig. Bianchi presenta un debito di imposta di cui al rigo RN34 pari a 250 euro.
Egli dovrà corrispondere l'acconto Irpef in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, di importo pari a 250 euro.

SEZIONE ERARIO	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	4034		2021	250,00	,
RITENUTE ALLA FONTE				,	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,
				,	,
codice ufficio / codice atto				,	, +/- SALDO (A-B)
			TOTALE A	,	B , ,

ESEMPIO 3

Il modello Redditi 2021 del sig. Verde, contribuente con partita Iva che esercita un'attività economica assoggettata agli ISA, presenta un debito di imposta, di cui al rigo RN34, pari a 20.000 euro.
Egli dovrà quindi corrispondere i seguenti acconti:

- primo acconto, pari a 10.000 euro, da versarsi entro il 30 giugno;

SEZIONE ERARIO	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	4033	0101	2021	10.000,00	,
RITENUTE ALLA FONTE				,	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,
				,	,
codice ufficio / codice atto				,	, +/- SALDO (A-B)
			TOTALE A	,	B , ,

- secondo acconto, pari a 10.000 euro, da versarsi entro il 30 novembre.

SEZIONE ERARIO	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	4034		2021	10.000,00	,
RITENUTE ALLA FONTE				,	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,
				,	,
codice ufficio / codice atto				,	, +/- SALDO (A-B)
			TOTALE A	,	B , ,

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Per determinare l'acconto per l'addizionale comunale all'Irpef per il 2021 è necessario:
1. applicare al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2020 (rigo RV17 col. 2) l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2021;
2. calcolare il 30% dell'importo così determinato (acconto per il 2021);
3. detrarre dal risultato ottenuto l'acconto per l'addizionale comunale 2021 trattenuto dal datore di lavoro (rigo RC10, col. 5).

L'aliquota da applicare per l'acconto è sempre quella deliberata per l'anno d'imposta precedente (2020).

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri deducibili sostenuti nel 2020 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può versare un acconto per il 2021 di importo inferiore a quello determinato con riferimento al reddito imponibile della presente dichiarazione.
Per quanto riguarda i termini di versamento e rateazione si veda quanto indicato per l'acconto Irpef.
Per approfondimenti si veda il commento al rigo RV17.

ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI

In sede di dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021, sono tenuti al versamento dell'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2021, le persone fisiche che nel periodo di imposta 2020 presentano l'importo di cui al rigo LC1 col. 5 ("Differenza") superiore a 51,65 euro.

LC1 col. 5 "Differenza"	>	€ 52	=	È dovuto acconto
LC1 col. 5 "Differenza"	≤	€ 51	=	Non è dovuto acconto

La misura dell'acconto è pari al **95%** dell'importo di cui al rigo LC1 col. 5 e deve essere versato:
- in **un'unica soluzione** entro il 30 novembre 2021 se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
- in **due rate** se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui:
  - la prima, nella misura del 40%, entro il 30 giugno 2021, ovvero entro il 30 luglio 2021, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  - la seconda, nella misura del 60%, entro il 30 novembre 2021.

Nel modello Redditi 2021 gli acconti calcolati con il metodo storico vanno indicati nel rigo LC2.

Acconto cedolare secca 2021	**LC2**	Primo acconto	1 ,00	Secondo o unico acconto	2 ,00	

Il contribuente può anche utilizzare il *metodo previsionale* per la determinazione dell'acconto dovuto: se prevede di dover versare una minore imposta, può determinare gli acconti sulla base della minor imposta da versare.
In tal caso gli importi da indicare nel rigo LC2 devono essere, comunque, quelli determinati utilizzando le istruzioni sopra fornite e non i minori importi versati o che si intende versare.

FRONTESPIZIO

TIPO DI DICHIARAZIONE

Quadro RW | Quadro VO | Quadro AC | ISA | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa | Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) | Dichiarazione integrativa errori contabili | Eventi eccezionali

DATI DEL CONTRIBUENTE

Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) | Data di nascita (giorno, mese, anno) | Sesso (barrare la relativa casella) M F

deceduto/a 6 | tutelato/a 7 | minore 8 | Codice Stato estero | Partita IVA (eventuale)

Accettazione eredità giacente | Liquidazione volontaria | Immobili sequestrati | Cessazione attività

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare

Stato | Periodo d'imposta dal (giorno, mese, anno) al (giorno, mese, anno)

RESIDENZA ANAGRAFICA

Da compilare solo se variata dal 01/01/2020 alla data di presentazione della dichiarazione

Comune | Provincia (sigla) | C.a.p. | Codice comune

Tipologia (via, piazza, ecc.) | Indirizzo | Numero civico

Frazione | Data della variazione (giorno, mese, anno) | Domicilio fiscale diverso dalla residenza 1 | Dichiarazione presentata per la prima volta 2

TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Telefono (prefisso, numero) | Cellulare | Indirizzo di posta elettronica

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020

Comune | Provincia (sigla) | Codice comune | Fusione comuni

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2021

Comune | Provincia (sigla) | Codice comune | Fusione comuni

RESIDENTE ALL'ESTERO

DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2020

Codice fiscale estero | Stato estero di residenza | Codice Stato estero | Non residenti "Schumacker"

Stato federato, provincia, contea | Località di residenza

Indirizzo

NAZIONALITÀ

1 Estera

2 Italiana

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITÀ, ecc. (vedere Istruzioni)

Codice fiscale (obbligatorio) | Codice carica | Data carica (giorno, mese, anno)

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita (giorno, mese, anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE | Comune (o Stato estero) | Provincia (sigla) | C.a.p.

Rappresentante residente all'estero | Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero | Telefono (prefisso, numero)

Data di inizio procedura (giorno, mese, anno) | Procedura non ancora terminata | Data di fine procedura (giorno, mese, anno) | Codice fiscale società o ente dichiarante

CANONE RAI IMPRESE

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione | Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione | Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data dell'impegno (giorno, mese, anno) | FIRMA DELL'INCARICATO

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. | Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista | FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA **Riservato al professionista**	Codice fiscale del professionista	
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili	
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997	FIRMA DEL PROFESSIONISTA

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).

Familiari a carico | RA | RB | RC | RP | LC | RN | RV | CR | DI | RX | RH | RL | RM | RR | RT | RE | RF | RG | RD | RS | RQ | CE

LM | TR | RU | NR | FC

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Situazioni particolari | Codice

Esonero dall'apposizione del visto di conformità

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il frontespizio del modello Redditi 2021 si compone di **tre facciate**:

- la prima contiene l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/79, sul trattamento dei dati personali;
- le altre contengono le indicazioni generali circa il tipo di dichiarazione, i dati del contribuente, la firma della dichiarazione, l'impegno alla presentazione telematica, i dati del contribuente nel caso in cui sia residente all'estero, i dati relativi al soggetto che presenta la dichiarazione, i dati del canone RAI imprese, il visto di conformità, e la certificazione tributaria.

Nella prima facciata vanno riportati, negli appositi spazi, il cognome e il nome del contribuente ed il codice fiscale rilevabile dalla tessera sanitaria o, nel caso in cui la tessera non sia stata ancora emessa, dal tesserino rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
Nel caso i dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino fossero errati, il contribuente deve recarsi presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate per effettuare la variazione; fino a quel momento, deve indicare in dichiarazione il codice fiscale erroneamente attribuito.

PERSONE FISICHE 2021
Agenzia Entrate
Periodo d'imposta 2020

Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo
Data di presentazione
RPF

COGNOME | NOME

CODICE FISCALE

Nel caso di presentazione della dichiarazione in forma cartacea agli uffici postali, nei casi consentiti, l'ufficio postale deve indicare il numero di protocollo e la data di presentazione.

TIPO DI DICHIARAZIONE

In tale sezione il contribuente deve indicare il tipo di dichiarazione compilata, apponendo nelle caselle l'apposita crocetta.

ISA: A decorrere dal **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018**, gli esercenti arti e professioni ed attività di impresa che esercitano attività economiche per le quali risultano approvati **gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono tenuti alla presentazione del Modello ISA** – Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale. Tale modello, che costituisce parte integrante del modello Redditi 2021, è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione e dell'aggiornamento degli indici stessi.
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono disciplinati dall'articolo 9-*bis*, D.L. 50/2017, così come convertito dalla L. 96/2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017).I modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Modulo per investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali

Modulo per la comunicazione di opzioni e revoche

Comunicazioni degli amministratori di condominio

Gli **ISA** sono un nuovo strumento di *compliance* finalizzato, nell'ambito del percorso di *rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria*, a favorire **l'emersione spontanea di basi imponibili**,a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.
Gli ISA rappresentano la **sintesi di indicatori elementari** volti a verificare la **normalità** e la **coerenza** della gestione aziendale o professionale,anche con riferimento a diverse basi imponibili.
Il contribuente, tramite l'applicazione degli Indici, può verificare in fase dichiarativa, il **proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala da 1 a 10.**
Per migliorare il proprio grado di affidabilità, è prevista la possibilità per i contribuenti interessati di indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini Irap ed, in termini di maggior volume di affari, ai fini Iva.

È, altresì, previsto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano correlati ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA i **seguenti benefici premiali**:

1. **esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la **compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro** annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

2. **esonero dall'apposizione del visto di conformità** ovvero dalla **prestazione della garanzia** per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
3. **esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative**,anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies*, articolo 2, D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011;
4. **esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, D.P.R. 633/1972;
5. **anticipazione di almeno un anno**, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di **decadenza per l'attività di accertamento del "comparto" delle imposte dirette e per l'Iva**;
6. **l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo** di cui all'articolo 38, D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Casella VO

La casella relativa al **quadro VO** va barrata solo dai soggetti non tenuti o esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, che devono comunicare opzioni o revoche relativamente al periodo 2020 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.Lgs. 442/1997.

Casella RW

Deve essere barrata la casella "**Quadro RW**" se è stato compilato il quadro RW perché nel 2020 s**ono stati effettuati o detenuti investimenti e attività finanziarie all'estero**.

Casella AC

La casella "**Quadro AC**" deve essere compilata se il contribuente è obbligato:

- a effettuare la comunicazione annuale all'**Anagrafe Tributaria** dell'importo complessivo dei **beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare** e dei **dati identificativi dei relativi fornitori**;
- a **comunicare i dati catastali del condominio** nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Caselle "Correttiva nei termini" e "dichiarazione integrativa"

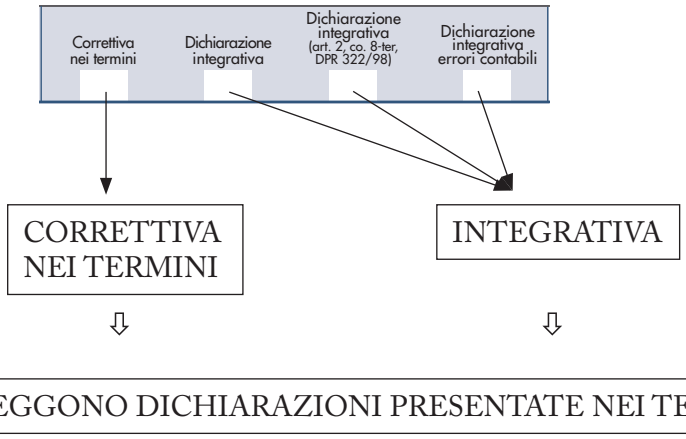

DICHIARAZIONE TARDIVA

⇩

NESSUNA INDICAZIONE NEL FRONTESPIZIO

- **Dichiarazione correttiva nei termini**
  La casella **"Correttiva nei termini"** va barrata quando la dichiarazione viene ripresentata entro i **termini ordinari**, in sostituzione di una precedente dichiarazione errata. Essa si sostituisce integralmente alla prima e consente al contribuente, tra l'altro, di esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte, di evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione non dichiarati in tutto o in parte.
  Proprio perché riproposta entro i termini di scadenza, non è prevista l'irrogazione di alcuna sanzione, ma deve essere effettuato il versamento di quanto dovuto a titolo di eventuale maggiore imposta, con relative addizionali regionali e comunali.
- **Dichiarazione integrativa**
  Il contribuente che, avendo validamente e tempestivamente presentato la dichiarazione originaria, scaduti i relativi termini ordinari, intende correggere errori od omissioni, può presentare una **dichiarazione integrativa**.

Si ricorda che la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini si considera valida, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle legge.

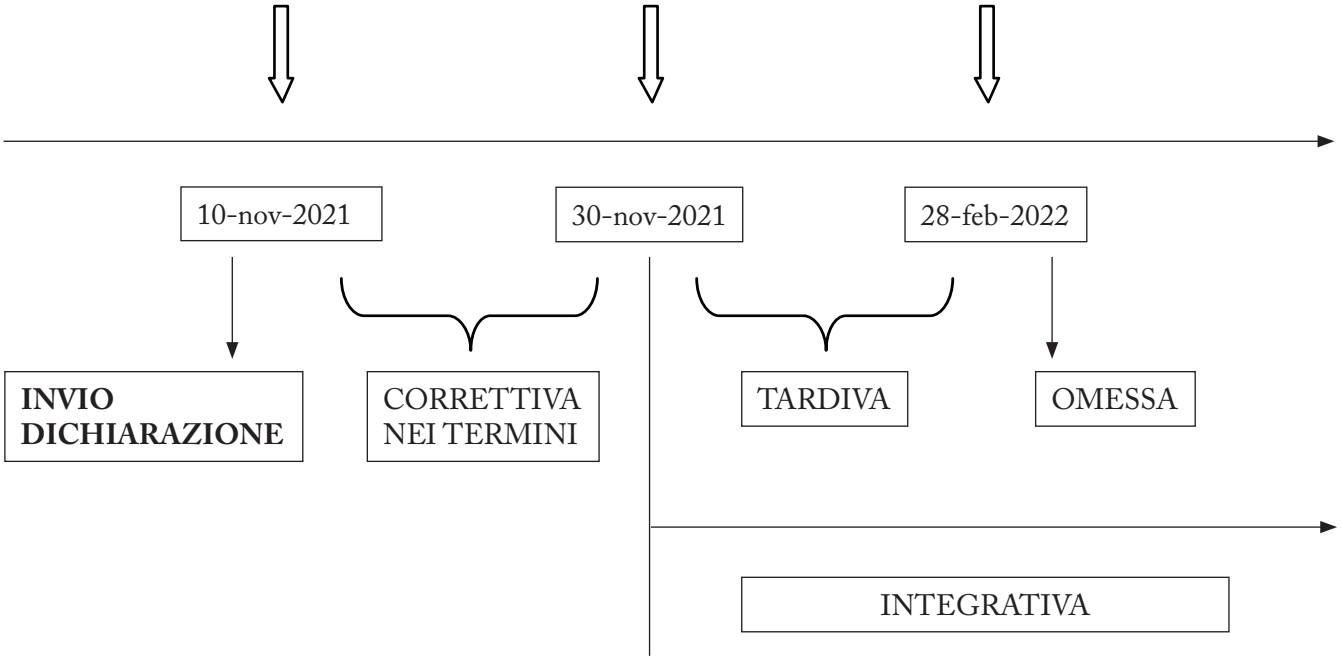

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una **sanzione di 25 euro**, pari ad 1/10 di 250 euro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.
La dichiarazione presentata dopo 90 giorni si considera omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell'imposta che risulta dovuta.
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa, a suo favore o a favore del fisco, entro il termine di cui all'articolo 43, D.P.R. 600/1973: **31 dicembre** del **quinto anno successivo** a quello in cui è stato presentata la dichiarazione da correggere.
In particolare il **comma 8**, articolo 2, D.P.R. 322/1998 prevede che:
"*Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43, D.P.R. 600/1973*".

La casella "**dichiarazione integrativa**" va compilata indicando:

- il **codice 1**, nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o un minore reddito o, comunque, di un maggiore o un minore debito d'imposta o di un maggiore o un minore credito, fatta salva l'applicazione delle sanzioni, e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
- il **codice 2**, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi 634 - 636, L. 190/2014, salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997. L'Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

Il **comma 8-*bis*, articolo 2, D.P.R. 322/1998** disciplina **la compensazione dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione a favore del contribuente**, derivante dal minor debito o dal maggior credito d'imposta.
Esso può essere utilizzato in **compensazione** (articolo 17, D.Lgs. 241/1997) secondo **le regole ordinarie**:

- se la **dichiarazione integrativa è presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta successivo**;
- in ogni caso nell'ipotesi di correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale.

Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata **oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo**, viene stabilito che il relativo credito può essere utilizzato in **compensazione nel modello F24** (articolo 17, D.Lgs. 147/2015) per eseguire il versamento di **debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.**
Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

In relazione all'utilizzo in compensazione dei crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi integrativa a favore del contribuente, presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo , l'Agenzia delle entrate, nel corso di Telefisco 2020, ha chiarito che:

- il credito deve essere indicato nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stata presentata l'integrativa e deve essere preliminarmente utilizzato in compensazione interna con l'imposta dovuta per l'anno in cui è stata presentata l'integrativa;
- per la compensazione esterna nel modello F24 per importi superiori a 5.000,00 euro annui, a decorrere dai crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione, come stabilito dall'articolo 3, D.L. 124/2019 (la compensazione può avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione).

Risposta Agenzia delle Entrate – Telefisco 2020 del 30.01.2020
Il credito da dichiarazione ultrannuale ritarda la compensazione
Domanda:
Come deve comportarsi un contribuente che ha presentato una dichiarazione integrativa ultraannuale (relativa al 2016 nel corso del 2019) dalla quale emerge un credito Irpef e intenda utilizzarlo a partire dal 2020 per compensare il debito Iva relativo al primo trimestre quando, successivamente alla compensazione orizzontale effettuata, si accorga che, dalla propria dichiarazione dei redditi relativa al 2019, emerge un debito Irpef che, secondo le istruzioni, deve essere compensato preliminarmente con il credito Irpef da integrativa già utilizzato?

Risposta:
*L'**articolo 2**, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998 prevede che, in caso di dichiarazione integrativa presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (la cosiddetta dichiarazione integrativa "ultrannuale"), l'eventuale credito da essa risultante va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, se la dichiarazione integrativa, relativa all'anno 2016, è presentata nel corso del 2019, il relativo credito deve essere indicato nella dichiarazione relativa all'anno 2019, presentata nel 2020).*
L'indicazione del credito in dichiarazione è resa obbligatoria per consentire la rigenerazione del credito stesso e, quindi, la sua disponibilità per il pagamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (ad esempio, debiti relativi all'anno 2019 scadenti nel 2020).
La rigenerazione del credito pregresso si compie attraverso la sua partecipazione alla liquidazione della corrispondente imposta dovuta per l'anno corrente.
Se il risultato della liquidazione è un'eccedenza d'imposta a credito, tale eccedenza può essere, eventualmente, utilizzata in compensazione esterna per il pagamento di debiti relativi ad altre imposte.
*Al riguardo si ricorda che, in base all'**articolo 17**, D.Lgs. 241/1997, come modificato dall'**articolo 3**, D.L. 124/2019, le eccedenze d'imposta a credito maturate a partire dal periodo d'imposta 2019 possono essere utilizzate in compensazione esterna, per importi superiori a 5.000 euro annui, non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.*

Quindi, se il credito che si intende compensare è superiore a 5mila euro, è necessario attendere la presentazione della relativa dichiarazione, su cui deve essere apposto, tra l'altro, il visto di conformità (articolo 1, comma 574, L. 147/2013).
Se, invece, l'utilizzo del credito è inferiore o uguale a 5mila euro, la compensazione può essere eseguita anche prima della presentazione della dichiarazione. In tal caso, qualora si verifichi, in sede di successiva predisposizione della dichiarazione, che il credito utilizzato non è effettivamente spettante, sarà necessario procedere al suo riversamento, ricorrendo all'istituto del ravvedimento.

La casella "**Dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-*ter*, D.P.R. 322/1998)**" va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 8-*ter*, D.P.R. 322/1998, allo scopo di **modificare l'originaria richiesta di rimborso** dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.
Tale dichiarazione va presentata **entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione**, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del citato D.P.R. 322/1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-*ter*, contenga anche la correzione di errori od omissioni, non va barrata la presente casella, ma deve essere barrata la casella "Dichiarazione integrativa".

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

A FAVORE/SFAVORE DEL CONTRIBUENTE → ENTRO 31 DICEMBRE 2026

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (ARTICOLO 2, COMMA 8-*TER*, D.P.R. 322/1998) → ENTRO 31 MARZO 2022

ESEMPIO
Un contribuente che ha presentato nei termini la dichiarazione, accortosi di non aver indicato una spesa medica nel quadro RP, decide di presentare una dichiarazione integrativa. Il frontespizio dovrà essere compilato nel modo seguente:

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
	X					X			

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	LC	RN	RV	CR	DI	RX	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE
		1	1	2	2	2	1		2	1					1				1			

LM	TR	RU	NR	FC

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Situazioni particolari | Codice | Esonero dall'apposizione del visto di conformità

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

ESEMPIO

Un contribuente che ha presentato nei termini la dichiarazione, accortosi di non aver dichiarato un reddito assimilato a lavoro dipendente percepito nel 2020, decide di presentare una dichiarazione integrativa.
Il frontespizio dovrà essere compilato nel modo seguente:

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
						X			

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	LC	RN	RV	CR	DI	RX	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).		1	1	2	1	2	2			2					1				1				
	LM	TR	RU	NR	FC																		

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Situazioni particolari | Codice | Esonero dall'apposizione del visto di conformità

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

La casella **Eventi eccezionali** deve essere compilata da coloro che hanno fruito, per il periodo di imposta, di agevolazioni fiscali previste da disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali, grazie alle quali hanno fruito di un differimento del termine di presentazione della dichiarazione o di versamento.
Nella casella deve essere, pertanto, indicato uno dei seguenti codici:

1	**Vittime di richieste estorsive e delle usura** Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della L. 44/1999, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.
15	**Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali** I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali dovranno indicare nell'apposita casella il **codice 15.**

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti normativi, dovrà essere indicato il codice relativo a quello che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

VERSAMENTI SOSPESI COVID-19

Nel **quadro RS** del fascicolo 3 è stato inserito il prospetto "Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19" da compilare con i nuovi codici riferiti ad eventi eccezionali che hanno consentito la sospensione dei versamenti previsti dalle specifiche disposizioni emanate per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19.

NEW

Dichiarazione integrativa errori contabili

La casella **"Dichiarazione integrativa errori contabili** (articolo 2, comma 8-*bis*, D.P.R. 322/1998)" va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In tal caso l'eventuale credito risultante dalla suddetta dichiarazione, derivante dal minor debito o dal maggior credito d'imposta, può essere utilizzato in compensazione (articolo 17, D.Lgs. 241/1997) secondo le regole ordinarie.

DATI DEL CONTRIBUENTE

TIPO DI DICHIARAZIONE
Quadro RW | Quadro VO | Quadro AC | ISA | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa | Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) | Dichiarazione integrativa errori contabili | Eventi eccezionali

DATI DEL CONTRIBUENTE
Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) | Data di nascita (giorno, mese, anno) | Sesso (barrare la relativa casella) M F
deceduto/a 6 | tutelato/a 7 | minore 8 | Codice Stato estero | Partita IVA (eventuale)
Accettazione eredità giacente | Liquidazione volontaria | Immobili sequestrati | Cessazione attività
Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare: Stato | Periodo d'imposta dal (giorno, mese, anno) al (giorno, mese, anno)

RESIDENZA ANAGRAFICA
Da compilare solo se variata dal 01/01/2020 alla data di presentazione della dichiarazione
Comune | Provincia (sigla) | C.a.p. | Codice comune
Tipologia (via, piazza, ecc.) | Indirizzo | Numero civico
Frazione | Data della variazione (giorno, mese, anno) | Domicilio fiscale diverso dalla residenza 1 | Dichiarazione presentata per la prima volta 2

TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
Telefono (prefisso, numero) | Cellulare | Indirizzo di posta elettronica

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020
Comune | Provincia (sigla) | Codice comune | Fusione comuni

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2021
Comune | Provincia (sigla) | Codice comune | Fusione comuni

Dati del contribuente

Nel quadro relativo ai dati del contribuente devono essere indicati i dati personali del contribuente, quali: il comune/provincia di nascita, la data di nascita, il sesso e la situazione del contribuente.

Non vengono richiesti più dati **non necessari** ai fini della dichiarazione quali lo **stato civile** del contribuente.
Le uniche caselle presenti nel modello sono **"deceduto", "tutelato" e "minore"** che servono per indicare situazioni particolari di presentazione della dichiarazione dei redditi; in particolare deve essere barrata la casella:

- **6 - "deceduto/a"**: nel caso di dichiarazione presentata dall'erede per il deceduto;
- **7 - "tutelato/a"**: nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;

- **8 - "minore"**: nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale.

NEW	Codice Stato estero In tale casella occorre indicare il **codice dello Stato estero** in cui si è stati residenti **fino al rientro o trasferimento in Italia** per i lavoratori che beneficiano delle **agevolazioni impatriati** per tutti i redditi agevolati indicati nei rispettivi quadri, per i **docenti e ricercatori universitari e per gli sportivi professionisti.**
	Il codice è rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice.
	Coloro che fruiscono in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, possono indicare Stati appartenenti all'Unione Europea e Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Va inoltre indicata, dai contribuenti titolari, la partita Iva.

Accettazione eredità giacente

La casella deve essere compilata nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente che accetta l'eredità giacente, il quale è tenuto ad effettuare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione presentata dal curatore con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.
In tal caso indicare:
- il **codice 1** se chi accetta l'eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi, con le modalità previste per i redditi a tassazione separata;
- il **codice 2** se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.

Liquidazione volontaria

La casella deve essere barrata dal contribuente che si trova in un periodo di imposta interessato dalla procedura della liquidazione volontaria, di cui all'articolo 182, Tuir.

Immobili sequestrati

I **beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva**, il cui reddito è determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I ("Redditi fondiari"), dell'articolo 70 ("Redditi di natura fondiaria") e dell'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo ("Proventi immobiliari"), Tuir, **non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui reddit**i, ai sensi del comma 3-*bis,* articolo 51, D.Lgs. 159/2011, come sostituito dall'articolo 32, D.Lgs. 175/2014. In tali situazioni l'amministratore giudiziario è tenuto a presentare due distinte dichiarazioni.
Nella **prima**, vanno indicati i redditi di tutti i beni sequestrati diversi dagli immobili, in relazione ai quali devono essere liquidate e versate le relative imposte.

Nella **seconda dichiarazione**, vanno indicati esclusivamente i dati dei beni immobili oggetto dei provvedimenti cautelari da cui deriva, per effetto della citata disposizione, la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione. In questa seconda dichiarazione, va barrata la casella "Immobili sequestrati esenti", compilando esclusivamente i quadri relativi a tali redditi e, pertanto, non devono essere compilati tutti i restanti quadri (come, ad esempio, i quadri RN, RV e RX).

NEW

Cessazione attività

La casella deve essere barrata in caso di **deduzione integrale delle perdite** per cessazione attività.

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare

Stato	Periodo d'imposta						
		giorno	mese	anno		giorno	mese	anno
	dal				al			

Tale riquadro va compilato solo in caso di presentazione della dichiarazione da parte del liquidatore o del curatore fallimentare, che deve indicare, oltre al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, uno dei seguenti codici:

CODICI	SITUAZIONE DEL CONTRIBUENTE NEL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
per il liquidatore:	
1	periodo "Ante liquidazione"
2	periodo "Post liquidazione"
3	periodo "Provvisorio"
4	periodo di liquidazione "Finale"
per il curatore fallimentare:	
5	periodo "Ante Fallimento"
6	periodo di "Chiusura Fallimento"

Residenza anagrafica

La sezione relativa alla **Residenza anagrafica** va compilata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2020 alla data di presentazione della dichiarazione (anche nel caso di cambio dell'indirizzo nell'ambito del medesimo comune), oppure nel caso in cui presenti la dichiarazione per la prima volta.

In tali casi, devono essere indicati i dati della nuova residenza (comune, provincia, CAP, codice catastale del comune, tipologia, indirizzo, …) e la data in cui è avvenuta la variazione.

Da barrare solo se il domicilio fiscale è diverso dalla residenza anagrafica per un provvedimento dell'Agenzia delle entrate

RESIDENZA ANAGRAFICA
Da compilare solo se variata dal 01/01/2020 alla data di presentazione della dichiarazione

Comune | Provincia (sigla) | C.a.p. | Codice comune
Tipologia (via, piazza, ecc.) | Indirizzo | Numero civico
Frazione | Data della variazione (giorno, mese, anno) | Domicilio fiscale diverso dalla residenza 1 | Dichiarazione presentata per la prima volta 2

Da barrare se si presenta la dichiarazione per la prima volta

La compilazione del campo relativo ai **numeri telefonici** e all'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. La sua compilazione permette di ricevere informazioni e aggiornamenti, tra l'altro, su scadenze, novità, adempimenti.

Domicilio fiscale

La sezione dedicata al domicilio fiscale permette di individuare il destinatario dei versamenti relativi all'addizionale regionale e comunale, in quanto:

- l'addizionale regionale va corrisposta alla regione nella quale il contribuente ha il proprio domicilio fiscale al 1 gennaio 2020;
- l'addizionale comunale va corrisposta al comune dove il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale, che va versata in duplice soluzione (saldo – facendo riferimento al domicilio al 1.1.2020; acconto – facendo riferimento al domicilio al 1.1.2021).

Per i contribuenti residenti in Italia, il domicilio fiscale (comune nella cui anagrafe sono iscritti) normalmente coincide con la residenza anagrafica; i soggetti non residenti hanno, invece, il domicilio nel comune dove viene prodotto il reddito.

ADDIZIONALE REGIONALE

A seguito delle novità normative introdotte dall'articolo 8, D.Lgs. 175/2014 è stato eliminato il rigo che prevedeva **l'indicazione del domicilio fiscale al 31/12 dell'anno di riferimento**.

La **Regione competente per il versamento** dell'addizione regionale è la regione nella quale il contribuente ha il **proprio domicilio fiscale al 1 gennaio** dell'anno di riferimento dell'addizionale stessa (e non più al 31 dicembre).

Per l'anno **2020**, l'addizionale regionale deve essere determinata con riferimento al domicilio fiscale al **1 gennaio 2020**.

ADDIZIONALE COMUNALE

L'addizionale comunale deve essere versata in **duplice soluzione**, acconto e saldo, facendo riferimento al domicilio fiscale al **1 gennaio dell'anno di riferimento dell'addizionale stessa**:

- il **saldo 2020**, facendo riferimento al domicilio fiscale del contribuente al 1 gennaio 2020;
- l'**acconto 2021** (pari al 30% dell'imposta calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente) facendo riferimento al domicilio fiscale del contribuente al 1 gennaio 2021.

L'acconto dovuto per **l'addizionale comunale all'Irpef** per l'anno di imposta 2021, nella misura del 30% va determinato applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2020 l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2020.

Se non è stata variata la residenza, o la variazione è intervenuta nell'ambito dello stesso Comune, deve essere compilato solo il seguente rigo:

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020	Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni

Se è stata variata la residenza, trasferendola in un Comune diverso, devono essere compilati i seguenti righi:

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020	Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2021	Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni

Gli effetti della variazione della residenza decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata.
Di conseguenza, la compilazione di tutti e due i righi è obbligatoria solo se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2019.

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2021	Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni

La compilazione di tale campo è obbligatoria.

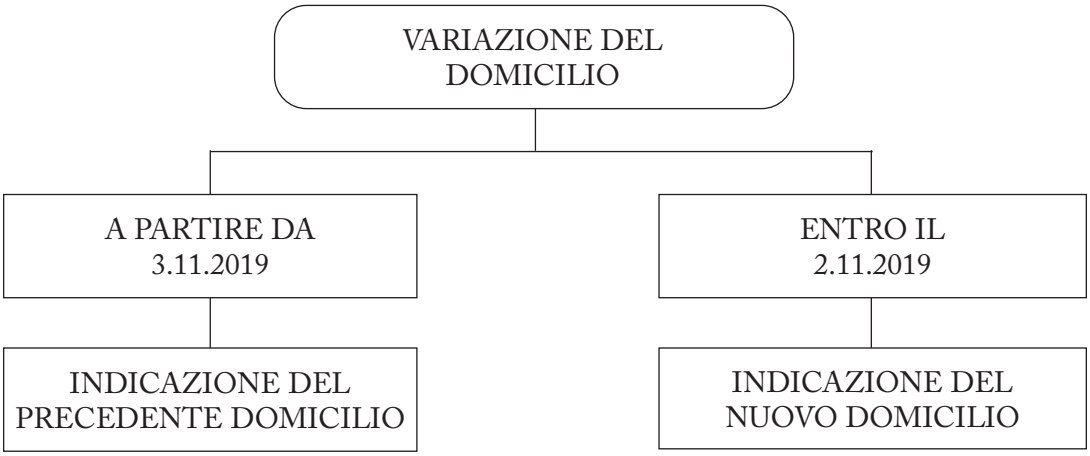

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2021	Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni

La compilazione di tale campo va effettuata solo in caso di variazione del domicilio.

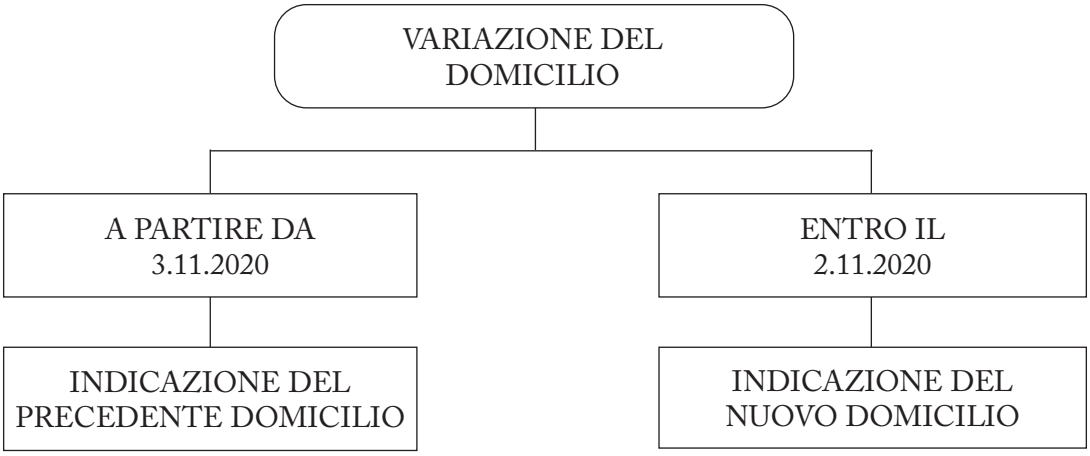

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il sig. Rossi ha trasferito la sua residenza da Roma a Catania:

- **in data 30 ottobre 2020**

	Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020	ROMA	RM	H501	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2021	CATANIA	CT	C351	

- **in data 2 novembre 2020**

	Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020	ROMA	RM	H501	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2021	CATANIA	CT	C351	

- **in data 4 novembre 2020**

	Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020	ROMA	RM	H501	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2021	ROMA	RM	H501	

In quest'ultimo caso è possibile compilare solo il primo rigo, dato che entrambi i righi risultano uguali.

FUSIONE COMUNI

	Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020				
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2021				

Se il comune in cui si risiede:

- è stato istituito per **fusione** avvenuta nel corso del **2016** al **2020** compreso;
- - ha deliberato **aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori** dei comuni estinti,

va compilata **la casella "Fusione comuni" indicando l'apposito codice identificativo dell'*ex* comune** riportato nella tabella denominata "*Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella "Fusione Comuni"* del rigo "**Domicilio fiscale al 1° gennaio 2020**".

TABELLA 11 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2020".

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI DAL 2016 AL 1° GENNAIO 2020 DA FUSIONE COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2016	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368	RN	Ex Comune di MONTE COLOMBO	F476
				Ex Comune di MONTESCUDO	F641
01/01/2017	ABETONE CUTIGLIANO	M376	PT	Ex Comune di ABETONE	A012
				Ex Comune di CUTIGLIANO	D235
01/01/2017	VALFORNACE	M382	MC	Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA	G637
				Ex Comune di FIORDIMONTE	D609
01/01/2018	CENTRO VALLE INTELVI	M394	CO	Ex Comune di CASASCO D'INTELVI	B942
				Ex Comune di CASTIGLIONE D'INTELVI	C299
				Ex Comune di SAN FEDELE INTELVI	H830
17/02/2018	BORGO VENETO	M402	PD	Ex Comune di SALETTO	H705
				Ex Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE	I226
				Ex Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO	F091
01/01/2019	BORGOCARBONARA	M406	MN	Ex Comune di BORGOFRANCO SUL PO	B013
				Ex Comune di CARBONARA DI PO	B739
01/01/2019	TORRE DE'PICENARDI	L258	CR	Ex comune di CA' D'ANDREA	B320
				Ex comune di TORRE DE' PICENARDI	L258
01/01/2019	SAN GIORGIO BIGARELLO	H883	MN	Ex comune di BIGARELLO	A866
				Ex comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA	H883
01/01/2019	SALUZZO	H727	CN	Ex comune di SALUZZO	H727
				Ex comune di CASTELLAR	C140
30/01/2019	VALBRENTA	M423	VI	Ex comune di CAMPOLONGO SUL BRENTA	B547
				Ex comune di CISMON DEL GRAPPA	C734
				Ex comune di SAN NAZARIO	I047
				Ex comune di VALSTAGNA	L650
20/02/2019	LUSIANA CONCO	M427	VI	Ex comune di CONCO	C949
				Ex comune di LUSIANA	E762

Se il comune in cui si risiede:

- è stato istituito per fusione **avvenuta nel corso del 2016 o nel 2020;**
- ha deliberato **aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori** dei comuni estinti,

va compilato il rigo "domicilio fiscale al 1 gennaio 2021" e nella **casella "Fusione comuni" va indicato l'apposito codice identificativo dell'*ex* comune** riportato nella tabella denominata "*Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella "Fusione Comuni*".

TABELLA 12 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2021".

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI DAL 2016 AL 1° GENNAIO 2020 DA FUSIONE COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2016	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368	RN	Ex Comune di MONTE COLOMBO	F476
				Ex Comune di MONTESCUDO	F641
01/01/2017	ABETONE CUTIGLIANO	M376	PT	Ex Comune di ABETONE	A012
				Ex Comune di CUTIGLIANO	D235
01/01/2017	VALFORNACE	M382	MC	Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA	G637
				Ex Comune di FIORDIMONTE	D609
01/01/2018	CENTRO VALLE INTELVI	M394	CO	Ex Comune di CASASCO D'INTELVI	B942
				Ex Comune di CASTIGLIONE D'INTELVI	C299
				Ex Comune di SAN FEDELE INTELVI	H830
17/02/2018	BORGO VENETO	M402	PD	Ex Comune di SALETTO	H705
				Ex Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE	I226
				Ex Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO	F091

01/01/2019	BORGOCARBONARA	M406	MN	Ex Comune di BORGOFRANCO SUL PO	B013
				Ex Comune di CARBONARA DI PO	B739
01/01/2019	TORRE DE'PICENARDI	L258	CR	Ex comune di CA' D'ANDREA	B320
				Ex comune di TORRE DE' PICENARDI	L258
01/01/2019	SAN GIORGIO BIGARELLO	H883	MN	Ex comune di BIGARELLO	A866
				Ex comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA	H883
01/01/2019	SALUZZO	H727	CN	Ex comune di SALUZZO	H727
				Ex comune di CASTELLAR	C140
30/01/2019	VALBRENTA	M423	VI	Ex comune di CAMPOLONGO SUL BRENTA	B547
				Ex comune di CISMON DEL GRAPPA	C734
				Ex comune di SAN NAZARIO	I047
				Ex comune di VALSTAGNA	L650
20/02/2019	LUSIANA CONCO	M427	VI	Ex comune di CONCO	C949
				Ex comune di LUSIANA	E762

CASI PARTICOLARI

Trasferimento da un municipio ad un altro nell'ambito dello stesso comune risultante dalla fusione di altri comuni, che ha deliberato aliquote differenziate.

Se il **contribuente risiede:**

- **in un comune fuso** (risultante dalla fusione di altri comuni);
- che ha deliberato **aliquote differenziate** per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti;
- il municipio di residenza al **1/1/2020** è diverso da quello di residenza al **1/1/2021**,

allora deve essere compilato sia **il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2020**, riportando nella casella "**Fusione Comuni**" il **codice identificativo** del municipio nel quale si risiedeva a tale data, che **il rigo** del **domicilio fiscale al 1/1/2021**, riportando nella casella "**Fusione Comuni**" il **codice identificativo** del municipio nel quale si risiede a tale data.

Nuovo comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere.

Se il **contribuente risiede**:

- in un **nuovo comune risultante dal distacco di uno o più territori** appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere,

deve essere compilato sia il rigo del **domicilio fiscale al 1/1/2020**, riportando i dati del comune originario (comune dal quale si è distaccata una parte di territorio), che il rigo del **domicilio fiscale al 1/1/2021**, riportando i dati del nuovo comune. Nel rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2021 non deve essere compilata la casella "Fusione Comuni".

RESIDENTE ALL'ESTERO

RESIDENTE ALL'ESTERO
DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2020

Codice fiscale estero | Stato estero di residenza | Codice Stato estero

Stato federato, provincia, contea | Località di residenza

Indirizzo

Non residenti "Schumacker"

NAZIONALITÀ
1 Estera
2 Italiana

Il riquadro deve essere compilato dal contribuente che risulta residente all'estero nell'anno di imposta 2020 e che deve presentare la propria dichiarazione, in quanto ha maturato redditi imponibili in Italia.
I soggetti non residenti devono, pertanto, indicare:

- il codice fiscale attribuito dallo Stato estero;
- lo Stato estero di residenza e il relativo codice come da tabella sottostante:

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CIAD	144	GUINEA BISSAU	185	MONTSERRAT	208	SINT MAARTEN	294
AFGHANISTAN	002	CILE	015	GUINEA EQUATORIALE	167	MOZAMBICO	134	SIRIA	065
AJMAN	239	CINA	016	GUYANA	159	MYANMAR	083	SLOVACCA REPUBBLICA	276
ALAND ISOLE	292	CIPRO	101	HAITI	034	NAMIBIA	206	SLOVENIA	260
ALBANIA	087	CITTÀ DEL VATICANO	093	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	NAURU	109	SOMALIA	066
ALGERIA	003	CLIPPERTON	223	HONDURAS	035	NEPAL	115	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
AMERICAN SAMOA	148	COCOS (KEELING) ISLAND	281	HONG KONG	103	NICARAGUA	047	SPAGNA	067
ANDORRA	004	COLOMBIA	017	INDIA	114	NIGER	150	SRI LANKA	085
ANGOLA	133	COMORE, ISOLE	176	INDONESIA	129	NIGERIA	117	ST. HELENA	254
ANGUILLA	209	CONGO	145	IRAN	039	NIUE	205	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
ANTARTIDE	180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	IRAQ	038	NORFOLK ISLAND	285	STATI UNITI D'AMERICA	069
ANTIGUA E BARBUDA	197	COOK ISOLE	237	IRLANDA	040	NORVEGIA	048	SUD SUDAN	297
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL NORD	074	ISLANDA	041	NUOVA CALEDONIA	253	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
ARGENTINA	006	COREA DEL SUD	084	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	NUOVA ZELANDA	049	SUDAN	070
ARMENIA	266	COSTA D'AVORIO	146	ISRAELE	182	OMAN	163	SURINAM	124
ARUBA	212	COSTA RICA	019	JERSEY C.I.	202	PAESI BASSI	050	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
ASCENSION	227	CROAZIA	261	KAZAKISTAN	269	PAKISTAN	036	SVEZIA	068
AUSTRALIA	007	CUBA	020	KENYA	116	PALAU	216	SVIZZERA	071
AUSTRIA	008	CURACAO	296	KIRGHIZISTAN	270	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	SWAZILAND	138
AZERBAIGIAN	268	DANIMARCA	021	KIRIBATI	194	PANAMA	051	TAGIKISTAN	272
AZZORRE ISOLE	234	DOMINICA	192	KOSOVO	291	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TAIWAN	022
BAHAMAS	160	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KUWAIT	126	PARAGUAY	052	TANZANIA	057
BAHRAIN	169	DUBAI	240	LAOS	136	PENON DE ALHUCEMAS	232	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BANGLADESH	130	ECUADOR	024	LESOTHO	089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BARBADOS	118	EGITTO	023	LETTONIA	258	PERÙ	053	THAILANDIA	072
BELGIO	009	ERITREA	277	LIBANO	095	PITCAIRN	175	TIMOR EST	287
BELIZE	198	ESTONIA	257	LIBERIA	044	POLINESIA FRANCESE	225	TOGO	155
BENIN	158	ETIOPIA	026	LIBIA	045	POLONIA	054	TOKELAU	236
BERMUDA	207	FAEROER (ISOLE)	204	LIECHTENSTEIN	090	PORTOGALLO	055	TONGA	162
BHUTAN	097	FALKLAND (ISOLE)	190	LITUANIA	259	PORTORICO	220	TRINIDAD E TOBAGO	120
BIELORUSSIA	264	FIJI, ISOLE	161	LUSSEMBURGO	092	PRINCIPATO DI MONACO	091	TRISTAN DA CUNHA	229
BOLIVIA	010	FILIPPINE	027	MACAO	059	QATAR	168	TUNISIA	075
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA	295	FINLANDIA	028	MACEDONIA	278	RAS EL KAIMAH	242	TURCHIA	076
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	FRANCIA	029	MADAGASCAR	104	REGNO UNITO	031	TURKMENISTAN	273
BOTSWANA	098	FUIJAYRAH	241	MADEIRA	235	REUNION	247	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BOUVET ISLAND	280	GABON	157	MALAWI	056	ROMANIA	061	TUVALU	193
BRASILE	011	GAMBIA	164	MALAYSIA	106	RUANDA	151	UCRAINA	263
BRUNEI DARUSSALAM	125	GEORGIA	267	MALDIVE	127	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	UGANDA	132
BULGARIA	012	GERMANIA	094	MALI	149	SAHARA OCCIDENTALE	166	UMM AL QAIWAIN	244
BURKINA FASO	142	GHANA	112	MALTA	105	SAINT KITTS E NEVIS	195	UNGHERIA	077
BURUNDI	025	GIAMAICA	082	MAN ISOLA	203	SAINT LUCIA	199	URUGUAY	080
CAMBOGIA	135	GIAPPONE	088	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222	UZBEKISTAN	271
CAMERUN	119	GIBILTERRA	102	MAROCCO	107	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248	VANUATU	121
CAMPIONE D'ITALIA	139	GIBUTI	113	MARSHALL (ISOLE)	217	SALOMONE ISOLE	191	VENEZUELA	081
CANADA	013	GIORDANIA	122	MARTINICA	213	SALVADOR	064	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CANARIE ISOLE	100	GOUGH	228	MAURITANIA	141	SAMOA	131	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
CAPO VERDE	188	GRECIA	032	MAURITIUS	128	SAINT BARTHELEMY	293	VIETNAM	062
CAROLINE ISOLE	256	GRENADA	156	MAYOTTE	226	SAN MARINO	037	WAKE ISOLE	178
CAYMAN (ISOLE)	211	GROENLANDIA	200	MELILLA	231	SAO TOME E PRINCIPE	187	WALLIS E FUTUNA	218
CECA (REPUBBLICA)	275	GUADALUPA	214	MESSICO	046	SENEGAL	152	YEMEN	042
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GUAM	154	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	SEYCHELLES	189	ZAMBIA	058
CEUTA	246	GUATEMALA	033	MIDWAY ISOLE	177	SERBIA	289	ZIMBABWE	073
CHAFARINAS	230	GUAYANA FRANCESE	123	MOLDOVIA	265	SHARJAH	243		
CHAGOS ISOLE	255	GUERNSEY	201	MONGOLIA	110	SIERRA LEONE	153		
CHRISTMAS ISLAND	282	GUINEA	137	MONTENEGRO	290	SINGAPORE	147		

- lo Stato federato, provincia, contea, distretto o similari, nel caso in cui lo Stato estero di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche;
- località di residenza e indirizzo.

I soggetti non residenti devono, inoltre, indicare il domicilio fiscale in Italia nella sezione "Residenza anagrafica", che coincide con il comune nel quale è stato prodotto l'unico o il più elevato reddito.

La casella "**Nazionalità**" deve essere barrata per identificare:
- **casella 1**: i soggetti che possiedono la nazionalità nello Stato di residenza;
- **casella 2**: i soggetti che possiedono la nazionalità italiana.

Non residenti "Schumacker"

La colonna "Non residenti Schumacker" deve essere barrata, solo per i contribuenti non residenti che rivestono particolari caratteristiche, ai quali l'Irpef si applica secondo le regole generali, senza cioè le limitazioni, generalmente previste dalla norma per i non residenti, riguardanti la fruizione di deduzioni e detrazioni (in particolare le detrazioni per carichi di famiglia).
A tal fine, la casella va barrata **dai soggetti non residenti in Italia** che si trovino nelle seguenti condizioni:
- che il **reddito prodotto in Italia** sia pari almeno al **75%** del reddito dagli stessi complessivamente prodotto;
- che **non** fruiscano nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe.

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITÀ, ecc. (vedere Istruzioni)

Codice fiscale (obbligatorio) | Codice carica | Data carica (giorno, mese, anno)
Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F
Data di nascita (giorno, mese, anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)
RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE | Comune (o Stato estero) | Provincia (sigla) | C.a.p.
Rappresentante residente all'estero | Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero | Telefono prefisso numero
Data di inizio procedura (giorno, mese, anno) | Procedura non ancora terminata | Data di fine procedura (giorno, mese, anno) | Codice fiscale società o ente dichiarante

Il riquadro va compilato nel caso in cui colui che è tenuto a presentare la dichiarazione sia un **soggetto diverso dal contribuente dichiarante**.
Quindi:
- l'erede per il defunto;
- il rappresentante legale per la persona incapace;
- i genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale (articolo 324, comma 3, cod.civ.);
- il liquidatore di impresa individuale;
- il curatore fallimentare per il fallito;
- il curatore per l'eredità giacente;
- l'amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito.

I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri devono:
- compilare il modello Redditi, indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce;
- barrare la casella "6" o "7" o "8" nel riquadro "Dati del contribuente";
- compilare il riquadro "Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri", indicando uno dei seguenti codice carica:

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, vanno compilati solo nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione per conto di altri sia residente all'estero, ovvero abbia indicato il codice carica "11" (ad esempio sindaco che svolge attività tutoria di minore).
Nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del curatore fallimentare (codice carica "3"), deve essere indicata la data di inizio della procedura, se questa non è ancora terminata (barrando l'apposita casella) o, se è terminata, la data in cui la procedura è terminata.
Nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione non sia una persona fisica, deve essere indicato il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale, i dati anagrafici del relativo rappresentante e il codice carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o ente dichiarante e il contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

CANONE RAI IMPRESE

CANONE RAI IMPRESE		Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)

La casella deve essere compilata dai contribuenti che esercitano attività di impresa, che devono indicare:
- **codice 1:** se detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto.

- **codice 2:** se detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto.
- **codice 3**: se il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra.

Se vengono indicati i codici 1 o 2, i dati relativi all'abbonamento Rai devono essere riportati nei righi **RS41 e/o RS42** del quadro RS.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato		
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione	Ricezione altre comunicazioni telematiche
	Data dell'impegno giorno mese anno	FIRMA DELL'INCARICATO	

Il riquadro dedicato all'impegno alla presentazione telematica è riservato all'intermediario che la effettua, il quale dovrà riportare:
- il proprio codice fiscale;
- la data di assunzione dell'impegno alla trasmissione;
- la propria firma.

Nel momento in cui riceve la dichiarazione predisposta dal contribuente, o assume l'incarico di predisporla, l'intermediario deve rilasciare al contribuente l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione, impegno da redigersi senza particolari formalità (in carta libera, datato e sottoscritto).
Nell'apposita casella "*Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione*" andrà indicato:
- il **codice 1** > se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente e l'intermediario, pertanto, si occupa solo della sua trasmissione;
- il **codice 2** > se la dichiarazione è stata predisposta dall'intermediario.

La casella relativa a "*Ricezione avviso telematico*" va barrata nel caso in cui l'intermediario accetti di ricevere l'avviso telematico relativo alle comunicazione di irregolarità della dichiarazione. Si veda il commento nel paragrafo dedicato alla *Firma della dichiarazione.*

La casella *"Ricezione altre comunicazioni telematiche"* va barrata nel caso in cui il contribuente richieda che la comunicazione della anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli studi di settore, sia inviata all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione.

Le caselle "Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione" e "Ricezione altre comunicazioni telematiche" possono essere compilate solo dagli intermediari incaricati alla trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998.

VISTO DI CONFORMITÀ

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Il riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997, con indicazione del codice fiscale del responsabile del CAF e del CAF stesso o del professionista che rilascia il visto.
Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista, deve apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità.

CASI IN CUI IL VISTO DI CONFORMITÀ NON SI CONSIDERA VALIDAMENTE RILASCIATO

Le istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2021 hanno cura di precisare che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, **non si considera validamente rilasciato nei seguenti casi:**

1) *il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;*
2) *il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione "Impegno alla presentazione telematica");*
3) *il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al punto 1) ma non risulta "collegato" con l'associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;*
4) *il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al punto 1), ma non risulta "collegato" con la società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;*
5) *in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell'assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione;*
6) *in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell'assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta "collegato" con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l'associazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;*
7) *in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.*

In merito al punto 3), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta "collegato" con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest'ultimo soggetto coincide con:

1) *l'associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998 (articolo 1, comma 1, lettera a),del decreto 18 febbraio 1999);*
2) *la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998 (articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999);*

3) la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall'articolo 10, L. 183/2011, di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.

In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta "collegato" con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest'ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettera b), D.P.R. 322/1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l'amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998 (articolo 3 del decreto 18 febbraio 1999).

In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta "collegato" con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest'ultimo soggetto coincide con:

1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), D.Lgs. 241/1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (articolo 2, comma 1, lettera a), decreto 18 febbraio 1999);
2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (articolo 2, comma 1, lettera a), decreto 18 febbraio 1999);
3) il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. 241/1997 e soci delle predette associazioni (articolo 2, comma 1, lettera b), decreto 18 febbraio 1999);
4) le associazioni di cui all'articolo 36, cod. civ., costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. 241/1997, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso D.Lgs. 241/1997 (articolo 2, comma 1, lettera c), decreto 18 febbraio 1999).

In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E/2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta "collegato" con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della società inquadrabile tra le società di cui all'articolo 2, decreto 18 febbraio 1999, di seguito indicate:

1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), D.Lgs. 241/1997 ovvero, nella misura del 100%, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (articolo 2, comma 1, lettera a), decreto 18 febbraio 1999);
2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (articolo 2 , comma 1, lettera a), decreto 18 febbraio 1999);
3) il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter, cod. civ., i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. 241/1997 e soci delle predette associazioni (articolo 2, comma 1, lettera b), decreto 18 febbraio 1999).

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA **Riservato al professionista**	Codice fiscale del professionista	
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili	
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997	FIRMA DEL PROFESSIONISTA

Tale riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria a favore dei contribuenti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione.
La certificazione assicura il rispetto delle disposizioni in materia fiscale e contabile che regolano il passaggio dal risultato d'esercizio al reddito imponibile.
Il rilascio della certificazione tributaria avviene indicando:

- il codice fiscale del professionista;
- il codice fiscale/partita Iva del soggetto diverso che ha predisposto la dichiarazione dei redditi e tenuto le scritture contabili.

Infine, deve essere apposta la firma che attesta il rilascio della certificazione.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).

Familiari a carico | RA | RB | RC | RP | LC | RN | RV | CR | DI | RX | RH | RL | RM | RR | RT | RE | RF | RG | RD | RS | RQ | CE

LM | TR | RU | NR | FC

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Situazioni particolari | Codice

Esonero dall'apposizione del visto di conformità

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

Tale casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica i codici da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri compilati e sottoscrivere la dichiarazione.
Nel caso di presentazione di dichiarazione integrativa, si rimanda a quanto indicato in relazione alla compilazione della relativa casella nell'ambito del riquadro "Tipo di dichiarazione".
In questo riquadro va indicato anche il **numero di moduli** di cui si compone la dichiarazione Iva.
La dichiarazione deve **essere sottoscritta a pena di nullità**, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

È prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella **"Situazioni particolari"**. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche.

Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Questo riquadro, riservato alla **firma**, contiene l'indicazione:

1) dei **quadri che sono stati compilati**;
2) dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 2-*bis,* D.L. 203/2005. Tale disposizione disciplina le modalità attuative dell'articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) in base al quale l'amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi dell'articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973, emerga un'imposta da versare o un minor rimborso.
   I chiarimenti sono richiesti dall'Agenzia delle entrate mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il contribuente può chiedere che l'invito a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione barrando la casella "**Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario**".
   A sua volta, l'intermediario accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella "**Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione**" inserita nel riquadro "*Impegno alla presentazione telematica*".
   Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata (comunicazione di irregolarità).
   La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al **30%** delle imposte non versate o versate in ritardo, è **ridotta ad un terzo** (**10%**) qualora il contribuente versi le **somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione** di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario;
3) della **richiesta del contribuente di inviare all'intermediario** incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione (articolo 1, commi 634 - 636, L. 190/2014) e nei relativi allegati Il contribuente effettua tale richiesta barrando la casella "**Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario**". A sua volta, l'intermediario accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella "**Ricezione altre comunicazioni telematiche**", inserita nel riquadro "*Impegno alla presentazione telematica*". Eventuali comunicazioni di anomalie relative alla dichiarazione saranno comunque visualizzabili nel "**Cassetto fiscale**", presente nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, nella quale ciascun utente abilitato a Entratel o a Fisconline può consultare le proprie informazioni fiscali.

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEL CONTROLLO FORMALE AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI

Nel caso di irregolarità emerse ai sensi dell'articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e dell'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972, ovvero nel caso in cui, dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione, emerga un risultato (imposta a debito o a credito) diverso da quello indicato nella stessa, l'Amministrazione finanziaria deve comunicarlo al contribuente (c.d. avviso bonario), affinché possa fornire i necessari chiarimenti o integrare con documenti mancanti entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
L'articolo 2-*bis*, D.L. 203/2005, così come modificato dal D.L. 159/2007, prevede che le comunicazioni di irregolarità vengano inviate:

- telematicamente, agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, se il contribuente ne ha fatta esplicita richiesta barrando l'apposita casella "*Invio avviso telematico*". L'intermediario, a sua volta, ha accettato di riceverlo, barrando la casella "*Ricezione avviso telematico*", inserita nel riquadro "*Impegno alla presentazione telematica*".
  In tal caso, l'intermediario ha l'obbligo di portare a conoscenza dei contribuenti interessati, gli esiti della comunicazione di irregolarità ricevuta tempestivamente e comunque entro 30 giorni dal ricevimento;

mediante raccomandata al domicilio fiscale del contribuente, se la dichiarazione è stata da lui direttamente presentata o non ha fatto la scelta per l'invio dell'avviso telematico all'intermediario.

La sanzione sulle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni è pari al 30% delle imposte non versate o versate in ritardo.
La sanzione è ridotta ad 1/3 (quindi 10%), nel caso in cui il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.
Tale termine di 30 giorni, decorre, nel caso di scelta per l'invio dell'avviso all'intermediario, dal 60° giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

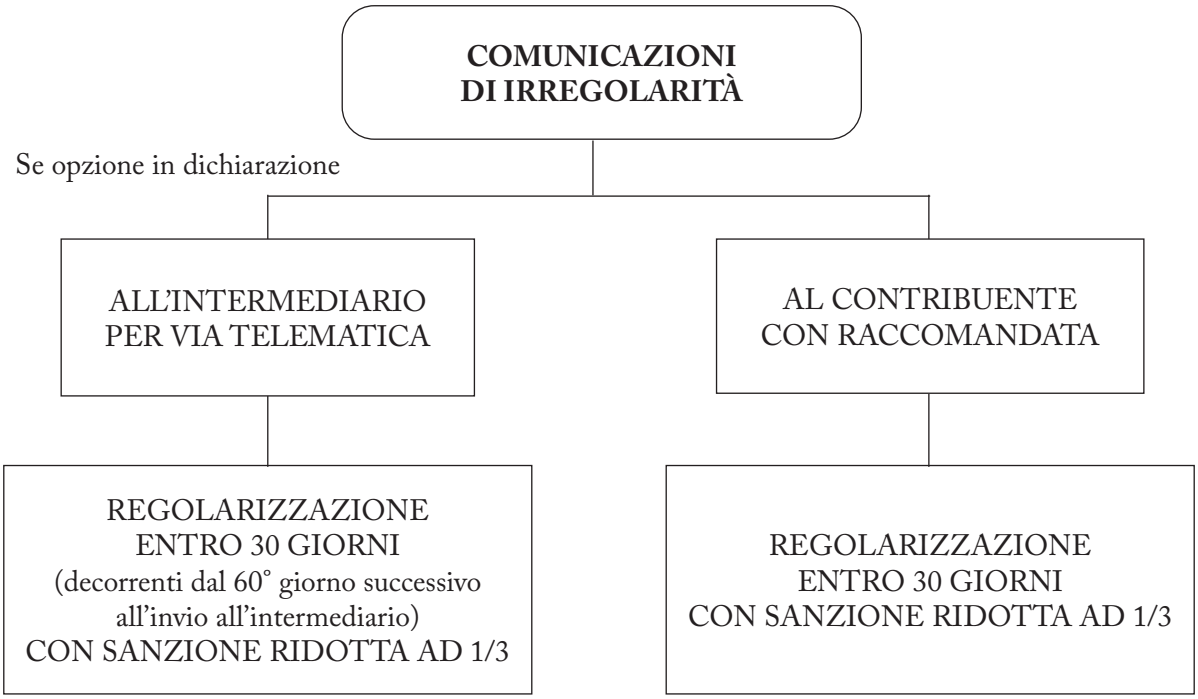

La casella **"Esonero dall'apposizione del visto di conformità"**

Esonero dall'apposizione del visto di conformità ☐

deve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia **esonerato dall'apposizione del visto di conformità** ai sensi **dell'articolo 9-*bis*, comma 11, lettere a) e b), D.L. 50/2017**.

In particolare, **l'articolo 9-*bis*, comma 11, D.L. 50/2017** prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli **ISA** e conseguono il **livello di affidabilità fiscale** individuato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12 del medesimo articolo, una serie di benefici tra cui:

- **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive (lettera a);
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla **prestazione della garanzia per i rimborsi** dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui (lettera b).

DESTINAZIONE DELL'OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

PERIODO D'IMPOSTA 2020

PERSONE FISICHE 2021

Agenzia Entrate

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare sia **in caso di presentazione** della dichiarazione che **in caso di esonero**

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | **NOME** | **SESSO** (M o F)

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO | **COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA** | **PROVINCIA** (sigla)

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.

PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO *	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO
ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA	CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA
UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE	CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA
UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUISTA ITALIANA

ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBISG)

. . . . . .

(*) Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici:
1 - Fame nel mondo; **2** - Calamità; **3** - Edilizia scolastica; **4** - Assistenza ai rifugiati; **5** - Beni culturali.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT *A*), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA . . . . . .

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA . . . . . .

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA . . . . . .

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)

FIRMA . . . . . .

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | |

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA . . . . . .

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA . . . . . .

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | |

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE

FIRMA . . . . . .

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | |

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE [ ] FIRMA . . . . . .

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

ASSOCIAZIONE CULTURALE

FIRMA . . . . . .

Indicare il codice fiscale del beneficiario | | | | | | | | | | |

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni beneficiarie.

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.
Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.	**FIRMA**

Aspetti generali

Ciascun contribuente può utilizzare una scheda unica per **esprimere la scelta** per la destinazione **dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.**
Il contribuente può destinare:

- **l'otto per mille** del gettito Irpef allo **Stato** oppure **ad una Istituzione religiosa**;
- il **cinque per mille** della propria Irpef a **determinate finalità di interesse sociale;**
- il **due per mille** della propria Irpef in favore di **un partito politico**;

NEW

L'articolo 97-*bis*, D.L. 104/2020 ha introdotto la possibilità di destinare il **2 per mille** anche in favore delle **associazioni culturali** iscritte in un **apposito elenco** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

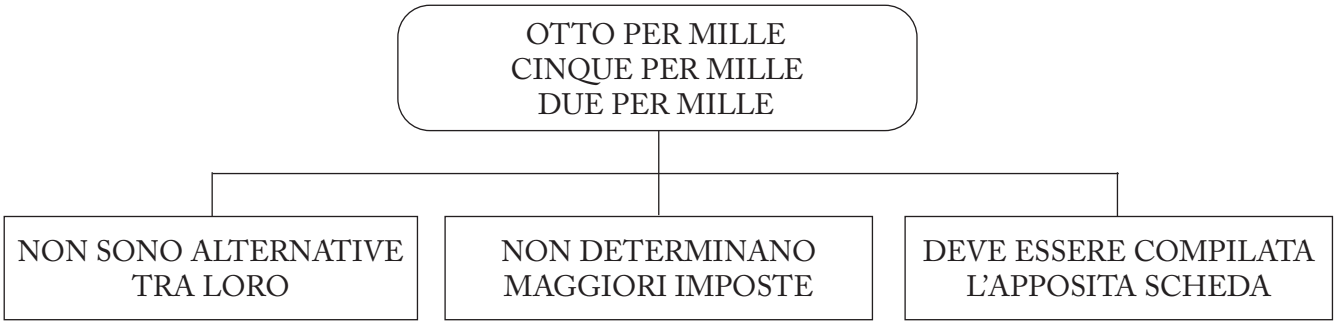

Per **esprimere le scelte**, il contribuente deve compilare l'apposita scheda da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite; la scheda è **all'interno del modello dichiarativo** e può essere utilizzata sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero.

SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE IRPEF

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO * ☐	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO
ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA	CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA
UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE	CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA
UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUISTA ITALIANA
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBISG)		

(*) Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici:
1 - Fame nel mondo; **2** - Calamità; **3** - Edilizia scolastica; **4** - Assistenza ai rifugiati; **5** - Beni culturali.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

Il contribuente, **apponendo la propria firma negli appositi spazi** può destinare **una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef**:

- allo **Stato**, scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;

Il contribuente ha la **facoltà** di effettuare questa scelta indicando una **specifica finalità** specificando il relativo codice:

1. **fame nel mondo;**
2. **calamità;**
3. **edilizia scolastica**
4. **assistenza ai rifugiati;**
5. **beni culturali.**

- per scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della **Chiesa Cattolica**;
- per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente appositamente costituito da parte **dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno**;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo da parte delle **Assemblee di Dio in Italia**;
- per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della **Chiesa Evangelica Valdese**, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi), attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, gestiti direttamente dalla **Chiesa Evangelica Luterana** in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- per tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, e inoltre a interventi sociali e umanitari volti alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione **dell'Unione delle Comunità ebraiche**;
- per il mantenimento dei ministri di culto, realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri da parte della **Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale;**
- per interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri da parte della **Chiesa apostolica in Italia**;
- per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero da parte **dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia**;
- per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto da parte **dell'Unione Buddhista Italiana;**
- per il sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi da parte **dell'Unione Induista Italiana;**
- all'**Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai** (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a), L. 130/2016, nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell'ambiente.

La ripartizione tra le **Istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione** alle scelte espresse. La quota d'imposta che risulterà non attribuita verrà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.

SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE IRPEF

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF **(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)**

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT *A*), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | |

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA .....

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | |

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | |

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

Il contribuente apponendo la propria firma negli appositi spazi può destinare una **quota pari al cinque per mille** della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

a) **sostegno del volontariato** e delle **altre organizzazioni non lucrative** di **utilità sociale** (Onlus) previste dall'articolo 10, D.Lgs. 460/1997; nonché delle **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, L. 383/2000, e **delle associazioni e fondazioni riconosciute** che operano nei settori dettati all'articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997 (assistenza sociale sanitaria e socio sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica);
b) **finanziamento della ricerca scientifica e dell'università**;
c) **finanziamento della ricerca sanitaria;**
d) **finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, D.P.C.M. 28.07.2016);**
e) **sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza**;
f) **sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche** riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

g) sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Il contribuente, **ad eccezione** del riquadro destinato alle attività sociali svolte dal comune, **ha inoltre la facoltà** di indicare anche **il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.**
Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
La quota del cinque per mille dell'Irpef è **ripartita** nell'ambito delle medesime **finalità in proporzione** al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante indicazione del codice fiscale.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 2 PER MILLE DELL'IRPEF: PARTITI POLITICI

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF **(in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)**

PARTITO POLITICO

CODICE [ ] FIRMA .....

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

Il **contribuente può destinare una quota pari al due per mille** della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4, D.L. 149/2013 e il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".
Per **esprimere la scelta** a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef, il **contribuente deve apporre la propria firma** nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell'apposita casella **il codice del partito prescelto**. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.
Per conoscere i **codici dei partiti** politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef, bisogna consultare l'apposita tabella sotto riportata:

PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

PARTITO POLITICO	CODICE
Alternativa Popolare	Z39
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista	Z40
Azione	S48
Cambiamo!	S49
Centro Democratico	A10
Democrazia Solidale – Demo. S	A41
Federazione dei Verdi	B30
Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale	C12
IDEA – Identità e Azione – popolo e libertà	C35
Italia dei Valori	C31

Italia Viva	C46
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania	D13
Lega per Salvini Premier	D43
Movimento Associativo Italiani all'Estero – MAIE	E14
Movimento politico Forza Italia	F15
Movimento – La Puglia in Più	E32
Noi con l'Italia	E50
Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea	L19
Partito Democratico	M20
Partito Socialista Italiano	R22
+ Europa	R45
Possibile	S36
Radicali italiani	S47
Sinistra Italiana	T44
Stella Alpina	U37
Südtiroler Volkspartei	W26
Union Valdôtaine	Y27
UDC – Unione di centro	Y29
Unione per il Trentino	Z28
Unione Sudamericana Emigrati Italiani	Z38

NEW

Scelta per la destinazione del due per mille dell'Irpef alle associazioni culturali

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF **(in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)**

ASSOCIAZIONE CULTURALE

FIRMA .....

Indicare il codice fiscale del beneficiario | | | | | | | | | | | |

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni beneficiarie.

Il contribuente può inoltre destinare una quota pari al **due per mille** della propria imposta sul reddito a favore di **un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri** (articolo 97-*bis*, D.L. 104/2020).
Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali ammesse al beneficio, il contribuente deve:

- **apporre la propria firma** nell'apposito riquadro presente nella scheda;
- indicare il **codice fiscale** dell'associazione cui vuole destinare la quota del due per mille.

La scelta deve essere fatta per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.

La scelta del **2 per mille dell'irpef** a:
- partiti politici;
- associazioni culturali

non sono alternative tra di loro: è possibile esprimere entrambe le scelte.

Presentazione della scheda da parte dei soggetti esonerati
Se il contribuente **è esonerato dall'obbligo di presentazione** della dichiarazione è possibile effettuare le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef utilizzando l'apposita scheda.
Le scelte vanno effettuate secondo le modalità sopra indicate, avendo cura, altresì, di apporre la firma nella casella posta in fondo alla scheda.

La **scheda va presentata, in busta chiusa, entro il 30 novembre 2021**:
- allo **sportello di un ufficio postale** che provvederà a trasmettere la scelta all'Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito; l'ufficio postale rilascia un'apposita ricevuta;
- ad **un intermediario abilitato** alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del servizio prestato.

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef", il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.
La scheda deve essere integralmente presentata anche se è stata espressa soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque per mille dell'Irpef).

Inoltre, la scheda per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef può essere presentata direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.

FAMILIARI A CARICO

PERSONE FISICHE 2021

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

REDDITI

Familiari a carico

QUADRO RA – Redditi dei terreni

Mod. N.

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILITÀ

	Relazione di parentela				Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni (mesi a carico)	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	1 C	CONIUGE			4	5			
2	F1	PRIMO FIGLIO	3 D				6	7	8
3	F	2 A	D						
4	F	A	D						
5	F	A	D						
6	F	A	D						
7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI				9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE				

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il prospetto, composto da **cinque righi**, deve essere utilizzato dal dichiarante per indicare i familiari che nel corso del 2020 **sono stati fiscalmente a suo carico**.
Per i contribuenti con:

- coniuge;
- figli;
- altri familiari a carico;

l'articolo 12, Tuir prevede delle detrazioni dall'imposta lorda in proporzione ai mesi per i quali i familiari risultano a carico.
Per l'attribuzione delle detrazioni spettanti, sarà necessario verificare la situazione reddituale del soggetto che le richiede; per **il calcolo delle detrazioni per carichi** di famiglia deve essere considerato il **reddito complessivo del contribuente al netto della deduzione per abitazione principale (e comprensivo del reddito di fabbricati assoggettato a cedolare secca e dell'agevolazione ACE):**

rigo RN1 col. 1 – RN2 + rigo RS37 col. 14

Reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, pari al reddito complessivo del contribuente aumentato del reddito fondiario assoggettato a cedolare secca.	**Deduzione per abitazione principale**	Importo agevolato a fini ACE

Si ricorda che a decorrere dal **periodo d'imposta 2012** non sono più soggetti ad Irpef i **redditi relativi agli immobili non locati**; se l'immobile, invece, è concesso in locazione sarà oggetto sia ad Imu che ad Irpef.

La **L.76/2016** - recante la "*Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze*" **equipara** al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle **unioni civili**, stabilendo che, fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (L. 184/1983) "*le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi,* ***si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso****.*" (articolo 1, comma 20).
Analoga equiparazione non è, invece, disposta per le **convivenze di fatto**, costituite, ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, della citata L. 76/2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

In caso di **unioni civili celebrate all'estero**, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa a partire dal **5 giugno 2016** (data di entrata in vigore della legge Cirinnà) o **dalla data di celebrazione del matrimonio**, se successiva, sempreché la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

L'articolo 1, commi 252 e 253, Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha stabilito, a decorrere dal **1 gennaio 2019**, l'incremento del limite di reddito complessivo annuo previsto dall'articolo 12, Tuir per essere considerati fiscalmente a carico passando da 2.840,51 euro a **4.000 euro**, ma in relazione **solo ai figli di età non superiore a 24 anni**. Pertanto sono considerati **fiscalmente a carico**:

- i **membri della famiglia** che nel 2020 hanno conseguito un **reddito complessivo**, al lordo degli oneri deducibili, **uguale o inferiore a 2.840,51 euro**;
- i **figli di età non superiore a 24 anni** che nel 2020 hanno conseguito un **reddito complessivo**, al lordo degli oneri deducibili, uguale o inferiore a 4.000 euro.

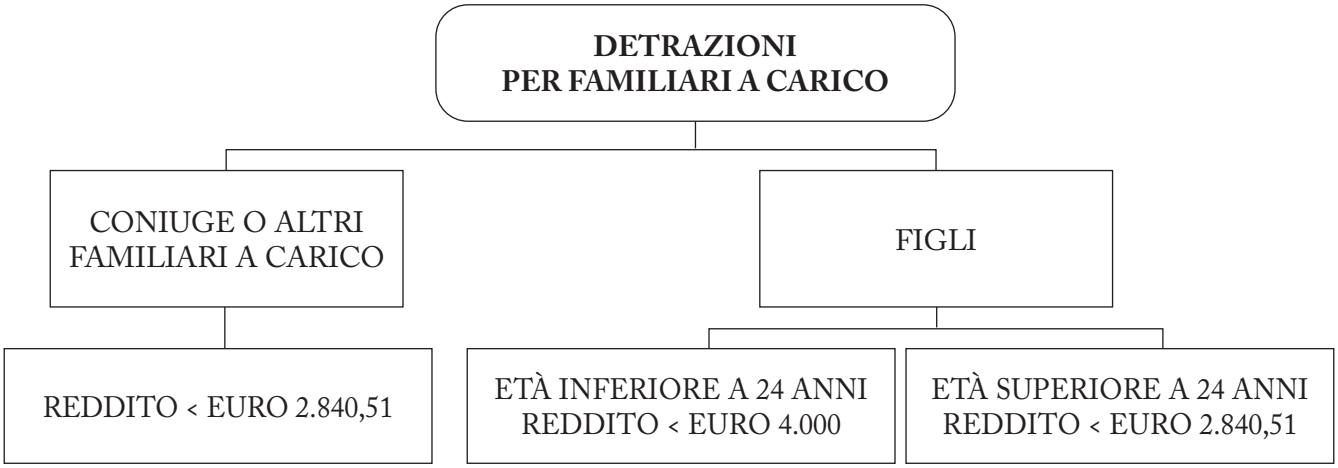

Ai fini della verifica relativa al limite di **2.840,51 euro** (o 4.000,00 euro) devono essere considerate alcune tipologie di redditi che non concorrono a formare il reddito complessivo, quali:

- le **retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali**, rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la **quota esente dei redditi di lavoro dipendente** prestato nelle zone di **frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa** e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il **reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato** ad imposta **sostitutiva** nel caso di applicazione del regime previsto per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011;
- **il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva** in applicazione del regime forfetario (articolo 1, commi 54/89, L. 190/2014);
- **il reddito imponibile dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni**.

Non concorrono, invece, alla quantificazione della soglia di 2.840,51 euro (o 4.000,00 euro) i seguenti redditi:

- redditi esenti;
- redditi assoggettati a tassazione separata;
- redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Il **limite di reddito di 2.840,51 euro** (o 4.000,00 euro) che consente di considerare un familiare a carico, va **riferito all'intero periodo d'imposta**, ossia all'intero anno 2020. Di conseguenza, se al termine del periodo d'imposta il suddetto limite, determinato come sopra specificato, è stato superato, **il familiare non può essere considerato a carico del contribuente** richiedente e, quindi, non sono legittimamente riconosciute le detrazioni fiscali per familiari a carico.

ESEMPIO
Se un padre è intenzionato a fruire nel Redditi PF 2021 delle detrazioni per figlio a carico di età superiore a 24 anni, ma il proprio figlio ha percepito redditi di lavoro dipendente nei mesi da settembre 2020 a dicembre 2020 in forza di un contratto a tempo determinato certificato da modello di Certificazione Unica 2021 rilasciato dal datore di lavoro per complessivi 3.000 euro, la detrazione fiscale per figlio a carico non spetta, essendo stato superato dal figlio, nell'arco del periodo d'imposta, il reddito di 2.840,51 euro che consente di ottenere lo status di familiare a carico.

Nel caso in cui il figlio avesse avuto un'età inferiore a 24 anni il padre avrebbe potuto beneficiare della detrazione per figli a carico, avendo il figlio conseguito un reddito inferiore a 4.000 euro.

ESEMPIO
Un contribuente per l'anno 2020 presenta la seguente situazione:

- redditi assimilati a lavoro dipendente: 2.000 euro;
- reddito da abitazione principale, per la quale nell'anno 2020 non è stata versata Imu: 600 euro (rendita catastale rivalutata);
- reddito da immobile a disposizione **non** ubicato nello stesso comune dell'abitazione principale soggetto ad Imu: 1.000 euro (rendita catastale rivalutata).

In tale situazione il contribuente **presenta i requisiti per essere considerato fiscalmente a carico in quanto** il reddito dell'abitazione principale, riportato alla **colonna 18** dei righi da RB1/RB9 del quadro B, concorre alla formazione del reddito complessivo e sarà indicato nel **rigo RN1 col. 5 del quadro RN**:

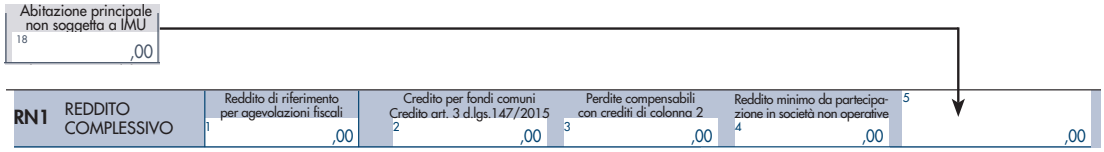

Il reddito dell'immobile a disposizione, **non** ubicato nello stesso comune dell'abitazione principale, soggetto ad Imu, sarà indicato invece **nella colonna 17 dei righi RB1/RB9 del quadro B** e **non concorrerà alla formazione del reddito complessivo** del contribuente, ma sarà riportato nel **rigo RN50 colonna 2**:

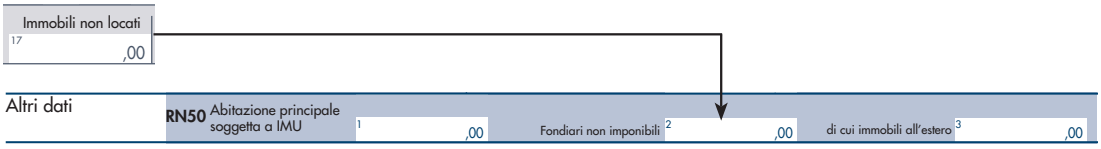

Il **reddito complessivo del contribuente ammonta a 2.600 euro** pertanto potrà essere considerato fiscalmente a carico indipendentemente dall'età del soggetto.

ESEMPIO

Un contribuente, di età superiore a 24 anni per l'anno 2020, presenta la seguente situazione:

- redditi assimilati a lavoro dipendente: 2.000 euro;
- reddito da abitazione principale, per la quale nell'anno 2020 non è stata versata Imu: 600 euro (rendita catastale rivalutata);
- reddito da immobile a disposizione **ubicato** nello stesso comune dell'abitazione principale, soggetto ad Imu: 1.000 euro (rendita catastale rivalutata).

In tale situazione, il contribuente **non presenta i requisiti per essere considerato fiscalmente a carico in quanto:**

- il reddito dell'abitazione principale, riportato alla colonna 18 dei righi da RB1/RB9 del quadro B, concorre alla formazione del reddito complessivo e sarà indicato nel **rigo RN1 col. 5 del quadro RN**:

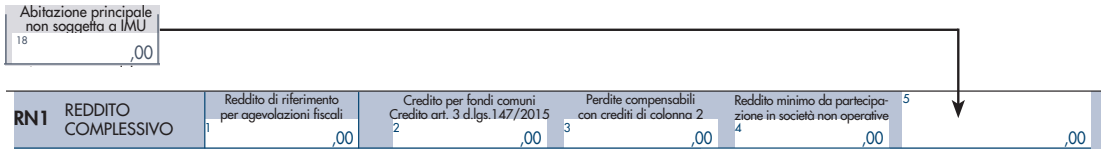

- il reddito dell'immobile ad uso abitativo non locato situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettato all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%.

Pertanto **il 50% del reddito** (rendita catastale rivalutata, aumentata di 1/3, € 1.000 * 4/3 * 50% = € 667), sarà riportato **alla colonna 13** dei righi RB1/RB9 del quadro B del modello Unico persone fisiche e concorrerà alla formazione del reddito complessivo, mentre il restante 50% sarà indicato **alla colonna 17**, non concorrendo alla formazione del reddito.

Dato che il reddito complessivo del contribuente ammonta a 3.267 euro (€ 2.000 + € 600 + € 667 = € 3.267) **non potrà essere considerato fiscalmente a carico**.

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.

Se nel corso del 2020 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Nel caso in cui nel corso del 2020 ci siano delle modifiche a situazioni preesistenti, la variazione decorre dal mese successivo a quello in cui si verifica l'evento; nel caso in cui invece nel 2020 si verificano situazioni nuove, deve essere considerato per intero il mese in cui tali situazioni si sono verificate.

RICHIESTA DELLA DETRAZIONE

Il contribuente intenda fare richiesta per le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, deve **attestare il loro status di familiare a carico** e può effettuare la richiesta direttamente al datore di lavoro.
Il lavoratore dipendente, su propria responsabilità, dichiara che il familiare non **ha un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro** (o 4.000,00 euro) e che quindi possiede lo status di familiare a carico. Il datore di lavoro, recepita la richiesta del contribuente, attribuisce la detrazione fiscale, mensilmente, nelle buste paga.

Il D.L. 70/2011 ha modificato l'articolo 23, comma 2, D.P.R. 600/1973 sopprimendo l'obbligo di comunicare annualmente al sostituto d'imposta i dati relativi alle detrazioni per familiari a carico da parte di lavoratori dipendenti e pensionati; dovranno essere comunicate, quindi, solo eventuali variazioni rispetto ai dati già dichiarati.

Nel caso in cui nelle buste paga il **datore di lavoro abbia correttamente calcolato le detrazioni per tutto l'anno**, ma in realtà, in corso d'anno il familiare ha superato la soglia di reddito di **2.840,51 euro (o 4.000,00 euro) perdendo lo status di familiare a carico**, il ricalcolo del reddito del contribuente al netto delle detrazioni fiscali erroneamente riconosciute va effettuato **in sede di presentazione dei redditi utilizzando modello 730 o modello Redditi.** In sostanza, se si è beneficiato per l'intero anno di detrazioni fiscali per familiari a carico in misura maggiore a quelle effettivamente spettante, si è fiscalmente obbligati alla restituzione dell'agevolazione fiscale scontata nelle buste paga.
Il contribuente, in alternativa alla richiesta delle detrazioni al proprio datore di lavoro, può sempre attestare e richiedere le detrazioni fiscali (per figli a carico, per coniuge a carico o altri familiari), con la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche).

"NON RESIDENTI SCHUMACKER"
Con la pubblicazione del **D.M. 21 settembre 2015**, vengono definite le disposizioni del regime dei "**non residenti Schumaker**", in attuazione dell'articolo 24, comma 3-*bis,* Tuir, introdotto dall'articolo 7, L. 161/2014).
In particolare si prevede che i **soggetti residenti** in uno degli **Stati membri dell'Unione europea** o in uno **Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo** che assicuri un adeguato scambio di informazioni determinano l'imposta dovuta sul reddito prodotto in Italia sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, Tuir (limitatamente ai redditi che si considerano prodotti in Italia, beneficiando tuttavia degli stessi oneri deducibili e detraibili e delle stesse esclusioni previsti per i non residenti), a condizione che:

- **il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto;**
- **il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo.**

Tali soggetti, pur producendo in Italia almeno il 75% del reddito prodotto sono considerati ai fini fiscali **soggetti non residenti** ma **possono beneficiare** di agevolazione che non spettano ai soggetti non residenti.
L'articolo 2, D.M. 21 settembre 2015 prevede che, ai fini del riconoscimento da parte del sostituto d'imposta **degli oneri deducibili** dal reddito complessivo, **delle detrazioni dall'imposta lorda** nonché **delle detrazioni per carichi di famiglia** di cui all'articolo 12, Tuir, i soggetti non residenti titolari di redditi di lavoro dipendente o di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, **attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**:

- lo **Stato** nel quale risultano avere la **residenza fiscale**;
- di **aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta**, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
- di **non godere** nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di **benefici fiscali analoghi** a quelli richiesti nello Stato italiano;

- i **dati anagrafici** e il **grado di parentela del familiare** per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del citato Tuir, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
- che **il familiare** per il quale si chiede la detrazione **possiede un reddito complessivo**, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, **non superiore a 2.840,51 euro**.

I soggetti non residenti sono tenuti a **conservare e ad esibire** all'Amministrazione finanziaria che ne faccia richiesta i seguenti documenti:

a) **copia della dichiarazione dei redditi** presentata nello Stato di residenza o negli Stati di produzione del reddito, relativa al periodo d'imposta per il quale sono state richieste le agevolazioni nel territorio dello Stato;
b) **certificazione del datore di lavoro** estero dalla quale risulti il reddito prodotto ed eventuali benefici fiscali fruiti;
c) **copia del bilancio** relativo all'eventuale attività d'impresa svolta all'estero.

Tale elencazione non preclude all'Amministrazione finanziaria di richiedere l'esibizione di ogni altra documentazione ritenuta idonea a provare il possesso dei presupposti, anche mediante attivazione dello scambio di informazioni con lo Stato di residenza interessato.

DETRAZIONI PER I FAMILIARI DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Anche **i cittadini extracomunitari** possono richiedere le detrazioni per familiari a carico purché in possesso della documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:

- **documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine**, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- **documentazione con apposizione dell' apostille**, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- **documentazione validamente** formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel Paese di origine.

Le detrazioni per carichi di famiglia dei cittadini extracomunitari **possono essere riconosciute dal sostituto d'imposta**, con riepilogo delle stesse nella **Certificazione Unica** o attraverso la presentazione del modello Redditi (o del modello 730).
Una volta riconosciute le detrazioni, se successivamente alla prima presentazione della dichiarazione dei redditi la situazione del cittadino extracomunitario **risulti invariata** non è necessario ripresentare la documentazione, ma sarà sufficiente **confermare la situazione preesistente**, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nel caso in cui **invece** la **situazione risulti modificata** è necessario che il cittadino extracomunitario ripresenti **la documentazione aggiornata**.

Nella circolare n. 15/2007 l'Agenzia ha precisato che, per far valere le detrazioni relative ai figli residenti in Italia dei lavoratori extracomunitari, sia sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la **certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali** dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA VARIANO IN BASE AL REDDITO

↓

IL SOGGETTO CHE PRESTA ASSISTENZA FISCALE **DEVE CALCOLARE L'AMMONTARE DELLE DETRAZIONI EFFETTIVAMENTE SPETTANTI** TENENDO CONTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 12, TUIR

DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO

Al contribuente dichiarante spetta **una detrazione dall'imposta lorda** massima, pari a 800 euro, decrescente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 80.000 euro **per il coniuge**:

- **che risulti essere a carico,** ovvero che non abbia conseguito nel corso dell'anno un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro;
- da cui non sia **effettivamente o legalmente separato.**

Il coniuge, non effettivamente o legalmente separato, può essere considerato fiscalmente a carico **anche se non convivente con il contribuente o residente all'estero,** purché venga rispettato il predetto limite reddituale.

Unioni civili
In base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 20, L. 76/2016, le parole "*coniuge*", "*coniugi*" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad **ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.**
Analoga equiparazione **non** è, invece, disposta per le **convivenze di fatto**, costituite tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Nel caso di **divorzio** invece cessa il legame di parentela tra i coniugi e pertanto non spettano le detrazioni per carichi di famiglia.

MODALITÀ DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), Tuir, la detrazione deve essere calcolata, diversamente a seconda dell'ammontare del reddito complessivo del contribuente:

Il reddito di riferimento per determinare **le detrazioni per carichi di famiglia** è il **"reddito per detrazioni"**, pari **al reddito complessivo** del contribuente, comprensivo **del reddito dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni e dell'agevolazione ACE** e **al netto della deduzione per abitazione principale** e delle relative pertinenze.

REDDITO PER DETRAZIONI:
rigo RN1 col. 1 – RN2 + rigo RS37 col. 14

dove il **rigo RN1 col. 1** rappresenta il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali ed è dato dal risultato della seguente somma:

RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10 col. 6

A) Reddito per detrazioni non superiore a 15.000 euro

REDDITO	DETRAZIONE
Fino ad € 15.000	€ 800 – (€ 110 * Reddito per detrazioni) / 15.000

La detrazione così calcolata **va rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato effettivamente a carico.**

Se il quoziente: Reddito per detrazioni / 15.000:

- **è pari a 0**: non spetta alcuna detrazione
- **è pari ad 1**: la detrazione sarà pari a 690,00 euro

ESEMPIO

Un contribuente possiede un reddito complessivo pari a 15.000 euro e ha il coniuge fiscalmente a carico.
La detrazione spettante ammonta a:
€ 800 – (€ 110 * 15.000 / 15.000) = € 690

B) Reddito per detrazioni superiore ad 15.000 euro, ma inferiore o uguale a 40.000 euro

In tale situazione, la detrazione spetta nella **misura fissa di 690 euro (da rapportare al numero di mesi a carico)** aumentata degli incrementi previsti, modulati sulla base delle fasce di reddito, così come di seguito riportato:

REDDITO	DETRAZIONE
Da € 15.001 fino ad € 29.000	€ 690
Da € 29.001 fino ad € 29.200	€ 700 (€ 690 + € 10)
Da € 29.201 fino ad € 34.700	€ 710 (€ 690 + € 20)
Da € 34.701 fino ad € 35.000	€ 720 (€ 690 + € 30)
Da € 35.001 fino ad € 35.100	€ 710 (€ 690 + € 20)
Da € 35.101 fino ad € 35.200	€ 700 (€ 690 + € 10)
Da € 35.201 fino ad € 40.000	€ 690

L'importo della maggiorazione spetta per intero e **non** deve essere rapportato al numero dei mesi a carico.

ESEMPIO
Un contribuente contrae matrimonio in data 1° settembre 2020, per cui il coniuge risulta fiscalmente a carico per quattro mesi.
Il dichiarante possiede un reddito per complessivo pari ad 34.500 euro.
L'importo della detrazione spettante deve essere così determinato:
(€ 690 / 12) * 3 + € 20 = € 192,50

C) Reddito per detrazioni superiore a 40.000 euro ma inferiore o uguale a 80.000 euro

REDDITO	DETRAZIONE
Da € 40.000 fino a € 80.000	€ 690 * (€ 80.000 - Reddito per detrazioni) / 40.000

La detrazione così calcolata va rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato effettivamente a carico.

ESEMPIO
Un contribuente, con coniuge fiscalmente a carico, possiede un reddito complessivo pari a 65.000 euro.
La detrazione spettante ammonta a:
€ 690 * (€ 80.000 – 65.000) / 40.000 = € 258,75

D) Reddito per detrazioni superiore a 80.000 euro

Ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 80.000 euro non spetta alcuna detrazione per coniuge a carico.

DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

Al contribuente spetta una detrazione teorica per ciascun figlio che nel corso del 2020 sia stato fiscalmente a carico.

- L'articolo 12, comma 1, lettera c) del Tuir prevede infatti l'attribuzione di detrazioni d'imposta in presenza di figli fiscalmente a carico (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) che variano in funzione:
  - del reddito complessivo del soggetto dichiarante;
  - del numero di figli fiscalmente a carico;
  - delle caratteristiche del figlio a carico.

- I figli sono considerati fiscalmente a carico indipendentemente dall'età, dal fatto che siano dediti allo studio o svolgano un tirocinio gratuito, dallo stato fisico. Allo stesso modo non rileva la convivenza con il dichiarante o la residenza all'estero.
- L'unica condizione tassativamente richiesta perché il figlio possa assumere lo status di familiare a carico è **non abbia superato la soglia di reddito prevista per essere considerati fiscalmente a carico**.
- L'articolo 1, commI 252 e 253, Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha stabilito, a decorrere dal **1 gennaio 2019**, l'incremento del limite di reddito complessivo annuo previsto dall'articolo 12, Tuir per essere considerati fiscalmente a carico passando da 2.840,51 euro a **4.000 euro**, ma in relazione **solo ai figli di età non superiore a 24 anni**.
- Pertanto possono essere considerati fiscalmente **a carico i figli**:
  - i **figli di età superiore a 24 anni** che nel 2020 hanno abbiano conseguito un **reddito complessivo**, al lordo degli oneri deducibili, uguale o inferiore a 2.840,51 euro;
  - i **figli di età non superiore a 24 anni** che nel 2020 hanno abbiano conseguito un **reddito complessivo**, al lordo degli oneri deducibili, uguale o inferiore a 4.000 euro.

La tabella che segue riassume le **detrazioni teoriche spettanti**:

FIGLI A CARICO	DETRAZIONE TEORICA SPETTANTE PER CIASCUN FIGLIO
Figli (naturali, riconosciuti, adottivi, affidati, affiliati) a carico	**€ 950** **€ 1.220** se minore di tre anni
Figli con disabilità	**€ 1.350** **€ 1.620** se minore 3 anni
Più di tre figli a carico	**€ 1.150** **€ 1.420** se minore di tre anni **€ 1.550** se con disabilità **€ 1.820** se con disabilità e minore di tre anni

La detrazione teorica **deve essere rapportata al numero di mesi a carico** (casella mesi a carico del prospetto) ed **alla percentuale di spettanza** (casella percentuale del prospetto) che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero.
Le detrazioni previste per i figli a carico sono **teoriche** in quanto la detrazione **effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito**.
L'importo della detrazione spettante a ciascun contribuente viene determinata calcolando un coefficiente che permette di rendere la detrazione effettiva decrescente al crescere del reddito per detrazioni sulla base del seguente rapporto:

95.000 – reddito complessivo / 95.000	**NEL CASO DI 1 FIGLIO**

15.000 per ciascun figlio successivo al primo + 95.000 – reddito complessivo / 15.000 per ciascun figlio successivo al primo + € 95.000	**NEL CASO DI PIÙ FIGLI**

Le detrazioni spettanti sono **alternative** tra loro: se per un figlio si verificano contemporaneamente più condizioni, andrò riconosciuta la **detrazione più favorevole**.

Se nel corso del 2020 è **mutata** la situazione va operato un rapporto a mesi della detrazione spettante: non rileva il giorno nel quale la variazione è subentrata.

Il reddito di riferimento per determinare **le detrazioni per carichi di famiglia** è il **"reddito per detrazioni"**, pari **al reddito complessivo** del contribuente, comprensivo **del reddito dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni e dell'agevolazione ACE** e **al netto della deduzione per abitazione principale** e delle relative pertinenze:

REDDITO PER DETRAZIONI:
rigo RN1 col. 1 – RN2 + rigo RS37 col. 14

dove il **rigo RN1 col. 1** rappresenta il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali ed è dato dal risultato della seguente somma:

RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10 col. 6 + LM38

ESEMPIO
Un contribuente con reddito complessivo pari a 50.000 euro ha tre figli fiscalmente a carico, di cui uno di età inferiore ai 3 anni, e uno portatore di handicap, di età superiore a tre anni. Il 1° marzo 2020 nasce un quarto figlio.
La maggiorazione per i primi 3 figli, di 200 euro ciascuno, spetta per l'intero anno, a prescindere dal momento in cui si verifica l'evento che da diritto alla detrazione.

La detrazione teorica per il quarto figlio nato nel 2020 deve essere invece rapportata al periodo dell'anno compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2020.

La detrazione potenziale sarà pari a:
€ 1.150 + € 1.420 + € 1.550 + € (1.420/12) * 10 = € 5.303

La detrazione effettiva sarà così calcolata:

$$\frac{€\ 15.000 + €\ 15.000 + €\ 15.000 + €\ 95.000 - €\ 50.000}{€\ 15.000 + €\ 15000 + €\ 15.000 + €\ 95.000} = 0{,}6428$$ **(quoziente da rapportare alla detrazione teorica)**

€ 5.303 * 0,6428 = € 3.408,76 → DETRAZIONE EFFETTIVA

ESEMPIO
Un contribuente con reddito complessivo pari a 65.000 euro ha tre figli, di cui uno di età inferiore a tre anni.
La detrazione potenziale sarà pari a:
€ 950 + € 950 + € 1.220 = € 3.120

La detrazione effettiva sarà così calcolata:

$$\frac{€\ 15.000 + €\ 15.000 + €\ 95.000 - €\ 65.000}{€\ 15.000 + €\ 15000 + €\ 95.000} = 0{,}48$$ **(quoziente da rapportare alla detrazione teorica)**

€ 3.120 * 0,48 = € 1.497,60 → DETRAZIONE EFFETTIVA

RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE

La detrazione per figli a carico **non può essere ripartita liberamente** tra entrambi i genitori.

- Nel caso di **genitori coniugati e non separati**, la detrazione **spetta al 50%** ciascuno, con la possibilità che venga attribuita, **previo accordo tra gli stessi, integralmente al genitore con il reddito più elevato** (considerando anche il reddito assoggettato a cedolare secca).

  Come precisato nella **circolare n. 20/E/2011**, la detrazione per figli a carico di cui all'articolo 12, Tuir deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori e, pertanto, l'eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più elevato **deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori.** Solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori, la detrazione può essere applicata in misura diversa.

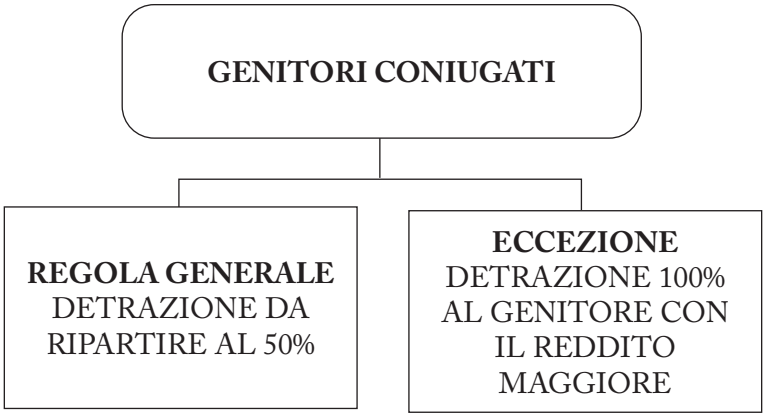

Nella **Risoluzione n. 69/E/2019** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tale regola è valida anche nel caso in cui uno dei due coniugi aderisca al **regime forfettario**. Nel caso di specie infatti l'istante, lavoratore dipendente, chiedeva se era possibile beneficiare della detrazione al 100% per i figli a carico in quanto il coniuge, libera professionista, non avrebbe potuto beneficare della relativa detrazione. L'Agenzia ha chiarito che, in applicazione delle regole generali che disciplinano le detrazioni per carichi di famiglia, il **contribuente istante possa fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% nella sola ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito della moglie.**

ESEMPIO
Due contribuenti, marito e moglie hanno un reddito complessivo rispettivamente pari a 50.000 euro e 20.000 euro.
Hanno due figli a carico di età superiore ai 3 anni.
Detrazione teorica: € 950 + € 950 = € 1.900.
Detrazione teorica spettante:

CASO A): Attribuzione della detrazione al 50% tra marito e moglie.
Detrazione teorica spettante al marito: € 1950 * 50%

$$\frac{€\ 15.000 + €\ 95.000 - €\ 50.000}{€\ 15.000 + €\ 95.000} = 0{,}5454$$

Detrazione effettiva spettante al marito: € 950 * 54,54% = € 518,18
Detrazione teorica spettante alla moglie: € 950 * 50%

$$\frac{€\ 15.000 + €\ 95.000 - €\ 20.000}{€\ 15.000 + €\ 95.000} = 0{,}8181$$

Detrazione effettiva spettante alla moglie: € 950 * 81,81% = € 777,19

Detrazione complessiva: € 518,18 **+** € 777,19 **= € 1.295,37**

CASO B) Attribuzione della detrazione al marito, con reddito maggiore tra i coniugi.
Detrazione teorica: € 950 + € 950 = € 1900
Detrazione effettiva: € 1.900 * 54,54% = € 1.036,26

Risulta più favorevole la ripartizione della detrazione al 50% tra i coniugi.

- Nel caso di genitori **effettivamente separati, legalmente separati** o in caso di **annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,** la detrazione spetta per il **100% al genitore affidatario**, o, nel **caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione viene ripartita al 50%** tra i genitori (salvo diverso accordo tra gli stessi, con cui è possibile attribuire la detrazione al 100% al genitore con reddito più elevato).

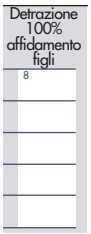

Nel prospetto dei familiari a carico del modello è stata inserita la **colonna 8** che **deve essere barrata nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100%**.

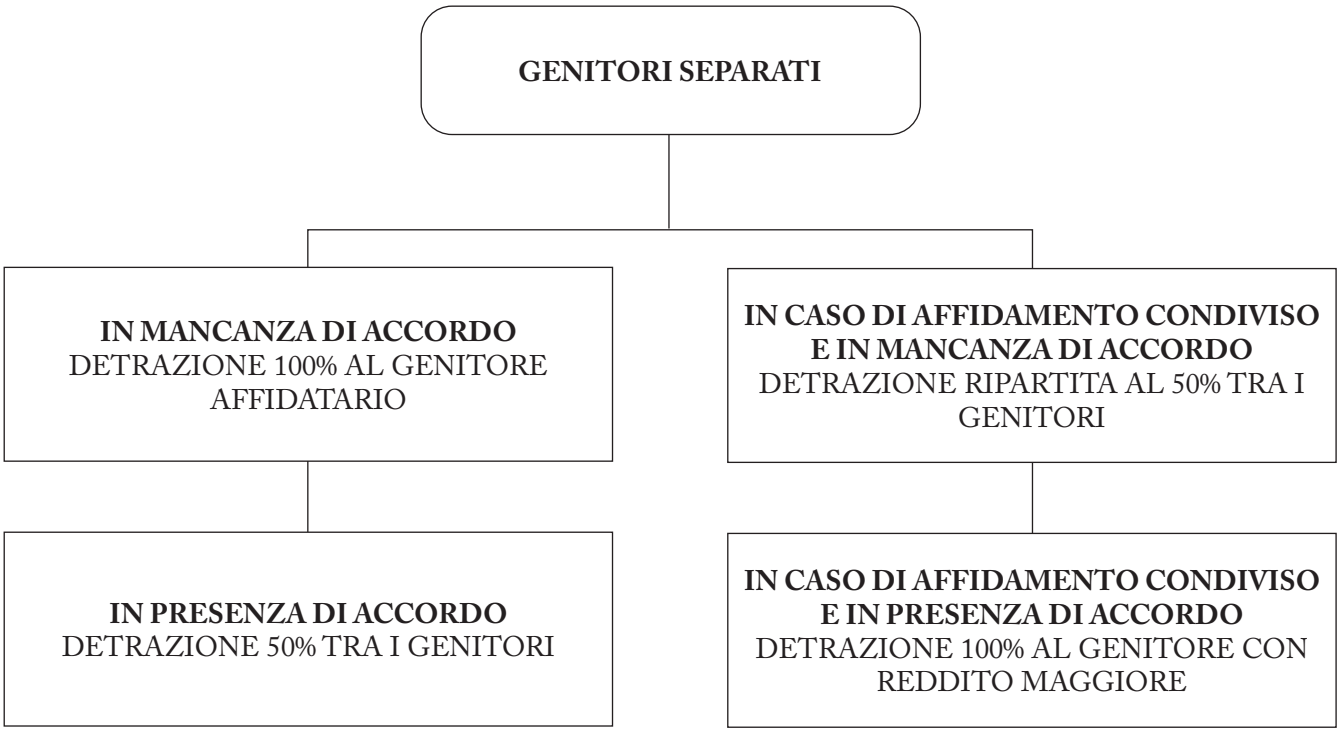

- Nel caso in cui il genitore affidatario o uno dei genitori affidatari non possa **beneficiare della detrazione per incapienza d'imposta**, la detrazione spetta all'altro **genitore che, salvo diverso accordo, deve riversare all'altro la quota di detrazione usufruita.**
  Nel caso di **coniugi separati**, a differenza di quanto previsto per i genitori coniugati, **in caso di incapienza** la detrazione **può essere attribuita all'altro genitore a prescindere dal reddito e da quale dei due genitori abbia il reddito maggiore.**

Con la **circolare n. 19/E/2012**, richiamando anche la circolare n. 15/E/2007 e la circolare n. 34/E/2008, sono state fornite importanti precisazioni:

a) al fine di evitare ingiustificate discriminazioni **tra genitori separati e non separati**, le disposizioni in materia di attribuzione della detrazione debbono **essere interpretate secondo criteri unitari**;
b) con riferimento **ai genitori non coniugati**, qualora non vi siano provvedimenti di **affidamento dei figli, la detrazione spetta con le stesse modalità previste per i genitori non separati** (ripartizione al 50% ovvero, previo accordo, attribuzione al genitore con reddito più elevato);
c) con riferimento **alla situazione dei figli maggiorenni**, è stato specificato che nelle ipotesi in cui la norma richieda la condizione **dell'affidamento disgiunto o congiunto per l'assegnazione della detrazione**,

rispettivamente, nella misura intera ovvero nella misura del 50%, i genitori possano continuare, salvo diverso accordo, a **fruire per il figlio maggiorenne e non portatore di handicap, della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio**;

d) se la sentenza di separazione **non si è pronunciata sull'affido**, la **detrazione va ripartita in egual misura tra i due genitori**, salvo, anche in questo caso, la possibilità di giungere ad un diverso accordo;

e) **i figli maggiorenni** (non economicamente autonomi) non possono, in quanto maggiorenni, essere considerati affidati ad uno dei due genitori. **Pertanto si ritiene che non possa continuare ad applicarsi la detrazione in capo al genitore affidatario nel periodo della minore età del figlio**. Non sussistendo altre ipotesi di deroga, per la determinazione della detrazione spettante nel caso in esame è quindi applicabile il principio generale enunciato nell'articolo 12, comma 1, lettera c), Tuir in base al quale la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i due genitori, salvo diverso accordo diretto ad attribuire la detrazione al genitore che ha il reddito complessivo più elevato.

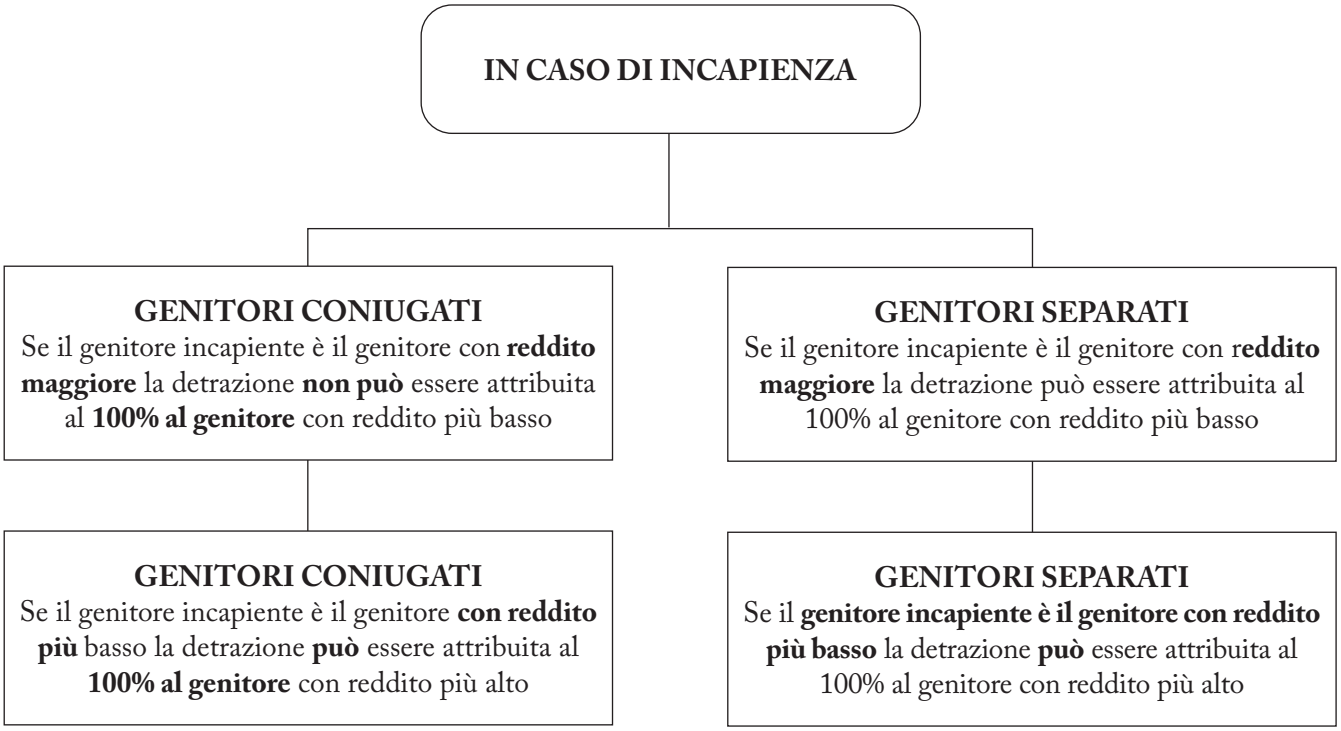

CASI PARTICOLARI

GENITORI NON CONIUGATI

L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 15/E/2007**, sulla base di quanto previsto dalla L. 54/2006, concernente disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli ha precisato che la medesima disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati è **applicabile** anche qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai **figli dei genitori non coniugati**. In assenza, però, di tali provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato.

MANCANZA DEL CONIUGE

Nel caso in cui risulti **più conveniente**, spetta una **detrazione per il primo figlio pari a quella prevista per il coniuge a carico se**:
- **manca il coniuge** (o non ha riconosciuto i figli) e il contribuente non è coniugato o si è effettivamente o legalmente separato;
- se **vi solo figli adottivi, affidati, o affiliati del solo contribuente** e non è coniugato ovvero legalmente ed effettivamente separato.

CONIUGE FISCALMENTE A CARICO DELL'ALTRO

In tale situazione la **detrazione compete per intero al coniuge dichiarante.**
Inoltre la detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori:
- per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che risposatosi non sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- non è legalmente ed effettivamente separato.

ULTERIORE DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

Per il contribuente con un numero **di figli superiore a tre** viene riconosciuta un'ulteriore detrazione di **1.200 euro**.

La detrazione per famiglie numerose non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro.

L'agevolazione compete solo se spetta la detrazione per figli a carico. Considerato che tale detrazione diminuisce all'aumentare del reddito fino ad annullarsi, qualora il contribuente possieda un reddito per detrazioni superiore a 140.000 euro:
- non spetterà alcuna detrazione per figli a carico;
- non potrà usufruire dell'ulteriore detrazione nel caso in cui abbia più di tre figli a carico.

La detrazione spetta anche quando l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno.

Questa ulteriore detrazione per famiglie numerose, pari a 1.200 euro, **deve** essere ripartita:
- al **50% nel caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati** (non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione, come invece previsto per le detrazioni ordinarie);
- **in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice**, in caso di separazione legale ed effettiva ovvero di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di incapienza
Qualora **tale ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le detrazioni** (per carichi di famiglia, per oneri, o detrazioni previste da altre disposizioni normative), l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, **comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito**.

Presenza di quattro figli e un solo genitore

La **circolare n. 19/E/2012** ha precisato che la detrazione spetta al contribuente anche quando il quarto figlio di un genitore non sia tale anche per l'altro; in tale circostanza la detrazione spetta per intero solo ad un genitore, anche se l'altro coniuge non è a suo carico.

ESEMPIO
Due contribuenti coniugati hanno tre figli. Uno dei due coniugi ha anche un altro figlio a carico nato da una precedente relazione: in questo caso il coniuge con quattro figli potrà usufruire per intero dell'ulteriore detrazione per figli a carico di importo pari a 1.200 euro.

ESEMPIO
Un contribuente con reddito complessivo pari a 75.000 euro ha moglie e quattro figli a carico.
La detrazione per il coniuge a carico ammonta ad euro:

$$€\ 690 * \frac{€\ 80.000 - €\ 75.000}{40.000} = €\ 86{,}25 = \mathbf{€\ 86}$$

La detrazione teorica per i figli a carico ammonta:
€ 1.150 * 4 = € 4.600

La detrazione effettiva deve essere così determinata:

$$\frac{€\ 15.000 + €\ 15.000 + €\ 15.000 + €\ 95.000 - €\ 75.000}{€\ 15.000 + €\ 15.000 + €\ 15.000 + €\ 95.000} = 0{,}4642$$

€ 4.600 * 0,4642 = € 2.135,32 = € 2.135 → DETRAZIONE EFFETTIVA

Al contribuente spetta un'ulteriore detrazione pari a 1.200 euro; di conseguenza la detrazione complessiva effettivamente spettante è pari a:
€ 2.135,32 + € 1.200 = € 3.335,32 = € 3.335

DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

Possono essere **considerati a carico anche i seguenti familiari**:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali ed adottivi);

- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Condizioni perché tali soggetti assumano la status di familiari a carico è che questi:

- **convivano con il contribuente dichiarante** o ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- possiedano **un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro** al lordo degli oneri deducibili.

La detrazione teorica spettante ammonta a **750 euro** e va rapportata al numero di mesi a carico ed alla percentuale di spettanza.
Non ci sono particolari criteri di ripartizione della detrazione la quale quindi può essere ripartita in misura eguale dagli aventi diritto.
Se nel corso dell'anno 2020 è **mutata** la situazione, ad esempio in caso di decesso del familiare, il calcolo della detrazione va effettuato rapportando a mesi la **detrazione potenziale**, non rilevando il giorno nel quale la variazione è subentrata.

Nella **circolare n. 17/E/2015** l'Agenzia delle entrate ha fornito un interessante chiarimento in merito alla detrazione per "**altri familiari a carico**". In particolare si chiedeva se nel caso di un soggetto che fa parte di un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, dove il padre e uno dei figli sono disoccupati e la madre, lavorando solo nel periodo estivo, ha un reddito annuo di circa 3.500 euro lordi, se **l'unico figlio** che lavora stabilmente e che può provvedere al mantenimento della famiglia, possa avvalersi delle detrazioni Irpef per altri familiari a carico per il fratello e il padre.
L'Agenzia richiamando l'articolo 12, Tuir, che disciplina le detrazioni d'imposta spettanti per carichi di famiglia, precisa che tale articolo ha una struttura **che stabilisce l'ordine da seguire per la fruizione della detrazione per familiari a carico**. In altri termini, in presenza di un familiare di cui all'articolo 433, cod. civ., da considerare "a carico" in quanto possessore di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, **la detrazione spetta al contribuente per il quale tale familiare "a carico"** sia, nell'ordine, **coniuge** (lettera a, b), **figlio** (lettera c), **altro familiare convivente** o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (lettera d).
Quindi, nel caso prospettato in cui nel nucleo familiare (composto da due genitori e due figli) solo la madre e un figlio hanno redditi superiori alla soglia di 2.840,51 euro, mentre il padre e l'altro figlio sono "a carico", secondo la struttura dell'articolo 12, Tuir, questi ultimi per la madre rientrano nelle lettere a) e b) (coniuge) e c) (figli), mentre per il figlio nella lettera d) (altri familiari).
Ne consegue che la madre ha il diritto di fruire delle detrazioni per il coniuge e per i figli, con precedenza rispetto al figlio, per il quale gli stessi rientrano tra gli altri familiari. Le detrazioni spetterebbero al figlio nell'ipotesi in cui la madre avesse un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, e quindi fosse anch'essa da considerare altro familiare a carico del figlio.
Premesso ciò tuttavia **l'Agenzia precisa** che l'ordine delineato nell'articolo 12, **potrebbe non rappresentare la reale contribuzione** al sostegno dei componenti del nucleo familiare, non solo nell'ipotesi in cui i soggetti che precedono siano "a carico", ma anche nel caso in cui, pur non essendo a carico, detti soggetti abbiano redditi particolarmente bassi tali da far gravare il sostegno del nucleo stesso sugli altri familiari.

Pertanto, le detrazioni in esame **possano essere fruite dai contribuenti** per i quali i familiari "a carico" **rientrino fra gli "altri familiari"** (comunque conviventi o per i quali siano versati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) di cui alla **lettera d), comma 1, articolo 12, Tuir**, a condizione che **detti contribuenti posseggano un reddito complessivo più elevato di quello posseduto dai soggetti per i quali i familiari a carico rientrerebbero nelle lettere a), b) e c),** e che detti contribuenti ne sostengano effettivamente il carico.

Il reddito di riferimento per determinare **le detrazioni per carichi di famiglia** è il **"reddito per detrazioni"**, pari **al reddito complessivo** del contribuente comprensivo **del reddito dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni e dell'agevolazione ACE** e **al netto della deduzione per abitazione principale** e delle relative pertinenze.

REDDITO PER DETRAZIONI:
rigo RN1 col. 1 – RN2 + rigo RS37 col. 14

dove il **rigo RN1 col. 1** rappresenta il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali ed è dato dal risultato della seguente somma:

RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10 col. 6 + LM38

DETRAZIONE EFFETTIVA:

$$€\ 750 * \frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

ESEMPIO

Si ipotizzi un nucleo familiare così composto:
- marito con reddito pari a 40.000 euro;
- moglie con reddito pari a 25.000 euro;
- genitore della moglie, convivente e con reddito pari a 2.000 euro, a carico per il 50% del marito e al 50% della moglie.

La detrazione per "altro familiare a carico" spetterà al marito per un importo pari a:

$$€\ 750 * \frac{€\ 80.000 - €\ 40.000}{€\ 80.000} = €\ 375{,}00 * 50\% = €\ 187{,}50$$

La detrazione per "altro familiare a carico" spetterà alla moglie per un importo pari a:

$$€\ 750 * \frac{€\ 80.000 - €\ 25.000}{€\ 80.000} = €\ 515{,}63 * 50\% = €\ 257{,}82$$

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela			Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni (mesi a carico)	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO CON DISABILITÀ	1	1 C CONIUGE			4	5			
	2	F1 PRIMO FIGLIO		3 D			6	7	8
	3	F	2 A	D					
	4	F	A	D					
	5	F	A	D					
	6	F	A	D					
	7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI			9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE				

Rigo 1: DATI RELATIVI AL CONIUGE

	Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico
1	1 C CONIUGE	4	5

deve essere barrata la casella "C"

Codice fiscale del coniuge

Numero di mesi a carico

Colonna 1: deve essere barrata la casella "C".
Colonna 4: deve essere indicato il codice fiscale del coniuge, indipendentemente da fatto che sia fiscalmente a carico o meno.
Colonna 5: devono essere indicati i mesi nei quali il soggetto è risultato effettivamente a carico; va indicato "12" nel caso in cui il coniuge sia stato a carico per tutto il 2020.

Nel caso di:
- matrimonio;
- decesso;
- separazione legale ed effettiva;
- scioglimento o annullamento del matrimonio;
- cessazione degli effetti civili del matrimonio nel corso del 2020,

deve essere indicato il numero di mesi per i quali il coniuge è stato a carico, tenendo presente che i periodi inferiori al mese sono considerati mese intero.

Nel caso in cui venga superato in corso d'anno il limite reddituale di 2.840,51 euro **non spetta alcuna detrazione.**

ESEMPIO
In caso di matrimonio celebrato a giugno 2020 la detrazione spetta per 7 mesi, pertanto nella colonna 5 andrà indicato "**7**".

Righi da 2 a 6: DATI RELATIVI AI FIGLI E AD ALTRI FAMILIARI A CARICO

Nelle colonne 1, 2, 3 devono essere barrate le relative caselle:
F1: se il familiare a carico è il figlio di età maggiore;
F: se il familiare a carico è il figlio successivo al primo;
A: se il familiare a carico è un altro familiare;
D: se si tratta di un figlio disabile.
Qualora venga barrata la casella "D" non è necessario che venga barrata anche la casella "F".

È considerato disabile la persona riconosciuta tale ai sensi della L. 104/1992.

Colonna 4: deve essere indicato **il codice fiscale** dei figli, tranne quelli in affido preadottivo, e degli altri familiari fiscalmente a carico. È necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero.

Va sempre indicato il codice fiscale dei figli o degli altri familiari a carico anche nel caso in cui le detrazioni vengano fruite interamente da un altro soggetto. In tale circostanza nella casella "percentuale di detrazione" dovrà essere riportato il valore "0".

Colonna 5: deve essere indicato il numero dei mesi dell'anno nel corso dei quali il soggetto è risultato effettivamente a carico; i periodi inferiori al mese sono comunque considerati mese intero.

ESEMPIO
Per un figlio nato il 1° ottobre 2020, alla colonna 5 dovrà essere indicato "3".

Colonna 6: devono essere indicati i mesi dell'anno durante i quali i figli a carico hanno un'età inferiore a 3 anni.

ESEMPIO
Per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di settembre 2020, nella colonna 6 dovrà essere indicato "9".

ESEMPIO
Per un figlio nato nel mese di marzo 2020 (anche il giorno 28 marzo 2020) nella casella di colonna 6 dovrà essere indicato "10".

Colonna 7: deve essere indicata la percentuale di detrazione spettante per ciascun familiare a carico.

Per ciascun figlio a carico dovrà essere indicato un valore pari a:
- "0" se la detrazione viene fruita per intero dall'altro genitore;
- "50" se la detrazione viene ripartita tra i genitori;
- "100" se la detrazione viene richiesta per intero;
- "C" se per il primo figlio spetta la detrazione per il coniuge a carico.

Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio.

Per ciascun altro familiare a carico deve essere indicato un valore compreso tra 0 e il 100%. La detrazione va ripartita in misura eguale tra gli aventi diritto.

Colonna 8: questa casella deve essere barrata nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100%.
La detrazione spetta, **in mancanza di accordo, al genitore affidatario**. Nel caso di **affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita**, in mancanza di accordo, nella misura del 50% a ciascun genitore. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Codice fiscale:
- quello del coniuge deve essere sempre indicato (anche se non a carico)
- quello dei figli e degli altri familiari solo se risultano fiscalmente a carico

Colonna 8:
barrare la casella nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100%.

Figlio maggiore

Disabile

2	F1	PRIMO FIGLIO		3 D					6		7		8
3	F		2 A	D									
4	F		A	D									
5	F		A	D									
6	F		A	D									

F: figlio successivo al primo
A: altro familiare a carico
D: disabile

Colonna 5: numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è a carico;
colonna 6: numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico è minore di 3 anni;
colonna 7: percentuale di detrazione spettante

Rigo 7: Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli

7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI	

Per i contribuenti con almeno quattro figli a carico, la percentuale da indicare è quella riferita all'ulteriore detrazione (1.200 euro).

In generale, la detrazione per "famiglie numerose" deve essere ripartita nella misura del **50% tra i genitori** non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie:

- nel caso di **coniuge fiscalmente a carico dell'altro** la detrazione compete per intero;
- in caso di **separazione legale ed effettiva** o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), **l'ulteriore detrazione gli spetta per intero**, anche se l'altro coniuge non è a suo carico.
La detrazione per "famiglie numerose" **non spetta per ciascun figlio** ma è un **importo complessivo** e **non varia se il numero dei figli è superiore a quattro**. Se l'ulteriore detrazione per figli a carico **risulta superiore all'imposta lorda** diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

Rigo 9: Numero di figli in affido preadottivo a carico del contribuente

9	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE	

In questo rigo va indicato **il numero dei figli in affido preadottivo** (righi da 2 a 6 per i quali è barrata la casella 'F' o 'D') per i quali nel prospetto dei familiari a **carico non è stato indicato il codice fiscale**, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.
La compilazione delle caselle "Numero figli residenti all'estero" e "Numero figli in affido preadottivo" è alternativa.

CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE DELLA CASELLA F1 DEL PROSPETTO "FAMILIARI A CARICO"

Le istruzioni precisano che, anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione **tra il primo figlio e i figli successivi**, la casella F1 del prospetto "Familiari a carico" deve, comunque, essere compilata per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale, l'applicazione al primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista per quest'ultimo se più favorevole.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Esempio 1

Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2020 e da tale data sia divenuto a carico del proprio coniuge.
Nel caso in esame, il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio", mentre per i successivi cinque mesi egli assume la figura di "primo figlio".

Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto "Familiari a carico", occorre compilare due caselle F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo - indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data -, e l'altro per rappresentare la situazione del secondo periodo - indicando il codice fiscale dell'altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i quali quest'ultimo viene considerato "primo figlio".

Il prospetto risulterà così compilato:
Modulo 1:

FAMILIARI A CARICO	Relazione di parentela				Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni (mesi a carico)	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE, F1 = PRIMO FIGLIO, F = FIGLIO, A = ALTRO FAMILIARE, D = FIGLIO CON DISABILITÀ	1	1 X CONIUGE			4 RSSLRT70R11L424D	5			8
	2	2 X PRIMO FIGLIO		3 D	RSSLCU04D15L424B	7	6	7 100	
	3	1 X F	2 A	D	RSSFNC06S11L424M	7		100	
	4	F	A	D					
	5	F	A	D					
	6	F	A	D					
	7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI			9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE				

Modulo 2:

FAMILIARI A CARICO	Relazione di parentela				Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni (mesi a carico)	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE, F1 = PRIMO FIGLIO, F = FIGLIO, A = ALTRO FAMILIARE, D = FIGLIO CON DISABILITÀ	1	1 C CONIUGE			4	5			8
	2	2 X F1 PRIMO FIGLIO		3 D	RSSFNC06S11L424M	5	6 100	7	
	3	F	2 A	D					
	4	F	A	D					
	5	F	A	D					
	6	F	A	D					
	7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI			9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE				

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Esempio 2

Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell'anno.
Qualora nel corso dell'anno 2020 si sia verificata una variazione della percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.

In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed in particolare:

- nella casella F1, del primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%);
- nella casella F1 del secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).

Il prospetto risulterà così compilato:
Modulo 1:

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILITÀ

	Relazione di parentela			Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni (mesi a carico)	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	X CONIUGE			RSSLRT70R11L424D				
2	X PRIMO FIGLIO		D	RSSLCU04D15L424B	4		50	
3	F	A	D					
4	F	A	D					
5	F	A	D					
6	F	A	D					
7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI			9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE				

Modulo 2:

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILITÀ

	Relazione di parentela			Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni (mesi a carico)	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	C CONIUGE							
2	X PRIMO FIGLIO		D	RSSLCU04D15L424B	8	100		
3	F	A	D					
4	F	A	D					
5	F	A	D					
6	F	A	D					
7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI			9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE				

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Esempio 3

Contribuente con due figli, vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell'anno 2020.
Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso dell'anno due detrazioni diverse:

- quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e
- quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.

Nella compilazione del prospetto "Familiari a carico" occorre tenere presente che, essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell'anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato, va indicato il codice fiscale del coniuge a carico e, in corrispondenza della colonna "mesi a carico", il numero di mesi in cui questo è stato in vita (in questo caso 7 mesi).

Per il primo figlio occorre compilare due righi:

- un primo rigo in cui va qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando "7" nella colonna dedicata al numero di mesi a carico;
- un secondo rigo, in cui nella casella "percentuale", va riportata la lettera "C" ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo periodo dell'anno (in questo caso 5), nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.

Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va riportato il numero "12", quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell'anno 2020.

Il prospetto risulterà così compilato:
Modulo 1:

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILITÀ

	Relazione di parentela			Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni (mesi a carico)	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	X CONIUGE			RSSLRT70R11L424D	7			
2	X PRIMO FIGLIO		D	RSSLCU04D15L424B	7		100	
3	X	A	D	RSSLCU04D15L424B	5		C	
4	X	A	D	RSSFNC06S11L424M	12		100	
5	F	A	D					
6	F	A	D					
7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI			9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE				

CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

DETRAZIONE PER CONIUGE E FIGLI A CARICO

Il sig. Rossi Luca è coniugato con la sig.ra Verdi Maria, codice fiscale **VRDMRA 70A50F205X,** fiscalmente a carico del marito.
Hanno tre figli tutti fiscalmente a carico:

- Rossi Federico, nato 11/01/2000, C.F. **RSSFRC00A11F205B**, portatore di handicap;
- Rossi Laura, nata il 15/03/2017, C.F. **RSSLRA17C55F205Z;**
- Rossi Marco, nato il 23/08/2020, C.F. **RSSMRC20M23F205J.**

Il prospetto dei familiari a carico del modello Redditi PF 2021 del sig. Rossi Luca deve essere compilato come segue:

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILITÀ

	Relazione di parentela			Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni (mesi a carico)	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	1 X CONIUGE			4 VRDMRA70A50F205X	5 12			
2	X	2 PRIMO FIGLIO	3 X	RSSFRC00A11F205B	12	6	7 100	8
3	X	2 A	D	RSSLRA16C55F205Z	12	3	100	
4	X	A	D	RSSMRC19M23F205J	5	5	100	
5	F	A	D					
6	F	A	D					
7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI			9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE				

Ipotizzando un reddito complessivo pari a 55.000 euro, le detrazioni saranno così calcolate:

Detrazione per coniuge a carico

690 * (80.000 – 55.000) = **€ 431,25**
40.000

Detrazione per figli a carico

La detrazione potenziale ammonta a:

- € 1.350 : detrazione potenziale per il figlio disabile
- € (1.220) / 12 * 3 + (950/12) * 9 = 1.017,50: detrazione potenziale per il secondo figlio;
- € 1.220 / 12 * 5 = € 508,22 : detrazione potenziale per il terzo figlio

Totale detrazione potenziale: € 1.350 + € 1.017,50 + € 508,33 = € 2.875,83
Detrazione effettiva:

15.000 + 15.000 + 95.000 – 55.000 = € 0,56 (coefficiente)
15.000 + 15.000 + 95.000

€ 2.875,83 * 0,56 = € 1.610,46 – detrazione effettiva

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

DETRAZIONE PER ALTRO FAMILIARE A CARICO

Si ipotizzi un nucleo familiare così composto:

- sig. Bianchi Luca, nato il 18/02/1975, C.F. **BNCLCU75B18H501M**, con reddito pari a 40.000 euro;
- coniuge sig.ra Lauri Franca, nata il 15/03/1977 C.F**. LRAFNC77C55H501M**, con reddito pari a 25.000 euro;
- genitore della moglie, convivente sig.ra Rossi Anna, nata il 25/07/**1945**, C.F: RSSNNA45L65H501Y, e con reddito pari a 2.000 euro, a carico per il 50% del marito e per il 50% della moglie.

Il prospetto dei familiari a carico del modello Redditi Persone fisiche del sig. Bianchi sarà così compilato:

Il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato (e barrata la relativa casella).

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILITÀ

	Relazione di parentela				Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni (mesi a carico)	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	1 X CONIUGE				4 LRAFNC77C55H501M	5	6	7	8
2	F1	PRIMO FIGLIO	3 D						
3	F	2 A	D						
4	F	2 X	D		RSSNNA45L65H501Y	12		50	
5	F	A	D						
6	F	A	D						
7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI				9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE				

Deve essere **barrata la casella "A" che indica "altro familiare a carico"**;
va riportato il codice fiscale del soggetto fiscalmente a carico;
vanno indicati i mesi a carico e va riportata la percentuale di detrazione (in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto).

La detrazione per "altro familiare a carico" spetterà al marito per un importo pari a:

$$€\ 750 * \frac{€\ 80.000 - €\ 40.000}{€\ 80.000} = €\ 375{,}00 * 50\% = €\ 187{,}50$$

La detrazione per "altro familiare a carico" spetterà alla moglie per un importo pari a:

$$€\ 750 * \frac{€\ 80.000 - €\ 25.000}{€\ 80.000} = €\ 515{,}63 * 50\% = €\ 257{,}82$$

QUADRO RA
REDDITI DEI TERRENI

QUADRO A
REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

I redditi dominicale (col. 1) e agrario (col. 3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

	Reddito dominicale **non rivalutato**	Titolo	Reddito agrario **non rivalutato**	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RA1	,00		,00			,00				
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito fondiario non imponibile		
				11		12		13		
					,00	,00				,00
RA2	,00		,00			,00				
					,00	,00				,00
RA3	,00		,00			,00				
					,00	,00				,00
RA4	,00		,00			,00				
					,00	,00				,00
RA5	,00		,00			,00				
					,00	,00				,00
RA6	,00		,00			,00				
					,00	,00				,00
RA7	,00		,00			,00				
					,00	,00				,00
RA8	,00		,00			,00				
					,00	,00				,00
RA9	,00		,00			,00				
					,00	,00				,00
RA10	,00		,00			,00				
					,00	,00				,00
RA11	,00		,00			,00				
					,00	,00				,00
RA12	,00		,00			,00				
					,00	,00				,00
RA13	,00		,00			,00				
					,00	,00				,00
RA14	,00		,00			,00				
					,00	,00				,00
RA15	,00		,00			,00				
					,00	,00				,00
RA16	,00		,00			,00				
					,00	,00				,00
RA17	,00		,00			,00				
					,00	,00				,00
RA18	,00		,00			,00				
					,00	,00				,00
RA19	,00		,00			,00				
					,00	,00				,00
RA20	,00		,00			,00				
					,00	,00				,00
RA21	,00		,00			,00				
					,00	,00				,00
RA22	,00		,00			,00				
					,00	,00				,00
RA23 Somma colonne 11, 12 e 13			**TOTALI**		,00	,00				,00

NEW

La Legge di Bilancio 2020 ha confermato anche per **l'anno 2020** che i redditi dominicali/agrari prodotti dai **coltivatori diretti** e dagli **imprenditori agricoli professionali** (IAP) iscritti alla previdenza agricola **non concorrano alla determinazione della base imponibile Irpef.**
Dall'anno **2019** tale agevolazione compete anche ai **familiari coadiuvanti** del coltivatore diretto a condizione che:
- appartengano al **medesimo nucleo familiare,**
- siano **iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola** in qualità di coltivatori diretti;
- **partecipino attivamente** all'esercizio dell'impresa familiare.

Tali redditi dovranno comunque essere indicati nel **quadro A** del **modello 730/2021**, ma non confluiranno nel reddito complessivo.

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) **ha esteso anche per l'anno 2021 l'esenzione**, mentre a decorrere dal 2022, salvo ulteriori interventi normativi, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef nella misura del 100%.

ASPETTI GENERALI

L'introduzione **dell'Imu** ha modificato radicalmente la tassazione a fini Irpef degli immobili non locati. L'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 23/2011 ha stabilito che l'Imu sostituisce, per la **componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.**
Di conseguenza **non sono più soggetti ad Irpef i redditi degli immobili non locati**; nel caso in cui l'immobile sia locato, questo sconterà sia l'Imu che Irpef.
Per quanto riguarda i terreni, dato che vi è la compresenza di due componenti di reddito (reddito dominicale e reddito agrario):
- se il **terreno è affittato**, sconterà la tassazione Irpef su entrambe le componenti di reddito (dominicale e agrario);
- se il **terreno non è affittato**, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi;
- nel caso in cui il **terreno sia esente** da Imu e contemporaneamente non affittato, allora sconterà la tassazione Irpef su entrambi i redditi (dominicale e agrario).

NEW

La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha disposto dal **1° gennaio 2020 l'abrogazione della IUC** (imposta unica comunale), e **l'unificazione di due componenti** del tributo (Imu e Tasi): l'effetto principale della modifica apportata è stata quella di **eliminare la Tasi**, prevedendo **un'unica forma di prelievo** che ricalca, in gran parte la disciplina Imu prevista per il 2019.
Le modifiche normative che hanno portato alla nuova Imu non hanno inciso sui rapporti tra Imu e Irpef e quindi sul relativo effetto sostitutivo che risulta ancora regolato dalla disciplina contenuta nel D.Lgs. 23/2011.

Pertanto anche a seguito delle novità legislative introdotte, **l'Imu continua a sostituire, relativamente a terreni e fabbricati, l'Irpef e relative addizionali, per gli immobili non oggetto di locazione.** Di conseguenza rimangono non soggetti ad Irpef i redditi relativi agli immobili non locati, mentre continuano ad essere **assoggettati ad Irpef i fabbricati locati.** In particolare, gli immobili affittati con **tassazione ordinaria**, scontano **l'Imu, l'Irpef e addizionali** mentre se affittati con **tassazione sostitutiva**, scontano **l'Imu** e la cosiddetta **cedolare secca**.

SOGGETTI OBBLIGATI

I **soggetti** tenuti alla compilazione del **quadro A** sono:

- coloro che possiedono terreni a **titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale**;

I titolari della nuda proprietà **non devono** dichiarare il terreno. I terreni devono essere situati nel territorio dello Stato ed essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita.

- **affittuari** (o gli **associati**, in caso di **conduzione associata**) che esercitano **attività agricola nei fondi condotti in affitto** (deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario a decorrere dalla data in cui ha effetto il contratto);
- **il titolare dell'impresa agricola individuale**, anche in forma d'impresa familiare, o il titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che **conduce il fondo** (se tali soggetti non sono proprietari del terreno, non lo detengono a titolo di usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario).

Non **deve essere utilizzato il quadro RA:**

- dal **partecipante** dell'impresa familiare agricola;
- dal **coniuge** dell'azienda coniugale;
- dai **soci** di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto.

Tali soggetti **dovranno utilizzare il quadro RH**.

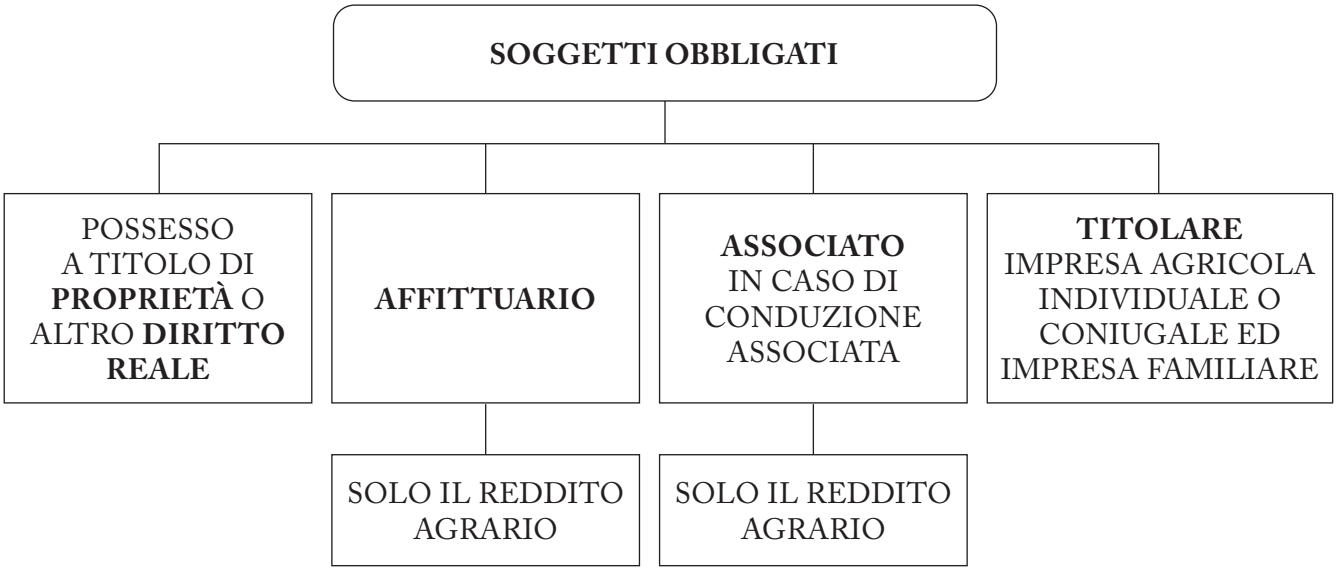

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TERRENI: RAPPORTO IMU/IRPEF

TERRENI NON AFFITTATI

A decorrere **dall'anno 2012, l'Imu** ha sostituito l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale (nel caso di terreni non affittati); pertanto il soggetto che **possiede il terreno** a titolo di **proprietà o di altro diritto reale** non sconterà l'Irpef sul reddito dominicale mentre dovrà sottoporre a tassazione Irpef il reddito agrario.

Nel **quadro RA del modello Redditi Persone fisiche**, il contribuente dovrà comunque indicare **sia il reddito dominicale che il reddito agrario.**

Nel caso in cui i terreni siano **esenti da Imu**, il contribuente dovrà comunque indicare, **nel quadro RA**, sia il **reddito dominicale che il reddito agrario** ed entrambi saranno assoggettati ad Irpef. Tale situazione dovrà essere evidenziata mediante la compilazione della colonna "9 – Imu non dovuta".

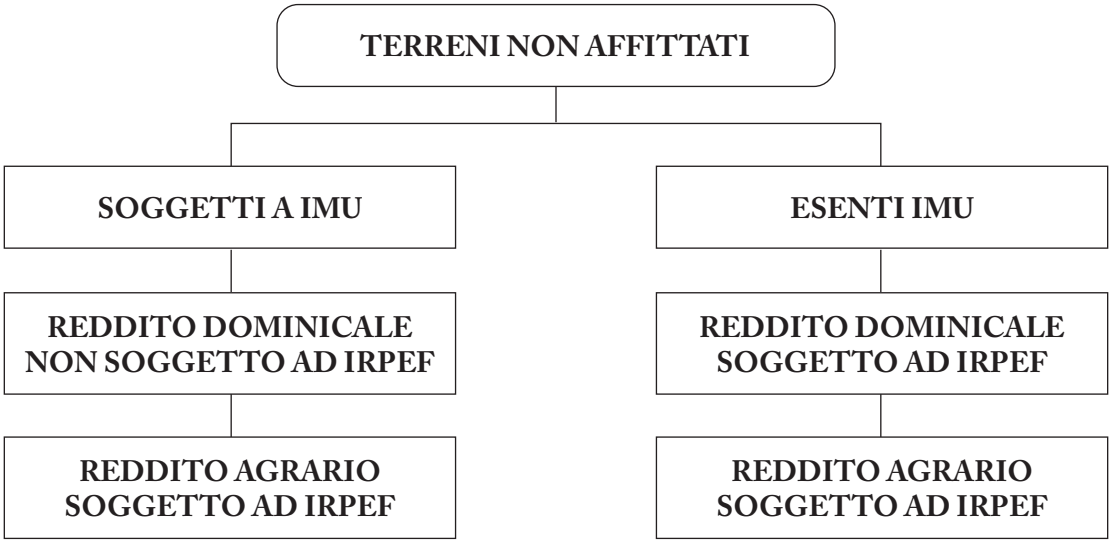

È stata prorogata anche per il **2020** l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 44, L. 232/2016 per i **coltivatori diretti** e per gli **imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1, D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti, i **quali non concorrono alla determinazione della base imponibile Irpef.**
Pertanto per gli anni dal 2017 al 2020:

- i terreni **posseduti e condotti** da coltivatori diretti o IAP sono **esenti da Irpef** sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
- i terreni che vengono affittati per coltivarli **continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario,** mentre l'esenzione dall'Irpef si applica sul reddito agrario in capo ai coltivatori diretti o IAP.

Tali soggetti dovranno comunque indicare i relativi redditi nel quadro RA del modello Redditi 2021, ma non confluiranno nel reddito complessivo.

Dall'anno **2019** tale agevolazione compete anche ai **familiari coadiuvanti** del coltivatore diretto a condizione che:

- appartengano al **medesimo nucleo familiare**,
- siano **iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola** in qualità di coltivatori diretti;
- **partecipino attivamente** all'esercizio dell'impresa familiare.

NEW

La Legge di Bilancio 2021 **ha confermato l'esenzione anche per il 2021.**

TERRENI AFFITTATI

Se i terreni sono **concessi in affitto**, il relativo reddito sarà assoggettato sia a **Imu che a Irpef.** Pertanto **il proprietario**, oltre ad **assolvere l'Imu, sconterà l'Irpef e le addizionali sul reddito dominicale** (o eventualmente sul canone, a seconda della tipologia di contratto), mentre la quota di reddito agrario non sconterà alcuna imposta.
L'affittuario, cioè il soggetto che esercita l'attività agricola sul fondo, ai fini **dell'Irpef e delle relative addizionali**, dovrà **compilare la colonna relativa al reddito agrario**, mentre **non** sarà assoggettato a Irpef per la quota di reddito dominicale; l'affittuario non sconterà l'Imu che sarà eventualmente corrisposta dal proprietario.

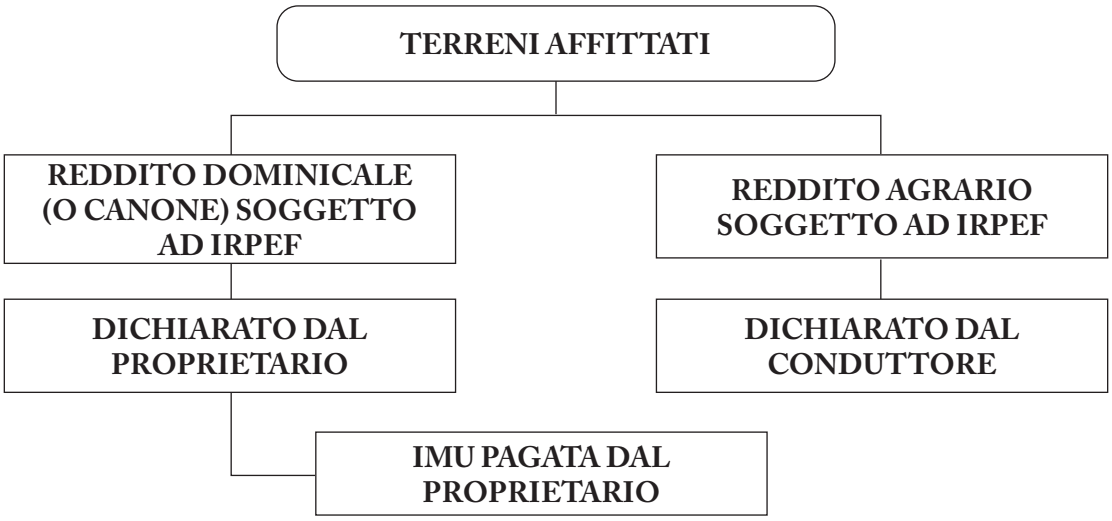

Nel caso in cui i terreni siano condotti in affitto da coltivatori diretti o IAP, per effetto per effetto dell'articolo 1, comma 44, L. 232/2016 i relativi redditi agrari **non confluiranno nel reddito complessivo**, ma saranno indicati nella **colonna 13** tra i ***"redditi fondiari non imponibili"***.

APPROFONDIMENTO
TERRENI ESENTI IMU

In relazione alle conseguenze sulle modalità di tassazione, specifiche considerazioni merita la tematica **dell'esenzione Imu** di talune categorie di terreni.
Come sappiamo infatti l'introduzione **dell'Imu** ha modificato radicalmente la tassazione a fini Irpef degli immobili non locati: l'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 23/2011 ha stabilito che l'Imu sostituisca per la **componente immobiliare l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili**.
Di conseguenza **non saranno più soggetti ad Irpef i redditi degli immobili non locati**; nel caso in cui l'immobile sia locato, questo sconterà sia Imu che Irpef.
Come precisato poi nella circolare n. 3/DF del MEF del 18 maggio 2012 anche gli immobili (quindi sia terreni che fabbricati) che ricadono in talune fattispecie di esenzione dall'Imu devono essere assoggettati alle imposte sul reddito ed alle relative addizionali. Quindi nel momento in cui si verifica un'esenzione a fini Imu, devono comunque continuare ad applicarsi le regole ordinarie proprie che disciplinano l'Irpef e le relative addizionali.

In tutti i casi di esenzione dell'Imu, quindi, gli immobili devono essere ordinariamente assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute.

In merito alle casistiche di **esenzione dei terreni**, l'articolo 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011 ha stabilito che sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili (quindi anche i terreni) posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

La **Legge di Stabilità 2016** è intervenuta modificando a decorrere **dall'anno 2016**, i **casi di esenzione** dall'imposta municipale propria (Imu) prevista per i terreni agricoli, disponendo che sono **esenti Imu i terreni agricoli** ricadenti in **aree montane** e di **collina** di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), D.Lgs. 504/1992 in base ai **criteri individuati dalla circolare n. 9/1993**.

Alla circolare è allegato un **elenco dei Comuni**, suddivisi per Provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli ora sono esenti dall'Imu.

Sono altresì esenti dall'Imu i terreni:

- **posseduti e condotti** dai **coltivatori diretti** e dagli **imprenditori agricoli professionali (IAP)**, iscritti nella previdenza agricola, **indipendentemente dalla loro ubicazione**;

NEW

Con l'introduzione di una norma a carattere interpretativo, l'articolo 16-*ter*, D.L. 34/2019 ha previsto che le agevolazioni Imu di cui all'articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011 **sono applicabili anche alle società agricole**.

- a **immutabile destinazione agrosilvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina;
- **ubicati nei comuni delle isole minori** di cui all'allegato A annesso alla L. 448/2001.

Allegato A – L. 448/2001

Isole	Comuni
Isole Tremiti	1. San Nicola: San Domino, Capraia, Pianosa
Pantelleria	2. Pantelleria
Isole Pelagie	3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa
Isole Egadi	4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica 5. Ustica: Ustica
Isole Eolie	6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea 7. Salina: Salina
Isole Sulcitane	8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro
Isole del Nord Sardegna	9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara
Isole Partenopee	10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara
Isole Ponziane	11. Ponza, Palmarola, Zannone 12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano
Isole Toscane	13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo 14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto 15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria
Isole del Mar Ligure	16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto
Isola del lago d'Iseo	16-*bis*. Monte Isola

FUSIONE DI COMUNI

In caso di **fusione** di:

- **due comuni totalmente esenti**, i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti;
- un **comune esente con uno non esente** in quanto non incluso nell'elenco allegato alla circolare n. 9/1993, beneficiano dell'agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della fusione;
- un **comune esente con uno parzialmente esente**, godono dell'esenzione ai fini Imu solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel comune che prima della fusione era parzialmente delimitato;
- **due comuni parzialmente esenti**, i terreni per i quali si ha diritto all'esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo comune.

Terreni esenti Imu per l'anno 2020:

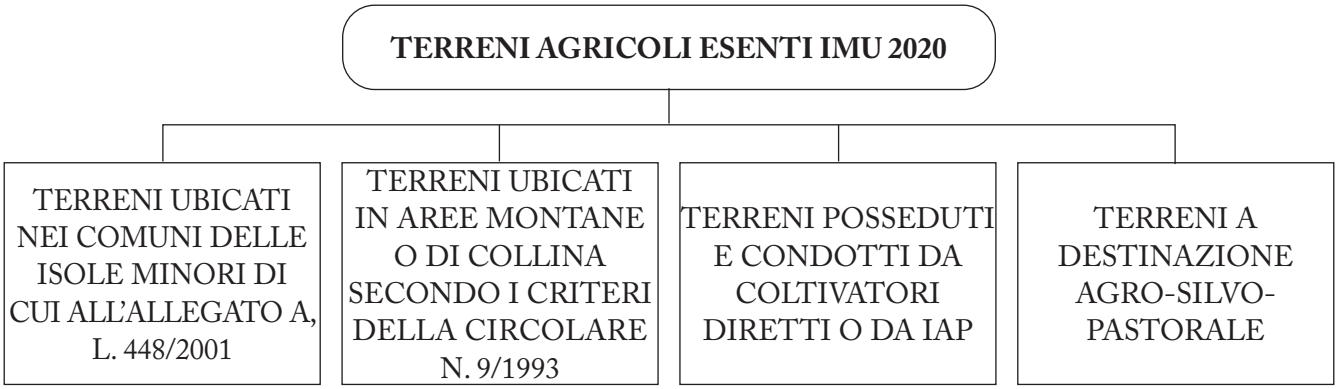

Nei casi per i quali andrà barrata la casella "*Imu non dovuta*" di colonna 9, il terreno, esente Imu, sarà soggetto ad **Irpef sia sul reddito dominicale che su quello agrario**; in tutti gli altri casi invece il terreno **sconterà l'Imu quindi sarà soggetto ad Irpef solo sul reddito agrario**.

TERRENO CONDOTTO IN AFFITTO

Nel caso di terreno condotto in affitto, il conduttore del fondo **dovrà dichiarare il reddito agrario rivalutato** derivante dall'esercizio dell'attività agricola, indipendentemente dal canone di affitto risultante dal contratto di locazione e indipendentemente dalla tipologia di contratto di affitto stipulato (regime vincolistico o regime di libero mercato).
Il **reddito dominicale** dovrà essere dichiarato dal proprietario.
Se il terreno è condotto in affitto da un coltivatore diretto o IAP iscritto nella previdenza agricola il reddito agrario non è imponibile Irpef.

CONDUZIONE ASSOCIATA E SOCIETÀ SEMPLICI

La conduzione associata si verifica quando più soggetti partecipano, con quote uguali o diverse, alla coltivazione del terreno sulla base di un contratto non societario.
Nel caso di **conduzione associata di un fondo**, **l'associato dovrà dichiarare** il **solo reddito agrario**, sulla base **della quota a lui spettante e in relazione alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto**.
Tale percentuale è ricavabile **dall'atto firmato e sottoscritto da tutti gli associati**; nel caso in cui non vi sia un apposito atto firmato e sottoscritto, le istruzioni precisano **che le partecipazioni si considerano in parti uguali**.
Infine, nel caso in cui **l'associato sia anche proprietario del terreno**, dovrà indicare **nel quadro RA anche il reddito dominicale**; tuttavia, non lo si dovrà considerare nel calcolo dell'Irpef e delle addizionali.
Nel caso di **società semplici** costituite per l'esercizio in forma associata, con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'articolo 32, Tuir, gli adempimenti dichiarativi a carico della società e dei soci sono i seguenti:

- **la società semplice operante in agricoltura**, ai fini della dichiarazione dei redditi, dovrà compilare **il Modello Redditi Società di persone** ed equiparate, indicando il **reddito agrario rivalutato del terreno** in conduzione e il **reddito dominicale**, **qualora ne sia anche proprietaria**;
- il **socio** compila il modello **Redditi**, **indicando nel quadro RH la quota di spettanza risultante** dal Modello **Redditi** società di persone ed equiparate, per il reddito agrario e, qualora i terreni siano in

proprietà, compila il quadro RA, per indicare la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.

La società dovrà fornire al socio un **prospetto di riparto** con l'indicazione analitica:
- del reddito **dominicale imponibile** fini Irpef attribuito dalla società;
- del reddito **agrario imponibile** fini Irpef attribuito dalla società**;**
- del reddito **dominicale non imponibile** fini Irpef attribuito dalla società;
- del reddito **agrario non imponibile** fini Irpef attribuito dalla società.

Nel caso in cui il socio sia un coltivatore diretti/IAP iscritto alla previdenza agricola **tali redditi non concorrono alla determinazione della base imponibile Irpef.**

IMPRESA AGRICOLA INDIVIDUALE ED IMPRESA FAMILIARE O CONIUGALE

Nel caso di **impresa agricola individuale** esercente attività agricola, ai sensi dell'articolo 2135, cod. civ., il **titolare** deve utilizzare il **quadro RA** del modello Redditi per dichiarare **l'intero reddito agrario** del terreno dove viene svolta l'attività agricola e, se proprietario del terreno, **l'eventuale quota di spettanza** del **reddito dominicale.**
Gli altri comproprietari, invece, dovranno indicare, nella propria dichiarazione, la quota di spettanza del reddito dominicale.

Nel caso di **impresa agricola familiare**, il titolare dell'impresa dovrà:
- **dichiarare** la quota spettante **del reddito agrario**, sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e, nel caso **sia anche il proprietario** del terreno, il reddito dominicale, compilando il **quadro RA** del modello Redditi;
- **imputare**, attraverso **la compilazione del quadro RS**, ai familiari partecipanti la **quota di partecipazione agli utili**, sulla base di quanto risulta **dall'atto di costituzione** dell'impresa familiare;
- **attestare**, in calce al **quadro RS**, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e alla quantità del lavoro effettivamente prestato dagli stessi familiari, in modo prevalente e continuativo.

I **componenti dell'impresa familiare** dovranno:
- presentare il modello Redditi e compilare il **quadro RH,** indicando la quota di **spettanza del reddito agrario**, nel limite non eccedente il **49%** e, se anche **proprietari del terreno**, indicando **nel quadro RA** l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.

I redditi dominicale e agrario di spettanza di coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola **non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef**, anche se dovranno essere comunque indicati nel quadro A senza confluire nel reddito complessivo.

Nel caso di **impresa agricola coniugale** (non gestita in forma societaria) il **titolare** deve:
- indicare nel **quadro RA il 50% del reddito agrario**, oltre l'eventuale quota **spettante del reddito dominicale** (se proprietario del terreno);

mentre il **coniuge** deve:
- indicare nel **quadro RH il 50%** del **reddito agrario**, oltre l'eventuale quota spettante **del reddito dominicale nel quadro RA** (se proprietario del terreno).

SOGGETTI NON OBBLIGATI

Non devono essere dichiarati i terreni che **non producono reddito dominicale e agrario**. Pertanto, non sono tenuti alla compilazione del quadro RA i soggetti che possiedo terreni:

- **che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani**, quali giardini o cortili;
- che vengono utilizzati **come beni strumentali nell'esercizio delle proprie specifiche attività commerciali**;
- **che sono utilizzati come terreni, parchi e giardini, se**:
  - sono aperti al pubblico;
  - la loro conservazione è considerata dal *Ministero per i beni e le attività culturali* di pubblico interesse;
  - il proprietario non ha ricavato alcun reddito dal loro utilizzo per tutto il periodo d'imposta (comunicandolo all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, entro 3 mesi dalla data in cui il Ministero ha riconosciuto il terreno di pubblico interesse);
- **per i quali si è titolari della nuda proprietà**;
- che sono **situati all'estero** (in tale circostanza, il proprietario dovrà compilare il quadro RL);
- che **sono dati in affitto** per **usi non agricoli** (in tale circostanza, il proprietario dovrà compilare il quadro RL).

REDDITO DOMINICALE E REDDITO AGRARIO

Il **reddito dei terreni da indicare nel quadro RA del modello Unico persone fisiche** si distingue in: **reddito dominicale e reddito agrario.**

REDDITO DOMINICALE

Il **reddito dominicale** rappresenta **il reddito derivante dal semplice possesso** del **terreno** (a titolo di proprietà o di altro diritto reale), mentre **il reddito agrario rappresenta il reddito derivante dall'esercizio dell'attività agricola sul fondo**.
Al **proprietario del terreno**, o al titolare di altro diritto reale, spettano sia il reddito **dominicale sia il reddito agrario**, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola. Se l'attività agricola viene esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta comunque al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.
A **partire dall'anno 2012**, per effetto del disposto dell'articolo 13, D.L. 201/2011, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, il reddito dei terreni non affittati sarà calcolato tenendo conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, risultano dovute sia l'Imu che l'Irpef.
Restano assoggettati ad Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l'esenzione dall'Imu.

REDDITO AGRARIO

Come detto, il reddito agrario rappresenta **il reddito derivante dall'esercizio dell'attività agricola sul fondo**.
Ai fini della determinazione del reddito agrario, bisogna verificare quali tipologie di attività vengono considerate **"attività agricole".**

Ai sensi **dell'articolo 32, Tuir**, sono considerate tali:
- le **attività dirette alla coltivazione del terreno** e alla silvicoltura;
- **l'allevamento di animali** con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede del doppio quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le **attività** di cui al terzo comma dell'articolo 2135, cod. civ., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa, da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I, capo II, titolo II, Tuir .

Si **considerano altresì produttive di reddito agrario**:
- la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi, nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b).

Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta dalla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

L'imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo ai sensi della L. 730/1985, deve determinare anche il **reddito corrispondente a quest'ultima attività nel quadro RD.**

Agroenergie
L'articolo 22, D.L. 66/2014, modificato dall'articolo 12, D.L. 192/2014 ha previsto che la **produzione e la cessione** effettuate da imprenditori agricoli di:
- **energia elettrica e calorica** da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e **fotovoltaiche**, sino a 260.000 kWh anno;
- **carburanti** ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;
- di **prodotti chimici** derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo,

costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, cod. civ., e si considerano produttive di reddito agrario.

Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel presente **quadro RA**. Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, il relativo reddito deve essere indicato nel quadro RD ovvero, se si è optato per la determinazione dei redditi nei modi ordinari, nei quadro RF o RG. I contribuenti tenuti alla compilazione dei quadri RD o RG devono comunque compilare il quadro RA per la determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia entro i limiti sopra indicati.
In tali circostanze il reddito va determinato applicando il **coefficiente di redditività del 25%** all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva; nel caso in cui l'imprenditore agricolo intende determinare il reddito nei modi ordinari dovrà comunicarlo all'Agenzia delle entrate nella prima dichiarazione Iva da presentare successivamente alla scelta operata.

Tale disciplina, originariamente prevista solo per i periodi d'imposta 2014 e 2015, è stata resa **a regime** dall'articolo 1, comma 910, L. 208/2015.
L'imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo e/o enoturismo disciplinate dalla L. 96/2006 e dall'articolo 1, commi da 502 a 504, L. 205/2017, deve determinare il reddito corrispondente a quest'ultima attività nel quadro RD.

RIVALUTAZIONE DEI REDDITI DEI TERRENI

Per il **calcolo dei redditi dei terreni**, si dovrà operare la **rivalutazione dei redditi, applicando i coefficienti di rivalutazione previsti**. Per la compilazione del **quadro RA** non si deve tener conto di tali coefficienti, che dovranno essere presi in considerazione nella determinazione del prospetto di liquidazione.
Ai sensi **dell'articolo 3, comma 50, L. 662/1996**:

- il reddito dominicale deve essere rivalutato dell'80%;
- il reddito agrario deve essere rivalutato del 70%.

La rivalutazione dell'80% e del 70% non si applica nel caso di **terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni**, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 14, comma 3, L. 441/1998..

La Legge di Stabilità 2016, al comma 909, ha disposto che **a decorrere dal 2016 l'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari sia pari al 30%** (invece del 7%).

La **Legge di Stabilità 2016**, al comma 909, ha disposto che a **decorrere dal 2016 l'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari sia pari al 30%** (invece del 7%).

La suddetta rivalutazione si applica sull'importo risultante dalla rideterminazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, L. 662/1996, quindi **dopo avere rivalutato il reddito dominicale dell'80% e il reddito agrario del 70%.**
Pertanto, **a decorrere dall'anno 2016**:
- il reddito dominicale, già aumentato dell'80%, è incrementato del 30%;
- il reddito agrario, già aumentato del 70%, è aumentato del 30%.

Tale modifica non ha effetto per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP i quali dovranno operare solo la rivalutazione prevista dalla L. 662/1996.

NOVITÀ 2017/2019
L'articolo 1, comma 44, L. 232/2016 ha previsto che per il **triennio 2017-2019** i redditi agrari e domenicali dei **coltivatori diretti e IAP** di cui all'articolo 1, D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, **non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef.**

Pertanto:
- limitatamente agli anni **2017, 2018, 2019** i **redditi dominicali** e **agrari** per tali soggetti confluiranno nell'apposito rigo RA13 tra i *"reddito fondiario non imponibile"* (rivalutati rispettivamente dell'80% e del 70%);

QUADRO A
REDDITI DEI TERRENI
Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL
RA1
Reddito dominicale non rivalutato 1 ,00
Titolo 2
Reddito agrario non rivalutato 3 ,00
Possesso giorni 4 % 5
Canone di affitto in regime vincolistico 6 ,00
Casi particolari 7
Continuazione (*) 8
IMU non dovuta 9
Coltivatore diretto o IAP 10
Reddito dominicale imponibile 11 ,00
Reddito agrario imponibile 12 ,00
Reddito fondiario non imponibile 13 ,00

- a **regime**, concorreranno secondo le regole ordinarie alla determinazione della base imponibile Irpef, rivalutati **dell'80% e del 70%** (non si applicherà comunque l'ulteriore rivalutazione del 30%).

NEW

La Legge di Bilancio 2020 ha confermato anche per **l'anno 2020** che i redditi dominicali/agrari prodotti dai **coltivatori diretti** e dagli **imprenditori agricoli professionali** (IAP) iscritti alla previdenza agricola **non concorrano alla determinazione della base imponibile Irpef.**
Dall' anno **2019** tale agevolazione compete anche ai **familiari coadiuvanti** del coltivatore diretto a condizione che:
- appartengano al **medesimo nucleo familiare**,
- siano **iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola** in qualità di coltivatori diretti;
- **partecipino attivamente** all'esercizio dell'impresa familiare.

Tali redditi dovranno comunque essere indicati nel **quadro A del modello 730/2021**, ma non confluiranno nel reddito complessivo.

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) **ha esteso anche per l'anno 2021 l'esenzione**, mentre a decorrere dal 2022, salvo ulteriori interventi normativi, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef nella misura del 100%.

COLTIVATORE DIRETTO

Si definisce coltivatore diretto i soggetti che **abitualmente e direttamente** coltivano i fondi ed allevano il bestiame. La condizione richiesta per essere considerato coltivatore diretto è che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

È **imprenditore agricolo professionale (IAP)** colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il **50%** del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il **50%** del proprio reddito globale da lavoro.

ESEMPIO

	Reddito dominicale	Reddito agrario
Rendita catastale	**€ 150,00**	**€ 110,00**
Prima rivalutazione	**80%**	**70%**
Rendita rivalutata	**€ 270,00**	**€ 187,00**
Seconda rivalutazione	**30%**	**30%**
Rendita finale	**€ 351,00**	**€ 243,10**

Limitatamente ai **terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti** da **coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** (IAP) iscritti nella previdenza agricola, **non si applica alcuna ulteriore rivalutazione.**

Pertanto, riprendendo i dati dell'esempio precedente:

	Reddito dominicale	Reddito agrario
Rendita catastale	**€ 150,00**	**€ 110,00**
Prima rivalutazione	**80%**	**70%**
Rendita rivalutata	**€ 270,00**	**€ 187,00**
Seconda rivalutazione	/	/
Rendita finale	**€ 270,00**	**€ 187,00**

Tuttavia per il periodo 2017-2020 i redditi dominicali e agrari così determinati non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef (dovranno essere indicati nell'apposito rigo RA13 "Redditi fondiari non imponibili".

In base all'articolo 14, comma 3, della L. 441/1998, nell'ipotesi di **concessione in affitto di terreni per usi agricoli a imprenditori agricoli professionali e a coltivatori diretti che non abbiano ancora compiuto 40 anni**, ricorrendo gli altri presupposti ivi previsti, **non si applica la rivalutazione dei redditi, dominicale e agrario, di cui dall'articolo 3, comma 50, L. 662/1996** (80% del reddito dominicale e 70% del reddito agrario).

ESEMPIO

	Reddito dominicale	Reddito agrario
Rendita catastale	**€ 150,00**	**€ 110,00**
Prima rivalutazione	**0**	**0**
Rendita rivalutata	**€150,00**	**€ 110,00**
Seconda rivalutazione	**30%**	**30%**
Rendita finale	**€ 195,00**	**€ 143,00**

Per **le superfici adibite a funghicoltura**, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, i redditi, dominicale ed agrario, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.
Anche l'attività di funghicoltura è considerata agricola, se vengono rispettati i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), Tuir.

APPROFONDIMENTO
VARIAZIONE DI COLTURA DEI TERRENI

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni:
- se la coltura praticata **corrisponde** a quella risultante dal catasto, i **redditi dei terreni possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali**;
- se la coltura effettivamente praticata **non corrisponde** a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito, dominicale e agrario, applicando **la tariffa d'estimo media** attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.

Ai sensi dell'articolo 30, Tuir, i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicali e agrari al competente Ufficio del Territorio (*ex* Ufficio Tecnico Erariale), entro **il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento, se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro.

I nuovi valori dei redditi agrari e dominicali dovranno essere indicati nella dichiarazione relativa:
- al periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- al periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione è stata presentata entro il termine previsto dalla legge (31 gennaio), ovvero se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

La denuncia di variazione può essere effettuata mediante una procedura informatica (denominata "Docte-2"), o attraverso il modello 26-A/11, approvato con Provvedimento dell'Agenzia del Territorio del 28 febbraio 2011.

La denuncia di variazione colturale può essere sostituita, per i contribuenti che beneficiano dei contributi agricoli comunitari, dalla dichiarazione sull'uso del terreno, presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi stessi.
Acquisiti i dati attraverso tali comunicazioni/dichiarazioni, l'AGEA comunica all'Agenzia del Territorio tali dati, aggiornando la banca dati catastale e, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noti a ciascun comune i nuovi estimi, che saranno a loro volta pubblicizzati presso i comuni interessati tramite gli uffici provinciali e sul sito internet dell'Agenzia.
Tali redditi produrranno effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.
Tale esonero è limitato ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, mentre tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi, in caso di inadempimento, la sanzione prevista.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il **quadro RA** è composto da un'unica sezione, che deve essere utilizzata per **l'indicazione analitica dei redditi** di **tutti i terreni** posseduti, anche se non vi sono state variazioni rispetto all'anno 2019.

Tali terreni devono:
- **essere situati nel territorio dello Stato**;
- **essere iscritti** (o devono esserlo) **in catasto**, con attribuzione di una rendita.

Se devono essere dichiarati più di ventidue terreni, non risultando sufficienti i righi previsti nel quadro, si deve procedere alla compilazione di un ulteriore quadro RA e alla numerazione progressivamente della casella "Mod. N.", posta in alto a destra del modello. In tale situazione, indipendentemente dal numero di terreni dichiarati e dal numero di modelli utilizzati, il **totale dei redditi dei terreni** deve essere riportato nel **rigo RA 23 del primo quadro utilizzato** (quindi del "Mod. N. 1").

Se nel corso del 2020 si sono **verificate situazioni diverse per uno stesso terreno** (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare **un rigo per ogni situazione**, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. Nell'ipotesi in cui **la percentuale di possesso** del reddito dominicale è diversa da quella **del reddito agrario** (ad esempio, nel caso in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto), occorre compilare **due distinti righi**, senza barrare la **casella di colonna 8**.

Colonna 1 – REDDITO DOMINICALE

Nella **colonna 1**, deve essere indicato **il reddito dominicale al netto della rivalutazione.**
Come nel modello 730, anche **nel modello Redditi** il **reddito dominicale** deve essere indicato **nella colonna 1 senza operare alcuna rivalutazione**, che dovrà essere effettuata in fase **di determinazione della base imponibile.**

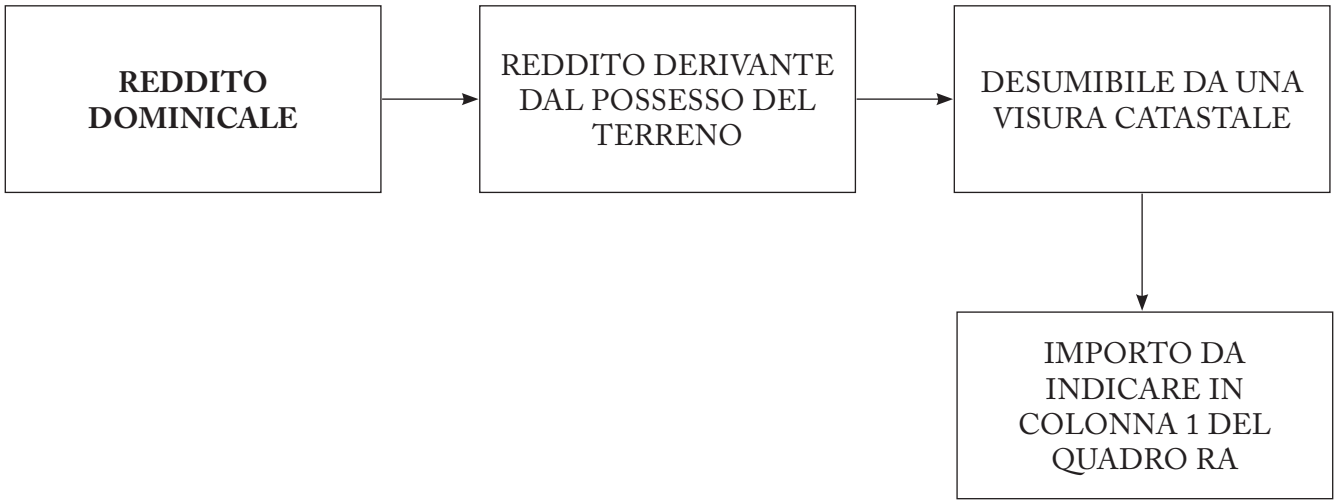

- Per la determinazione del reddito, si dovranno operare le **rivalutazioni previste (80% + 30% o solo l'80% in caso di coltivatori diretti o IAP**) ed indicare l'importo alla colonna 11 o 13, a seconda dei casi;
- nel caso di **terreni non affittati e soggetti ad Imu**, il reddito dei terreni sarà calcolato tenendo conto del solo reddito agrario.

Per il periodo **2017-2020**, nel caso di terreni posseduti da **imprenditori agricoli professionali** (IAP) o da **coltivatori diretti** (barrata la casella di **colonna 10**), i **redditi dominicale e agrario non concorrono alla formazione della base imponibile.**

NEW

La Legge di Bilancio 2021 ha confermato l'estensione anche al **2021 dell'esenzione Irpef** dei redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali.

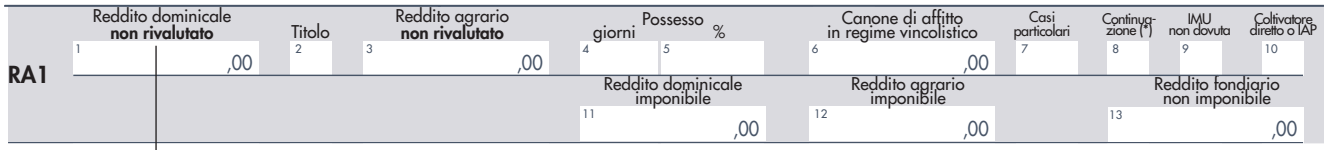

Alla **colonna 1 va indicato l'importo senza le rivalutazioni previste.**

Colonna 2 - TITOLO

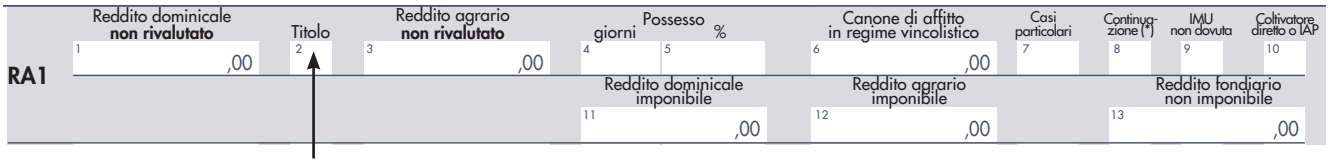

Deve essere indicato uno dei **seguenti codici** che identifica **le modalità di utilizzo** del terreno:

CODICE	TIPOLOGIA DI UTILIZZO
1	PROPRIETARIO DEL TERRENO NON CONCESSO IN AFFITTO
2	PROPRIETARIO DEL TERRENO CONCESSO IN AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO
3	PROPRIETARIO DEL TERRENO CONCESSO IN AFFITTO IN REGIME DI LIBERO MERCATO
4	CONDUTTORE DEL FONDO (DIVERSO DAL PROPRIETARIO) O AFFITTUARIO
7	TITOLARE DELL'IMPRESA AGRICOLA INDIVIDUALE NON IN FORMA DI IMPRESA FAMILIARE
8	TITOLARE DELL'IMPRESA AGRICOLA INDIVIDUALE IN FORMA DI IMPRESA FAMILIARE
9	TITOLARE DELL'IMPRESA AGRICOLA CONIUGALE NON GESTITA IN FORMA SOCIETARIA

Codice 1 - PROPRIETARIO DEL TERRENO NON CONCESSO IN AFFITTO

Qualora il contribuente possieda il terreno a titolo di proprietà e non conceda in affitto il terreno, dovrà indicare **il codice "1"** e dovrà dichiarare il reddito dominicale ed agrario, derivante dal possesso e dall'utilizzo del terreno.

Nel caso di terreno non affittato e soggetto ad Imu, il reddito imponibile sarà pari al reddito agrario rivalutato, rapportato ai giorni e alla percentuale di possesso.

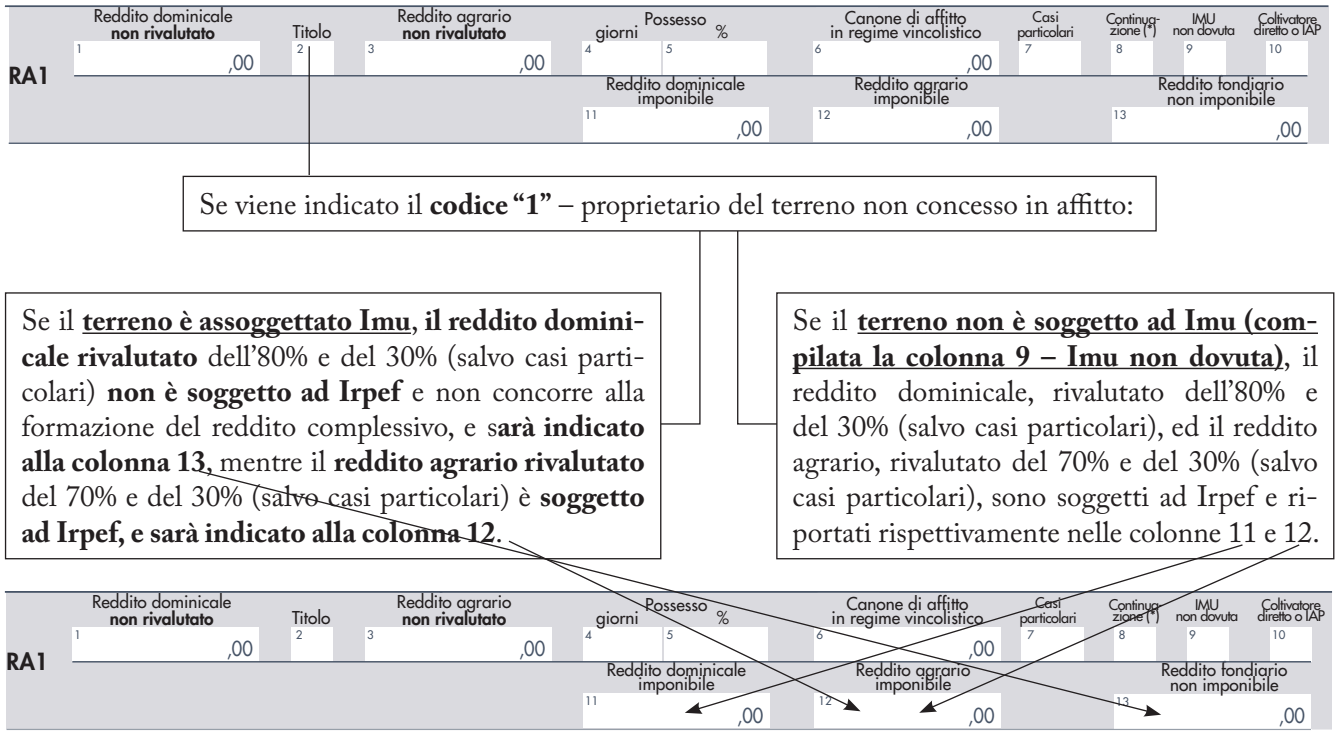

Nel caso di terreni posseduti da imprenditori agricoli professionali (IAP) o da coltivatori diretti (barrata la casella di colonna 10) i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile (e andranno indicati alla colonna 13).

NEW

Dall'anno 2019 tale agevolazione compete anche ai **familiari coadiuvanti** del coltivatore diretto a condizione che:

- appartengano al **medesimo nucleo familiare**;
- siano **iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola** in qualità di coltivatori diretti;
- **partecipino attivamente** all'esercizio dell'impresa familiare.

Codice 2 - PROPRIETARIO DEL TERRENO CONCESSO IN AFFITTO IN REGIME LEGALE DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

Nel caso in cui il terreno sia concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone ("regime vincolistico") ai sensi della L. 203/1982:

- se il **canone annuo** risultante dal contratto risulta essere **inferiore all'80%** del reddito dominicale rivalutato (aumentato dell'eventuale ulteriore rivalutazione del 30% in caso di soggetti diversi dai coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola), allora il **proprietario dovrà dichiarare il canone annuo**;
- se il **canone annuo** risultante dal contratto risulta essere **superiore** (o uguale) **all'80%** del reddito dominicale rivalutato (aumentato dell'eventuale ulteriore rivalutazione del 30% in caso di soggetti diversi dai coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola), **allora il proprietario dovrà dichiarare il reddito dominicale rivalutato** (aumentato dell'eventuale ulteriore rivalutazione del 30% in caso di soggetti diversi dai coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola).

	Reddito dominicale **non rivalutato**	Titolo	Reddito agrario **non rivalutato**	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile			Reddito fondiario non imponibile	
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	

Se viene indicato **il codice "2"**, proprietario del terreno concesso in affitto in regime vincolistico, **il contribuente riporta nella colonna 1 il reddito dominicale e nella colonna 3 il reddito agrario**.

Il reddito **da assoggettare ad Irpef** (colonna 11) sarà pari **al canone d'affitto, se inferiore all'80% del reddito dominicale rivalutato**, o **al reddito dominicale rivalutato**, se il canone d'affitto è superiore all'80% del reddito dominicale rivalutato.

Il **reddito agrario deve essere dichiarato dall'affittuario**.

	Reddito dominicale **non rivalutato**	Titolo	Reddito agrario **non rivalutato**	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile			Reddito fondiario non imponibile	
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	

Se il terreno **è di proprietà di coltivatori diretti o IAP** (barrata la casella di colonna 10), il reddito così determinato non sarà imponibile Irpef e **dovrà essere riportato nella colonna 13** "*Reddito fondiario non imponibile*".

Dall'anno 2019 tale agevolazione compete anche ai **familiari coadiuvanti** del coltivatore diretto a condizione che:

- appartengano al **medesimo nucleo familiare**;
- siano **iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola** in qualità di coltivatori diretti;
- **partecipino attivamente** all'esercizio dell'impresa familiare.

Codice 3 - PROPRIETARIO DEL TERRENO CONCESSO IN AFFITTO IN ASSENZA DI REGIME LEGALE DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

Nel caso in cui il terreno venga concesso in affitto in **regime non legale** di determinazione del canone (**regime di libero mercato**), dovrà essere **dichiarato il valore del reddito dominicale rivalutato** (aumentato dell'eventuale ulteriore rivalutazione del 30% in caso di soggetti diversi dai coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola)**, eventualmente rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso.** Non deve essere considerato l'affitto percepito.

	Reddito dominicale **non rivalutato**	Titolo	Reddito agrario **non rivalutato**	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile			Reddito fondiario non imponibile	
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	

Se viene indicato **il codice "3"**, proprietario del terreno concesso in affitto in regime di libero mercato, **il contribuente riporta nella colonna 1 il reddito dominicale e nella colonna 3 il reddito agrario**.

Il reddito **da assoggettare ad Irpef** (colonna 11) sarà pari **al reddito dominicale rivalutato** (rivalutazione dell'80% aumentata del 30%)

Il **reddito agrario deve essere dichiarato dall'affittuario**.

	Reddito dominicale **non rivalutato**	Titolo	Reddito agrario **non rivalutato**	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile			Reddito fondiario non imponibile	
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	

Se il terreno **concesso in affitto è di un coltivatori diretti o IAP iscritto nella previdenza agricola**, il reddito dominicale **non è imponibile Irpef**.

Codice 4 - CONDUTTORE DEL FONDO (NON PROPRIETARIO) O AFFITTUARIO

L'**affittuario dovrà dichiarare il reddito agrario rivalutato**, indipendentemente dal canone di affitto ri-

sultante dal contratto di locazione, e indipendentemente dalla tipologia di contratto di affitto stipulato (regime vincolistico o regime di libero mercato).

	Reddito dominicale **non rivalutato**	Titolo	Reddito agrario **non rivalutato**	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile			Reddito fondiario non imponibile	
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	

Se viene indicato **il codice "4"**,conduttore del fondo non proprietario, **il conduttore deve indicare nella colonna 3 il reddito agrario.**

Il reddito da assoggettare ad Irpef (colonna 12) **da parte dell'affittuario sarà dato dal reddito agrario rivalutato** (rivalutazione del 70% aumentata del 30%).

	Reddito dominicale **non rivalutato**	Titolo	Reddito agrario **non rivalutato**	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile			Reddito fondiario non imponibile	
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	

Se il terreno **è condotto in affitto da un coltivatori diretti o IAP iscritto nella previdenza agricola,** il reddito agrario non è imponibile Irpef.

Codice 7 - TITOLARE DELL'IMPRESA AGRICOLA INDIVIDUALE NON IN FORMA DI IMPRESA FAMILIARE

Il **titolare dell'impresa agricola individuale** che esercita attività agricola non in forma di impresa familiare dovrà dichiarare nel quadro RA:

- il **reddito agrario**, rapportandolo ai giorni e alla percentuale di possesso;
- il **reddito dominicale**, rapportandolo ai giorni e alla percentuale di possesso (**se l'imprenditore agricolo è anche proprietario del terreno**).

	Reddito dominicale **non rivalutato**	Titolo	Reddito agrario **non rivalutato**	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile			Reddito fondiario non imponibile	
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	

Il **codice "7"** va utilizzato dal titolare dell'impresa agricola individuale che riporterà **nella colonna 3 il reddito agrario e nella colonna 1 l'eventuale reddito dominicale** (se proprietario del terreno).
Il reddito agrario rivalutato, rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso, deve essere indicato **alla colonna 12.**

Va dichiarato **il solo reddito agrario**, se il contribuente non possiede il terreno a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, altrimenti va indicato **anche il reddito dominicale**; **tuttavia, se il terreno risulta assoggettato ad Imu, il reddito dominicale non partecipa alla formazione del reddito complessivo. Se, invece, il terreno risulta esente Imu, anche il reddito dominicale dovrà essere assoggettato ad Irpef.**

Se è **proprietario** e per il **terreno non è dovuta Imu (compilata la casella di colonna 9)**, il reddito dominicale rivalutato va riportato al **rigo 11** e sarà imponibile Irpef.

	Reddito dominicale **non rivalutato**	Titolo	Reddito agrario **non rivalutato**	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10

Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile	Reddito fondiario non imponibile
11 ,00	12 ,00	13 ,00

Se **è proprietario e il terreno è soggetto ad Imu**, va riportato il reddito dominicale rivalutato nella colonna 13, non imponibile Irpef.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche titolare dell'impresa agricola individuale, non in forma di impresa familiare, può essere indicato, indifferentemente, il codice 1 o il 7, oppure il codice 4 o il 7.

I redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione del reddito nel caso di coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola.

Codice 8 - TITOLARE DELL'IMPRESA AGRICOLA INDIVIDUALE IN FORMA DI IMPRESA FAMILIARE

Il titolare **dell'impresa agricola costituita in forma di impresa familiare** dovrà indicare:

- il **reddito dominicale**, rapportato ai giorni e alla percentuale di possesso (se l'imprenditore agricolo è anche proprietario del terreno);
- il **reddito agrario** dove viene svolta l'attività agricola, in base alla percentuale risultante dall'atto costitutivo dell'impresa familiare.

I collaboratori **dell'impresa familiare** agricola devono utilizzare il **quadro RA** solo se proprietari del terreno, per dichiarare la quota di reddito dominicale rapportata alla percentuale di possesso, mentre dovranno utilizzare il **quadro RH** per dichiarare la quota di reddito agrario, sulla base della percentuale di partecipazione nell'impresa familiare.

	Reddito dominicale **non rivalutato**	Titolo	Reddito agrario **non rivalutato**	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile			Reddito fondiario non imponibile	
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	

Il **codice "8"** va utilizzato dal titolare dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare che riporterà **nella colonna 3 il reddito agrario e nella colonna 1 l'eventuale reddito dominicale** (se proprietario del terreno).
Il reddito agrario rivalutato, rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso, deve essere indicato **alla colonna 12.**

Va dichiarato **il solo reddito agrario** se il contribuente non possiede il terreno a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, altrimenti va indicato **anche il reddito dominicale**. **Tuttavia, se il terreno risulta assoggettato ad Imu, il reddito dominicale non partecipa alla formazione del reddito complessivo, mentre se il terreno risulta esente da Imu, anche il reddito dominicale dovrà essere assoggettato ad Irpef.**

Se **è proprietario** e per **il terreno non è dovuta Imu (compilata la casella di colonna 9)**, il reddito dominicale rivalutato va indicato al rigo 11 ed è imponibile Irpef.

	Reddito dominicale **non rivalutato**	Titolo	Reddito agrario **non rivalutato**	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile			Reddito fondiario non imponibile	
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	

Se **è proprietario e il terreno è soggetto ad Imu**, va riportato il reddito dominicale rivalutato nella **colonna 13**, non imponibile Irpef.

I redditi dominicali e agrari non concorrono alla determinazione del reddito imponibile nel caso di coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola.

Codice 9 - TITOLARE DELL'IMPRESA CONIUGALE NON GESTITA IN FORMA SOCIETARIA

Il titolare **dell'impresa agricola coniugale** non gestita in forma societaria dovrà indicare:

- il reddito dominicale, rapportato ai giorni e alla percentuale di possesso (se l'imprenditore agricolo è anche proprietario del terreno);
- il reddito agrario dove viene svolta l'attività agricola, **rapportato al 50%.**

Il coniuge dell'impresa non gestita in forma societaria dovrà utilizzare il quadro **RA se proprietario** del terreno, per dichiarare la quota di reddito dominicale rapportata alla percentuale di possesso, mentre dovrà utilizzare il **quadro RH per dichiarare il 50% del reddito agrario**.

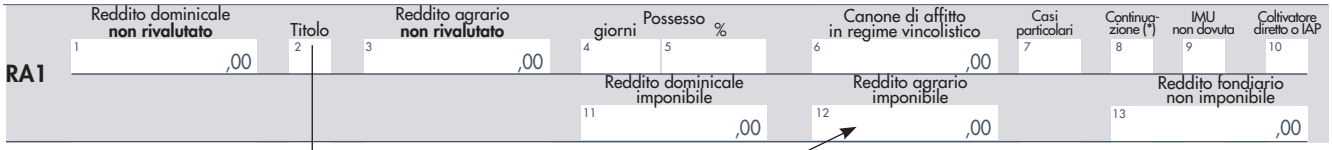

Il **codice "9"** va utilizzato dal titolare dell'impresa coniugale non gestita in forma societaria, che riporterà in **colonna 3 il reddito agrario e in colonna 1 l'eventuale reddito dominicale** (se proprietario del terreno).
Il reddito agrario rivalutato, rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso, deve essere indicato **alla colonna 12**.

Va dichiarato **il solo reddito agrario**, se il contribuente non possiede il terreno a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, altrimenti va indicato **anche il reddito dominicale**. **Tuttavia, se il terreno risulta assoggettato ad Imu, il reddito dominicale non partecipa alla formazione del reddito complessivo.**
Se il terreno risulta esente Imu, anche il reddito dominicale dovrà essere assoggettato ad Irpef.

Colonna 3 – REDDITO AGRARIO

Nella **colonna 1** deve essere indicato **il reddito agrario al netto della rivalutazione.**
Nel modello Unico il **reddito dominicale** deve essere indicato **nella colonna 1 senza operare alcuna rivalutazione**, che dovrà essere effettuata in fase **di determinazione della base imponibile.**

- Per la determinazione del reddito si dovranno operare le **rivalutazioni previste (70% + 30% o solo 70% in caso di coltivatori diretti o IAP, salvo casi particolari**) ed indicare l'importo ottenuto, nella colonna 12.

	Reddito dominicale **non rivalutato**	Titolo	Reddito agrario **non rivalutato**	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile			Reddito fondiario non imponibile	
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	

A **colonna 3** va riportato **il reddito agrario desumibile dalla visura catastale.**
Il reddito agrario imponibile va indicato al rigo 12.

Per il periodo **2017-2020**, nel caso di terreni posseduti da **imprenditori agricoli professionali** (IAP) o da **coltivatori diretti** (barrata la casella di **colonna 10)** i **redditi dominicale e agrario non concorrono alla formazione della base imponibile.**

NEW

La Legge di Bilancio 2021 ha confermato l'estensione anche al **2021 dell'esenzione Irpef** dei redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali.

Colonna 4 – PERIODO DI POSSESSO

	Reddito dominicale **non rivalutato**	Titolo	Reddito agrario **non rivalutato**	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile			Reddito fondiario non imponibile	
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	

Deve essere indicato **il periodo di possesso espresso in giorni** (365 se per intero anno); se vi sono varie situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righi non può superare 365.

Colonna 5 – PERCENTUALE DI POSSESSO

	Reddito dominicale **non rivalutato**	Titolo	Reddito agrario **non rivalutato**	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile			Reddito fondiario non imponibile	
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	

Va indicata **la quota di possesso espressa in percentuale** (100% se posseduto interamente).

Colonna 6 – CANONE D'AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO

	Reddito dominicale **non rivalutato**	Titolo	Reddito agrario **non rivalutato**	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile			Reddito fondiario non imponibile	
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	

Nel caso in **cui il terreno venga affittato in regime legale di determinazione del canone (regime vin-**

colistico), nella **colonna 6 deve essere indicato il canone di affitto rapportato al periodo di possesso (colonna 4)**. Qualora, invece, il terreno sia stato affittato **in regime non vincolistico** del canone, tale colonna non va compilata.

Colonna 7 – CASI PARTICOLARI

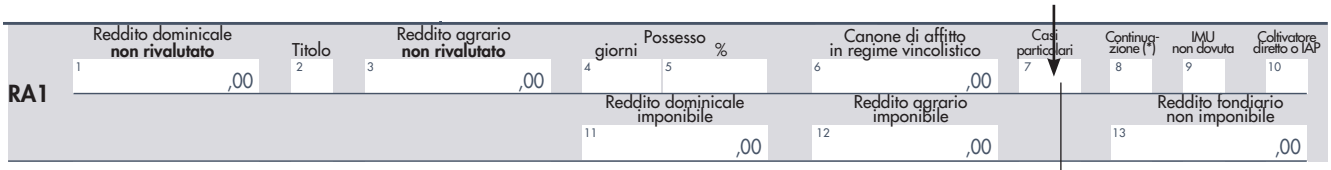

2. Perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto;
3. Terreno in conduzione associata;
4. Terreno concesso in affitto a giovani agricoltori;
6. Perdita del prodotto e affitto a giovani agricoltori.

Codice 2 – PERDITA DEL PRODOTTO PER EVENTI NATURALI

Per i terreni, è prevista **l'esclusione dall'Irpef (sia del reddito dominicale sia del reddito agrario)**, nei casi di:

- perdita nell'anno, per eventi naturali, di almeno del 30% del prodotto ordinario del fondo;
- denuncia all'Ufficio del Territorio dell'evento da parte del possessore, entro 3 mesi dalla data in cui si è verificato l (se la data dell'evento non è determinabile, la denuncia deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto).

Codice 3 – TERRENO IN CONDUZIONE ASSOCIATA

In tale circostanza:

- il **reddito dominicale** deve essere dichiarato dal proprietario del terreno;
- il **reddito agrario** deve essere dichiarato da ogni singolo conduttore, in base alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata risultante dal contratto.

La conduzione associata influisce solamente **sulla determinazione del reddito agrario**, in quanto ogni associato deve dichiarare una quota di reddito agrario proporzionale alla propria quota di partecipazione ed al periodo di durata del contratto.

> In caso di **conduzione associata**, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in **proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione**. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.

Codice 4 – TERRENO CONCESSO IN AFFITTO A GIOVANI AGRICOLTORI

L'articolo 14, comma 3, L. 441/1998, modificato dall'articolo 66, D.L. 1/2012, prevede la possibilità di **non applicare la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari** (prevista rispettivamente nella misura dell'80% e del 70%), per i periodi d'imposta nei quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli a soggetti che:

- non abbiano compiuto ancora 40 anni;
- possiedano la qualifica di **coltivatore diretto** o **imprenditore agricolo professionale**, anche in forma societaria. In quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto

da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto,

sempre che il contratto di affitto abbia durata inferiore ai 5 anni.
Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.
In caso di caso di terreni affittati ad imprenditori agricoli professionali in forma societaria, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
In base all'articolo 1, comma 512, Legge di Stabilità 2013, i redditi dominicale ed agrario, **oltre all'ordinaria rivalutazione dell'80% e del 70%, devono essere ulteriormente rivalutati del 15% (o 5%).**
Nell'ipotesi di **concessione in affitto di terreni per usi agricoli a imprenditori agricoli professionali e a coltivatori diretti che non abbiano ancora compiuto 40 anni**, ricorrendo gli altri presupposti ivi previsti, **non si applica la rivalutazione dei redditi, dominicale e agrario, di cui dall'articolo 3, comma 50, L. 662/1996 (80% per i redditi dominicali e 70%per i redditi agrari).**
Andrà invece applicata a tali soggetti l'ulteriore rivalutazione (circolare n. 12/E/2013).
La **Legge di Stabilità 2016**, al comma 909, ha **modificato nuovamente** l'articolo 1, comma 512, L. 228/2012 disponendo che a **decorrere dal 2016** l'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari sia pari al **30%**; tale ulteriore rivalutazione **non si applica** nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Per il periodo 2017-2020, nel caso di terreni posseduti da **imprenditori agricoli professionali** (IAP) o da **coltivatori diretti** (barrata la casella di **colonna 10)** i **redditi dominicale e agrario non concorrono alla formazione della base imponibile.**

Codice 6 – PERDITA DEL PRODOTTO E AFFITTO A GIOVANI AGRICOLTORI
Va utilizzato il **codice 6** se ricorrono contemporaneamente la condizione di cui al codice 2 (perdita del prodotto per eventi naturali) e al codice 4 (affitto a giovani agricoltori).

Colonna 8 – CONTINUAZIONE

	Reddito dominicale **non rivalutato**	Titolo	Reddito agrario **non rivalutato**	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile			Reddito fondiario non imponibile	
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	

Deve essere **barrata la casella** di cui alla **colonna 8** nel caso in cui si siano verificate nel corso del 2020 **situazioni diverse per uno stesso terreno** (quali, ad esempio, variazione delle quote di possesso, terreno dato in affitto): a tal fine deve essere compilato un rigo per ciascuna situazione, barrando la casella di colonna 8 ed indicando, nella colonna 4, il relativo periodo.

La casella non deve essere barrata nel caso in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale sia diversa da quella del reddito agrario.
Tale situazione si può verificare, ad esempio, quando solo una parte del terreno è concessa in affitto.

Colonna 9 – IMU NON DOVUTA

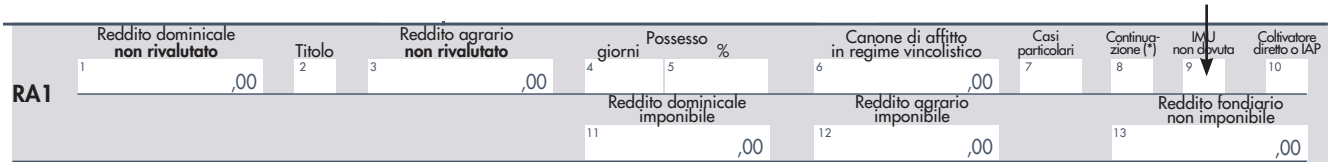

La casella di colonna 9 deve essere barrata, nel caso in cui il terreno rientri tra le ipotesi di esenzioni dall'Imu.

Per effetto della L. 208/2015 sono **esenti Imu i terreni agricoli**:

- ricadenti in **aree montane** e di **collina** di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), D.Lgs. 504/1992 in base ai **criteri individuati dalla circolare n. 14.6.1993, n. 9**;
- **posseduti e condotti** dai **coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)**, iscritti nella previdenza agricola, **indipendentemente dalla loro ubicazione**;
- **ubicati nei comuni delle isole minori** di cui all'allegato A annesso alla L. 448/2001;
- a **immutabile destinazione agrosilvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina.

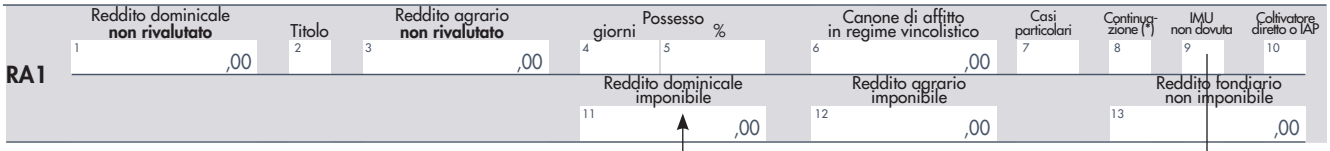

Se è stata barrata la casella di **colonna 9 il reddito dominicale** indicato a colonna 1 sarà riportato, rivalutato, al rigo 11 e concorre alla formazione del reddito imponibile.

NEW

Con l'introduzione di una norma a carattere interpretativo, l'articolo 16-*ter*, D.L. 34/2019 ha previsto che le agevolazioni Imu di cui all'articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011 sono **applicabili anche alle società agricole.**

Colonna 10 – COLTIVATORE DIRETTO O IAP

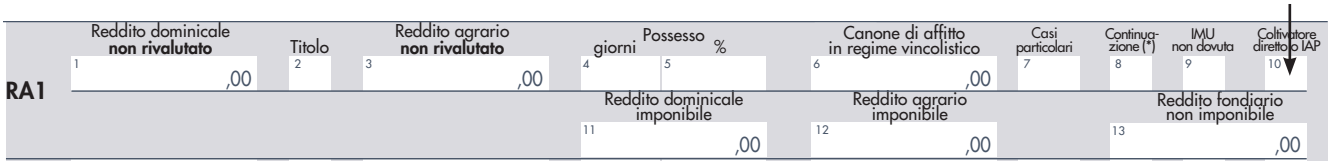

La **casella di colonna 10 dovrà** essere barrata **nel caso di terreno agricolo**, nonché **di terreno non coltivato**, **posseduto e condotto da coltivatore diretto** e da **imprenditore agricolo professionale (IAP)** iscritto nella previdenza agricola.
Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno, è necessario compilare due distinti righi (compilando la casella 8 "Continuazione"), barrando la casella "Coltivatore diretto o IAP" solo nel rigo relativo al

periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa (rivalutazione del 5%).

Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, non deve essere applicata alcuna ulteriore rivalutazione, oltre all'ordinaria rivalutazione dell'80% o del 70% prevista per il reddito dominicale e agrario.

Per gli anni 2017-2020, i **redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef** dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agraria.
I redditi dovranno comunque essere indicati nel quadro A e riportati, con le dovute rivalutazioni, nel rigo 13 del modello Redditi PF, tra i "*Redditi fondiari non imponibili*".

Dall'anno 2019 tale agevolazione compete anche ai **familiari coadiuvanti** del coltivatore diretto a condizione che:
- appartengano al **medesimo nucleo familiare**;
- siano **iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola** in qualità di coltivatori diretti;
- **partecipino attivamente** all'esercizio dell'impresa familiare.

NEW

Per l'anno **2021**, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola concorrono invece a formare la base imponibile ai fini dell'Irpef nella misura del 50%.

Colonne 11, 12 e 13

	Reddito dominicale **non rivalutato**	Titolo	Reddito agrario **non rivalutato**	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito fondiario non imponibile		
				11 ,00		12 ,00		13 ,00		

Colonna 11 – REDDITO DOMINICALE IMPONIBILE
Nella **colonna 11** va indicato il **reddito dominicale imponibile** del terreno affittato ovvero del terreno non affittato per il quale non è dovuta l'Imu.

Colonna 12 – REDDITO AGRARIO IMPONIBILE
Nella **colonna 12** va indicato il reddito agrario imponibile per ciascun terreno

Colonna 13 – REDDITO FONDIARIO NON IMPONIBILE
Nella **colonna 13** va indicato il **reddito dominicale non imponibile** del terreno, nel caso in cui sia non affittato e, contemporaneamente, sia dovuta l'Imu.

A colonna 13 va indicato anche il reddito dominicale e agrario dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, D.Lgs. 99/2004.

Rigo RA23 col. 11, 12 e 13 - Totali

RA23 Somma colonne 11, 12 e 13	**TOTALI**	11	,00		12	,00		13	,00

Al rigo RA23 va indicato il totale o i totali degli importi delle colonne 11, 12 e 13.
Gli importi delle colonne 11 e 12 dovranno essere riportati, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1, colonna 5.
L'importo della colonna 13 va riportato nel rigo RN50, col. 2.
Se è stato compilato più di un quadro RA, occorre riportare i totali dei redditi dominicali e agrari nel rigo RA23, del primo dei quadri utilizzati (Mod. N. 1).

CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
AFFITTO DEL TERRENO IN REGIME NON VINCOLISTICO

Un contribuente risulta essere proprietario di un terreno agricolo e lo concede in affitto **in regime di libero mercato** in data 1° gennaio 2020 ad un canone annuo di 1.500 euro. Il reddito **dominicale del terreno ammonta a 150,00 euro**, mentre il reddito **agrario ammonta a 250,00 euro.**

- Le novità connesse all'introduzione dell'Imu non apportano modifiche alle modalità di tassazione nel caso in cui i terreni risultino affittati; pertanto, la componente del reddito dominicale e il reddito agrario saranno assoggettati ad Irpef secondo le regole ordinarie;
- essendo il terreno dato in affitto in regime di libero mercato ad un soggetto che coltiva il fondo, il reddito da dichiarare è il reddito dominicale, e non il canone di locazione; il reddito agrario dovrà essere, invece, dichiarato dall'affittuario.

Il proprietario del terreno dovrà **compilare il quadro RA del modello Redditi**:
Per la determinazione del reddito imponibile:
- il proprietario dovrà **assoggettare ad Irpef** il **reddito dominicale**, applicando le rivalutazioni previste;
- il reddito agrario non sarà assoggettato ad Irpef, in quanto dovrà essere dichiarato dall'affittuario;
- trattandosi di terreno concesso in affitto in regime di libero mercato, non dovrà essere confrontato il canone d'affitto con il reddito dominicale.

In **colonna 1 va indicato il reddito dominicale che risulta dalla visura catastale.**

Colonna 2: per il periodo in cui il terreno è stato dato in affitto, il **codice da indicare è il "3" (terreno affittato in regime di libero mercato).**

In **colonna 3 va indicato il reddito agrario che risulta dalla visura catastale.**

QUADRO A
REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

I redditi dominicale (col. 1) e agrario (col. 3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	150,00	3	250,00	365	100	,00				
				Reddito dominicale imponibile: 351,00		Reddito agrario imponibile: ,00			Reddito fondiario non imponibile: ,00	
RA2	,00		,00			,00				
				,00		,00			,00	
RA3	,00		,00			,00				
				,00		,00			,00	
RA4	,00		,00			,00				
				,00		,00			,00	
RA5	,00		,00			,00				
				,00		,00			,00	
RA13	,00		,00			,00				
				,00		,00			,00	
RA14	,00		,00			,00				
				,00		,00			,00	
RA15	,00		,00			,00				
				,00		,00			,00	
RA16	,00		,00			,00				
				,00		,00			,00	
RA17	,00		,00			,00				
				,00		,00			,00	
RA18	,00		,00			,00				
				,00		,00			,00	
RA19	,00		,00			,00				
				,00		,00			,00	
RA20	,00		,00			,00				
				,00		,00			,00	
RA21	,00		,00			,00				
				,00		,00			,00	
RA22	,00		,00			,00				
				,00		,00			,00	
RA23 Somma colonne 11, 12 e 13			**TOTALI**	351,00		,00			,00	

Nella **colonna 11** dovrà essere indicato l'importo **del solo reddito dominicale imponibile**, così calcolato:
€ 150 * 1,80 = € 270
€ 270 * 1,30 = € 351
Il reddito dominicale dovrà essere rivalutato dell'80% e successivamente ulteriormente rivalutato del 30%
La **colonna 12** del reddito agrario non deve essere compilata, in quanto il reddito agrario deve essere dichiarato dall'affittuario.

In **colonna 4** devono essere **indicati i giorni** in cui il terreno è stato dato in affitto (365); mentre in **colonna 5 va** indicata la **percentuale di possesso**.
Essendo il terreno concesso in affitto in regime di libero mercato, la **colonna 6 non deve essere compilata**.

L'**affittuario** dovrà così compilare **il quadro RA** del modello Redditi:

In **colonna 2 deve essere indicata la condizione di affittuario con l'indicazione del codice 4.**

Nella **colonna 3** va indicato il reddito **agrario desumibile dalle visure, mentre nelle colonne 4 e 5** devono essere indicati **i giorni di possesso e la percentuale nell'anno.**

QUADRO A
REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

I redditi dominicale (col. 1) e agrario (col. 3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

	1 Reddito dominicale non rivalutato	2 Titolo	3 Reddito agrario non rivalutato	4 Possesso giorni	5 Possesso %	6 Canone di affitto in regime vincolistico	7 Casi particolari	8 Continuazione (*)	9 IMU non dovuta	10 Coltivatore diretto o IAP
RA1	,00	4	250,00	365	100	,00				
				11 Reddito dominicale imponibile		12 Reddito agrario imponibile			13 Reddito fondiario non imponibile	
				,00		553,00				,00
RA2	,00		,00			,00				,00
				,00		,00				,00
RA3	,00		,00			,00				,00
				,00		,00				,00
RA4	,00		,00			,00				,00
				,00		,00				,00
RA5	,00		,00			,00				,00
				,00		,00				,00
RA6	,00		,00			,00				,00
				,00		,00				,00
RA7	,00		,00			,00				,00
				,00		,00				,00
RA8	,00		,00			,00				,00
				,00		,00				,00
RA15	,00		,00			,00				,00
				,00		,00				,00
RA16	,00		,00			,00				,00
				,00		,00				,00
RA17	,00		,00			,00				,00
				,00		,00				,00
RA18	,00		,00			,00				,00
				,00		,00				,00
RA19	,00		,00			,00				,00
				,00		,00				,00
RA20	,00		,00			,00				,00
				,00		,00				,00
RA21	,00		,00			,00				,00
				,00		,00				,00
RA22	,00		,00			,00				,00
				,00		,00				,00
RA23 Somma colonne 11, 12 e 13			TOTALI	,00		553,00				,00

Nella colonna 12 dovrà essere indicato l'importo del solo reddito agrario imponibile così calcolato:
€ 250 * 1,70 = € 425
€ 425 * 1,30 = € 552,50
Il reddito agrario dovrà essere rivalutato del 70% e successivamente ulteriormente rivalutato del 30%.
La colonna del reddito dominicale non deve essere compilata.
Per il conduttore del fondo rileva solamente il reddito agrario.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE AFFITTO DEL TERRENO IN REGIME VINCOLISTICO

Un contribuente, proprietario di un terreno agricolo, lo concede in affitto in regime legale di determinazione del canone, ad un terzo imprenditore agricolo **per tutto l'anno 2020, ad un canone annuo di 4.000 euro**.
Il reddito dominicale del terreno ammonta a 200,00 euro, mentre il reddito agrario ammonta a 300,00 euro.

Le novità connesse all'introduzione dell'Imu non modificano le modalità di tassazione, nel caso in cui i terreni risultino affittati. Pertanto, la componente del reddito dominicale e del reddito agrario subiscono la tassazione Irpef ordinaria.
In merito alle modalità di tassazione, dovrà essere confrontato il reddito dominicale con il canone annuo. In particolare:

- se il **canone annuo** risultante dal contratto risulta **inferiore all'80%** del reddito dominicale rivalutato, il **proprietario dovrà dichiarare il canone annuo**;
- se il **canone annuo** risultante dal contratto risulta **superiore** (o uguale) **all'80%** del reddito dominicale rivalutato, **il proprietario dovrà dichiarare il reddito dominicale rivalutato;**

Il reddito agrario, invece, deve essere dichiarato dall'affittuario del terreno.

QUADRO A
REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

I redditi dominicale (col. 1) e agrario (col. 3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

	1 Reddito dominicale non rivalutato	2 Titolo	3 Reddito agrario non rivalutato	4 Possesso giorni	5 Possesso %	6 Canone di affitto in regime vincolistico	7 Casi particolari	8 Continuazione (*)	9 IMU non dovuta	10 Coltivatore diretto o IAP	11 Reddito dominicale imponibile	12 Reddito agrario imponibile	13 Reddito fondiario non imponibile
RA1	200,00	2	300,00	365	100	4.000,00					468,00	,00	,00
RA2	,00		,00								,00		
RA3	,00		,00								,00		
RA4	,00		,00								,00		
RA5	,00		,00			,00					,00		
RA12						,00					,00	,00	,00
RA13	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA14	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA15	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA16	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA17	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA18	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA19	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA20	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA21	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA22	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA23 Somma colonne 11, 12 e 13			TOTALI								468,00	,00	,00

In colonna 6 deve essere indicato il canone di locazione.

In **colonna 1 e in colonna 3** dovranno essere indicati, rispettivamente, **il reddito agrario e il reddito dominicale senza alcuna rivalutazione.**

In **colonna 2** va **indicato il codice 2**, che indica la **locazione in regime vincolistico**; mentre nelle **colonne 4 e 5** devono essere indicati i giorni e la percentuale di possesso nell'anno.

Dato che il canone annuo (4.000 euro) è superiore all'80% del reddito dominicale rivalutato, sarà rilevante il solo reddito dominicale, da riportare alla colonna 11.
€ 200 * 1,80 = € 360
€ 360 * 1,30 = € 468
Il reddito da assoggettare a tassazione è il reddito dominicale rivalutato.

L'affittuario dovrà così compilare **il quadro RA** del modello Redditi:

In **colonna 2** deve essere indicata la condizione di **affittuario con l'indicazione del codice 4.**

Nella **colonna 3** va indicato **il reddito agrario** desumibile dalle visure, mentre **nelle colonne 4 e 5** devono essere indicati i giorni e la percentuale di possesso nell'anno.

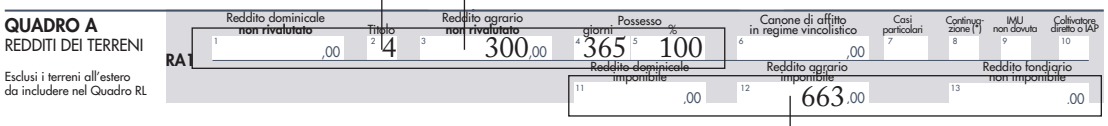

Al rigo 12 dovrà essere indicato l'importo del solo reddito agrario imponibile così calcolato:
€ 300 * 1,70 = € 510
€ 510 * 1,30 = € 663
Il reddito agrario dovrà essere rivalutato del 70% e successivamente ulteriormente rivalutato del 30%.
La colonna del reddito dominicale non deve essere compilata.
<u>Per il conduttore del fondo rileva solamente il reddito agrario.</u>

Nel caso in cui l'affittuario fosse un coltivatore diretto o IAP:
- deve essere barrata la casella di colonna 10;
- il reddito agrario (rivalutato del 70%) non sarà imponibile Irpef, ma dovrà essere riportato alla colonna 13 tra i redditi fondiari non imponibili.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE AFFITTO DEL TERRENO AD UN GIOVANE AGRICOLTORE

Un contribuente, proprietario di un terreno agricolo, lo concede in affitto, in regime di libero mercato, ad un terzo imprenditore agricolo.
L'affittuario ha meno di 40 anni ed il proprietario ha provveduto ad acquisire la documentazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo. Il reddito dominicale del terreno ammonta a 120,00 euro, mentre il reddito agrario ammonta a 80,00 euro.
Il proprietario del terreno dovrà compilare **il quadro RA** nel seguente modo:

In **colonna 1** va riportato il reddito dominicale;
in **colonna 2** va riportato il codice "3", che identifica che si tratta di un terreno il locazione a libero mercato;
in **colonna 3** va riportato il reddito agrario;
nelle **colonne 4 e 5** devono essere indicati i giorni e la percentuale di possesso nell'anno
nella **colonna 7** va indicato il codice **"4"**, che identifica l'affitto del terreno ad un giovane imprenditore.

QUADRO A
REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

I redditi dominicale (col. 1) e agrario (col. 3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

	Reddito dominicale **non rivalutato**	Titolo	Reddito agrario **non rivalutato**	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	1 120,00	2 3	3 80,00	4 365	5 100	6 ,00	7 4	8	9	10
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile			Reddito fondiario non imponibile	
				11 156,00		12 ,00			13 ,00	
RA2	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	
RA3	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	
RA4	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	
RA5	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	
RA6	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	
RA7	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	
RA8	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	
RA9	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	
RA10	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	
RA11	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	
RA12	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	
RA13	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	
RA14	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
RA22	1 ,00	2	3 ,00	4	5	6 ,00	7	8	9	10
				11 ,00		12 ,00			13 ,00	
RA23 Somma colonne 11, 12 e 13			**TOTALI**	11 156,00		12 ,00			13 ,00	

Per **la determinazione del reddito imponibile** si dovrà tener conto che:

a) il **reddito agrario**, anche se indicato **alla colonna 3** del modello Redditi, non concorre alla formazione del reddito, perché sarà dichiarato dall'affittuario;
b) **dato che il terreno è dato in affitto in regime di libero mercato, sarà rilevante fiscalmente il solo reddito dominicale (non sarà rilevante il canone d'affitto percepito);**
c) dato che il terreno viene **concesso in affitto per usi agricoli ad un giovane avente la qualifica di coltivatore diretto** (o imprenditore agricolo) che non ha ancora compiuto 40 anni, con un contratto d'affitto non inferiore a 5 anni, non si applica la rivalutazione dell'80% o del 70% ai redditi dominicali o agrari, mentre andrà applicata l'ulteriore rivalutazione del 30%.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE ACQUISTO DI UNA QUOTA DI TERRENO IN CORSO D'ANNO

Un contribuente possiede al 50% un terreno agricolo, il cui reddito dominicale ammonta a 150,00 euro, mentre il reddito agrario è pari a 60,00 euro. In data 1°agosto 2020 acquista il restante 50% del terreno, divenendone così proprietario al 100%.
Il proprietario del terreno dovrà compilare il **quadro RA** come segue:

- in **colonna 1** va riportato il reddito dominicale;
- in **colonna 2** va riportato il codice "1", che identifica che si tratta di terreno posseduto a titolo di proprietà non concesso in affitto;
- in **colonna 3** va riportato il reddito agrario;
- in **colonna 4**, in corrispondenza del rigo **RA1**, vanno indicati i giorni di possesso dal 1 gennaio 2020 al 31 luglio 2020; in corrispondenza del rigo **RA2**, i giorni di possesso dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020;
- in **colonna 5**, per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 luglio 2020, verrà indicata la percentuale di possesso pari al **50%**; per il periodo successivo sarà indicata la quota del **100%**;
- va barrata la **colonna 8**, per segnalare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

QUADRO A
REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

I redditi dominicale (col. 1) e agrario (col. 3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

	Reddito dominicale **non rivalutato** (1)	Titolo (2)	Reddito agrario **non rivalutato** (3)	Possesso giorni (4)	Possesso % (5)	Canone di affitto in regime vincolistico (6)	Casi particolari (7)	Continuazione (*) (8)	IMU non dovuta (9)	Coltivatore diretto o IAP (10)
RA1	150,00	1	60,00	212	50	,00				
				Reddito dominicale imponibile (11)		Reddito agrario imponibile (12)		Reddito fondiario non imponibile (13)		
				,00		94,00		249,00		
RA2	150,00	1	60,00	153	100	,00		X		
				,00		,00				,00
RA3	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA4	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA5	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA6	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA7	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA8	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA9	,00		,00			,00				
RA21	,00									
RA22	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA23 Somma colonne 11, 12 e 13			TOTALI	,00		94,00		249,00		

L'importo **del reddito agrario** andrà assoggettato ad Irpef ed indicato alla colonna 12:
1° periodo:
€ 60 * 1,70% = € 102
€ 102 * 1,30 = € 132,60
€ 132,60 * (212/365) * 50% = € 38,51
2° periodo:
€ 60 * 1,70% = € 102
€ 102 * 1,30 = € 132,60
€ 132,60 * (153/365) * 100% = € 55,58
Totale da indicare alla colonna 12: € 38,51 + € 55,58 = € 94,09.

L'importo **del reddito dominicale rivalutato** dovrà essere riportato nella **colonna 13**, **considerando che**:
- il terreno non è affittato;
- il terreno è soggetto a Imu.

Pertanto, essendo il terreno già assoggettato a Imu, non è imponibile a fini Irpef ed addizionali.
1° periodo:
€ 150 * 1,80% = € 270
€ 270 * 1,30 = € 351,00
€ 351,00 * (212/365) * 50% = € 101,93
2° periodo:
€ 150 * 1,80% = € 270
€ 270 * 1,30 = € 351,00
€ 351,00 * (153/365) * 100% = € 147,13
Totale da indicare alla colonna 13:
€ 101,93 + € 147,13 = € 219,06.

Quando **i dati di un terreno** sono esposti **in più righi**, gli importi relativi al reddito dominicale, per la quota imponibile e per quella non imponibile (colonne 11 e 13), devono essere riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati del terreno stesso.

QUADRO RB
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI

PERSONE FISICHE 2021

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RB – Redditi dei fabbricati

Mod. N.

QUADRO RB
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL

La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione

		Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU											
RB1		1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria 13 ,00	Cedolare secca 21% 14 ,00	Cedolare secca 10% 15 ,00	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU 16 ,00	Immobili non locati 17 ,00	Abitazione principale non soggetta a IMU 18 ,00	Stato di emergenza 19														
RB2		Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU											
		1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria 13 ,00	Cedolare secca 21% 14 ,00	Cedolare secca 10% 15 ,00	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU 16 ,00	Immobili non locati 17 ,00	Abitazione principale non soggetta a IMU 18 ,00	Stato di emergenza 19														
RB3		Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU											
		1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria 13 ,00	Cedolare secca 21% 14 ,00	Cedolare secca 10% 15 ,00	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU 16 ,00	Immobili non locati 17 ,00	Abitazione principale non soggetta a IMU 18 ,00	Stato di emergenza 19														
RB4		Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU											
		1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria 13 ,00	Cedolare secca 21% 14 ,00	Cedolare secca 10% 15 ,00	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU 16 ,00	Immobili non locati 17 ,00	Abitazione principale non soggetta a IMU 18 ,00	Stato di emergenza 19														
RB5		Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU											
		1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria 13 ,00	Cedolare secca 21% 14 ,00	Cedolare secca 10% 15 ,00	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU 16 ,00	Immobili non locati 17 ,00	Abitazione principale non soggetta a IMU 18 ,00	Stato di emergenza 19														
RB6		Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU											
		1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria 13 ,00	Cedolare secca 21% 14 ,00	Cedolare secca 10% 15 ,00	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU 16 ,00	Immobili non locati 17 ,00	Abitazione principale non soggetta a IMU 18 ,00	Stato di emergenza 19														
RB7		Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU											
		1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria 13 ,00	Cedolare secca 21% 14 ,00	Cedolare secca 10% 15 ,00	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU 16 ,00	Immobili non locati 17 ,00	Abitazione principale non soggetta a IMU 18 ,00	Stato di emergenza 19														
RB8		Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU											
		1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria 13 ,00	Cedolare secca 21% 14 ,00	Cedolare secca 10% 15 ,00	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU 16 ,00	Immobili non locati 17 ,00	Abitazione principale non soggetta a IMU 18 ,00	Stato di emergenza 19														
RB9		Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU											
		1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria 13 ,00	Cedolare secca 21% 14 ,00	Cedolare secca 10% 15 ,00	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU 16 ,00	Immobili non locati 17 ,00	Abitazione principale non soggetta a IMU 18 ,00	Stato di emergenza 19														
TOTALI	**RB10**	REDDITI IMPONIBILI 13 ,00	14 ,00	15 ,00	REDDITI NON IMPONIBILI	16 ,00	17 ,00	18 ,00															

Imposta cedolare secca

RB11	Imposta cedolare secca 21% 1 ,00	Imposta cedolare secca 10% 2 ,00	Totale imposta cedolare secca 3 ,00

Sezione II
Dati relativi ai contratti di locazione

			Estremi di registrazione del contratto						
	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio	**Codice identificativo contratto**	Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU
RB21	1	2	3	4	5 /	6	7	8	9
RB22					/				
RB23					/				

ASPETTI GENERALI

Il quadro non presenta rilevanti novità nella sua composizione rispetto allo scorso anno.
Si ricorda che, ai sensi **dell'articolo 8, comma, 1 del D.Lgs. 23/2011, l'Imu** sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito.
Tuttavia, **nel quadro RB** del modello Unico persone fisiche, il contribuente dovrà comunque indicare tutti **gli immobili posseduti** (salvo le eccezioni che saranno successivamente descritte), ma il reddito dei fabbricati deve essere calcolato tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione.

Questa è la regola generale, che trova anche per l'anno 2020 alcune **deroghe**, quali, ad esempio, le abitazioni principali non soggette ad Imu e gli **immobili ad uso abitativo non locati** situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu, i quali concorrono **alla formazione della base imponibile dell'Irpef** e delle relative addizionali nella **misura del 50%** .

Nel caso in cui gli immobili siano locati, saranno assoggettati ad Imu e alle imposte sui redditi, secondo le ordinarie modalità (tassazione ordinaria o tassazione sostitutiva in caso di opzione alla cedolare secca).
Il **quadro RB** è composto da due sezioni:
- nella prima sezione (**da RB1 a RB11**), devono essere dichiarati i redditi dei fabbricati;
- nella seconda sezione (**da RB21 a RB23**), devono essere indicati i dati richiesti per poter usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Il quadro RB deve essere utilizzato per l'indicazione analitica dei redditi di tutti i fabbricati posseduti, **anche se non vi sono state variazioni rispetto all'anno precedente.**

SOGGETTI OBBLIGATI

I soggetti tenuti alla compilazione **del quadro RB** sono:
- i **titolari del diritto di proprietà** su fabbricati **situati nel territorio dello Stato italiano**, che **sono** o che devono essere **iscritti nel catasto** dei fabbricati come dotati di rendita;
- i **titolari dell'usufrutto o di altro diritto reale** (uso o abitazione) su fabbricati **situati nel territorio dello Stato**, che **sono** o che devono essere **iscritti nel catasto** dei fabbricati come dotati di rendita.

APPROFONDIMENTO
PROPRIETÀ E DIRITTI REALI

Diritto di proprietà: il proprietario è *"colui che ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico"* (articolo 832, cod. civ.).
Diritto di usufrutto: l'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa rispettandone la destinazione economica (articolo 982, cod. civ.).
Diritto di superficie: il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore degli altri, che ne acquistano la proprietà (articolo 952, cod. civ.).

Diritto di uso: chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (articolo 1021, cod. civ.).
Tra i diritti reali di godimento rientra, solo se effettivamente esercitato, il **diritto di abitazione** (è il diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia, *ex* articolo 1022, cod. civ.), che, ad esempio, **spetta al coniuge superstite** ai sensi dell'articolo 540, cod. civ..
La **circolare n. 17/E/2006** ha risolto, invece, la questione relativa all'imputazione del **reddito nel caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge separato o divorziato**. Al **coniuge assegnatario** della casa familiare, che **non risulti esserne comproprietario** o contitolare **di diritti reali di godimento**, **non può essere imputato il relativo reddito fondiario**, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, Tuir, in base al quale i redditi fondiari sono imponibili in capo a chi ha il possesso dell'immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale; pertanto, il reddito fondiario dell'immobile adibito a residenza familiare è imputabile al coniuge proprietario dell'immobile medesimo, indipendentemente dal fatto che sia anche assegnatario dello stesso.

Il **diritto di abitazione** spetta anche:
- al socio della cooperativa edilizia non a proprietà indivisa;
- all'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto.

Il contribuente che risulta **titolare di un diritto reale di godimento** su un immobile deve dichiararne il relativo reddito, mentre il contribuente che risulta titolare solo della **nuda proprietà** non deve dichiarare il reddito derivante da quel fabbricato.
Gli immobili concessi in **comodato** (ad esempio un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) non devono essere dichiarati dal comodatario, ma dal proprietario dell'immobile.

In caso di **locazioni brevi**, il proprietario continua ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli immobili concessi in comodato, mentre il reddito relativo alle locazioni poste in essere dal comodatario deve essere dichiarato dal comodatario nel quadro RL in quanto reddito diverso.

- i **soci di società semplici** e di società ad esse equiparate, che producono reddito di fabbricati;
- i **possessori di immobili** che non hanno i requisiti per essere considerati immobili rurali;
- i **possessori di fabbricati** che vengono utilizzati **in modo promiscuo**, cioè sia per usi personali o familiari, che per attività professionali, artigianali o d'impresa;
- coloro **che esercitano attività d'impresa per gli immobili** che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all'impresa, in quanto non sono stati indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili, oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell'impresa.

SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE

I **soci di cooperative edilizie a proprietà divisa**, **assegnatari di alloggi**, devono dichiarare il reddito a decorrere **dalla data del relativo verbale di assegnazione** con il quale il socio acquisisce il diritto di abitazione sull'immobile assegnato.

Nel caso di **cooperative edilizie** la cui proprietà risulti essere **indivisa**, la soggettività passiva rimane, invece, in capo alla cooperativa stessa.

ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Analogo obbligo vale per gli **assegnatari di alloggi che possono essere riscattati** o per i quali è previsto un patto di futura vendita, da parte di enti come, tra gli altri, lo **IACP** (Istituto Autonomo Case Popolari), e l'*ex* INCIS (istituto nazionale Case per gli impiegati dello Stato).
Anche in tale circostanza si configura in capo al soggetto assegnatario un diritto reale di abitazione, che determina quindi l'obbligo di dichiarare il reddito dell'immobile assegnato.

SOCI DI SOCIETÀ SEMPLICI

I **soci di società semplici e di società equiparate**, ai sensi dell'articolo 5, Tuir, che producono reddito di fabbricati, **possono utilizzare il modello Redditi persone fisiche** e compilare il **quadro RB** per dichiarare il reddito di fabbricati attribuito dalla società (che dovrà rilasciare al singolo socio un prospetto di riparto).
L'introduzione dell'Imu nel caso di immobili non locati e il suo effetto sostitutivo sull'Irpef e sulle addizionali, comporta, da un punto di vista operativo, alcune implicazioni.
Dal prospetto di riparto del reddito trasmesso dalla società deve risultare la componente reddituale del fabbricato da imputare al socio suddiviso in:
- reddito imponibile Irpef qualora il fabbricato sia esente Imu o concesso in affitto;
- reddito non imponibile Irpef nel caso di immobili non locati e assoggettati ad Imu.

Nel caso in cui la società semplice sia partecipata anche da soci che operano in regime d'impresa, l'effetto di sostituzione non si produce in capo a questi ultimi e la quota del reddito di partecipazione, per la parte corrispondente al reddito dominicale dei terreni non affittati o al reddito dei fabbricati non locati, concorre alla determinazione del reddito di detti soci.

IMMOBILI CHE NON VANNO DICHIARATI

Oltre al caso in cui il soggetto sia **titolare della nuda proprietà (e, pertanto, l'immobile va dichiarato dal soggetto titolare del diritto reale di godimento),** vi sono altre specifiche situazioni per le quali non vi è obbligo di indicare gli immobili nel quadro RB.
Non devono, infatti, essere dichiarate le seguenti tipologie di immobili:
- **unità immobiliari** per le quali sono state **rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia**. Il proprietario dell'immobile non deve dichiarare il reddito dell'immobile solo:
  - per il periodo di validità del provvedimento;
  - se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;
- unità immobiliari destinate esclusivamente **all'esercizio del culto** e **monasteri di clausura**, unitamente alle relative pertinenze: **l'esclusione non si applica nel caso in cui tali immobili siano oggetto di locazione;**
- **unità immobiliari aperte** al pubblico, adibite completamente **a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche:** l'esclusione si applica a condizione che dall'utilizzo di tali immobili non derivi alcun reddito per l'intero anno e che venga fatta denuncia all'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data di inizio dell'apertura;
- **immobili** adibiti **esclusivamente** alla **propria attività professionale e d'impresa;**

- **fabbricati situati nelle zone rurali** e **non utilizzabili come abitazioni** alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina dall'imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, qualora concessi in locazione. Tale disciplina si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione, che deve avere una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni, ai sensi dell'articolo 12, D.Lgs. 99/2004.

REDDITI DA PROPRIETÀ CONDOMINIALI
I **redditi derivanti da unità immobiliari di proprietà condominiale** dotati di autonoma rendita catastale, quali ad esempio i locali della portineria o l'alloggio del custode, **devono essere dichiarati da ogni condomino, se la quota di reddito di spettanza di ciascuno di essi per ogni unità immobiliare è superiore a 25,82 euro.**
Tale **esclusione non** si applica in tutti i casi in cui l'unità immobiliare oggetto di proprietà comune è **concessa in affitto** o **quando l'unità immobiliare è costituita da un negozio.**

REDDITI DI NATURA FONDIARIA E FABBRICATI SITUATI ALL'ESTERO
I redditi derivanti da **lastrici solari** e dalle aree urbane e i **fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro RL.**

APPROFONDIMENTO
COSTRUZIONI RURALI

Non danno luogo a reddito di fabbricati e, pertanto, non vanno dichiarati:
- **le costruzioni rurali utilizzate come abitazione**, che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni adibiti ad uso agricolo;
- le **costruzioni strumentali alle attività agricole**;
- i **fabbricati rurali destinati all'agriturismo**.

Affinché non siano produttive di reddito, le costruzioni rurali devono soddisfare i **requisiti di ruralità**, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, contenuti nell'articolo 9, D.L. 557/1993, come modificato dall'articolo 42-*bis*, D.L. 159/2007 e dall'articolo 1, comma 275, L. 244/2007.

Requisiti:
- ***Il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione***:
  1) dal **soggetto titolare del diritto di proprietà** o di altro diritto reale sul terreno, per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
  2) **dall'affittuario del terreno** stesso o dal soggetto che, con altro titolo idoneo, conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
  3) dai **familiari conviventi** a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche, nonché da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
  4) da **soggetti titolari di trattamenti pensionistici** corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
  5) da **uno dei soci amministratori delle società agricole**, di cui all'articolo 2, D.Lgs. 99/2004, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
- *Qualifica del soggetto:*
  i soggetti di cui ai numeri 1), 2), 5) devono rivestire **la qualifica di imprenditore agricolo** ed essere iscritti nel registro delle imprese, di cui all'articolo 8, L. 580/1993.
  Nel caso in cui venga meno il requisito soggettivo di qualifica dell'imprenditore agricolo, i fabbricati

iscritti al catasto terreni perdono il requisito di ruralità e dovranno essere dichiarati sulla base di una rendita presunta.

- *Sito del terreno e superficie minima:*
  il **terreno cui il fabbricato si riferisce deve avere una superficie di almeno 10.000 mq** ed essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti, ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. In alternativa, per i terreni adibiti a colture specializzate in serra, funghicoltura, o altra coltura intensiva ed ubicati in comuni montani, la superficie deve essere non inferiore a 3.000 mq.
- *Volume d'affari:*
  il **volume d'affari** derivante da attività agricola del soggetto che conduce il fondo **deve essere superiore alla metà del reddito complessivo dell'anno** (esclusi i trattamenti pensionistici per attività agricole).
  Se i terreni sono ubicati in comuni montani, il volume d'affari deve essere superiore ad un quarto del reddito complessivo.
  Infine, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva, il volume d'affari massimo presunto è pari a 7.000 euro.

Non sono considerati fabbricati rurali:
- i fabbricati di lusso;
- i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A/1 e A/8.

Tutti gli immobili che non possono essere riconosciuti come fabbricati rurali devono essere dichiarati nel quadro RB, utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta.

CASI PARTICOLARI

A) Se l'immobile **viene utilizzato da più soggetti**, è sufficiente che i requisiti vengano soddisfatti da almeno uno di questi.

B) Nel caso in cui **sullo stesso terreno insistano più fabbricati**, i requisiti di ruralità devono essere verificati e soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare.

C) Se **lo stesso nucleo familiare occupa più unità immobiliari**, devono essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
  - 5 vani catastali, più un vano per ogni abitante oltre il primo;
  - oppure, 80 mq, più massimo 20 mq per ogni abitante oltre il primo.

D) Le costruzioni non utilizzate non producono reddito se vengono soddisfatti tutti i requisiti e se viene predisposta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Le costruzioni rurali strumentali, ai sensi del comma 3-*bis*, articolo 9, D.L. 557/1993, **sono riconosciute rurali anche a fini fiscali** se sono necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135, cod. civ. e, in particolare, se sono destinate:
- alla **protezione delle piante**;
- alla **conservazione dei prodotti agricoli**;
- alla **custodia delle macchine agricole**, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'**allevamento e al ricovero degli animali**;
- all'**agriturismo**;

- ad **abitazione dei dipendenti** esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato, o a tempo determinato per un numero di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle **persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna**;
- ad uso **ufficio dell'azienda agricola**;
- alla **manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione** o **commercializzazione dei prodotti agricoli**, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 228/2001;
- **all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso**.

IL **D.L. 201/2011** ha disposto che i fabbricati rurali iscritti nel Catasto dei terreni dovevano essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

LOCAZIONE PER FINALITÀ ABITATIVE E COMMERCIALI OPZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA

OPZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA

A seguito dell'entrata in vigore **dell'articolo 3, D.Lgs. 23/2011**, a decorrere dall'anno d'imposta **2011**, per le abitazioni concesse in locazione è stato introdotto un regime di tassazione definito **"cedolare secca"** sugli affitti, che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva vengono esclusi dal reddito complessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.
Pertanto, **a decorrere dall'anno 2011,** i redditi per gli immobili locati ad uso abitativo possono essere sottoposti alternativamente:
- ad un regime di tassazione ordinaria;
- al regime della cedolare secca.

La Legge di Bilancio 2019 ha esteso la possibilità di applicare il regime della cedolare secca anche ai **contratti di locazione stipulati nel 2019** relativi a:
- **unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1**;
- di **superficie fino a 600 mq** (escluse le pertinenze, le quali tuttavia se locate congiuntamente all'immobile principale, accedono anch'esse all'imposta sostitutiva).

La cedolare secca **non è applicabile** ai contratti stipulati nel 2019 **se al 15.10.2018** *"risulti **in corso un contratto non scaduto**, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, **interrotto anticipatamente** rispetto alla scadenza naturale".*

NOVITÀ 2020
L'estensione del regime della cedolare secca alla locazione degli immobili commerciali (C/1) **non è stata prorogata per i contratti stipulati nell'anno 2020.** Pertanto solo per i contratti stipulati nel corso del 2019 è possibile optare per il regime agevolato del 21%, i quali potranno godere dell'imposta sostitutiva fino alla scadenza.

CEDOLARE SECCA

SOGGETTI AMMESSI – SOGGETTI ESCLUSI

Possono optare per il regime di tassazione sostitutiva della **cedolare secca** solo le **persone fisiche** titolari del **diritto di proprietà** o **di altro diritto reale di godimento** su **immobili ad uso abitativo** e **relative pertinenze**, che percepiscono redditi derivanti da **contratti di locazione stipulati per finalità abitative.**

Pertanto, non possono optare per questo regime agevolato:
- i **soggetti Ires** (anche le società di capitali che concedono in locazione immobili ad uso abitativo a terzi o a propri dipendenti);
- gli **enti non commerciali**, anche se l'immobile ad uso abitativo non è detenuto nell'esercizio dell'attività commerciale;
- le **società di persone**;
- **gli imprenditori** per i canoni percepiti per la locazione di immobili patrimonio;
- **le persone fisiche** che detengono un immobile non utilizzato come abitazione civile da parte del locatario.

Come precisato nella **circolare n. 26/E/2011**, il **regime di tassazione sostitutivo** risulta **applicabile solo con riferimento ai contratti di locazione** aventi ad oggetto fabbricati censiti nel catasto **dei fabbricati nella tipologia abitativa** (categoria catastale A, **escluso A10**), ovvero per quelli per i quali è stata presentata domanda di accatastamento in detta tipologia abitativa.
Sono esclusi gli immobili che, pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati ad uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa (ad esempio, fabbricati accatastati come uffici o negozi).

IMMOBILI LOCATI A STUDENTI UNIVERSITARI

La **possibilità di optare per il regime della cedolare secca** è stata estesa dal D.L. 47/2014 anche ai contratti di locazione di unità abitative:
- **stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro**;
- purché sublocate da tali enti a **studenti universitari** e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento Istat del canone di locazione o assegnazione.

CHIARIMENTI DI PRASSI
Nella **circolare n. 12/E/2016** l'Agenzia delle entrate ha ribadito che la norma consente l'applicazione della '*cedolare secca*' solo per **gli immobili abitativi locati** con **finalità abitative**, **escludendo** quelle effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Già con la circolare n. 26/E/2011 infatti era stato chiarito che, per l'applicazione della '*cedolare secca*' occorre porre rilievo anche **all'attività del conduttore**, restando **esclusi** dal regime i contratti conclusi con **conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo**, ancorché detti immobili vengano utilizzati dal locatario per soddisfare **le esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti**.
Sono, invece, compresi nell'ambito applicativo della cedolare secca, i contratti conclusi con **enti pubblici o privati non commerciali**, purché risulti dal contratto la destinazione degli immobili a finalità abitative.
Date le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, tali orientamenti si devono ritenere validi esclusivamente per i contratti in essere nel 2018 e per quelli stipulati dal 2020 in poi.

PERTINENZE

Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva i canoni di locazione relativi ad immobili ad uso abitativo e alle **pertinenze locate congiuntamente all'abitazione.**

Pertanto, possono essere considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali del gruppo C (C/1, C/2, C/3), effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione.

Come precisato nella **circolare n. 26/E/2011**, il regime della cedolare secca può trovare applicazione anche per le pertinenze locate con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all'immobile abitativo, a **condizione che nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al contratto di locazione dell'immobile abitativo, sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale e venga fatto riferimento al contratto di locazione dell'immobile abitativo.**

LOCAZIONE DI PORZIONI IMMOBILIARI E CEDOLARE SECCA

Nella **circolare n. 26/E/2011** l'Agenzia ha precisato che il reddito ritraibile dalla **contemporanea locazione di porzioni di un'unità abitativa**, cui è attribuita un'unica rendita catastale, **deve essere assoggettato allo stesso regime impositivo**. In altre parole, l'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa.

ESEMPIO

Sono stipulati **più contratti** di locazione di porzioni di un'unità abitativa con studenti universitari:

- **porzione A**, contratto di durata 1° gennaio - 31 maggio 2020;
- **porzione B**, contratto di durata 1° febbraio - 30 giugno 2020;
- **porzione A**, nuovo contratto di durata 1° settembre - 30 novembre 2020.

L'esercizio dell'opzione per la cedolare secca per la locazione della porzione A vincola all'esercizio dell'opzione anche per la porzione B. Successivamente, in sede di registrazione del nuovo contratto per la porzione A è possibile scegliere se esercitare o meno l'opzione per la cedolare secca.

CONTRATTO CON PIÙ IMMOBILI

Nel caso in cui siano locati con il medesimo contratto **due immobili abitativi** il **locatore** può chiedere l'applicazione della cedolare secca anche in relazione ad uno solo di essi; analogamente nel caso in cui il contratto di locazione concluso **abbia ad oggetto un immobile abitativo ed un immobile strumentale** per il quale non è possibile accedere al regime della *cedolare secca*, il locatore potrà **accedere al regime della cedolare secca solo in relazione alla quota di canone relativa alla locazione dell'immobile abitativo**.

Nell'ipotesi in cui sia previsto un **canone unitario per entrambi gli immobili**, la quota di canone riferibile all'immobile per il quale si intende applicare la *cedolare secca* **deve essere determinata ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità**.

Per i contratti stipulati nel corso del 2019 la **cedolare secca** è applicabile anche ai contratti aventi ad oggetto più immobili tra cui:

- **immobili a destinazione abitativa;**
- **immobili di categoria catastale C/1** con superficie non superiore a 600 mq

Tale possibilità è di nuovo preclusa a decorrere dai contratti stipulati dal 1 gennaio 2020.

TIPOLOGIE DI CONTRATTO

È possibile esercitare l'opzione per la cedolare per i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, quali:

- contratti di locazione libero;
- contratti di locazione concordato;
- contratti di locazione transitori;
- contratti di locazione per studenti;
- contratti di locazione per uso turistico;
- limitatamente ai contratti stipulati nel 2019 per i contratti di locazione ad uso commerciale.

Nel caso in cui l'opzione per la cedolare secca sia effettuata su contratti stipulati **in corso d'anno**, l'imposta sostitutiva deve essere applicata esclusivamente alla frazione d'anno per la quale è stata esercitata l'opzione; per la frazione d'anno non coperta dall'opzione per la cedolare secca si applicheranno le regole ordinarie di tassazione.

ALIQUOTE A BASE IMPONIBILE

La **base imponibile** della cedolare secca è costituita dal **canone di locazione annuo** stabilito dalle parti, al quale si applica un'**aliquota del 21%** per i contratti disciplinati dal codice civile o a **canone libero**.

Già il **D.L. 102/2013** aveva disposto per l'anno 2013 la riduzione dell'aliquota agevolata per la cedolare secca, **dal 19% al 15%,** per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini disciplinati dall'articolo 2, comma 3 e articolo 8, L. 431/1998.
L'articolo 9, comma 1, D.L. 47/2014 ha disposto per il **quadriennio 2014-2017**, **prorogata poi dalla Legge di Bilancio 2018 anche per il biennio 2018-2019**, l'ulteriore **riduzione al 10%** (dal 15%) dell'aliquota, sempre in relazione ai contratti di locazione a canone concordato stipulati sulla base di **appositi accordi** tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad **abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative** e negli altri comuni ad alta **tensione abitativa individuati dal CIPE** con apposite delibere.
Si tratta essenzialmente delle abitazioni site:

- nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), D.L. 551/1988 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia);
- nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003).

Inoltre in sede di **conversione** del D.L. 47/2014 è stato previsto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (26 giugno 2014, 30 giorni dal 28 maggio 2014) il **CIPE aggiornasse l'elenco** dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera del 13 novembre 2003. Ad oggi tuttavia quest'aggiornamento ancora non è ancora stato pubblicato.
L'aliquota **agevolata del 10%** può essere applicata anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo **stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi**.
Anche questa agevolazione è riservata ai contratti di locazione a canone concordato.

Il comma 2-*bis*, articolo 9 (del D.L. 47/2014) estende l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento anche "*ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), L. 225/1992*".
Nella **circolare n. 12/E/2016** è stato chiarito che qualora nei comuni per i quali sia **stato deliberato lo stato di emergenza** non siano mai stati definiti accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la determinazione del canone, è possibile fare riferimento, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% della cedolare secca, **all'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale**, anche situato in altra regione, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, D.M. 14 luglio 2004.

NEW

La Legge di Bilancio 2020 ha confermato **la riduzione** dell'aliquota dal 15% al **10%** della cedolare secca per i contratti a canone concordato.

Nel caso di stipula di **contratti di locazione "commerciali" a decorrere dal 2019**, va applicata **l'aliquota del 21%;** non risulta possibile l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% prevista per le locazioni degli immobili abitativi. Per quanto riguarda la **base imponibile**, l'aliquota del 21% deve **essere applicata sul 100% del reddito derivante dalla locazione**, così come risultante dal relativo contratto.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime **in sede di registrazione del contratto** e produce effetti per l'intera durata del contratto, salvo la possibilità di revoca.

Dal **1 aprile 2014** è stato introdotto il **nuovo modello RLI** che deve essere utilizzato per la **registrazione dei contratti di locazione** e gli **adempimenti successivi**, quali proroghe, risoluzioni e cessioni nonché per **l'esercizio dell'opzione o della revoca per la cedolare secca**. Non è più consentito utilizzare il modello 69 o il modello "Siria".

Non è più possibile effettuare l'opzione per la cedolare secca in dichiarazione dei redditi, ad **eccezione dei contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno** (per i quali l'opzione viene effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stato prodotto il reddito di locazione). Tuttavia, se il contribuente **provvede alla registrazione volontaria**, o in caso d'uso, del **contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi**, l'opzione **deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.**
Nel caso in cui il locatore non opti per la cedolare secca in sede di stipula e prima registrazione del contratto, **può farlo per le annualità successive** attraverso il modello RLI, entro il termine di versamento dell'imposta di registro; in caso **di proroga** del contratto, l'opzione dovrà essere effettuata entro il termine di versamento dell'imposta di registro, attraverso il modello RLI.
L'opzione per il regime della cedolare secca **è vincolante per il locatore** per tutta la **durata del contratto, se esercitata in sede di stipula**, o per tutto il periodo **residuo del contratto, in caso di opzione esercitata nelle annualità successive**.

Il locatore ha la facoltà di **revocare** l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l'opzione; la revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento.
Come precisato nella **circolare n. 20/E/2012**, la revoca dell'opzione può essere fatta in carta libera, indicando i dati necessari per l'identificazione del contratto e delle parti, o utilizzando il modello RLI.

AGEVOLAZIONI DEL LOCATORE E COMUNICAZIONE ALL'INQUILINO

Il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca non concorre alla formazione del reddito da assoggettare ad Irpef ed addizionali, ma deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore per:

- determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico;
- per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia;
- per calcolare le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi;
- per calcolare le detrazioni per canoni di locazione;
- per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (es. I.S.E.E.);
- calcolare il reddito di riferimento ai fini della spettanza del bonus Irpef riconosciuto ai lavoratori dipendenti;
- stabilire la spettanza di altre detrazioni.

L'opzione per l'applicazione della cedolare secca consente anche **l'esonero dal pagamento dell'imposta di registro** dovuta per la registrazione del contratto di locazione, per il suo rinnovo e nel caso di risoluzione anticipata; non deve essere corrisposta l'imposta di bollo sul contratto.
Il **locatore,** per beneficiare del regime della cedolare secca, **deve comunicare** preventivamente al conduttore, **tramite lettera raccomandata**, la scelta per il **regime alternativo di tassazione** e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, **ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo (non può essere richiesto né l'aggiornamento del canone in base all'indice Istat, né l'aggiornamento eventualmente previsto dal contratto).**
Nella **Circolare n. 26/E/2011** è stato chiarito che **non è necessaria la comunicazione al conduttore a mezzo di raccomandata** nel caso in cui il locatore abbia **espressamente previsto la rinuncia agli aggiornamenti del canone**; tale orientamento è stato successivamente confermato a regime anche nella successiva **circolare n. 20/E/2012**.

Circolare n. 20/E/2012:

- l'obbligo di inviare la comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti del canone può essere **escluso** nell'ipotesi di **contratti di locazione di durata complessiva, nell'anno, inferiore a trenta giorni**;
- la **comunicazione di rinuncia** non è necessaria per i contratti di locazione che prevedono espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone.

COMPROPRIETARIO NON RISULTANTE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Nel caso di un immobile in comproprietà, **il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari** esplica effetti anche **nei confronti del comproprietario** non presente in atti che, pertanto, è tenuto a dichiarare, ai fini fiscali, il **relativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile**.
Nel caso di **opzione per il regime della cedolare secca**, anche il comproprietario non indicato nel contratto di locazione ha la possibilità di optare, in sostituzione dell'Irpef, per il medesimo regime: i comproprietari dovranno esercitare l'opzione utilizzando il modello RLI.
Se l'altro **comproprietario ha già esercitato l'opzione**, il comproprietario non risultante in atti che in-

tende optare per la cedolare secca, dovrà produrre all'Ufficio territorialmente competente il modello RLI, selezionando l'opzione per la cedolare secca, allegando la documentazione attestante il titolo di comproprietario.
Resta fermo che anche il locatore non indicato in atti è tenuto, tra l'altro, a **comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata**, la scelta per il regime della cedolare secca con la conseguente rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
I locatori, invece, che non esercitano l'opzione per la cedolare secca devono versare l'imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alla loro quota di possesso.

TRASFERIMENTO DI IMMOBILE LOCATO

L'opzione per la cedolare secca esercitata dal dante causa in ipotesi di trasferimento mortis causa o per atto tra vivi di un **immobile locato cessa di avere efficacia con il trasferimento stesso, per quanto riguarda l'imposta sul reddito**, mentre continua ad avere effetto fino al termine dell'annualità contrattuale **per l'imposta di registro e di bollo**.
I nuovi titolari **potranno optare per la cedolare secca** mediante presentazione del modello 69, entro l'ordinario termine di trenta giorni decorrente dalla data del subentro.

CEDOLARE SECCA PER LE LOCAZIONI COMMERCIALI

NEW

Non è stata riproposta per l'anno 2020 l'agevolazione in esame, la disciplina in esame è applicabile esclusivamente per i contratti stipulati nel 2019 alle condizioni previste dalla norma.

La Legge di Stabilità 2019 ha esteso l'applicazione della cedolare secca al reddito derivante dalla locazione di alcune tipologie di **immobili commerciali.**
In particolare l'articolo 1, comma 59 dispone che: *"Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca con l'aliquota del 21%.*
Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del **15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto**, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale".

AMBITO SOGGETTIVO

Da un punto di vista **soggettivo** i nuovi contratti di locazione commerciale (per immobili di categoria C/1) a cui è applicabile il regime della cedolare secca possono essere stipulati se:
- il **locatore è** una persona fisica che opera come **"privato"** e non nell'esercizio di un'attività d'impresa / lavoro autonomo;
- il **locatario**, diversamente da quanto previsto per la cedolare secca degli immobili abitativi, può essere un conduttore **che opera nell'ambito dell'attività d'impresa**, considerata la natura commerciale dell'immobile locato.

CHIARIMENTI DI PRASSI
La risoluzione n. 50/E/2019 ha chiarito che a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 59, L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), possono accedere al regime della **cedolare secca le locazioni di immobili di categoria catastale C/1** stipulati, dall'1.1.2019 al 31.12.2019, con superficie fino a 600 mq (escluse le pertinenze), anche se stipulate con **conduttori**, sia persone f**isiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale.** Restano ferme, invece, le limitazioni attinenti alla figura del locatore, che deve necessariamente essere una persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni, così come già chiarito dalla circolare n. 26/2011.

IMMOBILI INTERESSATI

Da un punto di vista **oggettivo** invece la norma prevede la possibilità di applicare **la cedolare secca "commerciale"** ai redditi derivanti da contratti di locazione relativi ad unità immobiliari:

- classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
- di superficie fino a 600 mq.

Non vanno considerate le pertinenze, che comunque possono essere locate congiuntamente all'immobile di categoria C/1 con applicazione della cedolare secca.
Da un punto di vista temporale la norma prevede espressamente che:
il contratto di locazione deve essere stipulato nel 2019;
il regime in esame **non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019**, qualora alla data del **15.10.2018 risulti in corso un contratto non scaduto**, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Pertanto l'applicazione della cedolare secca "commerciale" è possibile soltanto in sede di stipula di **un nuovo contratto nel 2019** a seguito della **scadenza naturale** del contratto in essere alla data del 15.10.2018 (se le parti contraenti sono le medesime), ovvero un nuovo contratto stipulato nel 2019 con diversi contraenti.

CHIARIMENTI DI PRASSI

- nella risposta n. 364/2019 l'Agenzia, con riferimento ad un contratto di locazione di immobile commerciale stipulato nel 2014 (avente durata 6+6 anni), ha precisato che **non è possibile** esercitare l'opzione per la cedolare secca neppure nel caso in cui, nel 2019, avvenga **il subentro di un nuovo conduttore nel contratto**. Il contratto di affitto originario, stipulato nel 2014, continua **infatti a svolgere i suoi effetti anche in relazione ad un nuovo conduttore,** senza necessità della risoluzione del contratto e della stipula di uno nuovo. Pertanto non è possibile beneficiare dell'agevolazione della cedolare secca, tenuto conto che risulta in corso un contratto non scaduto e già esistente alla data del 15 ottobre 2018;
- nella risposta n. 297/2019 è stato precisato che gli **eredi** del defunto che **subentrino** mortis causa nei contratti di locazione aventi ad oggetto immobili commerciali stipulati dal defunto ed ancora in corso **non possono optare** per la cedolare secca in quanto il contratto di locazione **risulta stipulato prima del 2019** e il subentro dell'erede non **configura la stipula di un nuovo contratto tra soggetti diversi.** Dalla risposta fornita tuttavia sembra che l'Agenzia ammetta la possibilità di esercitare l'opzione in caso di **proroga** del contratto nel 2019; viene infatti precisato che *"tale proroga, agli effetti della disposizione in esame, si considera come se fosse un contratto di locazione stipulato nel corso del 2019"*.

- nella risposta n. 340/2019 viene chiarito che **è ammissibile l'opzione per la cedolare secca** in relazione ad un contratto di locazione di immobile commerciale in cui **il canone previsto sia in parte fisso ed in parte variabile** (calcolato nel caso di specie in percentuale ai ricavi del punto vendita della società conduttrice eccedenti una determinata soglia). Secondo l'Agenzia, infatti, *"appare evidente"* la differenza tra **l'aggiornamento del canone di locazione** per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta (che rientra nei divieti di cui all'articolo 3, comma 11, DLgs. 23/2011) e la **pattuizione di una quota del canone di locazione in forma variabile** in quanto tale modalità di determinazione del canone è espressione della libertà accordata dalle parti di determinare il contenuto del contratto di locazione.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE

Per quanto riguarda le **modalità di esercizio dell'opzione** non sono state introdotte novità particolari rispetto a quanto già applicato per le locazioni ad uso abitativo. Pertanto il locatore doveva comunicare preventivamente all'inquilino l'intenzione di optare per la cedolare secca, rinunciando contestualmente alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone di locazione a qualunque titolo. La comunicazione doveva avvenire a mezzo raccomandata, a meno che non fosse stata espressamente specificata la clausola nel contratto di locazione.
L'opzione per la cedolare secca è **valida per l'intera durata del rapporto contrattuale**, tuttavia il locatore può revocare l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento.

ALIQUOTE APPLICABILI

Nel caso di contratto di locazione che abbia ad oggetto un immobile ad uso commerciale, la cedolare secca è applicabile in ogni caso con l'aliquota al **21%**; per le locazioni commerciali non è possibile infatti stipulare contratti a canone concordato.

LE LOCAZIONI BREVI

NEW

La L. 178/2020, Finanziaria 2021, ai commi da 595 a 597 ha confermato **l'applicazione dal 2021** della cedolare secca (21%) sulle locazioni brevi ma **solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta.**
Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, **si presume svolta in forma imprenditoriale** ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile.
Tale previsione è applicabile anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
Viene poi prevista l'istituzione di una banca di dati delle strutture ricettive, nonchè degli immobili destinati alle locazioni brevi che dovranno essere identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente l'offerta e la promozione degli stessi.

Viene poi disposto che:
- resta fermo ed applicabile quanto stabilito in materia dalle Leggi regionali;
- le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a trasmettere al Ministero i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili in esame con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.

Le modalità di realizzazione / gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni raccolte sono demandate ad un apposito Decreto. È inoltre previsto che, oltre ai titolari delle strutture ricettive / intermediari immobiliari / gestori di portali telematici, anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell'immobile nelle comunicazioni inerenti l'offerta / promozione dello stesso.

L'articolo 4, D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017 ha introdotto una specifica **disciplina fiscale per le locazioni brevi**, fornendo:
- la **definizione di tali contratti**;
- **stabilendo il regime fiscale da applicare ai relativi canoni**;
- prevedendo **l'attribuzione di compiti di comunicazione dei dati e di sostituzione nel prelievo dell'imposta in capo a determinati intermediari.**

La **circolare n. 24/E/2017** ha fornito importanti chiarimenti in merito alla disciplina in esame.

DEFINIZIONE

Per **contratti di locazione breve** si intendono i **contratti di locazione di immobili ad uso abitativo** di **durata non superiore a 30 giorni**, stipulati da **persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa**, ai quali sono equiparati i **contratti di sublocazione** e i **contratti di concessione in godimento dell'immobile stipulati dal comodatario**, aventi medesima durata.

La nuova disciplina si applica:
- nel caso in cui i **contratti siano stipulati direttamente tra locatore** (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore, comodatario) e **conduttore**;
- nel caso in cui in tali **contratti intervengano soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare,** anche attraverso la gestione di portali online, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

I contratti indicati dalla norma, tesi a soddisfare **esigenze abitative transitorie** anche per **finalità turistiche**, sono individuati sulla base delle caratteristiche dei soggetti, dell'oggetto e della durata.
sull'immobile) **sia ai contratti produttivi di reddito diverso** (nel caso in cui il locatore sia titolare di un diritto personale di godimento sull'immobile, ad esempio di locazione o di comodato).

Affinché si possa parlare di locazioni brevi è necessario che:
- la **durata del contratto non sia superiore a 30 giorni**; la **circolare 24/E/2017** ha precisato che in caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse persone il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione a ogni singolo contratto;
- i contratti riguardino solo unità **immobiliari a destinazione residenziale con finalità abitative**, rientranti nelle categorie catastali da A/1 a A/11 (escluso A/10) e **le relative pertinenze** (*box*, posti auto, cantine, soffitte) comprese le locazioni per finalità turistiche (nonché le singole stanze dell'abitazione. Sono esclusi quindi gli immobili che pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati a uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa. Gli **immobili devono essere ubicati in Italia;**

- le **parti del contratto**, conduttore e locatore, siano esclusivamente persone fisiche che stipulano locazioni **al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa**; non sarà quindi possibile applicare il regime in esame ai contratti stipulati dal datore di lavoro per destinare un immobile ad uso foresteria dei dipendenti.

Inoltre, il regime delle locazioni brevi trova applicazione anche per le locazioni (brevi) **comprensive di servizi accessori**: nel contratto è possibile prevedere l'erogazione anche di servizi accessori alla locazione, quali la fornitura di biancheria, la pulizia locali, *wi-fi*, l'utilizzo di utenze telefoniche, l'aria condizionata. Trattasi come precisato nella **circolare 24/E** di servizi "***strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo***". Non possono rientrare nella disciplina in esame i contratti con i quali il locatore fornisce **altre prestazioni aggiuntive**, quali ad esempio il servizio di colazione, la somministrazione di alimenti e bevande, la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti, in quanto prestazioni qualificabili sotto il profilo fiscale come attività d'impresa, anche se svolta in maniera occasionale.

Non è richiesta l'adozione di un **particolare schema contrattuale**; la nuova disciplina si applica sia quando i contratti sono **stipulati direttamente dal proprietario dell'immobile** sia quando nella stipula interviene **un intermediario**, anche mediante un portale telematico, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Tra le principali **novità** contenute nelle nuove disposizioni normative è prevista la possibilità di applicare il regime fiscale previsto anche ai **redditi diversi** derivanti da:
- **sublocazioni**;
- **contratti a titolo oneroso stipulati dal comodatario** che hanno per oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.

L'ambito applicativo è determinato, pertanto, in base **alla causa del contratto** e non in base al **diritto che ha sull'immobile colui che lo mette a disposizione**. Ciò comporta che la normativa in esame si applica prescindendo dal reddito derivante dal contratto di locazione in quanto riferita sia ai contratti di locazione produttivi di reddito fondiario (nel caso in cui il locatore sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale sia ai contratti produttivi di reddito diverso (nel caso in cui il locatore sia titolare di un diritto personale di godimento sull'immobile, ad esempio di locazione o di comodato).

Tali contratti non trasferiscono al sublocatore o al comodatario la titolarità del reddito fondiario, pertanto:
- il **titolare del diritto di proprietà** o del diritto reale sul bene rimane obbligato a dichiarare **il reddito fondiario** derivante dal possesso dall'immobile oggetto del contratto;
- il **sublocatore o il comodatario** produce un **reddito diverso** per il canone di locazione effettivamente percepito.

REGIME FISCALE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE

Ai **redditi** derivanti dai contratti di locazione breve è possibile applicare:
- l'**Irpef**, secondo le modalità ordinarie;
- la **cedolare secca** nella misura del **21%**, su **opzione** del locatore.

Per effetto del richiamo alle disposizioni in materia di "*Cedolare secca sugli affitti*", di cui all'articolo del

D.Lgs. 23/2011 il **reddito derivante dai contratti di locazione breve** può essere assoggettato, per **opzione del locatore**, all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle eventuali imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, laddove registrato.

Tale regime opzionale, **già applicabile** ai redditi fondiari derivanti dalle locazioni anche di breve durata, risulta ora esteso ai **redditi diversi** derivanti dai **contratti di sublocazioni** e ai **contratti stipulati dal comodatario per la concessione a terzi del godimento dell'immobile abitativo** stipulati a decorrere dal **1 giugno 2017.**

Per quanto riguarda la **sublocazione**, l'applicazione della cedolare secca non modifica la qualificazione reddituale dei proventi derivanti da tale contratto. Relativamente, invece, alla concessone in godimento dell'immobile da parte del comodatario la circolare n. 24/E/2017 ha precisato che, per effetto delle nuove disposizioni che prevedono l'applicazione della ritenuta in capo al comodatario:

- il **comodante rimane titolare del reddito fondiario** derivante dal possesso dell'immobile oggetto di comodato;
- il **comodatario/locatore**, diventi titolare del reddito derivante **dal contratto di concessione** in godimento qualificabile come reddito diverso assimilabile alla sublocazione.

La qualificazione reddituale dei proventi derivanti dal contratto di locazione non muta anche qualora il contratto **preveda la fornitura di servizi accessori strettamente** connessi alla funzionalità dell'immobile.

Per quanto riguarda le **modalità di opzione per la cedolare secca**, è possibile esercitare la scelta:

- nella **dichiarazione dei redditi** relativa all'anno in cui i canoni di locazione sono maturati o i corrispettivi sono riscossi;
- in **sede di registrazione del contratto**, nel caso in cui questo venga volontariamente registrato.

L'opzione può essere effettuata **per ciascuno dei contratti effettuati** dal locatore ad eccezione del caso in cui si affittano singole porzioni della stessa unità abitativa, per periodi in tutto o in parte coincidenti, nel qual caso l'esercizio dell'opzione per il primo contratto vincola anche il regime del contratto successivo.

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INTERMEDIARI

Tra le principali **novità** contenute nel D.L. 50/2017 in materia di **locazioni brevi** vi sono gli **adempimenti** a carico degli **intermediari** i quali, ai sensi dei **commi da 4** a **5-*ter*, articolo 4**, in relazione ai contratti di locazione breve stipulati a partire dal **1° giugno 2017** devono:

- **comunicare i dati** ad essi relativi e **conservare** gli elementi posti a base delle informazioni comunicate, se **intervengono nella stipula** degli stessi;
- **operare una ritenuta nella misura del 21%** e conservare i dati dei pagamenti o dei corrispettivi, se **incassano o intervengono** nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi.

Destinatari degli obblighi introdotti dalla norma sono:

- coloro che esercitano **la professione di mediatore** disciplinata dalla L. 39/1989, soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla C.I.A.A.;
- in generale tutti **i soggetti** attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve come, ad esempio, coloro che in via abituale anche se non esclusiva offrono **strumenti tecnici e informatici** per facilitare l'incontro della domanda e offerta di locazioni brevi e, pertanto, **intervengono nella conclusione** del contratto tra locatore e conduttore.

La portata della norma risulta quindi piuttosto ampia posto che fa riferimento anche ai soggetti che attraverso **la gestione di portali *on line*** mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
La **circolare AdE 24/E/2017** ha precisato che è **irrilevante** la forma giuridica del soggetto che svolge l'attività di intermediazione, la quale può essere esercitata sia **in forma individuale che in forma associata**.
Anche **gli intermediari non residenti** dovranno applicare le nuove regole:

- sia che dispongano di una **stabile organizzazione in Italia**, effettuando gli adempimenti previsti tramite l'organizzazione;
- sia che risultano **privi** di una stabile organizzazione, nel qual caso dovranno nominare **un rappresentante fiscale** in Italia che in qualità di responsabile d'imposta dovrà richiedere l'attribuzione del codice fiscale del soggetto rappresentato.

Le modalità con le quali i soggetti intermediari devono assolvere gli adempimenti di **comunicazione e conservazione dei dati**, di **versamento**, **certificazione** e **dichiarazione** delle ritenute operate sono state individuate nel **provvedimento del 12.07.2017**.
Ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento i soggetti intermediari, residenti e non residenti, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve devono **comunicare** all'Agenzia delle Entrate:

- il **nome,cognome e codice fiscale del locatore**;
- la **durata del contratto**;
- l'**importo del corrispettivo lordo;**
- l'**indirizzo dell'immobile**.

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in **forma aggregata**.

La comunicazione dei dati va **trasmessa,** attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, entro il **30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto**; per l'anno 2017 dovrà riguardare solo i contratti conclusi a partire dal 01.06.2017.

La **circolare n. 24/E/2017** ha precisato che **non tutti gli intermediari** che favoriscono l'incontro tra domanda e offerta di abitazione sono tenuti alla trasmissione dei dati, ma soltanto coloro che, oltre a tale attività, **forniscono un supporto professionale o tecnico-informatico** nella fase del perfezionamento dell'accordo come nel caso in cui il conduttore abbia **accettato la proposta di locazione tramite l'intermediario** stesso o **abbia aderito all'offerta** di locazione tramite la piattaforma *on line*.
Qualora il locatore si avvalga dell'intermediario solo per proporre l'immobile in locazione ma **il conduttore comunichi direttamente al locatore l'accettazione della proposta**, l'intermediario non è tenuto a comunicare i dati del contratto in quanto ha solo contribuito a mettere in contatto le parti rimanendo estraneo alla fase di conclusione dell'accordo.
È stato inoltre sottolineato che l'adempimento deve essere posto in essere dall'intermediario **al quale il locatore ha affidato l'incarico** anche quando lo stesso intermediario si avvale a sua volta di altri intermediari. Quindi ad esempio se un'agenzia immobiliare si avvale di una **piattaforma *on line*** sulla quale ha pubblicato l'offerta, **l'obbligo ricade sull'agenzia immobiliare** in quanto la piattaforma *on line* è solo un modo per esercitare l'attività di intermediazione nei confronti del locatore.

Gli intermediari, residenti e non residenti, qualora intervengano **nel pagamento o incassino i corrispettivi hanno l'obbligo di operare e versare una ritenuta del 21%**.
Sul tema la **circolare n. 24/E/2017** ha precisato che **la ritenuta non deve essere operata** qualora **il paga-**

mento avvenga mediante assegno bancario intestato al locatore non avendo l'intermediario la materiale disponibilità delle somme su cui operare la ritenuta.
In caso di pagamento del canone mediante **carte di pagamento** (carte di credito, di debito, prepagate) gli intermediari autorizzati (banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane Spa) nonché le società che offrono servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro in Internet (ad es. PayPal), non svolgendo attività di intermediazione, non **sono tenuti ad operare la ritenuta** che deve eventualmente essere effettuata dall'intermediario che incassa il canone o interviene nel pagamento.
La ritenuta deve essere applicata sul **canone/corrispettivo lordo indicato nel contratto**.
Ai fini dei contratti in esame tuttavia, caratterizzati per definizione normativa anche dalla eventuale fornitura di prestazioni accessorie, devono ritenersi incluse nel corrispettivo lordo anche le **somme eventualmente addebitate a titolo forfettario per tali prestazioni**.
In altre parole, le **spese per servizi accessori** si ritiene che **non concorrano** al corrispettivo lordo solo qualora siano sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti.

ESEMPIO
Canone di locazione: 1.000 euro
Spese per pulizia non comprese nel canone: 100 euro
Ritenuta: 210 euro (1.000 x 21%)

ESEMPIO
Canone di locazione (comprensivo del servizio di pulizia): 1.100 euro
Ritenuta: 231 euro (1.100 x 21%)

Per quanto riguarda **l'eventuale provvigione** dovuta all'intermediario:

- se **è compresa nel corrispettivo** della **locazione la ritenuta si applica anche all'importo della provvigione**;

ESEMPIO
Provvigione dovuta dal locatore: 80 euro
Canone: euro 1.000 + 80 = 1.080
Ritenuta: 227 euro (1.080 x 21%).

- se **non compresa nel corrispettivo**, ma viene addebitata direttamente dall'intermediario al conduttore o al locatore (e non riaddebitata al conduttore) **non va assoggettata a ritenuta.**

ESEMPIO
Provvigione dovuta dal conduttore: 80 euro
Canone di locazione: 1.000 euro
Ritenuta: 210 euro (1.000 x 21%).

La ritenuta deve essere versata con **modello F24** entro **il giorno 16 del mese successivo** a quello in cui è stata effettuata, utilizzando il codice tributo "***1919***"; tale ritenuta si considera operata:

- a **titolo d'imposta** se il locatore sceglie il regime di cedolare secca;

- a **titolo di acconto** se il beneficiario non esercita l'opzione per il regime agevolato ed i relativi redditi vengono tassati secondo le modalità ordinarie.

Gli **intermediari devono certificare** al locatore **l'ammontare delle ritenute operate** ai sensi dell'**articolo 4, D.P.R. 322/1998**: con la presentazione della **Certificazione Unica** al locatore gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di comunicazione dei dati dei contratti.
Nel **modello C.U. 2021** è stata inserita la sezione "*Certificazione redditi – Locazioni brevi*" per l'indicazione dei dati relativi ai redditi e alle ritenute operate in presenza di contratti di locazione breve.

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

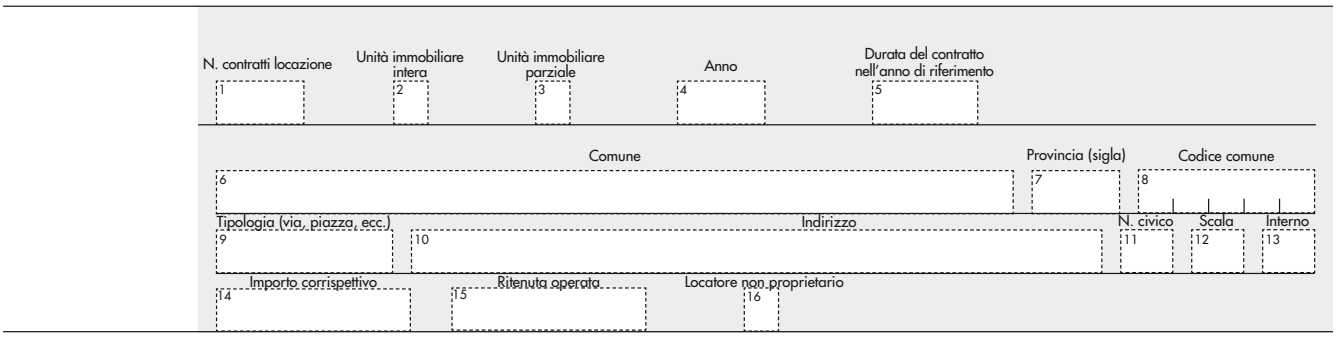

Secondo quanto previsto nel **Provvedimento del 12.07.2017** per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in **forma aggregata**.
Pertanto nel caso di un immobile locato ad uso vacanza per **diversi periodi dell'anno**, se tutti i contratti siano stati stipulati con il medesimo intermediario questo potrà certificare in **forma aggregata** i dati utilizzando un **unico rigo** dove riportare **la sommatoria dei canoni**, delle **ritenute** e dei giorni dei vari contratti.

Nella compilazione del **Modello Redditi PF 2021** si dovrà tenere conto anche della natura del reddito prodotto:
- nel caso di **redditi fondiari**, locazioni brevi effettuate dal proprietario, da indicare nel **quadro RB,** saranno tassati secondo un **principio di competenza** (l'articolo 26, Tuir stabilisce che i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla loro percezione a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà).

> Le istruzioni alla compilazione del modello Redditi 2021 precisano infatti che il **reddito fondiario** derivante dalla **locazione effettuata nel corso del 2020** va riportato in dichiarazione anche se **il corrispettivo è stato percepito nel corso del 2019** ed è indicato nella Certificazione Unica – Locazioni brevi 2020.
> Il medesimo reddito fondiario va indicato in dichiarazione **anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito** o, se percepito, la **Certificazione Unica non è stata rilasciata**; mentre se il corrispettivo è stato percepito **nel 2020** ma il **periodo di locazione avviene nel corso del 2021**, la tassazione va rinviata all'anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.

- nel caso di **redditi diversi**, sublocazioni o locazioni brevi effettuare dal comodatario, da indicare nel **quadro RL**, sono tassati secondo il **principio di cassa**, ovvero devono concorrere alla determinazione del reddito nell'anno dell'effettiva percezione.

Il reddito derivante dalla **sublocazione o dalla locazione del comodatario** va tassato nell'anno in cui il **corrispettivo è percepito** senza tener conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo.

ESEMPIO
Il **30 ottobre 2020** è stipulato un contratto di locazione breve, tramite un intermediario, con periodo di soggiorno dal **24 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021**.
L'ammontare totale del corrispettivo lordo è **980 euro** è stato interamente incassato in data **30.10.2020**.
L'intermediario nella predisposizione della C.U. dovrà compilare **due distinti righi**, quello relativo di **competenza dell'anno 2020** e quello di **competenza del 2021**.

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento
1	2 X	3	4 2020	5 8

Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
6 TRIESTE	7 TS	8 L424

Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	N. civico	Scala	Interno
9 VIA	10 DIAZ	11 5	12	13

Importo corrispettivo	Ritenuta operata	Locatore non proprietario
14 560	15 118	16

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento
1	2 X	3	4 2021	5 6

Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
6 TRIESTE	7 TS	8 L424

Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	N. civico	Scala	Interno
9 VIA	10 DIAZ	11 5	12	13

Importo corrispettivo	Ritenuta operata	Locatore non proprietario
14 420	15 88	16

A **colonna 5** devono essere indicati il numero dei giorni della durata del contratto di locazione nel periodo di riferimento, pari a:
- giorni totali di locazione: 14
- giorni di **locazione nel 2020**: **8** (da riportare a colonna5 del 1 rigo della C.U.)
- giorni di **locazione nel 2021**: **6** (da riportare a colonna 5 del 2 rigo della C.U.)

Nel **punto 4** va riportato l'anno relativo al periodo di locazione che si sta indicando.
Nell'ipotesi di contratto di locazione per un periodo che ha ricompreso sia il **2020** che il **2021** e il pagamento è stato effettuato anticipatamente nel 2020, è necessario compilare due righi riportando in modo distinto l'importo di competenza del 2020 e l'importo di competenza del 2021.

A **colonna 14** deve essere indicato l'importo del corrispettivo lordo pattuito per la locazione breve rapportato al periodo di efficacia del contratto, pari a :
- corrispettivo **lordo complessivo**: 980 euro

- **corrispettivo lordo relativo al 2020**: (980 / 14) * 8 = 560 euro (da riportare a colonna14 del 1 rigo della C.U.)
- **corrispettivo lordo relativo al 2021:** (980 / 14) * 6 = 420 euro (da riportare a colonna 14 del 1 rigo della C.U.)

A **colonna 15** devono essere indicato l'importo delle ritenute sul corrispettivo rapportato al periodo di efficacia del contratto:
- ritenute su corrispettivo **lordo complessivo**: 980 * 21%
- ritenute su **corrispettivo lordo relativo al 2020**: 560 * 21% = 118 euro
- ritenute su **corrispettivo lordo relativo al 2021:** (980 / 14) * 6 = 420 * 21% = 88 euro.

ESEMPIO
Il **30 ottobre 2020** è stipulato un contratto di sublocazione, tramite un intermediario, con periodo di soggiorno dal **24 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021** su un immobile a lui concesso in locazione. L'ammontare totale del corrispettivo lordo è **980 euro** è stato interamente incassato in data **30.10.2020**.
Il reddito derivante dalla **sublocazione o dalla locazione del comodatario** va tassato nell'anno in cui il **corrispettivo è percepito** senza tener conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo.
L'intermediario rilascerà la certificazione con un solo rigo compilato:

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento
1	2 X	3	4 2020	5 14

Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
6 TRIESTE	7 TS	8 L424

Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	N. civico	Scala	Interno
9 VIA	10 DIAZ	11 5	12	13

Importo corrispettivo	Ritenuta operata	Locatore non proprietario
14 980	15 206	16 X

Deve essere barrata la casella di **colonna 16** che identifica il percipiente non proprietario dell'immobile locato, in quanto sublocatario. In tale circostanza il corrispettivo sarà considerato come **reddito diverso e dovrà essere dichiarato nel quadro RL del modello Redditi PF 2021**.

Nel caso in cui sia barrata la casella di colonna 16 al punto 4 va riportato sempre il valore 2020.

APPROFONDIMENTO
RAPPORTI TRA IMU E LE IMPOSTE SUI REDDITI

Come noto, **a partire dal 2012**, per effetto dell'articolo 13, D.L. 201/2011 in tutti i comuni del territorio nazionale deve essere applicata l'imposta municipale propria (Imu) a titolo sperimentale, introdotta dall'articolo 8, D.Lgs. 23/2011.

L'**Imu** ha un effetto sostitutivo:
- sia sull'**imposta comunale sugli immobili;**
- sia, **per la componente immobiliare**, sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.

Pertanto **a decorrere dall'anno 2012 terreni e fabbricati locati** saranno **soggetti sia ad Imu che alle imposte sui redditi**, mentre terreni e fabbricati **non locati saranno soggetti solo ad Imu e non più ad Irpef ed addizionali**.
In conseguenza del predetto effetto sostitutivo dell'Imu, nella **circolare n. 5/E/2013** in esame l'Agenzia chiarisce che i redditi fondiari degli immobili non locati sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo e pertanto non soggetti a tassazione ai fini Irpef.

Infatti, chiarisce l'Agenzia:
"*Anche se l'Imu non ha natura di imposta sul reddito, il descritto effetto di sostituzione dell'Irpef – in quanto espressamente disposto per principio dal citato articolo 8, D.Lgs. 23/2011 – si concretizza nell'ambito del Tuir mediante l'esclusione, dalla base imponibile dell'Irpef, del reddito fondiario prodotto dagli immobili non affittati o non locati soggetti a Imu, con effetti analoghi a quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, Tuir*".
L'effetto sostitutivo deriva anche dalla considerazione che, nelle disposizioni che disciplinano l'Imu non vi è una disposizione analoga a quella di cui all'articolo 7, comma 3, D.Lgs. 23/2011 prevista per la cedolare secca sugli affitti, in base alla quale, ai fini del riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici, anche di natura non tributaria, è necessario tener conto anche del reddito assoggettato a cedolare.

REDDITI SOSTITUITI E REDDITI NON SOSTITUITI

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'effetto sostitutivo dell'Imu sulla componente immobiliare dell'Irpef e delle addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.

Redditi sostituiti
- Reddito dominicale dei terreni non locati;
- Reddito dei fabbricati non affittati e non locati (compresi gli immobili tenuti a disposizione, gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito e gli immobili destinati ad uso promiscuo dal professionista).

Redditi non sostituiti
- Reddito agrario dei terreni di cui all'articolo 32, Tuir;
- Redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca (ovvero redditi di fabbricati relativi a beni locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca;
- Redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Tuir;
- Redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'Ires;
- Redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli (in quanto non produttivi di reddito dominicale, ma di redditi diversi);
- Indennità di occupazione (considerate anch'esse redditi diversi).

IMU E ABITAZIONE PRINCIPALE
In linea generale anche per l'anno **2020**, **non è dovuta l'Imu** per **l'abitazione principale e le relative pertinenze** (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali). Il reddito dell'abitazione principale e delle relative per-

tinenze, **pari alla rendita catastale rivalutata del 5% concorre** alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef; tale importo potrà essere dedotto interamente dal reddito complessivo.

ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO

Le **abitazioni** principali classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** "abitazioni di lusso" **sono soggette ad Imu** e pertanto non scontano Irpef le addizionali. In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale **non concorre al reddito complessivo**, non spetta la relativa deduzione.
In tale circostanza nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il **codice 2.**

IPOTESI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

L'articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011 prevede poi alcuni casi di **assimilazione all'abitazione principale**, per i quali non si applica l'Imu.
La norma prevede che **i comuni** (attraverso un aspecifica delibera) possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto **da anziani o disabili** che **acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che **la stessa non risulti locata**.
In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

L'articolo 1 comma 10 della **Legge di Stabilità 2016** ha inserito all'articolo 13 comma 3, la **lettera 0a)** che prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2016, che **la base imponibile Imu sia ridotta del 50%** per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado** che **le utilizzano come abitazione principale**.

Per poter beneficiare di tale riduzione è necessario che:
- il **contratto sia registrato**;
- il **comodante possieda un solo immobile in Italia** e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui **il comodante**, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso **comune un altro immobile adibito a propria abitazione principa**le,che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Pertanto a decorrere dal **2016 non è possibile** per il Comune deliberare l'assimilazione ad abitazione principale di unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, essendo ora prevista per legge una specifica disciplina.

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed **una sola unità immobiliare posseduta** (a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia):
- dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato**;
- **iscritti** all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
- **pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**;
- a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Inoltre l'imposta municipale propria non si applica, altresì:
a) alle **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

La Legge di Stabilità 2016 ha integrato l'articolo 13, comma 2, lettera a), D.L. 201/2011 estendendo l'esenzione Imu anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa **destinate a studenti universitari soci assegnatari**, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

b) ai **fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** come definiti dal D.M. 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, **dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia** ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ABITAZIONE PRINCIPALE NELLE PROVINCIE DI TRENTO E BOLZANO
Con riferimento alle imposte (**Imi** e **Imis**) previste in Provincia di Bolzano e di Trento previste in "sostituzione" all'Imu, l'articolo 1 comma 12 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto, aggiungendo un nuovo periodo all'articolo 8 comma 1 del D.Lgs. 23/2011 che anche tali imposte, così come l'Imu, sono **alternative all'Irpef per la componente immobiliare**.
Quindi la rendita catastale degli immobili non locati assoggettati ad Imi / Imis non concorre alla base imponibile Irpef.

FABBRICATI NON LOCATI E IMU

In generale, **l'Imu sostituisce l'Irpef** e le relative addizionali dovute con riferimento **ai redditi dei fabbricati non locati**, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito
Sono previste le seguenti **eccezioni**:

- per alcune categorie di immobili può essere prevista **l'esenzione totale dall'Imu** (in tal caso l'immobile sarà assoggettato ad Irpef);
- se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) non locati e assoggettati all'Imu **sono situati nello stesso comune** nel quale si **trova l'immobile adibito ad abitazione principale (**anche se fabbricato rurale) il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del **50%.**

Pertanto se **l'immobile ad uso abitativo non concesso in locazione** (e soggetto ad Imu) si **trova nello stesso comune** dove il contribuente possiede già un **immobile adibito ad abitazione principale** il relativo reddito, **pari alla rendita catastale rivalutata aumentata di un 1/3** concorre alla determinazione del **reddito imponibile Irpef nella misura del 50**%.
Nel caso in cui l'immobile a disposizione del contribuente e diverso dall'abitazione principale si trovi in **un comune diverso** da quello in cui si trova l'abitazione principale, se soggetto Imu, non sconterà l'Irpef.

IMMOBILI LOCATI E IMU

Nel caso in cui l'immobile venga **concesso in locazione**, sarà assoggettato sia ad Imu che ad Irpef, o ad imposta sostitutiva nel caso in cui opti per la cedolare secca.

CASI PARTICOLARI

BENI LOCATI PER UNA PARTE DEL PERIODO D'IMPOSTA	**Opzione per la cedolare secca:** Nel caso in cui i **beni immobili siano locati** solo per una parte del periodo d'imposta **e si opti per la cedolare secca** è sufficiente dividere il periodo d'imposta tra la parte in cui l'immobile è stato locato con assoggettamento del reddito a cedolare secca e la parte in cui non risulta locato con applicazione delle regole Irpef. L'Imu sostituisce Irpef e addizionali **solo per la parte del periodo d'imposta in cui l'immobile non è locato.** **Tassazione ordinaria:** Nel caso in cui **non si opti per la cedolare secca** o non sia possibile farlo allora: • per la parte **del periodo d'imposta in cui l'immobile è locato** deve essere effettuato il confronto tra la **rendita catastale rivalutata** e **il canone di locazione ridotto forfetariamente** e sarà assoggettato a tassazione il canone di locazione solo se superiore alla rendita; • per la parte del periodo d'imposta in cui **l'immobile non è locato l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali (a condizione però che non sia ubicato nello stesso comune dove si trova l'immobile adibito ad abitazione principale)**.

ESEMPIO

Immobile tenuto a disposizione dal 1° gennaio al 31 maggio 2019 (**non ubicato nello stesso comune dell'abitazione principale**);

- **concesso in locazione dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2020;**
- canone annuo: 12.000 euro;
- rendita 3.000 euro (comprensiva della rivalutazione del 5%).

Reddito 2019

- L'Imu sostituisce l'Irpef sul reddito fondiario;
- Il contribuente deve indicare nel modello 730 o nel modello Unico persone fisiche i dati dell'immobile;
- Il reddito dell'immobile non concorre alla formazione del reddito complessivo.

1/1 Immobile non locato 31/5	1/6 Immobile locato 31/12
Imu	**Irpef e Imu**

Per il periodo dal **01/06 al 31/12** sono dovute Irpef e Imu:
Il reddito da assoggettare ad Irpef sarà pari a:
€ 12.000 * (214 / 365) = € 7.035,62 (canone per il periodo giugno/dicembre 2019);
€ 7.035,62 * 95% = € 6.683,84 (riduzione forfetaria del canone applicabile nel 2019);
€ 3.000 * 214/365 = € 1.758,90 (rendita catastale rivalutata rapportata al periodo);
Dal confronto della rendita catastale rivalutata e del canone di locazione emerge che il reddito da assoggettare ad Irpef sarà pari ad € 6.683,84.

Reddito 2020

- L'Imu sostituisce l'Irpef sul reddito fondiario;
- il contribuente deve indicare, nel modello 730 o nel
- modello Redditi PF, i dati dell'immobile;
- il reddito dell'immobile non concorre alla formazione del reddito complessivo.

1/1 Immobile locato 31/5	1/6 Immobile non locato 31/12
Irpef e Imu	**Imu**

Per il periodo dal **01/01 al 31/05** sono dovute Irpef e Imu:
Il reddito da assoggettare ad Irpef:
€ 12.000 * (151 / 365) = € 4.964,38 (canone per il periodo gennaio/maggio 2020);
€ 4.964,38 * 95% = € 4.716,16 (riduzione forfetaria del canone applicabile nel 2020);
€ 3.000 * 151/365 = € 1.241,10 (rendita catastale rivalutata rapportata al periodo).
Dal confronto della rendita catastale rivalutata e del canone di locazione, emerge che il reddito da assoggettare ad Irpef sarà pari ad € 4.716,16.

LOCAZIONE DI PARTE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	Già la circolare 3/DF/2012 del MEF ha ammesso che l'Imu potesse avere un effetto sostitutivo dell'Irpef e della cedolare secca dovuta su un bene locato. In particolare: • sarà dovuta **solo l'Imu** nel caso in cui l'importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone di locazione (ridotto della percentuale forfetaria se assoggettato a tassazione ordinaria, o considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio della cedolare secca); • sono dovute sia Imu che Irpef (o cedolare) nel caso in cui il canone di locazione (ridotto della percentuale forfetaria se assoggettato a tassazione ordinaria, o considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio della cedolare secca) sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata.
IMMOBILI INAGIBILI	L'articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011 dispone che la base imponibile Imu è ridotta del **50% per gli immobili** che siano dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati. Dato che l'Imu è comunque dovuta anche se in misura ridotta (base imponibile ridotta del 50%), **l'immobile non può comunque essere considerato esente**: pertanto opera l'effetto di sostituzione dell'Irpef.
BENI POSSEDUTI DA SOCIETÀ SEMPLICI	Dato che: • le **società semplici non sono soggetti passivi Irpef**; • il **reddito mantiene la natura della categoria in cui lo stesso è classificabile** (a differenza delle società commerciali); • i redditi di partecipazione in società semplici **imputati per trasparenza ai soci** mantengono in capo ad essi la medesima natura dei redditi da cui promanano; l'effetto sostitutivo deve essere applicato ai soci persone fisiche per la quota del reddito di partecipazione, riferibile ai redditi fondiari, attribuito dalla società. Da un punto di vista operativo il prospetto di riparto del reddito trasmesso dalla società semplice ai soci deve risultare la quota del reddito di partecipazione del socio corrispondente al reddito dominicale dei terreni non affittati o al reddito dei fabbricati non locati .

ESONERO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	Il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall'Imu non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi mentre se possiede anche altri redditi deve verificare la propria particolare situazione.

FABBRICATI ESENTI IMU

Come precisato nella circolare n. 3/DF/2012 gli **immobili esenti** dall'imposta municipale propria sono comunque assoggettati **alle imposte sui redditi e alle relative addizionali** ove dovute.
Sono esenti Imu:

- gli **immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici**;
- gli **immobili utilizzati dagli enti non commerciali** destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché alle attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana;
- i **fabbricati rurali** ad uso **strumentale** ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani dall'elenco dei comuni italiani predisposti dall'Istat;
- i **fabbricati ubicati in Abruzzo** nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 distrutti o dichiarati inagibili totalmente o parzialmente (non concorrono alla formazione del reddito e sono esenti dall'Imu fino alla definitiva ricostruzione);
- i fabbricati **ubicati in Emilia**, nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 20 novembre 2012 (sono esenti Imu fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2020);
- i fabbricati **colpiti dagli eventi sismici 2016 nell'Italia centrale**, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2018. È prevista l'esenzione da Irpef fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e l'esenzione Imu e Tasi a decorrere dalla rata scadente il 16 febbraio 2016 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità (e non oltre il 31 dicembre 2020);
- l'articolo 46, D.L. 50/2017 ha disposto l'istituzione di una zona franca urbana per agevolare la ripresa delle attività economiche operanti nelle zone del Centro Italia colpite dagli eventi sismici avvenuti nel periodo compreso tra agosto 2016 e gennaio 2017 (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria). Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca possono fruire di diverse misure agevolative, tra cui l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- l'articolo 3, comma 1, L. 109/2018 ha disposto che i redditi dei fabbricati oggetto delle ordinanze di sgombero adottate a seguito del crollo del ponte Morandi del 14.08.2018 sono esenti da Imu a decorrere dalla rata in scadenza del 16.12.2018 fino al 31.12.2020.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Ciascun rigo del quadro RB (da RB1 a RB9) serve **per indicare una determinata situazione "fiscale" relativa ad un immobile.** Se nel **corso dell'anno 2020** è variato l'utilizzo dell'immobile o la quota di possesso o l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, deve essere compilato un rigo diverso per ciascuna situazione.

QUADRO RB
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL

La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione

		Rendita catastale **non rivalutata**		Utilizzo		giorni		Possesso percentuale		Codice canone		Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione (*)		Codice Comune		Cedolare secca		Casi part. IMU
RB1		1	,00	2		3		4		5		6	,00	7		8		9		11		12
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 10%		REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale soggetta a IMU		Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU		Stato di emergenza						
		13	,00	14	,00	15	,00			16	,00	17	,00	18	,00	19						
RB2		Rendita catastale **non rivalutata**		Utilizzo		giorni		Possesso percentuale		Codice canone		Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione (*)		Codice Comune		Cedolare secca		Casi part. IMU
		1	,00	2		3		4		5		6	,00	7		8		9		11		12
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 10%		REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale soggetta a IMU		Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU		Stato di emergenza						
		13	,00	14	,00	15	,00			16	,00	17	,00	18	,00	19						
RB3		Rendita catastale **non rivalutata**		Utilizzo		giorni		Possesso percentuale		Codice canone		Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione (*)		Codice Comune		Cedolare secca		Casi part. IMU
		1	,00	2		3		4		5		6	,00	7		8		9		11		12
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 10%		REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale soggetta a IMU		Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU		Stato di emergenza						
		13	,00	14	,00	15	,00			16	,00	17	,00	18	,00	19						
RB4		Rendita catastale **non rivalutata**		Utilizzo		giorni		Possesso percentuale		Codice canone		Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione (*)		Codice Comune		Cedolare secca		Casi part. IMU
		1	,00	2		3		4		5		6	,00	7		8		9		11		12
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 10%		REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale soggetta a IMU		Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU		Stato di emergenza						
		13	,00	14	,00	15	,00			16	,00	17	,00	18	,00	19						
RB5		Rendita catastale **non rivalutata**		Utilizzo		giorni		Possesso percentuale		Codice canone		Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione (*)		Codice Comune		Cedolare secca		Casi part. IMU
		1	,00	2		3		4		5		6	,00	7		8		9		11		12
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 10%		REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale soggetta a IMU		Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU		Stato di emergenza						
		13	,00	14	,00	15	,00			16	,00	17	,00	18	,00	19						
RB6		Rendita catastale **non rivalutata**		Utilizzo		giorni		Possesso percentuale		Codice canone		Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione (*)		Codice Comune		Cedolare secca		Casi part. IMU
		1	,00	2		3		4		5		6	,00	7		8		9		11		12
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 10%		REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale soggetta a IMU		Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU		Stato di emergenza						
		13	,00	14	,00	15	,00			16	,00	17	,00	18	,00	19						
RB7		Rendita catastale **non rivalutata**		Utilizzo		giorni		Possesso percentuale		Codice canone		Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione (*)		Codice Comune		Cedolare secca		Casi part. IMU
		1	,00	2		3		4		5		6	,00	7		8		9		11		12
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 10%		REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale soggetta a IMU		Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU		Stato di emergenza						
		13	,00	14	,00	15	,00			16	,00	17	,00	18	,00	19						
RB8		Rendita catastale **non rivalutata**		Utilizzo		giorni		Possesso percentuale		Codice canone		Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione (*)		Codice Comune		Cedolare secca		Casi part. IMU
		1	,00	2		3		4		5		6	,00	7		8		9		11		12
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 10%		REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale soggetta a IMU		Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU		Stato di emergenza						
		13	,00	14	,00	15	,00			16	,00	17	,00	18	,00	19						
RB9		Rendita catastale **non rivalutata**		Utilizzo		giorni		Possesso percentuale		Codice canone		Canone di locazione		Casi particolari		Continuazione (*)		Codice Comune		Cedolare secca		Casi part. IMU
		1	,00	2		3		4		5		6	,00	7		8		9		11		12
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 10%		REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale soggetta a IMU		Immobili non locati		Abitazione principale non soggetta a IMU		Stato di emergenza						
		13	,00	14	,00	15	,00			16	,00	17	,00	18	,00	19						
TOTALI	**RB10**	REDDITI IMPONIBILI								REDDITI NON IMPONIBILI												
		13	,00	14	,00	15	,00			16	,00	17	,00	18	,00							
Imposta cedolare secca	**RB11**	Imposta cedolare secca 21%				Imposta cedolare secca 10%				Totale imposta cedolare secca												
		1	,00			2	,00			3	,00											

Sezione II
Dati relativi ai contratti di locazione

	N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto: Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU
RB21	1	2	3	4	5 /	6	7	8	9
RB22					/				
RB23					/				

Se devono essere dichiarati più di nove situazioni/fabbricati e, quindi, non risultano sufficienti i righi previsti, si deve procedere alla compilazione di un ulteriore quadro RB e numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del modello. In tale situazione, indipendentemente dal numero di fabbricati dichiarati e dal numero di modelli utilizzati, il totale dei redditi dei fabbricati deve essere riportato nel **rigo RB10 del primo quadro utilizzato** (quindi del "Mod. N. 1").

Nella **sezione I** devono essere indicati:

- i **dati degli immobili concessi in locazione**, sia che si intenda assoggettare il reddito a tassazione ordinaria, sia che caso di opzione per il regime della cedolare secca;
- i **dati degli immobili non concessi in locazione** (ad esempio abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d'uso gratuito).

FABBRICATI NON LOCATI

In generale, **l'Imu sostituisce l'Irpef** e **le relative addizionali**, **regionale** e comunale, dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito.
Pertanto, **nel quadro RB** devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti, ma **il reddito dei fabbricati** è calcolato tenendo conto esclusivamente degli **immobili concessi in locazione**. I fabbricati locati sono individuati dai seguenti codici, indicati nella colonna **2 'Utilizzo'** dei righi da RB1 a RB9: **'3'** locazione a canone libero, **'4'** equo canone, **'8'** locazione a canone concordato agevolato, **'11'** locazione parziale dell'abitazione principale a canone libero, **'12'** locazione parziale dell'abitazione principale a canone concordato agevolato e **'14'** locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo.
Sono previste alcune **eccezioni**:

- **immobili ad uso abitativo non locati ed assoggettati ad Imu, situati nello stesso comune** nel quale si trova **l'immobile adibito ad abitazione principale**, concorrono **alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%.** In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice '3';
- **immobili per i quali è prevista l'esenzione totale dall'Imu**. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice '1'.

> Dal 2016 per **l'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado** che la utilizzano come abitazione principale, **non deve essere indicato tale codice** in quanto è prevista la riduzione al 50% dell'Imu invece che l'esenzione totale.

Colonna 1 – RENDITA

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Nella **colonna 1** deve essere indicata la rendita catastale arrotondata all'unità di euro **non rivalutata**; la rivalutazione della rendita del 5% sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile.

Se l'immobile è iscritto in catasto a colonna 1 del rigo RB1/RB9 deve essere indicata la rendita rinvenibile dalle visure rilasciate dall'ufficio territoriale competente.

Se l'immobile non è iscritto in catasto o possiede una rendita non più adeguata, deve essere indicata una rendita catastale presunta.
Il contribuente in tale situazione può richiedere l'attribuzione di una rendita all'ufficio del catasto competente utilizzando un apposito modello nel quale devono essere indicati i dati del possessore dell'immobile, l'ubicazione dell'immobile e i dati dello stesso.
In alternativa, è possibile, attraverso una procedura denominata DOC-FA (rendita proposta), che il contribuente (attraverso un professionista) proponga una rendita valida fino al momento dell'attribuzione della rendita definitiva. La rendita proposta diventa definitiva se entro un anno non viene rettificata dall'ufficio del territorio competente. Se la rendita viene ricavata dal quadro RB del modello Redditi 2021, l'importo della colonna 1 deve essere è già **al netto della rivalutazione del 5%,** pertanto può essere **riportata senza effettuare alcuno scomputo**.

Colonna 2 – UTILIZZO

1. **Abitazione principale**
2. **Unità immobiliare a disposizione**
3. **Unità immobiliare locata in regime di libero mercato**
4. **Unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone**
5. **Pertinenza dell'abitazione principale**
6. **Immobile ad uso promiscuo**
8. **Unità immobiliare locata con canone concordato**
9. **Unità immobiliare non rientrante in nessuno dei casi precedenti**
10. **Unità immobiliare data in uso gratuito ad un familiare o utilizzata come abitazione principale da uno dei comproprietari**
11. **Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato**
12. **Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone concordato**
14. **Immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti**
15. **Immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti**

Nella **colonna 2** dei righi RB1/RB9 deve essere indicato un codice che identifica la modalità di utilizzo del fabbricato.
La tabella che segue riassume i codici da utilizzare:

CODICI	TIPOLOGIA DI UTILIZZO
1	Abitazione principale
2	Unità immobiliare a disposizione
3	Unità immobiliare locata in regime di libero mercato
4	Unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone o "equo canone"
5	Unità immobiliare adibita a pertinenza dell'abitazione principale
6	Immobile ad uso promiscuo
8	Unità immobiliare locata con canone "convenzionale"
9	Unità immobiliare non rientrante in nessuno dei casi precedenti
10	Abitazione e pertinenze date in uso gratuito ad un proprio familiare
11	Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato
12	Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone concordato
14	Immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti
15	Immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti

Codice 1: ABITAZIONE PRINCIPALE
Definizione: si considera **abitazione principale** quella nella quale **il contribuente titolare dell'immobile o i suoi familiari** (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) **dimorano abitualmente**.

Fino all'anno 2011 il reddito dell'abitazione principale (e delle relative pertinenze) poteva essere dedotto dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare (e delle relative pertinenze).
Il reddito della "prima casa" e delle relative pertinenze, pur concorrendo alla determinazione del reddito complessivo era totalmente sottratto alla tassazione Irpef.
Nel 2012 l'Imu ha sostituito l'Irpef e le addizionali per quanto riguarda i redditi dei fabbricati non locati, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze; non è più prevista alcuna deduzione per abitazione principale poiché tale immobile non confluisce più nel reddito complessivo.

ABITAZIONE PRINCIPALE NON SOGGETTA AD IMU
Anche per il 2020, in generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria) pertanto, **il relativo reddito deve concorrere alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.** Tuttavia è prevista una **deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze (da indicare nel rigo RN2).**
La deduzione va comunque rapportata alla percentuale e al periodo di possesso durante il quale l'immobile è adibito ad abitazione principale.

ABITAZIONE PRINCIPALE SOGGETTA AD IMU
Nel caso in cui risulti dovuta l'Imu per l'anno 2020, come ad esempio per alcune particolari tipologie di abitazioni principali e pertinenze, quali le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"), il reddito dell'abitazione principale **non concorre al reddito complessivo** e non spetta la relativa deduzione. Tale situazione deve essere segnalata nella colonna 12, con l'utilizzo del codice "2".

Il **codice "1",** relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:
- quando la casa è **la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente (coniuge, parenti, entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)**, che risultano ivi residenti;
- nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale **per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata**.

Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il **codice 1** può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale
Nel caso di abitazione principale parzialmente locata, l'immobile non va indicato con il codice 1, ma con i codici 11 o 12, a seconda della tipologia di contratto di locazione stipulato con l'inquilino.

DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Per **l'abitazione principale (non soggetta ad Imu) spetta la deduzione** dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell'anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale.

- La deduzione spetta anche quando **la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente,** che lì risiedono;
- la **deduzione per l'abitazione principale** compete **per una sola unità immobiliare,** per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale;
- la **deduzione per l'abitazione principale** spetta anche nel caso in cui **si trasferisca la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari**, purché la casa non sia locata;
- se l'utilizzo dell'unità immobiliare come abitazione principale avviene per una parte d'anno, la deduzione compete solo per un valore pari alla rendita catastale rivalutata rapportata a detta frazione d'anno.

Caso a)

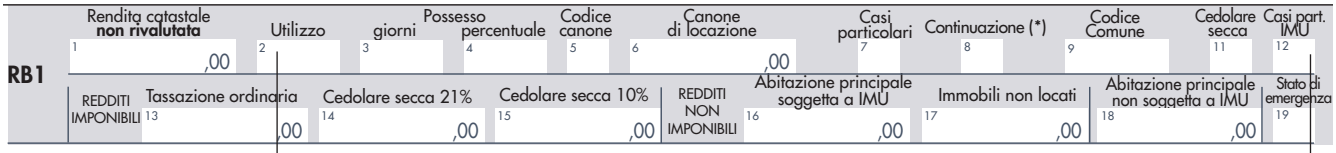

Se viene indicato il codice "1" – abitazione principale

e

se nella colonna 12 viene indicato il codice "2" (abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2020)

Il reddito dell'immobile non deve essere assoggettato ad Irpef e ad addizionali. Il reddito dell'immobile, pari alla rendita catastale rivalutata del 5% rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso, deve essere indicato nella colonna 16 e riportato al rigo RN50 colonna 1.

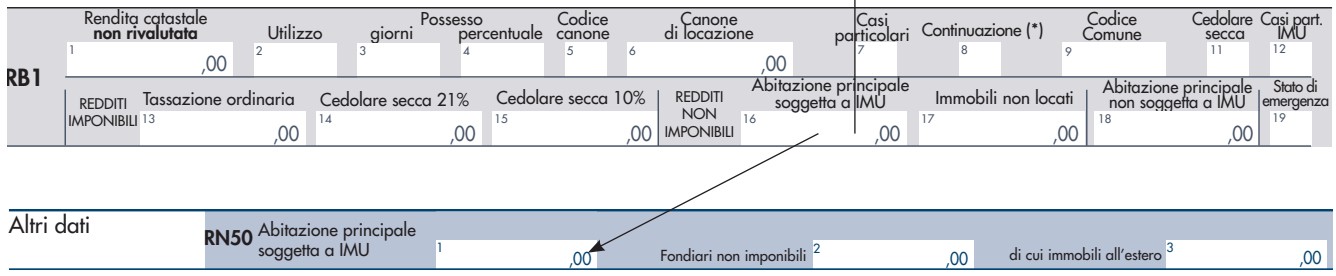

Caso b)

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Se viene indicato il codice "1" – abitazione principale

e

se nella colonna 12 non viene indicato nulla

Il reddito dell'immobile concorre alla formazione del reddito complessivo e verrà indicato alla colonna 18.
Spetta al contribuente la relativa deduzione dal reddito complessivo da indicare al rigo RN2 del quadro RN.

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

QUADRO RN IRPEF			Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	
	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	RN2	Deduzione per abitazione principale				,00	

Codice 2: UNITÀ IMMOBILIARI TENUTE A DISPOSIZIONE

Deve essere utilizzato il **codice "2"** per identificare gli immobili:
- tenuti a disposizione;
- concessi in comodato d'uso gratuito a persone diverse dai propri familiari.

Definizione: per **unità immobiliare a disposizione** si intende l'immobile, ad uso abitativo, posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari e non concesso in locazione.

Si considerano **immobili a disposizione**:
- case secondarie a disposizione del contribuente che abita in una diversa unità immobiliare in locazione;
- fabbricato, posseduto o tenuto a disposizione oltre ad un'abitazione principale, accatastato come rurale, ma adibito ad usi diversi da quelli rurali;
- unità immobiliari destinate ad essere locate ma momentaneamente sfitte;
- case coloniche possedute da soggetti che non essendo agricoltori vivono abitualmente in altra casa.

Reddito da dichiarare:
A decorrere **dall'anno 2012**, l'Imu ha sostituito l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato; pertanto nel caso in cui alla colonna 2 venga indicato il codice "2", non sono dovute Irpef e addizionali.
Anche per l'anno **2020** il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici **'2'**, '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righi da B1 a B9) **situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale**, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del **50%**.
Tale situazione va evidenziata nella **colonna 12** "Casi particolari Imu", con il **codice 3**.
Nel caso in cui l'immobile sia esente da Imu (**codice "1" alla colonna 12**), deve essere assoggettato alle imposte sui redditi e saranno dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione.

Caso a)

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Se, alla nella colonna 2 viene indicato il codice "2" – immobile tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito a persone diverse dai propri familiari

e

se nella colonna 12 viene indicato il codice "1" (immobile esente Imu)

allora il reddito dell'immobile, non soggetto ad Imu, concorrerà alla formazione della base imponibile Irpef (rendita catastale rivalutata aumentata di 1/3 e rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso) e sarà indicato alla colonna 13 (tassazione ordinaria).

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Caso b)

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Se, alla nella colonna 2 viene indicato il codice "2" – immobile tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito a persone diverse dai propri familiari

e

se nella colonna 12 viene indicato il codice "3" (immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale)

allora il reddito dell'immobile, soggetto ad Imu, concorrerà alla formazione della base imponibile Irpef (rendita catastale rivalutata aumentata di 1/3, rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso) nella misura del 50%:
deve essere indicato il 50% del reddito alla colonna 13, mentre il restante 50% del reddito nella colonna 17 (e poi riportato al rigo RN50 colonna 2).

RB2	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Caso c)

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Se, alla colonna 2 viene indicato il codice "2" – immobile tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito a persone diverse dai propri familiari

e

se nella colonna 12 non viene indicato nulla

allora per l'immobile, soggetto ad Imu, non sono dovute Irpef ed addizionali; deve essere indicata, nella colonna 17, la rendita catastale rivalutata del 5% e aumentata di 1/3 ed eventualmente rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso; tale importo verrà poi riportato al rigo RN50 colonna 2.

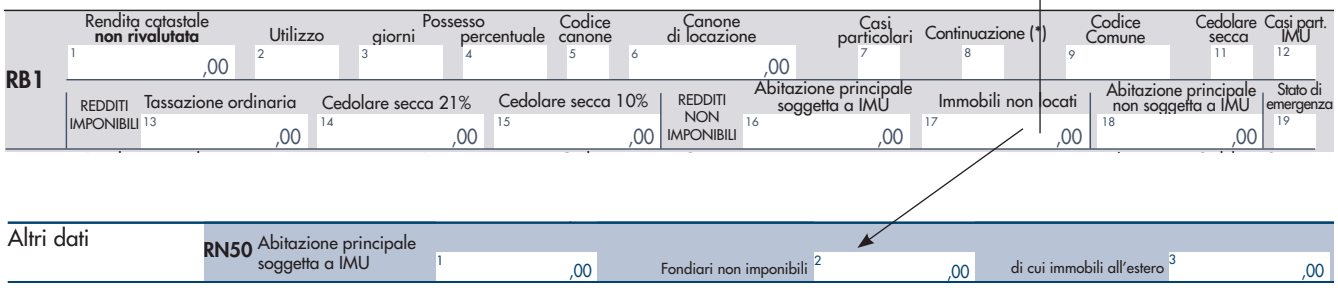

Codice 3 – UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA IN REGIME DI LIBERO MERCATO

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia data in locazione in regime di libero mercato (c.d. **"patti in deroga"** anche per periodi non superiori a 30 giorni) **deve essere dichiarato il maggiore tra la rendita catastale rivalutata del 5%** (rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso) ed **il canone di locazione (ridotto della deduzione forfetaria del 5% o del 25%,** se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole di Giudecca, Murano e Burano) rapportato alla percentuale di possesso.
Tali immobili saranno comunque assoggettati ad Irpef (tassazione ordinaria o tassazione sostitutiva) nonostante l'introduzione dell'Imu.

ESEMPIO
Un contribuente possiede un immobile che concede in affitto per tutto il 2020 ad un canone annuo di 5.000 euro.
La rendita catastale ammonta a 700 euro; l'importo rivalutato è pari a 735 euro.

Il **canone di affitto al netto della deduzione forfetaria** del 5% è pari a 4.750 euro.
In considerazione del fatto che il reddito effettivo (canone annuo di locazione al netto della deduzione forfetaria) è maggiore della rendita catastale rivalutata, il reddito imponibile che il contribuente dovrà dichiarare ammonta, quindi, a 4.750 euro.

OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

Nel caso di opzione per il regime della "cedolare secca":
il **reddito del fabbricato** è pari al **maggiore** tra l'importo **della rendita catastale rivalutata** rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso e **quello del canone di locazione (100% del canone)**, rapportato alla percentuale di possesso; effettuando l'opzione deve essere barrata la casella di colonna 11.

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Il codice "3" identifica l'unità immobiliare concessa in affitto in regime di libero mercato. Nel caso di opzione per la cedolare secca, dovrà essere riportato:
- in colonna 5 il codice "3";
- in colonna 6 il canone di locazione;
- deve essere barrata la colonna 11.

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Il reddito sarà pari al canone di locazione, se maggiore della rendita catastale rivalutata, oppure alla rendita catastale rivalutata, se maggiore del canone di locazione e deve essere riportato nella colonna 14.

Codice 4: UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA IN REGIME DI EQUO CANONE

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia data in locazione in regime legale di determinazione del canone (c.d. "**equo canone**") **deve essere dichiarato il canone di locazione ridotto del 5%** o del **25%,** se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole di Giudecca, Murano e Burano (senza quindi il confronto con la rendita catastale).
Tali immobili saranno comunque assoggettati ad Irpef (tassazione ordinaria o tassazione sostitutiva) nonostante l'introduzione dell'Imu.

ESEMPIO
Un contribuente possiede un immobile che concede in affitto in regime di "equo canone" per tutto il 2020 ad un canone annuo di 1.600 euro.
La rendita catastale è pari a 1.500 euro, mentre l'ammontare rivalutato è di 1.575 euro.
Il canone di affitto, al netto della deduzione forfetaria del 5%, è pari a 1.520 euro.

Il reddito imponibile che il contribuente dovrà dichiarare nel modello Unico ammonta a 1.520 euro, nonostante ***il reddito effettivo (canone annuo di locazione al netto della deduzione forfetaria) risulti inferiore alla rendita catastale rivalutata***.

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Il codice "4" identifica l'unità immobiliare concessa in affitto in regime di "equo canone".

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Nel caso di tassazione ordinaria, il reddito da dichiarare e da indicare alla nella colonna 13 sarà pari al canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria (5% o 25% rapportato alla percentuale di possesso), senza operare alcun confronto con la rendita catastale.

OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

Nel caso di opzione per il regime della "cedolare secca": se è stata esercitata **l'opzione per la cedolare secca** e barrata la casella di colonna 11, il **reddito imponibile da assoggettare** ad imposta sostitutiva sarà il **maggiore tra l'importo della rendita catastale rivalutata rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso e quello del canone di locazione** (100% del canone) rapportato alla percentuale di possesso.

Nel caso di richiesta dell'applicazione della cedolare secca non vale quindi il principio generale in base al quale il reddito imponibile degli immobili locati ad equo canone è sempre costituito dal reddito effettivo.

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Il codice "4" identifica l'unità immobiliare concessa in affitto in regime di equo canone. Nel caso di opzione per la cedolare secca, dovrà essere riportato a in colonna 5 il codice "3" e , a in colonna 6 il canone di locazione. Deve essere barrata la colonna 11.

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Il reddito imponibile da indicare nella colonna 14 sarà pari al canone di locazione, se maggiore della rendita catastale rivalutata, oppure alla rendita catastale rivalutata, se maggiore del canone di locazione.

Codice 5: PERTINENZA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Definizione: da un punto di vista fiscale, sono considerate **pertinenze** dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale.
Lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale viene riservato anche alle relative pertinenze e quindi fino all'anno 2011 **la rendita catastale rivalutata dell'abitazione principale e delle pertinenze veniva interamente dedotta dal reddito complessivo.**

A decorrere dal 2012, l'Imu sostituisce l'Irpef e le addizionali per quanto riguarda i redditi dei fabbricati non locati, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze; non è più prevista alcuna deduzione per abitazione principale poiché tale immobile non confluisce più nel reddito complessivo.
Pertanto, se alla colonna 2 è stato indicato il codice "5", non sono dovute Irpef e addizionali (in quanto sostituite dall'Imu).

Anche per l'anno 2020, in generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le **relative pertinenze**, pertanto **il relativo reddito deve concorrere alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.** Tuttavia è prevista una **deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.** Nel caso in cui risulti dovuta l'Imu per l'anno 2020 come ad esempio per alcune particolari tipologie di abitazioni principali e pertinenze, quali le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"), o abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell'Imu, il reddito dell'abitazione principale **non concorre al reddito complessivo** e non spetta la relativa deduzione.

Tale situazione deve essere segnalata nella colonna 12, con l'utilizzo del codice "2".

A **fini Irpef** è possibile che vi siano **più pertinenze dell'abitazione principale**, mentre a **fini Imu** sono pertinenze dell' abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria**.
È possibile quindi che alcune delle pertinenze indicate in colonna 2 con il codice "5" abbiano scontato l'Imu nel 2020; in tale caso:

- per tali pertinenze a **colonna 12** sarà necessario indicare il codice "2";
- avendo scontato l'Imu il relativo reddito **non concorre** alla formazione del reddito complessivo e deve essere riportato **nel rigo RN 50 col.1.**

Si veda il caso a) sotto descritto.

Valgono le medesime considerazioni fatte al commento del codice utilizzo "1" (abitazione principale):

Caso a)

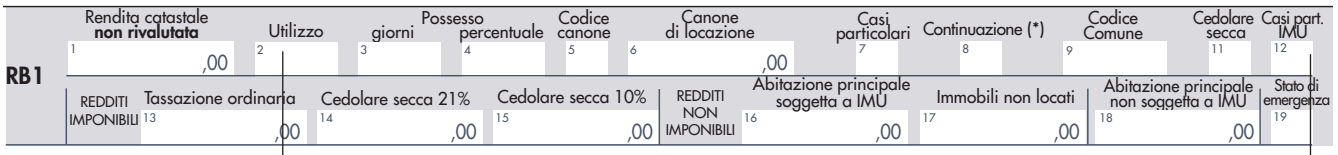

Se viene indicato il codice "5" – pertinenza dell'abitazione principale

e

se nella colonna 12 viene indicato il codice "2" (abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2020)

Il reddito dell'immobile non deve essere assoggettato ad Irpef e ad addizionali. Il reddito dell'immobile, pari alla rendita catastale rivalutata del 5% rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso, deve essere indicato nella colonna 16 e riportato nel rigo RN50 colonna 1.

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	Fondiari non imponibili	di cui immobili all'estero
		1 ,00	2 ,00	3 ,00

Caso b)

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Se viene indicato il codice "5" – pertinenza dell'abitazione principale

e

se nella colonna 12 non viene indicato nulla

Il reddito dell'immobile concorre alla formazione del reddito complessivo e verrà indicato nella colonna 18 e concorre alla formazione del reddito complessivo. Spetta al contribuente la relativa deduzione dal reddito complessivo ed , indicata nel rigo RN2 del quadro RN.

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

QUADRO RN IRPEF			Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	
	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	RN2	Deduzione per abitazione principale				,00	

Codice 6: UNITÀ IMMOBILIARE AD UTILIZZO PROMISCUO

Se il fabbricato è utilizzato **in parte come abitazione principale** e in parte per la **propria attività**, il reddito da assoggettare ad Irpef sarà pari alla rendita catastale (col. 1) rivalutata del 5%, rapportato ai giorni

(col. 3) ed alla percentuale di possesso (col. 4). Nel caso in cui la casella **di colonna 12 "Casi particolari Imu" non è stata compilata**, il **50%** dell'importo va riportato **nella colonna 13** (Tassazione ordinaria) e il restante **50%** va riportato **nella colonna 18** (Abitazione principale non soggetta a Imu).
Nel caso in cui nella casella **"Casi particolari Imu"** è stato indicato il codice "2", il **50%** dell'importo va riportato nella colonna 16 (Abitazione principale soggetta a Imu) e il restante **50%** va riportato nella colonna 17 (Immobili non locati).

Codice 8: UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA A CANONE CONVENZIONALE

Il **codice "8"** può essere utilizzato nei casi:
- di **immobile situati in un comune ad alta densità abitativa** e concesso in **locazione a canone concordato in base agli accordi definiti in sede locale** tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e dell'articolo 5, comma 2, L. 431/1998);
- di **immobili dati in locazione a canone concordato** situato in uno **dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi** (in tal caso il codice "8" può essere utilizzato solo se si è optato per la cedolare secca).

Nel caso di **tassazione ordinaria il reddito imponibile** del proprietario (determinato effettuando il confronto tra la rendita catastale rivalutata rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso ed il reddito effettivo, ovvero il canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria e rapportato alla percentuale di possesso) viene ulteriormente ridotto del 30%.

APPROFONDIMENTO
CONTRATTI A CANONE CONVENZIONATO

L'articolo 2, comma 3, L. 431/1998 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina dei c**ontratti a canone convenzionato.**
La norma prevede che le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il **valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali** sulla base di quanto stabilito in appositi **accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori** maggiormente rappresentative. Tali accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.
I contratti di locazione non possono avere **durata inferiore ai tre anni**; alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto **è prorogato di diritto per due anni** fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere straordinarie, ovvero vendere l'immobile. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto e' rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

L'articolo 4, L. 431/1998 prevede che le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della proprietà edilizia e degli inquilini siano convocate per la predisposizione della convenzione nazionale ogni 3 anni.
Il D.M. 16.01.2017 (entrato in vigore il 15 marzo 2017) ha specificato le linee guida

cui dovranno attenersi le associazioni dei proprietari e degli inquilini nel definire i nuovi accordi locali.
In particolare, l'articolo 1, comma 8, del decreto stabilisce che "*le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali*".
La norma in argomento prevede, dunque, che per i contratti di locazione a canone concordato **"non assistiti", l'attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali** e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'accordo territoriale, **esplichi effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali.**
Per i contratti a canone concordato "non assistiti", pertanto, l'acquisizione dell'attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, in particolare:
- dell'aliquota agevolata del 10% in caso di opzione per la cedolare secca;
- dell'abbattimento del 30% della base imponibile in caso di tassazione ordinaria.

L'attestazione **non risulta**, invece, necessaria, ai medesimi fini, **per i contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del D.M. 16 gennaio 2017** ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal predetto decreto (cfr. articolo 7 del D.M.).

COMUNI AD ALTA DENSITÀ ABITATIVA

Per incentivare l'utilizzo dei contratti a canone convenzionato sono state previste una serie di agevolazioni fiscali, sia per il locatore che per il conduttore.
Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della L. 431/1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in **locazione a canone convenzionale** sulla base di **appositi accordi** definiti in **sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori** maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del D.L. 551/1988, convertito, con modificazioni, dalla L. 61/1989, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

Il sopracitato articolo 8 della L. 431/1998 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta densità abitativa.

Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all'aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l'immobile non rientri più nell'elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Irpef sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui interviene la delibera del CIPE.

APPROFONDIMENTO
CONTRATTO DI NATURA TRANSITORIA PER STUDENTI

Queste tipologie di contratti sono previste dall'articolo 5, commi 2 e 3, della L. 431/1998. Possono avere una durata da sei mesi a tre anni e venire stipulati nei comuni, sede di Università o di corsi universitari distaccati, al fine di soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede.
Le agevolazioni per il locatore sono le seguenti:

- **riduzione nella misura del 30% del reddito del fabbricato a fini Irpef;**
- **riduzione del 30% dell'imposta di registro.**

ESEMPIO
Un contribuente possiede un immobile che concede in affitto a canone convenzionale per tutto il 2020, ad un canone annuo di 4.000 euro.
La rendita catastale ammonta a 500 euro, mentre il corrispondente importo rivalutato è di 575 euro.
Il canone di affitto, al netto della deduzione forfetaria del 5%, è pari a 3.800 euro.

Il reddito imponibile sul quale calcolare la tassazione sarà dato dal reddito effettivo (canone annuo di locazione al netto della deduzione forfetaria), in quanto maggiore della rendita catastale rivalutata. Tuttavia, il **reddito imponibile dovrà essere ulteriormente ridotto del 30**% ed ammonterà, quindi, a 2.660 euro.

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Il codice "8" identifica l'unità immobiliare concessa in affitto a canone concordato.

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Nel caso di tassazione ordinaria, il reddito da dichiarare e da riportare alla colonna 13 (tassazione ordinaria) sarà pari alla rendita catastale rivalutata del 5% (ed ulteriormente ridotta del 30%), se maggiore del canone di locazione (ridotto della percentuale forfetaria), oppure sarà dato il dal canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria (ed ulteriormente ridotto del 30%), se maggiore della rendita catastale rivalutata del 5%.

OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

Se è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca:
se è stata effettuata l'opzione per la cedolare secca e barrata la casella di colonna 11, il **reddito imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva del 10%** sarà il maggiore tra, l'importo della rendita catastale rivalutata rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso, e quello del canone di locazione (100% del canone) rapportato alla percentuale di possesso. **Non deve essere effettuata l'ulteriore riduzione del 30%**.

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Il codice "8" identifica l'unità immobiliare concessa in affitto in regime di libero mercato. Nel caso di opzione per la cedolare secca, dovrà essere riportato in colonna 5 il codice "3", in colonna 6 il canone di locazione. Deve essere barrata la colonna 11.

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Il reddito imponibile, che sarà pari al canone di locazione, se maggiore della rendita catastale rivalutata, oppure alla rendita catastale rivalutata, se maggiore del canone di locazione, sarà indicato in colonna 15.

Codice 9: IMMOBILE CON DIVERSO UTILIZZO

Questo codice **deve essere utilizzato per indicare l'unità immobiliare che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 15.**
Ad esempio, va indicato questo codice per:

- le unità **immobiliari prive di allacciamento alle reti** dell'energia elettrica, acqua e gas e, di fatto, non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore);
- **pertinenza di immobile tenuto a disposizione**;
- unità **immobiliare tenuta a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero** o già utilizzata come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) da contribuenti trasferiti temporaneamente in altro comune. Si ricorda che nel caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal contribuente residente all'estero, questo codice può essere indicato solo con riferimento ad una di esse;
- **bene di proprietà condominiale** (locali per la portineria, l'alloggio del portiere, autorimesse collettive) dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente 25,82 euro;
- **abitazione o pertinenza data in uso gratuito a terzi** e da questi locata con il nuovo regime delle locazioni brevi.

Reddito da dichiarare:
A decorrere **dall'anno 2012**, l'Imu ha sostituito l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato; pertanto, nel caso in cui **alla colonna 2 venga indicato il codice "9"**, non sono dovute Irpef e addizionali, se l'immobile ha scontato l'Imu.
Tuttavia, anche per l'anno **2020** il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici '2', '9', '10', '15' nella colonna 2 dei righi dal B1 al B9) **situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale**, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del **50%**. Tale situazione va evidenziata nella **colonna 12** "Casi particolari Imu" con il **codice 3**.
Nel caso in cui l'immobile sia esente Imu (**codice "1" alla colonna 12**), allora l'immobile deve essere assoggettato alle imposte sui redditi e saranno dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione.

Valgono le medesime considerazioni fatte al commento del codice utilizzo "2" (immobile a disposizione) al quale si rimanda (senza considerare l'aumento di un tezo della rendita catastale rivalutata).

Codice 10: UNITÀ IMMOBILIARE DATA IN USO GRATUITO O IN COMPROPRIETÀ

Questo codice deve essere utilizzato **per dichiarare il reddito**:
- di un'unità immobiliare adibita **ad abitazione (o pertinenza) data in uso gratuito ad un proprio familiare**, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- di **unità immobiliare in comproprietà** utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante.

Reddito da dichiarare:
Nel caso in cui alla colonna 2 venga indicato il codice "10", non sono dovute Irpef e addizionali, **se l'immobile ha scontato l'Imu**.
Tuttavia, anche per l'anno **2020**, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici '2', '9', **'10'**, '15' nella colonna 2 dei righi dal B1 al B9) **situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale**, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del **50%**. Tale situazione va evidenziata nella **colonna 12** "Casi particolari Imu", con il **codice 3**.
Nel caso in cui l'immobile sia esente Imu (**codice "1" alla colonna 12**), il relativo reddito dell'immobile deve essere assoggettato alle imposte sui redditi e saranno dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione.
Valgono le medesime considerazioni fatte al commento del codice utilizzo "2" (immobile a disposizione) al quale si rimanda.

Codice 11: ABITAZIONE PRINCIPALE PARZIALMENTE LOCATA IN REGIME DI LIBERO MERCATO

Nel caso in cui l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia in parte data in locazione in regime di libero mercato (c.d. **"patti in deroga"**) anche per periodi non superiori a 30 giorni**, deve essere confrontato il reddito effettivo (canone di locazione ridotto della deduzione forfetaria e rapportato al**

periodo e alla percentuale di possesso) e la rendita catastale rivalutata del 5%, rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso.

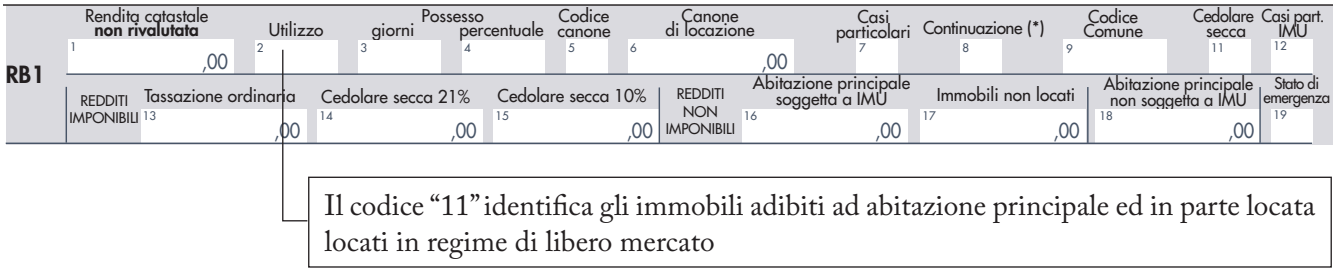

TASSAZIONE ORDINARIA

Dovrà essere confrontata la rendita catastale **rivalutata del 5%** (e rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso) con il **canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria** (e rapportata alla percentuale di possesso).

caso a)

Se **la rendita catastale rivalutata risulta maggiore (o uguale) del canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria** e **la colonna 12 non è compilata** allora l'importo della rendita catastale rivalutata deve essere riportato alla **colonna 18**;

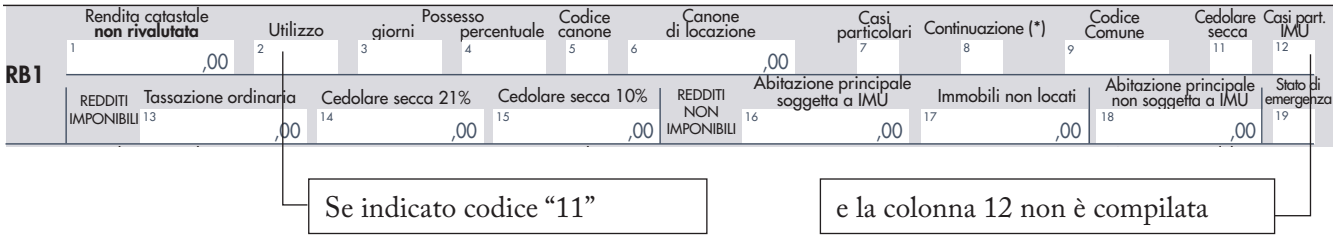

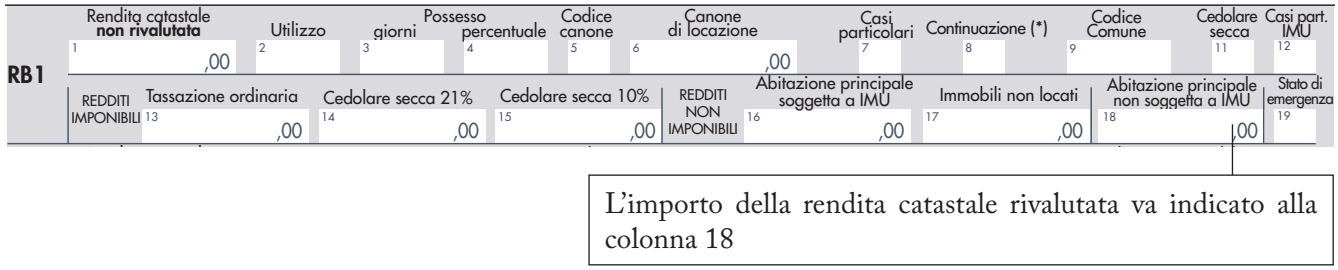

caso b)

Se la rendita catastale rivalutata risulta maggiore (o uguale) del canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria e **la colonna 12 è compilata** ed è indicato **il codice "2"** (abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu nel 2020) allora l'importo della rendita catastale rivalutata deve essere riportato alla **colonna 16**;

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Se indicato codice "11"

Viene indicato il codice "2"

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

L'importo della rendita catastale rivalutata va indicato alla colonna 16.

caso c)
Se **la <u>rendita catastale rivalutata risulta minore del canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria</u>,** l'importo del canone di **locazione, ridotto della percentuale forfetaria, sarà soggetto ad Irpef ed addizionale e sarà compilata la <u>colonna 13 (tassazione ordinaria).</u>**

OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

Dovrà essere confrontato l'importo della catastale rivalutata rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso e quello del canone di locazione (100% del canone) rapportato alla percentuale di possesso.

Caso d)
Nel caso in cui **il reddito effettivo risulti maggiore della rendita catastale rivalutata, sarà soggetto** ad Irpef (tassazione sostitutiva) e dovrà essere barrata la casella di colonna 11; il reddito così determinato sarà soggetto ad imposta sostitutiva del 21%.

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Il codice "11" identifica l'unità immobiliare per immobili adibiti ad abitazione principale ed in parte locata locato in regime di libero mercato. Nel caso di opzione per la cedolare secca, dovrà essere riportato in colonna 5 il codice "3", in colonna 6 il canone di locazione. Deve essere barrata la colonna 11.

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Se la rendita catastale rivalutata risulta essere minore del canone di locazione ed è stata barrata la casella di colonna 11 (opzione per la cedolare secca), allora l'importo del canone di locazione sarà soggetto ad Irpef ed addizionale e riportato alla colonna 14 (imponibile cedolare secca 21%).

Se **la rendita catastale rivalutata risulta maggiore del reddito effettivo (canone di locazione (100%) allora si vedano i casi a) e b).**

Codice 12: ABITAZIONE PRINCIPALE IN PARTE LOCATA IN REGIME DI CANONE CONCORDATO

Nel caso in cui l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia in parte data in **locazione in regime di canone concordato deve essere confrontato il reddito effettivo (canone di locazione ridotto della deduzione forfetaria e rapportato alla percentuale di possesso) e la rendita catastale rivalutata del 5%, rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso.**

L'immobile, in parte **utilizzato come abitazione principale** e in parte concesso **in locazione a canone "concordato"**:

- deve essere **situato** in uno dei comuni ad **alta densità abitativa** sulla base di accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini più rappresentative a livello nazionale.
  In questo caso se per il reddito da locazione si è optato per l'applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30% del reddito imponibile.
  Se per il reddito da locazione si è optato per il regime della cedolare secca, va anche barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" " e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30%) l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10%;
- oppure deve essere **situato** in uno dei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del D.L. 47/2014 lo **stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi**. In questo caso il codice "12" va utilizzato solo se si è optato per la cedolare secca.
  In questo caso devono essere barrate le caselle di colonna 11 "Cedolare secca" e di colonna 13 "Stato di emergenza". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10%.

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Il codice "12" identifica gli immobili adibiti ad abitazione principale ed in parte locata locati a canone concordato.

Si possono verificare diverse situazioni:

TASSAZIONE ORDINARIA

Si dovrà confrontare la rendita catastale **rivalutata del 5%** (e rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso) con il **canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria** (e rapportata alla percentuale di possesso).

caso a)
Se **<u>la rendita catastale rivalutata risulta maggiore (o uguale) del canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria</u>** e **la colonna 12 non è compilata**, l'importo della rendita catastale rivalutata **<u>(ridotta del 30%)</u>** deve essere **riportato nella colonna 18**;

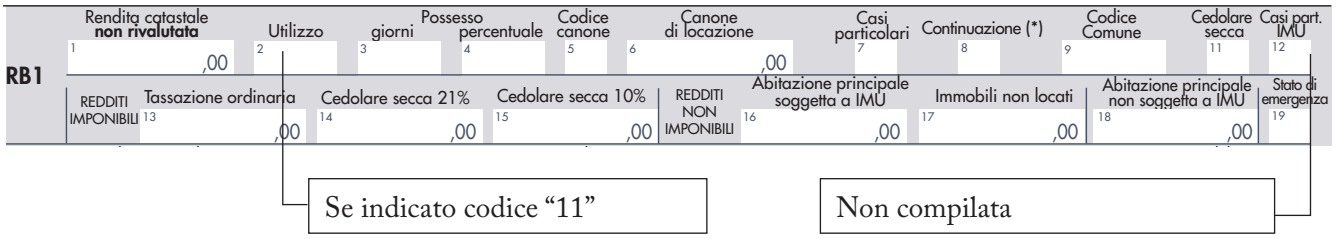

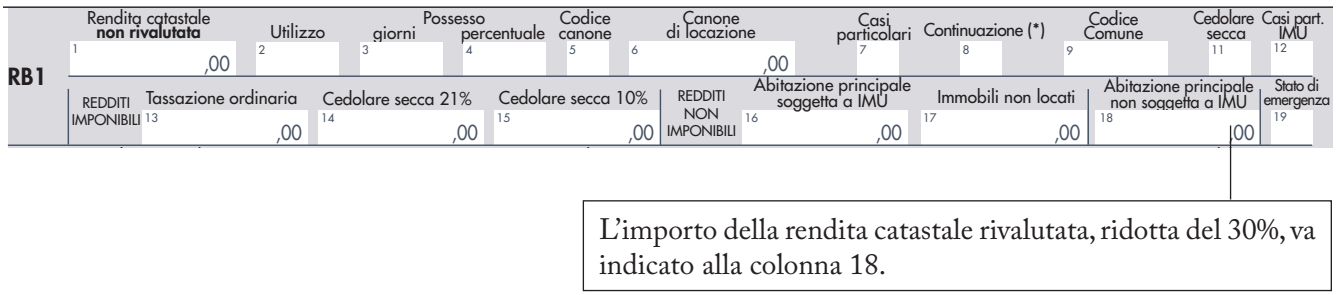

caso b)
Se <u>la rendita catastale rivalutata risulta maggiore (o uguale) del canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria</u> e **la colonna 12 è compilata** ed è indicato **il codice "2"** (abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu nel 2020), l'importo della rendita catastale rivalutata **<u>(ridotta del 30%)</u>** deve essere riportato alla colonna 16.

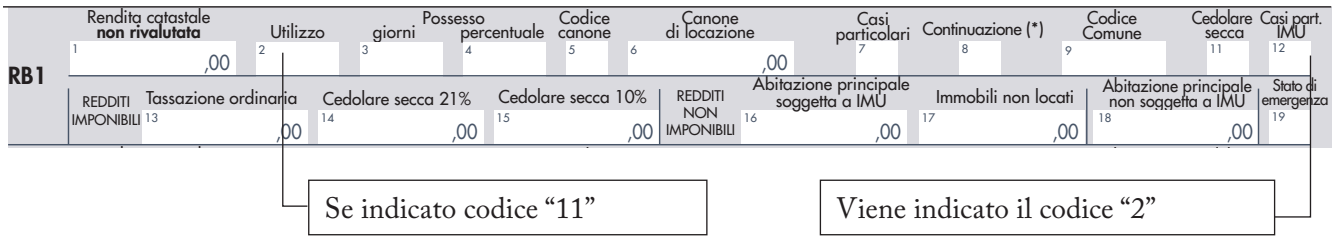

caso c)
Se **la <u>rendita catastale rivalutata risulta minore del canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria</u>**, l'importo del canone di **locazione ridotto della percentuale forfetaria, ed ulteriormente ridotto del 30%, sarà soggetto ad Irpef ed addizionale e riportato alla colonna 13 (tassazione ordinaria).**

OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

Dovrà essere **confrontato l'importo della catastale rivalutata** rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso e quello del canone di locazione (100% del canone) rapportato alla percentuale di possesso.

Caso d)

Nel caso in cui **il canone di locazione risulti maggiore della rendita catastale rivalutata, questo sarà soggetto** ad Irpef (tassazione sostitutiva) e dovrà essere barrata la casella di colonna 11, il reddito così determinato sarà soggetto ad imposta sostitutiva del **10% ed indicato alla colonna 15.**

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Il codice "12" identifica l'unità immobiliare per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed in parte locata locati a canone convenzionale. Nel caso di opzione per la cedolare secca dovrà essere riportato in colonna 5 il codice "3" e, in colonna 6 il canone di locazione. Deve essere barrata la colonna 11.

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Se la rendita catastale rivalutata risulta essere minore del canone di locazione ed è stata barrata la casella di colonna 11 (opzione per la cedolare secca), allora l'importo del canone di locazione sarà soggetto ad Irpef ed addizionale e riportato nella colonna 15.

Se **la rendita catastale rivalutata risulta maggiore del reddito effettivo (canone di locazione (100%)), si vedano i casi a) e b).**

Codice 14: UNITÀ IMMOBILIARE SITUATA NELLA REGIONE ABRUZZO E CONCESSA IN LOCAZIONE

Deve essere utilizzato questo codice per dichiarare il reddito derivante dalle unità immobiliari:

- **situate nella regione Abruzzo**;
- **concesse in locazione a soggetti residenti** (o stabilmente dimoranti) nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili secondo le previsioni dell'articolo 5 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.

In presenza del codice "**14**", il **reddito imponibile deve essere ridotto del 30%.** Dovrà tuttavia essere confrontata la **rendita catastale rivalutata con il canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria, prendere il maggiore dei due importi e ridurlo ulteriormente del 30%.** Per usufruire della riduzione del reddito imponibile del fabbricato, è necessario **compilare la sezione II del quadro RB** ***"Dati necessari per fruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione"*.**

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Il codice "14" identifica l'unità immobiliare situata nella regione Abruzzo e concessa in locazione a soggetti residenti.

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Nel caso di tassazione ordinaria, il reddito da dichiarare e da riportare nella colonna 13 (tassazione ordinaria) sarà pari alla rendita catastale rivalutata del 5% (ed ulteriormente ridotta del 30%), se maggiore del canone di locazione (ridotto della percentuale forfetaria), oppure sarà dato il dal canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria (ed ulteriormente ridotto del 30%), se maggiore della rendita catastale rivalutata del 5%.

OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

Se è stata effettuata l'opzione per la cedolare secca:

Se è stata barrata la casella di colonna 11 **(opzione per la cedolare secca**), il reddito imponibile su cui calcolare l'imposta sostitutiva **del 21%** sarà pari al maggiore tra l'importo della rendita catastale rivalutata rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso e quello del canone di locazione (100% del canone) rapportato alla percentuale di possesso. **Non deve essere effettuata l'ulteriore riduzione del 30%.**

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Il codice "14" identifica l'unità immobiliare situata nella regione Abruzzo e concessa in locazione in regime di libero mercato. Nel caso di opzione per la cedolare secca, dovrà essere riportato in colonna 5 il codice "3" e, in 1colonna 6 il canone di locazione. Deve essere barrata la colonna 11.
Dovrà essere compilata la sezione II del quadro RB.

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Il reddito imponibile da indicare nella colonna 14 sarà pari al canone di locazione, se maggiore della rendita catastale rivalutata, oppure alla rendita catastale rivalutata, se maggiore del canone di locazione.

Codice 15: UNITÀ IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO E SITUATA NELLA REGIONE ABRUZZO

Deve essere utilizzato questo codice **per dichiarare il reddito derivante dalle unità immobiliari:**

- **situate nella regione Abruzzo**;
- **concesse in comodato a soggetti residenti** (o stabilmente dimoranti) nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili secondo le previsioni dell'articolo 5 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.

Reddito da dichiarare:
A decorrere **dall'anno 2012**, l'Imu ha sostituito l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato; pertanto, nel caso in cui **alla colonna 2 venga indicato il codice "15"**, non sono dovute Irpef e addizionali, se l'immobile ha scontato l'Imu.
Tuttavia, anche per l'anno **2020** il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (codici '2', '9', '10', **'15'** nella colonna 2 dei righi dal B1 al B9), **situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale**, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del **50%**.
Tale situazione va evidenziata nella **colonna 12** "Casi particolari Imu", con il **codice 3**.

Nel caso in cui l'immobile sia esente da Imu ad esempio quando i comuni hanno disposto l'esenzione per unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado e la utilizzano come abitazione principale (**codice "1" alla colonna 12**), allora l'immobile deve essere assoggettato alle imposte sui redditi e saranno dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione.

Valgono le medesime considerazioni fatte al commento del codice utilizzo "2" (immobile a disposizione) al quale si rimanda (con la riduzione del 30% della rendita catastale rivalutata).

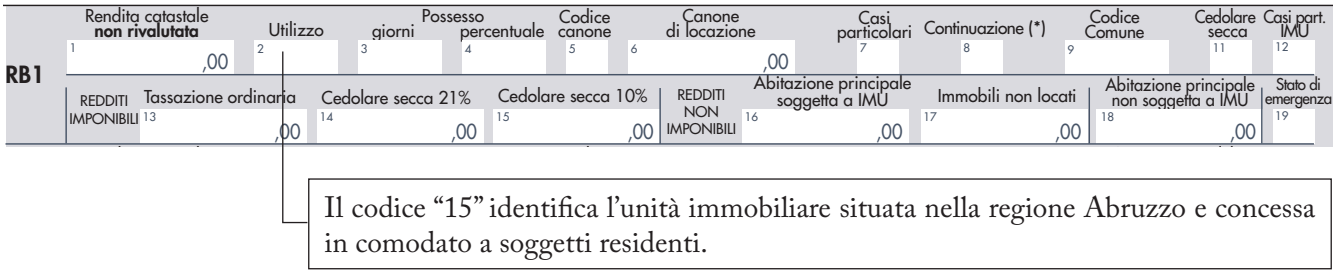

Il codice "15" identifica l'unità immobiliare situata nella regione Abruzzo e concessa in comodato a soggetti residenti.

Colonna 3 – PERIODO DI POSSESSO

Deve essere indicato in **colonna 3 il periodo di possesso dell'immobile espresso in giorni.**

Se l'utilizzo dell'immobile è variato nel corso dell'anno, dovranno essere utilizzati più righi per le diverse situazioni, ma la somma dei giorni non potrà essere superiore a 365.

> Nel caso di fabbricati di nuova costruzione il reddito deve essere dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Se l'immobile è stato **parzialmente locato**, i giorni in cui si è verificata la contemporanea locazione di porzioni dell'immobile vanno contati una sola volta.

> **ESEMPIO - LOCAZIONI BREVI**
> Sono stipulati più contratti di **locazioni brevi** di porzioni di unità abitative:
> - porzione A, contratto di durata 1° agosto – 16 agosto 2020
> - porzione B, contratto di durata 10 agosto – 20 agosto 2020
>
> **Il totale dei giorni da indicare nella colonna 3 sono 20.**

> Se il periodo di locazione è a **cavallo di due anni** (ad esempio dal 24 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021), vanno riportati solo i **giorni del periodo di locazione relativo al 2020.**

Colonna 4 – PERCENTUALE DI POSSESSO

Nella **colonna 4 deve essere indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% nel caso di un unico proprietario**).

Colonna 5 – CODICE DEL CANONE

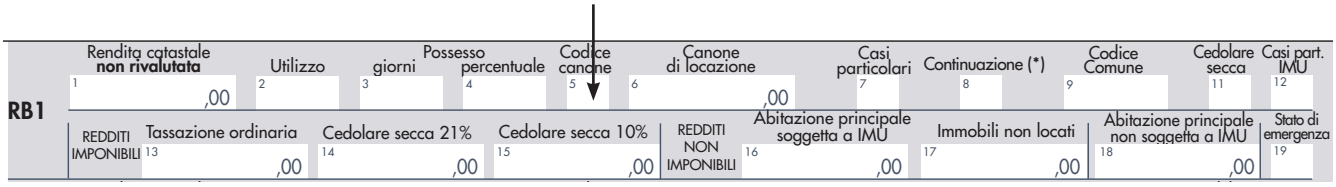

La colonna 5 deve essere compilata se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione. **Va indicato uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella colonna 6 "canone di locazione":**

- **codice '1'** (**95%** del canone). Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 95%% nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**;
- **codice '2'** (**75%** del canone). Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 75%, nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;

- **codice '3'** (**100%** del canone). Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 100%, nel caso di opzione per il regime della **cedolare secca.**
- **codice "4"** (**65%** del canone). Il canone annuo di locazione (colonna 6) deve essere indicato nella misura del 65% nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria**, se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al D.Lgs. 42/2004.

Colonna 6 – CANONE DI LOCAZIONE

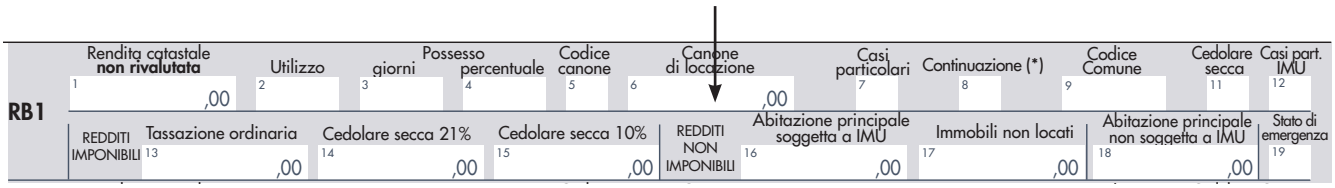

Nel caso in cui tutto o parte dell'immobile sia stato concesso in locazione, nella **colonna 6** va riportato:
- il **95%** del canone annuo che risulta dal contratto di locazione, se nella colonna 5 è stato indicato **il codice 1;**
- il **75%** del canone, se nella colonna 5 è stato indicato **il codice 2**;
- il **100%** del canone, se nella colonna 5 è stato indicato **il codice 3**;
- il **65%** del canone di locazione in caso di immobile storico o artistico, se nella colonna 5 è stato indicato **il codice 4.**

Se il fabbricato è stato concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo va riportato in proporzione ai giorni di durata della locazione.

Quanto all'importo da indicare a colonna 6 si evidenzia che:
- si deve tenere conto della **rivalutazione automatica** sulla base dell'indice **Istat** e l'eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione;
- **non deve comprendere le spese condominiali** (luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento) se comprese nel canone;
- **in caso di comproprietà l'importo** va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Eccezione a tale regola nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà ma dato in locazione soltanto ad uno o più comproprietari: chi abita l'immobile non indicherà nessun importo a colonna 6, mentre gli altri comproprietari indicheranno soltanto la quota di canone annuo di loro spettanza e non l'intero importo; in tal caso, nella colonna "7" casi particolari, deve essere indicato il codice "5".

Si veda l'esempio di compilazione.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE IN CASO DI LOCAZIONE BREVE

Se il canone è riferito ad un **contratto di locazione breve** per cui si è **optato per la cedolare secca**, l'ammontare da indicare a colonna 6 è pari al **100% del corrispettivo lordo** pertanto la somma non va diminuita delle spese sostenute dal locatore e delle somme addebitate a titolo forfettario al locatario per prestazioni accessorie.
La somma va diminuita delle spese per servizi accessori solo se sono sostenute direttamente dal conduttore o sono a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei consumi effettivamente sostenuti.

Se si è in possesso della **Certificazione Unica 2021** e il **periodo di locazione si è interamente concluso nel 2020**, va riportato l'importo del corrispettivo indicato nel **punto 14** del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2021 **qualora nella casella 4 sia indicato l'anno "2020" e non risulta barrata la casella del punto 16** (*locatore non proprietario*).

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

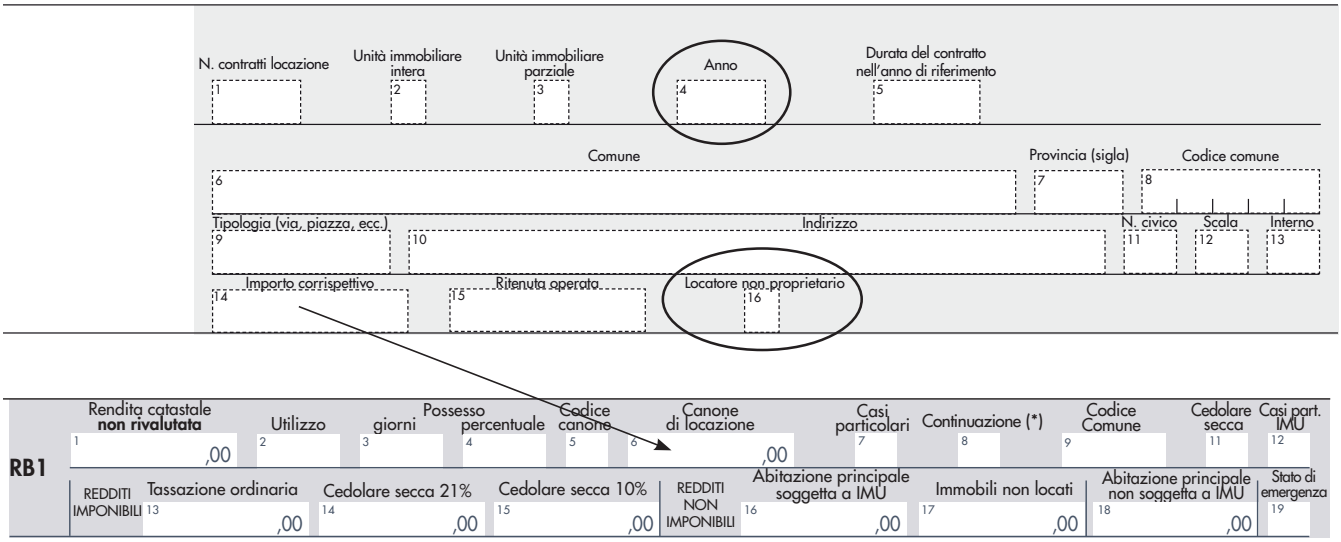

Casi particolari

a) Se la casella del **punto 4 risulta compilata ed è indicato l'anno 2021**, l'importo indicato al punto 14, non deve essere riportato nella presente dichiarazione ma in quella relativa ai **redditi 2021 da presentarsi nel 2022**.
b) Se invece risulta barrata la **casella di col. 16**, l'importo va riportato nel **rigo RL10** col. 4 se barrata la col. 3 del **quadro RL**.
c) per le **locazioni avvenute nel 2020**, l'importo della locazione breve va indicato anche se il **corrispettivo lordo non è stato riscosso nel corso del 2020** e anche se non è presente nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2021.
d) se il **periodo di locazione è a cavallo di due anni** (ad esempio dal 24 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021), riportare solo l'importo del corrispettivo lordo indicato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2021 relativo alle sole locazioni effettuate nel 2020.

ESEMPIO
Il **30 ottobre 2020** è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021. L'ammontare totale del corrispettivo lordo è 980 euro.
Giorni totali di locazione: 14
Giorni di locazione nel 2020: 8
Nella colonna 6 va indicato il risultato della seguente operazione: (980 : 14) x 8 = 560.

e) nel caso di **più importi per locazioni brevi certificati** nella "*Certificazione redditi – locazione brevi*" ovvero nel **caso di più certificazioni**, è necessario aggregare i dati con riferimento a ciascun immobile sommando gli importi presenti nel punto "*importo corrispettivo*" della CU (punti 14, 114, 214, 314 e 414)

per i quali la relativa casella "*locatore non proprietario*" (punti 16, 116, 216, 316 e 416) **non risulta barrata** e nella casella "*anno*" (punti 4, 104, 204, 304 e 404) è indicato l'anno "2020". In alternativa, se risulta più agevole, è comunque possibile esporre i dati nel quadro B analiticamente per singolo contratto.

Colonna 7 – CASI PARTICOLARI

Le istruzioni alla compilazione del modello prevedono una serie di casistiche che **influiscono sulla determinazione del reddito imponibile** permettendo al contribuente di dichiarare un reddito derivante dal fabbricato inferiore a quello derivante dall'applicazione delle regole ordinarie.
Sono previsti specifici **codici numerici** che devono essere riportati alla **colonna 7** e che identificano le varie situazioni previste.

CASI PARTICOLARI

Codice 1: immobile distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l'inagibilità dell'immobile. In presenza del caso particolare '1', nella colonna 7 va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
Codice 3: immobile inagibile per altre cause e per il quale è stata richiesta la revisione della rendita. In presenza del caso particolare '3' va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
Codice 4: immobile locato per il quale non sono stati percepiti i canoni per morosità del conduttore;
Codice 5: immobile posseduto in comproprietà, dato in locazione ad uno o più comproprietari per la propria quota.

APPROFONDIMENTO

Codice 1 e codice 3 **IMMOBILI INAGIBILI**
Nella situazione da contraddistinguere con **l'utilizzo a colonna 7 del codice "1",** il **reddito dell'immobile non deve essere dichiarato** se vengono soddisfatte due condizioni:
- gli **immobili distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi** devono essere **per legge esclusi da tassazione**;
- vi **deve essere un certificato del comune di ubicazione** attestante la **distruzione o l'inagibilità dell'immobile**.

In tale situazione deve essere indicato il codice **"9"** nella colonna "utilizzo" (colonna 2) e alla colonna 7 il codice "1"; la rendita catastale riportata a colonna 1 non confluisce nel reddito complessivo.

Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del **2020** è necessario compilare **due righi** per lo stesso immobile:
- un rigo per il **periodo antecedente** alla data della calamità;

- un **altro rigo per il periodo successivo** (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in **colonna 7 il codice 1** e **barrando la casella di colonna 8** al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.

Fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte Morandi
Per i fabbricati oggetto di **ordinanze sindacali** di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova, i **relativi redditi non concorrono alla formazione del reddito imponibile** a **decorrere dall'intero anno d'imposta 2018 e fino al 31 dicembre 2020**.
Per tale immobile sarà sufficiente compilare un unico rigo in cui:
- in **colonna 7** sarà indicato il **codice '1'**;
- in **colonna 2** come tipologia utilizzo deve essere indicato il **codice '9'.**

Non beneficiano dell'esenzione i redditi derivanti dalle **locazioni brevi** stipulati dal comodatario dell'immobile che vanno indicati nel quadro RL.

Se l'immobile **risulta inagibile** per altre cause, ovvero:
- per **accertato degrado fisico**;
- per **obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica**;

è possibile attivare **una procedura catastale** volta a far **risultare la mancanza dei requisiti** che determinano l'ordinaria destinazione del fabbricato e ottenere una variazione della rendita catastale.
Deve essere inoltrata all'Ufficio del Territorio una denuncia di variazione corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno con effetto per l'anno in cui tale denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi.

In tale situazione il contribuente dovrà indicare:
- **a colonna "7", il codice 3** per identificare questa specifica fattispecie;
- **a colonna "1",** la nuova rendita attribuita dall'Ufficio del Territorio o, in mancanza, la rendita presunta;
- a **colonna 2** deve essere indicato **il codice "9";** la rendita catastale riportata a colonna 1 non confluisce nel reddito complessivo.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione il reddito di tali unità immobiliari deve essere assoggettato ad imposizione secondo i criteri ordinari.

Codice 4 MOROSITÀ DEL CONDUTTORE

I canoni di locazione, quali risultanti dal relativo contratto, devono essere dichiarati dal locatore indipendente dalla loro effettiva riscossione.
Tuttavia, l'obbligo di dichiarare i canoni d'affitto non percepiti viene meno nel momento in cui si conclude il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore; la **sentenza di sfratto deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**.
In tale circostanza deve essere dichiarata unicamente **la rendita catastale rivalutata dell'immobile**, mentre il canone di affitto non deve essere indicato.
Se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno va compilato un unico rigo riportando **a colonna 6** la quota di canone effettivamente percepita ed indicando a **colonna 7 il codice "4".**

È prevista l'attribuzione **di un credito d'imposta** pari alle eventuali imposte già pagate sui canoni dichiarati e non percepiti.

NEW

CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI – CONTRATTI STIPULATI DAL 1 GENNAIO 2020

Il Decreto Crescita, **D.L. 34/2019** ha modificato la disciplina della tassazione degli immobili ad uso abitativo locati, per i quali il **locatore non ha percepito i relativi canoni.** In particolare, a seguito della modifica del comma 1, articolo 26, Tuir è previsto che i redditi derivanti da contratti di locazione di **immobili ad uso abitativo non percepiti non concorrono alla formazione del reddito** a condizione che la mancata percezione sia comprovata:

- **dall'intimazione di sfratto per morosità;**
- **dall'ingiunzione di pagamento,**

effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione.
Pertanto, non è più necessario attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Inoltre, con riferimento ai canoni di locazione non riscossi nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sono percepiti, *ex* articolo 21, Tuir.
La nuova disposizione **ha effetto per i contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2020.**

Pertanto per i contratti stipulati a partire dal **1° gennaio 2020**, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata **l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità:**

- se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in **colonna 6** la quota di canone effettivamente percepita e **indicando in colonna 7 il codice 4**;
- se **non è stato percepito alcun canone** viene comunque assoggettata a **tassazione la rendita catastale.**

Codice 5 IMMOBILE DATO IN LOCAZIONE AD UNO DEI COMPROPRIETARI

Nel caso in cui **l'immobile sia posseduto in comproprietà ma è dato in locazione soltanto ad uno o più comproprietari** chi abita l'immobile non indicherà nessun importo a colonna 6, mentre gli altri comproprietari indicheranno soltanto la quota di canone annuo di loro spettanza e non l'intero importo; in tal caso nella colonna "7" casi particolari deve essere indicato il codice "5".

Colonna 8 – CONTINUAZIONE

Deve essere barrata la casella per indicare che si **tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente**, nel caso in cui nel corso del 2020 si sono verificate diverse situazioni per una stessa unità immobiliare (variazione delle quote di possesso, concessione in affitto).

Colonna 9 – CODICE COMUNE

Deve essere indicato **il codice catastale del comune** ove è situata l'unità immobiliare rilevabile dall'elenco *"Codici catastali comunale e aliquote dell'addizionale comunale"* presente nell'Appendice alle istruzioni.
Nel caso in cui i dati dello stesso fabbricato siano riportati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo in cui il fabbricato è stato indicato.

Colonna 11 – CEDOLARE SECCA

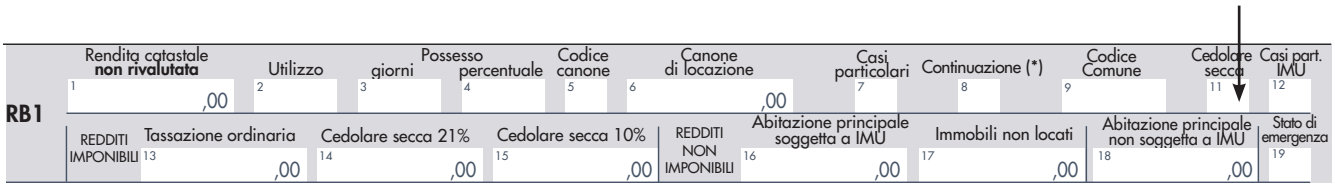

La **casella di colonna 11** deve essere barrata nel caso di opzione per l'applicazione **della cedolare secca** sulle locazioni.
La **casella può essere compilata** solo se nella colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici:
- '3' (canone libero);
- '4' (equo canone);
- '8' (canone concordato con applicazione dell'aliquota agevolata del 15%);
- '11' (locazione parziale dell'abitazione principale con canone libero);
- '12' (locazione parziale dell'abitazione principale con canone concordato agevolato);
- '14' (locazione agevolata di un immobile situato in Abruzzo).

Colonna 12 – CASI PARTICOLARI IMU

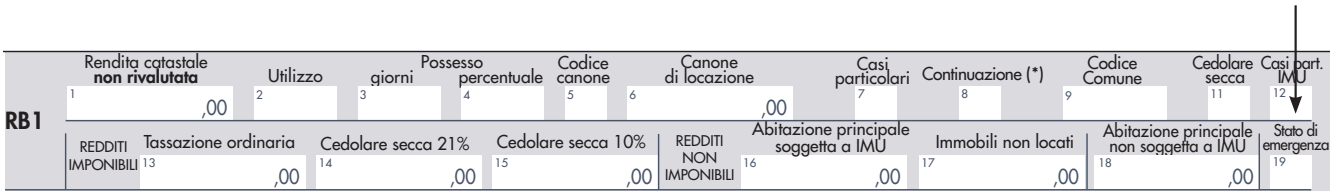

Va indicato uno dei seguenti codici in presenza delle relative situazioni particolari riguardanti l'applicazione dell'Imu:
- **codice '1':** fabbricato, **diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze**, **esente dall'Imu o per il quale non è dovuta l'Imu**, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso, sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
- **codice '2': abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2020,** come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali, in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu;
- **codice '3': immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad Imu,** situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell'immobile

concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro RB.

Colonne 13, 14, 15, 16, 17 e 18

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

- Nella **colonna 13** va indicato il reddito del fabbricato **non concesso in locazione** ovvero **locato senza opzione per l'applicazione della cedolare secca.**
- Nella **colonna 14** va indicato il **reddito del fabbricato locato** con opzione per **l'applicazione della cedolare secca con aliquota del 21**%.
- Nella **colonna 15** va indicato il **reddito del fabbricato locato** con opzione per **l'applicazione della cedolare secca con aliquota agevolata del 10%.**
- Nella **colonna16** va indicato il **reddito non imponibile dell'abitazione principale e delle relative pertinenze assoggettato a Imu**.
- Nella **colonna 17** va indicato il **reddito non imponibile** degli **immobili non locati assoggettati comunque ad Imu**.
- Nella **colonna 18** va indicato il reddito **dell'abitazione principale e delle relative pertinenze non assoggettato a Imu.**

Colonna 19 – STATO DI EMERGENZA

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

La **colonna 19** deve essere barrata nel caso di **contratti di locazione** a canone "**concordato**", **con opzione per la cedolare secca**, stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi **cinque anni precedenti** la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (**28 marzo 2014**), lo **stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi** (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9).

Rigo RB10 – Totali

TOTALI	RB10	REDDITI IMPONIBILI	13	14	15	REDDITI NON IMPONIBILI	16	17	18
			,00	,00	,00		,00	,00	,00

Nel rigo **RB10** va riportato il totale degli importi delle colonne 13, 14, 15, 16, 17 e 18. La somma delle **colonne 13 e 18** dovrà essere riportato unitamente ad eventuali altri redditi nel rigo **RN1, colonna 5**.
Il totale della **colonna 18** va riportato nel **rigo RN2** ai fini della deduzione prevista per l'abitazione principale assoggettata ad Irpef.
I totali delle **colonne 16 e 17** devono essere riportati nel **rigo RN50 rispettivamente alle colonne 1 e 2**.
Se è stato compilato più di un quadro RB il totale dei redditi dei fabbricati deve essere indicato nel rigo RB10 del primo quadro utilizzato (Mod. N. 1).

Rigo RB11 – Imposta cedolare secca

	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca
RB11	1 ,00	2 ,00	3 ,00

Anche quest'anno nel modello Redditi PF è presente il **quadro LC** riservato alla liquidazione:
- dell'**imposta sostitutiva** dovuta sul reddito imponibile derivante dai **contratti di locazione** per i quali si è optato per **l'applicazione del regime della cedolare secca** (compresa quella che deriva da **locazione breve**);
- dell'**imposta sostitutiva** applicata sui **redditi diversi** derivanti da **locazioni brevi** indicati nel **quadro RL** (se il contribuente è un sublocatore o comodatario).

Pertanto tutti i dati necessari per la determinazione dell'imposta dovuta e dell'acconto 2021 devono essere riportati nel quadro LC.

Il rigo RB11 è riservato all'indicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota del 21% o del 10% dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per l'applicazione del regime della cedolare secca.
In particolare va riportato:
- **Colonna 1 (Imposta cedolare secca 21%):** l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta con aliquota ordinaria, pari al 21% dell'importo indicato nella colonna 14 del rigo RB10;
- **Colonna 2 (Imposta cedolare secca 10%):** l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta con aliquota agevolata, pari al 15% dell'importo indicato nella colonna 15 del rigo RB10;
- **Colonna 3 (Totale imposta cedolare secca):** la somma degli importi esposti nelle colonne 1 e 2 del presente rigo.

SEZIONE II – DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione				Estremi di registrazione del contratto						
		N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU
	RB21	1	2	3	4	5 /	6	7	8	9
	RB22					/				
	RB23					/				

La **sezione II del quadro RB** deve essere compilata, riportando gli estremi di registrazione del contratto di locazione **per usufruire della riduzione del 30%** del reddito prevista solo nel caso di **immobili situati nella regione Abruzzo**, **concessi in locazione a soggetti residenti** nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili **(codice 14 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9).**

Righi da RB21 a RB23 col. 1

A **colonna 1** va riportato il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato.

Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile al quale è attribuita un'unica rendita catastale vanno compilati più righi della sezione II del quadro RB riportando in questa colonna il medesimo rigo della sezione I.

Righi da RB21 a RB23 col. 2

In **colonna 2** deve essere riportato il numero del modulo sul quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato, se sono stati compilati più moduli.

Righi da RB21 a RB23 col. 3, 4, 5, 6

Le **colonne da 3 a 6** vanno compilate solo se il contratto di locazione è stato registrato presso l'ufficio o se nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio non è indicato il codice identificativo. Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, locazioni web o contratti online o RLI in alternativa va compilata la colonna 7 (codice identificativo del contratto).

In particolare:
- nella **colonna 3 va riportata la data di registrazione del contratto**;
- nella **colonna 4 la serie,** indicando il codice relativo alla modalità di registrazione: "**1T**" nel caso di registrazione telematica tramite pubblico ufficiale, "**3**" se la registrazione del contratto è avvenuta presso un ufficio dell'agenzia delle entrate, "**3A**" o "**3B**" sono i codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici, "**3P**" registrazione telematica tramite Siria e Iris, "**3T**" registrazione telematica tramite altre applicazioni (locazioni web, contratti online, RLI);
- nella **colonna 5** il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione;
- nella **colonna 6** il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato il contratto;
- nella **colonna 7** (Codice identificativo del contratto), **va indicato il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri** e reperibile:
  - nella copia **del modello di richiesta di registrazione** del contratto restituito dall'ufficio;
  - per i contratti registrati per via telematica, nella **ricevuta di registrazione**.

Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

Righi da RB21 a RB23 col. 8

Nel caso di **contratto di locazione di durata non superiore a trenta giorni** complessivi nell'anno, che non è stato registrato in quanto per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso, va barrata la casella di colonna 8. Se è barrata la casella non vanno compilate le colonne 3, 4, 5 e 6 relative agli estremi di registrazione del contratto, né la colonna 7 relativa al codice identificativo del contratto.

Righi da RB21 a RB23 col. 9

Va indicato a **colonna 9** l'anno di presentazione della dichiarazione ICI o della dichiarazione Imu relativa all'immobile in questione.

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

Fino all'anno 2011 il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico e artistico **era determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.**
Con la circolare n. 17/E/2006, l'Agenzia aveva indicato come l'agevolazione si dovesse considerare applicabile a tutti gli immobili storico-artistici ad uso abitativo e non abitativo, sia nel caso in cui fossero stati locati, sia qualora non lo fossero stati.
La L. 44/2012 di conversione al D.L. 16/2012 ha abrogato tale agevolazione modificando il trattamento fiscale di tali immobili.
A decorrere dall'anno 2012 per gli immobili non locati il reddito è dato dalla rendita catastale effettiva rivaluta del 5% e ridotta del 50% (come precisato nella risoluzione n. 114/E/2012).

Nel caso in cui l'immobile di interesse storico ed artistico risulti **locato**, dovrà **essere confrontato il canone di locazione ridotto forfetariamente del 35% e la rendita catastale effettiva rivalutata del 5%**; dovrà essere assoggettato a tassazione il maggiore tra i due.
Se è stata esercitata l'**opzione per il regime della cedolare secca**, il confronto dovrà essere effettuato tra il 100% del canone di locazione e la rendita catastale rivalutata del 5%; sul maggiore dei due dovrà essere applicata l'aliquota del 21% (o del 19% nel caso di contratti a canone concordato).

CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Un contribuente residente nel comune di Padova possiede:

- dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020 un'abitazione principale (categoria catastale A4) con relativa pertinenza, le cui rendite catastali ammontano, rispettivamente, a 300 euro e a 120 euro (quota di possesso al 100%);

- dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, l'abitazione principale è variata, in quanto è stato acquistato un nuovo immobile adibito ad abitazione principale (categoria catastale A2). L'immobile risulta in comproprietà con il coniuge (quota al 50%); la rendita catastale ammonta a 420 euro.

In **colonna 1** dei righi RB1, RB2 e RB3 dovranno essere **indicate le rendite catastali non rivalutate**.
In **colonna 2** devono essere indicati i codici di utilizzo:
- **codice 1**, che identifica l'utilizzo dell'immobile come abitazione principale;
- **codice 5**, che identifica l'utilizzo dell'immobile come pertinenza dell'abitazione principale.

Nelle **colonne 3 e 4** devono essere indicati i giorni di possesso e la percentuale di possesso nell'anno.

In **colonna 9** va indicato il codice catastale del comune dove sono situate le unità immobiliari.

La **colonna 12** non deve essere compilata, in quanto per entrambi gli immobili non è dovuta l'Imu per l'anno 2020.

	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
RB1	1 300,00	2 1	3 151	4 100	5	6 ,00	7	8	9 G224	11	12
	REDDITI IMPONIBILI: Tassazione ordinaria 13 ,00	Cedolare secca 21% 14 ,00	Cedolare secca 10% 15 ,00	REDDITI NON IMPONIBILI: Abitazione principale soggetta a IMU 16 ,00	Immobili non locati 17 ,00	Abitazione principale non soggetta a IMU 18 130,00	Stato di emergenza 19				
RB2	1 120,00	2 5	3 151	4 100	5	6 ,00	7	8	9 G224	11	12
	REDDITI IMPONIBILI: Tassazione ordinaria 13 ,00	Cedolare secca 21% 14 ,00	Cedolare secca 10% 15 ,00	REDDITI NON IMPONIBILI: Abitazione principale soggetta a IMU 16 ,00	Immobili non locati 17 ,00	Abitazione principale non soggetta a IMU 18 52,00	Stato di emergenza 19				
RB3	1 420,00	2 1	3 214	4 50	5	6 ,00	7	8	9 G224	11	12
	REDDITI IMPONIBILI: Tassazione ordinaria 13 ,00	Cedolare secca 21% 14 ,00	Cedolare secca 10% 15 ,00	REDDITI NON IMPONIBILI: Abitazione principale soggetta a IMU 16 ,00	Immobili non locati 17 ,00	Abitazione principale non soggetta a IMU 18 129,00	Stato di emergenza 19				

Nel caso in cui per **l'anno 2020 non risulti dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze, il reddito dell'immobile deve concorrere alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef**. Tuttavia, è prevista una **deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.**
Pertanto, il reddito, pari alla rendita catastale rivalutata e rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso, concorre alla **formazione del reddito complessivo e verrà indicato alla colonna 18. Spetta al contribuente la relativa deduzione dal reddito complessivo, da riportare al rigo RN2 del quadro RN.**

TOTALI	RB10	REDDITI IMPONIBILI 13 ,00	14 ,00	15 ,00	REDDITI NON IMPONIBILI 16 ,00	17 ,00	18 311,00

Nel **rigo RB10**, alla **colonna 18**, va indicato il totale **degli importi delle colonne 18**, che andrà riportata riportato unitamente agli altri redditi al nel rigo RN1, colonna 5.
Il valore totale della **colonna 18** del **rigo RB10 deve poi essere riportato nel rigo RN12, ai fini della deduzione prevista per l'abitazione principale.**

ESEMPIO DI COMPILAZIONE IMMOBILE E PERTINENZE IN LOCAZIONE

Un contribuente residente nel comune di Milano possiede un immobile (e la relativa pertinenza) locato in regime di libero mercato ad un canone annuo di 5.000 euro.
La rendita catastale dell'immobile risulta pari a 1.000 euro.
La rendita catastale della pertinenza risulta pari a 250 euro.
Non è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, pertanto il canone è sottoposto a tassazione ordinaria Irpef.
Come precisato nelle istruzioni, nel caso in cui il canone di locazione sia unico per due unità immobiliari (l'abitazione e la pertinenza) accatastate con autonoma rendita, deve essere indicata alla colonna 6 "canone di locazione" la quota di canone proporzionale alla rendita catastale secondo la seguente formula:

$$\textbf{Quota proporzionale del canone} = \frac{\textbf{canone totale X singola rendita}}{\textbf{Totale delle rendite}}$$

Il **quadro RB** dovrà essere così compilato:

Nella **colonna 2** deve essere indicato il **codice 3**, che identifica l'utilizzo dell'immobile locato in regime di libero mercato

Nella **colonna 5** va indicato il **codice "1"**, corrispondente alla **percentuale del canone (95%)** che viene riportato nella colonna 6, essendo il reddito derivante dalla locazione sottoposto alla tassazione ordinaria

Nella **colonna 9** va indicato il codice del comune di Milano

	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
RB1	1 1.000 ,00	2 3	3 365	4 100	5 1	6 3.800 ,00	7	8	9 F205	11	12
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza		
		13 3.800 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19		
RB2	1 250 ,00	2 3	3 365	4 100	5 1	6 950 ,00	7	8	9 F205	11	12
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza		
		13 950 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19		
RB3	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza		
		13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19		

L'immobile è locato in regime di libero mercato e soggetto a tassazione ordinaria: si dovrà confrontare la rendita catastale rivalutata di entrambe le unità immobiliari e con il canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria, ed indicare **nella colonna 13 il maggiore dei due**

Nella **colonna 6 dei righi RB1 e RB2**, dovrà essere indicata la quota del canone proporzionale alla rendita catastale:

RB1 = $\frac{5.000 * 1.000}{1.250}$ B1= 4.000 * 0,95= **€ 3.800**

RB2 = $\frac{5.000 * 250}{1.250}$ B2= 1.000 * 0,95= **€ 950**

TOTALI	RB10	REDDITI IMPONIBILI 13	14	15	REDDITI NON IMPONIBILI 16	17	18
		4.750 ,00	,00	,00	,00	,00	,00

Nel rigo RB10, alla colonna 13, va indicato il totale degli importi delle colonne 13, che andrà riportato unitamente agli altri redditi al rigo RN1, colonna 5.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE CANONI D'AFFITTO PERCEPITI DAI COMPROPRIETARI

Cinque fratelli possiedono un immobile sito nel comune di Firenze:

- ciascuno possieda una quota di proprietà dell'immobile pari al 20%;
- la rendita catastale dell'immobile ammonta a 300 euro;
- l'immobile viene concesso in affitto in regime di libero mercato ad uno dei fratelli, per tutto l'anno 2020, ad un canone annuo pari a 8.000 euro.

Il **quadro RB** dovrà essere compilato, come di seguito illustrato, da ciascuno dei fratelli che non abita nell'immobile e che percepisce il canone.

Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà, ma dato in locazione soltanto ad uno o più comproprietari, chi abita l'immobile non indicherà nessun importo in colonna 6, mentre gli altri comproprietari indicheranno soltanto la quota di canone annuo di loro spettanza e non l'intero importo; **in tal caso, nella colonna "7" casi particolari deve essere indicato il codice "5".**

In **colonna 2** deve essere indicato il **codice 3**, che identifica l'utilizzo dell'immobile locato in regime di libero mercato

In **colonna 4** va indicata la percentuale di possesso, pari al 20% (100% / 5 proprietari)

Nella **casella "casi particolari" va indicato il codice "5",** che identifica l'immobile posseduto in comproprietà e dato in locazione da ad uno o più comproprietari, ciascuno per la propria quota

RB1	Rendita catastale non rivalutata 1	Utilizzo 2	Possesso giorni 3	Possesso percentuale 4	Codice canone 5	Canone di locazione 6	Casi particolari 7	Continuazione (*) 8	Codice Comune 9	Cedolare secca 11	Casi part. IMU 12
	300 ,00	3	365	20	1	1.900 ,00	5		D612		

REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria	14 Cedolare secca 21%	15 Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU	17 Immobili non locati	18 Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza 19
	1.900 ,00	,00	,00		,00	,00	,00	

L'immobile è affittato in regime di libero mercato e soggetto a tassazione ordinaria. L'importo del canone di locazione da assoggettare ad Irpef sarà indicato a colonna 13

A **colonna 6** va indicata la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente, e **non** l'intero canone annuo (maggiore della rendita catastale):
(€ 8.000 / 4) * 0,95 = € 1.900

Nella **colonna 9** va indicato il codice del comune di Firenze

TOTALI	RB10	REDDITI IMPONIBILI 13	14	15	REDDITI NON IMPONIBILI 16	17	18
		1.900 ,00	,00	,00	,00	,00	,00

Nel rigo RB10, alla colonna 13, va indicato il totale degli importi delle colonne 13, che andrà riportato unitamente agli altri redditi al rigo RN1, colonna 5

Il comproprietario che vive nell'immobile e paga l'affitto agli altri compilerà il quadro RB:

In **colonna 2** deve essere indicato il **codice 1**, che identifica l'utilizzo dell'immobile come abitazione principale

Nella **colonna 4** va indicata la percentuale di possesso, pari al 20% (100% / 5 proprietari)

La **colonna 12** non deve essere compilata, in quanto per entrambi gli immobili non è dovuta l'Imu per l'anno 2020

RB1	Rendita catastale **non rivalutata** 1	Utilizzo 2	Possesso giorni 3	Possesso percentuale 4	Codice canone 5	Canone di locazione 6	Casi particolari 7	Continuazione (*) 8	Codice Comune 9	Cedolare secca 11	Casi part. IMU 12
	300 ,00	1	365	20		,00			D612		

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria 13	Cedolare secca 21% 14	Cedolare secca 10% 15	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU 16	Immobili non locati 17	Abitazione principale non soggetta a IMU 18	Stato di emergenza 19
	,00	,00	,00		,00	,00	63 ,00	

Dato che per **l'anno 2020 non risulti dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze, il reddito dell'immobile deve concorrere alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia, è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.**
Pertanto, il reddito, pari alla rendita catastale rivalutata e rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso, concorre alla **formazione del reddito complessivo e verrà indicato alla colonna 18. Spetta al contribuente la relativa deduzione dal reddito complessivo da riportare al rigo RN2 del quadro RN**

TOTALI	RB10	REDDITI IMPONIBILI 13	14	15	REDDITI NON IMPONIBILI 16	17	18
		,00	,00	,00	,00	,00	63 ,00

Nel **rigo RB10 alla colonna 18** va indicato il totale **degli importi delle colonne 18**, che andrà riportato, unitamente agli altri redditi, **al rigo RN1, colonna 5.**
Il totale della colonna 18 del rigo RB10 deve poi essere riportato nel rigo RN2, ai fini della deduzione prevista per l'abitazione principale

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
IMMOBILE IN AFFITTO A CANONE CONVENZIONALE

Un contribuente possiede un immobile in proprietà nel comune di Pisa con rendita catastale pari a 500 euro, che viene concesso in locazione **in regime di canone convenzionale**. Il canone percepito nel corso del 2020 ammonta a 3.000 euro.
Non è stata fatta opzione per l'applicazione della cedolare secca, pertanto il canone è sottoposto a tassazione ordinaria Irpef.

Il quadro RB dovrà essere così compilato:

Nella **colonna 2** deve essere indicato il **codice 8**, che identifica l'utilizzo dell'immobile locato a canone convenzionale

In **colonna 6** va indicato il canone di locazione, ridotto del 5%:
€ 3.000 * 0,95= € 2.850

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 500 ,00	2 8	3 365	4 100	5 1	6 2.850 ,00	7	8	9 G702	11	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 1.995 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Per determinare il **reddito da assoggettare a tassazione, si deve confrontare il canone di locazione (colonna 6, € 2.850) con la rendita catastale rivalutata, € 525**. Il maggiore importo fra i due dovrà essere ridotto ulteriormente del 30%, ed indicato in **colonna 13**.
Nel nostro caso: € 2.850 * 0,70 = € 1.995

TOTALI	RB10	REDDITI IMPONIBILI	REDDITI NON IMPONIBILI
		13 1.995 ,00	14 ,00 / 15 ,00 / 16 ,00 / 17 ,00 / 18 ,00

Nel rigo RB10, alla colonna 13, va indicato il totale degli importi delle colonne 13, che andrà riportato, unitamente agli altri redditi, al rigo RN1, colonna 5

Non deve essere compilata la sezione II "Dati relativi ai contratti di locazione".

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO E UNITÀ IMMOBILIARE A DISPOSIZIONE

Un contribuente residente nel comune di Milano possiede:

- un immobile adibito ad abitazione principale (categoria catastale A/8) con rendita catastale pari a 2.000 euro;
- un immobile tenuto a disposizione, con rendita catastale pari a 700 euro.

Gli immobili adibiti ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, abitazioni di lusso hanno scontato l'Imu per l'anno 2020, pertanto il relativo reddito non concorre alla determinazione del reddito complessivo e spetterà la relativa deduzione.

Il **quadro RB dovrà essere così compilato**:

In **colonna 2** deve essere indicato:
- il **codice 1**, per l'immobile adibito ad abitazione principale;
- il **codice 2**, che identifica l'immobile come immobile a disposizione

Nella **colonna 9** va indicato il codice del comune di Milano

	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
RB1	1 2.100,00	2 1	3 365	4 100	5	6 ,00	7	8	9 F205	11	12 2
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria 13 ,00	Cedolare secca 21% 14 ,00	Cedolare secca 10% 15 ,00	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU 16 2.205,00	Immobili non locati 17 ,00		Abitazione principale non soggetta a IMU 18 ,00		Stato di emergenza 19
RB2	1 700,00	2 2	3 365	4 100	5	6 ,00	7	8	9 F205	11	12 3
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria 13 490,00	Cedolare secca 21% 14 ,00	Cedolare secca 10% 15 ,00	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU 16 ,00	Immobili non locati 17 490,00		Abitazione principale non soggetta a IMU 18 ,00		Stato di emergenza 19

Deve essere compilata la colonna 12 che identifica le seguenti situazioni:
- **codice "2",** nel caso di abitazione principale e pertinenze **per le quali è dovuta l'Imu per l'anno 2020**, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- **codice "3",** nel caso di immobile ad uso abitativo non locato assoggettato ad Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale

Il **reddito dell'abitazione a disposizione** (codice utilizzo "2") **situato nello stesso comune dove si trova l'immobile adibito ad abitazione principale**, ed assoggettato ad Imu **concorre alla formazione della base imponibile Irpef nella misura del 50%.**
Pertanto il reddito dei relativi immobili deve essere **riportato per il 50% nella colonna 13** (tassazione ordinaria) **ed il restante 50% nella colonna 17** (redditi non imponibili di immobili non locati.
Immobile a disposizione: € (700 * 1,05 * 4/3) = € 980
€ 980 * 50% = € 490 nella colonna 13 ed € 490 nella colonna 17

Il reddito dell'abitazione principale, essendo per l'anno 2020 soggetta ad Imu, non sarà soggetto ad Irpef ed alle relative addizionali; pertanto il reddito, pari alla rendita catastale rivalutata deve essere indicato nella **colonna 16** (redditi non imponibili per abitazione principale):
€ 2.100 * 1,05 = € 2.205

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
IMMOBILE IN AFFITTO A CANONE CONVENZIONALE CON CEDOLARE SECCA

Un contribuente residente nel comune di Bergamo possiede un immobile concesso in locazione per tutto l'anno 2020 in regime di **libero mercato, optando per la tassazione sostitutiva**. Il canone annuo percepito ammonta a 6.000 euro. La rendita catastale dell'immobile ammonta a 500 euro.

In **colonna 2** deve essere indicato il **codice 3**, che identifica l'utilizzo dell'immobile locato in regime di libero mercato.

Nella **colonna 5**, va indicato il codice "3", corrispondente alla **percentuale del canone (100%) che viene riportato nella colonna 6**, essendo il reddito derivante dalla locazione sottoposto alla tassazione sostitutiva (cedolare secca).
Nella **colonna 6 va riportato il 100% del canone di locazione**.

RB1	Rendita catastale **non rivalutata**	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 500 ,00	2 3	3 365	4 100	5 3	6 6.000 ,00	7	8	9 A794	10 X	12

REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	13 ,00	14 6.000 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19

Il reddito imponibile va indicato nella **colonna 14** e sarà pari al canone di locazione, se maggiore della rendita catastale rivalutata, oppure alla rendita catastale rivalutata, se maggiore del canone di locazione.

Nella **colonna 9** va indicato il codice del comune di Bergamo.
Deve essere barrata la casella di colonna 11 che indica l'opzione della cedolare secca sulle locazioni.

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sezione I
Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Casi particolari ☐

RC1	Tipologia reddito 1	Indeterminato/Determinato 2	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2021) 3 ,00	Altri dati 4		
RC2			,00			
RC3			,00			
RC4	SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Codice 1	Somme tassazione ordinaria 2 ,00	Somme imposta sostitutiva 3 ,00	Ritenute imposta sostitutiva 4 ,00	Benefit 5 ,00	Benefit a tassazione ordinaria 6 ,00
		Opzione o rettifica Tass.Ord. 7 / Tass.Sost. 8	Assenza Requisiti 9	Somme assoggettate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord. 10 ,00	Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost. 11 ,00	Imposta sostitutiva a debito 12 ,00	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata 13 ,00
RC5	RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 – RC4 col. 11 – RC5 col. 1 – RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 col.5)					
	Quota esente frontalieri 1 ,00	Quota esente dipendente Campione d'Italia 2 ,00	Quota esente pensioni 3 ,00	(di cui L.S.U. 4 ,00)	**TOTALE** 5 ,00	
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente 1	Pensione 2	I Semestre 3	II Semestre 4	

Sezione II
Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

RC7	Assegno del coniuge 1	Redditi (punto 4 e 5 CU 2021) 2 ,00	Altri dati 3	
RC8		,00		
RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5		**TOTALE**	,00

Sezione III
Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF

RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 CU 2021 e RC4 col.13) 1 ,00	Ritenute addizionale regionale (punto 22 CU 2021) 2 ,00	Ritenute acconto addizionale comunale 2020 (punto 26 CU 2021) 3 ,00	Ritenute saldo addizionale comunale 2020 (punto 27 CU 2021) 4 ,00	Ritenute acconto addizionale comunale 2021 (punto 29 CU 2021) 5 ,00
	Ritenuta imposta sostitutiva R.I.T.A. 6 ,00				

Sezione IV
Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati

RC11	Ritenute per lavori socialmente utili	,00
RC12		,00

Sezione V
Riduzione Pressione Fiscale

RC14	Codice 1	Bonus erogato 2 ,00	Codice 3	Trattamento erogato 4 ,00	Esenzione ricercatori e docenti 5 ,00	Esenzione impatriati 6 ,00	Fruizione misure sostegno 7	Lavoro dipendente 8 ,00	Retribuzione contrattuale 9 ,00

Sezione VI
Detrazione per comparto sicurezza e difesa

RC15	Fruita tassazione ordinaria 1 ,00	Non fruita tassazione ordinaria 2 ,00	Fruita tassazione separata 3 ,00

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il **quadro RC** è composto da sei sezioni:

- nella **sezione I (da RC1 a RC6)** devono essere dichiarati i redditi di lavoro dipendente ed assimilati per i quali è prevista l'attribuzione di una detrazione da rapportare al periodo di lavoro nell'anno;
- nella **sezione II (da RC7 a RC9)** devono essere dichiarati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è prevista l'attribuzione di una detrazione da non rapportare al periodo di lavoro nell'anno;
- nella **sezione III (RC10)** devono essere indicate le ritenute Irpef, l'addizionale regionale e comunale all'Irpef nonché l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2021 trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;

- nella **sezione IV (da RC11 e RC12)** devono essere indicate le ritenute Irpef e l'addizionale regionale all'Irpef trattenute sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato;
- nella **sezione V (RC14)** denominata "*Riduzione della pressione fiscale*" in cui vanno riportati i dati relativi al bonus Irpef e del trattamento integrativo;
- nella **sezione VI (RC15)** va indicata la detrazione per comparto sicurezza e difesa.

SEZIONE I – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI PER I QUALI LA DETRAZIONE È RAPPORTATA AL PERIODO DI LAVORO

ASPETTI GENERALI

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Sezione I
Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Altri dati

RC1	Tipologia reddito 1	Indeterminato/Determinato 2	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2021) 3 ,00		4
RC2			,00		
RC3			,00		

RC4 SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)

Codice	Somme tassazione ordinaria	Somme imposta sostitutiva	Ritenute imposta sostitutiva	Benefit	Benefit a tassazione ordinaria
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

Opzione o rettifica Tass. Ord.	Opzione o rettifica Tass. Sost.	Assenza Requisiti	Somme assoggettate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord.	Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost.	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata
7	8	9	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00

Casi particolari ☐

RC5 RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 – RC4 col. 11 – RC5 col. 1 – RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 col.5)

Quota esente frontalieri	Quota esente dipendente Campione d'Italia	Quota esente pensioni		
1 ,00	2 ,00	3 ,00	(di cui L.S.U. 4 ,00) **TOTALE**	5 ,00

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)

Lavoro dipendente	Pensione	I Semestre	II Semestre
1	2	3	4

Nella **sezione I** del quadro RC, ai righi RC1 – RC6, devono essere riportati i redditi:
- di lavoro dipendente;
- di pensione;
- assimilati a quelli di lavoro dipendente,

per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno (periodo che deve essere indicato al rigo RC6).
I **dati necessari** per la compilazione della sezione sono ricavabili dal **modello Certificazione Unica 2021** rilasciato dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto, quale **ad esempio il privato per il lavoratore domestico**.

Redditi di lavoro dipendente ed assimilati per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro

• i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
• i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera;
• i redditi di lavoro dipendente, prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia;

• le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'Inps o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità, ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
• le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
• i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi pensione maturati fino al 31 dicembre 2006 nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto esercitato ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 252/2005 che non dipenda da pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario);
• le somme percepite come rendita integrativa temporanea (R.I.T.A.) anticipata nell'eventualità in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria di tali somme;
• i compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
• le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
• i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;
• compensi dei lavoratori soci di cooperative artigiane;
• le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione;
• le indennità per cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
• le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate; gli assegni corrisposti dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato Meridionale; gli assegni corrisposti dalla Chiesa Apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Buddhista italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostenimento totale o parziale dei ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;

- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali ed altre figure operanti nella Aziende sanitarie locali con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitari territoriale; ecc.);

- le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali, svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano anche quelli percepiti per:
  - cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  - collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
  - partecipazioni a collegi e a commissioni.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, Tuir, sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio, quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Si considerano redditi di lavoro dipendente **tutte le somme e i valori** che il dipendente percepisce nel corso del periodo d'imposta a qualunque titolo anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Si considerano **percepiti nel periodo d'imposta** anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro **entro il giorno 12 del mese di gennaio** del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, Tuir, **sono considerati redditi di lavoro dipendente**:

REDDITI DA PENSIONE

Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, Tuir, sono dunque considerati redditi di lavoro dipendente anche le **pensioni** di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.
Rientrano tra i redditi di pensione le somme erogate dall'Inps o dal Ministero del Tesoro ai soggetti che hanno i requisiti per fruire della pensione.
Tra le varie tipologie di pensione troviamo:

- **pensioni di vecchiaia** erogata a lavoratori dipendenti e autonomi che hanno raggiunto l'età stabilita dalla Legge, perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta e cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi;
- **pensioni di anzianità** erogata a lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed integrative la cui pensione è liquidata con il sistema di calcolo retributivo o misto;
- **pensioni ai superstiti** erogata in favore di familiari del pensionato o del lavoratore.

PENSIONI IN FAVORE DEI SUPERSTITI
L'articolo 1, comma 249, L. 232/2016 ha previsto che **le pensioni** a favore dei **superstiti** di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonchè della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, limitatamente a quelle percepite **dagli orfani**, concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile a fini Irpef per **l'importo eccedente 1.000 euro**.
Nel caso di orfani residenti nel Comune di Campione d'Italia, le quote di pensione loro corrisposte concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione forfetaria del 33,77%, con un abbattimento minimo di 26.000,00 euro.

INDENNITÀ E SOMME CORRISPOSTE DALL'INPS
Sono considerati **redditi di lavoro dipendente le indennità** e le somme corrisposte a qualunque titolo a lavoratori dipendenti da parte dell'Inps o da altri enti. Ad esempio:

- **cassa integrazione guadagni;**
- **mobilità;**
- **disoccupazione ordinaria e speciale;**
- **malattia;**
- **maternità ed allattamento;**
- **TBC e post-tubercolare;**
- **donazione di sangue e congedo matrimoniale**.

Le **rendite Inail**, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, hanno carattere risarcitorio del danno subito e quindi non concorrono alla formazione del reddito complessivo Irpef.

Le **rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta**, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti. Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all'Agenzia

delle entrate – Divisione Contribuenti – Settore Internazionale – Ufficio Cooperazione Internazionale – un'autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

REDDITI ESENTI E RENDITE CHE NON COSTITUISCONO REDDITO

- le **pensioni privilegiate ordinarie** corrisposte ai militari di leva;
- le **pensioni tabellari spettanti per menomazioni** subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottoufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le **pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari** (militari di leva presso l'Arma dei carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.

Sono anche esenti:

- la maggioranza sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1, L. 544/1988;
- l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, L. 223/1991, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l'**assegno di maternità**, previsto dalla L. 448/1998, per la donna non lavoratrice;
- le **pensioni** corrisposte ai **cittadini italiani divenuti invalidi ed** ai congiunti di cittadini italiani deceduti **a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi** lasciati incustoditi abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le **pensioni** corrisposte ai **cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi** divenuti **invalidi nell'adempimento del loro dovere** o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del D.P.C. n. 593/1993, e successive modificazioni e integrazioni, dall'Enea e dall'ASI;
- gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale di cui al D.Lgs. 40/2017.

NEW

Sono altresì **esenti**:

- **bonus cultura diciottenni** (articolo 1, comma 358, L. 160/2019);
- **buoni viaggio e servizio noleggio con conducente** (articolo 90, comma 1, lettera a), ultimo periodo, D.L. 104/2020;
- **indennità in favore dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica** da Covid-19 (articolo 84, comma 12, primo periodo, D.L. 34/2020);
- **indennità in favore dei lavoratori domestici** (articolo 85, comma 3, primo periodo, D.L. 34/2020);
- **indennità lavoratori del settore agricolo** (articolo 30, D.L. 18/2020 – articolo 84, comma 7, D.L. 34/2020);
- **indennità lavoratori dello spettacolo** (articolo 38, D.L. 18/2020 – articolo 84, comma 10, D.L. 34/2020);
- **indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali** (articolo 29, D.L. 18/2020 – articolo 84, comma 5, D.L. 34/20204);

- **indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo** (articolo 15, comma 8, D.L. 137/2020);
- **indennità lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali dello spettacolo e per gli incaricati delle vendite** (articolo 15-*bis*, comma 9, D.L. 137/2020);
- **indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa** (articolo 27, D.L. 18/2020 – articolo 84, comma 1, D.L. 34/2020);
- **indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago** (articolo 28, D.L. 18/2020 – articolo 84, comma 4, D.L. 34/2020);
- **i premi della lotteria degli scontrini e istituzione di premi speciali per il cashless** (articolo 19, D.L. 124/2019);
- **premio ai lavoratori dipendenti** (articolo 63, comma 1, D.L. 18/2020);
- **somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo** (articolo 1, comma 431, L. 160/2019).

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E PENSIONE PRODOTTI ALL'ESTERO

REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO DA LAVORATORI TRANSFRONTALIERI

I redditi di lavoro prodotti da **soggetti residenti nel territorio dello Stato** che prestano attività lavorativa **nelle zone di frontiera o nei Paesi Limitrofi**, svolte **in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto**, godono di una tassazione agevolata ovvero:

- fino a **7.500 euro** non concorrono alla formazione del reddito;
- le **somme eccedenti a 7.500 euro** sono soggette a tassazione secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'articolo 51, commi 1-8, Tuir.

Ai fini **dell'applicazione di tale tassazione agevolata** si deve trattare di lavoratori dipendenti che **sono residenti in Italia** e quotidianamente si recano all'estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione di lavoro.

La normativa non è applicabile, invece, a quei lavoratori dipendenti che, in forza di uno specifico contratto, svolgono la loro prestazione all'estero in via prevalente e soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni, nell'arco di 12 mesi.

Per tali soggetti il reddito è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con Decreto annuale del Ministero del lavoro (per l'anno 2020 si deve fare riferimento al decreto dell'11.12.2019, pubblicato in G.U. n. 5 dell'8.01.2020).

STIPENDI E PENSIONI PRODOTTI ALL'ESTERO

Nel caso in cui un contribuente residente in Italia percepisca **stipendi, pensioni o altri redditi assimilati** prodotti in un Paese estero con il quale:

a) non esiste una convenzione contro le doppie imposizioni;
b) esiste una convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;

Nei casi a) e b) il contribuente ha diritto ad un credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'articolo 165, Tuir.

c) esiste una convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia;

in tal caso, se **i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero**, il contribuente ha diritto al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso deve essere chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

STIPENDI ESTERI

Per gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni (Argentina, Australia, Belgio , Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) **è previsto che il reddito venga tassato esclusivamente in Italia se:**

- **il lavoratore risiede in Italia** e presta **la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;**
- le **remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia**;
- **l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione** o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

STIPENDI ESTERI PRODOTTI IN VIA CONTINUATIVA

I redditi conseguiti da lavoratori dipendenti, residenti in Italia, **che nell'arco di 12 mesi soggiornano in uno Stato estero per un periodo superiore a 183** giorni sono determinati sulla base di **retribuzioni convenzionali** definite annualmente con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si tratta di quei soggetti che **pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia** in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali (articolo 51, comma 8-*bis*, Tuir).

Per l'anno **2020** si deve far riferimento al D.M. 11 dicembre 2019.

La circolare n. **20/E/2011** ha chiarito che:

- la **mancata previsione** nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l'attività da parte del dipendente **costituisce motivo ostativo** all'applicazione del particolare regime previsto dall'articolo 51, comma 8-*bis*, del Tuir;
- la **possibilità di frazionare** le retribuzioni convenzionali è prevista dal decreto del Ministro del Lavoro che ne determina annualmente l'ammontare, al fine di adeguarle alla durata effettiva del periodo di lavoro nel corso del mese in caso di assunzione, risoluzione, trasferimenti da o per l'estero nel corso del mese.

Quindi, nel caso in cui il contratto di lavoro preveda che il rapporto di lavoro sia svolto a tempo parziale, **la retribuzione convenzionale può essere ridotta proporzionalmente alla riduzione dell'orario di lavoro.**

PENSIONI ESTERE

Sono quelle **pensioni corrisposte da un ente pubblico o privato** di uno Stato Estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia.

In particolare:

- **pensioni pubbliche:** sono quelle pagate da uno Stato o da una suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale queste pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono;
- **pensioni private:** sono quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili nel paese di residenza del beneficiario.

Si riportano alcuni esempi di tassazione delle pensioni estere erogate ad un contribuente residente in Italia sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni:

Argentina – Regno Unito – Spagna – Stati Uniti – Venezuela
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Belgio – Germania
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera, la pensione viene tassata solo in tale paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Francia
Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese. Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati.

Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

Canada
Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 12.000 dollari canadesi o l'equivalente in euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.
Nel caso siano state percepite pensioni canadesi "di sicurezza sociale" ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), o pensioni pubbliche esse sono tassabili esclusivamente in Canada.

Svizzera
Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Le rendite corrisposte da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate, non devono essere dichiarate se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta dall'intermediario che le ha erogate.

Nella **sezione I del quadro RC** è presente la **casella "4"** Altri dati riservata ai soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all'estero, dove indicare uno dei seguenti codici che identifica la fonte estera dei redditi indicati nelle colonne precedenti:

- **'1'** redditi di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 2;
- **'2'** pensione ai superstiti di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 7;
- **'3'** soci **cooperative artigiani**, se nella colonna 1 è indicato il codice 2 o 4 e, se siete soci di cooperative artigiane e avete percepito un reddito di cui al comma 114 della legge di stabilità 2016. Il predetto comma 114 ha previsto che, fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della L. 142/2001, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni.
- **'5'** redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia. Il codice può essere utilizzato se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione e se nella colonna 1 non è indicato il codice 4.

RIENTRO IN ITALIA RICERCATORI RESIDENTI ALL'ESTERO

L'articolo 1, comma 14, L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) **ha prorogato** le agevolazioni previste dall'articolo 44, D.L. 78/2010 allo scopo di incentivare i ricercatori e i docenti residenti all'estero di svolgere la loro attività in Italia ed ha previsto poi un allungamento dei periodi d'imposta nei quali è applicabile la relativa agevolazione.
I docenti e i ricercatori che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono godere di una **tassazione ridotta dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo** prodotti in Italia per lo svolgimento dell'attività di docenza e ricerca. In particolare, questi redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **10%** e sono **esclusi** dal valore della produzione netta ai fini dell'Irap.
L'agevolazione si applica a **decorrere dal periodo d'imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato** e nei **3 successivi**, quindi, per un totale di **4 anni**. Se, in questo periodo, il docente o il ricercatore trasferisce la residenza all'estero, il beneficio fiscale viene meno a partire dal periodo d'imposta in cui non risulta più fiscalmente residente in Italia.

Gli incentivi previsti dalla normativa spettano in particolare ai docenti e ai ricercatori che svolgono in Italia la loro attività e che possiedono i seguenti requisiti:

- **essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato:** sono validi tutti i titoli accademici universitari o equiparati, mentre i titoli di studio conseguiti all'estero non sono automaticamente riconosciuti in Italia. Il contribuente dovrà richiedere la "dichiarazione di valore" alla competente autorità consolare, cioè un documento che attesta il valore del titolo di studio nel paese in cui è stato conseguito.

- **essere stati residenti all'estero in maniera non occasionale**: non viene specificata la durata della permanenza all'estero ma la norma si limita a richiedere che si tratti di una permanenza stabile e non occasionale. Considerato che la durata dell'attività di ricerca o docenza all'estero deve essersi protratta per almeno due anni consecutivi, tale periodo può ritenersi il tempo minimo necessario per avere le agevolazioni.
- **aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università:** l'attività di ricerca viene individuata nell'attività destinata alla ricerca di base, alla ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e a studi di fattibilità, mentre l'attività di docenza, invece, può essere individuata nell'attività di insegnamento svolta presso istituzioni universitarie, pubbliche e private. L'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca o di docenza all'estero, che non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, deve risultare da idonea documentazione rilasciata dagli stessi centri di ricerca o dalle università presso i quali l'attività è stata svolta.
- **svolgere attività di docenza e ricerca in Italia**: non è rilevante la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l'attività di ricerca, può essere un'università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o un'impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca. Per quanto riguarda l'attività di docenza possono ritenersi agevolabili tutte le attività finalizzate all'insegnamento e quelle finalizzate alla formazione svolte presso università, scuole, uffici o aziende, pubblici o privati.
- **trasferire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.**

La Legge di stabilità 2017, eliminando dall'articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010 le parole "*dalla data di entrata in vigore del presente decreto*" rende permanente l'agevolazione in esame.

NEW

NOVITÀ 2020

Il D.L 34/2019 ha modificato l'articolo 44, comma 3, D.L. 78/2010 stabilendo che l'agevolazione è applicabile nel **periodo d'imposta in cui il ricercatore diventa residente in Italia e nei 5 successivi** (in precedenza 3). Inoltre con l'aggiunta del comma 3-*ter* viene previsto che l'agevolazione in esame è applicabile nel **periodo d'imposta in cui il ricercatore diventa residente in Italia** nonché:

- nei **7 periodi d'imposta successivi** (quindi in totale 8 periodi d'imposta) nel caso di docenti / ricercatori con almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso in cui gli stessi diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli anche in comproprietà;
- nei **10 periodi d'imposta successivi** (quindi in totale 11 periodi d'imposta) nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 2 figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo;
- nei **12 periodi d'imposta successivi** (quindi in totale 13 periodi d'imposta) nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 3 figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo.

Le nuove disposizioni sono applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020.
Possono accedere al regime agevolato anche i **cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero** (AIRE) purché, nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE – D.LGS. 147/2015 REGIME SPECIALE PER LAVORATORI RIMPATRIATI

L'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, introdotto in attuazione della delega fiscale concessa al governo per individuare misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, individua sotto il titolo **lavoratori "impatriati"** diverse categorie di beneficiari, caratterizzate da specifici **requisiti soggettivi**, accomunate dalla circostanza di trasferirsi in Italia per svolgervi una attività lavorativa.

NEW

Il **regime agevolativo** in esame è stato oggetto di alcune **modifiche normative**:
- il Decreto Crescita, D.L. 34/2019, che ha ridefinito i **requisiti soggettivi** ed **oggettivi** richiesti per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero, dal periodo di imposta 2020). Tra le novità più importanti, si segnala l'incremento della percentuale di abbattimento dell'imponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50 al **70%** e l'estensione per un **ulteriore quinquennio** del periodo agevolabile in talune ipotesi espressamente previste dalla legge;
- il Decreto Fiscale, D.L. 124/2019 con il quale il Legislatore, nell'intento di superare la disparità di trattamento tra i soggetti che avessero trasferito la residenza fiscale nel territorio dello Stato a **decorrere dal 3 luglio 2019** (ovvero dal periodo di imposta 2020) e i soggetti rientrati a **decorrere dal 30 aprile 2019**, ha esteso anche nei confronti di questi ultimi le maggiori agevolazioni già disposte dal Decreto Crescita nei confronti dei lavoratori che avessero trasferito in Italia la residenza fiscale dal 2020.

Con riguarda ai **redditi prodotti a decorrere dal 2019**, per determinare il corretto regime fiscale applicabile, si deve verificare la data di variazione della residenza in Italia.

DISCIPLINA ANTE 30 APRILE 2019

In particolare, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2017 al citato articolo 16, **a decorrere dal 1° gennaio 2017** per i redditi di **lavoro dipendente** e di **lavoro autonomo** prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, Tuir, **la tassazione avviene sul 50% del loro ammontare**. L'agevolazione spetta a partire **dall'anno in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale e per i 4 anni successivi**.
Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, D.Lgs. 147/2015 la possibilità di applicare tale regime fiscale agevolato è prevista per:
- i soggetti, **cittadini UE**, di cui all'articolo 2, comma 1, L. 238/2010, le cui categorie sono state individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il D.M. 26.05.2016;

- i **cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea**, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale,

i quali devono soddisfare i seguenti **requisiti**:

a) essere in possesso di un **diploma di laurea** (triennale o magistrale);
b) aver svolto continuativamente **un'attività di lavoro dipendente**, di **lavoro autonomo** o **di impresa** fuori dall'Italia negli ultimi **ventiquattro mesi** ovvero aver svolto continuativamente **un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più**, conseguendo un **diploma di laurea** o una **specializzazione post lauream**. Sul punto l'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 17/E/2017** ha precisato che non si deve necessariamente far riferimento all'attività svolta nei 2 anni immediatamente precedenti il rientro ma è sufficiente che l'interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali attività all'estero per un **periodo minimo e ininterrotto di almeno 24 mesi**. Per quanto riguarda l'attività di studio invece il requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico post lauream **aventi la durata di almeno 2 anni accademici**;

> Con il **principio di diritto n. 4 del 14.02.2020** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che al fine del raggiungimento del requisito di permanenza all'estero dei 24 mesi, non è possibile **cumulare i periodi di lavoro o di studio**, essendo i due requisiti alternativi.

c) svolgere un'attività di **lavoro autonomo** o **dipendente in Italia**. Con riferimento a tale requisito, nella **circolare n. 17/E/2017** è stato invece precisato che **l'oggetto** dell'attività lavorativa non deve necessariamente essere **coerente con il titolo di studio posseduto**; l'attività lavorativa, se derivante da rapporto di lavoro dipendente, può essere svolta indifferentemente presso pubbliche amministrazioni o imprese o enti pubblici o privati e non necessariamente presso enti che esercitano attività commerciale.

SCHEMA DI SINTESI
AGEVOLAZIONE PER I LAVORATORI IMPATRIATI (articolo 16, comma 2, D.Lgs. 147/2015)

AGEVOLAZIONE	DURATA DELL'AGEVOLAZIONE	REQUISITI
esenzione del 50% del **reddito di lavoro autonomo** o **dipendente prodotto**	**5 anni** dall'anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia	• **essere laureati** • aver svolto attività di **lavoro dipendente**, autonomo o di impresa all'estero **per 24 mesi**, **oppure aver studiato all'estero per 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico** • **trasferire la residenza fiscale in Italia** ai sensi dell'articolo 2, Tuir • svolgere attività di **lavoro autonomo o dipendente in Italia**

Inoltre ai sensi dell'articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015 **sono destinatari del regime dei lavoratori impatriati** anche tutti gli altri lavoratori (privi di laurea) che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, Tuir, al ricorre delle seguenti condizioni:

a) il lavoratore **non deve essere stato residente in Italia nei 5 anni precedenti** il trasferimento e si **impegna a rimanere per almeno 2 anni**;
b) **l'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio Italiano**;

L'attività lavorativa deve essere prestata nel territorio italiano **per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta**.
Non possono essere computati:
- i **giorni di trasferta** di durata superiore a 183 giorni;
- il **distacco all'estero**, essendo attività lavorativa prestata fuori dal territorio dello Stato.

Nella risoluzione n. 45/2018 l'Agenzia delle entrate ha precisato che **è possibile beneficiare del regime** in esame nel caso in cui un dipendente:
- sia stato assunto da **una società italiana per svolgere un ruolo all'estero** per un lungo periodo;
- **rientri in Italia con un ruolo aziendale diverso** rispetto a quello originario.

c) L'attività lavorativa deve essere svolta presso **un'impresa residente nel territorio dello Stato** in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con una società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. L' attività lavorativa **deve essere svolta in Italia,** ma il datore di lavoro può essere o una società residente o una società a questa collegata. Come precisato nella **circolare n. 17/E/2017** è ammesso al beneficio, oltre al lavoratore che si trasferisce in Italia per essere assunto da un'impresa italiana, anche il lavoratore che si trasferisce in Italia per prestare la propria attività **presso una stabile organizzazione di una impresa estera** della quale è già dipendente, nonché il **lavoratore distaccato** in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato all'estero con una società collegata alla società italiana sulla base dei rapporti previsti dalla norma. Rilevano sia i rapporti di **lavoro dipendente a tempo indeterminato** che quelli a tempo **determinato,** nonché i rapporti di **lavoro fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente.**

d) I lavoratori devono rivestire **ruoli direttivi** ovvero devono essere in possesso di **requisiti di elevata qualificazione o specializzazione**. Per ruoli direttivi devono intendersi **i dirigenti** oppure anche i **quadri o gli impiegati con funzioni direttive**, mentre i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione si verificano nelle ipotesi di:
   - **conseguimento di un titolo di istruzione superiore**, rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione Istat delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
   - possesso dei **requisiti previsti** dal D.Lgs. 206/2007, limitatamente all'esercizio delle professioni regolamentate in tale decreto.

A decorrere dal periodo d'imposta 2017 anche i **lavoratori autonomi** sono possibili soggetti beneficiari del regime fiscale in esame, tuttavia le condizioni richieste sono:

a) **non essere stati residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta** precedenti il trasferimento e **impegnarsi a rimanere per almeno due anni**;
b) **prestare attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano**.

SCHEMA DI SINTESI
AGEVOLAZIONE PER GLI ALTRI LAVORATORI IMPATRIATI (articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015)

AGEVOLAZIONE	DURATA DELL'AGEVOLAZIONE	REQUISITI
esenzione del 50% del **reddito di lavoro autonomo** o **dipendente prodotto**	**5 anni** dall'anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia	• **trasferire la residenza fiscale** in Italia ai sensi dell'articolo 2 del Tir • non essere stati residenti in Italia nei **5 periodi d'imposta precedenti** il trasferimento e impegnarsi a rimanere per almeno 2 anni • **prestare attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano** • svolgere attività lavorativa presso **un'impresa residente** nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con una società anche estera controllata, controllante o "sorella" di tale società • **rivestire ruoli direttivi** o essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

DISCIPLINA POST 30 APRILE 2019

NEW

NOVITÀ DEL D.L. 34/2019
L'articolo 5, comma 1, D.L. 34/2019, "**Decreto Crescita**", ha apportato alcune modifiche all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, agli incentivi riservati di **lavoratori impatriati** di seguito sintetizzate.
In particolare:
- l'articolo 5, comma 1, lettera a), D.L. 34/2019 prevede che il **reddito di lavoro dipendente / assimilato nonché di lavoro autonomo** (in precedenza l'agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente / autonomo) prodotti in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza, a **partire dal 2020**, concorre alla **formazione del reddito complessivo limitatamente al 30%** (in precedenza 50%) al ricorrere delle seguenti condizioni:
- i lavoratori **non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni**;
- **l'attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia**;

L'attività lavorativa deve essere prestata nel territorio italiano per **un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta**.
Non possono essere computati:
- i **giorni di trasferta** di durata superiore a 183 giorni;
- il **distacco all'estero**, essendo attività lavorativa prestata fuori dal territorio dello Stato.

- l'articolo 5, comma 1, lettera b), D.L. 34/2009 prevede che il regime agevolato in esame sia applicabile anche ai predetti soggetti che **avviano un'attività d'impresa in Italia a partire dall'1.1.2020**;
- l'articolo 5, comma 1, lettera c) prevede che il regime in esame **sia applicabile per ulteriori 5 periodi d'imposta** (per un totale quindi di 10 periodi d'imposta):
  - ai lavoratori con **almeno 1 figlio minorenne** o a carico, anche in affido preadottivo;
  - anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà.

In entrambi i casi i redditi in esame, **negli ulteriori 5 periodi d'imposta**, concorrono alla formazione del reddito complessivo **limitatamente al 50%** del relativo ammontare. Per i lavoratori con **almeno 3 figli minorenni** o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d'imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo **limitatamente al 10% del loro ammontare**.

- l'articolo 5, comma 1, lettera d) prevede che la percentuale del 30% sia **ridotta al 10%** per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

CITTADINI NON ISCRITTI ALL'AIRE

I cittadini italiani **non iscritti all'AIRE che rientrano in Italia**:

- dall'**1.1.2020** possono applicare il regime di cui al citato articolo 16 a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia;
- entro il **31.12.2019** possono applicare, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d'imposta ancora accertabili, il regime di cui al citato articolo 16 "nel testo vigente al 31.12.2018" a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.

Il regime speciale per i lavoratori impatriati è applicabile anche ai rapporti tra società e sportivi professionisti di cui alla L. 91/1981.
In particolare, i redditi di lavoro dipendente / assimilato / autonomo concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% del loro ammontare, ferme restando le condizioni generali della norma.

A tali rapporti non si applicano:

- la **riduzione al 10%** della percentuale di cui al comma 5-*bis* (in caso di trasferimento nelle Regioni del sud-Italia);
- la **formazione del reddito complessivo limitatamente al 10%** del loro ammontare per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni / a carico.

È altresì previsto che per i rapporti tra società e sportivi professionisti il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile per l'esercizio di tale regime agevolato.

NEW

NOVITÀ 2021

La **Legge di bilancio 2021** (articolo 1, comma 50, L. 178/2020), è intervenuta modificando nuovamente l'ambito applicativo dell'agevolazione, estendendo la possibilità di prolungare l'agevolazione anche ai **lavoratori** (diversi dagli sportivi professionisti) che hanno trasferito al **residenza prima del 2020, già beneficiari del regime agevolativo al 31 dicembre 2019**, previo **esercizio di opzione e versamento di una somma** pari:

- al **10%** del reddito di lavoro dipendente/lavoro autonomo prodotto in Italia relativo al periodo d'imposta anteriore a quello di esercizio dell'opzione, per i soggetti che abbiano almeno un **figlio minorenne** (anche in affido preadottivo) o **abbiano acquistato un immobile residenziale in Italia**;
- al **5%** del reddito di lavoro dipendente/lavoro autonomo prodotto in Italia relativo al periodo d'imposta anteriore a quello di esercizio dell'opzione, per i soggetti che abbiano almeno **3 figli minorenni** e abbiano **acquistato un immobile residenziale in Italia**.

Le modalità attuative dell'opzione saranno oggetto di specifico Provvedimento.

TELEFISCO 2021

Nel corso di **Telefisco 2021**, sono stati forniti chiarimenti circa la possibilità per i "vecchi" rimpatriati di optare, previo riscontro di determinati requisiti (legati alla presenza di figli minorenni o all'acquisto di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia), per l'estensione di **ulteriori 5 anni del regime**, dietro il pagamento di una specifica somma.

Nello specifico, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini dell'estensione in parola, l'onere del **10%** o del **5%** dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti dai lavoratori rientrati in Italia prima del 30.4.2019, nel periodo di imposta precedente a quello in cui si esercita l'opzione, **deve essere calcolato sull'intero reddito complessiva-mente prodotto dalla persona (e non sul 50% dello stesso).**

AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il D.L. 34/2019, prevedeva che le nuove disposizioni si sarebbero dovute applicare nei confronti dei soli soggetti che acquisivano la residenza fiscale in Italia a **partire dal periodo di imposta 2020** e, dunque, nei confronti dei soggetti che si **fossero trasferiti in Italia dopo il 2 luglio 2019**.

Successivamente, il D.L. 124/2019 ha ridefinito la decorrenza della norma, prevedendo che le nuove misure agevolative si applicano «*a decorrere dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal **30 aprile 2019** trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, Tuir*, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16, D.Lgs. 147/2015.

Come precisato nella circolare n. 33/E/2020 su parere conforme del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze (Registro Ufficiale prot. 352447 del 12 novembre 2020), con tale modifica il legislatore ha inteso estendere le maggiori agevolazioni già disposte nei confronti dei lavoratori che trasferiscono la residenza nel Paese dal periodo di imposta 2020, **anche nei confronti dei lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019** i quali in assenza della suddetta previsione normativa, avrebbero comunque goduto dell'agevolazione in parola ma nella versione meno favorevole (detassazione del 50% e non del 70% del reddito prodotto in Italia), correggendo una evidente disparità di trattamento tra i soggetti che sarebbero rientrati dal 2020 e quelli già rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019. Ne consegue che, in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa in commento, i contribuenti

che **hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a partire dal 30 aprile 2019** possono beneficiare del regime agevolativo in questione, secondo le novellate disposizioni in vigore dal 1° maggio 2019:

- **a partire dal periodo di imposta 2019**, laddove abbiano **trasferito la residenza fiscale in Italia** a partire **dal 30 aprile ed entro il 2 luglio 2019**;
- dal **periodo di imposta 2020**, laddove abbiano trasferito la **residenza fiscale in Italia** a **decorrere dal 3 luglio 2019**.

ESEMPIO
Un soggetto che ha trasferito la residenza fiscale in Italia:

- il **5 febbraio 2019**, potrà beneficiare del r**egime agevolato nella versione in vigore fino al 30 aprile 2019** (con detassazione del reddito nella misura del **50% per tutto il quinquennio**);
- il **5 maggio 2019**, potrà beneficiare del regime agevolato nella versione in vigore dal **1° maggio 2019** (con detassazione del reddito nella misura del **70%** per tutto il quinquennio), a **decorrere dal periodo di imposta 2019,** previa emanazione da un decreto attuativo del "***Fondo controesodo***"; il **5 luglio 2019**, potrà beneficiare del regime agevolato nella versione in vigore dal **1° maggio 2019** (con detassazione del reddito nella misura del **70%** per tutto il quinquennio), a **decorrere dal periodo di imposta 2020**.

FONDO CONTROESODO
Come chiarito nella Circolare n. **33/E/2020** per coloro che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal **30 aprile al 2 luglio 2019**, ai fini **dell'aumento dell'agevolazione dal 50 al 70%** è necessario che venga emanato il relativo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze con il quale devono essere individuati i criteri di accesso alle prestazioni del "Fondo Controesodo". Pertanto, nelle more dell'emanazione di tale decreto l'Agenzia ritiene , su parere conforme del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze (Registro Ufficiale prot. 324497 del 9 ottobre 2020), che i soggetti che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, possono avvalersi **dell'agevolazione nella minore** misura del **50%**. Resta inteso che, invece, per i soggetti rientrati a decorrere dal periodo di imposta 2020, il regime agevolato in esame è operativo indipendentemente dall'emanazione del citato decreto.
Pertanto, a seguito delle modifiche legislative in esame le istruzioni alla compilazione del modello Redditi PF 2021 hanno recepito la nuova normativa; in particolare nella casella "Casi paricolari" della sezione I del quadro RC sono stati introdotti nuovi codici per identificare le varie possibili situazioni.

TASSAZIONE AGEVOLATA DEI PREMI DI RISULTATO

PREMESSA
L'articolo 1, commi 182-190, L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha previsto **misure fiscali agevolative** per le retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all'organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale, che si sostanzia nell'attribuzione di opere, servizi nonché in alcuni casi somme sostitutive (di seguito anche *benefit*), connotati da particolari rilevanza sociale.

In particolare i commi da 182 a 189, legge di Stabilità hanno reintrodotto, a **decorrere dal 2016**, un sistema di **tassazione agevolata**, consistente nell'applicazione di **un'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle relative addizionali del **10%**per le somme erogate a titolo di:
- premi di produttività,
- partecipazione agli utili dell'impresa.

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto la **proroga dell'agevolazione** in esame aumentando i limiti relativi ai premi di risultato da assoggettare ad imposta sostitutiva portandoli ad euro:
- **3.000** nella generalità dei casi;
- **4.000** se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017.

Le modalità applicative delle disposizioni sono state disciplinate dal **D.M. 25.03.2016** mentre la **circolare n. 28/E/2016** ha fornito importanti chiarimenti in merito all'agevolazione in esame.

AMBITO SOGGETTIVO
L'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione risulta definito dalle specifiche caratteristiche che devono connotare il **datore di lavoro** e i **dipendenti**.
Per quanto riguarda il **datore di lavoro**, ai sensi del comma 186 della legge di Stabilità 2016, l'agevolazione risulta riservata, al **settore privato:**
- sono **escluse** dalla applicazione della norma agevolativa **le Amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001;
- sono invece **assoggettabili** ad imposta sostitutiva i premi e gli utili erogati **ai dipendenti di enti pubblici economici**, in quanto tali enti non rientrando tra le amministrazioni pubbliche di cui al richiamato articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, di **enti del settore privato che non svolgono attività commerciale.**

Per quanto riguarda **i dipendenti** la norma agevolativa trova applicazione con riferimento ai **titolari di reddito di lavoro dipendente** di **importo** non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a **80.000 euro** (si dovrà quindi verificare, per le somme detassate erogate nel 2020 al reddito 2019).

L'agevolazione non è applicabile ad altre categorie di soggetti, quali, ad esempio, i soggetti titolari di **redditi assimilati al lavoro dipendente** di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-*bis*, Tuir.

Per quanto concerne il **limite reddituale**, fissato ora a 80.000 euro l'Agenzia delle entrate, nella **circolare n. 28/E/2016** ha precisato che deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell'anno precedente a quello di applicazione dell'agevolazione:
- anche se **derivante da più rapporti di lavoro**;
- deve comprendere anche **le pensioni di ogni genere e gli assegni** di cui all'articolo 49, comma 2, Tuir, equiparate ai redditi di lavoro dipendente;
- devono essere **esclusi eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata**;

- deve essere considerato **al lordo** delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva;
- devono inoltre essere considerate nel computo del limite **le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all'estero**, anche se non assoggettate a tassazione in Italia

> Un soggetto che nel **2020** assume la residenza in Italia e riceve retribuzioni premiali, se nel **2019**, anno in cui era residente all'estero, ha lì svolto attività di lavoro dipendente, deve verificare se il reddito di lavoro dipendente tassato all'estero sia stato di ammontare superiore a 80.000 euro.

- vanno computati anche i **redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero** da soggetti residenti, assoggettati a tassazione in Italia ai sensi dell'articolo 51, comma 8-*bis*, Tuir, sulla base dell'ammontare convenzionale ivi previsto.
- rientrano nel computo della soglia reddituale di 80.000 euro anche **la quota maturanda di TFR** richiesta dal lavoratore e liquidata in busta paga, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, L. 190/2014 (c.d. Q.u.I.R.).

Il **regime agevolato è applicabile**:
- anche se **nell'anno precedente non è stato conseguito alcun reddito di lavoro dipendente**;
- anche se il **limite di 80.000 euro** è **stato superato** per effetto del conseguimento di **redditi diversi da quelli di lavoro dipendente**, compresi i redditi ad essi assimilati;
- anche **se il superamento della soglia di reddito di lavoro dipendente di 80.000 euro** è avvenuto **nel 2020**, in quanto tale circostanza determinerà l'esclusione del beneficio per i premi eventualmente erogati nell'anno successivo.

AMBITO OGGETTIVO: LE RETRIBUZIONI AGEVOLABILI

Ai sensi dell'articolo 1, comma 182, L. 208/2015 **l'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale del **10%** si applica:
- ai "***premi di risultato*** *di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad* ***incrementi di produttività***, ***redditività***, ***qualità***, ***efficienza ed innovazione***, *misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il Decreto di cui al comma 188*",
- alle "*somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa*".

Premi di risultato

Riguardo ai **criteri incrementali** ai quali devono essere ancorati i premi di risultato, l'articolo 2, comma 2, D.M. 25.03.2016 ne rinvia la definizione alla **contrattazione collettiva aziendale o territoriale**, la quale deve "*prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati*".

Nella Risoluzione n. 78/E/2018 è stato chiarito che in tema di detassazione dei premi di risultato, **non è sufficiente** che l'obiettivo fissato dalla contrattazione collettiva sia raggiunto, ma occorre che il **risultato conseguito dall'azienda risulti essere incrementale rispetto al risultato antecedente** l'inizio del periodo di maturazione del premio.

Dalla fattispecie esaminata si evince che l'erogazione del premio di risultato non è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall'azienda all'inizio del periodo di maturazione del premio, ma viene riconosciuta in riferimento al raggiungimento di un dato stabile:

- raggiungimento di un certo valore dell'EBIT per l'obiettivo di redditività;
- miglioramento del rispetto dei tempi di consegna per l'obiettivo di efficienza.

Per questo motivo, l'Agenzia delle Entrate stabilisce che non si potrà usufruire del regime fiscale agevolato, a meno che non si dimostri che uno dei due obiettivi è raggiunto in modo incrementale.

Partecipazione agli utili d'impresa

Una **novità** introdotta dalla legge in esame è data dalla possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva anche le "***somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa***".

Sotto questo profilo, l'articolo 3 del D.M. 25.03.2016 specifica che "*per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa si intendono* ***gli utili distribuiti*** *ai sensi dell'articolo 2102, cod. civ.*".

Non si tratta dell'attribuzione di quote di partecipazione al capitale sociale bensì della **modalità di erogazione della retribuzione**, prevista dal libro V del codice civile nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro nell'impresa, secondo la quale **il prestatore di lavoro può essere retribuito in tutto o in parte anche con partecipazione**:

- agli **utili netti** per la generalità delle imprese;
- agli **utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato**, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio).

Come precisato nella **circolare n. 28/E/2016** la partecipazione agli utili dell'impresa *costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all'agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione,* elementi che devono invece ricorrere in caso di corresponsione dei premi di risultato, agevolabili anche per le imprese in perdita.

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Il comma 187 della legge di Stabilità prevede che le somme e i valori per i quali può applicarsi l'imposta sostitutiva, e quindi sia i premi di risultato che gli utili da distribuire, devono essere "***erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali"*** di cui all'articolo 51, D.Lgs. 81/2015 il quale prevede che gli agenti negoziali legittimati alla sottoscrizione degli accordi sono:

- associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero nella rappresentanza sindacale unitaria.

Non possono quindi beneficiare dell'agevolazione eventuali elementi retributivi premiali erogati in **attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali** di lavoro ovvero **di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.**

Ai sensi del comma 187 e degli articoli 2 e 4 del Decreto, risulta poi demandata al contratto **la previsione dei criteri di misurazione degli indici incrementali** nonché **degli strumenti e delle modalità** di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro **ai fini dell'incremento da 3.000 a 4.000** euro dell'importo massimo agevolabile.
È inoltre necessario che siano **gli accordi contrattuali** a riconoscere la possibilità, prevista dal comma 184, di **erogare i benefit** di cui ai commi 2 e 3, articolo 51, Tuir in sostituzione del premio agevolato, su richiesta del dipendente, sottraendo in tal modo alla contrattazione individuale una scelta che per il dipendente determinerebbe ripercussioni anche sul piano previdenziale.

DEPOSITO DEI CONTRATTI COLLETTIVI/AZIENDALI
I contratti collettivi/territoriali vanno **depositati** presso la competente DTL (direzione territoriale lavoro) entro **30 giorni dalla loro sottoscrizione**, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute del Decreto 25.03.2016 ed esclusivamente in via telematica.

AMMONTARE DEI PREMI AGEVOLABILI
L'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale, è pari al **10% dei premi e somme erogati** dal sostituto d'imposta, opera entro **il limite di importo complessivo di 3.000 euro annui lordi**, sia per le somme erogate per incremento della produttività, sia per quelle erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa.

Il limite di 2.000 euro è elevabile **a 4.000 euro** per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, se i contratti sono stati stipulati entro il 24.04.2017.

Come precisato nella circolare n. 28/E/2016 al fine di beneficiare dell'incremento dell'importo su cui applicare l'imposta sostitutiva, è quindi necessario che i lavoratori **intervengano, operino ed esprimano opinioni** che, in quello specifico contesto, siano considerate di **pari livello**, **importanza e dignità** di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno "dal basso" che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro.
In presenza di tali forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori l'agevolazione può essere riconosciuta nel maggior limite di premio o di utile di 4.000 euro a tutti **i lavoratori dell'azienda.**

Il **limite di 3.000** euro trova applicazione anche nel caso in cui l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati **dopo il 24 aprile 2017.**
Se l'azienda nel corso del **2018** ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati **fino al 24 aprile 2017**, il limite per fruire della tassazione agevolata è invece di 4.000 euro.

Il **limite di 3.000/4.000** euro deve intendersi:
- al **lordo della ritenuta fiscale del 10**% e al **netto delle trattenute previdenziali obbligatorie**; eventuali importi eccedenti sono assoggettati alla tassazione ordinaria;
- in caso di erogazione **sia di premi che di utili** il limite deve essere applicato alla **somma delle due componenti** e non è superabile neanche in presenza di più rapporti di lavoro.

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Le somme tassate con l'imposta sostitutiva **non concorrono alla formazione del reddito complessivo** e, pertanto, **non rilevano**:
- ai fini della determinazione delle **detrazioni per carichi di famiglia;**
- ai fini della determinazione **delle detrazioni per reddito di lavoro dipendente;** queste ultime, essendo previste in misura decrescente rispetto al reddito complessivo, spetteranno per un maggiore ammontare;
- ai fini della **spettanza del bonus Irpef** previsto dall'articolo 13, comma 1-*bis*, Tuir.

La tassazione dei premi mediante imposta sostitutiva può risultare in alcuni casi **sfavorevole al dipendente** in quanto esclude la possibilità di far valere oneri deducibili o detraibili i quali, in assenza di una diversa specifica previsione, possono essere computati solo in sede di tassazione ordinaria del reddito complessivo: da qui la possibilità riconosciuta **al dipendente di optare per la tassazione ordinaria se ritenuta più favorevole.**

I redditi assoggettati ad imposta sostitutiva **rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente** (ISEE).

ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA E DEL DIPENDENTE

L'applicazione del **regime agevolato** da parte del sostituto d'imposta costituisce la **regola**, "*salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro*".
Il datore di lavoro **deve verificare** il rispetto del limite di **80.000 euro** di reddito del lavoratore alle sue dipendenze che deve essere riferito al precedente periodo d'imposta e includere anche le erogazioni premiali assoggettate ad imposta sostitutiva.
Il sostituto d'imposta:
- se **ha rilasciato la certificazione unica** dei redditi per l'anno precedente, **applica direttamente l'imposta sostitutiva**;
- se **non è lo stesso** che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, **applica l'imposta sostitutiva a condizione che il beneficiario attesti** "… *per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno*".

Inoltre il **datore di lavoro**:
- se **accerta** *ex post* che la retribuzione rientra nei presupposti richiesti per l'agevolazione **può applicare l'imposta sostitutiva** e recuperare le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio.
- nella determinazione del premio deve c**omputare**, per espressa previsione di legge e come già precisato "*il periodo obbligatorio di congedo di maternità*".
- deve **indicare separatamente** nella Certificazione Unica la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l'importo di quest'ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente.

Per quanto riguarda il **lavoratore**:

- è **tenuto a comunicare al sostituto** d'imposta **l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo** nell'ipotesi in cui nell'anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente di importo superiore a 80.000 euro o se **nell'anno** di corresponsione degli emolumenti abbia percepito **somme già assoggettate ad imposta sostitutiva** ai fini della verifica del limite dei premi agevolabili;
- può comunicare al proprio datore di lavoro l'**eventuale rinuncia** al regime agevolato. In tal caso l'intero ammontare delle somme in questione, erogate nel periodo d'imposta, concorre alla formazione del reddito complessivo.

In **assenza della rinuncia scritta** del prestatore di lavoro, il sostituto d'imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l'imposta sostitutiva. Tuttavia, se il sostituto d'imposta **rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore**, anche in assenza di rinuncia da parte del lavoratore, **può applicare la tassazione ordinaria**, portandone a conoscenza il dipendente.

- in **sede di dichiarazione dei redditi**, deve far concorrere al reddito complessivo i redditi che, **nonostante l'assenza dei presupposti richiesti**, siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva;
- può utilizzare, inoltre, la dichiarazione dei redditi **per applicare il regime che risulti per lui più favorevole**. In particolare può assoggettare a tassazione ordinaria le somme in questione se il datore di lavoro vi abbia applicato l'imposta sostitutiva o, viceversa, applicare l'imposta sostitutiva se, pur sussistendone le condizioni, il datore di lavoro non vi abbia provveduto.

BENI E SERVIZI (BENEFIT) EROGATI IN SOSTITUZIONE DI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

L'articolo 1, comma 184, L. 208/2015 (come modificato poi dalla L. 232/2016) disciplina l'erogazione di determinati **beni e servizi erogati in sostituzione dei premi di produttività**.
In particolare viene previsto che:

- le somme e dei valori di cui al comma 2, articolo 51, D.P.R. 917/1986 (*fringe benefit* concessi ai dipendenti);
- le somme e dei valori di cui all'ultimo periodo del comma 3, articolo 51, D.P.R. 917/1986 (beni ceduti al dipendente di valore inferiore a 258,23 euro);

non concorrono, nel **rispetto dei limiti indicati,** a **formare il reddito di lavoro dipendente**, né **sono soggetti all'imposta sostitutiva** anche **nell'eventualità** in cui gli stessi siano fruiti, per **scelta del lavoratore**, in **sostituzione, in tutto o in parte, delle somme per incremento della produttività**.

La disposizione attribuisce al dipendente **un'ulteriore facoltà di scelta** in relazione ai premi di risultato, in quanto accanto alla possibilità di **avvalersi della tassazione sostitutiva**, in luogo di quella ordinaria, gli **riconosce anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura**, prevedendo che, in ogni caso, i benefit di cui ai commi 2 e 3, articolo 51, Tuir **non scontino alcuna tassazione**, nei limiti previsti dai citati commi.

La **circolare n. 28/E/2018** ha comunque previsto che la fungibilità tra la componente monetaria e i beni e servizi **deve essere contemplata dai contratti aziendali o territoriali**; l'applicazione del regime di favore in esame, pertanto, è sottratto alla libera disposizione delle parti essendo subordinato alla condizione che sia la contrattazione collettiva di secondo livello ad accordare al dipendente la facoltà di scegliere se ricevere i premi in denaro o in beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Tuir.
In considerazione della circostanza che né la legge né il Decreto dettano ulteriori regole, si deve ritenere che l'eventuale disciplina di dettaglio, riguardante ad esempio le modalità di esercizio di tale scelta o la possibilità di revoca, resta demandata alla autonomia delle parti o al contratto stesso.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Nella **circolare n. 28/E/2018** viene chiarito che la **detassazione dei benefit** fa riferimento all'ipotesi in cui i beni e i servizi indicati nell'articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, Tuir siano fruiti in sostituzione:
- dei **premi di risultato**;
- degli **utili,**

che **altrimenti sarebbe soggetti all'imposta sostitutiva**.
Pertanto, la disposizione secondo cui i beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo restano detassati anche se fruiti in sostituzione di somme resta limitata all'ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- le somme costituiscano **premi o utili riconducibili al regime agevolato**;
- la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la **facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit** di cui ai commi 2 e 3, articolo 51, Tuir.

Il benefit erogato in sostituzione del premio di risultato:
- dovrà essere **valorizzato al valore normale** ai sensi dell'articolo 9, Tuir;
- può consistere anche in **una somma di denaro**, ove ciò sia previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 51, Tuir (es. rimborso spese scolastiche);
- essere erogato mediante **voucher**.

La parte di premio non sostituita dal benefit va **assoggettata all'imposta sostitutiva o alla tassazione ordinaria**, a scelta del prestatore di lavoro.
La **norma non trova applicazione** nei seguenti casi:
1. **conversione tra remunerazione monetaria e benefit** prevista al di fuori delle condizioni stabilite per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
   Ad esempio nel caso in cui i beni e servizi siano erogati a dipendenti con un reddito superiore, nell'anno precedente a quello di erogazione, a **80.000 euro** in sostituzione dei premi di risultato o utili, o siano erogati a dipendenti con reddito inferiore, nell'anno precedente quello di erogazione, ad euro 80.000 in sostituzione di premi non correlati ad incrementi di produttività, qualità ed efficienza.
   In tali casi i beni e servizi concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 1, Tuir.
2. **benefit erogati senza possibilità di conversione monetaria**. L'obbligazione del datore di lavoro ha, quindi, ad oggetto, sin dal suo nascere, la erogazione di beni e servizi e può essere adempiuta solo con tale modalità. In tal caso, i beni e servizi attribuiti ai lavoratori, anche a titolo premiale, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente se rientrano nelle fattispecie esentative dei commi 2 e 3, articolo 51, Tuir.

BENEFIT DI CUI ALL'ARTICOLO 51, COMMA 2, TUIR

L'irrilevanza reddituale dei benefit fruiti in sostituzione di premi o di utili erogati ai dipendenti soggiace ai seguenti limiti:

- l'**ammontare massimo delle somme assoggettabili ad imposta sostitutiva** (quindi 3.000/4.000 euro);
- gli **importi stabiliti** per dette utilità dal comma 2 e dall'ultimo periodo del comma 3, articolo 51, Tuir.

PRESTAZIONI SOSTITUTIVE DEL SERVIZIO DI MENSA

Il lavoratore può sostituire il premio di risultato, nel limite di 3.000/4.000 euro, con **prestazioni sostitutive del servizio di mensa (buoni pasto o ticket restaurant)**, di cui alla lettera c), comma 2, articolo 51, Tuir, il quale prevede che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente nei limiti giornalieri:

- fino a **5,29 euro se in formato cartaceo**;
- fino a **7 euro se in formato elettronico.**

In tali ipotesi, **la conversione dei premi di risultato in buoni pasto,** nei limiti delle quote esenti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 207/2010, unitamente ai chiarimenti contenuti nei documenti di prassi (Circolare n. 326/E/1997 e Risoluzione n. 63/E/2005).
Analogamente, in caso di sostituzione del premio **con l'indennità sostitutiva di mensa**, devono essere rispettati le condizioni e i limiti previsti dalla citata lettera c), articolo 51.

NEW

Con la modifica della lettera c), comma 2, articolo 51, Tuir, la Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che **non concorrono** alla formazione del reddito le **prestazioni sostitutive** delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di:

- 4 euro se in **formato cartaceo**;
- 8 euro se in **formato elettronico**.

SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO

In relazione ai **servizi di trasporto collettivo** di cui alla lettera d), comma 2, articolo 51, la circolare n. 28/E/2016 ha precisato che **l'esenzione** da imposta può riguardare gli **abbonamenti annuali ai mezzi di trasporto pubblico**, per la **tratta abitazione/luogo di lavoro** e viceversa, a condizione che risultino rispettate le indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria con i documenti di prassi e, in particolare, con circolare n. 326/E/1997.
I servizi di trasporto non contemplati dalla lettera d), richiesti in sostituzione del premio agevolato, **possono essere detassati** ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3, articolo 51, nel **limite di 258, 23 euro**.

SOMME TRATTENUTE AL DIPENDENTE PER ONERI

L'articolo 51, comma 2, lettera h), Tuir prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, "… *le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste* …".
Il lavoratore può chiedere al datore di lavoro che **il proprio premio di risultato sia utilizzato per il sostenimento degli oneri p**revisti dall'articolo 10, comma 1, Tuir, alle condizioni e nei limiti ivi indicati.
Ad esempio in caso di premio di risultato di 4.000 euro, convertito in contributi alla previdenza complementare, 2.000 euro sono detassati ai sensi del comma 184, e 2.000 euro sono dedotti dal reddito complessivo ai sensi della lettera e-*bis*), articolo 10, Tuir, o non concorrono al reddito ai sensi della lettera h), articolo 51, Tuir.
Infine il dipendente può chiedere di sostituire il premio di risultato con "…*il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 500.000 lire (**258,23** euro,*

n.d.r.) …". Per l'individuazione delle condizioni di applicazione della disposizione e del valore dei predetti beni ceduti e dei servizi prestati si rinvia ai chiarimenti forniti nei precedenti paragrafi.

SOMME NON SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Il comma 184, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), così come modificato dalla legge di Stabilità 2017 elenca determinate tipologie di servizi che **non sono soggetti ad imposta sostitutiva**:

- le **somme e i valori** di cui al comma **2 e all'ultimo periodo del comma 3, articolo 51, Tuir** i quali, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate;
- le somme e i valori di cui al **comma 4 , articolo 51, Tuir** che **concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente** secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate.

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ne sono soggetti all'imposta sostitutiva:

a) i **contributi alle forme pensionistiche complementari** di cui al D.Lgs. 252/2005, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, D.Lgs. 252/2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo D.Lgs. 252/2005;
b) i **contributi di assistenza sanitaria** di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);
c) il **valore delle azioni** di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), Tuir, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite.

COMPENSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI

È previsto un regime fiscale agevolato per i compensi relativi a lavori socialmente utili (L.S.U.) corrisposti a soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia. Per tali soggetti, che possiedono un reddito complessivo non superiore a **9.296,22 euro** al netto della deduzione per abitazione principale e pertinenze, l'articolo 52, lettera d-*bis* del D.P.R. 917/1986 prevede:

- l'esenzione da tassazione fino a 3.098,74 euro;
- una ritenuta a titolo d'imposta, con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, sull'importo che eccede 3.098,74 euro (articolo 24, comma 1- *bis*, D.P.R. 600/1973).

ESEMPIO

Un contribuente ha percepito nel corso del 2020 i seguenti redditi:

- reddito da lavoro dipendente: 8.000 euro;
- compensi L.S.U.: 3.500 euro.

Dato che il reddito complessivo, al netto dei compensi per i lavori socialmente utili, non supera 9.296,22 euro:

€ 3.098,74	**Hanno usufruito della tassazione agevolata**
€ 401,26	**Hanno subito la tassazione ordinaria con ritenuta a titolo d'imposta del 23% e l'addizionale regionale**

Se i **compensi hanno usufruito del regime agevolato**, nel modello Certificazione Unica 2021 nei punti da 496 a 497, sono riportati sia i **compensi esclusi dalla tassazione che (quota esente) quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile),** nonché le ritenute dell'Irpef e dell'addizionale regionale trattenute dal datore di lavoro.

Il contribuente che ha percepito solo compensi per lavori socialmente utili fino a **9.296,22 euro** per i quali sono state applicate correttamente le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

COMPENSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI E CERTIFICAZIONE UNICA

I **compensi per lavori socialmente utili** percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a **9.296,22 euro** (al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze), devono essere indicati nei campi dal punto 496 al punto 501 del modello. In particolare se tali compensi hanno fruito del regime agevolato nella Certificazione unica dovrà essere riportato:

- nel **punto 496** la parte dei compensi esclusi dalla tassazione (quota esente);
- nel **punto 497** la parte assoggettata a tassazione eccedente complessivamente nel periodo d'imposta 3.098,74 euro (quota imponibile);
- nel **punto 498** l'importo delle ritenute;
- nel **punto 499** l'importo di addizionale regionale all'Irpef;
- nel **punto 500** l'importo delle ritenute sospese;
- nel **punto 501** l'importo di addizionale regionale all'Irpef sospeso.

In questo caso nel **quadro RC** del **modello Redditi 2021** andrà indicato:

- nella **colonna 3** dei **righi da RC1 a RC3**, la **somma dei due importi** (quota esente + quota imponibile);
- nel **rigo RC11** l'importo delle ritenute Irpef;
- nel **rigo RC12** l'importo delle ritenute addizionale regionale.

Se i compensi **non hanno fruito del regime agevolato** e pertanto sono stati assoggettati a **regime ordinario**, i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 (tempo indeterminato) e/o 2 (tempo determinato) della Certificazione Unica 2021 e le ritenute Irpef e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 21 e 22 della stessa Certificazione Unica.

In questo caso l'importo dei compensi indicati nel punto 1 e/o 2 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da RC1 a RC3, riportando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate nel rigo RC10 colonne 1 e 2.

Se il **reddito complessivo supera 9.296,22 euro, l'intero reddito**, compresi i compensi erogati per lavori socialmente utili, sarà assoggettato ad Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef, anche se si è fruito del regime agevolato risultante dalla Certificazione Unica.

BONUS IRPEF E TRATTAMENTO INTEGRATIVO – RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

NEW

Il D.L. 3/2020 "*Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente*" ha disposto:

- l'**abrogazione** a decorrere dal **1 luglio 2020** dell'articolo 13, comma 1-*bis*, Tuir che disciplinava il ***bonus Irpef***;
- l'**introduzione**, a decorrere dal **1 luglio 2020**, di un **trattamento integrativo** pari a **600 euro** a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro;
- l'introduzione di un'**ulteriore detrazione fiscale** riconosciuta a favore dei soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati spettante se il reddito complessivo è di importo superiore a 28.000 euro, detrazione che decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Le novità introdotte dal D.L. 3/2020 hanno comportato la **modifica** di alcuni righi del **quadro RC** del **modello Redditi PF 2021**.
In particolare:
al **rigo RC6** sono state aggiunte **due nuove colonne**:

- la **colonna 3** (**I semestre**) dove indicare il **numero dei giorni del primo semestre** (dal primo gennaio al trenta giugno 2020) relativi al solo periodo di lavoro dipendente, desunto dal **punto 13** della Certificazione Unica 2021;
- la **colonna 4** (**II Semestre**): dove indicare **il numero dei giorni del secondo semestre** (dal primo luglio al trentuno dicembre 2020) relativi al solo periodo di lavoro dipendente, desunto nel **punto 14** della Certificazione Unica 2021.

RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente	Pensione	I Semestre	II Semestre
		1	2	3	4

Il rigo RC14, lo scorso anno denominato "*Bonus Irpef*" è stato rinominato "***Riduzione della pressione fiscale***" nel quale dovranno essere riportati i dati relativi:

- al **bonus Irpef** (**colonne 1 e 2**);
- al **trattamento integrativo** (**colonne 3 e 4**);

- all'**esenzione prevista per i docenti e ricercatori** (**colonna 5**);
- all'**esenzione prevista per i lavoratori rimpatriati** (**colonna 6**);
- alle **misure al sostegno del lavoro**, quali integrazione salariale, congedi parentali e cassa integrazione di cui al D.L. 18/2020 (**colonne 7, 8 e 9**).

Sezione V Riduzione Pressione Fiscale **RC14**	Codice	Bonus erogato	Codice	Trattamento erogato	Esenzione ricercatori e docenti	Esenzione impatriati	Fruizione misure sostegno	Lavoro dipendente	Retribuzione contrattuale
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7	8 ,00	9 ,00

BONUS IRPEF

L'articolo 1, D.L. 66/2014 ha introdotto il **"bonus Irpef",** misura volta la **riduzione del cuneo fiscale** per lavoratori dipendenti ed assimilati.
Il bonus spetta a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente ed alcune tipologie di redditi assimilati per un importo complessivo di **960 euro**. Condizione essenziale per poter fruire del bonus è che il **reddito complessivo** non sia superiore a 26.600 euro.

Per effetto del' articolo 1, commi 12, 13, 14 e 15, Legge di Stabilità 2015 il bonus Irpef è stato reso **strutturale a decorrere dall'anno 2015**, e disciplinato dall'articolo 13, comma 1, Tuir.

La legge di bilancio 2018, modificando l'articolo 13, comma 1-*bis*, Tuir, ha **ampliato** l'ambito di applicazione del "**bonus Irpef**" **incrementando le soglie reddituali** previste per poterne beneficiare.
Fino al 2017 per aver diritto al credito era necessario che il contribuente fosse titolare di un reddito complessivo per l'anno d'imposta di riferimento **non superiore a 26.000 euro**; dal **1 gennaio 2018**, viene incrementata la soglia di reddito complessivo Irpef prevista per poter beneficiare del bonus in esame, così come riportate:

Reddito complessivo	Bonus
Fino ad € 24.600	**€ 960**
Da € 24.601 fino ad € 26.600	**€ 960 x (26.600- reddito complessivo) / 2.000**
Oltre € 26.600	**0**

NEW

L'articolo 3, comma 1, D.L. 3/2020 ha disposto l'**abrogazione** a decorrere dal **1 luglio 2020** dell'articolo 13, comma 1-*bis*, Tuir che disciplinava il ***bonus Irpef***: per l'anno 2020 il bonus è riconosciuto fino al **30 giugno 2020**.

Il bonus spetta a tutti i **titolari di redditi di lavoro dipendente ed alcune tipologie di redditi assimilati**, a condizione che il **reddito complessivo non sia superiore a 26.600 euro**. Ai fini della verifica del limite di 26.600 euro occorre **aggiungere** all'importo del reddito complessivo determinato a fini Irpef **l'ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientranti in Italia e sottrarre l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione** (TFR),

che a decorrere dall'anno 2015 poteva, su richiesta del dipendente, essere liquidata mensilmente in busta paga concorrendo tuttavia alla determinazione del reddito complessivo Irpef.

L'Agenzia delle entrate è intervenuta con vari documenti di prassi nei quali sono stati forniti chiarimenti, in merito ai soggetti beneficiari del bonus, ai soggetti esclusi, alle modalità di erogazione e determinazione del credito con le seguenti circolari:

- **circolare n. 8/E/2014;**
- **circolare n. 9/E/2014;**
- **circolare n. 22/E/2014.**

SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi del comma 1-*bis,* articolo 1, D.L. 66/2014 **potenziali beneficiari del credito** sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

- dai redditi **di lavoro dipendente** di cui all'articolo 49, comma 1, Tuir;
- dai **redditi assimilati** a quelli **di lavoro dipendente** di cui all'articolo 50, comma 1, Tuir, quali:
  - compensi percepiti dai **lavoratori soci delle cooperative** (lettera a);
  - le **indennità e i compensi** percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lettera b);
  - somme da chiunque corrisposte a titolo di **borsa di studio**, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lettera c);
  - **redditi** derivanti da rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** (lettera c-*bis*);
  - **remunerazioni dei sacerdoti** (lettera d);
  - le **prestazioni pensionistiche** di cui al D.Lgs. 124/1993 comunque erogate (lettera h-*bis*);
  - compensi per **lavori socialmente utili** in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera l).

Ulteriore condizione necessaria per godere del bonus è possedere **un'imposta lorda** di ammontare superiore **alle detrazioni da lavoro spettanti** in base al comma 1, articolo 13, Tuir. Quindi, nel caso in cui l'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente, al netto delle detrazioni di lavoro dipendente **sia pari a zero** (**contribuenti incapienti**), allora si è **esclusi** dalla possibilità di beneficiare del bonus Irpef.

Non rileva la circostanza che l'imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati **sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse** da quelle previste dall'articolo 13, comma 1, Tuir, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall'articolo 12 del medesimo Tuir.

Inoltre, per aver diritto al credito è necessario che il contribuente sia titolare di un **reddito complessivo non superiore a 26.600 euro**.

Il **reddito complessivo** rilevante ai fini in esame è assunto al **netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze**.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono **esclusi** dal credito:

- i **contribuenti il cui reddito complessivo non è formato** dai redditi specificati dal comma 1-*bis* quali:
  - **redditi da pensione** (articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir);
  - i compensi per **l'attività libero professionale intramuraria** del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (articolo 50, comma 1, lettera e), Tuir);
  - le **indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato**, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di **pubbliche funzioni**, nonché i compensi corrisposti ai membri delle **commissioni tributarie**, ai **giudici di pace** e agli **esperti del tribunale di sorveglianza**, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
  - le **indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo** e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla L. 816/1985 nonché i conseguenti **assegni vitalizi** percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica (articolo 50, comma 1, lettera g));
  - le **rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato**, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (articolo 50, comma 1, lettera h));
  - gli **assegni periodici** alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (articolo 50, comma 1, lettera i));
- i **contribuenti** che non hanno un'imposta lorda generata da redditi specificati al comma 1-*bis* **superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati**, spettanti in base all'articolo 13, comma 1, Tuir;
- i **contribuenti** che, pur avendo un'imposta lorda "capiente", sono titolari di un **reddito complessivo superiore a 26.600 euro**.

SOGGETTI NON RESIDENTI

La **circolare n. 9/E/2014** ha precisato che, al ricorrere dei presupposti stabiliti dal comma 1-*bis*, articolo 13, Tuir, anche hai **soggetti non residenti fiscalmente in Italia spetti il credito**.

Il credito non spetta, comunque, nell'ipotesi in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali.

COMPUTO DEL PERIODO DI LAVORO

Nella **circolare n. 9/E/2014** ha inoltre precisato che nella verifica della spettanza del credito, il disposto del comma 2 dell'articolo 1 del decreto, secondo cui il credito è **rapportato al periodo di lavoro nell'anno**, debba essere inteso facendo riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro.

Nei casi prospettati (**aspettativa non retribuita, part time ed erogazione di premi dopo la cessazione del rapporto di lavoro**), quindi, vale quanto già precisato con la circolare del Ministero delle finanze n. 3/E/1998 secondo cui dai giorni per cui spettano le detrazioni vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, come in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni, mentre nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part time verticale o orizzontale.

Per quanto concerne i premi di risultato erogati in anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, si ricorda che nel calcolo del numero dei giorni, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si è già fruito in precedenza delle detrazioni.

Inoltre, come precisato nella **circolare n. 9/E/2014** il bonus spetta:

- a **coloro che percepiscono indennità a titolo di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione**, in quanto trattasi di somme conseguite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente;
- ai **lavoratori deceduti**: il credito spetta, quindi, in **relazione al loro periodo di lavoro nell'anno** e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi. Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto dopo l'inizio dell'erogazione del credito da parte sostituto d'imposta, la parte di credito eventualmente maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso, e materialmente percepita dagli eredi, continua a mantenere la sua qualificazione fiscale e, quindi, non costituisce reddito per gli stessi;
- ai **lavoratori frontalieri** (il requisito del reddito di lavoro dipendente deve essere verificato per la quota eccedente la soglia di esenzione di 6.700 euro);
- i lavoratori il cui reddito viene determinato sulla base delle **retribuzioni convenzionali**.

SOSTITUTI D'IMPOSTA TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

Ai sensi del primo comma dell'articolo 23, D.P.R. 600/1973 sono **sostituti d'imposta**, tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro dipendente:

- gli **enti** e le **società** indicati nell'articolo 73, comma 1, Tuir;
- le **società** e **associazioni** indicate nell'articolo 5, Tuir;
- le **persone fisiche che esercitano imprese commerciali**, ai sensi dell'articolo 55, Tuir;
- le **imprese agricole**;
- le **persone fisiche che esercitano arti e professioni**;
- il **curatore fallimentare**;
- il **commissario liquidatore**;
- il **condominio**;
- le **amministrazioni dello Stato**, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- le **amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale**, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Tali sostituti d'imposta, che erogano le tipologie di redditi che conferiscono ai beneficiari il diritto al credito, devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, **senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari**.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CREDITO

I **sostituti di imposta** devono determinare la **spettanza del credito** e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.
Il credito:

- è **rapportato al periodo di lavoro nell'anno**. Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all'anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell'anno;
- è **riconosciuto se il reddito complessivo è inferiore a 26.600 euro;** il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
- **non concorre alla formazione del reddito**.

Come precisato poi anche nella **circolare n. 9/E/2014** il reddito complessivo per il riconoscimento del bonus deve essere considerato:
- al **netto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e delle relative pertinenze;
- vanno considerati i **redditi assoggettati a cedolare secca**;
- non vanno considerati i **redditi assoggettati all'imposta sostitutiva per incrementi di produttività**.

Ai fini della verifica del limite di 26.600 euro occorre:
- **sommare all'importo** del reddito complessivo determinato a fini Irpef **l'ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientranti in Italia**;
- **sottrarre l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione** (TFR), che può, su richiesta del dipendente, essere liquidata mensilmente in busta paga concorrendo tuttavia alla determinazione del reddito complessivo Irpef in quanto assoggettata a tassazione ordinaria.

In particolare, i sostituti d'imposta che erogano i redditi che danno diritto al credito devono:
a) **verificare la "capienza" dell'imposta lorda** sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro (comma 1-*bis*, articolo 13);
b) **calcolare l'importo del credito** spettante in relazione al reddito complessivo (comma 1-*bis*, articolo 13), tenendo conto che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell'anno;
c) **determinare l'importo da erogare in ciascun periodo di paga** (commi 3 e 4, articolo 1 del decreto).

Per quanto concerne il **punto a)** (verifica della "capienza"), come detto, occorre **calcolare le detrazioni spettanti** in base ai soli redditi che danno potenzialmente diritto al credito. In sostanza, l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l'imposta lorda stessa. In relazione al **punto b)** (calcolo del credito spettante), il comma 1-*bis*, articolo 13, Tuir prevede che il bonus diminuisca all'aumentare del reddito complessivo (al netto della deduzione per abitazione principale):

Reddito complessivo	Bonus
Fino ad € 24.600	**€ 960**
Da € 24.601 fino ad € 26.600	**€ 960 x (26.600- reddito complessivo)/2.000**
Oltre 26.600	**0**

L'articolo 3, comma 1, D.L. 3/2020 ha disposto l'**abrogazione** a decorrere dal **1 luglio 2020** dell'articolo 13, comma 1-*bis*, Tuir che disciplinava il ***bonus Irpef***: per l'anno 2020 il bonus è riconosciuto fino al **30 giugno 2020**. Dal **1 luglio 2020** è stato introdotto un **trattamento integrativo** pari a **600 euro** a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro.
Al fine di **attribuire correttamente** la quota del **credito bonus Irpef e/o del trattamento integrativo** nel modello di **Certificazione Unica 2021** sono state previste **due nuove caselle**:
- la **casella 13** dove riportare il **numero di giorni relativi al primo semestre;**
- la **casella 14** dove riportare il **numero di giorni relativi al secondo,**

al fine di **attribuire correttamente la quota del credito bonus e/o del trattamento integrativo**. In caso di rapporto di lavoro coincidente con l'anno solare i giorni da considerare sono **365** da suddividere in **181** per il **primo semestre** e **184 giorni per il secondo semestre**. Qualora invece il rapporto di lavoro sia in-

feriore all'anno solare con inizio prima del 29 febbraio, il numero dei giorni da riportare al punto 13 deve considerare il giorno 29 febbraio.

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

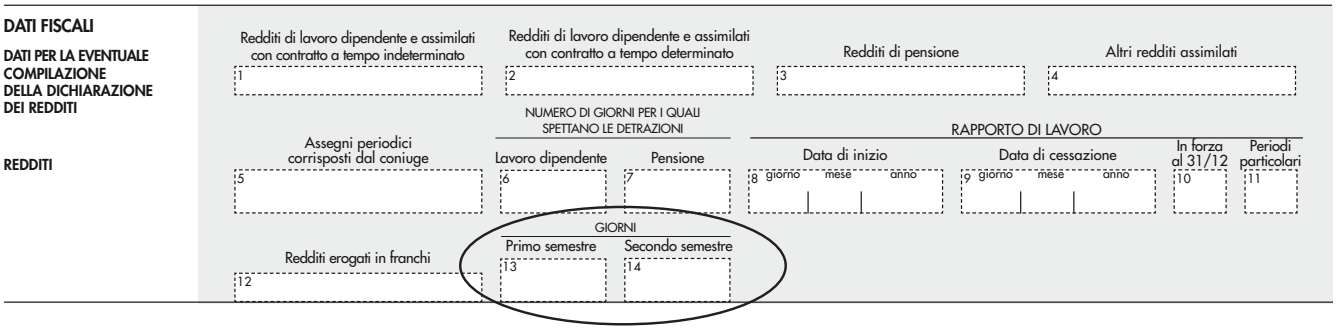

La **somma dei punti 13 e 14** deve essere sempre uguale al numero di giorni riportato al **punto 6.**

NEW

CHIARIMENTI DI PRASSI

Nella **Circolare n. 29/E/2020** l'Agenzia ha precisato che nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al bonus Irpef per le prestazioni rese nel **primo semestre 2020**, essendo stabilita la misura dell'agevolazione con riferimento all'anno solare, il relativo importo deve essere determinato rapportando i giorni che danno diritto all'agevolazione al numero dei giorni dell'anno solare.

Il numero dei giorni di lavoro relativi al periodo compreso tra il 1° **gennaio e il 30 giugno 2020**, non potrà essere, tuttavia, superiore a **181**, nonostante il 2020 sia un anno bisestile.

L'importo del **bonus Irpef**, **stabilito su base annuale**, per il 2020 deve essere quindi **determinato dividendo per 365 e moltiplicando per il numero dei giorni lavorati nel primo semestre 2020, fino ad un massimo di 181 giorni**.

ESEMPIO

Per un lavoratore impiegato per l'intero **2020** il cui **reddito complessivo** è di 24.800 euro, l'importo del bonus Irpef spettante fino al **30 giugno 2020** è pari a:
€ 960 x [(26.600 – 24.800) / 2.000] = 960 x 1.800/2000 = 960 x 0,9 = 864
€ 864 / 365 x 181 = 428,45
Il contribuente avrà poi diritto al trattamento integrativo riconosciuto a decorrere dal 1 luglio 2020.

ESEMPIO

Per un lavoratore impiegato per l'intero **2020** il cui **reddito complessivo** è di 25.200 euro, l'importo del bonus Irpef spettante fino al **30 giugno 2020** è pari a:
960 x [(26.600 – 25.200)/2.000] = 960 x 1.400/2000 = 960 x 0,7 = 672
€ 672/365 x 181 = 333,24
Il contribuente avrà poi diritto al trattamento integrativo riconosciuto a decorrere dal 1 luglio 2020.

Se il **periodo di lavoro nell'anno 2020 è inferiore a 365 giorni**, l'importo del credito spettante, come precedentemente determinato, deve essere parametrato al numero dei giorni di lavoro dell'anno, calcolati tenendo conto delle regole ordinariamente applicabili per l'applicazione delle detrazioni previste dall'articolo 13, Tuir.

ESEMPIO
Un lavoratore il cui **reddito complessivo** è di 22.000 euro e che:
- ha **cessato il rapporto di lavoro il 30 aprile 2020** (121 giorni di lavoro nel 2020) avrà diritto soltanto a parte del credito, pari a **€ 960 / 365 x 121 = € 318,25**;
- ha **iniziato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il 3 giugno 2020** avrà diritto al bonus Irpef per il mese di giugno 2020 (per 27 giorni), per un importo pari a € **960 / 365 x 27 = € 71,01**.

In relazione al punto c) (erogazione del credito da parte dei sostituti d'imposta), il comma 4, articolo 1, D.L. 66/2014 prevede che i sostituti d'imposta riconoscono il credito "*ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile*", mentre il successivo comma 5 prevede che il credito "*è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso*".

CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA

I **soggetti titolari nel corso dell'anno 2020** di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati nell'articolo 1-*bis*, articolo 13, Tuir, le cui remunerazioni sono erogate **da un soggetto che non è sostituto di imposta**, possono **richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta 2020. La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito spettante, **non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte**, dai sostituti d'imposta.

CREDITO NON SPETTANTE

I **sostituti d'imposta devono riconoscere in via automatica il credito** in base alle informazioni in loro possesso; tuttavia i contribuenti che **non hanno i presupposti** per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a **26.600 euro** derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta, sono **tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta** il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

CASI PARTICOLARI

CALCOLO DEL CREDITO E PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO

Nel caso di modifica del sostituto d'imposta per cambio del rapporto di lavoro i sostituti d'imposta sono tenuti al rilascio del della C.U. entro dodici giorni dalla richiesta degli interessati.
- se il **contribuente consegna il C.U. al nuovo datore di lavoro**, quest'ultimo dovrà tenere conto dei dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e il relativo importo.
- In questo caso, la verifica della "capienza" dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato andrà effettuata tenendo conto anche dell'importo del reddito e dei giorni per cui spettano le detrazioni per lavoro, indicati nella C.U. relativo al precedente rapporto di lavoro, così come la determinazione dell'importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo andrà

effettuata tenendo conto anche del reddito indicato nel medesimo C.U. Dall'importo del credito spettante dovrà essere detratto quanto eventualmente riconosciuto dal precedente sostituto d'imposta. L'importo del credito residuo da erogare dovrà essere ripartito tra i periodi di paga, tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga, secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente.

- se il **nuovo assunto non produce il C.U. relativo al precedente rapporto di lavoro** il sostituto d'imposta è tenuto a determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione, fermo restando che il **nuovo assunto è tenuto a comunicare al sostituto stesso di non avere i presupposti per il riconoscimento del credito**, ad esempio perché sommando i redditi derivanti dai due rapporti di lavoro ha un reddito complessivo superiore a quello che consente il relativo riconoscimento.

RAPPORTI DI LAVORO CONTESTUALI

Nei casi in cui un soggetto sia **titolare di redditi di lavoro derivanti da più rapporti di lavoro contestuali che isolatamente considerati danno diritto** al credito, ma l'importo del **reddito complessivamente derivante** dai rapporti in essere **ecceda** quello massimo previsto dal comma 1-*bis*, articolo 13, Tuir, **non sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito** e il lavoratore è **tenuto a comunicare detta circostanza ai sostituti d'imposta**. Questi ultimi, sulla base della comunicazione ricevuta, **non riconosceranno il credito**.

Ad esempio, se un soggetto è titolare di due rapporti di collaborazione, per i quali è previsto un compenso, rispettivamente, di 12.000 euro e di 18.000 euro, i due sostituti d'imposta devono riconoscere il credito in via automatica. Il lavoratore, tuttavia, sa che sommando il reddito lordo dei due rapporti raggiunge un reddito complessivo di 30.000 euro e non ha diritto al credito. Per effetto di quanto indicato nella circolare, il lavoratore è tenuto comunicare ai due sostituti d'imposta di non aver diritto al credito.

Nella diversa ipotesi in cui l'importo del reddito complessivamente derivante dai rapporti in essere non ecceda quello massimo previsto dal comma 1-*bis*, articolo 13, Tuir, sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e il lavoratore è tenuto a **chiedere a uno dei due sostituti d'imposta** di non riconoscere il credito. In tal modo, il credito sarà riconosciuto da un solo sostituto d'imposta.

NEW TRATTAMENTO INTEGRATIVO / ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE

ASPETTI GENERALI

Il D.L. 3/2020 recante "*Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente*" ha previsto, a partire dal 1° luglio 2020, oltre all'abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef, l'introduzione di due nuove misure
fiscali, volte a ridurre la tassazione sul lavoro:

- il "**trattamento integrativo**" che consiste sostanzialmente nella rimodulazione del bonus Irpef, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal **1° luglio 2020**, pari a **600 euro per il 2020** e **1.200 euro per il 2021**. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.
- l'"**ulteriore detrazione fiscale**": per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a 28.000 euro spetta una ulteriore detrazione fiscale la quale decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Il *trattamento integrativo* costituisce una misura di carattere strutturale mentre l'*ulteriore detrazione fiscale* rappresenta una misura temporanea adottata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

Con la **circolare n. 29 del 14 dicembre 2020** l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO
SOGGETTI BENEFICIARI
Beneficiari potenziali del *trattamento integrativo* sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:
- dai redditi **di lavoro dipendente** di cui all'articolo 49, comma 1, Tuir;
- dai **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all'articolo 50, comma 1, Tuir, quali:
  - compensi percepiti dai **lavoratori soci delle cooperative** (lettera a);
  - le **indennità e i compensi** percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lettera b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di **borsa di studio**, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lettera c);
- redditi derivanti da **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** (lettera c-*bis*);
- **remunerazioni dei sacerdoti** (lettera d);
- le **prestazioni pensionistiche** di cui al D.Lgs. 124/1993 comunque erogate (lettera h-*bis*);
- compensi per **lavori socialmente utili** in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera l).

Ulteriore condizione necessaria per godere del bonus è possedere **un'imposta lorda** di ammontare superiore **alle detrazioni da lavoro spettanti** in base al comma 1, articolo 13, Tuir.

L'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati de**ve essere di importo superiore alle detrazioni** calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l'imposta lorda stessa.
La Circolare n. 29/E/2020 ha inoltre precisato che al fine di evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell'imposta sostituiva applicabile al premio di risultato, "*il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della "capienza" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti*".

Non rileva la circostanza che l'imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati **sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse** da quelle previste dall'articolo 13, comma 1, Tuir, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall'articolo 12 del medesimo Tuir.
Inoltre, per aver diritto al credito è necessario che il contribuente sia titolare di un **reddito complessivo non superiore a 28.000 euro**.

Il **reddito complessivo** rilevante ai fini in esame è assunto al **netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze**.

CHIARIMENTI DI PRASSI
La **Circolare n. 29/E/2020** ha chiarito che:
- per i soggetti che beneficiano dei regimi speciali quali i **docenti e ricercatori** e i cd. "*impatriati*", occorre considerare detti redditi per intero ai fini della verifica della soglia del reddito complessivo di 28.000 euro;
- i **redditi assoggettati a cedolare secca** sugli affitti devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della spettanza del *trattamento integrativo*;
- qualora il contribuente, titolare di redditi che consentono la fruizione del beneficio fiscale in argomento, produca anche redditi di **lavoro autonomo in regime forfetario**, tali redditi devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo.

Sono **esclusi** dal trattamento integrativo:
- i contribuenti il **cui reddito complessivo non è formato** dai redditi specificati dall'articolo 1, D.L. 3/2020;
- i **contribuenti** che non hanno un'imposta lorda generata dai predetti redditi **superiore alle detrazioni** spettanti in base all'articolo 13, comma 1, Tuir;
- i contribuenti che, pur avendo un'imposta lorda superiore alle detrazioni, sono titolari di un **reddito complessivo superiore a 28.000 euro**.

RILEVANZA FISCALE
Per espressa previsione normativa il **trattamento integrativo** «***non concorre alla formazione del reddito***» e, quindi, le somme incassate a tale titolo **non sono imponibili** ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale.
Non costituendo retribuzione per il percettore, i predetti importi non incidono sul calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti.

NEW ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE

SOGGETTI BENEFICIARI E AMMONTARE DELLA DETRAZIONE

L'articolo 2, comma 1, D.L. 3/2020 prevede che "i*n vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 917/1986, spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:*
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro».

Potenziali beneficiari della misura fiscale sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato dalle **medesime tipologie di reddito** che consentono di accedere al trattamento integrativo.

L'ulteriore detrazione fiscale spetta al contribuente titolare di un **reddito complessivo** riferito al 2020 **superiore a 28.000 euro** e non oltre 40.000 euro.

In caso di reddito complessivo pari a 28.000 euro trova applicazione il trattamento integrativo.

Il **reddito complessivo** è assunto:
- considerando per intero i **redditi agevolati** dei **docenti e ricercatori** e dei **soggetti impatriati**;
- al **netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze**.

L'ammontare della detrazione è determinata secondo lo schema indicato nella seguente tabella:

Reddito	Ulteriore detrazione
Oltre **28.000** fino a **35.000**	$480 + (120 \times \frac{(35.000 - \text{reddito complessivo})}{7.000})$
Oltre **35.000** fino a **40.000**	$480 \times \frac{(40.000 - \text{reddito complessivo})}{5.000}$

ESEMPIO
Un lavoratore dipendente ha un reddito complessivo nel 2020 di euro 32.000.
L'ulteriore detrazione spettante sarà pari a:

$$480 + (120 \times \frac{(35.000-32.000)}{7.000}) = 480 + (120 \times 0,43) = 480 + 51,43 = 531,43$$

ESEMPIO
Un lavoratore dipendente ha un reddito complessivo nel 2020 di euro 36.000.
L'ulteriore detrazione spettante sarà pari a:

$$480 \times \frac{(40.000-36.000)}{5.000}) = 480 \times 0,80 = 384$$

Sono, pertanto, esclusi dall'*ulteriore detrazione*:
- i contribuenti il cui reddito complessivo **non è formato dai redditi** specificatamente indicati dall'articolo 2, D.L. 3/2020;
- i **contribuenti con imposta lorda non "capiente"**;
- i contribuenti che, pur avendo un'imposta lorda "capiente", sono titolari di **un reddito complessivo inferiore o pari a 28.000 euro** ovvero **superiore a 40.000 euro**.

NEW TRATTAMENTO INTEGRATIVO/ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE – ASPETTI COMUNI

ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Gli articoli 1 e 2, D.L. 3/2020 prevedono che i **sostituti d'imposta** pubblici e privati devono riconoscere rispettivamente il *trattamento integrativo* e **l'***ulteriore detrazione fiscale* eventualmente spettanti ripartendoli fra le retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal **1° luglio 2020**, e che i medesimi ne devono verificare la spettanza in sede di conguaglio.
Ai sensi del primo comma dell'articolo 23, D.P.R. 600/1973 sono **sostituti d'imposta**, tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro dipendente:

- **gli enti e le società** indicati nell'articolo 73, comma 1, Tuir;
- **le società e associazioni** indicate nell'articolo 5, Tuir;
- **le persone fisiche che esercitano imprese commerciali**, ai sensi dell'articolo 55, Tuir;
- **le imprese agricole**;
- **le persone fisiche che esercitano arti e professioni**;
- **il curatore fallimentare**;
- **il commissario liquidatore**;
- **il condominio**.
- **le amministrazioni dello Stato**, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- **le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale**, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Tali sostituti d'imposta, che erogano le tipologie di redditi che conferiscono ai beneficiari il diritto al credito, devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, **senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari**, a partire dalle **retribuzioni relative a prestazioni rese nel mese di luglio 2020**.

I **sostituti di imposta** devono determinare la spettanza **del *trattamento integrativo* e** *dell'**ulteriore detrazione*** e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.

Il **sostituto d'imposta non procede** all'erogazione del *trattamento integrativo* o dell'*ulteriore detrazione fiscale* nel caso in cui espressamente il lavoratore abbia formulato tale richiesta.

Per espressa previsione normativa, il *trattamento integrativo* spetta "*per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020*", mentre l'*ulteriore detrazione fiscale* spetta "*per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020*"; entrambi i benefici devono essere rapportati «*al periodo di lavoro*».
Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, entrambe le agevolazioni devono essere **rapportate alla durata del rapporto di lavoro**, considerando i giorni lavorati nel **secondo semestre 2020**, composto da **184 giorni**.

ESEMPIO
Un contribuente ha cessato il rapporto di lavoro il **1° ottobre 2020**.
Al lavoratore spetterà il *trattamento integrativo* per un importo pari a:
(600 / 184) x 92 = € 300

La ripartizione del beneficio complessivamente spettante tra i periodi di paga potrà avvenire **applicando vari criteri**, purché oggettivi e costanti, che consentano di ripartire **l'intero importo del beneficio spettante tra le retribuzioni dell'anno di riferimento**. Ad esempio, è possibile ripartire l'importo del beneficio spettante considerando il numero dei periodi di paga in cui il beneficio stesso è erogato.

SALVAGUARDIA DEL BONUS IRPEF E DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO

In base a quanto previsto dall'articolo 128, comma 1, D.L. 34/2020 il ***bonus Irpef*** e il ***trattamento integrativo*** spettanti, rispettivamente, **fino al 30 giugno 2020** e dal **1° luglio 2020**, ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti normativamente previsti **sono riconosciuti** anche nel caso in cui il lavoratore abbia una **imposta lorda**, determinata sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ammessi all'agevolazione di **ammontare inferiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti**, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-1940.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO E ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE NON SPETTANTE

I sostituti d'imposta devono riconoscere il **trattamento integrativo** e **l'ulteriore detrazione fiscale** in base alle informazioni in loro possesso.

I contribuenti che **non hanno i presupposti** per il riconoscimento dei benefici in argomento, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a 40.000 euro per effetto di redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta, **sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta** il quale potrà recuperare il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione eventualmente erogati dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro.

I sostituti d'imposta devono verificare in sede di **conguaglio** la **spettanza** del **trattamento integrativo** o dell'**ulteriore detrazione** fiscale erogati.
Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti **non spettante**, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo determinato al netto dell'ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettante.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d'imposta in sede di conguaglio di fine rapporto di lavoro sarà tenuto a **recuperare i benefici fiscali non spettanti** in un'unica soluzione, indipenden-

temente dall'importo, in mancanza di ulteriori retribuzioni sulle quali operare il recupero in maniera dilazionata.

CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA

I contribuenti aventi diritto al **trattamento integrativo** o all'**ulteriore detrazione fiscale**, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta possono richiedere i predetti benefici nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento secondo le modalità che previste a seconda del modello di dichiarazione utilizzato.

REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE

Sono **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quelli indicati dall'articolo 50 del Tuir.** Dovranno compilare **la sezione I del quadro RC** i contribuenti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che beneficiano della **detrazione di cui all'articolo 13, comma 1, del Tuir, da rapportare al periodo di lavoro dell'anno.**

COLLABORAZIONI COORDIANTE E CONTINUATIVE E LAVORATORI A PROGETTO

Il D.Lgs. 276/2003 ha notevolmente riformato i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa trasformandoli in "**contratti a progetto**".
Come per i vecchi "co.co.co." anche i contratti a progetto si caratterizzano per l'assenza del vincolo di subordinazione, il coordinamento con il committente e l'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Tali contratti devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinate dal committente.

Il D.Lgs. 81/2015 ha disposto l'abrogazione dei contratti a progetto; ma sono stati tuttavia reintrodotti seppur con limitazioni molto più stringenti rispetto al passato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Rientrano tra i compensi di collaborazione coordinata e continuativa:
- le **cariche di amministratori, sindaci o revisori di società**, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica, salvo che non rientrino nell'oggetto proprio dell'attività (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore coperto in società o enti);
- **collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, esclusi quelli corrisposti a titolo di diritti d'autore;**
- partecipazione a collegi ed a commissioni.

Da un punto di vista fiscale, tali compensi (co.co.co. e lavoro a progetto) sono classificabili come redditi assimilati a lavoro dipendente ex articolo 50, comma 1, lettera c-*bis*, del Tuir, e vanno indicati nella **sezione I del quadro RC**.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi per uffici e collaborazione che rientrino:

- nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell'ordinamento professionale (compensi percepiti da un dott. commercialista o da un ragioniere per l'ufficio di amministratore) o di una connessione oggettiva con l'attività di libero professionista resa (ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
- nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- nell'ambito di prestazioni di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche . Tali compensi rientrano, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), Tuir, tra i redditi diversi e vanno dichiarati nel quadro RL del modello Unico 2014.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e pertanto non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista e o professionista al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

BORSE DI STUDIO

Le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), costituiscono redditi di lavoro dipendente se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione.

Sono **previste specifiche esenzioni** per:

- le **borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario**, in base al D.Lgs. 68/2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le **borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e della Provincia autonoma di Bolzano,** in base alla L. 398/1989 per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le **borse di studio** bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma **"Socrates"** a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746,85 euro;
- le **borse di studio erogate a vittime del terrorismo** e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (L. 407/1998);
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 257/1991, **per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia**;
- per l'intera durata del programma «Erasmus +», **le borse di studio per la mobilità internazionale e**rogate a favore degli studenti **delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica**, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;
- le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione, articolo 34, per proventi ricevuti a titolo di contributi in natura per **progetti di innovazione sociale** (articolo 5-*ter,* D.L. 34/2019, convertito con modificazioni, dalla L. 58/2019).

Borse di studio estere

Devono essere dichiarate le borse di studio **percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica.**

La **regola di tassazione in Italia** si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti è previsto che, se un **contribuente residente in Italia** soggiorna per motivi di studio in uno degli

stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, **è tassabile solo in Italia**; se la borsa di studio **è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno**, quest'ultimo può tassare il reddito, ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e **chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.**

Risoluzione n. 280/E/2009: con la risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle entrate ha modificato totalmente l'interpretazione fornita con la precedente risoluzione n. 156/E/2009.
I benefici di tipo economico riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 262/2007 agli studenti meritevoli, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, per incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione, non sono riconducibili in alcuna delle categorie reddituali individuate dall'articolo 6, Tuir. Pertanto, gli stessi non assumono rilevanza ne' ai fini della tassazione ne' ai fini degli adempimenti del sostituto d'imposta.
Risoluzione n. 120/E/2010: si deve ritenere che le borse di studio assegnate dalle Università ai dottorandi per attività di ricerca anche post-lauream siano esenti da Irpef secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, L. 210/1998, anche qualora non siano subordinate alla frequenza di corsi di ricerca.

COMPENSI PERCEPITI DA LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE
I compensi percepiti da **lavoratori soci di cooperative** di produzione lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, sono qualificabili come redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, a condizione che la **cooperativa sia iscritta all'Albo delle società cooperative e che nel suo statuto siano indicati e rispettati i principi della mutualità prevalente.**

QUALIFICAZIONE DEL REDDITO PER SOCI DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE
La Legge di Stabilità 2016, al comma 114 riconduce **tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**, di cui all'articolo 50, Tuir, **il trattamento economico dei soci delle cooperative artigiane**, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, L. 142/2001 con la cooperativa stessa. La **disposizione opera solo ai fini fiscali**; rimane infatti fermo il **trattamento previdenziale** (gestione artigiani) relativo ai redditi in esame. Presupposto fondamentale richiesto dalla norma è la stipula di un rapporto di lavoro all'atto della propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo fra cooperativa e socio **"in forma autonoma"** la cui attuazione deve essere indicata nel regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 6, L. 142/2001.

REDDITI PERCEPITI DA SOGGETTI RESIDENTI A CAMPIONE D'ITALIA

L'articolo 25-*octies,* comma 4, D.L. 119/2018 ha sostituito integralmente l'articolo 188-*bis*, Tuir rubricato "Campione d'Italia", modificando le regole di tassazione per i soggetti residenti o aventi domicilio fiscale nel Comune di Campione d'Italia.

Redditi prodotti in franchi svizzeri

Il nuovo comma 1, articolo 188-*bis*, Tuir prevede che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi, diversi da quelli d'impresa, delle **persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia**, nonché i **redditi di lavoro autonomo di professionisti** e con studi nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, **sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30%.**

Per l'anno 2020 il Provvedimento del 15 febbraio 2021 ha disposto che la riduzione sia pari al 33,77%.

Redditi prodotti in euro

Il nuovo comma 5, articolo 188-*bis*, Tuir prevede invece che tutti i redditi prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (33,77%, come previsto per l'anno 2020 dal Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2021), con un abbattimento minimo di 26.000 euro.

Si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2019**, le imposte dovute sui **redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche** iscritte nei **registri anagrafici del comune di Campione d'Italia** sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73, Tuir, iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la **sede sociale operativa**, o un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'articolo 188-*bis*, Tuir, sono ridotte nella misura del **50% per dieci periodi di imposta** (articolo 1, commi 573 e 574, L. 160/2019).
Le predette agevolazioni si applicano ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispettivamente, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione dei predetti articoli 107 e108, TFUE agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
In deroga all'articolo 1, comma 576, L. 160/2019, per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2020** l'agevolazione di cui al comma 574 si applica nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa.

Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Pertanto, i contribuenti che beneficiano dei predetti aiuti sono tenuti a compilare il prospetto degli aiuti di Stato presente nel quadro RS del fascicolo 3 del modello Redditi.

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Spetta una specifica detrazione, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, del Tuir, per coloro che sono titolari dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati; tale detrazione deve essere **rapportata al periodo di lavoro dell'anno** e decresce al crescere del reddito complessivo.
Al **reddito complessivo** (da considerare a**l netto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze**) va aggiunto va aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati a cedolare secca e il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni **e l'importo della deduzione ACE (indicato nella colonna 11 del rigo RS37)**.
Se nello stesso anno sono state percepite diverse tipologie di redditi, le relative detrazioni non sono cumulabili tra loro; in particolare, la non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è riferita al periodo dell'anno nel quale il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno, spettano entrambe le relative detrazioni ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato.

MODALITÀ DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE

L'articolo **13, commi 1 e 2, Tuir** prevede una specifica detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, Tuir, e di determinate tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-*bis*), d), h-*bis*), e l).
Tale detrazione:
- **deve essere rapportata al periodo di lavoro dell'anno;**
- **decresce all'aumentare del reddito complessivo,**

va così calcolata:

Il reddito di riferimento per determinare le detrazioni per lavoro dipendente e assimilati è il "**reddito per detrazioni**", pari al reddito complessivo del contribuente, comprensivo anche del reddito dei fabbricati concessi in locazione e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati a cedolare secca e il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni e dell'agevolazione ACE, e al netto della deduzione per abitazione principale e delle relative pertinenze.

REDDITO PER DETRAZIONI:
rigo RN1 col. 1 – RN2 + rigo RS37 col. 14

dove il **rigo RN1 col. 1** rappresenta il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali ed è dato dal risultato della seguente somma:

RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10, col. 6 + LM38

A) Reddito per detrazioni fino a 8.000 euro
La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$€\ 1.880 \times \frac{\text{Numero di giorni di lavoro dipendente}}{365} \text{ (RC6 col. 1)}$$

Per redditi di lavoro dipendente a tempo indeterminato, la detrazione **non può comunque essere inferiore a 690 euro**.
Per redditi di lavoro dipendente a tempo determinato, la detrazione **non può comunque essere inferiore a 1.380 euro**.
Qualora siano stati percepiti redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, **è possibile usufruire della detrazione più favorevole, pari a 1.380 euro**.

B) Reddito per detrazioni superiore a 8.000 euro ma inferiore o uguale a 28.000 euro
La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$(€\ 978 + (€\ 902 \times \frac{€\ 28.000 - \text{reddito per detrazioni}}{€\ 20.000})) \times \frac{\text{giorni di lavoro}}{365}$$

C) Reddito per detrazioni superiore a 28.000 euro ma inferiore o uguale a 55.000 euro
La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$(€\ 978 \times \frac{€\ 55.000 - \text{reddito complessivo}}{€\ 27.000}) \times \frac{\text{giorni di lavoro}}{365}$$

D) Reddito per detrazioni superiore a 55.000 euro
Non spetta alcuna detrazione per lavoro dipendente ed assimilati

ESEMPIO
Un lavoratore dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha percepito nel corso del 2020, per un periodo di lavoro pari a 300 giorni, un reddito complessivo pari a 29.000 euro.
L'importo della detrazione spettante sarà:

$$(€\ 978 \times \frac{(€\ 55.000 - €\ 29.000)}{27.000}) \times \frac{300}{365} = €\ 811{,}05 + €\ 30 = €\ 774{,}00$$

La detrazione spetta **per redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati** indicati nei righi **da RC1 a RC3**, per i quali è stato indicato nella colonna 1:
- **il codice 2** (lavoro dipendente):
- **il codice 3** (lavori socialmente utili);
- **il codice 4** (frontalieri),

ed è stata **compilata la colonna 1 del rigo RC6** (giorni di lavoro dipendente).

- Se nella **colonna 1** dei righi **da RC1 a RC3** è stato indicato **solo il codice 3**, la detrazione spetta solo se i redditi per lavori socialmente utili concorrono alla formazione del reddito complessivo;
- se nella **colonna 1** dei righi **da RC1 a RC3** è stato indicato **solo il codice 4**, la detrazione spetta solo se l'ammontare dei redditi percepiti in zone di frontiera è superiore alla quota esente di 7.500 euro;
- se nella **colonna 1** dei righi **da RC1 a RC3** è stato indicato solo **il codice 2 e la relativa casella di colonna 4 assume il valore 5,** la detrazione spetta solo se l'ammontare dei redditi percepiti da contribuenti residenti a Campione d'Italia è superiore all'importo indicato al rigo RC5 colonna 2 (quota esente).

DETRAZIONE PER REDDITI DA PENSIONE

La detrazione per redditi da pensione spetta se sono stati percepiti redditi di pensione indicati nei **righi da RC1 a RC3** per i quali è stato indicato nella **colonna 1, il codice 1** ed è stata compilata la **colonna 2 del rigo RC6** (giorni di pensione).
In generale, ai fini di verificare se spetta la detrazione per redditi da pensione è necessario calcolare:
TotaleRedditiPensione = somma degli importi indicati nella col. 3 dei righi da RC1 a RC3 di tutti i moduli compilati per i quali nella casella di col. 1 (tipologia reddito) è indicato il valore uguale a "**1**", e "**7**".
Calcolare:
RedditiDetrazionePensione = TotaleRedditiPensione – RC005003
La detrazione per redditi da pensione spetta se RedditiDetrazionePensione è maggiore di zero.

Sono previste medesime detrazioni per redditi di pensione indipendentemente dall'età del contribuente (articolo 1, comma 210, della L. 232/2016).

Al **reddito complessivo** (da considerare a**l netto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze**) va aggiunto anche **il reddito dei fabbricati concessi in locazione e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati a cedolare secca e il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni e l'importo della deduzione ACE (indicato nella colonna 14 del rigo RS37).**

REDDITO PER DETRAZIONI:
rigo RN1 col. 1 – RN2 + rigo RS37 col. 14

dove il **rigo RN1 col. 1** rappresenta il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali ed è dato dal risultato della seguente somma:

RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10, col. 6 + LM38

A) Reddito per detrazioni fino a 8.000 euro
La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$€\ 1.880 \times \frac{\text{Numero di giorni di lavoro di pensione}}{365} \text{ (RC6 col. 2)}$$

Per redditi di pensione, la detrazione non può comunque essere inferiore a 713 euro.

B) Reddito per detrazioni superiore a 8.000 euro ma inferiore o uguale a 15.000 euro
La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$\left(€\ 1.297 + \left(€\ 583 \times \frac{€\ 15.000 - \text{reddito per detrazioni}}{€\ 7.000}\right)\right) \times \frac{\text{giorni di pensione}}{365}$$

C) Reddito per detrazioni superiore a 15.000 euro ma inferiore o uguale a 55.000 euro
La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$\left(€\ 1.297 \times \frac{(€\ 55.000 - \text{reddito per detrazioni})}{€\ 40.000}\right) \times \frac{\text{giorni di pensione}}{365}$$

Gli importi fissi di euro 1.297 e 583 devono essere rapportati al periodo di erogazione della pensione nell'anno.

D) Reddito per detrazioni superiore a 55.000 euro
Non spetta alcuna detrazione per redditi da pensione.

SEZIONE I – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Righi C1/C3 colonna 1: TIPOLOGIA DI REDDITO
Dovrà essere riportato, obbligatoriamente, in **colonna 1**, uno dei seguenti codici:
- **Codice 1**: redditi da pensione;
- **Codice 2**: redditi di lavoro dipendente o assimilati (o trattamenti pensionistici integrativi);

- nel caso **di trattamenti pensionistici integrativi** (ad esempio quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. 252/2005), **deve essere riportato il codice 2**;
- nel caso di compensi **per lavori socialmente utili che non hanno usufruito** del regime agevolato, **deve essere utilizzato il codice 2.**

- **Codice 3**: compensi percepiti per lavori socialmente utili agevolati;
- **Codice 4**: redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato;
- **Codice 7:** redditi di pensione in favore dei superstiti, corrisposte agli orfani;

Colonna 1 codici da utilizzare:
1. pensione;
2. lavoro dipendente o assimilati;
3. lavori socialmente utili;
4. transfrontalieri;
7. pensione per superstiti;

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Sezione I		Tipologia reddito 1	Indeterminato/Determinato 2	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2021) 3	Altri dati 4
	RC1			,00	
	RC2			,00	
	RC3			,00	

APPROFONDIMENTO
COMPENSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI

È previsto **un regime fiscale agevolato per i compensi relativi a lavori socialmente** utili (L.S.U.) corrisposti a soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia. Per tali soggetti, che possiedono un reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e per le relative pertinenze, non superiore a 9.296,22 euro l'articolo 52, lettera d-*bis*, del D.P.R. 917/1986, prevede:

- l'esenzione da tassazione fino a 3.098,74 euro;
- una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito sull'importo che eccede 3.098,74 euro (articolo 24, comma 1-*bis*, D.P.R. 600/1973).

Per applicare correttamente la norma agevolativa prevista e per determinare l'importo del reddito complessivo da assoggettare a tassazione, le istruzioni ministeriali prevedono la compilazione del seguente prospetto:

1 Reddito complessivo calcolato nello schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute
2 Importo di colonna 4 del rigo RC5
3 Differenza: Rigo1 – Rigo2
4 Deduzione per abitazione principale e relative pertinenze
5 Differenza: Rigo3 – Rigo4

Al **rigo 1:** deve essere riportare il totale del reddito complessivo, risultante dalla sommatoria di tutti i redditi (compresi quelli L.S.U.).
Al **rigo 2:** deve essere indicato il reddito percepito per L.S.U. da soggetti che ne abbiano i requisiti (indicando il reddito riportato a colonna 4 del rigo RC5).
Al **rigo 3:** deve essere indicata la differenza dei due importi.
Al **rigo 4**: deve essere indicato l'importo relativo alla deduzione per abitazione principale e relative pertinenze.
Al **rigo 5**: la differenza tra il rigo 3 e il rigo 4:

a) se l'importo risultante al **rigo 5 è superiore a 9.296,22 euro**, **non sarà possibile fruire del regime agevolato**. Il reddito complessivo, che dovrà esser riportato nella colonna 5 del rigo RN1, sarà l'importo indicato al rigo 1 del precedente schema, mentre l'importo **delle ritenute, da indicare** nel rigo RN33 colonna 4, è pari al totale delle ritenute che avete calcolato utilizzando lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute. L'importo dell'addizionale regionale trattenuto sui compensi ed indicato nel rigo RC12 deve essere sommato alle addizionali trattenute su eventuali altri redditi e riportato nel rigo RV3, colonna 3;

b) se l'importo risultante **al rigo 5 è pari o inferiore a 9.296,22 euro**, si rientra **nel regime agevolato e pertanto**:
   - l'importo da riportare al rigo RN1, colonna 5, sarà quello indicato al rigo 3;
   - l'importo delle ritenute da riportare al rigo RN33 col. 4 è pari alla differenza tra le ritenute totali calcolate nello schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute e quello che è stato indicato al rigo RC11;
   - l'importo dell'addizionale regionale indicato al rigo RC12 non deve essere riportato al rigo RV colonna 3.

ESEMPIO
Un contribuente ha percepito nel corso del 2020 i seguenti redditi:
- reddito da lavoro dipendente: 8.000 euro
- reddito dell'abitazione principale: 500 euro (rendita catastale rivalutata);
- compensi L.S.U.: 3.500 euro

1. Reddito complessivo calcolato nello schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute	€ 12.000
2. Importo di colonna 2 del rigo RC5	€ 3.500
3. Differenza: Rigo1 – Rigo2	€ 8.500
4. Deduzione per abitazione principale e relative pertinenze	€ 500
5. Differenza: Rigo3 – Rigo4	€ 8.000

Poiché l'importo di cui al rigo 5 risulta inferiore a 9.296,22 euro, relativamente ai compensi percepiti per lavori socialmente utili:
- 3.098 euro, saranno esenti da tassazione, mentre 401,26 euro (€ 3.500 - € 3.098,74) saranno tassati a titolo d'imposta, con aliquota Irpef del 23% e addizionale regionale.

Il contribuente che ha percepito solo compensi per lavori socialmente utili fino a 9.296,22 euro per i quali sono state applicate correttamente le ritenute a titolo d'imposta e di addizionale regionale, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Righi C1/C3 colonna 2 – INDETERMINATO/DETERMINATO

In **colonna 2** va riportato uno dei seguenti codici:
- **codice 1** se se si tratta di contratto di lavoro **a tempo indeterminato**;
- **codice 2**: se si tratta di contratto di lavoro **a tempo determinato**.

Nel caso di reddito di lavoro dipendente compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in zone di frontiera, va riportato:
- il **codice '1'** contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 1;

- il **codice '2'** contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 2.

Colonna 2 codice da utilizzare:
1.contratto a tempo indeterminato;
2. contratto a tempo determinato.

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Sezione I								Altri dati
	RC1	Tipologia reddito	1	Indeterminato/Determinato	2	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2021)	3 ,00	4
	RC2						,00	
	RC3						,00	

Righi C1/C3 colonna 3 – REDDITO

Nella colonna 3 deve essere riportato l'ammontare dei redditi conseguiti, risultanti **dal punto 1** (lavoro dipendente o assimilato a tempo indeterminato), **punto 2** (lavoro dipendente e assimilato a tempo determinato) o **punto 3** (pensione) **della Certificazione Unica 2021.**

- Se nel **corso del 2020 si sono intrattenuti più rapporti di lavoro** ed è stato chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tenere conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, devono essere indicati i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall'ultimo datore di lavoro;
- in presenza di una Certificazione Unica 2021 che certifichi **un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio**, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2021;
- in presenza di una Certificazione Unica 2021 che certifichi **un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio**, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della Certificazione Unica 2021.
  In entrambi i casi, nel rigo RC6 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2021 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2021.

REDDITI PRODOTTI IN ZONE DI FRONTIERA
Se nella **colonna 1** è stato indicato il **codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera)**, va riportato **l'intero ammontare dei redditi percepiti**, **comprensivo della quota esente. In presenza di una Certificazione Unica 2021, va riportato l'importo indicato nei punti 455 e 456, indicando nella colonna 2 il codice "1" o il codice "2".** Tali redditi sono imponibili ai fini Irpef per l'anno **2020 solo per la parte eccedente i 7.500 euro**. La quota esente va indicata nella colonna 1 del rigo RC5.
Nel **caso di lavori socialmente utili** deve essere indicata la somma dei due importi, la quota esente e la quota imponibile.

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Sezione I		Tipologia reddito 1	Indeterminato/Determinato 2	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2021) 3	Altri dati 4
	RC1			,00	
	RC2			,00	
	RC3			,00	

Va riportato il reddito indicato nel punto 1, 2 o 3 della C.U. 2021

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Altri redditi assimilati
1	2	3	4

Assegni periodici corrisposti dal coniuge	NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI		RAPPORTO DI LAVORO			
	Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio	Data di cessazione	In forza al 31/12	Periodi particolari
5	6	7	8 giorno mese anno	9 giorno mese anno	10	11

REDDITI DI PENSIONE CORRISPOSTE AGLI ORFANI

- Se nella **colonna 1** è stato indicato il **codice 7 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani),** la colonna 2 non va compilata e nella colonna 3 va indicato l'importo presente nel punto 457 della Certificazione Unica 2021.Tali redditi sono imponibili ai fini Irpef per **la parte eccedente 1.000 euro**. La quota esente va indicata nella colonna 3 del rigo RC5.

REDDITI PRODOTTI IN EURO DAI RESIDENTI A CAMPIONE D'ITALIA
Certificazione Unica 2021 e quadro C

COMPENSO LORDO CAMPIONE D'ITALIA	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Pensione orfani
	761	762	763	764
	Altri redditi assimilati	Assegni periodici corrisposti dal coniuge		
	765	766		

L'articolo 188-*bis*, Tuir, modificato dal D.L. 119/2018, ha rimodulato la modalità di tassazione dei redditi prodotti in euro a Campione d'Italia. In particolare è stata prevista una riduzione sul reddito complessivo pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri, con un abbattimento minimo di euro 26.000. Pertanto:

- se nella CU 2021 è compilato il **punto 761** indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 761;
- se nella CU 2021 è compilato il **punto 762** indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '2' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 762;
- se nella CU 2021 è compilato il **punto 763** indicare in colonna 1 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 763;
- se nella CU 2021 è compilato il **punto 764** indicare in colonna 1 il codice '7' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 764.

In tali casi indicare il codice '5' nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante.

COMPENSO LORDO CAMPIONE D'ITALIA	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Pensione orfani
	761	762	763	764
	Altri redditi assimilati	Assegni periodici corrisposti dal coniuge		
	765	766		

In presenza di una Certificazione Unica 2021 che certifichi **redditi prodotti in euro** dai residenti a Campione d'Italia e **redditi per cui non è possibili fruire dell'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia**, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:

- se nella CU 2021 è compilato il **punto 761** indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 761;
- se nella CU 2021 è compilato il **punto 762** indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '2' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 762;
- se nella CU 2021 è compilato il **punto 763** indicare in colonna 1 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 763;
- se nella CU 2021 è compilato il **punto 764** indicare in colonna 1 il codice '7' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 764;

In tali casi indicare il codice '5' nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante.

- se nella CU 2021 è compilato il **punto 771** indicare in colonna1 il codice '2', in colonna 2 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 771;
- se nella CU 2021 è compilato il **punto 772** indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '2' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 772;
- se nella CU 2021 è compilato il **punto 773** indicare in colonna 1 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 773.

In tali casi nella colonna 4 non va indicato il codice '5'.

Rigo C1/C3 col. 4 – Altri dati

RC1	Tipologia reddito	1	Indeterminato/Determinato	2	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2021)	3 ,00	Altri dati 4

La **casella "4" Altri dati** riservata ai soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all'estero, dove indicare uno dei seguenti codici che identifica la **fonte estera** dei redditi indicati nelle colonne precedenti:

- **'1'** redditi di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 2;
- **'2'** pensione ai superstiti di fonte estera se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 7;
- **'3'** soci cooperative artigiani, se nella colonna 1 è indicato il codice 2 o 4 in caso di soci di cooperative artigiane e sono stati percepiti redditi di cui al comma 114 della legge di stabilità 2016;
- **'5'** redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia. Il codice può essere utilizzato se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione e se nella colonna 1 non è indicato il codice 4.

Casella CASI PARTICOLARI

Nella casella **"Casi particolari"** va indicato uno dei seguenti codici:

- **'2'**, se **si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione** prevista p**er i docenti e ricercatori**, che siano **non occasionalmente residenti all'estero** e abbiano **svolto documentata attività di ricerca o docenza** all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010 modificato articolo 1, comma 149, L. 232/2016). I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **10%**. L'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia;
- **'4'** se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione, prevista per i **lavoratori impatriati** che sono rientrati in Italia dall'estero. In presenza dei requisiti previsti dall'articolo 16, D.Lgs. 147/2015 e dall'articolo 1, commi 150 e 151, L. 232/2016, i redditi di **lavoro dipendente** concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **50%**;
- **'6'** se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori impatriati** (articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015) che consente di far concorrere i il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **30%** del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia **dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019**, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, articolo 13-*ter*, D.L. 124/2019;
- **'8'** se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori impatriati** (articolo 16, comma 5-*bis*, D.Lgs. 147/2015) che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: **Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia**. Tale agevolazione consente loro di far concorrere i il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **10%** del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia **dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019**, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, articolo 13-*ter*, D.L. 124/ 2019;
- **'9'** se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere **dal 30 aprile 2019** e si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori impatriati** che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 5-*quater*, articolo 16, D.Lgs. 147/2015 poiché si possiede la qualifica di **sportivo professionista**. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **50%** del loro ammontare. L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le modalità per l'effettuazione di tale versamento sono stabilite con apposito decreto. La fruizione dell'agevolazione è subordinata all'emanazione di tale decreto.

Dato che il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro, la presente **casella va compilata esclusivamente** nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro **non abbia potuto riconoscere l'agevolazione** e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, **direttamente nella presente dichiarazione dei redditi.**
In tale caso, il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi **da RC1 a RC3** già nella misura ridotta**.**

Nelle **Annotazioni** della Certificazione Unica 2021 con il:
- **codice BD** per i **lavoratori impatriati**;
- **codice BC** per **docenti e ricercatori**;

- **codice CQ** per i **lavoratori impatriati** che intendono fruire della riduzione del reddito complessivo nella misura del **70%** (**codice 6**);
- **codice CR** per i **lavoratori impatriati** che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, e intendono fruire della riduzione dal reddito complessivo nella misura del **90%** (**codice 8**);
- **codice CS** per gli **sportivi professionisti impatriati** che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019,

è indicato **l'ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito**, se l'agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento.

- **'10'**, se sono stati **superati i limiti di deducibilità dei contributi** per previdenza complementare **certificati in più C.U. non conguagliati**. In questo caso, nei righi da RC1 a RC3, va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti.
- "**11**"se in dichiarazione si opta per la **tassazione ordinaria delle somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata** (RITA). In tal caso:
  - a **colonna 1** dei **righi da RC1 a RC3** va indicato il codice 2;
  - a **colonna 3** va riportato l'importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2020 con il codice AX;
  - a **colonna 1** del **rigo RC5** va indicato il numero dei giorni riportato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2021 con il codice AX;
  - a **colonna 2** del **rigo RC9** va riportato l'importo della ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva indicato indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2021 con il codice AX.

NEW

- **"12"** se il beneficio di cui al **codice '9'** è stato **riconosciuto dal datore di lavoro**. In tal caso il punto 462 della Certificazione Unica 2021 è compilato con il codice 11.

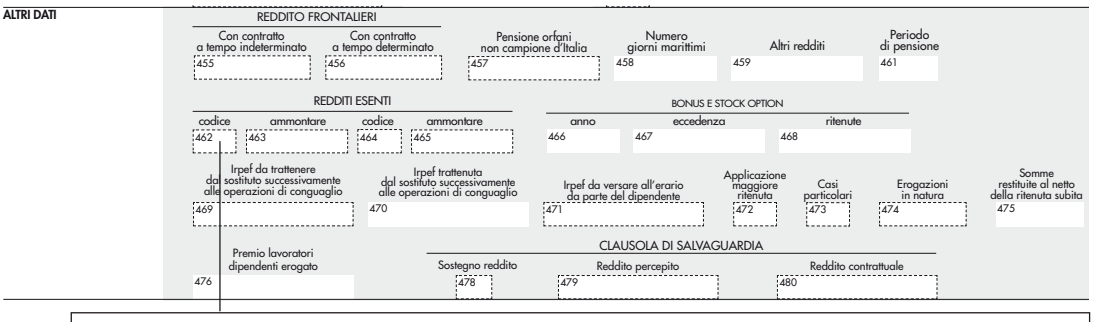

Se nella **casella 462 della C.U. 2021** viene indicato il codice "11" per somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai **lavoratori impatriati** (sportivi professionisti) che hanno trasferito la loro residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, allora nella casella "*Casi particolari*" del quadro C del modello 730 andrà riportato il **codice "12".**

Casi particolari ▼

Per approfondimenti si vedano gli "Aspetti generali".

NEW

CASELLA "STATO ESTERO"

Codice Stato estero

Nel frontespizio del modello Redditi PF 2021 è stata inserita la **nuova casella "*Stato estero*"** che deve essere compilata dagli **impatriati** e dai **docenti e ricercatori** dove indicare il **codice dello Stato estero** in cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia.
Tale casella va quindi compilata se è stata compilata la casella "***Casi particolari***".

Il codice è rilevabile dalla **tabella n. 10** presente in Appendice delle istruzioni.

Coloro che fruiscono in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, possono indicare **Stati appartenenti all'Unione Europea e Stati non appartenenti all'Unione europea**, con i quali sia in vigore una convenzione **per evitare le doppie imposizioni** in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Rigo RC4: SOMME PER PREMI DI RISULTATO

RC4	SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Codice 1	Somme tassazione ordinaria 2 ,00	Somme imposta sostitutiva 3 ,00	Ritenute imposta sostitutiva 4 ,00	Benefit 5 ,00	Benefit a tassazione ordinaria 6 ,00
		Opzione o rettifica: Tass. Ord. 7 / Tass. Sost. 8	Assenza Requisiti 9	Somme assoggettate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord. 10 ,00	Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost. 11 ,00	Imposta sostitutiva a debito 12 ,00	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata 13 ,00

Il **rigo RC4** deve essere compilato:
- dai lavoratori dipendenti del **settore privato**;
- titolari di contratto di **lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato**;
- che nel periodo compreso tra il **1° gennaio e il 31 dicembre 2020** hanno percepito compensi per **premi di risultato** o somme erogate sotto forma di **partecipazione agli utili d'impresa;**
- che nell'anno d'imposta **2019** abbiano percepito **redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro**.

A partire dall'anno d'imposta 2016, infatti, è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali d'importo complessivamente non superiore a:
- **3.000 euro** (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2021);
- fino a **4.000** euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2021), se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati successivamente a tale data l'importo massimo su cui applicare la tassazione agevolata è pari a 3.000 euro.

L'indicazione nel **rigo RC4** delle somme percepite per premi di risultato è **obbligatoria** in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del Bonus Irpef di cui al rigo RC14.
Se nel modello di Certificazione Unica 2021 è stato compilato il **rigo 571** e uno dei **punti da 572 a 579** ➔ la **compilazione del rigo RC4 è obbligatoria.**
Se nella Certificazione Unica 2021 risultano compilati anche i **punti da 591 a 599** ➔ si dovrà compilare un **secondo rigo RC4** utilizzando un ulteriore modulo del quadro RC.

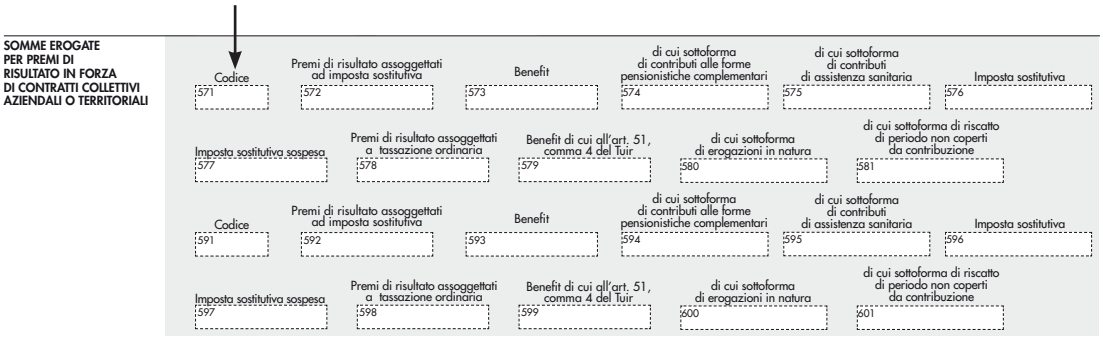

Tale sistema prevede che le **retribuzioni premiali** siano erogate:

- sotto forma di compensi per **premi di risultato** o di **partecipazione agli utili** dell'impresa e in tal caso sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del **10%**;
- a **richiesta del lavoratore** e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, **sotto forma di benefit**, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile;
- a **scelta del lavoratore**, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 4, Tuir, **è assoggettato a imposizione ordinaria**,non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva.

In generale **l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta**, tranne nei casi di **espressa rinuncia** in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratori.
Di conseguenza possono verificarsi le seguenti situazioni particolari:

caso a)
Il contribuente **ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certificazione Unica** tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Il contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un **ammontare di compensi superiore** al limite previsto.
In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l'ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro stipulati fino al 24 aprile 2017).
Nell'eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, il limite fino a 4.000 euro può essere applicato solo se l'importo o la somma degli importi dei compensi percepiti per premi di risultato

indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573, 578 e 579 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 592, 593, 598 e 599 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 591) è di ammontare superiore ai 3.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certificazioni Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei 3.000 euro.

Caso b)
Il contribuente ha percepito compensi **da uno o più datori di lavoro** e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica 2021, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 599 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a **tassazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti**.
Ad esempio, il lavoratore **nell'anno 2019** aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a **80.000 euro** e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti.

Modifica della tassazione
Il contribuente può decidere di **modificare** la tassazione operata dal sostituto se **ritiene quest'ultima meno vantaggiosa.**

Caso c)
Il contribuente può avere interesse ad assoggettare a **tassazione ordinaria** i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il **datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva** (punti 572 e/o 576, 592 e 596 della Certificazione Unica 2021 compilati). In tal caso il contribuente farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d'acconto.

Caso d)
Il contribuente può avere interesse ad **assoggettare a tassazione sostitutiva** i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 598 della Certificazione Unica 2021 compilato).
Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2019 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso il contribuente non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 3.000 o 4.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10%.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica **non conguagliati** o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.

Si può fruire del regime agevolativo previsto per le somme percepite per premi di risultato solo se sono stati stipulati contratti collettivi di secondo livello che, entro trenta giorni dalla stipula, sono stati depositati telematicamente presso la competente Direzione territoriale del lavoro.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

RC4	SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Codice	Somme tassazione ordinaria	Somme imposta sostitutiva	Ritenute imposta sostitutiva	Benefit	Benefit a tassazione ordinaria
		1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
		Opzione o rettifica: Tass.Ord.	Opzione o rettifica: Tass.Sost.	Assenza Requisiti	Somme assoggettate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord.	Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost.	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata
		7	8	9	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00

- **Colonna 1** (Codice): va riportato **il codice indicato nel punto 571** (o 591) della Certificazione Unica 2021:
  - **codice 1** se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è **pari a 3.000 euro**;
  - **codice 2** se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a **4.000 euro** poiché l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- **Colonna 2** (Somme tassazione ordinaria): va indicato l'importo risultante dal **punto 578** (o 598) del modello di Certificazione Unica 2021;
- **Colonna 3** (Somme imposta sostitutiva): va indicato l'importo risultante dal **punto 572** (o 592) del modello di Certificazione Unica 2021;
- **Colonna 4** (Ritenute imposta sostitutiva): va indicato l'importo risultante dal **punto 576** (o 596) del modello di Certificazione Unica 2021;
- **Colonna 5** (Benefit): va indicato l'importo risultante dal **punto 573** (o 593) del modello di Certificazione Unica 2021;
- **Colonna 6** (Benefit a tassazione ordinaria): va indicato l'importo risultante dal **punto 579 e/o 599** della Certificazione Unica 2021;
- **Colonna 7** (Tassazione ordinaria): se viene applicata la tassazione ordinaria;
- **Colonna 8** (Tassazione sostitutiva): se viene applicata la tassazione sostitutiva.

Le **colonne 7 e 8** sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

È **obbligatoria la compilazione di una delle due caselle** per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato:
- sia nel caso che si intenda **modificare** la tassazione operata dal datore di lavoro;
- sia nel caso si intenda **confermarla**.

Dato che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest'ultima sia più favorevole.
- **Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro**:
  - **colonna 7**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2021 è compilato il punto 578 e/o 598 (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato;
  - **colonna 8**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2021 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato.

- **Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro**:
  - **colonna 7**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2021 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
  - **colonna 8**: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2021 è compilato il punto 578 e/o 598 (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria;
  - **colonna 9 (Assenza requisiti)**: se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché **non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma** ad esempio perché nell'anno precedente sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente d'importo superiore a 80.000 euro o perché il datore di lavoro ha applicato l'agevolazione in assenza del contratto collettivo di secondo livello o in assenza del deposito telematico di tale contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro, entro trenta giorni dalla stipula va barrata la casella di colonna 9.

Rigo RC5: TOTALE

RC5	RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 – RC4 col. 11 – RC5 col. 1 – RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 col.5)						
	Quota esente frontalieri	Quota esente dipendente Campione d'Italia	Quota esente pensioni				
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	(di cui L.S.U.	4 ,00)	**TOTALE**	5 ,00

Nella **Colonna 1 (Quota esente frontalieri)** va indicata la **quota di reddito esente** (redditi prodotti in zone di frontiera sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 7.500 euro). Se il reddito **prodotto in zona di frontiera** (codice 4 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3) è **superiore o uguale a 7.500 euro**, **deve essere indicato 7.500 euro**; se invece **tale reddito è inferiore a 7.500 euro**, va riportato in questa colonna **l'intero importo del reddito, in quanto totalmente esente**. In presenza di più redditi prodotti in zone di frontiera, per determinare l'ammontare della quota di reddito esente bisogna eseguire i seguenti calcoli:

1) **calcolare il "Totale redditi frontalieri",** pari alla somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da RC1 a RC3, per i quali è stato riportato il codice 4 nella colonna 1;
2) se il "Totale redditi frontalieri" è superiore o uguale a 7.500 euro, **indicare 7.500 euro nella colonna 1 del rigo RC5;**
3) se il **"Totale redditi frontalieri"** è inferiore a 7.500 euro, indicare nella colonna 1 del rigo RC5 il "Totale redditi frontalieri";

Nella **Colonna 2 (Quota esente dipendente Campione d'Italia)** va indicata la quota esente di reddito di lavoro dipendente di Campione d'Italia.

> Si vedano le istruzioni della **sezione VII del rigo RP90** "Redditi prodotti in euro Campione d'Italia".

Nella **colonna 3 (Quota esente pensioni)** va indicata colonna la quota esente di reddito di pensione.

Per la quota esente pensione di Campione d'Italia si vedano le istruzioni della **sezione VII del rigo RP90** "Redditi prodotti in euro Campione d'Italia".

Nella **colonna 4** riportare la **somma dei redditi** per i quali avete indicato il **codice 3** nella **colonna 1 dei righi da RC1 a RC3**. In questo caso, per calcolare esattamente l'importo da riportare nella **colonna 5 del rigo RN1**, vanno seguite le istruzioni contenute in Appendice, alla voce "Lavori socialmente utili agevolati"
Se non avete indicato alcun importo nella colonna 4, l'importo indicato nella **colonna 5** deve essere riportato unitamente ad eventuali altri redditi nella colonna 5 del rigo RN1.

Nella **colonna 5 del rigo RC5** deve essere riportato il risultato della seguente operazione:

RC5 colonna 5	→	**RC1 col. 3 + RC2 col. 3 +RC3 col. 3 + RC4 col. 10 – RC4 col. 11 – RC5 col. 1 – RC5 col. 2 – RC5 col. 3**

L'importo indicato nella colonna 4 deve essere riportato alla colonna 5 del rigo RN1.

Rigo RC6: PERIODO DI LAVORO

Al rigo **RC6 colonna 1** deve essere **indicato il numero di giorni** relativo **al periodo di lavoro dipendente** (o assimilato) **per il quale è prevista la detrazione d'imposta.**
In particolare, se è stato indicato **un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato** per cui il datore di lavoro ha rilasciato la Certificazione Unica 2021, **va riportato il numero dei giorni indicato nel punto 6** della Certificazione Unica 2021.

- Se **il datore di lavoro non ha rilasciato la Certificazione Unica** (perché non obbligato a farlo), è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);
- se **il rapporto di lavoro è part-time** (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto), i **giorni possono essere considerati per l'intero periodo di lavoro;**
- se **sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati**, va **indicato il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi**, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
- se è **stato indicato il solo reddito assimilato relativo alla rendita temporanea anticipata**, va **riportato il numero di giorni indicato nelle Annotazioni della C.U. 2021 con il codice Ax**.

Al rigo **RC6, alla colonna 2** deve essere indicato **il numero di giorni relativo al periodo di pensione per il quale è prevista la detrazione d'imposta.**
Tale dati sono desumibili dal modello Certificazione Unica 2021 **nel caso di pensione al punto 7.**

- Se sono **stati indicati più redditi di pensione**, va riportato **il numero totale dei giorni** tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola;
- nel caso in cui siano presenti **sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione, al rigo RC6**, deve essere indicata la somma dei giorni compresi nei vari periodi che **non può essere superiore a 365**, tenendo presente che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una sola volta.

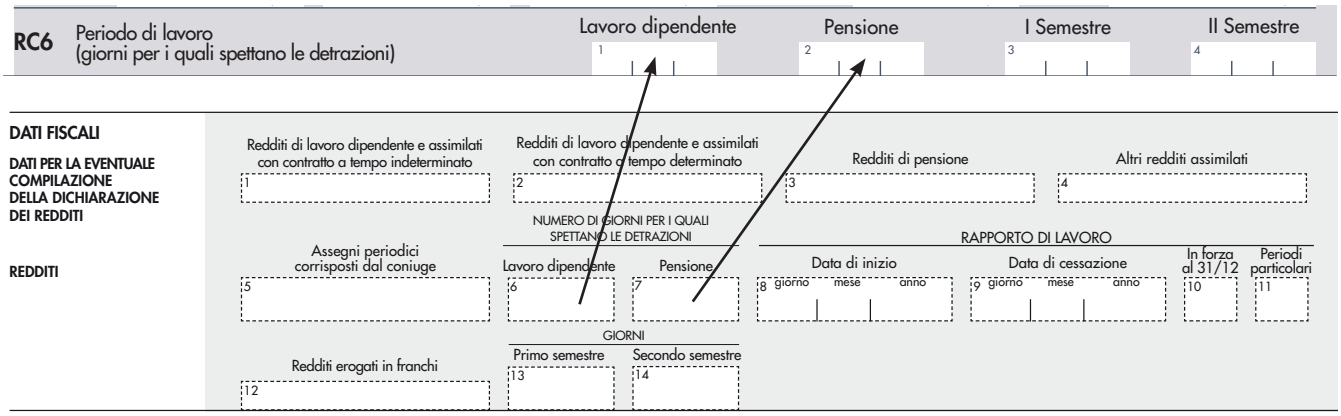

Un contribuente **ha percepito nel corso del 2020** i seguenti redditi:
- reddito da pensione, dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020;
- reddito da lavoro a progetto, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2020.

In tale situazione, si dovrà indicare:
- in **colonna 1**, il numero di giorni di lavoro dipendente pari a 304;
- in **colonna 2**, il numero di giorni di pensione (in cui non si sono svolti rapporti di lavoro dipendente o assimilati), pari a 61 giorni.

Generalmente, infatti, la detrazione per redditi di lavoro dipendente è più favorevole a quella per redditi di pensione.

NEW

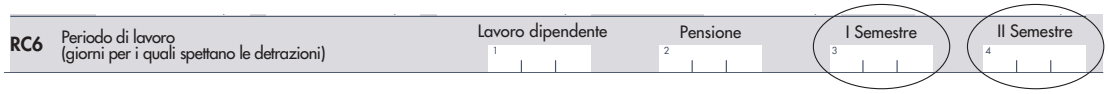

A seguito delle **novità** introdotte dal D.L. 3/2020 sono state aggiunte **due nuove colonne**:
- la **colonna 3 (I semestre):** dove indicare il **numero dei giorni del primo semestre** (dal primo gennaio al trenta giugno 2020) relativi al solo periodo di lavoro dipendente desunto dal **punto 13** della Certificazione Unica 2021;
- la **colonna 4 (II Semestre):** dove indicare il **numero dei giorni del secondo semestre** (dal primo luglio al trentuno dicembre 2020) relativi al solo periodo di lavoro dipendente, desunto nel **punto 14** della Certificazione Unica 2021.

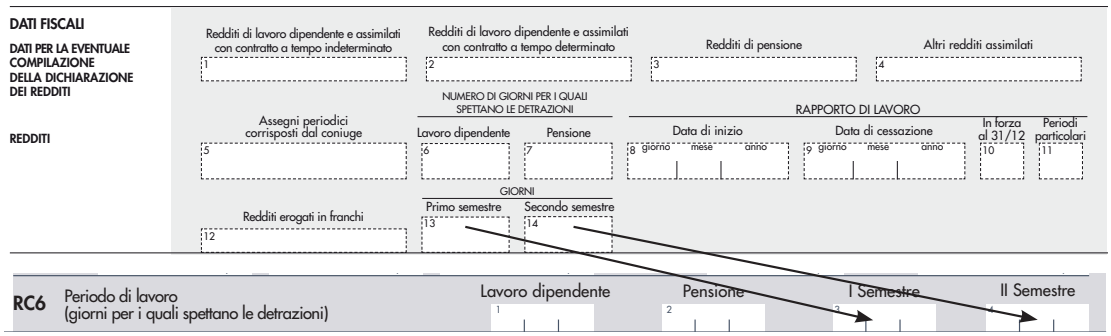

Il D.L. 3/2020 ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo **di trattamento integrativo**: tale trattamento è **rapportato al periodo di lavoro** e spetta per le prestazioni rese dal **1° luglio 2020**. Pertanto nei **punti 13 e 14** della Certificazione Unica 2021 vanno riportati il **numero di giorni già indicati nel punto 6** ripartiti tra il **primo semestre** e il **secondo semestre**, al fine di attribuire correttamente la quota del credito bonus e/o del trattamento integrativo.
Come precisato nella circolare n. 29/E/2020 in caso di rapporto di **lavoro coincidente con l'anno solare** i giorni da considerare sono **365** da suddividere in **181** per il primo semestre e **184** giorni per il secondo semestre. Qualora invece il rapporto di lavoro sia inferiore all'anno solare con inizio prima del 29 febbraio, il numero dei giorni da riportare al punto 13 deve considerare il giorno 29 febbraio.
La **somma dei punti 13 e 14 deve essere sempre uguale al numero di giorni riportato al punto 6**.

CASI PARTICOLARI

PRESTAZIONI "A GIORNATA"

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono **prestazioni "a giornata"** (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli), le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi, compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro, **devono essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative** dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

INDENNITÀ

In caso **di indennità o somme erogate dall'Inps o** da altri Enti, le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi.
In tali casi, nel rigo **RC6 colonna 1 vanno indicati i giorni** (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

BORSE DI STUDIO

Per le borse di studio, il numero dei giorni da indicare **nel rigo RC6 colonna 1** è **quello compreso nel periodo dedicato allo studio** (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione

spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

INDENNITÀ SPECIALE IN AGRICOLTURA

Per l'indennità speciale in agricoltura, i giorni da indicare nel **rigo RC6 colonna 1** sono **quelli risultanti dalla relativa certificazione** e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

SEZIONE II – ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

ASPETTI GENERALI

Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	**RC7**	Assegno del coniuge	1	Redditi (punto 4 e 5 CU 2021)	2 ,00	Altri dati	3
	RC8				,00		
	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5				**TOTALE**	,00

Nella sezione II del quadro RC devono essere riportati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente **per i quali la detrazione non è rapportata** al periodo di lavoro nell'anno.
In presenza di Certificazione Unica 2021, l'importo del reddito è riportato **nel punto 4 o 5** della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta:

DATI FISCALI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione	Altri redditi assimilati					
DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	1	2		3	4					
		NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI		RAPPORTO DI LAVORO						
REDDITI	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio			Data di cessazione			In forza al 31/12	Periodi particolari
	5	6	7	8 giorno	mese	anno	9 giorno	mese	anno	10	11

APPROFONDIMENTO

Tipologie di redditi che devono essere indicati nella **sezione II del quadro RC**:

- **gli assegni periodici percepiti dal coniuge**, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;

Se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.

- **gli assegni periodici comunque denominati** alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- **i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;**

Rientrano in questa categoria i compensi corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.) se non rientrano nell'esercizio dell'arte o della professione o nell'attività d'impresa del soggetto che li ha percepiti.

- **i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza**;
- **le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive** (consiglieri regionali, provinciali, comunali), **nonché quelle percepite dai giudici costituzionali**;
- **le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso**.

Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60% dell'ammontare lordo percepito.
Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare.

- **i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria** svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), Tuir.

DETRAZIONI PREVISTE

Per i **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui:**
- all'articolo 50, comma 1, lettera e), Tuir (attività libero professionale Intramuraria del personale S.S.N.);
- all'articolo 50, comma 1, lettera f), Tuir (compensi ed indennità per pubbliche funzioni);
- all'articolo 50, comma 1, lettera g), Tuir (assegni ed indennità per attività parlamentari, per cariche pubbliche e per i giudici costituzionali);
- all'articolo 50, comma 1, lettera h), Tuir (rendite vitalizie),

spetta una detrazione d'imposta regolamentata dall'articolo 13, comma 5, Tuir.

Per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui:
- all'articolo 50, comma 1, lettera i) (assegni periodici percepiti dal coniuge),

spetta una detrazione d'imposta regolamentata dall'articolo 13, comma 5-*bis*, Tuir, pari alla detrazione per i soggetti titolari di redditi di pensione.

APPROFONDIMENTO
DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

L'articolo 13, comma 5, Tuir, prevede una specifica detrazione per i redditi contenuti nell'articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h), Tuir, ovvero:
- i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria del personale s.s.n.;
- i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;

- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Tale detrazione:
- **non deve essere rapportata ad alcun periodo dell'anno;**
- **non è cumulabile con le altre detrazioni** (per lavoro dipendente o pensione)

e va così calcolata:

Il reddito di riferimento per determinare **le detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** è il **"reddito per detrazioni"**, pari **al reddito complessivo** del contribuente, comprensivo **anche del reddito dei fabbricati concessi in locazione e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati a cedolare secca e il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni e dell'agevolazione e dell'agevolazione ACE** e **al netto della deduzione per abitazione principale** e delle relative pertinenze.

REDDITO PER DETRAZIONI:
rigo RN1 col. 1 – RN2 + rigo RS37 col. 14

dove il **rigo RN1 col. 1** rappresenta il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, ed è dato dal risultato della seguente somma:

RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL 10 col. 6 + LM38

Reddito per detrazioni fino a 4.800 euro

REDDITO	DETRAZIONE
Fino ad € 4.800	€ 1.104

Reddito per detrazioni superiore a 4.800 euro, ma inferiore o uguale a 55.000 euro

REDDITO	DETRAZIONE
Da € 4.800 fino a € 55.000	€ 1.104 x $\frac{(€\ 55.000 - \text{Reddito per detrazioni})}{50.200}$

Reddito per detrazioni superiore a 55.000 euro
Non spetta alcuna detrazione.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, si assume nelle prime 4 cifre decimali.

APPROFONDIMENTO
DETRAZIONE PER ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI DAL CONIUGE

L'articolo 13, comma 5-*bis*, Tuir, prevede una specifica detrazione per i redditi contenuti nell'articolo 50, comma 1, lettera i), Tuir.

Tale detrazione non deve essere rapportata ad alcun periodo dell'anno, ed è la stessa detrazione prevista dall'articolo 13, comma 3, Tuir per i titolari di redditi di pensione di età inferiore a 75 anni e va così determinata:
Il reddito di riferimento per determinare **le detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** è il **"reddito per detrazioni"**, pari **al reddito complessivo** del contribuente, comprensivo anche del **reddito dei fabbricati concessi in locazione e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati a cedolare secca e il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni e dell'agevolazione ACE** e **al netto della deduzione per abitazione principale** e delle relative pertinenze.

REDDITO PER DETRAZIONI:
rigo RN1 col. 1 – RN2 + rigo RS37 col. 11

dove il **rigo RN1 col. 1** rappresenta il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali ed è dato dal risultato della seguente somma:

RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10 col. 6 + LM38

A) ***Reddito per detrazioni fino ad € 8.000***

REDDITO	DETRAZIONE
Fino ad € 8.000	€ 1.880

B) ***Reddito per detrazioni superiore ad € 8.000 ma inferiore o uguale ad € 15.000***

REDDITO	DETRAZIONE
Da € 8.000 fino a € 15.000	€ 1.297 + (€ 583 X (€15.000 - Reddito per detrazioni) / 7.000

C) ***Reddito per detrazioni superiore ad € 15.000 ma inferiore o uguale ad € 55.000***

REDDITO	DETRAZIONE
Da € 15.000 fino a € 55.000	€ 1.297 X (€ 55.000 - Reddito per detrazioni) / 40.000

Non spetta alcuna detrazione.

SEZIONE II – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	**RC7**	Assegno del coniuge [1]	Redditi (punto 4 e 5 CU 2021) [2]	,00	Altri dati [3]	
	RC8			,00		
	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5			**TOTALE**	,00

Rigo RC7/RC8 colonna 1: ASSEGNO DEL CONIUGE

Deve essere barrata la casella di cui alla **colonna 1** nel caso in cui il contribuente percepisca assegni periodici dal coniuge o ex - coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio.

Da barrare la casella nel caso di assegni periodici percepiti dal coniuge o dall'ex-coniuge

RC7	Assegno del coniuge	1	Redditi (punto 4 e 5 CU 2021)	2	,00	Altri dati	3
RC8					,00		

Rigo RC7/RC8: REDDITI

Nella casella di **colonna 2** dei righi RC7/RC8, deve essere riportato **l'importo dei redditi percepiti. In particolare:**

- deve essere indicato **il dato relativo all'assegno percepito** ricavabile dalla sentenza di separazione o di divorzio (rivalutato annualmente in base agli indici Istat) ed indicato nel punto 5 della Certificazione Unica 2021;

> Se il sostituto d'imposta ha riconosciuto l'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia, va riportato l'importo di cui al punto 766 della Certificazione Unica 2021.

- deve essere indicato il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, desumibile **dal punto 4** della Certificazione Unica 2021.

> Se il sostituto d'imposta ha riconosciuto l'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia, va riportato l'importo di cui al punto 765 della Certificazione Unica 2021.

RC7	Assegno del coniuge	1	Redditi (punto 4 e 5 CU 2021)	2	,00	Altri dati	3
RC8					,00		

DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Altri redditi assimilati
1	2	3	4

REDDITI

Assegni periodici corrisposti dal coniuge	NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI		RAPPORTO DI LAVORO			
	Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio (giorno mese anno)	Data di cessazione (giorno mese anno)	In forza al 31/12	Periodi particolari
5	6	7	8	9	10	11

In presenza di una Certificazione Unica 2021 che certifichi **redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia e redditi per cui non è possibili fruire dell'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia**, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:

- se nella C.U. 2021 è compilato il **punto 765** tale importo va riportato in colonna 2;
- se nella C.U. 2021 è compilato il **punto 766** tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1;

In tali casi indicare il codice '5' nella colonna 3. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante.

- se nella C.U. 2021 è compilato il **punto 774** tale importo va riportato in colonna 2;
- se nella C.U. 2021 è compilato il **punto 775** tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1;

In tali casi nella colonna 3 non va indicato il codice '5'.

Rigo RC7/RC8 colonna 3: ALTRI DATI

Nella **casella di colonna 3** dovrà essere indicato:

- il **codice '1',** per i compensi corrisposti per **l'attività libero professionale intramuraria** svolta dal **personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale**, se nel **punto 8** della Sezione "Dati Anagrafici" della Certificazione Unica è indicato il codice 'R';
- il **codice '5'**, che identifica i **redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia**, se nella C.U. 2021 sono compilati i punti da 765 o 766 o comunque se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante.

Rigo RC9

Va indicata la somma degli importi di colonna 2 dei **righi RC7 e RC8**.
Tale importo dovrà essere riportato, unitamente ad eventuali altri redditi, nella colonna 5 del rigo RN1.

SEZIONE III – RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI ADDIZIONALE IRPEF E ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF						
	RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 CU 2021 e RC4 col.13)	Ritenute addizionale regionale (punto 22 CU 2021)	Ritenute acconto addizionale comunale 2020 (punto 26 CU 2021)	Ritenute saldo addizionale comunale 2020 (punto 27 CU 2021)	Ritenute acconto addizionale comunale 2021 (punto 29 CU 2021)
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
		Ritenuta imposta sostitutiva R.I.T.A.				
		6 ,00				

Nella **sezione III del quadro RC**, al rigo RC10, vanno indicate:

- le ritenute Irpef;
- l' addizionale regionale;
- saldo dell'addizionale comunale all'Irpef;

- l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef;

che sono state trattenute dal datore di lavoro.

I **dati da indicare nella Sezione III del quadro RC** sono desumibili della Certificazione Unica 2021:

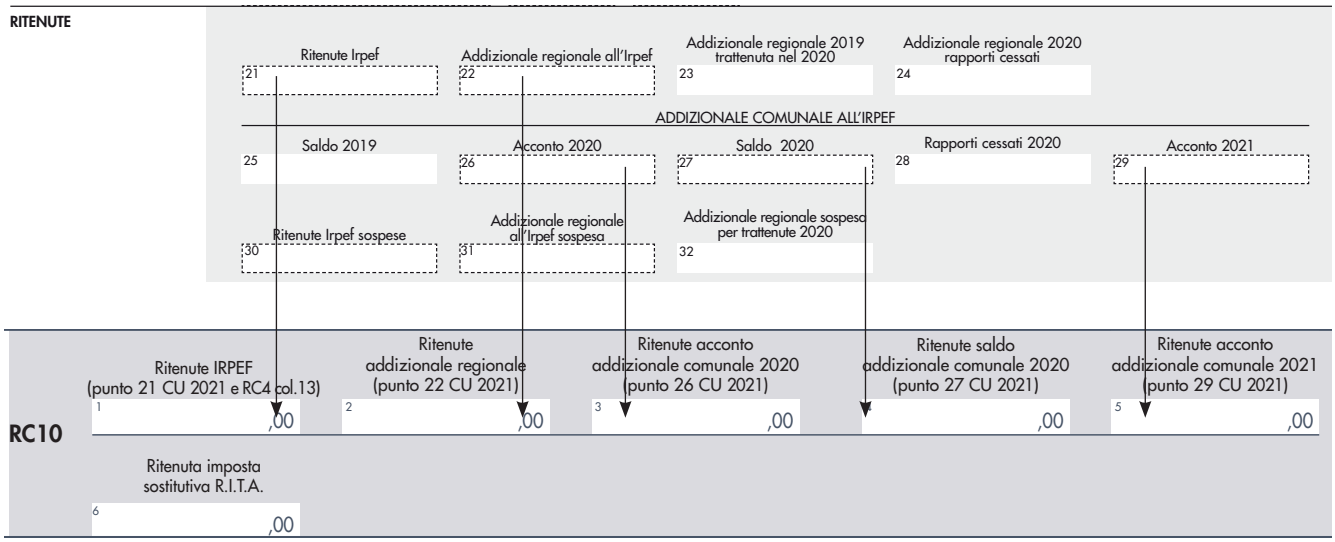

Nella **colonna 1**, va indicato il totale delle ritenute Irpef, relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 21 della Certificazione Unica 2021. In questo rigo deve essere compreso l'importo indicato nel rigo RC4, colonna 13.
L'importo della colonna 1 del rigo RC10 deve essere riportato nel rigo RN33, colonna 4.
Nella **colonna 2**, va indicato il totale dell'**addizionale regionale all'Irpef** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 22 della Certificazione Unica 2021. L'importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV3, colonna 3.
Nella **colonna 3** va indicato **l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2020**, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 26 della Certificazione Unica 2021.
L'importo del presente rigo deve essere riportato nel **rigo RV11 colonna 1**.
Nella **colonna 4** va indicato il **saldo dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2020**, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 27 della Certificazione Unica 2021.
L'importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV11 colonna 1.
Nella **colonna 5** va indicato **l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2021**, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 29 della Certificazione Unica 2021. L'importo del presente rigo deve essere riportato nel rigo RV17 colonna 6.
Nella colonna 6 (Ritenute Imposta sostitutiva R.I.T.A.) va riportato il totale delle **ritenute dell'imposta sostitutiva** sulla rendita integrativa temporanea anticipata indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2021 con il codice AX.
Questa colonna va compilata solo se nella casella "**Casi particolari**" del quadro RC è indicato il **codice '11'.**

SEZIONE IV – RITENUTE PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati	**RC11**	Ritenute per lavori socialmente utili	,00
	RC12		,00

Nella **sezione IV del quadro RC** devono essere riportate le ritenute Irpef e l'addizionale regionale relativa a compensi percepiti per lavori socialmente utili.

Rigo RC11: RITENUTE PER LAVORI SOCIAlMENTE UTILI
Al rigo **RC11** vanno riportate le ritenute Irpef relative ai redditi indicati della Sezione I del quadro RC, nel quale è stato indicato il codice 3 nella colonna 1.

Rigo RC12: ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF
Al rigo **RC12** va l'addizionale regionale relativa ai redditi indicati nella Sezione I del quadro RC, colonna 1 codice 3.

Qualora il contribuente sia in possesso della Certificazione Unica 2021 che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato, vanno indicate nella sezione IV solo le ritenute per lavori socialmente utili, individuando il relativo dato nel modello Certificazione Unica 2021.

SEZIONE V – RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Sezione V Riduzione Pressione Fiscale	**RC14**	Codice	Bonus erogato	Codice	Trattamento erogato	Esenzione ricercatori e docenti	Esenzione impatriati	Fruizione misure sostegno	Lavoro dipendente	Retribuzione contrattuale
		1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7	8 ,00	9 ,00

NEW

A seguito delle **novità** introdotte in materia di cuneo fiscale dal D.L. 3/2020 il **rigo RC14**, lo scorso anno denominato "*Bonus Irpef*" è stato rinominato "*Riduzione della pressione fiscale*" nel quale dovranno essere riportati i dati relativi:
- al **bonus Irpef** (colonne 1 e 2);
- al **trattamento integrativo** (colonne 3 e 4);
- all'**esenzione prevista per i docenti e ricercatori** (colonna 5);
- all'**esenzione prevista per i lavoratori rimpatriati** (colonna 6);
- alle **misure al sostegno del lavoro**, quali integrazione salariale, congedi parentali e cassa integrazione di cui al D.L. 18/2020 (colonne 7, 8 e 9).

Rigo RC14
Colonna 1: (**Codice bonus**) va riportato il codice indicato nel **punto 391** della Certificazione Unica 2020. Nella Certificazione Unica è riportato:
- il **codice 1** se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella **colonna 2 del rigo RC14** va riportato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta (punto 392 della Certificazione Unica);

- il **codice 2** se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo RC14.

Nel caso in cui il **lavoratore dipendente** (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) non è in possesso della Certificazione Unica perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, **nella colonna 1 deve riportare il codice 2**.

Colonna 2 (**Bonus erogato**): **va riportato** l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel **punto 392** della Certificazione Unica 2021.

In nessun caso, invece, deve essere riportato l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel **punto 393 della Certificazione Unica**.

NEW

Colonna 3 (Codice): va riportato il codice indicato nel **punto 400** della Certificazione Unica 2021.
Nella Certificazione Unica è riportato:

- il **codice 1** se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella **colonna 4 del rigo C14** va riportato l'importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d'imposta (**punto 401** della Certificazione Unica 2021);
- il **codice 2** se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la **colonna 4 del rigo C14**.

Colonna 4 (Trattamento erogato): va riportato l'importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel **punto 401** della Certificazione Unica 2021.

In nessun caso deve essere riportato l'importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato, indicato nel **punto 402 della Certificazione Unica**.

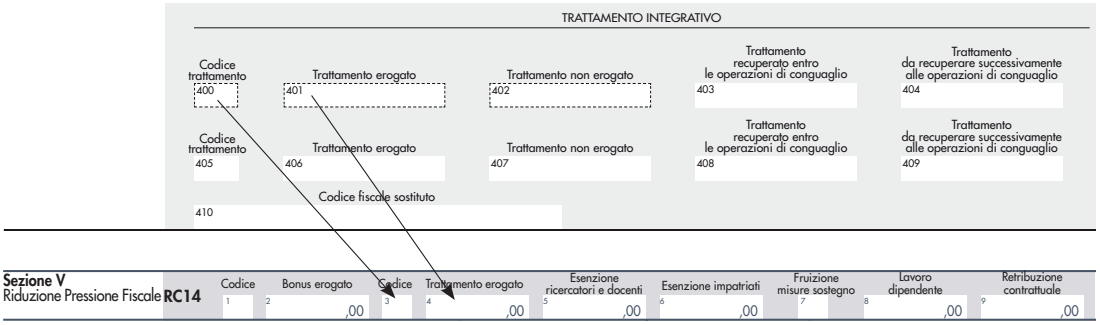

Colonna 5 (Esenzione ricercatori e docenti): va riportato l'importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel **punto 462** è indicato **il codice '1'**. Se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione

prevista per i **docenti e ricercatori**, va riportato l'ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BC per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni va riportata la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata in dichiarazione.

NEW

Colonna 6 (Esenzione Impatriati): va riportato l'importo indicato nel **punto 463** della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice '5' o '9' o '10' o '11'. Se si intende fruire in dichiarazione dell'agevolazione prevista per gli impatriati, va riportato l'ammontare indicato nelle **annotazioni** alla Certificazione Unica con il codice:

- **codice BD** per i **lavoratori impatriati**;
- **codice CQ** per i **lavoratori impatriati** che intendono fruire della riduzione del reddito complessivo nella misura del **70%;**
- **codice CR** per i **lavoratori impatriati** che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, e intendono fruire della riduzione dal reddito complessivo nella misura del **90%;**
- **codice CS** per gli **sportivi professionisti impatriati** che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal **30 aprile 2019**.

Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica **non sono presenti** tali informazioni va riportata la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata nei righi da RC1 a RC3.

NEW

Colonna 7 (Fruizione misure a sostegno del lavoro): va barrata la **casella di colonna 7** se è stata barrata la casella del **punto 478** della Certificazione Unica 2021 poiché nel corso del 2020 si è fruito:

- dell'integrazione salariale;
- dei congedi parentali;
- della cassa integrazione in deroga,

di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25, D.L. 18/2020.

Colonna 8 (Reddito da lavoro dipendente): va riportato l'importo del **solo reddito da lavoro dipendente effettivamente percepito nel corso del 2020**, indicato nel **punto 479** della Certificazione Unica.

Colonna 9 (Retribuzione contrattuale): va riportato l'importo della **retribuzione contrattuale e degli altri redditi assimilati** che sarebbero spettatati in assenza dell'emergenza Covid-19, indicato nel **punto 480** della Certificazione Unica.

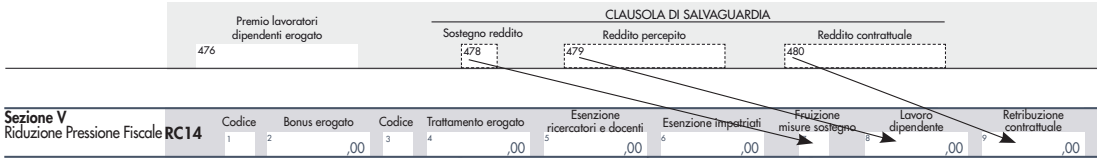

Presenza di più Certificazioni
Caso a)
In presenza di **più modelli di Certificazione Unica non conguagliati**:
- nella **colonna 1** va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 391. Nella **colonna 1** va invece indicato il **codice 2** se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 391;
- nella **colonna 2** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 392 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
- nella **colonna 3** va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 400. Nella colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 400;
- nella **colonna 4** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 401 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
- nella **colonna 5** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice '1';
- nella **colonna 6** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice '5' o '9' o '10' o '11';
- la **colonna 7** va barrata se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è barrata la casella del punto 478. La casella non va barrata se in tutti i modelli di Certificazione Unica non è barrata la casella del punto 478;
- nella **colonna 8** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 479 della Certificazione Unica;
- nella **colonna 9** va riportata la somma degli importi indicati nel punto 480 della Certificazione Unica.

Caso b)
In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica**, nelle colonne da 1 a 9 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nei punti 391, 392, 400, 401, 463, 478, 479 e 480 della Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio.
Nelle colonne 5, 6, 8 e 9 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio.

Caso c)
In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica**, per la compilazione delle colonne da 1 a 9 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

SEZIONE VI – DETRAZIONE SICUREZZA

		Fruita tassazione ordinaria	Non fruita tassazione ordinaria	Fruita tassazione separata
Sezione VI Detrazione per comparto sicurezza e difesa	**RC15**	1 ,00	2 ,00	3 ,00

ASPETTI GENERALI
La nuova **sezione VI** è riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2020, per il quale è prevista una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 45, comma 2, D.Lgs. 95/2017).

L'agevolazione spetta ai lavoratori che nell'**anno 2019** hanno percepito un **reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro**.

La **riduzione d'imposta** è determinata dal datore di lavoro sul **trattamento economico accessorio erogato** (punto 381 della Certificazione Unica 2021).
Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza nell'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11, Tuir, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2020 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'articolo 17, Tuir.

Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale **detrazione al percipiente**, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2021 è presente il **codice BO**.

La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 95/2017) pertanto il riconoscimento dell'agevolazione potrà avvenire solo a seguito dell'emanazione del d.P.C.M. previsto per l'anno d'imposta 2020.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

- nella **colonna 1 (Fruita tassazione ordinaria)** va riportato l'importo della detrazione indicato nel punto 384 della Certificazione Unica 2021 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 384 di tutte le Certificazioni Uniche;
- nella **colonna 2 (Non fruita tassazione ordinaria)** va riportato l'importo della detrazione indicato nel punto 385 della Certificazione Unica 2021 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 385 di tutte le Certificazioni Uniche;
- nella **colonna 3 (Fruita tassazione separata)** va riportato l'importo della detrazione indicato nel punto 516 della Certificazione Unica 2021 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 516 di tutte le Certificazioni Uniche.

CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL CONIUGE

Un contribuente, a seguito della sentenza di separazione, ha percepito un assegno periodico di mantenimento da parte del coniuge, di importo pari a 12.000 euro; nella sentenza non viene indicata la quota parte dell'assegno destinata al mantenimento del figlio.

Il quadro RC dovrà essere così compilato:

Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	**RC7**	Assegno del coniuge X	Redditi (punto 4 e 5 CU 2021) 2 6.000 ,00	Altri dati 3	
	RC8		,00		
	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5		**TOTALE**	6.000 ,00

Dovrà essere barrata la **colonna 1 del rigo RC7**, per indicare che si tratta di assegni ricevuti dal coniuge in base a quanto previsto dall'autorità giudiziaria.

L'importo percepito costituisce **reddito assimilato a quello di lavoro dipendente solo per il 50%,** poiché la sentenza di separazione non distingue la quota dell'assegno destinata al coniuge e la quota destinata al figlio.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE REDDITI DI PENSIONE

Un contribuente, pensionato di età inferiore a 70 anni, presenta il seguente modello C.U. 2021.

DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

REDDITI

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Altri redditi assimilati
1 18.000	2	3	4

Assegni periodici corrisposti dal coniuge	NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI: Lavoro dipendente	Pensione	RAPPORTO DI LAVORO: Data di inizio (giorno mese anno)	Data di cessazione (giorno mese anno)	In forza al 31/12	Periodi particolari
5	6	7 365	8	9	10	11

Redditi erogati in franchi	GIORNI: Primo semestre	Secondo semestre
12	13	14

RITENUTE

Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Addizionale regionale 2019 trattenuta nel 2020	Addizionale regionale 2020 rapporti cessati
21	22 12	23 60	24

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Saldo 2019	Acconto 2020	Saldo 2020	Rapporti cessati 2020	Acconto 2021
25	26	27	28	29 22

Ritenute Irpef sospese	Addizionale regionale all'Irpef sospesa	Addizionale regionale sospesa per trattenute 2020
30 3.099	31 162	32

Ipotizzando che l'aliquota dell'addizionale comunale deliberata sia pari allo 0,4%, la sezione I del quadro RC sarà così compilata:

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati

RC1	Tipologia reddito 1	Indeterminato/Determinato 2	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2021) 3 ,00		Altri dati 4
RC2			,00		
RC3			,00		

RC4 SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)

Codice	Somme tassazione ordinaria	Somme imposta sostitutiva	Ritenute imposta sostitutiva	Benefit	Benefit a tassazione ordinaria
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

Opzione o rettifica: Tass. Ord.	Tass. Sost.	Assenza Requisiti	Somme assoggettate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord.	Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost.	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata
7	8	9	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00

Casi particolari ☐

RC5 RC1 col.3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 – RC4 col. 11 – RC5 col. 1 – RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 col.5)

Quota esente frontalieri	Quota esente dipendente Campione d'Italia	Quota esente pensioni		
1 ,00	2 ,00	3 ,00	(di cui L.S.U. 4 ,00) **TOTALE**	5 18.000 ,00

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)

Lavoro dipendente	Pensione	I Semestre	II Semestre
1	2	3	4 365

La sezione III del quadro RC sarà così compilata:

Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF		Ritenute IRPEF (punto 21 CU 2021 e RC4 col.13)	Ritenute addizionale regionale (punto 22 CU 2021)	Ritenute acconto addizionale comunale 2020 (punto 26 CU 2021)	Ritenute saldo addizionale comunale 2020 (punto 27 CU 2021)	Ritenute acconto addizionale comunale 2021 (punto 29 CU 2021)
	RC10	1 3.099 ,00	2 162 ,00	3 12 ,00	4 60 ,00	5 22 ,00
		Ritenuta imposta sostitutiva R.I.T.A.				
		6 ,00				

QUADRO RP
ONERI E SPESE

PERSONE FISICHE 2021

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RP – Oneri e spese

Mod. N.

QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90%

Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11

Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni

RP1	Spese sanitarie	Spese patologie esenti sostenute da familiari: 1 ,00	**Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11**: 2 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti		2 ,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		2 ,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1	2 ,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1	2 ,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2 ,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		,00
RP8	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00

RP14	Spese per canone di leasing	Data stipula leasing: 1 giorno / mese / anno	Numero anno: 2	Importo canone di leasing: 3 ,00	Prezzo di riscatto: 4 ,00

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito: 2 ,00	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito: 3 ,00	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito: 4 ,00	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito: 5 ,00	Totale spese con detrazione 30%: 6 ,00	Totale spese con detrazione 35%: 7 ,00	Totale spese con detrazione 90%: 8 ,00

Sezione II
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali		,00
RP22	Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge: 1	2 ,00
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		,00
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		,00
RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità		,00
RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice 1	2 ,00

Soggetto fiscalmente a carico di altri

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

		Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
RP27	Deducibilità ordinaria	1 ,00	2 ,00
RP28	Lavoratori di prima occupazione	,00	,00
RP29	Fondi in squilibrio finanziario	,00	,00
RP30	Familiari a carico	,00	,00

RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione: 1 giorno / mese / anno	Spesa acquisto/costruzione: 2 ,00	Interessi: 3 ,00	Totale importo deducibile: 4 ,00
RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore		Somme restituite nell'anno: 1 ,00	Residuo anno precedente: 2 ,00	Totale: 3 ,00

RP34	Quota investimento in start up	Codice fiscale: 1	Importo: 2 ,00	Totale importo RPF 2021: 3 ,00	Importo residuo RPF 2020: 4 ,00	Importo residuo RPF 2019: 5 ,00
				Importo residuo RPF 2018: 6 ,00		

RP36	Erogazioni Liberali in favore delle Onlus, OV e APS	Deduzione ricevuta: 1 ,00	Deduzione propria: 2 ,00	Totale importo rigo RPF2021 (col. 1 + col. 2): 3 ,00	Importo residuo RPF2020: 4 ,00
RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI				,00

Quadro RP - Oneri e spese

Sezione III A
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus

	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
RP41	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ,00	10 ,00	11
RP42									,00	,00	
RP43									,00	,00	
RP44									,00	,00	
RP45									,00	,00	
RP46									,00	,00	
RP47									,00	,00	

RP48	TOTALE RATE	Rata 36%	1 ,00	Rata 50%	2 ,00	Rata 65%	3 ,00	Rata 70%	4 ,00	Rata 75%	5 ,00
		Rata 80%	6 ,00	Rata 85%	7 ,00	Rata Bonus Verde	8 ,00	Rata 90%	9 ,00	Rata 110%	10 ,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Rata 36%	1 ,00	Rata 50%	2 ,00	Rata 65%	3 ,00	Rata 70%	4 ,00	Rata 75%	5 ,00
		Rata 80%	6 ,00	Rata 85%	7 ,00	Rata Bonus Verde	8 ,00	Rata 90%	9 ,00	Rata 110%	10 ,00

Sezione III B
Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
RP51	1	2	3	4	5	6	7 /	8
RP52	1	2	3	4	5	6	7 /	8

Altri dati

	N. d'ordine immobile	Condominio	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) Data	Serie	Numero e sottonumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO
RP53	1	2	3	4	5 /	6	7

DOMANDA ACCATASTAMENTO Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate
8	9	10

Sezione III C
Altre Spese per le quali spetta la detrazione del 50% e del 110%

RP56	Pace contributiva o colonnine per la ricarica	Codice 1	Anno 2	Spesa sostenuta 3 ,00	Importo rata 4 ,00	
	colonnine per la ricarica	Codice fiscale 5	Codice 6	Anno 7	Spesa attribuita 8 ,00	Importo rata 9 ,00
RP57	Spesa arredo immobili ristrutturati	N. Rata 1	Spesa arredo immobile 2 ,00	Importo rata 3 ,00		
		N. Rata 4	Spesa arredo immobile 5 ,00	Importo rata 6 ,00		
RP58	Spesa arredo immobili giovani coppie	Meno di 35 anni 1	Spesa sostenuta nel 2016 2 ,00	Importo rata 3 ,00		
RP59	IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	N. Rata 1	Importo IVA pagata 2 ,00	Importo rata 3 ,00		
RP60	TOTALE RATE	Rata 50% 1 ,00	Rata 110% 2 ,00			

Sezione IV
Spese per inteventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus

	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	110%	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione sisma	Importo rata
RP61	1	2	3	4	5	6	7	8 ,00	9	10 ,00
RP62								,00		,00
RP63								,00		,00
RP64								,00		,00

RP65	TOTALE RATE	Rata 50% 1 ,00	Rata 55% 2 ,00	Rata 65% 3 ,00	Rata 70% 4 ,00	Rata 75% 5 ,00
		Rata 80% 6 ,00	Rata 85% 7 ,00	Rata 90% 8 ,00	Rata 110% 9 ,00	
RP66	TOTALE DETRAZIONE	Detrazione 50% 1 ,00	Detrazione 55% 2 ,00	Detrazione 65% 3 ,00	Detrazione 70% 4 ,00	Detrazione 75% 5 ,00
		Detrazione 80% 6 ,00	Detrazione 85% 7 ,00	Detrazione 90% 8 ,00	Detrazione 110% 9 ,00	

Sezione V
Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia 1	N. di giorni 2	Percentuale 3
RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	N. di giorni 1	Percentuale 2	
RP73	Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani	,00		

Sezione VI
Altre detrazioni

RP80	Investimenti start up	Codice fiscale 1	Codice identificativo o identificativo estero 1A				
		Tipologia investimento 2	Ammontare investimento 3 ,00	Codice 4	Ammontare detrazione 5 ,00	Totale detrazione 6 ,00	
	Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita 7 ,00	Detrazione fruita 8 ,00	Eccedenze di detrazione 9 ,00			

Sezione VII Ulteriori dati	**RP82** Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)				
	RP83 Altre detrazioni			Codice 1	2 ,00
	RP90 Redditi prodotti in euro Campione d'Italia			Codice 1	Importo 2 ,00
	RP91 Redditi prodotti Campione d'Italia	Importo 1 ,00	Importo 2 ,00	Importo 3 ,00	Importo 4 ,00

Il **quadro RP** è destinato all'indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente. In particolare:
- alcuni (**oneri detraibili**) consentono di **detrarre dall'imposta** una percentuale della spesa sostenuta;
- altri (**oneri deducibili**) **permettono di ridurre il reddito imponibile** su cui si calcola l'imposta lorda.

La **detrazione** e la **deduzione** spettano a condizione che le spese:
- siano **state effettivamente sostenute** dal dichiarante nel proprio interesse o nell'interesse di familiari nel corso **dell'anno 2020**;
- **non** devono essere già state dedotte o detratte **dai singoli redditi** che concorrono al reddito complessivo.

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il quadro RP si compone di sei sezioni:
- la **Sezione I**, nella quale vanno indicati **gli oneri** per i quali è riconosciuta la **detrazione del 19%, 26%, 30%, 35% e 90%;**
- la **Sezione II**, nella quale vanno indicati **gli oneri deducibili** dal reddito complessivo;
- la **Sezione III:**
  - **A:** dedicata all'indicazione **delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus;
  - **B:** dedicata all'indicazione **dei dati catastali identificativi degli immobili** e altri dati per fruire delle detrazioni;
  - **C:** dedicata all'indicazione **delle spese** per l'acquisto di mobili per l'arredo di immobili ristrutturati, per l'acquisto di mobili per l'arredo delle giovani coppie e per l'Iva pagata per l'acquisto di abitazione in classe energetica A o B, spese per il **riscatto di periodi non coperti da contribuzione e quelle per l'installazione delle infrastrutture di ricarica**;
- la **Sezione IV**, dedicata all'indicazione **delle spese per interventi di riqualificazione energetica** su edifici esistenti e superbonus;
- la **Sezione V**, **per le detrazioni riconosciute per canoni di locazione;**
- la **Sezione VI**, **per altre detrazioni d'imposta**;
- la **Sezione VII**, per l'indicazione degli "Ulteriori dati" quali altre detrazioni e i redditi prodotti in euro e franchi svizzeri dai soggetti residenti a Campione d'Italia.

SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI A CARICO

Generalmente, la **detrazione** e la **deduzione** degli oneri da indicare nel quadro RP spetta al contribuente che li ha effettivamente sostenuti nel proprio interesse e che risulta effettivamente intestatario del documento di spesa.
Tuttavia, alcune tipologie di oneri possono essere portati in detrazione se sostenuti **nell'interesse di familiari** (individuati nell'articolo 433 del codice civile), i quali possono essere **fiscalmente a carico** o **non a carico** del contribuente dichiarante.

La L**. 76/2016**, recante la "*Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze*" (c.d. legge Cirinnà) equipara al **vincolo giuridico** derivante dal matrimonio quello prodotto **dalle unioni civili**, stabilendo che "*le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.*"
In caso di **unioni civili celebrate all'estero**, la fruizione delle agevolazioni fiscali per familiari a carico, e per le spese ad essi relative, è ammessa a partire **dal 5 giugno 2016** (data di entrata in vigore della legge Cirinnà) o dalla data di celebrazione del matrimonio, se successiva, sempreché la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile sia già intervenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda, invece, le **convivenze di fatto**, di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della citata L. 76/2016, tra **due persone maggiorenni** unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, la legge Cirinnà **non ha disposto l'equiparazione al matrimonio**. Pertanto, il convivente non può fruire della detrazione relativa alle spese sostenute nell'interesse dell'altro convivente.

Possiamo individuare, quindi, tra le spese che **danno diritto alla detrazione del 19%, o del 26%, quelle che danno diritto alla medesima detrazione, se sostenute dal contribuente per i familiari fiscalmente a carico**:

- **spese sanitarie** (rigo RP1);
- **spese per i mezzi necessari** per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici **dei disabili** (rigo RP3);
- **spese per l'acquisto e la riparazione di veicoli per disabili** (rigo RP4);
- **spese per l'acquisto di cani guida** (rigo RP5);
- **interessi passivi** (rigo RP7) solo per i mutui stipulati dopo il 1993, anche per la quota del coniuge a carico se comproprietario e contitolare del mutuo;
- **spese d'istruzione** (rigo RP8 – RP13 codici 12 e 13);
- **spese per attività sportive praticate da ragazzi** (rigo RP8 – RP13 codice 16);
- **spese per canoni di locazione** sostenute da studenti universitari fuori sede (rigo RP8 – RP13 codice 18);
- **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici** (rigo RP8 – RP13 codice 31);
- **contributi versati per il riscatto del corso di laurea** del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l'attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (rigo RP8 – RP13 codice 32);

- le **spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido** da parte dei figli (rigo RP8 – RP13 codice 33);
- **premi per assicurazioni sulla vita** e contro gli infortuni (rigo RP8 – RP13 codice 36);
- **premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave** come definita dall'articolo 3, comma 3, L. 104/1992 (rigo RP8-RP13, codice 38);
- **premi relativi ad assicurazioni per il rischio di non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana (rigo RP8 – RP13 codice 39);
- **spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico** locale, regionale e interregionale (righi da RP8 a RP13, codice 40);
- **spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento** (DSA) (righi da RP8 a RP13, codice 44).

La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi, in cui il familiare non risulti essere fiscalmente a carico:
- per le **spese sanitarie** sostenute nell'interesse dei **familiari non a carico**, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);
- per **le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale** nell'interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (rigo RP8 – RP13 codice 15);
- per **le spese funebri** (rigo RP8 – RP13 codice 14) → le spese funebri sono detraibili a prescindere dal soggetto cui sono riferite.

Possiamo individuare, invece, tra le **spese che danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo, quelle che sono deducibili anche, se sostenute dal contribuente per conto di familiari fiscalmente a carico**:
- contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP21);
- contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo RP26 codice 6);
- contributi versati da lavoratori in quiescenza a cassa di assistenza sanitaria (rigo E26 codice 13);
- contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (rigo RP30);

Sono, inoltre, deducibili le **spese mediche e di assistenza specifica per i disabili**, sostenute anche nell'interesse dei **familiari, anche se non a carico** fiscalmente (rigo RP25), come anche i contributi versati da lavoratori in quiescenza, a casse di assistenza sanitaria (rigo RP26, codice 13).

APPROFONDIMENTI

Spese sostenute per i figli
La regola generale è: se la spesa è sostenuta per i figli, la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa.
Se il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50%, nel documento che comprova la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione. Se uno dei due genitori è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi
Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta, oppure alla deduzione, per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza
I soci di società semplici e i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall'articolo 5 del Tuir.

Oneri sostenuti dalle società semplici
Le istruzioni alla compilazione del modello Unico PF riportano l'elencazione **degli oneri sostenuti dalle società semplici deducibili dal reddito complessivo** dei singoli **soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:**

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- *Invim* decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, **proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta nella misura 19% per i seguenti oneri**:

- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'articolo1 del D.Lgs. 367/1996;
- erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
- costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.300,00 euro;

- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato a favore della Società di cultura della Biennale di Venezia;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, **proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta nella misura:**

- del **26%** per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- del **30%** per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e delle associazioni di promozione sociale;
- del **35%** per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore delle organizzazioni di volontariato;
- del **36% o 50%** per le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- del **36%** per le spese riguardanti gli interventi relativi alla sistemazione a verde (bonus verde);
- del **50%** per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- del **50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85%** per le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- del **50%, 55%, 65%, 70% e 75%**% per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- del **90%** per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968.

RIMBORSI EROGATI DAL DATORE DI LAVORO

La detrazione spetta solo se gli oneri e le spese **restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti**.
Gli oneri sostenuti nel 2020 me rimborsati da parte del datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali non possono essere dedotti o detratti dal contribuente, non essendo stati da lui effettivamente sostenuti.
Pertanto la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito.
Nel caso in cui il rimborso **sia inferiore alla spesa sostenuta la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata**.
Nella CU (punti da 701 a 706) sono evidenziati i rimborsi erogati dal datore di lavoro per spese aventi rilevanza sociale, per i quali ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- il rimborso non concorre alla formazione del reddito;
- la spesa rimborsata costituisce onere detraibile o deducibile.

Tali spese, se sostenute dal dipendente in misura maggiore al rimborso ottenuto dal datore di lavoro, danno diritto alla detrazione/deduzione per la parte non rimborsata.
Nel caso di spese detraibili entro determinati limiti di importo, la detrazione spetta nei limiti indicati per l'importo non rimborsato.

ESEMPIO

- spese per asilo nido sostenute dal contribuente: 1.000,00 euro
- spese rimborsate dal datore di lavoro: 800,00 euro
- limite di spesa detraibile: 632,00 euro
- spesa su cui calcolare la detrazione: 200,00 euro

Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della detrazione, le **somme rimborsate devono essere assoggettate a tassazione separata** ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera n-*bis)*, Tuir.
Le detrazioni possono essere fruite solo nel **limite dell'imposta lorda**, al netto delle detrazioni per familiari a carico e da lavoro. L'eventuale eccedenza viene quindi persa dal contribuente, non potendo essere chiesta a rimborso né portata in detrazione nel periodo d'imposta successivo. Una eccezione a tale regola generale è prevista per i canoni di locazione che sono detraibili ai sensi dell'articolo 16, Tuir. In caso di incapienza dell'imposta lorda, agli affittuari viene riconosciuta una somma corrispondente alla detrazione non fruita.

QUADRO RP SEZIONE I – SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 35% O 90%

QUADRO RP
ONERI E SPESE

Sezione I
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90%

Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11

Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni

RP1	Spese sanitarie	Spese patologie esenti sostenute da familiari: 1 ,00	**Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11**: 2 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti		2 ,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		2 ,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1	2 ,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1	2 ,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2 ,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		,00
RP8	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00

RP14	Spese per canone di leasing	Data stipula leasing: 1 giorno / mese / anno	Numero anno: 2	Importo canone di leasing: 3 ,00	Prezzo di riscatto: 4 ,00

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito: 2 ,00	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito: 3 ,00	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito: 4 ,00	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito: 5 ,00	Totale spese con detrazione 30%: 6 ,00	Totale spese con detrazione 35%: 7 ,00	Totale spese con detrazione 90%: 8 ,00

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

La **prima sezione del quadro RP** è deputata ad accogliere tutti gli oneri per i quali è **riconosciuta una detrazione d'imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90%**, riepilogati nelle seguenti tabelle:

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	RP1	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	da RP8 a RP13
2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	RP2			
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	RP3	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
4	Spese veicoli per persone con disabilità	RP4	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
5	Spese per l'acquisto di cani guida	RP5			
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	RP6	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	RP7	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da RP8 a RP13	29	Spese veterinarie	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	"	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ricosciuti sordi	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	"	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	"	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	"	33	Spese per asili nido	"
13	Spese per istruzione universitaria	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
14	Spese funebri	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
17	Spese per intermediazione immobiliare	"	40	Spese sostenute per l'acquisto degli abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	43	Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi	"
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	"	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"	99	Altre spese detraibili	"
22	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	"			

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
61	Erogazioni liberali a favore delle Onlus	da RP8 a RP13	62	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	da RP8 a RP13

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30 E DEL 35 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 30 PER CENTO	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 35 PER CENTO	RIGO
71	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS	da RP8 a RP10	76	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato (OV)	da RP8 a RP10
72	Erogazioni liberali in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per COVID-19	"			

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 90 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione	da RP8 a RP10

NEW

È stata introdotta una **nuova detrazione** d'imposta nella misura del **30%** per un **importo non superiore a 30.000 euro** per le **erogazioni liberali in denaro e in natura**, effettuate nell'**anno 2020**, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**.
Tali oneri devono essere indicati nei **righi RP8-RP13** del **quadro RP** del **modello Redditi PF 2021** e vanno identificati con il **codice "72"**.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30 E DEL 35 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 30 PER CENTO	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE DETRAZIONE DEL 35 PER CENTO	RIGO
71	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS	da RP8 a RP10	76	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato (OV)	da RP8 a RP10
72	Erogazioni liberali in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per COVID-19	"			

NEW

È stata introdotta una **nuova detrazione** nella misura del **90%** per le spese sostenute per i **premi** relativi alle **assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulate contestualmente alla **cessione ad un'impresa di assicurazione** del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire della **percentuale di detrazione del 110%.**
Le istruzioni alla compilazione precisano che non è possibile fruire di questa agevolazione per gli edifici ubicati nella **zona sismica 4** di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
Per l'indicazione di tali premi assicurativi nei **righi RP8-RP13** del **quadro RP** del **modello Redditi PF 2021** va utilizzato il **codice "81"**.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 90 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione	da RP8 a RP10

NEW

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 629, L. 160/2019) ha disposto che le detrazioni d'imposta per le **spese di cui all'articolo 15, Tuir** variano in base **all'importo del reddito complessivo**.
In particolare:

- spettano **per intero** ai titolari di **reddito complessivo fino a 120.000 euro**.
- in caso di superamento del predetto limite, il **credito decresce** fino ad **azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro**.

Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei **redditi assoggettati a cedolare secca**.

Tale previsione **non si applica** e pertanto la detrazione spetta per l'intero importo per le seguenti spese:

- **interessi passivi prestiti / mutui agrari**;
- **interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale**;
- **spese sanitarie**.

Le istruzioni alla compilazione del **modello Redditi PF 2021** riportano una tabella con l'elencazione delle spese per le quali la **detrazione varia in base al reddito**:

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	RP2	29	Spese veterinarie	da RP8 a RP10
12	Spese d'istruzione	da RP8 a RP10	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	"
13	Spese universitarie	"	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
14	Spese funebri	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
15	Spese per assistenza personale	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
16	Attività sportive dei ragazzi	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
17	Intermediazioni immobiliare	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosuffi-cienza	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede		40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"	43	Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi	"
25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
26	Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche	"	61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	"
27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"		Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale	RP14

NEW

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Legge di Bilancio 2020 al comma 679 ha previsto che **dall'anno d'imposta 2020** la detrazione dall'imposta lorda nella misura del **19% degli oneri** (esclusi le detrazioni per oneri con percentuali diverse), spetta a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili** (quali ad esempio carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari).

La **disposizione non si applica** alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per:

- l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici,
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionali.

Il contribuente può dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" mediante **prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat**, **estratto conto**, **copia bollettino postale o del MAV** e dei pagamenti con **PagoPA**. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante **l'annotazione in fattura**, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

QUADRO E SEZIONE I E CERTIFICAZIONE UNICA

Nel caso in cui la spesa relativa ad oneri che possono godere della detrazione d'imposta sia stata già considerata nel calcolo delle ritenute dal datore di lavoro, risulteranno compilati i **punti 342, 344, 346, 348, 350, 352 della Certificazione Unica 2021** e dovranno comunque essere riportati nei righi da RP8 a RP13.

ONERI DETRAIBILI	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
	341	342	343	344	345	346
	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
	347	348	349	350	351	352

In particolare nei punti 341, 343, 345, 347, 349 e 351 va indicato il codice relativo all'onere detraibile, per il quale spetta la detrazione dall'imposta lorda, mentre nei punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352 va indicato l'importo dell'onere detraibile relativo al codice riportato nei precedenti punti.

RIGHI RP1 – RP6: SPESE SANITARIE

SPESE SANITARIE

Nella tabella che segue vengono riportati i righi nei quali indicare le spese sanitarie sostenute **nel corso del 2019 per i quali spetta la detrazione del 19%:**

RIGO	TIPOLOGIA DI SPESA
RP1	SPESE SANITARIE
RP2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO
RP3	SPESE SANITARIE PER DISABILI
RP4	SPESE PER VEICOLI PER DISABILI
RP5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA
RP6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA

Tali oneri da indicare nei rispettivi righi del quadro RP, si possono ricavare dai documenti di spesa (fatture ricevute o scontrini) sostenuti nell'anno 2020, ovvero dal modello Certificazione Unica rilasciato dal datore di lavoro.

RIGO RP1 – SPESE SANITARIE

		Spese patologie esenti sostenute da familiari	**Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11**
RP1	Spese sanitarie	1 ,00	2 ,00

TIPOLOGIE DI SPESE SANITARIE

Circolare n. 25/E/1997: nel caso in cui sia dubbio l'inquadramento di una spesa in una delle tipologie indicate dall'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanità, che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche delle protesi e delle prestazioni specialistiche.

APPROFONDIMENTO
PRESTAZIONI CHIRURGICHE

Si deve trattare di spese per interventi necessari al recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi intesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere, quali, ad esempio, malattie tumorali, incidenti stradali, incidenti comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone.
Sono considerate detraibili:

- le spese dei medicinali, relative all'intervento chirurgico (anestesie, plasma sanguigno o sangue necessario all'operazione),
- le spese o rette di degenza e le spese di cura.

Nelle **rette di degenza detraibili** possono essere computate anche le **differenze di classe**, relative ad esempio alla presenza o meno del bagno in camera, mentre **non sono considerate detraibili**:

- le spese di comfort (pernottamento dei congiunti, addebiti di telefono e televisore, sovrapprezzi per determinate prestazioni aggiuntive);
- in generale tutte quelle spese che rispondono solo ad alcuni bisogni non essenziali del malato.

Sono detraibili anche le spese sostenute per i trapianti di organi (comprese le spese relative al trasporto degli stessi al luogo in cui deve essere eseguito il trapianto) e gli interventi di chirurgia plastica, dirette ad eliminare deformità estetiche particolarmente deturpanti (mentre non sono detraibili gli interventi di chirurgia estetica tendenti semplicemente a rendere più gradevole l'aspetto esteriore).

Nella circolare n. 13/E/2019 l'Agenzia ha ribadito che la detrazione è esclusa per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione.

Non rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono, le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.

RICOVERI E DEGENZE

Sono detraibili le spese per ricoveri legati ad **operazioni chirurgiche e degenze**.
In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e assistenza, ma solo per le spese mediche che dovranno essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'istituto.
Come precisato poi anche nella circolare n. 122/E/1999 le spese sostenute per le degenze sono detraibili anche se non direttamente collegate ad un intervento chirurgico.

ANALISI, INDAGINI RADIOSCOPICHE, RICERCHE ED APPLICAZIONI

Sono da ricomprendere tra le **spese specialistiche detraibili**, se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, gli **esami e le terapie** di seguito elencati a titolo esemplificativo:

- esami di laboratorio;
- controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;
- elettrocardiogrammi, ecocardiografia;
- elettroencefalogrammi;
- T.A.C. (tomografia assiale computerizzata);
- risonanza magnetica nucleare;
- ecografie;
- indagini laser;
- ginnastica correttiva;
- ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
- seduta di neuropsichiatria;
- dialisi;
- cobaltoterapia;
- iodioterapia;
- anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale.

Tali tipologie di spese devono essere prescritte da un medico (anche se privo di specializzazione).

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Rientrano tutte le spese per prestazioni rese da medici specialisti nella particolare branca cui attiene la specializzazione. Sono ad esempio considerate visite mediche specialistiche le visite oculistiche, le visite ginecologiche, le visite ortopediche.
Sono inoltre detraibili le spese sostenute per le visite e le cure di **medicina omeopatica**.
Anche le spese per prestazioni specialistiche effettuate in ambito ambulatoriale da istituti specializzati in particolari branche o da enti ospedalieri, rientrano nelle spese detraibili.

CHIARIMENTI DI PRASSI
Nella **circolare n. 19/E/2020** è stato precisato che non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
Per il riconoscimento della detrazione, la prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.

SPESE ODONTOIATRICHE
Sono detraibili, se la prestazione viene resa da esercenti la professione di odontoiatra di cui alla L. 409/1985.

DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER ODONTOIATRA
Con riferimento alle **prestazioni rese da un medico odontoiatra**, l'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 17/E/2015** ha chiarito che l'indicazione riportata nella fattura di "*ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche*" consente, al ricorrere degli altri requisiti, di **fruire della detrazione dall'Irpef**.
Nonostante infatti il Ministero nella risoluzione n. 111/E/1995 precisi che l'indicazione sulla fattura emessa dal medico odontoiatra con tale dicitura non soddisfi quanto richiede l'articolo 21, D.P.R. 633/1972 in tema di descrizione dell'operazione realizzata, l'Agenzia delle entrate per non "*penalizzare il contribuente in buona fede*", riconosce la detraibilità purchè nella descrizione **della fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la natura "sanitaria" della prestazione stessa**, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario; qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, il contribuente dovrà necessariamente rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo l'integrazione della stessa.

PRESTAZIONI RESE DA UN MEDICO GENERICO
Sono considerate detraibili le spese sostenute per prestazioni rese da un medico generico (cioè privo di una specifica specializzazione) e quelle rese da medici specializzati in una branca diversa da quella della propria specializzazione.

ACQUISTO O AFFITTO DI PROTESI SANITARIE
Oltre alle protesi necessarie per la sostituzione di organi naturali o parti dello stesso, sono anche detraibili le spese per l'acquisto o l'affitto di protesi ausiliare o correttive di un organo carente o menomato nella sua funzionalità.
Sono quindi detraibili le spese per:
- gli **apparecchi di protesi dentaria**, indipendentemente dal materiale impiegato;
- gli **apparecchi di protesi oculistica** (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
- gli **occhiali da vista e le lenti a contatto**, con esclusione delle spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura. Nel novero di queste spese si possono includere anche

gli oneri sostenuti per l'acquisto del liquido per le lenti a contatto indispensabile per l'utilizzazione delle lenti stesse;
- gli **apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi** (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ecc.), comprese le spese sostenute per l'acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche;
- gli **arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia** (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);
- gli **apparecchi per fratture** (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc.;
- gli **apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità** (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.).

Rientrano tra gli oneri detraibili, anche le spese sostenute per **l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie e/o dispositivi medici** quali: la macchina per aerosolterapia, l'apparecchio per la misurazione della pressione del sangue, l'acquisto di siringhe e dei relativi aghi, gli ausili per incontinenti, i materassi antidecupito (*si vedano i successivi chiarimenti di prassi*).

SPESE DI ASSISTENZA SPECIFICA

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19% per le spese di **assistenza specifica sostenute** per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa.

Tali prestazioni devono essere rese da:
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale.

PRESTAZIONI SANITARIE RIABILITATIVE RESE DA OPERATORI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI ELENCATE NEL D.M. 29 MARZO 2001

La **circolare n. 39/E/2010** aveva precisato che, per quanto concerne le spese sostenute per prestazioni fornite da operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 e in via generale, da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, possano rientrare tra le prestazioni sanitarie detraibili, purché prescritte da un medico.

La **circolare n. 19/E/2012** rivedendo le precedenti interpretazioni e tenendo conto delle precisazioni fornite dal Ministero della salute, ha precisato che possano **essere ammesse alla detrazione d'imposta**, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir, le **spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona, dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica**.
Ai fini della detrazione, dal **documento di certificazione** del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario, **dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.**

D.M. 29 marzo 2001

in vigore dal 23 maggio 2001

Articolo 2

Nella fattispecie: "professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica" sono incluse le seguenti figure professionali:

a) infermiere;
b) ostetrica/o;
c) infermiere pediatrico.

Articolo 3

Nella fattispecie: "professioni sanitarie riabilitative" sono incluse le seguenti figure professionali:

a) podologo;
b) fisioterapista;
c) logopedista;
d) ortottista - assistente di oftalmologia;
e) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) terapista occupazionale;
h) educatore professionale.

Articolo 4

1. Nella fattispecie: "Professioni tecnico sanitarie" articolata in area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:
   1.1 area tecnico-diagnostica:
      a) tecnico audiometrista;
      b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
      c) tecnico sanitario di radiologia medica;
      d) tecnico di neurofisiopatologia.
   1.2 area tecnico-assistenziale:
      a) tecnico ortopedico;
      b) tecnico audioprotesista;
      c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
      d) igienista dentale;
      e) dietista.

Articolo 5

Nella fattispecie: "professioni tecniche della prevenzione" sono incluse le seguenti figure professionali:

a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
b) assistente sanitario.

Tra le figure sanitarie previste dal D.M. 29 marzo 2001 è compreso anche il fisioterapista.

ACQUISTO DI MEDICINALI

Risultano detraibili le spese sostenute per l'acquisto di:

- specialità medicinali;
- farmaci;
- medicinali omeopatici,

sia da banco che con prescrizione medica.

Nel caso in cui le spese siano state sostenute nell'ambito del servizio sanitario nazionale, è detraibile l'importo del ticket pagato.
Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da **fattura** o da **scontrino fiscale** ("**scontrino parlante**"), in cui devono essere specificati la **natura**, la **quantità** dei prodotti acquistati, il **codice alfanumerico** che identifica la **qualità** del farmaco posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Per poter godere della detrazione fiscale, gli scontrini dovranno riportare obbligatoriamente il codice AIC (autorizzazione all'immissione in commercio) in luogo della denominazione specifica del farmaco.

I prodotti devono comunque essere acquistati presso **le farmacie**, che sono le sole autorizzate alla vendita dei medicinali. Fanno eccezione a questa regola i **farmaci da banco** e quelli da **automedicazione** che, a seguito del D.L. 223/2006, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali.
La detrazione spetta anche per le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati **on-line** da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome. L'elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito *www.salute.gov.it*.
Non è consentita la **vendita on line** di farmaci che richiedono **la prescrizione medica**.

ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI

L'articolo 5-*quinquies*, comma 1, D.L. 148/2017 modificando l'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir, in materia di detrazione per oneri ha esteso l**a detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali**, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del D.M. 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'**esclusione di quelli destinati ai lattanti**.
La nuova detrazione si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al **31 dicembre 2017** e **al 31 dicembre 2018.**

CURE TERMALI

Risoluzione n. 20/E/1976: per la detraibilità delle **cure termali** è necessaria la prescrizione medica. Tuttavia **sono indetraibili le spese accessorie, di viaggio e soggiorno**.

VISITE PER RISARCIMENTO DANNI

Circolare n. 108/E/1996: **sono detraibili** le visite specialistiche **per risarcimento danni assicurativi derivanti da infortunio stradale**, le visite per il **rinnovo della patente** e *le* visite **specialistiche sportive**.
Circolare n. 95/E/2000: sono da ascrivere alla categoria delle **spese specialistiche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico legale** oltre che le eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali le spese sostenute per visite, analisi, indagini radioscopiche.

PERSONALE PARAMEDICO

Circolare n. 207/E/2000: sono detraibili i compensi erogati a personale paramedico abilitato e i compensi erogati a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche.

DIETISTI E CHIROPRATICI

Circolare n. 17/E/2006: in relazione alle spese sostenute per le prestazioni eseguite da **dietisti e chiro-**

pratici, tali prestazioni per essere detraibili, devono essere state prescritte da un medico e rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
Pertanto, le prestazioni effettuate dai **dietisti**, aventi solitamente carattere di complementarietà a diagnosi specialistiche rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili (purché prescritte da un medico). **Tale interpretazione è stata superata dalla circolare n. 19/E/2012: le spese sostenute per prestazioni rese da dietisti possono beneficiare della detrazione anche in assenza di una specifica prestazione medica, essendo la figura del dietista tra quelle elencate nel D.M. 29 marzo 2001.**
La figura del **chiropratico** non ha ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento; tuttavia **possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili**, a condizione che siano **eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista** (e che si possieda la prescrizione medica). La **circolare n. 21/E/2010** ha precisato che in assenza dell'emanazione dei regolamenti attuativi e dell'istituzione del registro dei dottori in chiropratica (previsti dall'articolo 2 comma 355 L. 244/2007), sono valide ed applicabili le regole dettate nella circolare n. 17/E/2006. Pertanto, viene confermata la detraibilità di tali spese, solo a condizione che vengano eseguite in centri autorizzati e sotto la **responsabilità tecnica di uno specialista**.

AUSILI PER INCONTINENTI

Circolare n. 17/E/2006: le spese sostenute per **ausili per incontinenti**, compresi i pannoloni, sono detraibili, purché si conservi il documento fiscale (scontrino) emesso dal rivenditore, con la descrizione del prodotto acquistato e la prescrizione medica (in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del contribuente che attesti la necessità della spesa).

ACQUISTO DI MATERASSI

Risoluzione n. 11/E/2007: vengono chiariti i requisiti necessari affinché l'acquisto di **materassi**, quale spesa sanitaria, possano godere della detrazione dall'Irpef.
Deve trattarsi cioè di materassi che presentino le caratteristiche individuate dal D.M. 332/1999 del Ministero della sanità, **idonei per poter essere ricondotti alla categoria dei materassi antidecubito**. Il contribuente poi dovrà essere in possesso della prescrizione medica o, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la necessità della spesa.

INTEGRATORI ALIMENTARI

Risoluzione n. 256/E/2008: **non sono detraibili** le spese per **l'acquisto di integratori alimentari,** anche se acquistati con prescrizione medica.

PARAFARMACI E PRODOTTI FITOTERAPICI

Risoluzione n. 396/E/2008: **non sono detraibili** le spese per prodotti qualificati come **"parafarmaci"**, quali colliri, pomate cerotti, garze.
Possono invece beneficiare della detrazione, i **medicinali fitoterapici** approvati dall'Agenzia Italiana del Farmaco che ne autorizza l'immissione in commercio.

SPESE PER LA CONSERVAZIONE DELLE CELLULE STAMINALI

Risoluzione n. 155/E/2009: la **conservazione delle cellule staminali** del cordone ombelicale non può beneficiare della detrazione del 19%, in quanto a tale procedura non viene riconosciuta alcuna efficacia di tipo terapeutico.
La detrazione è consentita nel caso di **conservazione delle cellule del cordone ombelicale** ad uso "dedicato" per il **neonato** o **consanguinei** con **patologia e con approvazione scientifica e clinica**. La conservazione deve avvenire esclusivamente presso **strutture trasfusionali** pubbliche o individuate dalla disciplina vigente in materia. Tali presupposti devono risultare dalla documentazione prodotta.

MACCHINARI DI NUOVA GENERAZIONE

Risoluzione n. 253/E/2009: sono considerate **detraibili** le spese sostenute per l'acquisto di **macchinari di nuova generazione** quali: strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiature per fisokinesiterapia e apparecchio medicale per laserterapia; occorre, tuttavia, verificare che tali beni siano compresi nella lista aggiornata con il Decreto del Ministero della Salute del 12 febbraio 2010 denominata "classificazione nazionale dei dispositivi medici diversi dai dispositivi diagnostici in vitro". Per fruire della detrazione in oggetto, è necessario che il contribuente sia in possesso della certificazione fiscale (scontrino o fattura), emessa dal rivenditore commerciale, dalla quale deve risultare la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. In alternativa, è ammessa un'autocertificazione del contribuente, nella quale si attesti che l'acquisto si rende necessario per l'esigenza di curare una patologia propria o di un familiare a carico.

ACQUISTO DI PARRUCCHE

Risoluzione n. 9/E/2010: l'acquisto di una **parrucca** al fine di superare i disagi psicologici derivanti dalla caduta di capelli a seguito di trattamenti chemioterapici è classificabile come spesa sanitaria **detraibile**.

Nella circolare n. 19/E/2020 è stato inoltre precisato che il contribuente deve conservare:

- **ricevuta fiscale o fattura**;
- documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato ha la **marcatura CE** o, se su misura, **attestazione della conformità** alle direttive comunitarie (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, un'attestazione del produttore o l'indicazione in fattura);
- **certificazione medica** attestante l'**idoneità del presidio** a superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da patologie, ovvero autocertificazione del contribuente che attesta di essere in possesso della certificazione medica.

PRESTAZIONI RESE DALLO PSICOLOGO E DALLO PSICOTERAPEUTA

Circolare n. 20/E/2011: l'Agenzia delle entrate **ha ammesso la detraibilità** delle spese sostenute per prestazioni rese dallo **psicologo e dallo psicoterapeuta**.
Dato che il Ministero della Salute ritiene equiparabili le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica, è pertanto possibile ammettere la detrazione per le spese sostenute per prestazioni sanitarie rese a tali soggetti per finalità terapeutiche senza prescrizione.

REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA A SCOPI TERAPEUTICI

Circolare n. 20/E/2011: le **spese sostenute per l'acquisto e la realizzazione di una piscina**, ancorché utilizzata per scopi **terapeutici**, **non** risultano inquadrabili tra le spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir, in quanto detta agevolazione può riguardare il trattamento sanitario ma non anche la realizzazione o l'acquisto delle strutture nelle quali tale trattamento può essere svolto.

ISCRIZIONE AD UNA PALESTRA

Circolare n. 19/E/2012: la spesa per l'iscrizione ad una palestra, non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo

di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato.

DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER L'OSTEOPATA

Nella **circolare n. 11/E/2014** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che **le spese sostenute per le prestazioni rese dall'osteopata non sono detraibili**.
Al riguardo l'Agenzia ha precisato che il Ministero della Salute, interpellato sulla questione, ha chiarito che a tutt'oggi la figura dell'osteopata **non è annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute** precisando inoltre che, in attesa di un eventuale riconoscimento normativo, le attività che in altri Paesi sono svolte dall'osteopata afferiscono in Italia alle professioni sanitarie.
In considerazione del parere fornito dal Ministero della Salute **le prestazioni rese dagli osteopati non consentono la fruizione della detrazione** di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir, e che le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili **se rese da iscritti a dette professioni sanitarie**.

DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER UN BIOLOGO NUTRIZIONISTA

Nella **circolare n. 11/E/2014** l'Agenzia delle entrate ha chiarito poi che le **spese sostenute per le prestazioni rese da un biologo nutrizionista sono detraibili**.
Dato che il biologo non è un medico, né rientra fra le figure professionali sanitarie elencate nel decreto ministeriale del 29 marzo 2001, fra cui è ricompresa la figura del dietista, l'Agenzia ha interpellato il Ministero della Salute sulla natura delle prestazioni rese da detta figura professionale. Il Ministero ha fatto presente che, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità sulle competenze in materia di nutrizione delle professioni di medico, biologo e dietista, è stato chiarito che mentre il medico-chirurgo può prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, il **biologo può autonomamente elaborare e determinare diete nei confronti di soggetti sani, al fine di migliorarne il benessere e, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati**. Il Ministero sottolinea poi che in detti pareri è evidenziato che, pur essendo il medico il solo professionista ad avere il titolo per l'effettuazione di diagnosi finalizzate all'elaborazione di diete, **la professione di biologo, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può svolgere attività attinenti alla tutela della salute**.
In considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute, l'Agenzia ritiene che le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi, **siano detraibili** ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo dovranno risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizione medica, secondo quanto già precisato nella circolare n. 19/E/2012.

DISSUEFAZIONE DEL FUMO DA TABACCO

Le prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo da tabacco sono detraibili (parere del Ministero della Salute del 20.2.2016.

DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER LA MASSOFISIOTERAPIA

Nella **circolare n. 7/E/2018** l'Agenzia ha chiarito che le **prestazioni del massofisioterapista** sono detraibili:

- se rese da soggetti che hanno conseguito **entro** il **17 marzo 1999** il **diploma di formazione triennale.** La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data.

- se rese da massofisioterapisti che hanno conseguito **entro il 17 marzo 1999** il diploma di **formazione biennale**, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista di cui al D.M. 741/1994 con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute.

NEW

Nella **Circolare n. 19/E/2020** l'Agenzia ha precisato che **non sono detraibili** le prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il **17 marzo 1999**, **non iscritti, entro il 30 giugno 2020**, negli **elenchi speciali** ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, anche in presenza di prescrizione medica.
La **detrazione spetta** invece nel caso di prestazioni rese dal massofisioterapista **diplomato successivamente al 17 marzo 1999,** purchè iscritto agli elenchi sopra citati entro il **30 giugno 2020.**

Anche relativamente alle prestazioni dei **terapisti della riabilitazione**, la detrazione spetta solo se resa da soggetti che **hanno conseguito il diploma o l'attestato entro il 17 marzo 1999**, in quanto tali titoli sono da **considerarsi equipollenti ai titoli universitari** di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e terapista occupazionale e pertanto il **terapista rientra tra le professioni sanitarie** (*Parere del Ministero della Salute del 06 marzo 2018*).
La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del titolo a tale data.

DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER LA CRIOCONSERVAZIONE

L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 17/E/2015** riconosce che **le spese per prestazioni di crioconservazione** di **ovociti rientrino tra le spese sanitarie detraibili** ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir. Per poter fruire della detrazione è necessario che:

- dalla **fattura** risulti che il **centro** presso cui è eseguita la prestazione sanitaria rientri fra quelli **autorizzati** per la procreazione medicalmente assistita o iscritti nell'apposito registro nazionale;
- dalla **fattura stessa risulti la descrizione della prestazione resa**.

Nella successiva **circolare n. 18/E/2016** l'Agenzia delle entrate, interpellato il Ministero della Salute il quale, in linea con quanto già precisato sulla **crioconservazione degli ovociti**, ha riconosciuto **natura sanitaria** anche alle **prestazioni di crioconservazione degli embrioni** "*ove ricorrano nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o di preservazione della fertilità dell'individuo, maschio o femmina, e in tutti i casi in cui vi sia un rischio importante di perderla: patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie immuni, urologiche e ginecologiche*".

Sulla base del parere fornito dal Ministero della Salute, **le spese per prestazioni di crioconservazione degli embrioni** rientrino **tra le spese sanitarie detraibili** ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir; per poter fruire della detrazione, è necessario che la **prestazione sia documentata dalla fattura** emessa da un **centro rientrante** fra quelli **autorizzati per la procreazione medicalmente assistita**.
Nella stessa **circolare n. 18/E/2016** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le **prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni effettuate all'estero** sono ammesse in detrazione, allo stesso titolo di quelle sostenute in Italia, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir, se:

- **eseguite per le finalità consentite in Italia**;
- **attestate da una struttura estera specificamente autorizzata** ovvero da un medico specializzato italiano.

Infine, sulla base degli stessi chiarimenti, l'Agenzia ha ammesso che anche le spese sostenute per **il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo** (ICSI), nell'ambito di un percorso di **pro-**

creazione medicalmente assistita (PMA), **effettuato all'estero** possono beneficiare della detrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir.
In materia di PMA la disciplina di riferimento è, infatti, recata dalla L. 40/2004, istituita al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità, nonché dalle relative linee guida aggiornate con decreto del Ministro della Salute 1° luglio 2015.
La documentazione da presentare per la detrazione delle spese sostenute dovrà, anche in questo caso, essere rilasciata da **una struttura di procreazione medicalmente assistita autorizzata dall'Autorità competente del Paese estero** secondo le normative vigenti, così come precisato dal Ministero della Salute con il citato parere.
Dalla stessa documentazione, ovvero da dichiarazione di un medico specializzato italiano, dovrà risultare che la prestazione è conforme ai trattamenti consentiti dalla normativa italiana.

SPESE PER LA DERMOPIGMENTAZIONE

Sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 18/E/2016 ha precisato che le spese relative alle prestazioni di **dermopigmentazione possano essere ammesse in detrazione**, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir a condizione che:

- il contribuente possieda una **certificazione medica** che attesti che l'intervento di dermopigmentazione è finalizzato a correggere l'effetto anche secondario della **patologia sofferta**;
- la **fattura** relativa alla prestazione sia **rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata** e dalla stessa o da altra documentazione risulti che la prestazione è resa per mezzo di personale medico.

Nella **circolare n. 13/E/2019** è stato chiarito che sono detraibili **le prestazioni di luce pulsata** per sopperire ai danni estetici provocati dall'**irsutismo** alle stesse condizioni previste per quelle di dermopigmentazione.

METOIDIOPLASTICA

Nella risoluzione n. 71/E/2015 l'Agenzia ha chiarito che rientrano tra le spese detraibili a determinate condizioni anche le spese per l'intervento di metoidioplastica per l'adeguamento dei caratteri sessuali.

MESOTERAPIA, OZONOTERAPIA E GROTTE DI SALE

L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 3/E/2016** ha chiarito il trattamento delle spese sostenute trattamenti di **mesoterapia, ozonoterapia e "haloterapia"** (o grotte di sale).
Il Ministero della Salute, interpellato sulla questione, ha precisato che "*le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia sono ascrivibili all'ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, per quanto non incluse nei Livelli essenziali definiti a livello nazionale*".
Sulla base di tale precisazione vengono ammesse in detrazione **le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia** se:

- effettuati da **personale medico** o da **personale abilitato** dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria;
- correlate ad una **prescrizione medica**, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia.

Per quanto riguarda che riguarda i trattamenti di "**haloterapia**" o Grotte di sale, dato che il Ministero della Salute sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all'ambito delle procedure sanitarie, allo stato attuale tali spese **non possono essere considerate detraibili**.

SPESE PER IL PEDAGOGISTA

L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 3/E/2016** ha chiarito che le spese sostenute **per prestazioni svolte da un pedagogista non siano detraibili**.
Il pedagogista, infatti, secondo quanto evidenziato nel **parere tecnico** acquisito dal Ministero della Salute, è "*un professionista in possesso della laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione e laurea*

specialistica/magistrale ed è una figura che opera in ambito sociale, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario (solo per le prestazioni sociali)", diverso quindi dall'educatore professionale che è invece considerato un professionista sanitario.

MASSAGGIATORE CAPO BAGNINO

Nella **circolare n. 13/E/2019** l'Agenzia ha chiarito che la **detrazione** spetta, invece, in presenza di **prescrizione medica** che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia, per le spese relative a **prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici** (*Parere del Ministero della Salute del 06 marzo 2018*).

IN SINTESI - SPESE NON DETRAIBILI

La detrazione non spetta per le spese relative a:

- c**onservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale** ad uso "autologo", cioè per future esigenze personali*;*
- **circoncisione** rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità *(parere Min. Salute 20 ottobre 2016)*;
- prestazioni rese dagli **osteopati,** in quanto l'osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute. Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie;
- prestazioni rese dai **pedagogisti,** in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria;
- trattamenti di **haloterapia** (o Grotte di sale);
- **acquisto e realizzazione di una piscina**, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia), considerato che l'agevolazione interessa il trattamento sanitario e non anche la realizzazione o l'acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto;
- frequenza di corsi in **palestra** anche se accompagnate da una prescrizione medica;

NEW

- le prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il **17 marzo 1999**, **non iscritti, entro il 30 giugno 2020**, negli **elenchi speciali** ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, anche in presenza di prescrizione medica.

DETRAIBILITÀ SPESE PER TRASPORTO DISABILI

La detraibilità dei contributi che vengono volontariamente erogati a Onlus per il **trasporto dei disabili** che necessitano di cure mediche periodiche differisce a seconda delle diverse situazioni e non può prescindere dall'esame caso per caso della documentazione attestante la natura del rapporto tra il disabile e la Onlus.

Se le somme erogate dal disabile **costituiscono erogazioni liberali alla Onlus,** indipendenti dal servizio di trasporto, possono beneficiare alternativamente:

- della **detrazione del 26%** prevista, a decorrere dall'anno 2014 dall'articolo 15, comma 1.1, Tuir per erogazioni di importo non superiore a 2.065 euro annui (elevato a 30.000 euro a decorrere dal 2015);
- della **deduzione dal reddito** per effetto dell'articolo 14, D.L. 35/2005, entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui.

Resta inteso poi che la detraibilità/deducibilità è subordinata:
- all'effettuazione **dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale**, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. 241/1997;
- **all'attestazione rilasciata dalla Onlus.**

Nel caso in cui il **versamento sia effettuato alla Onlus quale corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili**, riconducibile all'articolo 15, comma, 1 lettera c), Tuir come nel caso di trasporto in ambulanza, **la spesa sarà detraibile per l'intero importo quale spesa sanitaria**, fermo restando l'obbligo per la Onlus di rilasciare regolare fattura.

DISPOSITIVI MEDICI

Nella **circolare n. 20/E/2011** sono stati forniti chiarimenti in merito alla detraibilità delle spese sanitarie, sostenute e documentate da scontrini rilasciati dalla farmacia che riportino la dicitura **"dispositivo medico"** o l'abbreviazione "DM".
Come precisato dall'Agenzia, per definire la nozione di dispositivi medici, è stato acquisito il parere del Ministero della Salute il quale, precisando che non esiste un elenco consultabile dei dispositivi medici detraibili, ha chiarito che:
"*sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di "dispositivo medico" contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (D.Lgs. 507/1992 – 46/1997 – 332/2000), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati "CE" dal fabbricante in base alle direttive europee di settore*".
Per agevolare l'attività dei contribuenti volta ad individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune.

Dal punto di vista fiscale, **fermo restando che la generica dicitura "dispositivo medico" sullo scontrino fiscale non consente la detrazione** della relativa spesa, per ottenere il beneficio fiscale sulle spese sostenute, è necessario che:
- dallo **scontrino o dalla fattura** appositamente richiesta, risulti il **soggetto** che **sostiene la spesa** e la **descrizione** del dispositivo medico;
- per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione, il **contribuente deve comprovare** che la **spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE**, che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE (fermo restando che per i dispositivi medici compresi nell'elenco, non vi è necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE).

CHIARIMENTI DI PRASSI

Nella **circolare n. 7/E/2018** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che qualora il documento di spesa riporti il **codice AD o PI** che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione **non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee**.

Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice AD o PI:

- per i **dispositivi medici compresi nell'elenco** sotto riportato è necessario **conservare** (per ciascuna tipologia di prodotto) **la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE**;
- per i **dispositivi medici non compresi in tale elenco**, invece, occorre che **il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee** 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.

I **dispositivi medici su misura**, fabbricati appositamente per un determinato paziente, sulla base di una prescrizione medica, **non devono recare la marcatura CE** ma **ne deve essere attestata la conformità al D.Lgs. 46/1997**.

Per individuare i dispositivi medici è possibile consultare l'apposito elenco nel sistema "Banca dati dei dispositivi medici" pubblicato sul sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositivi)

ALLEGATO
DISPOSITIVI MEDICI DI USO PIÙ COMUNE

1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997

- Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
- Montature per lenti correttive dei difetti visivi
- Occhiali premontati per presbiopia
- Apparecchi acustici
- Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
- Siringhe
- Termometri
- Apparecchio per aerosol
- Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
- Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
- Pannoloni per incontinenza
- Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
- Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
- Lenti a contatto
- Soluzioni per lenti a contatto
- Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
- Materassi ortopedici e materassi antidecubito

2) Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000

- Contenitori campioni (urine, feci)
- Test di gravidanza
- Test di ovulazione
- Test menopausa
- Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
- Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
- Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi

- Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
- Test autodiagnosi prostata PSA
- Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
- Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
- Test autodiagnosi per la celiachia

MACCHINE AD ULTRASUONI

La **macchina ad ultrasuoni** non è ricompresa tra i dispositivi medici di uso più comune contenuti nella lista allegata alla circolare n. 20/E/2011.
Conseguentemente per la relativa spesa è possibile fruire della detrazione Irpef del 19%, solo se dallo scontrino fiscale o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa, la descrizione del dispositivo medico ed il dispositivo medico sia contrassegnato dalla marcatura CE, attestante le conformità delle Direttive CEE.
Come poi precisato dalla **circolare n. 19/E/2012**, il rivenditore può assumersi l'onere di individuare i prodotti che consentono la detrazione, integrando lo scontrino o la fattura con la dicitura "prodotto con marcatura CEE" e, per i dispositivi medici non di uso comune il numero della Direttiva comunitaria di riferimento; nel caso in cui il contribuente fosse in possesso del documento di spesa con le suddette indicazioni, non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.

ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI IN ERBORISTERIA

La **circolare n. 19/E/2012** richiamando la circolare n. 20/E/2011, ha precisato che, in merito alle condizioni per la detrazione delle spese sostenute per i dispositivi medici, non vengono posti vincoli in relazione alla qualifica del soggetto alienante. È quindi possibile beneficiare della detrazione d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir, anche in relazione ai dispositivi medici acquistati presso le erboristerie, purché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella citata circolare n. 20/E/2011.

SPESE SANITARIE: DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

NEW

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Legge di Bilancio 2020 al comma 679 ha previsto che **dall'anno d'imposta 2020** la detrazione dall'imposta lorda nella misura del **19% degli oneri** (esclusi le detrazioni per oneri con percentuali diverse), spetta a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili** (quali ad esempio carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari). La **disposizione non si applica** alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per:

- **l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici,**
- **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionali.**

Il contribuente può dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" mediante **prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat**, **estratto conto**, **copia bollettino postale o del MAV** e dei pagamenti con **PagoPA**. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante **l'annotazione in fattura**, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

ACQUISTO DI MEDICINALI

A decorrere dal **1° gennaio 2008**, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale ("scontrino parlante"), in cui devono essere specificati:

- la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati;

Risoluzione n. 156/E/2007: deve essere specificato il tipo di farmaco acquistato (denominazione del farmaco).

- il codice fiscale del destinatario.

A seguito di quanto stabilito dal Garante per la privacy con un provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107, dell'11 maggio 2009, ai fini della detrazione d'imposta e della deduzione dal reddito, **non si dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati** ma, in luogo a questo, sarà **necessario indicare il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC)**.

A partire **dal 1° gennaio 2010** gli scontrini fiscali dovranno pertanto contenere:

- la natura e la quantità dei medicinali acquistati;
- il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
- il codice fiscale del destinatario dei medicinali.

Pertanto, a decorrere dal **1° gennaio 2010**, per poter beneficiare della detrazione fiscale gli scontrini devono obbligatoriamente riportare il codice AIC in luogo della denominazione del farmaco, fermo restando la natura e la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario.

Risoluzione n. 10/E/2010: gli scontrini non devono necessariamente riportare la dicitura "farmaco" o "medicinale"; sono ammesse anche le diciture quali "Otc" (over the counter o medicinali da banco), "sop" (senza obbligo di prescrizione) "omeopatia/omeopatico", "med" (medicinale), "f.co" (farmaco).

PRODOTTI OMEOPATICI

Come precisato nella **circolare n. 21/E/2010**, per quanto concerne i **prodotti omeopatici**, per i quali non è stata ancora attivata la procedura per l'attribuzione del codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), è stato precisato che è comunque possibile individuare univocamente ciascun medicinale, attraverso un codice valido sull'intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati, rilevabile mediante lettura ottica; sul documento fiscale di spesa la qualità del medicinale omeopatico deve essere riportata utilizzando tale numero identificativo.

PRODOTTI GALENICI

La **risoluzione n. 218/E/2009** ha precisato che, per l'acquisto di preparazioni galeniche, lo scontrino fiscale cosiddetto "parlante", può indicare la natura del prodotto venduto mediante la dicitura "farmaco" o "medicinale" e la qualità dello stesso mediante la dicitura "preparazione galenica".

PROTESI
Nel caso di acquisto o affitto di protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione medica, salvo che si tratti di attività svolte in base alla specifica disciplina da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria, abilitati ad intrattenere rapporti con il paziente.
In questo caso, se la fattura o ricevuta non viene rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa, di aver eseguito la prestazione.
In alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata, se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi.

SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
Oltre alle relative fatture ricevute e quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante, che attesti che il sussidio tecnico e informatico, è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto disabile (articolo 3, L. 104/1992).

SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL'ESTERO
La documentazione da conservare è la stessa delle spese sostenute in Italia: anche per queste spese deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute **non possono essere computate** tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale deve essere corredata da una traduzione in italiano.
In particolare se la documentazione è redatta in lingua inglese, francese, tedesca, spagnola la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; negli altri casi la traduzione deve essere giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta rispettivamente in francese o in tedesco.
La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno **può non essere corredata da una traduzione italiana**, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, **appartiene alla minoranza slovena**.

IMPOSTA DI BOLLO

Risoluzione n. 444/E/2008: è detraibile l'imposta di bollo, nel caso in cui tale imposta sia stata esplicitamente traslata sul cliente, da parte del professionista e separatamente addebitata nella fattura o ricevuta emessa, in quanto costo accessorio della prestazione professionale. Nel caso in cui l'imposta di bollo non sia stata addebitata al cliente, l'importo non può essere detratto.

Circolare n. 55/E/2001: nel caso di patologie esenti, per poter usufruire della detrazione relativa alle spese sostenute per familiari fiscalmente non a carico, è necessaria apposita certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale, che certifichi che la patologia è tra quelle esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

La **circolare n. 19/E/2020** ha precisato che nel caso in cui il **farmacista estero** abbia rilasciato un documento di spesa da cui non risultino le indicazioni richieste dalla norma:
- il **codice fiscale** del destinatario potrà essere riportato a mano sullo stesso documento;

- la **natura** ("farmaco" o "medicinale"), **qualità** (nome del farmaco) e **quantità** del farmaco dovranno invece risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante le predette indicazioni.

TICKET E MEDICINALI
L'Agenzia delle entrate, già nella risposta all'interpello del 27 febbraio 2009, prot. 9541298072009, aveva precisato che non era più necessario conservare la prescrizione medica per i ticket pagati sulle spese sanitarie. Tale orientamento è stato confermato nella **risoluzione n. 10/E/2010**: non è più necessario, per godere dell'agevolazione fiscale in oggetto, conservare la copia della ricetta medica.
Si ritiene pertanto definitivamente superata l'interpretazione data nella circolare n. 17/2005 che invece prevedeva la necessità, ai fini della detrazione fiscale del 19%, di presentare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RIGO RP1

		Spese patologie esenti sostenute da familiari	**Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11**
RP1	Spese sanitarie	1 ,00	2 ,00

Le spese sanitarie devono essere indicate per intero e non devono essere ridotte della franchigia di 129,11 euro.

Rigo RP1 colonna 1: SPESE PER PATOLOGIE ESENTI

Le spese sanitarie che troverebbero ordinaria collocazione nel rigo RP1, colonna 2, se correlate a **patologie** che danno diritto all'**esenzione** dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, vanno invece distintamente indicate nella colonna 1 del rigo RP1.
La compilazione della presente colonna è riservata ai **contribuenti affetti da determinate patologie, per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket** in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie, in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l'esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata in questa colonna (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).
Le patologie che danno diritto a questa esenzione sono individuate dal D.M. 329/1999, successivamente modificato dal D.M. 296/2001, e dal regolamento delle malattie rare (D.M. 279/2001); in questi decreti sono anche individuate, per ciascuna patologia, le correlate prestazioni che godono dell'esenzione.
I soggetti affetti da queste malattie per usufruire dell'esenzione devono essere in possesso di una **apposita certificazione sanitaria**, rilasciata **dalla ASL di appartenenza** (attestazione della sussistenza della patologia ovvero specifica tessera), che riporti (nel rispetto della privacy) un **codice numerico identificativo della malattia**.
Le spese sanitarie che devono essere distintamente evidenziate dalle altre sono solamente quelle riconducibili alla patologia che dà diritto all'esenzione. Per stabilire **la connessione tra la spesa sostenuta** e la **patologia esente** è necessaria una documentazione medica ovvero una autocertificazione che attesti il possesso della certificazione medica.

I documenti giustificativi delle spese **possono essere intestati** indifferentemente al soggetto **affetto dalla patologia** ovvero al **familiare che ha sostenuto le spese**.

Se i **documenti intestati al familiare che ha sostenuto la spesa** non riportano l'indicazione del soggetto a favore del quale le spese sono state sostenute (il malato) è necessario che **il documento di spesa sia integrato con tale indicazione.**

Tale **colonna deve essere compilata solo se la relativa spesa è stata sostenuta da un familiare diverso dal dichiarante**, e serve per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo RP2 della propria dichiarazione dei redditi).
La detrazione relativa alle spese indicate in questa colonna, per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal contribuente affetto da patologie esenti, può essere fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa, nella propria dichiarazione ed in particolare compilando il rigo RP2.

In particolare, il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare:
- nella **colonna 1** del rigo RP1, la quota di spese per patologie esenti sostenute senza ridurle della franchigia di 129,11 euro;
- nella **colonna 2** del rigo RP1, le spese sanitarie che non riguardano dette patologie.

Per approfondimenti si veda l'esempio riportato nel capitolo "SEZIONE I: CASI PRATICI DI COMPILAZIONE".
Nel rigo RP2, il familiare che ha effettivamente sostenuto la spesa per patologie esenti, riporterà la quota non utilizzata dal contribuente affetto dalla patologia per fruire della restante quota di detrazione.

Rigo RP1 colonna 2: SPESE SANITARIE

A colonna 2, del rigo RP1, deve essere indicato l'intero importo delle spese sanitarie sostenute dal contribuente **per conto proprio e dei familiari fiscalmente a carico**, senza ridurle della franchigia di 129,11 euro; pertanto, al rigo RP1, colonna 2, deve essere indicato l'importo delle spese sanitarie sostenute nel **corso del 2020, al lordo della franchigia**.
Non vi sono limiti massimi di importo (e quindi di detraibilità) per le spese sanitarie; pertanto al **rigo RP1**, possono essere indicate tutte le spese sostenute nel corso dell'anno 2020 dal contribuente per conto proprio e dei suoi familiari fiscalmente a carico, fermo restando la possibilità di rateizzare, se l'importo complessivo delle spese supera 15.493,71 euro *(si veda il paragrafo relativo alla rateizzazione delle spese sanitarie)*.

L'importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere "1".

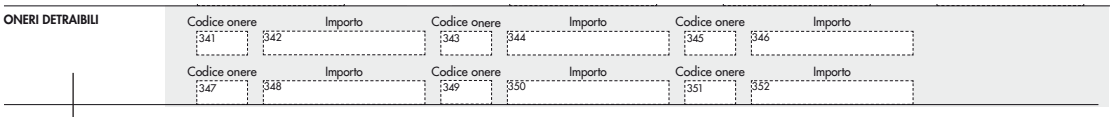

Se nelle colonne 341, 343, 345, 347, 349 e 351 "codice onere" viene indicato il codice "1" allora l'importo indicato nelle colonne 342, 344, 346, 348 e 350 deve essere riportato nella colonna 2 del rigo RP1 del modello Redditi PF 2021

NEW

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 629, L. 160/2019) ha disposto che le detrazioni d'imposta per le **spese di cui all'articolo 15, Tuir** variano in base **all'importo del reddito complessivo**. In particolare:

- spettano **per intero** ai titolari di **reddito complessivo fino a 120.000 euro**.
- in caso di superamento del predetto limite, il **credito decresce** fino ad **azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro**.

Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei **redditi assoggettati a cedolare secca**.

Tale previsione **non si applica** e pertanto la detrazione spetta per l'intero importo per le seguenti spese:

- **interessi passivi prestiti / mutui agrari**;
- **interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale**;
- **spese sanitarie**.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha sostenuto con sistemi di pagamento tracciabili nel corso del 2020 spese sanitarie pari a 650 euro.

Il **quadro RP** dovrà essere così compilato:

Il contribuente indicherà l'importo complessivo delle spese sostenute nel corso del 2020 al lordo della franchigia

			Spese patologie esenti sostenute da familiari	~~Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11~~
RP1	Spese sanitarie		1 ,00	2 650 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti			2 ,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità			2 ,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità		1	2 ,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida		1	2 ,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza		1	2 ,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale			,00
RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

		Data stipula leasing	Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto
RP14	Spese per canone di leasing	1 giorno mese anno	2	3 ,00	4 ,00

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
			2 521 ,00	3 ,00	4 521 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

L'importo su cui deve essere calcolata la detrazione è:
€ 650 - € 129,11 = € 520,89 (€ 521)
La detrazione spettante ammonta a: € 521 x 19% = € 98,99 (€ 99)
e sarà indicata al **rigo RN13, colonna 1**

RN13	Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. I quadro RP	99 ,00

La detrazione spetta per intero indipendentemente dal reddito complessivo del contribuente.

RIGO RP2 – SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI

RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	2	,00

Nel **rigo RP2** devono essere indicate le spese sanitarie, sostenute dal contribuente nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico, affetto da **patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica**, la cui detrazione **non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta**.

Pertanto, il contribuente potrà fruire della detrazione del 19%, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- il familiare non a carico deve essere affetto da patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica ai sensi del D.M. 329/1999 (modificato dal D.M. 296/2001);
- l'ammontare massimo delle spese sanitarie su cui è possibile fruire della detrazione ammonta a 6.197,48 euro (ridotto della franchigia di 129,11 euro);
- la detrazione spetta solo se il familiare non a carico affetto da patologie esenti, non può detrarsi direttamente le spese per incapienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

L'importo di tali spese si ottiene **dividendo per 0,19**, la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730-3, o nel quadro RN, rigo RN47, col. 6 del Modello Redditi di quest'ultimo.

È necessario quindi procedere prima alla liquidazione delle imposte dovute dal contribuente affetto da particolari patologie, in modo da determinare l'eventuale quota di onere che produce una detrazione eccedente l'imposta dovuta.

In questi casi l'ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19%, è complessivamente pari a **6.197,48 euro**; l'importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di 129,11 euro, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi.

Documentazione necessaria: nella circolare n. 55/E/2011 è stato precisato che per poter portare in detrazione tali spese, i documenti che certificano le spese, possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta, ovvero al soggetto malato, nel qual caso però la detrazione è ammessa solamente se il soggetto affetto dalla patologia annota sul documento stesso, con valore di autocertificazione la parte della spesa, che è stata sostenuta dal familiare. Inoltre nella medesima circolare l'Agenzia ha chiarito che per poter usufruire della detrazione è necessario che il contribuente documenti che la patologia di cui è affetto il familiare rientri tra quelle che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria **mediante certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale** non essendo sufficiente che il familiare, sia pure in età avanzata, sia stato ricoverato in un istituto o clinica.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE SPESE SANITARIE PER PATOLOGIE ESENTI

Un contribuente **nel corso dell'anno 2020** ha sostenuto con sistemi di pagamento tracciabili le seguenti spese:

- 10.000 euro per cure sanitarie, relative ad una patologia che da diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria: delle quali 1.000 euro, sostenute direttamente dal contribuente e 9.000 euro sostenute dal fratello.
- 1.500 euro di spese dentistiche.

Il contribuente non è fiscalmente a carico e presenta **un'imposta lorda pari** a 700 euro.
Il contribuente compilerà così il suo quadro RP, rigo RP1:

RP1	Spese sanitarie	Spese patologie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
		1 9.000 ,00	2 2.500 ,00

Alla **colonna 1** del rigo RP1 dovrà essere riportata la quota delle spese sanitarie che danno diritto all'esenzione sostenuta per suo conto dal fratello

Alla **colonna 2** vanno indicate le spese sostenute direttamente dal contribuente per patologie esenti (1.000 euro) e le altre spese mediche sostenute nel 2020 (1.500 euro):
€ 1.000 + € 1.500 = € 2.500,00

Le detrazioni per oneri spettano al contribuente nei limiti della capienza dell'imposta lorda:
(€ 2.500 - € 129,11) x 19% = € 450,49 (detrazione per le spese sanitarie direttamente sostenute)
€ 9.000 x 19% = € 1.710 (detrazione per le spese sostenute dal fratello)
Totale delle detrazioni: € 450 + € 1.710 = € 2.160

L'imposta lorda (700 euro) sarà azzerata, in parte, dalla detrazione per le spese sanitarie direttamente sostenute (450 euro), ed in parte dalla detrazione sulle spese sostenute dal fratello (250 euro), su un ammontare complessivo di detrazione pari a 1.710 euro.
La parte di detrazione che non ha trovato capienza (€ 1.710 - € 250) = € 1.460, può essere portata in detrazione dal soggetto che ha sostenuto la spesa e deve essere indicata al rigo RN47, colonna 6:

RN47								
	Start up RPF 2019 RN19	1 ,00	Start up RPF 2020 RN20	2 ,00	Start up RPF 2021 RN21	3 ,00
	Spese sanitarie RN23	6 1.460 ,00	Casa RN24, col. 1	11 ,00	Occup. RN24, col. 2	12 ,00
	Fondi Pens. RN24, col.3	13 ,00	Mediazioni RN24, col. 4	14 ,00	Arbitrato RN24, col. 5	15 ,00
	Sisma Abruzzo RN28	21 ,00	Cultura RN30	26 ,00	Scuola RN30	27 ,00
	Videosorveglianza RN30	28 ,00	Deduz. start up RPF 2019	31 ,00	Deduz. start up RPF 2020	32 ,00
	Deduz. start up RPF 2021	33 ,00	Restituzione somme RP33	36 ,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020	37 ,00
	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021	38 ,00	Erog. sportive RPF 2021	39 ,00	Bonifica ambientale RPF 2021	40 ,00

La parte della detrazione che non ha trovato capienza, può essere portata in detrazione dal fratello (che ha sostenuto le spese sanitarie per patologie esenti).
Per determinate la quota della detrazione spettante deve essere effettuato il seguente calcolo: **€ 1.460 : 19% = € 7.684,21**

Tale importo rappresenta la spesa sulla quale il fratello potrebbe applicare la detrazione d'imposta; tuttavia, tale importo è superiore all'ammontare massimo delle spese sanitarie su cui è possibile fruire della detrazione (6.197,48 euro). Il fratello del contribuente affetto da patologie esenti, compilerà così il suo quadro RP, rigo RP2:

RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	2	6.197 ,00

L'importo da indicare al rigo RP2 è pari ad € 6.197,48.
La detrazione spettante ammonta a:
€ 6.197,48 - € 129,11 = € 6.068,37
€ 6.068x19% = € 1.153

RIGO RP3 – SPESE SANITARIE PER PORTATORI DI HANDICAP

RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità	2	,00

Al **rigo RP3** vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione del 19%, sostenute per:
- mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei disabili,
- sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei disabili. Rientrano in questa categoria di spesa anche i dispositivi medici aventi le suddette finalità, che non sono quindi da indicare fra le spese sanitarie detraibili nel rigo E1.

Sono **considerati disabili**, i soggetti riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992, dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4, L. 104/1992, o dichiarati invalidi da altre commissioni mediche pubbliche, incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.

I grandi invalidi di guerra (articolo 14, T.U. 915/1978) e le persone ad essi equiparate, sono considerati disabili e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica: sarà sufficiente esibire la documentazione rilasciata agli interessati, dai ministeri competenti nel momento in cui sono stati concessi i benefici pensionistici.

Le persone con disabilità possono **attestare** le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio,la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Tra le spese sanitarie oggetto dell'agevolazione in esame, rientrano le spese sostenute per:
1) il **trasporto in autoambulanza** del disabile in quanto spesa di accompagnamento (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro);
2) il **trasporto** del disabile effettuato dalla **Onlus**, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato, o da **altri soggetti** che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza ai disabili (ad es. il Comune);

3) l'acquisto o l'affitto di **poltrone e carrozzelle** per inabili e minorati non deambulanti;
4) l'acquisto di **apparecchi per il contenimento di fratture**, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
5) **l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione**;
6) la **costruzione di rampe** per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
7) **l'adattamento dell'ascensore** per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;
8) l'installazione e manutenzione della **pedana di sollevamento** installata nell'abitazione del soggetto con disabilità;
9) l'acquisto della **pedana sollevatrice** da installare su un veicolo ammesso alla detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave;
10) l'acquisto di **telefonini per sordi**;
11) l'acquisto di **fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa** e i **costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico**;
12) l'acquisto di **cucine**, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche.

Per le spese indicate ai **punti 6, 7 e 8** si può fruire della detrazione solo per la parte che eccede quella per la quale si fruisce della detrazione del **36%** o del **50%** relativa alle **spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche** di cui all'articolo 16-*bis*, Tuir.

Per le spese indicate ai **punti 10, 11 e 12,** si può fruire della detrazione soltanto se sussiste **il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap**.
Tale collegamento deve risultare dalla **certificazione rilasciata dal medico curante** o dalla **prescrizione autorizzativa** rilasciata **dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza**, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l'aliquota Iva agevolata.

ULTERIORI SPESE DETRAIBILI

L'agevolazione può essere riconosciuta anche per **l'acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita**, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, **da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti** a condizione che il disabile produca:

- la **certificazione di invalidità o di handicap** rilasciata dalla commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta;
- la **certificazione del medico specialista della ASL** che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.

Come precisato invece nella **circolare n. 20/E/2011**, sono agevolabili anche le spese mediche relative all'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento dei soggetti portatori di handicap, sostenute all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia e sono soggette allo stesso regime di quelle applicabile a quelle sostenute in Italia.

Sulle spese da indicare al **rigo RP3**, **non deve essere applicata la franchigia di 129,11 euro**, mentre se le spese di cui ai righi RP1, RP2 e RP3 sono superiori a **15.493,71 euro, è possibile rateizzare la detrazione spettante**.

La detrazione spetta per intero indipendentemente dal reddito complessivo del contribuente.

Tali spese possono essere portate in detrazione anche se sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico.

In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

Le circolari n. 7/E/2018, n. 19/E/2019 e n. 19/E/2020 hanno analiticamente elencato la documentazione necessaria che il contribuente deve osservare ed esibire per fruire della detrazione:

Tipologia	Documenti
Acquisto, affitto e manutenzione di: • poltrone e carrozzelle • stampelle e altre attrezzature necessarie alla deambulazione • attrezzi necessari per il sollevamento di inabili e non deambulanti Acquisto di: • arti artificiali apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale Trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella Trasporto in autoambulanza della persona con disabilità Trasporto del disabile effettuato dalla Onlus Costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne all'abitazione	• fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere; • certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all'articolo 4, L. 104/1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14, T.U. n. 915/1978, e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata; • è possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità

Tipologia	Documenti
Acquisto di sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer, telefonino, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse e costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico, componenti di cucine per facilitare il controllo dell'ambiente)	• fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere; • certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l'aliquota Iva agevolata; • certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all'articolo 4 della L.104/1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del T.U. n. 915/1978, e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata; • è possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità
Biciclette elettrica a pedalata assistita per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti	• fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere; • certificazione relativa al riconoscimento della situazione di handicap o di invalidità da cui risultino le ridotte o impedite capacità motorie; • certificazione rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la bicicletta e la menomazione di cui è affetto il soggetto; • è possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Un contribuente portatore di handicap con mezzi di pagamento tracciabili ha sostenuto nel corso del 2020 spese sanitarie pari a 1.000 euro per se stesso, e 480 euro per conto del figlio portatore di handicap fiscalmente a suo carico.

Il **quadro RP** dovrà essere così compilato:

Il contribuente indicherà l'importo complessivo delle spese sostenute nel corso del 2020, sia per se stesso, che per la figlia fiscalmente a carico.

RP1	Spese sanitarie	Spese patologie esenti sostenute da familiari 1 ,00	**Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11** 2 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti		2 ,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		2 1.480 ,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1	2 ,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1	2 ,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2 ,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		,00
RP8	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP14	Spese per canone di leasing	Data stipula leasing: 1 giorno mese anno; Numero anno: 2; Importo canone di leasing: 3 ,00	Prezzo di riscatto: 4 ,00

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
			2 1.480 ,00	3 ,00	4 1.480 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

La detrazione spettante ammonta a:
€ 1.480 x 19% = € 281,20 (€ 281)
da indicare al **rigo RN13, col. 1.**

APPROFONDIMENTO
RATEIZZAZIONE DELLE SPESE SANITARIE

È prevista la possibilità di rateizzare le spese sanitarie indicate nei righi RP1, RP2, RP3, in quattro quote annuali costanti.
Il contribuente può avvalersi della rateizzazione di tali spese se l'importo complessivo, al lordo della franchigia di **129,11 euro**, eccede **15.493,71 euro**.
In tale situazione, è necessario compilare il rigo RP15 e:

- barrare la casella 1;
- riportare nella colonna 2 l'importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:

$$\frac{\text{(RP1, col. 1 + RP1 col. 2 + RP2 - € 129)+ RP3}}{4}$$

La scelta della rateizzazione **(irrevocabile)** deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, con riferimento all'anno in cui le spese sono state sostenute (per gli oneri sostenuti nel 2020, nel modello Redditi 2021); il contribuente dovrà valutare la convenienza di effettuare la rateizzazione tenendo presente che le detrazioni competono fino a concorrenza dell'imposta lorda. La quota di detrazione che eccede l'imposta lorda è persa.

Per quanto riguarda le spese sanitarie rateizzate nelle precedenti dichiarazioni dovrà essere compilato il successivo rigo RP6.

RIGO RP4 – SPESE VEICOLI PER DISABILI

RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1	2 ,00

Al rigo RP4 vanno indicate **le spese sostenute** per l'acquisto:
- di **motoveicoli e autoveicoli**, anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei disabili;
- di **autoveicoli, anche non adattati**, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni;
- **autoveicoli**, anche non adottati per il trasporto dei non vedenti e sordi.

ACQUISTO DI VEICOLI SENZA OBBLIGO DI ADATTAMENTO

Hanno diritto alla detrazione per l'acquisto dei veicoli **senza vincolo di adattamento**:
- gli **invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni**;
- i **soggetti con handicap psichico o mentale** di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- i **non vedenti**;
- i **sordi**.

Gli **invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione** o **affetti da pluriamputazioni** per accedere alla detrazione devono essere riconosciuti in situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, L. 104/1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere **certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap** di cui all'articolo 4 della citata L. 104/1992.
La grave limitazione permanente della capacità di deambulare, o le pluriamputazioni, possono risultare, inoltre, da **certificazione di invalidità rilasciata da una Commissione medica pubblica** diversa da quella di cui all'articolo 4, L. 104/1992 che deve fare esplicito riferimento alla gravità della patologia e all'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore. In tale caso, è possibile, pertanto, prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'articolo 4 della L. 104/1992.

CHIARIMENTI DI PRASSI

Risoluzione n. 8/E/2007: la **mancanza degli arti superiori**, ai fini del godimento del beneficio della detrazione per l'acquisto dell'autoveicolo, può **prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap** da parte della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 della L. 104/1992.

Circolare n. 24/E/2004: la **situazione di handicap grave** (articolo 3, comma 3, L. 104/1992) che comporta la grave limitazione della capacità di deambulazione deve sussistere già al momento dell'acquisto del veicolo e, se successivamente viene meno, ma prima del decorso dei quattro anni, le quote residue continuano ad essere detraibili.

Risoluzione n. 284/E/2002: la persona in possesso della certificazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, L. 104/1992) riconosciuto solo nella sfera individuale e relazionale, e non anche in quella motoria, non può usufruire della detrazione per l'acquisto dell'auto, salvo che ottenga, dalla richiamata Commissione per l'accertamento dell'handicap, una certificazione integrativa che espressamente attesti l'esistenza della grave limitazione della capacità di deambulazione.

Circolare n. 21/E/2010: le persone con **handicap psichico o mentale** per fruire delle agevolazioni fiscali devono essere **titolari dell'indennità di accompagnamento**. In tali casi, lo stato di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992, può essere attestato dal **certificato rilasciato** dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. Non è idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido "*con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita*". Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una commissione medica pubblica non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

Circolare n. 21/E/2010: le **persone affette da sindrome di Down** rientrano nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale. Ai fini delle agevolazioni per tali soggetti è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base. Resta fermo che anche tali soggetti devono essere titolari dell'indennità d'accompagnamento.

Circolare n. 21/E/2010: la possibilità di **fruire delle agevolazioni fiscali** per l'acquisto dell'auto non è preclusa nei casi in cui **l'indennità di accompagnamento**, comunque riconosciuta dalla competente Commissione per l'accertamento di invalidità, sia sostituita da altre forme di "assistenza" alternative all'indennità di accompagnamento (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un Ente pubblico).

Circolare n. 72/E/2001: le **agevolazioni fiscali non competono**, invece, **ai minori titolari dell'indennità di frequenza**. Quest'ultima indennità è riconosciuta, infatti, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei suddetti minori ed è, tra l'altro, incompatibile con l'indennità di accompagnamento.
Si considerano **non vedenti** ai fini delle agevolazioni in argomento le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della L. 138/2001 individuano esattamente **le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali**, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

Circolare n. 3/E/2016: si considerano **sordi** ai fini delle agevolazioni in argomento i soggetti definiti dall'articolo 1, comma 2, della L. 381/1970 che recita testualmente "*si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva*".

ACQUISTI DI VEICOLI CON OBBLIGO DI ADATTAMENTO

Per il portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti il diritto all'agevolazione è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio da cui lo stesso è affetto.

Il disabile deve essere in possesso di una **certificazione della Commissione medica per l'handicap** (L. 104/1992) o di altre **Commissioni mediche pubbliche** incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc., che **attesti le ridotte o impedite capacità motorie permanenti.**

Nel caso in cui la patologia escluda o limiti l'uso degli arti inferiori, non è necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato.

Gli adattamenti del veicolo possono essere riferiti:
- al **sistema di guida**;
- alla **struttura** della **carrozzeria;**
- alla **sistemazione interna dei veicoli**.

Gli adattamenti riferiti al **sistema di guida** devono **corrispondere a quelli prescritti** dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida e spettano ai soli portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie titolari di patente speciale.

Si considera ad ogni effetto "**adattato**" anche il **veicolo dotato di solo cambio automatico** (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Gli adattamenti riguardanti **la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli** sono quelli richiesti per mettere il disabile in condizione di accedervi e devono potersi obiettivamente connettere alla necessità di utilizzo da parte del soggetto disabile, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, che a causa della natura del suo handicap è impossibilitato ad avere un'autonoma capacità di deambulazione.

Gli adattamenti al veicolo, sia se riferiti al sistema di guida sia se riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli, **devono sempre risultare dalla carta di circolazione** a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, **titolari di patente speciale**, la detrazione spetta sempreché il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo, per consentire al disabile di guidare.
Invece, per i soggetti con impedite o ridotte capacità motorie, **non titolari di patente speciale**, la detrazione spetta a condizione che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l'accompagnamento del disabile**.**
Tra gli **adattamenti alla carrozzeria** da considerare idonei si elencano i seguenti:
- **pedana sollevatrice** ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- **scivolo a scomparsa** ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- **braccio sollevatore** ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- **paranco ad azionamento** meccanico/elettrico/idraulico;
- **sedile scorrevole**/girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- **sistema di ancoraggio** delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);

- **sportello scorrevole**;
- **altri adattamenti non elencati**, purché vi sia un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

Non può essere considerato "**adattamento**" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "**optional**", o l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI

Autovetture (x)	veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli per il trasporto promiscuo (x)	veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli specifici (x)	veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Autocaravan (x)	veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
motocarrozzette	veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
motoveicoli per trasporto promiscuo	veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
motoveicoli per trasporti specifici	veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(x) Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolabili sono quelle con l'asterisco.
Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle "minicar" che possono essere condotte senza patente.

La detrazione spetta anche per l'acquisto **di veicoli elettrici**, anche se per gli stessi non è possibile applicare l'aliquota Iva ridotta in quanto la relativa normativa subordina l'agevolazione alla cilindrata del veicolo.

La circolare n. 7/E/2018 prevede che la **detrazione** spetta, inoltre, per **l'acquisto di veicoli ibridi**, modelli composti da due motori, uno **termico e uno elettrico**, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità.
Per l'acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell'aliquota Iva ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino:
- a **2000 centimetri cubici alimentato a benzina**;
- a **2800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel**.

LIMITI ALLA DETRAZIONE E IMPORTI DETRAIBILI

La detrazione spetta:

- sul **costo di acquisto del veicolo** (nuovo o usato);
- sulle **spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria.**

Sono escluse le spese quelle di **ordinaria manutenzione** quali il **premio assicurativo**, il **carburante**, il **lubrificante**, i **pneumatici e le spese in genere riconducibili** alla normale manutenzione del veicolo.

- **una sola volta in quattro anni**, salvo i casi in cui il veicolo risulti cancellato dal pubblico registro automobilistico;
- nel limite di spesa di **18.075,99 euro**, per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo);
- solo se i mezzi vengano utilizzati **in via esclusiva o prevalente** a beneficio dei soggetti diversamente abili.

APPROFONDIMENTO

FURTO E SMARRIMENTO

Nel caso in cui il veicolo sia stato rubato e non ritrovato, la detrazione spetta per un importo pari alla differenza tra **18.075,99 euro** e l'eventuale rimborso dell'assicurazione.

Come confermato poi anche nella **circolare n. 11/E/2014** ai fini della detraibilità dall'Irpef, l'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir prevede che il disabile possa fruire della detrazione per l'acquisto di un **nuovo veicolo prima della fine del quadriennio anche nell'ipotesi** (oltre al caso in cui il veicolo risulti cancellato dal pubblico registro) in cui il **primo veicolo sia stata rubato e non ritrovato**, per un importo, come detto, da **calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione**.

Dato che nel caso di furto del veicolo la perdita di possesso del bene acquistato con le agevolazioni fiscali avviene per effetto di un evento **non riferibile alla volontà del disabile** non si può ravvisare alcun comportamento contrario alla finalità dell'agevolazione, il **nuovo acquisto non pregiudica il diritto all'agevolazione precedentemente acquisita**.

Quindi se il contribuente aveva optato per la **rateazione** potrà continuare ad usufruire della detrazione sia per le rate residue relative al **veicolo rubato** che **della detrazione relativa al nuovo veicolo**.

Inoltre in caso di furto del veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali, sia possibile beneficiare **dell'agevolazione fiscale prevista ai fini dell'Iva** per l'acquisto di un nuovo veicolo **anche prima dello scadere dei quattro anni** dal primo acquisto. A tal fine, il disabile dovrà esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della "perdita di possesso" effettuata dal PRA.

TRASFERIMENTO DEL VEICOLO A TITOLO ONEROSO O GRATUITO

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto:

- è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella risultante dall'applicazione dell'agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento dell'handicap che comporti per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo, sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

EREDITÀ

La **risoluzione n. 136/E/2009** ha precisato invece che, nel caso in cui un soggetto riceva in eredità l'auto che il genitore disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali e voglia rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma antielusiva, di cui all'articolo 1, comma 37, L. 296/2006, **non vi è decadenza delle agevolazioni fiscali**.

SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Non sono ammesse in detrazione **le spese di riparazione e manutenzione ordinaria** e i **costi di esercizio** (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante) di tali veicoli.

Per le spese di **manutenzione straordinaria**:

- **non** è prevista la possibilità di rateizzare in quattro rate;
- **tali spese concorrono**, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99;
- per poter essere detratte devono essere sostenute entro i quattro anni dall'acquisto.

L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 17/E/2015** ha avuto modo di ribadire che tra le spese che danno diritto alla detrazione sono comprese, oltre alle spese di acquisto dell'autovettura, anche **le spese per le riparazioni che non rientrano nella ordinaria manutenzione** (sono esclusi, quindi, dalla detrazione i costi di esercizio, quali, ad esempio, il carburante, i pneumatici, ecc…), purché sostenute **entro i quattro anni dall'acquisto del veicolo stesso**.
Dette spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di spesa consentito di 18.075,99 euro e non possono essere rateizzate.

INTESTAZIONE DEL VEICOLO

La detrazione spetta se il veicolo è intestato allo stesso disabile o, in alternativa, al soggetto di cui il disabile è a carico **(risoluzione n. 4/E/2007)**.

In merito alla detrazione delle rate residue e al decesso del disabile, la circolare n. 19/E/2012 ha chiarito che:

- qualora il disabile che ha chiesto la rateizzazione **sia deceduto** quando residuano ancora più rate da portare in detrazione, **l'erede, tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi del deceduto**, nel compilare il relativo modello Unico, **può portare in detrazione in un'unica soluzione le rate residue,** indicando la somma di tali rate residue, senza compilare la casella relativa al numero della rata.

In merito invece **all'eventuale esportazione all'estero dei veicoli,** la stessa circolare n. 19/E/2012, ha chiarito che:

- in generale la detrazione spetta **una sola volta in quattro anni**, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. Tuttavia, **l'esportazione all'estero del veicolo**, che comporta la cancellazione del veicolo dal PRA, **non integra la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio**. Detta conclusione, precisa **la circolare n. 19/E/2012**, è coerente con la finalità della disposizione in esame che presuppone, in sostanza, la demolizione per l'inutilizzabilità del veicolo, circostanza questa che non ricorre in caso di esportazione.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

La spesa può essere suddivisa in quattro rate di pari importo: nel caso in cui il contribuente opti per la rateizzazione per le spese sostenute nel 2020, va indicato il numero 1 nella casella di **colonna 1 del rigo RP4**, mentre a **colonna 2 va indicato l'importo della rata sostenuta**.
Se la spesa è stata sostenuta nel 2017, nel 2018 o nel 2019 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni si è optato per la ripartizione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4, va indicato il numero 4, 3 o 2, per segnalare che si vuole fruire della quarta, della terza o della seconda rata; mentre nella colonna 2 va indicato l'importo della rata spettante.

Se il contribuente **non opta per la rateizzazione, la casella non deve essere compilata**; se il contribuente opta per la rateizzazione, per le spese sostenute nel 2020, va indicato "1".

Va **indicato l'importo della rata spettante (in caso di rateizzazione).**

Nel caso in il contribuente abbia sostenuto spese sia per l'acquisto dell'autoveicolo che per la manutenzione straordinaria, dovranno essere compilati **due righi RP4**, ma la detrazione può essere ripartita in **quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria**.

La detrazione spetta per intero indipendentemente dal reddito complessivo del contribuente.

Vanno indicate in tale rigo anche le spese sostenute dal contribuente per conto proprio e per i propri familiari fiscalmente a carico.
La **circolare n. 15/E/2005** ha chiarito che, nel caso in cui il contribuente disabile con proprio veicolo acquisti prima dei quattro anni un nuovo veicolo per il figlio disabile a carico, può portare in detrazione entrambe le spese relative ai due autoveicoli (compilando due righi RP4). Nell'importo del rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 della sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica nel limite dell'importo massimo detraibile.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha acquistato nel corso del 2020 un nuovo veicolo, del costo di 16.500 euro. In sede di presentazione del modello Unico, decide di rateizzare l'importo.
Il **quadro RP** dovrà essere così compilato:

Il contribuente, avendo optato per la rateizzazione, dovrà indicare "1" nella relativa casella di colonna 1 e a colonna 2, l'importo della rata spettante:
€ 16.500/x4 = € 4.125

		Spese patologie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
RP1	Spese sanitarie	1 ,00	2 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti		2 ,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		2 ,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1 1	2 4.125 ,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1	2 ,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2 ,00

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
			2 4.125,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

La detrazione spettante ammonta a:
€ 4.125 x 19% = € 783,75 (€ 784)
e sarà indicata al rigo RN13, colonna 1.

APPROFONDIMENTO

ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA RP1 A RP4

Sono detraibili in quanto rimaste a carico del contribuente:

- le spese sanitarie **rimborsate** per effetto di **premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante** (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19%);
- **le spese sanitarie rimborsate** dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta.

Per tali assicurazioni, l'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente, è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

Non vanno invece indicate le spese sanitarie sostenute nel 2020 che sono già state rimborsate al contribuente, quali:

- le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese sanitarie **rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati** dal sostituto, ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali.

Tali tipologie di contributi (quali ad esempio contributi FASI) hanno una disciplina fiscale particolare (articolo 51, comma 2, lettera a), D.P.R. 917/1986):

- fino ad un importo non superiore a **3.615,20 euro**, **non concorrono a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente**. In tale circostanza la presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica 2017; nelle relative annotazioni si deve indicare che la dichiarazione dei redditi non può essere presentata per far valere deduzioni o detrazioni relative alle spese sanitarie rimborsate. Pertanto:

Se i contributi versati
(punto 441 della Certificazione Unica 2021)
sono inferiori a 3.615,20 euro

Se la spesa sanitaria **è stata rimborsata al 100%** - nel quadro **RP non si indica nulla**

Se la spesa sanitaria **è stata rimborsata in percentuale:** nel quadro RP **si può portare in detrazione la parte non rimborsata**

- **oltre 3.615,20 euro**, tali contributi concorrono a formare il reddito del dipendente:
  tale situazione è certificata **nel punto 442** della **Certificazione Unica** in cui viene indicata la quota di contributi sanitari che, **essendo superiore al limite di 3.615,20 euro**, ha concorso a formare il reddito. Nel **punto 442** vanno indicati i contributi non dedotti per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. **Nelle annotazioni (cod. AU)** va poi precisato che le spese sanitarie eventualmente rimborsate per effetto di tali contributi, potranno essere portate in deduzione o in detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi proporzionalmente alla quota di reddito tassato.

ANNOTAZIONE – AU CERTIFICAZIONE UNICA 2021

Se i contributi versati
(punto 442 della Certificazione Unica 2021)
sono superiori a 3.615,20 euro

Se la spesa sanitaria è stata rimborsata al 100% - **nel quadro RP può essere indicata la spesa in proporzione ai contributi che hanno concorso alla formazione del reddito.**

Se la spesa sanitaria è stata rimborsata in percentuale: **nel quadro RP può essere indicata la spesa in proporzione al contributo tassato + la spesa non rimborsata**

Nella **determinazione della proporzione** si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 595 della Certificazione Unica 2021.

CONTRIBUTI VERSATI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Il medesimo principio si applica anche nell'ipotesi di **contributi associativi** versati alle s**ocietà di mutuo soccorso, detraibili nel limite di 1300 euro**. L'erogazione dei sussidi da parte delle predette società per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci **comporta che tali spese non siano rimaste a carico dei soci medesimi.** Qualora i contributi associativi versati risultino di ammontare superiore all'importo sul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base **della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati**. Ciò anche se i contributi associativi non abbiano un'univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie.
Le **spese sanitarie sostenute nel 2020** e che saranno rimborsate in anni successivi possono essere portate in detrazione già al netto dell'importo che verrà rimborsato oppure possono essere detratte per l'intero importo, salvo poi indicare **l'importo ricevuto nel rigo D7 codice 4** nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui si percepirà il rimborso.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE SPESE SANITARIE E CONTRIBUTI FASI

Un contribuente ha sostenuto nel corso del 2020 spese sanitarie per 5.000 euro, delle quali il FASI ne ha rimborsate 4.000 euro.
Il contribuente, come risulta dal modello di **Certificazione Unica 2021** ha versato **contributi FASI nel corso del 2020 per un importo pari a 4.500 euro**.
In particolare al **punto 441** verrà riportato l'importo dei contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale che non hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente (per un importo complessivamente non superiore a **3.615,20 euro**), mentre nel **punto 442** vanno indicati i contributi **non dedotti** (nel nostro caso 884,80 euro).

L'importo che il contribuente indicherà alla colonna 2 del rigo RP1 ammonta:

		Spese patologie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
RP1	Spese sanitarie	1 ,00	2 1.786 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti		2 ,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		2 ,00

Il contribuente potrà portare in detrazione:
- la quota delle spese sanitarie non rimborsate;
- la quota delle spese mediche rimborsate in proporzione all'ammontare dei contributi che hanno concorso alla formazione del reddito del contribuente:

<u>€ 884,80 (contributi FASI tassati)</u> x 100 = 19,66%
€ 4.500 (contributi FASI versati)
€ 4.000x19,66% = € 786,49 (quota di spese rimborsate su cui spetta la detrazione);

€786,49 + €1.000 (spese non rimborsate) = € 1.786,49
rigo RP1 col.2 : €1.786,49

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
			2 1.657,00	3 ,00	4 1.657,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

L'importo della detrazione spettante ad € 315:
€ 1.786,49 - € 129,11 = 1.657,38
€ 1.657,38 x 0,19 = 314,90
e va indicata al rigo RN13 colonna 1

Per quanto riguarda **gli ex dirigenti in pensione**:

- con la **risoluzione n. 78/E/2004**, poiché i contributi versati sia per la quota a loro carico che per la quota a carico dell'azienda non beneficiano dell'esclusione dalla formazione del reddito, le spese sanitarie rimborsate dal fondo sono detraibili.

Nella successiva risoluzione n. 167/E/2005 è stato chiarito che, per i dirigenti in pensione è possibile detrarre integralmente le spese mediche anche se parte di esse sono state pagate direttamente dal FASI alle case di cura convenzionate. Infine, nella **circolare n. 21/E/2010**, viene precisato che se vengono rimborsate dal FASI le spese mediche sostenute dal familiare non a carico, tali spese sono detraibili da parte dello stesso contribuente, che le ha sostenute.

Bisogna tuttavia segnalare l'interpretazione data dall'Agenzia delle entrate nella **risoluzione n. 293/E/2008**, in relazione al versamento contributivo solo a carico dell'ex lavoratore (situazione diversa rispetto a quella delineata nella risoluzione n. 78/E/2004). Ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lettera a) del Tuir, tali contributi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore a 3.615,20 euro, in quanto è possibile rinvenire un collegamento diretto, tra il versamento e la posizione del singolo pensionato; pertanto le spese sanitarie sostenute (e rimborsate) non sono detraibili.

SPESE SANITARIE PER CONTRIBUENTE DECEDUTO
L'erede o gli eredi in proporzione di ciascuna quota possono portare in detrazione le spese sanitarie direttamente imputabili al defunto dopo il suo decesso.

RIGO RP5 – SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA

RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1	2 ,00

Al **rigo RP5** vanno indicate le spese sostenute, per le quali spetta la detrazione del 19% per l'acquisto del cane guida dei non vedenti.
La detrazione spetta:

- **una sola volta in un periodo di quattro anni**, salvo i casi di perdita dell'animale.
- per l'acquisto di un solo cane e per l'intero ammontare del costo sostenuto.
- può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo: in tal caso va indicato nella casella contenuta nel rigo RP5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l'importo della rata spettante.

Per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di 1.000 euro (RP81).
Tali spese sono detraibili anche se sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico.

Va compreso nell'importo da indicare nel rigo RP5 anche la spesa indicata con il codice 5 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica 2021.

RIGO RP6 – SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA

RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2 ,00

Il **rigo RP6** è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni, avendo sostenuto spese sanitarie **per un importo superiore a 15.493,71 euro**, hanno optato nel 2017 e/o nel 2018 e/o nel 2019, per la rateizzazione di tali spese.
Per la compilazione del rigo bisogna distinguere Il caso in cui nelle precedenti dichiarazioni il contribuente abbia presentato il modello 730 oppure il modello Redditi.
Se nelle precedenti dichiarazioni è stato compilato i**l modello 730:**

- per le **spese sostenute nel 2019:** l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2020 (mentre nella casella delle rate va indicato il "2");

MODELLO 730-3/2020

136	Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righi E1, E2 e E3)	,00	,00

- per le **spese sostenute nel 2017 e/o nel 2018:** l'importo può essere ricavato dal rigo E6 del mod. 730/2020 (dividendo per quattro l'importo del rigo).

Se nelle precedenti dichiarazioni è stato compilato il **modello Redditi:**

- per le **spese sostenute nel 2019**, l'importo da indicare in colonna 2 è **desumibile dal rigo RP15, colonna 2, del modello Redditi 2020**;
- per le **spese sostenute nel 2017 e 2018**, l'importo da indicare in colonna 2 è desumibile dal rigo **RP6, colonna 2, del modello Redditi 2020.**

Alla **colonna 1 del rigo RP6**, va indicato il numero della rata di cui si intende fruire: per le spese sostenute nell'anno 2019 va indicato il numero 2; per le spese sostenute nel 2018 va indicato il numero 3; per le spese sostenute nel 2017 va indicato il numero 4.
Il contribuente che ha optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2017 che nel 2018 o nel 2019, deve compilare il rigo RP6 in distinti moduli.

Devono essere indicate nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica 2021.

RIGHI RP7 - RP13: INTERESSI PASSIVI

RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale			,00
RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

Anche nel modello Redditi PF 2021 è stata confermata la struttura dello scorso anno della sezione I del quadro RP, nella parte relativa **ai righi destinati all'indicazione degli interessi passivi per mutui.**
È rimasto infatti solo **il rigo RP7**, per l'indicazione degli interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, mentre le altre tipologie di interessi passivi che danno diritto alla detrazione dall'Irpef, vanno indicate **nei righi generici, da RP8 a RP13**, utilizzando lo specifico codice desumibile dall'elenco dei codici spesa, nella tabella contenuta nelle istruzioni alla compilazione del modello unico.

Nella **sezione I del quadro RP**, nei **righi RP7 e da RP8 a RP13**, devono essere indicati gli importi relativi **a interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, pagati nel 2020**, in dipendenza a specifiche tipologie di mutui per i quali spetta una **detrazione del 19%.**
In particolare vanno indicati:

RIGO DEL QUADRO RP	TIPOLOGIA DI INTERESSI
RP7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
RP8 – RP13 Codice 8	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DI ALTRI IMMOBILI
RP8 – RP13 Codice 9	INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
RP8 – RP13 Codice 10	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
RP8 – RP13 Codice 11	INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI

PRINCIPIO DI CASSA

Gli interessi **passivi detraibili sono quelli pagati nell'anno**, a prescindere dalla scadenza della rata.
Quindi, se la rata del mutuo relativa al mese di dicembre 2020 è stata effettivamente pagata nel gennaio del 2021, gli interessi sulla rata pagata saranno detraibili nell'anno 2021, in sede di compilazione del modello Redditi 2022.

INTERESSI PASSIVI

Possono essere oggetto di detrazione, solamente gli interessi passivi e le quote di rivalutazione, dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza ad un contratto di mutuo.

APPROFONDIMENTO

Come precisato dalle istruzioni ministeriali, **non danno diritto** alla detrazione gli interessi derivanti da:
- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992, per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993, per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione, i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale.

Non sono **detraibili gli interessi** pagati a seguito di:
- aperture di credito bancario;
- cessione di stipendio;
- un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula, per l'acquisto della casa di abitazione;
- in generale gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Risoluzione n. 43/E/2011: sono detraibili gli interessi passivi maturati sul conto di finanziamento accessorio, acceso dai contribuenti al fine di mantenere fissa la rata di mutuo variabile, prolungando il rapporto di debito con la banca.

ONERI ACCESSORI

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione, sono le spese **assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo.**
Tra gli oneri accessori (**relativi al contratto di mutuo**) sono compresi:
- l'intero importo delle **maggiori somme corrisposte** a causa **delle variazioni del cambio di valuta** relative a mutui stipulati in altra valuta;
- la **commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione**;
- gli **oneri fiscali** (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato);
- la **cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato nei mutui in contanti**, le **spese di istruttoria** e le spese di **perizia tecnica**;
- le **spese notarili** che comprendono sia **l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo**, sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, **l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca**.

Qualora il contribuente abbia costituito un **deposito presso il notaio** in un dato anno e il notaio depositario emetta fattura nell'anno successivo, le spese sono detraibili dall'imposta dovuta per l'anno di costituzione del deposito in applicazione del principio di cassa. In tali casi il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante data e importo del deposito e la fattura emessa dal notaio.

La **detrazione è ammessa** anche in presenza di contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno stato membro della UE, ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti.

Non sono ammesse alla detrazione, in quanto **spese accessorie connesse all'acquisto** dell'immobile e non alla stipula del contratto di mutuo:
- le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);
- l'onorario del notaio per il contratto di compravendita;
- le imposte di registro, l'Iva, le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell'immobile.

Non vengono considerati oneri accessori, e pertanto non sono ammesse in detrazione, le spese di assicurazione dell'immobile, neppure qualora l'assicurazione sia richiesta dall'istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia, nel caso in cui particolari eventi danneggino l'immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato.

Nella Circolare n. 13/E/2019 l'Agenzia ha precisato che **sono escluse dalla detrazione anche le spese per l'incasso delle rate del mutuo.**

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DETRAIBILE

Come precisato dalla **circolare n. 15/E/2005**, se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto **costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto.**
Tale precisazione ha carattere restrittivo rispetto alla disciplina previgente: il contribuente, infatti, fino al periodo d'imposta 2003, poteva portarsi in detrazione la totalità degli interessi passivi corrisposti nell'anno (nei limiti previsti), indipendentemente dal rapporto tra la quota di capitale preso a mutuo e il costo dell'immobile.
Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\textbf{costo di acquisizione dell'immobile}}{\textbf{capitale dato in mutuo}} \times \textbf{interessi pagati}$$

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'abitazione principale, la detrazione del 19% deve essere commisurata all'ammontare del predetto costo, risultante dalla somma del valore dell'immobile indicato nel rogito e di altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l'operazione di acquisto.
Pertanto, **il costo di acquisizione dell'immobile dovrà essere determinato come sommatoria delle seguenti voci**:
- **costo di acquisto dell'immobile** (da rogito notarile);
- **oneri accessori relativi all'acquisto** (le spese di mediazione immobiliare; l'onorario del notaio per il contratto di compravendita; le imposte di registro, l'Iva, le imposte ipotecarie e catastali, le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare e quelle relative all'acquisto nell'ambito di una procedura concorsuale);
- **alcuni oneri accessori relativi al contratto di mutuo** (onorario del notaio relativo alla stipula del contratto di mutuo, spese di istruttoria e perizia tecnica, imposte per l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca, imposta sostitutiva sul capitale prestato).

L'ammontare degli interessi effettivamente detraibili (nei limiti massimi di detraibilità previsti per le varie tipologie di mutui) deve essere così calcolato:

$$\frac{\text{costo dell'immobile + oneri accessori}}{\text{capitale dato in mutuo}} \times (\text{interessi + oneri accessori contratto di mutuo})$$

ESEMPIO
Un contribuente ha sostenuto nel 2020 le seguenti spese per l'acquisto dell'abitazione principale:
- costo dell'immobile: 160.000 euro;
- spese notarili per l'acquisto dell'immobile: 5.000 euro;
- spese intermediazione dell'agenzia immobiliare: 3.000 euro;
- spese di istruttoria e perizia tecnica sostenute dalla banca: 600 euro;
- spese notarili per la stipula del contratto di mutuo: 1.000 euro;
- imposta sostitutiva sul capitale: 500 euro.

Gli interessi corrisposti nell'anno alla banca ammontano a 3.000 euro.
Capitale dato a mutuo: 220.000 euro.
Il contribuente dovrà determinare così l'ammontare degli interessi che possono godere della detrazione del 19%:

Costo di acquisizione dell'immobile:
€ 160.000 + € 5.000 + € 3.000 + € 600 + € 1.000+ € 500 = € 170.100

Interessi ed oneri accessori "potenzialmente" detraibili:
€ 3.000 + € 1.000 + € 500 + € 600 = € 5.100
Calcolo degli interessi effettivamente detraibili:

$$\frac{\textbf{€ 170.100}}{\textbf{€ 220.000}} \times \textbf{€ 5.100} = \textbf{3.943,22}$$

L'importo su cui calcolare la detrazione del 19% ammonta a 3.943 euro (inferiore al limite previsto dalla norma, pari a 4.000 euro).

ACQUISTO IN COMPROPRIETÀ

Come precisato nella **circolare n. 17/E/2006**, risulta **ininfluente la ripartizione della proprietà dell'immobile**, alla quale non necessariamente corrisponde un'identica ripartizione del costo d'acquisto.
Può accadere, infatti, che la ripartizione del costo fra soggetti acquirenti non corrisponda perfettamente alla percentuale di titolarità del diritto reale acquistato. Pertanto nel caso di un contribuente unico intestatario di un contratto di mutuo, che risulta essere comproprietario dell'immobile, potrà portare in detrazione tutti gli interessi passivi (con le limitazioni sopra previste).

APPROFONDIMENTO
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione, solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Pertanto, l'ammontare degli interessi (e degli oneri accessori), che possono essere portati in detrazione, devono essere calcolati al netto dell'eventuale contributo erogato.

In caso di contributo aziendale la detrazione va calcolata sulla differenza tra l'importo degli interessi pagati dal contribuente e il contributo erogato dall'azienda.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito, deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI

Come precisato nella **risoluzione n. 76/E/2010:**
"*Gli interessi passivi, relativi al mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, a suo tempo non detratti poiché coperti da contributo regionale e quindi non a carico, possono essere portati in detrazione nel periodo d'imposta in cui il sussidio è stato restituito, su richiesta dell'ente per verificata carenza dei requisiti del beneficiario*".
Nel caso in cui il contribuente abbia ottenuto un contributo in c/interessi, relativamente ad un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale per il quale:

- non ha beneficiato di alcuna detrazione;
- le somme non sono rimaste a suo carico in quanto versate direttamente dall'ente agevolatore, alla Banca,

nel caso in cui vengano a mancare i requisiti e il contribuente debba **rifondere** tali contributi, egli potrà **detrarli** nella dichiarazione **dei redditi relativa all'anno in cui avviene la restituzione delle somme**, alle condizioni di fatto e di diritto vigenti per la dichiarazione dei redditi in cui avrebbe potuto far valere il relativo onere.
Tali somme dovranno essere indicate nel 730 (o del modello Redditi) relativo all'anno in cui avviene la restituzione delle somme, non però nell'apposita sezione dedicata agli oneri detraibili, bensì **tra "gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19%", indicando il codice "99".**

RP13 Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00

MUTUO INTESTATO A PIÙ SOGGETTI

In caso di muto intestato a più soggetti, **ogni contestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi**.
Ciò che rileva quindi è la titolarità del contratto di mutuo, indipendentemente dalle quote di proprietà dell'immobile. Nel caso in cui l'acquisto dell'immobile avvenga in comproprietà ma solo uno dei soggetti stipula il contratto di mutuo, quest'ultimo potrà beneficiare della detrazione del 100%.

ESEMPIO

Nel caso in cui **tre** soggetti risultino comproprietari di un immobile con le seguenti quote di proprietà:
Soggetto A: 40%;
Soggetto B: 40%;
Soggetto C: 20%.
Il mutuo per l'acquisto dell'immobile è stato stipulato unicamente dai soggetti B (quota 50%) e C (quota 50%); ciascuno di essi potrà portare in detrazione il 50% degli interessi passivi sostenuti.

Le quote di proprietà non rilevano; il soggetto A non potrà detrarre alcun importo a titolo di interessi passivi.
Non è possibile nemmeno che nel caso di mutuo cointestati, la quota di interessi non fruita da uno dei cointestatari, possa essere fruita da un altro: l'**unica eccezione** a tale regola generale è rappresentata dal caso in cui il **mutuo sia cointestato a due coniugi**, con **uno dei coniugi fiscalmente a carico** dell'altro. In tale circostanza, infatti, è ammesso che il **coniuge** possa portare in detrazione entrambe le quote degli interessi passivi.

Nella **circolare n. 11/E/2014** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso di mutuo contratto per la **costruzione dell'abitazione principale la quota di interessi** del **coniuge fiscalmente a carico non** può essere portata in detrazione dall'altro coniuge.

DECESSO DEL TITOLARE DEL MUTUO

In caso di decesso del titolare del mutuo, il coniuge superstite o gli eredi, possono fruire della detrazione degli interessi passivi, se hanno effettuato l'accollo del mutuo.

Nella circolare n. 13/E/2019 è stato precisato che **la regolarizzazione dell'accollo del mutuo è necessaria anche in presenza di un unico erede.**

MUTUO COINTESTATO E DECESSO DI UN INTESTATARIO

La circolare n. 20/E/2011, ha precisato che, nel caso di decesso di un titolare del contratto di mutuo, ferme restando le formalità da assolvere ad altri fini, considerato che **la moglie e gli eventuali altri eredi subentrano** comunque nel debito verso la banca, **la detrazione per interessi passivi** può essere **riconosciuta** agli eredi, anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca. L'eventuale pagamento dell'intera quota del mutuo da parte di un solo erede, consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita, a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l'obbligo del pagamento dell'intero debito relativo a detto mutuo. A fini fiscali, tale accordo ha la finalità di documentare, che il mutuo è pagato da uno solo degli eredi, dato che in assenza di modifiche contrattuali inerenti l'intestazione del mutuo, continuano ad essere debitori tutti gli eredi.

RIGO RP7 – INTERESSI MUTUI IPOTECARI ACQUISTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE

RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale	,00

Vanno indicati nel **rigo RP7**:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione,

pagati nel corso del 2020 per mutui ipotecari destinati all'acquisto dell'abitazione principale.

CIRCOLARE N. 19/E/2012: DEPOSITO DI SOMME PRESSO IL NOTAIO
Per quanto concerne il pagamento dell'onorario del notaio, già con la circolare n. 24/E/2004, è stato chiarito che: "per avere piena prova del pagamento della parcella del notaio, si deve far riferimento, in linea generale, alla data del documento di certificazione del compenso"; rimanendo inteso che, ai sensi dell'articolo 6, D.P.R. 633/1972, per le prestazioni di servizi, deve essere emesso all'atto del pagamento del corrispettivo. Nell'ipotesi in cui il notaio abbia ricevuto somme in deposito, si applica l'articolo 3, del D.M. 31 ottobre 1974, emanato in attuazione dell'articolo 73, primo comma, lettera c), del D.P.R. 633/1972, secondo cui "per le somme ricevute in deposito, globalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e per conto dei clienti, gli esercenti la professione notarile, quella forense, nonché quella di commercialista, devono emettere la fattura, relativa al pagamento dei corrispettivi, entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposito".

Qualora il contribuente abbia **costituito il deposito presso il notaio** in un dato anno e il notaio depositario abbia emesso fattura per la somma imputata ad onorario nell'anno successivo, in base all'articolo 3 ,D.M. 31 ottobre 1974, l'Agenzia ritiene che **il relativo onere, sia detraibile dall'imposta dovuta per l'anno di costituzione del deposito, in applicazione del principio di cassa.**
Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici, la documentazione attestante data e importo del deposito e la fattura emessa dal notaio, con annotazione degli estremi del deposito cui si riferisce.

SOGGETTI BENEFICIARI

La detrazione d'imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale.
Ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*bis*, del Tuir, per abitazione principale si intende: "*quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale o i suoi familiari dimorano abitualmente*".

La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, **anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare** (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nella circolare n. 19/E/2020 l'Agenzia ha chiarito che la detrazione per mutui passivi stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale si configura unicamente in relazione a mutui **per acquisto di immobili situati in Italia: la detrazione non spetta** se il mutuo è stato contratto per l'acquisto di una unità immobiliare **situata all'estero**.

SEPARAZIONE LEGALE E DIVORZIO

Nel caso di **separazione legale**, anche il **coniuge separato**, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, **rientra tra i familiari**.
In caso di **divorzio**, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale, spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari (ad esempio i figli).

NUDO PROPRIETARIO

La detrazione spetta anche al **"nudo proprietario"** (e cioè al proprietario dell'immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste; **mentre non compete mai all'usufruttuario**, in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare.

Tale orientamento è stato confermato nella **circolare n. 20/E/2011**, nella quale si precisa che il nudo proprietario, che abbia contratto il mutuo per l'acquisto della piena proprietà di un'unità immobiliare concedendone l'usufrutto al figlio, possa esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all'intero valore dell'immobile, sempre che, naturalmente, risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla disposizione agevolativa.

PROPRIETARIO SUPERFICIARIO

Nella circolare n. 7/E/2018 l'Agenzia ha precisato che la detrazione spetta anche al proprietario superficiario che acquista la sola unità immobiliare e non anche la proprietà del suolo sul quale l'immobile insiste.

MUTUI IPOTECARI INDIVISI STIPULATI DA COOPERATIVE

Nel caso di **mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative** o da imprese **costruttrici**, il diritto alla detrazione spetta:

- **agli assegnatari o agli acquirenti** in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi.

Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

DECESSO DEL TITOLARE DEL MUTUO

In caso di **morte del titolare del mutuo**, il diritto alla detrazione si trasmette all'erede o all'acquirente che si sia accollato il mutuo.

La detrazione compete anche **al coniuge superstite**, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo, a condizione che **provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo**, e che sussistano tutti gli altri requisiti.

PERSONALE IN SERVIZIO DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA

La detrazione degli interessi passivi, in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile che costituisce unica abitazione di proprietà, **prescindendo dal requisito della dimora abituale**, è anche riconosciuta:

- al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare;
- al personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La **circolare n. 20/E/2011** ha precisato che un contribuente in servizio presso le forze armate, non può beneficiare della detrazione degli interessi passivi se, al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare per la quale intende fruire della norma agevolativa, è già proprietario di un altro immobile, a nulla rilevando che su quest'ultimo gravi un diritto reale di godimento.

RICOVERO PERMANENTE

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*bis*, Tuir, non si tiene conto della variazione di dimora abituale, se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, *a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata*.

IMPORTO DETRAIBILE

La detrazione spetta su un importo massimo di **4.000,00 euro (importo così determinato dall'articolo 1, comma 202, della Legge finanziaria 2008)**.
Nel caso in cui il contratto di mutuo sia intestato a più soggetti, ciascun contitolare potrà detrarre la propria quota di interessi, in relazione alla propria quota di titolarità del contratto di mutuo.
Come precisato nella **circolare n. 17/E/2006**, se l'acquisto di un immobile avviene in comproprietà, ma solo un titolare stipula il contratto di mutuo, solo quest'ultimo potrà beneficiare della detrazione degli interessi passivi **(al 100%).**

CONIUGI CONTITOLARI DEL MUTUO

In caso di contitolarità del contratto di mutuo in capo ad una coppia di coniugi:

- se i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro risultano essere cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione principale possono beneficiare della detrazione prevista su un importo massimo di 2.000 euro ciascuno.
- se, invece, il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa, può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

L'Agenzia delle entrate, nella Circolare n. 19/E/2020 ha precisato che nel caso di coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi "*sempreché il coniuge fiscalmente a carico abbia diritto alla detrazione*" e quindi sia in possesso dei **requisiti oggettivi** per poter usufruire della detrazione.

ESEMPIO
Soggetto A: quota di proprietà 50%; quota di titolarità del mutuo 50%;
Soggetto B: quota di proprietà 50%; quota di titolarità del mutuo 50%.
Gli interessi passivi sostenuti nell'anno ammontano ad euro 5.000
Si possono delineare le seguenti situazioni:

a) nel caso in cui i soggetti siano una coppia di coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro, la quota di interessi detraibili sarà:
SOGGETTO A: 2.000 euro
SOGGETTO B: 2.000 euro

b) nel caso in cui i soggetti siano una coppia di coniugi e il soggetto B sia fiscalmente a carico del soggetto A, la quota di interessi detraibili sarà:
SOGGETTO A: 4.000 euro
SOGGETTO B: 0

c) nel caso in cui i soggetti siano padre (soggetto A) e figlio (soggetto B) e il soggetto B sia fiscalmente a carico del soggetto A, la quota di interessi detraibili sarà:
SOGGETTO A: 2.000 euro
SOGGETTO B: 2.000 euro

Tuttavia, essendo il figlio fiscalmente a carico, non avrà imposta su cui applicare la detrazione, che risulterà persa.

REGIME DI DETRAIBILITÀ

Il regime di detraibilità degli interessi passivi sui mutui stipulati per l'abitazione principale varia a seconda **dell'anno di stipula del contratto di mutuo** e del **momento nel quale il contribuente ha posto nell'abitazione la propria residenza abituale.**

Pertanto nel caso di:

- **contratti stipulati anteriormente al 1993:**
  la detrazione spetta, nel limite di euro 4.000 per ciascun intestatario, a condizione che:
  - l'unità immobiliare sia stata adibita **ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993;**
  - nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, **il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro**.

  In questo caso, se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.
- **contratti stipulati dall'01.01.1994 fino al 31.12.2000:**
  la detrazione spetta, nel limite di euro 4.000 complessivi, a condizione che:
  - **l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale** entro **6 mesi dalla data di acquisto;**
  - **l'acquisto sia avvenuto nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo**;

CASO PARTICOLARE
Mutui stipulati nell'anno 2000:

- se alla data del 1° gennaio 2001 era **già decorso il termine semestrale** per adibire l'immobile ad abitazione principale, il contribuente ha diritto alla detrazione solo se ha adibito l'immobile ad abitazione principale **entro sei mesi dalla data dell'acquisto**;
- se invece a tale data il **termine semestrale risultava pendente**, per fruire della detrazione il contribuente ha potuto beneficiare del **più ampio termine annuale** (12 mesi) e **non sei mesi** come nella previgente normativa per adibire l'immobile a propria abitazione principale;

- **contratti stipulati nel corso dell'anno 1993:** la detrazione spetta a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.
- **contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2001:**
  la detrazione è ammessa su un importo massimo complessivo pari a **4.000 euro**, a condizione che:
  - l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto;
  - l'acquisto dell'immobile avvenga nell'anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo.

APPROFONDIMENTO
CASI PARTICOLARI

UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA

Nel caso di acquisto di **unità immobiliare locata** la detrazione degli interessi passivi spetta (a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta), a condizione che:

- **entro tre mesi dall'acquisto**, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione;

- **entro 1 anno dal rilascio dell'immobile** da parte del locatario, l'unità immobiliare acquistata venga adibita ad abitazione principale.

La **circolare n. 7/E/2017** ha precisato che rileva esclusivamente l'intimazione di sfratto per finita locazione e l'intimazione di sfratto per morosità.

TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO

Non si decade dal beneficio di detrazione degli interessi passivi, nel caso in cui il contribuente, **a causa di un trasferimento per motivi di lavoro,** non adibisca l'immobile ad abitazione principale entro i termini previsti dalla normativa o non lo utilizzi più come abitazione principale.
Come precisato anche **nella circolare n. 21/E/2010**, il diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza **in un comune limitrofo** a quello in **cui si trova la sede di lavoro**. La generica formulazione adottata dalla norma "trasferimenti per motivi di lavoro" consente, infatti, di continuare a fruire della detrazione, nei casi in cui la variazione dell'abitazione principale risulti oggettivamente attribuibile all'attuale situazione lavorativa del contribuente, senza richiedere l'ulteriore condizione che la nuova abitazione principale, sia stabilita nel medesimo comune in cui si trova la sede di lavoro.
Se dovessero venir meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale, tale deroga non potrà più essere applicata; pertanto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono venute meno tali esigenze lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione sugli interessi passivi corrisposti.

DETRAIBILITÀ INTERESSI DEL MUTUO E TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

Nella **circolare n. 17/E/2015** l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti sulla possibilità per il contribuente, **trasferitosi e residente all'estero per motivi di lavoro**, di poter **detrarre gli interessi passivi** pagati in dipendenza del mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, ora **concessa in locazione** a terzi in quanto non più utilizzabile come abitazione principale.
L'Agenzia, richiamando precedenti interventi di prassi (circolare n. 15/E/2005 e 21/E/2010) ritiene **che la circostanza che il contribuente abbia un rapporto di lavoro in uno stato estero** consenta di applicare la deroga e, quindi, che lo **stesso abbia diritto a detrarre** gli interessi passivi relativi al mutuo per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche **se la suddetta abitazione risulti locata**.
Tutto ciò nel presupposto che:

- siano state **rispettate tutte le condizioni** previste dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir ai fini della fruizione della detrazione degli interessi passivi di mutuo, con particolare riferimento al **trasferimento della dimora abituale** in tale immobile **entro un anno dall'acquisto**;
- che a tutt'oggi permangano **le esigenze lavorative** che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale;
- che il contribuente **non abbia acquistato** un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza.

TRASFERIMENTO CHE NON DIPENDE DA MOTIVI DI LAVORO

Nel caso in cui il trasferimento (e il mancato utilizzo dell'immobile come abitazione principale) non dipenda da motivi di lavoro, occorre distinguere:

- il caso di mutui stipulati successivamente al 1° gennaio 1993: la detrazione viene meno a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello del trasferimento;

- il caso di mutui stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993: il contribuente potrà continuare a detrarre gli interessi passivi, nel limite di 2.065,83 euro (invece di 4.000 euro) per ciascun intestatario già a decorrere dal periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento, indicandoli con il codice 8 (inquadrandosi tale tipologia di mutuo come mutuo ipotecario per immobili diversi dall'abitazione principale).

IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE

Qualora l'immobile acquistato sia oggetto di **ristrutturazione edilizia** la detrazione degli interessi passivi spetta:

- dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale,
- con la condizione che l'immobile venga adibito ad abitazione principale entro 2 anni dalla data di acquisto.

È tuttavia necessario che l'immobile oggetto di ristrutturazione sia già idoneo, prima dell'effettuazione dei lavori, ad essere adibito a dimora abituale.

ACQUISTO DI PIÙ UNITÀ IMMOBILIARI

Come chiarito dalla **risoluzione n. 117/E/2009**, qualora siano acquistate più unità immobiliari (abitazione principale, pertinenza e altro immobile da ristrutturare) con un unico atto di compravendita e sia stato stipulato un unico mutuo ipotecario, la quota di **interessi passivi ammessa in detrazione, deve essere proporzionale alle rendite catastali delle singole unità immobiliari**.

Il beneficio, infatti, spetta alla quota del mutuo imputabile all'abitazione principale e alla relativa pertinenza, a nulla rilevando la circostanza che tali unità immobiliari rientrino in un fabbricato formato da altre unità (acquistate in modo unitario, e con un unico contratto di mutuo).

ACQUISTO DI IMMOBILE ALLO STATO GREZZO

Nel caso di **immobile acquistato allo stato grezzo**, la **risoluzione n. 1/E/2007** ha chiarito che sono applicabili le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1-*ter*, Tuir, ovvero si può beneficiare delle detrazioni previste su mutui contratti per la **costruzione di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.**

ACQUISTO DI IMMOBILE ALL'ASTA

La detrazione per interessi pagati per un mutuo contratto per **l'acquisto all'asta di un immobile** (che l'ex proprietario si rifiutava di lasciare), compete anche se il proprietario l'ha adibito ad abitazione principale oltre il termine di un anno dall'acquisto.

È necessario tuttavia che:

- **l'azione esecutiva** per il rilascio dell'immobile **sia attivata entro 3 mesi** dall'emissione del decreto di trasferimento del giudice;
- l'immobile venga adibito ad abitazione principale **entro un anno dal rilascio (risoluzione n. 385/E/2008).**

MUTUI PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONE

La **circolare n. 20/E/2011** ha precisato po,i che la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), Tuir, è riferita agli interessi passivi dovuti in relazione a **mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e non anche a quelli contratti per la ristrutturazione dell'immobile.**

La destinazione del mutuo per l'acquisto della casa di abitazione può risultare nel contratto di mutuo, in quello di acquisto della proprietà dell'immobile, da altra documentazione della banca mutuante. In difet-

to, anche nell'ipotesi di mutui misti, il contribuente può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, nella quale sia attestato quale somma sia imputabile, ai fini agevolativi, all'acquisto dell'abitazione e quale alla ristrutturazione, conformemente a quanto previsto dalla Risoluzione n. 147/E/2006.

ACCOLLO INTERNO DEL MUTUO

È ammessa la detrazione passiva degli interessi a seguito di "accollo interno". Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l'abitazione principale da **entrambi i coniugi** comproprietari dell'immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione, per effetto dell'atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi, è diventato proprietario esclusivo dell'immobile e si è **accollato** (secondo lo schema del cd."accollo interno") le residue rate di mutuo, anche se non vi è stata alcuna modifica del contratto di mutuo stipulato con l'Istituto di credito erogante, che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi. Ciò a condizione che:

- l'**accollo** risulti formalizzato in un **atto pubblico** o in **una scrittura privata autenticata;**
- le **quietanze** relative al pagamento degli interessi **siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario**, anche per la quota riferita all'ex coniuge.

In sostanza, il titolare del contratto di mutuo a seguito di cessione dell'immobile non ha diritto alla detrazione degli interessi di mutuo, non essendo più proprietario, mentre l'acquirente ha diritto al beneficio, sussistendo le condizioni di legge, anche se l'accollo del mutuo non ha rilevanza esterna, fermo restando le condizioni sopra indicate **(circolare n. 20/E/2011)**.

SEPARAZIONE E MUTUO INTESTATO ALL'ALTRO CONIUGE

Se a seguito di separazione consensuale venga attribuita ad un coniuge un'unità immobiliare di proprietà precedentemente dell'altro coniuge su cui grava un mutuo ipotecario interamente intestato al coniuge stesso, l'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 20/E/2011** ha chiarito che il coniuge assegnatario, può detrarre gli interessi passivi, anche se il mutuo è intestato all'altro coniuge, se:

- nella sentenza di separazione risulti in capo al marito l'obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l'abitazione;
- l'accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata;
- le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario.

ACQUISTO DI IMMOBILI DA ACCORPARE CATASTALMENTE

Nella **circolare n. 11/E/2014** è stato precisato, anche in linea anche con quanto già affermato nella precedente risoluzione n. 117/E/2009, che il contribuente che acquista **un'unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale**, con l'intenzione di **accorparle, può fruire della detrazione per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per detto acquisto, ma solo dopo che sia stato realizzato l'accorpamento**, accorpamento che dovrà risultante anche dalle **variazioni catastali relative** ad entrambe le unità immobiliari diventate un' unica abitazione principale.

Il limite di **4.000 euro deve essere riferito all'ammontare complessivo** degli interessi e oneri accessori relativi ai due mutui accesi per l'acquisto delle unità immobiliari accorpate. È necessario tuttavia che anche il secondo mutuo sia **stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale**, il che dovrà risultare:

- dal **contratto di acquisto dell'immobile**;
- dal **contratto di mutuo**;
- da **altra documentazione rilasciata dalla banca**.

In mancanza, la finalità del mutuo deve **essere attestata dal contribuente mediante un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000.

Inoltre la circolare n. 11/E/2014 precisa che ai fini della detrazione dovranno essere rispettate **anche le altre condizioni previste dalla norma**, quali il limite temporale che deve intercorrere tra l'accensione del mutuo, l'acquisto e la destinazione ad abitazione principale: l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, che deve avvenire nell'anno antecedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo. Infine, nel caso in cui il mutuo relativo al secondo acquisto sia superiore al costo del secondo immobile, occorre rideterminare in proporzione l'importo degli interessi detraibili.

IMMOBILI INAGIBILI PER IL SISMA DELL'ABRUZZO

In merito alla possibilità di **continuare a fruire** della detrazione degli interessi passivi relativi a mutui per l'acquisto dell'abitazione principale **nelle zone colpite dal sisma in Abruzzo**, anche nel caso in cui **gli immobili utilizzati quali dimore abituali siano divenuti inagibili a seguito del sisma**, l'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 11/E/2014 ha dato risposta affermativa**.
Nel caso prospettato, infatti, in cui l'unità immobiliare è stata oggetto **di ordinanze sindacali di sgombero** in quanto inagibile totalmente o parzialmente a causa di un evento sismico, la **variazione della dimora dipenda da cause di forza maggiore che non pregiudicano la fruizione della detrazione** per gli interessi passivi a condizione che le rate del mutuo siano pagate e tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente.

RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO

È possibile beneficiare della detrazione del 19% degli interessi passivi sostenuti in seguito a mutui garantiti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche nel caso in cui l'originale contratto di mutuo venga estinto e ne venga stipulato uno nuovo.
È necessario tuttavia che il nuovo mutuo venga contratto per un **importo non superiore** alla residua quota capitale del vecchio contratto da rimborsare, aumentata delle spese e degli oneri correlati.
Nella quota capitale vanno fatte rientrare:

- le rate scadute e non pagate;
- il rateo di interessi nel semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione;
- gli oneri relativi all'estinzione anticipata.

Tuttavia, la **risoluzione n. 390/E/2007**, ha chiarito che qualora l'importo del **nuovo mutuo risulti superiore alla residua quota capitale del vecchio mutuo**, è necessario determinare la **percentuale dell'importo del secondo mutuo**, rispetto alla residua quota di capitale del primo mutuo, ancora da rimborsare, **per la quale è possibile fruire della detrazione**.
A tal fine può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{(residua quota da rimborsare del primo mutuo + spese ed oneri correlati)}}{\text{importo del secondo mutuo}} \times 100$$

ESEMPIO
Capitale residuo da rimborsare: 50.000 euro
Nuovo mutuo: 65.000 euro
Interessi pagati nell'anno: 4.000 euro
Gli interessi detraibili ammonto a:
$\frac{€\ 50.000}{€\ 65.000} \times 100 = 76{,}92$ Interessi detraibili: € 4.000 x 76,92% = € 3.076,80

La **risoluzione n. 57/E/2008** ha precisato che il coniuge, il quale, a seguito della rinegoziazione del mutuo originario, stipulato da entrambi i coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale, diventi unico titolare del contratto di mutuo, ha diritto ad usufruire della detrazione anche in relazione alla quota di interessi passivi originariamente riferibile all'altro coniuge.
La successiva **circolare n. 21/E/2010** ha, invece, precisato che nel caso in cui il contratto di mutuo sia intestato ad uno solo dei coniugi e venga rinegoziato e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad ambedue i coniugi, entrambi i soggetti, possono beneficiare della detrazione sugli interessi passivi corrisposti Nel caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetterà al coniuge non fiscalmente a carico anche per la quota di competenza di quello a carico.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per beneficiare della detrazione il contribuente dovrà conservare:
- le quietanze che attestino il pagamento degli interessi passivi nell'anno (certificazione della banca);
- copia dell'atto di compravendita immobiliare;
- copia del contratto di mutuo, dal quale dovrà risultare che il muto è stato concesso per l'acquisto dell'abitazione principale.

Inoltre il contribuente dovrà dimostrare l'utilizzo dell'immobile quale abitazione principale tramite le risultanze dei dati anagrafici ovvero un'autocertificazione.
Nel rigo **RP7** vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il **codice 7** nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica 2020.

ESEMPIO
INTERESSI PASSIVI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Un contribuente ha acquistato nel corso del 2020, unitamente al coniuge a carico, un immobile da adibire ad abitazione principale.
Le spese sostenute nel corso dell'anno per l'acquisto dell'abitazione e la stipula del contratto di mutuo vengono qui di seguito riepilogate:

• costo dell'immobile	**€ 150.000**
• spese notarili relative al rogito	**€ 2.000**
• imposte di registro ipotecarie e catastali	**€ 3.000**
• spese intermediazione dell'agenzia immobiliare	**€ 1.000**
• iscrizione ipoteca	**€ 500**
• spese notarili per la stipula del contratto di mutuo	**€ 1.500**
• imposta sostitutiva sul capitale	**€ 300**
• capitale preso a mutuo	**€ 200.000**
• interessi passivi pagati nell'anno	**€ 3.000**

RP1	Spese sanitarie	Spese patologie esenti sostenute da familiari	**Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11**
		1 ,00	2 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti		2 ,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		2 ,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1	2 ,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1	2 ,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2 ,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		4.000 ,00
RP8	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00

		Data stipula leasing	Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto
RP14	Spese per canone di leasing	1 giorno mese anno	2	3 ,00	4 ,00

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
			2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

Costo d'acquisto dell'immobile + oneri accessori per l'acquisto e la stipula del mutuo:
€ 150.000 + € 2.000 + € 3.000 + € 1.000 + € 500 + € 1.500 + € 300 = € 158.300
Calcolo del rapporto tra il costo complessivo e il capitale preso a mutuo:
€ 158.300 = 0,7915 (coefficiente di detraibilità)
€ 200.000
Interessi ed oneri potenzialmente detraibili:
€ 3.000 + € 1.500 (spese notarili per mutuo) + € 300 (Imposta sostitutiva) + € 500 (iscrizione ipoteca)= € 5.300
Interessi detraibili:
€ 5.300x79,15% = € 4.194,95 (superiore al limite di € 4.000)
Dato che il coniuge del contribuente è fiscalmente a carico, potrà usufruire della detrazione per interessi anche per la quota del coniuge.
L'importo da indicare al rigo RP7 è pari ad € 4.000.

L'importo della detrazione spettante da indicare al rigo RN13, colonna 1 ammonta a:
€ 4.000 x 19% = € 760

RN13	Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. I quadro RP	760 ,00

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 8 – INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO DI ALTRI IMMOBILI

Con il codice "8" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% per interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

Utilizzando il **codice "8" nei righi da RP8 a RP13** si identificano le spese sostenute per:
- interessi passivi,
- oneri accessori,
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione,

corrisposti **nell'anno 2020** per mutui ipotecari, finalizzati all'acquisto di abitazioni diverse dalla principale, **stipulati prima dell'anno 1993**.

L'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% ammonta a 2.065,83 euro, per ciascun intestatario del mutuo.
Anche per queste tipologie di interessi valgono le medesime considerazioni fatte per il regime di detraibilità degli interessi su mutui per immobili adibiti ad abitazione principale: se il mutuo eccede il costo sostenuto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte di mutuo che copre il costo d'acquisto (costo aumentato degli oneri accessori relativi all'acquisto e alla stipula del contratto di mutuo).

APPROFONDIMENTO

Per i mutui stipulati **negli anni 1991 e 1992** la detrazione ammonta a 2.065,83 euro, per ciascun intestatario del mutuo solo per **l'acquisto** (sono esclusi quindi la costruzione, e la ristrutturazione) di un immobile (che non sia adibito ad abitazione principale).
Attenzione però che per tali mutui, stipulati dal **1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1992** si verifica la decadenza del contributo, nel caso in cui l'immobile non venga più adibito a propria abitazione (ad esempio quando l'immobile da adibire a propria abitazione precedentemente tenuto a disposizione sia concesso in locazione).
Per i mutui stipulati **prima del 1991** la detrazione ammonta a **2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo, **sia per l'acquisto, sia per la costruzione che per la ristrutturazione di qualsiasi tipo di immobile**.
Per mutui stipulati dopo **il 1993** non spetta alcuna detrazione.

MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO DI ALTRI IMMOBILI

STIPULATI PRIMA DEL 1991:	STIPULATI NEL 1991 E 1992	STIPULATI DAL 1993
- ACQUISTO - COSTRUZIONE - RISTRUTTURAZIONE DI QUALSIASI IMMOBILE	SOLO PER ACQUISTO DA ADIBIRE AD ABITAZIONE (NON PRINCIPALE)	NESSUNA DETRAZIONE

Se il mutuo è intestato ad **entrambi i coniugi**, ognuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; per questa tipologia di mutuo, infatti, non è consentito che un coniuge possa imputare la quota di interessi dell'altro coniuge anche se fiscalmente a carico.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per beneficiare della detrazione il contribuente dovrà conservare:

- le quietanze che attestino il pagamento degli interessi passivi nell'anno (certificazione della banca);
- copia dell'atto di compravendita immobiliare;
- copia del contratto di mutuo, dal quale dovrà risultare che il muto è stato concesso per l'acquisto di un immobile.

Nel presente rigo vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 8 nella sezione "oneri detraibili della Certificazione Unica 2020".

Se la **motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo** e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** effettuata ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000.

È possibile fruire della detrazione sia nel caso di **accollo** (precedente al 1993) che di **rinegoziazione** del contratto di mutuo. Nel caso in cui si verifichi la **compresenza** di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale e di mutuo su immobili diversi dall'abitazione principale (RP7 + da RP8 a RP13 codice 8):

- se l'importo degli interessi sostenuti per il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale (rigo RP7) è **maggiore o uguale a 2.065,83 euro**, l'importo degli interessi sostenuti per il mutuo su immobili diversi dall'abitazione principale (righi da RP8 a RP13 codice 8) **non concorre** al calcolo della detrazione;
- se l'importo degli interessi sostenuti per il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale (rigo RP7) è **minore di 2.065,83 euro**, l'importo degli **interessi sostenuti per il mutuo su immobili diversi dall'abitazione principale** concorre al calcolo della detrazione, ma la somma degli interessi relativi a entrambi i mutui (somma degli importi del rigo RP7 e dei righi da RP8 a RP13 con il codice 8) **non può superare 2.065,83 euro**.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Una coppia di coniugi ha stipulato nel 1991 un mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile tenuto a disposizione.
La banca ha certificato il pagamento di interessi passivi sostenuti nel 2020 per un importo complessivo di 5.000 euro.
Ciascuno dei due coniugi potrà usufruire della detrazione per gli interessi passivi versati compilando il modello unico:

		Spese patologie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
RP1	Spese sanitarie	1 ,00	2 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti		2 ,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		2 ,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1	2 ,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1	2 ,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2 ,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		,00
RP8	Altre spese	Codice spesa 1 8	2 2.066 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00

		Data stipula leasing	Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto
RP14	Spese per canone di leasing	1 giorno mese anno	2	3 ,00	4 ,00

Nella casella del codice spesa, dovrà essere indicato il **codice "8",** che identifica le spese per interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili; mentre nella colonna 2 va indicata la spesa **sostenuta nel limite di € 2.066**.

La detrazione spettante, da riportare al rigo **RN13, colonna 1**, ammonta a:
€ 2.066 x 19% = € 392,54

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 9 – INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER RECUPERO EDILIZIO

Con il codice "9" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% per interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.

RP8	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00

Utilizzando il **codice "9" nei righi da RP8 a RP14**, si identificano le spese sostenute nell'anno 2020 per:
- interessi passivi,
- oneri accessori,
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione,

relative a mutui (anche non ipotecari) contratti nel **1997** per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici, individuati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), D.P.R. 380/2001:

a) **interventi di manutenzione ordinaria**: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) **interventi di manutenzione straordinaria**: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) **interventi di restauro e di risanamento conservativo**: opere di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) **interventi di ristrutturazione edilizia**: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

La **detrazione spetta su un importo massimo complessivo di 2.582,28 euro:** in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, detto limite deve essere applicato all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Nel caso di mutuo cointestato tra due coniugi, di cui uno a carico dell'altro, il coniuge che ha sostenuto la spesa non può fruire anche della detrazione spettante al coniuge fiscalmente a carico.
Tale beneficio può riguardare interessi su mutui stipulati **su immobili di proprietà o detenuti dal contribuente** (sulla base di un contratto di locazione o comodato) e su **unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello di abitazione**.
Il beneficio può riguardare ogni tipologia di immobili (sia immobili adibiti ad abitazione che ad usi diversi dall'abitazione).

Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.

Non ci sono particolari regole in merito al **regime di detraibilità degli interessi**: qualora il contribuente abbia sostenuto **spese per interventi di recupero edilizio** inferiore all'ammontare del mutuo, potrà beneficiare della detrazione degli interessi passivi in proporzione all'importo del mutuo effettivamente utilizzato.
Quindi se il mutuo stipulato fosse di importo superiore alle spese documentate, allora, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte del mutuo eccedente l'ammontare delle spese.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Il contribuente, per usufruire della detrazione in esame, deve aver assolto agli obblighi previsti dalla normativa edilizia e deve conservare la seguente documentazione:
- fatture o ricevute attestanti l'effettivo sostenimento delle spese;
- quietanze di pagamento degli interessi passivi;

- copia del contratto di mutuo dal quale deve risultare che il mutuo è stato concesso per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Nel presente rigo vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica 2021.

Circolare n. 122/E/1999: il **diritto alla detrazione** spetta a condizione che il contratto di mutuo sia stato stipulato con **lo specifico scopo di finanziare** i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare **qualsiasi tipo di immobile** (abitazione principale, altro tipo di abitazione, box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi siano effettuati nel rispetto della normativa che disciplina l'attività edilizia.

Risoluzione n. 14/E/2006 e circolare n. 11/E/2014: se la **motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo** e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** effettuata ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000.

Circolare n. 167/E/1997: la detrazione spetta se l'intervento riguarda sia gli immobili di **proprietà del contribuente**, sia quelli di **proprietà di terzi**, utilizzati dal contribuente sulla base di **un contratto registrato a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.**

Circolare n. 55/E/2001: la detrazione **non spetta** più nel caso in cui un mutuo contratto nel 1997 per interventi di recupero edilizio sia stato successivamente rinegoziato.

Circolare n. 17/E/2005: la detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi all'ammontare del mutuo effettivamente **utilizzato per la copertura dell'importo delle spese documentate**; la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte del mutuo eccedente l'ammontare delle stesse.
L'ammontare delle spese effettivamente sostenute è quello che **risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'unità immobiliare**.
La detrazione **può coesistere** con quella relativa ai mutui per l'acquisto dell'abitazione principale (di cui al rigo RP7) e ai mutui per la costruzione dell'abitazione principale (di cui ai righi da RP8 a RP10 con il codice 10).

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Una coppia di coniugi ha stipulato nel 1997 un mutuo ipotecario per la ristrutturazione dell'immobile.
Nell'anno 2020 la banca ha certificato il pagamento di interessi passivi sostenuti, per un importo complessivo di 2.000 euro.
Ipotizzando che l'importo del mutuo fosse pari a 80.000 euro, mentre le spese documentate fossero pari a 60.000 euro.
Ciascuno dei due coniugi potrà usufruire della detrazione per gli interessi passivi versati compilando il modello Unico:

RP1	Spese sanitarie		Spese patologie esenti sostenute da familiari 1 ,00	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11 2 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti			2 ,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità			2 ,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità		1	2 ,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida		1	2 ,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza		1	2 ,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale			,00
RP8	Altre spese		Codice spesa 1 9	2 750 ,00
RP9	Altre spese		Codice spesa 1	2 ,00
RP10	Altre spese		Codice spesa 1	2 ,00
RP11	Altre spese		Codice spesa 1	2 ,00
RP12	Altre spese		Codice spesa 1	2 ,00
RP13	Altre spese		Codice spesa 1	2 ,00
RP14	Spese per canone di leasing	Data stipula leasing 1 giorno mese anno	Numero anno 2	Importo canone di leasing 3 ,00 / Prezzo di riscatto 4 ,00

CALCOLO DEGLI INTERESSI DETRAIBILI
L'importo degli interessi da ammettere in detrazione deve essere proporzionale all'importo del mutuo effettivamente utilizzato:
€ 60.000 = 0,75
€ 80.000
La percentuale deve essere applicata **agli interessi sostenuti**:
€ 2.000 x 0.75 = € 1.500
che rappresenta l'importo degli interessi detraibili.
Ciascuno dei coniugi indicherà nel proprio modello unico, il 50% della quota di interessi calcolata: € 1.500 x 50% = € 750
Pertanto, ella casella del **codice spesa**, dovrà essere indicato il **codice "9",** che identifica le spese per interessi passivi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio, mentre nella **colonna 2 va indicata la spesa sostenuta così come calcolata**.

La detrazione spettante, da riportare al rigo **RN13, colonna 1**, ammonta a:
€ 750 x 19% = € 142,50

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 10 – INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Con il codice "10" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% per interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale

RP8	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00

Utilizzando il **codice "10" nei righi da RP8 a RP13** si identificano le spese sostenute nell'anno 2020 per:
- interessi passivi,
- oneri accessori,
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione,

per **mutui ipotecari** contratti a **partire dal 1998** per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La detrazione del 19% spetta su un importo massimo di **2.582,28 euro**: **nel caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi (oneri o quote di rivalutazione) sostenuti.**
Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi **una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 380/2001.**

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate alcune **condizioni**, quali:
- **l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;**
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

> A decorrere dal 1° dicembre 2007, per poter fruire della detrazione, la stipula del contratto di mutuo deve avvenire **nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi** all'inizio dei lavori di costruzione.

- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale **entro sei mesi** dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto, che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Pertanto si decade dal beneficio se:
- l'immobile non viene destinato ad abitazione principale entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori;
- i lavori di costruzione non sono ultimati entro il termine previsto dalle autorizzazioni edilizie, fatte salve eventuali proroghe e se il ritardo nei lavori è imputabile esclusivamente all'Amministrazione per il rilascio delle abilitazioni richieste;
- i lavori di costruzione dell'unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo;
- nel caso in cui l'immobile non venga più utilizzato quale abitazione principale il diritto alla detrazione degli interessi passivi, viene meno a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

IMPORTI DETRAIBILI
L'agevolazione spetta in relazione agli interessi pagati sulla parte di mutuo effettivamente utilizzato per la copertura delle spese per la costruzione dell'immobile.

Infatti come ribadito nella **circolare n. 17/2005**, la somma delle spese effettivamente sostenute è quella che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'unità immobiliare.

Quindi il contribuente, **nel caso di lavori di costruzione o ristrutturazione di durata superiore all'anno**, può portare in detrazione (nei limiti previsti) gli **interessi passivi sostenuti in ciascun anno**.
Nel periodo d'imposta nel quale risultano terminati i lavori, **va verificata l'effettiva detraibilità sulla base di tutte le spese sostenute e documentate e l'importo del mutuo erogato.**
Nel caso in **cui le spese sostenute risultassero inferiori al muto concesso**, il contribuente dovrà rettificare la quota di interessi passivi detratti in eccedenza, **assoggettandoli a tassazione** ed indicandoli nei redditi soggetti a tassazione separata del quadro D, rigo D7.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Il contribuente, per usufruire della detrazione in esame deve aver assolto agli obblighi previsti dalla normativa edilizia e deve conservare la seguente documentazione:

- fatture o ricevute comprovanti l'effettivo sostenimento delle spese per la costruzione dell'immobile;
- quietanze di pagamento degli interessi passivi;
- copia del contratto di mutuo, dal quale deve risultare che il mutuo garantito da ipoteca sull'immobile è stato concesso per la costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale.

Per quanto riguarda il requisito dell'abitazione principale rilevano:

- le risultanze dei registri anagrafici;
- l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

ACQUISTO DEL SUOLO

La **circolare n. 17/E/2006** ha chiarito che l'eventuale spesa per l'acquisto del suolo su cui l'immobile viene costruito, non rientra tra le spese per le quali sia possibile beneficiare della detrazione per gli interessi passivi.

CONTO DI FINANZIAMENTO ACCESSORIO

La **risoluzione n. 43/E/2011** ha precisato che l'accensione di un conto di finanziamento, parallelo ed accessorio rispetto al contratto di mutuo originario, essendo strumentale al raggiungimento del fine preordinato dal legislatore, può considerarsi fiscalmente neutrale.

Pertanto, sono **detraibili** gli interessi passivi relativi all'acquisto, alla costruzione ed alla ristrutturazione dell'abitazione principale, risultanti dal piano di ammortamento del mutuo originario, indipendentemente dalla circostanza che siano corrisposti mediante il **conto corrente accessorio**, nonché quelli derivanti dal conto corrente accessorio, nel limite, naturalmente dell'importo previsto dalla Legge.

MUTUI MISTI

La circolare n. 20/E/2011 ha precisato invece che nell'ipotesi di mutui misti, **destinati all'acquisto e alla ristrutturazione dell'immobile** da adibire ad abitazione principale, il contribuente può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, nella quale si attesti quale somma sia imputabile, ai fini agevolativi, all'acquisto dell'abitazione e quale alla ristrutturazione, conformemente a quanto previsto dalla risoluzione n. 147/E/2006.

FATTURE DI SPESA NON COINTESTATE

La **circolare n. 13/E/2013** ha precisato che nel caso di mutuo per la costruzione dell'abitazione principale intestato al 50% fra i due coniugi, per un immobile di proprietà al 50%, se la documentazione di spesa è tutta intestata ad uno solo dei coniugi, la detrazione può essere comunque fruita da entrambi i coniugi.
Nel caso prospettato, precisa l'Agenzia: *ove ricorrano gli altri presupposti, è possibile attestare sulle fatture giustificative che le spese di costruzione sono state sostenute al 50% da ciascun coniuge, al fine di consentire al coniuge non intestatario delle fatture di portare in detrazione la quota del 50% di interessi passivi corrispondente alla propria quota di intestazione del mutuo.*

Nella circolare n. 13/E/2019 è stato invece precisato che nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano stipulato un **mutuo per la costruzione o per la ristrutturazione dell'immobile da adibire ad abitazione principale, di proprietà di uno solo dei coniugi**, e le **fatture di spesa siano intestate in parte ad un coniuge e in parte all'altro coniuge**, il coniuge proprietario dell'immobile può calcolare la detrazione con riferimento **anche alla parte di spesa imputata all'altro coniuge non proprietario**, a condizione che sulle fatture a quest'ultimo intestate sia annotato che la spesa è stata interamente sostenuta dal coniuge proprietario.
Il coniuge proprietario dell'immobile potrà portare in detrazione **solo la quota di interessi passivi corrispondenti alla propria quota di intestazione del mutuo**.

MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E CONIUGE A CARICO

L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 11/E/2014** ha chiarito che nel caso di mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale, **la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge**.

CUMULABILITÀ

La detrazione è **cumulabile** con quella prevista per gli **interessi passivi** relativi ai **mutui ipotecari** contratti per **l'acquisto dell'abitazione principale** (di cui al rigo E7) **soltanto per il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare**, nonché per il periodo di **sei mesi successivi al termine dei lavori stessi**.
Ciò anche nel caso in cui il contribuente contragga un mutuo per l'acquisto e un mutuo per la ristrutturazione della stessa unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 1, comma 5, D.M. 311/1999).
Più in particolare, nel rispetto delle altre condizioni:

- se l'immobile è **adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori** e non sono ancora trascorsi due anni dall'acquisto, spetta sia la **detrazione degli interessi** relativi al mutuo per l'acquisto, sia la detrazione degli interessi relativi al mutuo per la ristrutturazione;
- se l'immobile è **adibito ad abitazione principale oltre sei mesi** dalla conclusione dei lavori ma comunque entro due anni dall'acquisto, spetta solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per l'acquisto;
- se l'immobile è **adibito ad abitazione principale oltre due anni** dall'acquisto ma entro sei mesi dalla conclusione dei lavori spetta solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per la ristrutturazione;
- se l'immobile è adibito ad **abitazione principale oltre due anni** dall'acquisto e oltre sei mesi dalla chiusura dei lavori le detrazioni non spettano.

Anche nell'ipotesi di un mutuo misto stipulato per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'immobile da

adibire ad abitazione principale, al fine del rispetto del requisito della destinazione dell'immobile ad abitazione principale, occorre fare riferimento ai limiti temporali previsti per le singole detrazioni sopra elencati.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione delle variazioni della dimora dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, per le quali si conserva il diritto.

Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica 2021.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Una coppia di coniugi ha stipulato nel 2010 un mutuo ipotecario per la costruzione dell'abitazione principale.
Nell'anno 2020, la banca ha certificato il pagamento di interessi passivi sostenuti per un importo complessivo di 4.000 euro.

Ipotizzando che l'importo del mutuo fosse pari a 100.000 euro, mentre le spese documentate al termine dei lavori siano pari a 110.000 euro **ciascuno dei due coniugi potrà usufruire della detrazione per gli interessi passivi versati compilando:**

		Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
RP1	Spese sanitarie	1 ,00		2 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti			2 ,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità			2 ,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità		1	2 ,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida		1	2 ,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza		1	2 ,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale			,00
RP8	Altre spese	Codice spesa	1 10	2 1.291 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

		Data stipula leasing	Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto
RP14	Spese per canone di leasing	1 giorno mese anno	2	3 ,00	4 ,00

CALCOLO DEGLI INTERESSI DETRAIBILI

Essendo le **spese sostenute, di importo superiore all'ammontare del mutuo, ciascun non sarà necessario effettuare alcuna rideterminazione degli interessi passivi detraibili.**
Tuttavia, ciascun coniuge potrà indicare nel modello unico, la quota di interessi nei limiti previsti **(€ 2.582,28 / 2 = € 1.291,14).**
Nella casella del codice spesa, dovrà essere **indicato il codice "10"**, che identifica le spese per interessi passivi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale, mentre nella **colonna 2** va indicata la spesa sostenuta, così come calcolata.

La detrazione spettante, da riportare al rigo **RN13, colonna 1,** ammonta a:
€ 1.291,14 x 19% = € 245,65.

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 11 – INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI

Con il codice "11" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% per interessi relativi a prestiti o mutui agrari

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

Utilizzando il **codice "11", nei righi da RP8 a RP13**, si identificano le spese sostenute nell'anno 2020 per:
- interessi passivi,
- oneri accessori,
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione,

per prestiti e mutui agrari di ogni specie.

I contratti oggetto dell'agevolazione sono **finanziamenti** sia di **esercizio che di miglioramento** a **breve, medio e lungo termine previsti dalla legge** per l'ordinamento del credito agrario; il prestito o mutuo agrario può riguardare, senza limitazioni, qualsiasi tipologia di terreno.
Per poter fruire della detrazione in esame, i mutui ed i prestiti agrari devono essere stati pagati a **soggetti residenti nel territorio** dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

L'importo ammesso in detrazione **non può essere superiore** alla **somma del reddito dominicale e agrario dichiarati tenendo conto delle rispettive rivalutazioni** (80% e 70%) e, in aggiunta, dell'ulteriore rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 512, L. 228/2012 pari, dal 2016, al 30% ai sensi dell'articolo 1, comma 909, L. 208/2015.
A tal fine sono rilevanti anche **i redditi dei terreni derivanti da partecipazioni in società di persone e assimilate.** Diversamente, gli altri redditi derivanti dai terreni, quali le plusvalenze da cessione a titolo oneroso ed il corrispettivo per la concessione in affitto per uso non agricolo, non risultano invece rilevanti ai fini della detraibilità degli interessi passivi.
La detrazione spetta solo al soggetto intestatario del contratto di prestito o mutuo agrario.

Non sono previste per questa tipologia di mutui, diversità di trattamento in relazione al momento di stipula del contratto di mutuo.
A livello di documentazione, il contribuente dovrà conservare **la copia del contratto di mutuo**, e la **certificazione relativa al pagamento degli interessi**, dei relativi oneri accessori e delle quote di rivalutazione.
Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il **codice 11**, nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica 2020.

RIGHI RP8 - RP13: ALTRE SPESE

Come già visto in precedenza, per alcune tipologie di interessi passivi sui mutui, ai righi **da RP8 a RP13**, vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista **la detrazione d'imposta del 19%, 26%, 30%, 35% e 90%**, per i quali non è più previsto uno specifico rigo nella Sezione I.
Vanno riportati solamente gli oneri contraddistinti **dai codici da 8 a 36, 38, 39, 40, 43, 44 e codice 99**, per i quali spetta la detrazione del **19%**, gli oneri contraddistinti dal **codice 71 e 72**, per la quale spetta la detrazione d'imposta del **30%** e gli oneri contraddistinti **dal codice 76**, per la quale spetta la detrazione d'imposta del **35%**, e gli oneri contraddistinti dai **codici 61 e 62** per i quali spetta la detrazione d'imposta del **26%** e la spesa contraddistinta dal **codice 81**, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo.

In particolare:
- alla **colonna 1** va indicato il codice corrispondente alla tipologia di spesa;
- alla **colonna 2** va indicata la spesa detraibile.

Per indicare più di sette codici occorre compilare un ulteriore modulo del modello unico.

NEW

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 629, L. 160/2019) ha disposto che le detrazioni d'imposta per le **spese di cui all'articolo 15, Tuir** variano in base **all'importo del reddito complessivo**.
In particolare:
- spettano **per intero** ai titolari di **reddito complessivo fino a 120.000 euro**.
- in caso di superamento del predetto limite, il **credito decresce** fino ad **azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro**.

Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei **redditi assoggettati a cedolare secca**.

Tale previsione **non si applica** e pertanto la detrazione spetta per l'intero importo per le seguenti spese:
- **interessi passivi prestiti / mutui agrari**;
- **interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale**;
- **spese sanitarie**.

Le istruzioni alla compilazione del **modello 730/2021** riportano una tabella con l'elencazione delle spese per le quali la **detrazione varia in base al reddito**:

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	RP2	29	Spese veterinarie	da RP8 a RP10
12	Spese d'istruzione	da RP8 a RP10	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	"
13	Spese universitarie	"	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
14	Spese funebri	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
15	Spese per assistenza personale	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
16	Attività sportive dei ragazzi	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
17	Intermediazioni immobiliare	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede		40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"	43	Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi	"
25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
26	Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche	"	61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	"
27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"		Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale	RP14

Pertanto, per le spese sostenute dal **1 gennaio 2020** contraddistinte dai codici riportati nella tabella **la detrazione** è riconosciuta:

- interamente se il **reddito complessivo** (comprensivo dei redditi assoggettati a cedolare secca) del contribuente non supera 120.000 euro;
- per l'importo risultante dal **seguente rapporto**:

$$\frac{240.000 \text{ euro} - (\text{reddito complessivo})}{120.000 \text{ euro}}$$

- **non spetta** per redditi superiori a 240.000 euro.

Non sono stati modificati i **limiti normativi** eventualmente previsti dalle singole discipline; sono invariate le eventuali **franchigie** e **rateizzazioni** delle detrazioni.

ESEMPIO

Il contribuente ha sostenuto nel corso del **2020 spese di istruzione universitaria** (con modalità tracciate) per complessivi 1.000 euro.
Nel caso in cui il **reddito complessivo** del contribuente sia pari:

- a **40.000 euro** – la **detrazione spetta per intero** (1.000 x 19%) = **190 euro**;
- a **160.000 euro** – la detrazione spetta in proporzione al seguente rapporto:

$$1.000 \times 19\% \times \frac{240.000 - 160.000}{120.000} = \mathbf{126{,}67\ euro}$$

- a **euro 250.000** – la detrazione non spetta.

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 12 – SPESE DI ISTRUZIONE DIVERSE DA QUELLE UNIVERSITARIE

Con il codice "12" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese di istruzione diverse da quelle universitarie

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

ASPETTI GENERALI

La **L. 107/2015** ha apportato alcune **modifiche all'articolo 15,** comma 1, Tuir con decorrenza dal **16 luglio 2015** inserendo **la lettera e) bis** che prevede **la detrazione del 19%** per "*le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della L. 62/2000, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente*".
A fronte di tali modifiche normative a decorrere dal **modello Unico 2016** è stato **istituito** il **nuovo codice "12"** che identifica **le spese di istruzione diverse da quelle universitari**e, da indicare nei righi da **RP8 a RP13**, mentre con il codice "13" andranno indicate le spese di istruzione universitarie.

La Legge di Stabilità 2017 modificando l'articolo 15, comma 1, lettera e-*bis*), Tuir, relativo alla detrazione Irpef **delle spese di istruzione** ha previsto che le spese per la frequenza di:
- **scuole dell'infanzia**;
- **scuole del primo ciclo di istruzione**, quindi scuole primarie e scuole secondarie di primo grado;
- **scuole secondarie di secondo grado,**

del **sistema nazionale di istruzione** di cui all'articolo 1, L. 62/2000, applicabile quindi sia alle **scuole statali** che alle **scuole paritarie private**, **siano detraibili nella misura del 19**% per **una spesa annua** per **ciascun alunno o studente** massima pari a:
- **717 euro** per l'anno **2017** (546 euro nel 2016);
- **786 euro** per l'anno **2018**;
- **800 euro** a decorrere dall'anno **2019**.

Per l'**anno 2020** il limite di spesa agevolabile è pari a **800 euro** per alunno o studente.

TIPOLOGIE DI SPESA AMMESSA

Vanno indicate con il codice **"12" le spese di istruzione** sostenute nell'anno 2020 per la frequenza:
- **di scuole dell'infanzia** (scuola materna);
- **del primo ciclo di istruzione**;
- **della scuola secondaria di secondo grado**,

del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, L. 60/2000, nel **limite di 800 euro per alunno o studente**.
La **detrazione spetta** anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all'ordinamento antecedente il D.P.R. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del citato D.P.R. 212/2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l'iscrizione ai corsi universitari (rigo E8/E10, codice 13).

Nella risposta n. 158/2018 l'Agenzia ha precisato che la detrazione non spetta nel caso di spese sostenute per la frequenza di uno o più anni scolastici di una scuola secondaria di secondo grado ubicata in un Paese UE o Extra-UE.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica:
- le **tasse** (a titolo di iscrizione e di frequenza);
- i **contributi obbligatori**;
- i **contributi volontari**:
- le **erogazioni liberali,**

deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.

Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, **non rientrano** tra quelli che costituiscono **erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica**, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *i-octies*), Tuir.

Si tratta, ad esempio delle spese per:
- la **mensa scolastica** e per i **servizi scolastici integrativi** quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola. Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado*;*
- le **gite scolastiche**, per **l'assicurazione della scuola** e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a **soggetti terzi** (ad es: all'agenzia di viaggio).

CHIARIMENTI DI PRASSI
Nella circolare n. 13/E/2019 l'Agenzia ha chiarito, superando il precedente orientamento espresso nella Risoluzione n. 68/E/2018 che rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal **1° gennaio 2018** per il servizio di **trasporto**

scolastico anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La detrazione **non spetta** per le spese relative all'**acquisto di materiale di cancelleria** e di **testi scolastici** per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Le spese sono detraibili anche se sostenute per **familiari fiscalmente a carico** (se il documento di spesa è intestato al figlio a carico, la detrazione può essere divisa in parti uguali tra i genitori, salvo che non intendano ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, nel qual caso dovranno annotare le diverse percentuali di ripartizione nel documento di appoggio). Se **il documento di spesa è intestato ad uno dei genitori**, la detrazione compete al genitore stesso.
Le spese vanno documentate conservando le fatture, i bollettini di versamento delle tasse scolastiche.

Le istruzioni precisano poi che questa detrazione **non è cumulabile** con quella prevista per **le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche** per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31.
Tale incumulabilità va riferita **al singolo alunno**. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un **solo figlio** e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali, mentre il contribuente con **due figli** se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato articolo 15, comma 1, lett*era i-octies*) del Tuir.

DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

NEW

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Legge di Bilancio 2020 al comma 679 ha previsto che **dall'anno d'imposta 2020** la detrazione dall'imposta lorda nella misura del **19% degli oneri** (esclusi le detrazioni per oneri con percentuali diverse), spetta a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili** (quali ad esempio carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari).
Il contribuente può dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" mediante **prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat**, **estratto conto**, **copia bollettino postale o del MAV** e dei pagamenti con **PagoPA**. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante **l'annotazione in fattura**, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Al fine del riconoscimento dell'onere il contribuente deve esibire e conservare **le ricevute o quietanze di pagamento** recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del **2020**. Le spese sostenute per la **mensa scolastica** o per il servizio di trasporto scolastico possono essere documentate mediante la **ricevuta del bollettino postale** o del **bonifico bancario** intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella **causale l'indicazione del servizio mensa o del servizio di trasporto scolastico**, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno.

Non è possibile integrare il documento di spesa con i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola.

Nel presente rigo vanno indicate anche le spese indicate con il codice 12 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica".

Non possono essere indicate le **spese sostenute nel 2020** che nello stesso anno sono state rimborsate dal **datore di lavoro** in **sostituzione delle retribuzioni premiali** e indicate nella sezione "*Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – articolo 51, Tuir*" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente con reddito complessivo pari a 50.000 euro ha sostenuto spese nel corso dell'anno 2020 per la frequenza alla scuola materna del figlio a carico per un importo complessivo di 2.500 euro. Il contribuente compilerà così la **sezione I del quadro RP** del modello Redditi 2021:

RP1	Spese sanitarie	Spese patologie esenti sostenute da familiari 1 ,00	**Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11** 2 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti		2 ,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		2 ,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1	2 ,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1	2 ,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2 ,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		,00
RP8	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa 1 12	2 800 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00

RP14	Spese per canone di leasing	Data stipula leasing 1 giorno mese anno	Numero anno 2	Importo canone di leasing 3 ,00	Prezzo di riscatto 4 ,00

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito 2 ,00	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito 3 ,00	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito 4 ,00	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito 5 ,00	Totale spese con detrazione 30% 6 ,00	Totale spese con detrazione 35% 7 ,00	Totale spese con detrazione 90% 8 ,00

Nella casella **codice spesa** sarà indicato il **codice "12"** che identifica le spese di istruzione sostenute per la scuola dell'infanzia. Nella colonna 2 verrà indicato l'importo della spesa detraibile ricondotto nel limite massimo di **euro 800 per alunno.**

La detrazione spettante da riportare al rigo RN13 colonna 1 ammonta a:
€ 800 x 19% = € 152

Avendo il contribuente un **reddito complessivo** inferiore a 120.000 euro la detrazione spetta per intero.

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 13 – SPESE PER ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Con il codice "13" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese di istruzione universitaria

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

Vanno indicati nel **rigo RP8 – RP13 con il codice "13"**, le spese sostenute nell'anno **2020**, per frequenza di corsi di **istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria**, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di:

- **corsi di istruzione universitaria**;
- corsi **universitari di specializzazione**. Per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MIUR;
- **corsi di perfezionamento**;
- **master universitari**. Un master erogato da un consorzio al quale una università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata;
- **corsi di dottorato di ricerca**. Ai sensi del D.M. 270/2004 e della L. 210/1998, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall'ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l'attività di ricerca di alta qualificazione;
- **istituti tecnici superiori (ITS)** in quanto equiparati alle spese universitarie (*nota MIUR DGOSV prot. 13.06.2016, n. 6578*).
- **nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 212/2005 presso i Conservatori di Musica** e gli Istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado (rigo RP8-RP13, cod. 12).

Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.

TIPOLOGIE DI SPESE DETRAIBILI

La detrazione spetta per le **spese sostenute** per:

- **tasse di immatricolazione ed iscrizione** (anche per gli studenti fuori corso);
- **soprattasse per esami di profitto e laurea**;
- la **partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea**, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria (Risoluzione 11.03.2008 n. 87);
- la frequenza dei **Tirocini Formativi Attivi** (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del DM del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2020, anche se **riferite a più anni**.

La detrazione **non spetta** per:

- i **contributi pagati all'università pubblica** relativamente al **riconoscimento** del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di "*spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria*";
- le spese relative: **all'acquisto di libri scolastici**, **strumenti musicali**, **materiale di cancelleria**, **viaggi ferroviari**, **vitto e alloggio** necessarie per consentire la frequenza della scuola.

Per quanto riguarda il regime di detraibilità andremo a distinguere:

- le somme corrisposte per **la frequenza di corsi presso università statali** le quali saranno interamente detraibili;
- le somme corrisposte per **la frequenza ad università non statali italiane e straniere** che possono essere portate in detrazione per **un importo non superiore** a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell'Istruzione, tenendo conto degli importi medi delle somme e contributi dovuti da università statali nelle diverse aree geografiche.

NEW

Per il **periodo di imposta 2020**, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha emanato il Decreto **30 dicembre 2020**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2021, n. 44, nel quale sono state confermate anche per l'anno 2020 gli importi che erano stati stabiliti per il 2019.
Il citato decreto prevede che la **spesa detraibile** relativa alle tasse ed ai contributi di iscrizione per la frequenza ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali è individuata in **base a ciascuna area disciplinare di afferenza** ed in base alla **Regione in cui ha sede l'ateneo**, nei limiti massimi indicati nella seguente tabella:

Area disciplinare	NORD	CENTRO	SUD
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico-tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico - sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500

Nell'allegato 1 al decreto è possibile individuare le **classi di laurea** (laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico) afferenti alle aree disciplinari indicate e le **zone geografiche** di riferimento delle regioni.

Il comma 3 del Decreto prevede infine che la spesa sostenuta da studenti iscritti a **corsi di dottorato**, di **specializzazione e ai master universitari** di primo e secondo livello sono detraibili nell'importo massimo desunto dalla seguente tabella:

Area disciplinare	NORD	CENTRO	SUD E ISOLE
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800

A tutti gli importi di riferimento **deve essere sommato** l'importo relativo alla **tassa regionale per il diritto allo studio** di cui all'articolo 3, L. 549/1995, mentre nei limiti di spesa individuati dal decreto del MIUR deve essere ricompresa anche l'imposta di bollo.

Nella **circolare n. 18/E/2016** sono stati forniti interessanti chiarimenti in merito alla **detraibilità delle spese universitarie**, in particolare è stato precisato che:

- per la detraibilità delle spese per **frequenza all'estero di corsi universitari** occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente;
- le spese sostenute per la frequenza **di corsi di laurea in teologia** presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico – sociale". Per quanto concerne la zona geografica di riferimento l'Agenzia ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.
- le spese per i corsi di laurea svolti dalle **Università telematiche** possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all'area tematica del corso e, per l'individuazione dell'area geografica, alla regione in cui ha sede legale l'università.

Nella c**ircolare n. 7/E/2017** è stato invece chiarito che per i corsi di studio tenuti presso **sedi ubicate in regioni diverse** rispetto a quella in cui l'Università ha la sede legale, ai fini della detrazione occorre fare riferimento **all'area geografica** in cui si svolge il corso. Nell'ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo di imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso **università site in aree geografiche diverse** o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà **il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto**.
Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso università statali sia università non statali, la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull'intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto MIUR con le modalità sopra descritte.

Le spese **sono detraibili anche se sostenute per familiari fiscalmente a carico** (se il documento di spesa è intestato al figlio a carico, la detrazione può essere divisa in parti uguali tra i genitori, salvo che non intendano ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, nel qual caso dovranno annotare le diverse percentuali di ripartizione nel documento di appoggio). Se il documento di spesa è intestato ad uno dei genitori, la detrazione compete al genitore stesso.
Le spese vanno **documentate** conservando i **bollettini di versamento** delle tasse scolastiche.
Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il **codice 13** nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

NEW

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Legge di Bilancio 2020 al comma 679 ha previsto che **dall'anno d'imposta 2020** la detrazione dall'imposta lorda nella misura del **19% degli oneri**, spetta a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili** (quali ad esempio carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari).
Il contribuente può dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" mediante **prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat**, **estratto conto**, **copia bollettino postale o del MAV** e dei pagamenti con **PagoPA**. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante **l'annotazione in fattura**, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "**Oneri detraibili**" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il **codice onere 13**. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno **sono state rimborsate dal datore di lavoro** in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "*Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – articolo 51 Tuir*" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il **codice onere 13.**

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Una coppia di coniugi (entrambi con reddito complessivo inferiore a 120.000 euro) ha sostenuto spese per la frequenza all'università del figlio a carico, per un importo complessivo, nel corso dell'anno 2020, di 1.600 euro.
Il contribuente compilerà così la sezione I del quadro RP:

		Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
RP1	Spese sanitarie	1 ,00		2 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti			2 ,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità			2 ,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità		1	2 ,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida		1	2 ,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza		1	2 ,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale			,00

RP8	Altre spese	Codice spesa	1 13	2 800 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

		Data stipula leasing	Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto
RP14	Spese per canone di leasing	1 giorno mese anno	2	3 ,00	4 ,00

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
			2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

Nella casella codice spesa, sarà indicato il **codice "13"**, che identifica le spese di istruzione sostenute nel corso dell'anno. Nella colonna 2, verrà indicato l'importo della spesa detraibile: **dato che per le università statali non vi sono limiti di spesa e che il documento di spesa è intestato al figlio a carico, i coniugi possono detrarre, entrambi, la spesa sostenuta al 50% (salvo che non intendano ripartire la spesa in misura diversa).**

La detrazione spettante da riportare al rigo RN13 colonna 1 ammonta a:
€ 800 x 19% = € 152

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 14 – SPESE FUNEBRI

Con il codice "14" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese funebri

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

La Legge di Stabilità 2016, al comma 954, ha modificato l'articolo 15, comma 1, lettera d), Tuir che disciplina **la detraibilità delle spese funebri** disponendo che siano detraibili "*le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a 1.550 euro per ciascuna di esse*".
Con la modifica normativa a decorrere dal 2015 saranno quindi detraibili **le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse**, mentre l'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore **a 1.550 euro**, anche se più soggetti sostengono la spesa.

Vanno indicati nel **rigo RP8 – RP13**, **con il codice "14"**, **le spese funebri** sostenute nell'anno 2020 per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse.

Per ciascun decesso l'importo massimo di spesa che può beneficiare della detrazione del 19% ammonta a **1.549,37 euro**.

Fra le spese funebri sono comprese:
- **le prestazioni di trasporto e sepoltura;**
- **l'acquisto del loculo e della lapide;**
- **l'importo corrisposto per il necrologio funebre**.

Per qualificarsi come spesa funeraria, deve esserci un rapporto di causa ed effetto tra il decesso e il sostenimento della spesa: non saranno pertanto detraibili eventuali spese sostenute in previsione di futuri decessi. Le spese funebri devono essere documentate da apposite fatture, rilasciate da chi ha percepito le somme; la detraibilità della spesa spetta al soggetto che l'ha **effettivamente sostenuta** (e può essere ripartita anche tra più soggetti, previa annotazione di una dichiarazione di ripartizione delle spese).

Nella **circolare 19/E/2020** l'Agenzia ha chiarito che la detrazione spetta anche per le **spese funebri sostenute all'estero** a condizione che:
- la **documentazione in lingua originale** comprovante tali spese sia corredata **da una traduzione giurata in lingua italiana;**
- la documentazione **redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo** sia corredata da una traduzione che può essere **eseguita** e **sottoscritta** dal contribuente.

La documentazione redatta in **sloveno** può essere corredata da una traduzione non giurata, se il **contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena**.

Nel caso di più decessi, occorre compilare più righi da RP8 a RP13, indicando in ognuno di essi il codice "14" e la spesa relativa a ciascun decesso.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 14 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall'intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall'intestatario del documento.

NEW

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Legge di Bilancio 2020 al comma 679 ha previsto che **dall'anno d'imposta 2020** la detrazione dall'imposta lorda nella misura del **19% degli oneri** (esclusi le detrazioni per oneri con percentuali diverse), spetta a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili** (quali ad esempio carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari).

Il contribuente può dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" mediante **prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat**, **estratto conto**, **copia bollettino postale o del MAV** e dei pagamenti con **PagoPA**. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante **l'annotazione in fattura**, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Tipologia	Documenti
Spese funebri	• *Fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al funerale: la fattura dell'agenzia di pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri.*
Spese funebri all'estero	• *Documentazione in lingua originale delle spese sostenute corredata da una traduzione giurata in lingua italiana. Se la documentazione è in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. La documentazione in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.*

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente con reddito complessivo inferiore a 120.000 euro nel corso dell'anno 2020 ha sostenuto spese per il decesso del padre per importi pari a:

- 1.350 euro, per **l'acquisto del loculo e della lapide**
- 400 euro, **l'importo corrisposto per il necrologio funebre.**

Essendo l'unico soggetto ad aver sostenuto la spesa, potrà portarla interamente in detrazione nel modello Redditi, entro il limite di 1.550,00 euro:

			Spese patologie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
RP1	Spese sanitarie		1 ,00	2 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti			2 ,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità			2 ,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità		1	2 ,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida		1	2 ,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza		1	2 ,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale			,00
RP8	Altre spese	Codice spesa	1 14	2 1.550 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

		Data stipula leasing	Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto
RP14	Spese per canone di leasing	1 giorno mese anno	2	3 ,00	4 ,00

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
			2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

Nella casella codice spesa, sarà indicato il **codice "14"**, che identifica le **spese funebri** sostenute nel corso dell'anno. Nella colonna 2 verrà indicato l'importo della spesa detraibile (€ 1.350 + € 400), ricondotto al limite massimo di € 1.550,00.

La detrazione spettante da riportare al rigo RN13 colonna 1 ammonta a:
€ 1.550 x 19% = € 294,50.

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 15 – SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE

Con il codice "15" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per addetti all'assistenza personale.

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

Vanno indicati nel **rigo RP8 – RP13 con il codice "15"**, **le spese per addetti all'assistenza personale** sostenute nell'anno 2020, per un importo non superiore a **2.100,00 euro**, per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

- È possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo del **contribuente dichiarante non supera 40.000 euro**;
- nel limite di reddito deve essere considerato anche quello derivante dalla locazione dei fabbricati assoggettati a cedolare secca;
- la detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari che possono essere a carico, anche se **non è necessario che il familiare per il quale si sostiene la spesa, sia fiscalmente a carico del contribuente**;
- sono **considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana** i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa;
- **lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica**. Non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie;
- il limite di **2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente** a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza quindi, se un contribuente ha sostenuto spese per sè e per un proprio familiare l'importo da indicare nel rigo con codice 15 non può essere superiore a 2.100 euro;
- nel caso in cui **più familiari** hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di 2.100 euro dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

La detrazione spetta per le **spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale** (ad esempio per le c.d. badanti) propria o di uno o più familiari indicati nell'articolo 433, cod. civ., anche **se non fiscalmente a carico del contribuente.**
La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:
- una casa di cura o di riposo;
- una cooperativa di servizi;
- un'agenzia interinale.

La **detrazione non spetta** per:
- le **spese sostenute per i lavoratori domestici** (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all'assistenza personale;
- i **contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito** ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Tuir.

Circolare n. 10/E/2005: la detrazione può essere attribuita alle spese per l'assistenza personale prestata ad un **soggetto non autosufficiente ricoverato presso una casa di cura e di ricovero.**
È necessario, tuttavia, che i corrispettivi per l'assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall'istituto.

Circolare n. 17/E/2006: la detrazione compete anche nel caso in cui l'assistenza personale sia resa **da parte di cooperative di servizi**. In tale circostanza la documentazione rilasciata dalla cooperativa deve contenere:
- gli estremi anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
- i dati identificativi della cooperativa stessa;
- le informazioni specifiche circa la natura del servizio reso.

Per poter fruire della detrazione, le spese sostenute devono risultare **da idonea documentazione,** che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza.
Tale documentazione deve contenere:
- gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
- gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che presta l'assistenza;
- se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale del familiare.

NEW

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Legge di Bilancio 2020 al comma 679 ha previsto che **dall'anno d'imposta 2020** la detrazione dall'imposta lorda nella misura del **19% degli oneri** (esclusi le detrazioni per oneri con percentuali diverse), spetta a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili** (quali ad esempio carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari).

Il contribuente può dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" mediante **prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat**, **estratto conto**, **copia bollettino postale o del MAV** e dei pagamenti con **PagoPA**. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante **l'annotazione in fattura**, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Nel caso in cui le prestazioni di assistenza siano rese da un'agenzia interinale, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 15 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.
L'importo deve comprendere le **spese** indicate nella sezione "**Oneri detraibili**" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il **codice onere 15**. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state **rimborsate dal datore di lavoro** in sostituzione delle **retribuzioni premiali** e indicate nella sezione "*Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione articolo 51, Tuir*" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il **codice onere 15**.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente con reddito complessivo inferiore a 120.000 euro ha sostenuto nel corso del 2020 spese per assistenza specifica nei confronti di entrambi i genitori, per un importo complessivo di spese documentate pari a 3.000 euro.
Il reddito complessivo del contribuente non supera 40.000 euro.
Il contribuente compilerà così la sezione I del quadro RP:

		Spese patologie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
RP1	Spese sanitarie	1 ,00	2 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti		2 ,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		2 ,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1	2 ,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1	2 ,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2 ,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		,00
RP8	Altre spese	Codice spesa 1 15	2 2.100 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00

		Data stipula leasing	Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto
RP14	Spese per canone di leasing	1 giorno mese anno	2	3 ,00	4 ,00

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
			2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

Nella casella codice spesa, sarà indicato il **codice "15"**, che identifica le spese per assistenza specifica sostenute nel corso dell'anno. Nella **colonna 2** verrà indicato **l'importo della spesa detraibile, nel limite massimo consentito di 2.100 euro**, che deve essere considerato con **riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza**.

La detrazione spettante da riportare al rigo RN13 colonna 1 ammonta a:
€ 2.100 x 19% = € 399.

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 16 – SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PER RAGAZZI

Con il codice "16" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per attività sportive praticate dai ragazzi

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

Vanno indicati nel **rigo RP8 – RP13 con il codice "16", le spese** sostenute **nell'anno 2020**, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni.
L'importo **massimo per ciascun ragazzo** sul quale spetta la detrazione del 19% ammonta a **210,00 euro.**

La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
Risoluzione n. 50/E/2009: nel caso la spesa venga sostenuta **da entrambi i genitori**, l'importo massimo su cui calcolare la detrazione **è sempre pari a 210 euro per ciascun figlio, e pertanto dovranno ripartire la detrazione su tale importo**.

Circolare n. 34/E/2008: con **riferimento al requisito dell'età**, in considerazione del principio di unità del periodo d'imposta, l'Agenzia delle entrate ritiene che, pur in assenza di una specificazione normativa, che lo stesso ricorra, purché sussista anche per una sola parte del periodo d'imposta. Pertanto con riferimento ai soggetti che nel corso **dell'anno 2020 abbiano compiuto 5 o 18 anni, la detrazione spetta indipendentemente dal fatto che tali spese siano state sostenute prima del compimento dei 5 anni o dopo il compimento dei 18 anni**.

Circolare n. 34/E/2008: per usufruire della detrazione è necessario che i ragazzi pratichino **l'attività sportiva presso le "associazioni sportive"**, come definite dal D.M. del 28 marzo del 2007, ovvero:

- **società e associazioni sportive dilettantistiche** indicate dall'articolo 90, commi 17 e ss., L. 289/2002, che abbiano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
- **palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi**, destinati all'esercizio dilettantistico della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polisportivi, gestiti, anche in forma diversa dalle associazioni sportive, da soggetti pubblici, privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l'attività sportiva praticata presso:
- le **associazioni che non rientrano nella definizione di "sportiva dilettantistica"**, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;
- le **società di capitali** di cui alla L. 91/1981 (sport professionistico);
- le **associazioni non sportive** (ad esempio associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

Le **spese devono risultare da idonea documentazione** quale:
- bollettino bancario o postale;
- fattura o ricevuta;
- quietanza di pagamento.

NEW

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Legge di Bilancio 2020 al comma 679 ha previsto che **dall'anno d'imposta 2020** la detrazione dall'imposta lorda nella misura del **19% degli oneri** (esclusi le detrazioni per oneri con percentuali diverse), spetta a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili** (quali ad esempio carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari).

Il contribuente può dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" mediante **prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat**, **estratto conto**, **copia bollettino postale o del MAV** e dei pagamenti con **PagoPA**. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante **l'annotazione in fattura**, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Da tale documentazione devono risultare:
- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero, se persona fisica, il nome cognome e residenza, nonché il codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva praticata;
- l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Nella circolare n. 20/E/2011, l'Agenzia ha chiarito che, anche **in presenza di pagamenti effettuati nei confronti dei comuni che abbiano stipulato apposite convenzioni** con strutture sportive, al fine di beneficiare della detrazione in esame, è necessario che la spesa sostenuta sia certificata nei modi e con i dati richiesti dalla normativa. Pertanto, il bollettino bancario o postale intestato al comune, ovvero la ricevuta rilasciata dall'associazione sportiva, dovranno riportare le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 2, comma 1, del citato D.I. 28 marzo 2007.
Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 16 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente con reddito complessivo inferiore a 120.000 euro ha sostenuto nel corso del 2020 una spesa per l'iscrizione al corso di pallavolo di due figli, rispettivamente, di 9 e 12 anni.
L'importo della spesa sostenuta ammonta a 250 euro, per ciascun figlio.

Il contribuente compilerà così **la sezione I del quadro RP**:

RP1	Spese sanitarie		Spese patologie esenti sostenute da familiari 1 ,00	**Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11** 2 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti			2 ,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità			2 ,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità		1	2 ,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida		1	2 ,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza		1	2 ,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale			,00
RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1 16	2 210 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1 16	2 210 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

		Data stipula leasing	Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto
RP14	Spese per canone di leasing	1 giorno mese anno	2	3 ,00	4 ,00

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
			2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

Dato che la spesa riguarda più di un figlio, dovranno essere compilati più righi, riportando in ognuno di essi il **codice "16"**, che identifica le spese per attività sportive sostenute nel corso dell'anno. Nella **colonna 2** verrà indicato **l'importo della spesa detraibile nel limite massimo consentito pari a 210 euro per ciascun figlio**, nonostante la spesa sostenuta e documentata sia di ammontare superiore.

La detrazione spettante da riportare al rigo RN13 colonna 1 ammonta a:
€ 420 x 19% = € 79,80

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 17 – SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

Con il codice "17" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per intermediazione immobiliare

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

Vanno indicati nel **rigo RP8 – RP13 con il codice "17", le spese** sostenute nell'anno 2020 per i **compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare, per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale**.
L'importo massimo su cui è possibile beneficiare della detrazione del 19% non **può essere superiore a 1.000 euro.** Come precisato nella **circolare n. 28/E/2006**, l'importo di 1.000 euro costituisce il massimo cui commisurare la detrazione in relazione all'intera spesa sostenuta e la possibilità di portare in detrazione quest'onere si esaurisce in un unico anno d'imposta.
Se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà, anche se la fattura è intestata ad un solo proprietario.
L'articolo 35, comma 22, D.L. 223/2006 dispone che all'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad Iva, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà recante **l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo**. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un **mediatore** e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i **dati identificativi** del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il **codice fiscale o la partita Iva**;
c) il **numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione** e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) **l'ammontare della spesa sostenuta** per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

Nozione di abitazione principale
La detrazione spetta a condizione che **l'immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale**. In particolare:

- per abitazione principale si intende quella nella quale **il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.** A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici;
- l'unità **immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti** dalla lettera *b*), articolo 15, Tuir, concernente la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale e, quindi, **ordinariamente entro un anno dall'acquisto**, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste.

Circolare n. 34/E/2008: l'agevolazione spetta anche per l'acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale: il beneficio viene meno qualora l'acquisto non venga concluso.

Risoluzione n. 26/E/2009: la detrazione fiscale spetta anche se è stato stipulato soltanto il contratto preliminare di compravendita **regolarmente registrato; nel caso in cui però non si stipuli il contratto definitivo si decade dall'agevolazione e si dovrà restituire la detrazione**.

Circolare n. 39/E/2010: è ammessa la detrazione anche in relazione alle spese **sostenute in data precedente alla stipula sia del preliminare** che **del rogito**, considerato che all'accettazione della proposta di acquisto nel medesimo anno è stato stipulato e registrato il preliminare di vendita e il contratto di acquisto definitivo (rogito).

Circolare n. 19/E/2012: la detrazione **è concessa per i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare "da adibire ad abitazione principale**…".
La Circolare precisa che la detrazione è ammessa anche quando il contribuente, già proprietario di un'immobile, acquisito usufruendo dei benefici prima casa, acquisti un ulteriore immobile, nel quale trasferirà la propria residenza.
Ai fini della detrazione in esame la circostanza che la dimora abituale non coincide con la residenza anagrafica, può essere oggetto di apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; in caso di dichiarazione mendace si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R..
I compensi corrisposti a mediatori creditizi per l'attività di intermediazione nella stipula dell'eventuale contratto di mutuo tra acquirente e istituto di credito esulano dall'ambito della detrazione in esame.

Nella **circolare n. 7/E/2018** l'Agenzia ha precisato che **la detrazione è riconosciuta** anche nel caso in cui le spese per intermediazione immobiliare siano sostenute **nell'anno precedente la stipula** del **preliminare**, (ad esempio, al momento dell'accettazione della proposta di acquisto) a condizione che **alla data di presentazione della dichiarazione** in cui la detrazione è fatta valere risulti **stipulato e registrato il preliminare di vendita o il rogito**.
Resta fermo, tuttavia, che essendo il beneficio subordinato all'acquisto dell'abitazione principale, se il contribuente **non giunge alla stipula del contratto definitivo**, dovrà assoggettare a tassazione separata l'importo per il quale ha fruito della detrazione.

Per quanto riguarda la documentazione attestante la spesa sostenuta, deve essere conservata la **fattura** rilasciata dall'intermediario; si ritiene che possa essere sufficiente anche la copia del **rogito notarile** nel quale sono stati indicati le spese sostenute, la modalità di pagamento e i dati fiscali (codice fiscale e/o partita Iva dell'intermediario.

La **circolare n. 20/E/2011** ha precisato che:
a) nel caso in **cui la fattura sia intestata ad un solo proprietario**, ma l'immobile sia acquistato **in comproprietà**, al fine di ammettere pro-quota al beneficio della detrazione, anche il comproprietario che non è indicato nella fattura, **sarà necessario integrare il documento, annotandovi i dati di quest'ultimo;**
b) nel caso in cui **l'immobile sia intestato ad un solo prop**rietario, ma la fattura **sia cointestata al proprietario e ad un altro soggetto**, al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario, sarà **necessario integrare la fattura, annotando che l'onere per l'intermediazione è stato sostenuto interamente da quest'ultimo;**
c) nell'ipotesi che **la fattura risulti intestata esclusivamente ad un soggetto** che non sia proprietario dell'immobile, **le spese per l'intermediazione non potranno** essere detratte neanche dal proprietario dell'immobile.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 17 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica 2021.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Legge di Bilancio 2020 al comma 679 ha previsto che **dall'anno d'imposta 2020** la detrazione dall'imposta lorda nella misura del **19% degli oneri** (esclusi le detrazioni per oneri con percentuali diverse), spetta a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili** (quali ad esempio carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari).

Il contribuente può dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" mediante **prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat**, **estratto conto**, **copia bollettino postale o del MAV** e dei pagamenti con **PagoPA**. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante **l'annotazione in fattura**, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente con reddito complessivo inferiore a 120.000 euro nel corso dell'anno 2020 sostiene le seguenti spese:

- paga ad un intermediario immobiliare un compenso per l'acquisto dell'abitazione principale per 4.000 euro, dei quali 2.000 euro erogati nel mese di dicembre 2020 e 2.000 euro erogati nel mese di gennaio 2021.

Il contribuente compilerà così la sezione I del quadro RP:

RP1	Spese sanitarie	Spese patologie esenti sostenute da familiari: 1 ,00	**Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11**: 2 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti		2 ,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		2 ,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1	2 ,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1	2 ,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2 ,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		,00
RP8	Altre spese	Codice spesa 1 17	2 1.000 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00

		Data stipula leasing	Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto
RP14	Spese per canone di leasing	1 giorno mese anno	2	3 ,00	4 ,00

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
			2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

Nella casella codice spesa, sarà indicato il **codice "17",** che identifica le spese per intermediazione immobiliare sostenute nel corso dell'anno.
Nella **colonna 2** va indicata l'ammontare della spesa sostenuta nel limite massimo di € 1.000: la possibilità di portare in detrazione quest'onere si esaurisce in un unico anno d'imposta, anche in caso di pagamenti effettuati in diversi periodi. L'importo da indicare al rigo RP8 con il codice 17, è pari ad € 1.000 (su cui calcolare la detrazione del 19%).
Per l'importo pagato nel corso del 2021, il contribuente non potrà beneficiare nuovamente della detrazione.

La detrazione spettante da riportare al rigo RN13 colonna 1 ammonta a:
€ 1.000 x 19% = € 190.

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 18 – SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

Con il codice "18" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede

RP8	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP11	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00

Vanno indicati nel **rigo RP8 – RP13 con il codice "18", le spese** sostenute nel 2020 dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza, per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998. Ai fini della detrazione quindi non è necessario che si tratti di un contratto transitorio per studenti (articolo 5 comma 2 della L. 431/1998) ma è sufficiente sia un contratto di tipo abitativo stipulato ai sensi della L. 431/1998 fermo restando l'obbligo della sua regolare registrazione.

A decorrere dal **1° gennaio 2008**, la detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
Quindi dall'anno 2008 la detrazione è riconosciuta anche ai contratti stipulati con la casa dello studente, con convitti o con collegi universitari.

A decorrere **dall'anno 2012**, l'articolo 16 della L. 217/2011, ha disposto la **detraibilità dei canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'università estera**, se ubicata nell'Unione Europea o in uno degli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Nella circolare n. 21/E/2010, l'Agenzia ha precisato che l'ipotesi del "**subcontratto"** non è contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies),* Tuir; pertanto, qualora l'immobile venga sublocato, non sarà possibile beneficiare della detrazione.
La circolare n. 7/E/2018 ha chiarito che la **detrazione per canoni di locazione** nonché per quelli relativi ai **contratti di ospitalità** e agli atti di assegnazione in godimento spetta anche agli iscritti:

- agli **Istituti tecnici superiori (I.T.S.)** in quanto, in base al parere reso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, **tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari** (nota DGOSV prot. 13.06.2016, n. 6578). Devono, pertanto, intendersi **superati i chiarimenti** forniti con circolare

n. 17/E/2015, che collocava i corsi degli I.T.S. nel segmento della formazione terziaria non universitaria;
- ai **nuovi corsi istituiti** ai sensi del D.P.R. 205/2012 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

La detrazione **non spetta agli studenti che frequentano corsi post-laurea** quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero.

Mentre per i periodi d'imposta 2017 e 2018 il Legislatore aveva previsto condizioni differenti per l'attribuzione della detrazione dal 2019 invece si è tornati alla formulazione originaria, pertanto i requisiti per la detrazione saranno nuovamente quelli stabiliti dalla lettera i-*sexies*, articolo 15, Tuir, ovvero sarà necessario che:
- **l'università** (anche se estera) **sia ubicata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza dello studente**;
- **l'università sia ubicata in un Comune di una provincia diversa dal Comune di residenza dello studente**;
- **l'unità immobiliare deve essere situata nello stesso comune in cui ha sede l'università o in un comune limitrofo**.

L'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 34/E/2008 ha precisato, in merito al requisito della distanza necessaria per poter fruire della detrazione che è possibile fare riferimento alla **distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'università**, calcolata in riferimento ad una qualsiasi **delle vie di comunicazione esistenti**, ad esempio ferroviaria o stradale; il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore al limite previsto.

L'importo massimo da indicare, su cui deve essere calcolata la detrazione del **19%**, non può essere superiore a **2.633 euro**.
La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
Nel caso in cui il figlio sia a carico di entrambi i genitori, il limite va suddiviso tra i genitori in base all'effettivo sostenimento della spesa stessa.

Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata su un **ammontare massimo** dei **canoni pagati** in ciascun periodo di imposta pari a 2.633 euro.
La detrazione **non spetta** per il **deposito cauzionale**, le **spese condominiali** e/o di **riscaldamento** comprese nel canone di locazione e **per i costi di intermediazione**.
Le spese sostenute per il **contratto di ospitalità** sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, **prestazioni come la pulizia della camera e i pasti.**
Queste ultime spese non risultano, invece, detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni locazione, se autonomamente addebitate dall'istituto.
Nel caso in cui il **contratto di locazione sia cointestato a più soggetti**, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Quest'ultima, tuttavia, spetta solo ai conduttori che hanno i **requisiti richiesti** dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di 2.633 euro.

In merito alla corretta modalità di attribuzione della detrazione nel caso di spese sostenute per familiari fiscalmente a carico la circolare n. 34/E/2008 ha fornito interessanti chiarimenti:

- il **contratto d'affitto può essere intestato sia al soggetto universitario, sia al soggetto di cui è a carico**;
- nel caso **di un genitore con due figli studenti universitari fiscalmente a carico** l'importo della spesa di 2.633,00 euro **costituisce il limite complessivo di spesa** di cui può usufruire ciascun contribuente;
- nel caso in cui **il figlio sia a carico di entrambi i genitori** il limite va suddiviso tra i genitori in base **all'effettivo sostenimento della spesa stessa.** In particolare la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il suddetto **documento** risulti, invece, **intestato al figlio** le spese devono essere suddivise tra i **due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento**, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. Se uno dei due **coniugi è fiscalmente a carico dell'altro**, quest'ultimo può beneficare **integralmente della detrazione** della spesa mentre in caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di 1.316,50 euro.

La **circolare n. 20/E/2011** ha chiarito invece che, in caso di due di **due genitori con a carico due figli** studenti universitari titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione, ciascun genitore può beneficiare della detrazione del 19% sull'importo massimo di 2.633 euro.

Al fine di **documentare** il sostenimento della spesa è necessario avere:

- il **contratto di locazione** (o contratto di ospitalità), il quale può essere intestato sia allo studente universitario, sia al soggetto cui è a carico;
- le **ricevute di pagamento**.

Inoltre deve essere esibita un'autocertificazione nella quale si attesta di essere studente universitario e di rispettare i requisiti previsti dalla legge.

NEW

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Legge di Bilancio 2020 al comma 679 ha previsto che **dall'anno d'imposta 2020** la detrazione dall'imposta lorda nella misura del **19% degli oneri** (esclusi le detrazioni per oneri con percentuali diverse), spetta a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili** (quali ad esempio carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari).

Il contribuente può dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" mediante **prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat**, **estratto conto**, **copia bollettino postale o del MAV** e dei pagamenti con **PagoPA**. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante **l'annotazione in fattura**, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 18 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Una coppia di coniugi ciascuno con reddito inferiore a 120.000 euro hanno due figli fiscalmente a carico.
Entrambi frequentano l'università in città diverse dal comune di residenza, sostenendo spese per l'affitto di 4.000 euro per un figlio, e 4.500 euro per il secondo figlio.

Ciascuno contribuente compilerà così la sezione I del quadro RP:

RP1	Spese sanitarie		Spese patologie esenti sostenute da familiari 1 ,00	**Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11** 2 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti			2 ,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità			2 ,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità		1	2 ,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida		1	2 ,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza		1	2 ,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale			,00
RP8	Altre spese		Codice spesa 1 18	2 2.633 ,00
RP9	Altre spese		Codice spesa 1	2 ,00
RP10	Altre spese		Codice spesa 1	2 ,00
RP11	Altre spese		Codice spesa 1	2 ,00
RP12	Altre spese		Codice spesa 1	2 ,00
RP13	Altre spese		Codice spesa 1	2 ,00
RP14	Spese per canone di leasing	Data stipula leasing: 1 giorno / mese / anno	Numero anno 2	Importo canone di leasing 3 ,00 — Prezzo di riscatto 4 ,00

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito 2 ,00	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito 3 ,00	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito 4 ,00	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito 5 ,00	Totale spese con detrazione 30% 6 ,00	Totale spese con detrazione 35% 7 ,00	Totale spese con detrazione 90% 8 ,00

Nella casella codice spesa, sarà indicato il **codice "18",** che identifica le spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede.
Nella **colonna 2**, va indicato l'ammontare della spesa sostenuta nel limite massimo di € 2.633:
€ 2.633 x 50% (in quanto a carico di entrambi i genitori), per il primo figlio;
€ 2.633 x 50% (in quanto a carico di entrambi i genitori), per il secondo figlio.

La detrazione spettante da riportare al rigo RN13 colonna 1:
€ 2.633 x 19% = € 500,27

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 20 – EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITÀ PUBBLICHE O EVENTI STRAORDINARI

Con il codice "20" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari

RP8	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00

RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

Vanno indicate con **il codice "20"** le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a **2.065 euro** a favore:

- delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite versamenti a favore dei seguenti soggetti identificati con il D.P.C.M. 20 giugno 2000:
  - Onlus;
  - organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
  - altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
  - amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
  - associazioni sindacali di categoria.

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento **postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito**, è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.
La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

CHIARIMENTI DI PRASSI
Nella **circolare n. 7/E/2018** l'Agenzia ha chiarito che nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata **non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale**, il contribuente deve essere in possesso della **ricevuta rilasciata dal beneficiario** dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile **individuare il carattere di liberalità del pagamento**. Pertanto è necessario che la **natura di liberalità** del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

CHIARIMENTI DI PRASSI
Risoluzione n. 441/2008 e risoluzione n. 160/2009: la detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un'iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una Onlus. In questo caso il sostituto d'imposta assume l'onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all'erogazione, secondo le modalità descritte nelle citate risoluzioni.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 20 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

Per la verifica del limite di spesa di 2.065 euro annui, si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice "61", ovvero le erogazioni liberali alle Onlus.

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 21 – EROGAZIONI LIBERALI ALLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con il codice "21" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

Vanno indicate con **il codice "21"** le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a **1.500,00 euro**, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Per **società sportive dilettantistiche** e relative **associazioni,** destinatarie delle suddette erogazioni, si intendono:

- CONI;
- Federazioni sportive nazionali;
- Enti di promozione sportiva;
- qualunque altro soggetto, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto da uno degli Organismi citati.

Ai fini della detrazione, la società/associazione sportiva dilettantistica deve indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.

La detrazione non spetta per eventuali quote associative corrisposte.

Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento **postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito** è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

CHIARIMENTI DI PRASSI

Nella **circolare n. 7/E/2018** l'Agenzia ha chiarito che nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata **non sia possibile individuare il soggetto beneficiario**

dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della **ricevuta rilasciata dal beneficiario** dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile **individuare il carattere di liberalità del pagamento**.
Pertanto è necessario che la **natura di liberalità** del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 21 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 22 – EROGAZIONI LIBERALI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Con il codice "22" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per erogazioni liberali a favore di società di mutuo soccorso

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

Vanno indicati con **il codice "22"** i contributi associativi, fino ad un massimo di **1.300,00 euro**, versati nell'anno 2020 dai soci alle società di mutuo soccorso, che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1, L. 1986/3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione, e non per i familiari.
La detrazione spetta al socio con riferimento esclusivamente al contributo versato per la propria posizione e non anche per il contributo versato per i familiari anche se fiscalmente a carico.
Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento **postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**.
Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito** è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.
(*Si vedano i chiarimenti di cui ai codici precedenti*)

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 24 – EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI CULTURA BIENNALE DI VENEZIA

Con il codice "24" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per erogazioni liberali a favore della società di cultura biennale di Venezia

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

Vanno indicate con **il codice "24"** le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia".
La detrazione spettante deve essere calcolata su un importo non superiore al **30%** del reddito complessivo dichiarato (valore che deve comprendere anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).
Con questo codice vanno comprese le spese indicate con il codice 24 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

Per le modalità di pagamento e la documentazione da conservare si vedano i chiarimenti di cui ai codici precedenti

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 25 – SPESE RELATIVE A BENI SOGGETTI A REGIME VINCOLISTICO

Con il codice "25" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese relative a beni soggetti a regime vincolistico

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

ASPETTI GENERALI

Vanno indicate con **il codice "25"** le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 1409/1963 e successive modificazioni e integrazioni, **nella misura effettivamente rimasta a carico**.

Nella **Risoluzione n. 10/E/2009** è stato chiarito che nel caso in cui l'immobile oggetto di obbligo di manutenzione, protezione o restauro sia concesso in comodato, tale atto costituisce, in via generale, titolo astrattamente idoneo a qualificare il comodatario quale soggetto obbligato a porre in essere interventi conservativi ai sensi dell'articolo 30, comma 3, D.Lgs. 42/2004. In tal caso, il contratto non deve limitarsi alla concessione dell'uso del bene per la durata corrispondente all'esecuzione dei lavori di recupero ma permettere il perseguimento di un fine proprio del comodatario meritevole di tutela.

CERTIFICAZIONE DELLE SPESE

Fino al 2011, la **necessità delle spese**, non **obbligatorie per legge**, doveva risultare da **un'apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali**, previo **accertamento della loro congruità** effettuato d'intesa con il competente Ufficio del territorio del Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 40, comma 9, D.L. 201/2011 ha previsto che **la documentazione** e **le certificazioni** richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite **da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, da presentare - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000 - al Ministero per i beni e le attività culturali che esegue controlli a campione ai sensi dei successivi articoli 71 e 72 del citato D.P.R. 445/2000.
Dal 2012, pertanto, la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata al predetto Ministero.

CUMULO DELLE DETRAZIONI

Questa detrazione è cumulabile con quella del **50% per le spese di ristrutturazione**, **ma ridotte del 50**%.
Quindi le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50%.

La riduzione della detrazione al **50%** è da intendersi riferita esclusivamente alla parte di spesa per la quale il contribuente, contemporaneamente, fruisce anche della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato articolo 16-*bis*, Tuir. Pertanto, le spese per le quali non spetta tale ultima detrazione - in quanto eccedenti i limiti ivi previsti - possono essere interamente ammesse alla detrazione del 19%.
La detrazione delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate **non è, invece, cumulabile**, con quella spettante per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, ai sensi dell'articolo 14, D.L. 63/2013.

Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi.

La detrazione è calcolata **sull'intero importo** delle spese sostenute.

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 26 – EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE

Con il codice "26" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

Vanno indicate con **il codice "26"** le erogazioni liberali in denaro a favore di:
- Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche;
- comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali;
- di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che **svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca** e di **documentazione di rilevante valore culturale e artistico** o che **organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione**, per **l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro** delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 1409/1963 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero **di mostre e di esposizioni** di rilevante **interesse scientifico-culturale** di tali beni, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.

La detrazione spetta anche per le **erogazioni liberali** effettuate nei confronti delle parrocchie al fine di sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo di chiese e relative pertinenze a condizione che tali interventi vengano eseguiti su beni culturali tutelati ai sensi del citato D.Lgs. 42/2004.

Le **iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministero** per i beni e le attività culturali.
Le erogazioni possono essere effettuate in denaro oppure tramite cessione gratuita di beni (in tal caso è detraibile il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente).
Non è fissato un limite massimo di detraibilità.

La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notario presentata al ministro per i beni e le attività culturali relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 26 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

La detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura ("art-bonus").

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 27 – EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ENTI OPERANTI NELLO SPETTACOLO

Con il codice "27" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

Vanno indicate con **il codice "27"**, le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro, che **svolgono esclusivamente attività nello spettacolo**.

CHIARIMENTI DI PRASSI

Risoluzione n. 59/E/2017: la detrazione spetta anche per **le erogazioni liberali** effettuate a favore di **un'associazione che svolge l'attività nel settore dello spettacolo musicale**, anche indirettamente, attraverso il trasferimento di parte dei fondi ricevuti ad un altro ente.
È necessario, tuttavia, che quest'ultimo operi e persegua **l'esercizio esclusivo dell'attività musicale** e che utilizzi i fondi ricevuti in modo vincolato alle indicazioni dell'associazione e comunque esclusivamente per attività nel settore dello spettacolo**.**

Circolare n. 9/E/1986: la detrazione **non spetta** con riferimento alle erogazioni in favore dei soggetti sopra descritti se svolgono altre attività, anche se collaterali.

Devono essere somme versate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione, nei vari settori dello spettacolo.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 27 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 28 – EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI FONDAZIONI OPERANTI NEL SETTORE MUSICALE

Con il codice "28" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

Vanno indicate con **il codice "28"** le erogazioni liberali in denaro, per un importo **non superiore al 2%** del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'articolo 1, del D.Lgs. 367/1996.
Il **limite è elevato al 30%** del reddito complessivo per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della costituzione;
- come contributo alla sua gestione, nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto.

In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta, successivi alla pubblicazione del citato decreto.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 28 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

La detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "*Artbonus*", da indicare nel rigo G9.

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 29 – SPESE VETERINARIE

Con il codice "29" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese veterinarie

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

NEW

Per **l'anno 2020** è stato innalzato a **500 euro l'ammontare massimo detraibile per le spese veterinarie**.

Vanno indicate con **il codice "29"** le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.
La detrazione del 19% spetta sulla parte che eccede l'importo di **129,11 euro** e nel limite massimo di **500 euro.**
Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di **600 euro**, nel rigo andranno indicati 500 euro e **la detrazione del 19% sarà calcolata su un importo di 371 euro**.

La detrazione **non spetta** per le spese sostenute per **la cura di animali destinati all'allevamento**, alla riproduzione o al consumo alimentare né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite .

Tipologia di spesa ammessa
La detrazione spetta per **le spese relative alle prestazioni professionali** del medico veterinario, gli **importi corrisposti per l'acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario** e definiti dall'articolo 1, D.Lgs. 193/2006, nonché per le **spese per analisi di laboratorio** e **interventi presso cliniche veterinarie**.
In analogia con quanto previsto dalla L. 296/2006, che ha introdotto nuovi obblighi in materia di **certificazione delle spese sanitarie** relative all'acquisto di medicinali, modificando gli articoli 10, comma 1, lettera *b*), e 15, comma 1, lettera *c*), Tuir, anche per le spese sostenute per medicinali veterinari, non è più **necessario conservare la prescrizione del medico veterinario**. È necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti, oltre al **codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa**, anche la **natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati.** In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso.
La natura del prodotto "farmaco" può essere identificata anche mediante la **codifica FV** (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.
La detrazione spetta anche per l'acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato **on-line** presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province autonome. Si precisa che in Italia non è consentita la vendita on line di farmaci che richiedono la prescrizione medica.
In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all'area alimentare.
Le spese devono essere documentate attraverso fatture del veterinario, scontrini della farmacia e i pagamenti possono avvenire in contanti, tramite banca e con carta di credito.

Il limite di spesa di 500 euro è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 29 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 30 – SPESE SOSTENUTE PER I SERVIZI DI INTERPRETARIATO DAI SOGGETTI RICONOSCIUTI SORDI

Con il codice "30" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

Vanno indicate con **il codice "30"**, le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi ai sensi della L. 381/1970.
Si considerano sordi, i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio (L. 95/2006).
Non sono previsti limiti di importo: **la spesa è detraibile per intero**.
Per fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 30 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 31 – EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO

Con il codice "31" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

Vanno indicate con **il codice "31"**, le erogazioni liberali a favore:

- degli **istituti scolastici di ogni ordine e grado**, sia statali che paritari senza scopo di lucro che appartengono al sistema nazionale di istruzione di cui alla L. 62/2000, e successive modificazioni;

- delle **istituzioni di alta formazione artistica**, **musicale e coreutica e delle università**;
- a partire dal 01.01.2017 dagli istituti tecnici superiori di cui al D.P.C.M. 25.01.2008.

Rientrano tra le erogazioni liberali per le quali spetta la detrazione quelle non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria nonché all'ampliamento dell'offerta formativa.

Limiti di detraibilità
Non essendo previsto per le erogazioni liberali **alcun limite massimo** la detrazione è calcolata **sull'intero importo erogato**.
La detrazione **non è cumulabile** con quella prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *e-bis*), Tuir per le **spese di frequenza scolastica e con il credito d'imposta school bonus**. L'incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione per le spese di frequenza scolastica non può fruire anche di quella in esame. Il contribuente con due figli se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali.

Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 31 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 32 – SPESE RELATIVE A CONTRIBUTI VERSATI PER IL RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA DEI FAMILIARI A CARICO

Con il codice "32" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico

RP8	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP11	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00

Vanno indicati con **il codice "32"**, i contributi versati nell'interesse del soggetto fiscalmente a carico, il quale intenda esercitare il riscatto del corso di laurea pur non avendo ancora iniziato l'attività lavorativa e non essendo iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.
In questo caso i contributi versati possono essere detratti, nella misura del 19% dall'imposta dovuta dai contribuenti cui l'interessato risulta fiscalmente a carico.
Se invece il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell'articolo 10, Tuir.

Con questo codice, vanno comprese le somme indicate con il codice 32 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 33 – SPESE PER ASILO NIDO

Con il codice "33" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per asili nido

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

Vanno indicate con **il codice "33"**, le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, sia pubblici che privati, per un importo complessivamente non superiore a **632,00 euro** annui per **ciascun figlio**.

Nella **circolare n. 13/E/2019** l'Agenzia ha chiarito che le bambine e i bambini per i quali compete l'agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano asili nido sia pubblici che privati.
Pertanto, ciò che rileva ai fini della detraibilità della spesa è **l'ammissione e la frequenza dell'asilo nido, e non anche l'età e il compimento degli anni del minore**.

Per fruire della detrazione è necessario conservare il documento che attesti il sostenimento della spesa (ricevuta, fattura, bollettino bancario o postale); sono detraibili le spese pagate nel corso del 2020, secondo il principio di cassa, a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono.
Se il documento di spesa è intestato al figlio oppure ad uno solo dei genitori, è possibile specificare (con un'annotazione sul documento di spesa) le percentuali di detrazione sulla base dell'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.
L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 13/E/2013** ha precisato che le spese sostenute per la frequenza da parte dei figli delle cosiddette **"sezioni primavera"**, **rientrino tra le spese detraibili dall'Irpef** in base all'articolo 1, comma 335, L. 266/2005, **atteso che le suddette strutture assolvono alla medesima funzione degli asili nido.**

La **circolare n. 11/E/2014** ha chiarito che **possono godere della detrazione del 19% anche le somme versate dal contribuente per i servizi a domicilio di cura ed educazione all'infanzia** resi dalle c.d. "Tagesmutter" che operano nell'ambito di cooperative sociali convenzionate con il Comune. Tali oneri sono detraibili con le stesse limitazioni previste per le spese di frequenza agli asili nido pubblici o privati, ovvero **per un importo non superiore a 632 euro per figlio**, a condizione che "il **servizio fornito** dagli

assistenti domiciliari all'infanzia abbia le **caratteristiche di una prestazione erogata presso un asilo nido privato**", ovvero sia caratterizzato dalla presenza di una struttura organizzativa idonea a garantire l'educazione e l'assistenza della prima infanzia con continuità e per un periodo di tempo almeno pari a quello delle strutture pubbliche.
Deve essere quindi in concreto verificata l'affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia a quelle degli asili nido e la conformità dello svolgimento dell'attività in relazione alle modalità gestionali e alle caratteristiche strutturali. La detrazione è così ammessa relativamente alle spese sostenute per tale servizio fornito nella Provincia di Bolzano ai sensi della L.P. 8/1996.

La **detrazione è alternativa al contributo** di cui all'articolo 1, comma 355, L. 232/2016, erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale tramite un **pagamento diretto al genitore** richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati o per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

Nella Certificazione Unica, tali spese sono riportate con il codice 33 nella sezione "oneri detraibili".
Non possono essere indicate le **spese sostenute nel 2020** che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro **in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate** nella CU (punti da 701 a 706) con il codice 33. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 35 – EROGAZIONI LIBERALI AL FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO

Con il codice "35" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa alle spese per erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato

RP8	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP11	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00

Vanno indicate con **il codice "35"**, le erogazioni liberali in danaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la banca d'Italia ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione; la detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo.
Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento ban-

cario o postale. Tuttavia un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potrà prevedere ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali.
Nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica, tali spese sono riportate con il codice 35.

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 36 – ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI

Con il codice "36" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa ai premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

L'importo massimo su cui poter calcolare la detrazione per tale tipologia di onere ammonta a 530 euro.

Per i **premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità**:
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il **rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%** sono detraibili per un importo non superiore **a 530 euro** (righi da RP8 a RP14, codice 36);
- i premi per **assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana** sono detraibili per un importo **non superiore a 1.291,14 euro**, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righi da RP8 a RP13, codice 36) e di premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (righi da RP8 a RP10, codice 38).

Vanno indicati nel **rigo RP8 – RP13 con il codice "36"**:
- i premi di assicurazione sulla vita;
- i premi di assicurazione sugli infortuni.

per i quali è possibile usufruire della detrazione d'imposta.

A seguito **delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 47/2000** per identificare le corrette regole di detraibilità da seguire bisogna distinguere i contratti stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000 e i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2001.

CONTRATTI STIPULATI O RINNOVATI SINO AL 31 DICEMBRE 2000

Per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (inabilità temporanea, invalidità permanente e morte) stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 è possibile fruire della detrazione del **19% sui premi versati nel 2020, nel limite di 530 euro** (anche se versati all'estero o a compagnie estere) a condizione che:

- **il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni;**
- **il contratto non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.**

Nel caso di polizze miste infortuno/malattia è necessario individuare la quota di premio che copre il rischio infortuni, che risulta essere detraibile; la quota di premio che copre il rischio malattia non è detraibile.

CONTRATTI STIPULATI O RINNOVATI SINO DAL 1 GENNAIO 2001

Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, danno diritto alla detrazione del **19% i premi versati nell'anno 2020 nel limite massimo di 530 euro** solo se riguardano contratti di assicurazioni che hanno per oggetto:

- il rischio di morte;
- l' invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualunque causa derivante);

Nel caso di **polizze miste** che prevedono la copertura in caso di morte, permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza e riscatto, la parte di premio che può fruire della detrazione d'imposta è **solo la quota riferibile ai rischio di morte**.
Nel caso di **polizze miste** che prevedono la copertura in caso di malattia, infortunio e invalidità, la detrazione è riconosciuta solo per la parte del premio che copre il rischio di invalidità non inferiore al 5%.
Per entrambe le tipologie di contratti di assicurazione (stipulati entro il 31.12.2000 ovvero stipulati dal 1.1.2001) ulteriore fondamentale condizione per poter esercitare il diritto alla **detrazione è che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato**, indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque.

La figura del beneficiario rileva solo se l'assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave.

I premi di assicurazione, nelle condizioni e nei limiti sopra indicati possono essere portati in detrazione anche se sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.
La **circolare n. 17/E/2006** ha precisato che il soggetto che ha sostenuto la spesa ha il diritto alla detrazione indipendentemente dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti sia come contraente che come assicurato.

Il contribuente detrae quindi il premio assicurativo, nei seguenti casi:

- se è contraente e assicurato,
- se è contraente e assicurato è un suo familiare a carico,
- se contraente e assicurato è un suo familiare a carico,
- se contraente è un familiare a carico e assicurato è il dichiarante;
- se contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

È necessario che il contribuente conservi la certificazione o la documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione nella quale vengono evidenziati i dati del contraente, i dati dell'assicurato, la decorrenza del contratto e gli importi fiscalmente rilevanti.

Nel presente rigo vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 36 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Si ipotizzi che un contribuente con reddito complessivo inferiore a 120.000 euro abbia stipulato nel 2020 pagando un premio pari a 1.500 euro.
Nella certificazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione risulta che tale premio è relativo al rischio di morte (per 400 euro) e all'invalidità permanente superiore al 5% (per 1.100 euro).
Il premio pagato nel 2020 risulta essere totalmente detraibile.

Il contribuente compilerà così la sezione I del quadro RP del modello Redditi 2021:

		Spese patologie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
RP1	Spese sanitarie	1 ,00	2 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti		2 ,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		2 ,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1	2 ,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1	2 ,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2 ,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		,00
RP8	Altre spese	Codice spesa 1 36	2 530 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00

		Data stipula leasing	Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto
RP14	Spese per canone di leasing	1 giorno mese anno	2	3 ,00	4 ,00

		Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione		2 ,00	3 530 ,00	4 530 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

Nella casella codice spesa sarà indicato il **codice "36"** che identifica le spese per premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni e nella colonna 2 verrà indicato l'importo della spesa detraibile, **ricondotto nel limite consentito di € 530**.

La detrazione spettante, da riportare al rigo RN13 colonna 1 ammonta a:
€ 530 x 19% = € 100,70

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 38 – ASSICURAZIONI FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE

Con il codice "38" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa ai premi di assicurazione finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

A decorrere dal periodo d'imposta **2016** l'articolo 5, L. 112/2016 ha apportato modifiche all'articolo 15, lettera f), Tuir prevedendo un **specifica detrazione** per premi relativi alle **assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave**, come definita dall'articolo 3, comma 3, L. 104/1992, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1, L. 295/1990, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
L'importo **massimo detraibile** per i premi pagati **non deve complessivamente superare 750,00 euro**:

- al **netto** dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (indicati con il codice 36);
- deve **comprendere anche i premi di assicurazione** indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il **codice onere 38**.

Nel caso in cui nel contratto di assicurazione siano indicati **più beneficiari** uno dei quali abbia una **grave disabilità**, **l'importo massimo detraibile** deve essere ricondotto all'unico limite più elevato di euro 750.

DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E CONSERVARE

Tipologia	Documenti
Premi di assicurazione a tutela delle persone con disabilità	• *Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione dell'assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi* • *Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti* • *Se dalla documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione non risulta la condizione di disabilità del beneficiario, autocertificazione che attesta che il beneficiario del contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, L. 104/1992, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, in possesso della relativa documentazione*

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 39 – ASSICURAZIONI AVENTI PER OGGETTO IL RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMPIMENTO DEGLI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA

Con il codice "39" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% relativa ai premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

L'importo massimo su cui poter calcolare la detrazione per tale tipologia di onere ammonta a 1.291,14 euro ma al netto dei premi indicati con il codice 39 (premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) e **con il codice 38** (premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave).
La detrazione riguarda i **premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana** (ovvero incapacità nell'assunzione di alimenti, di espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, di deambulazione, di indossare indumenti) e spetta a condizione che l'impresa di assicurazione **non possa recedere dal contratto**.
Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
L'importo come detto, **non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente** indicati con il codice 36, e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con le disabilità, indicate con il codice 38.

APPROFONDIMENTO

In presenza di **contratti di assicurazione** che coprono il **rischio di non autosufficienza** nel compimento degli **atti della vita quotidiana**, i **premi** danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda a condizione che:
- **l'impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto**;
- i **contratti medesimi rispondano alle caratteristiche** individuate con il decreto del Ministro delle finanze del 22 dicembre 2000.

Il citato decreto stabilisce, in particolare, che:
- gli atti della vita quotidiana cui fa riferimento la norma sono quelli concernenti **l'assunzione di alimenti**, **l'espletamento delle funzioni fisiologiche** e **dell'igiene personale**, la **deambulazione** e l'indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti;

- i contratti possono essere stipulati **nell'ambito dell'assicurazione malattia o dell'assicurazione sulla vita** e devono prevedere la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato. Se i contratti vengono stipulati nell'ambito delle assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza attraverso contratti che prevedono una durata di **dieci anni** e il **rinnovo obbligatorio** da parte dell'impresa assicuratrice ad ogni scadenza, senza alcuna facoltà di recesso da parte di quest'ultima.

In caso di **polizze collettive stipulate dal datore di lavoro**, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell'assicurato.
Per le **assicurazioni che prevedono il riscatto**, nella polizza va evidenziata la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non autosufficienza per la quale spetta, pertanto, la detrazione dall'imposta.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

È necessario che il contribuente conservi la certificazione o la documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione nella quale vengono evidenziati i dati del contraente, i dati dell'assicurato, la decorrenza del contratto e gli importi fiscalmente rilevanti.

Nel presente rigo vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il **codice 39** nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Data di stipula o rinnovo del contratto	Oggetto del contratto	Condizioni richieste	Limite di spesa
Fino al 31.12.2000	**Assicurazione vita e infortuni**	**Contratto:** • di durata non inferiore a 5 anni • che non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima	Codice "36" **€ 530**
Dal 1.01.2001	**Assicurazione**	Rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%	Codice "36" **€ 530**
Dal 1.01.2016	**Assicurazione**	Rischio morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave	Codice "38" **€ 750**
Non rileva la data	**Assicurazione**	• Rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana • La compagnia di assicurazione non può recedere dal contratto	Codice "39" **€ 1.291,14**
Fermo restando il limite di spesa ammessa in detrazione per singolo Codice: • la somma degli importi con codice onere "36" e "38" non può superare € 750; • la somma degli importi con codice onere "36", "38" e "39" non può superare € 1.291,14 .			

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 40 – SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEGLI ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Con il nuovo codice "40" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

ASPETTI GENERALI

La Legge di Bilancio 2018 aggiungendo all'articolo 15, comma 1 del Tuir la lettera i-*decies)* ha introdotto, a decorrere dal 01.01.2018 la detrazione Irpef 19% sulle **le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**.
La detrazione spetta per **le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico** sia per il **contribuente stesso** per un **importo complessivo non superiore a 250 euro.**

Il **limite massimo di spesa ammesso alla detrazione pari a 250 euro** deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per **l'abbonamento proprio** e dei familiari a carico.
Il predetto importo di 250 euro costituisce, inoltre, anche il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico; pertanto, anche se il costo dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico, l'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i genitori, non può superare 250 euro.

In applicazione del **principio di cassa**, la detrazione è calcolata sulla spesa sostenuta nel 2020 per l'acquisto dell'abbonamento, **indipendentemente dal periodo di validità dello stesso** (es. abbonamento acquistato nel mese di dicembre 2020 con validità dal 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021).

SOGGETTI BENEFICIARI

La detrazione è riservata ai soggetti che si **servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana**, quali **studenti, lavoratori, pensionati**.
La detrazione spetta per **le spese sostenute** sia per i **familiari fiscalmente a carico** sia per il **contribuente stesso.**

SPESE CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE

La detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per l'acquisto **di abbonamenti ai servizi** di **trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**.

La **circolare n. 19/E/2020** ha chiarito che per "**abbonamento**" si deve intendere *un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato*.

Sono ammesse a fruire della detrazione **solo le spese per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico**.
Non possono quindi beneficiare dell'agevolazione **i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria**, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio:

- i **biglietti a tempo che durano 72 ore**;
- le **cosiddette carte di trasporto integrate** che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l'ingresso a musei o spettacoli.

Per **servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale** devono intendersi quelli aventi ad oggetto **trasporto di persone**, ad accesso generalizzato, resi da **enti pubblici** ovvero da soggetti **privati affidatari del servizio pubblico** sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.

L'utilizzo della detrazione è ammesso entro i limiti di capienza delle imposte dovute. In caso di mancato utilizzo della detrazione per incapienza, questa si perde, senza possibilità di rinviarne la fruizione all'anno successivo.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per **fruire della detrazione Irpef** sulle spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico i contribuenti sono tenuti ad **acquisire e conservare il titolo di viaggio**.
La spesa sostenuta e la data di sostenimento sono **documentate dal titolo di viaggio** e, se non riportate nel titolo di viaggio, dalla **ricevuta di pagamento** dell'abbonamento (es. smart card nominativa ricaricabile).
Deve essere documentata, inoltre, la **durata dell'abbonamento**. Se la ricevuta di pagamento è intestata a un familiare a carico, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere prodotta una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** effettuata nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. 445/2000 con l'indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa. In assenza dell'indicazione della data di sostenimento della spesa, la stessa si presume sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell'abbonamento (ad es., per un abbonamento nominativo che assuma validità dal 1° luglio 2020, la spesa si riterrà sostenuta in tale data).

TITOLO DI VIAGGIO NOMINATIVO

In caso di **emissione o ricarica del titolo di viaggio nominativo realizzato** in formato elettronico, dalla documentazione in possesso del contribuente devono risultare le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa). Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta documentazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell'avente diritto, sia comunque a lui riconducibile in modo univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell'abbonamento allo stesso intestato.

TITOLO DI VIAGGIO NON NOMINATIVO

In caso di **emissione o ricarica del titolo di viaggio non nominativo** e il titolo di spesa è intestato a un familiare a carico, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. 445/2000 in cui sia indicato chi ha sostenuto la spesa. Nella tabella seguente sono indicati i casi in cui è resa la dichiarazione sostitutiva.

Intestazione TDV	Intestazione documento di spesa, se diverso da TDV	Dichiarazione da rendere
Contribuente	Contribuente	-
Familiare a carico	Contribuente	-
Familiare a carico	Familiare a carico	Sostenimento della spesa
Contribuente	Nessuna	-
Familiare a carico	Nessuna	Sostenimento della spesa
Nessuna	Contribuente	-
Nessuna	Familiare a carico	Sostenimento della spesa
Nessuna	Nessuna	La detrazione non spetta

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "**Oneri detraibili**" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 40. Non possono essere indicate **le spese sostenute nel 2020** che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – articolo 51, Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 40.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Due genitori con reddito complessivo inferiore a 120.000 euro hanno sostenuto una spesa di **400 euro** per l'acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico per **il figlio a carico**.

Anche se **il costo dell'abbonamento** è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico, **l'ammontare massimo di spesa detraibile da ripartire tra i genitori non può superare 250 euro.** Pertanto ciascun genitore compilerà così la sezione I del quadro RP:

		Spese patologie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
RP1	Spese sanitarie	1 ,00	2 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti		2 ,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		2 ,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1	2 ,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1	2 ,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2 ,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		,00
RP8	Altre spese	Codice spesa 1 40	2 125 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00

Nella casella **codice spesa** sarà indicato il codice **"40"** che identifica la spesa per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico mentre nella **colonna 2** verrà indicato **l'importo detraibile**, **ricondotto nel limite consentito di euro 125** per ciascun genitore.

L'importo della detrazione spettante ammonta ad € 24 (€ 125 x 19%)

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 43 – PREMI RELATIVI ALLE ASSICURAZIONI AVENTI PER OGGETTO IL RISCHIO DI EVENTI CALAMITOSI

Con il nuovo codice "43" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

La **Legge di Bilancio 2018** aggiungendo all'articolo 15, comma 1, Tuir la **lettera f-*bis)*** ha introdotto la **detrazione Irpef 19%** sui i **premi relativi alle assicurazioni** aventi per oggetto **il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018** e **relative a unità immobiliari** ad uso abitativo.

La detrazione **non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza**.

La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente **dall'intestazione dell'immobile** oggetto della stessa, poiché l'agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona.
Rientrano fra le polizze che **danno diritto alla detrazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni** (che deve avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2018), in **quanto assimilabili alla stipula** di un nuovo contratto.
Restano escluse dalla detrazione le **polizze pluriennali** stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla relativa scadenza naturale.
La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari.
In caso di **polizze "multirischio"**, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

POLIZZE STIPULATE DAL CONDOMINIO

Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche le fattispecie contrattuali a **garanzia del fabbricato stipulate dal condominio**, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.
Nel caso in cui il condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui **premi** riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze. La quota di

premio relativa ai condomini è **certificata dagli amministratori**; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.

Non viene previsto un limite massimo: sarà detraibile l'intero importo versato.
L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il **codice onere 43**.

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 44 – SPESE SOSTENUTE A FAVORE DI MINORI O DI MAGGIORENNI CON DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO

Con il nuovo codice "44" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 19% a favore di minori o maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

La **Legge di Bilancio 2018** aggiungendo all'articolo 15, comma 1, Tuir la **lettera e-*ter)*** ha introdotto la **detrazione Irpef 19% per le spese sostenute per soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).**

La detrazione spetta anche per le spese sostenute **nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico** che si trovino nelle condizioni previste dalla norma.

La norma prevede che a partire dal **1° gennaio 2018** spetti una detrazione nella misura del **19%** per le spese sostenute:

- da soggetti **sia minori che maggiorenni**,
- con **diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA),**
- fino al **completamento della scuola secondaria di secondo grado** (scuole superiori),
- per **l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici**, di cui alla L. 170/2010, necessari all'apprendimento;
- nonchè per **l'uso di strumenti compensativi** che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

L'Agenzia delle entrate poi con il **Provvedimento prot. n. 75067 del 06.04.2018** ha disposto le **modalità attuative** per la fruizione della detrazione in esame, individuando i **soggetti beneficiari** e **le tipologie di spese per agevolabili**.

AMBITO OGGETTIVO

Da un punto di vista oggettivo il Provvedimento in esame dispone che si considerano **strumenti compensativi** "*gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria*"; tra questi son ricompresi, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

- la **sintesi vocale**, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il **registratore**, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i **programmi di video scrittura** con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la **calcolatrice**, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri **strumenti tecnologicamente meno evoluti** quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Si considerano invece **sussidi tecnici ed informatici** "*le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche*", quali, ad esempio, i **computer necessari** per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso all'informazione e alla cultura.

REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE

Il beneficiario della detrazione deve essere in possesso di un **certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate**, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, L. 170/2010, recante "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*", che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico, la **diagnosi di DSA**.

La detrazione spetta a condizione che il **collegamento funzionale** tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato risulti dalla predetta certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Al fine di beneficiare della detrazione le spese sostenute devono essere **documentate da fattura** o **scontrino fiscale**, nel quale va indicato anche **il codice fiscale del soggetto affetto da DSA** e **la natura del prodotto acquistato o utilizzato**.

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati **indifferentemente al soggetto affetto da DSA ovvero al familiare che ha sostenuto le spese**; in tale ultimo caso, deve essere indicato il familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.

La detrazione spetta nella misura del **19% della spesa sostenuta**, **senza applicazione di franchigia** e senza **limiti massimi di spesa**.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della C.U. con il **codice onere 44**.

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 99 – ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

Con il codice "99" si identificano le altre spese per le quali spetta la detrazione del 19%

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

Vanno indicati **con il codice "99"**, gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19%.
Con questo codice vanno indicate le somme relative agli "Altri oneri detraibili", indicate con il codice 99 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica 2021.

Risoluzione n. 76/E/2010: rientrano ad esempio tra gli altri oneri detraibili la detrazione spettante nel caso di restituzione, per insussistenza dei requisiti richiesti, del contributo ricevuto per la stipula di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale.

ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26%

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 61 – EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS

Con il codice "61" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 24% relativa alle erogazioni liberali in favore delle Onlus

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

Vanno indicate con **il codice "61"** le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro in favore:

- delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti, individuati con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, **promuova un'iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una Onlus**. In questo caso il sostituto d'imposta assume l'onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all'erogazione, secondo le modalità descritte dalla Risoluzione n. 441/2008 e dalla Risoluzione n. 160/2009.

La detrazione spetta anche per le somme erogate a favore delle Onlus per adozioni a distanza se la stessa Onlus che percepisce l'erogazione certifica la spettanza della detrazione d'imposta.
Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento **postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito** è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

CHIARIMENTI DI PRASSI
Nella **circolare n. 19/E/2020** l'Agenzia ha chiarito che nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata **non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale**, il contribuente deve essere in possesso della **ricevuta rilasciata dal beneficiario** dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile **individuare il carattere di liberalità del pagamento**. Pertanto per i pagamenti effettuati dall'anno **2020** è necessario che la **natura di liberalità** del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 61 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

Per la verifica del limite di spesa di 30.000 euro annui si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice "20" ovvero le erogazioni liberali alle Onlus a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle Onlus sono:

- **deducibili dal reddito complessivo** ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera g), Tuir riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hannomantenuto la qualifica di Onlus e iscritte all'Anagrafe delle Onlus (rigo E26, cod. 7);
- **detraibili** ai sensi dell'articolo 83, comma 1, D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;
- **deducibili** ai sensi del medesimo articolo 83, comma 2, D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

Il citato articolo 83 del codice del Terzo Settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell'articolo 83 del codice del Terzo Settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.
Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 61 nel rigo E8/E10,non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 15, comma 1.1, Tuir, delle agevolazioni previste per :

- le erogazioni liberali a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale (**rigoE8/E10 cod. 71**);
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (**rigo E8/E10 cod. 76**);
- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle Onlus, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (**rigo E36**);
- le erogazioni liberali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), Tuir in favore delle

Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e siano iscritte all'Anagrafe delle Onlus (**rigo E26, cod. 7**).

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 62 – EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEI PARTITI POLITICI

Con il codice "62" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 26% relativa alle erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici

RP8	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP11	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00

Vanno indicate con **il codice "62"**, le erogazioni liberali in denaro, a favore:

- dei **partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale** di cui all'articolo 4, D.L. 149/2013 (consultabile sul sito www.parlamento.it);
- dei **partiti o delle associazioni promotrici di partiti** effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Tale agevolazione è esterna anche ai versamenti effettuati, anche sotto forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari e saltuarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime.

Non può essere considerata erogazione liberale la **quota versata per il tesseramento** o la quota associativa, trattandosi di versamento eseguito per avere il diritto a partecipare alle vicende del partito.

La **detrazione non compete** per i contributi versati a favore dei comitati elettorali, liste e mandatari in quanto privi di una loro rappresentanza.

Per l'anno **2020** la detrazione è ammessa nella misura del **26%** per importi **compresi tra 30 e 30.000 euro**. Le erogazioni devono essere effettuate tramite **banca o ufficio postale** o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente. (*Si vedano i chiarimenti di cui al codice precedente*).

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, **il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata**.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Con questo codice vanno comprese anche le spese indicate con il codice 62 nella sezione "oneri detraibili" della Certificazione Unica.

ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30% E 35%

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 71 – EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O IN NATURA A FAVORE DELLE ONLUS E DELLE APS

Con il nuovo codice "71" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle APS

RP8	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP11	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00

Per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate nell'anno 2020 a favore di:
- **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** (Onlus)
- **associazioni di promozione sociale** iscritte nel registro nazionale,

per un **importo complessivo** in ciascun **periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro,** la detrazione spetta nella misura del **30%.**

ASPETTI GENERALI

Il D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) ha introdotto una disciplina unitaria **per le detrazioni e le deduzioni** spettanti a chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.
In particolare, l'articolo 83, comma 1, primo periodo, del citato codice del Terzo settore, stabilisce che **dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 30%, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate** a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Ai sensi del successivo articolo 104, comma 1, la disposizione in questione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, in via transitoria, fino al periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore alle Onlus - di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997, iscritte negli appositi registri - e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento Bolzano, previste dall'articolo 7 della L. 383/2000.
L'elenco delle Onlus è disponibile nel sito dell'Agenzia delle entrate.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle Onlus sono:
- **deducibili dal reddito complessivo** ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera g), Tuir riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e iscritte all'Anagrafe delle Onlus (**rigo E26, cod. 7**);
- **detraibili** ai sensi dell'articolo15, comma 1.1 del Tuir riferito alle erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – **(rigo E8/E10 cod. 61)**;
- **detraibili** ai sensi dell'articolo 83, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;
- **deducibili** ai sensi del medesimo articolo 83, comma 2, D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

Il citato articolo 83 del codice del Terzo Settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste **non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali**, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell'articolo 83 del codice del Terzo Settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.
Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il **codice 71 nel rigo E8/E10**, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 83, comma 1, primo periodo, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per:
- le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – (**rigo E8/E10 cod. 61**);

- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (**rigo E8/E10 cod. 76**);
- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle Onlus, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (**rigo E36**);
- dell'articolo 10, comma 1, lettera g), Tuir riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e iscritte all'Anagrafe delle Onlus (**rigo E26, cod. 7**).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le erogazioni in denaro devono essere effettuate con **versamento postale o bancario**, o con carte di **debito, carte di credito, carte prepagate**, **assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

Nel caso di **pagamento con assegno bancario o circolare** ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il **contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata**.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 90%

NEW RIGHI RP8 - RP13: CODICE 72 – EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI STATO, REGIONI, ENTI LOCALI PER EMERGENZA COVID

Con il nuovo codice "72" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 30% per le erogazioni liberali per l'emergenza Covid

RP8	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP11	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00
RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2	,00

È stata introdotta una **nuova detrazione** d'imposta nella misura del **30%** per un **importo non superiore a 30.000 euro** per le **erogazioni liberali in denaro e in natura**, effettuate nell'**anno 2020**, in favore di:

- Stato;
- regioni;
- enti locali territoriali;
- enti o istituzioni pubbliche;
- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti,

finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ai fini della **valorizzazione delle erogazioni in natura**, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019, che prevede l'utilizzo del criterio del **valore normale** al bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'articolo 9, Tuir, mentre nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento.

Tali oneri devono essere indicati nei **righi RP8-RP13** del **quadro RP** del **modello Redditi PF 2021** e vanno identificati con il **codice "72"**

RIGHI RP8 - RP13: CODICE 76 – EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Con il nuovo codice "76" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 35% per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni di volontariato

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

Per le erogazioni liberali effettuate nell'anno **2020** a favore di:

- **organizzazioni di volontariato,**

per un **importo complessivo** in ciascun **periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro,** la detrazione spetta nella misura del **35%.**

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le erogazioni in denaro devono essere effettuate con **versamento postale o bancario**, o con carte di **debito, carte di credito, carte prepagate**, **assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il

contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento.
Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

L'articolo 83 del codice del Terzo Settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell'articolo 83 del codice del Terzo Settore, delle **detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative**.
Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 76 nel rigo E8/E10, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per **erogazioni liberali** previste per i codici:

- "61" che prevede la detrazione del 26% per le **erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle** organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle **iniziative umanitarie, religiose o laiche**, gestite da fondazioni, associazioni, comitati (detrazione del 26%);
- "71" che prevede la detrazione del 30% **per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e delle associazioni di promozione sociale** iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro;
- "per il rigo RP36" che prevede la deduzione dal reddito complessivo per le e**rogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;**

e di quelle previste da altre disposizioni di legge a titolo di detrazione o di deduzione di imposta.

NEW RIGHI RP8 - RP13: CODICE 81 – ASSICURAZIONI EVENTI CALAMITOSI

Con il nuovo codice "72" si identifica la spesa per la quale spetta la detrazione del 90% per premi per rischio su eventi calamitosi

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2 ,00

È stata introdotta una **nuova detrazione** nella misura del **90%** per le spese sostenute per i **premi** relativi alle **assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulate contestualmente alla **cessione ad un'impresa di assicurazione** del credito d'imposta relativo agli **interventi sisma bonus** per cui si può fruire della **percentuale di detrazione del 110%.**
Le istruzioni alla compilazione precisano che non è possibile fruire di questa agevolazione per gli edifici ubicati nella **zona sismica 4** di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
Per l'indicazione di tali premi assicurativi nei **righi RP8-RP13** del **quadro RP** del **modello Redditi 2021** va utilizzato il **codice "81".**

RIGO RP14 – SPESE PER CANONI DI LEASING DI IMMOBILE DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

	Data stipula leasing			Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto
RP14 Spese per canone di leasing	1 giorno	mese	anno	2	3 ,00	4 ,00

ASPETTI GENERALI

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto una detrazione del **19%** sull'importo **dei canoni** e dei relativi **oneri accessori**, nonché del **costo di acquisto** a fronte dell'esercizio dell'**opzione finale**, derivanti da **contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari**, anche da costruire, da adibire ad **abitazione principale entro un anno dalla consegna**, pagati da soggetti che non sono titolari di diritti di proprietà, neanche pro-quota, su immobili a destinazione abitativa.

> La detrazione spetta alle condizioni già previste per la detrazione degli interessi passivi pagati su mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale.

L'agevolazione riguarda i **contratti di finanziamento** stipulati nel quinquennio compreso tra il **1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020** ed opera per tutti i periodi d'imposta interessati dalla durata del contratto di **locazione finanziaria.**

La detrazione spetta anche per i **costi di stipula del contratto di leasing**.
Analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, la detrazione non spetta con riferimento agli:
- oneri sostenuti per l'eventuale **stipula di contratti di assicurazione sugli immobili**;
- eventuali **costi di intermediazione** sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l'individuazione ed il reperimento dell'immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa.

LIMITI DI DETRAIBILITÀ

La detrazione dei **canoni di leasing** e del **prezzo finale** di acquisto spetta ai contribuenti che possiedono un **reddito complessivo non superiore a 55.000 euro**, calcolato tenendo conto anche del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca.

L'importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è diverso in **relazione all'età del conduttore** in particolare*:*

- per i giovani che alla data di stipula del contratto **non hanno compiuto i 35 anni** la detrazione è riconosciuta su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere **euro 8.000** e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell'immobile di **euro 20.000**;
- per i soggetti che **compiono 35 anni alla data di stipula del contratto** o di **età superiore ai 35 anni** le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati e, dunque, **euro 4.000** per i canoni e oneri accessori e **euro 10.000** per il prezzo di riscatto.

REQUISITI

Sia il requisito anagrafico che quello reddituale, **rilevano solo al momento della stipula del contratto**. In particolare, il requisito reddituale può essere desunto dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente a quello della stipula del contratto o, se non ancora presentata, a quella presentata in tale anno. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello della stipula del contratto, occorre fare riferimento al reddito indicato nella CU, relativa ai periodi sopra indicati, maggiorato dell'eventuale reddito derivante da immobili non soggetti ad Imu.
L'oggetto del leasing abitativo può essere:

- un **fabbricato ad uso abitativo** già completato e dichiarato agibile;
- un **terreno sul quale costruire il fabbricato ad uso abitativo**;
- un **fabbricato ad uso abitativo** in **corso di costruzione** e da completare ovvero un fabbricato abitativo da ristrutturare.

Nel contratto deve essere esplicitata l'intenzione dell'utilizzatore di adibire ad abitazione principale l'immobile messogli a disposizione dal concedente.

RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE

La detrazione in esame è attribuita al **soggetto intestatario del contratto di leasing** stipulato per l'acquisto o la costruzione dell'immobile che sarà adibito ad abitazione principale.
Se il contratto di leasing è **cointestato,** la **detrazione è ripartita tra tutti gli aventi diritto**. In tal caso, si considera il reddito complessivo e l'età del singolo contraente.

Ad esempio nel caso di **cointestazione** (50% e 50%), ciascuno può calcolare la detrazione nella misura del 19% su un ammontare massimo del canone leasing pari a **euro 4.000** (per gli under 35) o a **euro 2.000** (per gli over 35) nonché il 19%, entro il limite massimo di **euro 10.000** (per gli under 35) o **euro 5.000** (per gli over 35) al momento del riscatto.

Qualora il **contratto di leasing sia intestato ad entrambi i coniugi,** ciascuno potrà portare in detrazione la **quota dei canoni e del prezzo di riscatto** corrisposti salvo il caso in cui uno dei **coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro**; in tale ultimo caso, quest'ultimo potrà fruire della **detrazione anche per la quota intestata all'altro coniuge**, analogamente a quanto previsto per la rata di mutuo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nel rigo RP14 inserito nel **modello Redditi 2021** dovranno essere riportati:

- a **colonna 1** (**Data stipula leasing**): va indicata la **data di stipula** del contratto di locazione finanziaria dell'immobile da adibire ad abitazione principale;
- a **colonna 2** (**Numero anno**): va indicato **il numero di anno** per cui si fruisce dell'agevolazione. Per l'anno d'imposta 2020 indicare il numero 1.
- a **colonna 3** (**Importo canone di leasing**): indicare **l'ammontare dei canoni di leasing pagati nel 2020**. L'importo dei canoni di leasing non può superare:
  - il limite di **8.000 euro annui** se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente **aveva meno di 35 anni**;
  - il limite di **4.000 euro annui** se a tale data il contribuente aveva un'età uguale o **superiore a 35 anni**.
- a **colonna 4** (**Prezzo di riscatto**): indicare **l'importo del prezzo di riscatto pagato nel 2020** per acquistare la proprietà dell'immobile da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare:
  - il **limite di 20.000 euro** se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente **aveva meno di 35 anni**;
  - il **limite di 10.000 euro** se a tale data il contribuente aveva un'età uguale o **superiore a 35 anni**.

RIGO RP15 – TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE

RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito	Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito	Totale spese con detrazione 30%	Totale spese con detrazione 35%	Totale spese con detrazione 90%
			2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

Il rigo **RP15** deve sempre essere compilato in presenza di spese che danno diritto alla detrazione del 19 e/o del 26%.
La casella di **colonna 1** deve essere barrata, se si opta per la rateizzazione delle spese di cui ai righi RP1, RP2, RP3.
A Colonna 2:

- Se non si opta per la rateazione delle spese sanitarie, allora si deve calcolare:

Spese Senza Franchigia = RP1 col. 2 + RP2 – 129

ricondurre a zero, se il risultato è negativo.
Va riportato **nella colonna 2** il risultato della seguente operazione:

Spese Senza Franchigia + RP3

RATEAZIONE

Se la somma delle spese sanitarie, indicate nei righi RP1 col. 1, RP1 col. 2, RP2 e RP3, eccede euro 15.493,71, allora è possibile rateizzare:

- **barrare la casella 1**;

calcolare:

Spese Senza Franchigia Rateazione = RP1 col. 1 + RP1 col. 2 + RP2 – 129

ricondurre a zero, se il risultato è negativo.

- **riportare nella colonna 2** l'importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:

$$\frac{\text{Spese Senza Franchigia Rateazione + RP3}}{4}$$

- **colonna 3:** in relazione agli altri oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 19%, deve essere indicata la somma degli importi dei righi da RP4 a RP7 e gli importi dei righi da RP8 a RP13 (con codici da 8 a 44 e codice 99) e gli importi delle colonne 3 e 4 del rigo RP14;
- **colonna 4:** va riportata la somma di quanto indicato nelle colonne 2 e 3 di questo rigo;
- **colonna 5:** in relazione agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del **26%,** deve essere indicata la somma degli importi dei righi da RP8 a RP13 (**codici 61 e 62**);
- **colonna 6:** in relazione agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del **30%** bisogna sommare gli importi dei righi da RP8 a RP13 (**codici 71 e 72**) e riportare il totale nella colonna 6;
- **colonna 7:** in relazione agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del **35%** bisogna sommare gli importi dei righi da RP8 a RP13 (**codice 76**) e riportare il totale nella colonna 7;
- **colonna 8**: in relazione agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del **90%** dovete sommare gli importi dei righi da RP8 a RP13 (**codice 81**) e riportare il totale nella colonna 8.

Per determinare la detrazione spettante, deve essere riportato, nel rigo RN13, il 19% di quanto indicato nel rigo RP15, colonna 4, il 26% di quanto indicato nel rigo RP15 colonna 5, il 30% dell'importo indicato nel rigo RP15, colonna 6 e il 35% dell'importo indicato nel rigo RP15, colonna 7 e 90% dell'importo indicato nel rigo RP15, colonna 8.

QUADRO RP SEZIONE II
ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	**RP21**	Contributi previdenziali ed assistenziali				,00
	RP22	Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge 1			2 ,00
	RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari				,00
	RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose				,00
	RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità				,00
	RP26	Altri oneri e spese deducibili			Codice 1	2 ,00
		Soggetto fiscalmente a carico di altri	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE		Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
	RP27	Deducibilità ordinaria			1 ,00	2 ,00
	RP28	Lavoratori di prima occupazione			,00	,00
	RP29	Fondi in squilibrio finanziario			,00	,00
	RP30	Familiari a carico			,00	,00
	RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione 1 giorno mese anno	Spesa acquisto/costruzione 2 ,00	Interessi 3 ,00	Totale importo deducibile 4 ,00
	RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore		Somme restituite nell'anno 1 ,00	Residuo anno precedente 2 ,00	Totale 3 ,00
	RP34	Quota investimento in start up	Codice fiscale 1	Importo 2 ,00	Totale importo RPF 2021 3 ,00	Importo residuo RPF 2020 4 ,00
				Importo residuo RPF 2018 6 ,00		Importo residuo RPF 2019 5 ,00
	RP36	Erogazioni Liberali in favore delle Onlus, OV e APS	Deduzione ricevuta 1 ,00	Deduzione propria 2 ,00	Totale importo rigo RPF2021 (col. 1 + col. 2) 3 ,00	Importo residuo RPF2020 4 ,00
	RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI				,00

ASPETTI GENERALI

Gli **oneri e le spese** per i quali è riconosciuta una **deduzione dal reddito complessivo** sono elencati nell'articolo 10, Tuir o in altre disposizioni di legge.
Per tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla **deduzione** dal reddito si applicano i seguenti principi generali:

- la **deduzion**e spetta solo per gli **oneri e le spese indicati nel Tuir** o in altre disposizioni di legge;
- gli oneri e le spese devono essere **indicati** nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati **sostenuti e idoneamente documentati**;
- gli **oneri e le spese abbattono il reddito complessivo** nel periodo d'imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti (**principio di cassa**). La **risoluzione n. 77/E/2007** ha chiarito che in caso di utilizzo della carta di credito rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l'addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d'imposta successivo;

- la deduzione spetta solo se gli oneri e le spese restano **effettivamente a carico di chi li ha sostenuti**, con le seguenti precisazioni:
  - se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito, la deduzione non spetta;
  - se il rimborso è inferiore alla spesa sostenuta la deduzione è calcolata solo sulla parte non rimborsata;
  - se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della deduzione, le somme rimborsate sono assoggettate a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera n-*bis)*, Tuir nell'anno del rimborso;
- la deduzione nella maggior parte dei casi può essere fruita solo **nel limite del reddito complessivo**. L'eventuale eccedenza **non può quindi essere chiesta a rimborso** né **portata in deduzione nel periodo d'imposta successivo**, tranne che non vi sia una espressa previsione normativa. Una eccezione a tale regola generale è prevista, ad esempio, per le somme restituite al soggetto erogatore che hanno concorso a tassazione negli anni precedenti (articolo 10, comma 1, lettera d-*bis)*).

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Nella **sezione II del quadro RP** devono essere indicati:
- gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

MODELLO CERTIFICAZIONE UNICA 2021

Non vanno indicati gli oneri deducibili **già riconosciuti dal sostituto d'imposta:** l'ammontare totale di questi oneri è indicato **nel punto 431 della Certificazione Unica,** mentre nei punti **da 432 a 437** della Certificazione Unica sono fornite le informazioni di dettaglio in merito al tipo di onere e al relativo ammontare già considerato dal datore di lavoro.

Previdenza complementare	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Data iscrizione al fondo
411	412	413	415 giorno mese anno

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

Versati nell'anno	Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Importo totale	Differenziale	Anni residui
416	417	418	419	420

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO

Versati	Dedotti	Non dedotti	Codice fiscale del familiare a carico
421	422	423	424

IDENTIFICATIVO DEL FONDO

Codice fiscale	Codice fiscale	Codice fiscale
425	426	427

ONERI DEDUCIBILI

Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
431	432	433	434	435	436	437

RIGO RP21 – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali	,00

Nel rigo **RP21** devono essere indicati **i contributi previdenziali ed assistenziali** versati nell'anno **2020**:
- in ottemperanza a disposizioni di legge **(obbligatori)**;
- alla gestione della forma pensionistica di appartenenza **(volontari)**, compresi quelli versati per la **ricongiunzione dei differenti periodi assicurativi**, per il **riscatto degli anni di laurea** (sia a fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e **per la prosecuzione volontaria**; rientrano in questa voce anche i contributi pensati al "fondo casalinghe";
- i **contributi agricoli unificati** versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale ad esclusione della parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti;
- i **contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail** riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe).

Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per conto **di familiari fiscalmente a carico.** Non è previsto un limite massimo di deducibilità, i contributi.

Rientrano **tra gli oneri deducibili** anche i **contributi soggettivi** e il **contributo maternità** versati dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo alle rispettive casse di previdenza di appartenenza (ad esempio avvocati, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, medici, veterinari, ecc..).
Non è deducibile il **contributo integrativo** che deve essere versato dagli stessi soggetti in quanto questo contributo viene calcolato in percentuale sul volume d'affari e non concorre alla formazione del proprio reddito Irpef (ad eccezione del contributo integrativo minimo che è ammesso in deduzione dal reddito Irpef solo per la parte che è rimasta a carico del contribuente).

Nella **risoluzione n. 25/E/2011** ha chiarito che sono **deducibili i contributi volontari** versati da un professionista che ha cessato l'attività ad una Cassa di previdenza per con seguire la pensione; è possibile dedurre **dal reddito complessivo i contributi previdenziali sospesi** a seguito di una calamità naturale, secondo il principio di cassa, **quando cioè è stato effettivamente eseguito il versamento.**

Infine **rientrano in questa categoria anche i contributi versati alla Gestione separata Inps da**:
- **lavoratori autonomi occasionali**, con compensi complessivi annui superiori a 5.000 euro, per la quota del contributo (pari ad 1/3) rimasta a carico del collaboratore;
- **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro**, per la quota (pari al 45%) del contributo rimasta a carico dell'associato.

L'importo dei contributi rimasti a carico dei percipienti è indicato **nel campo 35** del modello di **Certificazione Unica** nella parte relativa alle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi.

Tali redditi sono identificati nel **campo 1** con i seguenti codici:

- **"C"** – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- **"M"** – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- **"M1"** – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere.

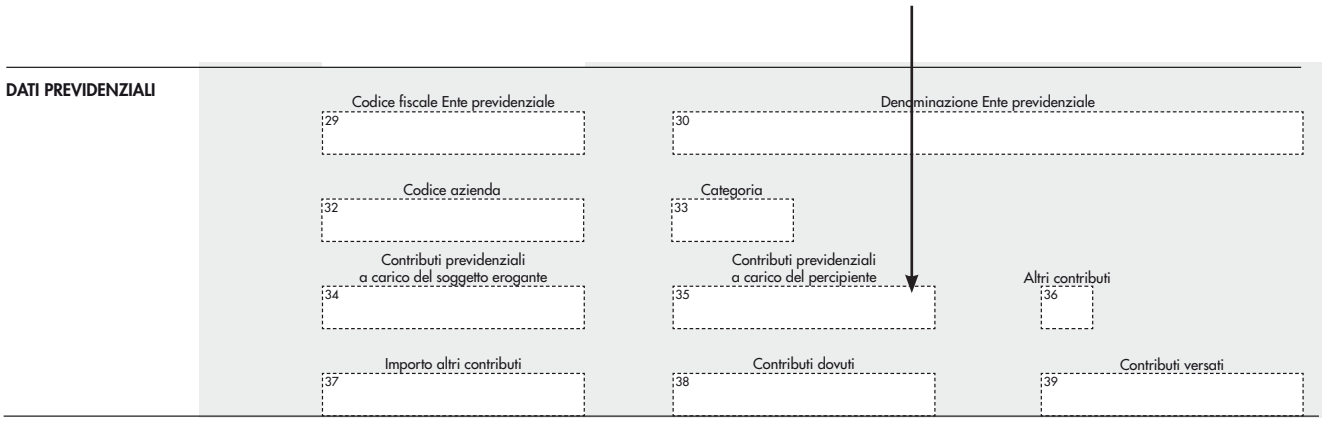

Come precisato nella **circolare n. 24/2004 non possono essere considerati contributi previdenziali obbligatori o facoltativi** le somme versate all'Inps per ottenere l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e attività di lavoro e per la regolarizzazione dei periodi pregressi.
Nella circolare n. 15/E/2005 è stato precisato che **sono oneri deducibili** anche i **contributi relativi all'assicurazione obbligatoria** per gli infortuni versati **dall'imprenditore agricolo** per la propria posizione.

Nella circolare n. 17/E/2006 si precisa che **sono deducibili** i contributi versati all'**ONAOSI** da parte dei sanitari iscritti agli ordini dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari.
Circolare n. 28/E/2006: ai sensi dell'articolo 36, comma 32, D.L. 223/2006, **i contributi sospesi in conseguenza di calamità pubbliche** sono **deducibili** nei periodi d'imposta in cui opera la sospensione e, se non sono stati dedotti negli anni della sospensione, possono essere dedotti nell'anno del versamento.
Con la **risoluzione n. 114/E/2009** l' Agenzia delle Entrate ha precisato che il **coniuge superstite può portare in deduzione** i **contributi versati ed intestati al coniuge defunto**, considerato che il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito al coniuge superstite in qualità di erede di beneficiare del trattamento pensionistico; visto che il titolo di pagamento è intestato al *de cuius*, la circostanza che l'onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite dovrà risultare dalle ricevute relative ai pagamenti effettuati.
Nella **risoluzione n. 25/E/2011** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **il contributo integrativo versato dai biologi** volontariamente all'Ente Nazionale di Previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) debba essere considerato onere deducibile, qualunque sia la causa che origina il versamento, la quale può rinvenirsi nei riscatti (ad esempio per il corso di laurea), nella prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nonché nella ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

CHIARIMENTI DI PRASSI
CIRCOLARE N. 19/E/2020

Non sono deducibili:
- i contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto (*articolo 12, comma 2-bis D.L. 102/2013 a decorrere dal 2014*);
- i **contributi previdenziali** Inps, versati alla gestione separata, rimasti a carico del titolare dell'assegno di ricerca né per il titolare dell'assegno stesso, né per il familiare di cui è, eventualmente, a carico (**circolare n. 20/E/2011**);
- le **tasse di iscrizione** all'albo versate da figure professionali;
- le somme versate per **sanzioni ed interessi moratori** comminati per violazioni inerenti i contributi versati (risoluzione n. 114/E/2009).

Nel caso **di contributi corrisposti per conto di altri soggetti**, se la legge **prevede l'esercizio del diritto di rivalsa**, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati.
Ad esempio, in caso di **impresa familiare artigiana o commerciale**, il titolare dell'impresa **è obbligato al versamento dei contributi previdenziali** anche per i **familiari che collaborano nell'impresa;** tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

L'Agenzia delle Entrate nella **risoluzione n. 107/E/2014** ha chiarito che non costituiscono oneri deducibili i **contributi versati** da un lavoratore autonomo ad un **Fondo avente finalità assistenziali, non assimilabile ad un Fondo integrativo del SSN**.
Tali versamenti oltre a non essere deducibili in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo sono anche indeducibili dal reddito complessivo del contribuente.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Ai fini della deducibilità dei contributi versati il contribuente dovrà conservare le **quietanze** relative **ai premi pagati**, le **ricevute bancarie** dei versamenti eseguiti ovvero **l'apposita documentazione rilasciata dall'ente previdenziale:**

Tipologia	Documenti
Contributi previdenziali versati a gestioni separate da particolari categorie di soggetti (farmacisti, medici, ecc.)	*Ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti*
Contributi previdenziali versati alla gestione separata Inps e all'Inail ove previsto	*Certificazione del sostituto che attesti il versamento alla gestione separata Inps e all'Inail per le quote a carico del lavoratore*

Tipologia	Documenti
Contributi agricoli unificati versati all'Inps gestione ex SCAU	*Ricevuta del versamento*
Contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni di periodi assicurativi, riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, prosecuzione di un'assicurazione obbligatoria, iscrizione volontaria alla gestione separata dell'Inps). Contributo Inail pagato dalle casalinghe	*Ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati (indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono)*
Contributi del coniuge defunto versati dal coniuge superstite	*Titolo di pagamento intestato al de cuius* *Ricevute di pagamento effettuato dal coniuge superstite*

Per beneficiare della deduzione al **rigo RP21** il contribuente dovrà riportare l'importo **dei contributi previdenziali ed assistenziali** versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza.

Importo dei contributi previdenziali e assistenziali versati

RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali	,00

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente **ha pagato nel corso del 2020** contributi per l'assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici per conto della moglie a carico per 150 euro.

Il contribuente compilerà così la **sezione II del quadro RP**:

Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali				150 ,00
RP22	Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge 1			2 ,00
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari				,00
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose				,00
RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità				,00
RP26	Altri oneri e spese deducibili			Codice 1	2 ,00
	Soggetto fiscalmente a carico di altri	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE		Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
RP27	Deducibilità ordinaria			1 ,00	2 ,00
RP28	Lavoratori di prima occupazione			,00	,00
RP29	Fondi in squilibrio finanziario			,00	,00
RP30	Familiari a carico			,00	,00
RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione 1 giorno mese anno	Spesa acquisto/costruzione 2 ,00	Interessi 3 ,00	Totale importo deducibile 4 ,00
RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore		Somme restituite nell'anno 1 ,00	Residuo anno precedente 2 ,00	Totale 3 ,00
RP34	Quota investimento in start up	Codice fiscale 1 / Importo 2 ,00	Totale importo RPF 2021 3 ,00	Importo residuo RPF 2020 4 ,00	Importo residuo RPF 2019 5 ,00
			Importo residuo RPF 2018 6 ,00		
RP36	Erogazioni Liberali in favore delle Onlus, OV e APS	Deduzione ricevuta 1 ,00	Deduzione propria 2 ,00	Totale importo rigo RPF2021 (col. 1 + col. 2) 3 ,00	Importo residuo RPF2020 4 ,00
RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI				150 ,00

RIGO RP22 – ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE

RP22 Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge 1	2 ,00

Il **rigo RP22** e deputato ad accogliere **gli assegni periodici corrisposti al coniuge nel corso del 2020** anche se **residente all'estero**, a seguito di **separazione legale ed effettiva**, di **scioglimento** o **annullamento del matrimonio** o di **cessazione dei suoi effetti civili**, nella misura indicata nel **provvedimento dell'autorità giudiziaria** o **nell'accordo raggiunto**, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all'Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui agli articoli 6 e 12, D.L. 132/2014.
Se il **provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue** la quota dell'assegno destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, **l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.**
Pertanto per la quota dell'assegno destinata al coniuge:

SOGGETTO CHE EROGA L'ASSEGNO	**Onere deducibile: RP22**
CONIUGE CHE PERCEPISCE	**Reddito da dichiarare nel Quadro RC II sezione**

Per la quota dell'assegno destinata ai figli:

SOGGETTO CHE EROGA L'ASSEGNO	**Onere indeducibile**
FIGLIO (O CONIUGE) CHE PERCEPISCE	**Non fa reddito**

L'assegno di mantenimento è deducibile solo nella misura disposta dal giudice: nel caso vi siano eventuali accordi intervenuti tra le parti che portano modifiche alla somma decisa dall'autorità giudiziaria, non saranno rilevanti ai fini della deducibilità.

Risoluzione n. 448/E/2008: se **previsto** nella sentenza di separazione **è deducibile** anche l'importo corrisposto a titolo di adeguamento dell'Istat.

Risoluzione n. 157/E/2009: gli assegni periodici corrisposti all'*ex* moglie sono deducibili dal reddito, se in base al provvedimento dell'autorità giudiziaria sia previsto che debbano essere compensati con la somma che la ex moglie deve restituire, come quota dell'indennità di fine rapporto del marito percepita in misura maggiore del dovuto. Gli assegni periodici dedotti dal reddito da parte del coniuge che li eroga vanno assoggettati ad Irpef da parte del coniuge percipiente, quali redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), Tuir.

Circolare n. 17/E/2015: è **deducibile** anche il cd "*contributo casa*", ovvero le somme corrisposte per il pagamento del **canone di locazione** e delle spese condominiali dell'alloggio del coniuge separato **che siano disposti dal giudice**, quantificabili e corrisposti periodicamente.

La quantificazione del "*contributo casa*", se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, può essere determinato '*per relationem*', qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile a disposizione dell'ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.

Inoltre, **devono ritenersi deducibili** le somme corrisposte in **sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all'ex coniuge** nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l'altro coniuge **non abbia rinunciato all'assegno di mantenimento**.

La deduzione non spetta per:

- **circolare n. 50/E/2002:** le **somme corrisposte in unica soluzione** al coniuge separato o divorziato;
- **circolare n. 50/E/2002:** le **somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo** versata **in sostituzione dell'assegno di mantenimento**, nel caso in cui l'altro coniuge abbia comunque rinunciato all'assegno di mantenimento;
- **risoluzione n. 153/E/2009:** l'assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria **nella forma dell'una tantum**, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Oltre alla **documentazione che attesti l'erogazione mensile degli importi** (bonifici, ricevute rilasciate dal soggetto percettore delle somme) è necessario esibire a richiesta la **sentenza di separazione o divorzio o l'accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria** di cui all'articolo 6, D.L. 132/2014 (o dalla sua conferma di cui all'articolo 12) che obbliga e certifica l'erogazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge. Nel caso di pagamenti dei canoni di locazione e delle spese condominiali, oltre al Provvedimento del Tribunale sarà necessario esibire anche il contratto d'affitto, la documentazione di cui risulti l'importo delle spese condominiali e l'avvenuto versamento.

Per la compilazione del **rigo RP22** bisogna tener presente che:
Alla **colonna 1** va riportato il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.

In assenza del codice fiscale del coniuge la deduzione non è riconosciuta.

Alla **colonna 2** va indicato **l'importo degli assegni periodici**, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice ("contributo casa") corrisposti al co-

niuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio**, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria**.

Non sono previsti limiti di deducibilità: gli assegni e le somme corrisposte sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.

Va obbligatoriamente indicato il codice fiscale del coniuge

Va indicato **l'importo complessivo** degli assegni periodici corrisposti nell'anno al coniuge

RP22 Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge 1	2 ,00

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente, a seguito della sentenza di separazione ha corrisposto nel corso del 2020:

- 7.000 euro a titolo di assegno di mantenimento per coniuge (codice fiscale RSSMRA60B43F205D)
- 3.000 euro a titolo di assegno di mantenimento del figlio.

Il contribuente compilerà così la **sezione II del quadro RP**:

Va indicato il **codice fiscale del soggetto** al quale sono state erogate le somme deducibili. La mancata indicazione del codice fiscale fa venir meno la possibilità deduzione.

Va indicato **l'ammontare dell'assegno di mantenimento erogato al coniuge**. La quota di mantenimento per i figli è un onere indeducibile.

Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	**RP21** Contributi previdenziali ed assistenziali		,00
	RP22 Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge 1 RSSMRA60B43F205D	2 7.000 ,00
	RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		,00
	RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		,00
	RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità		,00
	RP26 Altri oneri e spese deducibili	Codice 1	2 ,00

Soggetto fiscalmente a carico di altri	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
	RP27 Deducibilità ordinaria	1 ,00	2 ,00
	RP28 Lavoratori di prima occupazione	,00	,00
	RP29 Fondi in squilibrio finanziario	,00	,00
	RP30 Familiari a carico	,00	,00

RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione 1 giorno mese anno	Spesa acquisto/costruzione 2 ,00	Interessi 3 ,00	Totale importo deducibile 4 ,00
RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore		Somme restituite nell'anno 1 ,00	Residuo anno precedente 2 ,00	Totale 3 ,00

RP34	Quota investimento in start up	Codice fiscale 1	Importo 2 ,00	Totale importo RPF 2021 3 ,00	Importo residuo RPF 2020 4 ,00	Importo residuo RPF 2019 5 ,00
				Importo residuo RPF 2018 6 ,00		

RP36	Erogazioni Liberali in favore delle Onlus, OV e APS	Deduzione ricevuta 1 ,00	Deduzione propria 2 ,00	Totale importo rigo RPF2021 (col. 1 + col. 2) 3 ,00	Importo residuo RPF2020 4 ,00
RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI				7.000 ,00

RIGO RP23 – CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari	,00

Vanno indicati al **rigo RP23** i **contributi previdenziali ed assistenziali** versati nel 2020 **per gli addetti ai servizi domestici** (autisti, giardinieri) **ed all'assistenza personale** o familiare (quali ad esempio colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane).
I contributi sono deducibili dal reddito complessivo per **la parte a carico del datore di lavoro**, fino all'importo massimo di **1.549,37 euro**.
Per la determinazione della quota del contributo deducibile è possibile fare riferimento alle tabelle predisposte dall'Inps, per **l'anno 2019** nella Circolare Inps n. 16/2019 e per **l'anno 2020** nella Circolare Inps n. 17/2020.

Sono deducibili anche i **contributi previdenziali** sostenuti per una badante assunta tramite **un'agenzia interinale e rimborsati all'agenzia** medesima se quest'ultima rilascia una certificazione attestante:
- gli importi pagati;
- gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.

L'articolo 54-*bis*, D.L. 50/2017 ha introdotto la possibilità di gestire **prestazioni occasionali** mediante il "***libretto famiglia***", attraverso il quale persone fisiche che non esercitano attività professionale o d'impresa possono acquisire prestazioni di lavoro occasionale da soggetti che vogliano intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario.
Le attività che l'utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono tassativamente indicate dalla legge e consistono in: **piccoli lavori domestici**, inclusi i **lavori di giardinaggio**, di **pulizia** o di **manutenzione**; **assistenza domiciliare ai bambini** e alle **persone anziane**, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare.
Il libretto famiglia è **libretto nominativo prefinanziato**, composto da titoli di pagamento, il cui **valore nominale è fissato in 10 euro**, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un'ora. Il libretto famiglia può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il "Portale dei pagamenti" dell'Inps.
Del valore nominale di **10 euro** di ogni titolo di pagamento:
- **8 euro** costituiscono il compenso del prestatore;
- **1,65 euro** vengono accantonati per la **contribuzione IVS alla Gestione Separata**;
- **0,25 euro** per il premio assicurativo Inail;
- **0,10 euro** per il finanziamento degli oneri gestionali.

I **contributi previdenziali** per gli addetti ai servizi domestici, versati alla gestione separata Inps mediante il "Libretto Famiglia", **possono essere dedotti dal reddito complessivo in quanto interamente a carico dell'utilizzatore** (datore di lavoro). Per ogni ora di lavoro, corrispondente ad un titolo di pagamento, è possibile dedurre 1,65 euro, quale contribuzione IVS alla Gestione separata Inps. L'importo può essere dedotto **nel periodo d'imposta in cui è effettuato il versamento** per l'acquisto del titolo di pagamento a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico sia stata svolta dal lavoratore e che l'utilizzatore ne abbia dato comunicazione all'Inps.

La deduzione riguarda solo i contributi corrispondenti a prestazioni degli **addetti ai servizi domestici** (autisti, giardinieri, ecc.) ed **all'assistenza personale o familiare** (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, ecc.).

Non sono deducibili:
- i **versamenti alla CAS.SA.COLF**;
- i contributi forfettari sostenuti per la **regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri** (articolo 5, D.Lgs. 109/2012;
- le **spese sostenute nel 2020** che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "*rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – articolo 51, Tuir*" (punti da 701 a 706 della C.U. 2021).

La deduzione **non spetta** se le spese sono state sostenute nell'interesse di **familiari fiscalmente a carico**.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il contribuente ai fini della deduzione dal reddito dovrà **conservare le ricevute dei bollettini di versamento** all'Inps dei contributi complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (codice relativo al rapporto di lavoro, numero del trimestre e dell'anno di riferimento, numero di ore retribuite nel trimestre, retribuzione data effettiva), che attestano le somme effettivamente versate nell'anno 2020 secondo il principio di cassa:
- versati nel gennaio del 2020 relativi al quarto trimestre 2019;
- versati ad aprile, luglio e ottobre 2020 relativi ai primi tre trimestri del 2020.

Per le **agenzie interinali**, la **fattura deve contenere**:
- il **codice fiscale** del soggetto che effettua il pagamento;
- i **dati identificativi dell'agenzia**;
- la **specificazione della natura del servizio reso** e l'indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro.

Il contribuente dovrà individuare la quota dei contributi rimasta effettivamente a suo carico e riportarla nel rigo RP23, nel limite massimo dell'importo di 1.549,37 euro.

Nel caso di **utilizzo** del Libretto famiglia il contribuente che intende portare in **deduzione i contributi versati** deve conservare:
- **copia del Libretto famiglia**;
- **ricevute dei titoli di pagamento** mediante F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il "Portale dei pagamenti" dell'Inps;
- documentazione attestante la comunicazione all'Inps dell'avvenuto **utilizzo dei buoni lavoro**;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta che le prestazioni di lavoro sono rese **dagli addetti ai servizi domestici** e/o all'assistenza personale o familiare.

Vanno indicati **i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per la parte a carico del datore di lavoro.**

RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari	,00

Si ritiene siano **oneri deducibili** anche i contributi versati per servizi domestici o di assistenza effettuati in favore di familiari anche non fiscalmente a carico.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente **ha versato nel corso del 2020** contributi previdenziali all'Inps a favore della propria domestica per un importo complessivo pari a 1.845 euro. La quota a carico della domestica ammonta a 257 euro.
Il contribuente compilerà così la **sezione II del quadro RP**:

L'importo da **indicare nel rigo RP23** sarà relativo alla quota dei contributi a carico del contribuente (€ 1.845 - € 257) **ricondotto nel limite massimo di spesa di € 1.549,37 (€ 1.549).**

Sezione II
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali		,00
RP22	Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge 1	2 ,00
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		1.549 ,00
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		,00
RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità		,00
RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice 1	2 ,00

Soggetto fiscalmente a carico di altri

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

		Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
RP27	Deducibilità ordinaria	1 ,00	2 ,00
RP28	Lavoratori di prima occupazione	,00	,00
RP29	Fondi in squilibrio finanziario	,00	,00
RP30	Familiari a carico	,00	,00

RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione 1 giorno mese anno	Spesa acquisto/costruzione 2 ,00	Interessi 3 ,00	Totale importo deducibile 4 ,00
RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore		Somme restituite nell'anno 1 ,00	Residuo anno precedente 2 ,00	Totale 3 ,00

RP34	Quota investimento in start up	Codice fiscale 1	Importo 2 ,00	Totale importo RPF 2021 3 ,00	Importo residuo RPF 2020 4 ,00	Importo residuo RPF 2019 5 ,00
				Importo residuo RPF 2018 6 ,00		

RP36	Erogazioni Liberali in favore delle Onlus, OV e APS	Deduzione ricevuta 1 ,00	Deduzione propria 2 ,00	Totale importo rigo RPF2021 (col. 1 + col. 2) 3 ,00	Importo residuo RPF2020 4 ,00
RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI				1.549 ,00

RIGO RP24 – EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	,00

Vanno indicate **al rigo RP24 le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose**:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della **Chiesa cattolica italiana**;
- **Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno**, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- **Ente morale Assemblee di Dio in Italia**, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- **Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi** per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- **Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia** per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- **Chiesa Evangelica Luterana in Italia** e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- **Unione delle Comunità ebraiche italiane**, compresi i contributi annuali versati alle comunità ebraiche;
- **Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale**, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- **Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi** degli ultimi giorni per attività di religione o di culto, per attività dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari;
- **Chiesa Apostolica in Italia** e degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;
- **Unione Buddhista Italiana** e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostentamento dei ministri di culto e le attività di religione o di culto;
- **Unione Induista italiana** e gli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati per il sostentamento dei ministri di culto le esigenze di culto e le attività di religione o di culto;
- **Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG),** per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo12, comma 1, lettera a), L. 130/2016.

LIMITE DI DEDUCIBILITÀ E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino ad un importo massimo di **1.032,91 euro**. L'importo massimo che è ammesso in deduzione ammonta quindi a **12.394,92 euro (€ 1.032,91*12 istituzioni religiose).**
I contribuenti devono conservare **le ricevute di versamento in conto corrente postale**, **le quietanze liberatorie** e **le ricevute dei bonifici bancari** relativi alle suddette erogazioni e per **i pagamenti effettuati con carta di credito**, **l'estratto conto** della società che gestisce la carta.
L'erogazione deve essere effettuata tramite **versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagata, assegno bancario o circolare**.
La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti tranne che per quelle in favore della Chiesa Evangelica Valdese.

Risoluzione n. 199/2009: le erogazioni liberali versate da persone fisiche in favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana sono deducibili anche se effettuate con carta di credito. Va conservato ed eventualmente esibito a richiesta dell'Agenzia delle entrate l'estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Va indicato l'importo **delle erogazioni liberali** in denaro a favore **delle istituzioni religiose nel limite massimo di € 1.032,912 per ciascun ente.**

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose ,00

Circolare n. 21/2010 e **risoluzione n. 69/2011**: L'Agenzia delle entrate, ha ritenuto altresì valide le **attestazioni o certificazioni rilasciate dai responsabili della Chiesa evangelica Valdese o delle Unioni delle Chiese Metodiste o Valdesi**, purché rilasciate su appositi stampati da questi predisposti e numerati.
Detti stampati devono contenere:
- il **numero progressivo dell'attestazione o certificazione**;
- **cognome, nome, comune di residenza del donante**;
- **l'importo dell'erogazione liberale**;
- la **causale dell'erogazione liberale**.

L'attestazione o certificazione può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Tavola valdese, anche da **soggetti incaricati** dalla Tavola valdese presso le chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese metodiste e valdesi.
Ai fini della deducibilità quindi le erogazioni possono essere effettuate anche in contanti, a condizione di essere in possesso di tali attestazioni.

Risoluzione n. 72/E/2017: l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della Tavola valdese **devono ritenersi valide** anche per **le erogazioni liberali** effettuate a **favore di altre istituzioni religiose**, per le quali i decreti ministeriali di attuazione prevedano le medesime modalità di documentazione.
Tali modalità sono previste, in particolare, per **le erogazioni liberali a favore**:
- **dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana** (D.M. 12 dicembre 1988);
- **dell'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno** (D.M. 1 dicembre 1989).

Inoltre nella risoluzione n. 72/E/2017 l'Agenzia ha chiarito che le **medesime istruzioni** valgono anche per le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose per le quali è prevista la **deducibilità dal reddito complessivo** ai fini dell'Irpef senza che, tuttavia, sia stato emanato alcun provvedimento in ordine alle modalità di documentazione (ad esempio nel caso delle erogazioni effettuate in favore:
- dell'**Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia** (UCEBI)
- della **Chiesa Evangelica Luterana in Italia** (CELI).

Per le erogazioni liberali a favore dell'**Unione Comunità Ebraiche in Italia** (UCEI), le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo i contributi annuali versati alle Comunità stesse, relativi al periodo di imposta nel quale sono stati versati, nonché le erogazioni liberali in denaro relative allo stesso periodo documentate:

1) dall'**attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale**, intestato alla comunità ebraica di appartenenza, contenente **la causale del versamento** e **l'indicazione del periodo d'imposta** al quale si riferiscono i contributi versati, dovuti alla comunità a norma del relativo statuto;
2) dalla **quietanza liberatoria** rilasciata dalla comunità ebraica di appartenenza su **appositi stampati predisposti e numerati dalla comunità stessa**, da cui risultino: il **numero della quietanza**; il **cognome,** il **nome** e il **comune di residenza** del soggetto che, a norma dello statuto della comunità, ha effettuato il versamento; l'importo del contributo versato; la **causale della contribuzione** e il periodo di imposta al quale si riferiscono i contributi versati.

Circolare n. 13/E/2019: in merito alla **documentazione da controllare e conservare** la circolare ha chiarito che il sostenimento dell'onere è documentato dalla **ricevuta del versamento bancario o postale** ovvero, in caso di **pagamento con carta di credito**, **carta di debito** o **carta prepagata dall'estratto conto della società che gestisce tali carte**. Nel caso di pagamento con **assegno bancario o circolare** ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata **non sia possibile individuare il soggetto beneficiario** dell'erogazione liberale, il **contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata** a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la **modalità di pagamento utilizzata**.
Pertanto è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla **ricevuta** del **versamento bancario o postale**, dall'e**stratto conto della società** che gestisce le carte di credito, **di debito** o **prepagate** ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

TIPOLOGIA	DOCUMENTI
Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose	• *Per i pagamenti effettuati con carta di credito, è necessario l'estratto conto della società che gestisce la carta* • *Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario* • *In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario* • *Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata* • *Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento* • *Per le spese alla Tavola Valdese, all'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, all'Unione delle Chiese Cristiane avventiste del settimo giorno, all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e all'Unione Comunità Ebraiche in Italia vedi specifiche indicazioni.*

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente **nel corso dell'anno 2020** ha effettuato i seguenti bonifici in favore di:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana per 1.500 euro;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia per 350 euro.

Il contribuente compilerà così la **sezione II del quadro RP:**

L'importo da indicare nel **rigo RP24** sarà:
€ 1.032,91 in quanto ricondotto al limite massimo deducibile per la prima erogazione in favore della Chiesa cattolica;
€ 350 interamente in quanto inferiore al limite massimo deducibile per l'erogazione in favore dell'Ente morale delle Assemblee di Dio.
Totale onere deducibile: € 1.383

Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali		,00
RP22	Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge 1	2 ,00
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		,00
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		1.383 ,00
RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità		,00
RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice 1	2 ,00

Soggetto fiscalmente a carico di altri

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

		Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
RP27	Deducibilità ordinaria	1 ,00	2 ,00
RP28	Lavoratori di prima occupazione	,00	,00
RP29	Fondi in squilibrio finanziario	,00	,00
RP30	Familiari a carico	,00	,00

RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione 1 giorno mese anno	Spesa acquisto/costruzione 2 ,00	Interessi 3 ,00	Totale importo deducibile 4 ,00
RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore		Somme restituite nell'anno 1 ,00	Residuo anno precedente 2 ,00	Totale 3 ,00
RP34	Quota investimento in start up	Codice fiscale 1 / Importo 2 ,00	Totale importo RPF 2021 3 ,00	Importo residuo RPF 2020 4 ,00	Importo residuo RPF 2019 5 ,00
			Importo residuo RPF 2018 6 ,00		
RP36	Erogazioni Liberali in favore delle Onlus, OV e APS	Deduzione ricevuta 1 ,00	Deduzione propria 2 ,00	Totale importo rigo RPF2021 (col. 1 + col. 2) 3 ,00	Importo residuo RPF2020 4 ,00
RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI				1.383 ,00

RIGO RP25 – SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA PER I DISABILI

RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità	,00

ASPETTI GENERALI

Al rigo **RP25** vanno **indicate le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sostenute nel 2020 dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione**.

Sono considerate **persone con disabilità**, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla **Commissione medica** istituita ai sensi dell'articolo 4, L. 104/1992, anche le persone che sono state ritenute **invalide** da altre **Commissioni mediche pubbliche** incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.

Per i soggetti riconosciuti **portatori di handicap** ai sensi della L. 104/1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall'articolo 10, comma 1, lettera b), Tuir non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, L. 104/1992 essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1.
Per i **soggetti riconosciuti invalidi civili** occorre, invece, accertare **la grave e permanente invalidità o menomazione**; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un'invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita **l'indennità di accompagnamento**.
I **grandi invalidi di guerra**, di cui all'articolo 14, TU n. 915/1978, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4, L. 104/1992. In questo caso è sufficiente presentare **il provvedimento definitivo** (decreto) di **concessione della pensione privilegiata** (*articolo 38, L. 448/1998*).

Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una **persona deceduta**, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

SPESE DEDUCIBILI

È possibile fruire della deduzione per tutte le **spese di assistenza specifica** sostenute dai disabili relative:
- all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel D.M. 29.03.2001 sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica.

Come precisato dalla circolare n. 19/E/2012 le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.

Inoltre sempre nella circolare n. 19/E/2012 l'agenzia ha precisato che per la deducibilità delle prestazioni di **ippoterapia e musicoterapia** deve essere verificato il loro effettivo contributo al miglioramento del benessere psico-fisico e quindi fatta una valutazione caso per caso in quanto non strettamente riconducibili ad attività sanitarie riabilitative.
Per poter fruire della deduzione sarà quindi necessario **presentare la prescrizione del medico e la fattura del centro specializzato** presso cui è eseguita l'ippoterapia o la musicoterapia dalla quale risulti che le prestazioni sono direttamente effettuate da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità.

Non devono essere indicate **in questo rigo**, ma godono della **detrazione del 19%** da indicare nei righi RP1/RP4:
- spese chirurgiche;
- spese per prestazioni specialistiche;
- spese per protesi dentarie e sanitarie;
- spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei disabili;
- spese per i veicoli per i disabili;
- spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti disabili.

È possibile fruire della deduzione anche per tutte le **spese generiche** (quali ad esempio le prestazioni rese da un medico generico e l'acquisto di medicinali) sostenute da un soggetto disabile.
Non sono previsti limiti di importo per fruire di questa deduzione; tali spese sono deducibili **anche se sostenute in favore di familiari** (anche non a carico) compresi tra quelli indicati nell'articolo 433, cod. civ., ovvero:
- **coniuge;**
- **generi e nuore;**
- **figli, compresi figli adottivi;**
- **suoceri e suocere;**
- **discendenti dei figli;**
- **fratelli e sorelle (anche unilaterali);**
- **genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);**
- **nonni e nonne (compresi quelli naturali).**

SPESE NON DEDUCIBILI

In generale **non sono deducibili** le spese sostenute:
- per erogare compensi a personale non qualificato;
- per prestazioni di carattere alberghiero;

In caso di **ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero**, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, **ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica anche se sono determinate sulla base di una percentuale forfetaria in applicazione di delibere regionali**.
Per poter fruire della deduzione **è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.**

Non sono deducibili:

- le spese sostenute per prestazioni rese dal **pedagogista**, il quale, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall'Agenzia delle entrate dal Ministero della Salute, non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei **servizi socio-educativi**, **socio-assistenziali** e **socio-culturali;**
- le spese **sanitarie specialistiche** (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) nonché quelle per l'acquisto dei **dispositivi medici** che danno diritto alla detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Tali spese vanno pertanto indicate nel **rigo RP1**. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% potrà essere fatto valere sull'intero importo della spesa sostenuta da indicare nel **rigo RP3**;
- le spese corrisposte ad una Cooperativa per **sostenere un minore portatore di handicap nell'apprendimento.** Il Ministero della Salute, interpellato sulla questione, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico - educativo, è priva di connotazione sanitaria. Né rileva il fatto che l'attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nella **circolare n. 39/E/2010** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che qualora il documento di spesa risulti intestato solo al soggetto portatore di handicap**, la deduzione** spetta **al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo**, a condizione che integri la fattura annotando sulla stessa l'importo da lui sostenuto.

Le **spese mediche generiche** dovranno essere documentate attraverso:

- **fattura** o scontrino fiscale parlante con le caratteristiche previste dalla norma;
- **ricevuta fiscale** o **fattura** rilasciata dal medico.

Le **spese per assistenza specifica** dovranno essere documentate attraverso:

- **fattura o ricevuta** fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di **assistenza medica o paramedica**;
- **fattura rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero** in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all'assistenza;
- **certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap**. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità;
- **autocertificazione** che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari indicati all'articolo 433, cod. civ. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta.

Le spese per ippoterapia e musicoterapia dovranno essere documentate attraverso:

- **prescrizione medica**;
- fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal **centro specializzato** con attestazione che la prestazione è stata effettuata direttamente da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Per quanto riguarda **le spese di assistenza specifica** dovranno essere documentate attraverso **la fattura o la ricevuta rilasciata dal soggetto che ha effettuato la prestazione** dalla quale risulti la **figura professionale** e la **descrizione della prestazione sanitaria** mentre le spese sanitarie per **l'acquisto di medicinali**

sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Va indicato **l'importo delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica**. Non vi sono limiti di importo.

RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità	,00

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente, portatore di handicap e riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992 a fronte di un reddito complessivo di 25.000 euro ha sostenuto nel **corso del 2020** i seguenti oneri:

- spese di **assistenza specifica infermieristica e riabilitativa**: 1.500 euro;
- spese di ricovero **in un istituto di assistenza per 2.500** euro (delle quali come risulta da idonea documentazione rilasciata dall'istituto 1.750 euro per il pagamento della retta per il periodo di permanenza nell'istituto e 750 euro per spese di fisioterapia riabilitativa);
- **spese dentistiche per 950 euro**.

Il contribuente compilerà **così la sezione I e II del quadro RP**:

Il contribuente **può beneficiare della detrazione del 19% sull'importo sostenuto per le spese dentistiche sull'importo di € 950.**

QUADRO RP ONERI E SPESE				
Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90%	**RP1**	Spese sanitarie	Spese patologie esenti sostenute da familiari: 1 ,00	**Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11**: 2 950 ,00
	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti		2 ,00
	RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		2 ,00
	RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1	2 ,00
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1	2 ,00
	RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2 ,00
Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11	**RP7**	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		,00
	RP8	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
	RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
	RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni	**RP11**	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
	RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
	RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2 ,00
	RP14	Spese per canone di leasing	Data stipula leasing: 1 giorno mese anno; Numero anno: 2; Importo canone di leasing: 3 ,00	Prezzo di riscatto: 4 ,00
	RP15	Totale spese su cui determinare la detrazione	Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3: 1; Totale spese con detrazione al 19% da non commisurare al reddito: 2 ,00; Totale spese con detrazione al 19% da commisurare al reddito: 3 950; Totale spese con detrazione al 26% da non commisurare al reddito: 4 ,00; Totale spese con detrazione al 26% da commisurare al reddito: 5 950 ,00; Totale spese con detrazione 30%: 6 ,00; Totale spese con detrazione 35%: 7 ,00; Totale spese con detrazione 90%: 8 ,00	
Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	**RP21**	Contributi previdenziali ed assistenziali		,00
	RP22	Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge: 1	2 ,00
	RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		,00
	RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		2.250 ,00
	RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità		,00
	RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice 1	2 ,00

Il **contribuente può portare in deduzione dal reddito indicando nel rigo RP25** l'importo sostenuto per le **spese di assistenza specifica (€ 1.500)** e solamente l'importo relativo alle spese **mediche e paramediche di assistenza specifica (€ 750) sostenute nel periodo di ricovero** (documentate da parte dell'istituto).

	Soggetto fiscalmente a carico di altri	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
RP27	Deducibilità ordinaria		1 ,00	2 ,00
RP28	Lavoratori di prima occupazione		,00	,00
RP29	Fondi in squilibrio finanziario		,00	,00
RP30	Familiari a carico		,00	,00

		Data stipula locazione (1 giorno / mese / anno)	Spesa acquisto/costruzione	Interessi	Totale importo deducibile
RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione		2 ,00	3 ,00	4 ,00

		Somme restituite nell'anno	Residuo anno precedente	Totale
RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore	1 ,00	2 ,00	3 ,00

		Codice fiscale	Importo	Totale importo RPF 2021	Importo residuo RPF 2020	Importo residuo RPF 2019	Importo residuo RPF 2018
RP34	Quota investimento in start up	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

		Deduzione ricevuta	Deduzione propria	Totale importo rigo RPF2021 (col. 1 + col. 2)	Importo residuo RPF2020
RP36	Erogazioni Liberali in favore delle Onlus, OV e APS	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI				2.250 ,00

RIGO RP26 – ALTRI ONERI DEDUCIBILI

RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice 1	2 ,00

Il **rigo RP26** è dedicato all'indicazione di tutti gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righi, contraddistinti dai relativi codici.
In particolare:

- **nella colonna 1** deve essere riportato il codice che contraddistingue ciascun onere;
- **nella colonna 2** va indicato il relativo importo.

RP26 codice 6
CONTRIBUTI PER FONDI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Con il codice "6" si identifica la spesa per la quale spetta la deduzione dal reddito per contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale

RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice 1	2 ,00

Va riportato **il codice "6"** nel caso si voglia fruire della deduzione **per i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale** per un importo complessivo **non superiore a 3.615,20 euro**.

APPROFONDIMENTO

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati ai **fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)** che **erogano prestazioni** rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5, articolo 9, D.Lgs. 502/1992.
Si tratta di **prestazioni aggiuntive**, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, erogate da professionisti e strutture accreditate, di prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli uniformi ed

essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dall'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, di prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semi-residenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.
Gli ambiti di intervento comprendono inoltre (articolo 1, comma 2, D.M. 31 marzo 2008 e D.M. 27 ottobre 2009):

- **prestazioni socio sanitarie** di cui all'articolo 3-*septies*, D.Lgs. 502/1992;
- **prestazioni di cui all'articolo 26, L. 328/2000**, in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
- **prestazioni di assistenza odontoiatrica** non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.

Il Ministero della salute che con decreto del 31 marzo 2008 ha definito gli ambiti di intervento dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale e quelli degli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale ha precisato che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir, non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 9, D.Lgs. 502/1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l'articolo 10, comma 1, lettera e-*ter)*, Tuir.
Nella **risoluzione n. 107/E/2014** il decreto ministeriale specifica che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali non devono rientrare nell'ambito di operatività dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, con ciò ribadendo la non sovrapponibilità delle due tipologie di fondi.

Nella verifica del limite di **3.615,20 euro** concorrono anche gli importi indicati:

- nel **rigo E26 con il codice '13'** relativo ai **contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza**, anche per familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali;
- nel **punto 441 della Certificazione Unica**, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo.

L'importo indicato nel punto **441** della Certificazione Unica concorre per l'intero ammontare alla verifica del limite di **3.615,20 euro**, anche se parte di esso è relativo a contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, anche in favore di familiari non fiscalmente a carico del lavoratore.

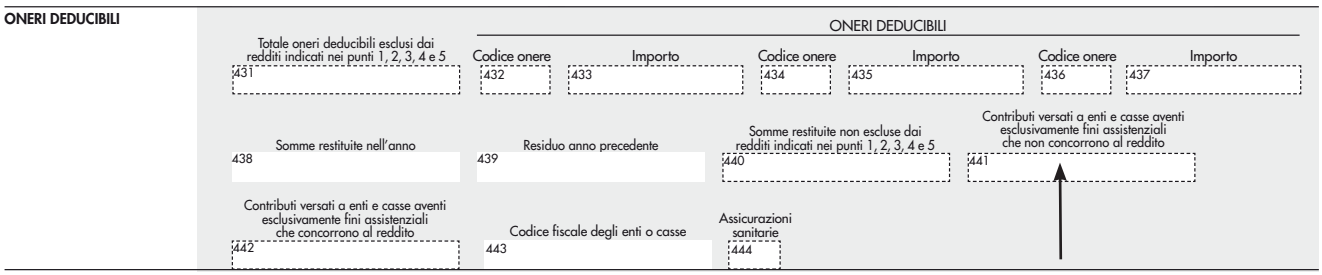

La deduzione spetta anche per i contributi versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico solo per la quota che questi ultimi non hanno portato in deduzione dal loro reddito complessivo.

Ai fini della deduzione è necessario conservare l'attestato fiscale o il documento analogo rilasciato dal fondo.

E26 codice 7
CONTRIBUTI PER ONG

Con il codice "7" si identifica la spesa per la quale spetta la deduzione dal reddito per contributi donazioni e oblazioni erogate a ONG che operano nel campo della cooperazione con Paesi in via di sviluppo

RP26 Altri oneri e spese deducibili | Codice 1 | 2 ,00

Va riportato **il codice "7" per la deduzione di contributi, donazioni e oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee** (ai sensi dell'articolo 28 L. 49/1987), che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Per visionare l'elenco delle ONG riconosciute idonee è possibile consultare il sito www.esteri.it.

L'importo è deducibile nella misura massima del 2% del reddito complessivo (che deve comprendere anche il reddito dei fabbricati assoggettati a cedolare secca).
Per quanto concerne le **modalità di versamento** tali erogazioni devono essere effettuate mediante **versamento postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito** è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, **dell'estratto conto** della società che gestisce la carta di credito.
La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Nella circolare n. 19/E/2020 l'Agenzia ha chiarito che nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata **non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale**, il contribuente deve essere in possesso della **ricevuta rilasciata dal beneficiario** dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile **individuare il carattere di liberalità del pagamento**.
Pertanto è necessario che la **natura di liberalità** del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

In alternativa alla deduzione, le erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e iscritte all'Anagrafe delle Onlus sono:

- **detraibili** ai sensi dell'articolo15, comma 1.1, Tuir, riferito alle erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (rigo RP8/RP13 cod. 61);
- **detraibili** ai sensi dell'articolo 83, comma 1, D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore;
- **deducibili** ai sensi del medesimo articolo 83, comma 2, D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.

Il citato articolo 83 del codice del Terzo Settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell'articolo 83 del codice del Terzo Settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative.

Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione da indicare con il codice 7 nel rigo E26, per le erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di Onlus e iscritte all'Anagrafe delle Onlus, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera g), Tuir, delle agevolazioni previste per:

- le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – rigo RP8/RP13 cod. 61);
- le erogazioni liberali a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale (rigo RP8/RP13 cod. 71);
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo RP8/RP13 cod. 76);
- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle Onlus, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36);

E26 codice 8
EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DI ALCUNE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

Con il codice "8" si identifica la spesa per la quale spetta la deduzione dal reddito per erogazioni liberali in denaro o in natura in favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute

RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità	,00

Va riportato **il codice "8"** per la deduzione **delle erogazioni liberali in denaro o in natura** a favore di:

- **fondazioni e associazioni riconosciute** aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 42/2004);
- **fondazioni e associazioni riconosciute** aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 29 luglio 2019.

L'importo **è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato**, comprensivo del reddito di fabbricati soggetto a cedolare secca e comunque nella misura massima **di 70.000 euro**.
La deduzione spetta anche qualora l'erogazione liberale abbia come oggetto **beni in natura**. In tal caso, si deve considerare il **valore normale** del bene come rilevabile, ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, da listini, tariffari, mercuriali o simili; per particolari categorie di beni (come, ad esempio, opere d'arte, gioielli, ecc.) è possibile ricorrere alla **stima di un perito**.
In ogni caso il donante avrà cura di acquisire, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), anche **una ricevuta da parte del donatario** che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori.
Per quanto concerne le **modalità di versamento** tali erogazioni devono essere effettuate mediante **versamento postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**.
Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito** è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, **dell'estratto conto** della società che gestisce la carta di credito.

Nella **circolare n. 19/E/2020** l'Agenzia ha chiarito che nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata **non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale**, il contribuente deve essere in possesso della **ricevuta rilasciata dal beneficiario** dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile **individuare il carattere di liberalità del pagamento**.
Pertanto è necessario che la **natura di liberalità** del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Nella **circolare n. 19/E/2020** è stato chiarito che In alternativa alla deduzione di cui all'articolo 14, D.L. 35/2005 in esame il contribuente può fruire della deduzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-*quater*), Tuir, spettante per le erogazioni a favore, tra l'altro, delle fondazioni universitarie ed enti di ricerca (circolare n. 39/2005) (**Rigo E26 cod. 9**).
I soggetti che fruiscono dell'agevolazione in argomento non possono fruire per le medesime erogazioni liberali, sia per erogazioni analoghe, anche se effettuate a diversi beneficiari, sempreché siano ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 14, D.L. 35/2005, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge.

RP26 codice 9
EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DI ENTI UNIVERSITARI, DI RICERCA DI ENTI PARCO REGIONALI E NAZIONALI

Con il codice "9" si identifica la spesa per la quale spetta la deduzione dal reddito per erogazioni liberali in denaro in favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali

RP26 Altri oneri e spese deducibili — Codice [1] [2] ,00

Va riportato **il codice "9" per fruire della deduzione per le erogazioni liberali in denaro a favore di:**
- **università, fondazioni universitarie** (di cui all'articolo 59, comma 3, L. 388/2000);
- **istituzioni universitarie pubbliche**;
- enti di **ricerca pubblici**, ovvero **enti di ricerca vigilati** dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- **enti parco regionali e nazionali**.

Tali erogazioni sono interamente deducibili senza limiti di importo. Per quanto concerne le **modalità di versamento** tali erogazioni devono essere effettuate mediante **versamento postale o bancario**, ovvero mediante **carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**. Per le erogazioni liberali effettuate tramite **carta di credito** è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, **dell'estratto conto** della società che gestisce la carta di credito.
La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Nella **circolare n. 19/E/2020** l'Agenzia ha chiarito che nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata **non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale**, il contribuente deve essere in possesso della **ricevuta rilasciata dal beneficiario** dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile **individuare il carattere di liberalità del pagamento**. Pertanto è necessario che la **natura di liberalità** del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
L'agenzia delle entrate ha riconosciuto la deducibilità delle erogazioni effettuate agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e alle aziende ospedaliero-universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, sia pubbliche che private. (risoluzione n. 68/E/2010 e risoluzione n. 87/E/2011).

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

In alternativa alla deduzione di cui all'articolo 10, Tuir in esame il contribuente può fruire della deduzione prevista dall'articolo14, D.L. 35/2005, spettante per le erogazioni a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (**Rigo RP26, cod. 8**).

I soggetti che fruiscono dell'agevolazione in argomento non possono fruire sia per le medesime erogazioni liberali, sia per erogazioni liberali analoghe, anche se effettuate a soggetti diversi, sempreché ricompresi tra quelli cui si applica l'articolo 10, comma 1, lettera l-*quater*), Tuir, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge.

RP26 codice 12
EROGAZIONI LIBERALI, DONAZIONI E ALTRI ATTI A TITOLO GRATUITO A FAVORE DI TRUST O FONDI SPECIALI

Con il codice "12" si identifica la spesa per la quale spetta la deduzione dal reddito per erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali

RP26 Altri oneri e spese deducibili | Codice 1 | 2 ,00

Va indicato il nuovo **codice "12"** per fruire della deduzione per:
- **erogazioni liberali**;
- **donazioni**;
- **altri atti a titolo gratuito,**

se erogate in favore di:
- **trust;**
- **fondi speciali** composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza.

In merito ai **fondi speciali,** è previsto che questi siano **composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione** e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus riconosciute come persone giuridiche che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.

Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del **20%** del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di **100.000 euro annui.**

Si considera **attività di beneficenza** anche la **concessione di erogazioni gratuite** in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle erogazioni e la documentazione da controllare e conservare si vedano le indicazioni dei codici precedenti.

RP26 codice 13
CONTRIBUTI VERSATI DA LAVORATORI IN QUIESCENZA A CASSE DI ASSISTENZA SANITARIA AVENTI FINI ASSISTENZIALI

Con il codice "13" si identifica la spesa per la quale spetta la deduzione dal reddito per contributi versati direttamente da lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria aventi fini assistenziali

RP26 Altri oneri e spese deducibili | Codice 1 | 2 ,00

Va indicato il nuovo **codice "13"** per fruire della deduzione dal reddito per **contributi versati** nel corso del 2020:

- direttamente **da lavoratori in quiescenza;**
- anche per i **familiari non a carico;**
- **a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali** (articolo 51, comma 2, lettera a, Tuir), che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro.

Tali versamenti devono essere d'importo complessivo non superiore a **3.615,20 euro**; nella verifica del limite di **3.615,20 euro** deve concorrere anche l'importo indicato con il codice '6' (contributi versati a fondi integrativi del SSN).

E26 codice 21
ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Con il codice "21" si identificano altre spese per le quali spetta la deduzione dal reddito

RP26 Altri oneri e spese deducibili | Codice 1 | 2 ,00

Va indicato il **codice "21"** per fruire della deduzione per i seguenti oneri:

- **gli assegni periodici** (rendit e, vitalizi, ecc.) corrisposti a terzi dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'articolo 433 del c.c.;
- **i canoni, livelli, censi e altri oneri** gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;

Sono **deducibili** anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca, come precisato nella **risoluzione n. 44/E/2013**.

- le **indennità per perdita dell'avviamento** corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
- il **50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974** (esclusa l'imposta complementare) purchè siano iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2020 (articolo 20, comma 2, D.P.R. 42/1988);
- **le somme che sono state erroneamente assoggettate** a tassazione che invece hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;
- **le erogazioni liberali per oneri difensivi** dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato;
- **il 50%% delle spese sostenute dai genitori adottivi** per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri a condizione che la procedura di adozione sia stata curata da un ente autorizzato.

DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E CONSERVARE

Tipologia	Documenti
Assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione	*Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la somma.* *Se dal bonifico o dalla ricevuta non si rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento*
Assegni alimentari, in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria, corrisposti ai familiari indicati nell'articolo 433 del Codice Civile	*Ricevute, bollettini postali rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la somma.* *Se dalla ricevuta o dal bollettino non si rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento*
Canoni, livelli, censi ed altri oneri che gravano sui redditi dei terreni e/o sui fabbricati indicati in dichiarazione, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza dell'autorità giudiziaria, con esclusione dei contributi agricoli unificati	*Ricevute o bollettini postali che attestino il pagamento*
Indennità per perdita di avviamento corrisposte al conduttore, per disposizioni di legge, in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello abitativo	*Bonifico ovvero ricevuta rilasciata dal soggetto che ha ricevuto la somma.* *Se dal bonifico o dalla ricevuta non si rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento*
Somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare reddito di lavoro dipendente e assimilato e che invece sono state erroneamente assoggettate a tassazione	*Documentazione dalla quale si evinca l'entità e il motivo per cui tali somme non devono essere assoggettate a tassazione*
Contributi di assistenza sanitaria versati dai pensionati a enti/casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale	*Ricevuta relativa al versamento effettuato.* *In caso di versamento effettuato anche dall'ex datore, dichiarazione della Cassa*
Il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per le pratiche di adozione di minori stranieri	*La certificazione della spesa sostenuta rilasciata dell'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione*
Erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio	*Ricevuta relativa al versamento effettuato.* *Se dalla ricevuta non si rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento*

APPROFONDIMENTO
ADOZIONE DI MINORI STRANIERI

È **deducibile il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri** certificate nell'ammontare complessivo dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 3, L. 476/1998. L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni.
L'albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.
Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all'assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all'estero, all'eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore.

L'Agenzia delle entrate, nella **circolare n. 17/E/2015** ha fornito alcune precisazioni in merito alla **deducibilità delle spese per adozioni internazionali**:

- in merito **alla ripartizione della deduzione** tra **i genitori** l'Agenzia ha chiarito che il legislatore **non ha inteso** con la norma in questione ripartire la deduzione per gli oneri sostenuti per la procedura di adozione nella misura fissa del 25% per ogni coniuge, **ma piuttosto abbia inteso ammettere in deduzione dal reddito di uno o di entrambi i coniugi complessivamente il 50% delle spese sostenute**. Pertanto, la **deduzione del 50%**, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-*bis*), Tuir, deve essere **proporzionalmente suddivisa tra i due genitori**, in relazione alle spese sostenute, **se la spesa è stata sostenuta da entrambi**. Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta **da un solo genitore**, in quanto **l'altro coniuge è a suo carico**, la **deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa, nella misura del 50%**.
- in merito alla documentazione da esibire per **fruire della deduzione** l'Agenzia, richiamando la **risoluzione n. 77/E/2004** ricorda che è necessario che le spese sostenute siano **certificate dall'ente autorizzato**, cui è stato conferito il mandato per l'espletamento della procedura; i coniugi potranno specificare all'ente autorizzato, nella dichiarazione da rendere in base alla risoluzione n. 77/E/2004, **anche quale sia l'importo delle spese sostenute da ciascuno di essi**, *ritenendosi in tal modo soddisfatto anche il requisito richiesto dalla disposizione in esame circa la titolarità del sostenimento della spesa*.
  Pertanto, se l'ente autorizzato a cui si sono rivolti i coniugi, ha **certificato** sulla base delle dichiarazioni da loro rese, che le spese di adozione **sono state sostenute da entrambi in pari misura**, ciascuno potrà dedurre solo il 25% delle spese sostenute; diversamente, se l'ente autorizzato, sulla base delle dichiarazioni rese dai coniugi, ha attestato che **le spese certificate sono state sostenute in misura differenziata dai due coniugi**, ciascuno potrà **dedurre la quota parte che gli è stata certificata**.

RIGHI RP27 - RP30 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

	Soggetto fiscalmente a carico di altri	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE	
		Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
RP27	Deducibilità ordinaria	1 ,00	2 ,00
RP28	Lavoratori di prima occupazione	,00	,00
RP29	Fondi in squilibrio finanziario	,00	,00
RP30	Familiari a carico	,00	,00

ASPETTI GENERALI

L'articolo 10, comma 1, lettera e-*bis)*, Tuir, fra gli **oneri deducibili** dal reddito complessivo, ricomprende "***i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto***".

A decorrere dal **1° gennaio 2018**, la disciplina fiscale relativa alla deducibilità dei contributi di cui all'articolo 8, D.Lgs. 252/2005 è estesa anche ai **dipendenti delle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, precedentemente esclusi.

L'articolo 8, comma 4, D.Lgs. 252/2005 prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, **sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili**, ai sensi dell'articolo 10, Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro.
Sono, pertanto, deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle **forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva** (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) ed i **contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali**.

Circolare n. 19/E/2020:
- la deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari **istituite presso gli Stati membri dell'Unione europea** ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni;
- il limite di deducibilità è ordinariamente di 5.164,57 euro e, in linea generale, è riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico;
- in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al predetto limite, l'ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei periodi di imposta successivi.

Soggetto fiscalmente a carico di altri

La casella "**Soggetto fiscalmente a carico di altri**" deve essere compilata:
- con il **codice '1'** dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili;
- con il **codice '2'** dai figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili (vedi il capitolo "Familiari a carico").

Nei righi da **RP27 a RP30** devono essere indicati i **contributi versati alle forme pensionistiche complementari sia relative a fondi negoziali, sia relativi a fondi individuali.**
Con riferimento ai **lavoratori dipendenti**, il datore di lavoro **trattiene l'importo a carico del dipendente**

riconoscendo **l'esclusione** di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui **applicare le ritenute alla fonte** e ne dà indicazione dettagliata nella CU.
Per consentire al soggetto che presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante**, il contribuente deve attestare a quale forma pensionistica risulta iscritto.** Nel caso in cui abbia aderito a **più di un fondo pensione** versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.
In presenza di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate, il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà verificare che il sostituto d'imposta abbia compilato **le annotazioni (codice CC)** al fine di accertare che non siano stati superati i limiti di deducibilità.

CHIARIMENTI DI PRASSI
Circolare n. 7/E/2009: in caso di **contributi per previdenza complementare** risultanti sia dalla CU che da diversa documentazione presentata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, il CAF deve informarlo correttamente circa i presupposti che legittimano la deduzione e il contribuente deve annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente.
Circolare n. 18/E/2009: nel caso in cui il contribuente, oltre alla CU, presenti anche **la certificazione del fondo aperto** che indica l'importo deducibile, senza indicare se tale contributo è già stato dedotto direttamente dal sostituto, il contribuente stesso **deve annotare** e **sottoscrivere sul documento** di spesa che **lo stesso non è stato esclusa dal reddito di lavoro dipendente**.

Il contribuente, che in dichiarazione dei redditi **non ha dedotto in tutto o in parte i contributi versati,** comunica alla forma pensionistica complementare, entro il **31 dicembre dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento (ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione), l'importo non dedotto.

Nel caso in cui il contribuente non abbia contributi di previdenza complementare da far valere in dichiarazione non è tenuto alla compilazione dei righi **RP27/RP30**.

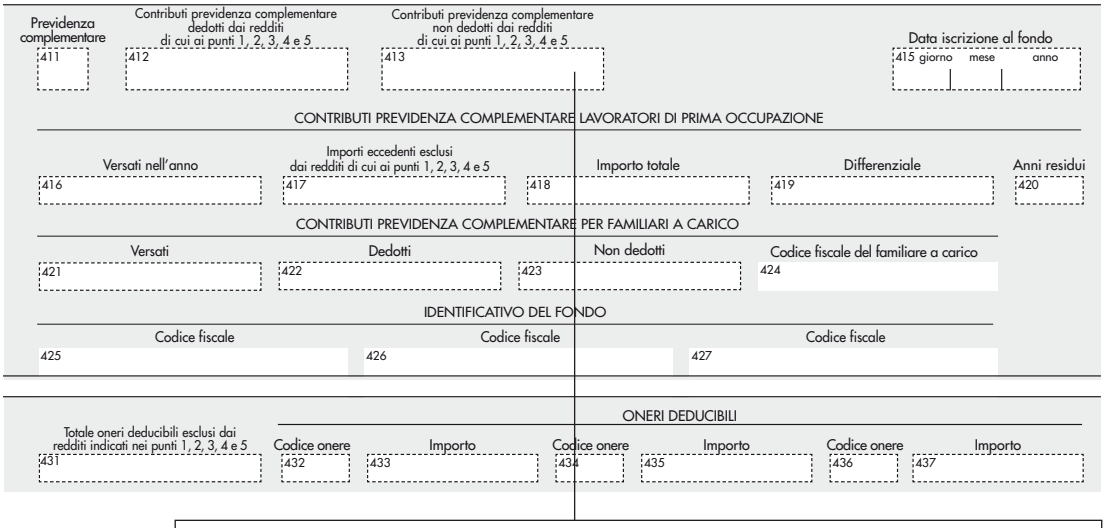

Se il contribuente nel corso del 2020 non ha **effettuato ulteriori versamenti** per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa e nella **Certificazione Unica 2021 non risulta essere compilato il punto 413 allora non è tenuto alla compilazione dei righi RP27/RP30.**

Il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto: se un contribuente ha aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità deve compilare più di un rigo.
I **righi da RP27 a RP30** vanno compilati sulla base della forma pensionistica cui il contribuente è iscritto e qualora il contribuente sia un lavoratore dipendente si può far riferimento a quanto indicato nella casella 411 della sezione "Previdenza complementare" della Certificazione Unica 2021.

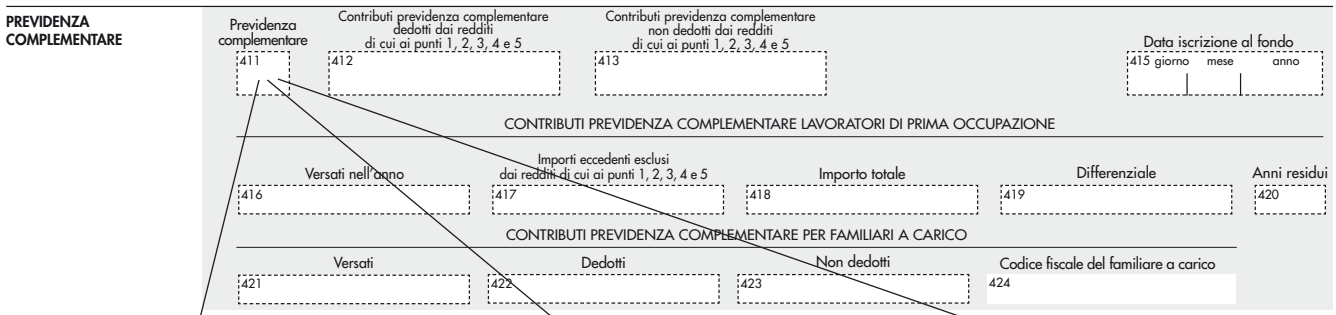

Se nella casella 411 della Certificazione Unica 2020 è indicato il codice **"1"** allora deve essere compilato il **rigo RP27**.

Se nella casella 411 della Certificazione Unica 2020 è indicato il codice **"2"** allora deve essere compilato il **rigo RP29**.

Se nella casella 411 della Certificazione Unica 2020 è indicato il codice **"3"** allora deve essere compilato il **rigo RP28**.

Qualora nel corso dell'anno si siano verificate in capo al percipiente **più situazioni riconducibili a diversi codici**, il sostituto dovrà dare distinta indicazione di ciascuna situazione compilando più volte i campi interessati.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La disciplina della previdenza complementare è stata profondamente innovata con il D.Lgs. 252/2005 (entrato in vigore dal 1 gennaio 2007).

In particolare si possono individuare tre principali forme di previdenza, ad adesione volontaria:

- **fondi pensione negoziali:** sono forme pensionistiche complementari istituite sulla base di accordi tra le organizzazioni sindacali e quelle imprenditoriali di specifici settori: l'adesione a questi fondi è riservata a specifiche categorie di lavoratori (ad esempio i metalmeccanici hanno il fondo Cometa, i chimici Fonchim...). Questi fondi sono alimentati con contributi del datore di lavoro, e, su volontà del lavoratore, da una quota del trattamento di fine rapporto;
- **fondi pensione aperti:** sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, compagnie di assicurazione e società di gestione al risparmio e società di intermediazione mobiliare e poi collocati presso il pubblico. Vi possono aderire lavoratori autonomi, liberi professionisti e lavoratori dipendenti; vi possono altresì aderire i familiari a carico dei lavoratori nonché non lavoratori. L'adesione può avvenire in forma individuale o, se il regolamento del fondo lo consente, su base collettiva. I fondi pensione aperti sono fondi a contribuzione definita e di conseguenza le prestazioni non sono determinabili a priori, ma dipendono dai contributi versati (oltre che dal rendimento degli strumenti finanziari, dal regime fiscale applicabile, ecc.);
- **forme pensionistiche individuali** che sono forme di previdenza complementare attuate mediante l'adesione ad un fondo pensione aperto o mediante un contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.

COMUNICAZIONE AL FONDO PENSIONI

Qualora non sia stato possibile dedurre in dichiarazione l'intero importo versato, entro il 31 dicembre il contribuente deve effettuare la comunicazione al proprio fondo al fine di evitare che gli importi non dedotti concorrano alla formazione del reddito nel momento in cui vengono corrisposti. Il contribuente deve comunicare all'ente di previdenza complementare l'importo delle somme non dedotte anche con riferimento ai contributi versati e non dedotti per le persone a carico.

RIGO RP27 – CONTRIBUTI A DEDUCIBILITÀ ORDINARIA

	Soggetto fiscalmente a carico di altri	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
RP27		Deducibilità ordinaria	1 ,00	2 ,00

Al rigo RP27 vanno indicati i contributi ed i premi versati a forme pensionistiche complementari (sia a fondi negoziali che fondi individuali) nel corso 2020 per i **quali il limite di deducibilità è quello ordinario di 5.164,57 euro.**

Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto d'imposta vanno riportati i dati dei **punti 412 e 413** della **Certificazione Unica 2021** se è stato indicato il codice "1" nel punto 411 della Certificazione Unica 2021.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Se nella casella 411 della sezione "previdenza complementare" è indicato il codice "1"

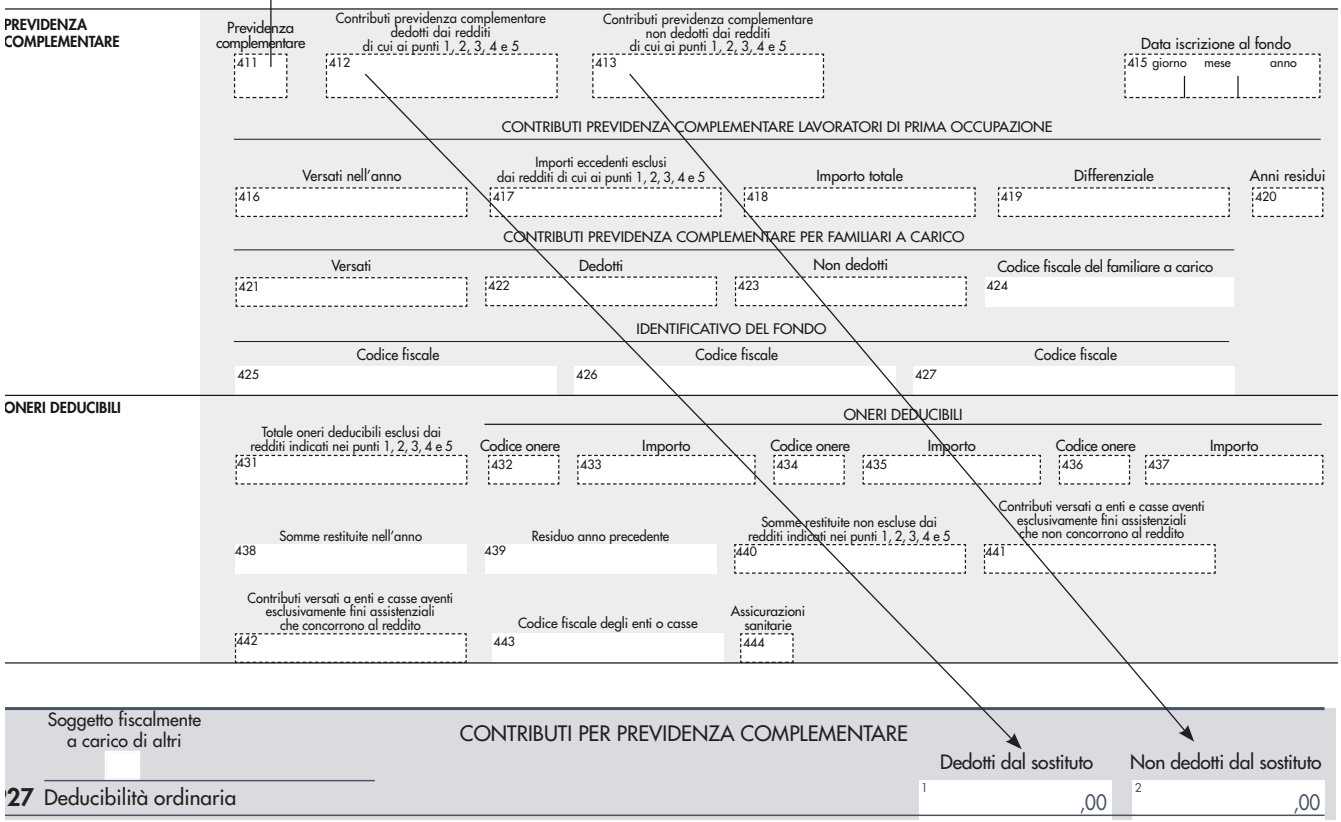

A colonna 1 ("Dedotti dal sostituto"): va riportato l'importo dei contributi, di cui al punto 412 della Certificazione Unica 2021 che **il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile.**
Qualora **siano stati versati contributi per familiari a carico** (punto 421 della Certificazione Unica 2021) va indicato a **colonna "1" l'ammontare del punto 412** della Certificazione Unica 2021 **diminuito dell'importo**, indicato al punto 422 della Certificazione Unica 2021, **riferito alla previdenza complementare per familiari a carico ed escluso dal reddito di lavoro dipendente**.
A colonna 2 ("non dedotti dal sostituto") va indicato l'ammontare dei contributi **non dedotti dal sostituto** per i quali il contribuente può richiedere la deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.
Se è stato compilato uno solo dei righi da RP27 a RP30, a colonna 2 va indicato il **minore tra i risultati delle seguenti operazioni**:
1) totale degli oneri di previdenza complementare per i quali si chiede la deduzione in dichiarazione:

punto 413 della Certificazione Unica + somme versate alle forme pensionistiche individuali

2) differenza per la verifica del limite di deducibilità ordinaria:

5.164,57 – l'importo di colonna 1

Nel **caso di somme versate sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali** senza il tra-

mite del sostituto d'imposta, al **rigo RP27 colonna 2** va indicato l'importo risultante dall'apposita comunicazione rilasciata al contribuente.

Dall'anno d'imposta 2018 anche i dipendenti pubblici devono compilare questo rigo per indicare tutti i contributi versati ai fondi pensione inclusi i fondi negoziali ad essi riservati.

Circolare n. 18/E/2009: nel caso in cui il contribuente abbia versato tramite il proprio datore di lavoro contributi sia ad un fondo contrattuale sia ad un fondo aperto, lo stesso deve annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente. L'annotazione deve essere sottoscritta dal contribuente.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente presenta la seguente situazione riepilogata dal modello Certificazione Unica 2021:

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Previdenza complementare	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Data iscrizione al fondo
411 1	412 3.500	413 1.000	415 giorno mese anno

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

Versati nell'anno	Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Importo totale	Differenziale	Anni residui
416	417	418	419	420

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO

Versati	Dedotti	Non dedotti	Codice fiscale del familiare a carico
421	422	423	424

Il contribuente potrà far valere la quota di contributi non esclusi dai redditi da parte del datore di lavoro in sede di presentazione del modello unico persone fisiche (previo possesso di ulteriori redditi sui quali far valere gli ulteriori contributi deducibili) compilando la sezione **II del quadro RP**:

Sezione II
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali		,00
RP22	Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge 1	2 ,00
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		,00
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		,00
RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità		,00
RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice 1	2 ,00

Soggetto fiscalmente a carico di altri

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

		Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
RP27	Deducibilità ordinaria	1 3.500 ,00	2 1.000 ,00
RP28	Lavoratori di prima occupazione	,00	,00
RP29	Fondi in squilibrio finanziario	,00	,00
RP30	Familiari a carico	,00	,00

RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione 1 giorno mese anno	Spesa acquisto/costruzione 2 ,00	Interessi 3 ,00	Totale importo deducibile 4 ,00
RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore		Somme restituite nell'anno 1 ,00	Residuo anno precedente 2 ,00	Totale 3 ,00
RP34	Quota investimento in start up	Codice fiscale 1 / Importo 2 ,00	Totale importo RPF 2021 3 ,00	Importo residuo RPF 2020 4 ,00	Importo residuo RPF 2019 5 ,00
			Importo residuo RPF 2018 6 ,00		
RP36	Erogazioni Liberali in favore delle Onlus, OV e APS	Deduzione ricevuta 1 ,00	Deduzione propria 2 ,00	Totale importo rigo RPF2021 (col. 1 + col. 2) 3 ,00	Importo residuo RPF2020 4 ,00
RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI				,00

RIGO RP28 - LAVORATORI IN PRIMA OCCUPAZIONE

RP28 Lavoratori di prima occupazione	,00	,00

Al rigo RP28 vanno indicati i contributi ed i premi versati nel corso del 2020 dai lavoratori di prima occupazione, ovvero dai quei contribuenti che alla data del 1° gennaio 2007 **non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria**.

Tali soggetti possono dedurre i contributi versati:
- entro il limite di **5.164,57 euro nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;**
- potranno **godere di un maggior limite di deducibilità**, per i venti anni successivi ai primi cinque di partecipazione al fondo. Il limite di deducibilità di 5.164,57 euro **sarà incrementato di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni.** Tale maggiorazione **non potrà comunque superare 2.582,29 euro**.
  Di conseguenza tali soggetti (lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007), a decorrere da 6° anno potranno usufruire di un limite massimo di deduzione dei contributi versati pari a **7.746,86 euro**.

Quindi il **plafond** accumulato dai lavoratori di prima occupazione nei primi cinque anni può essere utilizzato ogni volta che viene effettuato un versamento di contributi eccedenti di euro 5.164,57:
- a **decorrere dal sesto anno**;
- **entro il limite complessivo annuo di euro 7.746,86.**

L'Agenzia delle entrate nella **risoluzione n. 131/E/2011** ha chiarito, **a decorrere dal 2012**, come deve essere calcolata la deduzione spettante dal sesto al venticinquesimo anno di partecipazione al fondo.
I lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1 gennaio 2007, che nel medesimo anno hanno aderito ad un fondo di previdenza complementare potranno usufruire per la prima volata del maggior limite di deducibilità a partire dalla Dichiarazione dei redditi dell'anno 2012.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Se nel punto 411 presente nella sezione "Previdenza complementare" della Certificazione Unica 2021 è indicato il codice "3" allora deve essere compilato il rigo RP28.
I dati da utilizzare per compilare questo rigo sono ricavabili **dai punti 412, 413 e 417** della Certificazione Unica per quanto riguarda l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005.

Per i **lavoratori di prima occupazione** è presente nel modello Certificazione Unica 2021, nella sezione "Previdenza complementare" il **punto 415**, dove va specificata la data esatta di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata dal lavoratore.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Previdenza complementare	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Data iscrizione al fondo
411	412	413	415 giorno mese anno

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

Versati nell'anno	Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Importo totale	Differenziale	Anni residui
416	417	418	419	420

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO

Versati	Dedotti	Non dedotti	Codice fiscale del familiare a carico
421	422	423	424

A colonna 1 del rigo RP28 ("dedotti dal sostituto") va indicato l'importo dei contributi, di cui ai punti 412 e 417 della Certificazione Unica 2021, che il sostituto d'imposta ha dedotto dall'imponibile.
A colonna 2 del rigo RP28 ("non dedotti dal sostituto") va indicato l'ammontare dei contributi non dedotti dal sostituto d'imposta per i quali il contribuente potrà richiedere la deduzione in dichiarazione dei redditi.
Se è stato compilato uno solo dei righi da **RP27 a RP30**, indicare il minore importo tra quello dei contributi, di cui **al punto 413** della Certificazione Unica 2021, che il sostituto non ha escluso dall'imponibile e il risultato della seguente operazione:

€ 5.164,57 – l'importo di colonna 1 rigo RP28

Se il contribuente si trova nelle condizioni sopra descritte per poter fruire del maggior limite di deducibilità, il limite di euro 5.164,57 deve essere aumentato, fino ad un massimo di euro 2.582, del seguente importo:

€ 25.822,85 – contributi versati nei primi 5 anni

RIGO RP29 - FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO

RP29 Fondi in squilibrio finanziario	,00	,00

Al rigo RP29 vanno indicati i contributi versati **nel corso del 2020** a fondi in squilibrio finanziario per i quali è stato approvato il piano di riequilibrio dal Ministero del Lavoro.

Non è previsto alcun limite di deducibilità: i contributi versati a queste forme pensionistiche sono integralmente deducibili.

Come precisato nella **circolare n. 70/E/2007**, in caso di **contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario** e ad **altre forme di previdenza complementare**, il contribuente può **dedurre** dal reddito complessivo i contributi versati:

- al **fondo in squilibrio finanziario, integralmente**;

- **al fondo non in squilibrio finanziario, nel limite pari alla differenza tra 5.164,57 euro e l'ammontare dei contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario.**

Quindi, ad esempio, se un contribuente ha versato 6.500 euro ad un fondo in squilibrio finanziario e 1.200 euro ad un altro fondo, potrà portare in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi solo 6.500 euro (ma interamente).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

I dati da riportare in questo rigo sono ricavabili nei **punti 412 e 413** della Certificazione Unica 2021 se è indicato il codice "2" nel punto 411 "Previdenza complementare" della Certificazione Unica 2021.

A colonna 1 del rigo del rigo RP29 va indicato l'importo dei contributi, di cui al punto 412 della Certificazione Unica 2021, che il sostituto d'imposta ha dedotto dall'imponibile.

A colonna 2 del rigo RP29 va indicato l'importo dei contributi versati a fondi in squilibrio finanziario per il quale il contribuente potrà richiedere la deduzione in sede di dichiarazione dei redditi. In questa colonna indicare l'importo dei contributi, di cui al punto 413 della Certificazione Unica 2021 che il sostituto d'imposta non ha dedotto dall'imponibile ed eventualmente i versamenti effettuati ad altre forme pensionistiche complementari.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha versato nel corso del 2020, 8.000 euro ad un fondo in squilibrio finanziario tramite il proprio datore di lavoro.

Il modello Certificazione Unica 2021 del contribuente sarà così compilato:

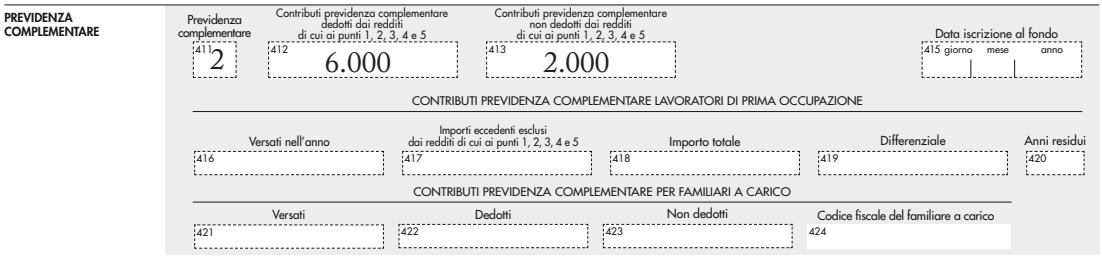
PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Previdenza complementare	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Data iscrizione al fondo
411 2	412 6.000	413 2.000	415 giorno mese anno

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

Versati nell'anno	Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Importo totale	Differenziale	Anni residui
416	417	418	419	420

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO

Versati	Dedotti	Non dedotti	Codice fiscale del familiare a carico
421	422	423	424

Il contribuente potrà far valere, **senza limitazioni di deducibilità**, in sede di presentazione del modello Unico persone fisiche **la quota di contributi** che il datore di lavoro **non ha escluso** dal reddito di lavoro dipendente attraverso la compilazione della **sezione II del quadro RP.**

Sezione II
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali		,00
RP22	Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge 1	2 ,00
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		,00
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		,00
RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità		,00
RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice 1	2 ,00

Soggetto fiscalmente a carico di altri

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

		Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
RP27	Deducibilità ordinaria	1 ,00	2 ,00
RP28	Lavoratori di prima occupazione	,00	,00
RP29	Fondi in squilibrio finanziario	6.000 ,00	2.000 ,00
RP30	Familiari a carico	,00	,00

RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione 1 giorno / mese / anno	Spesa acquisto/costruzione 2 ,00	Interessi 3 ,00	Totale importo deducibile 4 ,00
RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore		Somme restituite nell'anno 1 ,00	Residuo anno precedente 2 ,00	Totale 3 ,00

RP34	Quota investimento in start up	Codice fiscale 1	Importo 2 ,00	Totale importo RPF 2021 3 ,00	Importo residuo RPF 2020 4 ,00	Importo residuo RPF 2019 5 ,00
				Importo residuo RPF 2018 6 ,00		

RP36	Erogazioni Liberali in favore delle Onlus, OV e APS	Deduzione ricevuta 1 ,00	Deduzione propria 2 ,00	Totale importo rigo RPF2021 (col. 1 + col. 2) 3 ,00	Importo residuo RPF2020 4 ,00
RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI				,00

RIGO RP30 - CONTRIBUTI VERSATI PER FAMILIARI A CARICO

RP30	Familiari a carico	,00	,00

Al **rigo RP30** vanno indicate **le somme versate nel corso del 2020** a forme **pensionistiche complementari** per i **familiari fiscalmente a carico** per la parte da questi non dedotta, nel limite di deducibilità è di **5.164,57 euro**.
La deduzione spetta **prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale** e, solamente se il **reddito complessivo del familiare a carico non è capiente** e non consente la deducibilità delle somme versate, **l'eccedenza può essere portata in deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico.**
La **circolare n. 70/E/2007** ha precisato che se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a **carico di più soggetti**, si applica la **regola generale** in base alla quale il beneficio fiscale spetta al soggetto **cui è intestato il documento comprovante la spesa**. Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto.

Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
Sono considerati a carico anche i figli di **età non superiore a 24 anni** che nel 2020 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore ad euro 4.000.

Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e, pertanto, il **punto 421** della Certificazione Unica 2021 risulta compilato, bisogna indicare:
- nella **colonna 1**, l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha dedotto dall'imponibile; tale importo è rilevabile dal punto 422 della Certificazione Unica 2021;
- nella **colonna 2**, va indicato l'ammontare che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile, rilevabile dal punto 423 della Certificazione Unica 2021.

In particolare se è stato compilato uno solo dei righi da **RP27 a RP30**, va indicato in colonna 2 il minore importo tra quello dei contributi che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile, rilevabile dal punto 423 della Certificazione Unica 2021, e il risultato della seguente differenza:

€ 5.164,57 – l'importo di colonna 1

La **circolare n. 70/E/2007** ha precisato che non è stato possibile dedurre l'intero ammontare versato, il contribuente è tenuto ad effettuare **entro il 31 dicembre dell'anno una comunicazione al fondo** pensione al fine di specificare gli **importo non dedotti**.
Nel caso di contributi versati per conto di familiari a carico **la comunicazione deve essere resa dal titolare della posizione previdenziale**, che dovrà comunicare anche l'ammontare delle somme che non sono state portate in deduzione dal soggetto di cui è a carico.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha versato nel corso del 2020, 3.000 euro di contributi tramite il proprio datore di lavoro per conto del figlio fiscalmente a carico.
Il datore di lavoro ha escluso dal reddito di lavoro dipendente 2.000 euro, mentre 1.000 euro non sono stati esclusi dai redditi.

La Certificazione Unica 2021 sarà compilato:

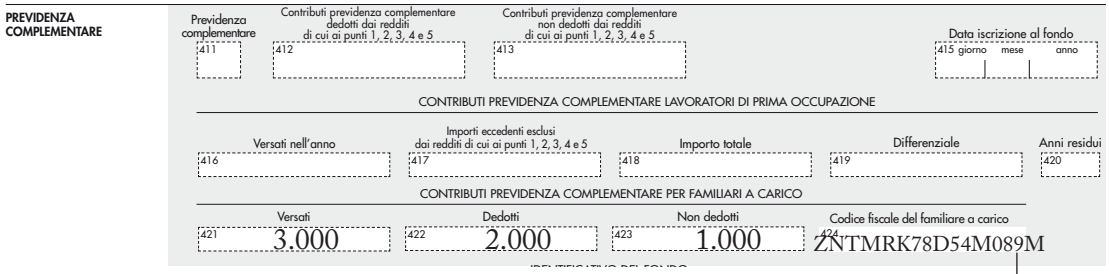

Nel campo 424, ad integrazione del dato complessivo indicato nel precedente punto 421, deve essere riportato, il codice fiscale di ciascun familiare a carico per il quale sono stati effettuati versamenti di premi e contributi.

Il contribuente, presentando il modello Unico persone fisiche e compilando **la sezione II del quadro RP** potrà chiedere la deduzione dei contributi non esclusi dall'imponibile dal datore di lavoro.
Presumibilmente per godere del beneficio fiscale il contribuente dovrebbe essere in possesso di ulteriori redditi (oltre a quelli di lavoro dipendente).

Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo				
RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali			,00
RP22	Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge 1		2 ,00
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari			,00
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose			,00
RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità			,00
RP26	Altri oneri e spese deducibili		Codice 1	2 ,00
	Soggetto fiscalmente a carico di altri	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
RP27	Deducibilità ordinaria		1 ,00	2 ,00
RP28	Lavoratori di prima occupazione		,00	,00
RP29	Fondi in squilibrio finanziario		,00	,00
RP30	Familiari a carico		2.000 ,00	1.000 ,00
RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione 1 giorno mese anno	Spesa acquisto/costruzione 2 ,00	Interessi 3 ,00 / Totale importo deducibile 4 ,00
RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore		Somme restituite nell'anno 1 ,00	Residuo anno precedente 2 ,00 / Totale 3 ,00
RP34	Quota investimento in start up	Codice fiscale 1 / Importo 2 ,00	Totale importo RPF 2021 3 ,00 / Importo residuo RPF 2018 6 ,00	Importo residuo RPF 2020 4 ,00 / Importo residuo RPF 2019 5 ,00
RP36	Erogazioni Liberali in favore delle Onlus, OV e APS	Deduzione ricevuta 1 ,00	Deduzione propria 2 ,00	Totale importo rigo RPF2021 (col. 1 + col. 2) 3 ,00 / Importo residuo RPF2020 4 ,00
RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI			,00

RIGO RP32 – SPESE PER L'ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE

RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione 1 giorno mese anno	Spesa acquisto/costruzione 2 ,00	Interessi 3 ,00 / Totale importo deducibile 4 ,00

ASPETTI GENERALI

A decorrere dall'anno 2014 è riconosciuta una nuova **deduzione** dal reddito complessivo nel caso **di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione**, introdotta dall'articolo 21 del D.L. 133/2014.
L'agevolazione riguarda:

- l'acquisto dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 di **unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione**, invendute al **12 novembre 2014**, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
- l'acquisto dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 di **unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia**, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
- la **costruzione da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale** su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile deve essere destinato, **entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni**. Se l'acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015 il periodo di 6 mesi decorre da tale data.

La deduzione è pari al **20%:**
- del **prezzo di acquisto** dell'immobile risultante dall'atto di compravendita;
- degli **interessi passivi** dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori.

Il **limite massimo complessivo di spesa**, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a **300.000 euro**.
La deduzione è ripartita in **otto quote annuali di pari importo**, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

APPROFONDIMENTO
ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI NUOVE O RISTRUTTURATE DA DARE IN LOCAZIONE

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dell'8 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 282 del 3 dicembre 2015 ha disciplinato le *modalità di attuazione e procedure di in materia di deduzione per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unita' immobiliari da destinare alla locazione.*

All'acquirente **persona fisica**, non esercente attività commerciale è riconosciuta **una deduzione dal reddito complessivo pari al 20%:**
- del **prezzo di acquisto** dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro;
- degli **interessi passivi** dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime,

per l'acquisto, effettuato dal **1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2017**, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, **invendute alla data di entrata in vigore** della L. 164/2014, od oggetto di interventi di **ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo** di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al D.P.R. 380/2001.

Come precisato nell'articolo 1, D.M. 8 settembre 2015 sono definite **invendute** le unità immobiliari che, alla data del **12 novembre 2014**:
- erano **già interamente o parzialmente costruite**;
- era **stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio** comunque denominato;
- era stato **dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici** all'edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.

Tali deduzioni sono riconosciute per l'acquisto di **unità abitative** per le quali è **stato rilasciato il certificato di agibilità** o si sia formato il silenzio assenso di cui all'articolo 25 del D.P.R. 380/2001, nel periodo ricompreso tra il **1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017**. Le deduzioni spettano **ai soggetti titolari del diritto di proprietà** dell'unita' immobiliare in relazione alla quota di proprietà anche nell'ipotesi in cui quest'ultima sia concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale.
La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già ricono-

sciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.
Tale deduzione è riconosciuta **per la costruzione di unità immobiliari**, da ultimare entro il **31 dicembre 2017**, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014. La deduzione è riconosciuta per le spese attestate nel periodo ricompreso tra il **1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017** ed è ripartito **in otto quote annuali di pari importo** a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

Condizioni per usufruire della deduzione:

- l'unità immobiliare acquistata sia destinata, **entro sei mesi dall'acquisto o dalla data di rilascio del certificato di agibilità o dal termine dei lavori di costruzione**, alla **locazione** per almeno **otto anni** e purché' tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;

> Per gli immobili acquistati prima della pubblicazione del D.M. 8 settembre 2015, il termine per la conclusione del contratto di locazione decorre dal 3 dicembre 2015.

- l'unità immobiliare medesima sia a **destinazione residenziale**, e non sia **classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**;
- l'unità immobiliare **non sia ubicata** nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- l'unità immobiliare consegua **prestazioni energetiche certificate in classe A o B**, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale;
- il **canone di locazione non sia superiore** a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al D.P.R. 380/2001, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, L. 431/1998, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, L. 350/2003;
- **non sussistano rapporti di parentela** entro il primo grado tra locatore e locatario;
- **sia accertata l'esecuzione** di opere edilizie conformi a quelle comunicate.

Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale, a condizione che **venga mantenuto il vincolo alla locazione** alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e), del D.L. 133/2014 e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

La **circolare n. 3/E/2016** ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla deduzione in esame:

Deducibilità del costo d'acquisto	Il **limite di 300.00 euro** costituisce **l'ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione**, per **l'intero periodo di vigenza dell'agevolazione**, sia con riferimento alla abitazione che al contribuente, anche nel caso in cui questi acquisti più unità abitative da destinare alle finalità previste dalla norma. Quindi nel caso in cui vengano acquistate più abitazioni nel periodo di vigenza dell'agevolazione (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017), il contribuente ha comunque diritto alla deduzione del **20%** su un importo massimo complessivo di spesa di **300.000 euro**. **Esempio**: Se un soggetto nel 2017 ha acquistato **un'abitazione in comproprietà** per la quale può fruire della deduzione su un **importo massimo di spesa di 100.000 euro** e, nel medesimo anno, acquista una **seconda abitazione** del costo di **150.000 euro**, questi avrà diritto, per il periodo d'imposta 2016, alla deduzione pari al **20% di 250.000 euro**. Se nell'anno successivo, il medesimo soggetto, acquista una **terza abitazione al prezzo di 200.000,** avrà diritto ad un deduzione del 20% da calcolare su **50.000 euro**, vale a dire sull'ammontare residuo del limite complessivo di spesa deducibile di 300.00 euro.
Deducibilità interessi passivi	In coerenza con il principio per cui l'onere rileva nel periodo di imposta in cui è stata **sostenuta la spesa**, saranno rilevanti ai fini dell'agevolazione in esame **l'ammontare degli interessi pagati.** Ai fini del riscontro della effettività della spesa rilevano, pertanto, **le quietanze di pagamento degli interessi passivi**.
Limite di deducibilità degli interessi passivi	Dato che né la norma, né il decreto attuativo indicano limiti di spesa per la deducibilità degli interessi passivi, per evitare che la deduzione degli interessi risulti avulsa dal contesto della norma agevolativa si ritiene che la stessa debba essere **correlata ai limiti di spesa previsti per la deduzione del costo di acquisto** dell'abitazione, trattandosi di due misure tese ad agevolare l'acquisto del medesimo bene. Considerato, dunque, il rapporto tra il prezzo dell'abitazione e il mutuo contratto per il suo acquisto, ritiene che la deduzione per interessi deve essere limitata **alla quota degli stessi proporzionalmente riferibile ad un mutuo non superiore a 300.000 euro.** In caso di mutuo stipulato per un importo superiore a 300.000 euro, gli interessi su cui calcolare la deduzione devono essere **ridotti proporzionalmente**, secondo la seguente formula: $$\frac{300.000 * \text{interessi pagati}}{\text{Importo del mutuo}}$$ **Esempio:** Nell'anno 2016, viene stipulato un mutuo di 400.000 euro per acquistare un'abitazione del prezzo di 600.000 euro, e vengono pagati in tale anno, interessi per un importo complessivo di euro 2.000. L'importo massimo deducibile sarà pari a: $$\frac{300.000 * 2.000}{400.000} = 1.500 \text{ euro}$$

Limite temporale di deducibilità degli interessi passivi	Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.M. 8.09.2015, **la deduzione degli interessi passivi è riconosciuta "*nella misura del 20%*".** La disposizione non contiene alcun riferimento **al periodo temporale di 8 anni**, concesso per la deduzione del costo di acquisto dell'abitazione; si ritiene quindi che **possa essere fruita per l'intera durata del mutuo**.
Durata del contratto di locazione	La deduzione pari al **20%** del prezzo di acquisto delle unità immobiliari residenziali, destinate alla locazione è subordinata, alla **durata del contratto**. Il D.M. 8.09.2015 all'articolo 4, comma 1, lettera a) conferma che la deduzione è subordinata, tra l'altro, alla condizione che "*l'unità immobiliare ... sia destinata ... alla locazione **per almeno otto anni** e purché tale periodo abbia carattere continuativo*". Nel caso di stipula di un **contratto di locazione a canone concordato**, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, L. 431/1998, la cui durata è stabilita in anni "***sei più due***" che consente "*alla prima scadenza*" di prorogare il contratto "*di diritto*", ove entrambe le parti non concordino sul rinnovo del contratto medesimo e fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della citata L. 431/1998, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Si ritiene, quindi, nel presupposto che sussistano le altre condizioni previste dalla legge, che **possa considerarsi rispettato** il requisito della durata minima del contratto di locazione pari ad **anni otto**, non solo nell'ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per esplicito accordo delle parti, ma anche nel caso in cui sia la legge a prevedere una proroga di diritto almeno fino a otto anni. Rimane ferma **la decadenza dal beneficio in caso di interruzione anticipata del periodo di locazione** per motivi imputabili al locatore o nel caso in cui il contratto si risolva su richiesta del conduttore e l'unità immobiliare risulti non locata per un periodo superiore ad un anno.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

La deduzione **non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali** previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
Pertanto, il contribuente che fruisce della deduzione ai sensi dell'articolo 21, D.L. 133/2014 non può fruire:

- della **detrazione d'imposta** per recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 3, Tuir, riconosciuta alle persone fisiche che acquistano un'unità immobiliare, sita in un edificio completamente ristrutturato da imprese di costruzione o cooperative edilizie, entro diciotto mesi successivi alla fine dei lavori,
- della detrazione del **50% dell'Iva pagata** in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, di cui all'articolo 1, comma 56, L. 208/2015.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione	Spesa acquisto/costruzione	Interessi	Totale importo deducibile
		1 giorno / mese / anno	2 ,00	3 ,00	4 ,00

- **Colonna 1 (Data stipula locazione)**: indicare la data di stipula del contratto di locazione dell'immobile acquistato o costruito.
- **Colonna 2 (Spesa acquisto/costruzione)**: indicare, entro il limite di 300.000 euro, la spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione dell'immobile dato in locazione.
- **Colonna 3 (Interessi passivi sui mutui)**: indicare l'importo degli interessi passivi pagati nell'anno e dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto dell'agevolazione.
- **Colonna 4 (Totale importo deducibile)**: riportare il risultato della seguente operazione:

  (20 % di colonna 2) / 8 + (20% di colonna 3)

Se sono stati compilati più moduli per esporre le spese sostenute in relazione a più immobili, la colonna 4 va compilata una sola volta sul primo dei moduli utilizzati, riferendo il calcolo sopra descritto a tutte le colonne 2 e 3 dei diversi moduli compilati.

RIGO RP33 – SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE IN PERIODI D'IMPOSTA DIVERSI DA QUELLO IN CUI SONO STATE ASSOGGETTATE A TASSAZIONE

RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore	Somme restituite nell'anno	Residuo anno precedente	Totale
		1 ,00	2 ,00	3 ,00

A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle **somme restituite al soggetto erogatore** in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere **portate in deduzione dal reddito complessivo** nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi.

> È possibile in alternativa, chiedere **il rimborso** dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con apposito decreto (D.M. 5.4.2016).

Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

- A **colonna 1 (Somme restituite nell'anno)** va indicato l'importo delle **somme restituite nel 2020** al soggetto erogatore o l'ammontare indicato al **punto 440** della Certificazione Unica nel caso in cui si è chiesto al sostituto di effettuare la deduzione;

- la **colonna 2** (Residuo precedente dichiarazione) deve essere compilata se il **sostituto non ha operato la deduzione** degli importi nel 2019. In tal caso va indicato l'ammontare riportato nel **rigo 149** del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2020 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) o nel rigo RN47, colonna 36, del modello Redditi PF 2020;
- a **colonna 3** (totale), va indicata la somma degli importi presenti nelle colonne 1 e 2.

RIGO RP34 – QUOTA DEDUCIBILE IN INVESTIMENTO IN START UP

		Codice fiscale	Importo	Totale importo RPF 2021	Importo residuo RPF 2020	Importo residuo RPF 2019
RP34	Quota investimento in start up	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
				Importo residuo RPF 2018		
				6 ,00		

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

I soggetti che hanno optato per il regime della trasparenza di cui all'articolo 116 del Tuir possono trasferire ai soci, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione agli utili, la quota di conferimento in start up eccedente il reddito complessivo.

Il socio può dedurre dal proprio reddito il predetto ammontare trasferitogli dalla società riportandolo nella **colonna 2** e indicando il codice fiscale della società partecipata nella **colonna 1**.

- a **colonna 3 (Totale importo RPF 2021)**: indicare la somma degli importi indicati nelle colonne 2 di tutti i moduli compilati;
- a **colonna 4 (Importo residuo RPF 2020)**: indicare l'importo della deduzione non fruita relativa all'anno 2019, rilevabile dal modello Redditi 2020 al rigo RN47, col. 33, al netto delle eventuali eccedenze riportate al rigo RL32, col. 3 del modello Redditi 2021;
- a **colonna 5 (Importo residuo RPF 2019)**: indicare l'importo della deduzione non fruita relativa all'anno 2018, rilevabile dal modello Redditi 2020 al rigo RN47, col. 32;
- a **colonna 6 (Importo residuo RPF 2018)**: indicare l'importo della deduzione non fruita relativa all'anno 2017, rilevabile dal modello Redditi 2020 al rigo RN47, col. 31.

Nel caso in cui si sia verificata la decadenza dal beneficio per il verificarsi di una delle condizioni indicate nel D.M. 7 maggio 2019, il contribuente è tenuto a compilare anche il rigo RL32 nel quadro RL.

Il diritto alle agevolazioni decade se, **entro due anni** dalla data in cui rileva, si verifica:

a) **la cessione**, anche parziale, a **titolo oneroso**, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;
b) la **riduzione di capitale** nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative;

c) il **recesso o l'esclusione degli investitori**;
d) la **perdita di uno dei requisiti previsti** dall'articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso articolo 25.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare

RIGO RP36 – EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O IN NATURA IN FAVORE DELLE ONLUS, DELLE OV E DELLE APS

		Deduzione ricevuta	Deduzione propria	Totale importo rigo RPF2021 (col. 1 + col. 2)	Importo residuo RPF2020
RP36	Erogazioni Liberali in favore delle Onlus, OV e APS	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

A **partire dall'anno d'imposta 2018** le liberalità in denaro o in natura erogate a favore:
- delle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);**
- delle **organizzazioni di volontariato (OV)**;
- delle **associazioni di promozione sociale (APS)**;
- sono **deducibili dal reddito complessivo** netto del soggetto erogatore nel **limite del 10%** del **reddito complessivo** dichiarato.

Qualora la **deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato**, diminuito di tutte le deduzioni, **l'eccedenza può essere computata** in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, **ma non oltre il quarto**, fino a concorrenza del suo ammontare.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali **28 novembre 2019**, pubblicato nella G.U. n. 24/2020, sono state individuate le **tipologie di beni che danno diritto alla detrazione** dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il socio può dedurre dal proprio reddito l'ammontare degli oneri di cui all'articolo 83, comma 2, D.Lgs. 117/2017, trasferitogli dalla società trasparente riportandolo nella **colonna 1** (deduzione ricevuta).

A **colonna 2** (deduzione propria) va riportato l'importo delle erogazioni liberali effettuata nel limite del **10% del reddito complessivo dichiarato**.

A **colonna 3** (Totale importo RPF 2021) va indicata la somma dell'importo indicato nella colonna 1 e minore tra RP36 col. 2 e il 10% di RN1 col. 1:

Calcolare DeduzioneFruibile =
RP36 col. 1 + minore tra RP36 col. 2 e 10% di RN1 col. 1 + RP36 col. 4

A **Colonna 4** (Importo residuo RPF 2020) va indicato l'importo riportato nel rigo 153 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2020 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 37, del Mod. Redditi PF 2020.

A fronte della medesima **erogazione liberale** il contribuente **non può fruire contemporaneamente** delle **agevolazioni previste** per i codici:
- **"61"** che prevede la detrazione del **26%** per le **erogazioni liberali in denaro** per un importo non superiore a **30.000 euro annui** a favore delle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** (Onlus), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
- **"71"** che prevede la detrazione del **30%** per le **erogazioni liberali in denaro o in natura** a favore delle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** (Onlus) e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro,
- **"76"** che prevede la detrazione del **35%** per le **erogazioni liberali** a favore delle **organizzazione del volontariato**, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

Inoltre non può fruire contemporaneamente per l'agevolazione prevista per il rigo RP26, col. 7.

RIGO RP39 – TOTALE ONERI DEDUCIBILI

RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI	,00

Al **rigo RP39** va riportata la somma degli importi deducibili indicati nei righi:
- da RP21 a RP22;
- nella colonna 1 del rigo RP23;
- da RP24 a RP26;
- nelle colonne 2 dei righi da RP27 a RP30;
- nella colonna 4 del rigo RP32;
- nella colonna 3 del rigo RP33;
- nelle colonne 3, 4, 5 e 6 del rigo RP34;
- nella colonna 3 e 4 del rigo RP36.

Questa somma deve essere **riportata nel rigo RN3**.

RN3	Oneri deducibili	,00

QUADRO RP SEZIONE III

Sezione III A
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus

	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
RP41	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ,00	10 ,00	11
RP42									,00	,00	
RP43									,00	,00	
RP44									,00	,00	
RP45									,00	,00	
RP46									,00	,00	
RP47									,00	,00	

RP48	TOTALE RATE	Rata 36%	1 ,00	Rata 50%	2 ,00	Rata 65%	3 ,00	Rata 70%	4 ,00	Rata 75%	5 ,00
		Rata 80%	6 ,00	Rata 85%	7 ,00	Rata Bonus Verde	8 ,00	Rata 90%	9 ,00	Rata 110%	10 ,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Rata 36%	1 ,00	Rata 50%	2 ,00	Rata 65%	3 ,00	Rata 70%	4 ,00	Rata 75%	5 ,00
		Rata 80%	6 ,00	Rata 85%	7 ,00	Rata Bonus Verde	8 ,00	Rata 90%	9 ,00	Rata 110%	10 ,00

Sezione III B
Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
RP51	1	2	3	4	5	6	7 /	8
RP52	1	2	3	4	5	6	7 /	8

Altri dati

	N. d'ordine immobile	Condominio	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) Data	Serie	Numero e sottonumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO
RP53	1	2	3	4	5 /	6	7

DOMANDA ACCATASTAMENTO Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate
8	9	10

Sezione III C
Altre Spese per le quali spetta la detrazione del 50% e del 110%

		Codice	Anno	Spesa sostenuta	Importo rata
RP56	Pace contributiva o colonnine per la ricarica	1	2	3 ,00	4 ,00

		Codice fiscale	Codice	Anno	Spesa attribuita	Importo rata
RP56	colonnine per la ricarica	5	6	7	8 ,00	9 ,00

		N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
RP57	Spesa arredo immobili ristrutturati	1	2 ,00	3 ,00
		N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
		4	5 ,00	6 ,00

		Meno di 35 anni	Spesa sostenuta nel 2016	Importo rata
RP58	Spesa arredo immobili giovani coppie	1	2 ,00	3 ,00

		N. Rata	Importo IVA pagata	Importo rata
RP59	IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	1	2 ,00	3 ,00

		Rata 50%	Rata 110%
RP60	TOTALE RATE	1 ,00	2 ,00

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

La **sezione III del quadro RP** è suddivisa in tre sottosezioni:

- la **sezione III A**, in cui devono essere indicate le spese per **interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per **misure antisismiche** (comprese quelle per cui è possibile fruire del **superbonus**), **bonus facciate** e **bonus verde**;
- la **sezione III B**, in cui devono essere indicati i **dati catastali identificativi degli immobili e altri dati necessari per fruire delle detrazion**i;
- la **sezione III C** in cui devono essere indicate:
  - le **spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione** (c.d. "pace contributiva") e per **l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici**;
  - le **spese per l'arredo degli immobili ristrutturati**;
  - le **spese per arredo dell'abitazione principale delle giovani coppie**;
  - **l'importo dell'Iva pagata** per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

NEW

SEZIONE III-A

Da quest'anno la **sezione III-A** del quadro E è deputata ad accogliere, oltre ai dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sisma bonus, e bonus verde anche i dati relativi alle spese per **bonus facciate**, **sisma bonus al 110**% e agli altri **nuovi interventi introdotti dal D.L. 34/2020.**

In particolare sono stati introdotti i seguenti nuovi codici da indicare a colonna 2 "Tipologia":

- **codice 15** - "bonus facciate" per spese sostenute dal 1° gennaio 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.
- **codice 16** – per le spese sostenute dal **1° luglio 2020** per **l'installazione di impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi "trainanti" che danno diritto all'applicazione dell'aliquota del 110%;
- **codice 17** – per spese sostenute dal **1° luglio 2020** per **l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici** agevolati se contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici;
- **codice 18** – per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'articolo 42-*bis*, D.L. 162/2019 per la quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kw;
- **codice 19 –** per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'articolo 42-*bis*, D.L. 162/2019 per la quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW.

NEW

Nuova colonna 6 "Maggiorazione sisma"

È stata introdotta la **nuova colonna 6** "**Maggiorazione sisma**" che deve essere barrata se in colonna 1 sono indicati i codici da '5' a '11' e si possiedono le condizioni per fruire dell'**aumento del limite di spesa del 50%** (nel caso in cui gli interventi di sisma bonus siano eseguiti su fabbricati danneggiati dal sisma del Centro Italia del 2016 e dal sisma Abruzzo 2009).

Nuova colonna 7 "110%"

La **casella di colonna 7** va barrata se in colonna 1 sono indicati i codici da '5' a '11' e '18' e le spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal **1° luglio 2020** e si **hanno i requisiti per fruire della detrazione al 110%.**

NEW

SEZIONE III-C
La **sezione III C**, ridenominata "**Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50% e del 110%**" contiene nel **rigo E56** il nuovo **codice "3"** dove indicare le spese sostenute per **l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica** eseguite congiuntamente agli **interventi superbonus** per le quali è possibile fruire della detrazione del 110%.

QUADRO NORMATIVO

L'agevolazione in oggetto è stata introdotta dall'articolo 1, commi da 1 a 7, L. 449/1997, con percentuale di detrazione del 41% delle spese sostenute limitatamente agli anni 1998 e 1999. Tale agevolazione è stata oggetto nel corso degli anni di continue proroghe che ne hanno modificato ed ampliato l'ambito di applicazione, la percentuale di detraibilità e gli importi massimi di spesa agevolabili, fino alla conferma a regime dal 2012 con l'inserimento nel Tuir dell'articolo 16-*bis*.
Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il D.L. 83/2012 ha elevato al **50%** la **percentuale di detrazione e a 96.000 euro** l'importo massimo di **spesa ammessa al beneficio**.
La **L. 90/2013 di conversione al D.L. 63/2013** ha poi introdotto la possibilità di usufruire **della detrazione dall'imposta lorda del 65%** fino ad un ammontare complessivo di **spesa non superiore a 96.000 euro** per unità immobiliare per le spese relative ad interventi finalizzati **all'adozione di misure antisismiche** *ex* articolo 16-*bis,* comma 1, lettera i), Tuir, le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione al D.L. 63/2013 (quindi dal 5 agosto 2013) su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità definite tali dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.
Questi **maggiori importi sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi**.
La **legge di bilancio 2019** (L. 145/2018) ha prorogato al **31 dicembre 2019** la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef **(50%)** e del limite massimo di spesa di **96.000 euro** per ciascuna unità immobiliare.

NEW

La **Legge di Bilancio 2020** ha confermato la **proroga della detrazione al 50%** con limite di spesa di **96.000 euro**, per le spese sostenute fino al **31 dicembre 2020**.

NEW

BONUS FACCIATE
La **Legge di Bilancio 2020** ha introdotto una nuova detrazione "**bonus facciate**", pari al **90%** delle spese **sostenute nel 2020** per interventi edilizi sulle **strutture opache della facciata**, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al D.M. 1444/1968. Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell'edificio ovvero interessano oltre il **10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso**, è necessario rispettare i requisiti previsti dai D.D.M.M. 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, articolo 14, D.L. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica). La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

NEW

SUPERBONUS 110%
Il D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio" ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, a fronte di specifici interventi in ambito di **efficienza energetica**, di **interventi di riduzione del rischio sismico**, di **installazione di impianti fotovoltaici** nonché delle **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.**

SEZIONE III-A

Nella **sezione III-A del quadro RP** vanno indicate **le spese sostenute nell'anno 2020** o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e, in particolare:

- per la **ristrutturazione di immobili**;
- le spese sostenute per gli interventi relativi **all'adozione di misure antisismiche** e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.

NEW

È possibile indicare anche le spese sostenute dal **1° luglio 2020** per l'installazione di **sistemi monitoraggio strutturale** continuo a fini antisismici se l'installazione avviene congiuntamente con l'effettuazione di interventi antisismici per cui è possibile fruire della detrazione del **110%**;

- per **l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati**;
- per la **sistemazione del verde** (bonus verde);

NEW

- **per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti** (bonus facciate);
- per **l'installazione di impianti fotovoltaici** connessi alla rete elettrica e l'**installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici**;
- per **l'installazione di impianti fotovoltaici** da parte delle comunità energetiche cui aderiscono i condomini.

Non possono essere indicate in questa sezione le **spese sostenute nel 2020** che sono state indicate con i codici da 13 a 20 e 26 e 27 nella ***Comunicazione per l'esercizio delle opzioni di cessione o sconto*** e relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE

SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

L'**agevolazione** riguarda le spese sostenute nel corso dell'anno per interventi effettuati **su singole unità immobiliari residenziali** e di **parti comuni di edifici residenziali** situ**ati nel territorio dello Stato**.

Sono **esclusi** gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.

Per l'individuazione delle **abitazioni residenziali** ammesse all'agevolazione, non deve essere utilizzato un principio di prevalenza delle unità immobiliari destinate ad abitazione rispetto a quelle destinate ad altri usi ed è, quindi, ammessa al beneficio fiscale l'abitazione, realmente utilizzata come tale, ancorché unica all'interno di un edificio (ad esempio, l'unità immobiliare adibita ad alloggio del portiere per le cui spese di ristrutturazione i singoli condòmini possono calcolare la detrazione in ragione delle quote millesimali di proprietà).

In caso di interventi realizzati sulle **parti comuni di un edificio**, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se **riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza**. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al **50%**, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali se sostiene le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

La detrazione per gli interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai **proprietari di soli box o cantine**.

Ai sensi dell'articolo **16-*bis*, Tuir**, possono beneficiare della detrazione d'imposta: gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio**, di cui all'articolo 3, lettere a), b), c), d), D.P.R. 380/2001, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e quelli di ristrutturazione edilizia.

Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera a), articolo 3, D.P.R. 380/2001 sono ammessi ai fini dell'agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DEFINIZIONE ESEMPI
MANUTENZIONE ORDINARIA	Ai sensi dell'**articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 380/2001**, gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e gli interventi per mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti. A titolo esemplificativo sono considerati interventi di manutenzione ordinaria: • la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione; • la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico), • impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere; • lo spurgo e pulizia delle fosse biologiche; • rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori; • rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; • rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali; • sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni; • riparazioni balconi e terrazze, impermeabilizzazione e relative pavimentazioni; • riparazione recinzioni; • sostituzione di elementi di impianti tecnologici; • sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso. **Queste tipologie di intervento sono detraibili solo se effettuate su parti comuni di edifici residenziali**. Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall'articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile. Tra queste: il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera. Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.

I lavori di **sostituzione del pavimento** sono considerati manutenzione ordinaria, salvo che l'opera non risulti parte di un intervento più ampio agevolabile, come ad esempio la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Dopo le modifiche introdotte dal **D.L. 133/2014**, sono considerati **interventi di manutenzione straordinaria,** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), D.P.R. 380/2001, le opere e le modifiche necessarie per **rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici**, sempre che non vadano a modificare la **volumetria complessiva degli edifici** e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti **nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari** con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. **Ad esempio**, sono opere di manutenzione straordinaria: • sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso; • realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie; • realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici, compresi anche quelli relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne; • sostituzione di una caldaia in quanto è inteso come diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento; • realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio; • consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione; • rifacimento vespai e scannafossi; • sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta; • rifacimento di scale e rampe; • realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; • sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti; • sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare; • realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali. **Circolare n. 19/E/2012**: le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute solo se indispensabili per la realizzazione dell'intervento di "ristrutturazione delle fognature in base a quanto risulta da rigorose valutazioni tecniche fondate su elementi oggettivi". **Circolare n. 20/E/2011**: è possibile fruire della detrazione per le spese relative all'installazione degli addolcitori domestici solo se l'intervento comporta modifiche strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria.

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	**Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), D.P.R. 380/2001**, sono tali gli interventi sistematici volti a conservare l'edificio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme di opere che consentano destinazioni d'uso dell'organismo edilizio con essi compatibili. Tali interventi comprendono: il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Ad esempio, sono considerati interventi di restauro e risanamento conservativo: • quelli di **restauro**, che consistono nella restituzione di un immobile di particolare valore architettonico e storico - artistico ad una configurazione conforme ai valori che si intendono tutelare; • quelli di **risanamento conservativo**, che si riferiscono all'insieme delle opere finalizzate ad adeguare ad una migliore esigenza d'uso attuale un edificio esistente sotto gli aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Ai sensi **dell'articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 380/2001, sono interventi di ristrutturazione edilizia** quegli interventi sistematici di trasformazione dell'edificio che non devono, però, portare alla totale demolizione dello stesso. Attraverso queste opere è **possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente degli edifici**. Sono tali, ad esempio, gli interventi per la trasformazione dei locali accessori in locali residenziali, gli interventi di ampliamento delle superfici o la riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari. Vi rientrano le opere di: • demolizione e fedele ricostruzione dell'immobile; • modifica della facciata; • realizzazione di una mansarda o di un balcone; • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda; • apertura di nuove porte e finestre; • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Riguardo agli interventi di **ristrutturazione edilizia** ammessi al beneficio della detrazione fiscale l'Agenzia delle entrate ha chiarito, nella **circolare n. 39/E/2010** che:

- per la **demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta** in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione";

Nel caso in cui siano realizzati interventi edilizi di **demolizione e successiva ricostruzione** con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, le relative spese potranno beneficiare della detrazione.

- se la ristrutturazione avviene **senza demolire l'edificio esistente** e con ampliamento dello stesso, la **detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente** in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione".

Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa, come chiarito anche nella risoluzione n. 4/E/2011.

Il contribuente ha **l'onere** di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le **due tipologie** di intervento o, in alternativa, **essere in possesso di un'apposita attestazione** che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. In caso di **ristrutturazione con ampliamento** di un box pertinenziale la detrazione spetta anche per le spese relative all'ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto.

ULTERIORI INTERVENTI AGEVOLABILI

Ulteriori interventi possono godere delle detrazioni in oggetto, in particolare:

- lavori finalizzati all'**eliminazione delle barriere architettoniche** aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sono agevolabili i lavori finalizzati:

- all'**eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione);
- alla **realizzazione di ogni strumento** che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992.

La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre **non spetta per le spese sostenute** in relazione al **semplice acquisto di strumenti**, anche se diretti a favorire **la comunicazione e la mobilità interna ed esterna**. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell'agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%.

Circolare n. 7/E/2018: la detrazione spetta anche se **l'intervento finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche** è effettuato **in assenza di disabili** nell'unità immobiliare o nel condominio oggetto di lavori.

- opere finalizzate alla **cablatura degli edifici**;

CABLATURA DEGLI EDIFICI

Le opere finalizzate alla **cablatura degli edifici** sono quelle previste dalla L. 249/1997 che ha concesso agevolazioni per realizzare, nelle nuove costruzioni o in edifici soggetti ad integrale ristrutturazione, antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. Ai fini delle agevolazioni fiscali, la tipologia di intervento ammissibile è limitata al caso di lavori, in edifici esistenti, che **interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali**. Possono, inoltre, essere ammesse alla detrazione le spese sostenute per gli interventi di cablatura degli edifici per l'accesso a servizi telematici e di trasmissione dati, informativi e di assistenza quali, ad esempio, la contabilizzazione dell'energia da centrali di teleriscaldamento o di co-generazione e la teleassistenza sanitaria e di emergenza. Anche la realizzazione di un'antenna comune, in sostituzione delle antenne private, rientra nella finalità di "cablaggio" degli edifici.

- opere finalizzate al **contenimento dell'inquinamento acustico**;
- opere **finalizzate al risparmio energetico**, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia, tra le quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

Nella **circolare n. 19/E/2020** l'Agenzia ha precisato che per tale intervento, che comporta automaticamente la **riduzione della prestazione energetica degli edifici**, **non è necessario acquisire alcuna documentazione** per provare il conseguimento dei risparmi energetici.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, **l'installazione di un impianto fotovoltaico** per la **produzione di energia elettrica**, in quanto basato sull'impiego della fonte solare e, quindi, **sull'impiego di fonti rinnovabili di energia**. Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l'impianto sia installato per far fronte ai **bisogni energetici dell'abitazione** (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia **posto direttamente al servizio dell'abitazione**.

L'installazione del **sistema di accumulo** su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui **tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell'impianto fotovoltaico**, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all'impianto fotovoltaico stesso. Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per **i sistemi di termo regolazione** e **contabilizzazione del consumo individuale del calore**, in quanto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico, installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest'ultimo sia sostituito con un impianto che non presenti le caratteristiche tecniche richieste ai fini della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica.

Nella circolare n. 13/E/2019 viene riportata una tabella con un elenco non esaustivo di interventi di efficienza energetica e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che vanno realizzati nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalle leggi vigenti:

Componenti e tecnologie	Componenti e tecnologie
Strutture edilizie	• riduzione della trasmittanza termica delle **pareti verticali** che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno; • riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e inclinate (**coperture**) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; • riduzione della trasmittanza termica dei **pavimenti** che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno.
Infissi	• riduzione della trasmittanza termica dei **serramenti comprensivi di infissi** che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi.

Componenti e tecnologie	Componenti e tecnologie
Impianti tecnologici	• installazione di **collettori solari** (**solare termico**) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; • sostituzione di generatori di calore con **caldaie a condensazione** per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; • sostituzione di generatori con **generatori di calore ad aria a condensazione** ed eventuale adeguamento dell'impianto; • **pompe di calore** per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; • **sistemi ibridi** (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto; • **microcogeneratori** (Pe<50kWe); • **scaldacqua a pompa di calore**; • **generatori di calore a biomassa**; • installazione di **sistemi di contabilizzazione del calore** negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019); • **teleriscaldamento**; • installazione di **sistemi di termoregolazione e building automation**.

- interventi **di messa a norma** degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla **prevenzione di atti illeciti da parte di terzi**;

ATTI ILLECITI

Per **"atti illeciti"** si intendono quelli **penalmente illeciti** (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
In questi casi, **la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili**. **Non rientra** nell'agevolazione, per esempio, **il contratto stipulato con un istituto di vigilanza**.
A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
- porte blindate o rinforzate;
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apposizione di saracinesche;
- tapparelle metalliche con bloccaggi;

- vetri antisfondamento;
- casseforti a muro;
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Poiché la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi su immobili, non vi rientra il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

- opere finalizzate **alla prevenzione di infortuni domestici**;

SICUREZZA DOMESTICA

Con riferimento **alla sicurezza domestica**, il semplice **acquisto**, anche a fini sostitutivi, **di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza non dà diritto** alla detrazione, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (per esempio, non spetta alcuna detrazione per l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).
L'agevolazione compete, invece, per la riparazione **di impianti insicuri realizzati su immobili**, ad **esempio la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa mal funzionante**. Rientrano, inoltre, tra le opere agevolabili anche: **l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas** inerti, il **montaggio di vetri antifurto e l'installazione del corrimano**.

- **realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune**;
- **interventi di bonifica dall'amianto**;

La detrazione spetta a prescindere dalla realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio e riguarda il trasporto da parte di aziende specializzate dell'amianto in discarica.

- **acquisto di immobili ristrutturati** da impresa di costruzione o di ristrutturazione o da cooperativa edilizia.

ACQUISTO DI IMMOBILE RISTRUTTURATO

L'articolo **16-*bis*, comma 3**, Tuir prevede la **detrazione d'imposta** sulle spese **sostenute per l'acquisto o assegnazione di unità immobiliari** facenti parte di un edificio interamente sottoposto **ad interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia**.

Con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) è stato allungato **da 6 mesi a 18 mesi** il termine dei lavori entro il quale l'impresa costruttrice o la cooperativa edilizia può provvedere alla cessione o all'assegnazione dell'immobile ristrutturato.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione, in relazione alla quota di proprietà, da calcolare su un ammontare forfetario pari al **25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile**, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.
Per le spese sostenute dal **26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020**, la detrazione spetta all'acquirente o as-

segnatario nella misura del 50%; l'importo pari al 25% del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di **96.000 euro.**
La detrazione è ripartita in **10 rate annuali** di pari importo.

Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati:
- la detrazione spetta nella misura del **36%** se il rogito è avvenuto **dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008**;
- l'importo costituito dal **25% del prezzo di acquisto** o assegnazione non può superare il limite di **48.000 euro** nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.

Come precisato nella circolare n. 24/E/2004**:**
- nel caso in cui con lo stesso atto vengano **acquistate più unità immobiliari** classificate catastalmente ad uso abitativo, il limite massimo di spesa agevolabile va riferito a ciascuna unità abitativa;
- se due soggetti acquistano, l'uno **la nuda proprietà,** e l'altro **l'usufrutto dell'immobile ristrutturato**, la detrazione deve essere ripartita in base al costo d'acquisto sostenuto, riferito a ciascun contribuente. **Pertanto, si deve considerare il costo riferibile all'acquisto della nuda proprietà e all'acquisto dell'usufrutto**.

Per gli acquisti effettuati nel 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50% dell'Iva pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute per l'acquisto va sottratto l'importo del 50% per cento dell'Iva pagata.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo **alla singola unità immobiliare**. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite di spesa va ripartito tra loro.
Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo.
Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati, per il riconoscimento del beneficio.

- interventi finalizzati alla **messa a norma degli edifici**;
- interventi necessari **per la ricostruzione o ripristino di immobili** danneggiati a causa di eventi calamitosi a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

EVENTI CALAMITOSI

Sono inclusi tutti gli interventi necessari alla **ricostruzione o al ripristino di un immobile danneggiato a seguito di un evento calamitoso**, indipendentemente dalla categoria edilizia alla quale appartengono, purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi dell'evento.

- **opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica** *(si veda specifico paragrafo "Sismabonus")*.

ACQUISTO DI BOX O POSTI AUTO PERTINENZIALI

POSTI AUTO PERTINENZIALI, ANCHE A PROPRIETÀ COMUNE

La detrazione è riconosciuta:

- per interventi di **realizzazione di parcheggi** (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché **esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un'unità immobiliare abitativa;**
- per **l'acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati dall'impresa costruttrice, per le sole spese imputabili alla realizzazione** e a condizione che le stesse **siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.**

COSTRUZIONE DEL BOX PERTINENZIALE

Per usufruire dell'agevolazione per la **realizzazione di nuovi posti auto e autorimesse** anche di proprietà comune, gli stessi **devono essere pertinenziali ad un'unità immobiliare ad uso abitativo.**
In caso di **costruzione**, anche **realizzata in economia**, la detrazione compete limitatamente alle spese di **realizzazione del box pertinenziale che risultino documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico**, anche se l'unità abitativa non sia stata ancora ultimata.
Il proprietario deve essere in possesso della seguente **documentazione**:

- **concessione edilizia** da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione**;**
- **bonifico bancario** o postale per i **pagamenti effettuati** e, fin quando prevista, ricevuta della raccomandata al Centro operativo di Pescara che poteva essere trasmessa anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

ACQUISTO DI BOX PERTINENZIALE

La detrazione può essere concessa anche, in caso di **acquisto di un box**, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- vi sia la **proprietà o un patto di vendita di cosa futura** del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
- vi sia un **vincolo di pertinenzialità con un'unità abitativa di proprietà del contribuente** oppure, se il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia l'obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un'abitazione;
- siano **documentati dall'impresa costruttrice**, anche se concessionaria del diritto di superficie sull'area pubblica, i **costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi** che devono essere tenuti distinti da quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili al beneficio fiscale.

Circolare n. 95/E/2000: acquistando contemporaneamente casa e box, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

Circolare n. 55/E/2001: per quanto concerne la sussistenza del vincolo pertinenziale, si prescinde dal fatto che gli immobili non siano ancora stati realizzati purché la destinazione funzionale del box, al servizio dell'abitazione da realizzare, risulti dal contratto preliminare di assegnazione.

Nel caso in cui **l'atto definitivo di acquisto** sia stipulato successivamente al versamento **di eventuali acconti**, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale, **la detrazione d'imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato un compromesso di vendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'edificio abitativo e il box.**

Se **manca un preliminare** di acquisto registrato, **eventuali pagamenti effettuati con bonifico prima della stipulazione dell'atto notarile non sono ammessi in detrazione**. In questo caso, infatti, al momento del pagamento non è ancora riscontrabile l'effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma. Tale condizione può essere considerata integrata nell'ipotesi particolare in cui il bonifico viene effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l'atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa.

Nella **circolare n. 43/E/2016** l'Agenzia delle entrate, modificando l'orientamento restrittivo espresso in precedenti documenti di prassi ha ammesso la possibilità che il beneficio fiscale possa essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati:

- prima dell'atto notarile;
- in assenza di un preliminare d'acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale,

ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.

Tale nuova interpretazione è stata estesa alla **generalità delle spese** per le quali è possibile fruire della detrazione, e sarà possibile quindi che:

- il promissario acquirente di **un box pertinenziale**;
- il promissario acquirente di **immobile** facente parte di un **edificio interamente ristrutturato**;
- il promissario acquirente di un **immobile** sul quale intende effettuare **i lavori di recupero del patrimonio edilizio**,

possa beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull'acquisto dell'immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.

Nella circolare n. 11/E/2014 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso in cui madre e figlia che risultino conviventi e procedano all'acquisto di un box pertinenziale e la fattura per l'acquisto venga emessa a nome della figlia proprietaria, ma il bonifico venga eseguito dalla madre, che ha sostenuto la spesa, la **detrazione compete al soggetto, familiare convivente, che ha effettivamente sostenuto la spesa**, attestando sulla fattura che le spese per gli interventi agevolabili sono dallo stesso sostenute ed effettivamente rimaste a carico.

Per gli **acquisti effettuati dal 2016**, **non si ha diritto** alla detrazione per l'importo dell'Iva relativa alla spesa di realizzazione del box o dei posti auto pertinenziali per i quali il contribuente si è avvalso della **nuova agevolazione** che consente di detrarre il 50% dell'Iva pagata.

ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE AMMESSE IN DETRAZIONE

Le spese sostenute che danno diritto alla detrazione sono riferite a:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;

- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione, D.M. 41/1998;
- messa a norma degli edifici, ai sensi del D.M. 37/2008, per gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, per gli impianti a metano.

Circolare n. 57/E/1998: non possono godere della detrazione in oggetto gli interessi per mutui contratti per la realizzazione di questi interventi.

Risoluzione n. 84/E/2007: non possono usufruire della detrazione i lavori di collettamento della rete fognaria o di sistemazione della rete idrica tanto meno se realizzati da un consorzio tra proprietari di immobili senza le caratteristiche del condominio.

Risoluzione n. 229/E/2009: la **TOSAP** (Tassa occupazione suolo pubblico) relativa all'area necessaria per l'impianto dei ponteggi può essere computata nelle spese sulle quali calcolare la detrazione d'imposta.

Non possono usufruire della detrazione le spese sostenute per il trasloco e l'affitto del locale per custodire temporaneamente i mobili durante il periodo di effettuazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Risoluzione n. 118/E/2014: La redazione dell'atto notarile di vincolo unilaterale non costituisce un atto necessario alla realizzazione degli interventi edilizi cui è subordinato il rilascio del permesso di costruire, ma è un atto avente una finalità diversa, *ovvero quella di rendere la parte di sottotetto esistente "pertinenza" dell'unità immobiliare principale*. Tale atto è funzionale alla riduzione del contributo da corrispondere per il rilascio della concessione edilizia, contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, detraibile quale onere strettamente connesso all'intervento edilizio.

Si ritiene che il costo sostenuto per la redazione dell'atto notarile di costituzione del vincolo pertinenziale, in quanto rilevante per la determinazione dell'importo di detto contributo detraibile, debba seguirne il medesimo regime fiscale ed essere ammesso in detrazione.

DETRAZIONE PER MISURE ANTISISMICHE – SISMA BONUS

L'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera I), Tuir, **prevede** che possano godere della **detrazione del 36-50%** anche gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali.
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della norma, la **circolare n. 29/E/2013** ha precisato che deve trattarsi di interventi per l'esecuzione di opere:
- per la **messa in sicurezza statica**, in particolare **sulle parti strutturali**;
- **per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare** la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- per **la realizzazione** degli **interventi necessari** al **rilascio** della suddetta documentazione.

SPESE SOSTENUTE FINO AL 2016

Per le spese sostenute **dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016**:
- per interventi effettuati su edifici ubicati nelle **zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
- riferite a **costruzioni adibite ad abitazione principale e ad attività produttive**;
- le cui **procedure di autorizzazione** siano state avviate **a decorrere dal 4 agosto 2013** (ed entro il 31 dicembre 2016);
- la detrazione spetta nella misura del **65%** da ripartire in **dieci quote annuali** di pari importo fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Per quanto riguarda i **soggetti** beneficiari della detrazione, la **circolare n. 29/E/2013** ha precisato che l'agevolazione può essere fruita **dai soggetti passivi Irpef ed Ires che:**
- **abbiano sostenuto le spese**;
- **possiedano o detengano** l'immobile in **base ad un titolo idoneo** (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione o altro diritto personale di godimento).

Infine, precisa ancora l'Agenzia, nel caso **in cui un unico edificio** l**ocalizzato in una zona sismica ad alta pericolosità** che comprenda **unità immobiliari destinate ad attività produttive, ad abitazioni principali, nonché ad altre abitazioni:**
- **l'aliquota del 65%** potrà essere fruita solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013, riferite alle unità immobiliari destinate **ad attività produttive e ad abitazione principale;**
- l'aliquota del **50%** potrà essere applicata per **le altre unità immobiliari** residenziali, anche ad uso promiscuo, nei casi in cui le spese siano sostenute da soggetti che possono avvalersi della detrazione dall'Irpef di cui all'articolo 16-*bis*, Tuir.

SPESE SOSTENUTE DAL 2017

La Legge di Stabilità 2017 **ha disposto la proroga anche per l'anno 2017** della detrazione per le spese relative ad **interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche** *ex* articolo 16-*bis,* comma 1, lettera i), Tuir, introducendo tuttavia alcune **novità** rispetto a quanto previsto per il 2016.

In particolare è stato modificato l'articolo 16, comma 1-*bis*, D.L. 63/2013 il quale ora dispone che a decorrere dall'**1.1.2017**:
- per le spese sostenute dal **1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** per interventi le cui **procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'1.1.2017**;

- su **edifici** ubicati nelle zone sismiche ad **alta pericolosità (zone 1 e 2)** e **nella zona sismica 3** di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
- riferite a costruzioni **adibite ad abitazione, anche diverse da quella principale e ad attività produttive,**

spetta una **detrazione** dall'imposta lorda nella misura del **50%**, fino ad un **ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione deve essere ripartita in **cinque quote annuali** di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella **mera prosecuzione** di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche **delle spese sostenute negli stessi anni** per le quali si è già fruito della detrazione.
Rispetto alla norma in vigore fino al 31.12.2016 è stata introdotta una **diversa ripartizione della detrazione** (da **10 a 5 rate**) e un **abbassamento dell'aliquota** (dal 65% al 50%). Viene tuttavia **ampliata** la platea delle costruzioni alle quali è applicabile l'agevolazione in quanto la norma ora fa riferimento non solo ad abitazioni principali **ma a costruzioni adibite ad abitazioni e attività produttive** anche ricomprese nella **zona sismica 3** di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, mentre fino al 31.12.2016 la disposizione riguardava solo le zone 1 e 2.

Il **nuovo comma 1-*quater*** aggiunto all'articolo 16, D.L. 63/2013 prevede inoltre il **potenziamento dell'aliquota** della detrazione:
- al **70%** qualora dalla realizzazione degli interventi derivi **una riduzione del rischio sismico** che determini il passaggio ad **una classe di rischio inferiore**;
- all'**80%** qualora dall'intervento derivi **il passaggio a due classi di rischio inferiori.**

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del **28 febbraio 2017** così come modificato dal successivo D.M. 65/2017 ha stabilito le linee **guida per la classificazione di rischio sismico** delle costruzioni e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. In particolare, il progettista dell'intervento strutturale deve **asseverare** (secondo il modello contenuto nell'allegato B del decreto) **la classe di rischio dell'edificio** prima dei lavori **e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato.** Il **direttore dei lavori e il collaudatore statico**, se nominato per legge, dopo l'ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare **la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.**

Nella **risoluzione n. 147/E/2017** è stato chiarito che in caso di effettuazione sul medesimo edificio di **interventi di natura diversa** ad esempio, interventi antisismici e di manutenzione straordinaria, il **limite di spesa agevolabile è unico (euro 96.000)** in quanto riferito all'immobile. Ciò in quanto gli interventi antisismici per i quali è possibile fruire della detrazione in cinque anni ed, eventualmente, nella maggior misura del 70% o dell'80%, non possono fruire di un autonomo limite di spesa atteso che non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili.

NOVITÀ 2018
La Legge di Bilancio 2018 ha disposto la **proroga** della detrazione spettante con riferimento alle **spese sostenute per interventi consistenti nell'adozione di misure antisismiche** e nell'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, così come prevista dai commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, articolo 16, D.L. 63/2013.

La detrazione è fruibile anche da:
- **Istituti autonomi per le case popolari (IACP)**, comunque denominati;
- **Enti aventi le stesse finalità sociali** di detti Istituti, istituiti nella forma di **società che rispondono ai requisiti europei in materia di** ***"in house providing"*** **costituiti ed operanti al 31.12.2013**. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

DETRAZIONI SU INTERVENTI CONDOMINIALI

Se gli interventi antisismici sono realizzati **sulle parti comuni di edifici condominiali**, l'aliquota della detrazione sia pari:
- al **75%** qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una **riduzione del rischio sismico** che determini il passaggio ad **una classe di rischio inferiore;**
- all'**85%** qualora dall'intervento derivi il passaggio a **due classi di rischio inferiori.**

L'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui l'edificio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di 768.000 euro (96.000 euro x 8 unità) da attribuire ai condomini in base ai millesimi di proprietà o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall'assemblea.

Nella **circolare n. 19/E/2020** è stato preci sato che l'importo così calcolato costituisce **l'ammontare massimo di spesa agevolabile** riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.
Ciascun beneficiario, in sostanza, potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili, ai sensi degli articoli 1123 e ss., cod. civ., ed **effettivamente rimborsata al condominio** che **potrà essere anche di ammontare superiore a 96.000 euro**.

ACQUISTO DI IMMOBILI IN ZONE SISMICHE

L'articolo 16, comma 1-*septies*, D.L. 63/2013 ha inoltre disposto che se gli **interventi per la riduzione del rischio sismico**, che danno diritto alle più elevate detrazioni del **70 o dell'80%,** sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a "**rischio sismico 1**", mediante **demolizione e ricostruzione di interi edifici**, chi compra l'immobile nell'edificio ricostruito **può usufruire di una detrazione** pari, rispettivamente, al:
- **75%** del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- **85%** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

Il D.L. 34/2019 **ha esteso queste detrazioni agli interventi effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 2 e 3.**

La ricostruzione dell'edificio può determinare anche un **aumento volumetrico** rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da **imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare**, che provvedano, **entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori**, alla successiva alienazione dell'immobile.
La detrazione deve essere ripartita in **5 rate annuali** di pari importo e la spesa su cui applicare la percentuale **non può superare il limite di 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno.
Le zone classificate a rischio sismico sono quelle individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006.

CHIARIMENTI DI PRASSI – Circolare n. 19/E/2020
Con il D.M. 58/2017 sono state stabilite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. In particolare, l'efficacia degli interventi finalizzati alla **riduzione del rischio sismico** (classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato) è asseverata (secondo il modello contenuto nell'allegato B del decreto stesso) dai **professionisti incaricati** della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base ai contenuti delle linee guida allegate al decreto medesimo. Il progetto degli interventi, contenente l'asseverazione, è allegato alla **SCIA** o alla **richiesta di permesso di costruire** da presentare allo sportello unico competente di cui all'articolo 5, D.P.R. 380/2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.
L'asseverazione e le attestazioni - all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo – della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali.
In virtù di tale ultima disposizione, nella circolare 31 maggio 2019, è stato precisato che **un'asseverazione tardiva**, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso alla detrazione. Tale principio si applica anche nel caso di acquisto di immobili oggetto di interventi per la riduzione del rischio sismico effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare; pertanto, qualora le imprese non abbiamo tempestivamente presentato la predetta asseverazione, gli acquirenti delle unità immobiliari non potranno fruire della detrazione pari, rispettivamente, al 75% o all'85% del prezzo di acquisto.
In conformità al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del **5 giugno 2020** trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 24 giugno 2020, le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente **al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019** - data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso l'agevolazione

anche agli immobili ubicati nelle predette zone 2 e 3 – e che non hanno presentato l'asseverazione in parola, in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti, possono integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione, deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

NEW INTERVENTI ANTISISMICI CON SPESE SOSTENUTE DAL 1 LUGLIO 2020 – SUPERBONUS 110%

Per le spese sostenute dal **1° luglio 2020**, la detrazione prevista dall'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del D.L. 63/2013 è elevata al **110%**.
Si tratta, nello specifico, degli **interventi antisismici** per la **messa in sicurezza statica** delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente:

- le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il **1° gennaio 2017**;
- relativi a **edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3** di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
- inclusi quelli dai quali deriva la **riduzione di una o due classi di rischio sismico**, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio.

Nei righi da **RP41 a RP47** tali interventi sono identificati con i **codici da 5 a 9**, da indicare nella colonna 2. Inoltre è necessario barrare la nuova casella di **colonna 7 "110%".**

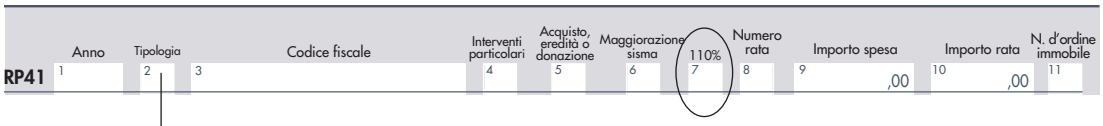

Codici 5, 6, 7, 8, 9 > se rispettati i requisiti previsti, possibile la detrazione 110%

L'aliquota del 110% si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. **case antisismiche**, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di **interventi antisismici** effettuati **mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile** da **parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.**

Nei righi da **RP41 a RP47** tali interventi sono identificati con i **codici 10 e 11**, da indicare nella colonna 2. Inoltre è necessario barrare la nuova casella di **colonna 7 "110%".**

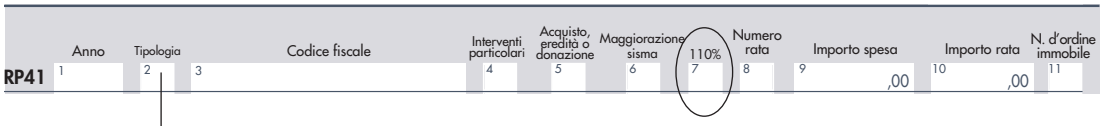

Codici 10 e 11 > se rispettati i requisiti previsti, possibile la detrazione 110%

Il Superbonus spetta anche per la **realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici**, eseguita congiuntamente ad uno dei citati interventi antisismici nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.
I **limiti di spesa ammessi** al Superbonus sono i medesimi di quelli indicati per interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle **parti strutturali di edifici** o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017.
La detrazione viene ripartita in **5 rate** di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

Se il **credito** corrispondente alla detrazione spettante **è ceduto** ad un'impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una **polizza** che copre il rischio di eventi calamitosi, la **detrazione** spettante per i premi assicurativi versati prevista nella misura del 19% è elevata al **90%**.
La detrazione per i premi assicurativi non può essere ceduta: l'impresa di assicurazione potrà acquisire il credito corrispondente al sismabonus ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo.
*Per approfondimento si veda quadro RP sezione I **codice 81***

Per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità in quanto, l'unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti ai fini della detrazione antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, è inoltre necessario ai fini del Superbonus acquisire **l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici** degli interventi effettuati nonché della **congruità delle spese sostenute** in relazione agli interventi agevolati. In particolare, per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

NEW INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL CENTRO ITALIA 2016 E DAL SISMA ABRUZZO

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli **incentivi fiscali sisma bonus**, sostenute entro il **31 dicembre 2020,** sono aumentate del **50%** per gli **interventi di ricostruzione** riguardanti i **fabbricati danneggiati** dal sisma:

- del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. 189/2016);
- del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. 39/2009).

In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Nei righi da **RP41 a RP47** è stata introdotta la nuova colonna 6 "Maggiorazione sisma" qualora gli interventi di sisma bonus (codici da 5 a 11) siano eseguiti su fabbricati danneggiati dal sisma del Centro Italia del 2016 e dal sisma Abruzzo 2009; è possibile considerare un **limite di spesa maggiorato del 50%.**

	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
RP41	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ,00	10 ,00	11

NEW INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA

Per le spese sostenute dal **1° luglio 2020** per **l'installazione degli impianti fotovoltaici** si applica **l'aliquota del 110**% nei seguenti casi:

- per **l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici pubblici e privati** di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento di cui al D.P.R. 142/1993;
- **installazione contestuale** o **successiva di sistemi di accumulo integrati** negli **impianti solari fotovoltaici agevolati al 110**%.

L'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:

- installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli **interventi "trainanti"** di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro RP) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro RP) e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus (interventi indicati con i codici da 5 a 11 nella presente sezione del quadro RP);
- **cessione in favore del Gestore dei servizi energetici** (GSE) Spa dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo.

Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota più elevata, gli interventi "trainati" siano effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi al Superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".

LIMITE DI SPESA AGEVOLABILE

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle **spese non superiore a 48.000 euro** e, comunque, nel limite di spesa di **2.400 euro per ogni kW** di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

La detrazione è riconosciuta anche in caso di **installazione, contestuale o successiva**, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di **1.000 euro per ogni kW** di capacità di accumulo dei predetti sistemi.

Il limite di spesa per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto a **1.600 euro** per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di **ristrutturazione edilizia**, di **nuova costruzione** o di **ristrutturazione urbanistica**, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), D.P.R. 380/2001.
Il **limite di 48.000 euro** va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.
La detrazione **non è cumulabile** con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, D.Lgs. 28/2011, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis,* D.L. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014,.

TIPOLOGIE DI IMMOBILI

Possono fruire della detrazione **Irpef in esame,** tutti gli interventi specificatamente individuati, effettuati su **edifici residenziali** (rimangono esclusi, pertanto, gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale), che **siano iscritti in catasto** (o per i quali sia stato richiesto l'accatastamento), **ubicati nel territorio dello Stato** e per **i quali si è in regola con il pagamento dell'Ici/Imu**.
Sono ammessi ad usufruire della detrazione prevista **del 36%, del 50% o del 65%**, tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze e su parti comuni di edifici residenziali, così come definite dall'articolo 1117, n. 1, n. 2, n. 3, cod. civ..

Sono **parti comuni**:
- il **suolo** su cui sorge l'edificio, le **fondazioni**, i **muri maestri**, i **tetti** e i **lastrici solari**, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e, in genere, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
- i **locali per la portineria** e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
- le **opere, le installazioni, i manufatti** di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e, inoltre, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.

È stata riconosciuta la possibilità di usufruire della detrazione per lavori di ristrutturazione di un immobile accatastato come ufficio che, a seguito di ristrutturazione, viene trasformato in due unità di civile abitazione con conseguente variazione della categoria catastale. Sul punto l'Agenzia ha confermato la possibilità di usufruire della detrazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che i lavori che saranno effettuati comportano il cambio d'uso del fabbricato, da ufficio ad abitazione.

Risoluzione n. 7/E/2010: *l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini dell'individuazione delle parti comuni degli edifici, deve essere preso a riferimento il Decreto 18 febbraio 1998 n. 41. Tale Decreto, fa un generico rinvio all'**articolo 1117 del codice civile**, senza specificare i numeri contenuti in tale articolo. Pertanto, saranno oggetto di agevolazione gli interventi realizzati su tutte le parti condominiali menzionate dall'articolo 1117, nn. 1, 2, 3.*

Lo stesso articolo 16-***bis***, Tuir, nell'elencare gli interventi agevolabili, riporta anche quelli effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale, di cui all'articolo 1117, cod. civ., e non solo quelli di cui al comma 1. Per **le singole abitazioni** (comprese le unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale), **sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria.**

Se gli interventi sono stati eseguiti su **immobili storici e artistici**, di cui al D.Lgs. 42/2004, è possibile fruire **anche della detrazione del 19%** (ridotta del 50%) per le spese sostenute.

INTERVENTI SU PERTINENZE
L'agevolazione si applica anche per gli interventi effettuati sulle strutture e sulle aree pertinenziali dell'immobile principale. Tuttavia, il limite di spesa massimo agevolabile va inteso complessivamente per l'unità immobiliare a destinazione abitativa e le relative pertinenze.

SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DELLA DETRAZIONE

La detrazione spetta **a tutti i soggetti passivi Irpef** che siano **residenti** nel territorio dello Stato ovvero **non residenti**, **che possiedano o detengano** l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Pertanto, i soggetti ammessi ad usufruire della detrazione in oggetto sono:
- il titolare del **diritto di proprietà**;
- il titolare di un **diritto reale**, quale l'usufrutto (previa autorizzazione del nudo proprietario), il diritto d'uso o il diritto di abitazione;
- **l'inquilino;**
- **il comodatario**;
- soci di cooperative a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi;
- soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;

La detrazione spetta:
- ai soci di cooperative a proprietà **divisa** (in qualità di possessori), **assegnatari di alloggi**;
- ai soci di cooperative a proprietà **indivisa** (in qualità di **detentori**), **previo consenso scritto della cooperativa che possiede l'immobile.**

Questi ultimi possono fruire della **detrazione dal momento di accettazione della domanda** di **assegnazione** da parte del Consiglio di Amministrazione, anche se il verbale di assegnazione non è sottoposto a registrazione.

Risoluzione n. 442/2008: la detrazione non spetta alla cooperativa edile formata dai proprietari delle unità immobiliari che hanno provveduto alla sua costituzione per avviare la ristrutturazione dello stabile.

- **imprenditori individuali**, purché l'immobile oggetto dell'intervento non sia strumentale all'esercizio d'impresa né sia immobile merce.

Per beneficiare della detrazione l'inquilino e il comodatario, in qualità di detentori devono essere in possesso di una dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detrazione dell'immobile sussiste al momento dell'avvio dei lavori e risulti da un atto regolarmente registrato.

CASI PARTICOLARI

- Se le abitazioni nelle quali vengono effettuati gli interventi **sono adibite promiscuamente ad attività d'impresa o professionale, la detrazione spetta al 50%.**
- Nel caso di spese sostenute **da società semplici, società di persone** (Snc, Sas) **e da associazioni professionali**, la detrazione spetta ai soci o agli associati in rapporto alla quota di partecipazione agli utili.

FAMILIARE CONVIVENTE
Come precisato dalla **risoluzione n. 184/E/2002**, la detrazione compete anche al **familiare convivente** del possessore o detentore o comodatario dell'immobile a condizione che siano a carico del familiare convivente, riguardo le spese dei lavori sostenute già all'avvio della procedura (in sede di comunicazione di inizio lavori) e a condizione che **le fatture ed i bonifici siano a lui intestati**. È necessario, inoltre, che i lavori siano effettuati su uno degli immobili in cui, di fatto, si esplica la convivenza.
Lo status di convivente deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura, ovvero per i detentori alla data di inizio lavori e non è necessario che sussista per l'intero periodo di fruizione della detrazione.
Non è richiesto, invece, che l'immobile costituisca l'abitazione principale del possessore o detentore dell'immobile e del familiare convivente.

CHIARIMENTI DI PRASSI
Nella circolare n. 19/E/2020 è stato chiarito che ai fini della detrazione, si considera a disposizione anche l'immobile oggetto di **ordinanze sindacali di sgombero**, in quanto inagibile totalmente o parzialmente per cause di forza maggiore (ad esempio, a causa di un evento sismico o calamitoso).

La detrazione non spetta per spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari o di terzi.

CONVIVENTE MORE UXORIO
Per le spese sostenute a decorrere dal **1° gennaio 2016** la detrazione spetta al **convivente more uxorio** del proprietario dell'immobile anche in **assenza di un contratto di comodato**. La disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della L. 76/2016.
Il **convivente more uxorio** che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato articolo 16-*bis*, può, quindi, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così, ad esempio, può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall'abitazione principale della coppia.
Poiché ai fini dell'accertamento della "*stabile convivenza*" la L. 76/2016 richiama il concetto di **famiglia anagrafica** previsto dal regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 223/1989 tale status può risultare dai

registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

FAMILIARE CONVIVENTE E DOCUMENTAZIONE

Già con la **circolare n. 20/E/2011** l'Agenzia delle entrate **aveva riconosciuto la possibilità** di usufruire della detrazione sulla spesa di ristrutturazione edilizia sostenuta al **familiare convivente non intestatario della fattura e/o dei bonifici**, secondo il principio che il beneficio deve essere riconosciuto al soggetto che ha **effettivamente sostenuto l'onere**. Pertanto, nel caso in cui la **fattura e il bonifico siano intestati ad un solo soggetto** mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da **entrambi**, la **detrazione spetti anche a colui che non risulti indicato nei documenti** (fatture e bonifici), a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta.

Al riguardo la **circolare n. 11/E/2014** ha precisato che l'annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata **fin dal primo anno di fruizione del beneficio e che il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione**. È **esclusa** la possibilità di modificare, nei periodi d'imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta.

Inoltre l'Agenzia precisa che **non è richiesta l'indicazione del codice fiscale** nell'apposito campo in quanto limitato ai lavori su parti comuni condominiali, agli interventi sostenuti da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir e all'acquisto di immobile ristrutturato.

PROMISSARIO ACQUIRENTE

La detrazione può spettare anche al futuro acquirente se:

- il preliminare di compravendita dell'immobile sia regolarmente registrato;
- questi abbia fatto eseguire a proprie spese gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- questi sia stato immesso nel possesso dell'immobile.

La detrazione spetta al futuro acquirente, alle condizioni sopra precisate, anche nelle ipotesi in cui non si perfezioni l'acquisto.

Non è richiesta l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore che può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata immissione nel possesso dell'immobile.

LAVORI ESEGUITI IN PROPRIO

La detrazione può essere richiesta anche dal soggetto che esegue in **proprio i lavori sull'immobile**, limitatamente, però, alle **spese di acquisto dei materiali utilizzati,** che può avvenire anche precedentemente all'inizio dei lavori.

DETENTORE

La detrazione spetta **ai detentori** dell'immobile a condizione che siano in **possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario** e che la detenzione dell'immobile risulti da un **atto** (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) **regolarmente registrato** al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio.

La **data di inizio dei lavori** deve essere comprovata dai **titoli abilitativi**, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. 445/2000. Il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in **forma scritta** anche **successivamente all'inizio dei lavori a condizione**, tuttavia, che sia **formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi** nella quale si intende fruire della detrazione medesima.

LIMITI DI SPESA E PERCENTUALE DI DETRAZIONE

A seguito delle modifiche introdotte dal **D.L. 83/2012**, per le spese sostenute dal **26/06/2012 al 30/06/2013** in relazione a tali interventi, la percentuale di detrazione è stata elevata **dal 36% al 50%** e l'ammontare massimo delle spese rilevanti è stato incrementato **a 96.000,00 euro (da 48.000,00 euro**).
Il D.L. **63/2013 ha prorogato tali agevolazioni (percentuale di detrazione 50% e ammontare massimo delle spese agevolabili a 96.000,00 euro) fino al 31/12/2013, mentre le Leggi di Stabilità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 hanno prorogato tali agevolazioni fino al 31/12/2020** (detrazione al 50% e limite di spesa a 96.000 euro).
I limiti di spesa su cui possono essere applicate le percentuali di detrazione (spese sostenute nell'anno ed effettivamente rimaste a carico del contribuente secondo **il criterio di cassa**), ammontano a:

PERIODO	% DETRAZIONE	SPESA AGEVOLABILE
2007, 2008, 2009, 2010, 2011	36%	€ 48.000
Dal 01/01/2012 al 25/06/2012	36%	€ 48.000
Dal 25/06/2012 al 30/06/2013	50%	€ 96.000
Dal 01/07/2013 al 31/12/2013	50%	€ 96.000
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014	50%	€ 96.000
Dal 01/01/2015 al 31/12/2015	50%	€ 96.000
Dal 01/01/2016 al 31/12/2016	50%	€ 96.000
Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	50%	€ 96.000
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018	50%	€ 96.000
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019	50%	€ 96.000
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020	**50%**	**€ 96.000**

La **Legge di stabilità 2020** ha ulteriormente prorogato la detrazione anche per tutto il **2020**, confermando l'aliquota del 50% e il limite di spesa massimo di € 96.000

- Per **l'anno 2012** la detrazione **del 50**% spetta per le spese sostenute **dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012, nel limite di 48.000 euro**;
- per le spese sostenute dal **1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017**, la detrazione spetta sempre entro il limite massimo di 96.000 euro, anche in caso di mera prosecuzione delle spese sostenute in anni precedenti.

La tabelle che seguono riassumono le percentuali di detrazione e i limiti di spesa per ciascuna annualità, relativamente a:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- acquisto di immobili ristrutturati;

per le varie annualità che possono interessare la compilazione del modello:

- Interventi di recupero del patrimonio edilizio

	01/01/2007 25/06/2012		25/06/2012 31/12/2013		01/01/2014 31/12/2020	
	% Detraz.	**Limite spesa**	**% Detraz.**	**Limite spesa**	**% Detraz.**	**Limite spesa**
Recupero patrimonio edilizio	36%	48.000	50%	96.000	**50%**	**96.000**

- Acquisto di immobile ristrutturato

	01/01/2008 25/06/2012		26/06/2012 31/12/2013		01/01/2014 31/12/2020	
	% Detraz.	**Limite spesa**	**% Detraz.**	**Limite spesa**	**% Detraz.**	**Limite spesa**
Acquisto di immobili ristrutturati	36%	48.000	50%	96.000	**50%**	**96.000**

Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino **l'accorpamento di più unità abitative** o la **suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa**, per l'individuazione del limite di spesa **vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi** e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Ciò anche nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare su cui si effettuano i lavori **non sia ad uso abitativo** (es. fienile).

APPROFONDIMENTI
PROSECUZIONE DI INTERVENTI INIZIATI IN ANNI PRECEDENTI

Se **gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare**, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziati **prima del 26 giugno 2012** e **proseguiti negli anni successivi**, la detrazione **del 50% spetta** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 nel limite di 96.000 euro, **al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012**, nel limite di 48.000 euro.
In sostanza, nel caso in cui nel medesimo anno si effettuino nuovi interventi come prosecuzione di altri iniziati in esercizi precedenti, il limite massimo agevolabile va considerato complessivamente.

ESEMPIO

Si ipotizzi che un contribuente abbia sostenuto:
- nell'anno 2017 spese pari a 10.000 euro;
- nell'anno 2018 spese in prosecuzione del medesimo intervento pari a 30.000 euro;
- nell'anno 2019 spese in prosecuzione del medesimo intervento pari a 10.000 euro;
- nell'anno 2020 spese in prosecuzione del medesimo intervento pari a 60.000 euro.

Nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 potrà portare in detrazione un importo pari alla differenza tra:
€ 96.000 (limite massimo) - € 50.000 (somma complessivamente sostenuta negli anni 2017, 2018, e 2019) = € **46.000** .

Tale valore corrisponde alla differenza tra il limite di spesa massimo agevolabile per ciascun intervento e quanto già sostenuto nel corso del 2017, 2018, e 2019. Non potrà quindi beneficiare della detrazione su tutta la spesa sostenuta nel 2020.

LIMITE DI SPESA ED AUTONOMIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI

L'Agenzia delle Entrate, nella **circolare n. 17/E/2015** ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire della detrazione per più interventi effettuati sul medesimo immobile.

In particolare, premesso che:

- in base al comma 1, articolo 16-*bis*, Tuir, il limite di spesa ammissibile previsto per i suddetti interventi è **annuale** e riguarda il **singolo immobile** interessato dagli interventi medesimi;
- in caso di interventi che consistano **nella mera prosecuzione** di interventi iniziati in anni precedenti, il comma 4 del medesimo articolo prevede che "*ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni*".

L'Agenzia **ha chiarito** che questo **ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi**, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.
L'autonoma configurabilità dell'intervento è subordinata ad **elementi riscontrabili** in via di fatto oltre che, ove richiesto, **all'espletamento degli adempimenti amministrativi** relativi all'attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell'opera o la dichiarazione di fine lavori. L'intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente.
Dato che la norma **non prevede** che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della detrazione, se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, **sia effettuata una nuova ristrutturazione** che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente **potrà avvalersi della detrazione** nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.

SOSTENIMENTO DELLA SPESA DA PARTE DI PIÙ SOGGETTI

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale **va riferito alla singola unità immobiliare** sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero. In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), il limite di spesa di 48.000 euro o 96.000 euro va ripartito tra gli stessi, indipendentemente dalle **quote di proprietà, sulla base della percentuale di sostenimento della spesa da parte di ognuno di essi.**
Diversamente, come chiarito **nella circolare n. 20/E/2011**, nel caso di **acquisto di immobile ristrutturato** da parte di più soggetti aventi il diritto alla detrazione, **il limite di spesa agevolabile va ripartito tra gli aventi diritto sulla base delle quote di proprietà**.

INTERVENTI SU PARTI COMUNI

Come precisato nella **risoluzione n. 206/E/2007**, in caso di lavori di ristrutturazione su parti comuni di un edificio e di contemporanei lavori di ristrutturazione su un appartamento facente parte dello stesso edificio, il limite massimo di spesa, si considera separatamente per i due interventi.

PERTINENZE

La **risoluzione n. 181/E/2008** ha chiarito che per i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti sia su un'abitazione che sulla relativa pertinenza, anche se accatastate separatamente, spetta un unico limite massimo di spesa di 48.000 euro, su cui calcolare la detrazione Irpef del 36%.
In tale circostanza, pertanto, non è necessario procedere all'imputazione dei costi dell'intervento alle singole unità immobiliari.

RIPARTIZIONE DELLE RATE

La detrazione spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda e deve essere obbligatoriamente ripartita in **10 rate annuali** di pari importo..
La quota di detrazione annuale che eccede l'Irpef lorda non può essere mai né riportata nell'anno successivo, né richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione, né cumulata negli esercizi successivi.

ADEMPIMENTI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale le spese sono state sostenute, a condizione che vengano effettuati **alcuni adempimenti**.

Il **D.L. 70/2011**, entrato in vigore il **14 maggio 2011**, ha **eliminato l'obbligo** di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.
In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve:

- **compilare**, nella dichiarazione dei redditi **la sezione III-B** del quadro RP, indicando i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto) se i lavori sono effettuati dal detentore, e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;

- **conservare ed esibire**, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011**.

Il D.L. 70/2011 ha, inoltre, disposto **l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura.**

Anche per gli **acquisti di box e posti auto pertinenziali**, il D.L. 70/2011 ha sostituito l'obbligo di invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara con l'indicazione dei dati sopra descritti nella dichiarazione dei redditi.

A seguito dell'entrata **in vigore del D.L. 70/2011**, sono stati modificati gli adempimenti che dovevano essere effettuati dal contribuente per godere della relativa detrazione Irpef, a seconda che gli interventi fossero iniziati prima del 13 maggio 2011 o dal 14 maggio 2011.

Interventi iniziati dal 14 maggio 2011 (entrata in vigore del D.L. 70/2011)
Il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta dell'Ufficio, i documenti individuati dal **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011** ovvero:

- **abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare** (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se non è previsto alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi per i quali viene ammessa la detrazione, il contribuente deve redigere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui indicare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili;
- **la domanda di accatastamento** per gli immobili non ancora censiti;

CHIARIMENTI DI PRASSI
Nella **circolare n. 19/E/2020** l'Agenzia ha precisato che disciplina dell'attività edilizia può essere così ricostruita:

- **attività edilizia totalmente libera**: si tratta degli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione (si tratta prevalentemente di opere di manutenzione ordinaria). Rientrano tra le opere non soggette a titoli abilitativi anche alcuni degli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, Tuir, lettera f) (Interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi), lettera g) (Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico), lettera h) (Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'istallazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia), lettera l) (interventi rivolti alla prevenzione degli infortuni domestici) e gli interventi di messa a norma degli edifici e degli impianti tecnologici;
- **attività edilizia previa comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA)**: si tratta degli interventi edilizi eseguibili ma previa comunicazione al comune dell'inizio dei lavori e asseverazione del tecnico (manutenzione straordinaria);
- **attività edilizia soggetta a SCIA**: si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia previa comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), di attività edilizia soggetta a permesso di costruire e di attività edilizia soggetta a super SCIA;

- **attività edilizia soggetta a permesso di costruire:** si tratta degli interventi edilizi puntualmente indicati all'articolo 10, D.P.R. 380/2001 (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento della destinazione d'uso);
- **attività edilizia soggetta a SUPER SCIA alternativa al permesso di costruire**: si tratta degli interventi edilizi per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla SCIA in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire.

In merito alle **opere edilizie difformi** si possono distinguere, in relazione alla eventuale decadenza dal beneficio, due situazioni:

- la realizzazione di opere **edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento**, per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso, quali, ad esempio, opere soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una denuncia d'inizio di attività, ma, tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. Questo caso non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti;
- la **realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo** ed in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Questo caso comporta la decadenza dai benefici fiscali, in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa;
- le **ricevute di pagamento dell'Ici** o **dell'Imu** se dovuta;
- la **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- in caso di lavori effettuati dal **detentore dell'immobile**, se diverso dai familiari conviventi, la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
- la **comunicazione preventiva all'Asl**, se obbligatoria per le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, indicante la data di inizio dei lavori;
- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento. Le spese devono essere effettuate tramite **bonifico bancario o postale** da cui risulti la **causale del versamento (con indicazione della norma di riferimento *articolo 16-bis del Tuir*)**, **il codice fiscale del soggetto beneficiario** della detrazione ed il **numero di partita Iva** o il **codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato**.

CHIARIMENTI DI PRASSI

PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO ORDINARIO

Nella **circolare n. 43/E/2016** l'Agenzia delle entrate, **superando** l'interpretazione fornita nella risoluzione n. 55/E/2012 ha chiarito che la detrazione spetta anche nell'ipotesi in cui il **bonifico bancario** utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da **non consentire** alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di **applicazione della ritenuta** prevista dall'articolo 25, D.L. 78/2010. In tal caso è necessario che **il beneficiario** dell'accredito attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di:

- **aver ricevuto le somme**;
- **averle incluse nella contabilità dell'impresa** ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.

Tale **documentazione** dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria.

CHIARIMENTI DI PRASSI

La **risoluzione n. 9/E/2017** ha precisato che la detrazione è ammessa anche se l'onere è sostenuto mediante un **bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento**, operatore diverso dalle banche, autorizzato - in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 11/2010 e D.Lgs. 385/1993 (TUB) - a prestare servizi di pagamento tramite l'esecuzione di bonifici. Il riconoscimento delle detrazioni fiscali richiede inoltre l'adesione dell'Istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l'utilizzo della procedura TRIF, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell'applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti.

Quando vi **sono più soggetti che** sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il **bonifico deve riportare il codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale**.
Nel caso di non coincidenza delle fatture e dei bonifici effettuati, o nel caso in cui ci siano più soggetti beneficiari della detrazione che non risultano dalle fatture e dai bonifici, è possibile fruire della detrazione solo se i beneficiari provvedono ad integrare le fatture con l'indicazione della spesa sostenuta da ciascun soggetto.
Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d'imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta.
Al fine di individuare il soggetto avente diritto alla detrazione, la circolare n. 19/E/2019 riporta uno schema esemplificativo delle possibili situazioni che potrebbero verificarsi:

Aventi diritto **A+B** Fattura intestata a **A** Bonifico intestato a **A**	Chi può detrarre	• **A** al 100% • **B** al 100% indicandolo in fattura • **A** e **B** in base all'onere effettivamente sostenuto indicandolo in fattura
Aventi diritto **A+B** Fattura intestata a **A** Bonifico intestato a **B**	Chi può detrarre	• **A** al 100% indicandolo in fattura • **B** al 100% indicandolo in fattura • **A** e **B** in base all'onere effettivamente sostenuto indicandolo in fattura

Aventi diritto **A+B** Fattura intestata a **B** Bonifico intestato a **B**	Chi può detrarre	• **A** al 100% indicandolo in fattura • **B** al 100% • **A** e **B** in base all'onere effettivamente sostenuto indicandolo in fattura
Aventi diritto **A+B** Fattura intestata a **B** Bonifico intestato a **A**	Chi può detrarre	• **A** al 100% indicandolo in fattura • **B** al 100% indicandolo in fattura • **A** e **B** in base all'onere effettivamente sostenuto indicandolo in fattura
Acquisto da impresa o cooperativa costruttrice di abitazione ristrutturata **A+B** Fattura intestata a **A+B**	Chi può detrarre	• **A** e **B** in base alla quota di possesso

Non è **necessario attestare mediante bonifico**:
- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute d'acconto operate sui compensi;
- l'imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

- se il **bonifico** contiene l'indicazione del codice fiscale del solo soggetto che fino al 13 maggio 2011 era obbligato a presentare il modulo di comunicazione al Centro operativo di Pescara, **gli altri aventi diritto**, per **ottenere la detrazione, devono riportare in un apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale indicato sul bonifico**;

ORDINANTE DEL BONIFICO DIVERSO DAL BENEFICIARIO
Nella **circolare n. 17/E/2015** l'Agenzia delle entrate ha precisato che nell'ipotesi in cui **l'ordinante** sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale **beneficiario della detrazione**, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma, **la detrazione deve essere fruita da quest'ultimo** ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto circa la titolarità del sostenimento della spesa.

Bonifico bancario on line
Risoluzione n. 353/2008: l'Agenzia delle entrate ha ammesso anche l'utilizzo del bonifico bancario on line.
Nel caso in cui non sia stato possibile indicare nel bonifico bancario alcuni degli elementi essenziali richiesti (quali ad esempio il codice fiscale di chi ha effettuato il bonifico, o la partita Iva del beneficiario o gli estremi della norma di riferimento) la detrazione è ammessa a condizione che tali dati vengano comunicati al più presto alla banca, la quale a sua volta provveda all'invio telematico degli stessi all'Agenzia delle entrate.

Acquisto di immobile ristrutturato – modalità di pagamento
Come precisato anche nella risoluzione n. 1/E/2007, nel caso di acquisto di immobile ristrutturato, il pagamento non deve essere necessariamente effettuato mediante bonifico bancario. È sufficiente, infatti, conservare il contratto di compravendita o il contratto di assegnazione dell'immobile.

COMUNICAZIONE ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
Deve essere inviata **all'Azienda sanitaria locale competente per territorio** una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) contenente:

- **dati identificativi dell'impresa** esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione data di inizio dell'intervento di recupero;
- **natura dell'intervento da realizzare**;
- **generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi**;
- **data di inizio dell'intervento di recupero.**

La comunicazione **non deve essere effettuata** in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare all'Asl.

COMUNICAZIONE ALL'ENEA
La Legge di Bilancio 2018 introducendo il comma 2-*bis*, articolo 16, D.L. 63/2013, al fine consentire il **monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico** ottenuto grazie alla realizzazione di interventi edilizi e tecnologici che comportano **risparmio energetico** e/o **l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia** e che accedono alle **detrazioni fiscali** previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).
A tal fine l'**ENEA**, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l'Agenzia delle entrate, ha **realizzato un sito web dedicato**, rivolto agli utenti per la trasmissione dei dati relativi agli interventi soggetti all'obbligo,sito online dal **21.11.2018** e raggiungibile al seguente indirizzo http://ristrutturazioni2018.enea.it.
La trasmissione dei dati all'ENEA è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi e tecnologici:

COMPONENTI E TECNOLOGIE	TIPO DI INTERVENTO
Strutture edilizie	• **riduzione della trasmittanza** delle **pareti verticali** che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno; • **riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate** (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; • **riduzione della trasmittanza termica** dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno.
Infissi	• **riduzione della trasmittanza dei serramenti** comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi.
Impianti tecnologici	• installazione di **collettori solari** (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; • **sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione** per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; • **sostituzione di generatori con generatori di calore** ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto; • **pompe di calore per climatizzazione** degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; • **sistemi ibridi** (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto; • **microcogeneratori;** • **scaldacqua a pompa di calore**; • **generatori di calore a biomassa**; • installazione di **sistemi di contabilizzazione del calore** negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; • installazione di sistemi di **termoregolazione e building automation**; • **installazione di impianti fotovoltaici**.
Elettrodomestici di classe A+ (A per i forni), solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017	• forni; • frigoriferi; • lavastoviglie; • piani cottura elettrici; • lavasciuga; • lavatrici.

La trasmissione dei dati deve avvenire **entro il termine di 90 giorni** a partire **dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo**.

Nella **Risoluzione n. 46/E/2019** è stato chiarito, conformemente all'avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico, che in assenza di una specifica previsione normativa, **la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alle detrazioni**.

La comunicazione all'ENEA deve essere **trasmessa:**
- dal **contribuente** che intende avvalersi della **detrazione fiscale**;
- in alternativa, **dall'intermediario** (tecnico, amministratore, che compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società).

ACQUISTO DI BOX O POSTO AUTO PERTINENZIALE E NOVITÀ DEL D.L. 70/2011

Anche per gli acquisti di box auto, pertinenziali rispetto all'immobile abitativo, bisogna fare alcune precisazioni, distinguendo gli acquisti avvenuti entro il 13 maggio 2011 da quelli avvenuti successivamente.
Per gli acquisti avvenuti **prima dell'entrata in vigore del D.L. 70/2011**, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara era obbligatoria e doveva essere effettuata, pena decadenza dell'agevolazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intendeva fruire della detrazione. Si precisa che era obbligatoria la distinta indicazione del costo della manodopera nelle fatture che attestavano le spese sostenute.
Per gli acquisti avvenuti **dopo dell'entrata in vigore del D.L. 70/2011,** il contribuente non deve inviare alcuna comunicazione al Centro Operativo di Pescara, ma **deve indicare nella dichiarazione i dati necessari** e conservare la **documentazione di cui al Provvedimento del 2 novembre 2011** per esibirla nel caso di richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate (oltre **all'attestazione delle spese di realizzazione** rilasciata dall'impresa costruttrice e **all'atto dal quale risulti il vincolo pertinenziale con l'abitazione**).

ACQUISTO DI BOX AUTO PERTINENZIALE SENZA BONIFICO BANCARIO

Nella **circolare n. 43/E/2016** l'Agenzia delle entrate ha precisato che il contribuente che abbia acquistato un **box auto pertinenziale** anche **senza bonifico bancario/postale** può fruire della detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, Tuir, a condizione che, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box:
- nel rogito notarile venga **attestato** il **ricevimento delle somme** da parte dell'impresa;
- il venditore fornisca una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** che attesti **che i corrispettivi accreditati a suo favore siano inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito**.

INTERVENTI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI

Nel caso di lavori realizzati su parti comuni, l'amministratore del condomino deve rilasciare una certificazione che attesti **l'espletamento degli adempimenti connessi all'agevolazione e la somma detraibile per il contribuente**; la detrazione è attribuita ad ogni condomino sulla base delle quote risultanti dalle tabelle millesimali.

In particolare per i lavori eseguiti sulle **parti comuni dei condomini**, l'amministratore rilascia una **certificazione** dalla quale risultino:
- le **generalità ed il codice fiscale di chi rilascia la certificazione**,
- gli **elementi identificativi del condominio**,
- l'**ammontare delle spese sostenute nell'anno di riferimento**,
- la quota **parte millesimale imputabile al condòmino**.

Tale documento deve essere rilasciato dall'amministratore **solo in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condòmino.**

L'amministratore **deve conservare** la documentazione originale relativa all'intervento (indicata nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011) al fine di esibirla a richiesta degli uffici.

Prima dell'inizio dei lavori, l'amministratore è tenuto anche a presentare:
- la copia della delibera assembleare;
- la tabella millesimale di ripartizione delle spese.

I singoli condomini nella dichiarazione dei redditi dovranno indicare il codice fiscale del condominio e non i dati catastali.

Ai fini della detrazione relativa alle spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni, nel caso in cui la certificazione dell'amministratore del condominio indichi i dati relativi ad un solo proprietario mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall'amministratore, **comprovante il pagamento della quota relativa alle spese, il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione**.
Ciò vale anche quando la spesa è sostenuta dal **familiare convivente** o dal convivente di fatto del proprietario dell'immobile, che potrà portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall'amministratore, comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle spese in questione, il convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese

CONDOMINI MINIMI
L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. **3/E/2016**, superando le indicazioni fornite nella precedente circolare n. 11/E/2014 e nella risoluzione n. 74/E/2015 ha precisato che i **condomìni minimi** che, non avendone l'obbligo, **non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale**, **possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni**.
In tali circostanze l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:
- il **pagamento deve essere sempre effettuato mediante l'apposito bonifico bancario/postale** (sul quale è operata la ritenuta d'acconto da parte di banche o Posta);
- in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute riportando **il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico**.

Il contribuente dovrà dimostrare, in sede di controllo, che gli interventi sono stati effettuati **su parti comuni dell'edificio**; nel caso in cui per la presentazione della dichiarazione si avvale dell'assistenza di un Caf o di un intermediario abilitato, è tenuto ad esibire, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, **un'autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio**.

UNICO PROPRIETARIO DI UN INTERO EDIFICIO

Ai fini della detrazione, i chiarimenti forniti per i **condomini** valgono anche quando un **intero edificio**, composto **da due o più unità immobiliari distintamente accatastate**, è posseduto da **un unico proprietario** o da più comproprietari e siano in esso rinvenibili parti comuni alle predette unità immobiliari.
Ciò in quanto per parti comuni devono intendersi quelle riferibili a più unità immobiliari **funzionalmente autonome**, a prescindere dall'esistenza di una pluralità di proprietari.
In altri termini, la locuzione "***parti comuni di edificio residenziale***" deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. In tal caso, pertanto, l'unico proprietario (o i comproprietari) dell'intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni **non** sono,

invece, r**avvisabili** elementi dell'edificio qualificabili come "**parti comuni**" quando, **l'edificio è costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze.**

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SU PARTI COMUNI ED IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL CONIUGE INCAPIENTE

Premesso che:

- la **circolare n. 121/E/1998** ha precisato che la detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia compete anche al **familiare convivente** del possessore o detentore dell'immobile sul quale sono effettuati i lavori;
- la **circolare n. 122/E/1999** ha chiarito che, ai fini della detrazione relativa alle spese sulle parti **condominiali**, nel caso in cui la **certificazione dell'Amministratore del condominio** indichi i dati relativi ad un solo condomino, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute da altri soggetti, il contribuente, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, può fruirne a condizione che attesti sul documento comprovante il pagamento della quota relativa alla spese in questione il suo effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione;
- con il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149646/E/2011**, è stato disposto che, nell'ipotesi di lavori su parti comuni di edifici residenziali, ogni contribuente è tenuto ad esibire **la delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese**. Il citato Provvedimento non stabilisce le modalità con le quali i singoli condomini devono versare le somme al condominio, la circolare n. 11/E/2014 precisa che nel caso di **lavori di ristrutturazione su parti comuni ed immobile di proprietà del coniuge incapiente** il contribuente, **coniuge convivente** del proprietario dell'immobile, **possa portare in detrazione** nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali **pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi**. Sul documento rilasciato dall'amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spese in questione il coniuge convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese.

APPROFONDIMENTO
RITENUTA D'ACCONTO SUI BONIFICI

L'articolo 25, D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2011, ha imposto l'applicazione di **una ritenuta d'acconto del 10%** ai beneficiari dei bonifici bancari e postali effettuati dai contribuenti per ottenere le detrazioni d'imposta. La norma mira a combattere l'evasione e l'elusione fiscale da parte degli artigiani, lavoratori autonomi e aziende che effettuano i lavori di ristrutturazione negli edifici esistenti e che danno diritto alle detrazioni.

Il D.L. 98/2011 è intervenuto modificando l'articolo 25, D.L. 78/2010, ed ha disposto la riduzione della ritenuta d'acconto dall'originario 10% al 4%.

La Legge di Stabilità 2015 ha disposto l'aumento della ritenuta d'acconto dal 4% all'8% sui bonifici.

Il "sostituto di imposta", cioè **il soggetto che opera la ritenuta** e la versa all'Erario non è, però, il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi soggetti a dover:

- **operare le ritenute d'acconto**, con obbligo di rivalsa all'atto dell'accreditamento dei pagamenti;
- **versare all'erario la ritenuta d'acconto** entro il giorno 16 del mese successivo, utilizzando il modello F24 (codice tributo 1039);
- **rilasciare**, a chiusura dell'anno fiscale, **la certificazione delle ritenute effettuate**, la quale potranno essere scomputate dalle imposte sul reddito.

La circolare n. 40/E/2010 ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle modalità applicative di tale adempimento:

- la ritenuta, effettuata dalla banca o dalle Poste, incide esclusivamente sull'imponibile della fattura e non sull'Iva. Dunque, partendo dal totale di ogni bonifico, **il sostituto d'imposta dovrà scorporare l'Iva**. **La ritenuta d'acconto va operata sul totale del bonifico, decurtato dell'Iva forfetizzata nella misura del 20%**. Essendo, infatti, diverse le aliquote a cui vanno assoggettati i differenti interventi, l'Agenzia delle entrate precisa che ci si deve sempre riferire all'aliquota più alta, e cioè al 20%.
- **nel caso in cui il corrispettivo sia già assoggettato ad una ritenuta d'acconto** (ad esempio i compensi di professionisti o i soggetti che forniscono prestazioni ai condomini), la circolare stabilisce che: "*al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte,* ***dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto L. 78/2010***";
- **nel caso di pagamenti effettuati in valuta estera,** la ritenuta d'acconto va operata sugli importi convertiti in euro, sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, Tuir;
- la ritenuta deve essere operata anche su bonifici accreditati su c/c in Italia intestati a soggetti non residenti, i quali potranno scomputare la ritenuta subita dall'imposta eventualmente dovuta ovvero chiederne il rimborso ai sensi dell'articolo 38, D.P.R. 602/1973.

BONIFICO CON CAUSALE ERRATA

La circolare n. 11/E/2014 ha precisato che nell'ipotesi in cui l'indicazione nella **causale del bonifico** dei riferimenti normativi **della detrazione per la riqualificazione energetica** degli edifici in luogo di quella per **gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** sia dovuta a un mero **errore materiale** e **non** abbia pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto, **la detrazione può comunque essere riconosciuta**, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa.

Alla stessa conclusione si perviene anche nel **caso opposto** in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest'ultima detrazione.

SPESE PAGATE TRAMITE FINANZIAMENTO

Se i lavori sono stati **pagati da una società finanziaria** che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest'ultimo potrà ugualmente richiedere l'agevolazione, in presenza degli altri presupposti, a condizione che:

- la società che concede il finanziamento paghi l'impresa che ha eseguito i lavori con **bonifico bancario o postale** da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato);
- il **contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico** effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.

Ai fini della detrazione, l'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte d ella finanziaria.

APPROFONDIMENTO
CESSIONE O DONAZIONE DELL'IMMOBILE

Nei casi di vendita o donazione dell'immobile prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, l'acquirente o il donatario acquisiscono il diritto di portare in detrazione le quote residue di credito non ancora utilizzate dal cedente.
In base al disposto **del comma 8, articolo 16-*bis*, Tuir**, in caso di cessione dell'immobile, le quote di detrazione residua vengono trasferite, per la parte non ancora fruita, all'acquirente persona fisica, salvo diverso accordo tra le parti.

Come precisato dalla **circolare n. 19/E/2012**, nonostante la norma faccia riferimento alla vendita, si ritiene che il disposto normativo possa valere anche per le ipotesi di cessione a titolo gratuito.
Tale disposizione vale anche in caso di permuta, poiché in base all'articolo 1555, cod. cov., le norme stabilite per la vendita valgono anche per la permuta.
Si ritiene che il diritto alla detrazione possa permanere in capo al cedente **solo se ciò è espressamente previsto nell'atto di compravendita.** In assenza di specifiche indicazioni nell'atto di trasferimento, si ritiene che le detrazioni residue competano all'acquirente.

Risoluzione n. 77/E/2009: il trasferimento della quota del 50% da un proprietario all'altro comporta il trasferimento dell'intera proprietà dell'immobile in capo ad un unico proprietario. In tal caso, pertanto, la detrazione spetta all'acquirente.

Nella **circolare n. 19/E/2020** è stato inoltre precisato che in **mancanza di tale specifico accordo nell'atto di trasferimento dell'immobile**, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da **una scrittura privata**, **autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato**, **sottoscritta da entrambe le parti contraenti,** nella quale si dia atto che l'accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.
Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell'accordo successivamente formalizzato.

COSTITUZIONE DI USUFRUTTO

In caso di **costituzione del diritto di usufrutto**, sia esso costituito a titolo oneroso o gratuito, le **quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttuario** ma rimangono **al nudo proprietario**. Ciò in quanto la previsione del trasferimento del beneficio fiscale prevista dal comma 8, articolo 16-*bis*, Tuir riguarda il caso di vendita, ipotesi alla quale in via di prassi è stata assimilata la donazione. In entrambi i casi si tratta di trasferimento dell'intera titolarità dell'immobile, caratteristica che non sussiste nelle ipotesi di costituzione di diritti reali.
In caso di **vendita dell'immobile** sul quale sono stati eseguiti i lavori e **contestuale costituzione del diritto di usufrutto**, le quote di detrazione non fruite dal venditore si **trasferiscono al nudo proprietario** in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile.

Circolare n. 24/E/2004: il trasferimento di **una quota dell'immobile** non è idoneo a determinare un analogo trasferimento del **diritto alla detrazione**, che avviene solo in presenza **della cessione dell'intero immobile**. Pertanto, qualora la vendita sia solo di una quota dell'immobile e non del 100%, l'utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore.

TRASFERIMENTO DELL'INQUILINO O DEL COMODATARIO

La **cessazione dello stato di locazione o comodato non** fa venire meno il diritto alla detrazione **in capo all'inquilino o al comodatario che ha eseguito gli interventi oggetto della detrazione**, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.

DECESSO DEL BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE

In tale situazione il diritto viene trasferito agli eredi a decorrere dall'anno in cui è avvenuto il decesso e in proporzione alle quote spettanti. Tuttavia, la Legge finanziaria 2003 ha disposto che in caso di decesso dell'avente diritto, la detrazione si trasmette per intero esclusivamente **all'erede che conservi la detenzione materiale diretta del bene**, la quale sussiste (come precisato nella circolare n. 24/2004) se l'erede può disporre del bene immediatamente e liberamente, anche se tale bene non è stato adibito ad abitazione principale.
Se la detenzione materiale e diretta dell'immobile è esercitata **congiuntamente** da più eredi, **la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali**.

A tal riguardo, si precisa che:
- se **l'immobile è locato**, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può disporre;
- se **l'immobile è a disposizione**, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
- se vi **sono più eredi**, qualora uno solo di essi abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo non avendone più gli altri la disponibilità;
- se il **coniuge superstite**, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all'eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.

L'Agenzia delle entrate nella circolare n. 17/E/2015 ha ulteriormente precisato che la condizione della "*detenzione materiale e diretta del bene*" debba essere sussistere **non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità**, ma anche **per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione**. Nel caso in cui l'erede, che deteneva direttamente l'immobile, abbia **successivamente concesso in comodato o in locazione** l'immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l'immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

Nel caso in cui il contribuente abbia percepito **contributi o sovvenzioni pubbliche**:
- se il contributo viene erogato prima della dichiarazione dei redditi nella quale viene portata in detrazione la prima rata, in dichiarazione va riportato il valore netto, ovvero il contributo scorporato delle spese sostenute nell'anno.
- se il contributo viene erogato in anni successivi, il contribuente deve ridurre l'importo della rata scorporando il contributo dal totale delle spese sostenute e assoggettando a tassazione separata (quadro RM) l'importo per il quale non si poteva fruire della detrazione, relativo alle rate degli anni precedenti.

DECESSO DEL CONDUTTORE TRASFERIMENTO DELLA DETRAZIONE

La circolare n. 13/E/2013, richiamando la circolare n. 57/E/1998, ha dapprima ricordato che il conduttore detentore dell'immobile in base a un contratto di locazione può avvalersi, ricorrendone i presupposti, della detrazione in esame, precisando poi che, nel caso di decesso dell'avente diritto, "la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene".

Pertanto, solo l'erede del conduttore che subentri nella titolarità del contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene può portare in detrazione le rate residue.

Nel caso in cui il soggetto subentrante nel contratto di locazione non sia un erede del soggetto che aveva sostenuto la spesa, la detrazione sarà persa.

DECESSO DEL COMODATARIO E TRASFERIMENTO DELLA DETRAZIONE

Nel caso in cui in un **immobile di proprietà del figlio**, il genitore, titolare di un contratto di **comodato gratuito** regolarmente registrato abbia effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio, sostenendone le relative spese ed abbia fruito della detrazione prevista dall'articolo 16-*bis* del Tuir l'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 18/E/2016** ha chiarito che a seguito della morte del genitore, il **figlio che riveste la qualifica di erede può portare in detrazione le rate residue** anche se già proprietario dell'immobile in questione.

Nel caso esaminato infatti, il *de cuius*, in qualità di comodatario, ha beneficiato della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su un immobile che, essendo già di proprietà del figlio, non **rientra nell'asse ereditario**.

L'Agenzia ritiene comunque che **il figlio possa fruire delle quote residue** della detrazione spettante al *de cuius* anche se l'immobile oggetto degli interventi è già presente nel suo patrimonio, in quanto è erede del *de cuius* e, in qualità di proprietario dell'immobile, **ha titolo giuridico** che gli consente di fruire della detrazione. È necessario tuttavia, che **l'erede abbia la detenzione materiale** e diretta dell'immobile medesimo.

Analogo ragionamento vale anche nell'ipotesi di decesso del **familiare convivente** che ha sostenuto le spese relative ad interventi agevolabili effettuati sull'immobile di proprietà di altro familiare che ne diventa erede. Anche in tal caso, indipendentemente dalla circostanza che l'unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, **l'erede potrà continuare a fruire delle rate residue** della detrazione spettante al *de cuius* avendo un vincolo giuridico con l'immobile che gli consente di beneficiare dell'agevolazione (in quanto ne è proprietario) di cui deve avere la detenzione materiale e diretta.

SEPARAZIONE LEGALE E LAVORI SUCCESSIVI ALLA SEPARAZIONE

Nel **caso di separazione legale, la circolare n. 13/E/2013** precisa che la **sentenza di separazione** con cui è assegnato a un coniuge l'immobile intestato all'altro coniuge, costituisce, ricorrendone ogni altro presupposto, **titolo idoneo per fruire della detrazione**. Quindi al coniuge assegnatario dell'immobile spetta il beneficio per le spese dallo stesso sostenute.

SOSTENIMENTO NEL 2012 DI SPESE PER IMPORTI CHE SUPERANO 96.000 EURO

Nel caso in cui un contribuente **abbia sostenuto nel corso del 2012** spese per un importo pari ad **48.000 euro fino al 25/06/2012**, e spese per un importo pari a **96.000 euro dal 26/06/2012 al 31/12/2012**, la **circolare n. 13/E/2013 ha riconosciuto** al contribuente la facoltà di beneficiare della detrazione del 50% con riguardo alle spese sostenute nel 2012, a decorrere dal 26 giugno e fino al 31 dicembre 2012, in luogo della detrazione di quelle sostenute fino al 25 giugno 2012.

PERDITA DELL'AGEVOLAZIONE

La **detrazione non è riconosciuta,** e l'importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, quando:

- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'Asl competente, se obbligatoria;

- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale;
- non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;
- non è esibita la ricevuta del bonifico;
- le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie Comunali;
- sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto all'agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai sensi del D.P.R. 445/2000).

BONUS VERDE

LA DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE A VERDE DELLE AREE SCOPERTE

L'articolo 1 comma 12 della Legge di Bilancio 2017 ha previsto, a partire dall'anno 2018, la possibilità di detrarre, nella misura del **36%** e **nel limite massimo di euro 5.000**, le spese sostenute per:

a) la "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) la **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili**.

La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato l'agevolazione anche per le spese sostenute fino al 31.12.2019 mentre il D.L. 162/2019 ha confermato l'agevolazione anche per il 2020.

NEW

La Legge Finanziaria 2021 ha prorogato l'agevolazione anche per le spese sostenute nell'**anno 2021**.

Tra le spese che possono beneficiare della detrazione sono comprese anche quelle di **progettazione** e **manutenzione** connesse all'esecuzione di tali interventi.
Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento **relativo all'intero giardino o area interessata**, consistente nella **sistemazione a verde ex novo** o nel radicale **rinnovamento dell'esistente**.
Interventi minori quali l'acquisto di piante e altri vegetali in vasi è agevolabile a condizione che **faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali.**

Non possono essere ammesse alla detrazione:

- le spese sostenute per la **manutenzione annuale** dei giardini preesistenti (potatura delle siepi o taglio dell'erba) in considerazione del fatto che "*le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili solo se connesse agli interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private o condominiali di edifici esistenti*";

- i **lavori in economia**. Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento, fermo restando che l'agevolazione spetta a condizione, come detto, che l'intervento di riqualificazione dell'area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 1, comma 12, Legge di Bilancio 2018 l'agevolazione in esame consiste in una **detrazione ai fini Irpef**; non spetta quindi ai soggetti Ires.
Possono quindi fruire della detrazione coloro che **possiedono** l'unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi in base a un **titolo di proprietà** (compresa la nuda proprietà) o in base ad un **diritto reale di godimento**, quale l'uso, l'usufrutto, l'abitazione o il diritto di superficie.
Parimenti possono beneficiare della detrazione, anche coloro che **detengono** l'unità immobiliare sulla quale sono eseguiti gli interventi sulla base di un **contratto di locazione o di comodato**. La detrazione spetta ai soggetti che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico.
Data l'analogia tra il comma 12 e l'articolo 16-*bis*, Tuir che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio si ritiene che tra i **soggetti beneficiari** della detrazione possono essere ricompresi anche gli imprenditori individuali, le società semplici e le società di persone; se l'intervento è realizzato su unità immobiliari residenziali adibite **promiscuamente** all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la **detrazione spettante è ridotta al 50%.**

IMMOBILI INTERESSATI

L'agevolazione viene riconosciuta per interventi su **edifici esistenti** e **non risultano quindi agevolabili** le spese sostenute per interventi su aree scoperte di **immobili in costruzione**; inoltre la detrazione setta anche per le spese sostenute per interventi effettuati **sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali** di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis*, cod. civ., fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

AMMONTARE DELLA DETRAZIONE

La detrazione, nella misura del **36%**, è fruibile fino ad un **ammontare complessivo delle spese sostenute** non superiore a **5.000,00 euro per unità immobiliare** e deve essere ripartita in **10 quote annuali** di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Conseguentemente, la **detrazione Irpef massima ottenibile**, quindi, sarà pari a **1.800,00 euro** da ripartire in **dieci rate annuali di pari importo** (ossia 180,00 euro all'anno).
Per gli interventi effettuati su **parti comuni condominiali** la detrazione spetta fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo: in tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condòmino nel **limite della quota a lui imputabile** a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

ADEMPIMENTI

La detrazione spetta a condizione che i **pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni:** sul punto l'Agenzia ha chiarito che i pagamenti possano essere effettuati a mezzo di **assegni bancari**, **postali o circolari** non trasferibili o con modalità informatizzate quali, ad esempio, **carte di credito**, **bancomat** e **bonifici**.

Si precisa poi che trovano applicazione, anche per il bonus verde, le disposizioni contenute nei commi 6 e 8 dell'articolo 16-*bis*, Tuir, pertanto:

- la **detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo** ai sensi del D.Lgs. 42/2004 **ridotte nella misura del 50**%;
- in caso di **vendita** dell'unità immobiliare sulla quale è stato realizzato l'intervento, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è t**rasferita** per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

BONUS FACCIATE

L'articolo 1, comma 219, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha introdotto il **"Bonus facciate"**, una **nuova detrazione fiscale** pari al **90%** delle spese documentate da ripartire in **10 quote annuali di pari importo**, per gli **interventi di recupero e di restauro delle facciate degli edifici**.

NEW **L'agevolazione è stata prorogata anche per l'anno 2021.**

Con la circolare **n. 2/E/2020** l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova agevolazione, mentre con le risposte agli **interpelli** n. **179** e **182** dell'**11.06.2020**, n. **185** del **12.06.2020** e n. **191** del **23.06.2020** ha fornito alcune indicazioni sulla detrazione delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

SOGGETTI BENEFICIARI

Sotto il profilo soggettivo la detrazione riguarda tutti i contribuenti **residenti** e **non residenti nel territorio dello Stato**, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a **prescindere dalla tipologia di reddito** di cui essi siano titolari.
In particolare, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione:

- le **persone fisiche**, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli **enti pubblici e privati** che non svolgono attività commerciale;
- le **società semplici**;
- le **associazioni tra professionisti**;
- i **soggetti che conseguono reddito d'impresa** (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, la stessa **non** può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente **redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva**, quali ad esempio i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, a meno che tali soggetti non possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Per usufruire della detrazione, i **soggetti beneficiari** devono **possedere** o **detenere** l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo, **al momento di avvio dei lavori** o al **momento del sostenimento delle spese**, se antecedente il predetto avvio. La **data di inizio dei lavori** deve risultare dai **titoli**

abilitativi, se previsti, ovvero da **una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**. In particolare, i soggetti beneficiari devono:

- **possedere** l'immobile in qualità di **proprietario**, **nudo proprietario** o di titolare di altro **diritto reale di godimento** (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- **detenere** l'immobile in base ad un **contratto di locazione**, anche finanziaria, o di **comodato**, **regolarmente registrato**, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Sono ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi anche:

- i **familiari conviventi** del possessore o del detentore dell'immobile,
- i **conviventi di fatto** ai sensi della L. 76/2016.

È necessario tuttavia che tali soggetti:

- siano **conviventi** con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all'avvio dei lavori;
- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel **quale pu**ò **esplicarsi la convivenza.**

La detrazione, pertanto, **non spetta** al familiare del possessore o del detentore dell'immobile nel caso di interventi effettuati **su immobili che non sono a disposizione** (in quanto locati o concessi in comodato), ovvero su quelli che **non appartengono all'ambito "privatistico"**, quali gli immobili strumentali all' attività d'impresa, arte o professione.
Per fruire del "bonus facciate" non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

Inoltre hanno diritto alla detrazione anche:

- il **promissario acquirente** dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato;
- chi **esegue i lavori in proprio** limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

EDIFICI INTERESSATI

Il Bonus facciate, sotto il **profilo oggettivo**, è ammesso a fronte del sostenimento delle **spese** relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della "**facciata esterna**", realizzati su **edifici esistenti**, **parti di edifici esistenti** o su unità **immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale**, compresi quelli **strumentali**.

L'agevolazione, pertanto, **non spetta**:

- per gli interventi effettuati durante la fase di **costruzione dell'immobile**;
- per gli interventi realizzati mediante **demolizione e ricostruzione**, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia".

In particolare la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi **siano ubicati in zona A** o **B** ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, assimilazione che dovrà risultare dalle **cer-**

tificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate:

- nella **zona A)** le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- nella **zona B)** le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2.

Sono quindi **escluse dall'agevolazione** tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E e F.

CHIARIMENTI DI PRASSI
Nella **risposta all'interpello n. 182** dell'**11.06.2020** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso di un immobile ubicato in un comune sprovvisto di strumenti urbanistici, l'assimilazione alla zona A o B deve risultare da una **certificazione urbanistica rilasciata da un Ente competente**. L'assimilazione **non può essere attestata da un professionista abilitato.**

INTERVENTI AGEVOLABILI

Gli interventi agevolabili devono essere finalizzati al "**recupero o restauro**" della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle **strutture opache** della facciata, su **balconi** o su **ornamenti e fregi**. In particolare, la detrazione spetta per interventi:

- di **sola pulitura** o **tinteggiatura esterna** sulle strutture opache della facciata;
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- interventi sulle **strutture opache** della facciata **influenti dal punto di vista termico** o che **interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio**;

In particolare, come precisato nella circolare n. 2/E/2020 l'agevolazione riguarda gli interventi effettuati **sull'involucro esterno visibile dell'edificio**, vale a dire sia sulla **parte anteriore**, **frontale e principale dell'edificio**, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle **facciate interne** dell'edificio **fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso** pubblico.
Sono escluse le spese:

- effettuate per interventi sulle superficie confinanti con **chiostrine**, **cavedi**, **cortili e spazi interni**, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- **sostenute per sostituire vetrate**, **infissi, portoni e cancelli**.

Tra le opere agevolabili rientrano, ad esempio:

- il **consolidamento**, il **ripristino**, il **miglioramento** delle **caratteristiche termiche** anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il r**innovo degli elementi costitutivi** della facciata esterna dell'edi-

ficio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
- il **consolidamento**, il **ripristino**, inclusa la **mera pulitura** e **tinteggiatura** della superficie, o il **rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi**, degli ornamenti e dei fregi;
- **lavori riconducibili al decoro urbano** quali quelli riferiti alle **grondaie**, ai **pluviali**, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

CHIARIMENTI DI PRASSI
Nella **Risposta all'interpello n. 185 del 12.06.2020** l'Agenzia ha specificato che tra le **spese ammesse al beneficio** per il rifacimento dei balconi presenti sulla facciata visibile dalla strada possono essere ricomprese anche le spese sostenute per il **rifacimento del parapetto in muratura e della pavimentazione**, quelle per la **verniciatura della ringhiera** in metallo e quelle per il **rifacimento del sottobalcone e del frontalino**.
Non possono invece beneficiare dell'agevolazione le spese sostenute per interventi sulle **strutture opache orizzontali o inclinate dell'involucro edilizio** quali, ad esempio, **coperture,** (lastrici solari e tetti) e **pavimenti** verso locali non riscaldati o verso l'esterno.

SPESE AMMESSE
La detrazione spetta per le **spese sostenute** per:
- **l'acquisto dei materiali**;
- la **progettazione**;
- le **altre prestazioni professionali** connesse, richieste dal tipo di lavori;
- gli **altri eventuali costi** strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, Iva indetraibile, imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico).

Nella **Risposta all'interpello n. 191 del 23.06.2020** l'Agenzia ha specificato che possono rientrare anche:
- le spese sostenute per le **opere accessorie all'esecuzione dei lavori agevolabili**, tra cui quelle per la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza e la sostituzione dei pluviali;
- gli **interventi di restauro dei balconcini** senza interventi sulle facciate.

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA
I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che **influiscono anche dal punto di vista termico** o **interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio**, per poter eccedere al beneficio devono soddisfare specifici requisiti:
- i "**requisiti minimi**" previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.
- i **valori limite di trasmittanza termica** stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 (tabella 2 dell'allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.

Per godere del bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell'appendice B all'allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.

Il calcolo della percentuale, **prevista nella misura del 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio**, va effettuato tenendo conto del **totale della superficie complessiva disperdente**. In sostanza, l'intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno.
Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono possibile interventi influenti dal punto di vista termico - se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio - la verifica sul superamento del limite del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall'intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.

Per gli interventi di **efficienza energetica sulle facciate**, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti in materia di **detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici**.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa per beneficiare della detrazione del 90% occorre effettuare il pagamento mediante **bonifico bancario** o **postale (**anche "on line") dal quale risulti:

- la **causale del versamento**;
- il **codice fiscale del beneficiario della detrazione**;
- il **numero di partita Iva** o il **codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico** (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

È possibile utilizzare i **bonifici già predisposti** per la detrazione prevista per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** e di quella **per la riqualificazione energetica degli edifici** (ecobonus). Sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli "istituti di pagamento", cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d'Italia a prestare servizi di pagamento. Su questi bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati **applicano una ritenuta d'acconto dell'8%.**

I **soggetti titolari di reddito d'impresa** non hanno l'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza per la determinazione del reddito.

ADEMPIMENTI

Per usufruire del beneficio fiscale i contribuenti sono tenuti a:

- indicare nella dichiarazione dei redditi i **dati catastali identificativi dell'immobile** e, se i **lavori sono effettuati dal detentore**, gli **estremi di registrazione dell'atto** che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;

- **comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all'azienda sanitaria locale territorialmente competente**, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri
- **conservare ed esibire** a richiesta degli uffici la documentazione relativa agli **interventi realizzati**:
  - le **fatture** comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
  - la **ricevuta del bonifico** attraverso cui è stato effettuato il pagamento;
  - le **abilitazioni amministrative** richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
- **conservare ed esibire** a **richiesta degli uffici:**
  - la **copia della domanda di accatastamento**, per gli immobili non ancora censiti;
  - le **ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili**, se dovuti;
  - la **copia della delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  - la **dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori**, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell'immobile, diverso dai familiari conviventi.

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Solo per gli **interventi di efficienza energetica** (quelli influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio), considerato che per essi si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti dal decreto 19 febbraio 2007, in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, **i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare**:

- **l'asseverazione**, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi;
- **l'attestato di prestazione energetica** (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.

Solo per gli interventi di efficienza energetica deve essere inviata all'**Enea**, e**ntro 90 giorni dalla fine dei lavori**, la **scheda descrittiva** relativa agli interventi realizzati.
Nella scheda, che va inviata esclusivamente in via telematica tramite il sito https://detrazionifiscali.enea.it/, devono essere indicati:

- i dati identificativi dell'edificio e di chi ha sostenuto le spese;
- la tipologia di intervento effettuato;
- il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
- il costo dell'intervento, comprensivo delle spese professionali;
- l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

CRITERIO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Per la detrazione in esame, non è stabilito né un **limite massimo di detrazione**, né un **limite massimo di spesa ammissibile**. La detrazione, pertanto, spetta nella misura del **90%** calcolata **sull'intera spesa sostenuta** ed effettivamente rimasta a carico.
La detrazione dall'imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia a fini Irpef che a fini Ires e si riferisce alle **spese sostenute nel 2020** o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.
Sul punto la **circolare n. 2/E/2020** ha precisato che:

- per le **persone fisiche**, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, si deve fare riferimento ad un **criterio di cassa** e, quindi, alla **data dell'effettivo pagamento**, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

ESEMPIO
Un **intervento ammissibile** iniziato a **luglio 2019**, con pagamenti effettuati sia nel **2019** che nel **2020**, consentirà la fruizione del "**bonus facciate**" solo con riferimento alle **spese sostenute e pagate nel 2020**.

- per le **imprese individuali**, per **le società** e per gli **enti commerciali**, si deve fare riferimento al **criterio di competenza** e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al **31 dicembre 2020**, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono indipendentemente dalla data dei pagamenti.

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI

Per quanto riguarda **le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici**, gli adempimenti necessari per poter usufruire del "bonus facciate" possono essere effettuati da **uno dei condòmini**, a tal fine delegato, o **dall'amministratore del condominio**.
Questi, nella generalità dei casi, provvede a indicare i dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti, come avviene per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni. Anche per il "bonus facciate" **l'amministratore rilascia**, in caso di effettivo **pagamento delle spese da parte del condomino:**

- una **certificazione delle somme corrisposte**;
- **attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge**.

Infine, l'amministratore deve conservare la documentazione originale, per esibirla eventualmente agli uffici che la richiedono

Ai fini dell'imputazione del periodo d'imposta rileva la d**ata del bonifico effettuato dal condominio**, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Ad esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2019, le rate versate dal condomino nel 2020, non danno diritto al "bonus facciate"; diversamente, nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2020, le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al "bonus facciate".

NEW

BONUS FACCIATE E MODELLO RP
QUADRO RP - SEZIONE III

	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
RP41	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ,00	10 ,00	11
RP42									,00	,00	
RP43									,00	,00	
RP44									,00	,00	
RP45									,00	,00	
RP46									,00	,00	
RP47									,00	,00	

Nuovo codice '15' - Bonus facciate

La **sezione III-A del quadro RP del modello Redditi PF 2021** da quest'anno ospita anche i dati relativi al bonus facciate.
In particolare è stato introdotto il seguente nuovo codice da indicare a **colonna 2 "Tipologia"**:

- **codice '15'** - "**bonus facciate**" per spese sostenute dal **1° gennaio 2020** per interventi finalizzati al **recupero o restauro della facciata esterna degli edifici** esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

NEW

BONUS FACCIATE E MODELLO RP
QUADRO RP - SEZIONE IV

	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	110%	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione sisma	Importo rata
RP61	1	2	3	4	5	6	7	8 ,00	9	10 ,00
RP62								,00		,00
RP63								,00		,00
RP64								,00		,00

Nuovo codice '15' - Bonus facciate

La **sezione IV del quadro RP del modello Redditi PF 2021** da quest'anno ospita anche i dati relativi al bonus facciate.
In particolare è stato introdotto il nuovo **codice 15** da indicare a **colonna 1** per gli **interventi "Bonus facciate" influenti dal punto di vista termico** o che **interessano più del 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio**.

SEZIONE III – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

La **sezione III del quadro RP** si divide in tre parti:

- la **sezione III A**, in cui devono essere indicate le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche (anche quelle per sui è possibile fruire del superbonus) bonus verde e bonus facciate. Nell'ambito di tale sezione vi è la colonna 10 denominata "n. d'ordine immobile", per individuare un immobile e collegarlo ad un rigo della sezione III B;
- la **sezione III B**, in cui devono essere indicati i dati catastali identificativi degli immobili e altri dati necessari per fruire delle detrazioni sui lavori iniziati a decorrere dal 2011;
- la **sezione III C**, in cui devono essere indicate le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione, le spese per l'arredo dell'abitazione principale delle giovani coppie, l'Iva per l'acquisto dell'abitazione in classe A o B e le spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione e per l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

- per ciascuna annualità e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- vanno indicate non solo le spese sostenute nell'anno 2020, ma anche le spese sostenute negli anni precedenti le cui rate non sono ancora concluse.

SEZIONE III-A – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Sezione III A
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus

	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
RP41	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ,00	10 ,00	11
RP42									,00	,00	
RP43									,00	,00	
RP44									,00	,00	
RP45									,00	,00	
RP46									,00	,00	
RP47									,00	,00	

RP48	TOTALE RATE	Rata 36%	1 ,00	Rata 50%	2 ,00	Rata 65%	3 ,00	Rata 70%	4 ,00	Rata 75%	5 ,00
		Rata 80%	6 ,00	Rata 85%	7 ,00	Rata Bonus Verde	8 ,00	Rata 90%	9 ,00	Rata 110%	10 ,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Rata 36%	1 ,00	Rata 50%	2 ,00	Rata 65%	3 ,00	Rata 70%	4 ,00	Rata 75%	5 ,00
		Rata 80%	6 ,00	Rata 85%	7 ,00	Rata Bonus Verde	8 ,00	Rata 90%	9 ,00	Rata 110%	10 ,00

SEZIONE III-A: righi da RP41 a RP47
COLONNA 1

I righi da RP41 a RP47 vanno compilati per le spese sostenute dal 2009 al 2020, o nel caso di acquisto di unità immobiliari facente parte di fabbricati interamente ristrutturati, la data di fine lavori se successiva alla data del rogito.
Nella **colonna 1**, va indicato l'anno in cui sono state sostenute le spese.

SEZIONE III-A: righi da RP41 a RP47
COLONNA 2

La **colonna 2** deve essere compilata solo se le spese sono state sostenute **nel 2012, oppure dal 2013 al 2020 nel caso di interventi relativi all'adozione di misure antisismiche** o nel caso di **spese di sistemazione a verde sostenute dal 2018 al 2020** o nel caso di **spese per bonus facciate.**
In particolare:
- va indicato il **codice "2"** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 al 25 giugno 2012 (per le quali spetta una detrazione pari al 36%);
- va indicato il **codice "3"** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 (detrazione 50%);
- va indicato il **codice "4"** per le spese sostenute **dal 4 agosto al 31 dicembre 2016**, per interventi relativi **all'adozione di misure antisismiche su edifici** ricadenti nelle zone antisismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive;

- va indicato il **codice "5"** spese sostenute dal 2017 al 2020 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (**detrazione del 50%**) e nella zona sismica 3;

> NEW Nel caso in cui si abbia diritto anche all'aliquota di detrazione del **110%,** le spese sostenute dal **1° luglio 2020** sono indicate in un rigo separato avendo cura di **barrare la casella di colonna 7**.

- va indicato il **codice '6'** spese sostenute dal 2017 al 2020 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio ad una classe di rischio inferiore** (**detrazione del 70%**);

> NEW Nel caso in cui si abbia diritto anche all'aliquota di detrazione del **110%,** le spese sostenute dal **1° luglio 2020** sono indicate in un rigo separato avendo cura di **barrare la casella di colonna 7**.

- va indicato il **codice '7'** spese sostenute dal 2017 al 2020 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio a due classi di rischio inferiore** (**detrazione dell'80%**);

> NEW Nel caso in cui si abbia diritto anche all'aliquota di detrazione del **110%,** le spese sostenute dal **1° luglio 2020** sono indicate in un rigo separato avendo cura di **barrare la casella di colonna 7**.

- va indicato il **codice '8'** spese sostenute dal 2017 al 2020 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali** ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio ad una classe di rischio inferiore** (**detrazione del 75%**);

> NEW Nel caso in cui si abbia diritto anche all'aliquota di detrazione del **110%,** le spese sostenute dal **1° luglio 2020** sono indicate in un rigo separato avendo cura di **barrare la casella di colonna 7**.

- va indicato il **codice '9'** spese sostenute dal 2017 al 2020 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali** ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio a due classi di rischio inferiore** (**detrazione dell'85%**);

> NEW Nel caso in cui si abbia diritto anche all'aliquota di detrazione del **110%,** le spese sostenute dal **1° luglio 2020** sono indicate in un rigo separato avendo cura di **barrare la casella di colonna 7**.

- va indicato il **codice '10'** spese sostenute dal 2017 al 2020 per **l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti** ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato **il passaggio ad una classe di rischio inferiore** (**detrazione del 75%);**

NEW

Nel caso in cui si abbia diritto anche all'aliquota di detrazione del **110%,** le spese sostenute dal **1° luglio 2020** sono indicate in un rigo separato avendo cura di **barrare la casella di colonna 7**.

- va indicato il **codice '11'** spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 per **l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti** ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato **il passaggio a due classi di rischio inferiore** (**detrazione dell'85%**);

NEW

Nel caso in cui si abbia diritto anche all'aliquota di detrazione del **110%,** le spese sostenute dal **1° luglio 2020** sono indicate in un rigo separato avendo cura di **barrare la casella di colonna 7**.

- va indicato il **codice '12'** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 di "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (detrazione 36%);
- va indicato il **codice '13'** spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per spese di "**sistemazione a verde**" sostenute **per interventi effettuati sulle parti comuni** esterne degli edifici condominiali.

NEW

- va indicato il **codice '15'** per le **spese sostenute** dal **1° gennaio 2020** per interventi finalizzati al **recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti**, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- va indicato il **codice '16'** per le **spese sostenute** dal **1° luglio 2020** per **l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti**, eseguita congiuntamente a uno degli interventi "trainanti" di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che **danno diritto all'applicazione dell'aliquota del 110%** (codici da 5 a 11);

- va indicato il **codice 17'** per le **spese** sostenute dal **1° luglio 2020** per **l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici** agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16;
- va indicato il **codice '18'** per la quota di **spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020** per **gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche** di cui all'articolo 42-*bis*, D.L. 162/2019;
- va indicato il **codice '19'** per la **quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute dal 1° luglio 2020** da parte dei **condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche** di cui all'articolo 42-*bis*, D.L. 162/2019.

SEZIONE III-A: righi da RP41 a RP47
COLONNA 3

Per gli interventi effettuati dopo l'entrata in vigore della norma che ha soppresso l'obbligo dell'invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara, la colonna 3 deve essere compilata solo nei seguenti casi:

- ***Lavori su parti comuni condominiali:***
  nel caso di **interventi effettuati su parti comuni condominiali**, i singoli condomini devono indicare in questa colonna il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righi da RP51 a RP52, **senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile**, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi. Per interventi iniziati prima del **14 maggio 2011**, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa senza compilare la sezione III B.
  Per gli interventi su parti comuni di un **condominio minimo** per cui non è stato richiesto il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica, per la quota di spettanza, **indicano il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico**.
  In tal caso, il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio ed è tenuto ad esibire agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla detrazione, **un'autocertificazione** che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio;
- ***Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5, Tuir:***
  con riferimento agli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5, Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro RP;
- ***Comunicazione al Centro Operativo di Pescara:***
  per gli interventi iniziati **prima del 14 maggio 2011**, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, **la comunicazione al Centro Operativo di Pescara** (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'articolo 5, Tuir). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante;
- ***Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati:***
  con riferimento all'acquisto o all'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrut-

turati, deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

SEZIONE III-A: righi da RP41 a RP47
COLONNA 4

La **colonna 4** deve essere compilata esclusivamente in situazioni particolari, indicando il relativo codice:
- **codice "1**, nel caso di spese sostenute per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
- **codice "4"**, nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati, per i quali spetta una detrazione del 25% del prezzo di vendita o di assegnazione.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non deve indicare alcun codice.

SEZIONE III-A: righi da RP41 a RP47
COLONNA 5

Nella **colonna 5** va riportato il seguente codice:
- **codice "4"**, nel caso in cui, nel corso dell'anno 2020, il contribuente abbia ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che aveva ripartito la spesa in 10 rate.

NEW

COLONNA 6
MAGGIORAZIONE SISMA
La **nuova colonna 6** deve essere barrata se in colonna 1 sono stati indicati i codici da 5 a 11 e si possiedono condizioni per fruire **dell'aumento del limite di spesa del 50%** nel caso in cui gli interventi siano stati eseguiti su fabbricati danneggiati dal sisma del Centro Italia del 2016 e dal sisma Abruzzo del 2009.

COLONNA 7
110%
La nuova casella di **colonna 7** deve essere barrata se in **colonna 1** sono indicati i codici da '5' a '11' e le spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal **1° luglio 2020 e** si hanno i **requisiti per fruire della detrazione al 110%.**

SEZIONE III-A: righi da RP41 a RP47
COLONNA 8

Nella **colonna 8** va indicato il numero della rata che **si utilizza per il 2020**, indicandolo nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte. Per le spese sostenute nel 2020, va indicato il numero "1" nella casella relativa alla ripartizione della spesa in 10 rate.

SEZIONE III-A: righi da RP41 a RP47
COLONNA 9

Nella **colonna 9** va indicato **l'intero importo delle spese sostenute nell'anno**.

Nel **caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati** (codice "4" in colonna 4), l'importo da indicare è pari al 25% del prezzo di acquisto.
Nel caso di **spese sostenute per lavori che proseguono in più anni** (codice "1" in colonna 4), se le spese sostenute nel 2020 riguardano la prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento:

- nel caso di spese sostenute da più soggetti è necessario rapportare la spesa alla percentuale di sostenimento di ciascuno nel limite massimo consentito (€ 48.000 / € 96.000);
- nel caso di interventi su un immobile e relativa pertinenza il limite massimo di spesa (€ 48.000 / € 96.000) va inteso complessivamente.

Nel caso di acquisto di **immobili ricostruiti** (codice '**10'** o codice '**11'** in colonna 2), l'importo da indicare è **pari al prezzo della singola unità immobiliare**, risultante nell'atto pubblico di compravendita.
Per gli **acquisti o le assegnazioni di immobili facenti parte di edifici ristrutturati** e per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, effettuati nel 2017, se si intende fruire anche della detrazione del **50% dell'Iva pagata al costruttore**, dall'importo delle spese sostenute va sottratto l'importo del 50% dell'Iva pagata.

SEZIONE III-A: righi da RP41 a RP47
COLONNA 10

Nella **colonna 10 (Importo rata)** va indicato **l'importo di ciascuna rata** delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare di colonna 9 (spesa sostenuta nei limiti sopra indicati), per il numero delle rate relativo alla rateazione scelta nella colonna 8.

Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con riferimento al 25%per cento del prezzo di acquisto.

Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute nel 2020 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti (codice 1 in colonna 4) su una singola unità immobiliare, l'importo su cui calcolare la rata spettante non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento.

SEZIONE III-A: righi da RP41 a RP47
COLONNA 11

Per le spese sostenute **nel 2020**, deve essere compilata la colonna 10 e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell'immobile oggetto dei lavori.
Nella **colonna 11 va riportato un numero progressivo**, per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Lo stesso numero va indicato anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B.
Se **sono stati effettuati più interventi** sullo stesso immobile e, quindi, sono stati compilati più righi della sezione III-A, nella colonna 11 va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo per tutti i righi compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione III-B.
Gli interventi su parti comuni condominiali devono, comunque, essere individuati con uno specifico numero progressivo.

SEZIONE III-A: rigo RP48
TOTALE RATE

RP48	TOTALE RATE	Rata 36%	1 ,00	Rata 50%	2 ,00	Rata 65%	3 ,00	Rata 70%	4 ,00	Rata 75%	5 ,00
		Rata 80%	6 ,00	Rata 85%	7 ,00	Rata Bonus Verde	8 ,00	Rata 90%	9 ,00	Rata 110%	10 ,00

- **Colonna 1** (**detrazione del 36%**): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47 nei quali la colonna 2 non è compilata e l'anno, indicato in col. 1, è diverso dal 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 ovvero la col. 2 è compilata con **il codice "2"**;
- **colonna 2** (**detrazione del 50%**): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47 nei quali la colonna 2 non è compilata e l'anno indicato in col. 1 è il 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 ovvero la col. 2 è compilata con il **codice "3"**, ovvero l'anno indicato a col. 1 è uguale a 2017, 2018, 2019 e 2020 e in casella di col. 2 è indicato il **codice "5"** e la **casella 6 non è barrata**. Va riportato inoltre la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47 nei quali la colonna è compilato con il **codice "19" e l'anno 2020** e non è barrata la casella di colonna 6;
- **colonna 3** (**detrazione del 65%**): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali la colonna 2 è compilata con il **codice "4"** e per le quali l'anno indicato a colonna 1 è compreso tra il 2013 e il 2016;
- **colonna 4 (detrazione del 70%)**: riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l'anno indicato a colonna 1 è uguale a 2017, 2018, 2019 e 2020 e nella casella di colonna 2 è indicato il codice "6" e la casella 6 non è barrata;
- **colonna 5 (detrazione del 75%)**: riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l'anno indicato a colonna 1 è uguale a 2017, 2018, 2019 e 2020 e nella casella di colonna 2 è indicato il codice "8" o il codice "10"e la casella 6 non è barrata;
- **colonna 6 (detrazione del 80%)**: riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l'anno indicato a colonna 1 è uguale a 2017, 2018, 2019 e 2020 e nella casella di colonna 2 è indicato il codice "7"e la casella 6 non è barrata;
- **colonna 7 (detrazione del 85%)**: riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l'anno indicato a colonna 1 è uguale a 2017, 2018, 2019 e 2020 e nella casella di colonna 2 è indicato il codice "9" o il codice "11"e la casella 6 non è barrata;
- **colonna 8 (detrazione rata bonus verde)**: riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l'anno indicato a colonna 1 è uguale a 2018, 2019 e 2020 e nella casella di colonna 2 è indicato il codice "12" o "13" e la casella 6 non è barrata;

NEW

- **colonna 9 (detrazione del 90%)**: riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l'anno indicato a colonna 1 è uguale a 2020 e nella casella di colonna 2 è indicato il codice "15";
- **colonna 10 (detrazione del 110%)**: riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l'anno indicato a colonna 1 è uguale a 2020, nella casella 2 è indicato il codice da 5 a 11, ed è **barrata la casella di colonna 110%** e riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP41 a RP47, nei quali l'anno indicato a colonna 1 è uguale a 2020 e nella casella 2 sono indicati i codici 16, 17 e 18.

SEZIONE III-A: rigo RP49

RP49	TOTALE DETRAZIONE	Rata 36%	1 ,00	Rata 50%	2 ,00	Rata 65%	3 ,00	Rata 70%	4 ,00	Rata 75%	5 ,00
		Rata 80%	6 ,00	Rata 85%	7 ,00	Rata Bonus Verde	8 ,00	Rata 90%	9 ,00	Rata 110%	10 ,00

Al rigo RP49 va indicato il totale della detrazione per spese riportate nella sezione III A del Quadro RP:

- nella **colonna 1** va riportato il **36%** dell'importo indicato nel rigo **RP48, col. 1;**
- nella **colonna 2** va riportato il **50%** dell'importo indicato nel rigo **RP48, col. 2;**
- nella **colonna 3** va riportato il **65%** dell'importo indicato nel rigo **RP48, col. 3;**
- nella **colonna 4** va riportato il **70%** dell'importo indicato nel rigo **RP48, col. 4;**
- nella **colonna 5** va riportato il **75%** dell'importo indicato nel rigo **RP48, col. 5**;
- nella **colonna 6** va riportato l'**80%** dell'importo indicato nel rigo **RP48, col. 6;**
- nella **colonna 7** va riportato l'**85%** dell'importo indicato nel rigo **RP48, col. 7;**
- nella **colonna 8** va riportato il **36%** dell'importo indicato nel rigo **RP48, col. 8**.

NEW

- nella **colonna 9** va riportato il **90%** dell'importo indicato nel rigo RP48, col. 9;
- nella **colonna 10** va riportato il **110%** dell'importo indicato nel rigo RP48, col. 10.

la somma degli importi delle detrazioni va riportata nel **rigo RN14.**

SEZIONE III-B – DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Sezione III B Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione	**RP51**	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. urb./comune catast. 5	Foglio 6	Particella 7 /		Subalterno 8
	RP52	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. urb./comune catast. 5	Foglio 6	Particella 7 /		Subalterno 8
Altri dati	**RP53**	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) Data 3	Serie 4	Numero e sottonumero 5 /	Cod. Ufficio Ag. Entrate 6	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO 7		
		DOMANDA ACCATASTAMENTO Data 8	Numero 9	Provincia Uff. Agenzia Entrate 10						

ASPETTI GENERALI

La **sezione III-B** deve essere compilata in relazione ai lavori iniziati a partire dal 2011, per evidenziare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara e per i quali, pertanto, **vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili** e gli altri **dati necessari per fruire della detrazione**.

> La sezione **deve essere compilata** per le **spese sostenute nel 2020**; mentre per le **spese sostenute negli anni precedenti, non è obbligatorio** indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta.

Se i righi disponibili non sono sufficienti, va compilato un modulo aggiuntivo.
La sezione si compone di **tre righi, da RP51a RP53:**

- i **righi RP51 e RP52** sono destinati all'indicazione dei dati catastali identificativi degli immobili;
- il **rigo RP53** è destinato all'indicazione degli "altri dati", quali; gli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato, nel caso in cui i lavori siano stati eseguito dall'inquilino o dal comodatario, oppure i dati relativi alla domanda di accatastamento, nel caso in cui l'immobile nel quale sono stati effettuati i lavori non sia stato ancora censito al momento della presentazione della dichiarazione.

SEZIONE III-B – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

SEZIONE III-B: righi RP51 e RP52
DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI

	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella		Subalterno
RP51	1	2	3	4	5	6	7	/	8
RP52	1	2	3	4	5	6	7	/	8

In particolare nella sezione vanno riportati:

- **colonna 1 (N. d'ordine immobile):**
  va indicato il numero progressivo, che **identifica l'immobile** oggetto degli interventi di ristrutturazione, già **indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro RP**. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e, quindi, siano stati compilati più righi della Sezione III A, indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo;
- **colonna 2 (Condominio):**
  la colonna deve essere barrata nel caso di **interventi effettuati su parti comuni condominiali**. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro RP si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. **Pertanto, non devono essere compilate** le successive colonne dei righi RP51 e RP52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi.

Nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio. Nel caso di "condominio minimo", qualora i condomini non abbiano richiesto il codice fiscale del condominio, va riportato il codice fiscale del condomino che ha effettuato il relativo bonifico.

- **colonna 3 (Codice Comune):**
  va indicato il **codice catastale del comune** dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere, a seconda dei casi, di quattro o cinque caratteri, come indicato nel documento catastale;
- **colonna 4 (Terreni/Urbano):**
  va indicato **'T'** se l'immobile è censito nel catasto terreni ed **'U'** se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano;
- **colonna 5 (Sezione Urbana/Comune Catastale):**
  vanno riportate le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare, deve essere indicato il codice "Comune catastale";
- **colonna 6 (Foglio):**
  specificare il numero di foglio indicato nel documento catastale;
- **colonna 7 (Particella):**
  riferita al numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto di due parti, rispettivamente, di cinque e quattro cifre, separati da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice;
- **colonna 8 (Subalterno):**
  se presente, va indicato il numero di subalterno presente sul documento catastale.

SEZIONE III-B: rigo RP53
ALTRI DATI

			CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO
RP53	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottonumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	
	1	2	3	4	5 /	6	7

DOMANDA ACCATASTAMENTO		
Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate
8	9	10

Nel caso in cui **i lavori per i quali si vuole usufruire della detrazione** siano effettuati **dal conduttore (o comodatario**), devono essere indicati, **oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile** (compilando i righi RP51 e RP52) **anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato** (colonne da 3 a 6 del rigo RP53) o colonna 7 se in possesso del codice identificativo del contratto.
Se **l'immobile non è ancora stato censito** al momento di presentazione della dichiarazione, devono essere **riportati gli estremi della domanda di accatastamento** (colonne da 8 a 10 del rigo RP53).

In particolare, vanno indicati alimentate le seguenti colonne:

- **colonna 1 (N. d'ordine immobile):**
  relativa al numero progressivo che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, già indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro RP. Nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e, quindi, siano stati compilati più righi della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10;

- **colonna 2 (Condominio):**
  per la quale devono essere seguite le istruzioni relative alla colonna 2 dei righi E51 e E52. Se è barrata questa casella, non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato
I dati possono essere ricavati:
- dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l'Ufficio;
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite Siria, Iris, 'Locazioni web' o 'Contratti online';
- **colonna 3 (Data)**: riferita alla data di registrazione del contratto;
- **colonna 4 (Serie)**: riferita al codice relativo alla modalità di registrazione ovvero:
  - "1T": registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;
  - "3": registrazione del contratto presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
  - "3P": registrazione telematica tramite Siria e Iris;
  - "3T": registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni web, contratti online e RLI);
  - "3A, 3B": codici di serie in uso in passato presso gli uffici;
- **colonna 5 (Numero e sottonumero)**: riguardante il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto;
- **colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate)**: relativo al codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nell'apposita Tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione;
- c**olonna 7 (Codice identificativo del contratto)**: va indicato il **codice identificativo del contratto** composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione.

Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 **questa colonna non va compilata**.

Domanda di accatastamento
Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento:
- **colonna 8 (Data)**: riguardante la data di presentazione della domanda di accatastamento;
- **colonna 9 (Numero)**: riferita al numero della domanda di accatastamento.
- **colonna 10 (Provincia Ufficio Agenzia Territorio):** concernente la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio presso il quale è stata presentata la domanda.

CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTE NEL 2020

Due **contribuenti sono comproprietari al 50%** di un immobile ed hanno sostenuto nel corso del 2020, 65.000 euro per la sua ristrutturazione. La spesa è stata sostenuta per il 70% da fratello A e per la restante parte dal fratello B.
L'importo della spesa complessiva, pari a 65.000 euro non supera il limite massimo agevolabile, che ammonta a 96.000 euro per ciascuna immobiliare.
Pertanto, la detrazione dovrà essere calcolata sul totale della spesa sostenuta, rapportata alle quote di spesa riferite a ciascun contribuente.

Il fratello A compilerà così il quadro RP:

Nella **colonna 1** va indicato l'anno di sostenimento della spesa.
La **colonna 2** non deve essere compilata
La **colonna 3** non deve essere compilata

Nella **colonna 9** va indicato l'importo della spesa sostenuta nell'anno, così determinato:
€ 65.000 (limite massimo di spesa)x70% (percentuale di sostenimento della spesa) = € 45.500.
€ 45.500 : 10 (numero di rate obbligatorie) = € 4.550

Sezione III A
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus

	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
RP41	1 2020	2	3	4	5	6	7	8 1	9 45.500,00	10 4.550,00	11 1
RP42									,00	,00	
RP43									,00	,00	
RP44									,00	,00	
RP45									,00	,00	
RP46									,00	,00	
RP47									,00	,00	

RP48	TOTALE RATE	Rata 36%	1 ,00	Rata 50%	2 4.550,00	Rata 65%	3 ,00	Rata 70%	4 ,00	Rata 75%	5 ,00
		Rata 80%	6 ,00	Rata 85%	7 ,00	Rata Bonus Verde	8 ,00	Rata 90%	9 ,00	Rata 110%	10 ,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Rata 36%	1 ,00	Rata 50%	2 2.275,00	Rata 65%	3 ,00	Rata 70%	4 ,00	Rata 75%	5 ,00
		Rata 80%	6 ,00	Rata 85%	7 ,00	Rata Bonus Verde	8 ,00	Rata 90%	9 ,00	Rata 110%	10 ,00

Nella **colonna 8** (numero rate 10) va indicato "1", in quanto è la prima delle rate portate in detrazione

Nella **colonna 11** per le spese **sostenute nel 2020**, va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, che sarà riportato anche nella colonna 1 della sezione III-B

Nella sezione III- B, per fruire della detrazione, dovranno essere riportati i dati catastali identificativi degli immobili:

Sezione III B
Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione

	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
RP51	1	2	3	4	5	6	7 /	8
RP52	1	2	3	4	5	6	7 /	8

Nella **colonna 1** va indicato il numero progressivo che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A
La **colonna 2 non deve essere compilata**, mentre nelle **colonne successive** vanno riportati i dati catastali dell'immobile oggetto della ristrutturazione

L'importo della detrazione spettante ammonta ad euro: **€ 4.550 x 50% = € 2.275** e va riportata al rigo **RN14**:

RN14 Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	2.275 ,00

Il fratello B compilerà così il suo quadro RP:

Sezione III A
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus

	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
RP41	1 2020	2	3	4	5	6	7	8 1	9 19.500,00	10 1.950,00	11 1
RP42									,00	,00	
RP43									,00	,00	
RP44									,00	,00	
RP45									,00	,00	
RP46									,00	,00	
RP47									,00	,00	

RP48	TOTALE RATE	Rata 36%	1 ,00	Rata 50%	2 1.950,00	Rata 65%	3 ,00	Rata 70%	4 ,00	Rata 75%	5 ,00
		Rata 80%	6 ,00	Rata 85%	7 ,00	Rata Bonus Verde	8 ,00	Rata 90%	9 ,00	Rata 110%	10 ,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Rata 36%	1 ,00	Rata 50%	2 975,00	Rata 65%	3 ,00	Rata 70%	4 ,00	Rata 75%	5 ,00
		Rata 80%	6 ,00	Rata 85%	7 ,00	Rata Bonus Verde	8 ,00	Rata 90%	9 ,00	Rata 110%	10 ,00

L'importo della detrazione spettante ammonta ad euro: **€ 1.950 x 50% = € 975** e va riportata al rigo **RN14.**

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
SPESE ACQUISTO DI IMMOBILE RISTRUTTURATO

Un contribuente ha acquistato in data 30 aprile 2020 un'unità immobiliare facente parte di un edificio interamente sottoposto a intervento di restauro e di risanamento conservativo da parte della stessa impresa di costruzione e ristrutturazione. Il prezzo pattuito corrisposto all'atto del rogito notarile ammonta a 150.000 euro.
Il contribuente potrà godere della detrazione del 50% su un importo pari al 25% del prezzo di acquisto.

Il contribuente compilerà così il quadro RP della sua dichiarazione dei redditi:

Sezione III A
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus

	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
RP41	1 2020	2	3	4 4	5	6	7	8 1	9 37.500,00	10 3.750,00	11 1
RP42									,00	,00	
RP43									,00	,00	
RP44									,00	,00	
RP45									,00	,00	
RP46									,00	,00	
RP47									,00	,00	

RP48	TOTALE RATE	Rata 36%	1 ,00	Rata 50%	2 3.750,00	Rata 65%	3 ,00	Rata 70%	4 ,00	Rata 75%	5 ,00
		Rata 80%	6 ,00	Rata 85%	7 ,00	Rata Bonus Verde	8 ,00	Rata 90%	9 ,00	Rata 110%	10 ,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Rata 36%	1 ,00	Rata 50%	2 1.875,00	Rata 65%	3 ,00	Rata 70%	4 ,00	Rata 75%	5 ,00
		Rata 80%	6 ,00	Rata 85%	7 ,00	Rata Bonus Verde	8 ,00	Rata 90%	9 ,00	Rata 110%	10 ,00

Va indicato il numero della rata per la quale il contribuente intende fruire della detrazione. **Nel nostro esempio sarà la prima di dieci rate.**

Nella **colonna 9**, nel caso di spese sostenute per l'acquisto di immobili ristrutturati, va indicato **l'importo pari al 25% del prezzo di acquisto. € 150.000x25% = € 37.500**
Importo rata:
€ 37.500/10= € 3.750.

Nella **colonna 10**, per le spese **sostenute nel 2020**, va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, che sarà riportato anche nella colonna 1 della sezione III-B.

Nella sezione III- B, per fruire della detrazione, dovranno essere riportati i dati catastali identificativi degli immobili:

Sezione III B Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione		N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
	RP51	1		C656	U	F	4	557 /	
	RP52							/	

L'importo della detrazione spettante ammonta ad euro: **€ 3.750 x 50% = € 1.875**
e va riportata al rigo **RN14:**

RN14 Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	1.875 ,00

ESEMPIO DI COMPILAZIONE PROSECUZIONE DI INTERVENTI DI ANNI PRECEDENTI

Un **contribuente ha sostenuto le seguenti spese per la ristrutturazione dell'immobile:**
Anno 2019 spese sostenute: 60.000 euro.
Anno 2020 prosecuzione del medesimo intervento: 40.000 euro.

Il contribuente compilerà così il **quadro RP** della sua dichiarazione dei redditi:

Nella **colonna 1** va indicato l'anno di sostenimento della spesa.
Le **colonne 2 e 3** non devono essere compilate

In corrispondenza del rigo RP42, alla **colonna 4** va indicato il codice "1", che identifica spese relative ad interventi iniziati in anni precedenti a ancora in corso

Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus		Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
	RP41	2019							2	60.000,00	6.000,00	
	RP42	2020			1				1	36.000,00	3.600,00	1
	RP43									,00	,00	
	RP44									,00	,00	
	RP45									,00	,00	
	RP46									,00	,00	
	RP47									,00	,00	

RP48	TOTALE RATE	Rata 36%	1	,00	Rata 50%	2	9.600,00	Rata 65%	3	,00	Rata 70%	4	,00	Rata 75%	5 ,00
		Rata 80%	6	,00	Rata 85%	7	,00	Rata Bonus Verde	8	,00	Rata 90%	9	,00	Rata 110%	10 ,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Rata 36%	1	,00	Rata 50%	2	4.800,00	Rata 65%	3	,00	Rata 70%	4	,00	Rata 75%	5 ,00
		Rata 80%	6	,00	Rata 85%	7	,00	Rata Bonus Verde	8	,00	Rata 90%	9	,00	Rata 110%	10 ,00

In **colonna 8** va indicato il numero della rata che il contribuente **utilizza per l'anno 2020**

Nella **colonna 9**, in corrispondenza del rigo RP42, l'importo su cui calcolare la rata spettante, non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente:
€ 96.000 (limite massimo) - € 60.000 (somma complessiva della spesa sostenuta nel 2018) = € **36.000.**
€ 36.000 / 10 = € 3.600
Sulla parte residua della spesa sostenuta nel 2020 il contribuente non godrà di alcuna detrazione

Nella sezione III- B per fruire della detrazione dovranno essere riportati i dati catastali identificativi degli immobili:

Sezione III B Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione		N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
	RP51	1 1	2	3 C632	4 U	5	6 Q	7 20 / 4357	8 4
	RP52	1	2	3	4	5	6	7 /	8

Nella **colonna 1** va indicato il numero progressivo che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A
La **colonna 2 non deve essere compilata**, mentre nelle **colonne successive** vanno riportati i dati catastali dell'immobile oggetto della ristrutturazione

L'importo della detrazione spettante ammonta ad euro: **€ 9.600 x 50% = € 4.800**
e va riportata al rigo **RN14**:

RN14 Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	4.800 ,00

SEZIONE III-C – ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%

Sezione III C Altre Spese per le quali spetta la detrazione del 50% e del 110%						
RP56	Pace contributiva o colonnine per la ricarica		Codice 1	Anno 2	Spesa sostenuta 3 ,00	Importo rata 4 ,00
	colonnine per la ricarica	Codice fiscale 5	Codice 6	Anno 7	Spesa attribuita 8 ,00	Importo rata 9 ,00
RP57	Spesa arredo immobili ristrutturati			N. Rata 1	Spesa arredo immobile 2 ,00	Importo rata 3 ,00
				N. Rata 4	Spesa arredo immobile 5 ,00	Importo rata 6 ,00
RP58	Spesa arredo immobili giovani coppie			Meno di 35 anni 1	Spesa sostenuta nel 2016 2 ,00	Importo rata 3 ,00
RP59	IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B			N. Rata 1	Importo IVA pagata 2 ,00	Importo rata 3 ,00
RP60	TOTALE RATE				Rata 50% 1 ,00	Rata 110% 2 ,00

Nella **sezione III-C** vanno indicate:

- le spese per il **riscatto dei periodi non coperti da contribuzione** (c.d. "pace contributiva") e per **l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici**;
- le **spese per l'arredo degli immobili ristrutturati**;
- le **spese per arredo dell'abitazione principale delle giovani coppie**;
- **l'importo dell'Iva pagata** per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

RIGO RP56
PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA

Sezione III C Altre Spese per le quali spetta la detrazione del 50% e del 110%	**RP56**	Pace contributiva o colonnine per la ricarica	Codice 1	Anno 2	Spesa sostenuta 3 ,00	Importo rata 4 ,00
		colonnine per la ricarica — Codice fiscale 5	Codice 6	Anno 7	Spesa attribuita 8 ,00	Importo rata 9 ,00

Nel **rigo RP56** vanno indicate le spese, per le quali spetta la **detrazione del 50% o del 110%,** per:
- il **riscatto di periodi non coperti da contribuzione** ("pace contributiva");
- l'**acquisto e posa in opera di strutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica**.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE
Nel nuovo rigo RP56 va indicato:
- nella **colonna 1** il codice che identifica la spesa, ovvero:
  - il **codice "1"** per le spese relative al riscatto di periodi non coperti da contribuzione;
  - il **codice "2"** per l'acquisto e la posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

NEW

- il **codice "3"** per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi super-bonus;

- nella **colonna 2** l'anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- nella **colonna 3** la spesa sostenuta;
- nella **colonna 4** l'importo della rata.

RISCATTO DI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE

ASPETTI GENERALI
L'articolo 20, D.L. 4/2019 ha introdotto introduce in via sperimentale, per il **triennio 2019-2021**, la possibilità per alcuni soggetti, di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di **cinque anni**, anche non continuativi, i **periodi precedenti il 30 marzo 2019** (data di entrata in vigore del decreto), **non coperti da contribuzione** presso forme di previdenza obbligatoria.

L'onere sostenuto per il riscatto è **detraibile** dall'imposta lorda nella **misura del 50%** da ripartire in **cinque quote annuali** di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Il riscatto è possibile a condizione che **tali periodi non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo** e siano compresi tra la **data del primo contributo** e quella **dell'ultimo contributo** comunque accreditati. Le forme pensionistiche interessate sono quelle relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e ad agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'Inps.

Il riscatto può essere richiesto dai soggetti che n**on hanno maturato anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995**; sono, pertanto, esclusi i soggetti che rientrino nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione. L'eventuale successiva acquisizione di un'anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996, ad esempio, in base ad una domanda di accredito figurativo o di riscatto, determina l'annullamento d'ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi.
In tale caso se negli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione sia assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera n-*bis*), Tuir.
Il **riscatto non può essere richiesto dai soggetti titolari di trattamento pensionistico.**

SOGGETTI INTERESSATI

La **facoltà di riscatto** è esercitabile a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado.
La detrazione spetta al superstite dell'assicurato o ad un suo parente o affine entro il secondo grado, che ha prodotto la domanda per il riscatto ai sensi del citato articolo 20, comma 3, D.L. 4/2019 e che ne sosterrà anche il relativo onere, anche se l' assicurato non è fiscalmente a suo carico.

CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

L'**onere per il riscatto** è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, comma 5, D.Lgs. 184/1997 che stabilisce che, per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda e che la retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

La detrazione, pari al **50%**, **spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno** ed è calcolata **sull'intero importo versato**, non essendo previsto alcun limite massimo.

A titolo esemplificativo, in caso di rateizzazione dell'onere in **120 rate mensili** (10 anni), per il primo anno (anno n.) la detrazione sarà pari al **50%** della **somma effettivamente versata** nell'anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in cinque quote di pari importo.
Tale modalità di calcolo sarà seguita per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al **50%** della **somma effettivamente** versata nell'anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13).
Nel settore privato, il datore di lavoro dell'assicurato può sostenere l'onere per il riscatto, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore medesimo.
In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore di lavoro né del lavoratore, risultando deducibili dal reddito d'impresa.
Non può essere indicata la spesa sostenuta nel 2020 che nello stesso anno è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata nel punto 581 e/o 601 della Certificazione Unica 2021.
Non possono essere indicate in questo rigo le somme per cui spetta la detrazione prevista per gli inoccupati (Righi da RP8 a RP11, codice 32) o per cui spetta la deduzione dal reddito complessivo (rigo RP21).

ACQUISTO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA

ASPETTI GENERALI

Per le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per:

- **l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica** dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- per i **costi legati all'aumento di potenza impegnata del contatore dell'energia** elettrica, fino ad un massimo di 7 kW,

spetta una **detrazione** dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al **50%** delle spese stesse.

Ai fini della detrazione, le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), D.Lgs. 257/2016.

Si deve, dunque, trattare di un **punto di ricarica**:

- di **potenza standard** che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico, di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici e che non sono accessibili al pubblico (lettera d);
- non **accessibile al pubblico**, vale a dire installato in un edificio residenziale privato o in una sua pertinenza, riservato esclusivamente ai residenti; oppure destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità; oppure installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico (lettera h)).

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare della detrazione i **soggetti passivi Irpef** e **Ires** che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e **possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo.**

Fermo restando il **limite complessivo di 3.000 euro**, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per le **opere strettamente funzionali** alla realizzazione dell'intervento quali, ad esempio, i costi di allaccio.

La detrazione si applica anche alle **spese documentate** rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica su **parti comuni degli edifici** di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis*, cod. civ..

LIMITE DI SPESA

La **detrazione** è calcolata su un ammontare complessivo delle **spese non superiore a 3.000 euro** da ripartire, tra gli aventi diritto, in **dieci quote annuali di pari importo**.

Il **limite di spesa ammesso alla detrazione**, pari a **3.000 euro**, è annuale ed è riferito a **ciascun intervento** di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa, nel limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno.

Il predetto limite è, inoltre, riferito a **ciascun contribuente** e costituisce, pertanto, l'ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell'ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l'acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica. Nel caso, ad esempio, che il contribuente abbia sostenuto spese per l'installazione nell'abitazione privata di una infrastruttura di

ricarica e anche per l'installazione di un'altra infrastruttura di ricarica su parti comuni degli edifici, potrà calcolare la detrazione su un ammontare massimo di spese non superiore a 3.000 euro.

NEW

Nel caso di **acquisto** e **posa in opera** di **strutture di ricarica** dei **veicoli alimentati ad energia elettrica** eseguite **congiuntamente agli interventi superbonus** è possibile, per le **spese sostenute dal 1° luglio 2020** congiuntamente a uno degli interventi "**trainanti"** individuati con i **codici '30', '31', '32' e '33'** della sezione IV beneficiare dell'aliquota di detrazione **aumentata al 110%** e **ripartita in 5 quote annuali**.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai fini della detrazione, i **pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario** o **postale**, ovvero con **altri sistemi di pagamento** previsti dall'articolo 23, D.Lgs. 241/1997 (**bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari**). La detrazione non spetta per i pagamenti effettuati in contanti.
Le predette modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuare, con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni.

DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E CONSERVARE

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla **fattura o ricevuta fiscale**, nella quale siano indicati la natura dell'intervento e il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, nonchè dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte.

SEZIONE III-C – SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI

Rigo RP57
SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI

	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati	1	2 ,00	3 ,00
	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
	4	5 ,00	6 ,00

La **Legge di Bilancio 2020** (L. 160/2019), ha disposto la **proroga al 31 dicembre 2020** della detrazione del 50% prevista per le spese sostenute per **l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione** nonché di **grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni). Le spese sostenute nel 2020 possano beneficiare della detrazione a **condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dal 1 gennaio 2019**.

NEW

NOVITÀ 2021
La detrazione è stata prorogata anche per le spese sostenute **dell'anno 2021** (con inizio lavori dal 1 gennaio 2020) su **una spesa massima agevolabile aumentata a 16.000**. **euro**

DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Tra le principali novità del **D.L. 63/2013** vi è quella relativa all'introduzione della **detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.**

In sede di conversione del D.L., è stato poi modificato l'articolo 16 comma 2, il quale ha esteso l'agevolazione, oltre che all'acquisto di:

- **grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla categoria A+;**
- **forni di classe non inferiore alla categoria A;**
- **apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica**.

Le **principali caratteristiche** dell'agevolazione sono:

a) le spese sostenute devono essere finalizzate all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione, per il quale il soggetto interessato usufruisce della detrazione del 50%;
b) l'agevolazione spetta per le spese sostenute nell'anno 2020 a condizione che le spese di recupero del patrimonio edilizio siano iniziate dall'1 gennaio 2019;
c) la detrazione viene calcolata su un ammontare di spesa complessivo non superiore a 10.000 euro;

> L'importo massimo di spesa agevolabile (10.000 euro) si aggiunge all'importo massimo agevolabile previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (96.000 euro).

d) la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto, in dieci quote annuali di pari importo.

SOGGETTI BENEFICIARI

Come precisato nella **circolare n. 29/E/2013**, i soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale sono "i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1", ossia **i soggetti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-*bis*, Tuir** (con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili).

PRESUPPOSTI

Il **principale presupposto** per avere la detrazione è **l'effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio,** sia su **singole unità** immobiliari residenziali, sia **su parti comuni di edifici residenziali.**

> Nel caso di interventi su parti comuni condominiali, i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare le stesse (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi). Il bonus non è concesso, invece, se acquistano beni per arredare il proprio immobile.

Gli interventi edilizi che consentono di richiedere la detrazione sono quelli:

- di **manutenzione ordinaria**, di cui alla lettera a), articolo 3, D.P.R. 380/2001, **effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale**;
- di **manutenzione straordinaria**, di cui alla lettera b), articolo 3, D.P.R. 380/2001, effettuati **sulle parti comuni di edificio** residenziale e su **singole unità immobiliari residenziali**;
- di **restauro e di risanamento conservativo**, di cui alla lettera c), articolo 3, D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

- di **ristrutturazione edilizia,** di cui alla lettera d), articolo 3, D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari **alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi**, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di **restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia,** di cui alle lettere c) e d), articolo 3, D.P.R. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Per beneficiare del bonus mobili è, pertanto, necessario che l'intervento sull'abitazione sia riconducibile almeno alla **manutenzione straordinaria**. Rientrano in tale categoria, ad esempio:
- gli interventi finalizzati **all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia** (quale, ad esempio, l'installazione di una stufa a pellet, di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili sempreché sostituiscano componenti essenziali di impianti preesistenti, al fine di ottenere risparmi energetici;
- la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento.

La fruizione del **bonus mobili** spetta anche a seguito di **interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali**, compresi quelli di **manutenzione ordinaria**, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all'arredo della propria unità immobiliare.

Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:
- la **realizzazione di posti auto o box pertinenziali**;
- gli **interventi volti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti** da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.P.R. 380/2001.

Per usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è, inoltre, **necessario che:**
- che **la data di inizio lavori** sia **anteriore** a quella **in cui sono sostenute le spese**;
- le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano state sostenute **dal 26 giugno 2012**, data di entrata in vigore dell'articolo 11, comma 1, D.L. 83/2012. L'acquisto deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016.

Per gli acquisti effettuati nell'anno 2018, 2019 e 2020 è possibile fruire della detrazione solo se l'intervento di ristrutturazione è iniziato rispettivamente in data non anteriore al 1 gennaio 2017, al 1 gennaio 2018 e al 1 gennaio 2019.

Circolare n. 29/E/2013: il collegamento tra **l'acquisto di mobili** o di grandi elettrodomestici e l'arredo dell'immobile oggetto degli interventi edilizi deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso. L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è, pertanto, agevolabile anche **se i beni sono destinati all'arredo di un ambiente diverso da quello oggetto di predetti interventi**, purché l'immobile sia comunque oggetto degli specifici interventi edilizi sopra richiamati
Il bonus mobili spetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare l'immobile ma l'intervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze dell'immobile stesso, anche se autonomamente accatastate.

Il **sostenimento delle spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** può **essere antecedente** al **pagamento delle spese per la ristrutturazione dell'immobile**, a condizione che **i lavori siano stati già avviati**. La **data di inizio lavori** deve essere, quindi, **anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici**, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione
Qualora l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio **interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare** e da cooperative edilizie, per data di **"inizio lavori"** si intende la data di acquisto o di assegnazione dell'immobile.

La **data di avvio dei lavori** di recupero del patrimonio edilizio potrà essere comprovata:
- dalle eventuali **abilitazioni amministrative** o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
- dalla **comunicazione preventiva** indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria;
- ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, dovrà essere oggetto di **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 (come previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149646/E/2011).

BENI AGEVOLABILI

La detrazione spetta per **le spese sostenute** per l'acquisto di:
- **mobili nuovi** (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). È **escluso l'acquisto di porte, pavimentazioni** (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo;
- **grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.** Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l'acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica.
  Ai fini dell'individuazione dei "**grandi elettrodomestici**", in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, possono rientrare:
  - grandi apparecchi di refrigerazione;
  - frigoriferi;
  - congelatori;
  - altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti;
  - lavatrici;
  - asciugatrici;
  - lavastoviglie;

- apparecchi per la cottura;
- stufe elettriche;
- piastre riscaldanti elettriche;
- forni a microonde;
- altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione degli alimenti;
- apparecchi elettrici di riscaldamento;
- radiatori elettrici;
- altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi;
- ventilatori elettrici;
- apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico;
- altre apparecchiature per la ventilazione, e l'estrazione d'aria e il condizionamento.

Tra le spese da portare in detrazione possono essere incluse quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

AMMONTARE DELLA SPESA DETRAIBILE

L'importo massimo della spesa agevolabile **ammonta a 10.000 euro** (cumulabile con l'importo massimo di spesa prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di 96.000 euro), mentre la detrazione spettante, nella misura del 50%, deve essere ripartita tra gli aventi diritto **in dieci quote** annuali di pari importo.
Sul punto, la **circolare n. 29/E/2013**, ha precisato che l'importo massimo di 10.000 euro è riferito alla **singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze**, o alla **parte comune dell'edificio** oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Se un contribuente esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte e l'importo massimo, di 10.000 euro, dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino **l'accorpamento di più unità abitative** o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa per l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le **unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.**

ADEMPIMENTI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

In merito alle modalità di sostenimento della spesa, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, per usufruire della detrazione del 50%, i pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario e postale, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.
Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

- la **causale del versamento** attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
- il **codice fiscale del beneficiario della detrazione**;
- il **numero di partita Iva ovvero il codice fiscale** del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

PAGAMENTO CON BONIFICO ORDINARIO
Nella **circolare n. 7/E/2018** è stato precisato che non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste Italiane Spa per le spese di recupero del patrimonio edilizio (bonifico soggetto a ritenuta) **ma è sufficiente un semplice bonifico bancario o postale**.

Nella **circolare n. 7/E/2016**, l'Agenzia ha specificato che **è consentito** effettuare il pagamento per gli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante **carte di credito o carte di debito**. In questo caso, la data di pagamento è rappresentata dal giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Le spese sostenute, inoltre, devono essere "documentate", e il contribuente è tenuto a:
- conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
- le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con **il finanziamento a rate** a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.

A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta:
- nel caso del **bonifico**, al momento **dell'effettuazione dello stesso**;
- nel caso di **pagamento con carte di credito e bancomat**, il **giorno di utilizzo della carta** (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto;
- nel caso di **pagamento tramite finanziamento**, l'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria.

CIRCOLARE N. 11/E/2014

INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E BONUS MOBILI
Gli interventi per i quali si usufruisce della **detrazione del 65%,** finalizzati al **risparmio energetico non consentono** di poter ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Fatta salva l'assimilazione alla **manutenzione straordinaria degli interventi di risparmio energetico** che utilizzano **fonti rinnovabili di energia**, negli altri casi dovrà essere valutata la riconducibilità degli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lettera h), comma 1, articolo 16-*bis*, Tuir, alla manutenzione straordinaria (o alle altre categorie ammissibili), tenendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell'innovazione e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria.

ACQUISTO DI MOBILI ALL'ESTERO

È **possibile usufruire della detrazione** anche nel caso in cui vengano acquistati **mobili all'estero** fermo restando il **possesso della documentazione** richiesta dalla legge e a condizione che si eseguono i **medesimi adempimenti** previsti per gli acquisti effettuati in Italia.

Nel caso in cui il pagamento delle spese per mobili e grandi elettrodomestici avvenga mediante **bonifico bancario o postale**, come già precisato nella circolare n. 40/E/2010 la **ritenuta d'acconto** deve essere operata anche sulle somme **accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti** i quali potranno scomputare la ritenuta subita dall'imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia o recuperare il prelievo mediante istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38, D.P.R. 602/1973.

Se il destinatario del bonifico è un soggetto **non residente** e non dispone di un conto in Italia, il pagamento dovrà essere eseguito mediante un **ordinario bonifico internazionale** (bancario o postale) e dovrà **riportare il codice fiscale del beneficiario** della detrazione e la **causale del versamento**, mentre il numero di partita Ica o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall'analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero.

La ricevuta del bonifico dovrà essere conservata unitamente agli altri documenti richiesti per essere esibiti in sede di controllo.

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO, BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

Viene confermata la **possibilità di pagamento con carta di credito o bancomat**.

Già la **circolare n. 29/E/2013** ha previsto, per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, la possibilità di effettuare il pagamento degli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici, oltre che con bonifico bancario o postale, anche con carta di credito o carta di debito (bancomat).

Nella medesima circolare è stato specificato che occorre conservare la **documentazione** attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le **fatture di acquisto** dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

Lo **scontrino** che riporta il **codice fiscale dell'acquirente**, unitamente all'indicazione **della natura, qualità e quantità dei beni acquistati**, è equivalente alla fattura ai fini in esame.

Lo scontrino che **non riporta il codice fiscale dell'acquirente** si ritiene possa comunque consentire la fruizione della detrazione **se contenga l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat** in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

Quando il pagamento viene effettuato con **bonifico bancario** troverà applicazione l'articolo 25, D.L. 78/2010, che prevede l'obbligo per banche o Poste Spa di applicare una ritenuta che, dal **1 gennaio 2015 è stata elevata all'8% (4% fino al 31 dicembre 2014).**

BONUS MOBILI E ACQUISTO BOX AUTO PERTINENZIALE
Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici **non** sono compresi quelli per la **realizzazione di box o posti auto pertinenziali** rispetto all'abitazione principale.

DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI E SUCCESSIONE
L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 17/E/2015** ha precisato che il bonus mobili, seppure presupponga la fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è comunque una detrazione da questa autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa, che **non** prevedono il trasferimento della detrazione: **in caso di decesso del contribuente** l'Agenzia ritiene che non possa applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 16-*bis*, Tuir e la detrazione in esame, **non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisca agli eredi per i rimanenti periodi di imposta**.

COMUNICAZIONE ALL'ENEA
La Legge di Bilancio 2018 introducendo il comma 2-*bis*, articolo 16, D.L. 63/2013, al fine consentire il **monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico** ottenuto grazie alla realizzazione di interventi edilizi e tecnologici che comportano **risparmio energetico** e/o **l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia** e che accedono alle **detrazioni fiscali** previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).
A tal fine l'**ENEA**, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l'Agenzia delle Entrate, ha **realizzato un sito web dedicato**, rivolto agli utenti per la trasmissione dei dati relativi agli interventi soggetti all'obbligo, sito online dal **21.11.2018** e raggiungibile al seguente indirizzo http://ristrutturazioni2018.enea.it.

La trasmissione dei dati all'ENEA è obbligatoria anche per il contribuente che voglia usufruire dei bonus arredo:

Elettrodomestici di classe A+ (A per i forni), solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 (per le spese 2018) o a decorrere dal 1 gennaio 2018 (per le spese 2019) o a decorrere dal 1 gennaio 2019 (per le spese 2020)	• forni; • frigoriferi; • lavastoviglie; • piani cottura elettrici; • lavasciuga; • lavatrici.

La trasmissione dei dati deve avvenire **entro il termine di 90 giorni** a partire **dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo**, che nel caso di acquisto di elettrodomestici si ritiene debba coincidere con la data di acquisto.
La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione.

RIGO RP57 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati	1	2 ,00	3 ,00
	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
	4	5 ,00	6 ,00

Ogni colonna deve essere compilata per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione **dove indicare la spesa sostenuta entro il limite di 10.000 euro**.
In presenza di più di due immobili ristrutturati, va compilato un quadro aggiuntivo, ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N.", posta in alto a destra del Modello.

In particolare:
- **colonne 1, 2, 4, 5 (N. rata e Spesa arredo immobile)** – indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata (colonne 1 e 4) e la spesa sostenuta (colonne 2 e 5) entro il limite di 10.000 euro;
- **colonne 3 e 6 (Importo rata)** – indicare l'importo di ciascuna rata, dividendo per dieci l'ammontare complessivo della spesa sostenuta indicata rispettivamente nelle colonne 2 e 5.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente ha sostenuto nel corso **dell'anno 2019** spese di manutenzione straordinaria nel proprio appartamento, per un importo pari ad **12.000 euro**, documentato **da fattura emessa e pagata in data 30/09/2019**.
Nel **corso del 2020**, il contribuente ha acquistato mobili nuovi, corrispondendo l'importo di **2.500 euro in data 30/06/2020.**

Il contribuente compilerà così il **quadro RP** della sua dichiarazione dei redditi:

SEZIONE III-A

Nella **colonna 1** va indicato l'anno di sostenimento della spesa.
La **colonna 2 e la colonna 3** non devono essere compilate

In **colonna 9 e 10** va indicato l'importo della spesa e della rata: € 12.000/10 = € 1.200

Sezione III A
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus

	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
RP41	1 2019	2	3	4	5	6	7	8 2	9 12.000,00	10 1.200,00	11
RP42									,00	,00	
RP43									,00	,00	
RP44									,00	,00	
RP45									,00	,00	
RP46									,00	,00	
RP47									,00	,00	

RP48	TOTALE RATE	Rata 36%	1 ,00	Rata 50%	2 1.200,00	Rata 65%	3 ,00	Rata 70%	4 ,00	Rata 75%	5 ,00
		Rata 80%	6 ,00	Rata 85%	7 ,00	Rata Bonus Verde	8 ,00	Rata 90%	9 ,00	Rata 110%	10 ,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Rata 36%	1 ,00	Rata 50%	2 600,00	Rata 65%	3 ,00	Rata 70%	4 ,00	Rata 75%	5 ,00
		Rata 80%	6 ,00	Rata 85%	7 ,00	Rata Bonus Verde	8 ,00	Rata 90%	9 ,00	Rata 110%	10 ,00

In **colonna 8** (numero rate 10) va indicato "2", in quanto è la seconda delle rate portate in detrazione

SEZIONE III-C

Il contribuente indicherà nella **colonna 2 del rigo RP57**, la spesa sostenuta nel 2020 per l'acquisto **di arredi relativi ad immobili ristrutturati**.
Nella **colonna 3** deve essere indicato **l'importo di ciascuna rata**, dividendo per 10 l'ammontare complessivo della spesa sostenuta ed indicata a colonna 2

	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
RP57 Spesa arredo immobili ristrutturati	1 1	2 2.500,00	3 250,00
	N. Rata 4	Spesa arredo immobile 5 ,00	Importo rata 6 ,00

L'importo della detrazione spettante ammonta:
Detrazione relativa alle spese di ristrutturazione:
€ 1.200 x 50% = € 600
e va riportata al rigo **RN14**.

Detrazione relativa all'acquisto di arredi per immobili ristrutturati:
€ 250 x 50% = € 125
e va riportata al rigo **RN15.**

RN14 Detrazione spese Sez. III-A quadro RP		600,00
RN15 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP	(50% + 110% di RP60)	125,00

SEZIONE III-C – SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE

SEZIONE III-C: rigo RP58
SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE

	Meno di 35 anni	Spesa sostenuta nel 2016	Importo rata
RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie	1	2 ,00	3 ,00

L'agevolazione **non è stata prorogata** pertanto, nel Mod. Redditi PF 2021 si prosegue solo nel recupero della detrazione (5° rata) spettante **per le spese sostenute nel 2016**.

ASPETTI GENERALI

L'articolo 1, comma 75, L. 208/2015 ha introdotto una **nuova detrazione** per le giovani coppie che acquistano **mobili** destinati a**ll'arredo dell'immobile da adibire ad abitazione principale**.
Tale nuova detrazione, da ripartire in **dieci anni**, spetta nella misura del **50% delle spese sostenute nel corso dell'anno 2016** ed è calcolata su un ammontare complessivo di spesa **non superiore ad euro 16.000**.

L'agevolazione, pur presentando sostanziali **analogie** con il c.d. "*bonus mobili*" di cui all'articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, collegato a lavori di ristrutturazione edilizia, si **differenzia** da quest'ultimo per il contesto normativo di riferimento.

La **circolare n. 7/E/2016** ha fornito interessanti **chiarimenti** in merito ai **soggetti che possono beneficiare della detrazione**, alle **tipologie di beni agevolabili**, all'**ammontare della spesa detraibile** ed agli **adempimenti** necessari per poter fruire dell'agevolazione.

SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE

La detrazione è riservata ai soggetti, "*giovani coppie*" che possiedono determinati **requisiti**, ovvero:
a) essere una **coppia coniugata** o una **coppia convivente *more uxorio*** da **almeno tre anni**.

Con riferimento al **primo requisito** la **circolare n. 7/E/2016** ha precisato che:
- per le **coppie coniugate**, **non** è rilevante il requisito di durata del vincolo matrimoniale, pertanto è sufficiente che **i soggetti risultino coniugati nell'anno 2016**;
- per le **coppie conviventi *more uxorio*,** la **convivenza deve durare da almeno tre anni** e risultare **soddisfatta nell'anno 2016**. È necessario quindi dimostrare tale requisito mediante:
  - **l'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia**;
  - **un'autocertificazione** resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

b) **non aver superato**, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i **35 anni di età**.

Al fine di non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti **che compiono il 35° anno d'età nell'anno 2016**, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade.

c) essere **acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale** della giovane coppia.

In merito a tale **ultimo requisito** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'unità immobiliare possa essere acquistata:
- a **titolo oneroso o gratuito**;
- che l'acquisto possa essere effettuato da **entrambi i coniugi o conviventi *more uxorio*** o da **uno solo di essi**. In quest'ultima circostanza viene richiesto che l'acquisto sia effettuato dal componente che non ha superato il 35° anno d'età nel 2016.

Per fruire dell'agevolazione viene poi richiesto che l'immobile sia stato acquistato **nell'anno 2016 o nell'anno 2015,** mentre per quanto concerne i **termini** entro i quali l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia l'Agenzia chiarisce che "*in linea di principio*" tale **destinazione debba sussistere nell'anno 2016**.
Tuttavia, tenuto conto che può intercorrere un arco di tempo fra l'acquisto dell'immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, **gli immobili acquistati nel 2016** possono, ai fini dell'agevolazione in esame, **essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d'imposta** quindi:
- entro il **30.09.2017**, nel caso di presentazione del modello redditi PF 2017;
- entro il **07.07.2017** nel caso di presentazione del modello 730/2017.

In merito alla **sussistenza dei tre requisiti** che devono sussistere in capo ai soggetti beneficiari l'Agenzia chiarisce che tali requisiti "*si considerano soddisfatti se sono presenti nell'anno di vigenza dell'agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione*". La sussistenza di tali requisiti può essere **quindi anteriore o successiva alla data di acquisto dei mobili**.

BENI AGEVOLABILI

In merito all'identificazione dei **beni agevolabili** l'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 7/E/2016**, "*considerata l'analogia con il "bonus mobili e grandi elettrodomestici*", di cui al citato articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, rinvia ai chiarimenti contenuti nella **circolare n. 29/E/2013.**
Pertanto la detrazione spetta per l'acquisto di:
- **mobili nuovi** quali, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile.

Tra le spese da portare in detrazione possono essere incluse anche quelle di trasporto e di montaggio dei bene acquistati.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

A differenza del "bonus arredo" di cui all'articolo 16, comma 2, D.L. 63/**2013 non sono agevolabili le spese per l'acquisto di grandi elettrodomestici**.

MOMENTO DELL'ACQUISTO
L'acquisto può essere effettuato anche **prima** che si verifichino i requisiti soggettivi richiesti dalla norma.
Ad esempio, se una coppia coniugata **acquista i mobili a marzo 2016** e stipula il **rogito di acquisto dell'unità immobiliare ad ottobre 2016**, nel rispetto del requisito anagrafico, **avrà diritto alla detrazione** sempreché l'unità immobiliare sia **destinata ad abitazione principale di entrambi**, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all'anno 2016.

AMMONTARE DELLA SPESA DETRAIBILE

La detrazione in esame deve essere **ripartita** tra gli **aventi diritto** in **dieci quote annuali di pari importo e** spetta nella misura del **50%** delle spese sostenute dal **1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016** ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a **16.000 euro**.

Per fruire della detrazione **non rileva** quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente:
- da parte **di entrambi i componenti la giovane coppia**;
- da **uno solo dei componenti la giovane coppia**, anche se diverso dal proprietario dell'immobile e anche se ha superato i 35 anni d'età.

L'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla **coppia**; pertanto, se le spese sostenute superano l'importo di 16.000 euro la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

CUMULABILITÀ CON IL BONUS ARREDO
La detrazione in esame **non è cumulabile** con il "bonus mobili e grandi elettrodomestici" di cui all'articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, in quanto non è **consentito fruire di entrambe le agevolazioni** per l'arredo della **medesima unità abitativa.**
Pertanto se la coppia o uno solo dei componenti **beneficia**, anche parzialmente, del bonus mobili e grandi elettrodomestici, per acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 **non potrà altresì beneficiare** del bonus mobili giovani coppie per l'arredo del medesimo immobile.
È possibile invece **beneficiare di entrambe le agevolazioni**, nel rispetto delle relative prescrizioni, se **i mobili acquistati sono destinati all'arredo di unità abitative diverse.**

ADEMPIMENTI

Per la **fruizione della detrazione** è necessario che **il pagamento** sia effettuato mediante **bonifico o carta di debito o credito**.

PAGAMENTO CON BONIFICO
Se il pagamento è disposto mediante **bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare** il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste Spa per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Nel **caso di acquisto di mobili effettuato all'estero**, il bonifico può non contenere il codice fiscale o Partita Iva del beneficiario qualora il pagamento venga effettuato mediante **bonifico internazionale**.
La data da considerare è quella del pagamento (data di effettuazione del bonifico) e non quella della fattura.

PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO O DI DEBITO
Se il pagamento dei mobili è effettuato mediante carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, **evidenziata nella ricevuta telematica** di avvenuta transazione, e **non nel giorno di addebito** sul conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito effettuare il pagamento mediante **assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.**
È necessario che il contribuente che intende beneficiare della detrazione "**documenti"** le spese sostenute **conservando**:
- la **documentazione attestante l'effettivo pagamento** (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
- le **fatture di acquisto** dei beni con specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.

Rigo RP58 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

A **colonna 2** va indicata la spesa sostenuta entro il limite di **16.000 euro**.

	Meno di 35 anni	Spesa sostenuta nel 2016	Importo rata
RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie	1	2 ,00	3 ,00

La casella di **colonna 1** deve essere **barrata** se il requisito anagrafico **è posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio nel 2016**

A **colonna 3** va indicato l'importo di **ciascuna rata**, **dividendo per 10** l'ammontare complessivo della spesa sostenuta indicata nella colonna 2

SEZIONE III-C – IVA PER ACQUISTO DI ABITAZIONI IN CLASSE ENERGETICA A O B

RIGO RP59
IVA PER ACQUISTO DI ABITAZIONI IN CLASSE ENERGETICA A o B

	N. Rata	Importo IVA pagata	Importo rata
RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	1	2 ,00	3 ,00

L'agevolazione **non è stata prorogata** e pertanto, nel Mod. Redditi PF 2021 si prosegue solo nel recupero della detrazione (4° o 5° rata) spettante **per le spese sostenute nel 2016 o nel 2017**.

ASPETTI GENERALI

L'articolo 1, comma 56, L. 208/2015, al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare ha introdotto una **nuova detrazione** Irpef (riservata quindi ai soli soggetti passivi Irpef), pari al **50%** dell'importo corrisposto per **il pagamento dell'Iva**:

- per l'acquisto di **unità immobiliari a destinazione residenziale** in **classe energetica A o B**;
- **effettuato entro il 31.12.2017**;
- **cedute da imprese costruttrici**.

L'agevolazione, inizialmente prevista solo per il periodo d'imposta 2016, è stata prorogata anche agli acquisti di abitazione avvenuti nel 2017.
La detrazione va ripartita in **dieci quote costanti** nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 20/E/2016** ha fornito interessanti **chiarimenti** in merito alla **nozione di impresa costruttrice**, alla **tipologia di immobili agevolabili** al **trattamento da riservare agli acconti pagati** e alla **cumulabilità con altre agevolazioni.**

NOZIONE DI IMPRESA COSTRUTTRICE

La norma prevede che la detrazione in esame spetti "*per le unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente,* ***cedute dalle imprese costruttrici delle stesse***". Il riferimento all'impresa costruttrice, inteso in senso letterale, escluderebbe quindi dall'ambito di applicazione della norma le cessioni poste in essere dalle imprese di ripristino o ristrutturatrici, posto che in altri contesti tali imprese sono espressamente equiparate alle imprese edili.
L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 20/E/2016 estende l'agevolazione** anche agli acquisti effettuati **da imprese di "ripristino" o "ristrutturatrici"** che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 380/2001.

TIPOLOGIA DI IMMOBILI AGEVOLABILI

Per poter beneficiare della detrazione in esame, un contribuente deve acquistare, direttamente **dall'impresa costruttrice**, nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2017, **una unità immobiliare a destinazione residenziale di classe energetica A o B**, a prescindere da ulteriori requisiti.

Pertanto la **detrazione spetta:**
- per acquisti di immobili **destinati ad abitazione principale**;
- per acquisti di immobili da tenere **a disposizione**;
- per acquisti di immobili **da dare in locazione o comodato a terzi**;

Non sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso.

Per quanto riguarda **le pertinenze**, quali, ad esempio, posto auto e cantina, l'Agenzia nella **circolare n. 20/E/2016** ha precisato che possa applicarsi **il criterio dell'estensione del beneficio fiscale** spettante all'unità abitativa anche alla **pertinenza**, a condizione che:
- l'acquisto della pertinenza avvenga **contestualmente** all'acquisto dell'unità abitativa;
- l'atto di acquisto dia evidenza del **vincolo pertinenziale**.

COMPROPRIETARI
Se l'acquisto è effettuato in **comproprietà da più soggetti**, la **detrazione dell'Iva deve essere ripartita tra i comproprietari** in ragione delle **percentuali di proprietà**. Un comproprietario può, quindi, beneficiare della detrazione dell'Iva a lui fatturata riferita solo alla spesa sostenuta per l'acquisto della sua quota di proprietà.
Non può, invece, fruire della detrazione dell'Iva sostenuta in relazione alle quote di proprietà degli altri acquirenti.

NUDO PROPRIETARIO
La detrazione dell'Iva può essere riconosciuta in capo sia al **nudo proprietario che all'usufruttuario** dell'immobile, nei limiti dell'imposta da ciascuno pagata per l'acquisto del relativo diritto, a condizione che tali somme siano distintamente indicate nella fattura rilasciata dall'impresa costruttrice.

IMMOBILE ALLO STATO GREZZO
La detrazione **non è ammessa per l'acquisto di un immobile allo stato grezzo,** posto che al momento dell'acquisto dell'immobile il contribuente deve essere in possesso dell'attestato di classificazione energetica dell'abitazione.

TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ACCONTI
In merito alla possibilità di poter detrarre eventuali **acconti di Iva pagati nel 2015** la **circolare n. 20/E/2016** aveva precisato che ai fini della detrazione ed in applicazione del **principio di cassa**, è necessario che **il pagamento dell'Iva fosse avvenuto nel periodo di imposta 2016**. Pertanto non è possibile fruire della detrazione con riferimento all'Iva relativa agli acconti corrisposti nel 2015, **anche se il rogito fosse stato stipulato nell'anno 2016.**

CHIARIMENTI DI PRASSI
L'Agenzia delle entrate, nella **circolare n. 12/E/2016** ha fornito i seguenti **chiarimenti**:

È **detraibile l'Iva pagata** in **acconto del 2015** se la vendita è **stipulata nel 2016**?	**No**, ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'Iva avvenga nel periodo di imposta 2016.

È detraibile l'Iva pagata per acquisto di **case costruite da più di 5 anni**?	**Si.** Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 10, comma 1, n. 8-*bis*, D.P.R. 633/1972, dall'articolo 9, D.L. 83/2012 (Decreto Sviluppo), la cessione di fabbricati abitativi da parte delle imprese costruttrici può essere assoggettata all'Iva **anche dopo i cinque anni** dalla fine dei lavori, purché l'impresa abbia manifestato espressamente l'opzione per la relativa imposizione. In presenza di quest'ultima condizione, la detrazione Irpef, introdotta dalla norma agevolativa, può essere riconosciuta indipendentemente dalla data di fine lavori, posto che, al riguardo, il comma 56 in commento non indica alcun termine finale.
È detraibile l'Iva pagata per **acquisto di un appartamento** che l'impresa costruttrice, in attesa di venderlo**, abbia concesso in locazione**?	Nel silenzio della norma, si ritiene che l'acquisto nel periodo di imposta 2016 di un appartamento che l'impresa costruttrice cedente abbia precedentemente concesso in locazione **consenta comunque di fruire della detrazione.**

Per effetto **dell'estensione dell'agevolazione anche agli acquisti avvenuti nel 2017**, è possibile fruire della detrazione per l'Iva in acconto versata nell'anno 2016, a condizione che:
- il **preliminare di acquisto sia registrato**;
- il **rogito sia stipulato entro il 2017**.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

La detrazione in esame:
- è pari al **50% dell'Iva pagata nel 2017**;
- è **ripartita in 10 quote annuali**.

In caso di contributo pubblico l'Iva dovuta deve essere calcolata sulla differenza tra l'importo sul corrispettivo di acquisto dell'unità immobiliare e il contributo percepito.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Dato che la norma di riferimento **non contiene** una specifica disposizione che **vieti il cumulo** della detrazione in commento con altre agevolazioni in materia di Irpef, la **circolare n. 20/E/2016 ammette la possibilità** che il contribuente che acquista un'unità immobiliare all'interno di un edificio interamente ristrutturato dall'impresa di costruzione possa beneficiare:
- sia della detrazione **del 50% dell'Iva sull'acquisto**;
- sia **della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del Tuir** che prevede una detrazione del **50% calcolata sul 25% del prezzo di acquisto dell'immobile**, entro un importo massimo di **96.000 euro**, ripartita in 10 quote costanti.

Tuttavia viene precisato che **non è possibile** comunque **far valere due agevolazioni sulla medesima spesa,** quindi la detrazione di cui al citato articolo 16-*bis*, comma 3, Tuir, non può essere applicata anche all'Iva per la quale il contribuente si sia avvalso della detrazione *ex* articolo 1, comma 56, L. 208/2015.

Analogamente nel caso di **realizzazione di box pertinenziale**, anche a proprietà comune, acquistato contestualmente all'immobile agevolato, il contribuente potrà beneficiare:
- sia della **detrazione del 50% dell'Iva sull'acquisto**;

- sia della **detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera d), Tuir** pari al 50% del costo di realizzazione documentato dall'impresa.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Un contribuente acquista da un'impresa costruttrice un'unità immobiliare, con le agevolazioni "prima casa", e un box pertinenziale.

Il costo complessivo dell'immobile, comprensivo della pertinenza è pari a 200.000 euro + Iva al 4%, per un totale di 208.000 euro. Il costo di realizzazione del box è pari a 10.000 euro più Iva pari a 400 euro.

Il contribuente avrà diritto:
- alla **detrazione del 50% dell'Iva** sull'acquisto dell'immobile comprensivo della pertinenza, **pari a 4.000 euro**:
- alla detrazione, spettante ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera d), Tuir, sul **costo di realizzazione del box** al **netto dell'Iva portata in detrazione** riferita a tale costo, pari a **10.200 euro** (10.400 euro – 200 euro). La detrazione è pari al 50% di tale importo e cioè **10.200 euro x 50% = 5.100 euro**.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

La **circolare n. 7/E/2017** ha precisato che deve essere conservata ed esibita dal contribuente l'atto di acquisto dell'immobile avvenuto nel 2016 (o nel 2017) da cui si possa evincere:
- che l'immobile è stato acquistato dalla **ditta costruttrice**;
- la **destinazione d'uso dell'immobile** (abitativo) e la classe energetica (A o B);
- il **vincolo pertinenziale** in caso di acquisto della pertinenza;
- **fattura dalla quale rilevare l'importo dell'Iva**.

Rigo RP59 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

A **colonna 2** va indicato **l'importo dell'Iva pagata all'impresa** da cui è stato acquistato l'immobile

	N. Rata	Importo IVA pagata	Importo rata
RP59 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	1	2 ,00	3 ,00

A **colonna 1** va indicato il numero della rata che per gli acquisti effettuati nel 2016 sarà pari a 5 e per quelli effettuati nel 2017 sarà pari a 4

A **colonna 3** va indicato l'importo di ciascuna rata, dividendo per dieci l'ammontare complessivo della spesa sostenuta indicata nella colonna 2

Rigo RP60 (Totale rate)

	Rata 50%	Rata 110%
RP60 TOTALE RATE	1 ,00	2 ,00

Rigo RP60 (Totale rate): va riportato in **colonna 1** (rata **50%**) la somma degli importi indicati:

- nelle colonne 4 e 9 del **rigo RP56**, indicati con **il codice "1" e/o "2",** e nelle **colonne 3 e 6** dei **righi RP57**, nella colonna 3 del rigo RP58, e nella **colonna 3** del **rigo RP59** di tutti i moduli compilati. Su questo importo si determina la detrazione del **50%** che va riportata nel **rigo RN15**;
- in **colonna 2** (**rata 110%**), va riportata la somma degli importi indicati nella colonna 4 e 9 del rigo RP56, indicati con il codice "3".

Nel caso siano stati compilati più moduli, questa colonna deve essere compilata unicamente sul primo di tali moduli, riportando la somma degli importi nelle predette colonne dei moduli compilati.

QUADRO RP SEZIONE IV
SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Sezione IV
Spese per inteventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus

	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	110%	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione sisma	Importo rata
RP61	1	2	3	4	5	6	7	8 ,00	9	10 ,00
RP62								,00		,00
RP63								,00		,00
RP64								,00		,00

RP65 TOTALE RATE	Rata 50%	Rata 55%	Rata 65%	Rata 70%	Rata 75%
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	Rata 80%	Rata 85%	Rata 90%	Rata 110%	
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	
RP66 TOTALE DETRAZIONE	Detrazione 50%	Detrazione 55%	Detrazione 65%	Detrazione 70%	Detrazione 75%
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	Detrazione 80%	Detrazione 85%	Detrazione 90%	Detrazione 110%	
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	

La **sezione IV del quadro RP** è dedicata all'indicazione delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico.

NEW

La legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) **ha prorogato al 31 dicembre 2020**, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono infatti confermate rispetto a quanto previsto per il 2018.

La **detrazione** quindi rimane confermata nella misura del **65%** per la **generalità degli interventi previsti**, mentre è **ridotta al 50%** per le spese, sostenute dal **1º gennaio 2018**, relative agli interventi di **acquisto e posa in opera** di:

- **finestre comprensive di infissi**;
- **schermature solari**;
- di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;

Per gli interventi di **riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali** nonché per quelli finalizzati **congiuntamente alla riduzione del rischio sismico** e alla **riqualificazione energetica** è confermato il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al **31.12.2021**.

Da quest'anno, la **sezione IV** deve essere utilizzata anche per l'indicazione:

- degli interventi relativi al "**bonus facciate**" influenti anche dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva;
- interventi di riqualificazione energetica agevolabili ai fini del **superbonus del 110%**.

Nei righi da **RP61 a RP64** sono stati introdotti **nuovi codici** per l'indicazione degli interventi agevolabili:

- **codice "15"** per gli interventi "Bonus facciate" influenti dal punto di vista termico o che interessano più del 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- **codice "30"** per interventi di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari;
- **codice "31"** per interventi di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini;
- **codice "32"** per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
- **codice "33"** per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Sezione IV
Spese per inteventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus

	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	110%	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione sisma	Importo rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RP61								,00		,00
RP62								,00		,00
RP63								,00		,00
RP64								,00		,00

Nuovi codici per il "Bonus facciate" e il "Superbonus"

NEW

NUOVA COLONNA 6: "110%"
La nuova **casella di colonna 6** va barrata, per le spese sostenute dal **1° luglio 2020**, se in colonna 1 sono indicati i codici degli interventi c.d. **trainati** individuati dai codici: da '2', a '7' e da '12' a '14' e sempreché tali interventi siano stati eseguiti congiuntamente a uno degli interventi c.d. **trainanti**, individuati dai codici '30', '31', 32 e 33 al fine di fruire della maggiore detrazione del **110%.**

NUOVA COLONNA 9: "MAGGIORAZIONE SISMA"
La **nuova colonna 9** deve essere barrata barrare la casella se in **colonna 1** sono indicati i codici da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 30, 31, 32 e 33 e si possiedono le condizioni per fruire dell'aumento del limite di spesa del **50%.**

IMPIANTI DI BUILDING AUTOMATION
È stato introdotto il **nuovo codice** "**16**" che identifica le spese sostenute per interventi per l'**acquisto**, **installazione** e **messa in opera di dispositivi multimediali** per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche **a cui si applica il limite di spesa di 15.000 euro** di cui al decreto interministeriale del 6 agosto 2020.

SOGGETTI AMMESSI

La platea di soggetti ammessi alla detrazione è molto ampia e non è limitata alle sole persone fisiche. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento.

In particolare rientrano **nell'ambito soggettivo** di applicazione della detrazione:
- persone fisiche: privati, imprenditori e lavoratori autonomi;
- società di persone;
- società di capitali;
- società semplici e associazioni tra professionisti;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Le detrazioni potenziate al **70%** e al **75%**previste per determinate tipologie di interventi **su parti comuni di edifici condominiali** sono estese anche agli **Istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati per interventi realizzati si immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Dal 2018 le detrazioni per tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica possono essere usufruite anche:
- dagli **Istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati, e dagli enti che hanno le stesse **finalità sociali** dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "***in house providing***". Le detrazioni spettano per gli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Per il 2017, invece, gli Istituti autonomi per le case popolari potevano usufruire solo delle maggiori detrazioni del 70 e 75%.

Tali soggetti possono fruire della detrazione a condizione che **sostengano** le spese, che queste **siano rimaste a loro carico** e che **possiedano o detengano** l'immobile sulla base di un titolo idoneo ovvero:
- **diritto di proprietà** (proprietario o nudo proprietario);
- **diritto reale di godimento** (usufruttuario, titolare del diritto d'uso o di abitazione);
- **socio di cooperativa a proprietà divisa**;
- **contratto di locazione;**
- comodato;
- socio di cooperativa a proprietà indivisa.

Tra le persone fisiche possono quindi fruire dell'agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull'immobile;
- i condomini per interventi su parti comuni;
- gli inquilini;
- i comodati dell'immobile.

Sono inoltre **ammessi** a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all'attività d'impresa:

- il **familiare convivente** con il possessore o il detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- il **coniuge separato assegnatario** dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- il **convivente more uxorio**, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (**risoluzione n. 64/E/2016**);

La **L. 76/2016**, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle **unioni civili** tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che, ad esclusione delle previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione, "*le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole 'coniuge', 'coniugi' o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*".

- il **promissario acquirente**.

- **Possono beneficiare della detrazione** anche i soggetti **non residenti**, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari (**circolare n. 36/E/2007**);
- possono fruire della detrazione anche **i familiari (di cui all'articolo 5 D.P.R. 917/1986) che convivano con il possessore o detentore dell'immobile** oggetto dell'intervento, a condizione che:
  - sostengano le spese per la realizzazione dei lavori;
  - la convivenza sussista fin da quando iniziano i lavori.

  In tali circostanze è necessario che i lavori siano eseguiti su immobili che appartengano all'ambito "privatistico", quelli nei quali si può esplicare la convivenza, e non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione;
- secondo quando indicato nella risoluzione n. 340/2008 i **titolari di reddito d'impresa** possono fruire della detrazione solo con riferimento ai **fabbricati strumentali** da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale e non per gli immobili patrimoniali;
- **non** potranno usufruire della detrazione dell'agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica **su immobili merce (risoluzione n. 303/E/2008)**;
- la **circolare n. 20/E/2011** ha precisato che è ammessa la detrazione in capo ai soggetti esercenti arti e professioni per interventi che possono riguardare sia **immobili abitativi che immobili strumentali all'esercizio dell'attività**.

  In particolare viene ribadito che anche nel caso di utilizzo promiscuo dell'immobile, è possibile fruire della detrazione del 55%, in relazione alle spese sostenute per i suddetti interventi che siano state dedotte, nella misura consentita, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio dell'attività professionale.

LEASING
Si ha diritto all'agevolazione anche quando **il contribuente** finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica **mediante un contratto di leasing**; in tale circostanza la detrazione spetta al contribuente stesso (**utilizzatore**) **e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing**. Non hanno rilievo i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.
In tal caso:
- non vige **l'obbligo di pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale**;
- gli **adempimenti documentali devono essere assolti dall'utilizzatore**. A tal fine, la società di leasing dovrà fornire una documentazione che attesti la conclusione dell'intervento di riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto su cui deve essere calcolata la detrazione.

INTERVENTI ESEGUITI SU IMMOBILI STRUMENTALI PRESSO I QUALI È SVOLTA L'ATTIVITÀ
Nella **circolare n. 11/E/2014** l'Agenzia delle entrate ha precisato che l'agevolazione in esame spetta anche ad imprenditori individuali o società che eseguono in proprio un intervento su un immobile strumentale.

Tendo presente infatti che:
- già con la **circolare n. 36/E/2007** è stato specificato che l'agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia – che compete per i soli edifici residenziali – **interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurale, ivi compresi gli immobili strumentali**;
- nella **circolare n. 121/E/1998** (con riferimento alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio) era stato precisato che, **sussistendo gli altri presupposti**, la detrazione compete anche per **gli interventi realizzati in economia** con riferimento ai costi imputabili all'intervento (quali, ad esempio, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell'intervento, la mano d'opera diretta, i costi industriali imputabili all'intervento) in base alla corretta applicazione dei principi contabili,

l'Agenzia arriva alla **conclusione** che: "*con riferimento al quesito posto – concernente la possibilità di fruire della detrazione da parte di imprese individuali e società per interventi (installazione di caldaie e infissi esterni) realizzati in proprio su immobili strumentali presso i quali è svolta l'attività – si osserva che la normativa di riferimento non prevede ostacoli al riconoscimento della detrazione nell'ipotesi prospettata, ammettendo al beneficio i soggetti in precedenza indicati per particolari tipologie di interventi realizzati su immobili dagli stessi posseduti o detenuti*".

CESSIONE O DONAZIONE DELL'IMMOBILE
Nel caso di **trasferimento per atto tra vivi** (sia per donazione che vendita) **dell'immobile residenziale**, nel quale sono stati effettuati gli interventi, le quote di detrazione residue, **sono attribuite al soggetto acquirente**, salvo diverso accordo tra le parti.
Le parti possono scegliere che le quote di detrazione residue rimangano in capo al venditore (o al do-

nante), o vengano trasferite in capo all'acquirente (o donatario); in caso di mancato accordo il diritto alla detrazione viene automaticamente trasferito all'acquirente/donatario.

Se nel **rogito** non risulta la volontà di mantenere in capo al venditore la detrazione residua, tale volontà **può essere formalizzata successivamente in una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato**, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dà atto che l'accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.

Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell'accordo successivamente formalizzato.

La variazione della **titolarità dell'immobile** sul quale sono effettuati gli interventi prima che sia trascorso l'intero periodo per fruire della detrazione comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento della detrazione. Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il **soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno**.

Qualora sia **ceduta solo una quota dell'immobile**, l'utilizzo delle **rate residue** rimane in capo al venditore tranne nel caso in cui, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventi proprietaria esclusiva dell'immobile.

Ciò non accade nell'ipotesi in cui la detrazione spetti al **detentore dell'immobile** (ad esempio, l'inquilino o il comodatario) in quanto **lo stesso ha diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa**.
Analogo ragionamento vale anche per il familiare convivente del proprietario dell'immobile che, pertanto, potrà fruire della quota di detrazione relativa alle spese sostenute anche nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare, sulla quale sono stati eseguiti gli interventi, venga ceduta.

FINE LOCAZIONE O COMODATO
La **cessazione dello stato di locazione o comodato, non** fa venire meno il diritto alla detrazione **in capo all'inquilino o al comodatario, che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione**, i quali continueranno, quindi, a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.

IMMOBILE IN USUFRUTTO
In caso di costituzione del **diritto di usufrutto**, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite **non si trasferiscono all'usufruttuario** ma rimangono al **nudo proprietario**. In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile.

DECESSO DEL BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE
In tale situazione **il diritto viene trasferito agli eredi**, a decorrere dall'anno in cui è avvenuto il decesso e in proporzione alle quote spettanti.
In caso di decesso dell'avente diritto la detrazione, essa si trasmette per intero esclusivamente **all'erede che conservi la detenzione materiale diretta del bene**, la quale sussiste (come precisato nella circolare n. 24/E/2004) se l'erede può disporre del bene immediatamente e liberamente, anche se tale bene non è stato adibito ad abitazione principale.

Per quanto riguarda **il coniuge che ha rinunciato all'eredità** e mantiene il solo diritto di abitazione, **la rinuncia all'eredità fa venir meno la condizione** di erede e pertanto **non** può usufruire delle residue quote di detrazione.

Si precisa che:
- se **l'immobile è locato**, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può disporre;
- se **l'immobile è a disposizione**, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
- se **vi sono più eredi**, qualora uno solo di essi abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo non avendone più gli altri la disponibilità;
- se il **coniuge superstite**, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all'eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.

TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA E RATE RESIDUE
L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 17/E/2015** ha ulteriormente precisato che la condizione della "*detenzione materiale e diretta del bene*" debba essere sussistere **non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità**, ma anche **per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione**.
Nel caso in cui l'erede, che deteneva direttamente l'immobile, abbia **successivamente concesso in comodato o in locazione** l'immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l'immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.
La detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi deve sussistere per **l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento**; pertanto, in tutti i casi in cui l'immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.

Circolare n. 13/E/2019:
- **decesso del conduttore titolare della detrazione:** la detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell'agevolazione (de cuius) era il conduttore dell'immobile purché l'erede conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità del contratto di locazione. In tutti i casi in cui il soggetto subentrante nel contratto di locazione **non sia un erede** del soggetto che aveva sostenuto le spese per interventi di riqualificazione energetica (come, ad esempio, il convivente di fatto non nominato erede ed il coniuge che non accetta l'eredità), **la detrazione residua andrà persa**;
- **decesso del comodatario titolare della detrazione:** in linea generale, la detrazione **non si trasferisce agli eredi del comodatario** in quanto non subentrano nel contratto. Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'erede sia il comodante, questi potrà portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell'immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. È necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene;

- **decesso dell'usufruttuario titolare della detrazione:** la detrazione **non si trasferisce agli eredi dell'usufruttuario** atteso che il diritto reale di usufrutto ha natura temporanea e, nell'ipotesi in cui sia costituito a favore di una persona fisica, non può comunque eccedere la vita dell'usufruttuario Tuttavia, nell'ipotesi in cui erede dell'usufruttuario sia il **nudo proprietario** dell'immobile che consolida l'intera proprietà dell'immobile oggetto degli interventi di riqualificazione energetica per estinzione naturale del diritto di usufrutto, questi potrà portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell'immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. È necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene;
- **decesso del familiare convivente titolare della detrazione:** nell'ipotesi di decesso del familiare convivente che ha sostenuto le spese relative ad interventi agevolabili effettuati sull'immobile di proprietà di altro familiare che ne diventa erede, indipendentemente dalla circostanza che l'unità immobiliare fosse già presente nel suo patrimonio, **l'erede potrà continuare a fruire delle rate residue** della detrazione spettante al de cuius avendo un **vincolo giuridico** con l'immobile che gli consente di beneficiare dell'agevolazione (in quanto ne è proprietario) di cui deve avere la detenzione materiale e diretta.

EDIFICI INTERESSATI

L'agevolazione può riguardare interventi effettuati su immobili, o parti di immobili **già esistenti** (pertanto **sono esclusi** dal beneficio fiscale i lavori effettuati su **edifici in fase di costruzione o edifici non ancora costruiti**) appartenenti a **qualunque categoria catastale e indipendentemente dalla destinazione** (sia abitativa, produttiva o commerciale e anche rurale).
La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita dall'**iscrizione dello stesso in catasto**, o **dalla richiesta di accatastamento** per immobili non censiti o dal **pagamento dell'ICI (IMU)**.

L'esistenza dell'edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale "F2" (unità collabenti) in quanto, anche se fabbricati inagibili, ciò non esclude che possa essere considerato un edificio esistente.

PRESENZA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

La **circolare n. 36/E/2007** ha precisato che per poter beneficiare dell'agevolazione, gli edifici devono essere già dotati di impianto di riscaldamento, che deve essere presente anche negli ambienti interessati agli interventi (tranne quando si installano pannelli solari).
Questa condizione è richiesta per **tutte le tipologie di interventi agevolabili** ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

Nella **Risoluzione n. 215/2009** è stato chiarito che per gli **edifici collabenti**, nei quali l'impianto non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.Lgs. 311/2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
Infine la **circolare n. 21/E/2010** ha precisato che, nel caso in cui si voglia realizzare un intervento in un edificio formato **da più unità immobiliari**, di cui solo alcune dotate di **riscaldamento preesistente**, l'agevolazione spetta solo per le spese sostenute su **tali unità immobiliari**. È necessario utilizzare **un criterio proporzionale** e scomputare dall'intera spesa sostenuta, la parte relativa alle unità immobiliari già dotate di riscaldamento.

RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Nel caso di **interventi con demolizione e ricostruzione dell'immobile** si può accedere al beneficio, purché venga rispettata la volumetria dell'edificio preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa), non rilevando ai fini della detrazione il rispetto dell'originaria sagoma.
Non è possibile beneficiare della detrazione in caso di spese sostenute per la riqualificazione energetica a seguito di **demolizione e ricostruzione con ampliamento** in quanto tale intervento dà luogo ad una "nuova costruzione" .

Sul tema il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha precisato, che "*la volumetria preesistente rappresenta lo standard massimo di edificabilità, cioè il limite massimo di volume edificabile, quando si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, per i quali la norma non consente aumenti complessivi della cubatura preesistente*".
Di conseguenza, secondo il citato Consiglio Superiore, "*interventi di demolizione e ricostruzione che non sfruttino l'intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte (…) appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia*".
Pertanto, è possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica nel caso in cui siano realizzati **interventi edilizi di demolizione e successiva ricostruzione con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente**.

RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO SENZA DEMOLIZIONE

La circolare n. 39/E/2010 ha precisato che è possibile fruire della detrazione in caso di **ristrutturazione con ampliamento senza demolizione** dell'esistente ma limitatamente alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica **realizzati sulla parte esistente**. In questo caso, l'agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, previsti dall'articolo 1, comma 344, della L. 296/2006, per i quali occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua dell'intero edificio comprensivo, pertanto, anche dell'ampliamento. L'agevolazione compete, invece, con riferimento agli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, impianti di climatizzazione invernale, ecc.).

Il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, **le spese riferibili agli interventi relativi alla parte esistente dell'edificio** da quelle riferibili agli **interventi relativi all'ampliamento** o, in alternativa, deve essere in possesso di un'apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione, che attesti, sotto la propria responsabilità, gli importi riferibili a ciascun intervento utilizzando criteri oggettivi.

RISTRUTTURAZIONE CON FRAZIONAMENTO
Se a seguito di **un intervento di ristrutturazione**, si effettua **un frazionamento** dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle unità stesse, **l'agevolazione è possibile** solo se viene realizzato un impianto termico **centralizzato per tutte le nuove unità**.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLABILI

Gli interventi che possono essere oggetto di agevolazione sono espressamente indicati ai commi 344, 345, 346, 347, dell'articolo 1, della L. 296/2006.
In particolare la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi:

- di **riqualificazione energetica di edifici** esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria *(comma 344, articolo 1 L. 296/2006);*
- su **edifici esistenti**, **parti di edifici esistenti** o unità immobiliari, riguardanti **strutture opache verticali**, **strutture opache orizzontali** (coperture e pavimenti), **finestre comprensive di infissi***(comma 345, articolo 1 L. 296/2006);*
- **relativi all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda** per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università *(comma 346 articolo 1 L. 296/2006);*
- di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con **impianti dotati di caldaie a condensazione** e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione *(comma 347 articolo 1 L. 296/2006);* la detrazione prevista dall'articolo 1 comma 347 della L. 296/2006 è estesa anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale **con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia***(comma 286 articolo 1 L. 244/2007).*

A decorrere dal **2015** (articolo 14, comma 2, lettera b) e comma 2-*bis* del D.L. 63/2013) la detrazione spetta anche per le spese sostenute per:

- **l'acquisto e posa in opera delle schermatura solari di cui all'allegato M** del D.Lgs. 311/2006;
- **l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibil**i.

A decorrere dal **2016** (*articolo 1, comma 88, della L. 208/2015*), l'agevolazione spetta anche per le spese sostenute per **l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda** o di **climatizzazione delle unità abitative**, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti ed a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Dal **1° gennaio 2018** la detrazione, nella misura del **65%** delle spese sostenute, spetta anche per:

- l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%);
- gli interventi di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di **apparecchi ibridi**, costituiti da **pompa di calore integrata** con **caldaia a condensazione**, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- l'acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**.

Nel seguente schema vengono riepilogate le tipologie di interventi oggetto di agevolazioni:

RIF. NORMATIVO	DESCRIZIONE ESEMPI
Articolo 1, comma 344, L. 296/2006	**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA** Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all'articolo 1, comma 344, della L. 296/2006, la detrazione spetta nel limite di euro 100.000 ed è calcolata nella misura del 65% delle spese. Gli interventi che danno diritto alla detrazione si intendono quelli diretti alla ***riduzione del fabbisogno di energia primaria*** necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio che permettono di conseguire un **indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale**, non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 – Allegato A. Non viene identificata una specifica tipologia di interventi agevolabili: deve trattarsi tuttavia di interventi strutturali, che permettono un risparmio energetico mediante una minore dispersione del calore, quali ad esempio: • la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale, anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse; • gli impianti di cogenerazione, rigenerazione; • gli impianti geotermici; • gli interventi di coibentazione.
La **detrazione non spetta per le spese sostenute per l'installazione di panelli fotovoltaici** in quanto gli stessi non sono finalizzati di contenimento dei consumi energetici ma alla produzione di energia "pulita".	
	Come precisato nella circolare n. 36/E/2007: nel caso di interventi che abbiano i requisiti richiesti, per beneficiare della detrazione anche in applicazione di altri riferimenti normativi, il contribuente deve optare per una delle agevolazioni, indicando il riferimento normativo nella documentazione che deve essere inviata all'ENEA. Diversamente, nel caso in cui il contribuente abbia realizzato **altri interventi** che non incidono sui fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale, **non è precluso l'accesso** alle altre agevolazioni per le quali è prevista la detrazione per risparmio energetico.

	Per gli interventi di cui al comma 344 effettuati su **condomini**, la detrazione spettante va riferita all'intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono: pertanto, in tal caso, è necessario ripartire la detrazione, spettante nel limite massimo di 100.000 euro, tra i soggetti interessati. La detrazione spetta anche per le spese: • relative alle **prestazioni professionali**, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio; • sostenute per **le opere edilizie**, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.
Articolo 1, comma 345, L. 296/2006	**INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI:** Per interventi sull'involucro di edifici esistenti di cui all'articolo 1, comma 345, L. 296/2006, la detrazione, pari al 65% delle spese sostenute, spetta nel limite di euro 60.000 per ciascun immobile.
	Per le spese sostenute a partire dal **1 gennaio 2018**, limitatamente agli interventi di **sostituzione di serramenti ed infissi, la detrazione spetta nella misura del 50%.**
	Sono tali gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a **strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)**, **nuove finestre comprensive di infissi**, a condizione che siano rispettati i **requisiti richiesti di trasmittanza termica U,** espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico **dell'11 marzo 2008** e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010. Per gli interventi riguardanti le **strutture opache verticali** (pareti) e **orizzontali** (coperture e pavimenti), la detrazione spetta per le seguenti spese: • fornitura e messa in opera di **materiale coibente** per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; • fornitura e messa in opera di **materiali ordinari**, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; • **demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo**. Per gli interventi riguardanti le **finestre comprensive di infissi**, la detrazione compete per le spese relative ad interventi che determinano: • un **miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture** esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; • un miglioramento **delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti**, con integrazioni e sostituzioni. Sono, in ogni caso, comprese tra le **spese** in questione anche quelle: • relative alle **prestazioni professionali**, sia se necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia se sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio; • sostenute per le **opere edilizie funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico**.

Risoluzione n. 475/E/2008: la detrazione spetta anche per la sostituzione del **portone d'ingresso** (assimilabile ad una porta-finestra) a condizione che vengano rispettati i requisiti di trasmittanza termica richiesti dalla normativa.

Circolare n. 21/E/2010: anche la sostituzione **del classico portone d'ingresso** (non assimilabile ad una porta finestra) rientra tra le spese agevolabili, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.

Risoluzione n. 71/E/2012: per il pavimento in legno posato al primo piano "pavimento contro terra" è possibile fruire della detrazione purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica e siano compiuti gli ulteriori adempimenti richiesti.

Dal **1 gennaio 2018** la percentuale di detrazione per le spese relative all'acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi è stata **ridotta dal 65% al 50%.**

INFISSI

Gli **infissi** sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore, tra cui scuri o persiane o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso.

La **semplice sostituzione degli infissi** o il rifacimento dell'involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, no**n consente di fruire della detrazione** poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da **cui consegua un risparmio energetico**. In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l'asseverazione deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all'intervento, la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti.

SCHERMATURE SOLARI

A decorrere dell'anno 2015 è riconosciuta la detrazione, sempre nella misura massima di 60.000 euro, anche per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari elencate nell'allegato M del D.Lgs. 311/2006.

La detrazione è pari:

- al **65%** per le spese effettuate dall'1.1.2015 al 31.12.2017;
- al **50%** per le spese effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2018.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- è agevolabile l'installazione di sistemi di schermatura di cui all'**Allegato M** al D.Lgs. 311/2006;
- le schermature solari devono possedere una **marcatura CE**, se prevista.

La L. 190/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2015) proroga nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2015, **le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica** del patrimonio edilizio esistente ed **estende** la detrazione anche **all'acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al D.Lgs. 311/2006**, per spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

	Il Decreto 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" pubblicato nella G.U. n. 158 del 10/07/2009, all'articolo 7, comma 2, ha sostituito integralmente con l'Allegato B i contenuti dell'Allegato M al D.Lgs. 311/2006. Nell'Allegato B non sono presenti norme UNI "di prodotto" relative alle schermature solari ma sono presenti **due specifiche norme** (UNI-EN-13363) per **il calcolo della trasmittanza solare e luminosa** per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. In considerazione di questo sono state analizzate le normative UNI relative al calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (UNI/TS 11300-1 e UNI EN ISO 13790) per ricavarne **le tipologie di schermature solari che potrebbero rientrare nella detrazione fiscale del 65%:** • devono essere **a protezione di una superficie vetrata**; • devono essere applicate **in modo solidale** con **l'involucro edilizio** e non liberamente montabili e smontabili dall'utente; • possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, **all'interno, all'esterno o integrate**; • possono essere **in combinazioni con vetrate o autonome** (aggettanti); • devono essere **mobili**; • devono essere **schermature "tecniche"**; • per le **chiusure oscuranti** (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti; • per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento Nord. Per quanto riguarda **la documentazione da trasmettere all'ENEA**, deve essere inviata Scheda descrittiva dell'intervento (**allegato F** al "decreto edifici"), dove, nel campo dell'Allegato F relativo al risparmio energetico stimato (13) è possibile **inserire il valore "0"**.
Articolo 1, comma 346, L. 296/2006	**PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA** Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all'articolo 1, comma 346, della L. 296/2006, la detrazione spetta nel limite di euro 60.000 ad immobile ed è calcolata nella misura del 65% delle spese. Sono agevolabili le spese sostenute **per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda**, sia per usi domestici che industriali, o per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. È necessario, tuttavia, che vengano rispettati i seguenti requisiti: • i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni; • i pannelli solari devono disporre di una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciato da un laboratorio accreditato; • gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti per almeno due anni; • l'installazione dell'impianto deve essere conforme ai manuali di installazione dei principali componenti. Sono ammesse in detrazione anche le spese per: • installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda; • installazione di sistemi termodinamici finalizzati alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, limitatamente alla parte riferibile alla produzione di energia termica. In questo caso, come precisato nella risoluzione n. 12/E/2011, la quota di spesa detraibile può essere determinata in misura percentuale, sulla base del rapporto tra l'energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall'impianto.

La **risoluzione n. 299/3/2008** ha precisato che non beneficia, invece, della detrazione l'installazione di un impianto di "**solar cooling**" ossia l'impianto che permette di **generare acqua fredda per la climatizzazione estiva** a partire dall'acqua calda prodotta da pannelli solari.

Tipologia di spese ammesse alla detrazione

Per gli interventi riguardanti i **pannelli solari per la produzione di acqua calda**, la detrazione spetta per le spese sostenute per:

- la **fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche**;
- le **opere idrauliche e murarie** necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.

Sono in ogni caso comprese tra le spese in questione anche quelle:

- relative alle **prestazioni professionali**, incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
- sostenute per le **opere edilizie** funzionali alla realizzazione dell'intervento.

Per usufruire della detrazione è necessario che l'installazione dei pannelli solari sia realizzata su edifici esistenti.
Per le spese effettuate dal **1° gennaio 2008** non **occorre più presentare l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica.**

Articolo 1, comma 347, L. 296/2006

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all'articolo 1, comma 347, della L. 296/2006 la detrazione spetta nel limite di euro 30.000.

Per interventi **di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale**, si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con **impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.**
Per fruire dell'agevolazione è necessario, quindi, **sostituire l'impianto preesistente e installare quello nuovo**. Non è agevolabile, invece, l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in **edifici che ne erano sprovvisti** (con l'eccezione, dal 1 gennaio 2015, dell'installazione dei generatori alimentati a biomassa). La fruizione della detrazione è limitata ai soli casi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e non anche a quelli di integrazione degli stessi.

Dal **1° gennaio 2018**, per le caldaie a condensazione si può usufruire della detrazione del **50%** solo se hanno un'efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla **classe A di prodotto** prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013.
Se, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche **dotate di sistemi di termoregolazione evoluti** (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è possibile continuare a usufruire della detrazione **più elevata del 65%.**

A partire dal 1° gennaio 2018, inoltre, non rientrano nell'ambito applicativo della detrazione in esame gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza **inferiore alla classe A di prodotto** prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013. Tali spese, tuttavia, potrebbero rientrare fra quelle per le quali spetta la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio atteso che i predetti interventi rientrano tra quelli di manutenzione straordinaria in quanto diretti a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento.

	Dal 2008 l'agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa empatia. Dal **1° gennaio 2012**, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali, con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Sono agevolabili anche le seguenti tipologie di interventi:
- trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore;
- trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.

Nella **circolare n. 21/E/2010** è stato chiarito che per l'installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un fabbricato, in cui solo tre appartamenti sono già dotati di un impianto di riscaldamento, la detrazione del 55%, può essere riconosciuta solo limitatamente alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente.
Per individuare le quote di spesa detraibile va utilizzato un criterio di ripartizione basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento.

CHIARIMENTI DI PRASSI
INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Nella circolare n. 18/E/2016 ha chiarito la detrazione applicabile alle spese sostenute per **i sistemi di contabilizzazione del calore** che dovevano essere obbligatoriamente installati nei condomini e negli edifici polifunzionali entro il 31 dicembre 2016, ai sensi del D.Lgs. 102/2014; tali interventi potranno beneficiare:
- della **detrazione del 65%** prevista per gli **interventi di risparmio energetico** (per un valore massimo di detrazione di euro 30.000) della spesa su un se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione, ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia;
- della **detrazione del 50%,** trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico, se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest'ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica.

Non sono agevolabili né **le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti** né la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia, tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344, qualora rispettino l'indice di prestazione energetica ivi previsto.

Per gli interventi riguardanti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale la detrazione spetta per**:**
- lo **smontaggio e dismissione dell'impianto** di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
- la **fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche**;
- le **opere idrauliche e murarie** necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Negli interventi ammessi alla detrazione sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla **rete di distribuzione**, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
Sono in ogni caso comprese tra le spese in questione anche quelle:

- relative alle **prestazioni professionali**, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
- **sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento**.

GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI DA BIOMASSE COMBUSTIBILI
Per le spese sostenute tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019 è riconosciuta la detrazione, sempre nella misura massima di 30.000 euro, anche per le spese sostenute **per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentate da biomasse combustibili.**

La detrazione è pari:

- al **65%**, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017;
- al **50%**, per le spese effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2018.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO
L'intervento può configurarsi come:

- **sostituzione totale o parziale** del vecchio generatore termico;
- come **nuova installazione**,

sugli edifici esistenti.
Il generatore di calore deve **appartenere a una delle seguenti categorie**:

Tipologia	Norma di rif.
Caldaie a biomassa < 500 kW	UNI EN 303-5
Caldaie a biomassa ≥ 500 kW	-
Caldaie domestiche a biomassa, che riscaldano anche il locale di installazione < 50 kW	UNI EN 12809
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pallet < 50 kW	UNI EN 14785
Termo cucine	UNI EN 12815
Inserti a combustibile solido	UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi	UNI EN 15250
Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento	UNI EN 15270

Dovrà inoltre possedere i seguenti requisiti:

a. un **rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85%** (in base al punto 1 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 28/2011);
b. il **rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici** stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni di tale decreto, che si segnala deve essere ancora emanato (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 28/2011);
c. il rispetto di **normative locali** per il generatore e per la biomassa;

la **conformità** alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (dal 29/3/2012, in base al punto 2 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 28/2012).

	Per quanto riguarda **la documentazione tecnica** necessaria che deve essere **conservata dal contribuente**, l'ENEA specifica che si deve conservare: • l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante i requisiti tecnici di cui sopra In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere: • **sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori** sulla conformità al progetto delle opere realizzate; • **esplicitata nella relazione attestante la rispondenza** alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici. Inoltre occorre conservare anche i seguenti documenti di tipo "amministrativo": • fatture relative alle spese sostenute; • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; • ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Per gli interventi riguardanti **impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, la detrazione spetta per le **spese sostenute** per: • lo **smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente**, parziale o totale; • la **fornitura e posa in opera a regola d'arte di tutte le apparecchiature termiche**, meccaniche, elettriche ed elettroniche; • le **opere idrauliche e murarie** necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti preesistenti con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali **interventi sulla rete di distribuzione**, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Sono, in ogni caso, comprese tra le spese detraibili anche quelle: • relative alle **prestazioni professionali** che si rendessero necessarie; • **sostenute per le opere edilizie**, funzionali alla realizzazione dell'intervento.

DISPOSITIVI MULTIMEDIALI

La L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha esteso **la detrazione del 65%** anche alle spese sostenute per **l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali** per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad **aumentare la consapevolezza dei consumi energetici** da parte degli utenti e a **garantire un funzionamento** efficiente degli impianti.

Tali dispositivi devono:
a. mostrare attraverso canali multimediali **i consumi energetici**, mediante la fornitura periodica dei dati;
b. mostrare le **condizioni di funzionamento correnti** e la temperatura di regolazione degli impianti;
c. **consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione** settimanale degli impianti da remoto.

Tale nuova detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal **1° gennaio 2016**.
Nella **circolare n. 20/E/2016** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tale nuova ipotesi agevolativa era già ricompresa negli interventi previsti dalla legislazione vigente per beneficiare delle detrazioni per riqualificazione energetica; si "*ritiene, pertanto, che la portata innovativa della norma sia ravvisabile nella possibilità di beneficiare della detrazione anche nell'ipotesi in cui l'acquisto, l'installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica*".
Inoltre, considerato che gli interventi in esame hanno un ***costo ridotto*** *rispetto a quelli già ammessi alla detra-*

zione e che la norma non indica per gli interventi di "domotica" in questione ***l'importo massimo di detrazione fruibile****, si ritiene che questa possa essere calcolata nella misura del 65% delle spese sostenute*.
Non sono quindi previsti limiti massimi di spesa.
Sono agevolabili, oltre alla **fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature** (elettriche, elettroniche e meccaniche), le opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione, all'interno degli edifici, di sistemi di "**building automation**" degli impianti termici degli edifici. **Non sono ammissibili**, invece, le spese per l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire a distanza con le predette apparecchiature (telefoni cellulari, tablet, personal computer e dispositivi simili).

NEW

Il decreto interministeriale del **6 agosto 2020**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 05 ottobre 2020, ha previsto che l'importo delle spese per l'**acquisto**, **installazione** e **messa in opera di dispositivi multimediali** per controllo da remoto non può essere superiore a **15.000 euro**.
Pertanto per i lavori iniziati dal **6 ottobre 2020** si applica il **nuovo limite di spesa** previsto mentre **per i lavori iniziati fino al 5 ottobre 2020 non è previsto alcun limite di spesa**.
Nelle istruzioni alla compilazione dei righi da **E61** a **E62** della **sezione IV** del quadro E è stato introdotto il **nuovo codice** "**16**" che identifica le spese sostenute per interventi per l'**acquisto**, **installazione** e **messa in opera di dispositivi multimediali** per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche **a cui si applica il limite di spesa di 15.000 euro** di cui al decreto interministeriale del 6 agosto 2020.

LE MAGGIORI DETRAZIONI PER I CONDOMINI

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DI PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI CONDOMINIALI ESISTENTI

La legge di bilancio 2017 ha previsto **detrazioni più elevate** per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali si raggiungono determinati indici di prestazione energetica. In particolare, la detrazione, da ripartire sempre in **10 rate annuali** di pari importo, spetta nelle seguenti misure:

- **70%**, se gli interventi riguardano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
- **75%**, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Queste maggiori detrazioni valgono per le spese effettuate tra il **1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021** e vanno calcolate su un **ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro** moltiplicato **per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio**.
Possono essere usufruite anche dagli **istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti a edilizia residenziale pubblica.

L'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali **pertinenze alle unità immobiliari**.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui l'edificio sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di euro 320.000 (40.000 euro x 8 unità) da attribuire ai condomini in base ai millesimi di proprietà.

NEW

Nella **Circolare n. 19/E/2020** l'Agenzia delle entrate ha precisato che l'ammontare massimo di spesa agevolabile è riferito all'intero edificio e non alle singole unità che lo compongono. Nell'ipotesi di un edificio in condominio, ciascun condomino, potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli articoli 1123 e ss., cod. civ., ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore a 40.000 euro.

Da quanto pubblicato nel sito dell'ENEA, in relazione ai requisiti tecnici specifici, l'intervento:
- deve riguardare le parti comuni di edifici delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente;
- deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
- deve riguardare solo le strutture i cui valori delle trasmittanze termiche (U) siano superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell'allegato B al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010;
- può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi e l'installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. ed insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell'intervento;
- per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione invernale ed estiva con riferimento alle tabelle 3 e 4 del DI 26 giugno 2015, l'involucro edilizio dell'intero edificio deve avere, nello stato iniziale, qualità bassa sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva.

Le condizioni richieste dalla norma per usufruire delle maggiori detrazioni devono essere **asseverate da professionisti abilitati** attraverso l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, riportata nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico che detta le linee guida nazionali per la certificazione energetica.
L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) **effettua controlli**, anche a campione, su queste attestazioni. L'attestazione non veritiera, per la quale il professionista è chiamato a rispondere, comporta la decadenza dal beneficio.

INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DI EDIFICI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MISURE ANTISISMICHE CON PASSAGGIO AD UNA O A DUE CLASSI DI RISCHIO INFERIORE

Dal **1° gennaio 2018**, per gli interventi sulle parti comuni di edifici ubicati in comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 , di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al **25%** della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

- l'**80%**, delle spese sostenute se gli **interventi determinano congiuntamente il passaggio ad una classe di rischio inferiore**;
- l'**85%** delle spese sostenute se gli **interventi determinano il passaggio a due (o più classi) classi di rischio sismico inferiore**.

La detrazione è ripartita in **dieci quote annuali di pari importo** e si applica su un ammontare delle spese non superiore a **euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio**.
Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
I beneficiari della detrazione possono scegliere di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o impresa, società ed enti). Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell'imposta.
Per effetto della cessione, il condomino non può fruire della detrazione relativa agli interventi antisismici effettuati dal condominio.

NEW

Da quest'anno, la **sezione IV** deve essere utilizzata anche per l'indicazione:
- degli interventi relativi al "**bonus facciate**" influenti anche dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva;
- interventi di riqualificazione energetica agevolabili ai fini del **superbonus del 110%**.

BONUS FACCIATE INFLUENTE DAL PUNTO DI VISTA TERMICO

I lavori di **rifacimento della facciata**, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che **influiscono anche dal punto di vista termico** o interessano **oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio**, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:
- i "**requisiti minimi**" previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (decreto "requisiti minimi") che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
- i **valori limite di trasmittanza termica** delle strutture componenti l'involucro edilizio stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 (tabella 2 dell'allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.

Per godere del bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell'appendice B all'allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.

Nell'ambito della **sezione IV del quadro RP** è stato introdotto il **nuovo codice "15"** che identifica gli interventi "Bonus facciate" influenti dal punto di vista termico o che interessano più del 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda dell'edificio.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al paragrafo dedicato al bonus facciate.

SUPER BONUS 110%
L'articolo 119, D.L. 34/2020 noto come "Decreto Rilancio" ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle **spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021** (termine ulteriormente prorogato ulteriormente prorogato dalla legge di bilancio 2021), spettante nella misura del **110%** delle spese stesse, a fronte di specifici interventi, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli **interventi di riqualificazione energetica degli edifici** (cd. ecobonus), nonché per quelli di **recupero del patrimonio edilizio**, inclusi quelli **antisismici** (cd. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, D.L. 63/2013.

Il **Superbonus** spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla **riqualificazione energetica** e alla **adozione di misure antisismiche degli edifici** (**interventi "trainanti")** nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (**interventi "trainati"**).
In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:
- su **parti comuni di edifici residenziali** in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- su **edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze** (sia trainanti, sia trainati);
- su **unità immobiliari residenziali** funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su **singole unità immobiliari residenziali** e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

CESSIONE DI CREDITO/SCONTO IN FATTURA
L'articolo 121 del decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni **2020** e **2021**, spese per:
- interventi di **riqualificazione energetica** degli edifici;
- taluni interventi di **recupero del patrimonio edilizio** (compresi quelli antisismici)
- interventi che possono accedere al Superbonus;
- interventi che accedono al **bonus facciate,**

possono **optare**, in **luogo dell'utilizzo diretto della detrazione** per:
- un **contributo**, sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. Sconto in fattura);
- la **cessione di un credito d'imposta** di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Le modalità attuative dello sconto in fattura/cessione del credito, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti sono state definite con i **provvedimenti** del direttore dell'Agenzia delle entrate **8 agosto 2020**, prot. n. 283847e **12 ottobre 2020**, prot. n. 326047.

Come precisato anche nella **circolare n. 24/E/2020** vengono definiti come "**trainanti o principali**" gli interventi:

- di **isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici**, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al **25%** della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari;
- di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti **centralizzati per il riscaldamento**, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari;
- **antisismici e di riduzione del rischio sismico** di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies*, articolo 16, D.L. 63/2013 (sismabonus).

Gli interventi "**trainati**", invece, comprendono:

- le **spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico** indicati nell'articolo 14, D.L. 63/2013 ("ecobonus"), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
- **l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del citato D.L. 63/2013.

CHIARIMENTI DI PRASSI

Come precisato nella **risoluzione n. 60/E/2020** nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

È possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dei suddetti interventi.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo dedicato al super bonus

NEW

Interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del Centro Italia del 2016 e dal sisma Abruzzo 2009

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali ecobonus, sostenute entro il **31 dicembre 2020**, sono **aumentate del 50%** per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. 189/2016 e dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 (i fabbricati devono essere ubicati nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. 39/2009. In tal caso, **gli incentivi** sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

LE REGOLE E GLI ADEMPIMENTI

SPESE AMMESSE IN DETRAZIONE

Sono detraibili:

- le **spese per prestazioni professionali** necessarie, sia per **la realizzazione dell'intervento**, sia per **l'acquisizione delle certificazioni energetica** necessaria per fruire del beneficio;
- le **spese inerenti i lavori effettuati**;
- spese **per le opere edilizie** funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

In particolare poi con riferimento agli specifici interventi:

- per gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alla fornitura ed alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione di opere murarie ad essi collegate.

Per gli **interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica**, sono invece detraibili le spese riguardanti:

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica "U" degli **elementi opachi** costituenti **l'involucro edilizio**, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso
  - la fornitura e la messa in opera di **materiale coibente** per il miglioramento delle **caratteristiche termiche** delle strutture esistenti;
  - la fornitura e la messa in opera di **materiali ordinari**, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  - la demolizione e la ricostruzione dell'elemento costruttivo;

b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica "U" delle **finestre, comprensive degli infissi**, attraverso:
  - il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e la posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
  - il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;

c) interventi impiantistici concernenti la **climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda**, attraverso:
  - la **fornitura e la posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
  - lo **smontaggio e la dismissione dell'impianto** di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale; la **fornitura e la posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e di regolazione, nonché sui sistemi di emissione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE

Per i contribuenti persone fisiche **non titolari di reddito d'impresa** le spese sostenute sono detraibili sulla base **del principio di cassa**; vanno pertanto considerate **le spese effettivamente pagate nel 2020**; il

pagamento delle spese per le quali viene richiesta la detrazione deve essere effettuato **tramite bonifico bancario o postale** dal quale risulti:
- la causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa;
- il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.

CHIARIMENTI DI PRASSI
PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO ORDINARIO
Nella **circolare n. 43/E/2016** l'Agenzia delle entrate, **superando** l'interpretazione fornita nella risoluzione n. 55/E/2012 ha chiarito che la detrazione spetta anche nell'ipotesi in cui il **bonifico bancario** utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica sia stato compilato in modo tale da **non consentire** alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di **applicazione della ritenuta** prevista dall'articolo 25, D.L. 78/2010. In tal caso è necessario che **il beneficiario** dell'accredito attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di:
- **aver ricevuto le somme**;
- **averle incluse nella contabilità dell'impresa** ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.

Tale **documentazione** dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Per i **soggetti titolari di reddito d'impresa** le spese sono detraibili secondo il **principio di competenza**, seguendo le indicazioni di cui all'articolo 109, Tuir; tali soggetti possono eseguire i pagamenti delle spese anche con modalità diverse dal bonifico bancario o postale (assegno bancario).

Nel caso dell'imprenditore individuale il principio di competenza è applicabile per interventi effettuati su immobili relativi all'attività d'impresa; se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili privati si dovrà applicare il principio di cassa.

La **circolare n. 20/E/2011**, ha precisato che le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, è condizionata dalle regole di imputazione degli oneri e delle spese stabilite dal Tuir (principio di cassa in linea generale e di competenza per chi esercita attività d'impresa).

Nella **risposta all'interpello n. 46/2018** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le spese per interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico sostenute dai soggetti **titolari di reddito d'impresa** che **adottano il regime di cassa rilevano nel momento dell'effettivo pagamento** anche nel caso in cui abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973; il **pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o postale.**

RITENUTA D'ACCONTO SUI BONIFICI
L'articolo 25, D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010, ha imposto l'applicazione di **una ritenuta d'acconto del 10%** ai beneficiari dei bonifici bancari e postali effettuati dai contribuenti per ottenere le

detrazioni d'imposta. La norma mira a combattere l'evasione e l'elusione fiscale da parte degli artigiani, lavoratori autonomi e aziende che effettuano i lavori di ristrutturazione negli edifici esistenti e che danno diritto alle detrazioni.
Il "sostituto di imposta", cioè **il soggetto che opera la ritenuta** e la versa all'erario non è però il committente dei lavori, ma le banche o le Poste alle quali arrivano i bonifici in accredito. Saranno dunque questi soggetti a dover:

- **operare le ritenute d'acconto**, con obbligo di rivalsa all'atto dell'accreditamento dei pagamenti;
- **versare all'erario la ritenuta d'acconto** entro il giorno 16 del mese successivo, utilizzando il modello F24 (codice tributo 1039);
- **rilasciare**, a chiusura dell'anno fiscale, **la certificazione della ritenuta effettuata**, la quale potrà essere scomputata dalle imposte sul reddito.

Il D.L. 98/2011 è intervenuto modificando l'articolo 25, D.L. 78/2010 ed ha disposto la riduzione della ritenuta d'acconto dall'originario 10% al 4%.
La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del D.L. 98/2011; pertanto a decorrere dal **06/07/2011** sui pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale, relativi ai lavori per i quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione del 36% ovvero del 55%, la banca/Posta è tenuta ad operare la ritenuta d'acconto **nella nuova misura del 4%,** calcolata sull'importo del bonifico, decurtando l'Iva forfetariamente determinata.
Dal 1 gennaio 2015 la ritenuta operale delle banche o parte è raddoppiata dal 4% all'8%.

BONIFICO CON CAUSALE ERRATA

La circolare n. 11/E/2014 ha precisato che nell'ipotesi in cui l'indicazione nella **causale del bonifico** dei riferimenti normativi **della detrazione per la riqualificazione energetica** degli edifici in luogo di quella per **gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** sia dovuta a un mero **errore materiale** e **non** abbia pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto, la detrazione **può comunque essere riconosciuta**, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa.
Alla stessa conclusione si perviene anche nel **caso opposto** in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest'ultima detrazione.

SPESE PAGATE TRAMITE FINANZIAMENTO

Se i lavori sono stati **pagati da una società finanziaria** che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest'ultimo potrà ugualmente richiedere l'agevolazione, in presenza degli altri presupposti, a condizione che:

- la società che concede il finanziamento paghi l'impresa che ha eseguito i lavori con **bonifico bancario o postale** da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato);
- il **contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico** effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.

Ai fini della detrazione, l'anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte d ella finanziaria.

INTERVENTI IN LEASING

Per il contribuente che finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica **mediante un contratto di leasing**, l'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 21/E/2010 nella quale è stato precisato che:

- si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, no**n vi è obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale**;
- gli **adempimenti documentali** (per esempio, l'invio della scheda informativa all'Enea) **devono essere assolti dal contribuente** che usufruisce della detrazione. La società di leasing deve solo fornire una documentazione che attesti la conclusione dell'intervento di riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto su cui si calcola la detrazione.

CHIARIMENTI DI PRASSI

La **risoluzione n. 9/E/2017** ha precisato che la detrazione è ammessa anche se l'onere è sostenuto mediante un **bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento**, operatore diverso dalle banche, autorizzato - in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 11/2010 e D.Lgs. 385/1993 (TUB) - a prestare servizi di pagamento tramite l'esecuzione di bonifici. Il riconoscimento delle detrazioni fiscali richiede inoltre l'adesione dell'Istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l'utilizzo della procedura TRIF, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell'applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti.

Ai fini del riconoscimento della detrazione **non è richiesta** l'effettuazione del pagamento mediante bonifico per le spese relative agli **oneri di urbanizzazione**, all'imposta di bollo, ai **diritti pagati** per le concessioni, le **autorizzazioni e le denunce di inizio lavori ed alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico** (TOSAP), trattandosi di versamenti da effettuare con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni.

LIMITI DI SPESA E RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE

In materia di interventi di riqualificazione energetica **la principale novità** del **D.L. 63/2013** è stata, oltre **alla proroga dell'agevolazione**, **l'innalzamento** dell'aliquota per la detrazione dal 55% **al 65%.**

La Legge di Bilancio 2018 ha **confermato l**a misura della detrazione al **65%** per la **generalità degli interventi previsti**, mentre l'ha ridotta **al 50%** per le spese, sostenute dal **1º gennaio 2018**, relative agli interventi di **acquisto e posa in opera** di:

- **finestre comprensive di infissi**;
- **schermature solari**;
- di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

L'Agenzia precisa che l'utilizzo dell'espressione **"spese sostenute",** senza aver introdotto altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione della più elevata aliquota del 65% in relazione **alla data di avvio degli interventi**, comporta che, ai fini dell'imputazione delle stesse, occorre fare riferimento:

- per **le persone fisiche,** compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, **al criterio di cassa** e, quindi, alla **data dell'effettivo pagamento**, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
- per **le imprese individuali, le società e gli enti commerciali**, al criterio di competenza e, quindi, **alla data di ultimazione della prestazione**, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

L'articolo **14, comma 3, Legge di conversione al D.L. 63/2012**, prevede l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 24, L. 244/2007 e 29, comma 6, D.L. 185/2008; pertanto è confermata la soglia massima di detrazione spettante (di fatto, si riduce il limite massimo di spesa agevolabile per i bonifici effettuati a decorrere dal 06/06/2013), come si evince dal seguente prospetto:

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65% (FINO AL 5.06.2013, 55%)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)	**100.000**	**153.846,15** (181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	**Dal 2008 al 31 dicembre 2020**
Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	**60.000**	**92.307,69** (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	**Dal 2008 al 31 dicembre 2020**
Intervento di istallazione di pannelli solari - collettori solari	**60.000**	**92.307,69** (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	**Dal 2008 al 31 dicembre 2020**
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	**30.000**	**46.153,84** (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	**Dal 2008 al 31 dicembre 2020**
Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del D.Lgs. 311/2006	**60.000**	**92.307,69**	**Dal 2015 al 31 dicembre 2017**
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	**30.000**	**46.153,84**	**Dal 2015 al 31 dicembre 2017**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto			**Dal 2016 al 31 dicembre 2020**
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	**100.000**	**153.846,15**	**Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020**
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto		**15.000**	**Dal 6° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020**

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70% E DEL 75%

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (**40.000 euro** per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	**Dal 2017 al 31 dicembre 2020**
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (**40.000 euro** per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	**Dal 2017 al 31 dicembre 2020**

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL'80% E DELL'85%

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico	Quota parte di (**136.000 euro** per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	**Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020**
Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico	Quota parte di (**136.000 euro** per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	**Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020**

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	**60.000**	**120.000**	**Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	**30.000**	**60.000**	**Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020**
Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del D.Lgs. 311/2006	**60.000**	**120.000**	**Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020**
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	**30.000**	**60.000**	**Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020**

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

La detrazione del 55%/65% **non è cumulabile con la detrazione** del 50%.
Se un contribuente sostiene una spesa che potrebbe fruire di entrambe le agevolazioni, deve scegliere per quale agevolazione optare.

Come precisato dalla **risoluzione n. 3/E/2010**, dal 1° gennaio 2009, la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altri contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 115/2008. A decorrere da tale data, pertanto, il contribuente deve scegliere se beneficiare della detrazione del 55% o dei contributi concessi.
Non rileva nemmeno che il contributo possa coprire solo parzialmente le spese sostenute.

A seguito dell'**abrogazione** del menzionato articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 115/2008 (disposta, a decorrere dal 3 gennaio 2013, dall'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 28/2011) e dalla lettura combinata del citato articolo 28, comma 5, e del relativo decreto attuativo del 28 dicembre 2012, la **detrazione per risparmio energetico risulta compatibile con gli incentivi disposti a livello comunitario nonché a livello locale da regioni, province e comuni.**

In ogni caso, resta fermo che la cumulabilità è **ammessa solamente qualora la normativa disciplinante l'incentivo locale non preveda espressamente l'incumulabilità** dello stesso con detrazioni o agevolazioni fiscali attribuite per le medesime finalità e in relazione alla quota di spesa eccedente quanto già agevolato in forza dell'incentivo locale, regionale o comunitario.

La **detrazione del 55/65% è** compatibile con l'applicazione **dell'Iva ridotta al 10%** su interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed è **cumulabile con la detrazione spettante per interessi passivi su mutui ipotecari,** per acquisto o ristrutturazione dell'abitazione principale.

La detrazione per risparmio energetico non è cumulabile con gli incentivi **erogati per l'installazione di impianti fotovoltaici**.

RATEIZZAZIONE

La detrazione spettante per questa tipologia di spese deve essere **rateizzata**:

ANNI	NUMERO DI RATE
2008	numero di quote compreso tra 3 e 10
2009	5 rate
2010	5 rate
Dal 2011	10 rate

la detrazione è conclusa

Le spese sostenute nel 2008 **possono essere ancora detratte se dal 2011 al 2017** si è acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008 e se si è provveduto a rideterminare il numero delle rate (dieci) scelte da chi aveva sostenuto la spesa.

SPESE SOSTENUTE DA PIU SOGGETTI

Il **limite massimo di detrazione** spettante va riferito all'unità immobiliare e pertanto va suddiviso **tra i soggetti detentori o possessori** dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'importo effettivamente sostenuto.

Anche per gli **interventi condominiali** l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Tuttavia, quando si tratta di un intervento di riqualificazione energetica, per il quale è prevista la detrazione di 100.000 euro, e lo stesso intervento si riferisce all'intero edificio e non a "parti" di edificio, tale somma costituisce anche il limite complessivo di detrazione e va ripartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio. Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici condominiali che danno diritto alle maggiori detrazioni del **70 e 75%,** vanno calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a **40.000 euro** moltiplicato per **il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.**

L'importo massimo delle spese ammesse in detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali **pertinenze alle unità immobiliari**.
Per esempio, nel caso in cui l'edificio sia composto da 7 unità immobiliari e 5 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di 480.000 euro (40.000 euro x 12 unità), da attribuire ai condòmini in base ai millesimi di proprietà.

Per gli interventi realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico, per i quali sono previste **detrazioni ancora maggiori** (dell'**80%**, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell'**85%**, se il rischio sismico si riduce di 2 o più classi), il **limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.**

Se sono stati realizzati più **interventi di risparmio energetico agevolabili**, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

ESEMPIO
Se sono stati installati dei pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sostituito l'impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.

Invece, il contribuente potrà richiedere una sola agevolazione quando effettua interventi caratterizzati da requisiti tecnici tali da poter essere ricompresi in due diverse tipologie. Questo accade, per esempio, quando sono stati realizzati interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili sia nell'ambito della riqualificazione energetica dell'edificio, sia in quello degli interventi sulle strutture opache verticali. In questa situazione, il contribuente dovrà indicare nella scheda informativa da inviare all'Enea a quale beneficio intende fare riferimento.

Quando gli interventi realizzati consistono nella **prosecuzione di lavori** appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo di detrazione bisogna tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Inoltre, per gli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo d'imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati.

ADEMPIMENTI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

I **soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione fiscale del 55%/65%** sulle spese energetiche, devono porre in essere una serie di adempimenti previsti dall'articolo 4 del D.M. del 2017 e devono acquisire, trasmettere e conservare specifica documentazione:

Non è necessario **per fruire dell'agevolazione fiscale** effettuare alcuna **comunicazione preventiva**: nè al Centro Operativo di Pescara, né alla Asl per comunicare l'inizio dei lavori (a meno che tale adempimento non sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro).

a) le **FATTURE** ricevute fiscali o altra documentazione attestante le spese sostenute per gli interventi;

Nelle fatture emesse dal 14 maggio 2011 non è più necessaria l'indicazione del costo della manodopera (D.L. 70/2011).

b) l'**ASSEVERAZIONE** di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dalle specifiche norme (D.I. 19/02/2007 e D.I. 11/03/2008).

Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso immobile, l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario.

L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori, se sono stati utilizzati beni con determinate caratteristiche energetiche per determinate tipologie di interventi, quali:
- sostituzione di finestre ed infissi;
- impianto di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 Kw;
- pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 Kw;
- sistemi di dispositivi multimediali.

In base alle nuove disposizioni introdotte dal **D.M. 6 agosto 2009**, **l'asseverazione non è necessaria se:**
- viene sostituita da **una dichiarazione** resa **dal direttore dei lavori** sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
- se **è esplicitata** nella relazione tecnica prevista dall'articolo 28, L. 10/1991, la quale attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.

Asseverazione per interventi condominiali che consentono le detrazioni del 70 e 75%.
Per gli interventi riguardanti **l'involucro dell'edificio** con un'incidenza **superiore al 25%** della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del **26 giugno 2015**, la sussistenza delle condizioni deve essere asseverata da **professionisti abilitati** mediante **l'attestazione della prestazione energetica** degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L'Enea effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con specifico decreto. La **non veridicità** dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.

c) il tecnico abilitato incaricato deve redigere anche **L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA** che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio.
Tale attestazione deve essere prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dalla normativa locale emanata dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "**QUALIFICAZIONE ENERGETICA**", in luogo di quello di "certificazione energetica", predisposto secondo lo schema riportato in allegato al D.I. del 19 febbraio 2007, come modificato dal D.I. del 7 aprile 2008 e dal D.I. del 6 agosto 2009.

Dal 6 giugno 2013 è entrato in vigore il D.L. 63/2013, in materia di prestazione energetica nell'edilizia, che ha **soppresso l'attestato di certificazione energetica** (ACE) introducendo contestualmente, in sua sostituzione, **l'attestato di prestazione energetica (APE).**
L'APE deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e deve essere conservato dal contribuente. Per gli interventi terminati nel 2017 i dati dell'attestato di prestazione energetica andavano riportati nell'Allegato A inviato telematicamente all'ENEA.

L'attestato di prestazione energetica non è richiesto:
- dall'**1.1.2008** (comma 24, lettera c), articolo 1 della L. 244/2007) per gli interventi **di sostituzione di finestre comprensive di infissi** in singole unità immobiliari e di **installazione di pannelli solari** per la produzione di acqua calda; inoltre per tali interventi non è più richiesto l'allegato E firmato dal tecnico abilitato ma solo l'allegato F a firma del richiedente;
- dal **15.08.2009**, nel caso di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (comma 1, articolo 31 L. 99/2009);
- per **l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari**;
- per **l'installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;**
- per **l'acquisto e l'installazione di dispositivi multimediali**.

Scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati
Per gli interventi terminati dall'anno 2018 deve essere compilata la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati, che sostituisce gli allegati E ed F che andavano utilizzati in precedenza.
Nella scheda vanno riportati:
- i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
- i dati identificativi dell'edificio;
- la tipologia dell'intervento eseguito;
- il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
- il costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali;
- l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica sono comunicate attraverso la sezione "dati da APE" della scheda descrittiva.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da **tecnici abilitati** alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali quali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA
La scheda descrittiva deve essere inviata all'ENEA:
- in via telematica, attraverso il sito Internet www.acs.enea.it (ottenendo ricevuta);
- a mezzo raccomandata, con ricevuta semplice, all'ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile - Via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), esclusivamente qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA.

ENEA – Dipartimento ambiente cambiamenti globali e sviluppo sostenibile:
via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma).
deve essere specificato come riferimento:
- detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.

Dato che per **gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** realizzati dopo il 15 agosto 2009 non è più obbligatorio produrre l'attestato di qualificazione, o certificazione energetica, sarà sufficiente inviare/trasmettere all'ENEA solo la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Se il contribuente **non è in possesso della documentazione**, poiché l'intervento è **ancora in corso di realizzazione**, può **fruire comunque della detrazione** per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che **attesti** che i lavori non sono ultimati.

La documentazione deve essere trasmessa **entro 90 giorni dalla fine dei lavori**.
A tal fine:

- i lavori si intendono terminati alla **data del collaudo** ovvero **dell'attestazione della funzionalità dell'impianto**. Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra **documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori** (o dal tecnico che compila la scheda informativa). **Non può ritenersi valida un'autocertificazione del contribuente**;
- per i lavori eseguiti a **cavallo di due periodi di imposta** e relativi al medesimo intervento, la trasmissione all'ENEA della documentazione deve essere effettuata nei **90 giorni dalla data di fine lavori**, che non necessariamente deve coincidere con il termine entro il quale sono sostenute le spese per godere della detrazione;
- per i lavori conclusi nell'anno, con spese sostenute anche nell'anno successivo, la scheda informativa deve essere inviata all'ENEA nei **90 giorni successivi alla fine dei lavori**, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell'invio; in caso di ulteriori spese, relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all'invio della scheda informativa all'ENEA, il contribuente potrà **integrare** la scheda originariamente trasmessa all'ENEA non **oltre il termine di presentazione della dichiarazione** dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
  Quindi, ad esempio, per lavori conclusi nel 2020 per i quali i 90 giorni dalla fine lavori scadevano il 31.12.2020 con spese sostenute da una persona fisica nel 2020 e anche nel 2021, la scheda inviata entro il 31.12.2020 contiene le spese sostenute fino a quel momento mentre la successiva scheda di integrazione, che potrà essere inviata entro il 31.10.2021, deve contenere anche gli importi pagati nel 2021. La scheda inviata entro il 31.12.2020 deve ritenersi compilata correttamente anche se sono state incluse le spese da sostenere nel 2021, fermo restando che ai fini della detrazione devono essere fatte valere solo le spese sostenute nel 2020.

L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione si ritiene sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione.

APPROFONDIMENTO
RETTIFICA DELLA SCHEDA INFORMATIVA

La circolare n. 21/E/2010 ha previsto la possibilità di **rettificare** la documentazione inviata all'ENEA, **anche oltre il termine di novanta giorni dalla fine dei lavori**, per eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa.

Le ipotesi di errori più ricorrenti possono riguardare:
- **errori materiali** nell'indicazione dei dati anagrafici del contribuente, dei dati identificativi dell'immobile oggetto di intervento, degli altri soggetti beneficiari della detrazione, delle spese conteggiate;
- **importi di spesa** indicati in misura non corrispondente a quella effettiva per sopravvenienza di sconti o abbuoni sul prezzo preventivato, ovvero perché taluni costi hanno avuto manifestazione finanziaria successivamente all'invio della scheda.

L'Agenzia, in particolare, ha precisato, coerentemente con quanto già affermato in relazione alla comunicazione di inizio attività richiesta per la detrazione del 36% in relazione agli interventi di recupero edilizio, che **la correzione può avvenire mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa**. Il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa, ma anche l'attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento.
La **comunicazione in rettifica** della precedente, deve essere inviata entro il **termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell'anno al quale la dichiarazione si riferisce.
In **caso di sconti o abbuoni** intervenuti successivamente all'invio della scheda informativa, **la detrazione compete solamente in relazione alle spese effettivamente sostenute**; pertanto, qualora vengano restituite somme per le quali in anni precedenti si è già fruito della detrazione, tali somme devono essere assoggettate a **tassazione separata**, *ex* articolo 17, comma 1, lettera n-*bis)*, D.P.R. 917/1986 (Tuir).
Non è necessario procedere alla rettifica della scheda informativa nell'ipotesi in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura, o non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione, dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.

Se la scheda contenente gli **errori** è stata inviata:
- nel **2020**, la rettifica deve essere inviata prima della presentazione della dichiarazione dei redditi 2021;
- dal **2009 al 2019,** non è più possibile inviare la scheda rettificativa;
- per il 2008, poiché non era possibile rettificare telematicamente il contenuto delle schede informative inviate all'ENEA, il contribuente può continuare ad usufruire della detrazione se da tutti gli altri documenti necessari in suo possesso si evince la correttezza di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi.

MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE
Nel caso di mancato invio della documentazione all'ENEA entro i **90 giorni** dalla fine dei lavori, l'Agenzia delle entrate, nella **circolare n. 13/E/2013**, ha precisato che è applicabile anche a tale tipologia di comunicazione **la "remissione in bonis"**, di cui all'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, a condizione che:
a) il **contribuente abbia i requisiti sostanziali** richiesti dalle norme di riferimento;
b) **effettui la comunicazione**, ovvero **esegua l'adempimento richiesto** entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) **versi contestualmente l'importo** pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (258 euro), secondo le modalità stabilite dall'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato **abbiano annullato l'invio della scheda informativa all'ENEA,** le richieste **di detrazione annullate non possono ritenersi valide.** Tuttavia, precisa l'Agenzia, l'invio della scheda all'ENEA può essere ripetuto **fino alla scadenza del termine dei 90 giorni** dalla data di conclusione dei lavori, e l'eventuale nuovo invio oltre i novanta giorni è comunque possibile, alle condizioni di cui al richiamato articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012.
Infine, nell'ipotesi in cui **la scheda informativa sia stata correttamente compilata**, ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all'invio della stessa, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all'ENEA. L'invio della scheda all'ENEA è sempre possibile fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori, ovvero oltre i 90 giorni, alle condizioni di cui al richiamato articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012.

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria, la seguente documentazione:

- l'**asseverazione del tecnico abilitato**;
- la **ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA**;
- le **fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate**;
- le **ricevute del bonifico attestante il pagamento** (nel caso di contribuenti non titolari di reddito d'impresa).

Nel caso in cui gli interventi **riguardino parti comuni di edifici**, deve essere acquisita e conservata copia **della delibera assembleare** e della tabella **millesimale di ripartizione delle spese**.
Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal **detentore dell'immobile**, deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore.

INTERVENTI PER PIÙ PERIODI D'IMPOSTA

Abolizione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate

Con l'entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali, D.Lgs. 175/2014 **è stato eliminato l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d'imposta**.

La cancellazione dell'obbligo di comunicazione riguarda:

- i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015;
- i soggetti con periodo d 'imposta non coincidente con l'anno solare, per le spese sostenute nel periodo d' imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scade e a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (13 dicembre 2014).

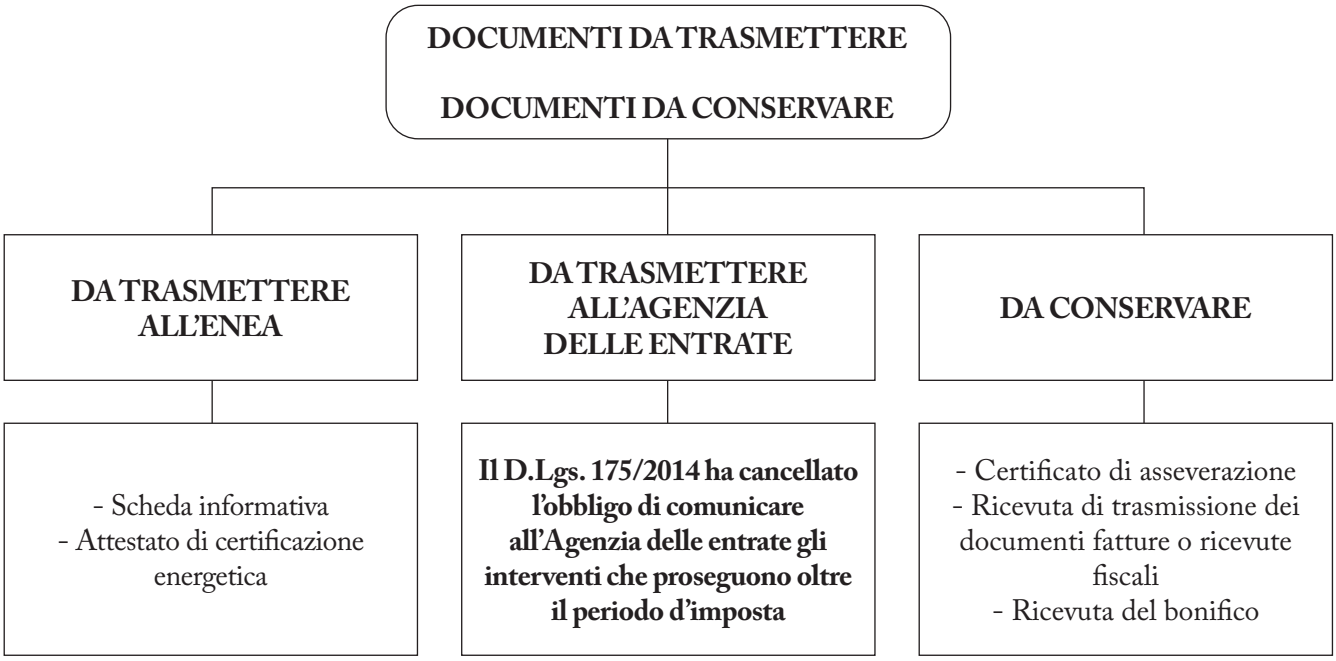

IL SUPERBONUS 110%

ASPETTI GENERALI

Il D.L. 34/2020 noto come Decreto Rilancio, nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al **110%** l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, a fronte di specifici interventi in ambito di:

- **efficienza energetica**;
- **interventi di riduzione del rischio sismico**;
- di **installazione di impianti fotovoltaici** nonché delle **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**.

NEW

La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha prorogato il Superbonus al **30 giugno 2022** (e, in determinate situazioni, al **31 dicembre 2022** o al **30 giugno 2023**) e introdotto altre rilevanti modiche alla disciplina che regola l'agevolazione.

Le disposizioni sul Superbonus consentono di fruire di una detrazione del **110%** delle spese e **si aggiungono a quelle già vigenti** che disciplinano le detrazioni dal 50 all'85% delle spese spettanti per gli interventi di:

- **recupero del patrimonio edilizio**, in base all'articolo 16-*bis*, Tuir inclusi quelli **antisismici** (cd. sismabonus);
- **riqualificazione energetica degli edifici** in base all'articolo 14, D.L. 63/2013.

CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA

Altra importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per **un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi** o, in alternativa, per la **cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante**.

SOGGETTI AMMESSI

L'articolo 119, comma 9, D.L. 34/2020 stabilisce che **possono beneficiare** del Superbonus:

- i **condomini**, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni;

> Con riferimento alle spese sostenute dal **1° gennaio 2021** possono beneficiare anche le **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
> Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

- le **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni sulle singole unità immobiliari;
- dagli **Istituti autonomi case popolari** (Iacp), comunque denominati, nonché dagli **enti aventi le stesse finalità sociali** dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati **su immobili**, di **loro proprietà** o **gestiti per conto dei Comuni**, adibiti a edilizia residenziale pubblica.

> Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal **1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022** e, per gli interventi per i quali a tale data siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

- le **cooperative di abitazione a proprietà indivisa**. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**Onlus**) di cui all'articolo 10, D.Lgs. 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato (**Odv**) iscritte nei registri di cui alla L. 266/1991, e dalle associazioni di promozione sociale (**Aps**) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 7, L. 383/2000;
- dalle **associazioni e società sportive dilettantistiche** iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), D.Lgs. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
- le **Comunità energetiche rinnovabili** costituite «*in forma di enti non commerciali o di condomini che aderiscono alle configurazioni*» di cui all'articolo 42-*bis*, D.L. 162/2019, limitatamente alle spese sostenute per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti dalle predette comunità energetiche.

La detrazione spetta ai soggetti che **possiedono** o **detengono** l'immobile oggetto dell'intervento in **base ad un titolo idoneo** al **momento di avvio dei lavori** o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Si tratta, in particolare del:
- **proprietario**;
- **nudo proprietario**;
- **titolare di altro diritto reale di godimento** (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- del **detentore dell'immobile** in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
- dei **familiari del possessore o detentore dell'immobile**.

I **titolari di reddito d'impresa** o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

AGEVOLAZIONI PREVISTE

L'agevolazione fiscale consiste in **detrazioni dall'imposta lorda** ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di **efficienza energetica** degli edifici esistenti o **interventi antisismici**.
In particolare, il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su **parti comuni di edifici**, su **unità immobiliari funzionalmente indipendenti** e con **uno o più accessi autonomi dall'esterno**, site all'interno di **edifici plurifamiliari**, nonché sulle singole unità immobiliari.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 119 del decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal **1° luglio 2020 al 30 giugno 2022**, per le seguenti tipologie di interventi di:
- **isolamento termico delle superfici opache verticali**, **orizzontali e inclinate** che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- **interventi antisismici** di cui ai comma da 1-*bis* a 1-*septies*, articolo 16, D.L. 63/2013 (cd. sismabonus).

Per gli **interventi sulle parti comuni** degli edifici effettuati dai condomìni nonché dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, per i quali alla data del **30 giugno 2022** siano stati effettuati lavori per almeno il **60% dell'intervento complessivo**, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2022**.

IACP
Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Tra gli **edifici** che possono accedere alle detrazioni sono compresi anche quelli privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al

termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico (anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente), raggiungano una classe energetica in fascia A.
Il Superbonus spetta anche per le seguenti **ulteriori tipologie di interventi** (cd. "trainati"), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale precedentemente elencati:

- di **efficientamento energetico** rientranti nell'ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento
- quelli **previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), D.P.R. 917/1986**, finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021)
- **l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**

Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti **interventi trainati**, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o antisismici, precedentemente elencati:

- **l'installazione di impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.P.R. 412/1993 o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici
- **l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati** negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su **unità immobiliari residenziali** appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), nonché A9 (castelli) per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

INTERVENTI AGEVOLABILI

Il "Superbonus" al 110% è riconosciuto per determinati interventi detti "**trainanti**" di **riqualificazione energetica** e **riduzione del rischio sismico** ed altri "**trainati**" **se eseguiti congiuntamente ai primi.**

INTERVENTI TRAINANTI

Per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti autonomamente, c.d. "**trainanti**", sono previsti **specifici limiti di spesa** complessivamente ammessa in detrazione; tuttavia, tali limiti potrebbero risultare più contenuti in relazione allo specifico intervento in ragione dei massimali di costo stabiliti dal D.I. 6 agosto 2020.

Isolamento termico degli involucri edilizi

Il Superbonus spetta nel caso di **interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali**, **orizzontali** (coperture, pavimenti) e **inclinate delimitanti il volume riscaldato**, verso l'esterno, verso **vani non riscaldati** o il terreno che **interessano l'involucro dell'edificio**, anche unifamiliare o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, **con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio** medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza "U" (potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m2K, definiti dal D.I. del 6 agosto 2020.
Gli interventi per la **coibentazione del tetto** rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

I **materiali isolanti utilizzati** devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un **ammontare complessivo delle spese** non superiore ai seguenti limiti:

Importo	Tipologia di edificio
€ 50.000	• edifici unifamiliari; • unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari
€ 40.000	• edificio composto da due a otto unità immobiliari (limite di € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che lo compongono)
€ 30.000	• edificio composto da più di otto unità immobiliari (limite di € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che lo compongono)

ESEMPIO
Nel caso in cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro).

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
Si tratta degli interventi effettuati sulle **parti comuni degli edifici**, di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** con impianti centralizzati destinati al **riscaldamento**, al **raffrescamento** nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:
- **generatori di calore a condensazione**, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
- **generatori a pompe di calore**, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche
- apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- **sistemi di microcogenerazione**, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20% collettori solari.

Esclusivamente per i **comuni montani** non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, è ammesso al Superbonus anche l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), D.Lgs. 102/2014.

La detrazione, che spetta anche per le spese relative allo **smaltimento** e alla **bonifica dell'impianto** sostituito, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- **20.000 euro**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli **edifici composti fino a otto unità immobiliari;**
- **15.000 euro**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli **edifici composti da più di otto unità immobiliari**.

ESEMPIO
Nel caso in cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 265.000 euro, calcolato moltiplicando 20.000 euro per 8 (160.000 euro) e 15.000 euro per 7 (105.000 euro).

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli **edifici unifamiliari** o sulle **unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari**, le quali siano **funzionalmente indipendenti** e **dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno**. Si tratta dei medesimi interventi agevolabili se realizzati sulle parti comuni degli edifici con l'aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, dell'installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a **30.000 euro**, per **singola unità immobiliare**.
La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Interventi antisismici (sismabonus)
La detrazione per gli **interventi antisismici** prevista dall'articolo 16, comma da 1-*bis* a 1-*septies*, D.L. n. 63/2013 è elevata al **110%** per le spese sostenute dal **1° luglio 2020 al 30 giugno 2022**. Per le spese sostenute nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in **quattro quote annuali di pari importo**.
Il Superbonus spetta anche per la **realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici**, eseguita congiuntamente a uno degli interventi indicati al periodo precedente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.
La norma prevede che qualora:
- il **credito** corrispondente alla detrazione spettante venga **ceduto** ad un'impresa di assicurazione e contestualmente,
- **venga stipulata una polizza** che copra il rischio di eventi calamitosi,

la **detrazione del premio assicurativo**, disciplinata dall'articolo 15, comma 1, lettera f-*bis*), Tuir, è riconosciuto nella misura del 90%.

Interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del Centro Italia del 2016 e dal sisma Abruzzo 2009
I limiti delle spese ammesse all'**ecobonus** e al **sisma bonus** sostenute entro il **30 giugno 2022**, sono **aumentati del 50%** per gli interventi di **ricostruzione riguardanti** i **fabbricati danneggiati** dal **sisma** nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. 189/2016, e di cui al D.L. 39/2009, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato **dichiarato lo stato di emergenza**.
In tal caso, le detrazioni sono alternative al contributo per la ricostruzione e si calcolano su tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dall'abitazione principale, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il sismabonus spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

INTERVENTI "TRAINATI"

Il **D.L. 34/2020** prevede l'attribuzione della detrazione al **110%** anche a determinati **interventi** qualora **eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi "trainanti"** di **riqualificazione energetica** e di **adozione delle misure antisismiche**. Secondo quanto disposto dal D.I. 6 agosto 2020 e confermato dalla circolare n. 24/2020, un intervento si considera **eseguito congiuntamente** se *le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti*, all'interno dell'arco **temporale di vigenza dell'agevolazione.**

Questo implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

ESEMPIO

Se il contribuente ha sostenuto spese per **interventi trainanti** (ad esempio per il rifacimento del cd. "cappotto termico" o la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale) a **marzo 2020** e, pertanto, non ammesse al Superbonus, **non potrà beneficiare di tale agevolazione** neanche per le spese sostenute per **la sostituzione delle finestre o per l'installazione di impianti fotovoltaici** (interventi trainati) ancorché i relativi pagamenti siano effettuati successivamente all'entrata in vigore delle agevolazioni in commento, ad esempio, a **settembre 2020**.

Interventi di riqualificazione energetica

Il Superbonus spetta per gli interventi di **risparmio energetico** previsti dall'articolo 14, D.L. 63/2013, nei **limiti di spesa previsti per ciascun intervento** eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14, D.L. 63/2013 danno diritto al Superbonus, a prescindere dalla effettuazione degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (interventi trainanti), qualora questi ultimi non possano essere realizzati in quanto gli **immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali** e del paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Ai fini del Superbonus è, comunque, necessario che gli interventi indicati nell'articolo 14, D.L. 63/2013, assicurino il **miglioramento di almeno due classi energetiche** o, se non possibile, in quanto l'edificio o l'unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta. Pertanto, se l'edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell'isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai **singoli interventi ammessi all'ecobonus** (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia **certificato il miglioramento energetico**.

Eliminazione delle barriere architettoniche

Il Superbonus spetta, per le spese sostenute a partire dal **1° gennaio 2021**, per gli interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), D.P.R. 917/1986, **eseguiti congiuntamente** a interventi di **iso-**

lamento termico delle **superfici opache** o di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti** (interventi trainanti).
Si tratta, in particolare, degli **interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

Installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
Il Superbonus si applica alle **spese sostenute per l'installazione** di:
- **impianti solari fotovoltaici** connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, D.P.R. 412/1993 ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- **sistemi di accumulo integrati** negli **impianti solari fotovoltaici** agevolati contestuale o successiva all'installazione degli impianti medesimi.

L'applicazione della maggiore aliquota è, comunque, subordinata alla:
- **installazione degli impianti eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti** di **isolamento termico** delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus;
- **cessione in favore del GSE** (con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, D.Lgs. 387/2003), dell'energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l'autoconsumo (nell'ambito delle comunità energetiche). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato ai sensi del comma 9, articolo 42-*bis*, sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati.

La **detrazione** è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non **superiore a 48.000 euro**, e comunque **nel limite di spesa di 2.400 euro** per ogni **kW** di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in **5 quote annuali** di pari importo e in **4 quote annuali** di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022.

Il limite di spesa per **l'installazione dell'impianto fotovoltaico** e del **sistema di accumulo** è **ridotto a 1.600 euro** per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale a un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), D.P.R. 380/2001.

In caso di **installazione**, da parte delle **comunità energetiche rinnovabili** costituite in forma di enti non commerciali o di condomìni, di impianti fino a 200 kW, che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-*bis*, D.L. 162/2019, il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW. Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW spetta la detrazione ordinaria prevista dal Tuir13, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto.

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Se l'installazione delle **infrastrutture per la ricarica di veicoli** elettrici negli edifici è eseguita congiuntamente a un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, la detrazione prevista dall'articolo 16-*ter*, D.L. 63/2013, è elevata al 110%.

In particolare, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, la detrazione è riconosciuta nella misura del **110%**, da ripartire tra gli aventi diritto in **5 quote annuali** di pari importo (in **4 quote annuali** di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022), nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:

- **2.000 euro**, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- **1.500 euro**, per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine;
- **1.200 euro** per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine.

L'agevolazione si intende riferita **una sola colonnina** di ricarica per unità immobiliare.

NEW

Per gli interventi in corso di esecuzione al **1° gennaio 2021**, il Superbonus è calcolato su un ammontare massimo delle spese pari a **3.000 euro**. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l'ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell'ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l'acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.

AMMONTARE DELLA DETRAZIONE

La detrazione è riconosciuta nella misura del **110%**, da ripartire tra gli aventi diritto in **5 quote annuali di pari importo**, per la spesa sostenuta entro il **31 dicembre 2021**, e in **4 quote annuali** di pari importo per le **spese effettuate nell'anno 2022**.

IACP

Per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, e gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, la ripartizione in **4 quote annuali** di pari importo si applica alle spese **sostenute dal 1° luglio 2022**.

Per gli interventi realizzati su **edifici unifamiliari**, sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno, o su unità immobiliari site in edifici in condominio o in edifici composti da due a quattro unità distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà, il Superbonus spetta per le **spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari**. Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, nonché per gli interventi antisismici.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, in linea con la prassi in materia, per l'applicazione dell'aliquota corretta occorre fare riferimento:

- **alla data dell'effettivo pagamento** (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
- **alla data di ultimazione della prestazione**, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

ADEMPIMENTI

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus, prevista dall'articolo del decreto Rilancio, è necessario richiedere il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Il **visto di conformità** è rilasciato, ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

È necessario, inoltre, richiedere, **sia ai fini dell'utilizzo diretto in dichiarazione** del Superbonus che **dell'opzione per la cessione o lo sconto**:

- per gli **interventi di efficientamento energetico**, l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 sono state stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
- per gli **interventi antisismici**, l'asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell'efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al D.M. 58/2017 (come modificato dal decreto del 6 agosto 2020 n. 329). I professionisti incaricati **devono attestare anche la corrispondente congruità** delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L'asseverazione è rilasciata al **termine dei lavori** o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Sono **detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità**, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.
I **tecnici abilitati** devono rilasciare le predette attestazioni ed asseverazioni, previa **stipula di una polizza** di **assicurazione** della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA

Ai sensi dell'articolo 121 del **decreto Rilancio**, i soggetti che sostengono, negli anni **2020 e 2021**, spese per interventi:

- **trainanti e trainati che beneficiano del Superbonus**, inclusi, a partire dal 1° gennaio 2021, quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;
- di **recupero del patrimonio edilizio** previsti dal Tuir. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- di **riqualificazione energetica rientranti nell'ecobonus** quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle

strutture o sull'involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
- **adozione di misure antisismiche** rientranti nel sismabonus. L'opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l'acquisto delle "case antisismiche";
- **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti**, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di bilancio 2020;
- **installazione di impianti fotovoltaici**, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
- **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici**, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

Possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un **contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto "parziale", pari all'importo dello sconto applicato, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
b) per la **cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante**, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

L'opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il **primo stato di avanzamento**, inoltre, deve riferirsi ad almeno il **30%** e il **secondo** ad almeno il **60% dell'intervento medesimo**.
I crediti d'imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, **sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24**. Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Non si applica il **limite generale** di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro.

La cessione può essere disposta in favore:
- dei **fornitori di beni e servizi** necessari alla realizzazione degli interventi;
- di **altri soggetti** (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti);
- di **istituti di credito e intermediari finanziari**.

SEZIONE IV – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Sezione IV
Spese per inteventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus

	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	110%	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione sisma	Importo rata
RP61	1	2	3	4	5	6	7	8 ,00	9	10 ,00
RP62								,00		,00
RP63								,00		,00
RP64								,00		,00

RP65 TOTALE RATE	Rata 50%	Rata 55%	Rata 65%	Rata 70%	Rata 75%
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	Rata 80%	Rata 85%	Rata 90%	Rata 110%	
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	
RP66 TOTALE DETRAZIONE	Detrazione 50%	Detrazione 55%	Detrazione 65%	Detrazione 70%	Detrazione 75%
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	Detrazione 80%	Detrazione 85%	Detrazione 90%	Detrazione 110%	
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	

Nella **sezione IV** devono essere indicate le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

NEW

Da quest'anno, la **sezione IV** deve essere utilizzata anche per l'indicazione:
- degli interventi relativi al "**bonus facciate**" influenti anche dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva;
- interventi di riqualificazione energetica agevolabili ai fini del **superbonus del 110%**.

Tale sezione, è composta dai righi da **RP61 a RP64**, dove indicare le spese sostenute e l'importo di ciascuna rata, e dai **righi RP65 e RP66**, dove indicare il totale delle rate su cui calcolare la detrazione spettante.

Si ricorda poi che:
- per **le spese sostenute dal 2011 al 2020**, la detrazione è ripartita in **dieci rate annuali** di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato);
- per **le spese sostenute nel 2008** possono essere ancora detratte se dal 2011 al 2017 si è acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, e se si è provveduto a **rideterminare il numero delle rate (dieci) scelte da chi aveva sostenuto** la spesa.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 per cui si è scelto di optare, invece che per la detrazione, per la cessione del **corrispondente valore della detrazione** al fornitore che ha effettuato gli interventi.

Non possono essere indicate neanche le **spese sostenute nel 2020** per cui si è scelto di fruire, invece che della detrazione, di un **contributo di pari ammontare concesso sotto forma di sconto sul corrispettivo** dovuto dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

SEZIONE IV: righi RP61 – RP64
COLONNA 1

Nella **colonna 1** deve essere indicato il codice che identifica **la tipologia di intervento** effettuato:

- **codice "1" per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti:**
  Per interventi di **riqualificazione energetica**, si intendono quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 – allegato A. Rientrano in tale tipo di intervento, la sostituzione o l'installazione di climatizzazione invernale, anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione, non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi;
- **codice "2" per interventi sull'involucro degli edifici esistenti:**
  Sono tali gli interventi su edifici esistenti o parti di essi, relativi a **strutture opache verticali** (pareti), **strutture opache orizzontali** (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nell'allegato B, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010;

> Dall'anno di **imposta 2018** gli interventi relativi all'**acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi** vanno indicati con il codice "12".

- **codice "3" per l'installazione di pannelli solari**
  Sono tali gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;
- **codice "4" per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale**
  ovvero interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 2008 rientrano in tale tipologia anche gli interventi per la sostituzione, anche solo parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza, ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 212 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldaacqua tradizionali con scaldaacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

> Dall'anno d'imposta **2018:**
> - rientrano anche gli **interventi finalizzati alla sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi** e le spese sostenute per **l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione**;
> - non è più possibile fruire dell'agevolazione **per la sostituzione con caldaie a condensazione di classe inferiore alla A**;

- gli interventi relativi alla **sostituzione con caldaie a condensazioni almeno pari alla classe A** vanno indicati con **il codice "13"**;
- gli interventi di **sostituzione con caldaie a condensazione almeno pari alla classe** A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti possono continuare a essere indicati con il **codice "4"**.

- **codice "5" per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari.**
  Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate purché siano mobili e "tecniche". Non fruiscono dell'agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte a nord (articolo 14, comma 2, lettera b), D.L. 63/2013);

Agli interventi effettuati dal 1.1.2018 si applica la percentuale del 50%.

- **codice "6" per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse.**
  Sono gli interventi per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (articolo 14, comma 2-*bis*, D.L. 63/2013) Agli interventi effettuati fino al 31.12.2017 si applica la percentuale di detrazione 65%;

Agli interventi effettuati dal 1.1.2018 si applica la percentuale del 50%.

- **codice "7" per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto.**
  Sono gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:
  – mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
  – mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
  – consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto;

La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2016.

NEW

Il **decreto interministeriale del 6 agosto 2020**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246/2020, ha previsto che l'importo delle spese per **l'acquisto**, **installazione** e **messa in opera di dispositivi multimediali** per controllo da remoto non può essere superiore a 15.000 euro. Tali spese vanno indicate con il **codice 16**.

- **codice "8" per interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.** Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- **codice "9" per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.** Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015;
- **codice "10"** per gli **interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore.** Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 8 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 8 da indicare nei righi da RP61 a RP64);
- **codice "11" per gli interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore.** Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore(la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 9 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 9 da indicare nei righi da RP61 a RP64);
- **codice "12" per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;**
- **codice "13" per l'acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione.** Sono interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
- **codice "14" per l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.** Sono gli interventi di acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%;

NEW

- **codice** '15' **Bonus facciate**. Sono gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;

- **codice '16' Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa**. Sono gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche di cui al codice '7' a cui si applica il limite di spesa di 15.000 euro di cui al decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 05 ottobre 2020;
- **codice '30' Intervento di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari**. Sono gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- **codice '31' Intervento di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini**. Sono gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al **25%** della superficie disperdente lorda dell'edificio;
- **codice '32' Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti**. Sono gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla reti elettrica (v. articolo 119, comma 5, D.L. 34/2020) e relativi sistemi di accumulo (di cui al comma 6 del citato articolo 119), ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), D.Lgs. 102/2014;
- **codice '33' Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti**. Sono gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,

- ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla reti elettrica (v. articolo 119, comma 5, D.L. 34/2020) e relativi sistemi di accumulo (di cui al comma 6 del citato articolo 119), ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), D.Lgs. 102/2014.

	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	110%	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione sisma	Importo rata
RP61	1	2	3	4	5	6	7	8 ,00	9	10 ,00

codice "1": interventi di riqualificazione energetica
codice "2": interventi sull'involucro di edifici esistenti
codice "3": installazione di pannelli solari
codice "4": sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
codice "5": acquisto e posa in opera di schermature solari
codice "6": acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse
codice "7": acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto
codice "8": interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti
codice "9": interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti
codice "10": interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore
codice "11": interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore
codice "12": acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
codice "13": acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione
codice "14": acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori

NEW

codice "15": bonus facciate
codice "16": acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa
codice "30": intervento di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari
codice "31": intervento di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini
codice "32": interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
codice "33": interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

SEZIONE IV: righi RP61 – RP64
COLONNA 2

Nella **colonna 2** va indicato l'**anno** in cui sono state sostenute le spese.

SEZIONE IV: righi RP61 – RP64
COLONNA 3

Per le spese sostenute nel 2013 nella **colonna 3** va riportato uno tra i seguenti codici:
- **Codice "1"**, per le spese sostenute dal **1 gennaio 2013 al 5 giugno 2013** per le quali spetta la detrazione **del 55**%;
- **Codice "2"**, per le spese sostenute dal **6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013** per le quali spetta la detrazione del **65%**.

SEZIONE IV: righi RP61 – RP64
COLONNA 4

La **colonna 4 (Casi particolari)** è riservata ai contribuenti che si trovano in una delle situazioni particolari previste. Nella casella va riportato il codice:
- **codice "1"**, nel caso di spese sostenute per lavori iniziati in anni precedenti e ancora in corso nel 2020;
- **codice "2"**, nel caso in cui, le spese sostenute in anni precedenti al 2020 riguardino un immobile ereditato acquistato o ricevuto in donazione nel 2020;
- **codice "3"**, se si verificano entrambe le condizioni di cui ai codici 1 e 2.

SEZIONE IV: righi RP61 – RP64
COLONNA 5

La **colonna 5** (**Rideterminazione rate**) deve essere compilata dai contribuenti che dal 2011 al 2020 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato, un immobile, oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel corso dell'anno 2008, e che intendono rideterminare il numero di rate in cui ripartire la detrazione residua.
In questa colonna deve essere riportato il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione (scelta effettuata dal soggetto dal quale l'immobile è stato ereditato o acquistato).

La detrazione può essere rideterminata solo in **10 rate**.

SEZIONE IV: righi RP61 – RP64

NEW

COLONNA 6
La **casella di colonna 6** va barrata, per le spese sostenute dal **1° luglio 2020**, se in colonna 1 sono indicati i codici degli interventi c.d. trainati individuati dai codici: da '2', a '7' e da '12' a '14' e sempreché tali interventi siano stati eseguiti congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti, individuati dai codici '30', '31', '32' e '33'.

SEZIONE IV: righi RP61 – RP64
COLONNA 7

Nella **colonna 7** va indicato il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2020.

SEZIONE IV: righi RP61 – RP64
COLONNA 8

Nella **colonna 8 (Spesa totale)** va indicato l'ammontare della spesa sostenuta in relazione alla tipologia dell'intervento, contraddistinto dallo specifico codice, entro i limiti di spesa previsti.

Se sullo stesso immobile sono stati realizzati interventi:
- sull'involucro degli edifici esistenti **(codice "2")** e di installazione degli infissi **(codice "12")** l'ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 60.000 euro;
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale **(codice "4")** e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A **(codice "13")** l'ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 30.000 euro.

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO (55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
1	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)	**100.000**	**153.846,15** (181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2020
2	Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	**60.000** (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)	**92.307,69** (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2020
3	Intervento di installazione di pannelli solari - collettori solari	**60.000**	**92.307,69** (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2020
4	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	**30.000** (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)	**46.153,84** (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2020

5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d. lgs. 311/2006	**60.000**	**92.307,69**	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	**30.000**	**46.153,84**	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
7	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto			Dal 2016 al 31 dicembre 2020
14	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	**100.000**	**153.846,15**	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
16	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto		**15.000**	Dal 6 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
8	Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2020
9	Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2020

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL'80 E DELL'85 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
10	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di **una classe** del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
11	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di **due classi** del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
12	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	**60.000** (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)	**120.000**	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
13	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	**30.000** (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)	**60.000**	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d.lgs. 311/2006	**60.000**	**120.000**	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	**30.000**	**60.000**	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

SEZIONE IV: righi RP61 – RP64

NEW

COLONNA 9, "Maggiorazione sisma": la nuova **colonna 9** deve essere barrata se in **colonna 1** sono indicati i codici 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 30, 31, 32 e 33 e si possiedono le condizioni per fruire dell'aumento del limite di spesa del **50%,** qualora gli interventi siano stati eseguiti su fabbricati danneggiati dal sisma del Centro Italia del 2016 e dal sisma Abruzzo 2009.

SEZIONE IV: righi RP61 – RP64
COLONNA 10

Nella **colonna 10 (importo rata)**, va indicato l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare della spesa sostenuta (colonna 8) per 10.

NEW

Se sono barrate le caselle ***110%*** o ***Maggiorazione sisma*** oppure se il tipo d'intervento (col.1) assume un valore tra ***30 e 33*** la rateazione è in **5 rate**, in tutti gli altri casi la rateazione è in 10 rate.

Se è stata compilata la casella **"Rideterminazione rate"** (col. 5) la rata deve invece essere determinata:

1) "Rate utilizzate" = $\frac{(8 - \text{n. rata di col. 7}) \times \text{col. 8}}{\text{col. 5}}$

2) "Importo rata" = $\frac{\text{col. 8} - \text{"Rate utilizzate"}}{10}$

SEZIONE IV: rigo RP65

Totale rate – Rata 50%, 55%, 65%, 70% e 75%, 80%, 85%, 90% e 110%:

- a **colonna 1 (rata del 50%)**: va riportata **la somma** degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 sono stati indicati gli anni 2018, 2019 e 2020 con i codici 5, 6, 12 e 13 nella colonna 1 e non sia stata barrata la casella 110%;
- a **colonna 2 (rata del 55%)**: va riportata **la somma** degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è stato indicato un anno precedente al 2013 ovvero è stato indicato l'anno 2013 con il codice 1 nella colonna 3;
- a **colonna 3 (rata del 65%)**: va riportata la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è stato indicato l'anno 2013 con il codice 2 nella colonna 3 ovvero è stato

indicato l'anno 2014 o l'anno 2015 o l'anno 2016 ovvero l'anno 2017 con i codici 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 nella colonna 1 ovvero sono stati indicati gli anni 2018, 2019 e 2020 con i codici 1, 2, 3, 4, 7, 14 e 16 nella colonna 1 e non sia stata barrata la casella 110%;

- a **colonna 4 (rata del 70%)**: va riportata la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 sono stati indicati gli anni 2017-2018-2019-2020 con il codice 8 nella colonna 1;
- a **colonna 5 (rata del 75%)**: va riportata la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 sono stati indicati gli anni 2017-2018-2019-2020 con il codice 9 nella colonna 1.
- **a colonna 6 (rata del 80%)**: va riportata la somma degli importi indicati nei righi da **RP61 a RP64** nei quali nella **colonna 2** è stato indicato l'anno **2018 o 2019 o 2020** con il **codice 10** nella colonna 1;
- **a colonna 7 (rata del 85%)**: va riportata la somma degli importi indicati nei righi da **RP61 a RP64** nei quali nella **colonna 2** è stato indicato l'anno **2018 o 2019 o 2020** con il **codice 11** nella colonna 1;

NEW

- a **colonna 8** (rata del **90%**): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è stato indicato l'anno 2020 con il codice 15 nella colonna 1;
- **a colonna 9** (rata del **110%**): riportare la somma degli importi indicati nei righi da RP61 a RP64 nei quali nella colonna 2 è stato indicato l'anno 2020, in colonna 1 sono indicati i codici da '2', a '7' e da '12' a '14' e '16', se barrata la casella 6 (110%), oppure per le quali nella colonna 2 è stato indicato il codice 30 o 31 o 32 o 33.

SEZIONE IV: rigo RP66

Rigo RP66 (Totale detrazione 50%, 55%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% e 110%):

- nella **colonna 1** va riportato il **50%** dell'importo indicato nel rigo **RP65, colonna 1;**
- nella **colonna 2** va riportato il **55%** dell'importo indicato nel rigo **RP65, colonna 2**;
- nella **colonna 3** va riportato il **65%** dell'importo indicato nel rigo **RP65, colonna 3;**
- nella **colonna 4** va riportato il **70%** dell'importo indicato nel rigo **RP65, colonna 4;**
- nella **colonna 5** va riportato il **75%** dell'importo indicato nel rigo **RP65, colonna. 5;**
- nella **colonna 6** va riportato l'**80%** dell'importo indicato nel rigo **RP65, colonna 6;**
- nella **colonna 7** va riportato l'**85%** dell'importo indicato nel rigo **RP65, colonna 7;**

NEW

- nella **colonna 8** va riportato il **90%** dell'importo indicato nel rigo **RP65, colonna 8;**
- nella **colonna 9** va riportato il **110%** dell'importo indicato nel rigo **RP65, colonna 9.**

La somma degli importi delle detrazioni va riportata nel rigo RN16.

QUADRO RP SEZIONE IV – CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

ESEMPIO DI COMPILAZIONE ACQUISTO CALDAIA E SOSTITUZIONE DI INFISSI

Due coniugi hanno sostenuto nel **corso del 2013** le seguenti **spese sull'immobile in comproprietà al 50%:**

- sostituzione della caldaia a condensazione, per una spesa pari a 9.000 euro (pagamento con bonifico bancario effettuato in data 5 giugno 2013);
- sostituzione delle vecchie finestre con nuove a ridotta trasmittanza termica, per una spesa complessiva di 10.000 euro (pagamento con bonifico bancario effettuato il data 7 giugno 2013).

La spesa è stata sostenuta al 50% da entrambi i coniugi, i quali dovranno così compilare il proprio quadro RP:

Nella **colonna 1**, per ciascun rigo, deve essere indicato l'intervento di risparmio energetico specifico, contraddistinto dal relativo codice. Nella **colonna 2** deve essere indicato l'anno di sostenimento della spesa.

Nella colonna 3 va indicato lo specifico codice, a seconda della data di sostenimento della spesa:
"1", se le spese sono state sostenute **entro il 5 giugno 2013** (spetta la detrazione del 55%);
"2", se le spese sono state sostenute dal **6 giugno 2013** (spetta la detrazione del 65%).

Sezione IV Spese per inteventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus

	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	110%	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione sisma	Importo rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RP61	4	2013	1				7	4.500 ,00		450 ,00
RP62	2	2013	2				7	5.000 ,00		500 ,00
RP63								,00		,00
RP64								,00		,00

RP65 TOTALE RATE

Rata 50%	Rata 55%	Rata 65%	Rata 70%	Rata 75%
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Rata 80%	Rata 85%	Rata 90%	Rata 110%
6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00

Nella **colonna 7** va indicata la quota delle 10 rate.

Nella **colonna 8** va riportata la spesa totale sulla base della percentuale di sostenimento:
€ 9.000 x 50% = € 4.500;
€ 10.000 x 50% = € 5.000.

Nella **colonna 10** va indicato l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute, **dividendo l'ammontare della spesa di colonna 8 per il numero delle rate di colonna 7.**

La detrazione spettante ammonta a:
€ 450 x 55% = € 247,50 da riportare al rigo RN16
€ 500 x 65% = € 325 da riportare al rigo RN16

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	572 ,00

ESEMPIO DI COMPILAZIONE PROSECUZIONE DI INTERVENTI DI ANNI PRECEDENTI

Un contribuente **ha iniziato nel corso del 2019** un intervento di riqualificazione energetica del proprio immobile, sostenendo nello stesso **2019 una spesa di 22.000 euro**. Nel **corso del 2020**, ha proseguito e concluso l'intervento, sostenendo una spesa di ulteriori **50.000 euro.**

Il quadro RP, sezione IV sarà così compilato:

In **colonna 1** va indicato il codice corrispondente alla tipologia di intervento effettuato. Andrà indicato il **codice 1, per i lavori di riqualificazione energetica**.

In **colonna 4** va indicato il codice "1", che identifica il caso di spese sostenute per lavori iniziati **nel 2019** e ancora in corso nel 2020.

In **colonna 7** va indicato il numero della rata che il contribuente utilizza nel 2020.

Sezione IV Spese per inteventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus

	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	110%	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione sisma	Importo rata
RP61	1	2019					2	22.000,00		2.000,00
RP62	1	2020		1			1	50.000,00		5.000,00
RP63								,00		,00
RP64								,00		,00

RP65 TOTALE RATE	Rata 50%	Rata 55%	Rata 65%	Rata 70%	Rata 75%
	,00	,00	,00	,00	2.200,00
	Rata 80%	Rata 85%	Rata 90%	Rata 110%	
	5.000,00	,00	,00	,00	

In **colonna 2** va indicato l'anno di sostenimento della spesa.

In **colonna 8** va indicata la spesa totale sostenuta (€ 22.000 nel 2019 ed € 50.000 nel 2020).
In **colonna 9** va indicato l'importo di ciascuna rata delle spese sostenute.

La detrazione spettante ammonta ad euro:
€ 2.200 x 65% = € 1.430, da riportare al rigo RN16;
€ 5.000 x 65% = € 3.250, da riportare al rigo RN16.

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	4.680,00

QUADRO RP SEZIONE V DETRAZIONI PER GLI INQUILINI CON CONTRATTI DI LOCAZIONE

Sezione V Detrazioni per inquilini con contratto di locazione				
	RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia 1	N. di giorni 2	Percentuale 3
	RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro		N. di giorni 1	Percentuale 2
	RP73 Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani			,00

ASPETTI GENERALI

La **sezione V del quadro RP** è dedicata all'indicazione dei dati per la fruizione di specifiche detrazioni, previste per i titolari di contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale e della detrazione prevista per l'affitto dei terreni a giovani agricoltori. In particolare:

- al **rigo RP71**, vanno indicati i dati necessari per usufruire **delle detrazioni previste per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale** (indicando un codice specifico che identifica particolari situazioni);
- al **rigo RP72**, vanno indicati i dati necessari per usufruire della **detrazione prevista per canoni di locazione**, spettante ai lavoratori **dipendenti che trasferiscono la loro residenza per motivi di lavoro**;
- al **rigo RP73**, vanno indicati i dati per usufruire della **detrazione per l'affitto dei terreni a giovani agricoltori**.

Le detrazioni, di cui al rigo **RP71** (codici 1, 2 e 3) e al rigo **RP72, sono alternative:** il contribuente ha la facoltà di scegliere **quella a lui più favorevole,** indicando il codice ovvero compilando il rigo relativo.
L'unico caso in cui il contribuente può beneficiare di **più detrazioni**, è quando **si trovi in situazioni diverse, previste in momenti diversi dell'anno**.
In tali situazioni, vanno compilati **due distinti righi** e **due distinti modelli** tenendo presente che **la somma dei giorni indicati** nella colonna 2, del rigo RP71, e nella colonna 1, del rigo RP72, **non può essere superiore a 365**.

Le detrazioni previste sono riconosciute **per un importo forfetario** ed entro determinati **limiti di reddito complessivo**.
Al reddito complessivo va aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione assoggettato a cedolare secca ed il reddito prodotto in regime forfettario soggetto ad imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 54, L. 190/2014. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello indicato nella colonna 1 del rigo RN1; se è stato compilato il rigo RS37 relativo all'agevolazione ACE, al reddito di riferimento va aggiunto l'importo indicato nella colonna 14, del rigo RS37.

Il comma 1-*quinquies*, dell'articolo 16 del Tuir, precisa che, per abitazione principale, si intende quella nella quale il soggetto, titolare del contratto di locazione o i suoi familiari, dimorano abitualmente.
La circolare n. 34/E/2008 precisa che le detrazioni in questione sono **incompatibili** con il **contributo fondo affitti**, e più in generale con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dall'effettivo carico del canone.

Recupero delle detrazioni in caso di incapienza
Qualora la detrazione spettante sia di **ammontare superiore all'imposta lorda** diminuita nell'ordine delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, Tuir, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla **quota di detrazione** che non ha trovato capienza nella predetta imposta (D.M. 11 febbraio 2008).
In caso di contratto di locazione stipulato da **due persone**, una sola delle quali capiente, quest'ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d'imposta per l'intero importo, atteso che al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal citato D.M. del 2008.

RIGO RP71 – INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

	Tipologia	N. di giorni	Percentuale
RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	1	2	3

Il rigo **RP71** deve essere compilato dai contribuenti titolari di contratti di locazione, utilizzate come abitazione principale.
In particolare, si deve trattare di contratti stipulati o rinnovati, ai sensi:
- della L. 431/1998 (detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1, del Tuir);
- della L. 431/1998, articolo 2, comma 3, e articolo 4, commi 2 e 3 (contratti convenzionali – detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1, del Tuir);
- della L. 431/1998, per i soggetti di età compresa tra i 20 e i 30 anni (detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-*ter*, del Tuir).

Come precisato nella **risoluzione n. 200/2008**, la detrazione spetta anche ai titolari di contratti **stipulati prima dell'entrata** in vigore della L.431/1998 (che fanno riferimento alla vecchia normativa), e in relazione contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della L. 431/1998, ma che fanno riferimento alla disciplina previgente; pertanto, quando:
- il contratto è stato stipulato prima della entrata in vigore della L. 431/1998, ai sensi della L. 392/1978, e automaticamente prorogato per gli anni successivi;
- il contratto è stato stipulato prima della entrata in vigore della L. 431/1998, ai sensi della L. 359/1992, e automaticamente prorogato per gli anni successivi;
- il contratto è stato stipulato dopo l'entrata in vigore della L. 431/1998, senza che nel predetto contratto le parti facciano alcun riferimento alla L. 431/1998;
- il contratto è stato stipulato dopo l'entrata in vigore della L. 431/1998, in cui le parti si riferiscono a normative previgenti (L. 392/1978 oppure L. 359/1992).

In particolare, ciascuna **situazione agevolabile** deve essere identificata attraverso l'utilizzo di uno specifico codice:

- **codice "1"** (**detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale**), che va utilizzato dai contribuenti, **con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro**, che hanno stipulato o rinnovato, ai sensi della L. 431/1998, contratti di locazione (a canone libero) di immobili adibiti ad abitazione principale.
  La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è destinato ad abitazione principale e al numero di cointestatari del contratto di locazione.

- **codice "2"** (**detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale)**, che va utilizzato dai contribuenti, con **reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro**, intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, a condizione che gli stessi siano stati stipulati o rinnovati secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 4, commi 2 e 3, L. 431/1998 (cosiddetti "contratti a canone convenzionale"), ovvero stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, solitamente della durata di tre anni rinnovabili per altri due, nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobili e all'ubicazione.

La detrazione non può essere mai riconosciuta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati.

NEW

Il **D.M. 16.01.2017** (entrato in vigore il 15 marzo 2017) ha specificato le linee guida cui dovranno attenersi le associazioni dei proprietari e degli inquilini nel definire i nuovi accordi locali.
In particolare, l'articolo 1, comma 8, del decreto stabilisce che "*le **parti contrattuali**, nella definizione del canone effettivo, **possono essere assistite**, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i **contratti non assistiti**, le **modalità di attestazione**, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali*".
La norma in argomento prevede, dunque, che per i contratti di locazione a canone concordato "**non assistiti**", **l'attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali** e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'accordo territoriale, esplichi effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali. Per i contratti a canone concordato "non assistiti", pertanto, l'acquisizione dell'attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle detrazioni. L'attestazione non risulta, invece, necessaria, ai medesimi fini, per i contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del D.M. 16 gennaio 2017 ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal predetto decreto (cfr. articolo 7, D.M.).

La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell'anno in cui l'immobile è destinato ad abitazione principale e al numero di cointestatari del contratto di locazione.

- **codice "3" (detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale), che** va utilizzato dai contribuenti:
  - di età compresa fra i 20 e i 30 anni;
  - con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;
  - che abbiano stipulato un contratto di locazione ai sensi della L. 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale.

  Il requisito dell'età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d'imposta in cui si intende fruire della detrazione.

a) La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto: pertanto, se il contratto è stato stipulato nel 2020, l'agevolazione spetta per gli anni 2020-2021-2022 (ferme restando tutte le altre condizioni richiesta dalla norma);
b) La detrazione spetta per i contratti stipulati a partire dall'anno 2007;
c) È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti, ai sensi di legge;
d) Infine, la **circolare n. 34/E/2008** ha precisato che, se il contratto di locazione è stato stipulato da due persone e solo una ha il requisito dell'età richiesto dalla norma, solo questa può usufruire dell'agevolazione pro quota nella percentuale spettante.

L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 11/E/2014** ha chiarito che, secondo la legislazione vigente il contribuente può avvalersi:
- della **deduzione per una sola abitazione principale** ad esempio nell'ipotesi in cui il contribuente possieda due fabbricati, uno adibito ad abitazione principale propria (es.: padre), l'altro a quella dei familiari (es.: figlio), **la deduzione spetta per l'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente**;
- della **detrazione per una sola abitazione principale** ad esempio nell'ipotesi in cui il contribuente sia titolare di due contratti di locazione di immobili, uno adibito ad abitazione principale propria (es.: padre), l'altro a quella dei familiari (es.: figlio), **può scegliere la detrazione più favorevole** (comma 1-*quater*, articolo 16, Tuir);

Le due misure (deduzione e detrazione) sono compatibili, in quanto le norme richiamate hanno presupposti autonomi e devono essere autonomamente applicate; le disposizioni in commento, inoltre, **non prevedono espressamente l'incompatibilità tra la deduzione per abitazione principale e la detrazione per canoni di locazione.** Solamente l'articolo 16 del Tuir stabilisce una regola di incumulabilità, ma la stessa è meramente "interna", nel senso che preclude la contestuale fruizione di due diverse tipologie di detrazioni per canoni di locazione (comma 1-*quater*, Tuir).

Pertanto il contribuente nel caso in cui risulti titolare di un contratto di locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale e possieda un immobile concesso in uso gratuito ad un familiare potrà beneficiare, nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme di riferimento sia della deduzione per abitazione principale che della detrazione per canoni di locazione.

AMMONTARE DELLA DETRAZIONE

L'ammontare della detrazione spettante dipende:

- dal **reddito complessivo del contribuente**;
- dalla **situazione agevolabile identificata con i codici indicati prima.**

a) Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale ai sensi della L. 431/1998 (codice 1)

La detrazione è pari:

– a **300 euro**, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
– a **150 euro**, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro, non spetta alcuna detrazione.

> La detrazione deve essere rapportata ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale e alla percentuale di spettanza (numero di contestatari del contratto).

b) Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti a regime convenzionale (codice 2)

La detrazione è pari:

– a **495,80 euro**, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
– a **247,90 euro**, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore al citato importo di 30.987,41 euro, non spetta alcuna detrazione.

> La detrazione deve essere rapportata ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale e alla percentuale di spettanza (numero di contestatari del contratto).

c) Detrazione per canoni di locazione relativi a contratti di locazione per abitazione principale, per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro (codice 3)

La detrazione è pari:

– a **991,60 euro.**

> La detrazione deve essere rapportata ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale e alla percentuale di spettanza (numero di contestatari del contratto).

DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E CONSERVARE

Tipologia	Documenti
Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (codice "1")	• Contratto di locazione registrato. • Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale.

Tipologia	Documenti
Detrazione per inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (codice "2")	• Contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e articolo 4, commi 2 e 3, L. 431/1998. • Contratto di locazione sottoscritto con l'assistenza delle organizzazioni sindacali o asseverato se concluso sulla base di un accordo territoriale stipulato ai sensi del D.M. 16 gennaio 2017. • Dichiarazione del contribuente che il contratto non è assisto, né asseverato, in quanto concluso in assenza di un accordo territoriale stipulato ai sensi del D.M. 16 gennaio 2017. • Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale.
Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale (codice "3")	• Contratto di locazione registrato. • Autocertificazione nella quale il giovane attesta che l'immobile è utilizzato come abitazione principale e che la stessa è diversa da quella dei genitori o di coloro cui è affidato.

Rigo RP71

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia 1	N. di giorni 2	Percentuale 3

Colonna 1:

Tipologia 1

Deve essere indicato lo specifico codice a seconda della detrazione che si intende beneficiare:
"1", detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti di locazione stipulati ai sensi della L. 431/1998;
"2", detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti di locazione stipulati ai sensi della L. 431/1998 a canone convenzionale;
"3", detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale.

Colonna 2:

N. di giorni 2

Devono essere indicati il **numero dei giorni** nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

Colonna 3:

Percentuale 3

Va indicata **la percentuale di titolarità** del contratto d'affitto: va indicato 100, se il contratto è stipulato da un unico soggetto, o la diversa percentuale di spettanza, nel caso in cui il contratto sia intestato a più soggetti.

L'importo della detrazione spettante, da indicare nel **rigo RN12 colonna 1,** viene **determinato** in base al **reddito complessivo**, rapportato **al numero dei giorni di locazione,** indicati **in colonna 2** ed **alla percentuale** indicata **in colonna 3** del rigo **RP71**.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DETRAZIONE PER GLI INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Due contribuenti sono intestatari, al 50% ciascuno, di contratto di locazione di un immobile che utilizzano come abitazione principale, stipulato ai sensi dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 4, commi 2 e 3, L. 431/1998 **("contratti a canone convenzionale"**), con decorrenza dal 1 luglio 2020.
Il contribuente A ha un reddito complessivo pari a 40.000 euro;
Il contribuente B ha un reddito complessivo pari a 15.000 euro.

Il contribuente A non potrà beneficiare della detrazione, perché il suo reddito supera l'importo di 30.987,41 euro.
Il **contribuente B compilerà la sezione V del quadro RP**:

In **colonna 1** verrà indicato il **codice "2"** che identifica i contratti a canone convenzionale.

In **colonna 2** vanno indicati i giorni di spettanza della detrazione (dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2020).

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia	N. di giorni	Percentuale
	1 2	2 183	3 50

In **colonna 3** va indicata la percentuale di spettanza (due soggetti intestatari del contratto).

La detrazione spettante sarà indicata nel rigo RN12 colonna 1:

RN12 Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazione utilizzata
	1 125 ,00	2 ,00	3 ,00

La detrazione spettante ammonta a:
€ 495,80 (detrazione teorica) * $\frac{183}{365}$ * 50% = **€ 124,97**
La detrazione va rapportata ai giorni e alla percentuale di titolarità del contratto.

RIGO RP72 – LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	N. di giorni	Percentuale
	1	2

Il **rigo RP72** va compilato dai contribuenti:
- con reddito complessivo non superiore a **30.987,41 euro**;
- che **siano lavoratori dipendenti**;
- che abbiano **trasferito**, o la propria residenza nel Comune di lavoro o in un Comune limitrofo, **nei tre anni antecedenti** quello di richiesta della detrazione (quindi per il modello Redditi Persone fisiche 2021 nell'anno 2018, 2019 o 2020);
- siano titolari di qualunque tipo di **contratto di locazione di unità immobiliari** adibite ad abitazione principale, situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

a) La detrazione può essere fruita **nei primi tre anni** dal trasferimento della residenza.
b) La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, anche se la variazione di residenza, è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. **Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.**
c) Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente **cessa di essere lavoratore dipendente**, **perde il diritto alla detrazione**, a partire dal **periodo d'imposta successivo** a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

AMMONTARE DELLA DETRAZIONE

La detrazione è pari:
- a **991,60 euro**, se il reddito complessivo non supera 15.493, 71 euro;
- a **495,80 euro**, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro, non spetta alcuna detrazione.

La detrazione deve essere rapportata ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale e alla percentuale di spettanza (numero di contestatari del contratto).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	N. di giorni 1	Percentuale 2

Colonna 1:

N. di giorni 1

Vanno indicati **il numero dei giorni** nei quali l'unità **immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.**

Colonna 2:

Percentuale 2

Va indicata **la percentuale di spettanza** della detrazione: **100%** se il contratto è stipulato da un unico soggetto o la **diversa percentuale**, nel caso in cui il contratto sia intestato a più soggetti.

In caso di **intestazione del contratto di locazione a più soggetti**, la detrazione deve essere divisa tra gli intestatari del contratto in **possesso dei requisiti richiesti** (qualifica di lavoratori dipendenti e distanza

dal comune ove era la precedente residenza), nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra **tre soggetti**, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del **50%** ciascuno tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi.

Nel caso in cui nel corso dell'anno si siano verificate diverse situazioni che abbiano comportato la variazione della percentuale di spettanza della detrazione, è necessario compilare due diversi righi **RP72, tenendo presente che la somma dei giorni di colonna 1, non può essere superiore a 365 giorni.**

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente, avendo stipulato un contratto di lavoro dipendente, si è trasferito, nel corso dell'anno 2019, da Padova a Milano. Contestualmente è stata variata la residenza nell'immobile preso in locazione.
Il reddito complessivo dell'anno 2020 ammonta a 27.500 euro.
Il contribuente può beneficiare della detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, **compilando la sezione V del quadro RP del modello Redditi Persone fisiche 2021:**

		N. di giorni	Percentuale
RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	1 365	2 100

La detrazione spettante sarà indicata nel rigo RN12, colonna 1:

		Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazione utilizzata
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	1 496 ,00	2 ,00	3 ,00

La detrazione spettante ammonta ad € 495,80
La detrazione va rapportata ai giorni e alla percentuale di titolarità del contratto. In questo caso spetta per intero.

RIGO RP73 – DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI

RP73	Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani	,00

Nella **sezione V del quadro RP al rigo RP73** è prevista l'indicazione **delle spese sostenute dai coltivatori diretti** e agli **imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni per **il pagamento dei canoni d'affitto** dei terreni agricoli per le quali è prevista una **detrazione del 19%.**

L'articolo 7, D.L. 91/2014 ha introdotto nell'articolo 16, Tuir il nuovo comma 1-*quinquies*.1 che prevede una nuova **detrazione del 19%** per le **spese sostenute dai coltivatori diretti** e agli **imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni per **il pagamento dei canoni d'affitto** dei terreni agricoli.

Tale detrazione spetta entro il limite di **80 euro per ciascun ettaro** preso in affitto e fino ad un massimo di **1.200 euro annui** (pertanto l'importo massimo del canone annuo che può essere indicato nel rigo RP73 è pari a 6.318,00 euro).
Inoltre si prevede che:

- il c**ontratto di affitto debba essere redatto in forma scritta**;
- i **terreni agricoli locati devono essere diversi da quelli di proprietà dei genitori**.

Se la **detrazione risulta superiore all'imposta lorda**, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta assistenza fiscale riconoscerà **un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza.**

L'ammontare della detrazione va determinato nel rigo RN12 e se questo risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, è riconosciuto un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

QUADRO RP SEZIONE VI
ALTRE DETRAZIONI

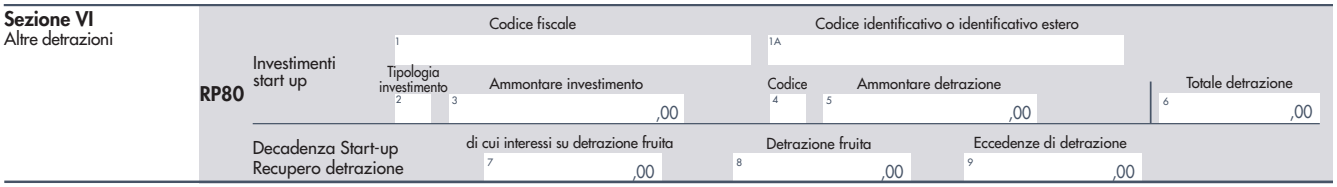

Nella **sezione VI del quadro RP** vanno indicati i dati per fruire della detrazione per investimenti in Start Up o PMI innovative.

Rigo RP80
DETRAZIONE PER INVESTIMENTI IN START UP O PMI INNOVATIVE

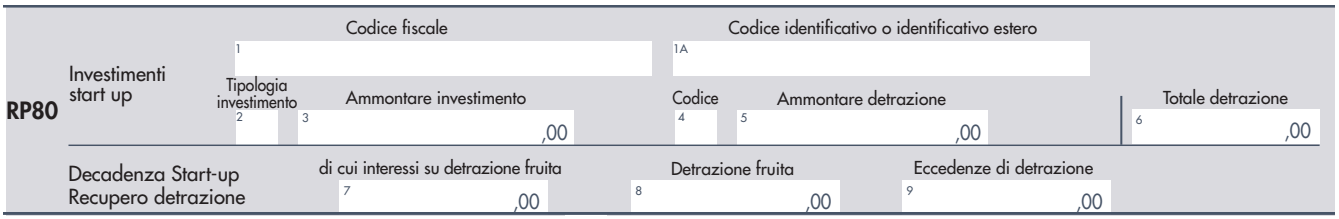

ASPETTI GENERALI

Il **D.L. 179/2012** ha introdotto **alcuni incentivi fiscali** per **l'investimento in start-up innovative**. Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 25 febbraio 2016 e, **per gli investimenti effettuati nei periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016**, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019.
È definita **start-up innovativa** la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge **attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico**, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (articolo 25, D.L. 179/2012).
Si considerano **start-up innovative** anche le società che abbiano come **oggetto sociale** la **promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali**, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

Queste imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della **Srl semplificata** ai sensi dell'articolo 2463-*bis* del codice civile (articolo 11-*bis*, D.L. 83/2014).

L'articolo 1, comma 66, L. 232/2016, ha modificato l'articolo 29, D.L. 179/2012, in particolare, le lettera a) e c) del citato comma 66 hanno previsto la trasformazione da beneficio transitorio a beneficio a regime delle agevolazioni riconosciute in favore delle start-up innovative, l'incremento della misura del beneficio al **30%** e **l'aumento dell'importo dell'investimento massimo detraibile a 1.000.000 euro**.
Il comma 67 dell'articolo 1 della L. 232/2016 prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 66, lettere a) e c), è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Ai contribuenti che investono somme nel capitale sociale di una o più *start up innovative* direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento specificamente individuati è riconosciuta **una detrazione d'imposta del 30% (elevato al 40% per l'anno 2019).**
L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, **l'importo di 1.000.000 euro.**

NEW

Per l'anno 2019, l'aliquota dell'agevolazione è incrementata al **40%** (articolo 1, comma 218, L. 145/2018). L'efficacia della predetta disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea (articolo 1, comma 220, L. 145/2018).

Gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative di cui all'articolo 29 del citato D.L. 179/2012 si applicano anche agli investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014 (articolo 4, comma 9, D.L. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2015). L'efficacia della disposizione di cui al comma 9 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea (articolo 4, comma 12-*ter*, D.L. 3/2015).
L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del termine comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. L'ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'Irpef nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Nel rigo devono essere riportati i seguenti dati:
- **colonne 1(codice fiscale) e 2 (tipologia di investimento)**:
  - in caso di investimento diretto, indicare il codice fiscale della start-up nella quale è stato effettuato il conferimento. In questo caso indicare il ***codice 1*** nella casella di colonna 2;
  - in caso di investimento indiretto mediante un organismo di investimento collettivo del risparmio, in colonna 1 indicare il codice fiscale di tale organismo e in colonna 2 il ***codice 2***; se l'investimento

indiretto è stato effettuato mediante una società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative, in colonna 1 indicare il codice fiscale di detta società e in colonna 2 il ***codice 3***;

NEW

In caso di investimenti indiretti per il tramite di **soggetti esteri**, privi di un codice fiscale, va indicato nella **colonna 1A** il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese estero ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa (non va compilata la colonna 1).

– i contribuenti che partecipano a società in nome collettivo o in accomandita semplice indicano in colonna 1 il codice fiscale della società che abbia loro imputato la quota detraibile per investimenti in start up e in colonna 2 il ***codice 4***; i contribuenti che partecipano a società di persone per il tramite di società che abbiano optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'articolo 116, indicano in colonna 1 il codice fiscale della società che abbia loro imputato la quota detraibile per investimenti in start up e in colonna 2 il ***codice 5***. In presenza di questi due codici non vanno compilate le colonne 4 e 5, ma va unicamente indicato nella colonna 6 l'ammontare dell'importo detraibile ricevuto per trasparenza.

- **colonna 3**: indicare l'ammontare dell'investimento agevolabile. Nella colonna non va indicato alcun importo nei casi di contribuente che partecipa a società in regime di trasparenza;
- **colonna 4**: indicare il codice che identifica il tipo di investimento per determinare la percentuale di detrazione:
  – **'1'** per gli investimenti in start up innovative;
  – **'2'** per gli investimenti in PMI innovativa di cui all'articolo 4, comma 4 del D.L. 3/2015;
- **colonna 5:** va indicato **l'ammontare detraibile** che risulta applicando all'importo di colonna 3 la percentuale del 30%.

La percentuale è elevata al 40% per l'anno 2019.

Nel caso in cui nella **colonna 2** sia stato indicato il codice 4 o il codice 5 (detrazione attribuita da società "trasparente") nella colonna 5 va indicato direttamente l'ammontare dell'importo detraibile ricevuto per trasparenza;

- **colonna 6**: indicare il totale della detrazione spettante. Se è stato compilato un solo rigo, detto importo sarà pari a quello indicato in colonna 5; se sono stati effettuati più investimenti, occorre compilare un rigo per ciascuno di essi, utilizzando più moduli. In tal caso riportare solo nella colonna 6 del primo modulo la somma degli importi indicati nelle colonne 5 di tutti i moduli compilati e indicare il numero modulo nell'apposito spazio in alto a destra. L'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo RN21, colonna 1. Nel caso in cui si sia verificata la decadenza dal beneficio per il verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 6, comma 4 del decreto 7 maggio 2019, il contribuente è tenuto a compilare il rigo RP80, e a restituire l'importo detratto unitamente ai relativi interessi legali.

In tale ipotesi va compilato **il rigo RP80** indicando i seguenti dati:

- **colonna 7**, gli interessi legali sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della detrazione, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata;

- **colonna 8**, la detrazione effettivamente fruita nei periodi d'imposta precedenti, non più spettante, comprensiva degli interessi di colonna 1; l'importo della presente colonna 2 va ad aumentare l'imposta lorda di tale periodo;
- **colonna 9**, l'eccedenza di detrazione non ancora fruita, non più spettante. Tale importo va sottratto dai rispettivi residui di detrazione risultanti dagli anni precedenti, da indicare nelle colonne 1 dei righi RN18, RN19 e RN20 del presente modello.

QUADRO RP SEZIONE VII
ULTERIORI DATI

Sezione VII Ulteriori dati	**RP82** Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)				
	RP83 Altre detrazioni			Codice 1	2 ,00
	RP90 Redditi prodotti in euro Campione d'Italia			Codice 1	Importo 2 ,00
	RP91 Redditi prodotti Campione d'Italia	Importo 1 ,00	Importo 2 ,00	Importo 3 ,00	Importo 4 ,00

Rigo RP82
DETRAZIONE PER LE SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA

RP82 Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)

NOVITÀ 2019
La Legge di Bilancio 2019 ha modificato il comma 1-*quater* dell'articolo 15, Tuir, aumentando a **1.000 euro** (in precedenza 516,47 euro) la **detrazione forfetaria spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida**.

Va barrata la casella di cui al **rigo RP82** per fruire della detrazione forfetaria di **1.000,00 euro, per le spese di mantenimento dei cani guida**.

La detrazione spetta esclusivamente **al soggetto non vedente** (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico), a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta; unico requisito per usufruire di tale detrazione è il possesso del cane guida.
Per fruire della detrazione è necessario barrare la casella **del rigo RP82**; l'importo della detrazione spettante sarà riportato al rigo RN17, colonna 2.

Rigo RP83
ALTRE DETRAZIONI

RP83 Altre detrazioni Codice 1 2 ,00

Nella **colonna 1** va indicato uno dei seguenti codici:
- **il codice "1" individua le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione.**
  Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 106/2001, pubblicato in G.U. n. 84/2001.

Nella **colonna 2** va indicata la spesa sostenuta.
L'importo della detrazione spettante va indicato in colonna 2, nel rigo RN17;

- **il codice "2"** identifica le **donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova"**, finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.
  La detrazione compete nei limiti del **30% dell'imposta lorda dovuta**.
  Pertanto, nella **colonna 2** deve essere indicato l'intero ammontare della donazione effettuata; mentre nel rigo RN17 deve essere indicato l'ammontare della donazione, entro i limiti del 30 per cento dell'imposta lorda dovuta;

NEW

- con il **codice "3"** ***Credito d'imposta Vacanze*** deve essere indicato il **20%** della spesa sostenuta **nei limiti del credito d'imposta Vacanze riconosciuto al proprio nucleo familiare**: andrà quindi indicato il **20%** dell'importo riconosciuto o, se la vacanza è costata meno, il 20% dell'importo pagato. L'importo deve essere indicato se il credito d'imposta Vacanze è stato fruito entro il **31 dicembre 2020**. Se il credito sarà utilizzato entro il 30 giugno 2021, il rigo non può essere compilato. L'importo massimo della detrazione spettante è indicato nell'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA Spa e che è stata utilizzata per effettuare la richiesta del credito. Le informazioni relative all'importo della detrazione effettivamente spettante (e dello sconto fruito) sono disponibili nel "Cassetto fiscale" dell'utilizzatore del credito d'imposta Vacanze, che può anche essere diverso dal soggetto che ha effettuato la richiesta. La detrazione può essere fatta valere solo da chi ha utilizzato il credito d'imposta Vacanze, che deve essere l'intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Tale detrazione può essere fatta valere fino a concorrenza dell'imposta dovuta e, in caso di incapienza, la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi, né chiesta a rimborso. Se il fornitore del servizio turistico ha comunicato all'Agenzia delle Entrate un importo diverso da quello effettivamente sostenuto, il contribuente indicherà in **colonna 2 l'importo della detrazione effettivamente spettante** (il **20%** dell'importo massimo riconosciuto o, se inferiore, del **corrispettivo effettivamente pagato**). L'ammontare da indicare in colonna 2 non può essere superiore a 100;
- con il **codice "4"** ***Importo da recuperare bonus vacanze*** deve essere indicato l'importo del **credito d'imposta Vacanze non spettante**, totalmente o parzialmente, e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno. L'importo del bonus vacanze da recuperare va riportato in colonna 3, nel rigo RN41.

Righi RP90 - RP 91
REDDITI PRODOTTI A CAMPIONE D'ITALIA

RP90 Redditi prodotti in euro Campione d'Italia				Codice 1	Importo 2 ,00
RP91 Redditi prodotti Campione d'Italia	Importo 1 ,00	Importo 2 ,00	Importo 3 ,00	Importo 4 ,00	

L'articolo 25-*octies,* comma 4, D.L. 119/2018 ha sostituito integralmente l'articolo 188-*bis*, Tuir rubrica-

to "Campione d'Italia", modificando le **regole di tassazione** per i **soggetti residenti o aventi domicilio fiscale nel Comune di Campione d'Italia**.

Redditi prodotti in franchi svizzeri
Il nuovo comma 1, articolo 188-*bis*, Tuir prevede che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i **redditi,** diversi da quelli d'impresa, delle p**ersone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia**, nonché i **redditi di lavoro autonomo di professionisti** e con studi nel comune di Campione d'Italia, **prodotti in franchi svizzer**i nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, **sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30%**.

Il **Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2021** ha stabilito, per l'anno 2020 che l'agevolazione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nell'anagrafe di Campione d'Italia e ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi situati nello stesso Comune e di redditi d'impresa, realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti iscritti alla C.C.I.A.A. di Como e aventi sede sociale e operativa nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri, è pari al **33,77%**.

Redditi prodotti in euro
Il **nuovo** comma 5, articolo 188-*bis*, Tuir **prevede invece** che tutti i redditi prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia concorrono a formare il **reddito complessivo** al netto di una **riduzione,** pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri, **pari al 30%** (per l'anno 2020 la riduzione è stata fissata al 33,77% dal Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2021), **con un abbattimento minimo di 26.000 euro**.

Si considerano iscritte nei **registri anagrafici del comune di Campione d'Italia** anche le **persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune** le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli **italiani residenti all'estero** (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

La medesima agevolazione si applica, altresì:
- ai redditi di lavoro autonomo di professionisti, non iscritti nei predetti registri anagrafici, e con studi nel comune di Campione d'Italia, prodotti in euro nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera;
- ai redditi d'impresa prodotti in euro nel comune di Campione d'Italia dalle imprese individuali, a prescindere dall'iscrizione dell'imprenditore nei predetti registri anagrafici, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede operativa o un'unità locale nel comune di Campione d'Italia.

Per i redditi d'impresa, nel caso in cui l'attività sia svolta anche al di fuori del territorio del comune di Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio del comune

di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi. I redditi di lavoro autonomo e d'impresa partecipano, insieme agli altri redditi, al calcolo dell'abbattimento minimo di euro 26.000. Inoltre, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, le imposte dovute sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73, Tuir, iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'articolo 188-*bis*, Tuir, sono ridotte nella misura del 50% per dieci periodi di imposta (articolo 1, commi 573 e 574, L. 160/2019).
Le predette agevolazioni si applicano ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispettivamente, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione dei predetti artt.107 e108 del TFUE agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

In deroga all'articolo 1, comma 576, L. 160/2019, per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2020** l'agevolazione di cui al comma 574 si applica n**el limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa**. Tale limite è di **120.000 euro per ogni impresa attiva** nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Pertanto, i contribuenti che beneficiano dei predetti aiuti sono tenuti a compilare il prospetto degli aiuti di Stato presente nel quadro RS.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Rigo RP 90 – Redditi prodotti in euro a Campione d'Italia

	Codice	Importo
RP90 Redditi prodotti in euro Campione d'Italia	1	2 ,00

Al fine di godere dell'**agevolazione prevista** dall'articolo 188-bis, comma 5, Tuir, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente deve indicare nel **rigo RP90** l'ammontare dei soli redditi prodotti in euro, **già indicati nei rispettivi quadri RA, RB, RH, RL, RM, RT, RE, RF, RG e RD,** per cui intende usufruire dell'agevolazione.

Nel rigo RP90, **colonna 1**, "Codice" va indicato uno dei seguenti codici, identificativo della tipologia di redditi agevolabili prodotti in euro:
- **'1' redditi dominicali** di cui al quadro RA;
- **'2' redditi agrari** di cui al quadro RA;
- **'3' redditi da fabbricati** di cui al quadro RB;
- **'6' redditi di capitale** e diversi di cui al quadro RL;
- **'7' redditi a tassazione ordinaria** di cui al quadro RM;
- **'8' plusvalenze di natura finanziaria a tassazione ordinaria** di cui al quadro RT;

- **'9' redditi di lavoro autonomo** di cui al quadro RE;
- **'10' redditi di impresa in contabilità ordinaria** di cui al quadro RF;
- **'11' redditi di impresa in contabilità semplificata** di cui al quadro RG;
- **'12' redditi di impresa forfetari** di cui al quadro RD;
- **'13' redditi prodotti in forma associata** di cui al quadro RH.

Nel **rigo RP90**, **colonna 2**, "**Importo"**, va indicato **l'ammontare dei redditi agevolabili** prodotti in euro. I redditi indicati in colonna 2 concorrono alla formazione del reddito complessivo ridotti del **33,77%,** con un **abbattimento minimo di 26.000 euro**.
L'agevolazione complessiva (pari al maggiore importo tra il **33,77%** della somma dei predetti redditi e 26.000) non può eccedere la somma dei redditi agevolabili.

Nel caso in cui il **33,77%** della somma dei redditi di colonna 2 sia inferiore o uguale a 26.000 euro, l'agevolazione va imputata proporzionalmente alle singole tipologie di redditi agevolabili. Ad esempio, in presenza di redditi di fabbricati agevolabili pari a 20.000 euro e redditi di lavoro autonomo agevolabili pari a 30.000 euro, l'agevolazione spettante risulta pari a 26.000 euro (maggiore importo tra il 30% di 50.000 e 26.000), così ripartita: redditi di fabbricati 10.400 euro (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 20.000 e 50.000); redditi di lavoro autonomo 15.600 euro (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 30.000 e 50.000). In tale esempio, dunque, i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo, al netto dell'agevolazione come sopra determinata, nelle seguenti misure: redditi di fabbricati 9.600 euro (pari alla differenza tra il reddito agevolabile di 20.000 e l'agevolazione riconosciuta pari a 10.400); redditi di lavoro autonomo 14.400 euro (pari alla differenza tra il reddito agevolabile di 30.000 e l'agevolazione riconosciuta pari a 15.600). I redditi indicati in colonna 2 in corrispondenza del codice 6 concorrono alla formazione del reddito complessivo al netto di quanto indicato nella colonna 2 (redditi) dei righi RL14, RL15, RL16, RL25, RL27 e nella colonna 3 del rigo RL26, se la colonna 1 "altri dati" assume il valore 5 e 7 "campione d'Italia" e al netto di quanto indicato nel rigo RL21 col. 2 "compensi da attività sportive dilettantistiche percepiti in euro a Campione d'Italia".

Rigo RP 91 – Redditi prodotti a Campione d'Italia

RP91 Redditi prodotti Campione d'Italia	Importo 1 ,00	Importo 2 ,00	Importo 3 ,00	Importo 4 ,00

Al fine di fruire dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, commi 573 e 574, L. 160/2019, che consiste nella **riduzione dell'imposta dovuta nella misura del 50%**, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nel **rigo RP91**:

- in **colonna 1**, **l'ammontare dei redditi prodotti in euro,** già indicati nei **quadri RF, RG, RD, RE ed RH realizzati nel comune di Campione d'Italia**, per cui intende usufruire dell'agevolazione. Tali redditi sono esposti al lordo dell'agevolazione di cui al comma 5, articolo 188-*bis*, Tuir;
- in **colonna 2**, **l'ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri**, già indicati nei **quadri RA, RB, RC, RL, RM, RT,** agevolabili ai sensi dell'articolo 1, comma 573, L. 160/2019, per cui intende usufruire dell'agevolazione. Tali redditi sono esposti al netto dell'agevolazione di cui al comma 1 dell'ar-

ticolo 188-*bis*, Tuir. Per i redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati indicare quanto riportato nel punto 12 della Certificazione Unica 2021;

- in **colonna 3**, **l'ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri**, già indicati nei **quadri RF, RG, RD, RE ed RH realizzati nel comune di Campione d'Italia**, per cui intende usufruire dell'agevolazione. Tali redditi sono esposti al netto dell'agevolazione di cui ai commi 1 e 2, articolo 188-*bis,* Tuir;
- in **colonna 4**, **l'ammontare dei redditi prodotti in euro e/o in franchi svizzeri**, già indicati nei quadri RE, RF, RG, RH, realizzati nel comune di Campione d'Italia dal soggetto fiscalmente trasparente di cui il dichiarante è socio/beneficiario (ad esempio, società di persone, Trust, etc.), per i quali detto soggetto trasparente intende usufruire dell'agevolazione. Tali redditi sono indicati al netto dell'agevolazione di cui all'articolo 188-*bis*, Tuir, già fruita dal soggetto trasparente. Gli importi indicati nelle colonne precedenti non devono ricomprendere l'importo di cui alla presente colonna.

In caso di compilazione della **colonna 4**, l'importo dell'aiuto di Stato determinato sul reddito ivi indicato deve essere esposto nel rigo **RS401** del modello Redditi del soggetto trasparente che ha imputato detto reddito al dichiarante. Per calcolare l'agevolazione dell'articolo 1, commi 573 e 574, L. 160/2019, ai fini del calcolo dell'imposta netta si rimanda alle istruzioni del rigo RN26.

QUADRO LC
CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI

QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI		Totale imposta cedolare secca	Imposta su redditi diversi (21%)	Totale imposta complessiva	Ritenute CU locazioni brevi	Differenza	Eccedenza dichiarazione precedente
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
					Cedolare secca risultante da 730/2021		
Determinazione della cedolare secca	**LC1**	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Acconti sospesi	Trattenuta dal sostituto	Rimborsata da 730/2021	Imposta a debito
		7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
		Imposta a credito					
		13 ,00					
Acconto cedolare secca 2021	**LC2**	Primo acconto	1 ,00	Secondo o unico acconto	2 ,00		

Il **quadro LC** è riservato alla **liquidazione:**

- dell'**imposta sostitutiva** dovuta sul reddito imponibile derivante dai **contratti di locazione** per i quali si è optato per **l'applicazione del regime della cedolare secca** (compresa quella che deriva da **locazione breve**);
- dell'**imposta sostitutiva** applicata sui **redditi diversi** derivanti da **locazioni brevi** indicati nel **quadro RL** (se il contribuente è un sublocatore o comodatario).

Gli intermediari che effettuano le ritenute sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica.

Le **ritenute certificate** vanno riportate nel nuovo quadro LC, al **punto 4** "*Ritenute CU locazioni brevi*" sia quando il reddito da locazione costituisce reddito fondiario ed è stato dichiarato dal proprietario dell'immobile sia quando genera redditi diversi per il sublocatore ed il comodatario.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il nuovo **quadro LC** si compone di **due righi**:

- il **rigo LC1,** riservato all'indicazione dell'**imposta sostitutiva**, con aliquota del **21%** o del **10%**, dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per **l'applicazione del regime della cedolare secca** e dell'imposta sostitutiva al 21% dovuta sui **contratti di locazione breve** (inferiori a 30 giorni);
- il **rigo LC2**, dove riportare, se dovuto, l'**ammontare dell'acconto** relativo **alla cedolare secca per l'anno 2021**.

Rigo LC1 (Cedolare secca sulle locazioni):

- **a colonna 1 (Imposta cedolare secca):** indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta indicato nella colonna 3 del rigo RB11;
- **a colonna 2 (Imposta su redditi diversi):** indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta con aliquota pari al 21% dell'importo indicato nella colonna 6 del rigo RL10;

- **a colonna 3 (Totale imposta complessiva):** indicare la somma degli importi esposti nelle colonne 1 e 2 del presente rigo;
- **a colonna 4 (Ritenute da CU per locazioni brevi):** indicare l'importo delle ritenute riportato nel quadro *Certificazione Redditi – Locazioni brevi* della Certificazione Unica 2021 al **punto 15** e relative ai corrispondenti redditi di locazione indicati nel quadro RB e RL per il quale nella casella del punto 4 è indicato l'anno "2020";

Se in possesso di più quadri della *Certificazione Redditi – Locazioni brevi* della Certificazione Unica 2021 o se sono compilati più righi dello stesso quadro (punti 15, 115, 215, 315 e 415 per i quali nella casella del punto 4 è indicato l'anno "2020") va indicata la somma delle ritenute.

- Se nella CU 2021 nella relativa casella del **punto 4 è indicato l'anno 2019,** vanno riportate le **ritenute indicate nel punto 15,** salvo che non siano già state indicate nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2019.
- Se nella CU 2021 nella casella del **punto 4 è indicato l'anno 2021**, le ritenute andranno indicate nella **dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2021**.
- Se in possesso di una CU 2020 in cui **era barrata la casella del punto 4,** vanno indicate le ritenute indicate al punto 15 e relative ai redditi indicati nel quadro RB.

- **a colonna 5 (Differenza):** indicare la differenza degli importi esposti nelle colonne 3 e 4 del presente rigo. Se la differenza LC1 colonna 3 – LC1 colonna 4 è negativo, il risultato in valore assoluto deve essere riportato nel rigo RN33 colonna 4;
- **a colonna 6 (Eccedenza dichiarazione precedente):** riportare l'eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2019, indicato nella colonna 5 del rigo RX4 del Mod. Redditi PF 2020. Se nel 2020 avete fruito dell'assistenza fiscale ed il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 indicare in questo rigo il credito non rimborsato risultante al punto 94 della Certificazione unica 2021. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2020 ed è stato chiesto di utilizzare il credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento dell'Imu con il Mod. F24, ma tale credito non è stato utilizzato del tutto o in parte, bisogna riportare in questa colonna anche l'eventuale importo del credito di cedolare secca indicato nel rigo 194 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2020 (214 per il coniuge).
- **a colonna 7 (Eccedenza compensata modello F24):** indicare l'importo dell'eccedenza di cedolare secca eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- **a colonna 8 (Acconti versati):** indicare l'ammontare degli acconti della cedolare secca versati per l'anno 2020, in particolare:
  - l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con i codici tributo 1840 e 1841 e l'anno 2020;
  - l'importo indicato nei punti 126 e 127 (326 e 327 per il coniuge) della Certificazione unica 2021 (acconto trattenuto con il modello 730/2020).

In questa colonna va compreso anche l'importo indicato nella colonna 9.

CASI PARTICOLARI

- Se nell'anno 2020 è stato presentato un modello 730/2020 senza sostituto: va riportato l'importo indicato nel rigo 143 del modello 730-3/2020 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2020. Se risulta compilato il rigo 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020, l'eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 100 e 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020;
- se il rimborso risultante dal modello 730/2020 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 100 (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020.

- a **colonna 9** (**Acconti sospesi**): indicare l'importo degli acconti dovuti ma non ancora versati alla data di presentazione della dichiarazione in quanto si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese;
- a **colonna 10** (**Cedolare secca trattenuta dal sostituto**): riportare l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta, indicato nella colonna 7 del rigo 99 del modello 730-3/2021. Nel caso in cui il modello 730/2021 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 119 del modello 730-3/2021;
- a **colonna 11** (**Cedolare secca rimborsata dal sostituto**): riportare l'importo rimborsato dal sostituto d'imposta, indicato nella colonna 5 del rigo 99 del modello 730-3/2021. Nel caso in cui il modello 730/2021 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 119 del mod. 730-3/2021;

Per determinare l'imposta sostitutiva a debito o a credito bisogna effettuare la seguente operazione:

col. 5 (se positiva) – col. 6 + col. 7 – col. 8 – col. 10 + col. 11

Se il risultato di tale operazione è **positivo (debito)** va riportato **l'importo così ottenuto nella colonna 12.**

IMPOSTA A DEBITO
Tale importo deve essere versato con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'Irpef. Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX4.

Nel caso in cui invece il risultato di tale operazione fosse negativo **(credito)** l'importo così ottenuto va riportato nella **colonna 14** (Imposta a credito).

Detto importo a credito va riportato anche nella colonna 2 del rigo RX4.

Rigo LC2: Acconto cedolare secca locazioni per l'anno 2021
Nel modello **redditi** va riportato, se dovuto**, l'ammontare dell'acconto relativo alla cedolare secca** per l'anno 2021. Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2021 occorre controllare l'importo indicato nel rigo LC1, colonna 5, "**Differenza**".
Se questo importo:
- non supera **51,65 euro**, **non è dovuto acconto**;
- supera 51,65 euro, è dovuto acconto nella misura del **95%** del suo ammontare.

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo del rigo LC1, col. 5, risulti pari o superiore a 52 euro.

L'acconto così determinato deve essere versato:
- in **unica soluzione** entro il **30 novembre 2021** se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
- in **due rate**, se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui:
  - la prima, nella misura del **40%**, entro il **30 giugno 2021** ovvero il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  - la seconda, nella restante misura del **60%**, entro il **30 novembre 2021**.

I termini di versamento che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Se il contribuente prevede una **minore imposta da dichiarare** nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. In tal caso gli importi da indicare nel **rigo LC2** devono essere comunque quelli determinati utilizzando il metodo "storico" e non i minori importi versati o che si intendono versare. La prima rata di acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2021 può essere versata **ratealmente**.

In particolare:
- nella **colonna 1 (Primo acconto),** indicare l'importo della prima rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità sopra descritte;
- nella **colonna 2 (Secondo o unico acconto)**, indicare l'importo della seconda o unica rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità sopra descritte.

QUADRO RN
DETERMINAZIONE DELL'IRPEF

PERSONE FISICHE 2021

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RN – Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO RN
IRPEF

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali 1 ,00	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015 2 ,00	Perdite compensabili con crediti di colonna 2 3 ,00	Reddito minimo da partecipazione in società non operative 4 ,00	5 ,00
RN2	Deduzione per abitazione principale				,00	
RN3	Oneri deducibili				,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					,00
RN5	IMPOSTA LORDA					,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico 1 ,00	Detrazione per figli a carico 2 ,00	Ulteriore detrazione per figli a carico 3 ,00	Detrazione per altri familiari a carico 4 ,00	
RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente 1 ,00	Detrazione per redditi di pensione 2 ,00	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 3 4 ,00	Ulteriore detrazione 5 ,00	
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					,00
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione 1 ,00	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2 2 ,00	Detrazione utilizzata 3 ,00		
RN13	Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. I quadro RP					,00
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP					,00
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP				(50% + 110% di RP60)	,00
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP					,00
RN17	Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)			Forze Armate 1 ,00	2 ,00	
RN18	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2017	RN47, col. 1, Mod. Redditi 2020 1 ,00	Detrazione utilizzata 2 ,00			
RN19	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2018	RN47, col. 2, Mod. Redditi 2020 1 ,00	Detrazione utilizzata 2 ,00			
RN20	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2019	RN47, col. 3, Mod. Redditi 2020 1 ,00	Detrazione utilizzata 2 ,00			
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 col. 6 1 ,00	Detrazione utilizzata 2 ,00			
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie				,00	
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa 1 ,00	Incremento occupazione 2 ,00	Reintegro anticipazioni fondi pensioni 3 ,00	Mediazioni 4 ,00	Negoziazione e Arbitrato 5 ,00
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)					,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					,00
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo				,00	
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo				,00	
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative 1 ,00)				2 ,00	

RN30	Credito imposta	Cultura	Importo rata 2020: 1 ,00	Totale credito: 2 ,00	Credito utilizzato: 3 ,00
		Scuola		Totale credito: 5 ,00	Credito utilizzato: 6 ,00
		Videosorveglianza		Totale credito: 7 ,00	Credito utilizzato: 8 ,00
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti			(di cui ulteriore detrazione per figli 1 ,00)	2 ,00
RN32	Crediti d'imposta	Fondi comuni 1 ,00	Altri crediti d'imposta 2 ,00		
		Erogazione sportiva	Importo rata 2020: 3 ,00	Totale credito: 4 ,00	Credito utilizzato: 5 ,00
		Bonifica ambientale	Importo rata 2020: 6 ,00	Totale credito: 7 ,00	Credito utilizzato: 8 ,00
		Monopattini e serv. mob. elet.	Credito utilizzato: 9 ,00	Riscatto alloggi sociali	Credito utilizzato: 10 ,00

	RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese IRPEF e imposta sostitutiva R.I.T.A.: 1 ,00	di cui altre ritenute subite: 2 ,00	di cui ritenute art. 5 non utilizzate: 3 ,00	4 ,00
	RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)				,00
	RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi			,00	
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui credito Quadro I 730/2020: 1 ,00	2 ,00
	RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				,00
	RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi: 1 ,00	di cui recupero imposta sostitutiva: 2 ,00	di cui acconti ceduti: 3 ,00	di cui fuoriusciti regime di vantaggio o regime forfetario: 4 ,00 / di cui credito riversato da atti di recupero: 5 ,00 / 6 ,00
	RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti 1 ,00	Bonus famiglia 2 ,00		
	RN41	Importi rimborsati dal sostituto o già fruiti	Ulteriore detrazione per figli 1 ,00	Detrazione canoni locazione 2 ,00	Restituzione Bonus vacanze 3 ,00	
	RN42	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2021	730/2021: Trattenuto dal sostituto 1 ,00	Rimborsato 2 ,00		
	RN43	BONUS IRPEF	Bonus spettante 1 ,00	Bonus fruibile in dichiarazione 2 ,00	Bonus da restituire 3 ,00	
		TRATTAMENTO INTEGRATIVO	Trattamento spettante 4 ,00	Trattamento riconosciuto in dichiarazione 5 ,00	Restituzione trattamento non spettante 6 ,00	
Determinazione dell'imposta	**RN45**	IMPOSTA A DEBITO			di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 1 ,00	2 ,00
	RN46	IMPOSTA A CREDITO				,00
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	**RN47**	Start up RPF 2019 RN19	1 ,00	Start up RPF 2020 RN20	2 ,00	Start up RPF 2021 RN21 3 ,00
		Spese sanitarie RN23	6 ,00	Casa RN24, col. 1	11 ,00	Occup. RN24, col. 2 12 ,00
		Fondi Pens. RN24, col.3	13 ,00	Mediazioni RN24, col. 4	14 ,00	Arbitrato RN24, col. 5 15 ,00
		Sisma Abruzzo RN28	21 ,00	Cultura RN30	26 ,00	Scuola RN30 27 ,00
		Videosorveglianza RN30	28 ,00	Deduz. start up RPF 2019	31 ,00	Deduz. start up RPF 2020 32 ,00
		Deduz. start up RPF 2021	33 ,00	Restituzione somme RP33	36 ,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020 37 ,00
		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021	38 ,00	Erog. sportive RPF 2021	39 ,00	Bonifica ambientale RPF 2021 40 ,00
		Monopattini e serv. mob. elet. RPF 2021	41 ,00	Riscatto alloggi sociali RPF 2021	42 ,00	
Altri dati	**RN50**	Abitazione principale soggetta a IMU	1 ,00	Fondiari non imponibili	2 ,00	di cui immobili all'estero 3 ,00
Acconto 2021	**RN61**	Ricalcolo reddito	Casi particolari: 1	Reddito complessivo: 2 ,00	Imposta netta: 3 ,00	Differenza: 4 ,00
	RN62	Acconto dovuto			Primo acconto 1 ,00	Secondo o unico acconto 2 ,00

Il **quadro RN** riassume tutti i dati dichiarati negli altri quadri di questo modello, utili per determinare l'imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) dovuta per l'anno d'imposta 2020.
Gli unici redditi che **non confluiscono nel quadro RN** sono i redditi indicati nel **quadro RM** (redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva, a meno che non si sia optato per la tassazione ordinaria) e i redditi indicati nel **quadro RT** nel caso di plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate.

PERDITE D'IMPRESA

Nel caso in cui un contribuente abbia compilato i quadri 'RF' o 'RG' e/o 'RH' e/o 'RE' e/o 'RD' ed abbia conseguito una perdita, ai fini della corretta compilazione del quadro RN, bisogna tenere presente che:

- **le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni**, nonché dalla **partecipazione** in **associazioni tra artisti e professionisti** vanno sottratte dall'importo del reddito complessivo da riportare nel rigo RN1 col. 5;
- le perdite derivanti **dall'esercizio di impresa** e quelle derivanti **dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice**, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, nei limiti **dell'80%** dei relativi redditi per l'intero importo che trova capienza in essi. In deroga al primo periodo del comma 3, articolo 8, Tuir, le **perdite d'impresa in contabilità semplificata maturate nel periodo d'imposta 2018** possono essere computate in diminuzione nel limite del **60%** dei redditi di impresa conseguiti nel periodo d'imposta 2020. Le perdite d'impresa in **contabilità semplificata** maturate nel periodo d'imposta 2019 possono essere computate in diminuzione nel limite del **60%** dei redditi d'impresa conseguiti nel **periodo d'imposta 2020**;
- inoltre, le eventuali perdite in contabilità semplificata del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, Tuir, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 145/2018, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi (articolo 1, commi 25 e 26, L. 145/2018). **Le perdite che derivano dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria** e quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, **formatesi nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione,** possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per la differenza nei successivi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

I soggetti che fruiscono, ai fini delle imposte sui redditi, dell'agevolazione per le Zone Franche Urbane, devono compilare il quadro RN tenendo conto anche delle istruzioni riportate nell'apposito prospetto del quadro RS.

Rigo RN1: Reddito complessivo

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Nel rigo **RN1** deve essere riportato il reddito complessivo conseguito nel periodo d'imposta dal contribuente: si compone di **cinque colonne** che devono essere così compilate:

- **colonna 1**: va indicato l'importo risultante dalla seguente operazione:

RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10 col. 6 + LM38

L'importo indicato a colonna 1 costituisce **il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali**. Il reddito fondiario e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve assoggettati alla cedolare secca e il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (lettera g, articolo 1, comma 692, Legge di bilancio 2020) devono essere aggiunti al reddito complessivo del locatore per determinare:

- la condizione di familiare fiscalmente a carico;
- le detrazioni per carichi di famiglia;
- le altre detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13, Tuir;
- le detrazioni per canoni di locazione;
- la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (articolo 3, comma 7, D.Lgs. 23/2011).

- **colonna 2: è riservata ai soli contribuenti percettori di redditi di impresa** (che hanno compilato i quadri RF. RG, RH, RL) che intendono fruire del credito d'imposta per investimento in fondi comuni.
  In particolare, va riportato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nei righi:
  - RF102 col. 2 (impresa in contabilità ordinaria);
  - RG37 col. 2 (impresa in contabilità semplificata);
  - RH20 col. 1 (partecipazione in società);
  - RL4 col. 3 (partecipazione in TRUST).

La colonna 2 è riservata anche ai contribuenti che intendono fruire **del credito d'imposta** di cui all'articolo 3, D.Lgs. 147/2015. In particolare, va riportato in tale colonna **l'ammontare delle imposte** assolte dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute.
I relativi importi sono indicati nei righi **RF102 col. 9**, **RG37 col. 9**, **RH25** e **RL4 col. 9**, nonché, nel caso in cui sia compilata anche la **colonna 15** dei righi da **CE1 a CE3**, nella colonna 4 di questi ultimi righi; in tale ultima ipotesi, laddove nella colonna 15 sia presente il **codice "2"**, (in quanto il rigo è compilato sia ai fini della determinazione del credito d'imposta *ex* articolo 165, comma 1, Tuir che del credito d'imposta indiretto), l'importo di **colonna 4** va decurtato dell'imposta estera relativa al credito di cui all'articolo 165, comma 1, Tuir.

- **colonna 3: è riservata ai contribuenti** che in presenza di **un reddito minimo** (avendo compilato la colonna 4 del rigo RN1) derivante dai quadri RF, RG e RH, hanno determinato un ammontare di perdite non utilizzate in diminuzione del reddito complessivo.
  Pertanto, questa colonna non deve essere compilata se non è stata compilata la colonna 2 di questo rigo.

- **colonna 4: è riservata ai contribuenti che possiedono partecipazioni in società non operative:** deve essere riportato il **reddito minimo** derivante dalla partecipazione alla società di comodo.
  In questa ipotesi, nella determinazione del reddito complessivo si dovrà tenere conto del reddito minimo riferito alle suddette società.
  In presenza di partecipazioni in società di comodo, infatti, il reddito complessivo non potrà mai essere inferiore al reddito minimo, anche in presenza di perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità semplificata e dall'esercizio di arti e professioni, nonché dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata, e in associazioni tra artisti e professionisti (**circolare n. 25/E/2007**). Pertanto, in questa colonna si dovrà indicare la somma dei redditi minimi risultanti dai righi RF58 col 3, RG26 col.3 e RH7 col.1.

L'importo indicato nella colonna 5 non può mai essere inferiore all'importo di colonna 4.

Circolare n. 25/E/2007: *"in coerenza alla ratio della disciplina di contrasto alle società non operative… si ritiene che le perdite di periodo di Tizio non possano essere utilizzate per compensare l'imponibile ricevuto per trasparenza dalla propria partecipata non operativa."*

- **colonna 5:** va riportato **il reddito complessivo**, dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri.

Se il **totale delle perdite** che provengono dal quadro RE (lavoro autonomo) **è superiore** al totale dei redditi indicati negli altri quadri, va indicata la differenza preceduta dal segno meno.

Se risulta compilata la colonna 4 del rigo RN1, va indicato il maggiore tra il reddito complessivo, come sopra determinato, e il reddito minimo. Tale importo va diminuito dell'importo dell'agevolazione di Campione d'Italia e di quanto indicato nel rigo RS37, colonna 16.

Se **è stato compilato il rigo RC1-RC3 con il codice 3** (compensi L.S.U.) da soggetti che hanno raggiunto l'età pensionabile, bisogna:
- sommare l'importo del rigo RC5 col. 3 con gli altri redditi, sottrarre l'importo della deduzione per abitazione principale e sottrarre l'importo di cui al rigo RC5 col.2;
- se il risultato di questa operazione è uguale o inferiore a 9.296,22 euro, al rigo RN1, col. 5 **non va riportato il compenso per i lavori socialmente utili**;
- se il risultato di questa operazione è maggiore a 9.296,22 euro, al rigo RN1, col. 5 **va riportato il compenso per i lavori socialmente utili**.

Rigo RN2: Deduzione per abitazione principale

RN2	Deduzione per abitazione principale	,00

Al **rigo RN2** va indicata **la somma redditi dei fabbricati** utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, **indicati nel rigo RB10, colonna 18**.

ABITAZIONE PRINCIPALE
Per **l'anno 2020,** in generale, non è dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze, pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del **reddito complessivo ai fini Irpef (da indicare al rigo RB10 colonna 18)**. Tuttavia, è prevista **una deduzione dal reddito** complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, deduzione che deve essere indicata al **rigo RN2** del quadro RN:

		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	RB9	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	11	12

		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza
	RB9		13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00	19
TOTALI	RB10	REDDITI IMPONIBILI	13 ,00	14 ,00	15 ,00	REDDITI NON IMPONIBILI	16 ,00	17 ,00	18 ,00	

RN2	Deduzione per abitazione principale	,00

Per **alcune particolari tipologie di abitazioni principali e pertinenze**, (come ad esempio nel caso delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"), **risulta dovuta l'Imu per il 2020** e, pertanto, **non sono dovute Irpef e addizionali.**

In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, **non spetta la relativa deduzione** e **il reddito di tali immobili deve essere indicato al rigo RB16:**

	Abitazione principale soggetta a IMU
REDDITI NON IMPONIBILI	16 ,00

La deduzione per l'abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia, ad eccezione dei contribuenti "non residenti Schumacker" di cui all'articolo 7, L. 161/2014.

Rigo RN3: Oneri deducibili

RN3	Oneri deducibili	,00

Al **rigo RN3** va riportata la somma degli oneri deducibili, riportando l'importo di cui al rigo RP39:

Rigo RN4: Reddito imponibile

RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)	,00

Al **rigo RN4** va indicato il reddito imponibile che risulta dalla operazione:

RN1 col. 5 + RN1 col. 2 – RN1 col. 3 – RN2 – RN3

Se il risultato di tale operazione è negativo, va indicato "0" (zero), così come dovrà essere indicato "0" nei righi **RN5** (imposta lorda) e **RN26** (imposta netta).

Rigo RN5: Imposta lorda

RN5	IMPOSTA LORDA	,00

Al rigo RN5, il contribuente deve indicare l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di cui al rigo RN4, applicando le aliquote previste a seconda dello scaglione di reddito, così come di seguito elencato:

REDDITO	%	IMPOSTA DOVUTA
Fino a € 15.000	23%	23% sull'intero importo
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	27%	€ 3.450 + 27% parte eccedente € 15.000
Oltre € 28.000 fino a € 55.000	38%	€ 6.960 + 38% parte eccedente € 28.000
Oltre € 55.000 fino a € 75.000	41%	€ 17.220 + 41% parte eccedente € 55.000
Oltre € 75.000	43%	€ 25.420 + 43% parte eccedente € 75.000

CASI PARTICOLARI

Presenza di compensi per attività sportiva dilettantistica

Nel caso in cui il contribuente abbia percepito compensi per attività sportiva dilettantistica ed è stato compilato il **rigo RL22**, **colonna 1**, l'imposta lorda deve essere determinata nel modo seguente:

RL22	Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta	1 ,00	**Reddito imponibile** (sommare agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)	2 ,00

1) va sommato l'importo di cui al rigo RN4 a quello indicato nel rigo RL22 colonna 1;
2) su tale somma va calcolata, l'imposta lorda, sulla base dello scaglione progressivo di reddito;
3) va calcolata l'imposta lorda sull'importo indicato al rigo RL22 colonna 1 e sottratta dall'imposta sopra determinata;
4) va indicato l'importo così calcolato al rigo RN5.

Contribuenti con redditi di pensione non superiori a 7.500 euro

L'imposta non è dovuta se il reddito complessivo (RN1 colonna 5) del contribuente è costituito da:

- redditi di pensione non superiori a 7.500 euro;
- redditi derivanti da **abitazione principale e relative pertinenze**;
- redditi dei **terreni per un importo non superiore a 185,92 euro** (righi RA23, col. 11 + RA23, col 12) e non è stata compilata **la colonna 2 del rigo RN1**.

Se i redditi di pensione non sono stati percepiti per l'intero anno e, pertanto, il numero di giorni di pensione riportato nel rigo RC6 col. 2 è inferiore a 365, è necessario verificare se effettivamente l'imposta lorda è pari a zero, commisurando il reddito di pensione percepito all'intero anno.

Il procedimento da seguire è il seguente:

Totale Reddito di pensione = somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da RC1 a RC3, per i quali la relativa casella di colonna 1 è impostata con il codice "1", con il codice "6", con il codice "7", o con il codice "8" diminuito della quota esente per redditi di pensione indicata nella colonna 3 del rigo RC5.

Reddito Pensione Annuale =

$$\frac{365}{\text{giorni di pensione (RC6 col. 2)}} \times \text{Totale Reddito di pensione}$$

L'imposta non è dovuta se l'importo del **Reddito Pensione Annuale** è inferiore a 7.500 euro.

Contribuenti con soli redditi di terreni e fabbricati non superiori a 500 euro
Se alla formazione del reddito complessivo del contribuente concorrono soltanto redditi di terreni (RA23 col. 11 + RA23 col. 12) e fabbricati (RB10 col. 13 + RB10 col. 15 + RB10 col. 14 + RB10 col. 18) di importo complessivo non superiore a 500 euro e non è stata compilata la colonna 2 del rigo RN1 (Credito per fondi comuni), l'imposta non è dovuta e, pertanto, il rigo RN5 non deve essere compilato.

Presenza agevolazione ACE
Ai soli fini del calcolo dell'imposta lorda, se è stato compilato il rigo RS37 del quadro RS "Deduzione per capitale investito proprio", relativo all'agevolazione ACE, l'imposta lorda deve essere calcolata:
- sommando all'importo di rigo RN4, quello indicato nel rigo RS37 colonna 14;
- calcolando l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolando l'imposta corrispondente all'importo indicato nel rigo RS37, colonna 14, e sottraendola dall'imposta sopra determinata.

L'importo così calcolato va indicato nel rigo RN5.

Presenza contemporanea di "Agevolazione ACE" e attività sportive dilettantistiche
Nel caso in cui si fruisca contemporaneamente dell'agevolazione ACE e dell'agevolazione per attività sportive dilettantistiche (sezione II-B del quadro RL), l'imposta lorda deve essere determinata nel modo seguente:
- effettuare la somma tra l'importo di rigo RN4, l'importo indicato nel rigo RL22 colonna 1 e quello indicato nel rigo RS37, col. 14;
- calcolare l'imposta corrispondente a questa somma;
- calcolare l'imposta corrispondente alla somma dell'importo del rigo RL22, col. 1 e di quello indicato nel rigo RS37, col. 11, e sottrarla dall'imposta sopra determinata;

L'importo così calcolato va indicato **nel rigo RN5**.

Presenza di "Recupero per decadenza start-up"
Se è stato compilato il rigo RP80 colonna 8, è necessario aggiungere al rigo RN5 l'importo indicato nel rigo RP80 colonna 8 (articolo 6, comma 4, D.M. 25.2.2016).

RN6: Detrazioni per familiari a carico

RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Al rigo **RN6** devono essere indicate le detrazioni spettanti per i familiari a carico.

Il reddito di riferimento per determinare **le detrazioni per carichi di famiglia** è il **"reddito per detrazioni"**, pari **al reddito complessivo** del contribuente comprensivo del reddito dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati a cedolare secca e reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni.
Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello indicato nella colonna 1 del rigo RN1. Se è stato compilato il rigo RS37 relativo all'agevolazione ACE, al reddito di riferimento va aggiunto l'importo indicato nella colonna 14 del rigo RS37.

REDDITO PER DETRAZIONI:
rigo RN1 col. 1 – RN2 + rigo RS37 col. 14

dove il **rigo RN1 col. 1** rappresenta il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali ed è dato dal risultato della seguente somma:

RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10, col. 6 + LM38

Colonna 1: Detrazione per coniuge a carico

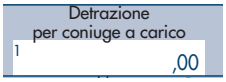

Al contribuente dichiarante spetta una detrazione dall'imposta lorda massima pari a 800,00 euro, decrescente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 80.000 euro, per il coniuge che risulti essere:

- **a carico,** ovvero non abbia conseguito nel corso dell'anno un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro;
- non **effettivamente o legalmente separato.**

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) e b), D.P.R. 9147/1986, la detrazione deve essere così calcolata:

REDDITO PER DETRAZIONI	DETRAZIONE
Fino ad € 15.000	€ 800 – (€ 110 x $\frac{\text{Reddito per detrazioni)}}{15.000}$
Da € 15.000 fino ad € 29.000	€ 690
Da € 29.000 fino ad € 29.200	€ 700 (€ 690 + € 10)
Da € 29.200 fino ad € 34.700	€ 710 (€ 690 + € 20)
Da € 34.700 fino ad € 35.000	€ 720 (€ 690 + € 30)
Da € 35.000 fino ad € 35.100	€ 710 (€ 690 + € 20)
Da € 35.100 fino ad € 35.200	€ 700 (€ 690 + € 10)
Da € 35.200 fino ad € 40.000	€ 690
Da € 40.000 fino a € 80.000	€ 690 x $\frac{\text{(€ 80.000 - Reddito per detrazioni)}}{40.000}$
Oltre € 80.000	0

La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è rimasto a carico ed aumentata degli incrementi previsti nella tabella precedente; l'importo di tali incrementi non deve essere rapportato al numero di mesi a carico.

x Per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo "Familiari a carico"

Colonna 2: detrazione per figli a carico

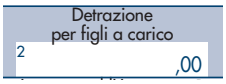

Al rigo RN6 colonna 2 va riportata la detrazione spettante al contribuente per i figli a carico.
La tabella che segue riassume le **detrazioni teoriche spettanti**:

FIGLI A CARICO	DETRAZIONE TEORICA SPETTANTE PER CIASCUN FIGLIO
Figli a carico (naturali, riconosciuti, adottivi, affidati, affiliati)	**€ 950** **€ 1.220** se minore di tre anni
Figli portatori di handicap	**€ 1.350** **€ 1.620** se minore 3 anni
Più di tre figli a carico	**€ 1.150** **€ 1.420** se minore di tre anni **€ 1.550** se portatore di handicap **€ 1.820** se portatore di handicap e minore di tre anni

La detrazione teorica **deve essere rapportata al numero di mesi a carico** (casella mesi a carico del prospetto) ed **alla percentuale di spettanza** (casella percentuale del prospetto), che può essere esclusivamente pari a 100, 50, o zero.
Le detrazioni previste per i figli a carico sono **teoriche**, in quanto la detrazione **effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito**.
L'importo della detrazione spettante a ciascun contribuente viene determinata calcolando un coefficiente che permette di rendere la detrazione effettiva decrescente al crescere del reddito per detrazioni, sulla base del seguente rapporto:

$\frac{95.000 - \text{reddito per detrazioni}}{95.000}$	**NEL CASO DI 1 FIGLIO**

$\frac{15.000 \text{ per ciascun figlio successivo al primo} + 95.000 - \text{reddito per detrazioni}}{15.000 \text{ per ciascun figlio successivo al primo} + € 95.000}$	**NEL CASO DI PIÙ FIGLI**

I figli sono considerati fiscalmente a carico **indipendentemente dall'età**, dal fatto che siano **dediti allo studio o a un tirocinio gratuito**, **dallo stato fisico**, **dalla convivenza con il dichiarante** o dal fatto che siano **non residenti in Italia**.
L'unica condizione tassativa richiesta è che il figlio **non abbia superato il reddito di 2.840,51 euro.**

L'articolo 1, commi 252 e 253, Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha stabilito, a decorrere dal **1 gennaio 2019**, l'incremento del limite di reddito complessivo annuo previsto dall'articolo 12, Tuir per essere considerati fiscalmente a carico passando da 2.840,51 a **4.000 euro**, ma in relazione solo **ai figli di età non superiore a 24 anni**.
Pertanto sono considerati **fiscalmente a carico**:
- i **membri della famiglia** che nel 2020 hanno conseguito un **reddito complessivo**, al lordo degli oneri deducibili, **uguale o inferiore a 2.840,51 euro**;
- i **figli di età non superiore a 24 anni** che nel 2020 hanno conseguito un **reddito complessivo**, al lordo degli oneri deducibili, uguale o inferiore a 4.000 euro.

x Per ulteriori approfondimenti si rimanda al capito "Familiari a carico"

Colonna 3: ulteriore detrazione per figli a carico

Ulteriore detrazione per figli a carico
3 ,00

Al rigo RN6 colonna 3 va riportata **l'ulteriore detrazione** riconosciuta al contribuente con almeno quattro figli fiscalmente a carico.
La detrazione spettante ammonta a **1.200 euro**.
La detrazione per famiglie numerose non spetta per ciascun figlio, ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. L'agevolazione compete solo se spetta la detrazione per figli a carico: visto che tale detrazione diminuisce all'aumentare del reddito fino ad annullarsi, nel caso in cui il contribuente possieda un reddito per detrazioni superiore a 140.000 euro:
- non spetterà alcuna detrazione per figli a carico;
- il contribuente non potrà usufruire dell'ulteriore detrazione, nel caso in cui abbia più di tre figli a carico.

La detrazione spetta anche quando l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno.

Qualora tale ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le detrazioni (per carichi di famiglia, per oneri, o detrazioni previste da altre disposizioni normative), **viene riconosciuto un credito d'imposta pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta**.
Tale credito deve essere riportato al rigo **RN31, colonna 1**.

x Per ulteriori approfondimenti si rimanda al capito "Familiari a carico"

Colonna 4: detrazione per altri familiari a carico

Detrazione per altri familiari a carico
4 ,00

Al rigo RN6 colonna 4 vanno indicate le detrazioni per altri familiari fiscalmente a carico.
Possono essere **considerati anche i seguenti altri familiari**:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;

- i genitori (compresi i genitori naturali ed adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Affinché tali familiari possano essere considerati fiscalmente a carico è necessario che:
- **convivano con il contribuente dichiarante** o ricevano dallo stesso, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- possiedano **un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili.

La **detrazione teorica** spettante ammonta a **750 euro** e va rapportata al numero di mesi a carico ed alla percentuale di spettanza.
Non ci sono particolari criteri di ripartizione della detrazione, la quale, quindi, può essere ripartita in misura eguale dagli aventi diritto.

DETRAZIONE EFFETTIVA:

$$€\ 750 \times \frac{80.000 - \text{reddito per detrazioni}}{80.000}$$

x Per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo "Familiari a carico"

RN7: Detrazioni lavoro

RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi		Ulteriore detrazione
		1 ,00	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00

Nel rigo **RN7** vanno indicate le detrazioni per i contribuenti titolari di redditi:
- di lavoro dipendente;
- di pensione;
- di lavoro autonomo;
- di impresa in contabilità semplificata ed alcuni redditi diversi.

Per determinare la detrazione spettante, si tiene conto della tipologia di reddito, dell'ammontare del reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze e, per alcuni redditi, dei giorni di lavoro o di pensione. Al reddito complessivo va aggiunto anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati a cedolare secca e reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni. Il reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni è quello indicato nella colonna 1 del rigo RN1 dato dalla seguente somma:

rigo RN1 col. 1 = rigo RN1, col. 5 + rigo RB10, col. 14 + rigo RB10, col. 15 + RL col. 6 + LM38

Se è stato compilato il rigo RS37, relativo all'agevolazione ACE, al reddito di riferimento va aggiunto l'importo indicato nella colonna 14 del rigo RS37.

Pertanto, il reddito per detrazioni è dato dalla somma:

rigo RN1 col. 1 – rigo RN2 + rigo RS37 col. 14

La detrazione effettivamente spettante diminuisce al crescere del reddito, fino ad annullarsi del tutto, se il reddito complessivo supera 55.000 euro.
Se nello stesso anno sono state percepite diverse tipologie di redditi, le relative detrazioni non sono cumulabili tra loro.
La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è riferita al periodo dell'anno nel quale il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno, spettano entrambe le relative detrazioni ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato.

Colonna 1: detrazione per redditi di lavoro dipendente

Detrazione per redditi di lavoro dipendente
1 ,00

Nella **colonna 1** va indicata la detrazione per i contribuenti che sono titolari dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati. Tale detrazione **deve essere rapportata al periodo di lavoro** dell'anno e decresce al crescere del reddito complessivo.

MODALITÀ DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE

Il reddito di riferimento per determinare **le detrazioni per lavoro dipendente e assimilati** è il **"reddito per detrazioni"**, pari **al reddito complessivo** del contribuente, comprensivo del reddito dei fabbricati concessi in locazione e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni e reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e dell'agevolazione ACE, e al netto della deduzione per abitazione principale e delle relative pertinenze.

REDDITO PER DETRAZIONI:
rigo RN1 col. 1 – RN2 + rigo RS37 col. 14

dove il **rigo RN1 col. 1** rappresenta il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali ed è dato dal risultato della seguente somma:

RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10 col. 6 + LM38

A) Reddito complessivo fino a 8.000 euro
La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$€\ 1.880 \times \frac{\text{Numero di giorni di lavoro dipendente (RC6 col. 1)}}{365}$$

Per redditi di lavoro dipendente a tempo indeterminato la detrazione **non può comunque essere inferiore a 690 euro**.
Per redditi di lavoro dipendente a tempo determinato la detrazione **non può comunque essere inferiore a 1.380 euro**.
Qualora siano stati percepiti redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato **è possibile usufruire della detrazione più favorevole, pari a 1.380 euro**.

B) Reddito complessivo superiore a 8.000 euro ma inferiore o uguale a 28.000 euro
La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$(€\ 978 + (€\ 902 \times \frac{€\ 28.000 - \text{reddito per detrazioni}}{€\ 20.000})) \times \frac{\text{giorni di lavoro}}{365}$$

C) Reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro ma inferiore o uguale a 55.000 euro
La detrazione spettante ammonta ad euro:

$$(€\ 978 \times \frac{€\ 55.000 - \text{reddito per detrazioni}}{€\ 27.000}) \times \frac{\text{giorni di lavoro}}{365}$$

D) Reddito complessivo superiore a 55.000 euro
Non spetta alcuna detrazione per lavoro dipendente ed assimilati

La detrazione spetta **per redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati**, indicati nei righi **da RC1 a RC3**, per i quali è stato indicato nella colonna 1:
- **il codice 2** (lavoro dipendente):
- **il codice 3** (lavori socialmente utili);
- **il codice 4** (frontalieri),

ed è stata **compilata la colonna 1 del rigo RC6** (giorni di lavoro dipendente). Se:
- nella **colonna 1 dei righi da RC1 a RC3** è stato indicato **solo il codice 3**, la detrazione spetta solo se i redditi per lavori socialmente utili concorrono alla formazione del reddito complessivo;
- nella **colonna 1 dei righi da RC1 a RC3** è stato indicato **solo il codice 4**, la detrazione spetta solo se l'ammontare dei redditi percepiti in zone di frontiera è superiore alla quota esente di euro 7.500;
- nella **colonna 1 dei righi da RC1 a RC3** è stato indicato **solo il codice 2 e la relativa casella assume valore 5,** la detrazione spetta solo se l'ammontare dei redditi percepiti in euro da contribuenti residenti a Campione d'Italia **è superiore al rigo RC5 colonna 2.**

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo "Quadro RC".

Colonna 2: detrazione per redditi di pensione

Detrazione per redditi di pensione
2 ,00

La **colonna 2** deve essere compilata se sono stati percepiti redditi di pensione, indicati nei righi da RC1 a RC3, per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 1 ed è stata compilata la colonna 2 del rigo RC6 (giorni di pensione).
Al **reddito complessivo** (da considerare a**l netto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze**) va aggiunto anche **il reddito dei fabbricati concessi in locazione e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati a cedolare secca e l'importo della deduzione ACE (indicato nella colonna 14 del rigo RS37)**.

Il reddito di riferimento per determinare **le detrazioni per lavoro dipendente e assimilati** è il **"reddito per detrazioni"**, pari **al reddito complessivo** del contribuente, comprensivo del reddito dei fabbricati concessi in locazione e i redditi diversi derivanti dalla locazione breve di immobili assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni e reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e dell'agevolazione ACE, e al netto della deduzione per abitazione principale e delle relative pertinenze.

REDDITO PER DETRAZIONI:
rigo RN1 col. 1 – rigo RN2 + rigo RS37 col. 14

dove il **rigo RN1 col. 1** rappresenta il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali ed è dato dal risultato della seguente somma:

rigo RN1, col. 5 + rigo RB10, col. 14 + rigo RB10, col. 15 + rigo RL10 col. 6 + LM38

Sono previste le medesime detrazioni per redditi di pensione indipendentemente dall'età del contribuente.

REDDITO	DETRAZIONE
Fino ad € 8.000	€ 1.880 x giorni (RC6 col. 2)/365
Da € 8.000 fino a € 15.000	$€\ 1.297 + (€\ 583 \times \frac{€\ 15.000 - \text{Reddito per detrazioni}}{€\ 7.000}) \times \frac{\text{giorni}}{365}$
Da € 15.000 fino a € 55.000	$€\ 1.297 \times ((\frac{€\ 55.000 - \text{Reddito per detrazioni}}{€\ 40.000}) \times \frac{\text{giorni}}{365}$
Oltre € 55.000	0

Per redditi di pensione la detrazione non può comunque essere inferiore a 713 euro.

Colonne 3 e 4: detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi

Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	
3	4 ,00

Nelle colonne 3 e 4 del rigo RN7 vanno indicate le **detrazioni previste per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi quali**:

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, indicati **nella sezione II del quadro RC**;
- redditi derivanti **da attività commerciali non esercitate abitualmente**, da **attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente** e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere (**righi RL14, RL15 e RL16**);
- **redditi di lavoro autonomo di cui al quadro RE**, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva e **redditi di lavoro autonomo derivanti dalla partecipazione in società di persone**, per i quali nel quadro RH è stata barrata la casella di colonna 7 dei righi da RH1 a RH4;
- **altri redditi di lavoro autonomo indicati nella sezione III del quadro RL**;
- **redditi di impresa in contabilità semplificata di cui al quadro RG**, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, e redditi di impresa in contabilità semplificata derivanti dalla partecipazione in società di persone, per i quali nel quadro RH è stata barrata la casella di colonna 7 dei righi da RH1 a RH4;
- **redditi di impresa determinati in misura forfetaria di cui al quadro RD**.

Bisogna verificare se risultano soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

- presenza di un importo nella **colonna 2** dei righi da RC7 e RC8 per i quali la relativa casella di colonna 1 NON risulta barrata e la casella "Altri Dati" assume il valore "5";
- presenza di un importo in **uno dei righi da RL15 a RL17** oppure in uno dei righi da RL25 a RL27 con la casella "Altri dati" impostata con il codice 5.

La detrazione spetta solo se l'ammontare dei redditi percepiti in euro dai resi-denti a Campione d'Italia è superiore alla quota di esenzione.

Tale detrazione **non deve essere rapportata ad alcun periodo dell'anno** e **non è cumulabile con le altre detrazioni** (per lavoro dipendente o pensione).

REDDITO PER DETRAZIONI:

rigo RN1 col. 1 – rigo RN2 + rigo RS37 col. 14

dove il **rigo RN1 col. 1** rappresenta il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali ed è dato dal risultato della seguente somma:

rigo RN1, col. 5 + rigo RB10, col. 14 + rigo RB10, col. 15 + rigo RL10 col. 6+ LM38

REDDITO	DETRAZIONE
Fino a € 4.800	€ 1.104
Da € 4.800 fino a € 55.000	€ 1.104 x $\frac{(€\ 55.000 - \text{Reddito per detrazioni})}{€\ 50.200}$
Oltre € 55.000	0

DETRAZIONE PER ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI DAL CONIUGE

Nel caso in cui nei righi da RC7 a RC 8 sia presente un importo per il quale la relativa casella di colonna 1 risulta barrata (assegno periodico corrisposto dal coniuge), la detrazione spettante deve essere così calcolata (da non rapportare ad anno):

REDDITO	DETRAZIONE
Fino a € 8.000	€ 1.880
Da € 8.000 fino a € 15.000	€ 1.297 + (€ 583 x $\frac{(€15.000\text{-Reddito per detrazioni})}{7.500}$
Da € 15.000 fino a € 55.000	€ 1.297 x $\frac{(€\ 55.000\text{-Reddito per detrazioni})}{€\ 40.000}$
Oltre € 55.000	0

Se righi nei righi RC7 e RC8 per quali la relativa casella di colonna 1 è barrata risulta compilata anche la relativa casella di colonna 4 con il valore 5, la detrazione spetta solo se l'ammontare dei redditi percepiti in euro dai residenti a Campione d'Italia è superiore alla quota di esenzione pari all'importo definito *ImportoAbbattimentoAssegnoConiuge*.

RN8: Totale detrazioni per carichi di famiglia e lavoro

RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO	,00

Nel **rigo RN8** va riportata la somma delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro, indicate nelle colonne da 1 a 4 del rigo RN6 e nelle colonne 1, 2, 4 e 5 del rigo RN7.

RN12: Detrazione canoni di locazione e affitto terreni

RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione 1 ,00	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2 2 ,00	Detrazione utilizzata 3 ,00

Al rigo **RN12** vanno riportate le detrazioni per canoni di locazione, di cui alla sezione V del quadro RP. Vengono qui di seguito riepilogate le varie situazioni per le quali spettano le detrazioni e l'ammontare delle stesse da riportare **nella colonna 1**:

a) Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998 (RP71, codice 1)
La detrazione è pari:
- a **300 euro**, se il reddito per detrazioni non supera 15.493,71 euro;
- a **150 euro**, se il reddito per detrazioni supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

Se il reddito per detrazioni è superiore a 30.987,41 euro, non spetta alcuna detrazione.

b) Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti a regime convenzionale (RP71, codice 2)
La detrazione è pari:
- a **495,80 euro**, se il reddito per detrazioni non supera 15.493,71 euro;

– a **247,90 euro**, se il reddito per detrazioni supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Se il reddito per detrazioni è superiore al citato importo di 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

c) **Detrazione per canoni di locazione relativi a contratti di locazione per abitazione principale per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, con reddito per detrazioni non superiore a 15.493,71 euro (RP71, codice 3)**

La detrazione è pari:

– a **991,60 euro.**

> La detrazione deve essere rapportata ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale e alla percentuale di spettanza (numero di contestatari del contratto).

d) **Detrazione per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (RP72)**

Il **rigo RP72** va compilato dai contribuenti:

– con **reddito per detrazioni non superiore a 30.987,41 euro**;
– che siano lavoratori dipendenti;
– che abbiano trasferito o la propria residenza nel Comune di lavoro o in un Comune limitrofo nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione;
– che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

La detrazione è pari:

– a **991,60 euro**, se il reddito per detrazioni non supera 15.493, 71 euro;
– a **495,80 euro**, se il reddito per detrazioni supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Se il reddito per detrazioni è superiore a 30.987,41 euro, non spetta alcuna detrazione.

> La detrazione deve essere rapportata ai giorni dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale e alla percentuale di spettanza (numero di contestatari del contratto).

e) **Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani (RP73)**

Se è stato compilato il rigo **RP73**, la relativa detrazione che è pari al 19% dell'importo indicato nel rigo RP73.

L'importo della detrazione non può essere superiore a euro 1.200,00.

Al rigo RN12 colonna 1, va riportato l'ammontare della detrazione, anche in caso di incapienza.
La **colonna 2 del rigo RN12** deve essere compilata nel caso in cui la detrazione spettante indicata nella colonna 1 **risulti essere di ammontare superiore all'imposta lorda**, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi.
Per la determinazione dell'ammontare della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda (da indicare nella colonna 2), e della parte che invece trova capienza (da indicare nella colonna 3), si deve procedere con le seguenti modalità:
1) si calcola la "capienza":

Capienza = RN5 – RN8 – RN18 col.1 – RN19 col.1 – RN20 col.1 – RN21 col.1

Se è stato compilato il rigo RP80 è necessario compilare prima la colonna 1 dei righi RN18, RN19, RN20 e RN 21.

Se il valore della "Capienza" è:

a) minore o uguale a zero, la detrazione per canoni di locazione non trova capienza nell'imposta lorda e, pertanto, nella colonna 2 deve essere riportato l'importo di colonna 1, e la colonna 3 non deve essere compilata,
b) maggiore di zero, è necessario confrontare l'importo di colonna 1 con il valore di "Capienza" precedentemente determinato:
   b1) se la "Capienza" è maggiore o uguale a RN12 col. 1, la detrazione trova per intero capienza nell'imposta lorda e, pertanto, la colonna 2 non deve essere compilata, e nella colonna 3 deve essere riportato l'importo di colonna 1;
   b2) se la "Capienza" è minore di RN12 col. 1:
      - nella colonna 2 deve essere riportato l'ammontare della detrazione che non trova capienza (RN12 col. 1 – Capienza);
      - nella colonna 3, l'ammontare della detrazione che trova capienza (RN12 col. 1 – RN12 col. 2).

RN13: Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP

RN13	Detrazione oneri ed erogazioni liberali Sez. I quadro RP	,00

Al **rigo RN13** va indicato l'importo:

rigo RN13 = rigo RP15 col. 4 x 19%
rigo RN13 = rigo RP15 col. 5 x 26%
rigo RN13 = rigo RP15 col. 6 x 30%
rigo RN13 = rigo RP15 col. 7 x 35%
rigo RN13 = rigo RP15 col. 8 x 90%

RN14: Detrazione per spese indicate nella Sez. III A del Quadro RP

RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	,00

Al **rigo RN14** va indicato l'importo pari alla somma degli importi delle detrazioni del rigo RP49.

RN15: Detrazione per spese indicate nella Sez. III C del Quadro RP

RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP	(50% + 110% di RP60)	,00

Al **rigo RN15** va indicato l'importo:

rigo RN15 = rigo RP60 x 50%

RN16: Detrazione per gli oneri di cui alla sezione IV del quadro RP

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP		,00

Al rigo **RN16** va indicato l'importo pari alla somma degli importi delle detrazioni del rigo RP66.

RN17: Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP e del quadro RC

RN17 Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)	Forze Armate	1 ,00	2 ,00

Al fine del riconoscimento della detrazione spettante bisogna operare come di seguito descritto.
Per ciascun rigo RC15 del quadro RC compilato la somma delle colonne 1 + colonna 2 + colonna 3 non può essere superiore al valore di *Detrazione_Massima*.
Se superiore determina lo scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma della stessa.
Calcolare ***Totale-Col1*** = somma della colonna 1 del rigo RC15 per tutti i moduli compilati
Calcolare ***Totale-Col2*** = somma della colonna 2 del rigo RC15 per tutti i moduli compilati
Calcolare ***Totale-Col3*** = somma della colonna 3 del rigo RC15 per tutti i moduli compilati
Calcolare A = Totale-Col1 + Totale-Co12 + Totale-Col3; se la somma è superiore a *Detrazione_Massima*, ricondurre il Valore di "A" a *Detrazione_Massima*

Il rigo RN17, col. 1 deve essere uguale a A - Totale-Col3; ricondurre a zero se negativo.

Il rigo RN17, col. 2 è riservato all'indicazione delle detrazioni per gli oneri indicati nei **righi RP82 e RP83**.

Se è stata barrata la casella del **rigo RP82**, al **rigo RN17** va indicato l'importo di **1.000,00 euro.**
Al rigo **RN17** va riportato l'importo indicato nella **colonna 2 del rigo RP83**.
Per le donazioni effettuata all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" (codice 2, colonna1), l'importo da indicar non può essere superiore al 30% dell'imposta lorda dovuta.

RN18: Residuo detrazioni start up periodo d'imposta 2017

RN18 Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2017	RN47, col. 1, Mod. Redditi 2020	1 ,00	Detrazione utilizzata 2 ,00

- Nella **colonna 1** va indicato l'ammontare **della detrazione** per **investimenti in start up** che **non ha trovato capienza** nell'imposta lorda relativa all'anno d'imposta 2017.

Il dato da indicare corrisponde a quello indicato nel **rigo RN47, col. 1** del modello Redditi 2020 al netto dell'importo indicato al **rigo RP80, col. 9** del presente modello. Se la detrazione spettante indicata nella

colonna 1 è di ammontare superiore all'imposta lorda, dopo aver diminuito quest'ultima delle detrazioni utilizzabili nei limiti della stessa imposta (ad esempio, spese mediche, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi), **l'eccedenza non può essere riportata in avanti**.
Per la **determinazione dell'ammontare della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda** (da indicare nella colonna 2 del presente rigo) bisogna calcolare:

Capienza = RN5 – (RN8 – RN6 col. 3) – RN12 col. 3 – RN13 – RN14 – RN15 – RN16 − RN17 col. 1 − RN17 col. 2

Se "Capienza" è:
- **minore o uguale a zero** la detrazione per start up non trova capienza nell'imposta lorda e pertanto la colonna 2 non deve essere compilata.
- **maggiore di zero** è necessario confrontare l'importo di colonna 1 con il valore di "Capienza" precedentemente determinato:
  a) se **"Capienza" è maggiore o uguale a RN18 col. 1**, la detrazione trova per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto nella colonna 2 deve essere riportato l'importo di colonna 1;
  b) se invece, **"Capienza" è minore di RN18 col. 1**, la detrazione per start up che non trova capienza nell'imposta non può più essere utilizzata e nel rigo RN18 col. 2 deve essere riportato l'ammontare della detrazione che trova capienza pari al minor importo tra RN18 col. 1 e "Capienza".

Rigo RN19: Residuo detrazioni start up periodo d'imposta 2018

RN19	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2018	RN47, col. 2, Mod. Redditi 2020	Detrazione utilizzata
		1 ,00	2 ,00

- **colonna 1** va indicato l'ammontare della **detrazione per investimenti in start up** che non ha trovato capienza nell'imposta lorda relativa all'anno d'imposta 2018. Il dato da indicare corrisponde a quello indicato nel rigo **RN47, col. 2 del modello Redditi 2020** al netto dell'importo indicato al rigo RP80 col. 9 del presente modello.
  Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è di ammontare **superiore all'imposta lorda**, dopo aver diminuito quest'ultima delle detrazioni utilizzabili nei limiti della stessa imposta (ad esempio, spese mediche, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi), l'eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione dall'imposta dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
  Per la determinazione dell'ammontare della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda (da indicare nel rigo RN47, col. 1), e della parte che invece trova capienza (da indicare nel rigo RN19 colonna 2) bisogna calcolare:

Capienza = RN5 – (RN8 – RN6 col. 3) – RN12 col. 3 – RN13 – RN14 – RN15 − RN16 – RN17 col.1 – RN17 col. 2 – RN18 col. 2

Se "Capienza" è:
a1) **minore o uguale a zero** la detrazione per start up non trova capienza nell'imposta lorda e pertanto nel **rigo RN47, col. 1** deve essere riportato l'importo di colonna 1 e la colonna 2 non deve

essere compilata.

a2) è **maggiore di zero** è necessario confrontare l'importo di colonna 1 con il valore di "Capienza" precedentemente determinato:
- se "**Capienza" è maggiore o uguale a RN19 col. 1**, la detrazione trova per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto nella **colonna 2** deve essere riportato l'importo di colonna 1;
- se invece, "**Capienza" è minore di RN19 col. 1**:
  - nel **rigo RN47, col. 1** deve essere riportato l'ammontare della detrazione che non trova capienza pari a: **RN19 col. 1 – RN19 col. 2**;
  - nel **rigo , RN19 colonna 2** l'ammontare della detrazione che trova capienza pari al minor importo tra RN19 col. 1 e "Capienza"**.**

RN20: Residuo detrazioni start up periodo d'imposta 2019

RN20 Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2019	RN47, col. 3, Mod. Redditi 2020 1 ,00	Detrazione utilizzata 2 ,00	

- **colonna 1:** va indicato l'ammontare della detrazione per investimenti in start up che **non ha trovato capienza nell'imposta lorda relativa all'anno d'imposta 2019**. Il dato da indicare corrisponde a quello indicato nel rigo RN47, col. 3 del modello Reddito 2020 al netto dell'importo indicato al rigo RP80, col. 9 del Modello.
  Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è di ammontare superiore all'imposta lorda, dopo averla diminuita delle detrazioni utilizzabili nei limiti della stessa imposta (ad esempio, spese mediche, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi), l'eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione dall'imposta dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
  Per la determinazione dell'ammontare della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda (da indicare nel rigo RN47, col. 2, e della parte che invece trova capienza (da indicare nel rigo RN20, col. 2) bisogna calcolare:

Capienza = RN5 – (RN8 – RN6 col. 3) – RN12 col. 3 – RN13 – RN14 – RN15 – RN16 – RN17 col. 1 – RN17 col. 2 – RN18 col. 2 – RN19 col. 2

Se "**Capienza**" è:

a1) minore **o uguale a zero** la detrazione per start up non trova capienza nell'imposta lorda e pertanto nel rigo RN47 col. 2 deve essere riportato l'importo di colonna 1 e la colonna 2 non deve essere compilata.

a2) è **maggiore di zero** è necessario confrontare l'importo di colonna 1 con il valore di "Capienza" precedentemente determinato:
- se "Capienza" è maggiore o uguale a RN20 colonna 1, la detrazione trova per intero capienza nell'imposta lorda e pertanto nella **colonna 2** deve essere riportato l'importo di colonna 1;
- se invece, "Capienza" è minore di RN20 colonna 1:
  - nel **rigo RN47 colonna 2** deve essere riportato l'ammontare della detrazione che non trova capienza pari a: RN20 col. 1 – RN20 col. 2;
  - nel **rigo RN20 colonna 2** deve essere riportato l'ammontare della detrazione che trova capienza pari al minor importo tra RN20 col. 1 e "Capienza".

RN21: Detrazione investimenti start up

RN21 Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 col. 6 1 ,00	Detrazione utilizzata 2 ,00	

Nella colonna 1, va indicato l'importo risultante dalla colonna 6 del rigo RP80. Se la detrazione spettante indicata nella colonna 1 è di ammontare superiore all'imposta lorda, dopo averla diminuita delle detrazioni utilizzabili nei limiti della stessa imposta (ad esempio, spese mediche, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi), l'eccedenza può essere riportata in avanti, in detrazione dall'imposta dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Per **la determinazione dell'ammontare della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda** (da indicare nel rigo RN47, colonna 3 e della parte che invece trova capienza (da indicare nella colonna 2), si deve calcolare:

Capienza = RN5 – (RN8 – RN6 col. 3) – RN12 col. 3 – RN13 – RN14 – RN15 – RN16 – RN17 col. 1 – RN17 col. 2 – RN18 col. 2 – RN19 col. 2 – RN20 col. 2

a) se **"Capienza" è minore o uguale a zero**, la detrazione per start up non trova capienza nell'imposta lorda e, pertanto, nel **rigo RN47 colonna 3** deve essere riportato **l'importo di colonna 1, e la colonna 2 non deve essere compilata.**
b) se **"Capienza" è maggiore di zero**, è necessario confrontare l'importo di **colonna 1 con il valore di "Capienza"** precedentemente determinato:
   – se **"Capienza" è maggiore o uguale a RN21 col. 1**, la detrazione trova per intero capienza nell'imposta lorda e, pertanto nella colonna 2 deve essere riportato l'importo di colonna 1;
   – **se invece, "Capienza" è minore di RN21 col. 1**:
     • nel **rigo RN47 colonna 3**, deve essere riportato l'ammontare della detrazione che non trova capienza pari a: RN21 col. 1 – RN21 col. 2;
     • nel **rigo RN21 colonna 2**, deve essere riportato l'ammontare della detrazione che trova capienza pari al minor importo tra RN21 col. 1 e "Capienza".

RN22: Totale detrazioni d'imposta

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA	,00

Va indicata la somma di tutte le detrazioni spettanti:

RN8 + RN12 col. 3 + RN13 + RN14 + RN15 + RN16 + RN17 col. 1 + RN17 col. 2 + RN18 col. 2 + RN19 col. 2 + RN20 col. 2 + RN21 col. 2

RN23: Detrazione spese sanitarie per determinate patologie

RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie	,00

Il rigo RN23 non deve essere compilato se si è scelto di rateizzare le spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3 (barrata la casella 1 del rigo RP15).

Se non è stata compilata **la colonna 2 del rigo RP1 e il rigo RP2**, va indicato il 19% dell'importo di colonna 1 del rigo RP1, diminuito della franchigia di euro 129,11.

Se, invece, è stata compilata la colonna 2 del rigo RP1 e/o il rigo RP2, si deve:
calcolare SpeseRP1eRP2 = Rigo RP1 col. 2 + RP2;

- Se SpeseRP1eRP2 è maggiore o uguale ad euro 129, indicare nel rigo RN23 il 19% dell'importo di colonna 1 del rigo RP1;
- Se invece, SpeseRP1eRP2 è inferiore ad euro 129, calcolare ResiduoFranchigia = 129 – SpeseRP1eRP2;
- indicare nel rigo RN23, il 19% dell'importo di colonna 1 del rigo RP1, diminuito dell'importo di ResiduoFranchigia, come sopra determinato.

Per determinare la quota di tale detrazione che, non trovando capienza nell'imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto le spese, si rinvia alle istruzioni fornite per il rigo RN47. Se è stato compilato anche il rigo RN6, col.3, devono essere seguite le istruzioni di cui al rigo RN31.

RN24: Crediti d'imposta che generano residui

RN24 Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni
	1 ,00	2 ,00	3 ,00
	Mediazioni	Negoziazione e Arbitrato	
	4 ,00	5 ,00	

Il **rigo RN24** è riservato all'esposizione dei crediti d'imposta:

- per i quali è possibile il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
- da utilizzare in compensazione con il mod. F24, per la parte di credito che non trova capienza nell'imposta lorda.

Se è stato compilato il rigo CR16 (credito d'imposta negoziazione e arbitrato) deve essere prioritariamente calcolato l'importo da indicare nella colonna 5 del rigo RN24.

Colonna 1: **Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa**
Va indicato l'ammontare del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa:

RN24 col. 1 = CR7 col. 2 + CR7 col. 1 - CR7 col. 3 – LM40 col. 1

La colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall'Irpef, oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (CR7 col. 2) ed il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (CR7 col.1).
La somma di tali importi va diminuita dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 (CR7 col. 3). Se è compilato il quadro LM, l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo LM40.

Colonna 2: Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

RN24 col. 2 = CR9 col. 1 – CR9 col. 2

La colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall'Irpef il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR9), diminuito dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 2 del rigo CR9.

Colonna 3: Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione

RN24 col. 3 = CR12 col. 5 + CR12 col. 4 – CR12 col. 6 – LM40 col. 6

La **colonna 3** va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall'Irpef il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione, indicato nella col.5 del rigo CR12, ed il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo CR12 col. 4), diminuito dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 6. Nel caso in cui siano stati compilati più righi CR12, nella colonna 3 va riportata la somma degli importi indicati nella colonna 5 aumentata dell'importo indicato nella colonna 4 del primo modulo, diminuiti degli importi indicati nella colonna 6 del primo modulo. Qualora sia stato compilato il quadro LM, l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 6 del rigo LM40.

Colonna 4: Credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali

RN24 col. 4 = CR31 col. 1 – CR31 col. 2 – LM40 col. 7

Questa colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall'Irpef il credito d'imposta relativo alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, indicato nella colonna 2 del rigo CR31, con codice "1" in colonna 1 diminuito dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel modello F24 ed esposto nella colonna 2.
Qualora sia stato compilato il quadro LM l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella **colonna 7 del rigo LM40**.

Colonna 5: Credito d'imposta negoziazione e arbitrato

RN24 col. 5 = CR16 col. 1 + CR16 col. 2 – CR16 col. 3 – LM40 col. 8

La **colonna 5** va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall'Irpef il credito d'imposta **per i compensi corrisposti nell'anno 2020** agli avvocati **abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita**, conclusi con successo, **nonché agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo** indicato nella **col. 1 del rigo CR16** ed **il credito d'imposta residuo indicato in colonna 2** che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, diminuito dell'importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella **colonna 3**. Qualora sia stato compilato il quadro LM l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 8 del rigo LM40.

RN25: Totale altre detrazioni e crediti d'imposta

RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)	,00

Al rigo **RN25** va riportato il totale delle detrazioni di cui ai righi **RN23 e RN24.**

RN25 = RN23 + RN24 (colonne 1, 2, 3, 4 e 5)

RN26: Imposta netta

RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)	,00

Al rigo RN26 va indicata **l'imposta netta** (se non è stato compilato il rigo RP91):

RN26 = RN5 – RN22 – RN25

NEW

Se è stato compilato il **rigo RP91**:

- determinare il reddito totale relativo a **Campione d'Italia (RCI)** pari alla seguente operazione:

RCI: redditi in euro indicati nella colonna 2 del rigo RP90, contraddistinti dai codici da 1 a 8 + gli importi indicati nella colonna 3 dei righi RC1, RC2, RC3, aventi codice 5 nella colonna 4, + gli importi indicati nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8, aventi codice 5 nella colonna 3 + gli importi indicati nelle colonne da 1 a 4 del rigo RP91 - l'agevolazione fruita dal dichiarante ai sensi del comma 5 dell'articolo 188-bis, Tuir sui predetti redditi.

Una volta determinato **RCI**, calcolare **l'incidenza di RCI** sul reddito complessivo e applicare la percentuale pari al **50%** (tale rapporto va ricondotto a 1 se superiore a 1) all'imposta netta come di seguito descritto:

$$(RN5 - RN22 - RN25) \times \left[1 - \frac{RCI \times 0{,}5}{(RN1, col.\ 5 + RS37, col.16)} \right]$$

Se il risultato dell'operazione dovesse essere negativo, si dovrà indicare zero: l'imposta netta non potrà mai essere di segno negativo.

RN27: Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo

RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo	,00

Al **rigo RN27** va riportato l'importo indicato nella colonna 6 del rigo CR11, nel limite dell'imposta netta di cui al rigo RN26.
RN27 = CR11 col. 6

Nel caso in cui siano stati compilati più **righi CR11**, per la presenza di più immobili, riportare in questo rigo la somma degli importi indicati nella colonna 6 di tutti i moduli compilati.
Nel caso in cui sia stato compilato il quadro LM l'importo da indicare al rigo RN27 va diminuito dell'importo indicato nel rigo LM40 col. 4.
L'ammontare da riportare nel rigo RN27 deve essere ricondotto nel limite dell'imposta netta di cui al rigo RN26.

RN28: Credito d'imposta per abitazione principale – Sisma Abruzzo

RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo	,00

Il rigo **RN28** deve essere compilato in due modalità differenti, a seconda che sia stato compilato o meno il **rigo RN27**.

Se non è compilato il rigo RN27, va indicato:

RN28 = CR10 col. 4 aumentato del credito d'imposta che non ha trovato capienza nella precedente dichiarazione (CR10 col. 5) (nel limite del rigo RN26)

Se è stato compilato il quadro LM il "reddito spettante" va diminuito dell'importo indicato nella colonna 5 del rigo LM40.

Se invece è compilato il rigo RN27, bisogna innanzitutto determinare:

Capienza = (RN26 - RN27)

Al rigo RN28 va riportato:

RN28 = CR10 col. 4 aumentato del credito d'imposta che non ha trovato capienza nella precedente dichiarazione (CR10 col. 5) (nel limite della "capienza")

Nel caso in cui sia stato compilato più di un rigo CR10, bisogna tener conto, per la compilazione del rigo RN28, della somma degli importi indicati nella colonna 4 di tutti i moduli compilati (ad esempio nel caso di credito riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile), aumentata di quanto indicato nella colonna 5.

RN29: Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative	1 ,00)	2 ,00

Il rigo **RN29** è riservato a coloro che hanno **pagato delle imposte all'estero** per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti d'imposta spettanti.
Al fine di poter usufruire dei crediti d'imposta, occorre aver compilato il **quadro CE**.

Nella **colonna 1** va indicato il credito d'imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative);
Nella **colonna 2** va indicato il credito d'imposta complessivamente spettante, riportando quanto indicato nel rigo CE26:

RN29 col. 2 = CE26

In questa colonna deve essere riportato l'importo indicato nei righi:
- **RF102, colonna 3;**
- **RG37, colonna 3;**
- **RH21;**
- **RL4, col. 4;**

mentre se è compilato il quadro LM l'importo da indicare in questo rigo va diminuito dell'importo indicato nella colonna 2 del rigo LM40.

RN30: Credito d'imposta per erogazioni cultura

		Importo rata 2020	Totale credito	Credito utilizzato
	Cultura	1 ,00	2 ,00	3 ,00
RN30 Credito imposta	Scuola		Totale credito 5 ,00	Credito utilizzato 6 ,00
	Videosorveglianza		Totale credito 7 ,00	Credito utilizzato 8 ,00

Per le erogazioni liberali a sostegno della cultura è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65%. Il credito d'imposta spetta, per le persone fisiche, nei limiti del 15% del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Per la determinazione del suddetto credito bisogna:
a) calcolare Credito = **Rigo CR14 col. 1 x 0,65;**
b) calcolare Limite = **Rigo RN4 x 0,15;**
c) calcolare Credito Spettante = **minore tra Credito e Limite;**
d) rata Credito Spettante = Credito Spettante diviso 3;
e) **riportare tale importo nella colonna 1 del rigo RN30;**
f) **Calcolare Totale Credito** = Rata Credito Spettante 2019 + CR14 col. 2 + CR14 col. 3 + CR14 col. 4 + (1/3 di CR14 col. 5);
g) **Calcolare Totale Credito Spettante** = Totale Credito – LM40 col. 9
L'importo di Totale Credito Spettante come sopra determinato va riportato nella **colonna 2** del rigo RN30;
h) determinare Capienza = **RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2.**

Determinata la capienza bisogna verificare:

a) se l'importo di Capienza risulta essere **superiore** ovvero uguale a "Totale Credito Spettante", nella col. 3 del rigo RN30 riportare l'importo di "Totale Credito Spettante";
b) se, invece, l'importo di Capienza risulta essere inferiore a "Totale Credito Spettante", nella col. 3 del rigo RN30 va riportato l'importo di Capienza e nella col. 26 del rigo RN47 va riportato il risultato della seguente operazione:

Totale Credito Spettante – Capienza

RN30: Credito d'imposta scuola

		Importo rata 2020	Totale credito	Credito utilizzato
	Cultura	1 ,00	2 ,00	3 ,00
RN30 Credito imposta	Scuola		Totale credito 5 ,00	Credito utilizzato 6 ,00
	Videosorveglianza		Totale credito 7 ,00	Credito utilizzato 8 ,00

Per le **erogazioni liberali a sostegno della scuola** è riconosciuto un credito d'imposta nella misura **del 50% da ripartire in tre quote annuali**. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.
Per la determinazione del suddetto credito bisogna:

- **calcolare Totale Credito Spettante** = CR15 col. 1 x 0,50 /3 + CR15 col. 2 + (CR15 col. 3 x $^{0,65}/_{3}$) + (⅓ di CR15 col. 5) – LM40 col. 10
  L'importo di Totale Credito Spettante va riportato nella **colonna 5** del rigo RN30;
- **determinare Capienza** = RN26 – RN27 – RN28 – RN29 col. 2 – RN30 col. 3:
  – se l'importo di Capienza risulta essere **superiore ovvero uguale** a **"Totale Credito Spettante"** come sopra determinato, nella col. 6 del rigo RN30 riportare l'importo di "Totale Credito Spettante";
  – se, invece, l'importo di Capienza risulta essere **inferiore a "Totale Credito Spettante"** come sopra determinato, nella col. 6 del rigo RN30 riportare l'importo di Capienza e nella colonna 27 del rigo RN47 riportare il risultato della seguente operazione:

Totale Credito Spettante – Capienza

RN30: Credito d'imposta videosorveglianza

		Importo rata 2020	Totale credito	Credito utilizzato
	Cultura	1 ,00	2 ,00	3 ,00
RN30 Credito imposta	Scuola		Totale credito 5 ,00	Credito utilizzato 6 ,00
	Videosorveglianza		Totale credito 7 ,00	Credito utilizzato 8 ,00

Per la determinazione del suddetto credito bisogna:

a) **Calcolare Totale Credito = CR17 col. 1 – CR17 col. 2 – LM40 col. 11**
   L'importo del credito va riportato nella col. 7 del rigo RN30;

b) **Determinare Capienza = RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 – RN30, col. 3 - RN30, col. 6:**
   b1) se l'importo di Capienza risulta **essere superiore ovvero uguale a Totale Credito c**ome sopra determinato la col. 8 del rigo RN30 deve essere uguale a Totale Credito (la col. 28 del rigo RN47 = 0);
   b2) se, invece, l'importo di **Capienza risulta essere inferiore a Totale Credito** come sopra determinato la col. 8 del rigo RN30 deve essere uguale a Capienza la col. 28 del rigo RN47 deve essere uguale a Totale Credito – Capienza.

RN31: Crediti residui per detrazioni incapienti

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti	(di cui ulteriore detrazione per figli	1	,00)	2	,00

Il **rigo RN31** deve essere compilato per l'indicazione delle quote delle detrazioni che non hanno trovato capienza, relativamente:
- all'ulteriore detrazione per figli a carico, di cui al rigo RN6 colonna 3;
- alla detrazione per canoni di locazione, di cui al rigo RN12 col. 2).

La **colonna 1 del rigo RN31 va compilata solo se:**:
A) risulta compilato il rigo RN6 colonna 3: deve essere indicato al rigo RN31 colonna 1 l'ammontare dell'ulteriore detrazione per figli a carico di cui al rigo RN8, che non ha trovato capienza nell'imposta lorda e che costituisce un credito da utilizzare nella presente dichiarazione;
B) risultano compilati sia il rigo RN6 colonna 3, sia il rigo RN23: in tal caso, in questa colonna va indicato l'ammontare di cui alla lettera a) e nella colonna 6 del rigo RN47 l'ammontare dell'ulteriore detrazione per le spese sanitarie riguardante determinate patologie che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.
Per determinare l'importo da indicare in questa colonna (ed eventualmente nella colonna 6 del rigo RN47):

Capienza = (RN22 + RN23)– RN5

Se la "Capienza" è:
b1) minore o uguale a zero, l'ulteriore detrazione per figli a carico trova per intero capienza nell'imposta lorda e, pertanto, la colonna 6 del rigo RN47 non deve essere compilata;
b2) maggiore di zero, è necessario confrontare l'importo del rigo RN6 colonna 3 con il valore di "Capienza" precedentemente determinato:
- se **la "Capienza" è maggiore di RN6 colonna 3**, l'intero ammontare dell'ulteriore detrazione per figli a carico non ha trovato capienza nell'imposta lorda; pertanto, in colonna 1 va indicato l'importo del rigo RN6 col. 3.
  Se risulta compilato anche il rigo RN23, la differenza tra l'importo della "Capienza" e l'importo del rigo RN6 col. 3, va indicato nella colonna 6 del rigo RN47, nei limiti dell'importo del rigo RN23;
- se **la "Capienza" è uguale a RN6 col. 3**, l'intero ammontare dell'ulteriore detrazione per figli a carico non ha trovato capienza nell'imposta lorda; pertanto, in colonna 1 va indicato l'importo del rigo RN6 col. 3.
  Se risulta compilato anche il rigo RN23, la relativa detrazione ha trovato, per intero, capienza nell'imposta lorda e, pertanto, la colonna 6 del rigo RN47 non deve essere compilata;
- se la "**Capienza" è minore di RN6 col. 3**, l'ulteriore detrazione per figli a carico ha trovato solo in parte capienza nell'imposta lorda; pertanto, in colonna 1 indicare l'importo "Capienza" come sopra determinato;

Se risulta compilato anche il rigo RN23, la relativa detrazione ha trovato per intero capienza nell'imposta lorda e, pertanto, la colonna 6 del rigo RN47 non deve essere compilata.

Se è stato compilato **solo il rigo RN23**, per la determinazione del residuo della detrazione, bisogna seguire le istruzioni fornite per il rigo RN47.

Al rigo **RN31 colonna 2**, va indicata la quota di detrazioni che non hanno trovato capienza, ovvero l'importo derivante dal risultato della seguente operazione:

RN31 col. 2 = RN12 col. 2 + RN31 col. 1

RN32: Crediti d'imposta

RN32 Crediti d'imposta				
	Fondi comuni 1 ,00	Altri crediti d'imposta 2 ,00		
		Importo rata 2020	Totale credito	Credito utilizzato
	Erogazione sportiva	3 ,00	4 ,00	5 ,00
		Importo rata 2020	Totale credito	Credito utilizzato
	Bonifica ambientale	6 ,00	7 ,00	8 ,00
		Credito utilizzato		Credito utilizzato
	Monopattini e serv. mob. elet.	9 ,00	Riscatto alloggi sociali	10 ,00

Nella **colonna 1 del rigo RN32 va riportato** l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta relativi agli investimenti in fondi comuni, indicati nei righi:
- **RH20 colonna 1;**
- **RG37 colonna 2;**
- **RF102 colonna 2;**
- **RL4 colonna 3**.

Nel caso in cui sia stato compilato il quadro LM, l'importo da indicare in questo rigo va diminuito dell'importo indicato nella colonna 3 del rigo LM40.

Nella **colonna 2 del rigo RN32** vanno indicati:
- il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indicati nel rigo CR8;
- il credito indicato nella colonna 2 del rigo RH20;
- il credito indicato nella colonna 7 del rigo RL4;
- il credito indicato nella colonna 4 del rigo RF102;
- il credito indicato nella colonna 4 del rigo RG37;
- il totale dei crediti esposti nelle colonne 8 e 9 di tutti i righi RS21 ed RS22 compilati (articoli 167 e 168, Tuir);
- il credito indicato nella colonna 2 del rigo CR31, con il codice "2" in colonna 1.

Nel caso in cui sia stato compilato il quadro LM, l'importo da indicare in questo rigo va diminuito dell'importo indicato nella colonna 15 del rigo LM40.

Nella **colonna 3** va riportata la rata del **Credito d'imposta per erogazioni sportive**. Per la determinazione del credito relativo alle **erogazioni effettuate nel 2020** è necessario:

- **Calcolare A** = Rigo CR31 col 2 (con codice di col. 1 = 3) x 0,65
- **Calcolare B** = Rigo RN4 x 0,20
- **Calcolare C** = minore tra A e B come sopra determinate
- **RN32, col. 3 = C /3**
- **Determinare Totale Credito** = RN32, col. 3 + CR31 col. 3 (con codice di col. 1 = 3) + CR31 col.4 (con codice di col. 1 = 3) + CR31 col. 6/3 (con codice di col. 1 = 3)
- **Determinare RN32, col. 4** = Totale Credito - LM040012
- **Determinare Capienza** = RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 – RN30, col. 3 - RN30, col. 6 - RN30, col. 8
- **RN32, col. 5** = minore tra RN32, col. 4 e Capienza

Se è compilato il quadro LM l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 12 del rigo LM40.

Nella **colonna 6** va riportata la rata del **Credito d'imposta per bonifica ambientale**.
Per la determinazione del credito relativo alle erogazioni effettuate nel 2020 è necessario:

- **Calcolare A** = Rigo CR31 col 2 (con codice di col. 1 = 4) x 0,65
- **Calcolare B** = Rigo RN4 x 0,20
- **Calcolare C** = minore tra A e B come sopra determinate
- RN32, col. 6 = C /3
- **Determinare Totale Credito** = RN32, col. 6 + CR31 col. 4 / 3 (con codice di col. 1 = 4)
- **RN32, col. 7** = Totale Credito - LM040013
- **Determinare Capienza** = RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 – RN30, col. 3 - RN30, col. 6 - RN30, col. 8 - RN32, col. 5
- **RN32, col. 8** = minore tra RN32, col. 7 e Capienza

Se è compilato il quadro LM l'importo da indicare in questa colonna va diminuito dell'importo indicato nella colonna 13 del rigo LM40.

NEW

Nella **colonna 9** va riportato il **credito utilizzato per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica** indicato nella colonna 2 del **rigo** CR31 con il **codice "5"** in colonna 1 del medesimo rigo, fino a capienza dell'imposta netta. Il credito residuo non utilizzato va riportato in RN47 col. 41, al netto dell'importo utilizzato nel rigo LM40, col. 14.

Nella **colonna 10** il **credito utilizzato per riscatto alloggi sociali** indicato nella colonna 6 del rigo CR31 con il **codice "6"** in colonna 1 del medesimo rigo, fino a capienza dell'imposta netta. Il credito residuo non utilizzato va riportato in RN47 col. 42.

RN33: Ritenute totali

RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese IRPEF e imposta sostitutiva R.I.T.A.	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	4
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	,00

Nella **colonna 4** va indicato il totale delle ritenute subite, rilevate nei diversi quadri compilati della dichiarazione, come risulta dal riepilogo qui di seguito presentato:

RITENUTE (col. 3)	
Rigo	Importo
RC10 col.1 +RC10 col.6 + RC11	,00
RE26	,00
RF102 col. 6	,00
RG37 col. 6	,00
RS33 + RS40 – LM41	,00
RH19	,00
RT104	,00
RL3 col. 3	,00
RL4 col. 5	,00
RL20	,00
RL23 col. 2	,00
RL31	,00
RD19	,00
RM15 col. 2 + RM23 col. 3	,00
LC1 col. 5, in valore assoluto, se minore di zero	
TOTALE RITENUTE Riportare nel rigo RN33 col.4	,00

- Se è stato compilato il quadro RC riportare l'importo del rigo RC10 col. 1 + RC10 col. 6 + RC11;
- se è stato compilato il quadro RE riportare l'importo del rigo RE26;
- se è stato compilato il quadro RF riportare l'importo del rigo RF102 col. 6;
- se è stato compilato il quadro RG riportare l'importo del rigo RG37 col. 6;
- RS33 +RS40 – LM41;
- se è stato compilato il quadro RH riportare l'importo del rigo RH19;
- se è stato compilato il quadro RT riportare l'importo del rigo RT104;
- se è stato compilato il quadro RL riportare l'importo dei righi: RL3 col. 3, RL4 col. 5, RL20, RL23 col. 2, RL31;
- se è stato compilato il quadro RD riportare l'importo del rigo RD19;
- se è stato compilato il quadro RM riportare l'importo del rigo RM15 col.2 + RM23 col. 3;
- se è stato compilato il quadro LC riportare l'importo del rigo LC1 col. 5, in valore assoluto, se minore di zero.

*Nel caso in cui nel **quadro RC** sia stato dichiarato un compenso per L.S.U. (lavori socialmente utili) da un soggetto che ha raggiunto l'età pensionabile:*

- se il reddito complessivo (al netto della deduzione per abitazione principale) è **inferiore a 9.296,22 euro**, le ritenute di cui al rigo RC11 non vanno considerate;
- se il reddito complessivo (al netto della deduzione per abitazione principale) è **superiore a 9.296,22 euro**, le ritenute di cui al rigo RC11 vanno indicate nel prospetto.

Nella **colonna 1** vanno riportate le ritenute sospese e dell'imposta sostitutiva per R.I.T.A. sospesa, indica-

ta nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2021 con il codice AX per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell'importo di colonna 4.
Nella **colonna 2** vanno indicate:

- le ritenute subite a titolo di acconto dagli allevatori sui contributi corrisposti dal Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell'ex Assi e di conseguenza quelle dell'ex Unire) come incentivo all'allevamento (contributi che risultano dalla certificazione rilasciata da questo ente);
- le ritenute subite dai titolari di redditi agrari, per trattamenti assistenziali erogati dall'Inail.

Tali contributi e trattamenti assistenziali, tuttavia, non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali, o dai produttori agricoli tenuti a dichiarare il reddito agrario.

La **colonna 3** va compilata nel caso in cui non si intenda utilizzare l'ammontare delle ritenute, attribuite dalle società ed associazioni di cui all'articolo 5, Tuir, eccedenti il debito Irpef.
In questo caso, nella presente colonna va indicato l'ammontare delle ritenute non utilizzate.

Come chiarito dalla circolare n. 56/E/2009, il credito ad esse relativo potrà essere utilizzato dalla società o associazione di cui all'articolo 5, Tuir, in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali.

La **colonna 3 non può essere compilata** nel caso un'imposta a debito (rigo RN45 compilato). L'importo indicato in colonna 3 non può eccedere l'ammontare delle ritenute attribuite dalle società ed associazioni di cui all'articolo 5, Tuir, risultante dalla somma delle ritenute indicate nella sezione I del quadro RH (colonna 9 dei righi da RH1 a RH4), nella colonna 5 del rigo RF102 e nella colonna 5 del rigo RG37.

RN34: Differenza

RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)	,00

Al **rigo RN34** va riportato l'importo che risulta dalla seguente operazione:

RN26 - RN27 – RN28 – RN29 col. 2 – RN30 col. 3 – RN30 col. 6 – RN30 col. 8 – RN31 col. 2 – RN32 col. 1 – RN32 col. 2 – RN32 col. 5 – RN32 col. 8 + RN33 col. 3 – RN33 col. 4

Se il risultato è negativo, va indicato l'importo preceduto dal segno meno (la somma dei crediti e delle ritenute è maggiore dell'imposta netta totale).

Se è stato compilato nel quadro RS il prospetto relativo alla ZFU, va riportato in questo rigo l'importo indicato nel rigo RS334 del quadro RS.

RN35: Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi	,00

Il rigo **RN35** deve essere compilato, per un importo fino a concorrenza di quello indicato nel rigo RN34, solo se si usufruisce di crediti d'imposta per le imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU.

> Se è stato compilato il prospetto relativo alla ZFU del quadro RS, va riportato nel rigo RN35 l'importo indicato nel rigo RS335.

RN36: Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione

RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	di cui credito Quadro I 730/2020 1 ,00	2 ,00

Al rigo **RN36** va indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione. In particolare:

- **nella colonna 1** deve essere riportato il credito Irpef risultante dal modello 730/2020 che il contribuente aveva chiesto di utilizzare per il pagamento dell'Imu con il modello F24, se tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte.

In particolare, va riportato nella colonna 1 anche l'eventuale importo del credito Irpef indicato nel rigo 191 col. 4 del prospetto di liquidazione del modello 730-3/2020 (colonna 4 rigo 211 per il coniuge), e nel rigo RN37 va riportato l'eventuale credito Irpef utilizzato in compensazione con il modello F24.

> Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2020 per **Dipendenti senza sostituto d'imposta**, nella **colonna 1** di questo **rigo RN36** va riportato anche l'importo indicato nella **col. 5 del rigo 191** del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020 (col. 5 del rigo 211 per il coniuge), se il credito non è stato utilizzato in tutto o in parte in compensazione con il Mod. F24.

L'importo indicato nella colonna 1 è un "di cui", che deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 2 di questo rigo.

- nella **colonna 2** va riportato l'importo di colonna 5 del rigo RX1 del Modello Redditi 2020, relativo all'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione per la quale non è stato chiesto il rimborso.

Nel caso in cui nel 2020 il contribuente abbia presentato il modello 730 ed il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3, alla colonna 2 del rigo RN36 va indicato il credito non rimborsato (che risulta al punto 64 (o 264 per il coniuge) della Certificazione Unica 2021).

In questa colonna deve essere compreso anche l'importo eventualmente indicato nella colonna 1.
Nella colonna 2 del presente rigo va riportata anche l'eccedenza dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui, ricorrendone le condizioni di esonero, non sia stata presentata la dichiarazione nell'anno successivo.

In caso di comunicazione dell'Agenzia delle entrate relativa al controllo della dichiarazione Redditi 2020 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 5):
- se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato, bisogna riportare in questa colonna l'importo comunicato.
- se il credito comunicato è inferiore all'importo dichiarato, va riportato in questa colonna l'importo inferiore. Tuttavia, se il contribuente ha provveduto, a seguito della comunicazione, a versare con il mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto, deve essere indicato l'intero credito dichiarato.

I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza, devono riportare in questa colonna anche l'importo eventualmente indicato nel rigo RH23 (eccedenza d'imposta attribuita al socio dalla società).
Inoltre, in questa colonna devono essere riportate anche le eccedenze d'imposta derivanti da società trasparenti ovvero da Trust trasparenti o misti, indicate nella colonna 7 del rigo RF102, nonché quelle indicate nella colonna 7 del rigo RG37 e nella colonna 6 del rigo RL4.
Infine, va riportato nella colonna 2 del rigo RN36 anche l'importo delle eccedenze indicate nella colonna 5 dei righi RX5 (imposta sostitutiva sui premi di risultato e welfare aziendale) del modello Redditi 2020.

RN37: Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24

RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24	,00

Al **rigo RN37** va indicata la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN36 col. 2, che è stata **utilizzata in compensazione nel modello F24**.

Va indicato nel rigo RN37:
- eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.

RN38: Acconti

RN38 ACCONTI	di cui acconti sospesi 1 ,00	di cui recupero imposta sostitutiva 2 ,00	di cui acconti ceduti 3 ,00	di cui fuoriusciti regime di vantaggio o regime forfetario 4 ,00	di cui credito riversato da atti di recupero 5 ,00	6 ,00

Al rigo **RN38 vanno indicati gli acconti** relativi all'anno 2020. In particolare:
- nella **colonna 1** va indicato l'importo degli acconti dovuti ma non versati, nei casi in cui si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali; L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese;
- nella **colonna 2** deve essere indicato l'importo relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive, che può essere scomputato dall'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 22, Tuir;

- la **colonna 3** è riservata ai soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all'articolo 116 del Tuir, che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato.
  In particolare, va indicata in colonna 3 la somma degli importi presenti nella colonna 4 dei righi RS23 e RS24 dei diversi moduli compilati, qualora nella colonna 2 di detti righi sia stato indicato il codice 1 (che individua la fattispecie di cessione degli acconti versati);
- la **colonna 4** deve essere compilata dai contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta 2020, sono fuoriusciti dal regime di vantaggio o dal regime forfetario, in relazione agli acconti versati relativi all'imposta sostitutiva (codici tributo "1793" e "1794" o codici tributo "1790" e "1791" con anno di riferimento 2020);
- la **colonna 5** deve essere utilizzata per l' indicazione dell'ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero, emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti Irpef esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo di crediti in misura superiore al limite annuale, previsto dall'articolo 34 della L. 388/2000). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione;
- nella **colonna 6 va indicata** la **somma degli acconti versati** (considerando eventuali versamenti integrativi), ricavabili dalla colonna "Importi a debito versati" della Sezione "Erario" del mod. F24 (codici tributo "4033" e "4034", anno di riferimento 2020).
  Vanno compresi anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, 3, 4, 5.
  Vanno indicati in questo rigo anche:
  - l'importo eventualmente indicato nel rigo RH24, ovvero gli acconti d'imposta versati dalla società di capitale ed attribuiti al socio, per quei contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza;
  - gli acconti d'imposta di società trasparenti ovvero di Trust trasparenti o misti, indicati nella **colonna 8 del rigo RF102**, nonché quelli indicati nella **colonna 8 del rigo RG37** e **nella colonna 8 del rigo RL4**.

  Se per l'anno 2019 è stato presentato il modello 730 gli acconti sono stati versati tramite il datore di lavoro **deve essere riportata la somma dei punti 121 e 122** (321 e 322 per il coniuge) della Certificazione Unica 2021. Anche in questo caso l'importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell'acconto. Se nel 2020 è stato presentato un Mod. 730/2020 **dipendenti senza sostituto**, riportare l'importo indicato nel rigo 141 del modello 730- 3/2020 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2020; se risulta compilato il rigo 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020, il versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 94 e 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020.
  Se il rimborso risultante dal modello 730/2020 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle Entrate, riportare l'importo indicato nel rigo 94 (114 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020.
  Infine, se è stato compilato nel **quadro RS** il prospetto relativo alla ZFU, si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla colonna 9 dei righi da RS280 a RS283.

Per i titolari di più trattamenti pensionistici: se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso, o versato in misura insufficiente, gli acconti dell'Irpef per il 2020.

Se gli acconti sono stati versati usufruendo del differimento dei termini o sono stati rateizzati, non devono essere considerate le maggiorazioni dell'importo o gli interessi versati.

RN39: Restituzione bonus

RN39 Restituzione bonus	Bonus incapienti	1 ,00	Bonus famiglia	2 ,00

La colonna 1 deve essere compilata dai contribuenti che devono restituire il bonus incapienti:
coloro che hanno percepito il Bonus fiscale previsto dall'articolo 44, D.L. 159/2007, consistente in un rimborso forfetario per soggetti a basso reddito, devono indicare in questa colonna l'importo non spettante nel caso in cui:

- per errore hanno richiesto il bonus, che non avevano il diritto di chiedere, in quanto non erano soddisfatti i requisiti previsti;
- gli sarebbe spettato in misura minore, in quanto non hanno comunicato al sostituto d'imposta (che lo hanno erogato in via automatica o su richiesta), per qualsiasi motivo, di non avervi diritto in tutto o in parte (ad esempio, perché è fallito il sostituto d'imposta o per cessazione del rapporto di lavoro).

La colonna 2 deve essere compilata dai contribuenti che devono restituire il bonus famiglia:
coloro che hanno percepito il bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza previsto dall'articolo 1, D.L. 185/2008, devono indicare in questa colonna l'importo non spettante.
I soggetti che hanno indebitamente percepito il beneficio, in tutto o in parte, sono tenuti, infatti, ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla erogazione.
I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, devono effettuare la restituzione del beneficio tributario percepito mediante versamento con il modello F24, entro i termini previsti per il versamento del saldo dell'Irpef (Bonus incapienti) o per la presentazione della dichiarazione successiva all'erogazione (Bonus famiglia).

RN41: Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti

RN41 Importi rimborsati dal sostituto o già fruiti	Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione	Restituzione Bonus vacanze
	1 ,00	2 ,00	3 ,00

Il rigo RN41 è riservato all'indicazione degli importi eventualmente rimborsati dal sostituto d'imposta in sede di operazione di conguaglio, relativi alla parte dell'ulteriore detrazione per figli a carico e delle detrazioni per canoni di locazione che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda. In particolare:

- nella **colonna 1** va riportato l'importo indicato nel punto 364, Certificazione Unica 2021, relativo all'ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d'imposta, pari alla quota dell'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.
- nella **colonna 2** va riportato l'importo indicato nel punto 370, Certificazione Unica 2021, relativo all'ammontare della detrazione per canoni di locazione riconosciuta dal sostituto d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

RN42: Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2021

		730/2021	
RN42	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2021	Trattenuto dal sostituto	Rimborsato
		1 ,00	2 ,00

Il rigo RN42 deve essere compilato dal contribuente che intende, con la presentazione del modello Redditi 2021, correggere o integrare un modello 730/2021 precedentemente presentato.
Nella colonna 1 va riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 91 del modello 730-3/2021 (prospetto di liquidazione).
Nel caso in cui il modello 730/2021 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 111 del modello 730-3/2021.
La **colonna 2** va compilata se il modello 730 presentava un credito, e nel quadro I dello stesso modello 730/2021 è stato chiesto di utilizzare il credito per il pagamento dell'Imu o di altre imposte, e se nel mod. 730-3/2021 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 4 del rigo 91 (ovvero col. 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante). In tal caso, va riportato l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell'Imu.
La **colonna 3** va compilata se il modello 730 presentava un credito; deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 91 del modello 730-3/2021 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2021 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa sia presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 111 del modello 730-3/2021.

Rigo RN43: Bonus Irpef e Trattamento integrativo

RN43	BONUS IRPEF	Bonus spettante	Bonus fruibile in dichiarazione	Bonus da restituire
		1 ,00	2 ,00	3 ,00
	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	Trattamento spettante	Trattamento riconosciuto in dichiarazione	Restituzione trattamento non spettante
		4 ,00	5 ,00	6 ,00

Per determinare se il **Bonus** spetta o meno devono risultare soddisfatte tutte e **tre** le seguenti condizioni:
- il **reddito complessivo** aumentato **del reddito derivante da cedolare secca** (RN1 col. 1), **delle somme percepite per premi di risultato** (RC4) e **della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia** (RC14 col. 4) e **diminuito della deduzione per abitazione principale** (rigo RN2), **non deve essere superiore a 26.600**;
- deve esserci almeno un **reddito** nella colonna 3 nei righi **da RC1 a RC3** del quadro RC per i quali sia presente nella relativa colonna 1, il codice 2, ed i codici 3 o 4 per i quali il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo;
- l'**imposta lorda** sulla somma dei redditi di cui al punto precedente deve essere superiore all'ammontare della detrazione spettante per i medesimi redditi.

Se risultano soddisfatte tutte e tre le precedenti condizioni il bonus spetta nella misura di:

Reddito complessivo (aumentato del reddito della cedolare secca)	Bonus
Fino ad € 24.600	**€ 960**
Da € 24.601 fino ad € 26.600	**€ 960 x (26.600 - reddito complessivo)/2.000**
Oltre 26.600	**0**

Al fine della verifica delle condizioni per il riconoscimento del Bonus e per la sua determinazione, devono essere seguite le indicazioni di seguito fornite.

Determinare il limite di reddito per il quale spetta il Bonus:
LimiteRedditoBonus = RN1 col. 1 – RN2 + RC14 col. 4
Ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali spetta il Bonus Irpef calcolare:

TotaleRedditiLavDip = somma degli importi indicati nella col. 3 dei righi da RC1 a RC3 di tutti i moduli compilati per i quali nella casella di col. 1 (tipologia reddito) è indicato il codice "2";

TotaleRedditiLSU = rigo RC5 col. 4.
Tale importo assume rilievo ai fini del Bonus solo se ha concorso alla formazione del reddito complessivo. Pertanto, se il reddito complessivo indicato nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" diminuito dell'importo indicato nel rigo RC5 col. 4 e dell'importo indicato nel rigo RN2 è inferiore o uguale a euro 9.296, i redditi da LSU non hanno concorso al reddito complessivo e quindi l'importo di Totale Redditi LSU è pari a zero.

Totale Redditi Frontalieri = somma degli importi indicati nella col. 3 dei righi da RC1 a RC3 di tutti i moduli compilati per i quali nella casella di col. 1 (tipologia reddito) è indicato il valore uguale a "4". Ridurre l'importo così determinato di euro 7.500. Ricondurre a zero se il risultato è negativo.

Pertanto, per determinare l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali spetta il Bonus Irpef calcolare:
RedditiBonus = TotaleRedditiLavDip + TotaleRedditiLSU + TotaleRedditiFrontalieri – RC5 colonna 2

Pertanto, per determinare la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta lorda procedere come segue:
Totale_Importi_Imposta_Sostitutiva = somma delle col. 3 del rigo RC4 di tutti i moduli compilati

Imponibile Imposta Lorda Bonus = ***Redditi Bonus*** + ***Totale_Importi_Imposta_Sostitutiva***
L'importo così determinato costituisce la base imponibile (*ImponibileImpostaLordaBonus)* cui applicare gli scaglioni di aliquote Irpef presenti nella tabella sotto riportata.

CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)		ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI	
	fino a euro 15.000,00	23	23% sull'intero importo	
oltre euro 15.000,00	e fino a euro 28.000,00	27	3.450,00 + 27% parte eccedente	15.000,00
oltre euro 28.000,00	e fino a euro 55.000,00	38	6.960,00 + 38% parte eccedente	28.000,00
oltre euro 55.000,00	e fino a euro 75.000,00	41	17.220,00 + 41% parte eccedente	55.000,00
oltre euro 75.000,00		43	25.420,00 + 43% parte eccedente	75.000,00

Ai fini della verifica che l'imposta lorda sulla somma dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (come sopra determinati e definita *ImponibileImpostaLordaBonus*), sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per i medesimi redditi, è necessario determinare l'ammontare delle detrazioni spettanti su tali redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Per la determinazione della suddetta detrazione, definita **DetrazioneRedditiBonus**, si rimanda alle istruzioni del rigo RN7 col. 1 assumendo come Reddito per detrazioni da utilizzare nella determinazione della detrazione l'importo *ImponibileImpostaLordaBonus*.

A questo punto è necessario procedere al calcolo della capienza dell'imposta lorda.
CapienzaImpostaBonus = ImpostaLordaBonus – DetrazioneRedditiBonus

Il Bonus spetta se risultano soddisfatte tutte e tre le seguenti condizioni:
- **LimiteRedditoBonus** inferiore o uguale a 26.600
- **RedditiBonus** maggiore di zero
- **CapienzaImpostaBonus** maggiore di zero

Il bonus spetta per 960,00 euro (da rapportare ai giorni di lavoro dipendente) se il reddito non è superiore a 24.600 euro. Spetta solo in parte fino ad azzerarsi per i redditi compresi tra 24.600 e 26.600 euro. Pertanto, è necessario calcolare prima l'importo del bonus commisurato all'ammontare del reddito (di seguito BonusTeorico) e successivamente rapportare tale importo ai giorni di lavoro dipendente (di seguito *BonusSpettante*).
Se *LimiteRedditoBonus* è minore o uguale a 24.600, **BonusTeorico** = 960
Se *LimiteRedditoBonus* è maggiore di 24.600 e minore o uguale a 26.600:

$$\textbf{BonusTeorico} = \frac{(26.600 - \text{LimiteRedditoBonus}) \times 960}{2.000}$$

$$\textbf{BonusSpettante} = \frac{\text{BonusTeorico} \times \text{RC6 col. 1}}{365}$$

Riportare l'importo di *BonusSpettante* così determinato nella col. 1 del Rigo RN43.

L'importo del *BonusSpettante* va confrontato con l'ammontare del Bonus eventualmente già erogato dal datore di lavoro e indicato nella col. 2 del rigo RC14, al fine di fruire della parte di bonus eventualmente non erogata dal sostituto d'imposta ovvero restituire la parte erogata ma non spettante.
Pertanto, calcolare:
BONUS = BonusSpettante – RC14 col. 2

Se l'importo di *BONUS* è maggiore di zero, (in sede di dichiarazione è stato determinato un ammontare del Bonus superiore a quello erogato dal datore di lavoro) riportare l'importo di *BONUS* come sopra determinato nella **col. 2 del Rigo RN43 e la col. 3 del rigo RN43** non va compilata.
Se l'importo di *BONUS* è uguale a zero, (l'importo del bonus erogato dal datore di lavoro è pari a quello determinato in sede di dichiarazione) le **col. 2 e 3 del rigo RN43** non vanno compilate.
Se l'importo di *BONUS* è minore di zero (in sede di dichiarazione è stato determinato un ammontare del Bonus inferiore a quello erogato dal datore di lavoro), la **col. 2 del rigo RN43** non va compilata e nella **col. 3 del rigo RN43** va riportato l'importo del Bonus da restituire pari al risultato della seguente operazione: RC14 col. 2 – *BonusSpettante*.

Bonus non spettante
Se le tre condizioni sopra descritte non risultano tutte verificate, non spetta il Bonus Irpef.
Qualora il Bonus sia stato erogato dal sostituto d'imposta (Rigo RC14 col. 2 maggiore di zero), tale importo deve essere recuperato in sede di dichiarazione. Al tale fine, le **col. 1 e 2 del rigo RN43** non devono essere compilate e nella **col. 3 del rigo RN43** va riportato l'importo indicato nel rigo RC14 col. 2.

RN45: Imposta a debito

RN45 IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)	1 ,00	2 ,00

Al rigo RN45 va riportato il risultato, se positivo, della seguente operazione (imposta a debito):

RN34 – RN35 – RN36 col. 2 + RN37 + RN38 col. 3 – RN38 col. 6 + RN39 col. 1 + RN39 col. 2 + RN41 col. 1 + RN41 col. 2 – RN42 col. 1 + RN42 col. 2 + RN42 col. 3 – RN43 col. 2 + RN43 col. 3 + RL32 col. 2

Se è stato compilato il quadro TR va riportato in questa colonna l'importo dell'imposta rateizzata indicato nella colonna 3 del rigo TR5, nel limite dell'importo dell'imposta a debito di cui alla colonna 2 del rigo RN45.

Tale importo va riportato nel rigo RX1 colonna 1.

RN46: Imposta a credito

RN46 IMPOSTA A CREDITO	,00

Al rigo RN46 va riportato il risultato, se negativo (ma non preceduto dal segno meno), della seguente operazione (imposta a credito):

RN34 – RN35 – RN36 col. 2 + RN37 + RN38 col. 3 – RN38 col. 6 + RN39 col. 1 + RN39 col. 2 + RN41 col. 1 + RN41 col. 2 – RN42 col. 1 + RN42 col. 2 + RN42 col. 3 – RN43 col. 2 + RN43 col. 3 + RL32 col. 2

Tale importo va riportato nella colonna 2 del rigo RX1.

L'imposta non è dovuta, oppure non è rimborsata, né può essere utilizzata in compensazione, se non supera 12,00 euro.

RN47: Residuo delle deduzioni, delle detrazioni e dei crediti d'imposta

RN47	Start up RPF 2019 RN19	1	,00	Start up RPF 2020 RN20	2	,00	Start up RPF 2021 RN21	3	,00
	Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	Occup. RN24, col. 2	12	,00
	Fondi Pens. RN24, col.3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24, col. 5	15	,00
	Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30	26	,00	Scuola RN30	27	,00
	Videosorveglianza RN30	28	,00	Deduz. start up RPF 2019	31	,00	Deduz. start up RPF 2020	32	,00
	Deduz. start up RPF 2021	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020	37	,00
	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021	38	,00	Erog. sportive RPF 2021	39	,00	Bonifica ambientale RPF 2021	40	,00
	Monopattini e serv. mob. elet. RPF 2021	41	,00	Riscatto alloggi sociali RPF 2021	42	,00			

1. Residuo della detrazione di cui al rigo RN23 e dei crediti di cui al rigo RN24
Ai fini della determinazione **dei residui e dei crediti d'imposta di cui ai righi RN23 e RN24** (col. 1, 2, 3, 4 e 5) calcolare **la differenza** tra l'ammontare dell'imposta lorda, indicata nel rigo RN5 e la somma delle detrazioni indicate nel rigo RN22.
Se tale **differenza è superiore** o uguale all'importo delle detrazioni indicate nel rigo RN25, il presente rigo non deve essere compilato.
Se invece tale **differenza è inferiore** all'importo del rigo RN25, per ciascuna detrazione o credito esposto nei righi RN23 e RN24 indicare nella relativa colonna del rigo RN47 **il corrispondente ammontare che non ha trovato capienza nell'imposta lorda**.
Qualora risultino compilati sia il rigo RN6 colonna 3 (ulteriore detrazione per figli a carico) che il rigo RN23 (detrazione spese sanitarie per determinate patologie) per la determinazione dell'importo da indicare nella colonna 6 del rigo RN47 si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento al rigo RN31.
In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l'importo **residuo esposto nella colonna 6 del rigo RN47** costituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell'imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l'importo da voi indicato nella colonna 6 del rigo RN47 diviso 0,19.
L'importo residuo esposto nelle altre colonne di questo rigo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento modello F24, in compensazione delle somme a debito.

ESEMPIO

Imposta lorda = 4.000
Totale detrazioni (rigo RN22) = 1.000
Differenza tra imposta lorda e rigo RN22 (4.000 – 1.000) = 3.000
Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN24 col. 1) = 3.100
Credito per l'incremento dell'occupazione (rigo RN24 col. 2) = 500
Totale altre detrazioni (rigo RN25) = 3.600

La differenza tra l'imposta lorda e il rigo RN22 (3.000 euro) è inferiore all'importo del rigo RN25 (3.600 euro), pertanto, il contribuente può indicare l'importo di 600 euro che costituisce il residuo che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, o **nella colonna 11 del rigo RN47** per il suo intero ammontare ovvero **suddividerla nella misura che ritiene più opportuna tra le colonne 11 e 12 del rigo RN47**.

A titolo esemplificativo si propongono alcune delle possibili modalità di compilazione delle colonne 11 e 12 del rigo RN47:
Ipotesi 1: Rigo 47 col. 11 = 600 Rigo 47 col. 12 = 0
Ipotesi 2: Rigo 47 col. 11 = 100 Rigo 47 col. 12 = 500
Ipotesi 3: Rigo 47 col. 11 = 300 Rigo 47 col. 12 = 300
Si precisa che nell'esempio riportato, il credito residuo di 600 euro non può essere indicato per intero nella colonna 12 del rigo RN47 in quanto d'importo superiore a quello del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui al rigo RN24 col. 2.

2. Residuo del credito di cui al rigo RN28

Calcolare il residuo: rigo CR10 col. 4 + CR10 col. 5 – RN26 – RN27

Se il risultato della presente operazione è positivo, riportare tale importo nella **colonna 21 del rigo RN47**.
Se invece il risultato è negativo o pari a zero, la colonna 6 non deve essere compilata.
Nel caso in cui sia stato compilato più di **un rigo CR10**, per la determinazione del residuo, deve essere considerata la somma degli importi indicati nella colonna 4 di tutti i moduli compilati, aumentata dell'importo di colonna 5.
L'importo residuo del credito sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione dei redditi.
Se il risultato dell'operazione è positivo l'importo va riportato nella colonna 21 del rigo RN47.
Se il risultato è negativo la colonna 21 non deve essere compilata.

3. Residuo detrazioni start up da Redditi 2019
Va indicata nella **colonna 1 del rigo RN47** l'ammontare della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, determinata secondo le istruzioni fornite al **rigo RN19**.

4. Residuo detrazioni start up da Redditi 2020
Va indicata nella **colonna 2 del rigo RN47** l'ammontare della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, determinata secondo le istruzioni fornite al **rigo RN20**.

5. Residuo detrazioni start up da Redditi 2021
Va indicato nella **colonna 3 del rigo RN47** l'ammontare della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, determinata secondo le istruzioni fornite al **rigo RN21**.

6. Residuo della deduzione di cui al rigo RP33
Se il **rigo RN4** è maggiore di zero la deduzione ha trovato interamente capienza nel reddito e pertanto **la colonna 36 del rigo RN47 non va compilata**.
Se invece il **rigo RN4 è uguale a zero calcolare**:

Imponibile = RN1, col. 5 + RN1, col. 2 – RN2 – RN3 + RP33 col.3

ricondurre a zero se il risultato è negativo.
Va indicato **nella colonna 36 del rigo RN47** il risultato della seguente operazione:

RP33 col 3 – Imponibile

7. Residuo del credito di cui ai righi RN30 e RN32
Va indicata nella **colonna 26 del rigo RN47** l'ammontare della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, determinata secondo le istruzioni fornite al rigo **RN30**.
Va indicato nella **colonna 27 del rigo RN47** l'ammontare della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinata secondo le istruzioni fornite al **rigo RN30** (credito d'imposta scuola).
Va indicato nella **colonna 28 del rigo RN47** l'ammontare della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinata secondo le istruzioni fornite al **rigo RN30** (credito d'imposta videosorveglianza).
Va indicato nella **colonna 39 del rigo RN47** l'ammontare della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinata secondo le istruzioni fornite al **rigo RN32** (credito d'imposta erogazione sportive.
Va indicato nella **colonna 40 del rigo RN47** l'ammontare della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinata secondo le istruzioni fornite al **rigo RN32** (credito d'imposta bonifica ambientale).
Va indicato nella **colonna 41 del rigo RN47** l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al **rigo RN32** (credito d'imposta monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica).
Va indicato nella **colonna 42 del rigo RN47** l'ammontare del credito che non ha trovato capienza nell'imposta netta, determinato secondo le istruzioni fornite al **rigo RN32** (credito d'imposta riscatto alloggi sociali).

Rigo RN47: Determinazione del residuo della deduzione per start-up, della deduzione per somme restituite al soggetto erogatore della deduzione per erogazioni liberali (rigo RN47 col. 31, 32, 33, 36, 37 e 38)

Al fine di verificare l'eventuale ammontare residuo degli oneri di cui ai righi RP33, RP34 e RP36 da riportare nelle successive dichiarazioni, si confronta l'ammontare complessivo di detti oneri con il reddito complessivo diminuito dei soli altri oneri diversi da quelli di cui ai righi RP3, RP34 e RP36 (nel prosieguo c.d. **ComplessivoNetto**).

L'eventuale eccedenza di tali oneri rispetto all'ammontare del **ComplessivoNetto**, costituisce, pertanto, l'ammontare complessivo del residuo riferito ai suddetti oneri (righi RP33, RP34 e RP36). Tale residuo viene imputato ai singoli oneri tenendo conto delle scadenze previste per il riporto in avanti e dando priorità nell'utilizzo ai residui con scadenza maggiore.

Dettagliate indicazioni sulle modalità di calcolo da utilizzare per la gestione dei residui sono contenute nelle specifiche tecniche relative al Modello Redditi PF 2021/2020, disponibili sul sito internet.

RN50: Altri dati

RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	1 ,00	Fondiari non imponibili	2 ,00	di cui immobili all'estero	3 ,00

Nel rigo **RN50** vanno indicati i redditi relativi all'abitazione principale soggetta ad Imu e ai fabbricati non locati, nonché il reddito dominicale dei terreni non affittati e i redditi relativi ai fabbricati situati all'estero;

tali redditi risultano non imponibili, in quanto l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali regionali e comunali.

Per gli anni **2017, 2018, 2019 e 2020**, i **redditi dominicali e agrari** non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei **coltivatori diretti** e degli **imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1, D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

In particolare, riportare:
- alla **colonna 1**, il reddito dell'abitazione principale indicato nella colonna 16 del rigo RB10;
- alla **colonna 2**, la somma dei seguenti importi:
  RN50 col. 2 = RA23 col. 13 + RB10 col. 17 + RH18 col. 2 + RL12 col. 1
- alla **colonna 3**, va riportato l'importo di colonna 1 del rigo RL12.

RN61 - 62: Acconto 2021

RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta		Differenza
	1	2 ,00	3 ,00		4 ,00
RN62 Acconto dovuto			Primo acconto	1 ,00	Secondo o unico acconto	2 ,00

Anche quest'anno, nel modello Redditi va riportato, se dovuto, l'ammontare dell'acconto Irpef per l'anno 2021. Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto Irpef per l'anno 2021 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RN34.
Se questo importo:
- non supera 51,65 euro, non è dovuto l'acconto;
- supera 51,65 euro, è dovuto l'acconto nella misura del 100% del suo ammontare.

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo del rigo RN34 risulti pari o superiore a 52 euro.

L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui:
  – la prima, nella misura del 40%, entro il 30 giugno 2021, ovvero entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo;
  – la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre 2021.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2021 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
In tal caso, gli importi da indicare nel rigo **RN62** devono essere comunque quelli determinati utilizzando le istruzioni sopra fornite e non i minori importi versati o che si intendono versare.
La **prima rata di acconto dell'Irpef** può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al successivo paragrafo "Rateazione".

Rigo RN61 "Casi particolari":

- in presenza di redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM), l'acconto Irpef per l'anno 2021 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (articolo 59-*ter*, comma 5, D.L. 1/2012);
- in presenza di redditi d'impresa, l'acconto va calcolato tenendo conto dell'articolo 34, comma 2, della L. 183/2011 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante);
- in presenza della disposizione di cui all'**articolo 14, comma 3, del D.L. 18/2016,** la determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali è operata la deduzione di cui al comma 2 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo.

Al fine del corretto calcolo dell'acconto, da riportare nel rigo RN62, nei casi descritti si deve, pertanto, preventivamente procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e dell'importo corrispondente al rigo RN34, introducendo, per ciascun caso, i correttivi previsti dalle norme vigenti, secondo le indicazioni sopra riportate.
In **colonna 1** (Casi particolari), va barrata la casella se si rientra in uno dei casi particolari sopra indicati.
In **colonna 2** (Reddito complessivo ricalcolato), va indicato l'importo del reddito complessivo, ricalcolato secondo le modalità sopra descritte.
In **colonna 3** (Imposta netta ricalcolata), va indicato l'importo dell'imposta netta, ricalcolata sulla base secondo le modalità sopra descritte.
In **colonna 4** (Importo differenza ricalcolata), va indicato il nuovo ammontare dell'importo differenza, calcolato secondo le modalità sopra descritte.

Rigo RN62:
Nella **colonna 1**, va indicato l'importo della prima rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità sopra descritte;
Nella **colonna 2**, va indicato l'importo della seconda o unica rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità sopra descritte.

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati **gli indici sintetici di affidabilità fiscale** di cui all'articolo 9-*bis*, D.L. 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze (si veda l'articolo 12-*quinquies*, commi 3 e 4,D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019), i **versamenti di acconto dell'imposta sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%** (articolo 58, comma 1, D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019).

QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	**RV1**	REDDITO IMPONIBILE	,00
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	**RV2**	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA — Casi particolari addizionale regionale [1]	[2] ,00
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui altre trattenute [1] ,00) (di cui sospesa [2] ,00)	[3] ,00
	RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2020) — Cod. Regione [1] — di cui credito da Quadro I 730/2020 [2] ,00	[3] ,00
	RV5	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24	,00
	RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2021 — 730/2021 — Trattenuto dal sostituto [1] ,00 — Rimborsato [2] ,00	
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO	,00
	RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO	,00
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	**RV9**	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE — Aliquote per scaglioni [1]	[2]
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA — Agevolazioni [1]	[2] ,00
	RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA — RC e RL [1] ,00 — 730/2020 o F24 [2] ,00 — altre trattenute [4] ,00 — (di cui sospesa [5] ,00)	[6] ,00
	RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2020) — Cod. Comune [1] — di cui credito da Quadro I 730/2020 [2] ,00	[3] ,00
	RV13	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24	,00
	RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2021 — 730/2021 — Trattenuto dal sostituto [1] ,00 — Rimborsato [2] ,00	
	RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO	,00
	RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO	,00
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2021	**RV17**	Agevolazioni [1] — Imponibile [2] ,00 — Aliquote per scaglioni [3] — Aliquota [4] — Acconto dovuto [5] ,00 — Addizionale comunale 2021 trattenuta dal datore di lavoro [6] ,00 — Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa) [7] ,00 — Acconto da versare [8] ,00	

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il **quadro RV,** relativo all'addizionale e comunale all'Irpef si divide in 3 sezioni:

- la **sezione I (righi RV1 – RV8)**, per il calcolo dell'addizionale regionale all'Irpef;
- la **sezione II-A (righi RV9–RV16)**, per il calcolo dell'addizionale comunale all'Irpef (saldo 2020);
- la **sezione II-B (rigo RV17)**, per il calcolo dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2021.

ASPETTI GENERALI

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti al pagamento delle addizionali, regionale e comunale, tutti i **contribuenti, residenti e non residenti**, per i quali risulti **dovuta l'Irpef dopo aver sottratto le detrazioni d'imposta spettanti e i crediti d'imposta sui redditi prodotti all'estero**, se tali soggetti hanno subito all'estero il pagamento delle imposte a titolo definitivo.

BASE IMPONIBILE: REDDITO COMPLESSIVO – ONERI DEDUCIBILI – DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

SOGGETTI ESCLUSI

Non sono tenuti al versamento dell'addizionale regionale e comunale all'Irpef i contribuenti che possiedono soltanto:

- **redditi esenti** dall'Irpef;
- **redditi soggetti ad imposta sostitutiva** dell'Irpef;
- redditi **soggetti a tassazione separata,** salvo che, avendone la facoltà, non si **sia optato per la tassazione ordinaria**, facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
- e nel caso in cui **l'imposta lorda** (rigo RN5), al netto delle detrazioni riportate nei righi RN22 e RN23, dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero indicati nella colonna 2 del rigo RN29, e dei crediti d'imposta per i fondi comuni indicati nella colonna 1 del rigo RN32, **non sia superiore ad 10,33 euro**.

DETERMINAZIONE DELLE ADDIZIONALI E DOMICILIO FISCALE

ADDIZIONALE REGIONALE

A seguito delle novità normative introdotte dall'articolo 8 del D.Lgs. 175/2014 la **Regione competente per il versamento** dell'addizione regionale è la regione nella quale il contribuente ha **il proprio domicilio fiscale al 1 gennaio** dell'anno di riferimento dell'addizionale stessa.

Le **addizionali, regionale e comunale**, sono determinate applicando alla base imponibile, le aliquote deliberate dalle regioni, dalle province di Trento e Bolzano, e dai comuni.
Per individuare la regione o il comune del contribuente, occorre far riferimento al domicilio fiscale:

	Saldo 2020	Acconto 2021
Addizionale regionale	Domicilio fiscale al 01/01/2020	-
Addizionale comunale	Domicilio fiscale al 01/01/2020	Domicilio fiscale al 01/01/2021

- i soggetti residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritti;
- i soggetti non residenti, hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito (nel

caso in cui abbiano prodotto il reddito in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato);
- i soggetti, cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato;
- per i contribuenti deceduti, bisogna fare riferimento all'ultimo domicilio fiscale.

ALIQUOTE E VERSAMENTI

L'aliquota dell'**addizionale regionale** è fissata nella misura dell'**1,23%;** tuttavia, alcune regioni hanno deliberato una maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale in vigore.
Nella **tabella** proposta nella pagina successiva viene riassunta la struttura delle addizionali regionali all'Irpef per l'anno 2020.
L'**addizionale comunale** deve essere versata in **duplice soluzione,** acconto e saldo, facendo riferimento al domicilio fiscale al **1 gennaio dell'anno di riferimento dell'addizionale stessa**:
- il **saldo 2020**, facendo riferimento al domicilio fiscale del contribuente al 1 gennaio 2020;
- l'**acconto 2021** (pari al 30% dell'imposta calcolata sul reddito imponibile dell'anno precedente) facendo riferimento al domicilio fiscale del contribuente al 1 gennaio 2021.

L'addizionale comunale all'Irpef è dovuta solo se il **contribuente ha il domicilio fiscale** nei comuni che l'hanno deliberata; le aliquote deliberate sono consultabili sul sito del Ministero delle Finanze.
I comuni, a seguito delle novità introdotte dal D.L. 138/2011, hanno la facoltà di deliberare aumenti dell'addizionale fino al raggiungimento **di un'aliquota complessiva pari allo 0,8%**; inoltre, possono individuare nel proprio regolamento dei **casi di esenzione** dal versamento dell'addizionale, sulla base di alcuni specifici **requisiti reddituali o soggettivi**. Anche in questo ultimo caso è necessario verificare le delibere comunali, consultabili sul sito del Ministero delle Finanze.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

In merito alle modalità di versamento, le addizionali, regionale e comunale, devono essere versate con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'Irpef.

Le addizionali, regionale e comunale, non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

L'acconto per **l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno d'imposta 2021** è pari al **30%**, determinato, come detto, applicando al reddito imponibile relativo all'anno d'imposta 2020, l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza al 1° gennaio 2021.

TABELLA ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	COD. REG.	ALIQUOTA UNICA	SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTA	IMPOSTA DOVUTA REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI	CASI PARTICOLARI
ABRUZZO	**01**	1,73%	per qualunque reddito			
BASILICATA	**02**		inferiore a 55.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo	È prevista un'aliquota agevolata del 1.23% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato.
			da 55.000 a 75.000 euro	1,73%	676,50 + 1,73% sulla parte eccedente 54.999	
			oltre 75.000 euro	2,33%	1022,50 + 2.33% sulla parte eccedente 75.000	
BOLZANO	**03**		fino a 75.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo	A tutti i contribuenti spetta una deduzione di 35.000 euro. Ai contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 70.000 euro e con figli a carico, spetta una detrazione d'imposta di 252 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. Nella verifica della soglia per ottenere la detrazione figli (70.000) si deve tener conto anche del reddito assoggettato a cedolare secca sugli affitti e dei redditi assoggettati a regime forfettario (L.190/2014) mentre non si tiene conto della citata deduzione di 35.000 euro. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta.
			oltre 75.000 euro	1,73%	922,5 + 1,73% sulla parte eccedente 75.000	
CALABRIA	**04**	2,03%	per qualunque reddito			
CAMPANIA	**05**	2,03%	per qualunque reddito			
EMILIA ROMAGNA	**06**		fino a 15.000 euro	1,33%	1,33% sull'intero importo	
			da 15.001 a 28.000 euro	1,93%	199,50 + 1,93% sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	2,03%	450,40 + 2,03% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	2,23%	998,50 + 2,23% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	2,33%	1.444,50 + 2,33 sulla parte eccedente 75.000	
FRIULI VENEZIA GIULIA	**07**		fino a 15.000 euro	0,70%	0,70% sull'intero importo	
			oltre 15.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo	
LAZIO	**08**		**Per i soggetti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF fino ad euro 35.000**			È prevista un'aliquota agevolata del 1.73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 35.000 euro. È prevista la stessa aliquota del1.73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. La predetta soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo. È prevista la stessa aliquota del 1.73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. È prevista la stessa aliquota dell'1,73% a favore dei contribuenti ultrasettantenni portatori di handicap appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile non superiore a 50.000 euro
			fino a 35.000 euro	1,73%	1,73% sull'intero importo	
			Per i soggetti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF superiori a 35.000 euro			
			fino a 15.000 euro	1,73%	1,73% sull'intero importo	
			da 15.001 a 28.000 euro	2,73%	259,5 + 2,73% sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	2,93%	614,4 + 2,93% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	3,23%	1405,5 + 3,23% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	3,33%	2051,5 + 3,33% sulla parte eccedente 75.000	
LIGURIA	**09**		fino a 15.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo	Per l'anno d'imposta 2020 ai soggetti aventi reddito imponibile non superiore a 15.000,00 euro e con almeno due figli fiscalmente a carico spetta una detrazione pari a 28,00 euro complessivi. Quando l'imposta dovuta sia minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le detrazioni di cui all'articolo 12 DPR n. 917/1986. Per gli anni 2019 e 2020 non si applica la maggiorazione regionale ai soggetti provenienti da altre zone italiane ed estere che abbiano trasferito nel 2018 la propria residenza in un comune ligure, che avevano un'età inferiore a 45 anni alla data di trasferimento, purché la residenza sia mantenuta per tutto il periodo di vigenza dell'agevolazione.
			da 15.001 a 28.000 euro	1,81%	184,50 + 1,81% sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	2,31%	419,80 + 2,31% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	2,32%	1.043,5 + 2,32% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	2,33%	1.507,5 + 2,33% sulla parte eccedente 75.000	
LOMBARDIA	**10**		fino a 15.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo	
			da 15.001 a 28.000 euro	1,58%	184,5+1,58% sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	1,72%	389,9+1,72% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	1,73%	854,30 + 1,73% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	1,74%	1.200,30 + 1,74% sulla parte eccedente 75.000	

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	COD. REG.	ALIQUOTA UNICA	SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTA	IMPOSTA DOVUTA REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI	CASI PARTICOLARI
MARCHE	11		fino a 15.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo	
			da 15.001 a 28.000 euro	1,53%	184,5+1,53% sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	1,70%	383,4+1,70% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	1,72%	842,4+1,72% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	1,73%	1.186,4+1,73% sulla parte eccedente 75.000	
MOLISE	12		fino a 15.000 euro	2,03%	2,03% sull'intero importo	
			da 15.001 a 28.000 euro	2,23%	304,5+2,23% sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	2,43%	594,4+2,43% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	2,53%	1.250,5+2,53% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	2,63%	1.756,5+2,63% sulla parte eccedente 75.000	
PIEMONTE	13		fino a 15.000 euro	1,62%	1,62% sull'intero importo	Ai contribuenti spetta una detrazione d'imposta di 250 euro per ogni figlio a carico con disabilità, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. Ai contribuenti con più di 3 figli a carico spetta una detrazione d'imposta di 100 euro per ciascun figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, a partire dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati.
			da 15.001 a 28.000 euro	2,13%	243+2,13% sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	2,75%	519,9+2,75% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	3,32%	1.262,40 + 3,32% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	3,33%	1.926,40 + 3,33 sulla parte eccedente 75.000	
PUGLIA	14		fino a 15.000 euro	1,33%	1,33% sull'intero importo	Ai contribuenti con più di 3 figli a carico spetta una detrazione d'imposta di 20 euro per ciascun figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, a partire dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati. La detrazione sopra descritta è aumentata di 375 euro per ogni figlio con diversa abilità.
			da 15.001 a 28.000 euro	1,43%	199,5+1,43 sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	1,71%	385,4+1,71% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	1,72%	847,1+1,72% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	1,73%	1.191,1+1,73% sulla parte eccedente 75.000	
SARDEGNA	15	1,23%	per qualunque reddito			Soggetti aventi un reddito imponibile non superiore a 55.000 euro e con figli minorenni fiscalmente a carico spetta una detrazione d'imposta pari a 200 euro per ogni figlio, in proporzione alla percentuale ed ai mesi a carico. La detrazione sopra descritta è aumentata di 100 euro per ogni figlio con diversa abilità. Nella verifica della soglia per ottenere la detrazione figli (55.000) si deve tener conto anche del reddito assoggettato a regime forfettario (L.190/2014)
SICILIA	16	1,23%	per qualunque reddito			
TOSCANA	17		fino a 15.000 euro	1,42%	1,42% sull'intero importo	
			da 15.001 a 28.000 euro	1,43%	213+1,43% sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	1,68%	398,9+1,68% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	1,72%	852,5+1,72% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	1,73%	1.196,5+1,73% sulla parte eccedente 75.000	
TRENTO	18		fino a 15.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo	Ai contribuenti con un reddito imponibile non superiore a euro 15.000 spetta una deduzione di euro 15.000.
			da 15.001 a 28.000 euro	1,23%		
			da 28.001 a 55.000 euro	1,23%		
			da 55.001 a 75.000 euro	1,73%	676,50 + 1,73% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	1,73%		
UMBRIA	19		fino a 15.000 euro	1,23%	1,23% sull'intero importo	
			da 15.001 a 28.000 euro	1,63%	184,5+1,63% sulla parte eccedente 15.000	
			da 28.001 a 55.000 euro	1,68%	396,4+1,68% sulla parte eccedente 28.000	
			da 55.001 a 75.000 euro	1,73%	850+1,73% sulla parte eccedente 55.000	
			oltre 75.000 euro	1,83%	1.196+1,83% sulla parte eccedente 75.000	
VALLE D'AOSTA	20	1,23%	per qualunque reddito, salvo quanto descritto nella colonna casi particolari			Per il periodo di imposta 2020, i soggetti con reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a 15.000 euro, sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF
VENETO	21	1,23%	per qualunque reddito, salvo quanto descritto nella colonna casi particolari			È prevista l'aliquota agevolata dello 0.9%per persone con disabilità con reddito imponibile non superiore a 45.000 euro e i contribuenti con un familiare con disabilità fiscalmente a carico e con un reddito imponibile non superiore a 45.000 euro. Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore a 45.000 euro.

SEZIONE I – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

RV1: Reddito imponibile

QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE	,00

Il **reddito imponibile** da utilizzare come base per il calcolo dell'addizionale regionale e di quella comunale è dato dal risultato della seguente operazione:

RV1 = RN1 colonna 5 – RN2 – RN3

Deve essere, cioè, considerato il **reddito complessivo del contribuente** (RN1 colonna 5), ridotto **della deduzione per abitazione principale** (RN2) e **degli oneri deducibili** (RN3).

RV2: Addizionale regionale dovuta

RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale	1	2	,00

La casella di cui alla **colonna 1** del **rigo RV2** "**Casi particolari addizionale regionale**", va compilata utilizzando specifici codici:

- il **codice "1"** va utilizzato esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto, Basilicata e Lazio e si trovano in determinate condizioni, al fine di fruire di un'aliquota agevolata.
- il **codice "2"** va utilizzato da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto e nel Lazio e richiedono l'agevolazione per se stessi;
- il **codice "3"** va utilizzato esclusivamente dai contribuenti italiani o comuni-tari provenienti da altre zone italiane o estere, di età inferiore ai 45 anni che hanno trasferito la propria residenza in un comune ligure nel corso del 2018 e purchè sia mantenuta per tutto il periodo di vigenza dell'agevolazione (2019 e 2020).

Regione Veneto
La Regione Veneto ha previsto **un'aliquota agevolata dello 0,9%** a favore di:

- **soggetti con disabilità** ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992 con un **reddito imponibile** per l'anno 2020 non superiore a **45.000 euro**. In tal caso per fruire dell'agevolazione, occorre indicare il codice "2" nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale;
- **contribuenti con un familiare con disabilità** ai sensi della L. 104/1992, **fiscalmente a carico** con un **reddito imponibile** per l'anno 2020 **non superiore a 45.000 euro**. In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore a 45.000 euro.

Per usufruire dell'aliquota agevolata, in presenza di queste condizioni, occorre indicare il codice "1" "Casi particolari addizionale regionale".

Regione Basilicata
La Regione Basilicata ha previsto **un'aliquota agevolata del 1,23%** a favore dei contribuenti con un **reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico.** Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito previsto.

In tal caso per fruire dell'agevolazione, va compilata la casella "Casi particolari addizionale regionale", presente nel riquadro del domicilio fiscale, con il codice "1".

Regione Lazio
La Regione Lazio ha previsto **un'aliquota agevolata dell'1,73%** a favore dei contribuenti con un **reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico**. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. Solo in tale ultima circostanza **va compilata, indicando il codice "1"**, la casella "Casi particolari addizionale regionale" nel riquadro del domicilio fiscale.

La soglia di reddito è innalzata di **5.000 euro** per ogni figlio a carico oltre il terzo.
L'applicazione dell'aliquota agevolata dell'**1,73%** è prevista anche per i contribuenti con un reddito **imponibile non superiore a euro 50.000,00** ed aventi **fiscalmente a carico uno o più figli con disabilità**.
Qualora il figlio con disabilità sia **a carico di più soggetti,** l'aliquota agevolata del **1,73 %** si applica solo nel caso in cui la **somma dei redditi imponibili** ai fini dell'addizionale regionale, **non sia superiore ad euro 50.000.** Solo in quest'ultima ipotesi va compilata, indicando il **codice '1',** la casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale.
L'applicazione dell'aliquota agevolata dell'**1,73%** è prevista per gli **ultrasettantenni** con disabilità ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito **imponibile non superiore a 50.000,00 euro**. In tal caso, per fruire dell'aliquota agevolata, nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale occorre indicare **il codice '2'.**

Nella **colonna 2** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef dovuta in relazione al domicilio fiscale al 1 gennaio 2020 e determinata applicando le aliquote previste dalle singole regioni all'importo indicato nel **rigo RV1** (reddito imponibile).

Provincia Autonoma di Bolzano
La **Provincia Autonoma di Bolzano** ha stabilito che **a tutti i contribuenti spetta una deduzione di 35.000 euro**. Pertanto l'aliquota del **1,23%** va applicata al risultato della seguente operazione:

rigo RV1 – 35.000

Inoltre, per i contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale (rigo RV1), aumentato del reddito assoggettato a cedolare secca (Rigo RB10 col. 14 + RB10 col. 15 + RL10 col. 6), **non superiore a 70.000,00 euro**, spetta, per ogni **figlio fiscalmente a carico**, una **detrazione pari a 252 euro** in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta.

Nella verifica della soglia per ottenere la detrazione figli **non si tiene conto** della citata deduzione di 35.000 euro.

Regione Piemonte
Ai contribuenti residenti nella **Regione Piemonte,** spetta una **detrazione d'imposta di 250,00 euro per ogni figlio a carico con disabilità,** in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico.
L'importo della detrazione effettivamente spettante è quello che risulta **moltiplicando** la maggiorazione delle detrazioni in favore della famiglia deliberata dalla Regione Piemonte per il quoziente risultante dal rapporto sviluppato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, Tuir, considerato nelle prime quattro cifre decimali. Pertanto procedere come di seguito descritto.

Calcolare la **Detrazione teorica** che è pari a:

- **250,00 euro**, rapportata al numero di mesi a carico (casella "*mesi a carico*" presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella "*percentuale*" presente nel prospetto dei familiari a carico) per ciascun figlio per il quale nel prospetto dei familiari a carico è barrata la casella "D". Se nella colonna 7 "percentuale" è impostato il valore C, si assume come percentuale di detrazione spettante 100.

L'importo della **Detrazione teorica** va moltiplicato per il quoziente utilizzato per il calcolo della detrazione per figli a carico spettante ai fini Irpef.
Se il **quoziente è minore di zero** ovvero pari ad uno, lo stesso va ricondotto a zero.
Se il **quoziente è maggiore di zero**, ma minore di uno, devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
L'importo della detrazione spettante così determinato, va portato in diminuzione dell'imposta addizionale regionale determinata applicando al reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale indicato al rigo RV1, le aliquote previste dalla regione così come descritto nella Tabella Addizionale Regionale. **Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta**.

Agevolazione per contribuenti con più di tre figli a carico
Ai **contribuenti con più di 3 figli a carico** spetta una detrazione d'imposta di 100 euro per ciascun figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, a partire dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidati. L'importo della detrazione **effettivamente spettante** è quello che risulta moltiplicando la maggiorazione delle detrazioni in favore della famiglia deliberata dalla regione Piemonte per il quoziente risultante dal rapporto sviluppato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Tuir, considerato nelle prime quattro cifre decimali.

Regione Puglia
Ai contribuenti residenti nella **Regione Puglia**, con più di 3 figli a carico, spetta una detrazione d'imposta di 20,00 euro per ciascun figlio a carico, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico. La detrazione è aumentata di 375,00 euro per ogni figlio con disabilità.
L'importo della detrazione effettivamente spettante è quello che risulta moltiplicando la maggiorazione delle detrazioni in favore della famiglia deliberata dalla Regione Puglia per il quoziente risultante dal rapporto sviluppato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Tuir, considerato nelle prime quattro cifre decimali. Pertanto procedere come di seguito descritto.
Calcolare la **Detrazione teorica** che è pari:

- a **20,00 euro** per ogni figlio per il quale nel prospetto dei familiari a carico è stata barrata la casella F1 o F, rapportata al numero di mesi a carico (casella "mesi a carico" presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella "percentuale" presente nel prospetto dei familiari a carico).
- a **euro 395,00** per ogni figlio per il quale nel prospetto dei familiari a carico è stata barrata la casella D, rapportata al numero di mesi a carico (casella "mesi a carico" presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella "percentuale" presente nel prospetto dei familiari a carico).

In entrambi i casi, se nella colonna 7 "percentuale" è impostato il valore C, si assume come percentuale di detrazione spettante 100.
L'importo della **Detrazione teorica** va moltiplicato per il quoziente utilizzato per il calcolo della detrazione per figli a carico spettante ai fini Irpef (rigo RN6, colonna 2):

- se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno lo stesso va ricondotto a zero;
- se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

L'importo della detrazione spettante così determinato, deve essere portato in diminuzione dell'imposta addizionale regionale determinata applicando all'importo del rigo RV1, le aliquote previste dalla Regione così come descritto nella Tabella Addizionale Regionale. **Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta.**

Provincia Autonoma di Trento
La **Provincia Autonoma di Trento** ha stabilito che ai contribuenti con reddito imponibile non superiore a 15.000 euro spetta una deduzione dalla base imponibile di 15.000 euro. Ai contribuenti con reddito imponibile superiore a 15.000 euro si applica l'aliquota del **1,23%** sull'intero imponibile.

Regione Liguria
La **Regione Liguria** ha previsto un'aliquota agevolata **dell'1,23%** a favore dei contribuenti italiani o comunitari provenienti da altre zone italiane o estere, di età inferiore ai 45 anni che hanno trasferito la propria residenza in un comune ligure nel corso del 2018 e purchè sia mantenuto per tutto il periodo di vigenza dell'agevolazione (2019 e 2020).

RV3: Addizionale regionale all'Irpef trattenuta e versata

RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA		3
	(di cui altre trattenute 1 ,00)	(di cui sospesa 2 ,00)	,00

Nel **rigo RV3 colonna 1**, va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta, diversa da quella indicata nei quadri RC ed RL (ad esempio, l'addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari).

Nel **rigo RV3 colonna 2**, va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 3: l'importo è ricavabile dal **punto 31** della C.U. 2021.

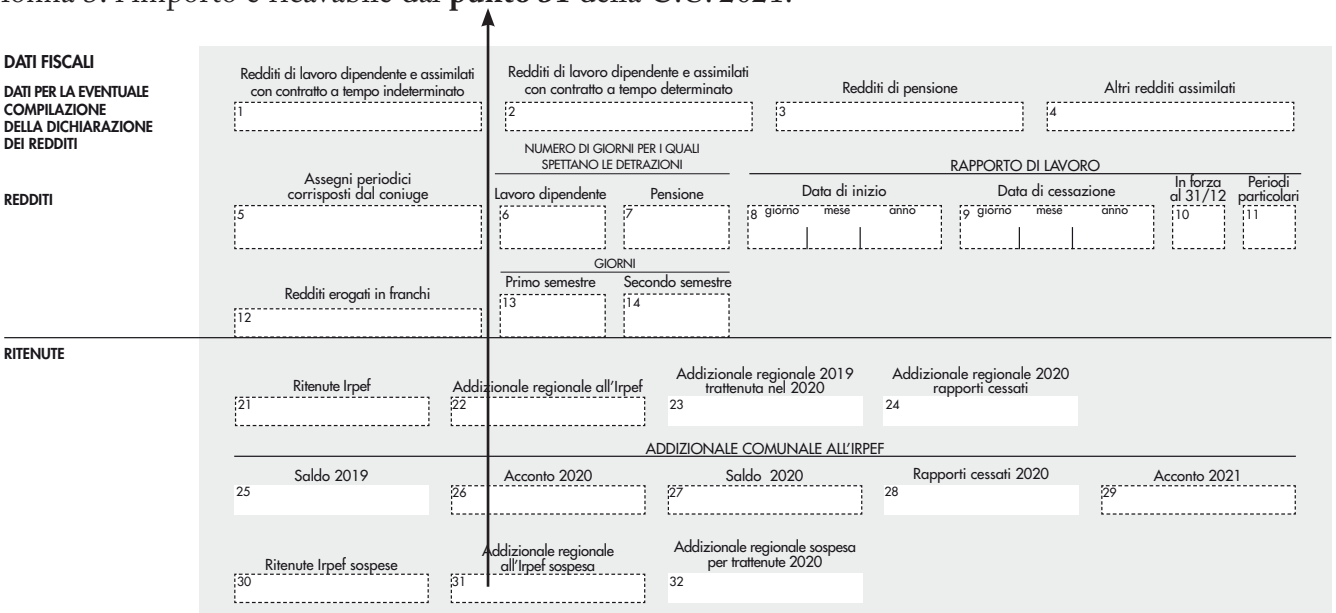

Nel **rigo RV3 colonna 3**, va indicato l'importo del **rigo RC10 colonna 2** del quadro RC, relativo all'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta, in relazione ai redditi da lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, percepiti nel 2020:

RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 CU 2021 e RC4 col.13)	Ritenute addizionale regionale (punto 22 CU 2021)	Ritenute acconto addizionale comunale 2020 (punto 26 CU 2021)	Ritenute saldo addizionale comunale 2020 (punto 27 CU 2021)	Ritenute acconto addizionale comunale 2021 (punto 29 CU 2021)
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	Ritenuta imposta sostitutiva R.I.T.A.				
	6 ,00				

Deve essere sommato anche l'importo indicato nel rigo RC12 qualora siano stati percepiti **compensi per lavori socialmente utili** (codice "3" nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC3) ed il reddito complessivo superi 9.296,22 euro, al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

Se sono stati percepiti compensi **per attività sportive dilettantistiche**, va sommato anche l'importo indicato nel rigo RL24, colonna 2.

RV4: Eccedenza di addizionale regionale all'Irpef risultante dalla precedente dichiarazione

RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2020)	Cod. Regione 1	di cui credito da Quadro I 730/2020 2 ,00	3 ,00

Nel **rigo RV4 colonna 1**, va indicato il codice regione relativo al domicilio fiscale del contribuente al 1 gennaio 2019.
Nel **rigo RV4 colonna 2**, va riportato l'ammontare del credito dell'addizionale regionale indicato nel rigo 192 col.4 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020 (rigo 212 colonna 4 per il coniuge), se nel modello 730/2020 è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento, con il modello F24, dell'Imu, ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte. Nel **rigo RV5** va riportato l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.
Se lo scorso anno è stato presentato il Modello 730/2020 per i dipendenti senza sostituto d'imposta, nella colonna 2 del rigo RV4 va riportato anche l'importo indicato nella colonna 5 del rigo 192 del modello 730-3/2020 (col. 5 del rigo 212 per il coniuge) se il credito non è stato utilizzato in tutto o in parte in compensazione con il modello F24.
Nel **rigo RV4 colonna 3**, va riportata l'eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione per la quale non è stato chiesto il rimborso: tale importo è desumibile dalla colonna 5 del rigo **RX2 del modello Redditi 2020**.
Se per l'anno 2019 è stato presentato il modello 730/2020 ed il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito, nella colonna 3 del rigo RV4 va riportato quanto indicato nel punto 74 della C.U. 2021 (punto 274 per il coniuge); in questa colonna deve essere compreso anche l'importo eventualmente indicato nella colonna 2.

RV5: Eccedenza di addizionale regionale all'Irpef risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24

RV5	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24	,00

Nel rigo RV5 va riportata l'eccedenza dell'addizionale regionale risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RV4, che è stata utilizzata in compensazione nel modello F24.

RV6: Addizionale regionale all'Irpef da trattenere o rimborsare risultante dal Mod. 730/2021

		730/2021	
RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2021	Trattenuto dal sostituto	Rimborsato
		1 ,00	2 ,00

Il **rigo RV6** deve essere compilato qualora il contribuente intenda correggere o integrare un modello 730/2021 precedentemente presentato. In particolare:

- nella **colonna 1** va riportato quanto indicato nella **colonna 7** del **rigo 92** del modello 730-3/2021. Nel caso in cui il modello 730/2021 sia stato presentato i**n forma congiunta** e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella **colonna 7 del rigo 112** del modello 730-3/2021.
- nella **colonna 2** va riportato quanto indicato nella **colonna 5 del rigo 92** del modello 730-3/2021. Nel caso in cui il modello 730/2021 sia stato presentato in **forma congiunta** e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella **colonna 5 del rigo 112** del modello 730-3/2021.

RV7 : Addizionale regionale all'Irpef a debito

RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO	,00

Deve essere indicata l'addizionale regionale, qualora sia positivo il risultato di questa operazione:

RV2 col. 2 – RV3 col. 3 – RV4 col. 3 + RV5 – RV6 col. 1 + RV6 col. 2

risulti positivo: l'importo ottenuto va riportato nel **rigo RV7**.

Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX2.

RV8 : Addizionale regionale all'Irpef a credito

RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO	,00

Deve essere indicata l'addizionale regionale qualora il risultato di questa operazione:

RV2 col. 2 – RV3 col. 3 – RV4 col. 3 + RV5 – RV6 col. 1 + RV6 col. 2

risulti negativo: l'importo ottenuto va riportato in valore assoluto nel **rigo RV8**.

L'eventuale credito va riportato nel rigo RX2 colonna 2.

SEZIONE II-A – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	**RV9**	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni 1	2
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni 1	2 ,00
	RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA RC e RL 1 ,00 730/2020 o F24 2 ,00 altre trattenute 4 ,00 (di cui sospesa 5 ,00)		6 ,00
	RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2020)	Cod. Comune 1 di cui credito da Quadro I 730/2020 2 ,00	3 ,00
	RV13	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24		,00
	RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2021	730/2021 Trattenuto dal sostituto 1 ,00 Rimborsato 2 ,00	
	RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO		,00
	RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO		,00

RV9 : Aliquota dell'addizionale comunale deliberata dal Comune

RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni 1	2

La **casella di colonna 1** va barrata se il Comune ha deliberato l'applicazione di diverse aliquote articolate per scaglioni di reddito, con gli stessi criteri previsti per l'Irpef.

In tali circostanze non deve essere compilata la colonna 2.

Nella **colonna 2** va indicata **l'aliquota deliberata per l'anno 2020** dal comune nel quale il contribuente ha il proprio domicilio fiscale, alla data del 1° gennaio 2020.

RV10 colonna 1: Agevolazioni

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni 1		2	,00

RV10 colonna 2: Addizionale comunale all'Irpef dovuta

Nella **colonna 2** va indicata **l'addizionale comunale all'Irpef dovuta**, determinata applicando **all'importo riportato al rigo RV1 l'aliquota** indicata **nella colonna 2 di cui al rigo RV9** (o le aliquote previste per gli scaglioni di reddito, nel caso in cui venga barrata la colonna 1 del rigo RV9).
Deve essere verificato se il comune ha deliberato delle soglie d'esenzione dal versamento dell'imposta:

- se l'importo **del rigo RV1** è **minore o uguale** all'importo indicato come soglia di esenzione nella tabella presente sul sito www.agenziaentrate.gov.it, l'addizionale comunale per il 2020 non è dovuta e la colonna 2 di questo rigo non va compilata;
- se l'importo **del rigo RV1 è maggiore** rispetto all'importo indicato come soglia di esenzione, l'addizionale comunale è dovuta e l'aliquota indicata nel rigo RV9 (ovvero le aliquote previste per scaglioni di reddito) va applicata sull'intero importo del rigo RV1.

RV10 colonna 1: Agevolazioni

Tale casella deve essere barrata se il contribuente è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esenzione dal versamento dell'addizionale comunale.
Per verificare se il contribuente è in possesso di tali requisiti, deve essere consultato il sito internet del Ministero delle Finanze: www.finanze.gov.it/export/finanze/per_conoscere_il_fisco/fiscalita_locale/addirpef/index.htm.
Se invece le agevolazioni sono riferite a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l'importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare), per attestare il possesso di tali requisiti deve essere compilata la casella di colonna 1 indicando:

- il **codice "1"**, se l'addizionale comunale non è dovuta perché il reddito risulta inferiore o uguale alla soglia di esenzione prevista in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente; in tale situazione la colonna 2 del rigo RV10 non deve essere compilata;
- il **codice "2"**, nel caso di esenzione totale, in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente non collegata al reddito; in tale situazione, la colonna 2 del rigo RV10 non deve essere compilata;
- il **codice "3"**, nel caso di agevolazioni diverse da quelle individuate con i codici "1"e "2".

La colonna 2 del rigo RV10 non deve essere compilata.

RV11 : Addizionale comunale all'Irpef trattenuta o versata

	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA							
RV11	RC e RL	1 ,00	730/2020 o F24	2 ,00				
			altre trattenute	4 ,00	(di cui sospesa	5 ,00)	6	,00

Nella **colonna 1** va indicato l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta o da trattenere da parte del sostituto d'imposta, desumibile dalla sezione III del quadro RC, effettuando la seguente operazione:
RC10 col. 3 + RC 10 col.4 + RL24 col.4.
Nella **colonna 2** va indicato l'importo dell'addizionale comunale trattenuta a titolo di acconto per l'anno

d'imposta 2020 in sede di assistenza fiscale, nel caso in cui sia stato presentato il modello 730/2020; tale importo è quello riportato nel punto 124 della C.U. 2021.

- se **nell'anno 2020** è stato presentato un modello **730/2020 "senza sostituto"** va riportato l'importo indicato nel **rigo 142 del modello 730-3/2020** aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2020:
  - se risulta compilato il **rigo 117** del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020, l'eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 97 e 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020;
  - se risulta compilato anche il **rigo 243** (domicilio diverso tra dichiarante e coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020, ciascun coniuge dovrà indicare l'importo effettivamente versato con il modello F24 per il proprio comune di residenza;

- se il **rimborso risultante dal modello 730/2020 con sostituto** è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 97 (117 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2020.

Nella **colonna 3** va indicato l'importo dell'addizionale comunale **versata a titolo di acconto per l'anno d'imposta 2020 con il modello F24**, qualora sia stato presentato il modello Redditi 2020.
Nella **colonna 4** va indicato l'**ammontare** dell'addizionale comunale **trattenuta**, diversa da quelle indicate nelle precedenti colonne (ad esempio, l'addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari dei redditi agrari).
Nella **colonna 5** va indicata **l'addizionale comunale sospesa** e non versata, per effetto delle disposizioni emanate a seguito di **eventi eccezionali**, già compresa negli importi indicati dalla colonna 1 alla colonna 4 di questo rigo.
Con riferimento alla colonna 1, va indicato l'importo corrisponde a quello dei punti 33 e 34 della C.U. 2021.
Nella **colonna 6** va riportata **la somma** degli importi indicati nelle colonne 1, 2, 3 e 4 di questo rigo.

RV12: Eccedenza di addizionale comunale all'Irpef risultante dalla precedente dichiarazione

RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2020)	Cod. Comune 1	di cui credito da Quadro I 730/2020 2 ,00	3 ,00

Nella **colonna 1** va riportato **il codice** del **comune** relativo al domicilio fiscale al **1 gennaio 2019.**
Nella **colonna 2** va riportato **il credito per l'addizionale comunale** indicato nel rigo 193 col. 4 (213 col. 4 per il coniuge) del modello 730-3/2020, qualora si sia chiesto di utilizzare il credito per il pagamento dell'Imu tramite il modello F24, ma tale credito non sia stato utilizzato in tutto o in parte.
Il contribuente dovrà indicare nel **rigo RV13** l'eventuale **credito utilizzato in compensazione con il modello F24.**
Se lo scorso anno è stato presentato il **modello 730/2020** per **Dipendenti senza sostituto d'imposta, nella colonna 2 di questo rigo RV12** va riportato anche l'importo indicato nella col. 5 del rigo 193 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2020 (col. 5 del rigo 213 per il coniuge), se il credito non è stato

utilizzato in tutto o in parte in compensazione con il Mod. F24. L'importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo.

Nella **colonna 3** va riportato:
- l'importo **di colonna 5** del rigo RX3 del modello Redditi 2020, relativo all'eccedenza d'imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione;
- l'importo del punto 84 della C.U. 2021 (punto 284 per il coniuge), relativo al credito risultante dal modello 730-3 non rimborsato dal sostituto, totalmente o parzialmente.

In questa colonna deve essere compreso anche l'importo eventualmente indicato nella colonna 2.

RV13: Eccedenza di addizionale comunale all'Irpef risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24

RV13	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24	,00

Va riportata **al rigo RV13** la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, indicata nel rigo RV12, che è stata utilizzata in compensazione tramite modello F24.

RV14: Rigo RV14 Addizionale comunale all'Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2021

		730/2021	
RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2021	Trattenuto dal sostituto	Rimborsato
		1 ,00	2 ,00

Il **rigo RV14** deve essere compilato deve essere compilato qualora **il contribuente intenda correggere o integrare un modello 730/2021** precedentemente presentato. In particolare:
- nella **colonna 1** va riportato quanto indicato nella **colonna 7 del rigo 93** del modello 730-3/2021. Nel caso in cui il modello 730/2021 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 113 del modello 730-3/2021.
- nella **colonna 2** va riportato quanto indicato nella **colonna 5 del rigo 93** del modello 730-3/2021. Nel caso in cui il modello 730/2021 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 113 del modello 730-3/2021.

RV15 : Addizionale comunale all'Irpef a debito

RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO	,00

Per determinare l'imposta a debito o a credito, va effettuata la seguente operazione:

RV10 col. 2 – RV11 col. 6 – RV12 col. 3 + RV13 – RV14 col. 1 + RV14 col. 2

Se il risultato di tale operazione **è positivo**, va riportato l'importo così ottenuto nel rigo RV15; l'importo in questione può essere versato, compensato o rateizzato dal contribuente con le modalità ordinarie e non è dovuto se di ammontare inferiore a 12 euro.

Tale importo va riportato nella colonna 1 del rigo RX3.

RV16: Addizionale comunale all'Irpef a credito

RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO	,00

RV10 col. 2 – RV11 col. 6 – RV12 col. 3 + RV13 – RV14 col. 1 + RV14 col. 2

Se il risultato di tale operazione **è negativo**, va riportato l'importo ottenuto in valore assoluto nel rigo RV16; l'eventuale credito va indicato nel rigo RX3 colonna 2.

SEZIONE II-B – ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2020

	Agevolazioni	Imponibile	Aliquote per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2021 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	Acconto da versare
RV17	1	2 ,00	3	4	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

Il **rigo RV17** deve essere compilato per il calcolo **dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2021**.

Per determinare l'importo dell'acconto per l'addizionale comunale, devono essere effettuate le seguenti operazioni:

1) applicare al **reddito imponibile** relativo all'anno di imposta 2020, rigo RV17 col. 2, **l'aliquota deliberata** dal comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2021;
2) **calcolare il 30% dell'importo** così determinato (acconto per il 2021);
3) detrarre dal risultato ottenuto **l'acconto per l'addizionale comunale** 2021, trattenuto dal datore di lavoro, desumibile dal rigo RC10 col. 5.

Nel dettaglio, il **rigo RV17** deve essere così compilato:

- nella **colonna 1** va barrata la casella, esclusivamente se si usufruisce dell'esenzione per il possesso dei requisiti previsti dal comune. In particolare, va indicato:
  - **codice "1"** se l'addizionale comunale non è dovuta perché il reddito risulta inferiore o uguale alla soglia di esenzione prevista in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente; in tale situazione, la colonna 4 non deve essere compilata;
  - **codice "2"** nel caso di esenzione totale in presenza della particolare condizione soggettiva del contribuente non collegata al reddito; in tale situazione, la colonna 4 non deve essere compilata;
  - **codice "3"** nel caso di agevolazioni diverse da quelle individuate con i codici "1"e "2".

- nella **colonna 2** va indicato **l'imponibile** relativo all'anno di imposta 2020 (**rigo RV1**). Qualora il contribuente abbia percepito redditi di lavoro autonomo e/o di impresa per i quali trovano applicazione disposizioni fiscali che assumono rilievo anche ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il 2021, va indicato in questa colonna l'imponibile relativo all'anno di imposta 2020 rideterminato tenendo conto di tali disposizioni.

- la **casella di colonna 3**, **aliquota per scaglioni**, va barrata se il Comune ha deliberato l'applicazione di diverse aliquote articolate per scaglioni di reddito, con gli stessi criteri previsti per l'Irpef.

> In tali circostanze, non deve essere compilata la colonna 4.

- nella **colonna 4** va indicata l'aliquota da applicare per la determinazione dell'acconto relativa al comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2021; tale aliquota è quella deliberata dai comuni per l'anno 2020;
- nella **colonna 5** va riportato il risultato della seguente operazione:

$$\textbf{RV 17 col. 5} = \frac{\textbf{RV17 col. 2 x RV17 col. 4 x 0,3}}{\textbf{100}}$$

> Se è **stata barrata la colonna 3**, ovvero se il Comune ha previsto aliquote per scaglioni di reddito, in luogo della singola aliquota vanno applicate le aliquote deliberate.
> La colonna 5 del rigo RV17 non deve essere compilata se il Comune ha deliberato una soglia di esenzione e il contribuente si trova nelle condizioni di poterne fruire.

- nella **colonna 6** va riportato l'acconto dell'addizionale comunale 2021 trattenuto dal sostituto indicato nel rigo RC10 col. 5.
- la **colonna 7** va compilata solo nel caso di **dichiarazione integrativa o correttiva** e va riportato:
  - l'importo versato con il modello F24 per il pagamento dell'acconto dell'addizionale comunale, nel caso di integrazione di un precedente modello Redditi 2021;
  - l'importo indicato nella col. 7 del rigo 97 del mod. 730-3/2021, rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, nel caso di integrazione di un precedente modello 730/2020;
- nella **colonna 8** va riportato il risultato della seguente operazione (se positivo, altrimenti non va compilata):

RV 17 col. 8 = RV17 col. 5 – RV17 col. 6 – RV17 col. 7

In relazione al versamento dell'acconto per l'addizionale comunale, il contribuente:

- può **decidere di rateizzare**;
- può **effettuare un versamento inferiore** a quello dovuto, nell'ipotesi in cui pensi di presentare, per l'anno successivo, un'imposta minore rispetto a quella risultante dalla presente dichiarazione;
- non **effettua alcun versamento** se di importo non superiore a 12,00 euro.

QUADRO CR
CREDITI D'IMPOSTA

QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA						
Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	**CR7**	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione 1 ,00	Credito anno 2020 2 ,00	di cui compensato nel Mod. F24 3 ,00	
	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti			,00	
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	**CR9**			Residuo precedente dichiarazione 1 ,00	di cui compensato nel Mod. F24 2 ,00	
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	**CR10**	Abitazione principale	Codice fiscale 1	N. rata 2	Totale credito 3 ,00	Rata annuale 4 ,00	Residuo precedente dichiarazione 5 ,00
	CR11	Altri immobili	Impresa/professione 1	Codice fiscale 2	N. rata 3	Rateazione 4	Totale credito 5 ,00	Rata annuale 6 ,00
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	**CR12**	Anno anticipazione 1	Reintegro Totale/Parziale 2	Somma reintegrata 3 ,00	Residuo precedente dichiarazione 4 ,00	Credito anno 2020 5 ,00	di cui compensato nel Mod. F24 6 ,00
Sezione VII Credito d'imposta erogazioni cultura (CR14) e scuola (CR15)	**CR14**	Spesa 2020 1 ,00	Residuo anno 2019 2 ,00	Rata credito 2019 3 ,00	Rata credito 2018 4 ,00	Quota credito ricevuta per trasparenza 5 ,00	
	CR15	Spesa 2018 1 ,00	Residuo anno 2019 2 ,00	3 ,00			
Sezione VIII Credito d'imposta negoziazione e arbitrato	**CR16**		Credito anno 2020 1 ,00	Residuo precedente dichiarazione 2 ,00	di cui compensato nel Mod. F24 3 ,00		
Sezione IX Credito d'imposta videosorveglianza	**CR17**			Residuo precedente dichiarazione 1 ,00	di cui compensato nel Mod. F24 2 ,00		
Sezione XI Credito d'imposta euroritenuta	**CR30**		Residuo precedente dichiarazione 1 ,00	Credito 2 ,00	di cui compensato nel Mod. F24 3 ,00	Credito residuo 4 ,00	
Sezione XII Altri crediti d'imposta	**CR31**	Codice 1	Importo 2 ,00	Residuo 2019 3 ,00	Rata 2019 4 ,00	di cui compensato nel Mod. F24 5 ,00	Quota credito ricevuta per trasparenza 6 ,00

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il quadro **CR** deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti d'imposta riconosciuti al contribuente.

Il quadro **CR si compone di nove sezioni**:

- **Sezione II**, per l'indicazione del **credito d'imposta per il riacquisto della prima casa** e il **credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti**;
- **Sezione III**, per l'indicazione **del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione**;
- **Sezione IV**, per l'indicazione **del credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;**
- **Sezione V**, per l'indicazione **del credito d'imposta per il reintegro anticipazione fondi pensione;**
- **Sezione VII**, per l'indicazione **del credito d'imposta per le erogazioni alla cultura e alla scuola;**
- **Sezione VIII**, per l'indicazione **del credito d'imposta per negoziazione ed arbitrato**;
- **Sezione IX,** per l'indicazione **del credito d'imposta per la videosorveglianza;**
- **Sezione X**, per l'indicazione **del credito d'imposta euroritenuta;**
- **Sezione XII**, dedicata all'indicazione degli **altri crediti d'imposta**.

SEZIONE II – CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA E PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA **Sezione II** Prima casa e canoni non percepiti			Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2020	di cui compensato nel Mod. F24
	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	1 ,00	2 ,00	3 ,00
	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti			,00

RIGO CR7: CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA

L'articolo 1, comma 55, Legge di stabilità 2016 ha disposto a decorrere dall'1 gennaio 2016 che **l'agevolazione** può essere fruita anche quando **la vendita della prima casa posseduta avviene entro un anno dalla data del nuovo acquisto**. Quindi, si ha il credito d'imposta:

a) sia nella situazione **della alienazione anteriore di non oltre un anno a un nuovo atto di acquisto agevolato**;
b) sia nella situazione in cui **l'alienazione della casa già posseduta avvenga entro l'anno successivo al nuovo acquisto agevolato**.

Al **rigo CR7** vanno **indicati i dati per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.** In particolare:

- nella **colonna 1**, deve **essere riportato il credito d'imposta** per il riacquisto della prima casa **che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione**, desumibile dal rigo RN47, colonna 11, del modello Redditi 2020, ovvero indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del modello 730/2020;
- nella **colonna 2**, deve essere indicato **l'ammontare del credito d'imposta maturato nel 2020**, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2020** e la data di presentazione della dichiarazione hanno acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
  - l'acquisto è stato effettuato **entro un anno dalla vendita** di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell'altro immobile acquistato usufruendo dell'agevolazione prima casa è **effettuata entro un anno dall'acquisto della nuova prima casa;**

NEW

È stata disposta la sospensione nel periodo compreso **tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020**, dei termini per effettuare il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal **1° gennaio 2021**. Tale sospensione si è resa necessaria allo scopo di impedire la decadenza del beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

  - non siano **decaduti** dal beneficio prima casa.

  L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato, nei limiti dell'imposta di registro o dell'Iva dovuta in relazione al secondo acquisto.

- nella **colonna 3** deve essere indicato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.
  Questo rigo non deve essere compilato se il credito d'imposta è stato utilizzato:
  – in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
  – in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentate dopo la data di acquisizione del credito.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

È prevista **una specifica agevolazione**, sotto forma **di credito d'imposta**, per i soggetti che cedono, a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti **per la prima casa ai fini dell'imposta di registro e dell'Iva**, se entro un anno dalla vendita acquistano un'altra abitazione non di lusso (anche se non ultimata) costituente prima casa.
I requisiti necessari per avere l'agevolazione in questione sono stabiliti dall'articolo 1 della Nota II-*bis,* Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986:

- **Tipologia di immobile**: si deve trattare di una casa di abitazione avente caratteristiche non di lusso. In particolare ai sensi dell'articolo 1, tariffa parte prima, D.P.R. 131/1986, sono tali le abitazioni diverse da quelle accatastate nelle categorie A1, A8 e A9;
- **Ubicazione dell'immobile**: l'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente abbia o stabilisca la residenza entro **18 mesi dalla data di acquisto.**

Inoltre, nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare:

- di **non essere titolare esclusivo**, o **in comunione** con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
- di **non essere titolare** (anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile per il quale si sia fruito delle agevolazioni prima casa.

La Legge di Stabilità 2016 al comma 55 ha introdotto un **nuovo requisito** al fine di godere delle "agevolazioni prima casa": il **nuovo comma 4-*bis*** alla Nota II-*bis*), D.P.R. 131/1986 prevede che il soggetto **già proprietario della "prima casa"** può acquistare la **"nuova prima casa" applicando le relative agevolazioni anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno** dal nuovo acquisto.
Se entro detto termine annuale la "vecchia prima casa" non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l'applicazione delle agevolazioni.
Come chiarito poi nella **circolare n. 12/E/2016** le nuove regole trovano applicazione per gli atti di acquisto posti in essere dal **1° gennaio 2016**; per gli atti conclusi prima di tale data **non può essere richiesto il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate** rispetto a quelle che sarebbero state dovute in applicazione delle nuove disposizioni né può essere riconosciuto alcun credito d'imposta.

In merito alla possibilità di riconoscere il **credito d'imposta** per il riacquisto della "prima casa" l'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 12/E/2016** ha chiarito che, alla luce delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di '*prima casa*': *deve ritenersi che il credito di imposta di cui al citato articolo 7 spetti al contribuente anche nell'ipotesi in cui proceda* ***all'acquisto della nuova abitazione*** *prima della* ***vendita dell'immobile preposseduto***.
Una diversa interpretazione non risulterebbe, infatti, coerente con ***la ratio della riforma*** *che ha inteso agevolare la sostituzione della 'prima casa', introducendo una maggiore flessibilità nei tempi previsti per la dismissione dell'immobile preposseduto.*

All'atto di acquisto del nuovo immobile con le agevolazioni 'prima casa' il contribuente potrà, quindi, ***fruire del credito di imposta*** *per l'imposta dovuta in relazione al nuovo acquisto nel limite, in ogni caso, dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposte in occasione dell'acquisizione dell'immobile preposseduto.*

Rispetto invece al precedente acquisto viene richiesto che questo sia stato effettuato a titolo oneroso beneficiando delle agevolazioni "prima casa" sia a fini Iva che di imposta di registro.
Quindi non spetta il credito se l'immobile è pervenuto per successione o donazione.

NEW

L'articolo 24, D.L. 23/2020, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio "prima casa", ha disposto la sospensione, nel periodo compreso **tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020**, dei **termini** per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio "prima casa" e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.
I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal **1° gennaio 2021**.
In particolare, per il predetto periodo, è sospeso il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", stabilito per il riacquisto di altra **casa di abitazione al fine del riconoscimento**, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

Il **credito d'imposta** spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione con **atto soggetto ad Iva prima del 22 maggio 1993** (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni prima casa, in quanto, all'epoca, si applicava in ogni caso l'Iva ridotta), ma, comunque, non prima dell'entrata in vigore della Ll 168/1982 e a condizione di dimostrare che, alla data di acquisto dell'abitazione poi venduta, erano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di acquisto della prima casa.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'articolo **7, commi 1 e 2, L. 448/1998**, dispone che, nel caso in cui l'abitazione acquisita come prima casa venga trasferita entro il quinquennio e si provveda entro un anno a un nuovo acquisto, (nel rispetto dei requisiti per godere dell'agevolazione), da destinare a propria abitazione, non si decade dai benefici prima casa, **ma si ha diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'Iva corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso, tale credito non può essere superiore all'imposta di registro o all'Iva dovuta in relazione al secondo acquisto agevolato**.

Il credito d'imposta eccedente rispetto a quanto dovuto relativamente al secondo acquisto non può dare luogo a rimborsi.

A decorrere dal **1 gennaio 2014** con il D.Lgs 23/2011 ed il D.L. 104/2013 è stata modificata la disciplina **delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relativa alle compravendite immobiliari**.
In particolare con riferimento **all'acquisto della prima casa** le imposte dovute dal **1 gennaio 2014** sono riepilogate nella seguente tabella:

VENDITORE	IVA	REGISTRO	IPOTECARIA	CATASTALE
Privato	No	2%	€ 50	€ 50
Impresa con vendita esente Iva	No	2%	€ 50	€ 50
Impresa, con vendita soggetta ad Iva	4%	200	€ 200	€ 200

Se il venditore è **un'impresa**, la cessione è sempre esente da Iva, a eccezione di seguenti casi:
- vendite effettuate dalle **imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati** entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento, oppure anche dopo i 5 anni se il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (la scelta va espressa nell'atto di vendita);
- vendite di fabbricati **abitativi destinati ad alloggi sociali**, per le quali il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell'atto di vendita).

Per completare il quadro, bisogna aggiungere che l'imposta di registro proporzionale non può comunque essere di **importo inferiore a 1.000 euro** e che i trasferimenti assoggettati a tale imposta sono **esenti dall'imposta di bollo**, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
Oltre all'imposta di registro, alle vendite assoggettate a Iva si applicano di regola, salvo casi particolari, l'imposta di bollo di 230 euro (considerando il caso del rogito notarile) e la tassa ipotecaria di 90 euro (di cui 55 per la voltura catastale).

UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dell'Irpef, delle imposte di registro, delle imposte ipotecarie e catastali e dell'imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, il credito può:

a) **essere portato** in **diminuzione** dall'imposta di registro dovuta **sull'atto di riacquisto agevolato**;

b) può essere portato in **diminuzione**, **per l'intero importo**, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

c) può essere portato in **diminuzione dall'Irpef** dovuta già in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto;

d) può essere utilizzato in **compensazione con il modello F24** (D.Lgs. 241/1997) con le somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

In questo caso, se il credito d'imposta è utilizzato solo in parte, la somma residua non compensata può essere indicata nell'apposito quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi per essere utilizzata nei successivi periodi.
Per fruire **del credito d'imposta**, è necessario che il contribuente manifesti tale volontà **con apposita dichiarazione** nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.
Se, per errore, **la dichiarazione è stata omessa**, è comunque **possibile integrare l'atto originario** di **acquisto con la stessa**. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d'imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l'effettiva sussistenza dei requisiti.

L'atto di acquisto dell'immobile dovrà **contenere l'espressa richiesta** del beneficio e dovrà riportare gli elementi necessari per la determinazione del credito e cioè:
- **gli estremi** dell'atto **di acquisto dell'immobile** sul quale era stata corrisposta l'imposta di registro o l'Iva **in misura agevolata**, nonché l'**ammontare** della stessa;
- nel caso in cui, per l'acquisto del suddetto immobile **era stata corrisposta l'Iva** ridotta in assenza della specifica agevolazione c.d. "prima casa", **deve essere resa** la **dichiarazione di sussistenza dei requisiti** che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell'acquisto medesimo;
- nell'ipotesi in cui risulti corrisposta **l'Iva sull'immobile alienato**, vanno esibite le relative fatture;
- vanno indicati gli **estremi dell'atto di alienazione dell'immobile**.

Il **credito d'imposta non** compete a coloro:
- che abbiano **alienato** un immobile acquistato con l'aliquota ordinaria, **senza fruire della agevolazione c.d."prima casa"**;
- che abbiano alienato un **immobile pervenuto per successione o donazione**;
- che nell'acquisto dell'immobile, **non usufruiscono** ovvero **decadono** dal beneficio della aliquota agevolata;
- nei cui confronti, per il precedente acquisto, non sia stata confermata, in sede di accertamento, l'agevolazione c.d."prima casa", sulla base della normativa vigente alla data dell'atto.

CHIARIMENTI DI PRASSI

Risoluzione n. 70/E/2004: nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare del credito d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi **non è necessario dichiarare in atto tale volontà**.

Circolare n. 15/E/2005: il credito d'imposta può essere fatto valere in sede di presentazione **della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto**, ovvero della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso.

CASI PARTICOLARI
IMMOBILI IN COSTRUZIONE E CONTRATTI DI APPALTO

Le **agevolazioni** previste per l'acquisto della "prima casa" competono:
- nel caso della **costruzione** della "prima casa";
- nell'ipotesi in cui un soggetto acquisti un'altra abitazione mediante **appalto o permuta**, considerando che la norma prevede che l'acquisto del nuovo immobile possa avvenire a qualsiasi titolo.

Nel caso del **contratto di appalto** per fruire del credito d'imposta è necessario che il contratto, nel quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti che consentono l'applicazione del beneficio, sia **redatto in forma scritta e registrato**.

Nell'ipotesi di acquisizione dell'immobile mediante contratto di appalto, il diritto al credito d'imposta nasce **al momento della consegna** del bene realizzato, in quanto a tale data dovrà anche essere dimostrato il possesso dei requisiti richiesti per poter usufruire del beneficio prima casa.
L'agevolazione si applica anche con riferimento **all'immobile in corso di costruzione**, purché si tratti di unità immobiliari che, sulla base di criteri oggettivi, risultino astrattamente idonee al concreto soddisfacimento di esigenze abitative. L'agevolazione "prima casa", pertanto, è applicabile anche con rifermento **all'immobile in corso di costruzione**, a condizione che, una volta terminati i lavori, l'immobile costituisca una casa d'abitazione.
Si ritengono "case di abitazione" i fabbricati censiti nel Catasto dei Fabbricati nella **tipologia abitativa** (**categoria catastale A**, con l'**esclusione di A10**, "Uffici e studi privati" e ad **eccezione di A1, A8 e A9**).

Il credito d'imposta è un **credito personale**. Esso, infatti, compete al contribuente che, al momento dell'acquisizione agevolata dell'immobile, ovvero entro un anno dall'acquisto, abbia alienato la casa di abitazione da lui stesso acquistata con l'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro o dell'Iva. Trattandosi di un credito personale, qualora l'immobile alienato o quello acquisito risultino in comunione, il **credito d'imposta deve essere imputato agli aventi diritto**, rispettando la percentuale della comunione.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Tenendo presente **che il credito d'imposta non può mai essere utilizzato** per **abbattere l'Iva** eventualmente dovuta in relazione all'acquisto della nuova abitazione, a seconda delle modalità di utilizzo del credito, si dovrà o meno compilare il rigo CR7.

In particolare:

caso 1)

MODALITÀ DI UTILIZZO	COMPILAZIONE DEL RIGO CR7
In diminuzione dell'imposta di registro sull'atto di riacquisto agevolato	Non deve essere compilato

ESEMPIO
Un contribuente ha acquistato una nuova abitazione nell'agosto **del 2020** da adibire ad abitazione principale, **con imposta di registro dovuta, pari a 300 euro**.
Per la **prima casa acquistata** 10 anni prima e rivenduta nel mese marzo del 2020 era stata corrisposta un'imposta di registro pari **a 120 euro**. Il credito d'imposta spettante ammonta a **120 euro**, che verrà utilizzato (salvo espressa rinuncia in sede di acquisto della nuova abitazione) **in diminuzione dell'imposta di registro sull'atto di riacquisto agevolato**. Il contribuente, pertanto, deve versare imposta di registro per il secondo acquisto per un importo pari a 180 euro (300 € - 120 €).
Il contribuente non deve compilare il rigo CR7 del modello Redditi 2021.

Caso 2)

MODALITÀ DI UTILIZZO	COMPILAZIONE DEL RIGO CR7
Può essere portato in diminuzione, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito	Non deve essere compilato

Nel caso in cui **il credito venga utilizzato solo parzialmente, la parte non utilizzata non può essere riportata nella dichiarazione dei redditi.**

Caso 3)

MODALITÀ DI UTILIZZO	COMPILAZIONE DEL RIGO CR7
In diminuzione dell'Irpef dovuta già in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto	**Deve essere compilato**

Il credito d'imposta, se **utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi**, può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso.

Caso 4)

MODALITÀ DI UTILIZZO	COMPILAZIONE DEL RIGO CR7
In compensazione con il modello F24	**Deve essere compilato**

Nel caso in cui **il credito d'imposta sia utilizzato solo in parte, la parte non compensata dovrà essere indicata nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi ed essere utilizzato nei successivi periodi d'imposta.**

L'Agenzia delle entrate nella **circolare n. 17/E/2015** ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito **all'utilizzo del credito d'imposta** sul riacquisto della prima casa.

L'Agenzia premettendo che:

- l'importo del credito d'imposta spettante **è commisurato** all'ammontare **dell'imposta di registro o dell'Iva corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato**;
- il **credito d'imposta non può essere superiore all'imposta di registro** o all'Iva corrisposta in relazione al secondo acquisto,

ricorda che il credito di imposta spettante **può essere utilizzato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina**, ovvero, può essere utilizzato nei seguenti modi:

a) per **l'intero importo**, in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
b) in **diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche** dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
c) in *compensazione* delle somme dovute ai sensi del D.Lgs. 241/1997.

I contribuenti hanno, dunque, **la facoltà** di scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta loro spettante secondo le modalità sopraindicate.

Nel caso in cui il credito di imposta sia stato utilizzato **solo parzialmente per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per l'atto in cui il credito stesso è maturato, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi** delle persone fisiche ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del D.Lgs. 241/1997 (lettere b e c); detto importo residuo **non potrà**, invece, essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell'imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito. La previsione normativa in argomento stabilisce, infatti, *che in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l'intero importo* (lettera a).

ESEMPIO

- **immobile acquistato il 30 dicembre 2012** di valore pari ad euro 150.000 e **rivenduto in data 10 gennaio 2020**;
- **imposta di registro** corrisposta in sede di acquisto pari a **4.500 euro** (150.000 * 3% - aliquota 'prima casa' vigente fino al 31 dicembre 2013);
- **altro immobile acquistato il 31 marzo 2020** di valore pari ad euro 160.000;
- **imposta di registro** dovuta pari a **3.200 euro** (160.000 * 2% - aliquota '*prima casa*' vigente dal 1° gennaio 2014).

Da tale importo deve essere scomputato, ai sensi della nota all'articolo 10, della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, **l'imposta di registro, pari a 1.800 euro, versata in sede di registrazione del contratto preliminare** in relazione agli acconti prezzo (acconti pari a 60.000 euro * 3% - Nota all'articolo 10 della Tariffa parte prima allegata al TUR = 1.800).

- **imposta di registro** dovuta per la registrazione del contratto definitivo pari a **1.400 euro**;
- **credito d'imposta spettante** (minore importo tra 4.500 euro e 3.200 euro) **3.200 euro**;
- **credito di imposta utilizzato in diminuzione dall'imposta di registro** dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina **1.400 euro**.

La parte residua del credito, **pari a 1.800 euro** può essere utilizzata:

- in **diminuzione dalle imposte** sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto del nuovo immobile;
- in **compensazione delle somme dovute**, ai sensi del D.Lgs. 241/1997.

Tale importo non può, invece, essere utilizzato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Il credito d'imposta si prescrive nel termine ordinario di 10 anni. La prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui sorge il credito stesso.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Crediti d'imposta per riacquisto della prima casa
Un contribuente nel corso dell'anno 2013 ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, per il quale ha goduto dei benefici previsti per l'acquisto della prima casa, pagando un'imposta di registro pari a 3.500 euro.
Nell'anno 2020, nel mese di marzo, vende tale immobile e successivamente ne acquisto uno nuovo, con le caratteristiche per fruire delle agevolazioni prima casa.
Per tale nuovo atto paga un'imposta di registro pari a 5.000 euro.

Il contribuente può beneficiare di un credito d'imposta pari a 3.500 euro, che decide, in modo espresso nell'atto del secondo acquisto, di **non utilizzare in diminuzione dell'imposta di registro dovuta, ma** di compensare mediante modello F24 (per un importo pari a 1.000 euro) e di portarlo in diminuzione dell'Irpef per la parte non utilizzata. Si ipotizzi che il contribuente presenti un'imposta lorda pari a 2.000 euro.

Il contribuente compilerà così il quadro CR:

QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA Sezione II Prima casa e canoni		Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2020	di cui compensato nel Mod. F24
CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	1 ,00	2 3.500 ,00	3 1.000 ,00

Nella **colonna 2** va indicato l'ammontare del credito maturato nel corso dell'anno 2020.

Nella **colonna 3** va indicata la parte del credito di colonna 2 che è stata utilizzata in compensazione nel modello F24.

Il contribuente compilerà così il quadro RN del modello Redditi 2021:

RN5 IMPOSTA LORDA	2.000 ,00

	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni
RN24 Crediti d'imposta che generano residui	1 2.500 ,00	2 ,00	3 ,00
	Mediazioni	Negoziazione e Arbitrato	
	4 ,00	5 ,00	

Nel rigo RN24 va indicato il risultato della seguente operazione:
RN24 = CR7 col. 1 + CR7 col. 2 – CR7 col. 3 - LM40 col. 1 = 2.500 euro

RN47	Start up RPF 2019 RN19	1	,00	Start up RPF 2020 RN20	2	,00	Start up RPF 2021 RN21	3 ,00
	Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	500 ,00	Occup. RN24, col. 2	12 ,00
	Fondi Pens. RN24, col.3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24, col. 5	15 ,00
	Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30	26	,00	Scuola RN30	27 ,00
	Videosorveglianza RN30	28	,00	Deduz. start up RPF 2019	31	,00	Deduz. start up RPF 2020	32 ,00
	Deduz. start up RPF 2021	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020	37 ,00
	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021	38	,00	Erog. sportive RPF 2021	39	,00	Bonifica ambientale RPF 2021	40 ,00

In colonna 11 va indicato l'ammontare della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

RIGO CR8: CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

Al Rigo CR8 va indicato il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione ad uso abitativo scaduti non percepiti.

NEW

Il Decreto Crescita, D.L. 34/2019 ha modificato, a decorrere dai contratti stipulati dal 1 gennaio 2020, la disciplina della tassazione degli immobili ad uso abitativo locati, per i quali il **locatore non ha percepito i relativi canoni**.
In particolare, a seguito della modifica del comma 1, articolo 26, Tuir è previsto che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo **non percepiti non concorrono alla formazione del reddito** a condizione che la mancata percezione sia comprovata:

- **dall'intimazione di sfratto per morosità;**
- **dall'ingiunzione di pagamento.**

CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI NON PERCEPITI (CONTRATTI STIPULATI FINO AL 31 DICEMBRE 2019)

Ai sensi dell'articolo 26, Tuir, **i canoni di locazione immobiliare** concorrono alla formazione del reddito imponibile del locatore **indipendentemente dalla loro percezione.**
Tuttavia, lo stesso articolo 26, Tuir dispone che per le **imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare**.
Tale agevolazione si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo (immobili appartenenti alla categoria catastale A, con esclusione della categoria A10).

CHIARIMENTI DI PRASSI
I **canoni di locazione** relativi ad **immobili ad uso non abitativo** devono essere sempre dichiarati, indipendentemente dalla loro percezione.
Come precisato anche nella Circolare n. 11/E/2014 ne consegue che:

- il relativo canone, ancorché non percepito, **va comunque dichiarato**, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo;
- le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi **non potranno essere recuperate**.

Pertanto, per i locatori di immobili ad uso abitativo che:
- **non hanno incassato i canoni di locazione risultanti dal contratto**;
- **sono in possesso di una sentenza di sfratto per morosità** (emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione), possono non assoggettare a tassazione l'importo relativo ai canoni non percepiti nel corso del periodo d'imposta.

Al contribuente **spetta un credito d'imposta**, relativamente agli importi dei canoni non riscossi, **ma comunque assoggettati a tassazione** (in quanto non si era in possesso della sentenza di sfratto).

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA
Per determinare il credito d'imposta da indicare nel **rigo CR8,** è necessario **calcolare le imposte pagate in più**, relativamente **ai canoni non percepiti**, **riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale** di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di tali canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione, si deve tenere conto:
- **della rendita catastale degli immobili;**
- **di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici**.

Per calcolare la nuova imposta il contribuente dovrà:
d) sottrarre da reddito complessivo i canoni non percepiti;
e) aggiungere il valore della rendita catastale;
f) ottenere così un nuovo reddito imponibile;
g) calcolare la tassazione sulla base delle aliquote vigenti nel periodo d'imposta interessato al calcolo.

Ulteriore condizione per fruire del credito d'imposta, è la verifica che alla **determinazione del reddito complessivo, abbia concorso il canone d'affitto** e **non la rendita catastale** (nei casi in cui debba essere assoggettata a tassazione la rendita catastale rivalutata se superiore al canone d'affitto ridotto della percentuale forfetaria); in queste circostanze il non aver percepito il canone di locazione non determina il diritto a fruire del credito d'imposta.

L'eventuale successiva riscossione, totale o parziale, dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di **dichiarare, tra i redditi soggetti a tassazione separata** (salvo opzione per la tassazione ordinaria), **il maggior reddito imponibile rideterminato**, anche nelle ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell'opzione per la "cedolare secca".

Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella **prima dichiarazione dei redditi utile, successiva** alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non **oltre**

il termine ordinario di prescrizione decennale; pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2010, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto, conclusosi nel 2020.

Se la sentenza di sfratto viene emessa dopo il termine di presentazione della dichiarazione, allora potrà essere presentata un'istanza di rimborso oppure si potrà inserire il relativo credito nella successiva dichiarazione.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Il contribuente dovrà **conservare** ed esibire in caso di controllo:

- **sentenza di convalida di sfratto per morosità**;
- dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti dalle quali **risulti dichiarato il reddito relativo ai canoni di locazione non riscossi.**

CANONI DI LOCAZIONE NON RISCOSSI PER IMMOBILI NON ABITATIVI

La **circolare n. 11/E/2014** ha fornito un'importante delucidazione in merito alla possibilità di godere del credito d'imposta per canoni non percepiti per immobili non abitativi.

In base alla **regola generale** di cui all'articolo 26, Tuir, secondo cui i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione, anche per il reddito da locazione **non è richiesta**, ai fini della imponibilità del canone, la **materiale percezione di un provento**.
Pertanto, ove il reddito fondiario sia costituito dal **canone di locazione**, non **rileva il canone effettivamente percepito dal locatore**, bensì l'ammontare di **esso contrattualmente previsto per il periodo di imposta di riferimento**.

La rilevanza del canone pattuito, anziché della rendita catastale, opera fin quando risulta in vita il contratto di locazione. Solo a seguito della cessazione della locazione, per scadenza del termine ovvero per il verificarsi di una causa di risoluzione del contratto, il reddito è determinato sulla base della rendita catastale.
Per **le sole locazioni di immobili ad uso abitativo**, l'articolo 26, Tuir ha stabilito che i relativi canoni, se non percepiti, **non concorrono alla formazione del reddito** complessivo del locatore dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per **morosità del conduttore**. Conseguentemente, detti canoni non devono essere riportati nella relativa dichiarazione dei redditi se, entro il termine di presentazione della stessa, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità e, nel caso in cui il giudice confermi la morosità del locatario anche per i periodi precedenti il provvedimento giurisdizionale, **al locatore è riconosciuto un credito d'imposta** di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti.
Per le **locazioni di immobili non abitativi** il legislatore **tributario non ha previsto una disposizione analoga**. Ne consegue che:

- il **relativo canone**, ancorché non percepito, **va comunque dichiarato**, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo;
- le **imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate**.

La stessa Corte Costituzionale, conclude l'Agenzia, con la sentenza n. 362/2000, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23 (ora articolo 26), Tuir in quanto il sistema di tassazione che presiede alle locazioni non abitative **non risulta gravoso e irragionevole** dal momento che il locatore può utilizzare tutti gli strumenti previsti per provocare la risoluzione del contratto di locazione e far "riespandere" la regola generale di attribuzione del reddito fondiario basata sulla rendita catastale.

CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI NON PERCEPITI (CONTRATTI STIPULATI DAL 1 GENNAIO 2020)

Il Decreto Crescita, D.L. 34/2019 ha modificato la disciplina della tassazione degli immobili ad uso abitativo locati, per i quali il **locatore non ha percepito i relativi canoni**. In particolare, a seguito della modifica del comma 1, articolo 26, Tuir è previsto che i redditi derivanti da contratti di locazione di **immobili ad uso abitativo non percepiti** non concorrono **alla formazione del reddito** a condizione che la mancata percezione sia comprovata:

- **dall'intimazione di sfratto per morosità;**
- **dall'ingiunzione di pagamento.**

Pertanto, non è più necessario attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Inoltre, con riferimento ai canoni di locazione non riscossi nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sono percepiti, *ex* articolo 21, Tuir.
La nuova disposizione **ha effetto per i contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2020**.

CONDIZIONI PER **NON** ASSOGGETTARE A TASSAZIONE I CANONI DI LOCAZIONE
(contratti stipulati dal 1 gennaio 2020)

- **INGIUNZIONE DI PAGAMENTO**
- **INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITÀ**

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RIGO CR8

			Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2020	di cui compensato nel Mod. F24
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA **Sezione II** Prima casa e canoni non percepiti	**CR7**	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	1 ,00	2 ,00	3 ,00
	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti			,00

Va indicato il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta dal procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. Tale facoltà è riconosciuta ai titolari di contratti di locazione stipulati fino al **31 dicembre 2019**.

SEZIONE III – CREDITO D'IMPOSTA INCREMENTO OCCUPAZIONE

		Residuo precedente dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	**CR9**	1 ,00	2 ,00

La **sezione III del quadro CR** deve essere utilizzata per indicare l'importo residuo del credito d'imposta istituito dall'articolo 1, commi da 539 a 547, L. 244/2007, per i **datori di lavoro** che, **nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008**, hanno **incrementato** il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Il contributo può essere utilizzato in compensazione con il Mod. F24, ovvero in diminuzione dall'Irpef.

In particolare, **nel rigo CR9** deve essere indicato:
- nella **colonna 1** (Residuo precedente dichiarazione), il credito d'imposta residuo per l'incremento dell'occupazione, indicato nel rigo **RN47, colonna 12**, del Mod. Redditi 2020, ovvero **nel rigo 132** del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2020;
- nella **colonna 2** (Credito compensato nel Mod. F24), il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel Mod. F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione.

Nel caso in cui sia stato erroneamente utilizzato in compensazione u n importo del credito maggiore di quello spettante e si sia provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, in colonna 2 deve essere riportato l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d'imposta riversato, senza tener conto di interessi e sanzioni.

Non essendo stata prorogata la misura agevolativa, non è più possibile avere un credito d'imposta ma solo residui di crediti che non hanno trovato capienze nelle precedenti dichiarazioni.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Se un contribuente aveva beneficiato nell'anno 2008 del credito d'imposta, ma tale credito non aveva trovato capienza nell'imposta relativa alle precedenti dichiarazioni (ad esempio per 320 euro), tale importo doveva essere indicato nel rigo RN47 col. 12 del modello Redditi 2020 e va riportato, quindi, nel rigo CR9 del modello Redditi 2021.

Modello Redditi 2020

sidui detrazioni,		Start up RPF 2018 RN19	1	,00	Start up RPF 2019 RN20	2	,00	Start up RPF 2020 RN21	3	,00
editi d'imposta		Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	Occup. RN24, col. 2	12	320 ,00
deduzioni		Fondi Pens. RN24, col.3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24, col. 5	15	,00
	RN47	Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30	26	,00	Scuola RN30	27	,00
		Videosorveglianza RN30	28	,00	Deduz. start up RPF 2018	31	,00	Deduz. start up RPF 2019	32	,00
		Deduz. start up RPF 2020	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019	37	,00
		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020	38	,00	Erog. sportive RPF 2020	39	,00	Bonifica ambientale RPF 2020	40	,00

Modello Redditi 2021

Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	**CR9**	Residuo precedente dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24	
		1 320 ,00	2 ,00	

SEZIONE IV – CREDITO D'IMPOSTA PER IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	**CR10**	Abitazione principale	Codice fiscale	N. rata	Totale credito	Rata annuale	Residuo precedente dichiarazione				
			1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00				
	CR11	Altri immobili	Impresa/ professione	Codice fiscale	N. rata	Rateazione	Totale credito	Rata annuale			
			1	2	3	4	5 ,00	6 ,00			

ASPETTI GENERALI

La **sezione IV del quadro CR, righi CR10 e CR11, è** riservata ai soggetti colpiti dal sisma del **6 aprile 2009 in Abruzzo** ai quali è stato riconosciuto (articolo 3, D.L. 39/2009), previa presentazione di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per:

- le spese sostenute relative agli interventi **di riparazione o ricostruzione** degli immobili danneggiati o distrutti **adibiti ad abitazione principale**;
- l'**acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.**

Lo stesso articolo 3, lettera e), D.L. 39/2009, prevede anche la concessione di contributi con le modalità del credito d'imposta, per la **costruzione e la riparazione di:**

- **immobili ad uso abitativo, diversi** da quelli adibiti ad abitazione principale;
- **immobili ad uso non abitativo**, distrutti o danneggiati dall'evento sismico.

Nella **domanda di concessione del contributo**, da presentare presso il comune dove è situata l'unità immobiliare, va dichiarata **l'ubicazione e le caratteristiche dell'unità immobiliare da ricostruire e i riferimenti catastali e** deve essere specificata la modalità di erogazione del contributo scelta, quale:

- contributo mediante credito d'imposta;

- contributo diretto;
- contributo mediante finanziamento agevolato.

Se la modalità **prescelta è quella del credito d'imposta**, questo compete a condizione che **le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale** e **documentate tramite fattura**.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, D.L. 39/2009, la condizione per fruire del contributo agevolativo è che la **proprietà degli immobili** per i quali è stato ottenuto **il contributo per la ricostruzione** (o altra agevolazione fiscale**) non sia alienata per due anni dalla concessione del contributo stesso**. Inoltre, nell'ipotesi di contributo concesso ai fini della **ricostruzione dell'immobile distrutto**, si richiede che l'intervento di **ricostruzione sia realizzato necessariamente nell'ambito dello stesso Comune.**

Tuttavia per le spese effettuate entro il 31.12.2009 di importo complessivo inferiore ad euro 25.000, i pagamenti potevano essere eseguiti anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili.
La **misura** del contributo è differente, a seconda **della tipologia dell'immobile** oggetto dell'agevolazione fiscale:
- per **l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale**, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al **100%** (utilizzabile in **20 quote di pari importo**) **della spesa sostenuta per riparazione, ricostruzione e acquisto di immobile equivalente a quello andato distrutto**;
- per **immobili diversi** da quelli adibiti ad abitazione principale e per gli **immobili ad uso non abitativo danneggiati**, viene riconosciuto un contributo pari **all'80% delle spese sostenute** per la riparazione di detti immobili, **fino ad un massimo di 80.000 euro, da ripartire, a scelta del contribuente, in 5 o 10 quote costanti.**

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

In particolare, dovranno essere compilati:
- il **rigo CR10**, nel caso in cui il credito riconosciuto si riferisca all'abitazione principale;
- il **rigo CR11**, nel caso in cui, invece, il credito riconosciuto riguardi un immobile diverso dall'abitazione principale.

CR10: ABITAZIONE PRINCIPALE

- nella **colonna 1**, va indicato il **codice fiscale** del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito domanda per l'accesso al contributo, secondo quanto previsto dall'articolo 2 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2010.

- La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante;
- va indicato il codice fiscale del condominio per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali;
- va indicato il codice fiscale della cooperativa, per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa.

- nella **colonna 2**, va indicata il **numero della rata** che il contribuente utilizza nell'anno 2020;
- nella **colonna 3**, va riportato **l'importo del credito d'imposta** riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, o l'importo per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.
- nella **colonna 4**, va indicata **la quota del credito d'imposta** fruibile nell'anno 2020.

Tale importo si ottiene:

$$\textbf{CR10 col. 4} = \frac{\textbf{CR10 col. 3}}{\textbf{20}}$$

L'importo deve essere riportato nel rigo RN28
L'eventuale quota parte del credito d'imposta spettante per l'anno d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta, non andrà perso ma può essere riportato negli anni successivi, tramite compilazione di colonna 21 del rigo RN47.

> Nel caso in cui il credito sia stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale, sia delle parti comuni dell'immobile, devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo e numerando progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.

- nella **colonna 5**, va riportato il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicata nel rigo RN47, col. 21 del modello Redditi 2020, o indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2020; se il credito d'imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale, sia delle parti comuni dell'immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato. Il credito d'imposta va utilizzato in diminuzione dell'Irpef e va ripartito in 20 quote annuali costanti.

CR11: ALTRI IMMOBILI

- La casella di **colonna 1** deve essere barrata se l'immobile per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.
- nella **colonna 2**, va indicato il **codice fiscale** del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposita domanda per l'accesso al contributo.

> - La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante;
> - va indicato il codice fiscale del condominio, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali;
> - va indicato il codice fiscale della cooperativa, per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa.

- nella **colonna 3**, va indicato il **numero della rata** che il contribuente utilizza per l'anno 2020;
- nella **colonna 4**, va **indicato il numero di rate** (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta;

- nella **colonna 5**, va indicato l'importo **del credito d'imposta riconosciuto** in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto;
- nella **colonna 6**, indicare la **quota del credito d'imposta fruibile nell'anno 2020**.

Tale importo, va riportato nel rigo RN27, entro i limiti dell'imposta netta; si ottiene dividendo l'importo indicato nella colonna 5 per il numero delle quote indicato nella colonna 4.

SEZIONE V – CREDITO D'IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDI PENSIONE

Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	CR12	Anno anticipazione	Reintegro Totale/Parziale	Somma reintegrata	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2020	di cui compensato nel Mod. F24
		1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

ASPETTI GENERALI

I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio **spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa**), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Sulle somme **anticipate è applicata una ritenuta a titolo d'imposta.**

Ai contribuenti che **reintegrano** le somme precedentemente richieste al fondo di previdenza complementare di appartenenza, a titolo di anticipazione per determinate esigenze, spetta un **credito d'imposta pari all'imposta versata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato**.

Il contribuente può reintegrare tali anticipazioni in qualsiasi momento, anche parzialmente, allo scopo di ricostituire la propria posizione contributiva.

APPROFONDIMENTO

Ai **sensi dell'articolo 11, D.Lgs. 252/2005**, gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per **un importo non superiore al 75% della posizione maturata, per spese sanitarie** a **seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie e interventi straordinari** riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata **una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%**, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

b) **decorsi otto anni di iscrizione**, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata, per **l'acquisto della prima casa di abitazione** per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d), articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/20013, relativamente alla prima casa di abitazione (si tratta di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica **una ritenuta a titolo di imposta del 23%;**

c) decorsi **otto anni di iscrizione**, per un importo non superiore **al 30% della posizione maturata,** per **ulteriori esigenze degli aderenti**. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una **ritenuta a titolo di imposta del 23%**.

In tutte le situazioni, le ritenute sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.
Le anticipazioni **possono essere reintegrate**, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni **anche annuali eccedenti il limite di deducibilità di 5.164,57 euro**. Tale versamento contributivo, ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione.
La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.
Sulle **somme eccedenti il predetto limite**, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, **è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.**

Come precisato nella **circolare n. 70/E/2007** il credito d'imposta spetta sulle somme che **eccedono il limite di 5.164,57 euro** entro il quale sono deducibili i contributi versati al fondo e **solo per il reintegro delle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007.**

Il contribuente deve rendere una **dichiarazione al Fondo** con la quale indica quali somme siano da considerare come reintegro; tale comunicazione deve essere resa **entro il termine di presentazione della dichiarazione** dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro.
In dichiarazione deve essere indicato:

- **l'anno** di fruizione dell'anticipazione;
- se trattasi di **reintegro totale** (codice 1) o se trattasi di **reintegro parziale** (il codice 2);
- l'**importo reintegrato** con il relativo credito d'imposta spettante (pari all'imposta pagata sull'anticipazione);
- **l'eventuale residuo** del credito d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione;
- eventuale **credito d'imposta già compensato nel Mod. F24**.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Il contribuente, ai fini del **riconoscimento del credito** e in caso di **controllo** deve esibire e conservare:

- la **certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute rilasciata dal Fondo;**
- la **dichiarazione presentata al Fondo** dalla quale risulti l'importo della contribuzione da considerare quale reintegro.
-

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

- **colonna 1:** va indicato **l'anno** in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.
- **colonna 2:** va indicato uno dei seguenti codici, relativi alla misura del reintegro:
  - **codice 1**, se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente;
  - **codice 2**, se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte
- **colonna 3:** va indicato l'importo che è stato versato nel 2020 per reintegrare l'anticipazione percepita;
- **colonna 4:** va indicato il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, risultante nel rigo 134 del prospetto di liquidazione (modello 730-

3) del modello 730/2020, o quello indicato nel rigo RN47, col. 13, del quadro RN del modello Redditi 2020;

- **colonna 5**: va indicato l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata;
- **colonna 6:** va indicato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24, fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE VII – CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA E SCUOLA

Sezione VII Credito d'imposta erogazioni cultura (CR14) e scuola (CR15)	**CR14**	Spesa 2020	Residuo anno 2019	Rata credito 2019	Rata credito 2018	Quota credito ricevuta per trasparenza
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	CR15	Spesa 2018	Residuo anno 2019			
		1 ,00	2 ,00			3 ,00

ASPETTI GENERALI

Il Decreto "Cult–Turismo", **D.L. 83/2014** ha introdotto, tra le altre agevolazioni, anche un **credito d'imposta spettante ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura, detto "art-bonus".** La **Legge di Stabilità 2016** modificando l'articolo 1, comma 1, D.L. 83/2014, ha stabilito che il credito d'imposta a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura **(c.d. "Art – Bonus") spetta**:

- a **regime** (in luogo del triennio 2014 – 2016);
- nella **misura del 65%** delle erogazioni effettuate.

Tale credito d'imposta è riconosciuto per le **erogazioni liberali in danaro** effettuate:

- a **sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici**, anche nel caso siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;
- a **sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica** (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione;

L'articolo 5, L. 175/2017 pubblicata **in G.U.** in data **12.12.2017** al **n. 289**, al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari delle erogazioni per i quali viene riconosciuto il credito.
Pertanto il credito d'imposta è riconosciuto anche per le erogazioni liberali **effettuate a decorrere dal 27 dicembre 2017** a favore**:**

- delle **istituzioni concertistico-orchestrali**;
- dei **teatri nazionali**;
- dei **teatri di rilevante interesse culturale**;
- dei **festival**;
- delle **imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza**;
- dei **circuiti di distribuzione**.

- per la **realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti** di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Per effetto delle **novità** introdotte dal D.L. 189/2016 il credito d'imposta è riconosciuto anche per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal **19 ottobre 2016 a favore**:
- del **Ministero dei beni e delle attività culturali** e **del turismo** per interventi di **manutenzione, protezione e restauro** di **beni culturali** di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del **2016**, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
- **dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro**, dell'**Opificio** delle pietre dure e dell'**Istituto centrale** per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

La **circolare n. 24/E/2014** ha fornito interessanti chiarimenti in merito alle modalità applicative del credito d'imposta.

Soggetti beneficiari
La misura agevolativa è riconosciuta a **tutti i soggetti** (persone fisiche, professionisti, imprenditori società enti commerciali e non commerciali), indipendentemente dalla **natura e dalla forma giuridica**, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.

CHIARIMENTI DI PRASSI
Risoluzione n. 136/E/2017: La risoluzione fornisce chiarimenti in merito **all'ammissibilità al credito** d'imposta art-bonus delle **erogazioni liberali destinate ad una Fondazione di diritto privato**. In particolare, sono individuati **i requisiti** che consentono di qualificare una fondazione di diritto privato tra "*i luoghi della cultura di appartenenza pubblica*", *ex* articolo 101, Codice dei beni culturali e del paesaggio:
- *essere* **costituita per iniziativa di soggetti pubblici** *e mantenere una* **maggioranza pubblica dei soci e partecipanti***;*
- *essere* **finanziata esclusivamente con risorse pubbliche**;
- *gestire un* **patrimonio culturale di appartenenza pubblica***, conferito in uso al soggetto medesimo;*
- *essere sottoposta, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli* **obblighi di trasparenza** *o il* **rispetto della normativa in materia di appalti pubblici***;*
- *essere sottoposta al* **controllo analogo di una pubblica amministrazione**.

In presenza di una o più caratteristiche, l'Agenzia ritiene che istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio perché costituiti in forma di fondazione, abbiano in realtà **natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali**, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta.

Nella Risoluzione n. 149/2018 l'Agenzia ha chiarito poi che in presenza dei requisiti menzionati nella Risoluzione n. 136/2017 gli istituti della cultura aventi personalità giuridica di diritto provato, quali le Fondazioni hanno natura sostanzialmente pubblicistica, pertanto sono agevolabili le erogazioni liberali per il sostegno della gestione dei beni culturali pubblici ad essa affidati.

Risoluzione n. 59/2017: vengono forniti chiarimenti in merito alla **possibilità** di fruire della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i), del D.P.R. 917/1986 in relazione alle erogazioni liberali effettuate a favore di **un'associazione che svolge l'attività nel settore dello spettacolo musicale non solo in modo diretto, ma anche indirettamente**. Nello specifico, l'esercizio indiretto dell'attività si realizza **mediante l'erogazione di parte dei fondi ricevuti a favore di altro ente**, che opera e persegue **l'esercizio esclusivo dell'attività musicale**, utilizzando tali somme in modo vincolato alle indicazioni dell'associazione e, comunque, esclusivamente per attività nel settore dello spettacolo.
L'Agenzia ritiene che **non osti** alla fruizione del beneficio la circostanza che la produzione nei vari settori dello spettacolo - cui sono finalizzate le erogazioni liberali - **sia attuata tramite un altro ente**, fermo restando che, ai sensi del medesimo articolo 15 lettera i), "*le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato*", e, di conseguenza, sarà onere dell'associazione istante verificare l'effettivo utilizzo delle erogazioni ricevute per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Misura del credito d'imposta
Il **credito d'imposta** spetta nella **misura** del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate in ciascun periodo d'imposta.
Il credito d'imposta spetta entro specifici **limiti** quali:
- **15% del reddito imponibile** se l'erogazione è effettuata dalle **persone fisiche ed dagli enti che non svolgono attività commerciale**.

Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall'articolo 2, Tuir, cioè, le persone fisiche **residenti e non residenti nel territorio dello Stato**, a condizione che **non svolgano attività d'impresa** (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati…).
Il credito di imposta viene riconosciuto nel limite prevista del 15% del reddito imponibile anche **agli enti che non svolgono attività d'impresa** (enti non commerciali, residenti e non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale e società semplici).
Nel caso di **società semplici**, il credito di imposta spetta ai **singoli soci** nella stessa proporzione prevista nell'articolo 5, Tuir ai fini della imputazione del reddito.

- **5 per mille dei ricavi ai titolari di reddito d'impresa**.

Ai fini dell'individuazione dei titolari di reddito di impresa, cui il credito d'imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi, si deve fare riferimento alla definizione fornita dall'articolo 55, Tuir:
"*sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali*" sia in forma individuale che collettiva.
Ai fini della quantificazione del limite del **5 per mille dei ricavi** annui, si fa riferimento ai ricavi di cui all'articolo 85 e all'articolo 57, Tuir.

Rientrano, quindi, in tale categoria sia **le persone fisiche che svolgono attività commerciale** (imprenditori individuali) sia **le società e gli enti che svolgono attività commerciale** (società commerciali, enti commerciali ed enti non commerciali che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale).
Gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano **anche attività commerciale** usufruiscono del credito di imposta con le modalità ed i limiti previsti per i titolari di reddito di impresa (5 per mille dei ricavi) se **effettuano le erogazioni liberali nell'ambito dell'attività commerciale**; tali soggetti applicano invece il regime agevolativo in esame con le modalità ed i limiti previsti per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciale (15% del reddito imponibile) **se effettuano erogazioni liberali nell'ambito della loro attività personale o istituzionale**.
Il credito di imposta spetta, nel limite del 5 per mille dei ricavi, anche alle **stabili** organizzazioni nel territorio dello Stato di **imprese non residenti**.

Utilizzo del credito d'imposta
Il credito di imposta è ripartito in **tre quote annuali** di pari importo.
In merito alle **modalità di utilizzo** la Circolare n. 24/E/2014 ha precisato che:

- le **persone fisiche e gli enti non commerciali** che non svolgono attività commerciale non potendo utilizzare tale credito in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs 241/1997 possono fruire del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi. In particolare, tali soggetti iniziano a fruire della **prima quota annuale del credito di imposta** (nella **misura di un terzo dell'importo maturato**) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in **cui è stata effettuata l'erogazione liberale**, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.
- i **soggetti titolari di reddito di impresa**, utilizzano il credito di imposta, a **scomputo dei versamenti** dovuti e da effettuarsi mediante il modello di pagamento **F24**, nei **limiti di un terzo della quota maturata**, a partire dal **1° giorno del periodo di imposta successivo** a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. La quota corrispondente ad un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il **limite massimo di fruibilità del credito** e, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, **l'ammontare residuo** potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, il riferimento alla "*ripartizione in tre quote annuali di pari importo*", deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi di imposta di utilizzo del credito.

Relativamente ai **limiti di utilizzo del credito di imposta** in esame:

- il credito non è soggetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e **può essere utilizzato per importi superiori a 250.000 euro**;
- al credito **non si applica** neanche il **limite generale di compensabilità di crediti** di imposta e contributi di cui all'articolo 34, L. 388/2000, pari a **700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014**;
- al credito in esame, non si applica neanche la limitazione di cui all'articolo 31, D.L. 78/2010, che prevede un divieto di compensazione F24 dei crediti relativi alle imposte erariali in **presenza di debiti iscritti a ruolo**, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Rilevanza del credito d'imposta
L'*Art-Bonus*:
- non concorre alla formazione **della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi**, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell' Irap
- non rileva ai fini della **determinazione della quota di interessi passivi** deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61, Tuir;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, Tuir;
- va indicato nel **quadro RU** del modello Unico.

Adempimenti
Per quanto concerne le modalità di effettuazione delle liberalità in denaro, viene precisato, come già indicato nella **risoluzione n. 133/E/2007**, che l'erogazione può essere effettuata avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- banca;
- ufficio postale;
- carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Il credito d'imposta non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

CHIARIMENTI DI PRASSI - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Nella **circolare n. 7/E/2017** l'Agenzia ha chiarito che nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata **non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale**, il contribuente deve essere in possesso della **ricevuta rilasciata dal beneficiario** dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile **individuare il carattere di liberalità del pagamento**. Pertanto per **i pagamenti effettuati dall'anno 2017** è necessario che la **natura di liberalità** del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

CR14	Spesa 2020	Residuo anno 2019	Rata credito 2019	Rata credito 2018	Quota credito ricevuta per trasparenza
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

- a **colonna 1 (Spesa 2020)** va indicato l'ammontare delle **erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2020**:
  - a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  - a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione;

  - per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  - a favore del **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
  - a favore **dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure** e **dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario**;
  - a sostegno delle Istituzioni concertistico-teatrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- a **colonna 2 (Residuo anno 2019)** va indicato il credito d'imposta residuo indicato nel rigo RN47, col. 26, del Mod. Redditi PF 2020 o quello riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2020;
- a **colonna 3 (Rata credito 2019)** va riportato l'importo indicato nel rigo RN30, col. 1, del Mod. Redditi PF 2020 o quello risultante dalla somma degli ammontari riportati nel rigo 160, col. 2 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2020;
- a **colonna 4 (Rata credito 2018)** va riportato l'importo indicato nel rigo CR14, col. 3, del Mod. Redditi PF 2020 e quello risultante dalla somma degli ammontari riportati nel rigo 160, col. 1, del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2020;
- a **colonna 5 (Quota credito ricevuta per trasparenza)** va indicato l'importo che viene attribuito nell'anno d'imposta al contribuente in qualità di socio di società semplice. Detto importo dovrà essere compreso nella colonna 2 del rigo RN30 (totale credito) nella misura di un terzo. In colonna 5 va indicato anche l'intero importo dei crediti ricevuti per trasparenza negli anni 2018, 2019, 2020.

Per le predette erogazioni liberali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del **65%.**
Il credito d'imposta spetta nei limiti del **15% del reddito imponibile** ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo.
La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.
In caso di erogazioni effettuate nell'esercizio dell'attività di impresa deve invece essere compilato il quadro RU presente nel terzo fascicolo, secondo le relative istruzioni.

Le altre erogazioni liberali previste a sostegno della cultura da indicare nel **quadro RP sezione I** nei **righi da RP8 – RP13** contraddistinte dai codici:
"26" – erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche;
"27" – erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo;
"28" – erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale,

sono detraibili solo se non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art-bonus" indicato nel rigo CR14.

Rigo CR15 – EROGAZIONI SCUOLA

CR15	Spesa 2018	Residuo anno 2019		
	1 ,00	2 ,00		3 ,00

ASPETTI GENERALI

L'articolo 1 comma 145 della **L. 107/2015** ha introdotto un **nuovo credito d'imposta** a favore dei soggetti che effettuano **erogazioni liberali in denaro** a favore di tutti gli **istituti del sistema nazionale di istruzione** destinate:
- alla **realizzazione di nuove strutture scolastiche**;
- alla **manutenzione** e il **potenziamento delle strutture esistenti;**
- agli **interventi per il miglioramento dell'occupabilità degli studenti**.

Gli istituti del sistema nazionale di istruzione comprendono l**e istituzioni scolastiche statali** e le **istituzioni scolastiche paritarie private** e degli enti locali.

L'articolo 1, comma 231, L. 208/2015 **ha rinviato al 2016** la decorrenza dell'agevolazione che spetta quindi per le erogazioni effettuate nel 2016, 2017 e 2018.

A decorrere dall'anno 2019 il credito d'imposta non è stato rinnovato, pertanto nel modello Redditi PF 2021 sarà possibile beneficiare della rata residua relativa alle erogazioni effettuate nel 2018.

AMBITO SOGGETTIVO

Il credito d'imposta è riconosciuto:
- alle persone fisiche;
- agli enti non commerciali;
- ai soggetti titolari di reddito di impresa.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA E MODALITÀ DI UTILIZZO

Il credito d'imposta riconosciuto è pari:
- al **65%** delle erogazioni effettuate **nel 2016 e nel 2017**;
- al **50%** di quelle effettuate nel **2018**.

La misura agevolativa **non è cumulabile** con altre agevolazioni previste per le medesime spese ed è previsto un tetto massimo **di euro 100.000** di spese agevolabili **per ciascun periodo d'imposta**.
Il credito di imposta è ripartito in **tre quote annuali di pari importo**. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile **negli anni successivi** ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.
I soggetti **titolari di reddito d'impresa** potranno utilizzare il credito d'imposta in compensazione tramite

modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto D.Lgs. 241/1997 e lo stesso **non rileva** ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Il credito di imposta spetta a condizione che le somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato **sul capitolo n. 3626,** denominato "*Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per gli interventi a sostegno dell'occupabilità degli studenti da riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 148, L. 107/2015*", appartenente al capo XIII dell'entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.

Ai sensi dell'articolo 3, **D.M. 08.04.2016**:
- i versamenti debbono essere effettuati **distintamente per ciascuna istituzione scolastica beneficiaria;**
- nella **causale del versamento** deve essere riportato, nell'esatto ordine di seguito indicato:
  a) il **codice fiscale delle istituzioni scolastiche beneficiarie**;
  b) il **codice della finalità** alla quale è vincolata ciascuna erogazione, scelto tra i seguenti:
     i. **C1**: realizzazione di nuove strutture scolastiche;
     ii. **C2**: manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti;
     iii. **C3**: sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti;
- il **codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'erogazione liberale** (persone fisiche, degli enti non commerciali, titolari di reddito d'impresa).

L'articolo 1, comma 620, Legge di Bilancio 2017 ha introdotto il **nuovo comma 148-*bis***, L. 107/2015 in base al quale viene previsto che:
- le erogazioni liberali destinate agli investimenti in favore delle **scuole paritarie** sono effettuate sul **c/c bancario / postale intestato alle scuole**, con sistemi di pagamento tracciabili (e non quindi con versamento in un apposito capitolo di entrata di bilancio dello Stato);
- le **scuole paritarie beneficiare** sono tenute a comunicare **mensilmente** al MIUR l'ammontare delle **erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento**, e comunicare il medesimo ammontare, la relativa destinazione e il relativo utilizzo, tramite il **proprio sito Internet** e sul portale telematico del MIUR;
- le **scuole paritarie** sono tenute altresì a versare entro **30 giorni dal ricevimento delle erogazioni** liberali, un ammontare pari al **10%** delle risorse all'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR per l'erogazione alle scuole beneficiare.

I **soggetti beneficiari** provvedono a dare **pubblica comunicazione** dell'ammontare delle somme erogate, nonché della **destinazione e dell'utilizzo** delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Rigo CR15

CR15	Spesa 2018	Residuo anno 2019		
	1 ,00	2 ,00		3 ,00

Nella **colonna 1** (**Spesa 2018**) va indicato l'ammontare, fino a **100.000 euro**, delle **erogazioni liberali in denaro** effettuate nel corso del **2018**.
Nella **colonna 2** (**Residuo anno 2019**), va indicato il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 150 del prospetto 730/3 del modello 730/2020, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 27, del modello Redditi PF 2020.
Nella **colonna 5** (**Quota credito ricevuta per trasparenza**) va indicato l'importo che viene attribuito nell'anno d'imposta al contribuente in **qualità di socio di società semplice**. Detto importo dovrà essere compreso nella colonna 5 del rigo RN30 (totale credito) nella **misura di un terzo**. **In colonna 5 va indicato l'intero importo dei crediti ricevuti per trasparenza nel 2018, 2019 e 2020.**

SEZIONE VIII – CREDITO D'IMPOSTA PER NEGOZIAZIONE E ARBITRATO

Sezione VIII Credito d'imposta negoziazione e arbitrato	CR16	Credito anno 2020	Residuo precedente dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24
		1 ,00	2 ,00	3 ,00

ASPETTI GENERALI

L'articolo 21-*bis*, D.L. 83/2015, ha previsto **un credito d'imposta** in favore dei soggetti che hanno corrisposto un **compenso** agli avvocati abilitati ad assisterli nel **procedimento di negoziazione assistita** conclusi con successo, nonché **agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo**.
Il **D.M. del 23 dicembre 2015**, pubblicato nella G.U. dell'8 gennaio 2016 stabilisce **le modalità e la documentazione da esibire** a corredo della richiesta di credito di imposta da parte del richiedente, nonchè i controlli sull'autenticità della stessa.
La L**egge di stabilità 2016** (articolo 1, comma 618, L. 208/2015) ha reso **stabile l'incentivo** "*nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016*".
Il **D.M. 30.03.2017** (adottato dal ministro della Giustizia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2017), contiene la nuova disciplina operativa e aggiorna le previsioni del precedente D.M. 23.12.2015, con l'obiettivo di adeguare le disposizioni ivi contenute al nuovo carattere permanente del credito d'imposta.

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti "richiedenti" il credito d'imposta sono:
- la **parte che ha corrisposto**, nell'anno precedente alla domanda, **il compenso all'avvocato** che lo ha assistito nel corso di uno o più **procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo**;
- la **parte che ha corrisposto**, nell'anno precedente alla domanda, **il compenso agli arbitri** nel **procedimento di arbitrato sempre che si sia concluso con lodo**.

RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

La **richiesta di attribuzione del credito di imposta** deve essere proposta compilando l'apposito modulo disponibile in un'area dedicata agli incentivi fiscali del sito internet del Ministero della giustizia, allegando i seguenti documenti:

- **copia dell'accordo di negoziazione assistita** e **prova della trasmissione** dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli ovvero **copia del lodo arbitrale** che **ha concluso il procedimento** nonchè copia per immagine dell'originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo;
- **copia della fattura rilasciata dall'avvocato o dall'arbitro**;
- **copia** della **quietanza, del bonifico, dell'assegno** o di **altro documento attestante l'effettiva corresponsione del compenso nell'anno precedente alla domanda**;
- **copia del documento di identità del richiedente**.

In caso di definizione con successo di **più negoziazioni assistite**, ovvero di **più arbitrati conclusi con lodo**, per i quali è stato corrisposto un compenso all'avvocato o agli arbitri, **è necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure**.

CHIARIMENTI DI PRASSI

Nella Circolare n. 19/E/2020 viene chiarito che l'agevolazione:

- per l'anno d'imposta **2015** poteva essere richiesta a partire dall'11 gennaio 2016 e fino all'11 febbraio 2016 al Ministero della giustizia in modalità telematica;
- per l'anno **2017**, la trasmissione doveva essere effettuata, nel periodo compreso tra il 5 gennaio 2017 e il 10 aprile dello stesso anno;
- a **decorrere dall'anno 2018, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno**.

In caso di definizione con successo di più negoziazioni o di più arbitrati, è necessario trasmettere diverse richieste.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il **credito di imposta**, riconosciuto in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all'avvocato o all'arbitro **fino alla concorrenza di 250 euro** ed è determinato, secondo i medesimi criteri, in misura corrispondente alle risorse stanziate, nel limite di spesa di 5 milioni di euro.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA RICHIESTA

Il Ministero della giustizia entro il **30 aprile**, di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei crediti comunica al **richiedente l'importo del credito di imposta effettivamente spettante** in relazione a ciascuno dei procedimenti e determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta **deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi** per **l'anno 2017** ed è:

- **utilizzabile in compensazione mediante** il **modello F24** il quale deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a **decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dell'importo spettante**, effettuata dal Ministero della giustizia;

- in alternativa, **le persone fisiche non titolari di redditi di impresa** o di **lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte** dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

> L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione tramite modello F24 **non deve eccedere l'importo comunicato dal Ministero della giustizia**, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
> Ai fini del controllo il Ministero della giustizia trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Il credito d'imposta:
- **non dà luogo a rimborso**;
- **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'Irap;
- **non rileva ai fini del rapporto** di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

CONTROLLI E CAUSE DI REVOCA
Ai fini del **controllo**, nonché allo scopo di agevolare la raccolta dei dati i Consigli degli Ordini forensi trasmettono al Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, **un elenco degli accordi di negoziazione loro comunicati**, classificandoli con le modalità indicate con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.
Il credito di imposta **è revocato**:
- nel caso **venga accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi** ed **oggettivi**;
- nel caso in cui **la documentazione presentata** contenga elementi **non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta**.

Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.

PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO D'IMPOSTA ILLEGITTIMAMENTE FRUITO
Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero della giustizia, **si accerti l'indebita fruizione, anche parziale**, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
Ai fini dei controlli l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della giustizia, con modalità telematiche, **l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i modelli F24 ricevuti** con i relativi importi. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero della giustizia l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui all'articolo 1, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Sezione VIII Credito d'imposta negoziazione e arbitrato	**CR16**	Credito anno 2020	Residuo precedente dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24
		1 ,00	2 ,00	3 ,00

- A **colonna 1 (Credito anno 2020)** va riportato **l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia**, ricevuta entro il 30 aprile 2021;

- a **colonna 2 (Residuo precedente dichiarazione)** va indicato **il credito d'imposta residuo** che è riportato nel rigo 151 del prospetto di liquidazione 730-3 del modello 730/2020 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 15 del modello Redditi 2020;
- a **colonna 3 (di cui compensato in F24)** va indicato **il credito d'imposta utilizzato in compensazione** nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE IX – CREDITO D'IMPOSTA VIDEOSORVEGLIANZA

Sezione IX Credito d'imposta videosorveglianza	**CR17**	Residuo precedente dichiarazione 1 ,00	di cui compensato nel Mod. F24 2 ,00

ASPETTI GENERALI

L'articolo 1, comma 982, **L. 208/2015** ha introdotto un **nuovo credito d'imposta** a favore delle persone fisiche hanno sostenuto **spese** per:
- **l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme**,
- la **stipula di contratti con istituti di vigilanza**, diretti alla prevenzione di attività criminali.

Il **D.M. del 6 dicembre 2016** pubblicato nella G.U. n. 298 del 22-12-2016 definisce **i criteri e le procedure** per l'**accesso** al credito d'imposta e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 2, D.M. 6.12.2016 l'agevolazione spetta alle **persone fisiche**, al di fuori dell'attività di lavoro autonomo o d'impresa per l**e spese sostenute nell'anno 2016**:
- per **l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale** o di sistemi di allarme;
- connesse ai **contratti stipulati con istituti di vigilanza**, dirette alla prevenzione di attività criminali.

Per le spese sostenute in relazione all'immobile adibito **promiscuamente** all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta determinato è ridotto del 50%.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, doveva essere inviata **in via telematica**, un' istanza dove sarà indicato l'importo **delle spese agevolabili sostenute nell'anno 2016.**

Con il **Provvedimento del 14.02.2017** l'Agenzia ha stabilito le **modalità e** i **termini di presentazione dell'istanza** di attribuzione del credito d'imposta per le spese di videosorveglianza.
L'istanza dovrà contenere i seguenti dati:
- il **codice fiscale del beneficiario**;

- il **codice fiscale del fornitore del bene o del servizio acquistato**;
- il **numero, la data e l'importo delle fatture** relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, specificando se la fattura è relativa all'immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente.

L'istanza di attribuzione del credito d'imposta deve essere presentata all'Agenzia delle entrate **esclusivamente in via telematica**, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
La compilazione dell'istanza e la trasmissione telematica della stessa è effettuata utilizzando il software denominato "***Creditovideosorveglianza***", disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Nel Provvedimento viene poi precisato che è consentita la presentazione di **un'unica richiesta** contenente i dati di **tutte le spese sostenute nel 2016**. Nell'ipotesi in cui siano presentate **più istanze** da un medesimo soggetto, sarà ritenuta valida **l'ultima istanza presentata** che sostituisce e annulla le precedenti domande.
L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dal **20 febbraio 2017 al 20 marzo 2017**.

L'Agenzia delle entrate, sulla base del **rapporto** tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto, deve determinare **la percentuale massima** del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto. Tale percentuale sarà comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro **il 31 marzo 2017**.

FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta **non** è **cumulabile** con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

Il **credito** è utilizzabile:
- in **compensazione** con modello F24, a decorrere dal 30 marzo 2017, utilizzando il modello F24 esclusivamente **tramite i servizi telematici** offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento (codice tributo "6874");
- in **diminuzione delle imposte** dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

L'eventuale ammontare del **credito d'imposta non utilizzato** potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

L'agevolazione si applica alle spese sostenute nell'anno 2016: nel modello 730/2021 sarà possibile indicare il credito residuo indicato nella dichiarazione dell'anno precedente.

Rigo CR17

Sezione IX Credito d'imposta videosorveglianza	**CR17**	Residuo precedente dichiarazione 1 ,00	di cui compensato nel Mod. F24 2 ,00

- **Colonna 1** (**Residuo precedente dichiarazione**): va riportato **l'importo del credito d'imposta residuo** che è riportato nel rigo 152 del prospetto di liquidazione (mod. 730/3) del modello 730/2020, o quello indicato nel rigo RN47, col. 28 del modello Redditi 2020;
- **colonna 2** (di cui **compensato in F24**): indicare il credito d'imposta **utilizzato in compensazione nel modello F24** fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE XI – CREDITO D'IMPOSTA EURORITENUTA

Sezione XI Credito d'imposta euroritenuta	**CR30**	Residuo precedente dichiarazione 1 ,00	Credito 2 ,00	di cui compensato nel Mod. F24 3 ,00	Credito residuo 4 ,00

Credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'euroritenuta:
Al contribuente potrebbe spettare il credito d'imposta previsto al fine di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione dell'euroritenuta, di cui all'articolo 11 della Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio, sotto forma di pagamenti di interessi, nonché dall'applicazione degli accordi che stabiliscono misure equivalenti a quelle della predetta Direttiva, stipulati dalla Comunità europea con alcuni Stati terzi.
Tale ritenuta alla fonte (euroritenuta) è operata, in via generale, sui pagamenti effettuati in Austria, Belgio e Lussemburgo (o da Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Liechtenstein e Andorra), sulla base dei predetti accordi:
- a favore di soggetti residenti in Italia;
- aventi ad oggetto interessi, così come individuati dall'articolo 2, D.Lgs. 84/2005, Qualora il reddito estero assoggettato alla suddetta euroritenuta concorra a formare il reddito complessivo nella presente dichiarazione, il contribuente può beneficiare del credito d'imposta, determinato ai sensi dell'articolo 165, Tuir, eliminando così la doppia imposizione.

Se l'ammontare del credito d'imposta risulta inferiore all'importo della ritenuta subita all'estero, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione con il modello F24 (articolo 17, D.Lgs. 241/1997), ovvero potrà richiederlo a rimborso, presentando apposita istanza.

In particolare:
- nella **colonna 1**, va indicato il **credito d'imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione** (colonna 4 rigo CR18 del quadro CR del modello Redditi 2020);
- nella **colonna 2**, va indicato il credito maturato nel 2020, ridotto di quanto eventualmente già usufruito come credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165, Tuir, così come determinato nel quadro CE. Nel caso in cui non trovi applicazione l'articolo 165, Tuir (ad es. se il reddito prodotto all'estero non ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia), in tale colonna deve essere indicato l'intero importo dell'euroritenuta subita;
- nella **colonna 3**, va riportato l'importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24;
- nella **colonna 4**, va indicato l'importo del credito residuo così determinato:

CR30 col. 4 = CR30 col. 1 + CR30 col. 2 – CR30 col. 3

Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24, ovvero chiesto a rimborso presentando apposita istanza.

SEZIONE XII – ALTRI CREDITI D'IMPOSTA

Sezione XII Altri crediti d'imposta	CR31	Codice	Importo	Residuo 2019	Rata 2019	di cui compensato nel Mod. F24	Quota credito ricevuta per trasparenza
		1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

CR31: ALTRI CREDITI D'IMPOSTA

Nella **Sezione XII, al rigo CR31** vanno indicati i crediti d'imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti sezioni.
In particolare trovano collocazione in questo rigo:

- il credito d'imposta **mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali**;
- il credito d'imposta **Ape**;
- il credito d'imposta **sport bonus**;
- il credito d'imposta per **bonifica ambientale**;

NEW

- il credito d'imposta per **monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica**;
- il credito d'imposta per **riscatto di alloggi sociali**.

Per indicare più crediti d'imposta, occorre compilare più moduli.

CREDITO D'IMPOSTA PER MEDIAZIONI

ASPETTI GENERALI

Per **le parti che si sono avvalse della mediazione** (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale), è riconosciuto **un credito d'imposta**, commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (D.Lgs. 28/2010).
In **caso di successo della mediazione**, detto credito è riconosciuto entro il **limite di 500 euro**; in caso di **insuccesso il credito è ridotto della metà (250 euro).**

Il limite di 500 o di 250 euro è da intendersi riferito a **ciascun procedimento** e pertanto, **in caso di più mediazioni, è possibile fruire di un importo eccedente il limite di 500 euro**.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta viene prevista una specifica procedura che vede coinvolto il Ministero della Giustizia.
In particolare:
- l'importo del credito d'imposta spettante deve risultare da **una comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero** della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno;
- il **credito d'imposta deve essere indicato**, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è **utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione**;
- se la comunicazione è pervenuta in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il **credito d'imposta può essere indicato nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stata ricevuta la comunicazione**;
- il credito d'imposta **può essere utilizzato in compensazione** mediante il modello F24, oppure da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi;
- il credito d'imposta **non dà luogo a rimborso** e non concorre **alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi**.

Nel caso in cui la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2020 **risulti superiore all'imposta netta**, il credito che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

CREDITO D'IMPOSTA APE

ASPETTI GENERALI

L'articolo 1, comma 166, L. 232/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 162, L. 205/2017, ha istituito, in via sperimentale **dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica** (c.d. **APE Volontaria**).
L'APE è un **prestito** corrisposto in **quote mensili** dall'istituto finanziatore scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali che presenti determinati requisiti:,
- avere almeno **63 anni** di età;
- avere un'età che consente di maturare il requisito per la pensione di vecchiaia **entro 3 anni e 7 mesi**;
- aver **versato almeno 20 anni di contributi**;
- a condizione che l'importo di pensione, al netto della rata dell'Ape richiesta, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria

La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni, a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO

È il **credito d'imposta che l'Inps** ha riconosciuto ai contribuenti che si sono avvalsi **dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica**.
Come detto l'Ape consiste in un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità che va restituito a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, al pensionato è riconosciuto dall'Inps un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50% dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione

del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'Inps per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

L'Inps **recupera il credito** rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

Nella Risoluzione n. 88/E/2018 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. Ape) spetta anche ai **pensionati residenti all'estero** nonché a quelli **incapienti** ed è riconosciuto sotto forma di rimborso, per l'intero importo rapportato a mese a partire dal mese di pagamento del primo rateo di pensione.

CREDITO D'IMPOSTA SPORT BONUS

La Legge di Bilancio 2020 ha prorogato il riconoscimento del **credito d'imposta**, c.d. "**sport bonus**", a favore dei soggetti che effettuano nel 2020 erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Il D.P.C.M. 30.04.2019, pubblicato nella G.U. n. 124 del 29.05.2019 ha definito le disposizioni attuative del credito d'imposta.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedre al credito d'imposta:
- le **persone fisiche**;
- gli **enti non commerciali**;
- i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, che esercitano in forma individuale e collettiva, e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti,

rispettivamente indicati nella **Tabella A** allegata al **decreto del 23 dicembre 2020**.

AMBITO OGGETTIVO

Sono oggetto dell'agevolazione le **erogazioni liberali in denaro** effettuate nel corso dell'anno solare 2020 per interventi di **manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici** e per la **realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche** anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta spetta nella misura del **65%** delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2020 con le seguenti limitazioni:
- per le persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del **20% del reddito imponibile**;
- i soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del **10 per mille dei ricavi annui**.

Il credito d'imposta è ripartito in **tre quote annuali di pari importo**.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- **bonifico bancario;**
- **bollettino postale;**
- **carte di debito, carte di credito e prepagate;**
- **assegni bancari e circolari.**

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I SOGGETTI NON TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA

Il credito d'imposta spettante alle persone fisiche e agli enti che non esercitano attività commerciali deve essere indicato **nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020** ed è utilizzabile esclusivamente **in diminuzione delle imposte dovute** in base a tale dichiarazione.
Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali che effettuano erogazioni liberali secondo la disciplina in esame **non possono cumulare** il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

CREDITO D'IMPOSTA PER BONIFICA AMBIENTALE

ASPETTI GENERALI

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto un credito d'imposta per le **erogazioni liberali effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici**.
In particolare sono agevolabili le **erogazioni liberali** effettuate:
- in **denaro**;
- nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018 (in generale, dal **2019**);

NEW Possono beneficiare del credito d'imposta anche le erogazioni effettuate nell'anno 2020.

- finalizzate ad **interventi su edifici o terreni pubblici**, sulla base di progetti presentati dall'ente proprietario, al fine di:
  - **bonifica ambientale** (compresa la rimozione dell'amianto);
  - **prevenzione / risanamento del dissesto idrogeologico**;
  - **realizzazione / ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate**;
  - **recupero di aree dismesse di proprietà pubblica**;
- anche se destinate ai soggetti concessionari / affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione:
- le **persone fisiche**;
- gli **enti non commerciali**;
- i **soggetti titolari di reddito d'impresa**.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta in esame è pari al **65%** delle erogazioni effettuate e spetta a:
- persone fisiche / enti non commerciali nel limite del **20% del reddito imponibile**;
- soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del **10‰ dei ricavi annui**.

Il credito d'imposta è ripartito in **3 quote annuali** di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile esclusivamente in **compensazione nel mod. F24**.
Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap.

Inoltre non operano i limiti:
- di compensazione pari a 700.000 euro annui *ex* articolo 34, L. 388/2000;
- di 250.000 euro annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi.

NEW CREDITO D'IMPOSTA PER MONOPATTINI ELETTRICI E SERVIZI DI MOBILITÀ ELETTRICA

L'articolo 44, comma 1-*septies*, D.L. 34/2020 ha introdotto, per **le spese sostenute dal 1 agosto 2020 al 31 dicembre 2020** per l'acquisto di:

- **monopattini elettrici;**
- **biciclette elettriche o muscolari;**
- **abbonamenti al trasporto pubblico,**
- **servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile,**

un **credito d'imposta del valore di 750 euro**, da utilizzare **entro tre annualità**, alle **persone fisiche** che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO_2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 1032, L. 145/2018.

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno **dodici mesi** allo stesso **soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi** alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di **locazione finanziaria** del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

> Il credito d'imposta spettante è utilizzato **entro tre anni a decorrere dall'anno 2020** e compete nel limite delle **risorse erariali disponibili** pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
> Le disposizioni attuative sono individuate con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze.

NEW CREDITO D'IMPOSTA PER RISCATTO DI ALLOGGI SOCIALI

Deve essere riportato nella presente sezione anche il **credito d'imposta per riscatto di alloggi sociali imputato per trasparenza al socio della società** previsto dall'articolo 8, D.Lgs. 47/2014.

RIGO RC31: MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Sezione XII Altri crediti d'imposta	**CR31**	Codice	Importo	Residuo 2019	Rata 2019	di cui compensato nel Mod. F24	Quota credito ricevuta per trasparenza
		1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

Nella **colonna 1** (codice) vanno indicati i seguenti codici:

- **'1'** credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali;
- **'2'** credito d'imposta Ape;
- **'3'** credito d'imposta sport bonus;
- **'4'** credito d'imposta bonifica ambientale;
- **'5'** credito d'imposta monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica;
- **'6'** credito d'imposta per riscatto alloggi sociali.

Nella **colonna 2** (Importo):

- se in **colonna 1** è stato indicato il **codice '1',** va indicato l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2021;
- se in **colonna 1** è stato indicato il **codice '2',** va indicato l'importo del punto 380 del mode lo di Certificazione Unica 2021;
- se in **colonna 1** è stato indicato il **codice '3'** e si è stati inclusi nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2020, va indicato l'importo delle erogazioni liberali effettuate;
- se in **colonna 1** è stato indicato il **codice '4',** va indicato l'importo delle erogazioni liberali effettuate;
- se in **colonna 1** è stato indicato il **codice '5'**, va indicato l'importo del credito d'imposta spettante;
- se in **colonna 1** è stato indicato il **codice '6'**, va indicato l'importo del credito d'imposta spettante.

Nella **colonna 3** (Residuo 2019): va indicato il credito d'imposta residuo che è indicato nel rigo RN47, colonna 39, del Mod. Redditi PF 2020, se in colonna 1 è indicato il codice '3';

Nella **colonna 4** (Rata 2019): va indicato l'importo indicato nel rigo RN32, colonna 3, del Mod. Redditi PF 2020, se in colonna 1 è indicato il codice '3'.

Nella **colonna 5** (di cui compensato in F24): se in colonna 1 è stato indicato il codice '1', va indicato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Nella **colonna 6** (Quota credito ricevuta per trasparenza): se in colonna 1 è stato indicato il **codice '3'** e/o il **codice "4"** e/o il codice "6" va indicato l'importo che viene attribuito nell'anno d'imposta al contribuente in qualità di socio di società semplice. In colonna 4 va indicato anche l'intero importo dei crediti ricevuti per trasparenza nel 2019 e nel 2020. Detto importo dovrà essere compreso rispettivamente nella colonna 4 e 7 del rigo RN32 (totale credito) per i codici "3" e "4" nella misura di un terzo e nella colonna 10 del rigo RN32 (totale credito) per il credito indicato con il codice "6".

QUADRO DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

PERSONE FISICHE 2021

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO DI – Dichiarazione integrativa

Mod. N.

	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Credito
DI1	1	2	3 ,00	4 ,00
DI2			,00	,00
DI3			,00	,00
DI4			,00	,00
DI5			,00	,00
DI6			,00	,00
DI7			,00	,00
DI8			,00	,00
DI9			,00	,00
DI10			,00	,00
DI11			,00	,00
DI12			,00	,00
DI13			,00	,00
DI14			,00	,00
DI15			,00	,00
DI16			,00	,00
DI17			,00	,00
DI18			,00	,00
DI19			,00	,00
DI20			,00	,00

Il **quadro DI** è riservato ai soggetti che hanno presentato **nel 2020 una (o più) dichiarazioni integrative a favore** ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, D.P.R. 322/1998 **oltre il termine prescritto** per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi 2017 relativa al 2016, presentata nel 2020).

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato **il credito** derivante dal minor debito o dal **maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.**

ASPETTI GENERALI

L'articolo 5, commi 1 e 2, D.L. 193/2016 ha riformulato la disciplina delle **dichiarazioni integrative** relative:

- alle **dichiarazioni dei redditi**, Irap e dei sostituti d'imposta, mediante la sostituzione dei commi 8 e 8-*bis*, articolo 2, D.P.R. 322/1998;
- alla dichiarazione annuale Iva, mediante l'inserimento dei nuovi **commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater* e 6-*quinquies***, articolo 8, D.P.R. 322/1998.

Le novità introdotte riguardano la possibilità per il contribuente di presentare una **dichiarazione integrativa a favore entro il termine di decadenza previsto per l'accertamento della relativa annualità**, equiparando così i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa **sia a favore che a sfavore** (entro il **31 dicembre** del **quinto anno successivo** a quello in cui è stato presentata la dichiarazione da correggere), oltre che la modalità di utilizzo dell'eventuale **maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore**.

In particolare il **comma 8**, articolo 2, D.P.R. 322/1998 prevede che:

- le **dichiarazioni dei redditi, Irap, e dei sostituti d'imposta** possano essere **integrate** per **correggere errori od omissioni**, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito;
- mediante una **successiva dichiarazione** da presentare, secondo **le modalità** di cui all'articolo 3, D.P.R. 322/1998,
- utilizzando **modelli conformi** a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,
- **non oltre i termini** stabiliti dall'articolo 43, D.P.R. 600/1973 (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione);
- fatta salva l'applicazione delle **sanzioni** e ferma restando la possibilità di utilizzare **l'istituto del ravvedimento operoso** di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997.

Presupposto per poter presentare una **dichiarazione integrativa** è che la **dichiarazione originaria sia stata validamente presentata**; si considera valida anche la dichiarazione presentata entro **90 giorni** dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione di sanzioni.

Il **nuovo comma 8-*bis*, articolo 2, D.P.R. 322/1998** disciplina poi **le modalità di utilizzo del credito** derivante dalla presentazione della dichiarazione integrativa a "favore". In particolare viene previsto che:

- l'eventuale **credito** derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalle dichiarazioni integrative a favore del contribuente può essere utilizzato in **compensazione con modello F24** ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, se la dichiarazione integrativa è presentata entro il **termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo**;
- nel caso in cui la dichiarazione integrativa a favore venga presentata **oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo**, il **credito** può essere utilizzato in F24 per eseguire il versamento solo di **debiti maturati** a partire dal periodo d'**imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.** In tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito

risultante dalla dichiarazione integrativa (in sede di conversione è stato soppresso l'obbligo di indicare anche l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Credito
DI1	1	2	3 ,00	4 ,00

Nella **dichiarazione** relativa al **periodo d'imposta** in cui è presentata la **dichiarazione integrativa** deve essere indicato il **credito** derivante:
- dal **minor debito**;
- o dal **maggior credito**,

risultante dalla dichiarazione integrativa.

A tal fine, nei righi da **DI1 a DI20** va riportato:
- in **colonna 1**, il **codice tributo** relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
- in **colonna 2**, **l'anno** relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa;

ESEMPIO
Nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa Redditi 2017 dovrà essere indicato l'anno 2016.

- in **colonna 3**, il **credito** derivante dal **minor debito** o dal **maggior credito** risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza per la quota **non chiesta a rimborso** nella dichiarazione integrativa stessa. **Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4** e va sommato all'ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza Irpef, nel rigo RN36 del quadro RN). Il credito indicato nella colonna 3 può essere **utilizzato dal giorno successivo, ovvero per importi superiori ad euro 5.000 annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa** ed entro la fine del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione per compensare importi a debito.;
- in **colonna 4**, il **credito** derivante dal **minor debito** o dal **maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa** per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione.

Riporto nel quadro RX
Il risultato di tale liquidazione va riportato nella **colonna 1** (se a debito) o **2** (se a credito) **del relativo rigo della sezione I del quadro RX**.
Nel caso in cui il credito indicato nella colonna 4 riguardi un'imposta per la quale **non sussiste** il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella **sezione II del quadro RX**.

Presenza di più dichiarazioni integrative
Nel caso in cui, nel corso del 2020, siano state presentate **più dichiarazioni integrative** relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare **un distinto rigo** del presente quadro **per ciascun codice tributo** e relativo periodo d'imposta.
Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati **altri moduli,** avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

QUADRO RX
RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE

PERSONE FISICHE 2021

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RX – Risultato della Dichiarazione

Mod. N.

QUADRO RX
RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE

Sezione I
Debiti/Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione

		Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione	Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1	IRPEF	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00
RX4	Cedolare secca (LC)	,00	,00	,00	,00	,00
RX5	Imp. sost. premi risultato e welfare aziendale	,00		,00	,00	,00
RX7	Imposta sostitutiva di capitali estera (RM sez. V)	,00		,00	,00	,00
RX8	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM sez. V)	,00		,00	,00	
RX9	Imposta sostitutiva proventi da depositi a garanzia (RM sez. VII)	,00		,00	,00	
RX10	Imposta sostitutiva rivalutazione su TFR (RM sez. XII)	,00		,00	,00	,00
RX12	Acconto su redditi a tassazione separata (RM sez. VI e XII)	,00		,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM sez. XIII)	,00		,00	,00	,00
RX14	Addizionale bonus e stock option (RM sez. XIV)	,00		,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM sez. VIII)	,00	,00	,00	,00	,00
RX16	Imposta pignoramento presso terzi e beni sequestrati (RM sez. XI e XVI)	,00	,00	,00	,00	,00
RX17	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM sez. XV)	,00		,00	,00	,00
RX18	Imposta sostitutiva sulle lezioni private (RM sez. XVII)	,00	,00	,00	,00	,00
RX19	Opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24 ter del TUIR (RM sez. XVIII)	,00		,00	,00	,00
RX20	Imposte sostitutive (RT sez. I - II e VI)	,00	,00	,00	,00	,00
RX25	IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00	,00
RX26	IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00	,00
RX31	Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfetari (LM46 e LM47)	,00	,00	,00	,00	,00
RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ sez. IV)	,00		,00	,00	,00
RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ sez. I)	,00		,00	,00	
RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ sez. III)	,00		,00	,00	,00
RX36	Tassa etica (RQ sez. XII)	,00	,00	,00	,00	,00
RX37	Imp. sost. beni (RQ sez. XXII)	,00		,00	,00	,00
RX38	Imp. sost. (RQ sez. XXIII-A e B)	,00		,00	,00	,00
RX39	Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)	,00		,00	,00	,00

	RX40 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ – sez. XXIV –rigo RQ102	,00		,00	,00	,00
	RX41 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ – sez. XXIV –rigo RQ103	,00		,00	,00	,00
	RX42 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ – sez. XXV – rigo RQ110	,00		,00	,00	,00

		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazione	**RX51** IVA		2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	RX52 Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
	RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
	RX54 Altre imposte	1	,00	,00	,00	,00
	RX55 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
	RX56 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
	RX57 Altre imposte		,00	,00	,00	,00

		Eccedenza ritenute precedente dichiarazione	di cui compensate nel Mod. F24	Ritenute presente dichiarazione	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
SEZIONE III Credito IRPEF da ritenute riattribuite	**RX58**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

SEZIONE IV Versamenti periodici omessi	**RX59**	Anno 1	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata 2 ,00	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo 3 ,00	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti 4 ,00
		IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità 5 ,00	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento 6 ,00	Versamenti sospesi per eventi eccezionali 7 ,00	Credito maturato 8 ,00
		Codice fiscale 10			

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il **quadro RX** deve essere compilato per l'indicazione delle imposte a debito o a credito, nonché per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti e/o delle eventuali eccedenze di versamento a saldo.
Il **quadro RX** è composto da due sezioni:

- **Sezione I**: nella quale devono essere indicati i debiti/crediti e le eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- **Sezione II**: nella quale devono essere indicati i crediti e le eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri della presente dichiarazione;

I crediti d'imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.
I crediti relativi all'Irpef, alle addizionali regionali e comunali di importo pari o inferiore a 12 euro non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione. I crediti relativi alle Imposte sostitutive e alle altre imposte indicate nel quadro RX di importo pari o inferiori a 12 euro non sono rimborsabili.

- **Sezione III:** nella quale devono essere indicati i dati relativi al recupero delle ritenute riattribuite;
- **Sezione IV:** nella quale devono essere indicati i dati necessari per la ricostituzione del credito a seguito di versamenti periodici Iva omessi.

SEZIONE I – DEBITI/CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

Nella **sezione I** devono essere indicati:
- i debiti/crediti d'imposta risultanti dalla presente dichiarazione;
- le eccedenze di versamento a saldo;
- il relativo utilizzo.

Colonna 1: Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione

Nella **colonna 1** della sezione I del quadro RX, va indicato **l'importo a debito delle imposte** come risultano dai rispettivi quadri della dichiarazione modello Redditi 2021.

Nel caso in cui sia compilato il **quadro DI**, l'importo da indicare alla **colonna 1**, nei righi per i quali è presente la colonna 2 deve essere **preventivamente diminuito** del **credito indicato in colonna 4 del quadro DI**, per ciascuna imposta corrispondente. Se il risultato di tale **operazione è negativo** la **colonna non deve essere compilata**, mentre la differenza, non preceduta dal segno meno, deve essere riportata nella colonna 2.

In particolare va indicato:
- **rigo RX1 (Irpef)**, l'importo del rigo RN45;
- **rigo RX2** (**Addizionale regionale Irpef**): l'importo del rigo RV7;
- **rigo RX3** (**Addizionale comunale Irpef**): l'importo del rigo RV15;
- **rigo RX4** (**Cedolare secca**): l'importo del rigo LC1, colonna 12;
- **rigo RX5** (**Imposta sostitutiva sui premi di risultato**): l'importo del rigo RC4, colonna 12;
- **rigo RX7** (**Imposta sostitutiva di capitali estera**): l'importo del rigo RM12, colonna 6;
- **rigo RX8**(**Imposta sostitutiva redditi di capitali**): l'importo del rigo RM13, colonna 2;
- **rigo RX9** (**Imposta sostitutiva proventi derivanti da depositi a garanzia**): l'importo del rigo RM16, colonna 2;
- **rigo RX10** (**Imposta sostitutiva rivalutazione su TFR**):l'importo del rigo RM25, colonna 40;
- **rigo RX12** (**Acconto su redditi a tassazione separata**): l'importo del rigo RM14, colonna 4, RM25, colonna 21, RM25, colonna 38, RM26, colonna 4, RM27, colonna 4;
- **rigo RX13** (**Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali**): l'importo del rigo RM28, colonna 6;
- **rigo RX14** (**Addizionale bonus e stock option**): l'importo del rigo RM29, colonna 5;
- **rigo RX15** (**Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere**): l'importo del rigo RM18, colonna 5.
- **rigo RX16** (**Imposta pignoramento presso terzi e beni sequestrati**): l'importo del rigo RM24, colonna 7 e RM31, colonna 2;
- **rigo RX17** (**Imposta noleggio occasionale imbarcazioni**): l'importo del rigo RM30, colonna 2;
- **rigo RX18** (**Imposte sostitutive sulle lezioni private RM – sezione VII**): l'importo del rigo RM32 colonna 7;
- **rigo RX19** (**opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 24, Tuir – RM sezione VIII**): l'importo del rigo RM37 colonna 4;
- **rigo RX20** (**Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie sezioni I, II, VI**): l'importo del rigo RT10 e l'importo del rigo RT29;

- **rigo RX25** (**Imposta sul valore degli immobili situati all'estero**): l'importo del rigo RW7, colonna 5;
- **rigo RX26** (**Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero**): l'importo del rigo RW6, colonna 5;
- **rigo RX31** (**Imposta sostitutiva** dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e contribuenti che fruiscono del regime forfetario): l'importo del rigo LM46;
- **rigo RX33** (**Imposta sostitutiva deduzioni extracontabili**): l'importo del rigo RQ18 colonna 3;
- **rigo RX34** (**Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda**): l'importo del rigo RQ5;
- **rigo RX35** (**Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ**): l'importo del rigo RQ13 colonna 2;
- **rigo RX36** (**Tassa etica**): l'importo del rigo RQ49 colonna 7;
- **rigo RX37** (**Imposta sostitutiva beni RQ - sezione XXII**): l'importo del rigo RQ82 colonna 2;
- **rigo RX38** (**Imposta sostitutiva beni RQ - sezione XXIII-A e B**): l'importo del rigo RQ92 colonna 2;
- **rigo RX39** (**Imposta sostitutiva affrancamento RQ - sezione XXIII-C**): l'importo del rigo RQ93 colonna 2;
- **rigo RX40 (Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIV - rigo RQ102):** l'importo del rigo RQ102 colonna 1;
- **rigo RX41 (Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIV - rigo RQ103):** l'importo del rigo RQ103 colonna 2;
- **rigo RX42 (Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXV - rigo RQ110):** l'importo del rigo RQ110 colonna 2.

Colonna 2: Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione

Nella **colonna 2** della sezione I del quadro RX, devono essere indicati i crediti risultanti nei vari quadri del modello Redditi 2021.

> Nel caso in cui sia compilato il **quadro DI**, l'importo da indicare nella **colonna 2**, va aumentato del credito indicato a colonna 4 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente.

In particolare:
- **rigo RX1 (Irpef):** va indicato l'importo a credito di cui al rigo **RN46**, al netto dell'importo utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a **CAF (rigo RQ4)**;
- **rigo RX2 (Addizionale regionale Irpef**): va indicato l'importo a credito di cui al rigo **RV8**;
- **rigo RX3 (Addizionale comunale Irpef**): va indicato l'importo a credito di cui al rigo **RV16**;
- **rigo RX4 (Cedolare secca)**: va indicato l'importo a credito di cui al rigo LC1, colonna 13;
- **rigo RX15 (Imposta sostitutiva redditi di partecipazione imprese estere)**: va indicato l'importo del rigo RM18, colonna 6;
- **rigo RX16 (Imposta pignoramento presso terzi)**: va indicato l'importo a credito di cui al rigo RM24 colonna 8;
- **rigo RX18** (**Imposte sostitutive sulle lezioni private quadro RM – sezione VII**): va indicato l'importo del rigo RM32 colonna 8;
- **rigo RX20** (**Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie sezioni I, II, VI**): l'importo del rigo RT103, colonna 3;
- **rigo RX25 (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero)**: va indicato l'importo a credito di cui al rigo RW7 colonna 6;

- **rigo RX26 (Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero):** va indicato l'importo a credito di cui al rigo RW6 colonna 6;
- **rigo RX31 (Imposta sostitutiva contribuenti in regime di vantaggio e contribuenti che fruiscono del regime forfetario)**: va indicato l'importo a credito di cui al rigo LM47;
- **rigo RX36 (Tassa etica - rigo RQ49):** va indicato l'importo a credito di cui al rigo RQ49 colonna 8.

Colonna 3: Eccedenza di versamento a saldo

Nel caso in cui un contribuente effettui un versamento a saldo delle imposte maggiore rispetto alle imposte dovute risultanti dal modello Redditi 2021, si deve indicare, nella **colonna 3 "Eccedenza di versamento a saldo"**, la relativa eccedenza di versamento.

Nella colonna 3 del quadro RX deve essere indicato, inoltre, l'eventuale ammontare di credito, relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, **utilizzato in compensazione in misura superiore** a quello che emerge dai corrispondenti quadri della presente dichiarazione, o **in misura superiore al limite annuale di 700.000 euro**, previsto dall'articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013, e spontaneamente riversato. Si precisa che l'importo del credito riversato deve essere indicato al netto della sanzione e degli interessi eventualmente versati a titolo di ravvedimento.

La somma degli importi di colonna 2 e colonna 3 deve essere ripartita tra le colonne 4 e/o 5 e, alternativamente, riportata:
- al rigo RX1 colonna 4, qualora il contribuente intenda richiederlo a rimborso;
- al rigo RX1 colonna 5, qualora il contribuente intenda portarlo in compensazione.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Un contribuente chiude il modello Redditi 2021 con un credito pari a 250 euro, come risulta dal rigo RN46.
Il contribuente, tuttavia, in data 29 giugno 2021, ha versato per errore (indipendentemente dalla causa che lo ha originato) un saldo Irpef pari a 200 euro.

Determinazione dell'imposta				
	RN45 IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 1 ,00	2 ,00
	RN46 IMPOSTA A CREDITO		250 ,00

Il quadro RX dovrà essere così compilato:

		Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione	Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1	IRPEF	1 ,00	2 250 ,00	3 200 ,00	4 ,00	5 450 ,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00

Nella **colonna 2 del rigo RX1** dovrà essere riportato il credito indicato al rigo RN46.

Nella **colonna 3 del rigo RX1** dovrà essere riportato il maggior versamento a saldo effettuato per errore dal contribuente.

Nel rigo **RX5 va indicata la somma degli importi delle colonne 2 e 3**, che il contribuente ha deciso di utilizzare in compensazione con eventuali importi a debito mediante il modello F24.

Colonna 4: Credito di cui si chiede il rimborso

Nella **colonna 4** va indicato il credito di cui si chiede il rimborso.

Non può essere chiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Colonna 5: Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione

Nella **colonna 5** va indicato **il credito da utilizzare in compensazione** con il modello F24, ovvero per l'Irpef, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la dichiarazione.
Ad esempio, in caso di **credito Irpef**, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. 241/1997 utilizzando il modello F24, sia quella che vuole **utilizzare in diminuzione dell'acconto Irpef** dovuto per **l'anno 2021** senza esporre la compensazione nel Mod. F24. Nella colonna 5 del quadro RX gli importi a credito devono essere indicati **al lordo dei relativi utilizzi già effettuati**. Il credito indicato a colonna 5, per la parte eventualmente derivante dalla **colonna 4 del quadro DI**, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di **debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa** (articolo 2, comma 8-*bis*, D.P.R. 322/1998).
Nella presente colonna, gli importi a credito devono essere indicati al lordo dei relativi utilizzi già effettuati.
Non esistono particolari vincoli per i crediti risultanti dalla dichiarazione: tali somme possono essere ripartite liberamente tra importi da utilizzare in compensazione ed importi da chiedere a rimborso.

Non possono essere chiesti a rimborso né utilizzati in compensazione:
- il credito Irpef (rigo RX1);
- l' addizionale regionale (RX2);
- l' addizionale comunale (RX3)

per importi inferiori a 12,00 euro.
Qualora la somma delle colonne 2 e 3 dei righi RX1, RX2, RX3 siano inferiori a tale limite, la colonna 4/colonna 5 non deve essere compilata.

Non possono essere chiesti a rimborso:
- i crediti relativi alle imposte sostitutive;
- i crediti relativi alle altre imposte indicate nel quadro RX;

per importi inferiori a 12,00 euro.
Qualora la somma delle colonne 2 e 3 degli altri righi, sia inferiore a tale limite, la colonna 4 non deve essere compilata.
Queste tipologie di crediti, invece, non hanno un importo minimi di utilizzo in compensazione.

Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva, o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, competente in base al domicilio fiscale. Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.
Se in sede di **controllo automatizzato** della dichiarazione, viene riscontrata la spettanza di una eccedenza superiore a quella dichiarata, l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al contribuente, procederà al rimborso di tali maggiori somme, salvo sua diversa indicazione. Nei casi in cui non è possibile stabilire con certezza la spettanza del credito, l'Agenzia invierà al contribuente la comunicazione di **maggior credito ai fini della sua conferma presso gli uffici**.
Nel caso in cui si intende chiedere a rimborso il credito risultante dalla presente dichiarazione (colonna 4 della sezione I), ovvero il credito derivante dalla precedente dichiarazione (colonna 4 della sezione II), il contribuente, per ridurre i tempi di erogazione del rimborso, può comunicare **direttamente all'Agenzia delle entrate le proprie coordinate bancarie, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate,** o **presentare la richiesta di accreditamento ad un qualsiasi ufficio locale.**

SEZIONE II – CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazione		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
	RX51 IVA		2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	RX52 Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
	RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
	RX54 Altre imposte	1	,00	,00	,00	,00
	RX55 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
	RX56 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
	RX57 Altre imposte		,00	,00	,00	,00

La **sezione II del quadro RX** è deputato ad accogliere le eccedenze ed i crediti relativi al periodo d'imposta precedente, che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

Ad esempio, nella presente sezione devono essere indicati i crediti e le eccedenze nei seguenti casi:
- quando il contribuente **non è più tenuto alla presentazione** di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello Unico, e quindi non **trova collocazione il riporto dell'eccedenza e del relativo utilizzo** (è il caso, ad esempio, di un contribuente che, avendo cessato l'attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre 2019, ha presentato la dichiarazione con saldo Iva a credito ed ha scelto di utilizzare l'eccedenza, risultante dal modello Redditi 2020, in compensazione di altri tributi);

Si precisa che le eccedenze relative all'Irpef e alle addizionali, regionale e comunale, derivanti dalla precedente dichiarazione, non vanno indicate nella presente sezione, ma vanno riportate nei quadri RN e RV, anche se il contribuente non possiede alcun reddito assoggettato a tassazione ordinaria (es. il contribuente che non possiede altri redditi oltre a quello indicato nel quadro LM).

- quando **la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti**, ma **il quadro non prevede il riporto** del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive (ad esempio, per le imposte sostitutive di cui al quadro RQ in cui non è contemplata la formazione di eccedenze);
- quando vi è **la presenza di eccedenze di versamento, rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello Redditi 2020**, o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione, a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce, ovvero nella sezione I del quadro RX.

La sezione II deve essere utilizzata anche in caso di indicazione nel quadro DI di crediti relativi ad imposte per le quali non è prevista l'esposizione nella sezione I.

Colonna 1: Codice tributo

Nella **colonna 1,** va indicato, limitatamente ai righi da **RX54 a RX57,** il codice tributo dell'importo o dell'eccedenza a credito che si intende riportare dall'anno precedente, per le imposte diverse da quelle espressamente previste nei righi da RX51 a RX53.

Colonna 2: Eccedenza o credito precedente

Nella **colonna 2,** vanno indicati:
- l'ammontare del credito, di cui alla colonna 5 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello Redditi 2020;
- le eccedenze di versamento rilevate successivamente alla presentazione della dichiarazione Redditi 2020;
- le eccedenze di versamento riconosciute dall'Agenzia delle entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione, a condizione che non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce ovvero nella sezione I del quadro RX.

Nel caso in cui sia stato compilato il quadro DI, l'importo da indicare nella colonna 2 deve essere aumentato del credito indicato in colonna 4 del quadro DI, per ciascun tributo corrispondente.

Colonna 3: Importo compensato nel modello F24

Nella **colonna 3,** va indicato **l'ammontare del credito** o eccedenza indicata a colonna 2, **che è stato complessivamente utilizzato in compensazione** con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione.

La differenza risultante fra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3 deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.

Colonna 4: Importo di cui si chiede il rimborso

Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare del credito residuo di cui si intende chiedere il rimborso.

Per il rimborso del credito Iva, dovrà essere presentata anche specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, mentre per quello dei contributi previdenziali a credito, l'istanza dovrà essere prodotta all'Inps.
L'importo di cui si richiede il rimborso non può essere inferiore a 12,00 euro.

Colonna 5: Importo residuo da compensare

Nella **colonna 5,** va indicato **l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione con il modello F24**, fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione.
Nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento (2020), anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti.

Il credito indicato a colonna 5, per la parte eventualmente derivante dalla colonna 4, al netto dell'importo di colonna 3, del quadro DI, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di **debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa**, come disposto dall'articolo 2, comma 8-*bis*, D.P.R. 322/1998.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Un contribuente ha cessato l'attività e chiuso la partita Iva in data 20 settembre 2019 e nel relativo modello Redditi ha indicato un credito Iva pari a 1.500 euro, utilizzato solo parzialmente in compensazione per 700 euro.
Il contribuente dovrà così compilare la sezione II del quadro RX del modello Redditi 2021:

Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazione	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
RX51 IVA		2 1.500 ,00	3 700 ,00	4 ,00	5 800 ,00
RX52 Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX54 Altre imposte	1	,00	,00	,00	,00
RX55 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX56 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX57 Altre imposte		,00	,00	,00	,00

Non dovendo più compilare il modello Iva, il contribuente dovrà indicare il credito risultante dalla dichiarazione dell'anno 2019 nella **colonna 2 del rigo RX51** della sezione II del quadro RX.

Nella **colonna 3** dovrà essere indicata la parte del credito compensata nel modello F24.

Nella colonna 5 del rigo RX51 va indicata la differenza degli tra gli importi delle colonne 2 e 3, che il contribuente ha deciso di utilizzare in compensazione

NEW SEZIONE III – RECUPERO RITENUTE RIATTRIBUITE

SEZIONE III Credito IRPEF da ritenute riattribuite		Eccedenza ritenute precedente dichiarazione	di cui compensate nel Mod. F24	Ritenute presente dichiarazione	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
	RX58	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Nel **rigo RX58** va indicato:

- in **colonna 1** l'eccedenza di ritenute risultante dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 2** l'importo di cui a colonna 1 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997;
- in **colonna 3** l'ammontare delle ritenute subite dall'impresa familiare che i collaboratori dell'impresa hanno riattribuito alla medesima. In particolare, nella presente colonna occorre riportare la somma degli importi nei righi RS6 col. 6 e RS7 col. 6 del terzo fascicolo di tutti i moduli compilati;
- in **colonna 4** il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- in **colonna 5** il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 (tramite modello F24). Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati. Qualora il dichiarante utilizzi tale credito per un **importo superiore a 5.000 euro** (articolo 3, comma 1, lettera a), D.L. 50/2017) dovrà essere apposto sulla presente dichiarazione il visto di conformità.

La somma degli importi indicati in colonna 4 e 5 non può essere superiore al valore risultante dalla seguente operazione:

col. 1 – col. 2 + col. 3

NEW SEZIONE IV – RIGO RX59

SEZIONE IV Versamenti periodici omessi	**RX59**	Anno 1	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata 2 ,00	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo 3 ,00	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti 4 ,00
		IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità 5 ,00	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento 6 ,00	Versamenti sospesi per eventi eccezionali 7 ,00	Credito maturato 8 ,00
		Codice fiscale 10			

La sezione è riservata ai soggetti **non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva** che, a fronte di **omessi versamenti Iva periodici relativi ad annualità precedenti**, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel periodo d'imposta 2020, che consentono di ricostituire il credito Iva non emerso nella dichiarazione Iva relativa all'anno cui si riferiscono i versamenti stessi.

Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni del **quadro VQ** del modello Iva. La somma degli importi di colonna 8 va riportata nella sezione II del presente quadro con il codice tributo 6099.

QUADRO RH

PERSONE FISICHE 2021

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RH - Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Mod. N.

Sezione I
Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

	Codice fiscale società o associazione partecipata	Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite in misura piena	Reddito dei terreni	Detrazioni
RH1	1	2	3 %	4 ,00	5	6	7
	Quota redd. società non operative: 8 ,00	Quota ritenute d'acconto: 9 ,00	Quota crediti d'imposta: 10 ,00	Rientro dall'estero: 11	Quota oneri detraibili: 12 ,00	Quota reddito non imponibile: 13 ,00	
RH2	1	2	3 %	4 ,00	5	6	7
	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11	12 ,00	13 ,00	
RH3	1	2	3 %	4 ,00	5	6	7
	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11	12 ,00	13 ,00	
RH4	1	2	3 %	4 ,00	5	6	7
	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11	12 ,00	13 ,00	

Sezione II
Dati della società partecipata in regime di trasparenza

	Codice fiscale società partecipata	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite in misura piena
RH5	1	3 %	4 ,00	5
	Quota redd. società non operative: 8 ,00	Quota ritenute d'acconto: 9 ,00	Quota crediti d'imposta: 10 ,00	Quota credito imposte estere ante opzione: 11 ,00	Quota oneri detraibili: 12 ,00
	Quota eccedenza: 13 ,00	Quota acconti: 14 ,00			
RH6	1	3 %	4 ,00	5
	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
	13 ,00	14 ,00			

Sezione III
Determinazione del reddito

Dati comuni alla sez. I ed alla sez. II

Partecipazione in soggetti ISA ☐

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo 1 ,00)	2 ,00	
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	Perdite da contabilità semplificata: 1 ,00	Perdite da contabilità ordinaria: 2 ,00	
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8	Perdite da contabilità semplificata: 1 ,00	Perdite da contabilità ordinaria: 2 ,00	3 ,00
RH10	Perdite d'impresa			,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10			,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti	Perdite in misura limitata 60%: 1 ,00	Perdite in misura limitata 80%: 2 ,00	Perdite in misura piena: 3 ,00
RH14	Totale reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa			,00
RH15	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti			,00
RH16	Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti			,00

	RH17 Totale reddito (o perdita) di patecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)		,00
	RH18 Totale reddito di partecipazione in società semplici	Imponibile 1 ,00	Non imponibile 2 ,00
Sezione IV Riepilogo	**RH19** Totale ritenute d'acconto		,00
	RH20 Totale crediti d'imposta	Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento 1 ,00	2 ,00
	RH21 Totale credito per imposte estere ante opzione		,00
	RH22 Totale oneri detraibili		,00
	RH23 Totale eccedenza		,00
	RH24 Totale acconti		,00
	RH25 Imposte delle controllate estere		,00

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il **quadro RH** deve essere compilato dai contribuenti che devono dichiarare **redditi derivanti da partecipazioni in società, associazioni, imprese familiari o coniugali**.
In particolare vanno dichiarate le quote di reddito da parte di:

- soci di società di persone ed equiparate di cui all'articolo 5, Tuir;
- collaboratori di imprese familiari;
- coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- persone fisiche, membri dei Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
- soci di società che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'articolo 116, Tuir.

Nel quadro RH devono essere indicati anche i **proventi conseguiti in sostituzione** dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di detti redditi, ad esclusione delle indennità relative a redditi prodotti in più anni (soggetti a tassazione separata).
Se la partecipazione è assunta non a titolo personale, ma nell'ambito dell'attività di impresa ed è stata indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217, cod. civ., la quota di reddito o perdita non va indicata nel quadro RH, ma nel quadro RF o RG (Fascicolo 3).

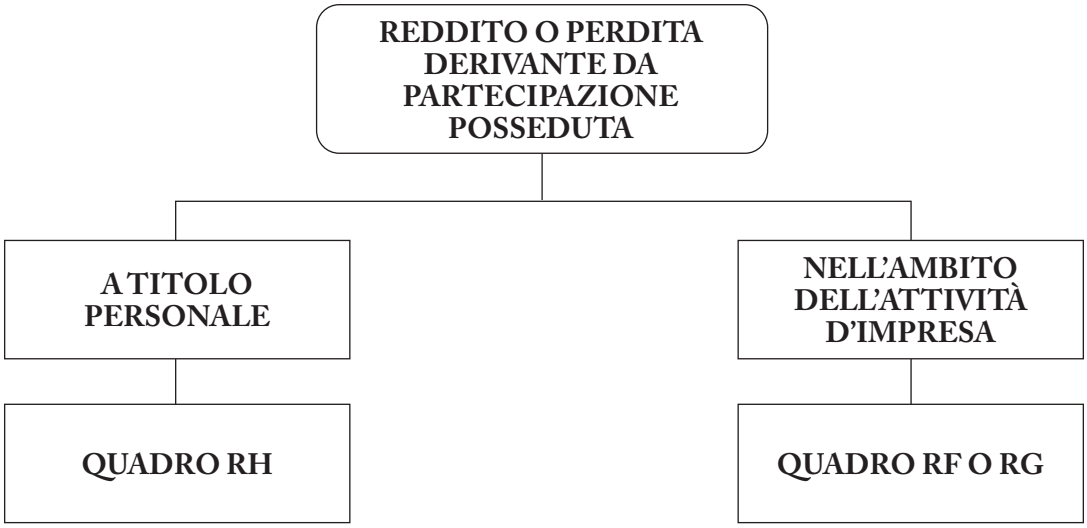

Si precisa che:
- i **redditi e le perdite sono imputati a ciascun socio** indipendentemente dalla percezione **proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili**;
- i **collaboratori dell'impresa familiare** devono compilare il presente quadro solo se l'impresa ha realizzato un **reddito**, in quanto non partecipano alle perdite d'impresa. Ciascun familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. Nel caso in cui l'imprenditore nell'ambito dell'attività dell'impresa familiare si sia avvalso del **regime di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ovvero del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili al reddito ad essi imputato dall'imprenditore, in quanto l'imposta sul reddito prodotto dall'impresa familiare è stata versata interamente dall'imprenditore;
- nel caso di **azienda coniugale** non gestita in forma societaria, il reddito o la perdita da imputare al coniuge è pari al 50% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare o alla diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210, cod. civ.;
- i redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del GEIE nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

Se dal prospetto rilasciato:
- dai soggetti di cui all'articolo 5, Tuir;
- dai GEIE;
- dai soggetti di cui all'articolo 116, Tuir;

risultino **imposte pagate all'estero in via definitiva**, per poter usufruire del relativo **credito di imposta** è necessario compilare il **quadro CE**.

Gli eventuali **crediti di imposta**, dichiarati dai soggetti di cui all'articolo 5, Tuir nel quadro RU del modello Redditi SP o dai soggetti di cui all'articolo 116, Tuir e attribuiti ai soci, vanno indicati, con relativi utilizzi, non nel presente quadro ma nel **quadro RU**.
Nel caso di **plusvalenza da *exit tax***, attribuita per trasparenza dalle società di cui agli articoli 5 e 116 ai soci che optano per la tassazione separata, il socio deve indicare la plusvalenza e l'opzione nel **quadro TR**.
I redditi da partecipazione derivanti da società residenti in paesi in regime di fiscalità privilegiata (articolo 167 e 168, Tuir) vanno dichiarati nel **quadro RM** ed assoggettati a tassazione separata. Nel **quadro RS** andranno evidenziati i crediti di imposta per le imposte pagate all'estero.

Qualora tra i redditi prodotti in forma associata vi siano **redditi soggetti a tassazione separata**, questi ultimi devono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quota, nel **quadro RM** ovvero nel **quadro TR**.
Il quadro si compone delle seguenti sezioni:
- **sezione I** – dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o geie;
- **sezione II** – dati della società partecipata in regime di trasparenza;
- **sezione III** – determinazione del reddito;
- **sezione IV** – riepilogo.

SEZIONE I – DATI DELLA SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE, IMPRESA FAMILIARE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE

Sezione I
Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

RH1	1 Codice fiscale società o associazione partecipata		2 Tipo	3 Quota di partecipazione %	4 Quota reddito (o perdita) ,00	5 Perdite in misura piena	6 Reddito dei terreni	7 Detrazioni
	8 Quota redd. società non operative ,00	9 Quota ritenute d'acconto ,00	10 Quota crediti d'imposta ,00	11 Rientro dall'estero	12 Quota oneri detraibili ,00	13 Quota reddito non imponibile ,00		
RH2	1		2	3 %	4 ,00	5	6	7
	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11	12 ,00	13 ,00		
RH3	1		2	3 %	4 ,00	5	6	7
	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11	12 ,00	13 ,00		
RH4	1		2	3 %	4 ,00	5	6	7
	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11	12 ,00	13 ,00		

I dati necessari per la compilazione del quadro RH devono risultare:
- da apposito prospetto di riparto del reddito o della perdita della società di persone, sottoscritto dal rappresentante legale;
- da apposito prospetto di riparto del reddito dell'impresa familiare, sottoscritto dal titolare;
- dal prospetto di riparto rilasciato dal GEIE.

In tali prospetti vanno indicati, oltre ai dati anagrafici dei soci, collaboratori, …:
- il reddito di impresa ai fini Irpef;
- la quota del reddito attribuita;
- l'eventuale reddito minimo in caso di società non operative;
- la quota di ritenute d'acconto e/o crediti di imposta attribuita;
- l'indicazione dell'eventuale adozione della contabilità semplificata.

SOCIETÀ DI PERSONE: IMPUTAZIONE REDDITI E PERDITE

I **redditi o le perdite delle società di persone** sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, **proporzionalmente** alla propria quota di partecipazione agli utili.
Il reddito o la perdita deve essere quindi attribuita ai soci in base alle quote di partecipazione che risultano dall'atto costitutivo o da atto pubblico o scrittura privata autenticata che deve avere data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se nulla è disposto, le quote di partecipazione si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei singoli soci, mentre, se questi non sono determinati, si presumono uguali.
Nel caso di **associazioni professionali**, la redazione dell'atto o della scrittura privata può avvenire, invece, entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
Nel caso di **società in accomandita semplice**, se le perdite eccedono il capitale sociale, la perdita imputabile ai soci accomandanti non può mai superare il valore della quota da essi conferita, mentre i soci accomandatari, in quanto solidalmente e illimitatamente responsabili, devono ripartirsi l'intera eccedenza della perdita rispetto al capitale in proporzione alle loro rispettive quote di partecipazione agli utili.

IMPRESA FAMILIARE: IMPUTAZIONE REDDITI

L'istituto dell'**impresa familiare** è disciplinato, dal punto di vista civilistico, dall'articolo 230-*bis,* cod. civ., ai sensi del quale è considerata tale l'impresa nella quale collaborano i componenti della famiglia prestando in modo continuativo la propria attività lavorativa.
Tale forma di impresa, anche se gestita con la collaborazione dei familiari, conserva il trattamento e la natura di ditta individuale.
Nei confronti dell'impresa familiare trova applicazione il sistema di tassazione per trasparenza (analogo a quello delle società di persone), in virtù del quale il reddito prodotto è imputato a ciascun familiare partecipante indipendentemente dall'effettiva percezione del reddito e in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.
La disciplina fiscale dell'impresa familiare è contenuta nell'**articolo 5, commi 4 e 5, Tuir**, che stabilisce:

"I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del cod. civ., limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado."

Quindi la quota di reddito attribuibile ai soggetti partecipanti all'impresa familiare **non può superare il 49%** dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale, mentre le eventuali perdite conseguite dall'imprenditore non possono essere attribuite ai collaboratori ma sono di esclusiva pertinenza del titolare:

Soggetto	Quota reddito di impresa imputabile	Perdita di impresa
Titolare	Minimo 51%	Integralmente a carico
Collaboratori familiari	Massimo 49%	Non imputabile

Modifica	Effetti fiscali
Costituzione dell'impresa familiare contestualmente all'inizio dell'attività da parte dell'imprenditore	Imputazione della quota al collaboratore dall'anno di costituzione
Costituzione dell'impresa familiare nel corso di un esercizio successivo all'inizio dell'attività imprenditoriale	Imputazione della quota al collaboratore dall'anno successivo a quello di costituzione

Modifica	Effetti fiscali
Cessazione dell'attività da parte di un collaboratore	Imputazione della quota di reddito dell'anno di cessazione in proporzione al tempo di permanenza nell'impresa
Ingresso di nuovo collaboratore in impresa familiare già esistente	Imputazione della quota al collaboratore dall'anno successivo a quello di ingresso

Le **quote di reddito attribuite ai collaboratori,** nella misura massima del 49%, concorrono a formare il reddito complessivo di ciascuno e vanno indicate all'interno del modello Redditi PF nel **quadro RH** (redditi di partecipazione).
Come precisato nelle istruzioni, i collaboratori dell'impresa familiare devono compilare il presente quadro solo nel caso in cui **l'impresa abbia realizzato un reddito**, in quanto essi partecipano, sia agli effetti civili che fiscali, agli utili, ma non alle perdite dell'impresa.

Inoltre, ciascun familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Nel caso in cui l'imprenditore nell'ambito dell'attività dell'impresa familiare si sia avvalso del **regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) ovvero del regime forfetario (articolo 1, comma da 54 a 89, L. 190/2014), i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili al reddito ad essi imputato dall'imprenditore, in quanto l'imposta sul reddito prodotto dall'impresa familiare è stato versato interamente dall'imprenditore.

IMPRESA CONIUGALE: IMPUTAZIONE REDDITI E PERDITE

Nel caso in cui l'azienda coniugale non sia gestita in forma societaria, il reddito o la perdita da imputare al coniuge è pari al 50% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare o alla diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210, cod. civ..

GEIE: IMPUTAZIONE REDDITI E PERDITE

I redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del *Gruppo Europeo di Interesse Economico*, secondo la percentuale prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

Righi da RH1 a RH4

RH1	Codice fiscale società o associazione partecipata	Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite in misura piena	Reddito dei terreni	Detrazioni
	1	2	3 %	4 ,00	5	6	7
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Rientro dall'estero	Quota oneri detraibili	Quota reddito non imponibile	
	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11	12 ,00	13 ,00	

Colonna 1	Va indicato il **codice fiscale** della società o dell'associazione partecipata.

Colonna 2	Va indicato il codice relativo al **tipo di partecipazione** che il contribuente ha avuto nel corso del 2020: 1. se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità ordinaria o GEIE; 2. se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti; 3. se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari in contabilità semplificata; 4. se trattasi di società semplici; 5. nel caso in cui la società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari, in contabilità ordinaria o GEIE, abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto delle quote di patrimonio; 6. nel caso in cui la società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa, azienda coniugale, imprese familiari, in contabilità semplificata, abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto delle quote di patrimonio; 7. nel caso in cui l'associazione partecipata abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto della quota di patrimonio; 8. nel caso in cui la società semplice partecipata abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto della quota di patrimonio.
Colonna 3	Va indicata la **quota di partecipazione** al reddito della società partecipata espressa in percentuale.
Colonna 4	Va indicata la **quota di reddito o perdita** (preceduta dal segno -) della società partecipata attribuita al dichiarante.
Colonna 5	Va barrata nel caso in cui l'eventuale perdita d'impresa indicata in colonna 4 sia utilizzabile in misura piena (articolo 84, comma 2, Tuir).

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria o semplificata realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi in misura piena a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva. La medesima regola si applica alle perdite derivanti dall'ex regime dei contribuenti minimi, a quelle derivanti dal regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nonché a quelle derivanti dall'attività di lavoro autonomo se prodotte negli 2006 e/o 2007.

Colonna 6	Va barrata se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni determinato nel quadro RA.
Colonna 7	Va barrata se spetta la detrazione di cui all'articolo 13, comma 5, Tuir.

Colonna 8	Va indicata la quota di reddito minimo derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'articolo 30, L. 724/1994, reddito minimo che non può essere compensato con perdite d'impresa di esercizi precedenti. Tale colonna va compilata anche nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, e indicata in colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo".
Colonna 9	Va indicata la quota di ritenute d'acconto subite dalla società partecipata e imputata al dichiarante.
Colonna 10	Va indicata la quota di crediti di imposta spettante al dichiarante (esclusi quelli da riportare nel quadro RU).
Colonna 11	Va indicato: • il **codice 1**: in caso di imputazione di reddito derivante dall'attività di ricerca, per il quale il ricercatore intende avvalersi dell'agevolazione prevista dall'articolo 3, D.L. 269/2003, dall'articolo 17, comma 1, D.L. 185/2008 e dall'articolo 44, D.L. 78/2010. In tal caso nella colonna 4 va riportato il 10% della quota di reddito imputata; • il **codice 3**: in caso di imputazione di reddito nei confronti dei soggetti rientrati in Italia, qualora gli stessi, possedendo i requisiti, intendono avvalersi dei benefici di cui all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015. In tal caso nella colonna 4 va riportato il 50% del reddito imputato al lavoratore; • il **codice 4** se è stato imputato reddito nei confronti dei soggetti rientrati in Italia, qualora gli stessi, possedendone i relativi requisiti, intendano avvalersi dei benefici previsti dall'articolo 16, D.Lgs. 147/2015. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 la fruizione dell'agevolazione è subordinata all'emanazione del D.M. di cui all'articolo 13-*ter*, comma 2, D.L. 124/2019. In tal caso nella colonna 4 va riportato il 30% del reddito imputato al lavoratore; • il **codice 5** se è stato imputato reddito nei confronti dei soggetti rientrati in Italia, qualora gli stessi, possedendone i relativi requisiti, intendano avvalersi dei benefici previsti dal comma 5-*bis*, articolo 16, D.Lgs. 147/2015 e hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 la fruizione dell'agevolazione è subordinata all'emanazione del D.M. di cui all'articolo 13-*ter*, comma 2, D.L. 124/2019. In tal caso nella colonna 4 va riportato il 10% del reddito imputato al lavoratore; • il **codice 6** se è stato imputato reddito nei confronti dei soggetti rientrati in Italia, qualora gli stessi, possedendone i relativi requisiti, intendano avvalersi dei benefici previsti dal comma 5-*quater*, articolo 16, D.Lgs. 147/2015 poiché si possiede la qualifica di sportivo professionista e hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019. In tal caso nella colonna 4 va riportato il 50% del reddito imputato al lavoratore.
Colonna 12	Va indicata la quota di oneri detraibili imputati al dichiarante, ricavabile dal prospetto rilasciato dalla società.

Colonna 13	Va indicata la quota del reddito fondiario non imponibile (reddito dominicale dei terreni e/o reddito dei fabbricati e del reddito dominicale e agrario non imponibile in caso di coltivatore diretto o IAP) della società semplice partecipata imputata al dichiarante. Per l'anno 2020 l'esenzione spetta anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartengano al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all'esercizio dell'impresa familiare. Questa colonna deve essere compilata solo se nella colonna 2 sono stati indicati i codici 1, 3 e 4.

SEZIONE II – DATI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA

Sezione II
Dati della società partecipata in regime di trasparenza

RH5	Codice fiscale società partecipata 1		Quota di partecipazione 3 %	Quota reddito (o perdita) 4 ,00	Perdite in misura piena 5
	Quota redd. società non operative 8 ,00	Quota ritenute d'acconto 9 ,00	Quota crediti d'imposta 10 ,00	Quota credito imposte estere ante opzione 11 ,00	Quota oneri detraibili 12 ,00
	Quota eccedenza 13 ,00	Quota acconti 14 ,00			
RH6	1		3 %	4 ,00	5
	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
	13 ,00	14 ,00			

REGIME DI TRASPARENZA ARTICOLO 116, TUIR

Il **regime di trasparenza** prevede l'imputazione del reddito prodotto da una società di capitali residente ai soci a prescindere dalla effettiva percezione dello stesso, mutuando il meccanismo previsto per le società di persone.

Mentre per queste ultime il regime di tassazione per trasparenza costituisce il regime "naturale", per le società di capitali rappresenta invece una modalità di tassazione del reddito alternativa, e attivabile solo su opzione, rispetto a quella "ordinaria", con la tassazione "diretta" del soggetto produttore del reddito.

Nel caso in cui sia esercitata l'opzione per la trasparenza, la successiva distribuzione di utili, che sono quindi già stati tassati, è fiscalmente neutra.

L'opzione di cui all'articolo 116, Tuir può essere esercitata esclusivamente dalle società a responsabilità limitata con compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche (anche imprenditori) in numero non superiore a 10 soggetti (20 se cooperative) e con ricavi non superiori a quelli previsti per l'utilizzo degli studi di settore con riferimento alla dichiarazione relativa all'esercizio precedente a quello per il quale viene esercitata l'opzione.

Per quanto riguarda l'imputazione delle perdite della società partecipata trasparente, è necessario distinguere tra:

- perdite pregresse, generate in periodi ante trasparenza dalla società partecipata: non possono mai essere attribuite ai soci, ma sono utilizzate dalla società trasparente in deduzione dal reddito imponibile della partecipata secondo le regole di cui all'articolo 84, Tuir;
- perdite generatesi in periodo di validità dell'opzione: vengono invece imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

L'imputazione ai soci delle perdite della società partecipata generatesi nel periodo di trasparenza avviene in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota di patrimonio netto contabile della società partecipata.
A tale proposito il decreto attuativo del 4 agosto 2004 prevede che:
- il patrimonio netto alla data di chiusura del periodo d'imposta della società partecipata è determinato senza tener conto della perdita d'esercizio e considerando i conferimenti in denaro e in natura effettuati anche successivamente, ma entro la data di approvazione del bilancio della partecipata;
- le eventuali eccedenze di perdite, realizzate nei periodi di efficacia dell'opzione, non potranno essere mai imputate ai soci. Tali eccedenze potranno al contrario essere utilizzate dalla partecipata in diminuzione del reddito dei periodi successivi; in tale ipotesi la parte non attribuita ai soci viene evidenziata dalla società trasparente nel quadro RS.

Righi da RH5 a RH6

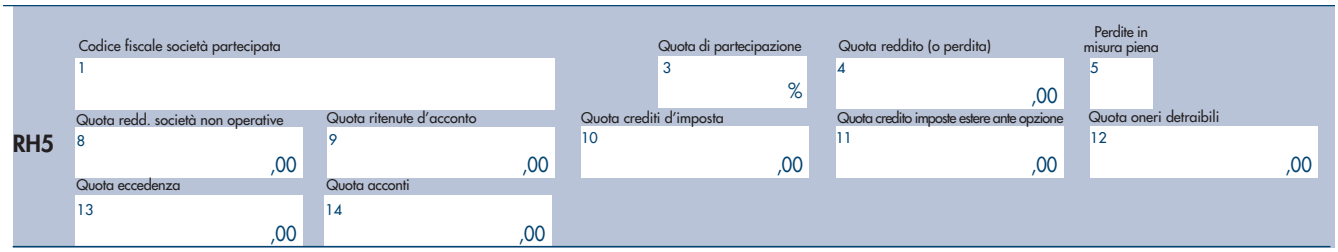

I dati necessari per la compilazione del quadro RH devono risultare da apposito prospetto che la società trasparente dovrà rilasciare ad ogni socio, sulla base dei dati contenuti nel quadro TN del modello Redditi SC 2021, contenente:
- la denominazione, la sede, il codice fiscale della società;
- i dati anagrafici del socio;
- il reddito complessivo o perdita da imputare ai soci, indicando se si tratta di perdita riportabile senza limiti di tempo.
- la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio;
- la quota percentuale di partecipazione alle perdite spettante al socio;
- la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell'articolo 30, L. 724/1994, nel caso di società non operativa;
- la quota di ritenute d'acconto subite dalla società;
- la quota delle eventuali imposte pagate all'estero, con riferimento ai redditi prodotti all'estero nei periodi d'imposta anteriori all'esercizio dall'opzione;
- la quota di oneri detraibili;
- la quota degli acconti attribuiti;
- la quota delle eccedenze Ires attribuita al socio.

Colonna 1	Va indicato il **codice fiscale** della società partecipata trasparente.
Colonna 3	Va indicata la **quota di partecipazione** espressa in percentuale.
Colonna 4	Va indicata la **quota di reddito o perdita** (preceduta dal segno -) della società trasparente attribuita al dichiarante.

Colonna 5	Va barrata nel caso in cui l'eventuale perdita d'impresa indicata in colonna 4 sia utilizzabile in misura piena (articolo 84, comma 2, Tuir).
	Ai sensi dell'articolo 84, comma 2, Tuir, le perdite d'impresa in contabilità ordinaria o semplificata realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi in misura piena a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
Colonna 8	Va indicata la quota di reddito minimo derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'articolo 30, L. 724/1994, reddito minimo che non può essere compensato con perdite d'impresa. Tale colonna va compilata anche nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, e indicata in colonna 4, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo".
Colonna 9	Va indicata la quota di ritenute d'acconto subite dalla società trasparente e imputata al dichiarante.
Colonna 10	Va indicata la quota di crediti di imposta spettante al dichiarante (esclusi quelli da riportare nel quadro RU).
Colonna 11	Va indicata la quota del credito per imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti ovvero a utili conseguiti o plusvalenze realizzate dalla società trasparente nei periodi anteriori all'esercizio dell'opzione.
Colonna 12	Va indicata la quota di oneri detraibili imputati al dichiarante.
Colonna 13	Va indicata la quota di eccedenza di Ires (rigo RX1 colonna 5 modello Redditi SC 2020) derivante dalla precedente dichiarazione presentata dalla società trasparente per la parte imputata al socio.
Colonna 14	Va indicata la quota degli acconti versati dalla società trasparente per la parte imputata al socio.

SEZIONE III – DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Sezione III
Determinazione del reddito

Dati comuni alla sez. I ed alla sez. II

Partecipazione in soggetti ISA ☐

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo 1 ,00)		2 ,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa		Perdite da contabilità semplificata 1 ,00	Perdite da contabilità ordinaria 2 ,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8	Perdite da contabilità semplificata 1 ,00	Perdite da contabilità ordinaria 2 ,00	3 ,00
RH10	Perdite d'impresa			,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10			,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti	Perdite in misura limitata 60% 1 ,00	Perdite in misura limitata 80% 2 ,00	Perdite in misura piena 3 ,00
RH14	Totale reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa			,00
RH15	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti			,00
RH16	Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti			,00
RH17	Totale reddito (o perdita) di patecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)			,00
RH18	Totale reddito di partecipazione in società semplici		Imponibile 1 ,00	Non imponibile 2 ,00

Nel caso di compilazione di più moduli, i dati della **sezione III**, dove il contribuente deve sommare gli importi contenuti nella sezione I e nella sezione II, vanno riportati solo nel primo modulo.

Rigo RH7

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo	1 ,00)	2 ,00

Nel **rigo RH7**, **colonna 2**, va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito (importi complessivi di colonna 4) derivanti da:

- partecipazioni in imprese (società di persone, imprese familiari, coniugali, GEIE) in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3 di colonna 2 dei righi da RH1 a RH4);
- recesso (codici 5 e 6). Ai sensi dell'articolo 20-*bis*, Tuir, le maggiori somme percepite dal socio in caso di recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante o liquidazione della società di persone, costituiscono utili per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate (articolo 47, comma 7, Tuir). Tale eccedenza deve essere assoggettata a tassazione separata se ne sussistono le condizioni o ordinaria, secondo il principio di competenza (data di recesso);
- partecipazioni in società che hanno optato per il regime di trasparenza di cui all'articolo 116, Tuir (importi positivi di colonna 4 dei righi RH5 e RH6).

In **colonna 1** va riportato l'importo derivante dalla somma delle quote di reddito minimo (importi di colonna 8) derivanti da:

- partecipazioni in imprese in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1 e 3 di colonna 2 dei righi da RH1 a RH4);
- partecipazioni in società che hanno optato per il regime di trasparenza di cui all'articolo 116, Tuir (colonna 8 dei righi RH5 e RH6).

Rigo RH8

		Perdite da contabilità semplificata	Perdite da contabilità ordinaria
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	1 ,00	2 ,00

Nel **rigo RH8**, **colonna 1**, va indicato l'importo complessivo, non preceduto dal segno meno, delle quote di perdite derivanti dalla partecipazione in imprese in regime di contabilità semplificata (codice 3 di colonna 2 dei righi da RH1 a RH4).

Nel **rigo RH8**, **colonna 2**, va indicato l'importo, non preceduto dal segno meno, derivante dalla somma delle perdite di partecipazione, derivanti da:

- partecipazioni in imprese in regime di contabilità ordinaria (codice 1 di colonna 2 dei righi da RH1 a RH4);
- partecipazioni in società che hanno optato per il regime di trasparenza di cui all'articolo 116, Tuir (colonna 4 dei righi RH5 e RH6).

Rigo RH9

		Perdite da contabilità semplificata	Perdite da contabilità ordinaria	
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8	1 ,00	2 ,00	3 ,00

Nel **rigo RH9**, **colonna 3**, va indicata la differenza, tra l'importo di rigo RH7 colonna 2 e le perdite di cui alle colonne 1 e 2 del rigo RH8 fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RH7, colonna 2. In ogni caso tale differenza non può essere inferiore all'eventuale importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7.

Nel **rigo RH9**, **colonna 2** vanno indicate le perdite del rigo RH8, colonna 2, derivanti dalla partecipazione in imprese a contabilità ordinaria, che residuano dopo l'utilizzo in compensazione con il reddito di rigo RH7, colonna 2.

Nel **rigo RH9**, **colonna 1**, vanno indicate le perdite del rigo RH8, colonna 1, derivanti dalla partecipazione in imprese a contabilità semplificata, che residuano dopo l'utilizzo in compensazione con il reddito di rigo RH7, colonna 2.
Le perdite di cui alle colonne 1 e 2 del rigo RH9, al netto di quanto eventualmente compensato con i redditi dei quadri RF, RD o RG, devono essere riportate nell'apposito prospetto "Perdite d'impresa non compensate" del quadro RS.

Rigo RH10

RH10 Perdite d'impresa	,00

Se l'importo indicato nel rigo RH9 colonna 3 è di segno positivo, nel **rigo RH10** va indicato l'importo delle perdite di impresa 2020 (quadro RF o RG) fino alla concorrenza dell'importo così determinato:

RH9 col. 3 – RH7 col. 1

Rigo RH11

RH11 Differenza tra rigo RH9 e RH10	,00

Nel **rigo RH11** va indicato il seguente importo:

RH9 col. 3 – RH10

Rigo RH12

	Perdite in misura limitata 60%	Perdite in misura limitata 80%	Perdite in misura piena
RH12 Perdite d'impresa di esercizi precedenti	1 ,00	2 ,00	3 ,00

Se l'importo del rigo RH11 è positivo, quest'ultimo importo può essere compensato con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da evidenziare:

- nel rigo **RH12**, **colonna 1**, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata del 60%,

- nel rigo **RH12**, **colonna 2**, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell'80%,
- nel rigo **RH12**, **colonna 3**, in caso di perdite utilizzabili in misura piena.

LEGGE FINANZIARIA 2019
A seguito della modifica dei commi 1 e 3, articolo 8, Tuir **a regime** per le imprese in contabilità semplificata e ordinaria, e per i soci di società di persone in contabilità semplificata e ordinaria, si applicano le stesse regole in materia di perdite d'impresa previste per le società di capitali.
In via transitoria, le perdite derivanti dall'esercizio d'impresa in contabilità semplificata (e quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata) **maturate nei periodi d'imposta 2018 e 2019** possono essere computate in diminuzione nel limite del **60%** dei redditi d'impresa conseguiti nel periodo d'imposta 2020 (articolo 1, comma 25, L. 145/2018).
Inoltre, le **perdite del periodo d'imposta 2017**, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, Tuir, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 145/2018, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi.

Si ricorda che, in relazione alle perdite pregresse, la normativa vigente esclude la possibilità da parte dei soci di una società partecipata di compensare i redditi attribuiti da quest'ultima con le perdite maturate nei periodi antecedenti l'opzione per il regime di tassazione in trasparenza.

Rigo RH14

RH14 Totale reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	,00

Nel **rigo RH14** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH11 e le perdite di cui al rigo RH12, colonne 1, 2 e 3, fino a concorrenza dell'importo di cui al rigo RH11.
In ogni caso tale differenza non può essere inferiore all'eventuale importo indicato nel rigo RH7 colonna 1.

Rigo RH15

RH15 Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti	,00

Nel **rigo RH15** va indicato il reddito o la perdita (precedute dal segno meno) derivante dalla partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 dei righi da RH1 a RH4).

Rigo RH16

RH16 Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti	,00

Se l'importo di cui al rigo RH15 è positivo, nel **rigo RH16** vanno riportate le eventuali perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti non compensate con altri redditi di lavoro autonomo dell'anno, fino a concorrenza dell'importo di rigo RH15.

Rigo RH17

RH17	Totale reddito (o perdita) di patecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)	,00

Nel **rigo RH17** va indicato il seguente importo:

RH17 = RH15 – RH16

che va poi riportato nel rigo RN1.
Se RH15 < RH16 e quindi l'importo di rigo RH17 è negativo, tale perdita potrà essere utilizzata per abbattere il reddito complessivo fino a concorrenza di quello minimo.

Rigo RH18

		Imponibile	Non imponibile
RH18	Totale reddito di partecipazione in società semplici	1 ,00	2 ,00

Nel **rigo RH18 colonna 1** va riportata la somma delle quote di reddito (importi positivi di colonna 4) derivanti dalla partecipazione in società semplici (codice 4 e 8 dei righi da RH1 a RH4).
Tale importo va riportato a rigo RN1 colonna 5.

Nel **rigo RH18 colonna 2** va l'importo complessivo delle quote di reddito fondiario non imponibile (importi di colonna 13) derivanti dalla partecipazione in società semplici e da reddito dominicale e agrario non imponibile in caso di coltivatore diretto o IAP o familiare coadiuvante del coltivatore diretto dell'impresa familiare (codici 1, 3 e 4 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4).
Tale importo va riportato nel rigo RN50, colonna 2.

Altri dati	**RN50**	Abitazione principale soggetta a IMU	1 ,00	Fondiari non imponibili	2 ,00	di cui immobili all'estero 3 ,00

SEZIONE IV – RIEPILOGO

Sezione IV Riepilogo	**RH19**	Totale ritenute d'acconto		,00
	RH20	Totale crediti d'imposta	Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento 1 ,00	2 ,00
	RH21	Totale credito per imposte estere ante opzione		,00
	RH22	Totale oneri detraibili		,00
	RH23	Totale eccedenza		,00
	RH24	Totale acconti		,00
	RH25	Imposte delle controllate estere		,00

Rigo RH19

RH19 Totale ritenute d'acconto	,00

Nel **rigo RH19** va indicata la somma delle colonne 9 dei righi da RH1 a RH6, da riportare al rigo RN33 colonna 4.

Rigo RH20

RH20 Totale crediti d'imposta	Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento 1 ,00	2 ,00

Nel **rigo RH20** colonna 2 va indicata la somma delle colonne 10 dei righi da RH1 a RH6, da riportare poi a rigo RN32 colonna 2, mentre in colonna 1 va eventualmente indicato, se desunto dal prospetto rilasciato dalla società partecipata, l'importo del credito di imposta sui fondi comuni di investimento, da riportare a rigo RN32 colonna 1.

Rigo RH21

RH21 Totale credito per imposte estere ante opzione	,00

Nel **rigo RH21** va indicata la somma delle colonne 11 dei righi RH5 e RH6.
Tale importo dovrà confluire nel rigo RN29 colonna 2.

Rigo RH22

RH22 Totale oneri detraibili	,00

Nel **rigo RH22** va indicata la somma delle colonne 12 dei righi da RH1 a RH6.

Rigo RH23

RH23 Totale eccedenza	,00

Nel **rigo RH23** va indicata la somma delle colonne 13 dei righi da RH5 e RH6.

Rigo RH24

RH24 Totale acconti	,00

Nel **rigo RH24** va indicata la somma delle colonne 14 dei righi RH5 e RH6.

Rigo RH25

RH25 Imposte delle controllate estere	,00

Nel **rigo RH25** va indicato, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 3, D.Lgs. 147/2015, relativamente a utili conseguenti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori all'inizio della trasparenza, l'ammontare delle imposte assolte dalle imprese partecipate residenti in stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui del comma 1, articolo 47-*bis*, Tuir, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute.

CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il sig. A. Rossi è titolare di una ditta individuale gestita sotto forma di impresa familiare insieme al fratello sig. B. Rossi, a cui è attribuita una quota del 49%.
L'impresa nel 2020 presenta i seguenti risultati:

- reddito di impresa: 65.000 euro;
- ritenute subite: 180 euro.

Di seguito si riporta il quadro RH che deve essere compilato dal sig. B. Rossi.

Codice fiscale sig. A. Rossi

RH1	Codice fiscale società o associazione partecipata	Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite in misura piena	Reddito dei terreni	Detrazioni
	1	2 1	3 49 %	4 31.850 ,00	5	6	7
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Rientro dall'estero	Quota oneri detraibili	Quota reddito non imponibile	
	8 ,00	9 88 ,00	10 ,00	11	12 ,00	13 ,00	

Sezione III Determinazione del reddito Dati comuni alla sez. I ed alla sez. II	**RH7** Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo 1 ,00)		2 31.850 ,00
	RH8 Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	Perdite da contabilità semplificata 1 ,00		Perdite da contabilità ordinaria 2 ,00
	RH9 Differenza tra rigo RH7 e RH8	Perdite da contabilità semplificata 1 ,00	Perdite da contabilità ordinaria 2 ,00	3 31.850 ,00
Partecipazione in soggetti ISA ☐	**RH10** Perdite d'impresa			,00
	RH11 Differenza tra rigo RH9 e RH10			31.850 ,00
	RH12 Perdite d'impresa di esercizi precedenti	Perdite in misura limitata 60% 1 ,00	Perdite in misura limitata 80% 2 ,00	Perdite in misura piena 3 ,00
	RH14 Totale reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa			31.850 ,00
	RH15 Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti			,00
	RH16 Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti			,00
	RH17 Totale reddito (o perdita) di patecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)			,00
	RH18 Totale reddito di partecipazione in società semplici	Imponibile 1 ,00		Non imponibile 2 ,00
Sezione IV Riepilogo	**RH19** Totale ritenute d'acconto			88 ,00
	RH20 Totale crediti d'imposta	Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento 1 ,00		2 ,00
	RH21 Totale credito per imposte estere ante opzione			,00
	RH22 Totale oneri detraibili			,00
	RH23 Totale eccedenza			,00
	RH24 Totale acconti			,00
	RH25 Imposte delle controllate estere			,00

Nel caso in cui l'impresa familiare avesse conseguito una perdita anziché un utile, poiché i familiari partecipano agli utili ma non anche alle perdite d'impresa, al fratello sig. B. Rossi non sarebbe stata imputata alcuna quota e quindi non avrebbe dovuto compilare il quadro RH.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

La società Alfa Srl con periodo di imposta coincidente con l'anno solare ha optato nel corso del 2019 per il regime di trasparenza *ex* articolo 116, Tuir.

I soci sono:
- sig. Rossi con una quota del 60%
- sig. Bianchi con una quota del 40%.

Per il 2020 la società Alfa Srl dichiara un reddito di € 70.000.

Di seguito si riporta il quadro RH che deve essere compilato dal sig. Rossi, il quale dispone di perdite di impresa in regime di contabilità ordinaria maturate nel 2015 per 11.000 euro.

Codice fiscale Alfa Srl

RH5

Codice fiscale società partecipata 1		Quota di partecipazione 3 60 %	Quota reddito (o perdita) 4 42.000 ,00	Perdite in misura piena 5	
Quota redd. società non operative 8 ,00	Quota ritenute d'acconto 9 ,00	Quota crediti d'imposta 10 ,00	Quota credito imposte estere ante opzione 11 ,00	Quota oneri detraibili 12 ,00	
Quota eccedenza 13 ,00	Quota acconti 14 ,00				

Sezione III Determinazione del reddito
Dati comuni alla sez. I ed alla sez. II

Partecipazione in soggetti ISA ☐

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo 1 ,00)		2 42.000 ,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa		Perdite da contabilità semplificata 1 ,00	Perdite da contabilità ordinaria 2 ,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8	Perdite da contabilità semplificata 1 ,00	Perdite da contabilità ordinaria 2 ,00	3 42.000 ,00
RH10	Perdite d'impresa			11.000 ,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10			31.000 ,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti	Perdite in misura limitata 60% 1 ,00	Perdite in misura limitata 80% 2 ,00	Perdite in misura piena 3 ,00
RH14	Totale reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa			31.000 ,00
RH15	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti			,00
RH16	Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti			,00
RH17	Totale reddito (o perdita) di patecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)			,00
RH18	Totale reddito di partecipazione in società semplici		Imponibile 1 ,00	Non imponibile 2 ,00

APPROFONDIMENTO
IL REGIME DI RIPORTO DELLE PERDITE PER I SOGGETTI IRPEF

L'articolo 1, commi 23-26, L. 145/2018 ha modificato, variando l'articolo 8, commi 1 e 3, Tuir con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (e quindi dal 2018), il regime delle perdite dei soggetti Irpef:

- equiparando la disciplina delle perdite conseguite dalle imprese in contabilità semplificata a quella delle imprese in contabilità ordinaria, che quindi possono essere scomputate dal solo reddito di impresa;
- prevedendo, come per le società di capitali, che le eccedenze siano portate a riduzione dei redditi dei periodi successivi, senza alcuna limitazione temporale, ma nel limite dell'80% degli stessi.

Sono rimaste inalterate le altre disposizioni dell'articolo 8, Tuir relative:
- al regime delle perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
- al principio per cui le perdite derivanti dalle partecipazioni in Snc e Sas si imputano ai soci in base alla quota di partecipazione agli utili;
- al riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione che possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi in misura piena a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva;
- al divieto di riporto delle perdite di Snc e Sas nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite sia trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo, e venga modificata l'attività principale esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.

Articolo 8, Tuir - Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84.

Perdite di lavoro autonomo

Il comma 27, articolo 36, D.L.223/2006, ha modificato l'articolo 8, Tuir prevedendo, per i lavoratori autonomi, la possibilità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa categoria di quella che le ha generate. Tali disposizioni si rendono applicabili esclusivamente alle perdite realizzate nei periodi di imposta 2006 e 2007.
Per questi periodi quindi le perdite di lavoro autonomo hanno potuto essere dedotte esclusivamente dai redditi appartenenti alla medesima categoria, senza poterle utilizzare in compensazione con gli importi afferenti altre tipologie reddituali, ma con la possibilità di portare l'eventuale eccedenza non utilizzata in diminuzione dai redditi di lavoro autonomo realizzati nei periodi di imposta a venire, entro il limite del quinto periodo successivo (illimitatamente nel caso di maturazione nei primi tre anni di attività). Stesso

discorso per le perdite derivanti da redditi di lavoro autonomo prodotti in forma associata, imputate ai singoli soci che potevano dedurle nell'esercizio di realizzazione e, per la parte eccedente, negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, dai redditi appartenenti alla stessa categoria di reddito al quale partecipano.
A partire dal periodo di imposta 2008 si è tornati anche in questo caso al sistema della compensazione "orizzontale", con l'utilizzo delle perdite per abbattere gli altri redditi eventualmente percepiti dal contribuente nello stesso periodo di imposta e senza la possibilità del riporto a nuovo dell'eccedenza non utilizzata.
Nonostante a partire dal 2008 le perdite realizzate non siano più riportabili a nuovo nei periodi successivi, quelle conseguite nel biennio 2006 e 2007, e non utilizzate, potranno essere riportate in avanti, in modo illimitato nel caso in cui il contribuente si trovasse nei primi tre anni di attività: di conseguenza anche nelle prossime dichiarazioni il quadro RS dovrà consentire l'indicazione di questo tipo di informazione:

Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	**RS11** PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	,00

Perdite prodotte da imprenditori individuali, Snc e Sas

La Finanziaria 2019 variando l'articolo 8, comma 3, Tuir ha a regime:

- equiparato la disciplina delle perdite conseguite dalle imprese in contabilità semplificata a quella delle imprese in contabilità ordinaria, che quindi possono essere scomputate dal solo reddito di impresa;
- previsto, come per le società di capitali, che le eccedenze siano portate a riduzione dei redditi dei periodi successivi, senza alcuna limitazione temporale, ma nel limite dell'80% degli stessi.

<table>
<tr><th>Regime in vigore</th><th>Imprese in contabilità semplificata</th><th>Imprese in contabilità ordinaria</th></tr>
<tr><td>2006-2007</td><td>Scomputo delle perdite da redditi della stessa categoria (redditi d'impresa) con possibilità di riporto delle eccedenze entro il quinto periodo d'imposta successivo (senza limiti temporali le perdite conseguite nei primi tre periodi d'imposta)</td><td rowspan="2">Scomputo delle perdite da redditi della stessa categoria (redditi d'impresa) con possibilità di riporto delle eccedenze entro il quinto periodo d'imposta successivo (senza limiti temporali le perdite conseguite nei primi tre periodi d'imposta)</td></tr>
<tr><td>2008-2017</td><td>Scomputo delle perdite dal reddito complessivo (altre categorie reddituali) senza possibilità di riporto delle eccedenze nei periodi d'imposta successivi</td></tr>
<tr><td>Dal 2018</td><td colspan="2">Scomputo delle perdite da redditi della stessa categoria (redditi d'impresa) con possibilità di riporto delle eccedenze senza limiti temporali ma nel limite dell'80% del reddito di ciascun periodo d'imposta successivo.

È prevista una disciplina transitoria per le imprese in contabilità semplificata.</td></tr>
</table>

In via transitoria, le **perdite derivanti dall'esercizio d'impresa in contabilità semplificata** (e quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata) **maturate** nel **periodo d'imposta 2017**, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, Tuir, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 145/2018, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi, e nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi.

Inoltre, sempre via transitoria, le **perdite derivanti dall'esercizio d'impresa in contabilità semplificata** (e quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata) **maturate nei periodi d'imposta 2018 e 2019** possono essere computate in diminuzione nel limite del **40%** dei redditi d'impresa conseguiti nel periodo d'imposta 2019 e del **60%** dei redditi d'impresa conseguiti nel periodo d'imposta 2020 (articolo 1, comma 25, L. 145/2018).
Per quanto riguarda **l'operatività delle disposizioni transitorie** dirette alle imprese semplificate, l'Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2019 ha precisato che la perdita ricade nel regime transitorio se, nel periodo d'imposta del **realizzo**, l'impresa adotta/va la **contabilità semplificata**, non rilevando il successivo passaggio alla contabilità ordinaria.

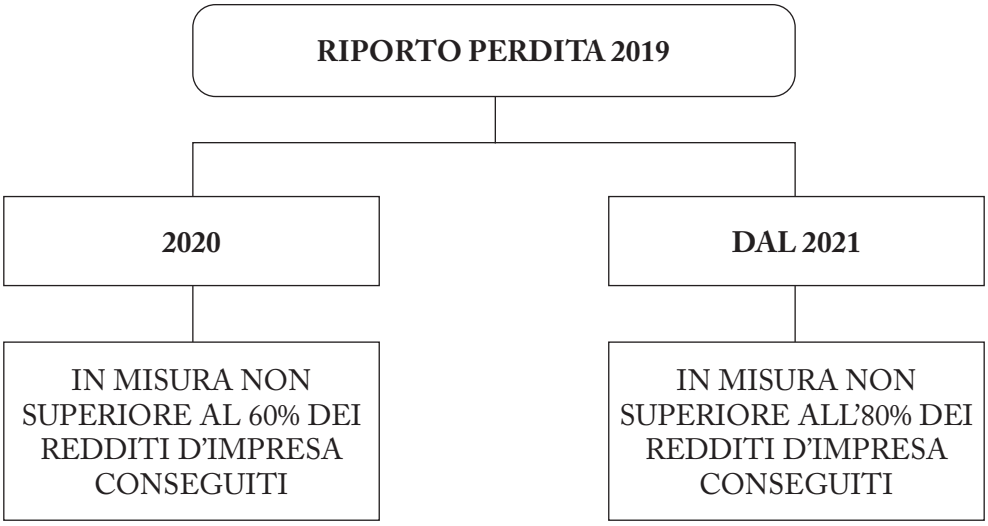

La disciplina transitoria sopra descritta vale solo per i soggetti in contabilità semplificata. Per quelli in contabilità ordinaria, sulla base di quanto previsto dalla circolare n. 53/E/2011 emanata a seguito della modifica prevista per le perdite conseguite dai soggetti Ires dall'articolo 23, comma 9, D.L. 98/2011, la nuova disciplina del riporto delle perdite (riporto illimitato con scomputo nel limite dell'80% del reddito del periodo) è applicabile anche alle perdite maturate nei 5 periodi d'imposta anteriori (2013-2017).

QUADRO RL

PERSONE FISICHE 2021

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RL - Altri redditi

Mod. N.

SEZIONE I-A
Redditi di capitale

		Tipo reddito	Redditi	Ritenute
RL1	Utili ed altri proventi equiparati	1	2 ,00	3 ,00
RL2	Altri redditi di capitale		,00	,00
RL3	**Totale** (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)		,00	,00

SEZIONE I-B
Redditi di capitale imputati da Trust

RL4

Codice fiscale del Trust	Reddito	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Ritenute
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Eccedenze di imposta	Altri crediti	Acconti versati	Imposte delle controllate estere
6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00

SEZIONE II-A
Redditi diversi

		Redditi	Spese
RL5	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	1 ,00	2 ,00
RL6	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	,00	,00
RL7	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)	,00	,00
RL8	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir	,00	,00
RL9	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende	,00	,00
RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	Cedolare secca 3	1 ,00 / 2 ,00 / 4 ,00 / 5 ,00 / Totale Cedolare secca 6 ,00
RL11	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	,00	
RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale: 1 ,00	Redditi di beni immobili situati all'estero: 2 ,00 / Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta: 3 ,00	
RL13	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore	,00	

Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere

		Altri dati		
RL14	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	1	2 ,00	3 ,00
RL15	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente	1	2 ,00	3 ,00
RL16	Compensi derivanti dall'assunzione i obblighi di fare, non fare o permettere	1	2 ,00	3 ,00
RL17	Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir		,00	,00
RL18	**Totali** (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)		,00	,00
RL19	**Reddito netto** (col. 1 rigo RL18 – col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)		,00	
RL20	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)		,00	

SEZIONE II-B
Attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche

RL21	Compensi percepiti		1 ,00	Compensi Campione d'Italia 2 ,00
RL22	Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta	1 ,00	**Reddito imponibile** (sommare agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)	2 ,00
RL23	Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2020	1 ,00	**Ritenute a titolo d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	2 ,00
RL24	Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2020	1 ,00	**Addizionale regionale** (da riportare nel rigo RV3 col. 3)	2 ,00
	Totale addizionale comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2020	3 ,00	**Addizionale comunale** (da riportare nel rigo RV11 col. 1)	4 ,00

SEZIONE III **Altri redditi di lavoro autonomo**	**RL25**	Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	Altri dati 1	2 ,00	
	RL26	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali Indennità dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari	Altri dati 1	2	3 ,00
	RL27	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	Altri dati 1	2 ,00	
	RL28	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27)			,00
	RL29	**Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26**			,00
	RL30	**Totale netto compensi, proventi e redditi** (RL28 – RL29; sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)			,00
	RL31	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)			,00
SEZIONE IV **Altri redditi**	**RL32**	Decadenza start up recupero deduzioni	Deduzione fruita non spettante 1 ,00	Interessi su deduzione fruita 2 ,00	Eccedenza di deduzione 3 ,00

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il **quadro RL**, dedicato agli "**Altri redditi",** si compone di quattro sezioni:

- **Sezione I** – dedicata ai **redditi di capitale**, disciplinati dal Titolo I, Capo III del Tuir;
- **Sezione II** – dedicata ai **redditi diversi**, disciplinati dal Titolo I, Capo VII del Tuir, ed alle **erogazioni per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica** di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir;
- **Sezione III** – dedicata ai **redditi di lavoro autonomo**, di cui all'articolo 53, comma 2, del Tuir;
- **Sezione IV** – altri redditi.

CERTIFICAZIONE UNICA

La **Certificazione Unica** deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta, non solamente per certificare i redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 2020, ma anche **redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**: pertanto il modello di certificazione unica dovrà essere utilizzato anche per la compilazione di alcuni righi del quadro RL.
Nella **tabella allegata** sono indicati i righi del quadro RL nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla **"Causale" presente nel punto 1** della Certificazione Unica 2021 nella sezione dedicata al Lavoro autonomo.

"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO RL	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	RL25	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	RL27	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	RL27	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	RL26 codice 1	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
F		RL26 codice 2	Redditi derivanti da indennità in denaro o in natura corrisposti ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari
L	D4 codice 6	RL13	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	RL13	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	RL15	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	RL16	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2	D5 codice 2	RL15	Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N	D4 codice 7	RL21	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
O	D5 codice 2	RL15	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	RL16	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	RL14	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

SEZIONE I-A – REDDITI DI CAPITALE

SEZIONE I-A Redditi di capitale			Tipo reddito	Redditi	Ritenute
	RL1	Utili ed altri proventi equiparati	1	2 ,00	3 ,00
	RL2	Altri redditi di capitale		,00	,00
	RL3	**Totale** (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)		,00	,00

La **sezione I** richiede l'indicazione:

- degli utili derivanti da partecipazione al capitale di società ed enti soggetti ad Ires;
- degli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- degli altri redditi di capitale percepiti nel 2020, indipendentemente da quando è sorto il diritto alla percezione.

Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali (che vanno indicati nel quadro relativo ai redditi di impresa e non nel presente quadro).

A seguito della riforma della tassazione dei **redditi di capitale** introdotta con la Legge di bilancio 2018, **non rileva più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate** poiché entrambe le tipologie di partecipazioni sono assoggettate allo stesso regime impositivo che prevede l'effettuazione di una **ritenuta a titolo d'imposta del 26%** da parte dei soggetti che intervengono nella loro riscossione.

Pertanto, dal 1° gennaio 2018 gli utili e gli altri proventi di natura qualificata percepiti dalle persone fisiche residenti derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti indicati nelle lettere a) e b), comma 1, articolo 73, Tuir, formatisi dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta pari al 26%. e pertanto **non vanno indicati nel quadro RL**.
Si evidenzia che la legge di bilancio 2018 ha previsto un **periodo transitorio** durante il quale agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2017** e la cui distribuzione è deliberata dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022** continua ad applicarsi la disciplina previgente.

I contribuenti che detengono partecipazioni **di natura qualificata ovvero partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata**, i cui **titoli non sono negoziati in mercati regolamentati**, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Non devono essere dichiarati nella presente sezione:
- i redditi di capitale esenti;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (interessi su titoli di Stato, interessi su depositi e conti correnti bancari, dividendi da partecipazioni non qualificate, …);
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva.

I **redditi prodotti all'estero**, percepiti dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti, o quando il loro intervento non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati nel quadro RL solo se il contribuente non si è avvalso del regime di imposizione sostitutiva compilando il quadro RM.

Rigo RL1 – Utili e proventi equiparati

		Tipo reddito	Redditi	Ritenute
RL1	Utili ed altri proventi equiparati	1	2 ,00	3 ,00

Nel **rigo RL1** vanno indicati, in base a quanto risultante dalla certificazione rilasciata, gli utili (anche in natura e compresi gli acconti) e gli altri proventi equiparati distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività.

Tra gli **utili e i proventi da inserire nel rigo RL1**, vanno ricompresi:
- quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione, o da contratti di cointeressenza, il cui apporto sia costituito da capitale, o da capitale e da opere e servizi;
- le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni/quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'articolo 47, comma 5, Tuir.

Nel primo rigo devono essere indicati gli **utili**, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività.
Sono **assimilati alle azioni** i titoli partecipativi e gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti che presentano le seguenti caratteristiche:
- la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere **rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente** (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi);
- tale **remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito** della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza.

Devono essere, inoltre, incluse le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

Nella sezione, devono essere indicati anche gli **utili da partecipazione di natura non qualificata** relativi a società residenti in **Paesi o territori a fiscalità privilegiata** i cui **titoli non sono negoziati in mercati regolamentati** e i proventi di **natura non qualificata** derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle predette società. In tal caso, gli utili e i proventi equiparati concorrono alla formazione del **reddito imponibile per la loro totalità** e la **ritenuta applicata su tali redditi è a titolo d'acconto.** Rimane ferma la possibilità di applicare la predetta ritenuta a titolo d'imposta qualora il percettore abbia **esperito con esito positivo la procedura di interpello** prevista per tale fattispecie. Invece, sugli utili e proventi equiparati provenienti da **partecipazioni non qualificate** in **società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata**, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati continua ad essere **applicabile la ritenuta a titolo di imposta**.

Gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al **31 dicembre 2017** derivanti da partecipazioni di natura qualificata, in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata e i proventi equiparati derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle predette società **non concorrono alla formazione del reddito imponibile** e **la ritenuta applicata è a titolo d'imposta**, qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie.

NEW

A decorrere dal **1° gennaio 2020**, l'articolo 32-*quater*, D.L. 124/2019 ha modificato **la tassazione degli utili distribuiti alle società semplici** in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, Tuir, dalle società e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b, c) e d), del medesimo testo unico. In particolare, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono **percepiti per trasparenza dai rispettivi** soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale (articolo 89 o articolo 59, Tuir). Detti utili, per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65, Tuir, sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta di cui all'articolo 27, comma 1, D.P.R. 600/1973.

APPROFONDIMENTO

Il regime di tassazione degli utili ha subito notevoli modifiche negli ultimi anni in particolare con la Legge di Stabilità 2016 e da ultimo con la Legge di Bilancio 2018.

LE MODIFICHE APPORTATE DALLE LEGGE DI STABILITÀ 2016

La **Legge di Stabilità 2016** ha modificato decorrere dal **1° gennaio 2017**, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 **l'aliquota Ires** portandola dal **27,5%** al **24%** demandando ad uno specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la **rideterminazione proporzionale delle percentuali** di cui all'articolo 47, comma 1, D.P.R. 917/1986: utili da partecipazioni qualificate, non detenute nell'esercizio d'impresa in società ed enti soggetti Ires.

Il **D.M. 26.05.2017** ha **rideterminato** le percentuali di concorso al **reddito complessivo** dei **dividendi** e delle **plusvalenze** di cui ai citati articolo 47, commi 1, 59 e 68, comma 3, Tuir: la quota di **rilevanza** passa dal 49,72 al **58,14%:**

- per gli **utili** da partecipazioni qualificate o percepiti da imprese Irpef prodotti da soggetti Ires a partire **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016** (dal 2017 in caso di società partecipate con esercizio solare);
- per le **plusvalenze** (e minusvalenze) da cessione di partecipazioni qualificate realizzate **a decorrere dal 1° gennaio 2018**.

Lo stesso D.M., relativamente alle plusvalenze o minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni qualificate e non detenute in regime di impresa in regime PEX, ha stabilito che **non concorrono alla formazione del reddito imponibile**, in quanto esenti, limitatamente al **41,86%** del loro ammontare (la soglia di esenzione in precedenza era fissata al 50,28%).

Pertanto a fronte della modifica normativa **gli utili derivanti da partecipazioni qualificate** in società (ed enti) Ires percepiti da **soggetti persone fisiche residenti**, ai sensi dell'articolo 47, Tuir concorrono **alla formazione del reddito complessivo** solo per una parte del loro intero ammontare, a seconda del periodo di produzione degli utili stessi:

- nel limite del **40%** con riferimento ai dividendi relativi a **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007** (quindi fino al 2007 in caso di società con esercizio coincidente con l'anno solare);
- nel limite del **49,72%** con riferimento ai dividendi relativi a **utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007** e fino **all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016** (quindi dal 2008 al 2016);

- nel limite del **58,14%** con riferimento ai dividendi relativi a **utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016** (quindi dal 2017).

L'articolo 1, comma 4, D.M. 26.05.2017 prevede poi che "*a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si* ***considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016***".
Ne deriva che la presunzione a favore del socio si modifica nel senso che i **dividendi distribuiti** debbono considerarsi **formati**:
- **dapprima, con utili prodotti dalla società partecipata fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**, rilevando nella misura del **40%**,
- **poi, con utili prodotti dalla società partecipata fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016**, rilevando nella misura del **49,72%,**
- **solo in via residuale, con utili prodotti dalla società partecipata dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**, rilevando nella nuova misura del **58,14%**.

Al fine di monitorare i decrementi delle riserve di utili imponibili l'articolo 1, comma 5, D.M. 26.05.2017 prevede che l'ammontare complessivo delle **riserve** formate con utili prodotti dalla società partecipata nel corso del periodo compreso **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016**, nonché i relativi decrementi conseguenti a delibere di distribuzione, deve essere indicato nel «***Prospetto del capitale e delle riserve***» del **quadro RS** del modello Redditi della società di capitali.

La **Legge di Bilancio 2018**, modificando l'articolo 47, Tuir e l'articolo 27, comma 1, D.P.R. 600/1973 ha allineato il **trattamento fiscale dei dividendi** derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori e quello previsto per **le partecipazioni non qualificate**, con **l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26%.**

Tale modifica riguarda **solo le persone fisiche non imprenditori**, mentre rimane invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti:
- da imprenditori individuali (persone fisiche in regime d'impresa);
- dalle società di persone;
- dalle società di capitali.

Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione solo per **gli utili percepiti a decorrere dal 01.01.2018.**
È prevista tuttavia una specifica **disciplina transitoria** che prevede che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2017**, deliberate dal **1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022**, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017.

Pertanto:
- per gli **utili prodotti fino al 2017** e deliberati **dall'1.1.2018 all'31.12.2022** risultano applicabili le disposizioni del D.M. 26.05.2017 (aliquote progressive Irpef su una base imponibile del 40%, 49,72% e 58,14);

- dagli **utili prodotti dall'1.1.2018** è applicabile la nuova disposizione, con **applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26%**.

Pertanto per le delibere:
- adottate dal **01.01.2018 al 31.12.2022**;
- relative ad **utili prodotti fino al 2017.**

I dividendi concorrono alla determinazione del **reddito complessivo** del soggetto percettore in base all'anno di maturazione ovvero:
- nella misura del **49,72%** se derivano da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- nella misura del **40%** se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del **58,14%** se derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Risoluzione n. 56/E/2019
Un problema interpretativo si poneva per **gli utili erogati dal 1 gennaio 2018**, ma la cui distribuzione sia stata **deliberata entro il 31 dicembre 2017**, ossia anteriormente al periodo di riferimento temporale previsto ai fini dell'applicabilità del regime transitorio: a tali dividendi, corrisposti nel 2018 si pensava dovesse essere applicata la nuova disciplina (con ritenuta al 26%), penalizzando quei soci a cui vengono distribuiti utili deliberati ancor prima dell'entrata in vigore delle nuove norme.
Nella Risoluzione n. 56/E/2019 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le distribuzioni di dividendi a favore di persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate deliberate nel 2017, ma eseguite nel 2018, mantengono il previgente regime impositivo, non scontando quindi la ritenuta a titolo d'imposta del 26%.
L'Agenzia ha infatti precisato che "*considerata la volontà del legislatore di salvaguardare (per un periodo di tempo limitato) il regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale, si ritiene, pertanto, che anche alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017 risulti applicabile il regime fiscale previgente che differenzia la misura imponibile in ragione del periodo di formazione degli utili*".

La società Beta Srl **ha deliberato nel 2017** la distribuzione di una riserva di utili di 50.000 euro, costituita con utili prodotti nel 2015. Tali utili sono stati **erogati nel 2020**. I due soci con quota pari al **50%** ciascuno, titolari quindi di una partecipazione qualificata, dovranno assoggettare a tassazione il dividendo nella misura del 49,72%.

Per **l'anno 2020** per la corretta determinazione della **tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche (non imprenditori)** derivanti da partecipazioni detenute in **società di capitali** bisogna tenere in considerazione:
- la **localizzazione della società che eroga i dividendi** (utili corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata);
- il **periodo di produzione** dell'utile che viene distribuito;
- la **percentuale di partecipazione** detenuta dal socio nella società.

Partecipazioni qualificate/non qualificate
In merito alla **percentuale di partecipazione** detenuta si deve distinguere tra **partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate definendo**:

- le **partecipazioni in soggetti Ires, società non quotate, qualificate** nel caso in cui si detengano più del **20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria**, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al **25%;** nel caso di **società quotate** la partecipazione si definisce qualificata nel caso in cui si detengano **più del 2% dei diritti di voto in assemblea** ordinaria ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio **superiore al 5%;**
- le partecipazioni **in soggetti Ires, società non quotate, non qualificate,** nel caso in cui si detenga una percentuale **inferiore (o uguale) al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria**, ovvero una **partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore (o uguale) al 25%;** nel caso di **società quotate** la partecipazione si definisce non qualificata nel caso in cui si detengano meno del **2% dei diritti di voto in assemblea** ordinaria ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio **inferiore al 5%.**

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DI FONTE ITALIANA

- Se gli utili distribuiti nel 2020, ma formatisi fino all'esercizio in corso al 31/12/2017 vengono corrisposti da **società residenti al socio persona fisica** (non imprenditore) nel caso di **partecipazioni qualificate**, concorreranno alla formazione del reddito complessivo del contribuente (il quale dovrà dichiarare il dividendo percepito nel **quadro D del modello 730/2021 o nel quadro RL del modello Redditi PF 2021**) nella misura del:
  a) **40%** se relativi ad utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2007;
  b) **49,72%** se relativi ad utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
  c) **58,14%** se relativi ad utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31/12/2017;
- nel caso di **partecipazioni non qualificate i dividendi saranno soggetti a ritenuta a titolo d'imposta** pari al **26%** dell'intero importo.

Trattandosi di ritenute a titolo d'imposta il contribuente **nulla dovrà indicare in dichiarazione** e non verrà nemmeno rilasciata la certificazione dei dividendi.

ESEMPIO
Il sig. Verdi, ha percepito poi in data **15/10/2020** un dividendo di 100.000 euro; su tale importo la società ha applicato la ritenuta del **26%,** pari a 26.000 euro. Il netto percepito dal sig. Verdi sarà ammonterà a 74.000 euro e non sarà in obbligo di presentare la dichiarazione.

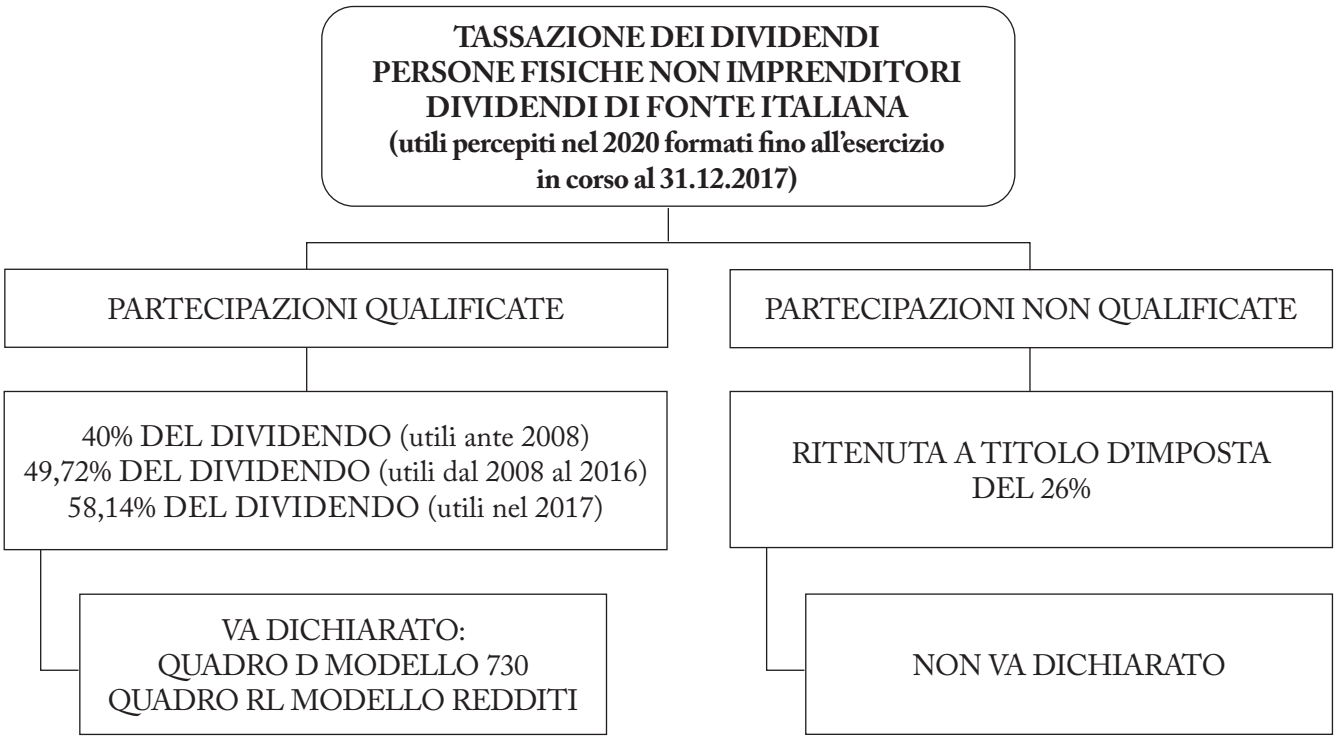

A decorrere dall'**01.01.2018**, le somme corrisposte ai soci sono tassate **nell'anno di percezione con ritenuta a titolo d'imposta del 26%** operata dalla società, senza distinzione tra **partecipazioni qualificate e non qualificate**.
Per le partecipazioni qualificate la tassazione del **26%** si applica per **gli utili prodotti dall'anno 2018.**
Dal **2023,** al termine del periodo transitorio (2018-2022) la ritenuta del 26% troverà applicazione anche per gli utili prodotti prima del 2018.

TABELLA DI SINTESI

Tassazione degli utili relativi ad una partecipazione qualificata per persona fisica non imprenditore

Anno di produzione degli utili	Anno di adozione della delibera	Anno di pagamento	Tassazione
Fino al 2007	entro il 2017	dal 2018	40%
	dal 2018 al 2022	dal 2018	40%
	dal 2023	dal 2023	Ritenuta a titolo di imposta 26%
Dal 2008 al 2016	entro il 2017	dal 2018	49,72%
	dal 2018 al 2022	dal 2018	49,72%
	dal 2023	dal 2023	Ritenuta a titolo di imposta 26%

Anno di produzione degli utili	Anno di adozione della delibera	Anno di pagamento	Tassazione
Nel 2017	dal 2018 al 2022	dal 2018	58,14%
	dal 2023	dal 2023	Ritenuta a titolo di imposta 26%
Dal 2018	dal 2019	dal 2019	Ritenuta a titolo di imposta 26%

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DI FONTE ESTERA

Nel caso in cui i **dividendi** siano percepiti da **soggetti residenti in Italia** ma distribuiti o provenienti da **società o enti residenti all'estero**, ai fini della corretta tassazione dovremmo tenere in considerazione:
- la **percentuale di partecipazione** detenuta nella società;
- il periodo di **produzione dell'utile** che viene distribuito;
- se la **società estera risiede in un Paese a fiscalità ordinaria o a fiscalità privilegiata**.

A seguito della riforma della **tassazione dei redditi di capitale** introdotta con la Legge di Bilancio 2018, che ha previsto un **periodo transitorio** durante il quale si continua ad applicare il regime impositivo previgente, i **redditi di fonte estera** che concorrono alla formazione del reddito complessivo sono **gli utili e gli altri proventi** derivanti da **partecipazioni qualificate e prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**.
Concorrono alla formazione del reddito complessivo, anche se **formatisi dopo il 31 dicembre 2017**, i redditi derivanti da:
- partecipazione di natura non qualificata in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- partecipazioni qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato.

L'importo da inserire è quello al **lordo delle eventuali ritenute operate all'estero** a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2020.

PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI ESTERI – PAESI A FISCALITÀ ORDINARIA

REGIME TRANSITORIO – UTILI PRODOTTI FINO AL 31.12.2017

Partecipazioni qualificate
I dividendi relativi ad una **partecipazione qualificata** concorrono **alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%** se relativi a utili prodotti dal **1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2016** ovvero **nella misura del 40%** se relativi ad utili prodotti **fino al 31 dicembre 2007**.
Gli **utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017,** concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **58,14%.**

Inoltre, sulla **quota imponibile** degli utili (quindi sul 58,14%, sul 49,72% o sul 40%) deve essere applicata una **ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 26%** da **parte dell'intermediario residente che interviene nella riscossione**.
In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente potrà beneficiare del credito per imposte pagate all'estero.

Partecipazioni non qualificate
Se sono dividendi relativi ad una **partecipazione non qualificata, non concorrono alla formazione del reddito** del contribuente in quanto **assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26%**.
Tali **ritenute saranno operate direttamente da un intermediario residente** che interviene nella riscossione degli utili; nei casi in cui i dividendi siano stati percepiti senza l'intervento di un intermediario (o non siano state applicate da quest'ultimo le ritenute) queste dovranno essere versate in **autoliquidazione** da parte **del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi** (compilazione del quadro RM del modello Redditi) applicando **l'imposta sostitutiva** prevista dall'articolo 18 del Tuir (con la stessa aliquota della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta).

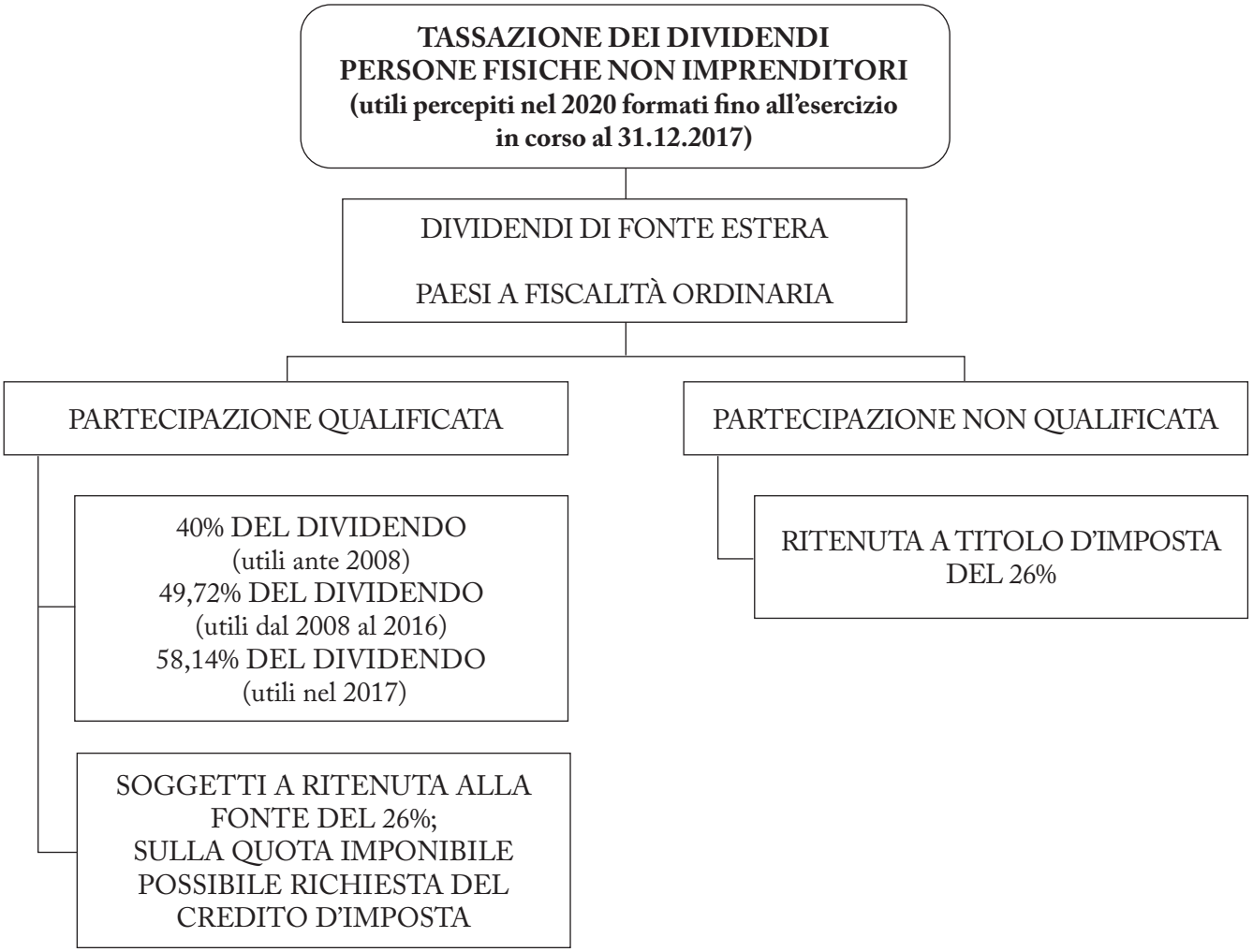

L'importo che deve essere dichiarato è quello relativo ad utili e proventi equiparati relativo partecipazioni qualificate, al **lordo** delle eventuali ritenute operate **all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto**.
Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2020.

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale **credito d'imposta** consiste nella **detrazione dalle imposte dovute in Italia** e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la **detrazione spetta** nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero **concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato**;
- la **detrazione spetta** in proporzione alla **parte imponibile del dividendo**;
- la detrazione spetta fino a **concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato**;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui **le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo**.

Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il **limite di spettanza**, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

In presenza di **Convenzioni contro le doppie imposizioni** stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, **bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere** con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata **un'aliquota in misura maggiore** a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella.

TABELLA ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI

PAESI	ALIQUOTA MASSIMA	PAESI	ALIQUOTA MASSIMA
Kuwait	5%	Malta	0 - 15% (5)
Albania, Arzebaijan, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cina, Etiopia, Hong Kong, Jugoslavia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Serbia Montenegro, Singapore, Tanzania, Ungheria, Uzbekistan, Venezuela	10%	Mauritius	15 - 40% (6)
		Georgia, Siria, Arabia Saudita	5 - 10% (7)
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kirghisistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Mozambico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Vietnam, Zambia	15%	Armenia	5 - 10% (8)
		Oman	5 - 10% (9)
		Ghana, Lettonia	5 - 15% (10)
		Islanda, Libano	5 - 15% (11)
		Bielorussia, Slovenia	5 - 15% (12)
		Thailandia	15 - 20% (13)
Egitto	20% (1)	Qatar San Marino e Stati Uniti	5 - 15% (14)
Costa d'Avorio	15 - 18% (2)	India, Pakistan	15 - 25% (15)
Emirati Arabi, Moldova	5 - 15% (3)	Trinidad e Tobago	10 - 20% (16)
Grecia	15 - 35% (4)	Giappone	10 - 15% (17)

Attenzione Per ulteriori informazioni sugli accordi vigenti in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni si veda il sito www.finanze.it (tra le aree tematiche presenti sulla home page selezionare "Fiscalità internazionale" e quindi "Convenzioni e accordi".

(1) Se i dividendi sono pagati da una società che è residente in Egitto per un residente in Italia, tali dividendi sono soggetti alle imposte vigenti in Egitto. Se i dividendi sono pagati ad una persona fisica, l'imposta prelevata sul reddito complessivo può essere applicata ad un tasso non superiore al 20 per cento.
(2) Il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta pagata sugli utili o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(3) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(4) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi.
(5) Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi.
(6) Il 40 per cento del l'ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(7) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.
(8) Il 5 per cento se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi (questa quota deve essere di almeno 100.000 dollari USA o del suo equivalente in altra valuta) nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati.
(9) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 15 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi.
(10) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che paga o distribuisce i dividendi.
(11) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.
(12) Il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
(13) Il 15 per cento se il beneficiario del dividendo è una società residente in Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.
(14) Il 5 per cento se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi anteriormente alla data in cui sono stati dichiarati i dividendi.
(15) India: il 15 per cento se il beneficiario è una società che possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi; il 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso. Pakistan: il 15 per cento se il beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi; il 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.
(16) Il 10 per cento se il beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi; il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.
(17) Il 10 per cento se il beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi durante i sei mesi immediatamente precedenti la fine del periodo contabile per il quale ha luogo la distribuzione degli utili; il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.

Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.
La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI ESTERI – PAESI A FISCALITÀ ORDINARIA

UTILI PRODOTTI DAL 01.01.2018

A seguito della riforma della **tassazione dei redditi di capitale** introdotta con la Legge di Bilancio 2018, ai dividendi collegati a partecipazioni, sia **qualificate** che **non qualificate, viene applicata una ritenuta del 26%:** tale disposizione è applicabile sia agli utili erogati da **società residenti sia agli utili erogati da società non residenti in Italia, ma in Paesi a fiscalità ordinaria (non a fiscalità privilegiata).**
Pertanto a decorrere **dall'01.01.2018**, le somme corrisposte ai soci sono tassate nell'anno di percezione con **ritenuta a titolo d'imposta del 26%** operata dalla società, senza distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, fermo restando la valenza del **periodo transitorio** durante il quale si continua ad applicare il regime impositivo previgente sulla distribuzione di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 2018 al 2023
Inoltre dal **2023**, al termine del periodo transitorio (2018-2022) la ritenuta del 26% troverà applicazione anche per gli utili prodotti prima del 2018.

PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI ESTERI – PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Se gli utili vengono corrisposti da **società non residenti** (ma residenti in **Stati a fiscalità privilegiata**) al socio persona fisica (non imprenditori) bisogna distinguere:
- se le **partecipazioni sono dirette** (o di controllo diretto o indiretto);
- se le **partecipazioni sono non qualificate** (non dirette o non di controllo diretto o indiretto).

PARTECIPAZIONI DIRETTE

DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il D.Lgs. 147/2015 modificando l'articolo 47, comma 4, Tuir ha previsto che i **dividendi** provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al nuovo articolo 47-*bis*, comma 1, Tuir **concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente per il 100% del loro ammontare** se:
- la **partecipazione è detenuta direttamente** in società ivi localizzate;
- si detiene una partecipazione di **controllo anche di fatto, diretto o indiretto**, in società residenti in Stati non a fiscalità privilegiata che **conseguono utili** dalla partecipazione in società residenti in Stati a fiscalità privilegiata.

I dividendi relativi a **partecipazioni dirette o di controllo diretto o indiretto** concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente per il 100% del loro ammontare; su tale importo deve essere **operata una ritenuta a titolo di acconto del 26%** da parte del sostituto d'imposta che interviene nella riscossione dell'utile.

È possibile **evitare la tassazione integrale** del dividendo nel caso in cui:
- il **soggetto percipiente** possieda una partecipazione non diretta e non di controllo in società residenti in Stati a regime fiscale privilegiato;
- gli **utili siano già stati imputati** al socio ai sensi dell'articolo 167, comma 6, Tuir;
- si dimostri, ai sensi del comma 3, articolo 47, Tuir, anche a seguito di interpello presentato ai sensi dell'articolo 47-*bis*, comma 3, Tuir, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione della condizione di cui alla lettera B), comma 2, articolo 47-*bis*, Tuir, ovvero che dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare redditi in stati o territori a regime fiscale privilegiato. Nel caso in cui la dimostrazione operi in applicazione dell'esimente di cui alla lettera a), comma 2, articolo 47-*bis*, Tuir, è riconosciuto al soggetto controllante un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165, Tuir;
- gli utili rientrano nella casistica prevista dall'articolo 1, comma 1007, Legge di Bilancio 2018.

PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE (NON DIRETTE O NON DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO)

Gli utili che derivano da partecipazioni non qualificate in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata **le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati**, sono soggetti a **ritenuta a titolo d'imposta del 26%** sul 100% del dividendo e non devono essere dichiarati.
Nel caso in cui l'intermediario che interviene nella riscossione non abbia trattenuto la ritenuta o nel caso

in cui il dividendo sia percepito direttamente all'estero, allora il contribuente in autoliquidazione dovrà versare l'imposta compilando il quadro RM del modello Redditi Persone fisiche.
Nel caso di percezione di utili da **partecipazioni non qualificate** in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata le cui azioni **non sono quotate in mercati regolamentati** si applicano le **stesse modalità di tassazione** degli utili percepiti da partecipazioni dirette (o di controllo diretto o indiretto). Ovvero concorrenza al 100% del dividendo al reddito complessivo e ritenuta a titolo di acconto pari al 26% sul 100% del dividendo se nella riscossione interviene un intermediario residente.

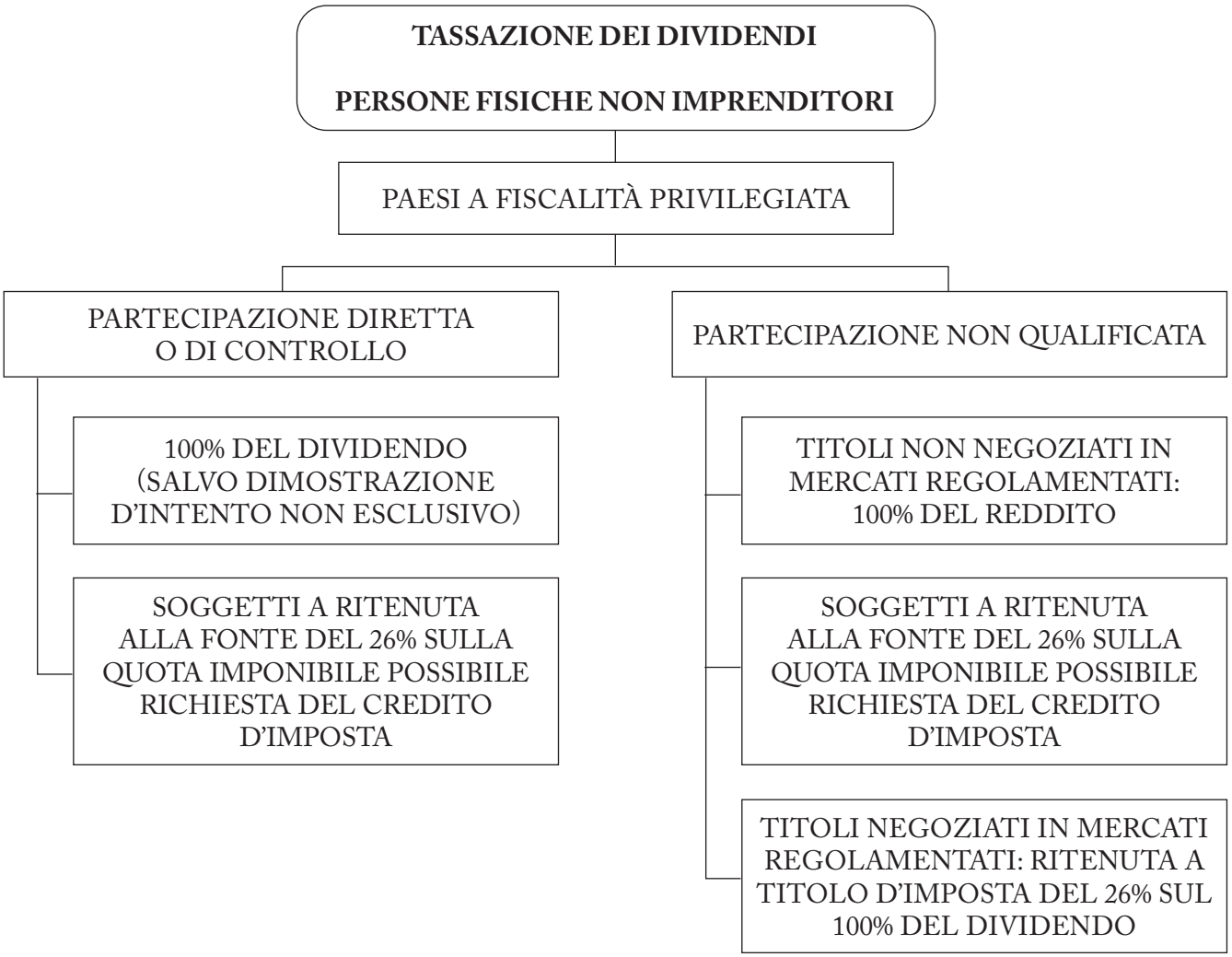

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Colonna 1	Va indicato il codice relativo al **tipo di reddito** percepito nel corso del 2020: **1.** in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia, ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007; **2.** in caso di **utili** e di altri proventi equiparati di **natura qualificata** provenienti da imprese o enti residenti o localizzate in Stati o territori **aventi un regime fiscale privilegiato**. Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al **possesso di partecipazioni dirette** in tali

soggetti o di **partecipazioni di controllo**, ai sensi del comma 2, articolo 167, Tuir in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (articolo 47, comma 4, Tuir). Gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti **a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017**, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3,articolo 47-*bis,* Tuir), devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del mod. Redditi Persone fisiche 2021;

3. in caso di **utili** e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato, provenienti da partecipazioni non qualificate, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3, articolo 47-*bis*, Tuir), tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM;

4. in caso di **utili** e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2 ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), articolo 47-*bis*, Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007;

5. in caso di **utile** e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

6. in caso di **utili** e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), articolo 47-*bis*, Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

7. in caso di **utili** e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione della condizione indicata nella lettera b), comma 2, articolo 47-*bis*, Tuir, qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

8. in caso di **utili** e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione della condizione indicata nella lettera b), comma 2, articolo 47-*bis*, Tuir, qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

9. in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi

	con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017; **10.** in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 47-*bis* del Tuir e sia stato rilasciato parere favorevole dall'agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017; **11.** in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione della condizione indicata nella lettera b), comma 2, articolo 47-*bis*, Tuir, qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Colonna 2	Va indicato: • il **40%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti **nell'anno 2020**, desumibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 31, 34 e 37, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1, 4 o 7; • il **49,72%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti **nell'anno 2020**, desumibili dalla certificazione ai punti 29, 32 e 35, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 5, 6 o 8; • il **58,14%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2020 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 30, 33 e 36 se nella colonna 1 è stato indicato il codice 9 o 10 o 11; • il **100%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti **nell'anno 2020** da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (c.d. *black list*), desumibili dalla relativa certificazione, ai punti da 28 a 37, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3.
Colonna 3	Va indicato **l'importo complessivo delle ritenute d'acconto** subite, di cui **al punto 41 della certificazione**.

Di seguito si riporta la sezione della certificazione degli utili, per quanto di interesse:

CUPE

SEZIONE IV
DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI

Numero azioni o quote	Percentuale contitolarità	Dividendo unitario	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016
25	26	27	28	29

Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007
30	31	32	33	34

Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016	Interessi riqualificati dividendi	Netto frontiera
35	36	37	38

Utili da SIIQ e da SIINQ	Aliquota	Ritenuta	Imposta sostitutiva	Imposta estera	Dividendo dei soci in trasparenza
39	40	41	42	43	44

Se il contribuente è in possesso di più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando in colonna 2 e in colonna 3 la somma dei relativi importi.

Mod. N. | | Se sono presenti codici diversi, dovranno essere compilati più moduli.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Sig. Rossi è socio di Alfa Srl, società residente in Italia senza opzione per la trasparenza, con una partecipazione pari al 52% del capitale sociale e con una percentuale del 34% in ordine alla distribuzione degli utili.
Nel corso del 2020, Alfa Srl distribuisce un dividendo complessivo pari a 200.000 euro (relativo ad utili redatti nel 2015).
Trattandosi di partecipazione qualificata, il sig. Rossi dovrà compilare il quadro RL del modello Redditi PF 2021.

Utili di natura qualificata da società residenti in Italia

49,72% dell'utile distribuito

Non sono state operate ritenute d'acconto

SEZIONE I-A Redditi di capitale			Tipo reddito	Redditi	Ritenute
	RL1	Utili ed altri proventi equiparati	1 5	2 33.810 ,00	3 ,00
	RL2	Altri redditi di capitale		,00	,00
	RL3	**Totale** (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)		33.810 ,00	,00

Tale importo va riportato nel rigo RN1 col. 5

Rigo RL2 – Altri redditi di capitale

RL2	Altri redditi di capitale		,00	,00

Nel **rigo RL2** vanno indicati gli altri redditi di capitale, diversi da quelli indicati al rigo RL1, percepiti nel 2020, al lordo delle eventuali ritenute a titolo d'acconto.

Colonna 1	Va indicato il codice relativo al **tipo di reddito** percepito nel corso del 2020: **1.** in caso di **interessi** e di **altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti** (depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali), compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito, ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale; **2.** in caso di **rendite perpetue** dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (articolo 1861 cod. civ.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (articolo 1869 cod. civ.);

3. in caso di compensi percepiti per la **prestazione di garanzie personali** (fideiussioni) o **reali** (pegni o ipoteche), assunte in favore di terzi;
4. in caso di proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE, diversi da quelli assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che sono inclusi nella lista di cui al decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 168-*bis*, Tuir (c.d. *white list*). In attesa dell'emanazione del suddetto decreto si deve fare riferimento alla lista dei Paesi di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Va utilizzato il codice 4 anche in caso di proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero istituiti in Paesi diversi da quelli citati;
5. in caso di altri **interessi**, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati, ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Con questo codice vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
6. in caso di **proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale**, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
7. in caso di **utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza**, di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), Tuir, se dedotti dall'associante in base alle norme del Tuir vigenti, anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. 344/2003;
8. il **codice 8** in caso di redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari anche di diritto estero (articolo 13, D.Lgs. 44/2014) imputati per trasparenza ai partecipanti ai sensi dell'articolo 32, comma 3-*bis*, D.L. 78/2010, come modificato dall'articolo 8, D.L. 70/2011, e dalla partecipazione a società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (articolo 9, D.Lgs. 44/2014), qualora i partecipanti possiedano quote di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo o della società al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo. Ai fini della verifica della predetta percentuale si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona I redditi conseguiti dal fondo o della società sono imputati al partecipante in proporzione alla quota di partecipazione da questi detenuta e concorrono alla formazione del suo reddito complessivo, ancorché non percepiti. Detti redditi sono determinati escludendo dal risultato della gestione conseguito dal fondo i proventi e gli oneri da valutazione. L'eventuale risultato negativo è irrilevante e, in tal caso, la colonna 2 non deve essere compilata;

	9. in caso di **redditi corrisposti a residenti italiani** da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in stati o territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-*bis*, Tuir, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73, Tuir (articolo 44, comma 1, lettera g-*sexies*, Tuir).
	I redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7, se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni, devono essere dichiarati nel presente quadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cinque anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel quadro RM (ed assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria);
Colonna 2	Va indicato l'importo relativo alla tipologia di reddito di cui al rispettivo codice di colonna 1.
Colonna 3	Va indicato l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.

Se il contribuente è in possesso di più certificazioni contenenti redditi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo, rigo riportando nella colonna 2 e nella colonna 3 la somma dei relativi importi.

Mod. N. ☐☐ Se sono presenti codici diversi, dovranno essere compilati più moduli.

Rigo RL3 – Totale

RL3	**Totale** (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	,00	,00

Nel **rigo RL3** vanno indicate le somme degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2.

RL3 col. 2 → RN1 col. 5

RL3 col. 3 → RN33 col. 4

SEZIONE I-B – REDDITI DI CAPITALE IMPUTATI DA TRUST

SEZIONE I-B **Redditi di capitale imputati da Trust**	**RL4**	Codice fiscale del Trust	Reddito	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Ritenute
		1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
		Eccedenze di imposta	Altri crediti	Acconti versati	Imposte delle controllate estere	
		6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	

In tale sezione vanno indicati gli importi trasferiti al dichiarante da Trust trasparenti o misti, di cui all'articolo 73, comma 2, Tuir, di cui lo stesso è beneficiario.

Se il dichiarante è beneficiario di più Trust, deve essere compilato un rigo distinto per ogni Trust, e nel rigo RN andrà riportato il totale degli importi indicati in ciascun rigo.

Colonna 1	Va indicato il codice fiscale del Trust.
Colonna 2	Va indicato il reddito imputato dal Trust.
Colonna 3	Va indicato l'ammontare del credito d'imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi comuni di investimento.
Colonna 4	Va indicato l'ammontare dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
Colonna 5	Va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto.
Colonna 6	Va indicato l'ammontare dell'eccedenza Ires trasferita al contribuente dal Trust trasparente o misto.
Colonna 7	Va indicato l'ammontare complessivo degli altri crediti d'imposta.
Colonna 8	Va indicato l'ammontare degli acconti Ires versati dal Trust per la parte trasferita al dichiarante.
Colonna 9	Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 3, D.Lgs. 147/2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori a quello in cui il trust risulta trasparente, l'ammontare delle imposte assolte dalle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1, Tuir sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute.

SEZIONE II-A – REDDITI DIVERSI

SEZIONE II-A

Redditi diversi

		Redditi	Spese
RL5	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	1 ,00	2 ,00
RL6	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	,00	,00
RL7	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)	,00	,00
RL8	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir	,00	,00
RL9	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende	,00	,00
RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili — Cedolare secca 3	1 ,00	2 ,00
		4 ,00	5 ,00
		Totale Cedolare secca	6 ,00
RL11	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	,00	
RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale 1 ,00 — Redditi di beni immobili situati all'estero	2 ,00	
	Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta	3 ,00	
RL13	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore	,00	

Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere

		Altri dati		
RL14	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	1	2 ,00	3 ,00
RL15	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente	1	2 ,00	3 ,00

RL16	Compensi derivanti dall'assunzione i obblighi di fare, non fare o permettere	Altri dati 1	2 ,00	3 ,00
RL17	Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir		,00	,00
RL18	**Totali** (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)		,00	,00
RL19	**Reddito netto** (col. 1 rigo RL18 – col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)		,00	
RL20	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)		,00	

La sezione II-A è suddivisa in due sottosezioni che identificano i redditi diversi per i **quali non è prevista alcuna detrazione d'imposta** (righi da RL5 a RL13 e rigo RL17) e **i redditi diversi per i quali è prevista la detrazione di imposta** di cui all'articolo 13, comma 5, Tuir (righi da RL14 a RL16).
I corrispettivi e i proventi da dichiarare nella presente sezione vanno calcolati per **cassa**, cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2020: nel caso di riscossione parziale dei corrispettivi (dilazione o rateazione nel pagamento) vanno, quindi, indicati sono gli importi effettivamente riscossi.

L'articolo 2, comma 36-*quinquiesdecies*, D.L. 138/2011, prevede che, per i beni dell'impresa concessi in godimento a soci, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo **concorre alla formazione del reddito imponibile del socio** o familiare utilizzatore, ai sensi della lettera h-*ter*, comma 1, articolo 67, Tuir. Tale reddito si considera conseguito alla data di maturazione.

Rigo RL5 – Lottizzazione di terreni

		Redditi	Spese
RL5	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	1 ,00	2 ,00

Nel **rigo RL5** devono essere indicati i corrispettivi percepiti dalla vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici, a seguito:
- della lottizzazione dei terreni
- dell'esecuzione di opere, intese a rendere i terreni stessi edificabili.

Lottizzazione di terreni
Articolo 8, L. 765/1967, circolare n. 3210/1967: costituisce lottizzazione, non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Articolo 18, L. 47/1985: costituisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni, anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o per atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche - quali, la dimensione, in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione, ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti - denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 1, Tuir, sono assoggettate a tassazione le plusvalenze derivanti dalla seguente differenza:

CORRISPETTIVO PERCEPITO NEL PERIODO DI IMPOSTA	-	PREZZO DI ACQUISTO O COSTO DI COSTRUZIONE + ALTRI COSTI INERENTI ALLA LOTTIZZAZIONE	Imposta di registro, spese notarili, spese incrementative, …
↓		↓	
RL5 col. 1		RL5 col. 2	

Nella determinazione del prezzo di acquisto da indicare a rigo RL5 col. 2, bisogna tener conto delle seguenti precisazioni (articolo 68, comma 2, Tuir):

- se i terreni sono stati acquistati da più di cinque anni prima della lottizzazione o dell'inizio delle opere ⇨ il prezzo di acquisto è pari al valore normale del terreno del quinto anno precedente;
- se i terreni sono stati acquistati a titolo gratuito ⇨ il prezzo di acquisto è pari al valore normale del terreno, alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza;
- nel caso di dilazione/rateazione del pagamento ⇨ la plusvalenza deve essere calcolata proporzionalmente alla somma percepita nel periodo, imputando proporzionalmente le spese;
- nel caso in cui il contribuente abbia proceduto alla rivalutazione del terreno (articolo 7, L. 488/2001 e successive disposizioni) ⇨ deve essere indicato il valore rivalutato, determinato sulla base della perizia di stima asseverata.

La Legge di Bilancio 2020, ha prorogato la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni. Questa agevolazione, introdotta per la prima volta nel 2001 (articoli 5 e 7, L. 448/2001), è stata riproposta più volte con numerosi interventi legislativi, da ultimo con il D.L. 70/2011.

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali possono, quindi, procedere alla rideterminazione del valore dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle partecipazioni in società di ogni tipo e oggetto, ad eccezione di quelle quotate in mercati regolamentati, con riferimento ai beni posseduti e ai valori correnti di mercato alla data del primo gennaio 2020. Il termine per l'asseverazione della perizia e per il versamento dell'imposta sostitutiva (o la prima rata) è fissato al 30 giugno 2020.
L'imposta sostitutiva è pari all'8% per i terreni, le partecipazioni qualificate e per le partecipazioni non qualificate.

NEW

È stata **aumentata** l'imposta sostitutiva dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- **11%** per le **partecipazioni qualificate**;
- **11%** (in precedenza 10%) per le **partecipazioni non qualificate**;
- **11%** (in precedenza 10%) per i **terreni**.

Rigo RL6 – Rivendita di immobili nel quinquennio

RL6	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	,00	,00

Nel **rigo RL6** devono essere indicati i corrispettivi percepiti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili (compresi i terreni agricoli) acquistati o costruiti da **non più di cinque anni**.

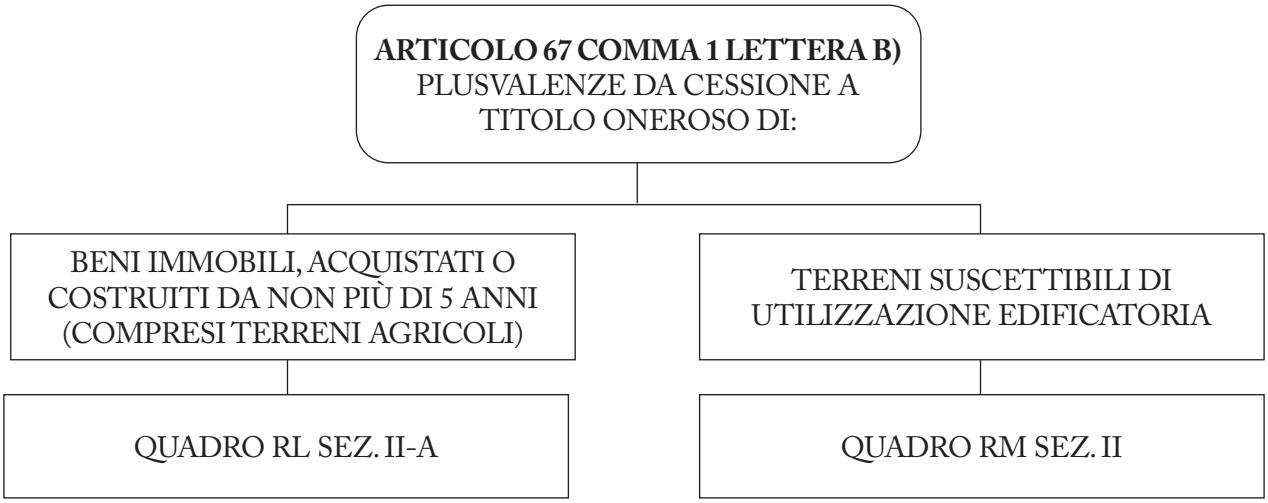

Non genera plusvalenza tassabile la cessione a titolo oneroso di fabbricati, anche se avvenuta entro il quinquennio, nei casi in cui:

- il fabbricato è stato acquisito **per successione**;
- il fabbricato è stato adibito ad **abitazione principale** del cedente e dei suoi familiari (va verificata la residenza anagrafica), per la maggior parte del tempo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione.

Nella Risoluzione n. 83/E/2018 l'Agenzia ha chiarito che se viene ceduta entro cinque anni dall'acquisto unicamente la pertinenza dell'immobile adibito ad abitazione principale, quale il box, la plusvalenza realizzata costituisce reddito diverso da assoggettare ad Irpef.

Nel caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti in **donazione**, ai fini dell'individuazione del periodo di 5 anni, è necessario far riferimento alla data di acquisto/costruzione degli immobili da parte del donante.

<table>
<tr><th colspan="4">IMMOBILE/TERRENI AGRICOLI</th></tr>
<tr><td>- acquistato a titolo oneroso</td><td>da più di 5 anni</td><td colspan="2">plusvalenza non tassata</td></tr>
<tr><td>- acquisito per donazione</td><td rowspan="2">da non più di 5 anni</td><td>adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo</td><td>plusvalenza non tassata</td></tr>
<tr><td>- costruito</td><td>non adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo</td><td>plusvalenza tassata</td></tr>
<tr><td>- acquisito per successione</td><td colspan="3">plusvalenza non tassata</td></tr>
</table>

Ai sensi dell'articolo 68, comma 1, Tuir, sono assoggettate a tassazione le plusvalenze derivanti dalla seguente differenza:

CORRISPETTIVO PERCEPITO NEL PERIODO DI IMPOSTA	-	PREZZO DI ACQUISTO O COSTO DI COSTRUZIONE + ALTRI COSTI INERENTI	Imposta di registro, spese notarili, spese incrementative, …
↓		↓	
RL6 col. 1		RL6 col. 2	

Nella determinazione del prezzo di acquisto da indicare a rigo RL6 col. 2, bisogna tener conto delle seguenti precisazioni (articolo 68, comma 2, Tuir):

- se gli immobili/terreni agricoli sono stati acquisiti per donazione ⇨ il prezzo di acquisto è pari a quello sostenuto dal donante;
- nel caso di dilazione/rateazione del pagamento ⇨ la plusvalenza deve essere calcolata proporzionalmente alla somma percepita nel periodo, imputando proporzionalmente le spese.

Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata, a cura del notaio all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva prevista dalla L. 266/2005.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.
La Legge di Bilancio 2020 ha modificato a decorrere dal periodo d'imposta 2020 la **misura dell'imposta sostitutiva** dal 20% al **26%**.

Rigo RL7 – Cessione partecipazioni sociali

RL7	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)	,00	,00

Nel **rigo RL7** devono essere indicati i corrispettivi percepiti dalla cessione di partecipazioni sociali, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), perfezionata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni perfezionate dopo il 28 gennaio 1991, le plusvalenze trovano indicazione del quadro RT.

CORRISPETTIVO PERCEPITO NEL PERIODO DI IMPOSTA	-	PREZZO DI ACQUISTO
↓		↓
RL7 col. 1		RL7 col. 2

Rigo RL8 – Cessione azienda

RL8	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir	,00	,00

Nel **rigo RL8** devono essere indicati i proventi percepiti:
- da un soggetto che non esercita attività di impresa, derivanti dalla vendita, totale o parziale, di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto;
- dal donatario o dall'erede, per la cessione, anche parziale, delle aziende acquisiti per causa di morte o per atto gratuito da familiari.

Il trasferimento di azienda, per causa di morte o per atto gratuito, a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze.

La **plusvalenza** si determina secondo le disposizioni di cui all'articolo 58, Tuir:

CORRISPETTIVO PERCEPITO NEL PERIODO DI IMPOSTA	-	COSTO NON AMMORTIZZATO DELL'AZIENDA
↓		↓
RL8 col. 1		RL8 col. 2

Nel caso di cessione d'azienda, acquisita per causa di morte o per atto gratuito, a familiari, l'azienda è assunta ai valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

Rigo RL9 – Affitto/concessione in usufrutto di aziende

RL9	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende	,00	,00

Nel **rigo RL9** devono essere indicati i proventi percepiti dall'affitto o dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute, che si qualificano, pertanto, come redditi diversi, e non si considerano prodotti nell'esercizio d'impresa.
Il locatore, risultando, infatti, temporaneamente "non imprenditore", mantiene la partita Iva, ma non esercita alcuna attività (non dovendo quindi neppure presentare la dichiarazione annuale Iva). I proventi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), Tuir, si determinano, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, come segue:

CANONI PERCEPITI NEL PERIODO DI IMPOSTA	-	SPESE SOSTENUTE E PAGATE NEL PERIODO DI IMPOSTA
↓		↓
RL9 col. 1		RL9 col. 2

Rigo RL10 – Utilizzazione beni mobili ed immobili

RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	Cedolare secca 3	1 ,00	2 ,00	
			4 ,00	5 ,00	
			Totale Cedolare secca	6 ,00	

Nel **rigo RL10**, **colonna 1**, devono essere indicati i proventi percepiti:
- dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili;
- dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Va indicato a **colonna 1** la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore, ai sensi della lettera h-*ter*, comma 1, articolo 67, Tuir.

In **colonna 2**, vanno indicate le spese documentate inerenti alla produzione dei suddetti proventi.

APPROFONDIMENTO
REDDITI DIVERSI – LOCAZIONI BREVI

A partire dal **1° giugno 2017** è stata introdotta un'apposita **disciplina fiscale** per le **locazioni di immobili ad uso abitativo**, situati in Italia, **la cui durata non supera i 30 giorni**, stipulati da **persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa**.
La nuova disciplina si applica ai soli **contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017**.

Un contratto si considera stipulato a partire dal **1° giugno 2017** se a partire da tale data **il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione**.
Il **termine di 30 giorni** deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

Il nuovo regime fiscale prevede **due principali novità** per i contribuenti che **percepiscono redditi diversi,** che saranno quindi tenuti alla compilazione del **quadro RL:**
- la prima è rappresentata dal fatto che si possa optare per l'applicazione **della cedolare secca** anche per i redditi diversi derivanti da **sublocazione breve** o da **locazione breve dell'immobile ricevuto in comodato.**
- la seconda è rappresentata dal fatto che i contratti di locazione breve che sono stati conclusi con **l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare**, anche attraverso la gestione di portali *on-line*, sono assoggettati ad una **ritenuta del 21%** se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

Tale **ritenuta è a titolo d'imposta** se in dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto si **opta per l'applicazione della cedolare secca**.

Il **reddito assoggettato alla cedolare secca** viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Il reddito derivanti dalle locazioni brevi stipulate dal comodatario dell'immobile va indicato dal comodatario stesso e non dal proprietario dell'immobile.

Redditi da locazioni brevi – modalità di compilazione

La casella di **colonna 3** deve essere barrata per dichiarare i redditi che derivano dalla **sublocazione di immobili** ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, e dalla **locazione, da parte del comodatario** dell'immobile abitativo ricevuto in uso gratuito, per la medesima durata, per i quali è possibile optare per l'applicazione della **cedolare secca**.

RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	Cedolare secca 3	1 ,00	2 ,00	
			4 ,00	5 ,00	
			Totale Cedolare secca	6 ,00	

Alla **colonna 4** va indicato l'importo riportato al **punto 14 del quadro Certificazione *Redditi – Locazioni brevi*** della Certificazione Unica 2020 qualora risulti **barrata la relativa casella del punto 16** (*locatore non proprietario*). Nel caso in cui sia barrata la colonna 3 (cedolare secca) nell'importo del canone o corrispettivo lordo sono incluse anche le spese e pertanto la **colonna 5** non va compilata.
Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2020 o se sono compilati più righi dello stesso quadro, indicare la somma dei **corrispettivi lordi incassati nel 2020**. È comunque possibile esporre i dati anche in forma analitica indicando i redditi relativi a ciascuna locazioni in più moduli.
Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella "Certificazione redditi – locazione brevi" ovvero nel caso di più certificazioni, è necessario sommare gli importi presenti nel punto "*importo corrispettivo*" della Certificazione Unica (punti 14, 114, 214, 314 e 414) per i quali la relativa casella "*locatore non proprietario*" (punti 16, 116, 216, 316 e 416) risulta barrata.

Nella **colonna 6** (totale cedolare secca) va riportata la **somma dei redditi** indicati nella **colonna 4** di tutti i moduli compilati, nel caso in cui sia stata barrata la relativa casella di colonna 3. All'importo indicato in colonna 6 deve essere applicata l'aliquota del **21%**. Il risultato di tale operazione va riportato nel **rigo LC1 colonna 2** "*Imposta cedolare secca 21%*" del quadro LC. Le ritenute operate dai sostituti d'imposta e indicate nella Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2021 o la somma delle ritenute se in possesso di più quadri o di più righi dello stesso quadro vanno riportate nel rigo LC1 colonna 4 del quadro LC se nella casella del punto 4 della Certificazione Unica 2021 è indicato l'anno "2020".

Rigo RL11 – Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente

RL11	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	,00

Nel **rigo RL11** devono essere indicati i redditi di natura fondiaria che non possono essere determinati con criteri fondiari (censi, decime, quartesi, livelli, …), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Per tali redditi **non** sono previste **deduzioni.**

Rigo RL12 – Immobili situati all'estero

RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale	1 ,00	Redditi di beni immobili situati all'estero	2 ,00
			Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta	3 ,00

Nel **rigo RL12** devono essere indicati i redditi di terreni e fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2020 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.
Se nello Stato estero l'immobile **non è assoggettabile ad imposizione**, quest'ultimo non deve essere dichiarato, a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.

Ai sensi dell'articolo 70, Tuir i redditi di terreni e fabbricati situati all'estero devono essere così determinati:

- **tassazione mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari**
  - se nello Stato estero gli immobili sono tassati mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari, va indicato l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il 2020, ridotto delle spese ivi riconosciute. Nel caso in cui il periodo di imposta estero non coincida con quello italiano, bisogna far riferimento al periodo d'imposizione estero che scade nel corso di quello italiano.
- **tassazione in base al reddito effettivo per gli immobili locati**
  - se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, va indicato l'ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 5% a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
  - se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, va indicato l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione delle spese.

Nell'ipotesi di imposte pagate all'estero su detti immobili, e sulla base delle condizioni di cui all'articolo 165 del Tuir, il contribuente avrà diritto a far valere il **credito di imposta** per le imposte pagate all'estero, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 165, Tuir.
Occorre quindi compilare la sezione I del quadro CR (Fascicolo 1), o il quadro CE (Fascicolo 3) se sono stati prodotti all'estero anche redditi d'impresa.
Nel caso in cui il contribuente **non abbia percepito alcun reddito** e nello stato estero l'immobile **non è assoggettato ad imposizione, allora non dovrà essere dichiarato**.
Tuttavia il contribuente sarà tenuto comunque al **pagamento dell'Ivie** anche se l'immobile non concorrerà alla formazione del reddito in Italia.

Per gli immobili all'estero adibiti ad abitazione principale dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, in forza delle regole ordinarie, ed anche per gli immobili non locati per i quali è dovuta l'Ivie, non viene applicato il secondo comma dell'articolo 70 del Tuir (comma 15-*ter*, articolo 19, D.L. 209/2011); pertanto, non va compilata la colonna 2 del rigo RL12. In sostanza l'effetto sostitutivo Imu-Irpef per la tassazione degli immobili non locati detenuti in Italia trova applicazione anche per gli immobili esteri (effetto sostitutivo Ivie-Irpef).

L'articolo 1, comma 16, L. 208/2015 ha disposto l'**esenzione Ivie per l'immobile posseduto all'estero che costituisce abitazione principale** (comprese le relative pertinenze) nonché la **casa coniugale assegnata all'ex coniuge** a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ad **eccezione** delle unità immobiliari che **in Italia** risultano classificate nelle **categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione **la detrazione**, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, **di € 200**, eventualmente rapportata al periodo durante il quale si realizza la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la **detrazione va ripartita tra gli aventi diritto** in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica.

APPROFONDIMENTO

Nel quadro RL del **modello Redditi 2021** devono essere indicati i redditi di terreni e fabbricati situati all'estero, **riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2020** o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano; le stesse istruzioni ricordano che nel caso in cui nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato, a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.

Analizziamo le varie situazioni che si possono presentare:

a) **immobile estero tenuto a disposizione non assoggettato ad imposizione nello Stato estero, e il contribuente non ha percepito alcun reddito: tale immobile non dovrà essere assoggettato a tassazione in Italia**. Il quadro RL del modello Redditi 2021 non deve essere compilato;
b) **immobile estero tenuto a disposizione e assoggettato a tassazione nello Stato estero mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo o criteri similari**: oltre alla compilazione del quadro RW, il reddito dell'immobile (pari alla valutazione effettuata nello stato estero ridotto delle spese eventualmente riconosciute) dovrà essere indicato nel quadro RL del modello Redditi PF. Per le imposte pagate all'estero spetta il credito d'imposta secondo i criteri stabiliti dall'articolo 165, Tuir. Tuttavia **nel caso in cui per l'immobile sia dovuta l'Ivie**, si potrà beneficiare dell'effetto sostitutivo Irpef – Ivie; pertanto l'immobile non sarà soggetto ad Irpef ed il relativo reddito dovrà essere riportato nel rigo RL12, colonna 1 "*Reddito di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'Ivie e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale*", che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
c) **immobile estero locato ma non assoggettato a tassazione all'estero**: il reddito derivante dalla locazione dell'immobile va assoggettato a tassazione in Italia. Il **canone di locazione percepito, ridotto**

del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese dovrà essere indicato nella colonna 2 del rigo RL12;

d) **immobile estero locato e assoggettato a tassazione all'estero: l'immobile va tassato anche in Italia** e nella colonna 2 del rigo RL12 deve essere **indicato l'ammontare netto dichiarato nello Stato estero senza alcuna deduzione forfetaria delle spese**. In tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero ai sensi dell'articolo 165, Tuir.

In colonna 1 vanno indicati i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è **dovuta l'Ivie** e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Tale reddito va riportato nel **rigo RN50 colonne 2 e 3** del Fascicolo I e non deve essere **sommato nel rigo RL18**.
Nella **colonna 3** devono essere indicati i redditi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta; ad esempio, vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line.

> Nel rigo RL12, colonna 3, vanno indicati anche gli altri redditi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, come le **vincite conseguite all'estero** per effetto della partecipazione a **giochi on-line**.
> La **risoluzione n. 141/2010** ha chiarito che tali vincite costituiscono redditi diversi da tassare per intero, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione.

Rigo RL13 – Utilizzazione opere dell'ingegno

RL13	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore	,00

Nel **rigo RL13** devono essere indicati i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisiti in campo industriale, commerciale o scientifico, conseguiti da soggetti diversi rispetto all'autore/inventore.
I proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, invenzioni industriali e simili, percepiti dall'autore/inventore, vanno dichiarati nella Sezione III "Altri redditi di lavoro autonomo".

Tali redditi vanno così determinati:
- se percepiti da soggetti che li hanno acquistati a titolo oneroso ⇨ **75% dell'importo percepito;**
- se percepiti a titolo gratuito (es. eredi o legatari dell'autore/inventore) ⇨ **100% dell'importo percepito.**

Rigo RL14 – Attività commerciali non esercitate abitualmente

		Altri dati		
RL14	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	1	2 ,00	3 ,00

Nel **rigo RL14**:
- a **colonna 2** vanno indicati i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e in colonna 3, le relative spese, documentate ed inerenti;
- nella **colonna 1** "altri dati" il codice 5 "corrispettivi percepiti in euro a Campione d'Italia" e nella colonna 2 i corrispettivi derivanti dalle medesime attività percepiti in euro a Campione d'Italia.

In caso di contemporanea presenza di redditi percepiti a Campione d'Italia e redditi non percepiti in tale comune va utilizzato un altro modulo.

Per tale tipologia di reddito, è prevista una detrazione di imposta (articolo 13 Tuir), così determinata e da indicarsi a rigo RN7:

REDDITO PER DETRAZIONI = RN1 col. 1 - RN2 + RS37 comma 11	DETRAZIONE
fino a 4.800 €	1.104 €
oltre 4.800 € fino a 55.000 €	1.104 € x ((55.000 € - reddito per detrazione)/50.200 €)
oltre 55.000 €	0 €

Rigo RL15 – Attività lavoro autonomo non esercitate abitualmente

RL15	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente	Altri dati 1	2 ,00	3 ,00

Nel **rigo RL15**, colonna 2, devono essere indicati i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionali, anche se svolte all'estero, e in colonna 3, le relative spese, documentate ed inerenti.

Nel **rigo RL15**, **colonna 1** "altri dati" va indicato:
- il **codice 5** per i corrispettivi percepiti in euro a campione d'Italia;
- il **codice 6** per indicare i compensi per attività di lezioni private e ripetizioni, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, per cui gli stessi optano per la tassazione ordinaria;
- il **codice 7** per indicare i compensi per attività di lezioni private e ripetizioni, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, per cui gli stessi optano per la tassazione ordinaria, percepiti in euro a Campione d'Italia.

Nella **colonna 2** vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle attività per cui nella **colonna 1 "altri dati"** sono indicati i **codici 5, 6 o 7**. In caso di contemporanea presenza di tali redditi vanno utilizzati più moduli.

Per tale tipologia di reddito, è prevista una detrazione di imposta (articolo 13 Tuir), così determinata, da indicare al rigo RN7:

REDDITO PER DETRAZIONI = RN1 col. 1 - RN2 + RS37 comma 11	DETRAZIONE
fino a 4.800 €	1.104 €
oltre 4.800 € fino a 55.000 €	1.104 € x ((55.000 € - reddito per detrazione)/50.200 €)
oltre 55.000 €	0 €

In tale rigo vanno indicati anche i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali, non assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta, con esclusione dei premi stessi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali.
Non vanno dichiarati, perché non concorrono alla formazione del reddito, i compensi percepiti dal coniuge, figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese nei confronti dell'artista o professionista.
I redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o da collaborazioni a progetto non vanno dichiarati in questo quadro, ma nel quadro RC.

Rigo RL16 – Obblighi di fare, non fare o permettere

RL16	Compensi derivanti dall'assunzione i obblighi di fare, non fare o permettere	Altri dati 1	2 ,00	3 ,00

Nel **rigo RL16**, colonna 2, devono essere indicati i compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, e in colonna 3, le relative spese, documentate ed inerenti.
Nel **rigo RL16**, **colonna 1** "Altri dati" va indicato il codice "5" per i corrispettivi percepiti in euro a Campione d'Italia da indicare in colonna 2.
In caso di contemporanea presenza di tali redditi vanno utilizzati più moduli.

Per tale tipologia di reddito è prevista una detrazione di imposta (articolo 13, Tuir), così determinata e da indicare al rigo RN7:

REDDITO PER DETRAZIONI = RN1 col. 1 - RN2 + RS37 comma 11	DETRAZIONE
fino a 4.800 €	1.104 €
oltre 4.800 € fino a 55.000 €	1.104 € x ((55.000 € - reddito per detrazione)/50.200 €)
oltre 55.000 €	0 €

Rigo RL17 – Redditi di cui articolo 71, comma 2-*bis*, Tuir

RL17	Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir	,00	,00

Nel **rigo RL17** vanno indicati i redditi occasionali forfetizzati di cui all'articolo 71, comma 2-*bis,* Tuir, che prevede un regime di determinazione forfetizzata dei redditi derivanti dallo svolgimento non abituale di attività agricole connesse, eccedenti i limiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettera c), Tuir.
Tali redditi conseguiti occasionalmente, devono essere determinati in misura pari al:
- 15% dei corrispettivi, per le attività di manipolazione e trasformazione;
- 25% dei corrispettivi, per le attività di servizi.

Nella colonna 1 va indicato l'importo dei corrispettivi, in colonna 2 le deduzioni forfetarie spettanti.

Rigo RL18 – Totali

RL18	**Totali** (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)	,00	,00

Nel **rigo RL18**, colonna 1, va riportata la somma delle colonne 1 dei righi da RL5 a RL17; in colonna 2, la somma delle colonne 2 dei righi da RL5 a RL17.

> I redditi indicati nella colonna 4 del rigo RL10 vanno sommati solo nel caso in cui la casella di colonna 3 non è stata barrata.

Si precisa che:
- le spese indicate nelle colonne 2 dei righi da RL5 a RL10 e RL17 e nella colonna 3 dei righi da RL14 RL16 e nella colonna 5 del rigo RL10 non possono superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelle sostenute per ognuna delle operazioni eseguite;
- non sono ammesse in deduzione le spese relative all'indennità di rinunzia all'assunzione obbligatoria riportata nel rigo RL16 col. 3;
- l'importo indicato nel rigo RL12, colonna 1, non va riportato nel rigo RL18 colonna 1, ma va indicato nel rigo RN50 colonne 2 e 3.
- il contribuente deve compilare e conservare, per ogni reddito di cui alle colonne 2 dei righi RL5, RL6, RL7, RL8, RL9, RL10, e RL17 e delle colonne 3 dei righi RL14, RL15, RL16 e alla colonna 5 del rigo RL10, e per ogni operazione eseguita, l'ammontare lordo dei corrispettivi/compensi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna operazione e il reddito conseguito.

Rigo RL19 – Reddito netto

RL19	**Reddito netto** (col. 1 rigo RL18 – col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)	,00

Nel **rigo RL19** va riportato il reddito netto, pari alla differenza tra l'importo lordo di cui al rigo RL18 col. 1 e il totale delle deduzioni di cui al rigo RL18 col. 2 e il totale delle deduzioni di cui al rigo RL18 col. 3 che al netto dell'agevolazione prevista per i redditi prodotti in euro a Campione d'Italia, sommato agli altri redditi dichiarati a fini Irpef.
Il reddito così determinato va sommato agli altri redditi e riportato al rigo RN1 col. 5.

Rigo RL20 – Ritenute d'acconto

RL20	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	,00

Nel **rigo RL20** va indicato l'ammontare totale delle ritenute d'acconto che, sommato alle altre ritenute subite, andrà riportato nel rigo RN33 col. 4.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Sig. Rossi ha percepito nel corso del 2020 un reddito da lavoro autonomo occasionale pari a 20.000 euro, sul quale è stata operata una ritenuta a titolo d'acconto pari a 4.000 euro. Le spese inerenti alla produzione di tale reddito ammontano a 1.500 euro.
Ha inoltre concluso un accordo transattivo in merito ad una vertenza di lavoro, a fronte del quale ha percepito la somma di 5.000 euro, sulla quale è stata operata una ritenuta a titolo d'acconto pari a 1.000 euro. La Certificazione Unica del contribuente sarà stata così compilata da parte del sostituto d'imposta:

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	Causale			
TIPOLOGIA REDDITUALE	M			
DATI FISCALI	Anno	Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
			20.000	
	Codice	Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto
			20.000	4.000

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	Causale			
TIPOLOGIA REDDITUALE	M1			
DATI FISCALI	Anno	Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
			5.000	
	Codice	Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto
			5.000	1.000

SEZIONE II-A			Redditi	Spese
Redditi diversi	**RL5**	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	1 ,00	2 ,00
	RL6	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	,00	,00
	RL7	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)	,00	,00
	RL8	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir	,00	,00
	RL9	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende	,00	,00
	RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili — Cedolare secca 3	1 ,00 4 ,00	2 ,00 5 ,00
			Totale Cedolare secca	6 ,00
	RL11	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	,00	
	RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale 1 ,00 — Redditi di beni immobili situati all'estero	2 ,00	
		Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta	3 ,00	
	RL13	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore	,00	

Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere				
RL14	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	Altri dati 1	2 ,00	3 ,00
RL15	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente	Altri dati 1	2 20.000 ,00	3 1.500 ,00
RL16	Compensi derivanti dall'assunzione i obblighi di fare, non fare o permettere	Altri dati 1	2 5.000 ,00	3 ,00
RL17	Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir		,00	,00
RL18	**Totali** (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)		25.000 ,00	1.500 ,00
RL19	**Reddito netto** (col. 1 rigo RL18 – col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)		23.500 ~~,00~~	
RL20	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)		5.000 ,00	

Da riportare al rigo RN33 col. 4

Da riportare al rigo RN1 col. 5

Per entrambe le tipologie di reddito, spetta una detrazione teorica così calcolata:
1.104 x ((55.000 – 23.500)/50.200) = 693

ESEMPIO DI COMPILAZIONE LOCAZIONI BREVI

Il **30 ottobre 2020** è stipulato un contratto di sublocazione, tramite un intermediario, con periodo di soggiorno dal **24 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021** su un immobile a lui concesso in locazione. L'ammontare totale del corrispettivo lordo è **980 euro** è stato interamente incassato in data **30.10.2020**.
Il reddito derivante dalla **sublocazione o dalla locazione del comodatario** va tassato nell'anno in cui il **corrispettivo è percepito** senza tener conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo.

L'intermediario rilascerà la certificazione con un solo rigo compilato:

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento
1	2 X	3	4	5 14

Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
6 TRIESTE	7 TS	8 L 4 2 4

Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	N. civico	Scala	Interno
9	10	11 5	12	13

Importo corrispettivo	Ritenuta operata	Locatore non proprietario
14 980	15 206	16 X

Deve essere barrata la casella di **colonna 16** che identifica il percipiente non proprietario dell'immobile locato, in quanto sublocatario. In tale circostanza il corrispettivo sarà considerato come reddito diverso e dovrà essere dichiarato nel **quadro RL del modello redditi PF 2021**.

RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	Cedolare secca 3 X	1 ,00 4 ,00	2 ,00 5 ,00
			Totale Cedolare secca	6 980 ,00

È stata barrata la casella di **colonna 3** per l'opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi.
A **colonna 4** è stato indicato l'importo riportato al punto 14 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2021 (barrata la relativa casella del punto 16 (*locatore non proprietario*).
Se barrata la casella di colonna 3, nella colonna 6 va riportata la somma dei redditi indicati in colonna 4.
Le ritenute operate dai sostituti d'imposta e indicate nella *Certificazione Redditi – Locazioni brevi* della Certificazione Unica 2021 vanno riportate nel **rigo LC1 colonna 4 del quadro LC**, se nella casella di cui al punto 4 della C.U. 2021 è indicato l'anno "2020".

SEZIONE II-B – ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

SEZIONE II-B **Attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche**	**RL21**	Compensi percepiti		1 ,00	Compensi Campione d'Italia 2 ,00
	RL22	Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta	1 ,00	**Reddito imponibile** (sommare agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)	2 ,00
	RL23	Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2020	1 ,00	**Ritenute a titolo d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	2 ,00
	RL24	Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2020	1 ,00	**Addizionale regionale** (da riportare nel rigo RV3 col. 3)	2 ,00
		Totale addizionale comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2020	3 ,00	**Addizionale comunale** (da riportare nel rigo RV11 col. 1)	4 ,00

Nella **sezione II-B** vanno indicate:
- le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi percepiti:
  - dai direttori artistici e dai collaboratori tecnici, per prestazioni di natura non professionale rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche (articolo 1, comma 299, L. 296/2006);
  - per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo che ha assunto in materia la competenza dell'*ex* Assi e di conseguenza quelle dell'ex unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 90, comma 3, lettera a), L. 289/2002).

La risoluzione n. 38/E/2010 ha fornito una serie di chiarimenti su alcune problematiche di carattere fiscale relative alle associazioni sportive dilettantistiche. In particolare, ha precisato che l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche prescinde dalla realizzazione di manifestazioni sportive.

Per tali compensi, percepiti nel 2020, è prevista la seguente **modalità di tassazione**:
- i **primi 10.000 euro**, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta, non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori **20.658,28 euro**, viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti l'importo complessivo di **30.658,28 euro,** viene operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

Le somme eccedenti i primi 10.000 euro, sono soggette ad addizionale regionale Irpef e all'addizionale comunale all'Irpef.

Nella **risoluzione n. 106/E/2012**, in merito ai compensi erogati agli sportivi dilettanti, viene precisato che:
"*Sulla parte dei compensi in esame, eccedente **l'importo di 7.500 euro**, deve essere applicata l'aliquota **Irpef del 23%** (vigente per il periodo di imposta 2012), **l'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'Irpef e l'aliquota dell'addizionale regionale di compartecipazione all'Irpef.***
*Ne consegue, pertanto, che le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l'aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell'emolumento **ha il domicilio fiscale**.*

La parte imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito.
Sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate **fuori dal territorio comunale**, che, pertanto, non devono essere indicati nella dichiarazione.
Nel **rigo RL21, colonna 1** i compensi ed altre somme derivanti da attività sportive dilettantistiche e da collaborazioni in cori, bande e filodrammatiche rese da direttori e collaboratori tecnici e nella **colonna 2** i medesimi compensi percepiti in euro a Campione d'Italia, da evidenziare ai fini del calcolo dell'agevolazione prevista per i redditi prodotti in euro dalle persone fisiche nel comune di Campione d'Italia introdotto dalla legge di bilancio 2019.

Per facilitare la compilazione dei righi RL21, RL22, RL23 e RL24, è opportuno utilizzare il seguente prospetto:

Prospetto per i compensi ed altre somme derivanti da attività sportive dilettantistiche e da collaborazioni in cori, bande e filodrammatiche rese da direttori e collaboratori tecnici				
	Compensi percepiti nel 2020	5 Ritenute operate sui compensi percepiti nel 2020	8 Addizionale Regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2020	11 Addizionale Comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2020
Totale compensi (RL 21 col.1 + RL21 col.2)	1			

Compensi esenti (fino a euro 10.000,00)	2	6 **Ritenute a titolo d'imposta** (casella 3 X 23%)	9 **Addizionale Regionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'imposta** (casella 3 X aliquota vigente*)	12 **Addizionale Comunale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'imposta** (casella 3 X aliquota vigente*)
Compensi con ritenuta a titolo d'imposta	3			
Imponibile (con ritenuta a titolo d'acconto)	4	7 **Ritenute a titolo d'acconto** (casella 5 – casella 6)	10 **Addizionale Regionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'acconto** (casella 8 – casella 9)	13 **Addizionale Comunale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'acconto** (casella 11 – casella 12)

* Per l'applicazione delle aliquote vigenti vedere la tabella allegata alle istruzioni relative al quadro RV del Fascicolo 1.

Casella 1	Va indicato il totale dei compensi percepiti, indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo RL21.
Casella 2	Va indicato l'importo dei compensi percepiti fino all'importo di 10.000 €.
Casella 3	Va indicato l'importo dei compensi percepiti, eccedenti l'importo di 10.000 €, per un importo massimo di 20.658,28 €.
Casella 4	Va indicato il seguente importo: casella 1 – (casella 2 + casella 3)
Casella 5	Va indicato l'importo del totale delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi.
Casella 6	Va indicato il seguente importo: 23% x casella 3
Casella 7	Va indicato il seguente importo (indicare 0 se è negativo): casella 5 – casella 6
Casella 8	Va indicato l'importo dell'addizionale regionale trattenuta, risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi.
Casella 9	Va indicato il seguente importo: casella 3 x addizionale regionale facendo riferimento al domicilio fiscale al 31.12.2020
Casella 10	Va indicato il seguente importo (indicare 0 se è negativo): casella 8 – casella 9
Casella 11	Va indicato l'importo dell'addizionale comunale trattenuta, risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi.
Casella 12	Va indicato il seguente importo: casella 3 x aliquota addizionale comunale facendo riferimento al domicilio fiscale al 1.1.2020
Casella 13	Va indicato il seguente importo (0 se negativo): casella 11 – casella 12

Sulla base dei dati di cui al prospetto sopra commentato, la **sezione II-B** deve essere compilata come segue:

SEZIONE II-B **Attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche**	**RL21**	Compensi percepiti			1 ,00	Compensi Campione d'Italia 2 casella 1 ,00
	RL22	Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta	1 casella 3 ,00	**Reddito imponibile** (sommare agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)	2 casella 4 ,00	
	RL23	Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2020	1 casella 5 ,00	**Ritenute a titolo d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	2 casella 7 ,00	
	RL24	Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2020	1 casella 8 ,00	**Addizionale regionale** (da riportare nel rigo RV3 col. 3)	2 casella 10 ,00	
		Totale addizionale comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2020	3 casella 11 ,00	**Addizionale comunale** (da riportare nel rigo RV11 col. 1)	4 casella 13 ,00	

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il Sig. Rossi ha percepito nel corso del 2020 da un'associazione sportiva dilettantistica, un'indennità pari a 50.000 euro, da qualificarsi quale reddito diverso *ex* articolo 67, comma 1, lettera m, Tuir.

Tale compenso è:

- esente da tassazione fino a 10.000 euro;
- soggetto a ritenuta a titolo di imposta da 10.000 euro a 30.658,28 euro;
- soggetto a ritenuta a titolo d'acconto per la parte eccedente i 30.658,28 euro.

Ipotizzando l'aliquota **dell'addizionale regionale al 1,23%** e quella **dell'addizionale comunale allo 0,8%** la Certificazione Unica del contribuente sarà stata così compilata da parte del sostituto d'imposta:

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	Causale 1			
TIPOLOGIA REDDITUALE				
DATI FISCALI		Anno 2	Anticipazione 3 ☐	Ammontare lordo corrisposto 4 50.000	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
	Codice 6 8	Altre somme non soggette a ritenuta 7 10.000	Imponibile 8 40.000	Ritenute a titolo d'acconto 9 4.449
		Ritenute a titolo d'imposta 10 4.751	Ritenute sospese 11	Addizionale regionale a titolo d'acconto 12 238
		Addizionale regionale a titolo d'imposta 13 254	Addizionale regionale sospesa 14	Addizionale comunale a titolo d'acconto 15 155
		Addizionale comunale a titolo d'imposta 16 165	Addizionale comunale sospesa 17	Imponibile anni precedenti 18
		Ritenute operate anni precedenti 19	Spese rimborsate 20	Ritenute rimborsate 21
		Somme restituite al netto della ritenuta subita 22		
DATI PREVIDENZIALI		Codice fiscale Ente previdenziale 29	Denominazione Ente previdenziale 30	

Prospetto per i compensi ed altre somme derivanti da attività sportive dilettantistiche e da collaborazioni in cori, bande e filodrammatiche rese da direttori e collaboratori tecnici

	Compensi percepiti nel 2020	5 Ritenute operate sui compensi percepiti nel 2020	8 Addizionale Regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2020	11 Addizionale Comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2020
Totale compensi (RL 21 col.1 + RL21 col.2)	1 50.000	9.200	492	320
Compensi esenti (fino a euro 10.000,00)	2 10.000	6 Ritenute a titolo d'imposta (casella 3 X 23%) 4.751	9 Addizionale Regionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'imposta (casella 3 X aliquota vigente*) 254	12 Addizionale Comunale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'imposta (casella 3 X aliquota vigente*) 165
Compensi con ritenuta a titolo d'imposta	3 20.658			
Imponibile (con ritenuta a titolo d'acconto)	4 19.342	7 Ritenute a titolo d'acconto (casella 5 – casella 6) 4.449	10 Addizionale Regionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'acconto (casella 8 – casella 9) 238	13 Addizionale Comunale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'acconto (casella 11 – casella 12) 155

* Per l'applicazione delle aliquote vigenti vedere la tabella allegata alle istruzioni relative al quadro RV del Fascicolo 1.

RL21	Compensi percepiti			1 ,00	Compensi Campione d'Italia 2 50.000 ,00
RL22	Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta	1 20.658 ,00	**Reddito imponibile** (sommare agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)	2 19.342 ,00	
RL23	Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2020	1 9.200 ,00	**Ritenute a titolo d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	2 4.449 ,00	
RL24	Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2020	1 492 ,00	**Addizionale regionale** (da riportare nel rigo RV3 col. 3)	2 238 ,00	
	Totale addizionale comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2020	3 320 ,00	**Addizionale comunale** (da riportare nel rigo RV11 col. 1)	4 155 ,00	

SEZIONE III – ALTRI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

SEZIONE III **Altri redditi di lavoro autonomo**	RL25	Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	Altri dati 1	2 ,00
	RL26	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali Indennità dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari	Altri dati 1 2	3 ,00
	RL27	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	Altri dati 1	2 ,00
	RL28	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27)		,00
	RL29	**Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26**		,00
	RL30	**Totale netto compensi, proventi e redditi** (RL28 – RL29; sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)		,00
	RL31	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)		,00

Nella sezione III, vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo, di cui all'articolo 53, comma 2, Tuir, per i quali è prevista la detrazione di cui all'articolo 13, comma 5, Tuir, così determinata e da indicare al rigo RN7:

REDDITO PER DETRAZIONI = RN1 col. 1 - RN2 + RS37 comma 11	DETRAZIONE
fino a 4.800 €	1.104 €
oltre 4.800 € fino a 55.000 €	1.104 € x ((55.000 € - reddito netto)/50.200 €)
oltre 55.000 €	0 €

Rigo RL25 – Utilizzazione economica di opere di ingegno, brevetti, … percepiti dall'autore/inventore

RL25	Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	Altri dati 1	2 ,00

Nel **rigo RL25, colonna 1 "altri dati" va indicato il codice "5"** in caso di "corrispettivi percepiti in euro a Campione d'Italia.

Nel **rigo RL25**, **colonna 2**, devono essere indicati i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili, da parte dell'autore o inventore; vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.).
Se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nella sezione II-A del presente quadro (vedi rigo RL13).

Vanno indicati nella colonna 2 anche i proventi delle medesime categorie percepiti in euro a Campione d'Italia in corrispondenza del codice 5 indicato nella colonna 1. In caso di contemporanea presenza di redditi percepiti a Campione d'Italia e redditi non percepiti in tale comune va utilizzato un altro modulo.

Su tali proventi va rilevata una percentuale di deduzione forfetaria a titolo di spese, che varia a seconda dell'età del soggetto percettore, e il cui ammontare deve essere indicato a rigo **RL29**:
- **25%**, se il soggetto ha un'età pari o superiore a 35 anni;
- **40%**, se il soggetto ha un'età inferiore a 35 anni.

Rigo RL26 – Attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali - Indennità dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari

RL26	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali Indennità dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari	Altri dati 1	2	3 ,00

Nel **rigo RL26, colonna 1 "altri dati" va indicato il codice "5"** in caso di "corrispettivi percepiti in euro a Campione d'Italia.

Nel **rigo RL26**, vanno indicati, nella **colonna 3**:
- i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali (indicando nella colonna 2 il codice 1);
- le indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta dai giudici onorari di pace e dai vice procuratori onorari (indicando nella colonna 2 il codice 2)

> Nella colonna 3 vanno indicati i compensi delle medesime categorie sopra indicate se percepiti a Campione d'Italia in corrispondenza del codice 5 indicato nella colonna 1. In caso di contemporanea presenza di redditi percepiti a Campione d'Italia e redditi non percepiti in tale comune va utilizzato un altro modulo.

Attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.
Nel **rigo RL26** vanno indicati i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.
Su tali proventi va rilevata una percentuale di deduzione forfetaria a titolo di spese, pari al **15%** dei compensi, il cui ammontare deve essere indicato a rigo **RL29**.

Indennità spettanti a giudici onorari di pace e ai vice procuratori
Al **rigo RL26** vanno indicati i redditi che derivano da **indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.**
L'articolo 53 comma 2 lettera f-*bis* del Tuir stabilisce che sono considerati **redditi di lavoro autonomo** le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari; ai sensi del successivo articolo 54 comma 8 i redditi indicati alla lettera f-*bis*) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti **dall'ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta**.

Rigo RL27 – Redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione

RL27	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	Altri dati 1	2 ,00

Nel **rigo RL2, colonna 1 "altri dati" va indicato il codice "5"** in caso di "corrispettivi percepiti in euro a Campione d'Italia.

Nel **rigo RL27, colonna 2,** va indicato l'ammontare lordo dei proventi percepiti (criterio di cassa) dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'articolo 2554 c.c.), il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro.
Per tali redditi non spetta alcuna deduzione a titolo forfetario.
Sull'ammontare delle somme corrisposte deve essere applicata, al momento del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto Irpef (articolo 25 D.P.R. 600/1973).
In tale rigo vanno inseriti anche gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

> Nella colonna 2 vanno indicati i compensi delle medesime categorie sopra indicate se percepiti a Campione d'Italia in corrispondenza del codice 5 indicato nella colonna 1. In caso di contemporanea presenza di redditi percepiti a Campione d'Italia e redditi non percepiti in tale comune va utilizzato un altro modulo.

Rigo RL28 – Totale

RL28 **Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27)	,00

Nel **rigo RL28** va riportato il risultato della sommatoria degli importi delle colonne 2 dei righi RL25 e RL27 e della colonna 3 del rigo RL26.

Rigo RL29 – Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26

RL29 **Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL25 e RL26**	,00

Al rigo **RL29** deve essere indicata la somma delle deduzioni riferite ai redditi indicate nei righi **RL25 e RL26**:

- **25%** (o **40%** se i compensi sono percepiti dai soggetti di età inferiore ai 35 anni) dei proventi indicati al rigo RL25, colonna 2;
- **15%** dei compensi indicati al rigo RL26 colonna 3, se in colonna 2 è indicato il codice "1".

Se in **colonna 2 è indicato il codice 2**, non sono previste le riduzioni a titolo di deduzione forfettaria delle spese per i redditi costituiti da indennità in denaro o in natura percepite dai giudici onorari di pace e dai vice procuratori onorari.

Rigo RL30 – Totale netto

RL30 **Totale netto compensi, proventi e redditi** (RL28 – RL29; sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)	,00

RL30 = RL28 – RL29

↓

Importo da riportare nel rigo RN1 col. 5

L'importo del **rigo RL30**, al netto dell'agevolazione prevista per i redditi prodotti in euro a Campione d'Italia, **sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef** deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN.

Rigo RL31 – Totale ritenute

RL31 **Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	,00

Nel **rigo RL31** va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto operate sui compensi/redditi dichiarati nella sezione III, che dovranno, sommate alle altre ritenute, essere riportate nel rigo RN33 col. 4.

SEZIONE IV – ALTRI REDDITI DECADENZA START UP RECUPERO DEDUZIONI

SEZIONE IV Altri redditi	RL32 Decadenza start up recupero deduzioni	Deduzione fruita non spettante	Interessi su deduzione fruita	Eccedenza di deduzione
		1 ,00	2 ,00	3 ,00

Il rigo **RL32** va compilato nel caso in cui il **contribuente sia decaduto** dal diritto alla **fruizione** della **deduzione prevista per investimenti** in start-up innovative, al verificarsi delle condizioni indicate nell'articolo 6, comma 4, D.M. 7 maggio 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il diritto alle agevolazioni decade se, entro **due anni** dalla data in cui rileva, si verifica:

a) **la cessione**, anche parziale, a **titolo oneroso**, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;
b) la **riduzione di capitale** nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative;
c) il **recesso o l'esclusione degli investitori**;
d) la **perdita di uno dei requisiti previsti** dall'articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8, dello stesso articolo 25.

In tale ipotesi l'investitore è tenuto a:

- **incrementare il reddito** del periodo in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi precedenti;
- versare gli interessi legali da determinare sull'imposta non versata per i periodi d'imposta precedenti per effetto dell'agevolazione fruita.

In particolare il rigo RL32 deve essere così compilato:

- a **colonna 1** va indicato l'ammontare della deduzione effettivamente fruita nei periodi d'imposta precedenti, non più spettante;
- a **colonna 2**, vanno indicati gli interessi legali sull'imposta non versata per effetto dell'utilizzo della deduzione di cui a colonna 1, maturati dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Tale importo deve essere considerato componente negativo nel calcolo dell'imposta a debito o a credito nel quadro RN;
- a **colonna 3**, va indicata l'eccedenza di deduzione non ancora fruita e non più spettante, che deve essere computata in diminuzione dell'importo eventualmente indicato nel rigo RP34, colonna 3.

QUADRO RM

PERSONE FISICHE 2021

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RM - Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni

Mod. N.

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 17, del Tuir

	Tipo	Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Ritenute nell'anno	Ritenute totali	Opzione per la tassazione ordinaria
RM1	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7
RM2			,00	,00	,00	,00	

Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n) dell'art. 17, comma 1, del Tuir

	Tipo	Anno	Reddito	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
RM3	1	2	3 ,00	4 ,00	5
RM4			,00	,00	
RM5			,00	,00	
RM6			,00	,00	
RM7			,00	,00	

Sez. III - Imposte e oneri rimborsati

		Anno	Codice	Somme percepite	Opzione per la tassazione ordinaria
RM8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta	1	2	3 ,00	4
RM9	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo			1 ,00	2

Sez. IV - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario

	Anno	Reddito	Quota dell'imposta sulle successioni	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
RM10	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5
RM11		,00	,00	,00	

Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva

		Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Credito IVCA	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione tassazione ordinaria	Vedi istruzioni
RM12		1	2	3 ,00	4	5 ,00	6 ,00	7	8
RM13	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96					Ammontare reddito 1 ,00	Imposta sostitutiva dovuta 2 ,00		

Sez. VI - Riepilogo delle sezioni da I a V

		Totale redditi per i quali è dovuto l'acconto del 20%	Trattenuto dal sostituto (730/2021)	Acconto dovuto
RM14	**Tassazione separata**	1 ,00	2 ,00	4 ,00

		Reddito	Ritenute
RM15	**Tassazione ordinaria** (sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 5 sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	1 ,00	2 ,00

Sez. VII - Proventi derivanti da depositi a garanzia

		Ammontare	Somma dovuta
RM16	Proventi derivanti da depositi a garanzia	1 ,00	2 ,00

Sez. VIII - Redditi derivanti da imprese estere partecipate

	Codice fiscale controllante	Reddito	Aliquota	Imposta	Imposta pagata all'estero	Imposta dovuta	Stabile organizz.
RM17	1	2 ,00	3 %	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7

Imposta da versare

	Imposta dovuta	Eccedenza pregressa	Eccedenza compensata	Acconti versati	Imposta da versare	Imposta a credito
RM18	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

Sez. IX - Premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto

		Anno	Reddito	Ritenute
RM19	Premi per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta	1	2 ,00	3 ,00

Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni

	Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
RM20	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5	6
RM21	,00	,00	,00	,00		
RM22	,00	,00	,00	,00		

Sez. XI - Redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi

		Quadro	Rigo	Numero modello	Ritenute a tassazione ordinaria	Altre ritenute
RM23		1		2	3 ,00	4 ,00

	Tipo	Imponibile	Vedi istr.	Aliquota %	Imposta dovuta	Ritenute già applicate	Imposta da versare	Imposta a credito
RM24	1	2 ,00	3	4	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

Sez. XII - Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto

RM25

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Data inizio rapporto di lavoro (1 giorno / mese / anno)	Data fine rapporto di lavoro (2 giorno / mese / anno)	Periodo di commisuraz. (3 anni / mesi)

EREDE

Percentuale erede (4)	Codice fiscale del deceduto (5)

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000

TFR

TFR maturato (6)	TFR erogato nel 2020 (7)	Titolo (8)	TFR erogato in anni precedenti (9)
,00	,00		,00

Periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni

Tempo pieno (10 anni / mesi)	Tempo parziale (11 anni / mesi)	% tempo parziale (12)

Altre indennità

Ammontare erogato nel 2020 (13)	Titolo (14)	Erogato in anni precedenti (15)
,00		

Riduzioni (16)	Totale imponibile (17)
,00	,00

Acconto del 20% (18)	Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008 (19)	Acconti versati in anni precedenti (20)	Acconto da versare (21)
,00	,00	,00	,00

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001

TFR

TFR maturato (22)	TFR erogato nel 2020 (23)	Titolo (24)	TFR erogato in anni precedenti (25)	Tempo determinato (26)
,00	,00		,00	

Periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni

Tempo pieno (27 anni / mesi)	Tempo parziale (28 anni / mesi)	% tempo parziale (29)

Altre indennità

Ammontare erogato nel 2020 (30)	Titolo (31)	Erogato in anni precedenti (32)
,00		

Totale imponibile (33)	Acconto del 20% (34)	Detrazione d'imposta (35)	Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008 (36)	Acconti versati in anni precedenti (37)
,00	,00	,00	,00	,00

Acconto da versare (38)
,00

RIVALUTAZIONI SUL TFR MATURATO DAL 1/1/2001

Importo rivalutazioni (39)	Imposta sostitutiva 17% (40)
,00	,00

RM26 Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti

Reddito (1)	Trattenuto dal sostituto (730/2021) (2)	Acconto dovuto (4)
,00	,00	,00

RM27 Indennità ed anticipazioni per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Anno (1)	Reddito nell'anno (2)	Reddito totale (3)	Acconto dovuto (4)
	,00	,00	,00

Sez. XIII - Art. 15, comma 11, del decreto legge n. 185/2008

RM28

Quota maggiori valori (1)	Aliquota ordinaria (2)	Imposta (3)	Aliquota maggiorata (4)	Imposta (5)	Totale imposta (6)
,00	%	,00	%	,00	,00

Sez. XIV - Art. 33, del decreto legge n. 78/2010

RM29

Importo totale bonus (1)	Imponibile (2)	Addizionale dovuta (3)	Importo trattenuto dal sostituto (4)	Imposta a debito (5)
,00	,00	,00	,00	,00

Sez. XV Imposta sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto

RM30

Importo totale proventi (1)	Imposta sostitutiva dovuta (2)	Spese (3)
,00	,00	,00

Sez. XVI - Redditi da beni sequestrati

RM31

Imponibile (1)	Imposta (2)
,00	,00

Sez. XVII Imposta sostitutiva sulle lezioni private

RM32

Importo totale compensi (1)	Imposta sostitutiva dovuta (2)	Eccedenza dichiarazione precedente (3)	Eccedenza compensata Mod. F24 (4)	Acconti versati (5)
,00	,00	,00	,00	,00

Acconti sospesi (6)	Imposta a debito (7)	Imposta a credito (8)
,00	,00	,00

Acconti 2021 Imposta sostitutiva sulle lezioni private

RM33

Primo acconto (1)	Secondo o unico acconto (2)
,00	,00

Sez. XVIII Opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24 ter del TUIR								
	RM34	Opzione 1	I° anno di esercizio dell'opzione 2	Codice Comune 3	Dichiara l'assenza della residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR per cinque periodi d'imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione	4 SÌ	5 NO	Revoca dell'opzione 6
	RM35	Altra Cittadinanza	Codice Stato Estero 1	Codice Stato Estero 2				
	RM36	Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale	Codice Stato Estero 1	Codice Stato Estero 2	Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione	Codice Stato Estero 3	Codice Stato Estero 4	
	RM37	Stato soggetto estero erogante 1	Redditi da pensione estera 2 ,00	Redditi prodotti all'Estero 3 ,00	Imposta sostitutiva dovuta 4 ,00			

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il **quadro RM,** dedicato ai "**Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni**". Si compone di diciotto sezioni ed è deputato ad accogliere l'indicazione dei redditi:

- **soggetti a tassazione separata**, di cui all'articolo 7, comma 3, all'articolo 15, comma 1, lettera f) e all'articolo 17, Tuir;
- **di capitale percepiti all'estero**, ai quali si applica la disposizione di cui all'articolo 18, Tuir;
- **di capitale**, di cui all'articolo 4, D.Lgs. 239/1996, ai quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva.

Devono inoltre essere indicati i valori:

- dei **terreni** di cui all'articolo 67, comma 1, lettere a) e b), Tuir rideterminati ai sensi dell'articolo 2, D.L. 282/2002 e ss. modifiche;
- dei **beni sequestrati** da parte del curatore giudiziario;
- i compensi da lezioni private e ripetizioni sui quali è applicata l'imposta sostitutiva;
- i redditi per i quali è possibile esercitare l'opzione prevista dall'articolo 24-*ter*, Tuir (*Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno*).

L'opzione per la tassazione separata in caso di plusvalenza da exit area va esercitata nel **quadro TR**.

I redditi, le indennità e le plusvalenze da indicare nel quadro RM:

- se **percepite nell'esercizio di imprese commerciali** ☞ sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria, salvo che il contribuente non richieda la tassazione separata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa, dichiarando nel presente quadro l'ammontare conseguito o imputato nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione;
- se **percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali** (ad esempio, percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria) ☞ sono di

regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati nel quadro RM, nel periodo di imposta in cui sono percepiti; salvo opzione per la tassazione ordinaria, da esercitare barrando la specifica casella e riepilogando il tutto a rigo RM15.

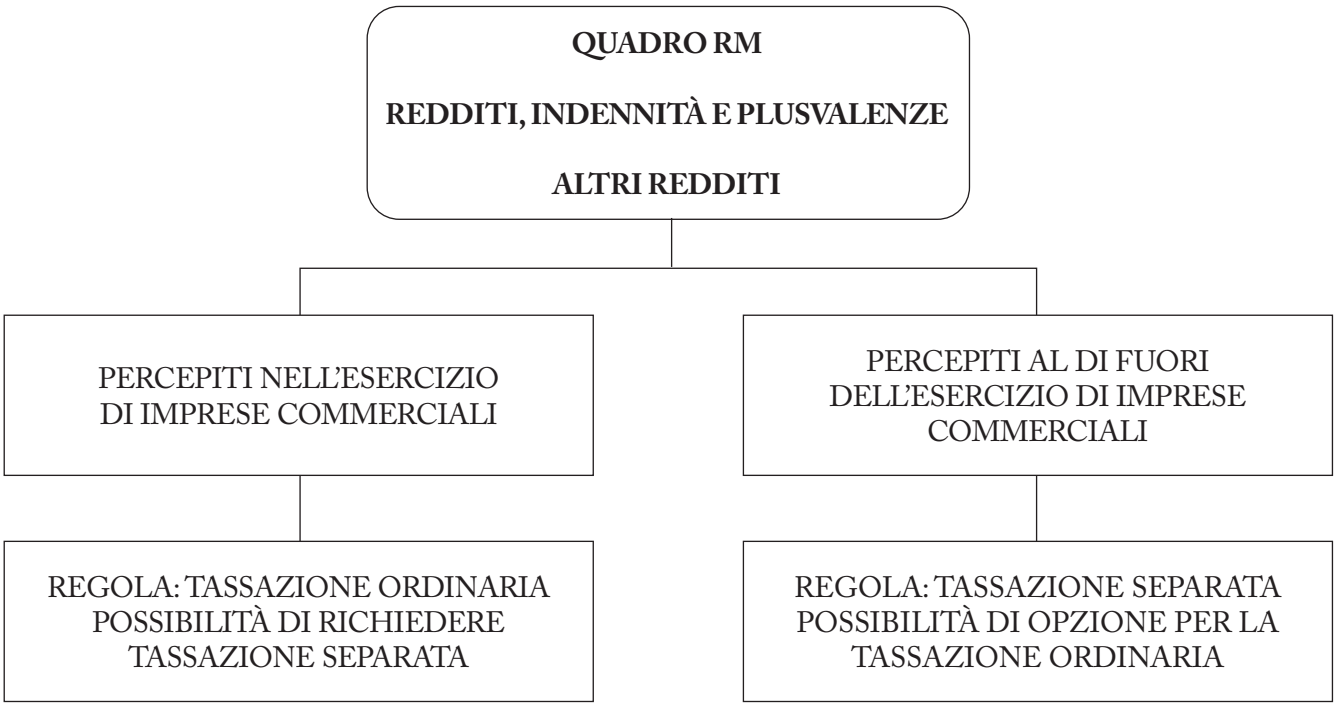

SEZIONE I – INDENNITÀ E ANTICIPAZIONI DI CUI ALLE LETTERE D), E) E F), ARTICOLO 17, TUIR

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 17, del Tuir		Tipo	Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Ritenute nell'anno	Ritenute totali	Opzione per la tassazione ordinaria
	RM1	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7
	RM2			,00	,00	,00	,00	

La **sezione I** richiede l'indicazione di:

- **INDENNITÀ PERCEPITE PER LA CESSAZIONE DI RAPPORTI DI AGENZIA DELLE PERSONE FISICHE**
  Mentre il reddito che deriva dall'attività svolta dall'agente costituisce reddito di impresa, in quanto si tratta di attività oggettivamente contemplata fra quelle di impresa commerciale di cui all'articolo 2195, cod. civ., le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche, per espressa previsione dell'articolo 53, comma 2, lettera e), Tuir, compresi gli acconti e le anticipazioni, sono considerate a tutti gli effetti redditi di lavoro autonomo, soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), Tuir. Su tale indennità è applicata, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, D.P.R. 600/1973, una **ritenuta del 20%.** Il medesimo trattamento è previsto nel caso di attività di agenzia svolta da società di persone: l'indennità percepita dalla società non costituisce, infatti, reddito di impresa della società (articolo 56, comma 3, lettera a), Tuir), ma reddito da assoggettare a tassazione separata in capo al socio nell'anno di percezione.
- **INDENNITÀ PERCEPITE PER LA CESSAZIONE DA FUNZIONI NOTARILI**

- **INDENNITÀ PERCEPITE DA SPORTIVI PROFESSIONISTI AL TERMINE DELL'ATTIVITÀ**
  Si tratta delle indennità, compresi acconti e anticipazioni, percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, L. 91/1981, se non rientranti tra quelle di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), Tuir.

Righi RM1 e RM2

Colonna 1	Va indicato il codice relativo al **tipo di reddito** percepito nel corso del 2020: **A.** Indennità percepite per le cessazioni di rapporti di agenzia delle persone fisiche **B.** Indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili **C.** Indennità percepite al termine dell'attività sportiva professionistica
Colonna 2	Va indicato l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione di detti redditi (per le anticipazioni l'anno 2020).
Colonna 3	Va indicato l'importo complessivo delle indennità, degli acconti e delle anticipazioni.
Colonna 4	Va indicata la somma degli importi percepiti nel 2020 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto o, in mancanza di precedenti erogazioni, l'importo di colonna 3.
Colonna 5	Va indicato l'importo delle ritenute d'acconto subite nel 2020 (comprese quelle eventualmente sospese).
Colonna 6	Va indicata la somma delle ritenute di colonna 5 e di quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese).
Colonna 7	Va barrata la casella in caso di **opzione** per la **tassazione ordinaria**: andrà compilato il rigo RM15 e il reddito confluirà nel rigo RN1. Nel caso di anticipazioni ed acconti, deve essere mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

SEZIONE II – INDENNITÀ, PLUSVALENZE E REDDITI DI CUI ALLE LETTERE G), G-*BIS*), G-*TER*), H), I), L) E N), ARTICOLO 17, TUIR

Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n) dell'art. 17, comma 1, del Tuir		Tipo	Anno	Reddito	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
	RM3	1	2	3 ,00	4 ,00	5
	RM4			,00	,00	
	RM5			,00	,00	
	RM6			,00	,00	
	RM7			,00	,00	

Nella **Sezione II** vanno indicate:

a) PLUSVALENZE DA CESSIONE AZIENDA

Ai sensi dell'articolo 86, comma 2, Tuir, concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, derivanti dalla cessione a titolo oneroso dell'azienda.

L'articolo 17, comma 1, lettera g), prevede che tali plusvalenze, conseguite da persone fisiche nell'ambito di imprese commerciali (e quindi da imprenditori individuali):

- realizzate mediante **cessione a titolo oneroso**;

- relative ad aziende **possedute da più di cinque anni**;

siano tassate **separatamente**, a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili quali componenti del reddito di impresa (principio di competenza).

Le Snc e le Sas non possono invece assoggettare a tassazione separata le plusvalenza derivanti dalla cessione dell'attività.

Per tali redditi è previsto un versamento a titolo di acconto del 20%, da calcolare sul reddito conseguito; l'imposta verrà poi determinata applicando all'ammontare conseguito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati conseguiti.
Se le plusvalenze in questione non vengono indicate nel quadro RM, devono essere tassate in modo ordinario quali componenti positivi del reddito di impresa.
Vanno trattati come le plusvalenze sopra commentate, anche i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni.
Nell'ambito della cessione d'azienda, i beni che vengono ceduti perdono la loro identità: la plusvalenza deve considerarsi unica ed è così determinata:

PLUSVALENZA DA CESSIONE AZIENDA
=
CORRISPETTIVO CONSEGUITO – COSTO NON AMMORTIZZATO

Cessione da parte di imprenditore individuale	Periodo di possesso azienda	Tassazione
Intera e unica azienda	da più di 5 anni	- regime ordinario - tassazione separata
	da meno di 5 anni	- regime ordinario
Ramo d'azienda	da più di 5 anni	- regime ordinario - regime ordinario con possibilità di rateizzazione se il possesso dura da almeno 3 anni - tassazione separata
	da 3 a 5 anni	- regime ordinario - regime ordinario con possibilità di rateizzazione se il possesso dura da almeno 3 anni
	da meno di 3 anni	- regime ordinario

L'imprenditore individuale che cede l'unica azienda data in affitto, realizza un reddito diverso, da tassare come tale secondo il principio di cassa (vedi commento al rigo RL8).

b) PLUSVALENZE DA CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI

Generano **redditi diversi** le cessioni di **terreni suscettibili di utilizzazione** edificatoria, in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Tale qualificazione ricorre per i terreni qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, da altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Per i terreni edificabili, la relativa plusvalenza è tassabile anche se:

- il terreno è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;
- il terreno è pervenuto per successione o donazione.

La cessione di terreni edificabili è soggetta, ai sensi dall'articolo 17, lettera g-*bis*), Tuir, a tassazione separata, salva l'opzione per la tassazione ordinaria. Il contribuente deve, pertanto, compilare il quadro RM, sezione II, al fine di evidenziare la plusvalenza in questione ed, eventualmente, esercitare l'opzione per la tassazione ordinaria.
Per la cessione dei terreni edificabili, l'articolo 68, comma 2, Tuir, prevede che la plusvalenza, in caso di acquisto del terreno a titolo oneroso, sia determinata quale differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.
Per i terreni pervenuti in successione, invece, si assume quale prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce e atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagata.
Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, il costo di acquisto deve essere, quindi, prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata.

Rivalutazione

Negli ultimi anni è stata riproposta diverse volte la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni, prorogando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, D.L. 282/2002.
In tal modo, ai fini della determinazione della plusvalenza, laddove si sia proceduto ad effettuare la rivalutazione dei terreni come consentito dalle disposizioni speciali che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni, si assume il valore attribuito dalla perizia giurata di stima e sul quale è stata corrisposta l'imposta sostitutiva. Va ricordato come l'Amministrazione finanziaria possa richiedere al contribuente la perizia giurata e i dati identificativi dell'estensore.
I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza, in quanto costituiscono un costo inerente del bene.

c) PLUSVALENZE DA INDENNITÀ DI ESPROPRIO

All'interno della fattispecie prevista dall'articolo 67, comma 1, lettera b), ultimo periodo, Tuir, rientrano anche tutte le **indennità di esproprio** e le **cessioni volontarie** effettuate nel corso di procedimenti espropriativi, acquisizioni coattive e acquisizioni per occupazione d'urgenza, relativamente a terreni, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, ovvero destinati a interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica o popolare, di cui alla L. 167/1982.
La compilazione del quadro RM riguarda i contribuenti che hanno percepito tali somme assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (articolo 11, L. 413/1991) ed intendono optare per la tassazione delle plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o ordinaria); in tal caso, la ritenuta dovrà essere considerata a titolo d'acconto e scomputata.

d) INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO SPETTANTI AL CONDUTTORE

Tale fattispecie riguarda:

- l'indennità per la perdita d'avviamento spettante al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
- l'indennità di avviamento delle farmacie, spettanti al precedente titolare.

e) INDENNITÀ SPETTANTI A TITOLO DI RISARCIMENTO, ANCHE IN FORMA ASSICURATIVA, DEI DANNI CONSISTENTI NELLA PERDITA DI REDDITI RELATIVI A PIÙ ANNI

Tale fattispecie riguarda esclusivamente l'indennità erogata a fronte della perdita di un reddito a formazione pluriennale.
Non potrà, pertanto, fruire della tassazione separata il contribuente al quale viene erogata un'indennità a fronte della perdita di un reddito relativo ad un solo anno.

f) ASSEGNAZIONE SOMME E BENI AI SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE

L'articolo 20-*bis*, Tuir definisce come reddito da partecipazione, il differenziale percepito in caso di **recesso** dal socio di società di persone stabilendo, inoltre, che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 7, Tuir. Pertanto, la componente reddituale compresa nell'importo percepito dal socio, derivando dalla partecipazione in una società di persone, assume natura di reddito d'impresa e deve essere tassata in capo al socio uscente secondo il generale principio di competenza che sottende alla determinazione di tale reddito. Il socio, pertanto, tassa le somme realizzate in sede di recesso come redditi di partecipazione e, quindi, come reddito di impresa, applicando il criterio di competenza e non di cassa.
La componente reddituale compresa nella somma liquidata è tassata separatamente, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera l), Tuir.
La disposizione prevede che il socio possa beneficiare della tassazione separata qualora il periodo intercorrente tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso del socio **sia superiore a cinque anni**: non conta, quindi, il momento in cui il socio entra a far parte della compagine societaria, ma solo la data di costituzione della società.
Sussistendo il presupposto quinquennale, la modalità di tassazione naturale è quella separata, salva, ovviamente, la possibilità per il socio di optare il regime di tassazione ordinaria.
Qualora la somma sia percepita dal socio persona fisica imprenditore, il presupposto per beneficiare della tassazione separata resta invariato (società costituita da più di cinque anni); cambia, però, il regime naturale di tassazione che diviene quello ordinario, con possibilità, comunque, di optare per il regime di tassazione separato.

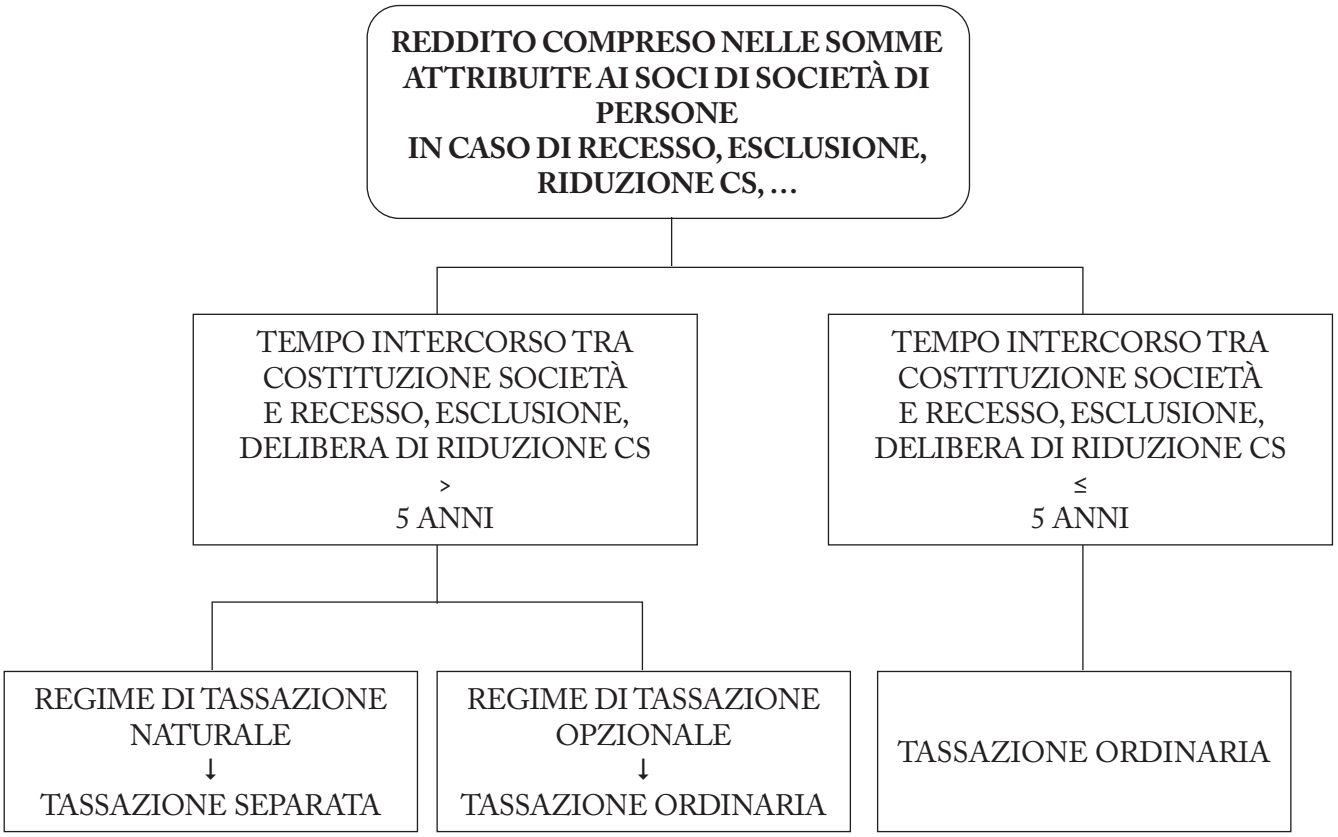

g) REDDITI DI CAPITALE

Sono da assoggettare a tassazione separata, previa indicazione nel quadro RM, i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei seguenti contratti o titoli:

- mutuo, deposito e conto corrente (articolo 44, comma 1, lettera a) Tuir);
- obbligazioni e titoli similari (articolo 44, comma 1, lettera b) Tuir);
- associazione in partecipazioni miste o con apporto di solo capitale (articolo 44, comma 1, lettera f) Tuir);
- gestione di masse patrimoniali (articolo 44, comma 1, lettera g) Tuir);
- riporti e pronti contro termine su titoli e valute (articolo 44, comma 1, lettera g-*bis)* Tuir);

se:

- **non** sono soggetti a **ritenuta** alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- il periodo di durata del contratto o del titolo è **superiore a cinque anni**.

h) REDDITI PERCEPITI DA PROFESSIONISTA A SEGUITO DI CESSIONE DELLA CLIENTELA

Ai sensi dell'articolo 54, comma 1-*quater*, Tuir, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i **corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale**.

Tali corrispettivi, se percepiti in unica soluzione o in più rate riscosse nel medesimo periodo di imposta, possono essere assoggettati a tassazione separata.

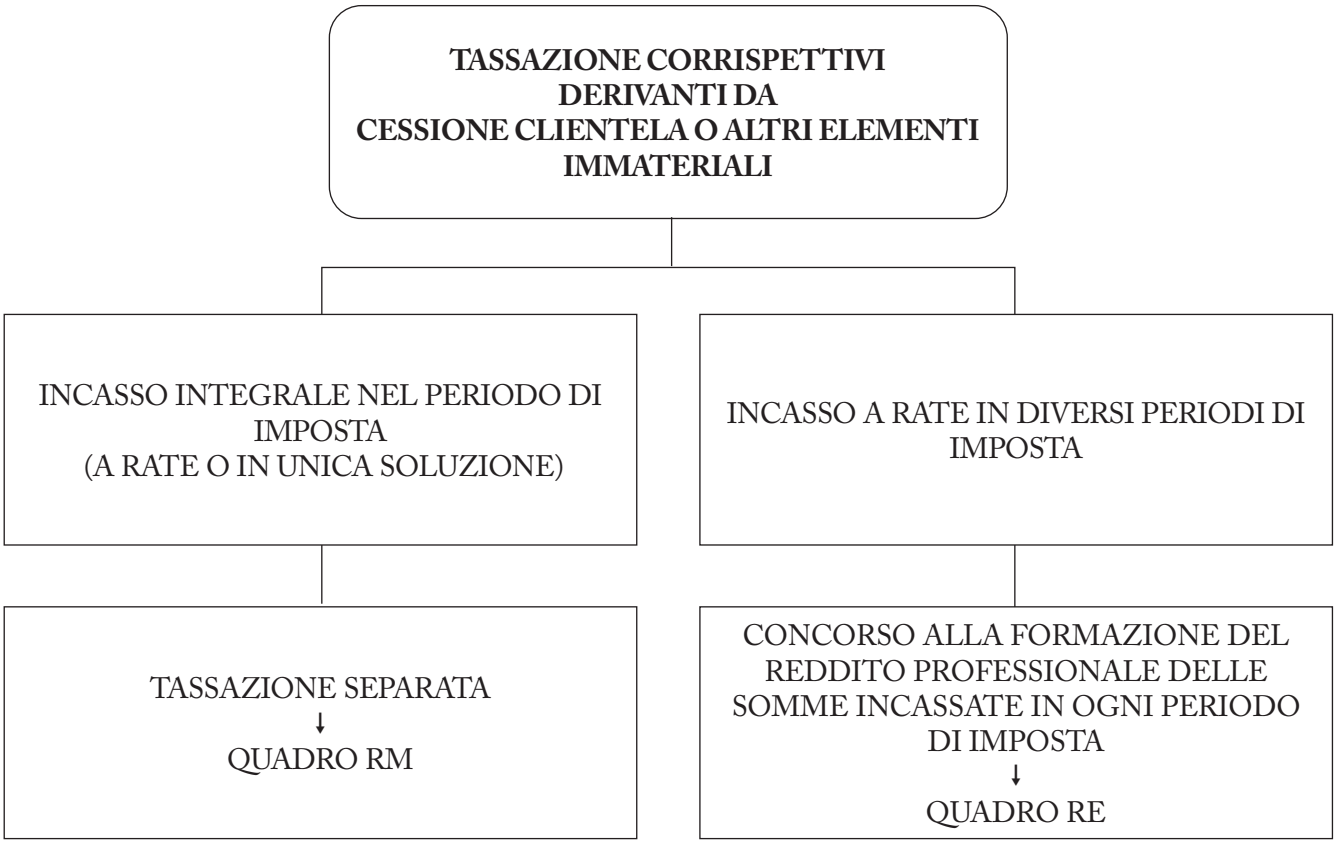

Righi RM3 e RM7

Colonna 1	Va indicato il codice relativo al **tipo di reddito**, utilizzando le lettere sopra indicate.
Colonna 2	Va indicato l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione dei redditi in questione, ovvero, per i redditi di cui alla lettera a) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente lettera f), l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati.
Colonna 3	Va indicato l'importo del reddito, dell'indennità o della plusvalenza.
Colonna 4	Va indicato l'importo delle ritenute d'acconto subite nel 2020 (comprese quelle eventualmente sospese).
Colonna 5	Va barrata la casella in caso di **opzione** per la **tassazione ordinaria**, in tal caso, andrà compilato il rigo RM15 e il reddito confluirà nel rigo RN1.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Nel corso del 2020 l'avv. Bianchi, volendo cessare la sua attività, ha ceduto l'intero pacchetto clienti al collega sig. Rossi, per un corrispettivo di 350.000 euro da corrispondersi:

- per 100.000 euro alla stipula dell'accordo (1 marzo 2020);
- per 250.000 euro entro sei mesi dalla stipula (17 ottobre 2020).

Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n) dell'art. 17, comma 1, del Tuir		Tipo	Anno	Reddito	Ritenute		Opzione per la tassazione ordinaria
		1	2	3	4		5
	RM3	h	20	350.000 ,00	70.000 ,00		
	RM4			,00	,00		
	RM5			,00	,00		
	RM6			,00	,00		
	RM7			,00	,00		

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Nel corso del 2020, il sig. Rossi decide di recedere dalla snc, costituita in data 5 gennaio 2002, con capitale di 60.000 euro, in cui era socio in parti uguali con altri due soci.
La somma a lui liquidata ammonta a 90.000 euro e, sussistendo i presupposti (periodo intercorrente tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso del socio superiore a cinque anni), decide di avvalersi della tassazione separata.

Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n) dell'art. 17, comma 1, del Tuir		Tipo	Anno	Reddito	Ritenute		Opzione per la tassazione ordinaria
		1	2	3	4		5
	RM3	f	20	60.000 ,00	,00		
	RM4			,00	,00		
	RM5			,00	,00		
	RM6			,00	,00		
	RM7			,00	,00		

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Nel corso del 2020, il sig. Verdi ha percepito un'indennità di esproprio per un terreno destinato alla realizzazione di infrastrutture urbane in zona omogenea C, pari a 100.000 euro, con applicazione di ritenuta a titolo di imposta per 20.000 euro.
Il terreno era stato rivalutato con perizia giurata di stima, con l'attribuzione di un valore pari a 80.000 euro.
Il sig. Verdi decide di tassare la plusvalenza nei modi ordinari optando per la tassazione ordinaria.

Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n) dell'art. 17, comma 1, del Tuir		Tipo	Anno	Reddito	Ritenute		Opzione per la tassazione ordinaria
		1	2	3	4		5
	RM3	c	20	20.000 ,00	20.000 ,00		
	RM4			,00	,00		
	RM5			,00	,00		
	RM6			,00	,00		
	RM7			,00	,00		

		Reddito	Ritenute
RM15	**Tassazione ordinaria** (sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 5 sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	1 20.000 ,00	2 20.000 ,00

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Nel corso del 2020 il sig. Bianchi ha ceduto un terreno edificabile per 100.000 euro acquistato nel 2003 per 30.000 euro. Il terreno era stato rivalutato nel corso del 2005 con attribuzione di un valore da perizia di stima giurata pari a 85.000 euro.
Il costo sostenuto per la perizia era stato di 1.500 euro.
Al momento della cessione il costo del terreno (85.000) + il costo della perizia (1.500), rivalutati Istat ammontano a 89.000. euro

Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n) dell'art. 17, comma 1, del Tuir		Tipo	Anno	Reddito	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
	RM3	1 b	2 20	3 11.000 ,00	4 ,00	5
	RM4			,00	,00	
	RM5			,00	,00	
	RM6			,00	,00	
	RM7			,00	,00	

SEZIONE III – IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI

Sez. III - Imposte e oneri rimborsati			Anno	Codice	Somme percepite	Opzione per la tassazione ordinaria
	RM8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta	1	2	3 ,00	4
	RM9	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo			1 ,00	2

Nella **sezione III** vanno indicate le somme conseguite a titolo di **rimborso di imposte o oneri**, compreso il CSSN, **dedotti** dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della **detrazione** in periodi di imposta precedenti e che, nel corso del 2020, sono state oggetto di sgravio, rimborso o restituzione.
A fronte, quindi, di rimborsi effettuati da soggetti terzi per oneri in relazione ai quali il contribuente, nella dichiarazione relativa all'anno in cui ha sostenuto la spesa, ha fruito della deduzione dal reddito imponibile ovvero della detrazione d'imposta, nell'anno in cui gli oneri gli sono rimborsati, il contribuente ha l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi per assoggettare a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera n-*bis*), Tuir) le somme oggetto di rimborso e di corrispondere l'acconto del 20%.
Al riguardo, l'articolo 21, comma 1, Tuir, stabilisce che, in questi casi, l'imposta si determina applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sono sostenuti ed inoltre, per tali somme conseguite a titolo di rimborso per le quali è stata riconosciuta in anni precedenti la detrazione, la tassazione è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27%.
Non sono, invece, da assoggettare a tassazione (separata) gli oneri che sono stati rimborsati per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri soggetti, per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal reddito complessivo, né dai redditi che concorrono a formarlo.

Rigo RM8

		Anno	Codice	Somme percepite	Opzione per la tassazione ordinaria
RM8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta	1	2	3 ,00	4

Colonna 1	Va indicato l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta o, nel caso di interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico per i quali si è fruito della detrazione, l'anno in cui è stata sostenuta la spesa.
Colonna 2	Va indicato: • il **codice 1**: per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno diritto ad una detrazione (ad esempio, i) contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo di imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi, senza tener conto dei predetti contributi; ii) la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio o per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferito all'importo di mutuo non utilizzato per la relativa spesa alla costruzione); • il **codice 2**: per i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico, per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte delle spese direttamente sostenute.
Colonna 3	Vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta.

Va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione.

Colonna 4	Va barrata la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria; in tal caso, andrà compilato il rigo RM15 e il reddito confluirà nel rigo RN1.

Le istruzioni precisano che, se l'onere rimborsato è relativo:
- a **spese sanitarie,** per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la **rateizzazione in quattro rate**, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro. Per le restanti tre rate, il contribuente dovrà indicare nel rigo **RP6** del quadro RP, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata, ridotto dell'importo rimborsato;
- a **spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per risparmio energetico**, va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

Rigo RM9

RM9 Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo 1 ,00 2

Colonna 1	Vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso e di oneri dedotti dal reddito complessivo (ad esempio, importo di CSSN dedotto in anni precedenti e restituito nel 2020).
Colonna 2	Va barrata la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria; in tal caso, andrà compilato il rigo RM15 e il reddito confluirà nel rigo RN1.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Nel corso del 2019, il sig. Rossi, lavoratore dipendente, ha sostenuto spese per visite specialistiche per 550 euro, per le quali, unitamente ad altre spese sanitarie sostenute, ha fruito della detrazione di imposta nella misura del 19% sull'importo eccedente 129,11 euro.
Nel corso del 2020 la cassa aziendale gli ha rimborsato, a fronte di dette spese sanitarie sostenute, l'importo di 350 euro.

Sez. III - Imposte e oneri rimborsati			Anno	Codice	Somme percepite	Opzione per la tassazione ordinaria
	RM8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta	1 2019	2 1	3 350 ,00	4
	RM9	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo			1 ,00	2

SEZIONE IV – REDDITI PERCEPITI IN QUALITÀ DI EREDE O LEGATARIO

Sez. IV - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario		Anno	Reddito	Quota dell'imposta sulle successioni	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
	RM10	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5
	RM11		,00	,00	,00	

Nella **sezione IV** vanno indicati i redditi percepiti nel 2020 dagli eredi o legatari, in caso di morte dell'avente diritto, in base a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, Tuir.
Tale norma prevede, infatti, che tutti i redditi prodotti dal defunto e riscossi dagli eredi o legatari, se rilevanti ai fini fiscali nel momento della percezione, possono essere tassati separatamente, anche se non rientrano tra quelli che normalmente sono ammessi al regime di tassazione separata in base all'articolo 17, Tuir.
Possono quindi essere tassati separatamente:

- i redditi di lavoro dipendente;
- i redditi di capitale;
- i redditi di lavoro autonomo;
- i redditi diversi;
- ……..

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Tuir, l'imposta dovuta da ciascun erede/legatario è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta di successione proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione.
Se in uno dei due anni anteriori non c'è stato reddito imponibile, si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni, si applica l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (23%).
Sono esclusi dalla tassazione separata, anche se percepiti dall'erede/legatario:

- i redditi fondiari e di impresa;
- il trattamento di fine rapporto, gli emolumenti arretrati relativi a rapporti di lavoro dipendente, le indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i ratei di stipendio o di pensione, se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte.

Il trattamento di fine rapporto e gli emolumenti arretrati relativi a rapporti di lavoro dipendente, erogati da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte, devono essere indicati nella Sezione

XII del quadro RM; in particolare, nel rigo RM25, colonna 4, andrà indicata la percentuale del reddito spettante all'erede ed in colonna 5 il codice fiscale del defunto.

I **curatori di eredità giacente** e gli **amministratori di eredità** devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, devono indicare in questa sezione i menzionati redditi di cui all'articolo 7, comma 3, Tuir, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.

Righi da RM10 a RM 11

Colonna 1	Va indicato l'anno di apertura della successione.
Colonna 2	Va indicato il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni, proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione.
Colonna 3	Va indicata la quota dell'imposta sulle successioni.
Colonna 4	Vanno indicate le ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.
Colonna 5	Va barrata la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria; in tal caso, andrà compilato il rigo RM15 e il reddito confluirà nel rigo RN1.

LEGGE DI BILANCIO 2018
Dal 1 gennaio 2018, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1 della Legge di bilancio 2018, gli utili e gli altri proventi di natura qualificata derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires, formatisi con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta pari al **26%.**
Per gli utili derivanti da partecipazioni di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017, pertanto nella **colonna 3 dei righi RM10-RM11** andrà indicato l'ammontare ottenuto applicando la specifica percentuale alla somma degli utili corrisposti nell'anno desumibili dalla relativa certificazione.

Le istruzioni precisano che, per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto che gli eredi devono indicare nella presente sezione, l'Agenzia delle entrate provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria, se più favorevole per il contribuente. Per gli altri redditi, invece, può essere esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria (ad esempio, indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili, ecc.).

SEZIONE V – REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA

Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva		Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Credito IVCA	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione tassazione ordinaria	Vedi istruzioni
	RM12	1	2	3 ,00	4	5 ,00	6 ,00	7	8
	RM13	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96				Ammontare reddito 1 ,00	Imposta sostitutiva dovuta 2 ,00		

Nella **sezione V** vanno indicati i **redditi di capitale di fonte estera**, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (da dichiararsi nel quadro RL, sezione I), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti.
Trattasi, infatti, di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Tali redditi sono soggetti ad **imposizione sostitutiva** nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (articolo 18, Tuir); se il contribuente usufruisce della facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva, e opta quindi per la tassazione ordinaria (barrando l'apposita casella), gli compete il credito di imposta per le imposte pagate all'estero.
La facoltà di optare per la tassazione ordinaria è esclusa per gli utili di fonte estera (compresi quelli derivanti da strumenti finanziari e da contratti di associazione in partecipazione) derivanti da partecipazioni non qualificate.

LEGGE DI BILANCIO 2018
Inoltre, dal 1 gennaio 2018, anche gli utili e gli altri proventi di fonte estera derivanti da partecipazioni di natura qualificata, formatisi con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, sono assoggettati a tassazione come le partecipazioni non qualificate, pertanto, non devono più essere assoggettati a tassazione ordinaria. Gli utili e gli altri proventi di natura qualificata derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti esteri di ogni tipo, formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad essere indicati nel quadro RL, Sezione I.

Vanno, inoltre, dichiarati in tale sezione **gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 239/1996**.
I proventi in questione vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta e per essi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.
Nel rigo RM12 vanno inoltre indicati i proventi di cui al comma 1, articolo 26-*quinquies,* D.P.R. 600/1973 percepiti, senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale; in tal caso, tali proventi sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.
In questa sezione vanno altresì indicati i proventi di cui alla lettera g), articolo 44, comma 1, Tuir derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE ovvero non conformi alla direttiva comunitaria, e il cui gestore sia oggetto a forme di vigilanza nel paese estero nel quale è istituito, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che sono inclusi nella lista di cui al D.M. 4.9.1996 e successive modificazioni ed integrazioni ai quali non sia stata applicata la ritenuta di cui all'articolo 10-*ter*, commi 1 e 2, L. 77/1983. Per effetto di quanto previsto dall'articolo 45,

comma 1, terzo periodo, Tuir detti proventi sono determinati valutando le somme impiegate apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.
I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente sezione devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione.

Rigo RM 12

	Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Credito IVCA	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione tassazione ordinaria	Vedi istruzioni
RM12	1	2	3 ,00	4	5 ,00	6 ,00	7	8

Colonna 1	Va indicata la lettera corrispondente al **tipo di reddito**: **A.** interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31, D.P.R. 601/1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti; per tali categorie di redditi non è prevista l'opzione per la tassazione ordinaria; **B.** proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione, delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%; **C.** proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari, di cui all'articolo 7, D.L. 6/1996, convertito dalla L. 110/1996, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito, divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998; **D.** proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti; **E.** proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, ed i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti, come previsto dall'articolo 44, comma 1, lettere g-*quater*) e g-*quinquies*), Tuir; **F.** proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari; **G.** interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero; **H.** utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate di cui alla lettera c-*bis*), articolo 67, Tuir, assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 26%. La ritenuta, a titolo definitivo, viene applicata anche ai proventi di fonte estera derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, con un apporto diverso da opere e servizi; in tal caso non è possibile esercitare l'opzione per la tassazione ordinaria;

	I. altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Nel caso dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, percepiti senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, indicare il **codice L** "*proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta*".
Colonna 2	Va indicato il **codice dello Stato estero** in cui il reddito è stato prodotto (come riportato nella tabella sottostante). Nel caso di redditi derivanti dalla partecipazione agli OICR istituiti in Italia e Lussemburgo, non occorre compilare questa colonna.
Colonna 3	Va indicato l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto.
Colonna 4	Va indicata l'aliquota applicabile.
Colonna 5	Va indicata l'imposta pagata all'estero.
Colonna 6	Va indicata l'imposta dovuta, da versarsi con il codice tributo 1242. Da tale importo va scomputato l'importo di colonna 5.
Colonna 7	Va barrata la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria; andrà compilato il rigo RM15 e il reddito confluirà nel rigo RN1. In tal caso, compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero (quadro CR sezione I).
Colonna 8	Va barrata la casella se trattasi di proventi di cui articolo 26-*quinquies*, comma 1, D.P.R. 600/1976 (derivanti dalla partecipazione OICR istituiti in Italia, diversi da quelli immobiliari).

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CIAD	144	GUINEA BISSAU	185	MONTSERRAT	208	SINT MAARTEN	294
AFGHANISTAN	002	CILE	015	GUINEA EQUATORIALE	167	MOZAMBICO	134	SIRIA	065
AJMAN	239	CINA	016	GUYANA	159	MYANMAR	083	SLOVACCA REPUBBLICA	276
ALAND ISOLE	292	CIPRO	101	HAITI	034	NAMIBIA	206	SLOVENIA	260
ALBANIA	087	CITTÀ DEL VATICANO	093	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	NAURU	109	SOMALIA	066
ALGERIA	003	CLIPPERTON	223	HONDURAS	035	NEPAL	115	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
AMERICAN SAMOA	148	COCOS (KEELING) ISLAND	281	HONG KONG	103	NICARAGUA	047	SPAGNA	067
ANDORRA	004	COLOMBIA	017	INDIA	114	NIGER	150	SRI LANKA	085
ANGOLA	133	COMORE, ISOLE	176	INDONESIA	129	NIGERIA	117	ST. HELENA	254
ANGUILLA	209	CONGO	145	IRAN	039	NIUE	205	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
ANTARTIDE	180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	IRAQ	038	NORFOLK ISLAND	285	STATI UNITI D'AMERICA	069
ANTIGUA E BARBUDA	197	COOK ISOLE	237	IRLANDA	040	NORVEGIA	048	SUD SUDAN	297
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL NORD	074	ISLANDA	041	NUOVA CALEDONIA	253	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
ARGENTINA	006	COREA DEL SUD	084	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	NUOVA ZELANDA	049	SUDAN	070
ARMENIA	266	COSTA D'AVORIO	146	ISRAELE	182	OMAN	163	SURINAM	124
ARUBA	212	COSTA RICA	019	JERSEY C.I.	202	PAESI BASSI	050	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
ASCENSION	227	CROAZIA	261	KAZAKISTAN	269	PAKISTAN	036	SVEZIA	068
AUSTRALIA	007	CUBA	020	KENYA	116	PALAU	216	SVIZZERA	071
AUSTRIA	008	CURACAO	296	KIRGHIZISTAN	270	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	SWAZILAND	138
AZERBAIGIAN	268	DANIMARCA	021	KIRIBATI	194	PANAMA	051	TAGIKISTAN	272
AZZORRE ISOLE	234	DOMINICA	192	KOSOVO	291	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TAIWAN	022
BAHAMAS	160	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KUWAIT	126	PARAGUAY	052		

BAHRAIN	169	DUBAI	240	LAOS	136	PENON DE ALHUCEMAS	232	TANZANIA	057
BANGLADESH	130	ECUADOR	024	LESOTHO	089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BARBADOS	118	EGITTO	023	LETTONIA	258	PERÙ	053	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BELGIO	009	ERITREA	277	LIBANO	095	PITCAIRN	175	THAILANDIA	072
BELIZE	198	ESTONIA	257	LIBERIA	044	POLINESIA FRANCESE	225	TIMOR EST	287
BENIN	158	ETIOPIA	026	LIBIA	045	POLONIA	054	TOGO	155
BERMUDA	207	FAEROER (ISOLE)	204	LIECHTENSTEIN	090	PORTOGALLO	055	TOKELAU	236
BHUTAN	097	FALKLAND (ISOLE)	190	LITUANIA	259	PORTORICO	220	TONGA	162
BIELORUSSIA	264	FIJI, ISOLE	161	LUSSEMBURGO	092	PRINCIPATO DI MONACO	091	TRINIDAD E TOBAGO	120
BOLIVIA	010	FILIPPINE	027	MACAO	059	QATAR	168	TRISTAN DA CUNHA	229
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA	295	FINLANDIA	028	MACEDONIA	278	RAS EL KAIMAH	242	TUNISIA	075
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	FRANCIA	029	MADAGASCAR	104	REGNO UNITO	031	TURCHIA	076
BOTSWANA	098	FUIJAYRAH	241	MADEIRA	235	REUNION	247	TURKMENISTAN	273
BOUVET ISLAND	280	GABON	157	MALAWI	056	ROMANIA	061	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BRASILE	011	GAMBIA	164	MALAYSIA	106	RUANDA	151	TUVALU	193
BRUNEI DARUSSALAM	125	GEORGIA	267	MALDIVE	127	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	UCRAINA	263
BULGARIA	012	GERMANIA	094	MALI	149	SAHARA OCCIDENTALE	166	UGANDA	132
BURKINA FASO	142	GHANA	112	MALTA	105	SAINT KITTS E NEVIS	195	UMM AL QAIWAIN	244
BURUNDI	025	GIAMAICA	082	MAN ISOLA	203	SAINT LUCIA	199	UNGHERIA	077
CAMBOGIA	135	GIAPPONE	088	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222	URUGUAY	080
CAMERUN	119	GIBILTERRA	102	MAROCCO	107	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248	UZBEKISTAN	271
CAMPIONE D'ITALIA	139	GIBUTI	113	MARSHALL (ISOLE)	217	SALOMONE ISOLE	191	VANUATU	121
CANADA	013	GIORDANIA	122	MARTINICA	213	SALVADOR	064	VENEZUELA	081
CANARIE ISOLE	100	GOUGH	228	MAURITANIA	141	SAMOA	131	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CAPO VERDE	188	GRECIA	032	MAURITIUS	128	SAINT BARTHELEMY	293	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
CAROLINE ISOLE	256	GRENADA	156	MAYOTTE	226	SAN MARINO	037	VIETNAM	062
CAYMAN (ISOLE)	211	GROENLANDIA	200	MELILLA	231	SAO TOME E PRINCIPE	187	WAKE ISOLE	178
CECA (REPUBBLICA)	275	GUADALUPA	214	MESSICO	046	SENEGAL	152	WALLIS E FUTUNA	218
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GUAM	154	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	SEYCHELLES	189	YEMEN	042
CEUTA	246	GUATEMALA	033	MIDWAY ISOLE	177	SERBIA	289	ZAMBIA	058
CHAFARINAS	230	GUAYANA FRANCESE	123	MOLDOVIA	265	SHARJAH	243	ZIMBABWE	073
CHAGOS ISOLE	255	GUERNSEY	201	MONGOLIA	110	SIERRA LEONE	153		
CHRISTMAS ISLAND	282	GUINEA	137	MONTENEGRO	290	SINGAPORE	147		

Rigo RM 13

		Ammontare reddito	Imposta sostitutiva dovuta
RM13	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96	1 ,00	2 ,00

Colonna 1	Va indicato l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva.
Colonna 2	Va indicata l'imposta dovuta, pari al 26% e da versarsi con il codice tributo "1239".

Non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

SEZIONE VI – RIEPILOGO DELLE SEZIONI DA I A V

Sez. VI - Riepilogo delle sezioni da I a V	**RM14** **Tassazione separata**	Totale redditi per i quali è dovuto l'acconto del 20%	Trattenuto dal sostituto (730/2021)		Acconto dovuto
		1 ,00	2 ,00		4 ,00
	RM15 **Tassazione ordinaria** (sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 5 sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)			Reddito	Ritenute
				1 ,00	2 ,00

La **sezione VI** costituisce un riepilogo dei dati esposti nelle precedenti sezioni, da I a V. Se il contribuente, per i predetti redditi, si avvale della **tassazione separata** dovrà compilare il **rigo RM14**, mentre se opta per il **regime ordinario** la rilevazione va fatta nel **rigo RM15**.
In caso di tassazione separata, per i redditi non soggetti a ritenuta alla fonte, è previsto (articolo 1, comma 3, D.L. 669/1996) un **versamento a titolo di acconto** pari al **20%** del valore indicato in dichiarazione, da effettuare mediante utilizzo del modello F24, con **codice tributo 4200**.
Il versamento deve essere eseguito negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi:

- 30 giugno 2021, senza alcuna maggiorazione;
- 30 luglio 2021, con maggiorazione dello 0,40%.

> L'acconto non è dovuto sui **redditi di capitale** di cui alla sezione V per i quali si applica l'imposta sostitutiva, in quanto già soggetti, in sede di dichiarazione, al pagamento dell'imposta a titolo definitivo.

Di seguito si riportano le tipologie reddituali che, ove non assoggettate a ritenute alla fonte, sono interessate all'applicazione dell'acconto:

- plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- indennità per perdita dell'avviamento spettante al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie, spettanti al precedente titolare;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- redditi percepiti dal professionista, a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibile all'attività professionale qualora tali redditi siano stati riscossi in un'unica soluzione;
- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi, in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo, o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;

- redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa;
- contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), Tuir, detenuti per più di cinque anni, i cui costi sono stati dedotti dall'associante in base alle norme del Tuir vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società, di cui al D.Lgs. 344/2003.

Rigo RM 14

	Totale redditi per i quali è dovuto l'acconto del 20%	Trattenuto dal sostituto (730/2021)		Acconto dovuto
RM14 Tassazione separata	1 ,00	2 ,00		4 ,00

Colonna 1	Va indicato l'ammontare dei redditi elencati nelle precedenti sezioni, assoggettati a tassazione separata, per i quali non sono state applicate ritenute alla fonte.
Colonna 2	Va indicato l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta.
Colonna 4	Va indicato l'acconto dovuto, determinato applicando l'aliquota del 20% all'ammontare imponibile di cui a colonna 1, diminuito dell'importo indicato nella colonna 2.

Rigo RM 15

RM15	**Tassazione ordinaria** (sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 5 sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)				Reddito 1 ,00		Ritenute 2 ,00
RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali 1 ,00	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015 2 ,00	Perdite compensabili con crediti di colonna 2 3 ,00	Reddito minimo da partecipazione in società non operative 4 ,00	5 ,00	
RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese IRPEF e imposta sostitutiva R.I.T.A. 1 ,00	di cui altre ritenute subite 2 ,00	di cui ritenute art. 5 non utilizzate 3 ,00		4 ,00	

Colonna 1	Va indicato l'ammontare dei redditi elencati nelle precedenti sezioni, per i quali è stata effettuata l'opzione per la tassazione ordinaria.
Colonna 2	Va indicato l'ammontare delle ritenute relative a tali redditi.

SEZIONE VII – PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA

		Ammontare	Somma dovuta
Sez. VII - Proventi derivanti da depositi a garanzia	**RM16** Proventi derivanti da depositi a garanzia	1 ,00	2 ,00

Nella **sezione VII**, composta dal solo rigo RM16, vanno indicati i proventi derivanti da deposito di de-

naro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari e non siano stati assoggettati al prelievo alla fonte.
Su questi proventi è dovuta la **somma del 20%**, da versare nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, anche nel caso siano esenti e indipendentemente da ogni prelievo per essi previsto.
Nel rigo RM16 vanno indicati:

Colonna 1	l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia
Colonna 2	l'importo della somma dovuta, pari al 20% di colonna 1 (da versarsi con il codice tributo "1245")

L'articolo 7, commi da 1 a 4, D.L. 323/1996, ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20% dei proventi (maturati fino al 31/12/2011 e percepiti nel 2020), derivante da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti.
Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi e al versamento del 20% degli importi maturati nel periodo d'imposta.
Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione – nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso – attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata entro i termini previsti dall'articolo 43, D.P.R. 600/1973, ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Agenzia delle entrate.

SEZIONE VIII – REDDITI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE

Sez. VIII - Redditi derivanti da imprese estere partecipate

	Codice fiscale controllante	Reddito	Aliquota	Imposta	Imposta pagata all'estero	Imposta dovuta	Stabile organizz.
RM17	1	2 ,00	3 %	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7

Imposta da versare

	Imposta dovuta	Eccedenza pregressa	Eccedenza compensata	Acconti versati	Imposta da versare	Imposta a credito
RM18	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

La sezione VIII del quadro RM va compilata:

a) dal soggetto che ha dichiarato nel quadro FC il reddito di una società o di altro ente, residente o localizzato in stati o territori con regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 6, Tuir (c.d. *controlled foreign companies o cfc*) diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio d'informazioni, o localizzato in Stati o territori diversi da quelli ivi

richiamati se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 6 del medesimo articolo 167, per le quali non sussistono le esimenti di cui al citato articolo 167, di cui detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo ed al quale risulti imputato il reddito della Cfc nel quadro FC del presente modello Redditi 2021;

b) nel caso di cui all'articolo 168-*ter*, comma 4, Tuir, in cui il dichiarante abbia esercitato l'opzione di cui al comma 1 del medesimo articolo 168-*ter* e abbia una stabile organizzazione che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 167, comma 4, Tuir, per le quali non sussiste l' esimente di cui al comma 5 del citato articolo 167. In tal caso il reddito della predetta stabile organizzazione, determinato nella sezione II-A del quadro FC, è assoggettato a tassazione separata nella presente sezione;

c) dai soci o associati di un soggetto di cui all'articolo 5, Tuir, ai quali sia stato imputato il reddito di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;

d) nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società trasparente *ex* articolo 116, Tuir, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. In tal caso, il dichiarante deve indicare il reddito imputato in relazione alla propria partecipazione agli utili.

I redditi imputati a tali soggetti sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato anche speciale, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, Tuir con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società.

Mod. N. ☐☐

Nel caso in cui al dichiarante siano imputati redditi di più soggetti esteri dei quali possiede partecipazioni, devono essere utilizzati più quadri RM, che devono essere numerati progressivamente compilando l'apposita casella.

Rigo RM 17

RM17	Codice fiscale controllante	Reddito	Aliquota	Imposta	Imposta pagata all'estero	Imposta dovuta	Stabile organizz.
	1	2 ,00	3 %	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7
				col. 2 x col. 3		col. 4 - col. 5	

Colonna 1	Va indicato il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito della società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, nel quadro FC; se vi è coincidenza tra il soggetto che ha dichiarato il reddito della società non residente ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve dichiarare il proprio codice fiscale.
Colonna 2	Va indicato: • nell'ipotesi a) di cui sopra, il reddito dichiarato nel quadro FC, in proporzione alla propria partecipazione nel soggetto estero partecipato; • nell'ipotesi b) di cui sopra, il reddito imputato dal soggetto di cui all'articolo 5, Tuir, cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;

	• nell'ipotesi c) di cui sopra, il reddito imputato dalla società trasparente di cui all'articolo 116, Tuir, cui il dichiarante partecipa in qualità di socio, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili.
Colonna 3	Va indicata l'aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al seguente rapporto: $\frac{\text{importo di cui al rigo RN5: } \textit{imposta lorda}}{\text{importo di cui al rigo RN4: } \textit{reddito imponibile}}$ e comunque in misura non inferiore al 24%.
Colonna 4	Va indicata l'imposta determinata moltiplicando il reddito di cui a colonna 2 per l'aliquota di cui a colonna 3.
Colonna 5	Va indicata l'imposta pagata all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente sul reddito indicato in colonna 2, fino a concorrenza dell'importo di colonna 4, per la parte riferibile al dichiarante.
Colonna 6	Va indicata l'imposta dovuta, derivante dalla differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 5.
Colonna 7	Deve essere barrata nei casi in cui il reddito di colonna 2 sia stato prodotto da una stabile organizzazione all'estero (articolo 168-*ter*, Tuir).

Rigo RM 18

	Imposta da versare					
RM18	Imposta dovuta	Eccedenza pregressa	Eccedenza compensata	Acconti versati	Imposta da versare	Imposta a credito
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

Colonna 1	Va indicato l'importo di cui al rigo RM17, col. 6. Nel caso di compilazione di più moduli, deve essere indicata la somma degli importi indicati nella colonna 6 del rigo RM17 di tutti i moduli compilati.
Colonna 2	Va indicato il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione (RX15).
Colonna 3	Va indicato l'importo dell'eccedenza, di cui alle colonne 2 e 4, utilizzato in compensazione.
Colonna 4	Va indicato l'importo degli acconti versati con modello F24.
Colonna 5	Va indicato l'importo da versare, pari alla somma algebrica (se positiva) degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4.
Colonna 6	Va indicato l'importo a credito, pari alla somma algebrica (se negativa) degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4 (non va preceduto dal segno "meno"). Tale importo deve essere successivamente riportato nel rigo RX15 del quadro RX.

Acconto imposte sui redditi derivanti da imprese estere partecipate
Per i termini e le modalità di versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in società estere residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata assoggettati a tassazione separata nel quadro RM, occorre fare riferimento a quanto previsto per il versamento dell'acconto Irpef.

Tuttavia, l'acconto va determinato autonomamente e per il relativo versamento sono stati istituiti i seguenti **codici tributo**:
- primo acconto: codice "4723";
- secondo acconto: codice "4724".

Per il saldo, il codice tributo è, invece, il "4722".

SEZIONE IX – PREMI ASSICURAZIONE VITA IN CASO DI RISCATTO

Sez. IX - Premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto		Anno	Reddito	Ritenute
	RM19 Premi per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta	1	2 ,00	3 ,00

Nella sezione IX va indicato l'ammontare dei versamenti integrativi per i quali si è fruito della detrazione di imposta, relativi a contratti di assicurazione sulla vita del contribuente:
- stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000;
- successivamente integrati, senza che ciò configuri novazione oggettiva;
- riscattati nel corso dei 5 anni successivi alla data della predetta integrazione del contratto.

Nel **rigo RM19** vanno indicati:

Colonna 1	l'anno di imposta relativo all'ultima dichiarazione nella quale il contribuente ha usufruito della detrazione;
Colonna 2	l'ammontare dei premi integrativi per i quali si è usufruito della detrazione d'imposta;
Colonna 3	l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2020 (comprese quelle eventualmente sospese), risultante dalla certificazione consegnata dall'impresa assicuratrice.

SEZIONE X – RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, D.L. 282/2002 E SS. MODIFICAZIONI

Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni		Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	RM20	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5	6
	RM21	,00	,00	,00	,00		
	RM22	,00	,00	,00	,00		

Tale Sezione è dedicata all'indicazione dei dati relativi alla rivalutazione dei terreni effettuati sulla base ai sensi dell'articolo 2, D.L. 282/2001, convertito con modificazioni dalla L. 27/2003 e successive modificazioni, secondo le disposizioni previste dall'articolo 7, L. 448/2001.
L'articolo 137, D.L. 34/2020, ha disposto la proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni, pertanto le disposizioni degli articoli 5 e 7, L. 448/2001 e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del **1° luglio 2020**. La redazione e il giuramento della perizia dovevano essere effettuati entro la

predetta data del 15 novembre 2020 e l'imposta sostitutiva poteva essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020.
Nei righi da RM20 a RM22 devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta 2020, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 11%.
Possono essere oggetto di rivalutazione i terreni:

- posseduti alla data del 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per i quali l'imposta sostitutiva è stata versata entro il 30 giugno 2020;
- posseduti dal 1 luglio 2020 per i quali l'imposta è stata versata dal 15 novembre 2020.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro i termini di cui sopra in un'unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.
I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020 possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso. in caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.
La plusvalenza conseguita a seguito della cessione a titolo oneroso dei terreni oggetto di rivalutazione deve essere indicata:

- nel quadro RL:
  - rigo RL6, se derivante dalla cessione di terreni agricoli acquistati da non più di cinque anni e se sulle plusvalenze realizzate non è stata applicata e versata, a cura del notaio, l'imposta sostitutiva *ex* comma 496, L. 266/2005;
  - rigo RL5, in caso di lottizzazione dei terreni;
- nel quadro RM, Sezione II, se relativa al percepimento di indennità di esproprio di terreni rientranti nelle zone omogenee A, B, C, e D.

Nel caso di comproprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.
Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree, deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area, con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima;
- nella **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 3**, l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni, che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta, relativa alla nuova rideterminazione;
- nella **colonna 4**, l'imposta residua da versare, pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo, il campo non va compilato;
- nella **colonna 5**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
- nella **colonna 6**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta, indicata nella colonna 4, è parte di un versamento cumulativo.

SEZIONE XI – REDDITI DERIVANTI DA PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Sez. XI - Redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi															
	RM23							Quadro 1	Rigo		Numero modello 2		Ritenute a tassazione ordinaria 3 ,00		Altre ritenute 4 ,00
	RM24	Tipo 1	Imponibile 2 ,00	Vedi istr. 3	Aliquota % 4	Imposta dovuta 5 ,00	Ritenute già applicate 6 ,00	Imposta da versare 7 ,00	Imposta a credito 8 ,00						

Nella presente sezione devono essere riportati i dati relativi ai redditi percepiti nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi.
Con Provvedimento 34755/2010, l'Agenzia delle entrate ha adottato ed illustrato gli adempimenti che derivano dall'esecuzione degli obblighi che scaturiscono da un pignoramento eseguito, non nei confronti direttamente del debitore, ma nei confronti di terzi (ad es. pignoramenti presso il datore di lavoro del debitore o presso le banche)
Il creditore pignoratizio è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi, i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva (circolare n. 8/E/2011).
Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad esempio, se si tratta di redditi di lavoro dipendente, questi vanno riportati nel quadro RC).
Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente), vanno utilizzate, se possibile, le sezioni della dichiarazione previste per i redditi erogati dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta (ad es. la sez. XII del quadro RM per Tfr e arretrati percepiti da collaboratori domestici, baby-sitter, badanti).
Le ritenute subite da parte del terzo erogatore, che possono essere scomputate dall'imposta risultante dalla dichiarazione, devono invece essere indicate nel rigo RM23 (Redditi presenti in dichiarazione), riportando il rigo della dichiarazione e l'eventuale modulo aggiuntivo nel quale è stato indicato il relativo reddito.
Se il reddito percepito nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi non è compreso in alcun quadro della dichiarazione dei redditi, in quanto ordinariamente non va esposto in dichiarazione (ad es. interessi derivanti da conti correnti bancari assoggettati ad imposta sostitutiva del 26%), deve essere compilato il rigo RM24 (Redditi non presenti in dichiarazione), riportando tutte le informazioni necessarie per la corretta liquidazione dell'imposta dovuta.

In particolare, nel **rigo RM23** (**Redditi presenti in dichiarazione**), indicare:
- nella **colonna 1**, il quadro e il rigo della dichiarazione nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
- nella **colonna 2**, se sono stati compilati più moduli, il numero del modulo nel quale è stato indicato il reddito percepito tramite pignoramento presso terzi;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore, relative a redditi da assoggettare a tassazione ordinaria. Tale importo va compreso nel totale delle ritenute subite (rigo RN33, colonna 4);

Le ritenute subite da parte del terzo erogatore devono essere indicate esclusivamente nel rigo RN33.

- nella **colonna 4**, l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore, relative a redditi da assoggettare a tassazione diversa da quella ordinaria.

Nel rigo **RM24** (**Redditi non presenti in dichiarazione)**, indicare:

- nella **colonna 1**, la tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi, utilizzando uno dei seguenti codici:
  "1" - redditi di capitale;
  "2" - redditi diversi;
  "3" - redditi di lavoro autonomo;
  "4" - redditi di impresa;
  "5" - redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente assoggettati a ritenuta a titolo di imposta;
  "6" - indennità di fine servizio, altre indennità e prestazioni in forma di capitale;
  "7" - altri redditi;
- nella **colonna 2**, la somma percepita a seguito del provvedimento di pignoramento;
- nella **colonna 3**, il tipo di tassazione che deve essere applicata in relazione alla tipologia reddituale indicata nella colonna 1:
  "1" - ritenuta a titolo di imposta;
  "2" - imposta sostitutiva;
  "3" - tassazione separata;
- nella **colonna 4**, l'aliquota che il contribuente deve applicare sulle somme indicate in colonna 2;
- nella **colonna 5**, colonna 4 x colonna 2;
- nella **colonna 6**, l'ammontare delle ritenute che sono state applicate dal soggetto erogatore.

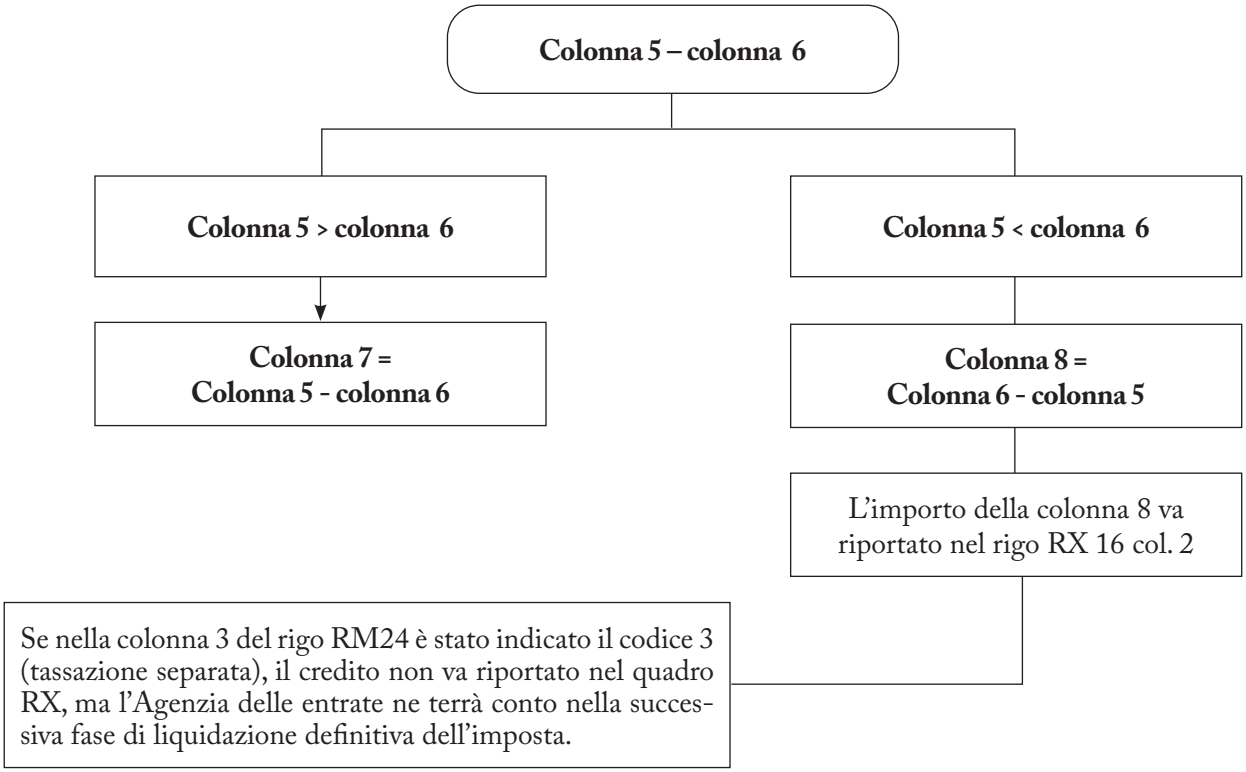

SEZIONE XII – REDDITI CORRISPOSTI DA SOGGETTI NON OBBLIGATI PER LEGGE ALL'EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO

Sez. XII - Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto

RM25

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Data inizio rapporto di lavoro	Data fine rapporto di lavoro	Periodo di commisuraz.	Percentuale erede	Codice fiscale del deceduto
1 giorno mese anno	2 giorno mese anno	3 anni mesi	4	5

EREDE

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000

TFR

TFR maturato	TFR erogato nel 2020	Titolo	TFR erogato in anni precedenti
6 ,00	7 ,00	8	9 ,00

Periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni

Tempo pieno	Tempo parziale	% tempo parziale
10 anni mesi	11 anni mesi	12

Altre indennità

Ammontare erogato nel 2020	Titolo	Erogato in anni precedenti	Riduzioni	Totale imponibile
13 ,00	14	15	16 ,00	17 ,00

Acconto del 20%	Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008	Acconti versati in anni precedenti	Acconto da versare
18 ,00	19 ,00	20 ,00	21 ,00

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001

TFR

TFR maturato	TFR erogato nel 2020	Titolo	TFR erogato in anni precedenti	Tempo determinato
22 ,00	23 ,00	24	25 ,00	26

Periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni

Tempo pieno	Tempo parziale	% tempo parziale
27 anni mesi	28 anni mesi	29

Altre indennità

Ammontare erogato nel 2020	Titolo	Erogato in anni precedenti
30 ,00	31	32

Totale imponibile	Acconto del 20%	Detrazione d'imposta	Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008	Acconti versati in anni precedenti
33 ,00	34 ,00	35 ,00	36 ,00	37 ,00

RIVALUTAZIONI SUL TFR MATURATO DAL 1/1/2001

Acconto da versare	Importo rivalutazioni	Imposta sostitutiva 17%
38 ,00	39 ,00	40 ,00

RM26 Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti

Reddito	Trattenuto dal sostituto (730/2021)	Acconto dovuto
1 ,00	2 ,00	4 ,00

RM27 Indennità ed anticipazioni per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Acconto dovuto
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Nella sezione XII vanno indicati:

- i redditi erogati da soggetti non obbligati per legge all'effettuazione delle ritenute d'acconto (ad esempio, trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente percepiti da collaboratori domestici, baby sitter, badanti, autisti, …);
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Mod. N. ☐☐

Nel caso in cui il dichiarante abbia percepito più Tfr erogati dallo stesso o da diversi datori di lavori, devono essere compilati più quadri RM, che devono essere numerati progressivamente compilando l'apposita casella.

Rigo RM 25

RM25

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Data inizio rapporto di lavoro	Data fine rapporto di lavoro	Periodo di commisuraz.	Percentuale erede	Codice fiscale del deceduto
1 giorno mese anno	2 giorno mese anno	3 anni mesi	4	5

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000

TFR

TFR maturato	TFR erogato nel 2020	Titolo	TFR erogato in anni precedenti
6 ,00	7 ,00	8	9 ,00

Periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni

Tempo pieno	Tempo parziale	% tempo parziale
10 anni mesi	11 anni mesi	12

Altre indennità

Ammontare erogato nel 2020	Titolo	Erogato in anni precedenti
13 ,00	14	15

Riduzioni	Totale imponibile
16 ,00	17 ,00

Acconto del 20%	Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008	Acconti versati in anni precedenti	Acconto da versare
18 ,00	19 ,00	20 ,00	21 ,00

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001

TFR

TFR maturato	TFR erogato nel 2020	Titolo	TFR erogato in anni precedenti	Tempo determinato
22 ,00	23 ,00	24	25 ,00	26

Periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni

Tempo pieno	Tempo parziale	% tempo parziale
27 anni mesi	28 anni mesi	29

Altre indennità

Ammontare erogato nel 2020	Titolo	Erogato in anni precedenti
30 ,00	31	32

Totale imponibile	Acconto del 20%	Detrazione d'imposta	Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008	Acconti versati in anni precedenti
33 ,00	34 ,00	35 ,00	36 ,00	37 ,00

RIVALUTAZIONI SUL TFR MATURATO DAL 1/1/2001

Acconto da versare	Importo rivalutazioni	Imposta sostitutiva 17%
38 ,00	39 ,00	40 ,00

Nel **rigo RM25** vanno indicate le somme percepite nel corso del 2020 a titolo di **trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente**, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto imponibile, il D.Lgs. 47/2000 ed il D.Lgs. 168/2001, hanno previsto una diversa modalità di determinazione per il Tfr maturato a partire dal 1° gennaio 2001.
È pertanto necessario distinguere tra:

- **quota di Tfr maturato al 31 dicembre 2000** > occorre ridurre l'ammontare del Tfr erogato di una somma pari a 309,87 euro (ovvero pari a 258,23 euro se il rapporto di lavoro è cessato entro il 30 dicembre 1997), per ciascun anno preso a base di commisurazione (colonne da 6 a 21). L'importo annuo di 309,87 euro deve essere rapportato a mese, per i periodi inferiori all'anno, e deve essere proporzionalmente ridotto negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario, previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi di part-time).
- **quota di Tfr maturato dal 1° gennaio 2001** > l'importo erogato deve essere considerato al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva dell'11% e/o 17% (colonne da 22 a 40). È riconosciuta una detrazione d'imposta di 61,97 euro annua, se il Tfr erogato è relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni (articolo 19, comma 1-*ter*, Tuir). Per i periodi inferiori all'anno, le detrazioni devono essere rapportate al relativo numero di mesi; se

il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi di part-time), le detrazioni devono essere proporzionalmente ridotte. L'importo delle detrazioni non può in ogni caso eccedere l'imposta calcolata sul Tfr erogato, riferibile alla quota maturata dall'1/1/2001.
Le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni sul Tfr.

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO									EREDE	
Data inizio rapporto di lavoro			Data fine rapporto di lavoro			Periodo di commisuraz.			Percentuale erede	Codice fiscale del deceduto
1 giorno	mese	anno	2 giorno	mese	anno	3 anni	mesi		4	5

Colonna 1	Va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
Colonna 2	Va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di anticipazione del Tfr, va indicata la data della richiesta dell'anticipazione o, in alternativa, il 31.12.2020.
Colonna 3	Va indicato il periodo, espresso in anni e mesi, compreso tra la data di inizio e quella di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di anticipazione del Tfr, va indicato il periodo compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data della richiesta dell'anticipazione, o, in alternativa, il 31 dicembre dell'anno precedente la medesima data.
Colonna 4	Va indicata la percentuale del reddito spettante all'erede. In tal caso, nelle successive colonne va indicata l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi (o al de cuius) e gli acconti complessivamente versati dai medesimi (o dal de cuius) in anni precedenti. Gli acconti da versare (colonne 21 e 38) dovranno, invece, essere commisurati alla percentuale di colonna 4.
Colonna 5	Va indicato il codice fiscale del dipendente deceduto.

In considerazione della diversa modalità di determinazione dell'imponibile per il Tfr maturato a partire dal 1° gennaio 2001, rispetto a quello maturato entro il 31 dicembre 2000, il rigo RM25 è diviso nei relativi due blocchi.

Tfr ed altre indennità maturate al 31.12.2000

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000											
TFR								Periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni			
TFR maturato	TFR erogato nel 2020	Titolo	TFR erogato in anni precedenti					Tempo pieno		Tempo parziale		% tempo parziale
6 ,00	7 ,00	8	9 ,00					10 anni	mesi	11 anni	mesi	12
Altre indennità											
Ammontare erogato nel 2020	Titolo	Erogato in anni precedenti						Riduzioni		Totale imponibile	
13 ,00	14	15						16 ,00		17 ,00	
		Acconto del 20%		Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008		Acconti versati in anni precedenti		Acconto da versare			
		18 ,00		19 ,00		20 ,00		21 ,00			

Colonna 6	Va indicato l'ammontare del Tfr maturato al 31.12.2000 (importo disponibile presso il datore di lavoro), aumentato delle anticipazioni e degli acconti eventualmente erogati.

Colonna 7	Va indicato l'ammontare del Tfr erogato nel corso del 2020 e riferito al Tfr maturato al 31.12.2000.
Colonna 8	Con riferimento all'importo erogato nel 2020, va indicata la lettera: **A** – in caso di anticipazione; **B** – in caso di saldo; **C** – in caso di acconto.
Colonna 9	Va indicato l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di Tfr, erogato in anni precedenti e riferito al Tfr maturato al 31.12.2000.
Colonna 10	Va indicato il periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo pieno.
Colonna 11	Va indicato l'eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale al 31.12.2000, specificando nella successiva **colonna 12** la relativa percentuale (rapporto tra numero ore lavorate e totale delle ore previste dal contratto nazionale).
Colonna 13	Va indicato l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge, maturato al 31.12.2000.
Colonna 14	Con riferimento all'importo di cui a colonna 14, va indicata la lettera: **A** – in caso di anticipazione; **B** – in caso di saldo; **C** – in caso di acconto.
Colonna 15	Va indicato l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di altre indennità, erogato in anni precedenti e riferibile al maturato al 31.12.2000.
Colonna 16	Va indicato l'importo della riduzione spettante sul Tfr maturato al 31.12.2000: l'importo non può eccedere la somma degli importi delle colonne 7 e 9. L'ammontare si ottiene moltiplicando la cifra di 309,87 euro (258,23 euro se il rapporto di lavoro è cessato entro il 30.12.1997) per gli anni presi a base di commisurazione, considerati fino al 31.12.2000 (colonne 10, 11 e 12). L'importo di 309,87 euro deve essere rapportato a mese, per i periodi inferiori all'anno, e proporzionalmente ridotto negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro. Esempio: • colonna 10: 2 anni e 3 mesi • colonna 11: 1 anno • colonna 12: 50% • colonna 16 = (309,87 x 2) + (309,87 x 3/12) + (309,87 x 50%) = € 852
Colonna 17	Va indicato il seguente importo: Tfr erogato nel 2020 + Tfr erogato in anni precedenti - Riduzioni + Importo erogato nel 2020 + Importi erogati in anni precedenti ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ col. 7 + col. 9 - col. 16 + col. 13 + col. 15
Colonna 18	Va indicato il seguente importo: col. 17 x 20%

Colonna 19	Va indicato l'ammontare della detrazione spettante, ai sensi dell'articolo 1, del decreto 20 marzo 2008, sul Tfr e indennità equipollenti, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), Tuir. La detrazione non compete sulle anticipazioni e, se superiore all'acconto di col. 18, l'eccedenza andrà riportata in col. 36.
Colonna 20	Va indicato l'ammontare complessivo degli acconti di imposta versati negli anni precedenti in relazione alle somme di cui ai punti 9 e 15.
Colonna 21	Va indicato l'acconto da versare, tramite modello F24 e con codice tributo 4200, derivante dalla seguente operazione: Acconto 20% - Importo detrazioni - Acconti versati in anni precedenti ↓ ↓ ↓ col. 18 - col. 19 - col. 20 Se il risultato è minore di zero, va indicato zero.

In caso di somme percepite dall'erede, l'importo da evidenziare nella presente colonna deve essere commisurato alla percentuale di col. 4.

Tfr ed altre indennità maturate al 1.1.2001

RM25 TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001

TFR

TFR maturato	TFR erogato nel 2020	Titolo	TFR erogato in anni precedenti	Tempo determinato
22 ,00	23 ,00	24	25 ,00	26

Periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni

Tempo pieno		Tempo parziale		% tempo parziale
27 anni	mesi	28 anni	mesi	29

Altre indennità

Ammontare erogato nel 2020	Titolo	Erogato in anni precedenti
30 ,00	31	32

Totale imponibile	Acconto del 20%	Detrazione d'imposta	Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008	Acconti versati in anni precedenti
33 ,00	34 ,00	35 ,00	36 ,00	37 ,00

RIVALUTAZIONI SUL TFR MATURATO DAL 1/1/2001

Acconto da versare	Importo rivalutazioni	Imposta sostitutiva 17%
38 ,00	39 ,00	40 ,00

Colonna 22	Va indicato l'ammontare del Tfr maturato al 1.1.2001 (importo disponibile presso il datore di lavoro), aumentato delle anticipazioni e degli acconti eventualmente erogati, e ridotto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.
Colonna 23	Va indicato l'ammontare del Tfr erogato nel corso del 2020 e riferito al Tfr maturato al 1.1.2001, ridotto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

Colonna 24	Con riferimento all'importo erogato nel 2020, va indicata la lettera: **A** – in caso di anticipazione; **B** – in caso di saldo; **C** – in caso di acconto.
Colonna 25	Va indicato l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di Tfr, erogato in anni precedenti e riferito al Tfr maturato al 1.1.2001.
Colonna 26	Va barrata la casella se trattasi di contratti di lavoro a tempo determinato con durata effettiva (periodo compreso tra data di inizio e data di cessazione del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione del rapporto – ad esempio gravidanza, infortunio, …) non superiore ai 2 anni.
Colonna 27	Va indicato il periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo pieno dal 1.1.2001, per il quale spetta la detrazione di 61,97 euro sul Tfr erogato.
Colonna 28	Va indicato l'eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale dal 1.1.2001, per il quale spetta la detrazione di 61,97 euro sul Tfr erogato, specificando nella successiva **colonna 29** la relativa percentuale (rapporto tra numero ore lavorate e totale delle ore previste dal contratto nazionale). Non devono essere considerati i periodi di sospensione dal lavoro e le colonne non vanno compilate in caso di erogazione nell'anno di anticipazione sul Tfr (punto 24 compilato con il codice A).
Colonna 30	Va indicato l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte, al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge, maturato dal 1.1.2001.
Colonna 31	Va indicata la lettera: **A** – in caso di anticipazione; **B** – in caso di saldo; **C** – in caso di acconto.
Colonna 32	Va indicato l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di altre indennità, erogato in anni precedenti e riferibile al maturato dal 1.1.2001.
Colonna 33	Va indicato il seguente importo: Tfr erogato nel 2020 + Tfr erogato in anni precedenti + Indennità erogate nel 2020 + Indennità erogate in anni precedenti ↓ ↓ ↓ ↓ col. 23 + col. 25 + col. 30 + col. 32
Colonna 34	Va indicato il seguente importo: col. 33 x 20%
Colonna 35	Va indicato l'ammontare delle detrazioni complessivamente spettanti sul Tfr maturato dal 1.1.2001. Tale importo si ottiene moltiplicando la cifra di 61,97 euro per gli anni presi a base di commisurazione, considerati dal 1.1.2001 (colonne 27, 28 e 29). L'importo di 61,97 euro deve essere rapportato a mese, per i periodi inferiori all'anno, e deve essere proporzionalmente ridotto negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro.

	Esempio: • colonna 27: 2 anno e 1 mesi • colonna 28: 6 mesi • colonna 29: 50% • colonna 35 = (61,97 x 1) + (61,97 x 1/12) + (61,97 x 6/12 x 50%) = € 83
	L'importo delle detrazioni non può eccedere l'imposta dovuta sul Tfr erogato riferibile al maturato dal 1.1.2001; le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni sul Tfr.
Colonna 36	Va indicato l'ammontare della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 1, decreto 20 marzo 2008, sul Tfr e indennità equipollenti, di cui al'articolo 17, comma 1, lettera a) Tuir. Tale detrazione non compete sulle anticipazioni.
Colonna 37	Va indicato l'ammontare complessivo degli acconti di imposta versati negli anni precedenti in relazione alle somme di cui ai punti 25 e 32.
Colonna 38	Va indicato l'acconto da versare, tramite modello F24 e codice tributo 4200, derivante dalla seguente operazione: Acconto 20% – Importo detrazioni – Detrazioni decreto 20.03.2008 – Acconti versati in anni precedenti ↓ ↓ ↓ ↓ col. 34 – col. 35 – col. 36 – col. 37 Se il risultato è minore di zero, va indicato zero. N.B.: in caso di somme percepite dall'erede, l'importo da evidenziare nella presente colonna deve essere commisurato alla percentuale di col. 4.
Colonna 39	Va indicato, con riferimento alle somme erogate nell'anno, l'importo della rivalutazione del Tfr maturato dal 1.1.2001, ai sensi dell'articolo 2120 C.C., su cui è dovuta l'imposta sostitutiva del 17%.
Colonna 40	Va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva del 17%, calcolata sull'importo di col. 39, da versarsi con modello F24 e codice tributo 1714. N.B.: in caso di somme percepite dall'erede, l'importo da evidenziare nella presente colonna deve essere commisurato alla percentuale di col. 4.

Rigo RM 26

RM26	Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti	Reddito 1 ,00	Trattenuto dal sostituto (730/2021) 2 ,00	Acconto dovuto 4 ,00

Nel rigo RM26, vanno indicati gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti, corrisposti da soggetti non sostituti di imposta e quindi non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto.

Colonna 1	Va indicato l'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente.
Colonna 2	Va indicato l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta nel modello 730/2021.
Colonna 4	Va indicato il 20% dell'importo di colonna 1 diminuito dell'importo di cui alla colonna 2, da versare con modello F24 e codice tributo 4200.

L'Agenzia delle entrate, per i redditi di questa sezione, provvede a richiedere l'imposta dovuta, senza applicazione di interessi e sanzioni (ovvero ad operare i rimborsi spettanti), e ad applicare la tassazione ordinaria, se più favorevole al contribuente.
L'imposta risultante dalla colonna 4 del rigo RM26 deve essere versata utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200. L'acconto non va versato nel caso di emolumenti arretrati di lavoro dipendente soggetti a pignoramento presso terzi per i quali sono state già operate le ritenute da parte del terzo erogatore. In tal caso, nel rigo RM23 in colonna 1 va indicato il riferimento al rigo RM26 in colonna 2 il numero del modulo progressivo compilato ed in colonna 4 l'ammontare delle ritenute da scomputare dall'acconto dovuto, già indicato nel rigo RM26 colonna 4.

Rigo RM 27

RM27 Indennità ed anticipazioni per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Acconto dovuto
	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00

20% x col. 2

Nel rigo RM27, vanno indicate le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per lavori a progetto assoggettabili a tassazione separata, ovvero quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni, relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Colonna 1	Va indicato l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione (in caso di anticipazioni: 2020).
Colonna 2	Va indicato l'importo delle somme percepite nell'anno.
Colonna 3	Va indicato l'ammontare complessivo dell'importo maturato.
Colonna 4	Va indicato il 20% dell'importo di colonna 2, da versare con modello F24 e codice tributo 4200.

SEZIONE XIII – ARTICOLO 15, COMMA 11, D.L. 185/2008

Sez. XIII - Art. 15, comma 11, del decreto legge n. 185/2008	RM28	Quota maggiori valori	Aliquota ordinaria	Imposta	Aliquota maggiorata	Imposta	Totale imposta
		1 ,00	2 %	3 ,00	4 %	5 ,00	6 ,00

La sezione XIII deve essere compilata in caso di imputazione, ai sensi dell'articolo 5, Tuir, della quota di riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio, derivanti dall'esecuzione di operazioni straordinarie, in relazione ad attività non immobilizzate.
Tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, dell'Irpef, separatamente dall'imponibile complessivo. La predetta imposta deve essere versata in una unica soluzione, entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.

Rigo RM 28

RM28	Quota maggiori valori	Aliquota ordinaria	Imposta	Aliquota maggiorata	Imposta	Totale imposta
	1 ,00	2 %	3 ,00	4 %	5 ,00	6 ,00

Colonna 1	Va indicata la quota imputata ai maggior valori.
Colonna 2	Va indicata l'aliquota ordinaria Irpef e in **colonna 3** la relativa imposta.
Colonna 4	Va indicata l'aliquota maggiorata Irpef e in **colonna 5** la relativa imposta.
Colonna 6	Va indicato il totale dell'imposta: col. 3 + col. 5.

SEZIONE XIV – ARTICOLO 33, D.L. 78/2010

Sez. XIV - Art. 33, del decreto legge n. 78/2010		Importo totale bonus	Imponibile	Addizionale dovuta	Importo trattenuto dal sostituto	Imposta a debito
	RM29	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

L'articolo 33, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, ha introdotto per i dirigenti e i collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario, un'**aliquota addizionale del 10%** su specifici compensi.
L'addizionale, in particolare, si applica agli emolumenti variabili, corrisposti sotto forma di:
- bonus;
- stock options,

per la parte degli stessi che **eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione**.
Nel caso in cui l'addizionale non sia stata trattenuta in tutto o in parte (ad esempio per i dirigenti del settore finanziario residenti in Italia con datore di lavoro estero), il contribuente stesso deve compilare questa sezione, per determinare l'imposta addizionale del 10%

In particolare, nel rigo RM29 è necessario indicare:
- in **colonna 1**, l'ammontare totale erogato del bonus e delle stock option;
- in **colonna 2**, l'ammontare del bonus e delle stock option che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione;
- in **colonna 3**, la relativa addizionale calcolata nella misura del 10% del campo 2;
- in **colonna 4**, la trattenuta operata dal sostituto d'imposta;

- in **colonna 5**, l'imposta a debito (colonna 3 - colonna 4), da versare mediante il mod. F24, utilizzando l'apposito codice tributo.

SEZIONE XV – IMPOSTA SUI PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO

Sez. XV Imposta sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto	RM30	Importo totale proventi	Imposta sostitutiva dovuta	Spese
		1 ,00	2 ,00	3 ,00

Le persone fisiche titolari di imbarcazioni e navi da diporto, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, che hanno effettuato in forma occasionale attività di noleggio di detta unità, possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 49-*bis*, comma 5, D.Lgs. 171/2005, assoggettando ad imposta sostitutiva del 20% i relativi proventi derivanti dall'attività di noleggio, che deve avere una durata complessiva non superiore a 42 giorni. Non è ammessa la detrazione o la deduzione dei costi e delle spese sostenute per l'attività di noleggio.
L'effettuazione del noleggio è subordinata alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche definite con il D.M. 26.2.2013:
- all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente;
- all'Inps e all'Inail, nel caso di impiego, per il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto, di personale diverso dal titolare o dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 55, comma 1, D.Lgs. 171/2005 (pagamento di una somma da euro 2.066 a euro 8.263), mentre la mancata comunicazione all'Inps e all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, D.L. 12/2002 (sanzione amministrativa da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo).
Infine, la mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo, oppure ne comporta la decadenza.
L'imposta sostitutiva è:
- versata entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell'Irpef;
- disciplinata, ai fini della liquidazione, dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso ad essa relativi, dalle disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Nel rigo RM30 va, quindi, indicato:

Colonna 1	L'importo dei proventi totali derivanti dall'attività di noleggio.
Colonna 2	Il 20% dell'importo di colonna 1.
Colonna 3	Le spese sostenute riferite ai proventi di colonna 1.

I soggetti che determinano il reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria e che hanno incluso le predette unità tra i beni relativi all'impresa, devono depurare l'utile d'esercizio dei proventi assoggettati ad imposta sostitutiva e dei relativi costi.
Al rigo RF31, codice 29, vanno quindi indicati i costi e le spese sostenute relative all'attività di noleggio, mentre al rigo RF44 va riportato l'ammontare dei proventi derivanti dall'attività di noleggio.

L'acconto Irpef va calcolato senza tener conto delle disposizioni commentate (articolo 49-*bis*, comma 5, D.Lgs. 171/2005).

SEZIONE XVI – REDDITI DERIVANTI DA BENI SEQUESTRATI

Sez. XVI - Redditi da beni sequestrati	**RM31**	Imponibile 1 ,00	Imposta 2 ,00

La Sezione XVI deve essere compilata dal curatore giudiziario per dichiarare i beni percepiti a seguito di sequestro giudiziario dalle persone fisiche beneficiarie.
I beni sequestrati configurano fiscalmente un patrimonio separato assimilabile all'eredità giacente (articolo 187 Tuir e articolo 5 *ter* D.P.R. 322/1998 e circolare 156/E/2000). analogamente a quanto avviene per l'eredità, anche nel caso dei beni sequestrati se il soggetto beneficiario è una persona fisica, i redditi sono in via preliminare tassati con aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito (23%), salvo conguaglio dopo la definizione della titolarità delle quote.
Per permettere il calcolo dell'imposta dovuta per la quota di reddito presunta imputata a ciascun soggetto, il custode giudiziario dovrà compilare i quadri RH (per attribuire la quota di reddito di ciascun socio) e la presente sezione del quadro RM.
Nel rigo RM31 dovrà indicare:

Colonna 1	L'imponibile.
Colonna 2	L'imposta dovuta applicando l'aliquota del 23%, che dovrà essere versata utilizzando il codice tributo 4040.

SEZIONE XVII – IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE LEZIONI PRIVATE

Sez. XVII Imposta sostitutiva sulle lezioni private	**RM32**	Importo totale compensi 1 ,00	Imposta sostitutiva dovuta 2 ,00	Eccedenza dichiarazione precedente 3 ,00	Eccedenza compensata Mod. F24 4 ,00	Acconti versati 5 ,00
		Acconti sospesi 6 ,00	Imposta a debito 7 ,00	Imposta a credito 8 ,00		
Acconti 2021 Imposta sostitutiva sulle lezioni private	**RM33**	Primo acconto 1 ,00	Secondo o unico acconto 2 ,00			

La Sezione XVII deve essere compilata al fine di determinare l'imposta sostitutiva (15%) dovuta sul reddito imponibile derivante dai compensi dell'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.

A tal fine a rigo RM23 è necessario indicare:
- nella **colonna 1 (Importo totale compensi)** il totale dei compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni.
- nella **colonna 2 (Imposta sostitutiva dovuta)** l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta applicando il 15% all'importo indicato in colonna 1.
- nella **colonna 3 (eccedenza dichiarazione precedente)** l'eventuale credito di imposta sostitutiva dovuta sulle lezioni private e ripetizioni che risulta dalla dichiarazione precedente.
- nella **colonna 4 (eccedenza compensata modello F24)** l'importo dell'eccedenza di imposta sostitutiva dovuta sulle lezioni private e ripetizioni eventualmente compensata utilizzando il modello F24.
- nella **colonna 5 (acconti versati**) l'ammontare degli acconti di imposta sostitutiva dovuta sulle lezioni private e ripetizioni versati per l'anno 2020 (**codici tributo 1854 e 1855** e anno 2020).
- nella **colonna 6 (acconti sospesi)** l'importo degli acconti dovuti ma non ancora versati alla data di presentazione della dichiarazione in quanto si è goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.

Se come risultato del rigo emerge un'imposta a debito, va indicata in **colonna 7 (Imposta a debito)** e va versata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'Irpef, riportandola nel rigo **RX18 colonna 1**.
Se il risultato di tale operazione è negativo (credito), l'importo così ottenuto nella **colonna 8 (Imposta a credito)** e va riportato anche nella **colonna 2 del rigo RX18**.
Nel rigo **RM23** va riportato, se dovuto, l'ammontare dell'acconto relativo all'imposta sostitutiva dovuta sulle lezioni private e ripetizioni. Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto relativo di imposta sostitutiva dovuta sulle lezioni private e ripetizioni occorre controllare l'importo indicato nel rigo RM32, colonna 2.
Se questo importo:
- non supera 51,65 euro, non è dovuto acconto;
- supera 51,65 euro, è dovuto acconto nella misura del **100%** del suo ammontare.

Poiché tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo nel rigo RM32, colonna 2, risulti pari o superiore a 52 euro.

L'acconto così determinato deve essere versato:
- in **unica soluzione** entro il **30 novembre 2021** se l'importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
- in **due rate**, se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui:
  - la prima, nella misura del **40%**, entro il **30 giugno 2021** ovvero il **30 luglio 2021** con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  - la seconda, nella restante misura del **60%**, entro il **30 novembre 2021**.

Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta; in tal caso gli importi da indicare nel rigo RM33 devono essere comunque quelli determinati utilizzando le istruzioni sopra fornite e non i minori importi versati o che si intendono versare.

Poiché la prima rata di acconto relativo alla all'imposta sostitutiva dovuta sulle lezioni private e ripetizioni per l'anno 2021 può essere versata ratealmente:
- nella **colonna 1 del rigo RM33 (primo acconto)**, indicare l'importo della prima rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità sopra descritte;
- nella **colonna 2 del rigo RM33 (secondo o unico acconto)**, indicare l'importo della seconda o unica rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità sopra descritte.

SEZIONE XVIII – OPZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA ARTICOLO 24-*TER*, TUIR

Sez. XVIII Opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24 ter del TUIR	**RM34**	Opzione 1	I° anno di esercizio dell'opzione 2	Codice Comune 3	Dichiara l'assenza della residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR per cinque periodi d'imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione	4 SÌ	5 NO	Revoca dell'opzione 6
	RM35	Altra Cittadinanza	Codice Stato Estero 1	Codice Stato Estero 2				
	RM36	Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale	Codice Stato Estero 1	Codice Stato Estero 2	Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione	Codice Stato Estero 3	Codice Stato Estero 4	
	RM37	Stato soggetto estero erogante 1	Redditi da pensione estera 2 ,00	Redditi prodotti all'Estero 3 ,00	Imposta sostitutiva dovuta 4 ,00			

Nella **Sezione XVIII** devono essere riportati i dati generali relativi al regime opzionale **introdotto dal 1°gennaio 2019** dall'articolo 24-*ter*, Tuir per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia e in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016.
A tal fine, si considera il dato riferito a tale Comune come risultante dalla "rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione" pubblicata sul sito dell'istituto nazionale di statistica (Istat) riferito al 1° gennaio dell'anno antecedente al primo anno di validità dell'opzione.
L'opzione rimane efficace, anche qualora a partire dal secondo periodo di imposta di validità dell'opzione, il contribuente trasferisca la residenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, Tuir, in un altro comune delle regioni su citate. Per detto comune, ai fini della individuazione del dato della popolazione, si fa riferimento al criterio sopra indicato riferito al 1° gennaio dell'anno antecedente a quello di trasferimento della residenza.
I soggetti in possesso dei requisiti sopra esposti possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace e che trasferiscano la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa (24-*ter*, comma 2, Tuir), ovvero:

- i paesi europei,
- i paesi i quali l'Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA (*tax information exchange agreement*);
- i paesi che aderiscono alla Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

L'imposta sostitutiva non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo ed è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
I redditi prodotti all'estero assoggettabili all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 24-*ter*, Tuir sono quelli individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, Tuir: i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23, Tuir per individuare quelli prodotti nel territorio dello stato ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti.

È previsto che le persone fisiche che intendono esercitare l'opzione indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

L'opzione per l'imposta sostitutiva è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta e per i primi nove periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace (L. 58/2019).
L'articolo 24-*ter*, comma 8, Tuir stabilisce che le persone fisiche comprese tra quelle destinatarie della disciplina introdotta ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 24-*ter*, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in dichiarazione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23, Tuir.

È fatta espressamente salva la possibilità di optare, in presenza delle condizioni normativamente stabilite, per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia disposta dall'articolo 24-*bis* del medesimo testo unico (articolo 24-*ter,* comma 1, Tuir).

Il contribuente che ha esercitato l'opzione può **revocarla** (fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti) in uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicando tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta di validità dell'opzione, anche nell'ipotesi di trasferimento della residenza fiscale all'estero o in un comune italiano diverso da quelli per cui è valida l'opzione (Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 167878/2019). La revoca potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l'imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d'imposta; in tale ipotesi, l'imposta già versata, ma non dovuta potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso.

Il soggetto che esercita l'opzione **decade** dal regime nei seguenti casi:
a. qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 24-*ter*, commi 1 e 2;
b. in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d'imposta rispetto al quale doveva essere eseguito tale versamento, salvo che il versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce;
c. in caso di trasferimento della residenza fiscale in un comune italiano diverso da quelli previsti dall'articolo 24-*ter,* comma 1, con effetto dal periodo d'imposta in cui varia la residenza;
d. in caso di trasferimento della residenza fiscale all'estero.

La revoca dell'opzione e la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione. Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all'estero cessano, in ogni caso, decorsi i nove anni successivi al periodo d'imposta in cui è esercitata l'opzione.

Compilazione del quadro

Nel **rigo RM34**:
- barrare la **colonna 1** opzione se si intende esercitare l'opzione prevista dall'articolo 24-*ter,* Tuir;

- nella **colonna 2** va indicato l'anno di 1° esercizio dell'opzione, ossia l'anno in cui il contribuente ha stabilito la residenza in Italia in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis,* D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016;
- nella **colonna 3** indicare il codice del comune dove si è trasferita la residenza;
- nelle **colonne 4 e 5** il contribuente deve barrare la casella SÌ per attestare l'assenza della residenza fiscale nel territorio dello stato italiano nei cinque periodi di imposta precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione, ovvero la casella **NO** se non è in possesso di tale presupposto;
- la **colonna 6** va barrata qualora sia esercitata la revoca da parte del soggetto. La revoca sarà efficace a partire dall'anno d'imposta in relazione al quale è stata effettuata in dichiarazione.

Nel **rigo RM35, colonne 1 e 2**, indicare il possesso di altra cittadinanza, indicando il codice (o i codici) del relativo stato estero (in caso di cittadinanza plurima occorre indicare i codici dei diversi stati di cittadinanza).

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CIAD	144	GUINEA BISSAU	185	MONTSERRAT	208	SINT MAARTEN	294
AFGHANISTAN	002	CILE	015	GUINEA EQUATORIALE	167	MOZAMBICO	134	SIRIA	065
AJMAN	239	CINA	016	GUYANA	159	MYANMAR	083	SLOVACCA REPUBBLICA	276
ALAND ISOLE	292	CIPRO	101	HAITI	034	NAMIBIA	206	SLOVENIA	260
ALBANIA	087	CITTÀ DEL VATICANO	093	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	NAURU	109	SOMALIA	066
ALGERIA	003	CLIPPERTON	223	HONDURAS	035	NEPAL	115	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
AMERICAN SAMOA	148	COCOS (KEELING) ISLAND	281	HONG KONG	103	NICARAGUA	047	SPAGNA	067
ANDORRA	004	COLOMBIA	017	INDIA	114	NIGER	150	SRI LANKA	085
ANGOLA	133	COMORE, ISOLE	176	INDONESIA	129	NIGERIA	117	ST. HELENA	254
ANGUILLA	209	CONGO	145	IRAN	039	NIUE	205	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
ANTARTIDE	180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	IRAQ	038	NORFOLK ISLAND	285	STATI UNITI D'AMERICA	069
ANTIGUA E BARBUDA	197	COOK ISOLE	237	IRLANDA	040	NORVEGIA	048	SUD SUDAN	297
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL NORD	074	ISLANDA	041	NUOVA CALEDONIA	253	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
ARGENTINA	006	COREA DEL SUD	084	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	NUOVA ZELANDA	049	SUDAN	070
ARMENIA	266	COSTA D'AVORIO	146	ISRAELE	182	OMAN	163	SURINAM	124
ARUBA	212	COSTA RICA	019	JERSEY C.I.	202	PAESI BASSI	050	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
ASCENSION	227	CROAZIA	261	KAZAKISTAN	269	PAKISTAN	036	SVEZIA	068
AUSTRALIA	007	CUBA	020	KENYA	116	PALAU	216	SVIZZERA	071
AUSTRIA	008	CURACAO	296	KIRGHIZISTAN	270	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	SWAZILAND	138
AZERBAIGIAN	268	DANIMARCA	021	KIRIBATI	194	PANAMA	051	TAGIKISTAN	272
AZZORRE ISOLE	234	DOMINICA	192	KOSOVO	291	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TAIWAN	022
BAHAMAS	160	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KUWAIT	126	PARAGUAY	052	TANZANIA	057
BAHRAIN	169	DUBAI	240	LAOS	136	PENON DE ALHUCEMAS	232	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BANGLADESH	130	ECUADOR	024	LESOTHO	089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BARBADOS	118	EGITTO	023	LETTONIA	258	PERÙ	053	THAILANDIA	072
BELGIO	009	ERITREA	277	LIBANO	095	PITCAIRN	175	TIMOR EST	287
BELIZE	198	ESTONIA	257	LIBERIA	044	POLINESIA FRANCESE	225	TOGO	155
BENIN	158	ETIOPIA	026	LIBIA	045	POLONIA	054	TOKELAU	236
BERMUDA	207	FAEROER (ISOLE)	204	LIECHTENSTEIN	090	PORTOGALLO	055	TONGA	162
BHUTAN	097	FALKLAND (ISOLE)	190	LITUANIA	259	PORTORICO	220	TRINIDAD E TOBAGO	120
BIELORUSSIA	264	FIJI, ISOLE	161	LUSSEMBURGO	092	PRINCIPATO DI MONACO	091	TRISTAN DA CUNHA	229
BOLIVIA	010	FILIPPINE	027	MACAO	059	QATAR	168	TUNISIA	075
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA	295	FINLANDIA	028	MACEDONIA	278	RAS EL KAIMAH	242	TURCHIA	076
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	FRANCIA	029	MADAGASCAR	104	REGNO UNITO	031	TURKMENISTAN	273
BOTSWANA	098	FUIJAYRAH	241	MADEIRA	235	REUNION	247	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BOUVET ISLAND	280	GABON	157	MALAWI	056	ROMANIA	061	TUVALU	193
BRASILE	011	GAMBIA	164	MALAYSIA	106	RUANDA	151	UCRAINA	263
BRUNEI DARUSSALAM	125	GEORGIA	267	MALDIVE	127	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	UGANDA	132
BULGARIA	012	GERMANIA	094	MALI	149	SAHARA OCCIDENTALE	166	UMM AL QAIWAIN	244
BURKINA FASO	142	GHANA	112	MALTA	105	SAINT KITTS E NEVIS	195	UNGHERIA	077
BURUNDI	025	GIAMAICA	082	MAN ISOLA	203	SAINT LUCIA	199	URUGUAY	080
CAMBOGIA	135	GIAPPONE	088	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222	UZBEKISTAN	271
CAMERUN	119	GIBILTERRA	102	MAROCCO	107	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248		
CAMPIONE D'ITALIA	139	GIBUTI	113	MARSHALL (ISOLE)	217	SALOMONE ISOLE	191		

CANADA	013	GIORDANIA	122	MARTINICA	213	SALVADOR	064	[illegible]	[illegible]
CANARIE ISOLE	100	GOUGH	228	MAURITANIA	141	SAMOA	131	VANUATU	121
CAPO VERDE	188	GRECIA	032	MAURITIUS	128	SAINT BARTHELEMY	293	VENEZUELA	081
CAROLINE ISOLE	256	GRENADA	156	MAYOTTE	226	SAN MARINO	037	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CAYMAN (ISOLE)	211	GROENLANDIA	200	MELILLA	231	SAO TOME E PRINCIPE	187	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
CECA (REPUBBLICA)	275	GUADALUPA	214	MESSICO	046	SENEGAL	152	VIETNAM	062
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GUAM	154	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	SEYCHELLES	189	WAKE ISOLE	178
CEUTA	246	GUATEMALA	033	MIDWAY ISOLE	177	SERBIA	289	WALLIS E FUTUNA	218
CHAFARINAS	230	GUAYANA FRANCESE	123	MOLDOVIA	265	SHARJAH	243	YEMEN	042
CHAGOS ISOLE	255	GUERNSEY	201	MONGOLIA	110	SIERRA LEONE	153	ZAMBIA	058
CHRISTMAS ISLAND	282	GUINEA	137	MONTENEGRO	290	SINGAPORE	147	ZIMBABWE	073

Nel **rigo RM36, colonne 1 e 2**, indicare il codice della giurisdizione o delle diverse giurisdizioni in cui il contribuente ha avuto l'ultima residenza fiscale. Nelle ipotesi in cui il contribuente, per effetto delle regole di determinazione della residenza tra i vari paesi, possa, nel periodo antecedente l'esercizio dell'opzione non avere la residenza in alcuno stato o territorio, indicare il codice della giurisdizione o delle diverse giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale.
L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle Autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.
Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in alcuni stati o territori esteri, ai sensi del comma 8 dell'articolo 24-*ter,* Tuir, indica nelle **colonne 3 e 4** il codice dello stato estero delle giurisdizioni per cui non esercita l'opzione.
La facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, con riferimento ai redditi prodotti in uno o più stati o territori esteri di cui al comma 8 dell'articolo 24-*ter,* Tuir può essere esercitata anche nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione.
Gli stati o territori esteri per i quali il contribuente ha esercitato la facoltà di non avvalersi dell'applicazione del regime di imposta sostitutiva possono essere integrati da ulteriori stati o territori nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d'imposta successivi a quello della presente dichiarazione.
Per i redditi prodotti in quei paesi o territori per i quali il contribuente non ha ritenuto di esercitare l'opzione valgono le ordinarie regole di tassazione vigenti per le persone fisiche residenti in Italia con eventuale diritto al beneficio del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, se spettante. Si precisa, tuttavia, che tale credito d'imposta non è in alcun modo compensabile con l'imposta sostitutiva forfettaria.

Nel **rigo RM37** va indicato:
- nella **colonna 1** lo stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a, Tuir;
- nella **colonna 2** l'ammontare dei redditi da pensione estera;
- nella **colonna 3** l'ammontare dei redditi prodotti all'estero.

Tali redditi non vanno assoggettati ad imposta ordinaria pertanto non vanno indicati in altri quadri della presente dichiarazione dei redditi.

- nella **colonna 4** indicare l'imposta sostitutiva dovuta pari al 7% dell'ammontare dei redditi dichiarati nella colonna 3.

L'importo indicato in colonna 4 va riportato nella **colonna 1 del rigo RX19**.

Versamento dell'imposta

Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, in un'unica soluzione, calcolata in via forfettaria con l'aliquota del 7% sui redditi prodotti all'estero.
L'imposta sostitutiva è versata con le modalità di cui agli articoli 17 e ss., D.Lgs. 241/1997 e utilizzando l'apposito codice tributo.
In caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nel termine previsti, gli effetti dell'opzione cessano di avere efficacia, salvo che il versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce, con il pagamento delle sanzioni dovute (articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997).

QUADRO RR
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

PERSONE FISICHE 2021

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RR - Contributi previdenziali

Mod. N.

Sezione I

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

RR1

CODICE AZIENDA INPS (1) — Attività particolari (2) — Quote di partecipazione (3)

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Codice fiscale (1) — Codice INPS (2) — Reddito d'impresa (o perdita) (3) ,00

Tipologia iscritto ☐

Quota di competenza del coadiutore/collaboratore (3A) ,00 — Periodo imposizione contributiva dal (4) al (5) — Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95 (6) — Tipo riduzione (7) — Periodo riduzione dal (8) al (9)

RR2

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE

Reddito minimale (10) ,00 — Contributi IVS dovuti sul reddito minimale (11) ,00 — Contributi maternità (12) ,00 — Quote associative e oneri accessori (13) ,00 — Contributi versati sul minimale (14) ,00

Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24 (15) ,00 — **Contributo a debito sul reddito minimale** (16) ,00 — **Contributo a credito sul reddito minimale** (17) ,00 — Credito di cui si chiede il rimborso (18) ,00 — Credito da utilizzare in compensazione (19) ,00

Credito del precedente anno (20) ,00 — Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 (21) ,00 — Residuo a rimborso o in autoconguaglio (22) ,00

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE

Reddito eccedente il minimale (23) ,00 — Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale (24) ,00 — Contributo maternità (vedere istruzioni) (25) ,00 — Contributi versati sul reddito che eccede il minimale (26) ,00

Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24 (28) ,00 — **Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale** (29) ,00 — **Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale** (30) ,00 — Eccedenza di versamento a saldo (31) ,00 — Credito di cui si richiede il rimborso (32) ,00

Credito da utilizzare in compensazione (33) ,00 — Credito del precedente anno (34) ,00 — Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 (35) ,00 — Residuo a rimborso o in autoconguaglio (36) ,00

RR3

Tipologia iscritto ☐

(1) (2) (3) ,00

(3A) ,00 (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(10) ,00 (11) ,00 (12) ,00 (13) ,00 (14) ,00

(15) ,00 (16) ,00 (17) ,00 (18) ,00 (19) ,00

(20) ,00 (21) ,00 (22) ,00

(23) ,00 (24) ,00 (25) ,00 (26) ,00

(28) ,00 (29) ,00 (30) ,00 (31) ,00 (32) ,00

(33) ,00 (34) ,00 (35) ,00 (36) ,00

RR4 **Riepilogo crediti**

Totale credito (1) ,00 — Eccedenza di versamento a saldo (2) ,00 — Totale credito di cui si chiede il rimborso (3) ,00 — Totale credito da utilizzare in compensazione (4) ,00

Sezione II

Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)

RR5

Codice (1) Reddito (2) ,00 — Codice (3) Reddito (4) ,00 — Codice (5) Reddito (6) ,00 — Codice (7) Reddito (8) ,00 — Codice (9) Reddito (10) ,00

Imponibile (11) ,00 — Periodo dal (12) al (13) — Aliquota (14) — Contributo dovuto (15) ,00 — Acconto versato (16) ,00 — Codice (17) — Contributi sospesi (18) ,00

RR6 Totali — Contributo dovuto (1) ,00 — Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24 (2) ,00 — Acconto versato (3) ,00

RR7 **Contributo a debito** ,00

RR8

Contributo a credito (1) ,00 — Eccedenza versamento (2) ,00 — Totale credito di cui si chiede il rimborso (3) ,00

Totale credito da utilizzare in compensazione (4) ,00 — Credito del precedente anno (5) ,00 — Credito anno precedente di cui compensato in F24 (6) ,00 — Residuo a rimborso o in autoconguaglio (7) ,00

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla compilazione del **quadro RR**:
- i soggetti iscritti alla **gestione** dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli **artigiani** e degli **esercenti attività commerciali** (**Gestione IVS**), che dovranno compilare **la sezione I** del quadro;
- i soggetti, liberi professioni iscritti alla **gestione separata Inps**, di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, che dovranno compilare **la sezione II**;

SEZIONE I – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DA ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Questa sezione deve essere compilata da:
- **titolari** di imprese individuali **artigiane**;
- **titolari** di imprese individuali **commerciali**;
- **soci di società artigiane e commerciali** tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi, in quanto titolari di una propria posizione assicurativa, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa, **quali familiari collaboratori e coadiuvanti**.

Non sono tenuti alla compilazione del quadro RR, sezione I, coloro che non hanno ancora ricevuto comunicazione dell'avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del "codice azienda".

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E BASE IMPONIBILE

La base imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali è costituita dalla **totalità dei redditi d'impresa** posseduti per l'anno 2020.
Vengono fissati annualmente i limiti massimi e minimi per i quali sono dovuti i contributi IVS per ciascun periodo d'imposta.
In particolare, **per l'anno 2020**, la circolare Inps n. 28/2020 ha stabilito che:
- il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del **contributo IVS** dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a **15.953 euro**;
- il **massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i **contributi IVS** è pari a **78.965 euro**;
- il **massimale di 78.965 euro** riguarda esclusivamente i **soggetti iscritti alla Gestione** con decorrenza **anteriore** al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data; per i lavoratori **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, **per il 2020, a 103.055 euro**;
- i **contributi per la quota eccedente il reddito minimale di 15.953 euro** annui sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della **prima fascia di retribuzione annua** pensionabile pari, per l'anno 2020 a 47.379 euro; per i redditi **superiori a 47.379 euro** annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di **un punto percentuale**, come disposto dall'articolo 3-*ter*. L. 438/1992.

a) Per i **soci delle Srl** iscritti alla gestione artigiani o commercianti, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società, corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, anche se non **ancora distribuiti**;
b) nel caso di soci che abbiano optato per il regime della trasparenza di cui all'articolo 16 del Tuir, il reddito a cui far riferimento ai fini della determinazione del contributo IVS corrisponde alla quota di reddito imputata ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, determinata dalla società nel quadro TN del modello Redditi SC e confluito nel modello Redditi PF del socio nel quadro RH;
c) i redditi minimale e massimale, nel caso in cui l'attività non copra l'intero anno, devono essere rapportati ai mesi (sia per la gestione degli artigiani che per quella dei commercianti);
d) per coloro che svolgono l'attività di affittacamere, nonché per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non trova applicazione il reddito minimale, ma solamente il massimale;
e) qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani (o viceversa); l'attribuzione da parte dell'Inps di un nuovo codice azienda a seguito di trasferimento dell'attività in altra provincia, dovranno essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione o al singolo codice azienda;
f) nel caso in cui il titolare dell'impresa familiare abbia adottato il "**regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** (articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011)" o il "**regime forfettario**, determinato ai sensi dell'articolo 1, commi dal 54 a 89 previsto dalla L. 190/2014", il reddito prodotto nell'ambito di tali regimi concorre alla determinazione della **base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali**.

In merito **alle aliquote** da applicare per **l'anno 2020**, la circolare n. 28/2020 dell'Inps ricorda che l'articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011, ha previsto che, con **effetto dal 1° gennaio 2012**, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps debbano essere incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il **livello del 24%.**

Ne **consegue che l'aliquota contributiva base per l'anno 2020 è fissata al 24%, già raggiunta per l'anno 2018,** mentre:

- continuano ad applicarsi, anche per l'anno in corso le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, L. 449/1997, relative alla **riduzione del 50%** dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con **più di sessantacinque anni di età**, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto;
- per i coadiuvanti e i coadiutori di **età inferiore a ventuno anni**, l'aliquota è fissata nella misura del **21,45%.** Per tali soggetti infatti l'aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali sino al raggiungimento di una soglia del 24%;
- per i soggetti iscritti alla **gestione commercianti**, l'aliquota base **deve essere aumentata dello 0,09%,** a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'articolo 5, D.Lgs. 207/1996, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, L. 488/1999 è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella **misura di 0,62 euro mensili**.

La Circolare Inps n. 28/2020 ha stabilito che per la **determinazione dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale devono essere applicate le seguenti aliquote**:

Per la **gestione artigiani**:

REDDITO	ETÀ SUPERIORE 21 ANNI - ALIQUOTA	COLLABORATORE ETÀ NON SUPERIORE 21 ANNI - ALIQUOTA
Fino a € 47.379	**24,00%**	**21,90%**
Da € 47.379 fino a € 78.965 (o € 103.055 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995)	**25,00%**	**22,90%**

Per la **gestione commercianti**:

REDDITO	ETÀ SUPERIORE 21 ANNI - ALIQUOTA	COLLABORATORE ETÀ NON SUPERIORE 21 ANNI - ALIQUOTA
Fino a € 47.379	**24,09%**	**21,99%**
Da € 47.379 fino a € 78.965 (o € 103.055 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995)	**25,09%**	**22,99%**

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

I soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani commercianti devono effettuare i seguenti versamenti:
- un versamento in acconto;
- un versamento a saldo.

Per l'anno 2020 il **versamento in acconto**, calcolato direttamente dall'Inps sul reddito minimale (15.953 euro), viene suddiviso in quattro rate di importo fisso, da pagare a scadenze prestabilite:
- I° rata fissa: 18 maggio 2020;
- II° rata fissa: 20 agosto 2020;
- III° rata fissa: 16 novembre 2020;
- IV° rata fissa: 16 febbraio 2021.

Gli importi dei versamenti che i soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani commercianti hanno effettuato nel corso del 2020/2021, sono riassunti nella seguente tabella (i versamenti sono ottenuti moltiplicando il reddito minimale con le aliquote contributive previste):

SOGGETTI	ARTIGIANI	COMMERCIANTI
Titolari di qualunque età e collaboratori con età inferiore a 21 anni	€ 3.836,16 (3.828,72 IVS * + 7,44 maternità)	€ 3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità)
Collaboratori con età non superiore a 21 anni	€ 3.501,15 (3.493,71 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.515,50 (3.508,06 IVS + 7,44 maternità)

** Importo così calcolato: € 15.953 * 24%;*
*** Importo così calcolato: € 15.953 * 24,09%;*
**** Importo così calcolato: € 15.953 * 21,90%;*
*****Importo così calcolato: € 15.953 * 21,99%.*

In sede di **Modello Redditi 2021,** dovrà essere versato il saldo sul reddito (eccedente il minimale) effettivamente conseguito nel corso del 2020 e gli acconti per l'anno 2021, entro:
- il **30 giugno 2021** (o il 30 luglio con maggiorazione dello 0,4%) **→ il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021;**
- il **30 novembre 2021 → il versamento del secondo acconto 2021**.

ACCONTI PERIODO D'IMPOSTA 2021

La circolare Inps n. 17/2021 ha stabilito che per l'anno 2021 il **reddito minimale** annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali ammonta a **15.953 euro.**
I redditi massimali e le aliquote contributive sono riepilogate nella seguente tabella:

SOGGETTI	REDDITO	ALIQUOTA ARTIGIANI	ALIQUOTA COMMERCIANTI
Titolari (qualunque età) e collaboratori di età superiore a 21 anni	Da 15.953 euro fino a 47.379 euro*	**24,00%**	**24,09%**
	Da 47.379 euro fino a 78.965 euro*	**25,00%**	**25,09%**
Collaboratori di età inferiore a 21 anni	Da 15.953 euro fino a 47.379 euro*	**22,35%**	**22,44%**
	Da 47.379 euro fino a 78.965 euro*	**23,35%**	**23,44%**

** Per lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il reddito massimale è aumentato fino a 103.055 euro*

ESEMPIO
Un contribuente imprenditore individuale, iscritto alla gestione commercianti, ha conseguito nel 2020 un reddito pari a 40.000 euro. Si ipotizzi che nel corso del 2019 il contribuente abbia conseguito un reddito d'impresa inferiore al minimale previsto.
Il contribuente, nel corso dell'anno avrà versato:
a) le rate fisse calcolate sul reddito minimale previsto per l'anno 2020 (15.953 euro), sono:
€ 15.953 * 24,09% = € 3.843,08 + € 7,44 (contributo maternità) = 3.850,52 euro
Importo di ciascuna rata: **€ 3.850,52 / 4 = 962,63** versate alle scadenze previste.
In sede di **dichiarazione dei redditi**, il contribuente dovrà versare il saldo sul reddito d'impresa conseguito nel 2020 e gli acconti per l'anno 2021.

Reddito eccedente il minimale:
€ 40.000 - € 15.953 = 24.047 euro (reddito imponibile eccedente il minimale)
Contributo dovuto a saldo per il 2020: € 24.047 * 24,09% = 5.792,92 euro
da versare entro il termine per il pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche (30 giugno 2021, con possibilità di posticipare al 30 luglio 2021 e di rateizzazione).

Il contribuente dovrà versare anche gli acconti per il 2021:
€ 40.000 - € 15.953 (reddito minimale previsto per il 2021) = 24.047 euro (reddito imponibile eccedente il minimale per calcolo degli acconti);
€ 24.047 * 24,09% = 5.792,93 euro
I° acconto 2021: 2.896,47 euro, da versare entro il termine per il pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche;
II acconto 2021: 2.896,47 euro; da versare entro il 30 novembre 2021.

SEZIONE I – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Sezione I
Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

RR1
CODICE AZIENDA INPS (1) | Attività particolari (2) | Quote di partecipazione (3)

RR2
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA
Codice fiscale (1) | Codice INPS (2) | Reddito d'impresa (o perdita) (3) ,00

Tipologia iscritto ☐
Quota di competenza del coadiutore/collaboratore (3A) ,00 | Periodo imposizione contributiva dal (4) al (5) | Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95 (6) | Tipo riduzione (7) | Periodo riduzione dal (8) al (9)

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE
Reddito minimale (10) ,00 | Contributi IVS dovuti sul reddito minimale (11) ,00 | Contributi maternità (12) ,00 | Quote associative e oneri accessori (13) ,00 | Contributi versati sul minimale (14) ,00
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24 (15) ,00 | **Contributo a debito sul reddito minimale** (16) ,00 | **Contributo a credito sul reddito minimale** (17) ,00 | Credito di cui si chiede il rimborso (18) ,00 | Credito da utilizzare in compensazione (19) ,00
Credito del precedente anno (20) ,00 | Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 (21) ,00 | Residuo a rimborso o in autoconguaglio (22) ,00

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE
Reddito eccedente il minimale (23) ,00 | Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale (24) ,00 | Contributo maternità (vedere istruzioni) (25) ,00 | Contributi versati sul reddito che eccede il minimale (26) ,00
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24 (28) ,00 | **Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale** (29) ,00 | **Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale** (30) ,00 | Eccedenza di versamento a saldo (31) ,00 | Credito di cui si richiede il rimborso (32) ,00
Credito da utilizzare in compensazione (33) ,00 | Credito del precedente anno (34) ,00 | Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 (35) ,00 | Residuo a rimborso o in autoconguaglio (36) ,00

RR3
(1) | (2) | (3) ,00
(3A) ,00 | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
(10) ,00 | (11) ,00 | (12) ,00 | (13) ,00 | (14) ,00
(15) ,00 | (16) ,00 | (17) ,00 | (18) ,00 | (19) ,00
(20) ,00 | (21) ,00 | (22) ,00
(23) ,00 | (24) ,00 | (25) ,00 | (26) ,00
(28) ,00 | (29) ,00 | (30) ,00 | (31) ,00 | (32) ,00
(33) ,00 | (34) ,00 | (35) ,00 | (36) ,00

Tipologia iscritto ☐

RR4 **Riepilogo crediti**
Totale credito (1) ,00 | Eccedenza di versamento a saldo (2) ,00 | Totale credito di cui si chiede il rimborso (3) ,00 | Totale credito da utilizzare in compensazione (4) ,00

Per la compilazione della **sezione I** del quadro RR, il titolare dell'impresa dovrà determinare separatamente, oltre ai propri dati, anche quelli di ciascun soggetto che presta la propria attività lavorativa

nell'impresa (familiari e collaboratori, i quali pertanto non dovranno compilare il quadro RR nella propria dichiarazione).
Il titolare dell'impresa dovrà:
- compilare il **rigo RR2** con i propri dati (imponibile, contributi versati, eventuali debiti e crediti);
- compilare il **rigo RR3** con i dati dei collaboratori, utilizzando eventualmente più quadri RR (indicando imponibile, contributi ed eventuali crediti e debiti di ciascun collaboratore).

RR1: Codice azienda, attività particolari e quote di partecipazione

RR1	CODICE AZIENDA INPS	Attività particolari	Quote di partecipazione
	1	2	3

Nel **rigo RR1, colonna 1**, deve essere riportato il codice azienda attribuito dall'Inps, codice composto da otto caratteri numerici e due alfabetici.
Nel **rigo RR1 colonna 2**, la casella *"Attività particolari"* deve essere compilata indicando i seguenti codici:
- "codice **1"**, nel caso in cui il contribuente svolga l'attività di affittacamere;
- "codice **2"**, qualora il contribuente svolga l'attività di produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo.

Il **rigo RR1 colonna 3** è riservato ai soci lavoratori di Srl, per l'esposizione della parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili (indipendentemente dalla loro effettiva percezione).
I **righi RR2 e RR3** sono riservati all'indicazione dei dati contributivi del titolare dell'impresa e dei collaboratori. ciascun rigo è predisposto per l'indicazione di tre gruppi di dati:
1. le **colonne da 1 a 9** sono riservate all'indicazione dei dati relativi alla singola posizione contributiva;
2. le **colonne da 10 a 22** sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito minimale;
3. le **colonne da 23 a 36** sono riservate all'indicazione dei dati relativi ai contributi sul reddito che eccede il minimale.

> Coloro che svolgono **attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo** non devono indicare alcun dato nelle colonne da 10 a 22 in quanto sono tenuti ad indicare il **reddito effettivamente percepito**, non adeguato al minimale e, pertanto, devono compilare solamente le colonne da 1 a 9 e da 23 a 36.

RR2: Dati generali della singola posizione contributiva

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA		
Codice fiscale	Codice INPS	Reddito d'impresa (o perdita)
1	2	3 ,00

Quota di competenza del coadiutore/collaboratore	Periodo imposizione contributiva	Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95	Tipo riduzione	Periodo riduzione
3A ,00	dal 4 al 5	6	7	dal 8 al 9

La casella **"Tipologia iscritto"** deve essere compilata indicando:
- il **codice '1'**, se l'iscritto è il titolare;
- il **codice '2'**, se collaboratore dell'impresa familiare;
- il **codice '3'**, se familiare coadiuvante o coadiutore che non partecipa all'impresa familiare.

Nel **rigo RR2 colonna 1**, va indicato il codice fiscale del titolare o dei componenti il nucleo aziendale.
Nel **rigo RR2 colonna 2**, va indicato il codice relativo all'anno 2020 comunicato dall'Inps (composto da 17 caratteri), che individua la posizione contributiva del singolo soggetto, utilizzato nel modello F24 per i versamenti eccedenti il minimale.
Nel **rigo RR2 colonna 3**, va indicato il totale dei redditi d'impresa, al netto delle eventuali perdite portate a nuovo:

- **conseguiti nell'anno 2020**;
- aumentati della quota di partecipazione agli utili per i soci di Srl (di cui al rigo RR1, colonna 3);
- aumentati della quota derivante nell'ambito del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) e/o del regime forfetario.

Qualora l'importo fosse negativo, ovvero in presenza di una perdita di impresa, l'importo indicato deve essere preceduto dal segno meno.
Il reddito d'impresa del titolare deve essere diminuito del reddito imputato ai coadiutori o coadiuvanti.

Nel **rigo RR2 colonna 3A** va indicata il cui della **quota di reddito d'impresa** di competenza del coadiuvante/coadiutore dichiarato dalla Srl ai fini fiscali a attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.
Nel **rigo RR2 colonne 4** e **5,** va indicato, rispettivamente, l'inizio e la fine del periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 2020.
Ad esempio, se il periodo contributivo corrisponde all'intero anno, va indicato a colonna 4, "01", mentre a colonna 5, "12".
Nel **rigo RR2 colonna 6**, deve essere barrata la relativa casella che identifica che il contribuente dichiarante è un lavoratore privo di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritto a decorrere dal 1° gennaio 1996.
Nel **rigo RR2 colonna 7**, va indicato uno dei seguenti codici che identificano alcune situazioni particolari per le quali l'Inps riconosce delle agevolazioni contributive:

- **codice A:** articolo 59, comma 15, L. 449/1997 → riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni;
- **codice B:** articolo 1, comma 2, L. 233/1990 → riduzione dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età non superiore a 21 anni;

La riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

- **codice C:** lavoratore in regime forfetario che aderisce alle agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 77-84, L. 190/2014 → per il quale è prevista una riduzione del 35% sulla contribuzione determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 111, L. 208/2015.

Nel **rigo RR2, colonne 8** e **9**, va indicato, rispettivamente, l'inizio e la fine del periodo per il quale spetta la riduzione.

RR2: Contributo sul reddito minimale

RR2	CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE				
	Reddito minimale	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale	Contributi maternità	Quote associative e oneri accessori	Contributi versati sul minimale
	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00
	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24	**Contributo a debito sul reddito minimale**	**Contributo a credito sul reddito minimale**	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
	15 ,00	16 ,00	17 ,00	18 ,00	19 ,00
	Credito del precedente anno	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	Residuo a rimborso o in autoconguaglio		
	20 ,00	21 ,00	22 ,00		

Nel **rigo RR2 colonna 10**, va indicato il reddito minimale (15.953 euro per il 2020), tenendo conto del fatto che:

- se l'attività è **stata svolta per parte dell'anno**, il reddito **minimale deve essere rapportato ai mesi di attività**;
- se il reddito d'impresa conseguito nell'anno è di importo inferiore al minimale, in tale colonna va indicato l'importo corrispondente al predetto minimale.

Nel **rigo RR2 colonna 11**, vanno indicati i contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza.
Nel caso in cui il contribuente goda delle riduzioni previste, ed abbia compilato la colonna 7 del rigo RR2, tali importi dovranno essere calcolati al netto delle riduzioni.
Nel **rigo RR2 colonna 12,** va indicato il contributo di maternità fissato nella misura di 0,62 euro mensile (7,44 euro annuo).
Nel **rigo RR2 colonna 13,** vanno indicati gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori.
Nel **rigo RR2 colonna 14**, va indicato il totale dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo del contributo di maternità, delle quote associative ed oneri accessori, indicati nelle colonne 12 e 13.
Nel **rigo RR2 colonna 15**, va indicato l'ammontare dei contributi previdenziali dovuti sul reddito minimale compensati senza l'utilizzo del modello F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'Inps su richiesta dell'assicurato.
Nel **rigo RR2 colonne 16 e 17,** al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito minimale, va effettuata la seguente operazione:

col. 11 + col. 12 + col. 13 – col. 14 – col. 15

- se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, deve essere indicato nella **colonna 16 (debito)**;
- se il risultato di tale operazione è inferiore a zero, deve essere indicato in valore assoluto nella **colonna 17 (credito)**.

Nel **rigo RR2 colonna 18**, va indicato il credito dell'anno che si intende chiedere a rimborso.

Il credito deve essere esposto sul modello F24 con l'indicazione dell'anno 2020; tutte le somme riferite ad emissioni precedenti all'anno 2019, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso, oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio).

Nel **rigo RR2:**

- a **colonna 19,** va indicata la parte del credito da utilizzare in compensazione nel modello F24;
- a **colonna 20,** va riportato, per ciascun soggetto, **il credito** emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito minimale dell'anno precedente, indicato nella colonna 19 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del modello Reddito PF 2020;
- a **colonna 21**, va indicata la parte del credito già esposto **a colonna 20** e compensato nel modello F24 con l'indicazione dell'anno d'imposta **2019** fino alla data di presentazione della dichiarazione redditi PF 2021;
- a **colonna 22**, va indicato il **credito residuo a rimborso o in autoconguaglio** risultante dalla differenza tra colonna 20 e la colonna 21. Tale credito deve essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva in autoconguaglio (da presentare telematicamente all'Inps).

RR2: Contributo sul reddito che eccede il minimale

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE				
Reddito eccedente il minimale 23 ,00	Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale 24 ,00	Contributo maternità (vedere istruzioni) 25 ,00	Contributi versati sul reddito che eccede il minimale 26 ,00	
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24 28 ,00	**Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale** 29 ,00	**Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale** 30 ,00	Eccedenza di versamento a saldo 31 ,00	Credito di cui si richiede il rimborso 32 ,00
Credito da utilizzare in compensazione 33 ,00	Credito del precedente anno 34 ,00	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 35 ,00	Residuo a rimborso o in autoconguaglio 36 ,00	

Nel **rigo RR2 colonna 23**, va indicato il reddito eccedente il minimale, fino al massimale di 78.965 euro (se l'attività è stata svolta per parte dell'anno, il massimale va rapportato ai mesi di attività).
Nel caso in cui sia stata barrata la casella di colonna 6, che identifica i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, il massimale da indicare in colonna 23 è di 103.055 euro e non deve essere rapportato ai mesi di attività.

> I soggetti che svolgo attività di **affittacamere o di produttori di assicurazione** di terzo e quarto gruppo ed hanno compilato la casella del rigo RR1 colonna 2, devono indicare il reddito effettivamente percepito e non il reddito eccedente il minimale, fermo restando il massimale di reddito imponibile.

Nel **rigo RR2 colonna 24**, vanno indicati i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati applicando al reddito indicato alla colonna 23 le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza, al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7.
Nel **rigo RR2 colonna 25**, coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, devono indicare il contributo per le prestazioni di maternità.
Nel **rigo RR2 colonna 26**, va indicato il totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale, sommando anche i contributi con scadenze successive alla presentazione della dichiarazione Redditi 2021. Coloro che svolgono attività di affittacamere o produttori di assicurazione di terzo o quarto gruppo, devono indicare in tale campo anche l'importo versato per il contributo di maternità.
Nel **rigo RR2 colonna 28**, va indicato l'ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale e compensati senza l'utilizzo del modello F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'Inps su richiesta dell'assicurato.

Nel **rigo RR2 colonne 29 e 30,** va indicato il contributo, a debito o a credito, sul reddito eccedente il minimale, effettuando la seguente operazione:

col. 24 + col. 25 – col. 26 – col. 28

- se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, l'importo deve essere indicato nella **colonna 29 (debito)**;
- se, invece, il risultato dell'operazione è inferiore a zero, l'importo deve essere indicato in valore assoluto nella **colonna 30 (credito)**.

Nel **rigo RR2 colonna 31**, va indicata l'eccedenza di versamento a saldo; ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta in riferimento alla singola posizione contributiva.
Nel rigo **RR2** a **colonna 32** va indicato il **credito del presente anno** di cui si chiede a **rimborso**.
Nel rigo RR2 a **colonna 33** va indicato **il credito del presente anno** da utilizzare **in compensazione con il mod. F24** con l'indicazione dell'anno 2020.

Il credito deve essere esposto sul modello F24 con l'indicazione dell'anno 2020; tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto all'anno 2019, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio da presentare telematicamente all'Inps).

Nel **rigo RR2 colonna 34**, per ciascun soggetto, va riportato il credito emergente dalla singola posizione contributiva, riferito al reddito eccedente il minimale dell'anno precedente, e indicato nella colonna 33 del quadro RR del modello Redditi 2020.
Nel **rigo RR2 colonna 35**, deve essere indicata la parte del credito già esposto a colonna 34 e compensato nel modello F24 con anno 2019 fino alla data di presentazione del modello Redditi 2021.
Nel **rigo RR2** a **colonna 36** va indicato **il credito residuo** a **rimborso** o in **autoconguaglio** derivante **dalla differenza tra la colonna 34 e la colonna 35**.
Tale credito deve essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva in autoconguaglio (da presentare telematicamente all'Inps).

Per il rimborso dei contributi previdenziali a credito dovrà essere presentata anche specifica istanza all'Inps.

RR3

Il titolare dovrà compilare i dati dei collaboratori (familiari, coadiuvanti e coadiutori) utilizzando il **rigo RR3**, con tutti i dati relativi alla singola posizione contributiva di ciascuno.
Qualora i **righi RR2 e RR3** non siano sufficienti per indicare tutti i collaboratori, dovrà essere utilizzato un ulteriore modulo.

RR4: Riepilogo crediti

RR4	Riepilogo crediti	Totale credito	Eccedenza di versamento a saldo	Totale credito di cui si chiede il rimborso	Totale credito da utilizzare in compensazione
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Il **rigo RR4** è riservato all'indicazione del totale dei crediti.
Nel **rigo RR4 colonna 1**, va riportata la somma degli importi indicati alle colonne **17 e 30** di tutti i righi compilati.
Nel **rigo RR4 colonna 2**, va riportata la somma degli importi indicati alla colonna **31** di tutti i righi compilati.
Nel **rigo RR4 colonna 3**, va riportata la somma degli importi indicati alle colonne **18 e 32** di tutti i righi compilati.
Nel **rigo RR4 colonna 4**, va riportata la somma degli importi indicati alle colonne **19 e 33** di tutti i righi compilati.

- Qualora vengano utilizzati più moduli del quadro RR, deve essere compilato il rigo RR4 solo nel primo di essi;
- qualora nel corso dell'anno si verifichi un **trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa**, oppure, pur permanendo l'obbligo di versamento nella stessa gestione, venga attribuito dall'Inps un nuovo codice azienda a seguito di trasferimento dell'attività in altra provincia, e quindi si compilano quadri RR distinti, ognuno riferito alla singola gestione o codice azienda, il rigo RR4 deve essere compilato una sola volta nel primo modulo e deve comprendere i dati delle due gestioni o dei vari codici azienda.

Coloro che svolgono attività di affittacamere, nonché i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, non devono indicare alcun dato nelle **colonne da 10 a 22,** in quanto sono tenuti ad indicare il reddito effettivamente percepito, non adeguato al minimale e, pertanto, devono compilare solamente le **colonne da 1 a 9 e da 23 a 36.**

In colonna 23 del rigo RR2, dovranno indicare il reddito effettivamente percepito e non il reddito eccedente il minimale, fermo restando il massimale di reddito imponibile.
In colonna 25 del rigo RR2, devono indicare anche l'importo versato per il contributo di maternità.

SEZIONE II – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL'INPS

Sezione II Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)							
	RR5	Codice 1	Reddito 2 ,00	Codice 3	Reddito 4 ,00	Codice 5	Reddito 6 ,00
		Codice 7	Reddito 8 ,00	Codice 9	Reddito 10 ,00		
		Imponibile 11 ,00	Periodo dal 12 al 13	Aliquota 14	Contributo dovuto 15 ,00	Acconto versato 16 ,00	Codice 17
		Contributi sospesi 18 ,00					
	RR6	Totali	Contributo dovuto 1 ,00	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24 2 ,00	Acconto versato 3 ,00		
	RR7	**Contributo a debito**	,00				
	RR8	Contributo a credito 1 ,00	Eccedenza versamento 2 ,00	Totale credito di cui si chiede il rimborso 3 ,00	Totale credito da utilizzare in compensazione 4 ,00	Credito del precedente anno 5 ,00	Credito anno precedente di cui compensato in F24 6 ,00
		Residuo a rimborso o in autoconguaglio 7 ,00					

Questa sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all'articolo 53, comma 1, Tuir, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla *gestione separata*, ai sensi dell' articolo 2, comma 26, L. 335/1995.

Non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata istituita presso l'Inps e alla compilazione del quadro RR, i **professionisti già assicurati ad altre casse professionali**, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, **pur producendo redditi di lavoro autonomo**, siano assoggettati, **per l'attività professionale**, ad altre forme assicurative. Sono invece obbligati al versamento alla gestione separata coloro che pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la cassa di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E BASE IMPONIBILE

La base imponibile su cui calcolare la contribuzione è data dal reddito imponibile calcolato a fini Irpef, relativo all'anno cui la contribuzione si riferisce.

Come precisato nella **circolare Inps n. 12/2020**:

- l'articolo 2, comma 57, L. 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per **l'anno 2020 al 33%.** Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2020, è confermato al 24%;

- l'articolo 1, comma 165, L. 232/2016 ha disposto che **a decorrere dall'anno 2017,** per i **lavoratori autonomi**, titolari partita Iva e iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria nè pensionati, **l'aliquota contributiva** (di cui all'articolo 1, comma 79, L. 247/2007, e successive modificazioni), è stabilita in misura pari al 25**%**;

- è confermata l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'articolo 59, comma 16, L. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. **Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72%** (vedi messaggio n. 27090/2007).

Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2020, sono complessivamente fissate come segue:

SOGGETTI	ALIQUOTA 2019	ALIQUOTA 2020
Professionisti iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta.	24%	**24%**
Lavoratori autonomi titolari di partita Iva non iscritti ad altre forme previdenziali	25,72%	**25,72%**

Per i collaboratori e figure assimilate:

COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE	ALIQUOTA 2020
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	34,23%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Il reddito massimale su cui calcolare il contributo ammonta a 103.055 euro.

I versamenti devono essere effettuati con le modalità previste per le imposte dirette; pertanto, il professionista, in sede di dichiarazione dei redditi, dovrà:
- determinare **il reddito imponibile** a fini Irpef, dato dalla differenza tra compensi percepiti nel periodo e costi sostenuti;
- applicare al reddito così calcolato le **aliquote previste** in base alla propria situazione soggettiva;
- effettuare un **versamento a saldo** (entro il 30 giugno 2021, o entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) del contributo dovuto per il periodo d'imposta **2020**;
- effettuare **due versamenti in acconto** per l'anno 2021:
    1) entro il 30 giugno 2021 (o 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), versando una somma pari al 40% del contributo dovuto, prendendo come riferimento il reddito conseguito nel 2020;
    2) entro il 30 novembre 2021, versando una somma pari al 40% del contributo dovuto, prendendo come riferimento il reddito conseguito nel 2020.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2021

Nella recente circolare Inps n. 12/2021 ha reso noto le aliquote contributive da applicare per l'**anno 2021** agli iscritti alla Gestione Separata Inps.
Collaboratori e figure assimilate:
- l'articolo 2, comma 57, L. 92/2012 ha disposto che, **per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995 (quali ad esempio i **collaboratori coordinati e continuativi**, i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro**, i **lavoratori autonomi occasionali** che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i **venditori porta a porta** se i compensi percepiti nell'anno superano l'importo di euro 6.410,26…,) l'aliquota contributiva e di computo per **l'anno 2021** è confermata **al 33%**;
- la L. 81/2017 recante "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato*" ha previsto che, a decorrere dal **1 luglio 2017**, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, **non pensionati e privi di partita Iva**, è dovuta **un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%**.

La circolare Inps n. 12/2021 ha precisato poi che tale aliquota si aggiunge a quelle già attualmente in vigore pari allo:
- **0,50%,** stabilita dall'articolo 59, comma 16, L. 449/1997 (utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera);

- **0,22%,** disposta dall'articolo 7, D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, L. 296/2006.

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, **l'aliquota per il 2021 è stabilita al 24%.**

Professionisti:

- l'articolo 1 comma 165 della **Legge di Stabilità 2017** (L. 232/2016) ha disposto che a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale a fini Iva, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e che non siano pensionati, **l'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 25%**;
- non è stato modificato invece quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva pari allo **0,72%** (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale).

NEW

L'articolo 1, comma 398, Legge di Stabilità 2021 ha disposto **un aumento dell'aliquota pari a 0,26% per l'anno 2021 e pari a 0,51% per l'anno 2022 e l'anno 2023**. Il contributo è a carico del lavoratore autonomo ed è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione dell'ISCRO, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa.

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie **l'aliquota per il 2021, è stabilita al 24%.**

Pertanto, le **aliquote** dovute per la contribuzione alla Gestione Separata **per l'anno 2021**, sono complessivamente fissate come segue:

LIBERI PROFESSIONISTI	ALIQUOTA 2021
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,98%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE	ALIQUOTA 2021
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	34,23%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento **del massimale di reddito che per l'anno 2021 è stato fissato a 103.055 euro**, mentre il reddito minimale per l'accredito contributivo ammonta a 15.953 euro.

ESEMPIO
Un contribuente, che esercita attività professionale di consulenza alle imprese, ha aperto la partita Iva il 1° gennaio 2020 ed è iscritto alla gestione separata Inps; ha conseguito nel 2020 un reddito netto pari a 19.000 euro (determinato come differenza tra i compensi percepiti ed i costi sostenuti).
Il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi dovrà versare:
€ 19.000 * 25,72% = 4.886,80 euro

- a titolo di saldo per l'anno 2020, entro il 30 giugno 2021 (o il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%).

Dovrà versare anche gli acconti per il 2021, utilizzando come base di calcolo il reddito conseguito nel 2020 e le aliquote per il 2021:
€ 19.000 * 25,98% = 4.936,20 euro
€ 4.936,20 * 80%= 3.948,96 euro

- entro il 30 giugno 2021 (o il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), dovrà versare 1.974,48 euro (40% del contributo dovuto);
- entro il 30 novembre 2021 dovrà versare 1.974,48 euro (40% del contributo dovuto).

SEZIONE II – MODALITÀ DI COMPILAZIONE

RR5 – RR7: Dati relativi alla contribuzione

	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito
RR5	1	2 ,00	3	4 ,00	5	6 ,00	7	8 ,00	9	10 ,00

Imponibile	Periodo		Aliquota	Contributo dovuto	Acconto versato	Codice	Contributi sospesi
11 ,00	dal 12	al 13	14	15 ,00	16 ,00	17	18 ,00

Nel **rigo RR5** devono essere riportati i seguenti dati:
- in **colonna 1**, il **codice** che contraddistingue **la tipologia di reddito** percepito come:
  "1" - reddito da lavoro autonomo (in questo campo devono essere riportati tutti i redditi da lavoro autonomo determinati nel quadro RE – RH e/o LM sezione I o II e/o le indennità corrisposte ai giudici di pace e ai vice procuratori onorari indicate nel rigo RL26 con codice 2 indicato nella col. 2);
  "2" - amministratori locali, di cui all'articolo 1, D.M. 25 maggio 2001, per i quali sono stati versati dagli enti competenti i contributi alla Gestione separata come quote forfetarie. I redditi denunciati con i flussi Emens concorrono alla formazione del massimale annuo e non devono essere superiori a 15.953,00 euro; per i mandati inferiori all'anno, la somma deve essere rapportata a mese;
  "3" - parasubordinati, quindi i redditi soggetti a gestione separata e denunciati con EMENS: sono sommati i redditi percepiti e soggetti al contributo della Gestione separata ,di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-*bis*), Tuir; le partecipazioni agli utili ,di cui alla lettera f), comma 1, articolo 44; quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di associati in partecipa-

zione, ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lettera c); i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui articolo 67, comma 1, lettera l), quali lavoro autonomo occasionale). Tali redditi concorrono alla formazione del massimale annuo;

"4" - redditi che non sono base imponibile fiscale, ma sui quali c'è obbligo contributivo previdenziale alla Gestione separata (Assegno di ricerca, dottorato di ricerca borsa di studio, compensi per i medici in formazione specialistica); tali redditi concorrono alla formazione del massimale;

"5" - il reddito da lavoro autonomo indicato nel quadro RE/RH o LM sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale (Gestione commercio, o Inarcassa ecc). Tale reddito non deve essere assoggettato a gestione separata e non concorre alla formazione del massimale annuo.

In **colonna 2**, va indicato il reddito percepito riferito al codice indicato a colonna 1;

Nelle colonne da 3 a 10 vanno indicate le coppie di codici e relativi redditi, qualora il soggetto abbia percepito nello stesso anno differenti tipologie di reddito.

In **colonna 11** va indicato il reddito imponibile previdenziale, che rappresenta il reddito assoggettato al contributo della Gestione separata e dovuto direttamente dal professionista.

ESEMPIO 1

Nel caso di reddito determinato ai sensi dell'articolo 53, comma 1, e dichiarato nel quadro RE, rigo RE23; in colonna 1 è indicato il codice 1, e il reddito di colonna 2 coincide con l'importo della colonna 11.

ESEMPIO 2

Reddito determinato ai sensi dell'articolo 53, comma 1, quadro RE, indicato con codice 1 in colonna 1 (68.000 euro); inoltre, reddito indicato in colonna 4, con codice 2 in colonna 3 (15.953 euro) e reddito indicato in colonna 6, con codice 3 in colonna 5 (102.543 euro), denunciati entrambi nel quadro RC.
Nella colonna 11 deve essere indicato euro 0 (zero), in quanto il reddito proveniente da reddito assimilato e assoggettato alla gestione separata supera il massimale annuo.

ESEMPIO 3

Reddito determinato ai sensi dell'articolo 53, comma 1, e dichiarato nel quadro RH, rigo RH17 (50.000 euro) e reddito indicato con codice 3 (65.000 euro) - dichiarato, rispettivamente, nel quadro RC come collaboratore a progetto e determinato ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c-*bis* (40.000 euro) e nel quadro RL, rigo RL15, come reddito derivante da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, così come determinato ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir (30.000 euro – si ricorda che tali redditi sono assoggettati su importi superiori ai 5.000 euro).

Il reddito da indicare in colonna 11 è pari a 38.055 euro e non a 50.000 euro, in quanto la somma del reddito per il quale è dovuta la contribuzione, infatti, pari a 115.000 euro, concorre fino al massimale di 103.055 euro, e su 65.000 euro sono già versati i contributi dal sostituto previdenziale.

Nelle **colonne 12 e 13** va indicato il periodo in cui è stato conseguito il reddito, nella forma "dal mese" e "al mese".
Nella **colonna 14**, va indicato il codice che identifica l'aliquota applicata; in particolare:
- **codice "A"**, per aliquota del 24%;
- **codice "B"**, per aliquota del 25,72%.

Nella **colonna 15**, va indicato il contributo dovuto con la seguente formula:

reddito imponibile previdenziale (colonna 11) * aliquota (colonna 14).

Nella **colonna 16**, vanno riportati gli acconti versati nel 2020.
Nella **colonna 17**, va inserito il codice relativo alla tipologia di contributo sospeso:
"1" malattia;
"2" infortunio grave;
"3" calamità naturale.
Nella **colonna 18**, vanno inseriti gli **importi sospesi per malattia o infortunio grave** ai sensi dell'articolo 14, L. 81/2017 (circolare Inps n. 69/2018) o per calamità naturali.

Qualora si modifichi in corso d'anno la misura dell'aliquota contributiva da applicare (ad esempio dal 25,72% al 24%) per l'inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di maggio, devono essere compilati più moduli.

RR6 e RR7: Totali e contributo a debito

RR6	Totali	Contributo dovuto	1 ,00	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24	2 ,00	Acconto versato	3 ,00		
RR7	**Contributo a debito**						,00		

Nel **rigo RR6** va riportato:
- nella **colonna 1**, il totale dei contributi dovuti, riportati nella colonna 15 – l'importo di colonna 18 del rigo RR5 dei vari moduli compilati;
- nella **colonna 2**, i contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24; indicare l'ammontare complessivo dei contributi previdenziali compensati senza l'utilizzo del Mod. F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'Inps su richiesta dell'assicurato.

Si precisa che l'importo di tale colonna non può essere superiore all'importo del contributo a debito indicato nel rigo RR7.
- a **colonna 3** il totale degli acconti versati riportati nella colonna 16 del rigo RR5 dei vari moduli compilati.

Nel **rigo RR7**, va indicato il contributo a debito dato dalla seguente operazione:

colonna 1 – colonna 3 del rigo RR6 (se uguale o maggiore di 0)

nel caso in cui il risultato dell'operazione fosse negativo, dovrà essere compilato il rigo RR8 colonna 1.

RR8

RR8		Contributo a credito	Eccedenza versamento	Totale credito di cui si chiede il rimborso
		1 ,00	2 ,00	3 ,00
	Totale credito da utilizzare in compensazione	Credito del precedente anno	Credito anno precedente di cui compensato in F24	Residuo a rimborso o in autoconguaglio
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00

- in **colonna 1**, **il contributo a credito**. Deve essere riportato, in valore assoluto, il risultato dato dalla seguente operazione:

  colonna 1 – colonna 3 del rigo RR6

  Se il risultato di tale operazione è negativo, il credito può essere esclusivamente compensato con F24 o chiesto a rimborso;
- in **colonna 2 l'eccedenza di versamento a saldo**;
- in **colonna 3 il credito del presente anno** di cui si chiede **il rimborso** con specifica istanza da presentare alla sede di competenza Inps;
- in **colonna 4** il **credito del presente anno** da **utilizzare in compensazione** esclusivamente con modello F24 con l'indicazione dell'anno 2020;

> - in **colonna 3 e colonna 4** deve essere ripartito il risultato di colonna 1 + colonna 2. Il credito deve essere esposto sul modello F24 con l'indicazione dell'anno 2020; tutte le somme riferite ad anni precedenti rispetto all'anno 2019, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio);

- in **colonna 5** il contributo a credito derivante dalla precedente dichiarazione richiesto in compensazione; il dato è desumibile dal rigo RR8 colonna 4 del quadro RR del modello Redditi PF 2020;
- in **colonna 6**, la parte del credito indicato in colonna 5 compensata nel **modello F24 con anno 2019** fino alla data di presentazione del modello redditi PF 2021;
- in **colonna 7**, il **credito residuo a rimborso** o in autoconguaglio derivante dalla **differenza tra la colonna 5 e colonna 6**. Tale credito deve essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva in autoconguaglio (da presentare telematicamente all'Inps).

CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Imprenditore artigiano con reddito eccedente il minimale

Il sig. Mario Rossi, imprenditore artigiano, ha conseguito nel corso del 2020 un reddito pari a 31.000 euro.
I dati rilevanti sono i seguenti:
- codice fiscale del contribuente: RSSMRA65A20L424J
- codice azienda Inps: 26844905NR
- codice Inps: 26844905081106353
- reddito conseguito nel 2019: 22.000 euro

Il contribuente dovrà compilare il quadro RR, per effetto del reddito conseguito nel 2020 e versare ulteriori contributi eccedenti il reddito minimale:

Reddito minimale per il 2020

Contributi sul reddito minimale 2020:
colonna 11: € 15.953 * 24%
colonna 12: contributo maternità: € 0,62 * 12
colonna 14: colonne 11 + 12

in **colonna 3** dovrà essere indicato il totale dei redditi d'impresa conseguiti nell'anno 2020

RR1
CODICE AZIENDA INPS: 2 6 8 4 4 9 0 5 N R
Attività particolari: 2
Quote di partecipazione: 3

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Codice fiscale: 1 RSSMRA65A20L424J
Codice INPS: 2 26844905081106353
Reddito d'impresa (o perdita): 3 31.000,00

Quota di competenza del coadiutore/collaboratore: 3A 1 12,00
Periodo imposizione contributiva: dal 4 al 5
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95: 6
Tipo riduzione: 7
Periodo riduzione: dal 8 al 9

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE

RR2
Reddito minimale: 10 15.953,00
Contributi IVS dovuti sul reddito minimale: 11 3.829,00
Contributi maternità: 12 7,00
Quote associative e oneri accessori: 13 ,00
Contributi versati sul minimale: 14 3.836,00
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24: 15 ,00
Contributo a debito sul reddito minimale: 16 ,00
Contributo a credito sul reddito minimale: 17 ,00
Credito di cui si chiede il rimborso: 18 ,00
Credito da utilizzare in compensazione: 19 ,00
Credito del precedente anno: 20 ,00
Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24: 21 ,00
Residuo a rimborso o in autoconguaglio: 22 ,00

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE

Reddito eccedente il minimale: 23 13.047,00
Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale: 24 3.611,00
Contributo maternità (vedere istruzioni): 25 ,00
Contributi versati sul reddito che eccede il minimale: 26 1.451,00
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24: 28 ,00
Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale: 29 2.160,00
Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale: 30 ,00
Eccedenza di versamento a saldo: 31 ,00
Credito di cui si richiede il rimborso: 32 ,00
Credito da utilizzare in compensazione: 33 ,00
Credito del precedente anno: 34 ,00
Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24: 35 ,00
Residuo a rimborso o in autoconguaglio: 36 ,00

Reddito eccedente il minimale:
€ 31.000 - € 15.953

Contributi sul reddito eccedente il minimale:
€ 15.047 * 24%

Contributo a debito sul reddito eccedente il minimale:
€ 3.364 - € 1.451 = € 2.160

Contributi versati in acconto per l'anno 2020, calcolati sul reddito eccedente il minimale relativo all'anno 2019:
€ 22.000 - € 15.878 = € 6.047
€ 6.047 * 24% = € 1.451

Il contribuente, alla scadenza del versamento delle imposte sui redditi, dovrà versare il saldo 2020 (2.160 euro, entro il 30 giugno 2021) a titolo di contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, e gli acconti per l'anno 2021, così calcolati:
Reddito **minimale per l'anno 2021**: 15.953 euro
Reddito **eccedente il minimale**: € 31.000 - € 15.953 = 15.047 euro
Contributo **in acconto per l' anno 2021**: 3.611 euro
Prima rata di acconto al 30 giugno 2021: 1.806 euro
Seconda rata di acconto al 30 novembre 2021: 1.806 euro.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata

Un contribuente, pensionato, esercita l'attività di consulente informatico per le aziende come professionista ed è iscritto alla gestione separata Inps.

Nell'anno 2020 ha conseguito un reddito imponibile Irpef (desumibile dal rigo relativo al quadro RE) pari a 20.000 euro, mentre il reddito netto conseguito nel 2019 ammonta a 32.000 euro.

Il contribuente dovrà così compilare il quadro RR, sezione II, del modello Redditi 2021:

In colonna 1 va indicato il codice "1", che contraddistingue il reddito di lavoro autonomo

In colonna 11 va indicato il reddito imponibile previdenziale, pari a quanto riportato a colonna 2; In colonna 14 va indicato il codice A che identifica l'aliquota del 24% di un soggetto Professionisti iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta.

Va indicato il contributo dovuto, moltiplicando il reddito imponibile per l'aliquota:
€ 20.000 * 24% = € 4.800

RR5	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito		
	1 1	2 20.000 ,00	3	4 ,00	5	6 ,00	7	8 ,00	9	10 ,00		
	Imponibile		Periodo		Aliquota	Contributo dovuto		Acconto versato	Codice	Contributi sospesi		
	11 20.000 ,00	dal 12 1	al 13 12	14 A	15 4.800 ,00		16 6.144 ,00		17	18 ,00		
RR6	Totali	Contributo dovuto	1 4.800 ,00	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24	2 ,00			Acconto versato	3 6.144 ,00			
RR7	**Contributo a debito**								,00			
RR8				Contributo a credito	Eccedenza versamento		Totale credito di cui si chiede il rimborso					
				1 1.344 ,00	2 ,00		3 ,00					
			Totale credito da utilizzare in compensazione	Credito del precedente anno	Credito anno precedente di cui compensato in F24		Residuo a rimborso o in autoconguaglio					
			4 1.344 ,00	5 ,00	6 ,00		7 ,00					

Va riportato l'importo, in valore assoluto, della differenza tra RR6 colonna 1 e RR6 colonna 3 (€ 4.800 - € 6.144 = € 1.344), che il contribuente decide di utilizzare in compensazione con modello F24 (RR8 colonna 6).

Contributi versati in acconto per l'anno 2020, calcolati sul reddito conseguito relativo all'anno 2019:
€ 32.000 * 24% = € 7.680
€ 7.680 * 0,80 = € 6.144

QUADRO RT

PERSONE FISICHE 2021

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RT - Plusvalenze di natura finanziaria

Mod. N.

SEZIONE I Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20%	**RT1**	Totale dei corrispettivi	,00
	RT2	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato [1]) (costo affrancato [2])	[3] ,00
	RT3	Plusvalenze (RT1 – RT2 col. 3) (ovvero Minusvalenze [1] ,00)	[2] ,00
	RT4	Eccedenza minusvalenze (anni prec. [1] ,00 Sez. II [2] ,00	[3] ,00
	RT5	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti [1] ,00)	[2] ,00
	RT6	Differenza (RT3 col.2 – RT4 col. 3 – RT5 col. 2)	,00
	RT7	Imposta sostitutiva (20% dell'importo di rigo RT6)	,00
	RT8	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata	,00
	RT10	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA	,00
	RT11	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato	,00
SEZIONE II Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%	**RT21**	Totale dei corrispettivi	,00
	RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato [1]) (costo affrancato [2])	[3] ,00
	RT23	Plusvalenze (RT21 – RT22 col. 3) (ovvero Minusvalenze [1] ,00)	[2] ,00
	RT24	Eccedenza minusvalenze (anni prec. [1] ,00 Sez. I [2] ,00 Sez. III [3] ,00)	[4] ,00
	RT25	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti [1] ,00)	[2] ,00
	RT26	Differenza (RT23 col. 2 – RT24 col. 3 – RT25 col. 2)	,00
	RT27	Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT26)	,00
	RT28	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata	,00
	RT29	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA	,00
	RT30	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato	,00
SEZIONE III Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate	**RT61**	Totale dei corrispettivi delle cessioni (vedi istruzioni [1])	[2] ,00
	RT62	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato [1])	[2] ,00
	RT63	Plusvalenze (RT61 – RT62) (ovvero Minusvalenze [1] ,00)	[2] ,00
	RT64	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti	,00
	RT65	Differenza (RT63 col. 2 – RT64)	,00
	RT66	Imponibile	,00
	RT67	Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)	,00
	RT69	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato	,00
SEZIONE IV Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e dalla cessione di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2011/61/UE	**RT81**	Totale dei corrispettivi delle cessioni a Paesi a regime fiscale privilegiato	,00
	RT82	Totale dei corrispettivi delle cessioni da OICR Immobiliari non conformi	,00
	RT83	Totale dei costi o dei valori di acquisto delle cessioni a Paesi a regime fiscale privilegiato (costo rideterminato [1])	[2] ,00
	RT84	Totale dei costi o dei valori di acquisto delle cessioni da OICR Immobiliari non conformi	,00
	RT85	Plusvalenze (RT81 + RT82 – RT83 col. 2 – RT84) (ovvero Minusvalenze [1] ,00)	[2] ,00
	RT86	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti	,00
	RT87	Imponibile (RT85 col. 2 – RT86)	,00
	RT88	Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)	,00

SEZIONE V Minusvalenze non compensate nell'anno

	Eccedenza relativa al 2016	Eccedenza relativa al 2017	Eccedenza relativa al 2018	Eccedenza relativa al 2019	Eccedenza relativa al 2020
RT92 SEZ. I	[1] ,00	[2] ,00	[3] ,00	[4] ,00	[5] ,00
RT93 SEZ. II	,00	,00	,00	,00	,00
RT94 SEZ. III	,00	,00	,00	,00	,00
RT95 SEZ. IV	,00	,00	,00	,00	,00

SEZIONE VI Riepilogo importi a credito

RT103	Imposta a credito	Eccedenza precedente [1] ,00	Compensata nel Mod. F24 [2] ,00	Credito residuo [3] ,00		
RT104	Totale imposta sostitutiva versata su partecipazioni qualificate (da riportare nel rigo RN33)					,00

SEZIONE VII **Partecipazioni rivalutate** art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni

	Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
RT105	[1] ,00	[3] ,00	[4] ,00	[5] ,00	[6]	[7]
RT106	,00	,00	,00	,00		

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Il **quadro RT** è dedicato ai **redditi derivanti delle cessioni di partecipazioni, qualificate e non qualificate**, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all'**articolo 67, comma 1, lettere da c) a c)-*quinquies*, Tuir**, per i quali il contribuente, persona fisica residente o soggetto non residente, deve determinare e versare l'**imposta sostitutiva** (codice tributo "1100").

Con riferimento ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2020, le **plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate** di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir sono assoggettate alla medesima imposta sostitutiva prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate di cui alla lettera c-*bis* (articolo 1, commi 999, 1000 e 1005, L. 205/2017).
L'obbligo dichiarativo non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali è stata esercitata l'opzione per il regime di:
- risparmio amministrato (articolo 6, D.Lgs. 461/1997);
- risparmio gestito (articolo 7, D.Lgs. 461/1997).

Vanno inoltre indicati i dati relativi alla **rivalutazione delle partecipazioni**.
Il quadro si compone di **sette sezioni** a seconda della tipologia di redditi da dichiarare:
- **Sezione I**: plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20%;
- **Sezione II**: plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%;
- **Sezione III**: plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate;
- **Sezione IV**: plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in società o enti residenti localizzati in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato;
- **Sezione V**: minusvalenze non compensate nell'anno;
- **Sezione VI**: riepilogo importi a credito;
- **Sezione VII**: rideterminazione del valore delle partecipazioni.

SOGGETTI NON RESIDENTI

Per i **soggetti non residenti** costituiscono plusvalenze e redditi diversi di natura finanziaria quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti (presunzione assoluta di territorialità - articolo 23, Tuir).

Per i titoli diversi da quelli rappresentativi di una partecipazione in società residenti, ai fini di individuarne il regime impositivo, occorre verificare se gli stessi si trovino o meno nel territorio dello Stato.
La presunzione assoluta di territorialità non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lettera c-*bis)*, comma 1, dell'articolo 67, Tuir, in società italiane se le stesse sono negoziate nei mercati regolamentati.
Pertanto, tali plusvalenze non si considerano prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni sono detenute in Italia. La non imponibilità riguarda anche le cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, a condizione che siano anch'essi negoziati in mercati regolamentati. Non sono imponibili per carenza del presupposto territoriale neanche le plusvalenze di cui alla lettera

c-*ter*), articolo 67 derivanti dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, nonché dalla cessione o dal prelievo di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti.
L'esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-*quater*) e c-*quinquies*) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.
L'irrilevanza delle predette operazioni riguarda sia le plusvalenze ed i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che, pertanto, non possono più essere computati in diminuzione dalle plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D.Lgs. 461/1997, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze di cui alle lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*), comma 1, articolo 67 realizzate da enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, da investitori istituzionali esteri ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni nonché da soggetti che risiedono in detti Paesi: si tratta degli Stati elencati nella cosiddetta "white list" di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche o integrazioni (decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000, del 14 dicembre 2000, dell'11 gennaio 2013, del 24 ottobre 2014, del 9 agosto 2016 e del 23 marzo 2017).
In ogni caso, qualora più favorevoli al contribuente, possono trovare applicazione le disposizioni in materia, contenute nelle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.

SEZIONE I – PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA 20%

SEZIONE I Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20%	**RT1**	Totale dei corrispettivi		,00
	RT2	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato [1]) (costo affrancato [2])	[3]	,00
	RT3	Plusvalenze (RT1 – RT2 col. 3) (ovvero Minusvalenze [1] ,00)	[2]	,00
	RT4	Eccedenza minusvalenze (anni prec. [1] ,00 Sez. II [2] ,00)	[3]	,00
	RT5	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti [1] ,00)	[2]	,00
	RT6	Differenza (RT3 col.2 – RT4 col. 3 – RT5 col. 2)		,00
	RT7	Imposta sostitutiva (20% dell'importo di rigo RT6)		,00
	RT8	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata		,00
	RT10	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA		,00
	RT11	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato		,00

Questa sezione deve essere compilata per dichiarare:
- le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*), Tuir, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014, per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 20%;
- le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011, per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50%; in tal caso, nei righi RT1 e RT2, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 62,50% del loro ammontare.

Si tratta quindi di plusvalenze e altri proventi derivanti da:
- **cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate**. Rientra in questa sezione la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate negoziate nei mercati regolamentati, in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-*bis,* Tuir. Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante la cessione di titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni compresi quelli emessi da soggetti non

residenti. Devono, inoltre, essere indicate in questa sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, qualora il valore dell'apporto di capitale sia pari o inferiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell'apporto sia pari o inferiore al 25% dell'ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l'associante sia una impresa minore;

- **cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi,** comprese obbligazioni e titoli di Stato (articolo 67, comma 1, lettera c-*ter*);
- **cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e valute estere, se derivanti** da depositi o conti correnti o da cessione a termine (articolo 67, comma 1, lettera c-*ter*, e comma 1-*ter*).
  Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente superi 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.
- **contratti derivati**, **nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine** che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (articolo 67, comma 1, lettera c-*quater*);
- **cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale,** di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (articolo 67, comma 1, lettera c-*quinquies*).

Rientrano tra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-*ter*), c-*quater*) e c-*quinquies*), articolo 67, comma 1, Tuir, anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.
Fra le minusvalenze di cui alla lettera c-*ter*) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.
Non vanno, invece, esposte nella presente Sezione le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari anche di diritto estero (articolo 13, D.Lgs. 44/2014), superiori al 5% del patrimonio del fondo, indicate nel comma 3-*bis* dell'articolo 32, D.L. 78/2010, in quanto per le stesse si applicano le disposizioni di cui al comma 3, articolo 68, Tuir (si veda Sezione III).
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti esteri, nonché di azioni estere per le quali non sussistono i requisiti di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), Tuir e che, pertanto, non siano inquadrabili tra quelle alle quali si applicano le disposizioni delle lettere c) e c-*bis*) del predetto articolo 67, Tuir, rientrano nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui alle lettere c-*ter*) e c-*quinquies*) delle stesso articolo.

Rigo RT1

RT1	Totale dei corrispettivi	,00

Nel **rigo RT1** va indicato il totale dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altre proventi.

Rigo RT2

RT2	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato	1	)	(costo affrancato	2	)	3 ,00

Nel **rigo RT2**, **colonna 3**, va indicato il costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato ai sensi dell'articolo 68, comma 6, Tuir. Per i metalli preziosi in mancanza di documentazione circa il costo d'acquisto, va indicato il 75% di RT1.

La casella va barrata nel caso in cui il soggetto abbia rideterminato il costo delle partecipazioni (articolo 5, L. 448/2001 e articolo 2, D.L. 282/2002): in tal caso l'assunzione del valore rideterminato non consente il realizzo di minusvalenze.

La casella va barrata nel caso in cui il soggetto si sia avvalso dell'opzione per l'affrancamento dei plusvalori di cui all'articolo 2, comma 29, D.L. 138/2001

L'**articolo 68, comma 6** prevede che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il **corrispettivo percepito** (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) e il **costo** (ovvero il valore d'acquisto), aumentato di ogni **onere inerente alla loro produzione**, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di Borsa eccetera, a eccezione degli interessi passivi.

Plusvalenza	=	Corrispettivo o somma rimborsata o valore normale beni rimborsati	-	Costo/valore di acquisto + Oneri inerenti

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un **apposito prospetto** nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle entrate.

PARTECIPAZIONI

- Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti;
- per le partecipazioni nelle società di persone, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione;
- in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni (articolo 5 L. 448/2001, articolo 2 D.L. 282/2002 e ss.), il contribuente può utilizzare il valore rideterminato della partecipazioni in luogo del costo o del valore di acquisto;

- nel caso di acquisto di partecipazioni per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione. Per le successioni aperte successivamente alla data del 25 ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2006 si deve assumere come costo quello sostenuto dal *de cuius*;
- nel caso di acquisto di partecipazioni per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso;
- in caso di attività finanziarie rimpatriate per effetto della disciplina dello "scudo fiscale", in mancanza della documentazione di acquisto, il contribuente può utilizzare come valore d'acquisto l'importo dichiarato nella dichiarazione riservata.

VALUTA ESTERA

- In caso di cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione;
- in caso di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, il costo della valuta è rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio Lifo (costo che deve essere documentato). Se non è possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati sulla base del decreto ministeriale emanato per il periodo di imposta in cui la plusvalenza è conseguita.

Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.

TITOLI NON PARTECIPATIVI

- La plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi è determinata quale differenza tra corrispettivo della cessione e il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio Lifo ed incrementato degli oneri strettamente inerenti;
- se la cessione deriva da opzione, la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere quindi dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito;
- dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi (sia quelli a maturazione periodica che non periodica).

METALLI PREZIOSI

- In mancanza di documentazione relativa al costo di acquisto, la plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi si determina in misura pari al 25% del corrispettivo della cessione.

CONTRATTI DERIVATI

- In caso di contratti derivati e altri contratti a termine di natura finanziaria, i relativi redditi sono determinati come somma algebrica sia dei differenziali, positivi e negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o sostenuto in relazione a ciascun rapporto. È necessario che pagamenti e incassi siano definitivi, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.

ALTRI REDDITI DI CAPITALE

- Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, è necessario far riferimento alla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

Rigo RT3

RT3 Plusvalenze (RT1 – RT2 col. 3) (ovvero Minusvalenze [1] ,00) [2] ,00

RT1 – RT2 col. 2 se negativo

RT1 – RT2 col. 2 se positivo

La minusvalenza può essere portata in diminuzione delle plusvalenze indicate nella sezione II e, per una quota pari a 76,92% del suo ammontare, delle plusvalenze indicate nella sezione II del presente quadro (articolo 3, comma 13, lettera a), D.L. 66/2014). La minusvalenza residua può essere portata in diminuzione delle plusvalenze della medesima categoria realizzate fino alla data del 30 giugno 2014 successivamente a tale data e, per una quota pari a 76,92% del suo ammontare, delle plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014; a tal fine, l'importo della minusvalenza , deve essere riportato nella colonna 5 del rigo RT92.
La minusvalenza non può essere portata in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni III e IV del presente quadro. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, Tuir e 6, comma 5, D.Lgs. 461/1997. Nell'ipotesi di utilizzo della minusvalenza determinata nella sezione I a scomputo della plusvalenza dichiarata nella sezione II (la minusvalenza non può essere portata in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni III e IV), ai fini del calcolo del residuo della minusvalenza da riportare nel rigo RT92, questa deve intendersi utilizzata in misura pari all'ammontare della plusvalenza dichiarata nel rigo RT23 della sezione II, che si intende compensare, moltiplicata per 1,3.

ESEMPIO
Si ipotizzi che per il periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione il contribuente abbia realizzato una minusvalenza pari a 100, da riportare nella colonna 1 del rigo RT3. Per il periodo d'imposta 2020, il contribuente ha realizzato anche una plusvalenza da riportare nella colonna 2 del rigo RT23, pari a 40. In tal caso, detta plusvalenza può essere compensata con la minusvalenza indicata nella sezione I.
A tal fine, nel rigo RT24 colonna 2 (da riportare anche in colonna 3) va riportato un importo pari a 40. Nella colonna 5 del rigo RT92 va riportata la quota della minusvalenza realizzata che residua dopo la compensazione nella sezione II.
Tale importo è pari a:

$$100 - 40 \times 1{,}3 = 48$$

Rigo RT4

RT4	Eccedenza minusvalenze	(anni prec.	1 ,00	Sez. II	2 ,00		3 ,00

Nel **rigo RT4**, vanno riportate:
- le minusvalenze indicate nel rigo RT92 e nel rigo RT93 del quadro RT del Modello Redditi PF 2020, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente Sezione che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione II;
- le eventuali minusvalenze derivanti dalla sezione II, qualora non utilizzate in compensazione.

In particolare,vanno indicate:
- in **colonna 1**, le minusvalenze derivanti da anni precedenti;
- in **colonna 2**, le minusvalenze derivanti dalla sezione II;
- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 2.

Rigo RT5

RT5	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari	(di cui anni precedenti	1 ,00	)	2 ,00

Nel **rigo RT5** colonna 2 vanno indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (da indicare in colonna 1).

RT4 col. 3 + RT5 col. 2 ≤ RT3 col. 2

Rigo RT6

RT6	Differenza (RT3 col.2 – RT4 col. 3 – RT5 col. 2)	,00

Plusvalenze	-	Minusvalenze anni precedenti	-	Minusvalenze certificate da intermediari
↓		↓		↓
RT3 col. 2	-	RT4 col. 3	-	RT5 col. 2

Rigo RT7

RT7	Imposta sostitutiva (20% dell'importo di rigo RT6)	,00

20% x RT6

Rigo RT8

RT8	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata	,00

Nel **rigo RT8** va indicata l'eccedenza di imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione (RX18 col. 5 modello Redditi PF 2020 per la parte non compensata) fino a concorrenza dell'importo di cui a rigo RT7.

Rigo RT10

RT10	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA	,00

RT10 = RT7 – RT8

Nel **rigo RT10** va riportata l'imposta sostitutiva dovuta da versarsi con modello F24 e codice tributo "1100".

Rigo RT11

RT11	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato	,00

Nel rigo RT11 va indicato l'ammontare delle plusvalenze di cui alla lettera c-*bis)*, comma 1, articolo 67, Tuir, ricomprese nel rigo RT3, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), Tuir e contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), Tuir emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, individuato in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1, Tuir qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera b), del comma 2, articolo 47-*bis,* Tuir, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3, del medesimo articolo, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole.

SEZIONE II – PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26%

SEZIONE II Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%	**RT21**	Totale dei corrispettivi	,00
	RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato [1]) (costo affrancato [2])	[3] ,00
	RT23	Plusvalenze (RT21 – RT22 col. 3) (ovvero Minusvalenze [1] ,00)	[2] ,00
	RT24	Eccedenza minusvalenze (anni prec. [1] ,00 Sez. I [2] ,00 Sez. III [3] ,00)	[4] ,00
	RT25	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti [1] ,00)	[2] ,00
	RT26	Differenza (RT23 col. 2 – RT24 col. 3 – RT25 col. 2)	,00
	RT27	Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT26)	,00
	RT28	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata	,00
	RT29	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA	,00
	RT30	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato	,00

La Sezione II deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*), Tuir, realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 26%.

La sezione va utilizzata anche per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir nonché le plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero (articolo 13, D.Lgs. 44/2014), superiori al 5% del patrimonio del fondo, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Si rimanda ai commenti della Sezione I e della Sezione III per quanto riguarda l'individuazione delle plusvalenze e degli altri proventi e i criteri di determinazione della base imponibile, fatte salve alcune precisazioni di seguito fornite.
Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quater*) sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*), del citato testo unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità (fermo restando i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, Tuir e 6, comma 5, D.Lgs. 461/1997):
a) per una quota pari al 48,08%, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;
b) per una quota pari al 76,92%, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.

In caso di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 3, comma 15, D.L. 66/2014, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*), Tuir, realizzate a partire dal 1° luglio 2014, in luogo del costo o valore di acquisto o del valore determinato secondo quanto disposto dall'articolo 14, commi 6 e seguenti, D.Lgs. 461/1997 o dell'articolo 2, commi 29 e ss., D.L. 138/2011, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti, alla data del 30 giugno 2014.
I redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31, D.P.R. 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, Tuir e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08% dell'ammontare realizzato. In tal caso, nei righi RT21 e RT22, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 48,08% del loro ammontare.
Per i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-*ter*), Tuir derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, l'aliquota nella misura del 26%, si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014; mentre su quelli realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014.
Le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliare, contenute nell'articolo 32 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, L. 122/2010, e successive modificazioni, si intendono riferite anche alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (articolo 9 D.Lgs. 44/2014).
Pertanto vanno indicate nella presente sezione i redditi derivanti da quote di partecipazione inferiori o uguali al 5% del capitale.

Rigo RT21

RT21	Totale dei corrispettivi	,00

Nel **rigo RT21** va indicato il totale dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.

Rigo RT22

RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato	1	)	(costo affrancato	2	)	3	,00

La casella va barrata nel caso in cui il soggetto abbia rideterminato il costo delle partecipazioni (articolo 5, L. 448/2001 e articolo 2, D.L. 282/2002): in tal caso l'assunzione del valore rideterminato non consente il realizzo di minusvalenze.

Nel rigo **RT22 colonna 2** va indicato:
- **codice 1**, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'opzione per l'affrancamento dei plusvalori di cui all'articolo 2, comma 29, D.L. 138/2011;
- **codice 2**, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'opzione per l'affrancamento dei plusvalori di cui all'articolo 3, comma 15, D.L. 66/2014;
- **codice 3**, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso di entrambe le suddette opzioni.

Nel **rigo RT22 colonna 3** va indicato il costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato ai sensi dell'articolo 68, comma 6, Tuir.
In mancanza di documentazione relativa al costo di acquisto, indicare il 75% di RT21.

Nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 5, L. 448/2001 e del D.L. 282/2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato", al posto del costo del valore d'acquisto, non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Rigo RT23

RT23	Plusvalenze (RT21 – RT22 col. 3)	(ovvero Minusvalenze	1	,00	)	2	,00

RT21 – RT22 col. 3

Se l'importo del rigo RT22 col. 3 è maggiore di quello di RT21 nel rigo RT23 colonna 1 va riportato il relativo importo: la minusvalenza così determinata potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto e va riportato a rigo RT93.
Tali minusvalenze **non possono** essere portate a riduzione delle **plusvalenze** di cui alle **Sezioni III e IV** del quadro RT, mentre **possono** essere portate in diminuzione delle **plusvalenze** indicate nella **Sezione I**.

Rigo RT24

RT24	Eccedenza minusvalenze	(anni prec.	1	,00	Sez. I	2	,00	Sez. III	3	,00	)	4	,00

Nel **rigo RT24** vanno riportate:
- le minusvalenze indicate nel rigo RT93 e nel rigo RT92 del Modello Redditi PF 2020, queste ultime per una quota pari al 76,92% del loro ammontare, che non sono state compensate con le plusvalenze della Sezione I;
- le eventuali minusvalenze derivanti dalla Sezione I, per una quota pari al 76,92%;
- le eventuali minusvalenze della sezione III compensabili con le plusvalenze realizzate al 1° gennaio 2020. Le minusvalenze della sezione III non sono compensabili con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate realizzate anteriormente al 1°gennaio 2020, ma il cui corrispettivo è incassato successivamente a tale data.

Le minusvalenze indicate nel rigo RT94 del modello redditi 2020 che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione III, possono essere portate in compensazione con le plusvalenze della presente sezione realizzate a decorrere dal 1°gennaio 2020.

In particolare, riportare:
- in **colonna 1**, le minusvalenze derivanti da anni precedenti;
- in **colonna 2**, le minusvalenze derivanti dalla Sezione I;
- in **colonna 3**, le minusvalenze derivanti dalla Sezione III;
- in **colonna 4**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3.

Rigo RT25

RT25 Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari	(di cui anni precedenti	1 ,00	)	2 ,00

Nel **rigo RT25 colonna 2** vanno indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (da indicare in **colonna 1**).
Qualora dette minusvalenze siano state realizzate in un regime di tassazione al 12,50%, le stesse sono deducibili per una quota pari al 48,08% del loro ammontare, mentre se sono state realizzate in un regime di tassazione al 20%, le stesse sono deducibili per un quota pari al 76,92% del loro ammontare.

RT24 col. 4 + RT25 col. 2 ≤ RT23 col. 2

Rigo RT26

RT26 Differenza (RT23 col. 2 – RT24 col. 3 – RT25 col. 2)	,00

Plusvalenze	-	Minusvalenze anni precedenti	-	Minusvalenze certificate da intermediari
↓		↓		↓
RT23 col. 2	-	RT24 col. 4	-	RT25 col. 2

Rigo RT27

RT27	Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT26)	,00

26% x RT26

Rigo RT28

RT28	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata	,00

Nel **rigo RT28** va indicata l'eccedenza di imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione (RX18 col. 5 modello Redditi PF 2020 per la parte non compensata) fino a concorrenza dell'importo di cui a rigo RT27.

Rigo RT29

RT29	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA	,00

RT29 = RT27 – RT28

Rigo RT30

RT30	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato	,00

Nel **rigo RT30** va indicato l'ammontare delle plusvalenze ricomprese nel rigo RT23, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a, Tuir e contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-*bis,* Tuir, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b), comma 2, articolo 47-*bis,* Tuir, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole.

SEZIONE III – PLUSVALENZE DA CESSIONE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

SEZIONE III Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate	**RT61**	Totale dei corrispettivi delle cessioni (vedi istruzioni [1])	[2]	,00
	RT62	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato [1])	[2]	,00
	RT63	Plusvalenze (RT61 – RT62) (ovvero Minusvalenze [1] ,00)	[2]	,00
	RT64	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti		,00
	RT65	Differenza (RT63 col. 2 – RT64)		,00
	RT66	Imponibile		,00
	RT67	Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)		,00
	RT69	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato		,00

Nella **sezione III** vanno indicate le plusvalenze realizzate:
- da persone fisiche residenti e da soggetti non residenti derivanti dalla cessione a titolo oneroso di **partecipazioni qualificate**;
- da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di **quote di partecipazione a fondi immobiliari** anche di diritto estero superiori al 5% del patrimonio del fondo.

Tali plusvalenze subiscono un trattamento fiscale diverso a secondo del periodo in cui la cessione si è perfezionata:
- le plusvalenze derivanti da cessioni poste in essere **antecedentemente al 1° gennaio 2009:** concorrono alla formazione del reddito nella misura del **40%** del loro ammontare;
- le plusvalenze derivanti da cessioni poste in essere a decorrere **dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2017**: concorrono alla formazione del reddito nella misura del **49,72%** del loro ammontare;
- le plusvalenze derivanti da cessioni poste in essere a decorrere dal **1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018**: concorrono alla formazione del reddito nella misura del **58,14%** del loro ammontare;

Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2019 vanno indicate nella sezione II in quanto assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 26%.

Definizione di cessione di partecipazioni qualificate
Cessione di:
- azioni, diverse da quelle di risparmio;
- partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato (ad esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti);
- partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato;
- partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (comprese le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali);

- diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;

qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino:
- una percentuale superiore al 2% o al 20% (in caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria;
- una percentuale superiore al 5% o al 25% (in caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati) del capitale o del patrimonio.

Sono **assimilate alle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate** quelle realizzate tramite la cessione di:
- strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società, quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
- contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25% dell'ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l'associante sia una impresa minore;
- quote di partecipazione a fondi immobiliari detenute in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si applicano i criteri previsti dall'articolo 68, tenendo conto che concorre alla formazione del reddito complessivo il 40% / 49,72% / 58,14% della differenza tra le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e di quote di partecipazione a fondi immobiliari superiori al 5% del patrimonio del fondo e quelle ad esse assimilate, e le relative minusvalenze.
Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare.
In deroga ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, il comma 4 dell'articolo 68 stabilisce che concorrono a formare integralmente il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato (sezione IV, quadro RT).
Nel caso in cui l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), indicate nella presente sezione, l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza delle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.
Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate e viceversa.
Tali minusvalenze possono essere compensate con le plusvalenze della sezione II realizzate dal 1° gennaio 2020.

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un **apposito prospetto** nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato.
Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle entrate.

Rigo RT61

RT61	Totale dei corrispettivi delle cessioni	(vedi istruzioni	1	)	2 ,00

Nel **rigo RT61** colonna 2 va indicato il totale dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e di quote di partecipazione a fondi immobiliari superiori al 5% del patrimonio del fondo.

A **colonna 1** deve essere indicato:

- il **codice 1**, se le plusvalenze derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere antecedentemente all'1 gennaio 2009 (imponibili al 40%);
- il **codice 2**, se le plusvalenze derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere dall'1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2017 (imponibili al 49,72%);
- il **codice 3**, se le plusvalenze derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (imponibili al 58,14%).

Rigo RT62

RT62	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato	1	)	2 ,00

Nel **rigo RT62** va indicato il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e dei diritti.

La casella va barrata nel caso in cui il soggetto abbia rideterminato il costo delle partecipazioni (articolo 5 L. 448/2001 e articolo 2 D.L. 282/2002): in tal caso l'assunzione del valore rideterminato non consente il realizzo di minusvalenze.

La determinazione del costo fiscalmente riconosciuto per le partecipazioni qualificate coincide con quanto commentato nella sezione I alla quale si rinvia.

Nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 5 della L. 448/2001 e del D.L. 282/2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato", al posto del costo del valore d'acquisto, non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Rigo RT63

RT63	Plusvalenze (RT61 – RT62)	(ovvero Minusvalenze	1 ,00	)	2 ,00

RT61 col. 2 – RT62 col. 2

Se l'importo del rigo RT62 col. 2 è maggiore di quello di RT61 col. 2 nel rigo RT63 colonna 1 va riportato il relativo importo: la minusvalenza così determinata potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto e va riportato a rigo RT94 col. 5.
Tali minusvalenze **non possono** essere portate a riduzione delle plusvalenze di cui alle Sezioni I, II (se realizzate entro il 31 dicembre 2018) e IV del quadro RT.

Rigo RT64

RT64 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti	,00

Minusvalenze di cui al rigo RT94 modello Redditi PF 2020, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate.

Rigo RT65

RT65 Differenza (RT63 col. 2 – RT64)	,00

Plusvalenze	-	Minusvalenze anni precedenti
↓		↓
RT63 col. 2	-	RT64

- Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT94, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Rigo RT66

RT66 Imponibile	,00

Nel **rigo RT66** va indicato l'ammontare imponibile ai fini Irpef da riportare al rigo RN1 col. 5, dato da:
- **40,00%** x RT65 se nel rigo RT61 è indicato il codice 1;
- **49,72%** x RT65 se nel rigo RT61 è indicato il codice 2;
- **58,14%** x RT65 se nel rigo RT61 è indicato il codice 3.

Rigo RT67

RT67 Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)	,00

Nel **rigo RT67** va riportata l'eventuale imposta pagata anche per il tramite di un intermediario, riferita a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.

Rigo RT69

RT69	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato	,00

Nel **rigo RT69** va indicato l'ammontare delle plusvalenze di cui alla lettera c, comma 1, articolo 67, Tuir, ricomprese nel rigo RT63, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a, Tuir e contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), Tuir, emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1, articolo 47-*bis,* Tuir, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b), comma 2, articolo 47-*bis,* Tuir, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3, medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole.

SEZIONE IV – PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ O ENTI RESIDENTI O LOCALIZZATI IN STATI O TERRITORI AVENTI UN REGIME FISCALE PRIVILEGIATO E DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN OICR IMMOBILIARI DI DIRITTO ESTERO NON CONFORMI ALLA DIRETTIVA 2011/61/UE E IL CUI GESTORE NON SIA SOGGETTO A FORME DI VIGILANZA

SEZIONE IV Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e dalla cessione di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2011/61/UE	**RT81**	Totale dei corrispettivi delle cessioni a Paesi a regime fiscale privilegiato	,00
	RT82	Totale dei corrispettivi delle cessioni da OICR Immobiliari non conformi	,00
	RT83	Totale dei costi o dei valori di acquisto delle cessioni a Paesi a regime fiscale privilegiato (costo rideterminato [1]) [2]	,00
	RT84	Totale dei costi o dei valori di acquisto delle cessioni da OICR Immobiliari non conformi	,00
	RT85	Plusvalenze (RT81 + RT82 – RT83 col. 2 – RT84) (ovvero Minusvalenze [1] ,00) [2]	,00
	RT86	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti	,00
	RT87	Imponibile (RT85 col. 2 – RT86)	,00
	RT88	Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)	,00

L'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), D.lgs. 142/2018, ha modificato i commi 4 e 4-*bis*, articolo 68, Tuir e tali modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Alle plusvalenze realizzate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 ed incassate nei successivi periodi d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68, Tuir nella previgente formulazione.

La **sezione IV** deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati **nell'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-*bis)*, Tuir** derivanti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-*bis,* Tuir, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100% del loro ammontare.
Tale regime impositivo si applica anche alle plusvalenze derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza e da strumenti di natura qualificata stipulati e emessi da tali società ed enti. In ogni caso nonostante la partecipazione sia relativa ad un soggetto residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite interpello, che dal possesso delle partecipazioni

qualificate non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.

In questa sezione **non vanno indicate** le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Tale esclusione vale anche per le partecipazioni qualificate negoziate nei mercati regolamentati realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Vanno invece indicati i proventi relativi a contratti stipulati con associanti non residenti le cui remunerazioni sono deducibili dal reddito dell'associante.
Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b), comma 2, articolo 47-*bis,* Tuir, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1, articolo 47-*bis,* Tuir, deve essere segnalata negli appositi righi delle sezioni precedenti. La condizione indicata nell'articolo 47-*bis*, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi d'imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso.
La presente sezione, inoltre, deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazioni in organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero (OICR) non conformi alla direttiva 2011/61/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza, realizzate dai partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, articolo 32, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, e successive modificazioni, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio dell'organismo. Tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100% del loro ammontare (articolo 13, comma 7, D.Lgs. 44/2014).
Per l'individuazione delle partecipazioni qualificate e la determinazione di plus/minusvalenze, si rimanda alla sezione III.

Rigo RT81

RT81	Totale dei corrispettivi delle cessioni a Paesi a regime fiscale privilegiato	,00

Nel **rigo RT81** va indicato il totale dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate in imprese o enti, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato anche speciale ovvero, con riferimento alle predette società ed enti, derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati.

Rigo RT82

RT82	Totale dei corrispettivi delle cessioni da OICR Immobiliari non conformi	,00

Nel **rigo RT82** indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di quote di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza.

Rigo RT83

RT83	Totale dei costi o dei valori di acquisto delle cessioni a Paesi a regime fiscale privilegiato	(costo rideterminato [1])	[2]	,00

Nel **rigo RT83 col. 2** va indicato il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e dei diritti di cui al rigo RT81, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 461/1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato.

La casella va barrata nel caso in cui il soggetto abbia rideterminato il costo delle partecipazioni (articolo 5, L. 448/2001 e articolo 2, D.L. 282/2002): in tal caso l'assunzione del valore rideterminato non consente il realizzo di minusvalenze.

Rigo RT84

RT84	Totale dei costi o dei valori di acquisto delle cessioni da OICR Immobiliari non conformi	,00

Nel **rigo RT84**, indicare l'importo complessivo o dei valori di acquisto delle cessioni di partecipazioni da OICR immobiliari non conformi di cui al rigo RT82.

Nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 5, L. 448/2001 e del D.L. 282/2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato", al posto del costo del valore d'acquisto, non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Rigo RT85

RT85	Plusvalenze (RT81 + RT82 – RT83 col. 2 – RT84)	(ovvero Minusvalenze	[1] ,00	) [2]	,00

RT81 + RT82 – RT83 col. 2 – RT84

Se il risultato è negativo nella colonna 1 va riportato il relativo importo: la minusvalenza così determinata potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto e va riportato a rigo RT95 colonna 5.
Tali minusvalenze non possono essere portate a riduzione delle plusvalenze di cui alle Sezioni I, II e III del quadro RT.

Rigo RT86

RT86	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti	,00

Minusvalenze di cui al rigo RT95 modello Redditi PF 2020, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni della presente Sezione.

Rigo RT87

RT87	Imponibile (RT85 col. 2 – RT86)	,00

Da riportare nel rigo RN1, colonna 5

Plusvalenze	-	Minusvalenze anni precedenti
↓		↓
RT85 col. 2	-	RT86

Rigo RT88

RT88	Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)	,00

In tale rigo va riportata l'eventuale imposta sostitutiva pagata, anche per il tramite di un intermediario, riferita a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata e non qualificata.

SEZIONE V – MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO

SEZIONE V Minusvalenze non compensate nell'anno		Eccedenza relativa al 2016	Eccedenza relativa al 2017	Eccedenza relativa al 2018	Eccedenza relativa al 2019	Eccedenza relativa al 2020
	RT92 SEZ. I	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	RT93 SEZ. II	,00	,00	,00	,00	,00
	RT94 SEZ. III	,00	,00	,00	,00	,00
	RT95 SEZ. IV	,00	,00	,00	,00	,00

In tale Sezione è necessario indicare:

- nel **rigo RT92,** colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalla sezione I delle dichiarazioni relative al 2016, 2017, 2018 e 2019 e nella **colonna 5** le minusvalenze e della sezione I della presente dichiarazione;
- nel **rigo RT93,** colonne da 1 a 5, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalla sezione II delle dichiarazioni relative al 2016, 2017, 2018 e 2019 e dalla sezione II della presente dichiarazione;
- nel **rigo RT94**, colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 e nella colonna 5 le minusvalenze derivanti dalla Sezione III di tutti i moduli compilati della presente dichiarazione;
- nel **rigo RT95**, nelle colonne da 1 a 4, l'eventuale quota residua delle minusvalenze risultante dalla dichiarazione relativa ai periodi d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 e nella colonna 5 le minusvalenze derivanti dalla della sezione IV presente dichiarazione.

Nei **righi RT92 e RT93** non devono essere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari.

SEZIONE VI – RIEPILOGO IMPORTI A CREDITO

SEZIONE VI Riepilogo importi a credito	**RT103** Imposta a credito	Eccedenza precedente	1 ,00	Compensata nel Mod. F24	2 ,00	Credito residuo	3 ,00	
	RT104 Totale imposta sostitutiva versata su partecipazioni qualificate (da riportare nel rigo RN33)						,00	

Nel **rigo RT103** vanno indicati:

Colonna 1 L'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX18, col. 5, modello Redditi PF 2020.

Colonna 2 L'ammontare dell'eccedenza compensata nel modello F24.

Colonna 3 L'eventuale credito residuo risultante da:

RT103 col. 1 – RT103 col. 2 – RT8 – RT28

da riportare nel rigo RX18.

Nel **rigo RT104** va riportato l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva versata con riferimento alle plusvalenze da partecipazioni di natura qualificata, risultante dalla seguente somma: (RT67+ RT88), da riportare a rigo RN33 col. 4.

SEZIONE VII – PARTECIPAZIONI RIVALUTATE

		Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
SEZIONE VII **Partecipazioni rivalutate** art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	**RT105**	1 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7
	RT106	,00	,00	,00	,00		

Nei righi **RT105 e RT106** devono essere indicate le partecipazioni relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, **posseduti alla data del 1° gennaio 2020 fino al 30 giugno 2020** per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato **entro il 30**

giugno 2020 ai sensi dell'articolo 2, D.L. 282/2002 e ss. modificazioni secondo le disposizioni previste dall'articolo 5, L. 448/2001.
L'articolo 137, D.L. 34/2020, ha prorogato le disposizioni degli articoli 5 e 7, L. 448/2001 e successive modificazioni, per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del **1° luglio 2020.** In tal caso la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2020.
Il versamento dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11% per le partecipazioni qualificate e non qualificate deve essere effettuato in un'unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo:

- a decorrere dalla data del 30 giugno 2020 per le partecipazioni possedute dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020;
- a decorrere dalla data del 15 novembre 2020 per le partecipazioni possedute dal 1° luglio 2020.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.
I soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.
In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.
Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Nei **righi RT105-RT106** vanno indicati:

Colonna 1	Il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima.
Colonna 3	L'imposta sostitutiva dovuta.
Colonna 4	L'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione.
Colonna 5	Colonna 3 – colonna 4 Se il risultato è negativo la colonna 5 non va compilata.
Colonna 6	La casella va barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 5 è stato rateizzato
Colonna 7	La casella va barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare indicata nella colonna 5 è parte di un versamento cumulativo

QUADRO RW
INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO, MONITORAGGIO IVIE/IVAFE

PERSONE FISICHE 2021

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio IVIE / IVAFE

Mod. N.

RW1

1 Codice titolo possesso	2 Vedere istruzioni	3 Codice individuaz. bene	4 Codice Stato estero	5 Quota di possesso	6 Criterio determin. valore	7 Valore iniziale	8 Valore finale
						,00	,00

9 Valore massimo c/c paesi non collaborativi	10 Giorni (IVAFE)	11 IVAFE	12 Mesi (IVIE)	13 IVIE
,00		,00		,00

14 Credito d'imposta	15 IVAFE dovuta	16 Detrazioni	17 IVIE dovuta	18 Vedere istruzioni	19 Quota partecipazione	20 Solo monitoraggio
,00	,00	,00	,00	☐		☐

21 Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	22 Codice fiscale altri cointestatari	23 Codice fiscale altri cointestatari	24
			☐

RW2

1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00

9	10	11	12	13
,00		,00		,00

14	15	16	17	18	19	20
,00	,00	,00	,00	☐		☐

21	22	23	24
			☐

RW3

1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00

9	10	11	12	13
,00		,00		,00

14	15	16	17	18	19	20
,00	,00	,00	,00	☐		☐

21	22	23	24
			☐

RW4

1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00

9	10	11	12	13
,00		,00		,00

14	15	16	17	18	19	20
,00	,00	,00	,00	☐		☐

21	22	23	24
			☐

RW5

1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00

9	10	11	12	13
,00		,00		,00

14	15	16	17	18	19	20
,00	,00	,00	,00	☐		☐

21	22	23	24
			☐

IVAFE

RW6

1 Totale imposta dovuta	2 Eccedenza dichiarazione precedente	3 Eccedenza compensata Mod. F24	4 Acconti versati	5 Imposta a debito	6 Imposta a credito
,00	,00	,00	,00	,00	,00

IVIE

RW7

1 Totale imposta dovuta	2 Eccedenza dichiarazione precedente	3 Eccedenza compensata Mod. F24	4 Acconti versati	5 Imposta a debito	6 Imposta a credito
,00	,00	,00	,00	,00	,00

Il quadro RW del modello Redditi 2021 deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle **persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione** e, in ogni caso, ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe).

Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta, **anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito** e quindi anche se l'investimento non è più posseduto al termine del periodo d'imposta.

L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro.

Il quadro RW non deve essere compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti. Inoltre, scatta l'esonero per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

L'obbligo di monitoraggio non sussiste per:
- le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Tuir, in base ad accordi internazionali ratificati;
- i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Tale esonero viene riconosciuto solo qualora l'attività lavorativa all'estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta (più di 183 giorni) e a condizione che entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero, il lavoratore non detenga più le attività all'estero. Diversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all'estero durante l'intero periodo d'imposta.

Anche se il contribuente risulta esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l'indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del quadro RW per il calcolo dell'Ivie e dell'Ivafe.

Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l'obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso. Se sul bene sussistono più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all'effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.
Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione: ad esempio nel caso di soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero, egli è tenuto alla compilazione del quadro

RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell'intestatario, come nel caso di amministratori di società.
L'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente).
In particolare, devono essere indicati gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari.
L'obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio riguarda anche il caso in cui le attività e gli investimenti esteri, pur essendo formalmente intestati a società o ad entità giuridiche diverse dalla società siano riconducibili a persone fisiche in qualità di **titolari effettivi** delle attività secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio (articolo 1, comma 2, lettera pp) e articolo 20, D.Lgs. 231/2007 e ss. mod.).

TITOLARE EFFETTIVO

L'articolo 1, comma 2, lettera pp), D.Lgs. 231/2007 (modificato dal D.Lgs. 90/2017) definisce per le persone fisiche come titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita; e quindi la persona fisica nell'interesse della quale l'investimento è effettuato.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'articolo 20 stabilisce che:
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al D.P.R. 361/2000, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

In caso di detenzione di attività estere per il tramite di società, il contribuente che abbia una partecipazione rilevante come definita dalla normativa antiriciclaggio (ad esempio, la percentuale della partecipazione al capitale sociale è superiore al 25%) deve indicare nel presente quadro il valore della partecipazione nella società estera qualora sia localizzato in un Paese collaborativo e, in aggiunta, la percentuale di partecipazione, nonché il codice fiscale o identificativo della società estera.

L'obbligo dichiarativo in capo al "titolare effettivo" sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l'ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all'estero.

Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di "titolare effettivo" di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria. In quest'ultimo caso, occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente e indirettamente) e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta.
In caso di partecipazioni in società residenti in Paesi non collaborativi, occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione diretta, il valore degli investimenti detenuti all'estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. In tal modo si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti "controllati" situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza "titolare effettivo". Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.

Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, vanno valorizzate direttamente nel presente quadro indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano in quanto è escluso in tal caso il verificarsi dello status di "titolare effettivo".
Se il contribuente è "titolare effettivo" di attività estere per il tramite di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, il contribuente è tenuto a dichiarare il valore degli investimenti detenuti all'estero dall'entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell'entità stessa. In tale ipotesi rilevano, in ogni caso, sia gli investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici esteri, indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti.

INVESTIMENTI

Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all'estero indipendentemente dalla effettiva produzione in Italia di redditi di fonte estera imponibili nel periodo d'imposta. Ciò che conta è la **potenzialità a produrre reddito** (ai sensi dell'articolo 70, comma 2, Tuir, i redditi dei fabbricati situati all'estero sono imponibili in Italia se soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero o nel caso di locazione).
E quindi:

- gli immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà);
- gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza);

- le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia;
- gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all'estero o per il tramite di fiduciarie estere.

Se le attività e gli investimenti sono detenuti all'estero in comunione, ciascuno dei soggetti interessati deve indicare la quota di propria competenza qualora l'esercizio dei diritti relativi all'intero bene richieda un analogo atto di disposizione da parte degli altri cointestatari.
In caso di disponibilità piena delle attività finanziarie o patrimoniali cointestate, il quadro RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all'intero valore delle attività (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza).
Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all'effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.
Il **valore degli immobili** situati all'estero va determinato con gli stessi criteri validi ai fini dell'Ivie, anche se non dovuta.
Si tratta quindi del:

- **costo risultante dall'atto di acquisto** o
- del **costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà** risultante dai contratti e, in mancanza,
- il **valore di mercato** rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l'immobile.

Per gli **immobili acquisiti per successione o donazione**, il valore è quello dichiarato nella **dichiarazione di successione** o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione.
Per gli **immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo**, il **valore** è quello **catastale** o, in mancanza, il **costo risultante dall'atto di acquisto** o, in assenza, il **valore di mercato** rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
Per le **altre attività patrimoniali** detenute all'estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l'Ivie, il contribuente deve indicare il **costo di acquisto**, ovvero il **valore di mercato** all'inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione).

ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Sono quelle **attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera**, che vanno sempre indicate in quando potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Devono essere indicate nel quadro RW:

- **attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti**, tra cui**:**
  - le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti;
  - le obbligazioni estere e i titoli similari;
  - i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero;
  - i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri);
  - le valute estere;
  - i depositi e i conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);

- **contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti**, tra cui, ad esempio:
  - finanziamenti;
  - riporti;
  - pronti contro termine e prestito titoli;
- **contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;**
- **metalli preziosi detenuti all'estero**;
- **diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati**;
- **forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero**, escluse quelle obbligatorie per legge;
- le **polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione,** sempreché il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale sia conferito l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;
- le **attività finanziarie italiane detenute all'estero** anche se in cassette di sicurezza quali ad esempio i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia o le quote di una Srl italiana;
- le attività e gli investimenti detenuti all'estero **per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi,** nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, se il contribuente risulta "titolare effettivo";
- le attività finanziarie estere detenute in Italia **al di fuori del circuito degli intermediari residenti**;
- i **titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti e assimilati** che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (c.d. *stock option*), nei casi in cui, al termine del periodo di imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Se il piano di assegnazione delle *stock option* prevede che l'assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (c.d. *vesting period*), le stesse non devono essere indicate nel quadro RW fino a quando non sia spirato tale termine, mentre devono essere indicate in ogni caso, quindi, anche nel corso del *vesting period*, qualora siano cedibili.

Le attività finanziarie detenute all'estero vanno dichiarate se immesse in cassette di sicurezza.

L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta **non sia superiore a 15.000 euro** (articolo 2, L. 186/2014); resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'Ivafe.

Per l'individuazione del **valore delle attività finanziarie** devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'Ivafe: il valore è pari al **valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione**.

Per i **titoli non negoziati** in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al **valore nominale** o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

Nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento, il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto LIFO e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.

Per esigenze di semplificazione, il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori

delle singole attività. Il prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'amministrazione finanziaria.
In presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di attività finanziarie omogenee caratterizzate, cioè, dai medesimi codici "investimento" e "Stato Estero".
In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singola attività rapportati alla relativa consistenza, nonché l'Ivafe complessiva dovuta.
L'importo da indicare nel quadro è prioritariamente pari a quello che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall'istituto finanziario estero o al valore di mercato, se coincidenti.

IVIE

L'articolo 19, comma13 e ss., D.L. 201/2011 ha istituito un'imposta sul valore degli immobili all'estero a carico delle **persone fisiche residenti** in Italia.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, Tuir, si considerano residenti "*le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile*".
Il requisito della residenza si acquisisce ex tunc con riferimento al periodo d'imposta nel quale la persona fisica instaura il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali. Pertanto, soltanto alla fine dell'anno solare è possibile effettuare la verifica del requisito temporale della permanenza in Italia (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile) per determinare la residenza fiscale della persona.
Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Soggetti passivi

Come precisato dalla circolare n. 28/E/2012, sono soggetti passivi dell'imposta:
a) il **proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni** a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo; il **titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi** (e non il titolare della nuda proprietà);
b) il **concessionario** nel caso di concessione di aree demaniali;
c) il **locatario per gli immobili**, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Ai fini dell'individuazione dei diritti reali che attribuiscono ai loro titolari l'obbligo passivo dell'imposta, si deve fare riferimento agli analoghi istituti previsti negli ordinamenti esteri in cui l'immobile è ubicato. Ad esempio, per gli immobili situati in Paesi di *common law* (es. Gran Bretagna) può sussistere sia un diritto di proprietà fondiaria assoluta - "*freehold*" - che un diritto al possesso dei beni - "*leasehold*". Quest'ultimo dà diritto al possesso di beni immobili, disgiuntamente alla proprietà, solitamente per un periodo di tempo molto elevato, dietro il pagamento di un corrispettivo. Considerato che tale istituto presenta maggiori analogie con i diritti reali come disciplinati dall'ordinamento italiano (in particolare, con l'usufrutto), piuttosto che con il diritto di locazione, si ritiene che in tal caso sono tenuti al pagamento dell'imposta in questione i titolari di tale diritto e non anche i titolari della proprietà fondiaria assoluta.
Se gli immobili sono detenuti in comunione l'imposta è dovuta da ciascun soggetto partecipante alla comunione con riferimento al valore relativo alla propria quota.

L'imposta si applica nel caso in cui gli immobili siano detenuti direttamente dai soggetti sopra elencati o siano detenuti per il tramite una società fiduciaria nonché nei casi in cui detti beni siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o trust) che agiscono quali persone interposte mentre l'effettiva disponibilità degli immobili è da attribuire a persone fisiche residenti.
Nel caso di immobili detenuti tramite un trust (sia esso residente che non residente) occorre considerare se lo stesso sia in realtà un semplice schermo formale e se la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust. In tali casi, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio, nonché i redditi da questo prodotti, devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità. Al fine di individuare alcuni di tali fattispecie si rinvia a quanto indicato nelle Circolari n. 43/E/2009 e n. 61/E/2010.

Base imponibile

Il valore dell'immobile è costituito:
- dal costo risultante dall'atto di acquisto;
- dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà. Qualora la valorizzazione dei diritti reali diversi dalla proprietà (ad esempio, l'usufrutto) non sia rilevabile da un contratto, essa si assume secondo i criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l'immobile è situato.

Per gli immobili costruiti, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione. In mancanza di tali valori o in mancanza della relativa documentazione si assume il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile. Qualora l'immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno si deve fare riferimento al valore dell'immobile rilevato al termine del periodo di detenzione, da desumersi in base alla media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale.
Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal *de cuius* o dal donante come risultante dalla relativa documentazione; in assenza della quale si assume il valore di mercato come sopra determinato.

Immobili situati in Europa

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell'imposta è prioritariamente quello **catastale**, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.
Nel caso in cui ad uno stesso immobile siano attribuibili diversi valori catastali ai fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, deve essere preso in considerazione il **valore catastale utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali**, comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali.
Non è, invece, utilizzabile, a tal fine, un valore che esprima il reddito medio ordinario dell'immobile, a meno che la legislazione locale non preveda l'applicazione di meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, idonei a consentire la determinazione del valore catastale dell'immobile.
In assenza del valore catastale come sopra definito, si deve fare riferimento al **costo risultante dall'atto di acquisto** e, in assenza, al **valore di mercato** rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
La Circolare n. 28/E/2012 ha precisato che, per evitare disparità di trattamento tra contribuenti che han-

no acquisito l'immobile in epoche diverse, se la legislazione estera prevede un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi sono meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell'Ivie il valore dell'immobile che risulta dall'applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell'Imu, come da tabella sotto riportata.

Coefficienti Imu	Coefficienti Tipologia immobile
160	Fabbricati aventi il carattere di abitazione, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici, alloggi tipici del Paese, magazzini e locali di deposito, nonché stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza fine di lucro, tettoie chiuse o aperte
140	Collegi, convitti, case di cura e ospedali senza fine di lucro, scuole, biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, laboratori per arti e mestieri, locali per esercizi sportivi senza fine di lucro
80	Uffici e studi privati
60	Alberghi e pensioni
55	Negozi e botteghe
135	Terreni agricoli

In tale ipotesi, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale. Ad esempio, nel caso di immobili siti in Francia, il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50% ai fini dell'applicazione della *tax fonciere*.
La Circolare n. 28/E/2012 propone una tabella, redatta sulla base di un'analisi delle legislazioni degli Stati interessati condotta autonomamente dall'Agenzia delle Entrate, in cui sono elencati i Paesi UE e SEE distinguendo quelli per i quali:

- risulta compilata la colonna 2 "*Imposta presa a riferimento ai fini della determinazione del valore dell'immobile*", in relazione ai quali si deve assumere quale base imponibile dell'Ivie il valore catastale dell'immobile utilizzato ai fini dell'assolvimento delle imposte indicate in tale colonna;
- non risulta compilata la colonna 2 (Belgio, Francia, Irlanda e Malta), in relazione ai quali per la determinazione della base imponibile dell'Ivie si deve fare riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile o, a scelta del contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario, eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti Imu.

ELENCO PAESI UE E SEE		
Paese (colonna 1)	**Imposta presa a riferimento ai fini della determinazione del valore dell'immobile (colonna 2)**	**Imposte patrimoniali detraibili (colonna 3)**
AUSTRIA	Grundsteuer	Grundsteuer
BELGIO	----------	Précompte immobilier/Onroerende Voorheffing
BULGARIA	Danak varhu nedvizhimite imoti (Данък върху недвижимите имоти)	Danak varhu nedvizhimite imoti (Данък върху недвижимите имоти)
CIPRO	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)

ELENCO PAESI UE E SEE		
Paese (colonna 1)	**Imposta presa a riferimento ai fini della determinazione del valore dell'immobile (colonna 2)**	**Imposte patrimoniali detraibili (colonna 3)**
DANIMARCA	- Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat; - Kommunal og amtskommunal grundskyld	- Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat; - Kommunal og amtskommunal grundskyld
ESTONIA	Maamaks	Maamaks
FINLANDIA	Kiinteistövero/Fastighetsskatt	Kiinteistövero/Fastighetsskatt
FRANCIA	----------	- Tax foncière - Impôt de Solidarité sur la Fortune
GERMANIA	Grundsteuer	Grundsteur
GRECIA	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
IRLANDA	----------	The rates
ISLANDA	Fasteignagjöld	Fasteignagjöld
LETTONIA	Nekustamā īpašuma nodoklis	Nekustamā īpašuma nodoklis
LITUANIA	Nekilnojamojo turto mokestis	Nekilnojamojo turto mokestis
LUSSEMBURGO	Impôt foncier	Impôt foncier
MALTA	----------	--------
NORVEGIA	Eiendomsskatt	- Eiendomsskatt - Formuesskatt
OLANDA	Onroerendzaak belasting	Onroerendzaak belasting
POLONIA	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości
PORTOGALLO	Imposto Municipal sobre Imóveis	Imposto Municipal sobre Imóveis
REGNO UNITO	Council tax	----------
REP. CECA	Daň z nemovitostí	Daň z nemovitostí
ROMANIA	Taxa pe cladiri	Taxa pe cladiri
SLOVACCHIA	Dan z nehnutelnosti	Dan z nehnutelnosti
SLOVENIA	- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - Davek na premoženje - Davek na nepremično premoženje večje vrednosti	- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - Davek na premoženje - Davek na nepremično premoženje večje vrednosti
SPAGNA	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	Impuesto sobre Bienes Inmuebles
SVEZIA	- Fastighetsskatt - Kommunal Fastighetsavgift	- Fastighetsskatt - Kommunal Fastighetsavgift
UNGHERIA	Epítményadò	Epítményadò

Di seguito si riporta il diagramma proposto nella Circolare in cui sono esemplificate le varie ipotesi di determinazione della base imponibile dell'Ivie per gli immobili europei, utilizzando l'acronimo RMO per intendere il reddito medio ordinario.

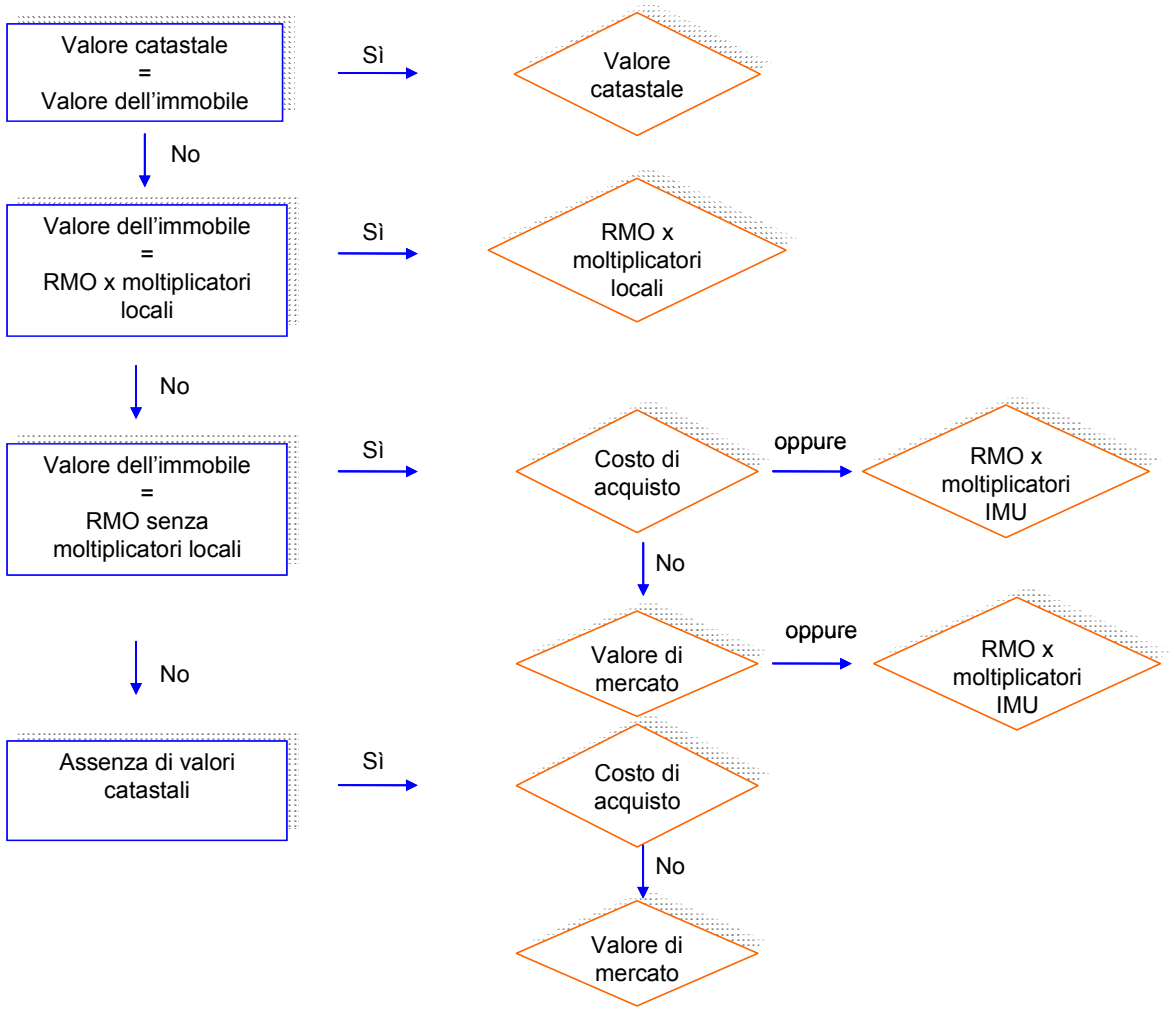

Determinazione dell'imposta

L'Ivie è dovuta nella misura dello 0,76% del valore dell'immobile determinato sulla base dei criteri sopradescritti.

L'Ivie non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del che non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("di lusso"). Per tali immobili l'aliquota è dello 0,40% e dall'imposta lorda si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Il versamento dell'imposta non è dovuto se l'importo della stessa non supera complessivamente euro 200, che corrisponde ad valore complessivo dell'immobile non superiore a euro 26.381 circa. Va in ogni caso compilato in quadro RW per assolvere gli obblighi di monitoraggio.

Ai fini dell'applicazione della soglia di esenzione di euro 200 si deve fare riferimento all'imposta determinata sul valore complessivo dell'immobile a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta di cui al paragrafo successivo.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale diritto (il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Detrazioni per crediti di imposta

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l'immobile e ad esso relativa (si veda la colonna 3 della tabella sopra riportata).
Anche per gli immobili detenuti in Paesi diversi da quelli elencati nella tabella sopra riportata, dall'Ivie si detraggono le imposte patrimoniali ivi pagate nell'anno di riferimento. Ad esempio, si detrae:

- per gli immobili situati negli Stati Uniti, la Real *property tax*;
- per gli immobili in Argentina, la *Impuesto inmobiliario*;
- per gli immobili in Svizzera, l'Imposta sulla sostanza delle persone fisiche e l'Imposta immobiliare;
- per gli immobili in Russia, la Tassa sulla proprietà delle persone fisiche, *Налог на имущество физических лиц (Nalog na imuschestvo fizicheskih litz*).

Il credito d'imposta non può, in ogni caso, superare l'imposta dovuta in Italia.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi aderenti al SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall'imposta dovuta in Italia, si detraggono prioritariamente le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili nell'anno di riferimento. Qualora sussista un'eccedenza di imposta reddituale gravante su immobili ivi situati non utilizzata ai sensi dell'articolo 165 Tuir, dall'imposta dovuta in Italia per quegli immobili si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d'imposta derivante da tale eccedenza.

IVAFE

L'Ivafe è l'imposta dovuta sul valore di:

- prodotti finanziari
- conti correnti
- libretti di risparmio

detenuti all'estero (anche quelle che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione, ma non quelle rimpatriate) da persone fisiche residenti in Italia.
Sono escluse dall'Ivafe le attività finanziarie detenute all'estero, ma che sono amministrate da intermediari finanziari italiani e le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.
L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso e al periodo di detenzione.

Soggetti passivi

Le persone fisiche residenti sono assoggettate all'imposta in esame qualora detengano all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.
Si rinvia a quanto precisato nel paragrafo relativo all'Ivafe ai fini dell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione dell'Ivie nel caso di interposizione o di intestazione formale a società ed altre entità giuridiche.
La Circolare n. 28/E/2012 ha precisato che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'Ivafe anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all'estero in via continuativa per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata *ex lege*, in forza di presunzione legale (persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia) nonché i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in zone di frontiera e in paesi limitrofi.

Ambito oggettivo

L'imposta si applica sulle seguenti attività finanziarie se detenute all'estero:

- obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera;
- *stock option* solo nel caso in cui siano cedibili.

Non sono soggette all'Ivafe le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

Base imponibile

Il valore delle attività finanziarie è costituito dal **valore di mercato**, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell'impresa di assicurazione estera.
Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione.
Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato tale valore, facendo riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. Se a tale data non c'è stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.
Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Infine, nell'ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.

Determinazione dell'imposta

L'Ivafe è dovuta nella misura del 2 per mille ed è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta è stabilita in misura fissa pari a 34,20 euro, indipendentemente dal Paese in cui sono detenuti e va applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all'estero dal contribuente.
L'imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia **non superiore a 5.000 euro**.
A tal fine:

- occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all'estero dal contribuente presso il medesimo intermediario a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d'imposta;

- nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al medesimo contribuente;
- se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l'esenzione.

Detrazioni per crediti di imposta

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento, nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito d'imposta non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia.
La Circolare 28/E/2012 ha precisato che, se con il Paese nel quale è detenuta l'attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che prevede, per tale attività, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d'imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero. In tali casi, per queste ultime può essere chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

Risoluzione n. 77/E/2016
Ai fini della compilazione del quadro RW del mod. Redditi, se il valore attività finanziarie / immobili detenuti all'estero è espresso in valuta estera, il controvalore in Euro va calcolato tenendo conto del costo d'acquisto / valore di mercato.
In particolare qualora sia utilizzato:
- il costo d'acquisto, va applicato il cambio medio del mese in cui ricade la data d'acquisto. In tal caso non è necessario aggiornare annualmente il valore indicato in dichiarazione;
- il valore di mercato, rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione), va applicato il cambio medio del mese in cui ricade detto termine / periodo. Di conseguenza il valore indicato in dichiarazione è aggiornato annualmente.

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello Redditi PF 2021, il quadro RW deve essere presentato unitamente al modello.
Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o qualora il contribuente abbia utilizzato il modello 730/2021, il quadro RW deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello Redditi PF 2021 debitamente compilato (in tal caso il quadro RW costituisce un "quadro aggiuntivo" al modello 730).

Il quadro RW deve essere compilato:
- per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale
- per il calcolo dell'Ivie e Ivafe

Nel caso di **importi in valuta estera** il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanato ai fini dell'individuazione dei cambi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II, Tuir.

Il quadro RW va compilato anche se l'attività finanziaria e/o l'investimento all'estero non è più posseduto al termine del periodo di imposta. Ad esempio, un conto corrente all'estero posseduto per parte del 2020 e chiuso entro il 31.12.2020 va in ogni caso rilevato.

> Gli obblighi dichiarativi non sussistono per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta. Restano salvi i versamenti relativi all'Ivie.
> Nel caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l'indicazione di tutti gli immobili situati all'estero compresi quelli non variati.

Righi da RW1 a RW5

RW1

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7 ,00	8 ,00

Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni (IVAFE)	IVAFE	Mesi (IVIE)	IVIE
9 ,00	10	11 ,00	12	13 ,00

Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14 ,00	15 ,00	16 ,00	17 ,00	18 ☐	19	20 ☐

Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri cointestatari		
21	22	23	24 ☐

Colonna 1	Va indicato il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti: 1. proprietà 2. usufrutto 3. nuda proprietà 4. altro diritto reale, benificiario di trust, etc.
Colonna 2	Va indicato: - il **codice 1** se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente; - il **codice 2** se il contribuente risulta il titolare effettivo delle attività detenute per il tramite di soggetti esteri.
Colonna 3	Va indicato il codice di individuazione del bene rilevato dalla seguente tabella:

TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI ....1..	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE 8	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA E VALUTE VIRTUALI 14
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI 2	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO 9	BENI IMMOBILI 15
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI 3	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO 10	BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso) 16
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI 4	PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ 11	OPERE D'ARTE E GIOIELLI 17
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI 5	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI 12	ALTRI BENI PATRIMONIALI 18
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO 6	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA 13	IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE 19
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI 7		CONTO DEPOSITO TITOLI ALL'ESTERO 20

Colonna 4	Va indicato il codice dello Stato estero rilevato dalla seguente tabella:

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CIAD	144	GUINEA BISSAU	185	MONTSERRAT	208	SINT MAARTEN	294
AFGHANISTAN	002	CILE	015	GUINEA EQUATORIALE	167	MOZAMBICO	134	SIRIA	065
AJMAN	239	CINA	016	GUYANA	159	MYANMAR	083	SLOVACCA REPUBBLICA	276
ALAND ISOLE	292	CIPRO	101	HAITI	034	NAMIBIA	206	SLOVENIA	260
ALBANIA	087	CITTÀ DEL VATICANO	093	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	NAURU	109	SOMALIA	066
ALGERIA	003	CLIPPERTON	223	HONDURAS	035	NEPAL	115	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
AMERICAN SAMOA	148	COCOS (KEELING) ISLAND	281	HONG KONG	103	NICARAGUA	047	SPAGNA	067
ANDORRA	004	COLOMBIA	017	INDIA	114	NIGER	150	SRI LANKA	085
ANGOLA	133	COMORE, ISOLE	176	INDONESIA	129	NIGERIA	117	ST. HELENA	254
ANGUILLA	209	CONGO	145	IRAN	039	NIUE	205	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
ANTARTIDE	180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	IRAQ	038	NORFOLK ISLAND	285	STATI UNITI D'AMERICA	069
ANTIGUA E BARBUDA	197	COOK ISOLE	237	IRLANDA	040	NORVEGIA	048	SUD SUDAN	297
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL NORD	074	ISLANDA	041	NUOVA CALEDONIA	253	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
ARGENTINA	006	COREA DEL SUD	084	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	NUOVA ZELANDA	049	SUDAN	070
ARMENIA	266	COSTA D'AVORIO	146	ISRAELE	182	OMAN	163	SURINAM	124
ARUBA	212	COSTA RICA	019	JERSEY C.I.	202	PAESI BASSI	050	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
ASCENSION	227	CROAZIA	261	KAZAKISTAN	269	PAKISTAN	036	SVEZIA	068
AUSTRALIA	007	CUBA	020	KENYA	116	PALAU	216	SVIZZERA	071
AUSTRIA	008	CURACAO	296	KIRGHIZISTAN	270	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	SWAZILAND	138
AZERBAIGIAN	268	DANIMARCA	021	KIRIBATI	194	PANAMA	051	TAGIKISTAN	272
AZZORRE ISOLE	234	DOMINICA	192	KOSOVO	291	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TAIWAN	022
BAHAMAS	160	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KUWAIT	126	PARAGUAY	052	TANZANIA	057
BAHRAIN	169	DUBAI	240	LAOS	136	PENON DE ALHUCEMAS	232	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BANGLADESH	130	ECUADOR	024	LESOTHO	089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BARBADOS	118	EGITTO	023	LETTONIA	258	PERÙ	053	THAILANDIA	072
BELGIO	009	ERITREA	277	LIBANO	095	PITCAIRN	175	TIMOR EST	287
BELIZE	198	ESTONIA	257	LIBERIA	044	POLINESIA FRANCESE	225	TOGO	155
BENIN	158	ETIOPIA	026	LIBIA	045	POLONIA	054	TOKELAU	236
BERMUDA	207	FAEROER (ISOLE)	204	LIECHTENSTEIN	090	PORTOGALLO	055	TONGA	162
BHUTAN	097	FALKLAND (ISOLE)	190	LITUANIA	259	PORTORICO	220	TRINIDAD E TOBAGO	120
BIELORUSSIA	264	FIJI, ISOLE	161	LUSSEMBURGO	092	PRINCIPATO DI MONACO	091	TRISTAN DA CUNHA	229
BOLIVIA	010	FILIPPINE	027	MACAO	059	QATAR	168	TUNISIA	075
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA	295	FINLANDIA	028	MACEDONIA	278	RAS EL KAIMAH	242	TURCHIA	076
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	FRANCIA	029	MADAGASCAR	104	REGNO UNITO	031	TURKMENISTAN	273
BOTSWANA	098	FUJAYRAH	241	MADEIRA	235	REUNION	247	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
BOUVET ISLAND	280	GABON	157	MALAWI	056	ROMANIA	061	TUVALU	193
BRASILE	011	GAMBIA	164	MALAYSIA	106	RUANDA	151	UCRAINA	263
BRUNEI DARUSSALAM	125	GEORGIA	267	MALDIVE	127	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	UGANDA	132
BULGARIA	012	GERMANIA	094	MALI	149	SAHARA OCCIDENTALE	166	UMM AL QAIWAIN	244
BURKINA FASO	142	GHANA	112	MALTA	105	SAINT KITTS E NEVIS	195	UNGHERIA	077
BURUNDI	025	GIAMAICA	082	MAN ISOLA	203	SAINT LUCIA	199	URUGUAY	080
CAMBOGIA	135	GIAPPONE	088	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222	UZBEKISTAN	271
CAMERUN	119	GIBILTERRA	102	MAROCCO	107	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248	VANUATU	121
CAMPIONE D'ITALIA	139	GIBUTI	113	MARSHALL (ISOLE)	217	SALOMONE ISOLE	191	VENEZUELA	081
CANADA	013	GIORDANIA	122	MARTINICA	213	SALVADOR	064	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
CANARIE ISOLE	100	GOUGH	228	MAURITANIA	141	SAMOA	131	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
CAPO VERDE	188	GRECIA	032	MAURITIUS	128	SAINT BARTHELEMY	293	VIETNAM	062
CAROLINE ISOLE	256	GRENADA	156	MAYOTTE	226	SAN MARINO	037	WAKE ISOLE	178
CAYMAN (ISOLE)	211	GROENLANDIA	200	MELILLA	231	SAO TOME E PRINCIPE	187	WALLIS E FUTUNA	218
CECA (REPUBBLICA)	275	GUADALUPA	214	MESSICO	046	SENEGAL	152	YEMEN	042
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	GUAM	154	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	SEYCHELLES	189	ZAMBIA	058
CEUTA	246	GUATEMALA	033	MIDWAY ISOLE	177	SERBIA	289	ZIMBABWE	073
CHAFARINAS	230	GUAYANA FRANCESE	123	MOLDOVIA	265	SHARJAH	243		
CHAGOS ISOLE	255	GUERNSEY	201	MONGOLIA	110	SIERRA LEONE	153		
CHRISTMAS ISLAND	282	GUINEA	137	MONTENEGRO	290	SINGAPORE	147		

Colonna 5	Va indicata la quota di possesso in percentuale dell'investimento situato all'estero
Colonna 6	Va indicato il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore: **1** → valore di mercato **2** → valore nominale **3** → valore di rimborso

	4 → costo d'acquisto **5** → valore catastale **6** → valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti
Colonna 7	Va indicato il valore all'inizio del periodo di imposta o al primo giorno di detenzione dell'attività
Colonna 8	Va indicato il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell'attività. Per i conti correnti e i libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza (vedi colonna 11)
Colonna 9	Va indicato l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo di imposta se l'attività riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi
Colonna 10	Va indicato il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l'Ivafe.. Se l'Ivafe non è dovuta il campo non va compilato
Colonna 11	Va riportata l'Ivafe così calcolata: - per i **conti correnti e i libretti di risparmio** (codice 1 in colonna 3): **34,20 euro fissi rapportati alla quota e al periodo di possesso** (in presenza di più conti presso lo stesso intermediario per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti) - per le **attività finanziarie diverse** dai conti correnti e i libretti di risparmio: **valore di colonna 8 (rapportato alla quota e al periodo di possesso) x 0,20%**
Colonna 12	Va indicato il numero di mesi (possesso di almeno 15 giorni) di possesso per i beni per i quali è dovuta l'Ivie. Se l'Ivie non è dovuta il campo non va compilato
Colonna 13	Va riportata l'Ivie così calcolata: - 0,76% del valore indicato in colonna 8 rapportato alla quota e al periodo di possesso; - 0,40% del valore indicato in colonna 8 rapportato alla quota e al periodo di possesso, in caso di immobile, e relative pertinenze, adibito ad abitazione principale (in colonna 3 va indicato il codice 19). Solo per le unità immobiliari che in Italia sono classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
Colonna 14	Va riportato il credito di imposta pari al valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile o l'attività finanziaria detenuta. Importo col.14 ≤ importo col. 11/13
Colonna 15	Va indicata l'Ivafe dovuta: importo col. 11 – importo col. 14
Colonna 16	Va riportata la detrazione spettante di 200 euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
Colonna 17	Va indicata l'Ivie dovuta: importo col. 13 – importo col. 14 – importo col. 16
Colonna 18	Va indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero.

	In particolare, va indicato: - "**1**" compilazione quadro RL; - "**2**" compilazione quadro RM; - "**3**" compilazione quadro RT; - "**4**" compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT; - "**5**" nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza
Colonna 19	Va indicata la percentuale di partecipazione nella società o nell'entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo
Colonna 20	La casella va barrata nel caso nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della Ivie ovvero della Ivafe
Colonna 21	Va riportato il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (la colonna 2 va compilata con il codice 2; la colonna 19 va compilata con la % relativa alla partecipazione)
Colonna 22 e 23	Vanno inseriti i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione della propria dichiarazione dei redditi
Colonna 24	Va barrata la casella nel caso i cointestatari siano più di due

CASO OPERATIVO

Il sig. Rossi detiene due conti correnti presso lo stesso intermediario:

- conto A: possesso 100% per 365 giorni valore medio: 1.000 euro
- conto B: possesso 50% per 365 giorni valore medio: 7.000 euro

Il valore medio di giacenza è così determinato: 1.000 + 7.000 * 0,50% = 4.500 euro

Essendo inferiore ai 5.000 euro, l'Ivafe non è dovuta, ma il quadro RW va comunque compilato per adempiere agli obblighi di monitoraggio, se i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero abbiano un valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta superiore a 15.000 euro.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il sig. Bianchi detiene due conti correnti presso lo stesso intermediario:
conto A: possesso 100% per 365 giorni valore medio: 3.000 euro
conto B: possesso 50% per 365 giorni valore medio: 5.000 euro

Il valore medio di giacenza è così determinato: 3.000+ 5.000 * 0,50% = 5.500 euro e quindi l'Ivafe è dovuta.

	Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
RW1	1: 1	2: 2	3: 1	4: 008	5: 50	6: 2	7: 5.500 ,00	8: 5.500 ,00
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni (IVAFE)	IVAFE	Mesi (IVIE)	IVIE			
	9: ,00	10: 365	11: 17 ,00	12:	13: ,00			
	Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio	
	14: ,00	15: 17 ,00	16: ,00	17: ,00	18: ☐	19:	20: ☐	
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri cointestatari						
	21:	22:	23:	24: ☐				
RW2	1: 1	2: 2	3: 1	4: 008	5: 100	6: 2	7: 5.500 ,00	8: 5.500 ,00
	9: ,00	10: 365	11: 34 ,00	12:	13: ,00			
	14: ,00	15: 34 ,00	16: ,00	17: ,00	18: ☐	19:	20: ☐	
	21:	22:	23:	24: ☐				

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il sig. Rossi ha comprato in data 12.7.2020 un immobile in Brasile, dove si supponga non siano dovute imposte patrimoniali, al prezzo di 800.000 euro.
Ai fini dell'Ivie l'immobile rileva per i 6/12 del suo valore.

	Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
RW1	1: 1	2:	3: 15	4: 011	5: 100	6: 4	7: 800.000 ,00	8: 800.000 ,00
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni (IVAFE)	IVAFE	Mesi (IVIE)	IVIE			
	9: ,00	10:	11: ,00	12: 6	13: 3.040 ,00			
	Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio	
	14: ,00	15: ,00	16: ,00	17: 3.040 ,00	18: ☐	19:	20: ☐	
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri cointestatari						
	21:	22:	23:	24: ☐				

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il sig. Bianchi è proprietario di un immobile in Spagna, acquistato nel 2014 per 280.000 euro, dato in locazione.
Nel corso del 2020 ha percepito 9.500 euro di canoni di locazione, dichiarati in Spagna.

	Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
RW1	1: 1	2:	3: 15	4: 067	5: 100	6: 4	7: 280.000 ,00	8: 280.000 ,00
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni (IVAFE)	IVAFE	Mesi (IVIE)	IVIE			
	9: ,00	10:	11: ,00	12: 12	13: 2.128 ,00			
	Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio	
	14: ,00	15: ,00	16: ,00	17: 2.128 ,00	18: ☐	19:	20: ☐	
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri cointestatari						
	21:	22:	23:	24: ☐				

Nel rigo RL12 colonna 2 va indicato il reddito del fabbricato situato all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello stato estero per il 2020.

RW3							
	,00		,00	9.500			,00
	14 ,00	15 ,00	16 ,00	17 ,00	18 ☐	19	20 ☐

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il sig. Rossi è comproprietario con la moglie di un appartamento in Spagna, di cui la madre sig.ra Bianca, che è usufruttuaria, ha versato le imposte patrimoniali per 1.200 euro. Dall'atto dell'acquisto risulta che il valore della nuda proprietà è pari a 150.000 euro, dell'usufrutto pari a 220.000 euro. Il quadro RW del sig. Rossi va compilato solo ai fini del monitoraggio in quanto l'Ivie è dovuta dall'usufruttuario.

RW1	Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
	1 3	2	3 15	4 067	5 50	6 4	7 150.000 ,00	8 150.000 ,00
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni (IVAFE)	IVAFE	Mesi (IVIE)	IVIE			
	9 ,00	10	11 ,00	12	13 ,00			
	Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio	
	14 ,00	15 ,00	16 ,00	17 ,00	18 ☐	19	20 ☒	
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri cointestatari						
	21	22	23	24 ☐				

Codice fiscale comproprietario/moglie

Codice fiscale usufruttuario/madre

Il quadro RW della sig.ra Bianca è invece così compilato.

RW1	Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
	1 2	2	3 15	4 067	5 100	6 4	7 220.000 ,00	8 220.000 ,00
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni (IVAFE)	IVAFE	Mesi (IVIE)	IVIE			
	9 ,00	10	11 ,00	12 12	13 1.672 ,00			
	Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio	
	14 1.200 ,00	15 ,00	16 ,00	17 472 ,00	18 ☐	19	20 ☐	
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri cointestatari						
	21	22	23	24 ☐				

Codice fiscale dei due nudi proprietari

Rigo RW6

RW6	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

Il **rigo RW6** va compilato per determinare l'Ivafe dovuta ed eventualmente da versare per l'anno 2020.

Colonna 1	Va indicato il totale dell'imposta dovuta che si ottiene sommando gli importi determinati nella colonna 15 dei righi da RW1 a RW5.
Colonna 2	Va riportato l'eventuale credito di imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all'estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2019, indicato nel rigo RX26 colonna 5 del modello Redditi 2020.
Colonna 3	Va indicato l'importo dell'eccedenza Ivafe compensato con modello F24.
Colonna 4	Va indicato l'ammontare degli acconti Ivafe versati per l'anno 2020 con modello F24.
Colonna 5	Va indicata l'Ivafe a debito = col. 1 - col. 2 + col. 3 - col. 4 che va versata con modello F24 – codice tributo 4043 – con le stesse modalità e scadenze previste per l'Irpef. L'imposta non va versata se l'importo di colonna 5 non supera i 12 euro.
Colonna 6	Va indicata l'Ivafe a credito = col. 1 - col. 2 + col. 3 - col. 4, che va riportata al rigo RX26 colonna 2.

Rigo RW7

	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
RW7	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

Il **rigo RW7** va compilato per determinare l'Ivie dovuta ed eventualmente da versare per l'anno 2020.

Colonna 1	Va indicato il totale dell'imposta dovuta che si ottiene sommando gli importi determinati nella colonna 17 dei righi da RW1 a RW5.
Colonna 2	Va riportato l'eventuale credito di imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all'estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2019, indicato nel rigo RX25 colonna 5 del modello Redditi PF 2020.
Colonna 3	Va indicato l'importo dell'eccedenza Ivie compensato con modello F24.
Colonna 4	Va indicato l'ammontare degli acconti Ivie versati per l'anno 2020 con modello F24.
Colonna 5	Va indicata l'Ivie a debito = col. 1 - col. 2 + col. 3 - col. 4 che va versata con modello F24 – codice tributo "4041" – con le stesse modalità e scadenze previste per l'Irpef. L'imposta non va versata se l'importo di colonna 5 non supera i 12 euro.
Colonna 6	Va indicata l'Ivie a credito = col. 1 - col. 2 + col. 3 - col. 4, che va riportato al rigo RX25 colonna 2.

QUADRO AC

PERSONE FISICHE 2021

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO AC - Comunicazione dell'amministratore di condominio

Mod. N.

SEZIONE I
Dati identificativi del condominio

AC1 Codice fiscale 1 — Denominazione 2

SEZIONE II
Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

AC2 Dati catastali del condominio — Codice comune 1 — T/U 2 — Sezione urbana/comune catastale 4 — Foglio 5 — Particella 6 / — Subalterno 7

AC3 Domanda di accatastamento — Data 1 — Numero 2 — Provincia Ufficio Agenzia Entrate 3

SEZIONE III
Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

AC4
Codice fiscale 1 — Cognome ovvero Denominazione 2
Nome (solo per le persone fisiche) 3 — Sesso (M o F) 4 — Data di nascita 5 giorno mese anno — Comune (o Stato estero) di nascita 6 — Prov. nascita (sigla) 7
Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 8 ,00 — Codice Stato Estero 9

AC5
1 — 2
3 — 4 — 5 — 6 — 7
8 ,00 — 9

AC6
1 — 2
3 — 4 — 5 — 6 — 7
8 ,00 — 9

AC7
1 — 2
3 — 4 — 5 — 6 — 7
8 ,00 — 9

AC8
1 — 2
3 — 4 — 5 — 6 — 7
8 ,00 — 9

AC9
1 — 2
3 — 4 — 5 — 6 — 7
8 ,00 — 9

ASPETTI GENERALI

Il **quadro AC** deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio, in carica al **31 dicembre 2020**, per effettuare i seguenti adempimenti:

1) comunicazione dei **dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio** realizzati sulle parti comuni Condominiali;
2) comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria **dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare** e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

L'obbligo di compilazione del quadro AC sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini.
Per i condomìni con non più di otto condomini, qualora non sia stato nominato l'amministratore, le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini che, utilizzando il codice fiscale del condominio medesimo, dovrà provvedere ad applicare le ritenute alla fonte, ad effettuare i relativi versamenti e a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi.
Nel caso, quindi, di condominio con meno di otto condomini, se l'amministratore viene nominato, la presentazione del quadro AC è obbligatoria (come la presentazione del modello 770, nel caso di pagamento di compensi erogati a soggetti con ritenuta d'acconto); se l'amministratore non è nominato (in quanto non obbligatorio), il condominio non sarà tenuto alla presentazione del quadro AC (ma eventualmente del solo modello 770).

CHIARIMENTI DI PRASSI
Nella **Risoluzione n. 74/E/2015** è stato chiarito che nel caso di **interventi di recupero del patrimonio edilizio** effettuati sulle parti comuni di un condominio con non più di otto condomini e senza amministratore il **quadro AC non deve essere compilato.**

DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO PER INTERVENTI DI RECURERO EDILIZIO

Il **quadro AC** deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio in carica al **31 dicembre 2020** per effettuare la comunicazione dei **dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali**.
Il D.L. 70/2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha infatti eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d'imposta per le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

- i **dati catastali identificativi dell'immobile**;
- gli altri dati **richiesti ai fini del controllo della detrazione**.

In relazione gli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell'anno 2020 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione l'amministratore di condominio deve indicare nel quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori.

DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre 2020 per effettuare la **comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria** dell'importo **complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare** e dei dati identificativi dei relativi fornitori (articolo 7, comma 8-*bis*, D.P.R. 605/1973).

Tra i fornitori del condominio devono essere ricompresi anche gli altri condomìni, supercondomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno somme superiori a 258,23 euro annui a qualsiasi titolo.

Non sono oggetto di comunicazione nel quadro AC:
- i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- i dati relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultino, al lordo dell'Iva, non superiori complessivamente a 258,23 euro per singolo fornitore;
- i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato a carico del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte.

Tali compensi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) che il condominio sarà obbligato a presentare per l'anno 2020.

L'articolo 25, D.L 78/2010 convertito con la L. 122/2011 ha imposto l'applicazione di **una ritenuta d'acconto ai beneficiari dei bonifici bancari e postali** effettuati dai contribuenti per ottenere le **detrazioni d'imposta**.
La norma mira a combattere l'evasione e l'elusione fiscale da parte degli artigiani, lavoratori autonomi e aziende che effettuano i lavori di ristrutturazione negli edifici esistenti e che danno diritto alle detrazioni. La ritenuta era inizialmente prevista nella misura del **10%;** successivamente il D.L. 98/2011 è intervenuto modificando l'articolo 25, D.L. 78/2010 ed ha disposto la riduzione della ritenuta d'acconto dall'originario 10% al **4%.**
Successivamente la Legge di Stabilità per il 2015 ha **disposto nuovamente l'aumento della ritenuta** sui pagamenti effettuati con bonifico, **dal 4% all'8%**.

CHIARIMENTI DI PRASSI

Nella **risoluzione n. 67/E/2018** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che **può non essere compilata la sezione III del quadro AC**, contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi, nelle ipotesi **in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio**.
Dato che tali somme sono soggette a **ritenuta alla fonte a titolo di acconto** dell'imposta sui redditi da parte degli intermediari (banche e Poste Italiane Spa) e, pertanto, sono **già esposte nella dichiarazione dei sostituti d'imposta** - modello 770 - quadro SY - sezione III, l'Agenzia ritiene che tale ipotesi possa rientrare nel **caso di esonero** previsto dall'articolo 1, comma 2, punto b), D.M. 12.11.1998 che **esclude** dall'obbligo di comunicazione i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte.

I dati contenuti nei bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su cui vengono applicate le ritenute d'acconto da parte degli intermediari sono, inoltre, già comunicati all'Amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico "*Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici*".

A decorrere dal **1° gennaio 2007**, come previsto dall'articolo 25-*ter*, D.P.R. 600/1973, così come modificato dal comma 43, Legge finanziaria 2007, il condominio è obbligato ad effettuare una ritenuta nella misura del **4%**, per le prestazioni rese nell'ambito degli appalti condominiali eseguiti nell'esercizio d'impresa.
Tale obbligo si riferisce, pertanto, a prestazioni inerenti a contratti di appalto di opere e servizi svolte nell'esercizio d'impresa e nell'esercizio di attività commerciali non abituali.
Pertanto, questo tipo di prestazioni, per le quali deve essere operata dal condominio, in qualità di sostituto d'imposta, all'atto del pagamento una ritenuta del 4%, **non dovranno essere indicate nel quadro AC**, in quanto dovranno essere indicate nel modello 770 che il condominio sarà obbligato a presentare.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL QUADRO AC

SEZIONE I
Dati identificativi del condominio

SEZIONE I Dati identificativi del condominio	AC1	Codice fiscale 1	Denominazione 2

Relativamente a **ciascun condominio** devono essere indicati
- **nel campo 1**: il codice fiscale;
- **nel campo 2**: la denominazione.

SEZIONE II
Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

SEZIONE II Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)								
	AC2	Dati catastali del condominio	Codice comune 1	T/U 2	Sezione urbana/ comune catastale 4	Foglio 5	Particella 6 /	Subalterno 7
	AC3	Domanda di accatastamento	Data 1 / /		Numero 2			Provincia Ufficio Agenzia Entrate 3

Nella Sezione II del quadro AC vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio

edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara, ai sensi del D.L. 70/2011 entrato in vigore il 14 maggio 2011).

> Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione, devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

In particolare, nel **rigo AC2**, dati catastali del condominio, vanno riportati:

- **in colonna 1 (Codice Comune)**: il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere, a seconda dei casi, di quattro o cinque caratteri, come indicato nel documento catastale;
- **in colonna 2 (Terreni/Urbano)**: la lettera **'T'**, se l'immobile è censito nel catasto terreni; la lettera **'U'**, se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano;
- **in colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale)**: se presenti, vanno riportate le lettere o i numeri indicati nel documento catastale. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare, va riportato il codice "Comune catastale";
- **in colonna 5 (Foglio)**: il numero di foglio indicato nel documento catastale;
- **in colonna 6 (Particella)**: il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice;
- **in colonna 7 (Subalterno)**: il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Nel **rigo AC3**, domanda di accatastamento, vanno riportati:

- **in colonna 1 (Data)**: la data di presentazione della domanda di accatastamento;
- **in colonna 2 (Numero)**: il numero della domanda di accatastamento;
- **in colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Territorio**): la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III
Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

SEZIONE III
Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

AC4

Codice fiscale 1	Cognome ovvero Denominazione 2				
Nome (solo per le persone fisiche) 3	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6	Prov. nascita (sigla) 7	
Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 8 ,00	Codice Stato Estero 9				

Nella sezione **"dati identificativi del condominio"** devono essere indicati, per **ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.**

Gli acquisti che devono essere indicati nel quadro AC sono quelli effettuati nell'anno solare, indipen-

dentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'articolo 6, D.P.R. 633/1972. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate:

- per la cessione di beni immobili, al momento della stipulazione del contratto;
- per la cessione di beni mobili, al momento della consegna o spedizione.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; nel caso in cui sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo, o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata, rispettivamente, alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, nella sezione "dati relativi ai fornitori di beni e servizi", devono essere indicati:

- nel **campo 1:** il codice fiscale o la partita Iva, del fornitore;
- nel **campo 2:** il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se il fornitore è un soggetto diverso da una persona fisica;
- i **campi** da **3** a **7** vanno compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica e va riportato il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nel **campo 8** deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare;
- nel **campo 9** deve essere indicato il codice dello stato estero del fornitore.

CHIARIMENTI DI PRASSI
Risoluzione n. 67/E/2018: la **sezione III del quadro AC** può **non essere compilata** da parte dell'amministratore nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche **una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio** all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione del quadro AC:

- se l'amministratore presenta il modello Redditi PF 2021, il quadro AC va presentato unitamente al modello Redditi;
- nel caso in cui l'amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei Redditi 2021, il quadro AC deve essere presentato unitamente al frontespizio del modello Redditi 2021, con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio, i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati dal medesimo amministratore, devono essere compilati distinti quadri AC per ciascun condominio.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Si ipotizzi che nel corso del 2020 il Condominio "Ai Giardini", codice fiscale, 90071750328, con domicilio a Torino, via Milano 8:

- abbia pagato consumi di energia elettrica per 1.500 euro;
- abbia acquistato dal fornitore Gamma Srl, codice fiscale 00102256404, le attrezzature per la manutenzione del giardino, per un importo complessivo di 900 euro;
- abbia pagato l'assicurazione dello stabile, per 200 euro;
- abbia pagato compensi all'amministratore un importo pari a 800 euro.

Il quadro AC dovrà essere così compilato:

AC1	Codice fiscale	Denominazione
	1 90071750328	2 AI GIARDINI

Nella sezione AC1 devono essere indicati i dati identificativi del condominio

In questa sezione vanno indicati solo i dati relativi all'acquisto delle attrezzature da giardino, in quanto di importo superiore al limite minimo di 58,23 euro.
Non devono essere indicati nel quadro AC:

- i compensi erogati all'amministratore (in quanto soggetti a ritenuta, vanno dichiarati nel modello 770);
- i consumi di energia elettrica;
- l'assicurazione dello stabile (in quanto l'importo è inferiore ad € 258,23)

SEZIONE III
Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

AC4	Codice fiscale	Cognome ovvero Denominazione					
	1 00102256404	2 GAMMA SRL					
	Nome (solo per le persone fisiche)	Sesso (M o F)	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita	Prov. nascita (sigla)
	3	4	5 giorno	mese	anno	6	7
	Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi		Codice Stato Estero				
	8 900 ,00		9				

QUADRO NR
NUOVI RESIDENTI

SEZIONE I
Dati Generali

NR1 Tipologia contribuente [1] | Codice fiscale del contribuente principale [2] | I° anno di esercizio dell'opzione [3] | Anno d'acquisizione della residenza [4]

Dichiara l'assenza della residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR per nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione [5] SÌ [6] NO | Revoca dell'opzione [7]

NR2 Cittadinanza italiana [1] SÌ [2] NO | Altra Cittadinanza: Codice Stato Estero [3] | Codice Stato Estero [4] | Codice Stato Estero [5]

NR3 Iscrizione all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) [1] SÌ [2] NO | Anno d'iscrizione [3] | Codice Stato Estero [4] | Anno di cancellazione [5]

NR4 Cittadino italiano cancellato dalle anagrafi della popolazione residente e trasferito in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e s.m. [1] SÌ [2] NO | Anno d'iscrizione [3] | Codice Stato Estero [4] | Anno di cancellazione [5]

NR5 Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale | Codice Stato Estero [1] | Codice Stato Estero [2] | Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione | Codice Stato Estero [3] | Codice Stato Estero [4]

SEZIONE II
Verifica del presupposto dell'assenza della residenza fiscale in Italia nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione

Con riferimento ad almeno due periodi di imposta nei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione:

		SÌ	NO
NR8	Coniuge e/o figli residenti, domiciliati o con dimora abituale in Italia	[1]	[2]
NR9	Familiari diversi dal coniuge e/o dai figli residenti, domiciliati o con dimora abituale in Italia		
NR10	Stabili legami personali, sociali, culturali, ricreativi e politici con soggetti residenti in Italia		
NR11	Svolgimento di cariche sociali (amministratore, membro del collegio sindacale ecc.) in società ed enti residenti in Italia		
NR12	Iscrizione ed effettiva frequenza dei figli minori presso istituti scolastici o di formazione in Italia		
NR13	Utilizzo effettivo di un immobile adibito ad uso abitativo in Italia per più di 90 giorni per ciascun periodo di imposta		
NR14	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni mobili iscritti nei pubblici registri in Italia		
NR15	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni immobili ubicati in Italia, diversi da quello indicato nel punto 13		
NR16	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di quote di partecipazioni qualificate e non qualificate in enti o società con sede o stabile organizzazione in Italia		
NR17	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di rapporti finanziari o creditizi con istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia		
NR18	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi fondiari in Italia		
NR19	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi di capitale corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali		
NR20	Conseguimento di redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR		
NR21	Conseguimento di redditi di lavoro autonomo, anche per interposta persona, derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato		
NR22	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato anche mediante stabili organizzazioni		
NR23	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché di plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione di quelle di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 del TUIR		
NR24	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR imputabili ai soci, associati o partecipanti non residenti		
NR25	Conseguimento di pensioni, assegni ad esse assimilati e indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 17 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti		
NR26	Conseguimento di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis) e i) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti		
NR27	Conseguimento, anche per interposta persona, di compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonchè di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti		

SEZIONE III
Opzione/Revoca per il familiare

FAMILIARE

NR28 Codice fiscale [1] | Cognome [2]
Nome [3] | Comune o Stato di nascita [4]
Prov. [5] | Data di nascita [6] giorno / mese / anno | Tip. Familiare [7] | Revoca dell'opzione [8]

NR29 Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale | Codice Stato Estero [1] | Codice Stato Estero [2] | Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione | Codice Stato Estero [3] | Codice Stato Estero [4]

L' articolo 1, comma 152, L. 232/2016 ha introdotto l'articolo 24-*bis*, Tuir, che disciplina un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, Tuir.

Con **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 marzo 2017** sono state delineate le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva, e con la **Circolare n. 17/E/2017** sono stati forniti chiarimenti in materia.

Ambito soggettivo
Possono optare per assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all'estero i contribuenti che:
- trasferiscano la loro residenza in Italia;
- non siano stati fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

L'accesso al regime è consentito "*anche ai cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1999, che si presumono, salvo prova contraria, fiscalmente residenti in Italia ai sensi del comma 2-bis, articolo 2, Tuir*" (Circolare n. 17/E/2017).
Il comma 6, articolo 24-*bis,* Tuir disciplina **l'estensione del regime ai familiari** del contribuente. In particolare, su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, la stessa può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all'articolo 433, cod. civ., purchè soddisfino le condizioni per l'accesso al regime.
In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'estensione dell'opzione può essere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1.

Ambito oggettivo
L'opzione per il regime consente di assoggettare a imposizione sostitutiva i soli redditi prodotti all'estero, individuati ai sensi dell'articolo 165, comma 2, Tuir, che stabilisce che "*i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato*".
Di conseguenza i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall'articolo 23, Tuir per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato, applicati con un metodo rovesciato. Quest'ultima disposizione prevede che, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti, un reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato. Reciprocamente, ai sensi del comma 2, articolo 165, Tuir, un reddito si considera prodotto all'estero soltanto nelle ipotesi esattamente speculari a quelle previste dai commi 1 e 2, articolo 23, Tuir, a prescindere dai criteri di collegamento adottati dallo Stato della fonte.
Per approfondimenti si veda il paragrafo 2 della parte III della Circolare n. 17/E/2017.

Effetti dell'opzione
Per effetto dell'esercizio dell'opzione, relativamente ai redditi prodotti all'estero è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida l'opzione. Tale importo è ridotto a 25.000 euro per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6, articolo 24-*bis*.

Versamento dell'imposta sostitutiva
L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Esercizio, revoca, decadenza dell'opzione
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 marzo 2017 sono state delineate le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva.
Sulla base del citato provvedimento, in alternativa alla presentazione dell'istanza di interpello e della relativa *check list* il contribuente può esercitare l'opzione tramite la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta da cui si intendono far decorrere gli effetti, compilando il quadro NR e conservando la documentazione che andrebbe allegata all'istanza di interpello. In particolare il contribuente deve conservare e fornire su richiesta dell'Amministrazione la documentazione comprovante gli elementi personali ed economici di collegamento con lo Stato estero di residenza (c.d. centro degli interessi vitali), supportandoli da evidenze probatorie, idonee ad escludere la residenza ai fini fiscali in Italia, nonché la documentazione comprovante le relazioni personali e lavorative, gli elementi patrimoniali e reddituali per i quali dalla compilazione del quadro NR è emerso un collegamento con l'Italia e non altrimenti risultanti all'amministrazione finanziaria (si tratta tipicamente di relazioni personali e lavorative e delle disponibilità patrimoniali e del possesso effettivo di redditi di qualsiasi tipo per interposta persona).
Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.
La decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

Revoca dell'opzione
L'opzione è **liberamente revocabile** e può essere effettuata sia dal contribuente principale, sia dal familiare a cui è stata estesa, con le stesse modalità previste per l'esercizio dell'opzione.
La revoca sarà efficace a partire dall'anno d'imposta in relazione al quale è stata effettuata in dichiarazione.
Resta inteso che nel caso di revoca del contribuente principale gli effetti si produrranno anche nei confronti dei familiari a cui era stata estesa l'opzione, a prescindere dal fatto che essi abbiano esercitato autonomamente la loro facoltà di revoca, salvo che il familiare, a sua volta, eserciti autonoma opzione in veste di "contribuente principale", versando, in tal caso, l'imposta sostitutiva in misura di 100.000 euro.
La revoca potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l'imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d'imposta, che quindi potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso.

Redditi esclusi dall'opzione
Restano, comunque, esclusi dall'assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti, **tutti i redditi prodotti in Italia**, i quali concorrono alla formazione del loro reddito complessivo e vengono tassati applicando le aliquote progressive proprie del contribuente ad una base imponibile che si compone esclusivamente:
1. dei redditi prodotti in Italia;
2. dei redditi esteri non inclusi nell'opzione;
3. di eventuali plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione (di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir).

> I redditi prodotti all'estero assoggettati ad imposta sostitutiva non vanno indicati nei relativi quadri di determinazione del reddito della presente dichiarazione.

Oneri detraibili e deducibili
Il contribuente che fruisce del regime agevolativo può godere delle deduzioni e delle detrazioni concesse, rispettivamente, dall'articolo 10 e dagli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-*bis,* Tuir purché funzionalmente collegate ai redditi, italiani o esteri, assoggettati a ordinaria imposizione in Italia. Rimangono, invece, escluse le deduzioni e le detrazioni connesse ai redditi esteri assoggettati a imposizione sostitutiva.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della Legge di bilancio 2017 gli effetti dell'opzione di cui all'articolo 24-*bis,* Tuir non sono cumulabili con le agevolazioni per il rientro in Italia dei ricercatori e docenti residenti all'estero di cui all'articolo 44, D.L. 78/2010, né con le agevolazioni previste per i lavoratori che rientrano in Italia, di cui all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015.

Il **QUADRO NR è** suddiviso in tre sezioni:
- la **Sezione I** è dedicata ai dati generali relativi all'esercizio dell'opzione o della revoca, nonché alla cittadinanza e alla residenza, che deve essere sempre compilata al fine di perfezionare l'opzione in dichiarazione e di poter fruire del regime agevolativo nell'anno d'imposta oggetto di dichiarazione o di revocare l'opzione;
- la **Sezione II** è dedicata alla verifica del presupposto dell'assenza della residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione;
- la **Sezione III** è dedicata all'ipotesi di estensione dell'opzione da parte del contribuente principale ai propri familiari e va quindi compilata solo nel caso in cui il contribuente intenda optare per l'estensione ai familiari degli effetti dell'opzione, ovvero revocare l'opzione per il familiari.

SEZIONE I – DATI GENERALI

SEZIONE I
Dati Generali

NR1 Tipologia contribuente [1] | Codice fiscale del contribuente principale [2] | I° anno di esercizio dell'opzione [3] | Anno d'acquisizione della residenza [4]
Dichiara l'assenza della residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR per nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione [5] SÌ [6] NO | Revoca dell'opzione [7]

NR2 Cittadinanza italiana [1] SÌ [2] NO | Altra Cittadinanza | Codice Stato Estero [3] | Codice Stato Estero [4] | Codice Stato Estero [5]

NR3 Iscrizione all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) [1] SÌ [2] NO | Anno d'iscrizione [3] | Codice Stato Estero [4] | Anno di cancellazione [5]

NR4 Cittadino italiano cancellato dalle anagrafi della popolazione residente e trasferito in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e s.m. [1] SÌ [2] NO | Anno d'iscrizione [3] | Codice Stato Estero [4] | Anno di cancellazione [5]

NR5 Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale | Codice Stato Estero [1] | Codice Stato Estero [2] | Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione | Codice Stato Estero [3] | Codice Stato Estero [4]

Nel **rigo NR1** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice relativo alla **tipologia di contribuente**.
  Se il soggetto che compila la dichiarazione esercita l'opzione in veste di contribuente principale, indica il codice 1; se invece intende confermare o modificare l'opzione esercitata da un altro contribuente principale, che lo ha incluso tra i propri familiari di cui all'articolo 24-*bis*, comma 6, indica il codice 2.

In tale caso, il familiare deve indicare,
- in **colonna 2**, il codice fiscale del contribuente principale che ha esercitato l'opzione;
- in **colonna 3**, l'anno di 1° esercizio dell'opzione, ossia l'anno in cui il contribuente ha stabilito la residenza in Italia, ovvero, l'anno successivo, nel caso in cui il contribuente abbia risieduto all'estero nei nove anni precedenti il trasferimento. Il familiare nella propria dichiarazione indica il primo anno in cui il contribuente principale ha esercitato l'opzione, anche qualora egli l'abbia esercitata in un momento successivo;
- in **colonna 4**, il contribuente indica l'anno di conseguimento della residenza in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, Tuir.

Nelle **colonne 5 e 6** il contribuente deve barrare:
- la **casella SÌ** per attestare l'assenza della residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione,
- la **casella NO** se invece non è in possesso di tale presupposto.

Nel **rigo NR1**, **colonna 7**, è necessario barrare la casella "Revoca dell'opzione" se si intende revocare l'opzione per sé stessi (contribuente principale o familiare).

Nel **rigo NR2**, va indicato il possesso o meno della cittadinanza italiana, utilizzando le apposite caselle di colonna 1 e 2, nonché il possesso di altra cittadinanza, indicando in tal caso nelle colonne da 3 a 5 il codice (o i codici) del relativo Stato estero. In caso di cittadinanza plurima occorre indicare i codici dei diversi Stati di cittadinanza.

Nel **rigo NR3,** colonna 1, va indicato **SI** se il contribuente sia iscritto all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) indicando, in tal caso, l'anno di iscrizione in colonna 3 e il codice dello Stato estero di attuale residenza in colonna 4. Nel caso in cui il contribuente non sia mai stato iscritto all'AIRE, occorre **lasciare in bianco la casella**. Nel caso in cui lo stesso sia stato iscritto all'AIRE e si sia successivamente cancellato, occorre barrare la casella **NO,** posta in **colonna 2**; in tale ultimo caso occorre comunque indicare l'anno di iscrizione, l'anno di cancellazione dall'AIRE e il codice dello Stato estero al momento della cancellazione.

Il **rigo NR4** deve essere compilato esclusivamente dai cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe dei cittadini residenti all'estero (AIRE) e trasferiti in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e s.m.i. Nel caso in cui il contribuente sia stato iscritto e si sia successivamente cancellato, occorre barrare comunque la **casella NO**, presente in colonna 2; in tale caso occorre indicare, nelle colonne 3 e 5, rispettivamente, l'anno di iscrizione e di cancellazione dall'AIRE, e nella colonna 4 il codice dello Stato o territorio estero al momento della cancellazione. Nel caso in cui il contribuente sia iscritto all'AIRE occorre barrare la **casella SÌ** in colonna 1, indicando l'anno di iscrizione e il codice dello Stato o territorio estero di attuale residenza. I contribuenti obbligati a compilare il rigo NR4 non devono compilare il rigo NR3.

Nel **rigo NR5**, colonne 1 e 2, deve essere indicato il codice della giurisdizione o delle diverse giurisdizioni in cui il contribuente ha avuto l'ultima residenza fiscale. Nelle ipotesi in cui il contribuente, per effetto delle regole di determinazione della residenza tra i vari Paesi, possa, nel periodo antecedente l'esercizio dell'opzione non avere la residenza in alcuno Stato o territorio, indicare il codice della giurisdizione o delle diverse giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale.
Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento a tutti redditi prodotti in alcuni Stati o territori esteri, ai sensi del comma 5, articolo 24-*bis,* Tuir, deve indicare nelle colonne 3 e 4 il codice dello Stato estero delle giurisdizioni per cui esercita l'opzione.

La scelta dei Paesi o territori da escludere dal regime di tassazione sostitutiva può essere effettuata o modificata dal contribuente anche in un momento successivo a quello di esercizio della prima opzione, ma la modifica può solo essere finalizzata ad escludere dal regime dell'imposta sostitutiva ulteriori Stati o territori rispetto a quelli già individuati in sede di primo esercizio dell'opzione o in sede di successive variazioni della stessa.
Per i redditi prodotti in quei Paesi o territori per i quali il contribuente non ha ritenuto di esercitare l'opzione valgono le ordinarie regole di tassazione vigenti per le persone fisiche residenti in Italia con eventuale diritto al beneficio del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, se spettante, che, in ogni caso, non è in alcun modo compensabile con l'imposta sostitutiva forfettaria.

SEZIONE II – VERIFICA DEL PRESUPPOSTO DELL'ASSENZA DELLA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA NEI NOVE PERIODI DI IMPOSTA DEI DIECI PRECEDENTI L'INIZIO DEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL'OPZIONE

SEZIONE II Verifica del presupposto dell'assenza della residenza fiscale in Italia nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione		**Con riferimento ad almeno due periodi di imposta nei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione:**	**SÌ**	**NO**
	NR8	Coniuge e/o figli residenti, domiciliati o con dimora abituale in Italia	1	2
	NR9	Familiari diversi dal coniuge e/o dai figli residenti, domiciliati o con dimora abituale in Italia		
	NR10	Stabili legami personali, sociali, culturali, ricreativi e politici con soggetti residenti in Italia		
	NR11	Svolgimento di cariche sociali (amministratore, membro del collegio sindacale ecc.) in società ed enti residenti in Italia		
	NR12	Iscrizione ed effettiva frequenza dei figli minori presso istituti scolastici o di formazione in Italia		
	NR13	Utilizzo effettivo di un immobile adibito ad uso abitativo in Italia per più di 90 giorni per ciascun periodo di imposta		
	NR14	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni mobili iscritti nei pubblici registri in Italia		
	NR15	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni immobili ubicati in Italia, diversi da quello indicato nel punto 13		
	NR16	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di quote di partecipazioni qualificate e non qualificate in enti o società con sede o stabile organizzazione in Italia		
	NR17	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di rapporti finanziari o creditizi con istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia		
	NR18	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi fondiari in Italia		
	NR19	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi di capitale corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali		
	NR20	Conseguimento di redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR		
	NR21	Conseguimento di redditi di lavoro autonomo, anche per interposta persona, derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato		
	NR22	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato anche mediante stabili organizzazioni		
	NR23	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché di plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione di quelle di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 del TUIR		
	NR24	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR imputabili ai soci, associati o partecipanti non residenti		
	NR25	Conseguimento di pensioni, assegni ad esse assimilati e indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 17 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti		
	NR26	Conseguimento di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis) e i) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti		
	NR27	Conseguimento, anche per interposta persona, di compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonchè di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti		

La sezione II è dedicata alla verifica del presupposto dell'assenza della residenza fiscale nel territorio nazionale negli ultimi nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

È obbligatoria la compilazione di tutti i punti della presente sezione, indicando SÌ nella ipotesi in cui le situazioni descritte siano presenti per almeno due periodi di imposta sui dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione, oppure NO.

Nel **rigo NR8**, va indicato:
- **SÌ** nelle ipotesi in cui il coniuge non legalmente separato o divorziato e/o i figli, anche adottivi e naturali, siano stati residenti o domiciliati in Italia o abbiano ivi avuto una dimora abituale. A tali fini assume rilevanza un periodo superiore a 90 giorni per ciascun periodo di imposta. Sono compresi i rapporti di coniugio derivanti da unioni civili;
- **NO** se il coniuge e/o i figli non siano stati residenti o domiciliati in Italia o non abbiano ivi avuto una dimora abituale oppure nel caso di assenza di coniuge e/o di figli. Qualora anche uno tra coniuge e/o figli sia stato residente, domiciliato o abbia avuto la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia, occorre indicare SÌ.

Nel **rigo NR9** va indicato:
- **SÌ** se altri familiari tra quelli elencati all'articolo 433 del codice civile, quali discendenti (diversi dai figli), genitori ed altri ascendenti prossimi, adottanti, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle (germani o unilaterali) siano stati residenti, domiciliati o abbiano avuto dimora abituale in Italia. A tali fini assume rilevanza un periodo superiore a 90 giorni per ciascun periodo di imposta;
- **NO** se i predetti soggetti siano stati residenti, domiciliati o abbiano avuto dimora abituale all'estero oppure nel caso di assenza dei predetti rapporti di parentela. Qualora anche uno tra i predetti soggetti sia stato residente, domiciliato o abbia avuto la dimora abituale in Italia, occorre indicare SÌ.

Nel **rigo NR10** va indicato:
- **SÌ** in caso di esistenza di stabili (non saltuari od occasionali) legami personali, sociali, culturali, ricreativi e politici con soggetti residenti in Italia;
- **NO** se non sussistono tali legami stabili.

Nel **rigo NR11** va indicato:
- **SÌ** se il contribuente risulta essere titolare di cariche sociali (amministratore, membro del collegio sindacale ecc.) in società ed enti residenti in Italia;
- **NO** in caso di assenza di cariche sociali.

Nel **rigo NR12** va indicato:
- **SÌ** nel caso in cui i propri figli minori o figli fiscalmente a carico siano iscritti ed effettivamente abbiano frequentato istituti scolastici, di formazione e universitari in Italia;
- **NO** in caso contrario.

Nel **rigo NR13** va indicato:
- **SÌ** qualora il contribuente abbia effettivamente utilizzato in Italia un immobile adibito ad uso abitativo per più di 90 giorni per ciascun periodo di imposta, nel senso che vi abbia effettivamente vissuto egli e/o il coniuge e/o i figli. L'utilizzo dell'immobile può indifferentemente derivare da qualsiasi titolo giuridico, quali proprietà, possesso o detenzione (es. contratti di locazione, leasing, comodato d'uso ecc.;
- **NO** nel caso in cui il contribuente abbia avuto la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di uno o più immobili adibiti ad uso di civile abitazione in Italia, che non siano stati effettivamente utilizzati personalmente dal contribuente e/o dal coniuge e/o dai figli per fini abitativi,

nel senso che non vi abbiano effettivamente vissuto egli e/o il coniuge e/o i figli. Tale informazione, qualora esistente, sarà riportata nel rigo NR15. Indicare NO in tutti i casi in cui il contribuente non abbia avuto un utilizzo effettivo di un immobile adibito ad uso abitativo in Italia per più di 90 giorni per ciascun periodo di imposta.

Nel **rigo NR14** va indicato:
- **SÌ** in caso di disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni mobili iscritti nei pubblici registri in Italia (es. autoveicoli, aeromobili, imbarcazioni ecc.). Ciò vale in qualunque ipotesi di disponibilità con carattere di continuità (es. anche noleggio con conducente protratto nel tempo);
- **NO** qualora non si abbia la predetta disponibilità. L'accezione "per interposta persona" in relazione alla titolarità di situazioni giuridiche patrimoniali fa riferimento ai casi in cui il contribuente non appare titolare di una situazione giuridica patrimoniale di qualsiasi tipo, pur beneficiando dei relativi effetti giuridici. In questo caso, il principale effetto giuridico di cui il contribuente beneficia è la disponibilità dei beni mobili registrati, nonostante la proprietà o altri diritti sugli stessi siano ascrivibili a società o enti ad esso riconducibili o l'acquisto dei servizi che consentono la disponibilità degli stessi sia effettuato da società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente.

Nel **rigo NR15** va indicato:
- **SÌ** in caso di disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni immobili ubicati in Italia (es. terreni e fabbricati abitativi e non) diversi dall'immobile indicato al rigo NR13;
- **NO** qualora non si abbia la predetta disponibilità.

Nel **rigo NR16** va indicato:
- **SÌ** in caso di disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di quote di partecipazioni qualificate e non qualificate in enti o società con sede o stabile organizzazione in Italia. Per quanto riguarda il concetto di partecipazione qualificata si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 67, Tuir;
- **NO** qualora non si abbia la predetta disponibilità.

Nel **rigo NR17** va indicato:
- **SÌ** se il contribuente ha avuto la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di rapporti finanziari o creditizi di qualsiasi tipo con istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia. Le locuzioni rapporti finanziari e creditizi di qualsiasi tipo e istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia vanno intesi nel senso disposto dall'articolo 32, D.P.R. 600/1973;
- **NO** qualora non si abbia la predetta disponibilità.

Nel **rigo NR18** va indicato:
- **SÌ** nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi fondiari in Italia. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano;
- **NO** qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, redditi fondiari in Italia, a prescindere dalla qualificazione reddituale apparente. L'accezione del concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi è desumibile dall'articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973 e riguarda i casi in cui il contribuente non appare titolare di redditi di qualsiasi tipo, apparendone titolari altri soggetti, pur possedendo effettivamente gli stessi per interposta persona. Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi fondiari.

Nel **rigo NR19** va indicato:
- **SÌ** nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi di capitale corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali ai sensi dell'articolo 44, Tuir;
- **NO** qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, redditi di capitale in Italia. Sul concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al rigo NR18. Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi di capitale, a prescindere dalla qualificazione reddituale apparente.

Nel **rigo NR20** va indicato:
- **SÌ** nel caso il contribuente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b), comma 1, articolo 50, Tuir;
- **NO** qualora non si siano conseguiti redditi di lavoro dipendente in Italia.

Nel **rigo NR21** va indicato:
- **SÌ** nel caso il contribuente abbia conseguito redditi di lavoro autonomo, anche per interposta persona, derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;
- **NO** qualora non si siano conseguiti redditi di lavoro autonomo in Italia.

Nel **rigo NR22** va indicato:
- **SÌ** nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato anche mediante stabili organizzazioni;
- **NO** qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, redditi di impresa in Italia.

Nel **rigo NR23** va indicato:
- **SÌ** nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione di quelle di cui alla lettera f), comma 1, articolo 23, Tuir;
- **NO** qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, redditi diversi in Italia.

Nel **rigo NR24** va indicato:
- **SÌ** nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi da partecipazione in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari e società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza, imputabili ai soci, associati o partecipanti non residenti;
- **NO** qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, i predetti redditi di partecipazione in Italia.

Nel **rigo NR25** va indicato:
- **SÌ** nel caso il contribuente abbia conseguito pensioni, assegni ad esse assimilati e indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f), comma 1, articolo 17, Tuir corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti;
- **NO** qualora non si siano conseguiti i predetti redditi in Italia.

Nel **rigo NR26** va indicato:
- **SÌ** nel caso il contribuente abbia conseguito redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-*bis*), f), h), h-*bis*) e i), comma 1, articolo 50, Tuir corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti;
- **NO** qualora non si siano conseguiti i predetti redditi in Italia.

Nel **rigo NR27** va indicato:
- **SÌ** nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti;
- **NO** qualora non si siano conseguiti i predetti redditi in Italia.

SEZIONE III – OPZIONE/REVOCA PER IL FAMILIARE

SEZIONE III
Opzione/Revoca per il familiare

FAMILIARE

NR28
Codice fiscale 1
Cognome 2
Nome 3
Comune o Stato di nascita 4
Prov. 5
Data di nascita 6 giorno mese anno
Tip. Familiare 7
Revoca dell'opzione 8

NR29 Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale
Codice Stato Estero 1
Codice Stato Estero 2
Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione
Codice Stato Estero 3
Codice Stato Estero 4

La sezione III va compilata nel caso in cui il contribuente intenda:
- estendere il regime opzionale ai propri familiari,
- revocare una precedente opzione effettuata in favore dei familiari stessi.

A norma dell'articolo 24-*bis*, comma 6, Tuir, un contribuente può, nel corso del periodo di validità dell'opzione, estenderne l'efficacia anche a favore di uno o più dei suoi **familiari di cui all'articolo 433, cod. civ.**, quali il coniuge (nonché la persona con cui è stata stipulata un'unione civile, ai sensi della L. 76/2016), i figli o, in mancanza, i discendenti più prossimi, i genitori o, in mancanza, gli ascendenti più prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle (cfr. Circolare n. 17/2017), purché anche tali familiari siano in possesso dei predetti requisiti ovvero trasferiscano la loro residenza fiscale in Italia e non siano stati residenti fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di validità dell'opzione.
L'estensione dell'applicazione del regime ai familiari può avvenire anche in momenti cronologicamente distinti (ad esempio, perché il trasferimento del familiare in Italia è avvenuto in un momento successivo a quello in cui è avvenuta l'opzione da parte del contribuente principale).

> Qualora il contribuente abbia inteso estendere l'opzione ad uno o più familiari, attraverso la compilazione della presente sezione, ciascun familiare qui indicato dovrà a sua volta redigere il quadro NR nella propria dichiarazione, limitandosi a compilare le sole sezioni I e II e non anche la sezione III.

Nel **rigo NR28** (**colonne da 1 a 6**) vanno inseriti i dati anagrafici del familiare ai quali intende estendere l'opzione, compreso il codice fiscale, qualora attribuito.
Nella **colonna 7** "Tipologia di familiare", il contribuente individua il familiare inserendo il relativo codice:

- **1** → Coniuge
- **2** → Figlio
- **3** → Altro discendente (nipote, pronipote)
- **4** → Genitore
- **5** → Altro ascendente (nonno, bisnonno)
- **6** → Suocero/a
- **7** → Fratello/sorella
- **8** → Genero/nuora

Il **rigo NR28**, **colonna 8**, va barrato per revocare l'opzione effettuata in favore del familiare, che sarà efficace a partire dall'anno d'imposta in relazione al quale è stata effettuata in dichiarazione.
Per il **rigo NR29** valgono, con riferimento al familiare, le istruzioni fornite al rigo NR5.

QUADRO RS
PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RA RD RE RF RG RH LM

PERIODO D'IMPOSTA 2020

PERSONE FISICHE 2021

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

Mod. N.

	RS1	Quadro di riferimento 1				
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1 ,00	e 88, comma 2	2 ,00	
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1 ,00		2 ,00	
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir			,00	
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4			,00	
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	RS6	Codice fiscale: 1	Quota di partecipazione: 2 %	Quota di reddito: 3 ,00		
		Quota reddito esente da ZFU: 4 ,00	Quota delle ritenute d'acconto: 5 ,00	di cui non utilizzate: 6 ,00	ACE: 7 ,00	
	RS7	1	2 %	3 ,00		
		4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	RS8	Lavoro autonomo	Eccedenza 2015: 1 ,00	Eccedenza 2016: 2 ,00	Eccedenza 2017: 3 ,00	Eccedenza 2018: 4 ,00
			Eccedenza 2019: 5 ,00	Perdite riportabili senza limiti di tempo: 6 ,00		
	RS9	Impresa	Eccedenza 2015: 1 ,00	Eccedenza 2016: 2 ,00	Eccedenza 2017: 3 ,00	Eccedenza 2018: 4 ,00
			Eccedenza 2019: 5 ,00	Perdite riportabili senza limiti di tempo: 6 ,00		
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO			,00	
Perdite d'impresa non compensate				Perdite d'impresa		
	RS12	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA LIMITATA	(di cui relative al presente periodo 1 ,00)	2 ,00		
	RS13	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA PIENA (ART. 84, COMMA 2)	(di cui relative al presente periodo 1 ,00)	2 ,00		
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero		DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA				
	RS21	Trasparenza: 1	Codice fiscale: 2	Denominazione dell'impresa estera partecipata: 3	Soggetto non residente: 4	Utili distribuiti: 5 ,00
		CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO				
		Saldo iniziale: 6 ,00	Imposta dovuta: 7 ,00	Crediti d'imposta – Sui redditi: 8 ,00	Crediti d'imposta – Sugli utili distribuiti: 9 ,00	Saldo finale: 10 ,00
	RS22	1	2	3	4	5 ,00
		6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR

	Codice fiscale	Codice	Data	Importo
RS23	1	2	3	4 ,00
RS24	1	2	3	4 ,00

Ammortamento dei terreni

		Numero	Importo	Numero	Importo
RS25	Fabbricati strumentali industriali	1	2 ,00	3	4 ,00
RS26	Altri fabbricati strumentali		,00		,00

Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art.1 c. 3

RS28 — Spese non deducibili: ,00

Prezzi di trasferimento

RS32 — Possesso documentazione: 1 — Componenti positivi: 2 ,00 — Componenti negativi: 3 ,00

Consorzi di imprese

RS33 — Codice fiscale: 1 — Ritenute: 2 ,00

Estremi identificativi rapporti finanziari

RS35
- Codice fiscale: 1
- Codice di identificazione fiscale estero: 2
- Denominazione operatore finanziario: 3
- Tipo di rapporto: 4

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

RS37
- Incrementi del capitale proprio: 1 ,00
- Decrementi del capitale proprio: 2 ,00
- Riduzioni: 3 ,00
- Differenza: 4 ,00
- Patrimonio netto: 5 ,00
- Minor Importo: 6 ,00
- 1,3%
- Rendimento: 7 ,00
- Codice fiscale: 8
- Rendimento attribuito: 9 ,00
- Eccedenza riportata: 10 ,00
- Rendimenti totali: 11 ,00
- Rendimento ceduto: 12 ,00
- Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore: 13 ,00
- Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore: 14 ,00
- Rendimento nozionale società partecipate: 15 ,00
- Rendimento imprenditore utilizzato: 16 ,00
- Eccedenza trasformata in credito IRAP: 17 ,00
- Eccedenza riportabile: 18 ,00
- Codice Stato Estero: 19

RS38 — Elementi conoscitivi
- Interpello: 1
- Conferimenti art. 10, co. 2: 2 ,00
- Conferimenti col. 2 sterilizzati: 3 ,00
- Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a): 4 ,00
- Corrispettivi col. 4 sterilizzati: 5 ,00
- Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b): 6 ,00
- Corrispettivi col. 6 sterilizzati: 7 ,00
- Incrementi art. 10, co. 3, lett. c): 8 ,00
- Incrementi col. 8 sterilizzati: 9 ,00
- Confirimenti art. 10, co. 4: 10 ,00
- Confirimenti col. 10 sterilizzati: 11 ,00

Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario Casi particolari

RS40 — Ritenute: ,00

Canone Rai

RS41
- Intestazione abbonamento: 1
- Numero abbonamento: 2
- Comune: 3
- Provincia (sigla): 4
- Codice Comune: 5
- Frazione, via e numero civico: 6
- C.a.p.: 7
- Categoria: 8
- Data versamento: 9 giorno / mese / anno

RS42
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9 giorno / mese / anno

			Valore di bilancio	Valore fiscale
Prospetto dei crediti	**RS48**	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1 ,00	2 ,00
	RS49	Perdite dell'esercizio	,00	,00
	RS50	Differenza	,00	,00
	RS51	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	,00	,00
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	,00	,00
	RS53	Valore dei crediti risultanti in bilancio	,00	,00
Dati di bilancio	**RS97**	Immobilizzazioni immateriali		,00
	RS98	Immobilizzazioni materiali — Fondo ammortamento beni materiali	1 ,00	2 ,00
	RS99	Immobilizzazioni finanziarie		,00
	RS100	Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti		,00
	RS101	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante		,00
	RS102	Altri crediti compresi nell'attivo circolante		,00
	RS103	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		,00
	RS104	Disponibilità liquide		,00
	RS105	Ratei e risconti attivi		,00
	RS106	Totale attivo		,00
	RS107	Patrimonio netto — Saldo iniziale	1 ,00	2 ,00
	RS108	Fondi per rischi e oneri		,00
	RS109	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		,00
	RS110	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo		,00
	RS111	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo		,00
	RS112	Debiti verso fornitori		,00
	RS113	Altri debiti		,00
	RS114	Ratei e risconti passivi		,00
	RS115	Totale passivo		,00
	RS116	Ricavi delle vendite		,00
	RS117	Altri oneri di produzione e vendita — (di cui per lavoro dipendente	1 ,00)	2 ,00

Minusvalenze e differenze negative	**RS118**	N. atti di disposizione: 1	Minusvalenze: 2 ,00			
	RS119	N. atti di disposizione: 1	Minusvalenze / Azioni: 2 ,00	N. atti di disposizione: 3	Minusvalenze/Altri titoli: 4 ,00	Dividendi: 5 ,00
Variazione dei criteri di valutazione	**RS120**					
Comunicazione (Art. 4 D.M. 4 Agosto 2016)	**RS136**	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza				
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	**RS140**					

			Numero beni	Reddito agevolabile
Patent box (D.M. 28/11/2017)	**RS142**	Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a)	1	2 ,00
	RS143	Brevetti industriali (art. 6, c. 1, lett. b)	1	2 ,00
	RS144	Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c)	1	2 ,00
	RS145	Processi, formule e informazioni industriali (art. 6, c. 1, lett. d)	1	2 ,00
	RS146	Beni immateriali collegati da vincolo di complementarietà (art. 6, c. 1, lett. e)	1	2 ,00
Patent box (Art. 4, D.L. 34 del 2019)	**RS147**		Opzione 1	Possesso documentazione 2

Grandfathering (Patent box)

RS148

Numero marchi	Reddito agevolabile	Società correlate				
1	2 ,00		3	4	5	6	7

Rideterminazione dell'acconto

RS149

Reddito complessivo rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto Irpef rideterminato	Imponibile addizionale comunale	Addizionale comunale
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

Sezione I Dati ZFU

RS280

Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito
1	2	3	4 ,00	5 ,00

Codice fiscale	Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)
6	7 ,00	8 ,00	9 ,00

RS281

1	2	3	4 ,00	5 ,00
6	7 ,00	8 ,00	9 ,00	

RS282

1	2	3	4 ,00	5 ,00
6	7 ,00	8 ,00	9 ,00	

RS283

1	2	3	4 ,00	5 ,00
6	7 ,00	8 ,00	9 ,00	

RS284

Reddito esente/Quadro RF	Reddito esente/Quadro RG	Reddito esente/Quadro RE	Reddito impresa esente/quadro RH	Reddito esente ass. professionisti /Quadro RH
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione	Perdite/Quadro RF	Perdite/Quadro RG	Perdite/Quadro RE
6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00

Perdite/Quadro RH impresa, contababilità ordinaria	Perdite/Quadro RH impresa, contababilità semplificata	Perdite/Quadro RH Associazione professionisti	Perdite di cui utilizzo in misura piena
11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00

Sezione II Quadro RN Rideterminato

RS301	Reddito complessivo	,00
RS303	Oneri deducibili	,00
RS304	Reddito Imponibile	,00
RS305	Imposta lorda	,00
RS308	Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro	,00
RS322	Totale detrazioni d'imposta	,00
RS325	Totale altre detrazioni e crediti d'imposta	,00
RS326	Imposta netta	,00
RS334	Differenza	,00
RS335	Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi	,00

RS347

Start up RPF 2019 RN19	1 ,00	Start up RPF 2020 RN20	2 ,00	Start up RPF 2021 RN21	3 ,00
Spese sanitarie RN23	6 ,00	Casa RN24, col. 1	11 ,00	Occup. RN24, col. 2	12 ,00
Fondi Pens. RN24, col.3	13 ,00	Mediazioni RN24, col. 4	14 ,00	Arbitrato RN24, col. 5	15 ,00
Sisma Abruzzo RN28	21 ,00	Cultura RN30	26 ,00	Scuola RN30	27 ,00
Videosorveglianza RN30	28 ,00	Deduz. start up RPF 2019	31 ,00	Deduz. start up RPF 2020	32 ,00
Deduz. start up RPF 2021	33 ,00	Restituzione somme RP33	36 ,00	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020	37 ,00
Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021	38 ,00	Erog. sportive RPF 2021	39 ,00	Bonifica ambientale RPF 2021	40 ,00
Monopattini e serv. mob. elet. RPF 2021	41 ,00	Riscatto alloggi sociali RPF 2021	42 ,00		

Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi

	Codice fiscale	Reddito
RS371	1	2 ,00
RS372	1	2 ,00
RS373	1	2 ,00

Esercenti attività d'impresa

RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività	numero	
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		,00

Aiuti di Stato

RS401

BASE GIURIDICA

Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma Numero	Comma Estensione	Comma Lettera
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	**Importo totale aiuto spettante**
12	13	14	15	16	17 ,00

DATI DEL PROGETTO

Data inizio	Data fine	Codice Regione	Codice Comune	CAP
18 giorno mese anno	19 giorno mese anno	20	21	22

Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	Numero civico
23	24	25

Tipologia costi	Costi agevolabili	Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante
26	27 ,00	28	29 ,00

RS402

IMPRESA UNICA

Codice fiscale	1	Codice fiscale	2
Codice fiscale	3	Codice fiscale	4
Codice fiscale	5	Codice fiscale	6

Acconti soggetti ISA — **RS430**

Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 — **RS480**

Codice	Importo
1	2 ,00

Numero di riferimento del meccanismo frontaliero — **RS490**

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL QUADRO

Nel **quadro RS** vanno **riportate le informazioni comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, RH e LM** riepilogate nei seguenti prospetti:

- Plusvalenze e sopravvenienze attive
- Imputazione del reddito dell'impresa familiare
- Perdite pregresse non compensate nell'anno – ex contribuenti minimi e fuoriuscita da regime di vantaggio
- Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno
- Perdite d'impresa non compensate nell'anno
- Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero
- Acconto ceduto per interruzione del regime articolo 116, Tuir
- Ammortamento dei terreni
- Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione
- Prezzi di trasferimento
- Consorzi di imprese
- Estremi identificativi dei rapporti finanziari
- Deduzione del capitale investito in proprio (ACE)
- Canoni Rai
- Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario – casi particolari

- Prospetto dei crediti
- Dati di bilancio
- Minusvalenze per differenze negative
- Variazione dei criteri di valutazione
- Comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza
- Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari
- Opzione di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali ("*Patent Box*")
- *Grandfathering* – Opzione marchi d'impresa (*Patent box*)
- Rideterminazione acconto
- Zone franche urbane
- Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni – Obblighi informativi
- Aiuti di Stato
- Acconti soggetti ISA

NEW
- Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19
- Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero

RS1: Quadro di riferimento

RS1	Quadro di riferimento	1

Nel rigo RS1 va indicato il quadro di riferimento (RA, RD, RE, RF, RG, RH e LM).

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

Imputazione del reddito dell'impresa familiare						
		Codice fiscale			Quota di partecipazione	Quota di reddito
	RS6	1			2 %	3 ,00
		Quota reddito esente da ZFU	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate	ACE	
		4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	
	RS7	1			2 %	3 ,00
		4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	

Tale prospetto d'imputazione deve essere compilato dal **titolare dell'impresa familiare**, il quale può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo **delle quote imputate ai familiari collaboratori**, anche **se non distribuite o distribuite solo in parte**, tenendo conto che, ai sensi dell'articolo 5, Tuir, ai **collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49%**.

Per ciascun collaboratore dell'impresa familiare dovrà essere indicato:
- nella **colonna 1**: il codice fiscale del collaboratore;
- nella **colonna 2**: la quota di partecipazione all'impresa familiare espressa in percentuale;
- nella **colonna 3**: la quota di reddito;

- nella **colonna 4**: la quota di reddito esente prodotto nelle zone franche urbane;
- nella **colonna 5:** la quota delle ritenute d'acconto;
- nella **colonna 6:** la quota delle ritenute d'acconto non utilizzate dal collaboratore;

Come precisato nella **circolare n. 56/E/2009**, l'importo di colonna 6 (ammontare delle ritenute che il collaboratore non ha utilizzato nella propria dichiarazione), può essere utilizzato, ricorrendone le condizioni, dal titolare dell'impresa.

- nella **colonna 7**: la quota dell'agevolazione ACE di cui al rigo RS37 (a cui si rinvia per il commento).

Il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio della dichiarazione, attesta anche che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Il quadro RS deve essere compilato anche nel caso in cui il titolare dell'impresa familiare abbia adottato il **regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** ovvero il **regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni** (quadro LM). I collaboratori non riporteranno tali dati nel quadro RH del proprio modello Redditi giacché l'imposta sostitutiva è stata interamente assolta dal titolare dell'impresa familiare.
Tuttavia, detto reddito dichiarato rileva:
- sia ai fini dell'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia;
- sia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali (quadro RR).

** Per approfondimenti sull'istituto dell'impresa familiare si rinvia al commento contenuto nel capitolo relativo al quadro RH.*

PERDITE PREGRESSE - NON COMPENSATE NELL'ANNO - EX CONTRIBUENTI E FUORIUSCITI DAL REGIME DI VANTAGGIO

Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio		Eccedenza 2015	Eccedenza 2016	Eccedenza 2017	Eccedenza 2018	Eccedenza 2019
	RS8 Lavoro autonomo	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
						Perdite riportabili senza limiti di tempo 6 ,00
		Eccedenza 2015	Eccedenza 2016	Eccedenza 2017	Eccedenza 2018	Eccedenza 2019
	RS9 Impresa	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
						Perdite riportabili senza limiti di tempo 6 ,00

Tale prospetto deve essere compilato dai **soggetti**:
- **già assoggettati al regime dei contribuenti minimi e/o fuoriuscite dal regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità**;
- che nel **periodo d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019** hanno subito perdite da quadro **LM**.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, Tuir, (nella formulazione precedente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 29, L. 244/2007) **tale perdita può essere riportata negli anni successivi**, attraverso la compilazione del presente prospetto, ma non oltre il quinto.

Nel **rigo RS8**, **colonne 1, 2, 3, 4 e 5** vanno riportate le perdite di **lavoro autonomo** dei periodi d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 non compensate, derivanti dal rigo RS8 e/o dal rigo LM50, del modello Redditi PF 2020.
Nel **rigo RS8**, **colonna 6**, vanno indicate le perdite di **lavoro autonomo** non compensate nell'anno, riportabili **senza** limiti di tempo ai sensi dell'articolo 84, comma 2, Tuir, richiamato dall'*ex* articolo 8, comma 3, Tuir, derivanti dal rigo RS8, colonna 6 e LM51 colonna 2 del modello Redditi PF 2020.

Analogamente nel **rigo RS9, colonne 1, 2, 3, 4 e 5** vanno riportate le perdite di **impresa** dei periodi d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 non compensate, derivanti dal rigo RS9 e/o dal rigo LM50, del modello Redditi PF 2020.
Nel **rigo RS9**, **colonna 6**, vanno indicate le perdite di **impresa** non compensate nell'anno, riportabili **senza** limiti di tempo ai sensi dell'articolo 84, comma 2, Tuir, richiamato dall'*ex* articolo 8, comma 3, Tuir, derivanti dal rigo RS9, colonna 6 e LM51 colonna 2 del modello Redditi PF 2020.

I soggetti transitati dal regime degli ex contribuenti minimi al regime di vantaggio, che compilano il quadro LM anche per l'anno d'imposta 2020, indicano nel presente prospetto esclusivamente le perdite pregresse residue maturate nel precedente regime, esponendo nella colonna 6 quelle riportabili senza limiti di tempo.
Per indicare le eventuali perdite maturate nel regime in corso, utilizzano invece gli appositi righi LM50 ed LM51 del quadro LM.

PERDITE DI LAVORO AUTONOMO NON COMPENSATE NELL'ANNO

Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	**RS11** PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	,00

Tale prospetto è riservato ai lavoratori autonomi che negli anni 2006 e 2007 hanno subito una perdita (indicata nei quadri RE o RH, in caso di studio professionale), e compilano il presente quadro ai fini del riporto della stessa negli anni successivi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, Tuir, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 29, L. 244/2007.
Nel **rigo RS11** vanno pertanto riportate le perdite di lavoro autonomo non compensate né nelle precedenti dichiarazioni, né nell'attuale dichiarazione.

Il comma 27, articolo 36, D.L.223/2006, nel modificare l'articolo 8, Tuir ha previsto, per i lavoratori autonomi, la possibilità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa categoria di quella che le ha generate. Tali disposizioni si rendono applicabili esclusivamente alle perdite realizzate nei periodi di imposta 2006 e 2007.
Per questi periodi quindi le perdite di lavoro autonomo hanno potuto essere dedotte esclusivamente dai redditi appartenenti alla medesima categoria, senza poterle utilizzare in compensazione con gli importi afferenti altre tipologie reddituali, ma con la possibilità di portare l'eventuale eccedenza non utilizzata in diminuzione dai redditi di lavoro autonomo realizzati nei periodi di imposta a venire, entro il limite del quinto periodo successivo (illimitatamente nel caso di maturazione nei primi tre anni di attività).
Stesso discorso per le perdite derivanti da redditi di lavoro autonomo prodotti in forma associata, imputate ai singoli soci che potevano dedurle nell'esercizio di realizzazione e, per la parte eccedente, negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, dai redditi appartenenti alla stessa categoria di reddito al quale partecipano.
A partire dal periodo di imposta 2008 si è tornati anche in questo caso al sistema della compensazione "orizzontale", con l'utilizzo delle perdite per abbattere gli altri redditi eventualmente percepiti dal contribuente nello stesso periodo di imposta e senza la possibilità del riporto a nuovo dell'eccedenza non utilizzata.

Nonostante a partire dal 2008 le perdite realizzate non siano più riportabili a nuovo nei periodi successivi, quelle conseguite nel biennio 2006 e 2007, e non utilizzate, potranno essere riportate in avanti, in modo illimitato nel caso in cui il contribuente si trovasse nei primi tre anni di attività: di conseguenza vanno indicate nel rigo RS 11.

PERDITE D'IMPRESA NON COMPENSATE NELL'ANNO

Perdite d'impresa non compensate				Perdite d'impresa
	RS12	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA LIMITATA	(di cui relative al presente periodo 1 ,00)	2 ,00
	RS13	PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA PIENA (ART. 84, COMMA 2)	(di cui relative al presente periodo 1 ,00)	2 ,00

Tale **prospetto** deve essere compilato dai **contribuenti** che nel presente periodo d'imposta o in quelli precedenti hanno subito perdite derivanti:

- dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria o semplificata indicate nel quadro RF, RG;
- dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice che hanno subito perdite derivanti da tali partecipazioni (indicate nel quadro RH, Sezione I - codici 1 e 3);
- dalla partecipazione in società che abbiano optato per la trasparenza di cui all'articolo 116, Tuir che hanno conseguito perdite derivanti da tale partecipazione (indicate nel quadro RH, Sezione II);

per la parte residua non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno.

La Finanziaria 2019 variando l'articolo 8, comma 3, Tuir ha a regime:

- equiparato la disciplina delle perdite conseguite dalle imprese in contabilità semplificata a quella delle imprese in contabilità ordinaria, che quindi possono essere scomputate dal solo reddito di impresa;
- previsto, come per le società di capitali, che le eccedenze siano portate a riduzione dei redditi dei periodi successivi, senza alcuna limitazione temporale, ma nel limite dell'80% degli stessi.

Regime in vigore	Imprese in contabilità semplificata	Imprese in contabilità ordinaria
2006-2007	Scomputo delle perdite da redditi della stessa categoria (redditi d'impresa) con possibilità di riporto delle eccedenze entro il quinto periodo d'imposta successivo (senza limiti temporali le perdite conseguite nei primi tre periodi d'imposta)	Scomputo delle perdite da redditi della stessa categoria (redditi d'impresa) con possibilità di riporto delle eccedenze entro il quinto periodo d'imposta successivo (senza limiti temporali le perdite conseguite nei primi tre periodi d'imposta)
2008-2017	Scomputo delle perdite dal reddito complessivo (altre categorie reddituali) senza possibilità di riporto delle eccedenze nei periodi d'imposta successivi	

Dal 2018	Scomputo delle perdite da redditi della stessa categoria (redditi d'impresa) con possibilità di riporto delle eccedenze senza limiti temporali ma nel limite dell'80% del reddito di ciascun periodo d'imposta successivo. Per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione non si applica il predetto limite dell'80%.

Nel **rigo RS12**:

- **in colonna 1**, vanno indicate le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità semplificata, maturate nel periodo d'imposta 2017 e 2018, utilizzabili in misura limitata;
- **in colonna 2**, vanno indicate le perdite dei periodi di imposta precedenti derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, utilizzabili in misura limitata.

Nel **rigo RS13, colonna 2,** vanno indicate le perdite d'impresa realizzate nei primi tre periodi d'imposta, utilizzabili in misura piena ai sensi dell'articolo 84, comma 2, Tuir, compresa la perdita relativa al presente periodo d'imposta, da indicare in **colonna 1.**

UTILI DISTRIBUITI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE E CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

	Dati del soggetto residente e dell'impresa estera partecipata				
	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utili distribuiti
RS21	1	2	3	4	5 ,00
	Crediti per le imposte pagate all'estero				
	Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta: Sui redditi	Crediti d'imposta: Sugli utili distribuiti	Saldo finale
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
RS22	1	2	3	4	5 ,00
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO

Questo prospetto deve essere compilato dai contribuenti nelle seguenti fattispecie:

- qualora al contribuente siano stati imputati redditi da una o più imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies* o CFC), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili (imprese estere controllate, articolo 167, comma 1, Tuir e articolo 3, comma 1, D.M. 429/2001);
- qualora al contribuente siano stati imputati redditi di una o più imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 147/2015 (7 ottobre 2015), l'articolo 168, Tuir è abrogato; per gli utili distribuiti dal soggetto non residente, a decorrere dal predetto periodo di imposta, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2006, n. 268. A tali fini, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata;
- dai soggetti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti da parte di un soggetto di cui all'articolo 5, Tuir;
- dal socio di una società trasparente *ex* articolo 116, Tuir cui sia stato imputato il reddito di una CFC.

Il prospetto è finalizzato a determinare:

- gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto residente dichiarante;
- il credito d'imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dallo stesso dichiarante o dai soggetti di cui agli articoli 5 o 116, Tuir cui il dichiarante partecipi, sui predetti utili distribuiti.

Il presente prospetto deve essere compilato anche nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione non siano stati distribuiti utili.

Deve essere compilato uno specifico rigo per ciascuna società estera cui si riferisce il reddito imputato.
Nel caso in cui i righi non siano sufficienti in relazione alle CFC interessate, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS indicando il numero progressivo e compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il **campo 1** deve essere compilato solo nelle seguenti ipotesi, utilizzando un codice specifico:
- **codice 1** se il dichiarante partecipa a un soggetto trasparente di cui all'articolo 5, Tuir;
- **codice 2** se il dichiarante partecipa a un soggetto trasparente di cui all'articolo 116, Tuir.

Nel caso in cui nel campo 1 siano stati indicati i codici "1" o "2", devono essere compilati solo i campi da 1 a 4 e da 6 a 10, sulla base dei dati comunicati e degli importi attribuiti dalla società o associazione cui il dichiarante partecipa sulla base dei prospetti che le stesse sono tenute a rilasciare.

Nei campi da 2 a 10 dei righi **RS21** e **RS22** va indicato:
- nel **campo 2**, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell'impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato nel quadro FC.
  Nel caso in cui vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell'impresa, società o ente non residente e il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- nel **campo 3**, la denominazione dell'impresa, società o ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
- la **casella 4**, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non residenti;
- nel **campo 5**, gli utili distribuiti al dichiarante dal soggetto estero o dal soggetto non residente direttamente partecipato che non concorrono a formare il reddito.

L'importo di tale colonna ovvero la somma degli importi indicati nella colonna 5 di ogni rigo del presente prospetto (in caso di partecipazione a più soggetti esteri), deve essere indicato nel rigo RF48 della presente dichiarazione.

Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 23/E/2011, paragrafo 7.5
Gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante, se originano da un reddito precedentemente tassato per trasparenza.

Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (vedere casella 4), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte dell'impresa, società o ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato.
- nel **campo 6**, l'importo evidenziato per ogni CFC, nel campo 10 del corrispondente rigo del quadro RS del modello Redditi PF 2020; nell'ipotesi in cui nel campo 1 sia stato indicato il codice "2", dovrà essere riportato, pro quota, l'importo eventualmente risultante dalla colonna 10 del modello Redditi SC 2020 della società partecipata, come comunicato al dichiarante nel Prospetto da rilasciare ai soci;
- nel **campo 7**, l'importo di campo 6 del corrispondente rigo del quadro RM della presente dichiarazione;

- nel **campo 8**, le imposte sul reddito pagate all'estero dell'impresa, società o ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato relative al reddito dei periodi d'imposta precedenti e divenute definitive nel 2020, ammesse in detrazione in relazione alla propria partecipazione nel soggetto estero e fino a concorrenza dell'importo di campo 6;
- nel **campo 9**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti, indicati nel campo 5; l'importo di tali imposte deve essere indicato fino a concorrenza dell'importo risultante dalla seguente somma algebrica: campo 6 + campo 7 – campo 8. Le predette imposte costituiscono, infatti, credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato.
  Si ricorda che il totale dei crediti esposti nei campi 8 e 9 di ciascuno dei righi RS21 ed RS22 compilati nel presente quadro RS deve essere riportato nel rigo RN32, campo 2, quadro RN, della presente dichiarazione;
- nel **campo 10**, va indicata la differenza, che deve essere riportata all'anno successivo tra:

(campo 6 + campo 7) – (campo 8 + campo 9)

ACCONTO CEDUTO PER INTERRUZIONE DEL REGIME ARTICOLO 116, TUIR

		Codice fiscale	Codice	Data	Importo
Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	**RS23**	1	2	3	4 ,00
	RS24	1	2	3	4 ,00

Tale prospetto deve essere compilato dai contribuenti che partecipano in società fuoriuscite dal regime di trasparenza. In tale situazione, deve essere ricalcolato ed eventualmente integrato l'acconto dovuto dal socio.
In particolare, nei **righi RS23 e RS24** deve essere indicato:
- nella **colonna 1**, il codice fiscale della società già trasparente;
- nella **colonna 2** deve essere indicato:
  - il codice "1" se il dichiarante cede il maggior acconto versato;
  - il codice "2", nel caso in cui il dichiarante deve integrare l'acconto da versare;
- nella **colonna 3** va indicata la data a decorrere dalla quale si è realizzata la perdita di efficacia dell'opzione;
- nella **colonna 4:**
  - **nel caso in cui nella colonna 2 sia stato indicato il codice "1"**, va riportato l'importo dell'acconto ceduto (che sarà indicato anche nel quadro RN al rigo RN38, colonna 3);
  - **nel caso in cui nella colonna 2 sia stato indicato il codice "2"**, va riportato l'importo del maggiore acconto dovuto.

QUADRO CE
CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

PERIODO D'IMPOSTA 2020

PERSONE FISICHE 2021

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO CE
Credito di imposta per redditi prodotti all'estero

Mod. N.

SEZIONE I
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir e credito d'imposta indiretto

Sezione I-A
Dati relativi al credito d'imposta

CE1

Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo
1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Imposta lorda	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda
6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00

Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	Credito d'imposta art. 3 D.Lgs n. 147/2015 già utilizzato	Differenza tra colonna 11 e colonna 12	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	Credito indiretto
11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15

CE2

1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00
6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15

CE3

1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00
6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15

Sezione I-B
Determinazione del credito d'imposta

	Anno	Totale col. 11 o col. 13 sez. I-A riferite allo stesso anno	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
CE4	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
CE5	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00

SEZIONE II
Credito d'imposta comma 6, art. 165 Tuir

Sezione II-A
Dati relativi alla determinazione del credito

CE6

Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta
1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

Imposta lorda	Eccedenza imposta nazionale	Eccedenza imposta estera	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale negativa
7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00

Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00

Credito già utilizzato	Credito indiretto
17 ,00	18

CE7	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	
	17 ,00	18				
CE8	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	
	17 ,00	18				

Sezione II-B art.165, comma 6
Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

	Codice Stato estero	Totale eccedenza imposta nazionale	Totale eccedenza imposta estera	Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
CE9	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
CE10	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

Sezione II-C art.165, comma 6
Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

	Codice Stato estero	Art. 168-ter del Tuir
CE11	1	2

		8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
CE13	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	,00
CE14	Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00
CE15	Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00

Casi particolari ☐

	segue	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
CE13	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE14	Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE15	Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00

	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
CE16	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

	Codice Stato estero	Art. 168-ter del Tuir
CE17	1	2

		8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
CE18	Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
CE19	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	,00
CE20	Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00
CE21	Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00

Casi particolari ☐

	segue	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
CE18	Eccedenza d'imposta nazionale	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
CE19	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE20	Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE21	Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00

	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
CE22	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Sezione III Riepilogo

CE23	Credito di cui all'art. 165, comma 1 e/o di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 147/2015	1 ,00
CE24	Credito di cui all'art. 165, comma 6	,00
CE25	Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righi della sez. II-A	,00
CE26	Credito da riportare nel quadro RN (CE23 + CE24 – CE25)	,00

Il **quadro CE** deve essere compilato dai soggetti che hanno prodotto **all'estero** redditi qualificati in Italia come **redditi d'impresa**, per i quali:
- l'imposta pagata all'estero si è resa definitiva;
- viene richiesto il credito di imposta, di cui all'articolo 165, Tuir.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, oppure nel caso di opzione di cui al comma 5, articolo 165, Tuir, entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

Imposte pagate a titolo definitivo
Sono tali le imposte divenute irripetibili. Non sono, pertanto, comprese le imposte pagate in acconto, o in via provvisoria, e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso, totale o parziale.
Si precisa che:
- se uno Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque la possibilità di chiedere il credito per l'imposta estera, come se questa fosse stata effettivamente versata (imposta figurativa);
- nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

È necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterle esibire a richiesta degli uffici finanziari.
La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo anno di produzione.
Le imprese che hanno optato per il regime di esenzione *ex* articolo 168-*ter,* Tuir non devono compilare il quadro CE con riferimento ai redditi delle S.O. all'estero prodotti in regime di *branch exemption*.
Nell'ipotesi di cui al comma 7 del citato articolo 168-*ter*, dette imprese possono, tuttavia, compilare la sezione II-C al fine di evidenziare le eccedenze di imposta estere maturate in capo alla casa madre negli otto esercizi precedenti a quello di efficacia dell'opzione da scomputare dall'imposta dovuta sul reddito della *branch* esente assoggettato a *recapture.*
Il punto 4.5 del Provvedimento attuativo 28.08.2017 prevede che, in caso di esercizio dell'opzione per la *branch exemption*, le eccedenze di imposta di cui all'articolo 165, comma 6, Tuir, sono scomputabili dai redditi della stabile organizzazione esente che siano oggetto del meccanismo di *recapture*.
Il quadro va utilizzato anche per la **determinazione del credito d'imposta riconosciuto al soggetto residente** nel territorio nel territorio dello Stato che controlla, ai sensi del comma 2, articolo 167, Tuir, imprese o enti residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis* comma 1, Tuir, ovvero alle sue controllate residenti, nel caso in cui siano conseguiti utili provenienti dai medesimi soggetti e per i quali sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 47-*bis*, comma 3, Tuir, il rispetto della condizione indicata nel medesimo articolo 47-*bis*, comma 2, lettera a). Il credito d'imposta spetta, ai sensi dell'articolo 165, Tuir, in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta è computato in aumento del reddito complessivo (articoli 47, comma 4, Tuir).
Lo stesso credito d'imposta è riconosciuto al cedente controllante, ai sensi del comma 2, articolo 167, Tuir, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-*bis,* comma 1, Tuir per i quali sussiste la

condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 47-*bis*. Il credito d'imposta spetta, ai sensi dell'articolo 165 del Tuir, in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi degli articoli 47, comma 4, Tuir; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, è computato in aumento del reddito complessivo (articoli 68, comma 4-*bis*, e 86, comma 4-*bis* del Tuir).
Si ricorda che per tali utili e plusvalenze il credito d'imposta è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 147/2015).
Di seguito il credito d'imposta di cui agli articoli 47, comma 4, 68, comma 4-*bis*, 86, comma 4-*bis*, Tuir è definito "credito d'imposta indiretto".
Il quadro CE si compone di tre sezioni:

- **sezione I**: riservata all'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito di imposta, di cui all'articolo 165, comma 1, Tuir, e del credito d'imposta indiretto;
- **sezione II**: riservata all'indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere, di cui all'articolo 165, comma 6, Tuir e dell'eventuale credito spettante;
- **sezione III**: riepilogativa dei crediti.

Mod. N. ☐☐☐

È prevista la compilazione di più moduli, con indicazione nel relativo riquadro, nel caso in cui i righi delle singole sezioni non fossero sufficienti.

SEZIONE I – CREDITO D'IMPOSTA ARTICOLO 165, COMMA 1, TUIR E CREDITO D'IMPOSTA INDIRETTO

Tale sezione, deputata ad accogliere le imposte divenute definitive entro la data di presentazione della dichiarazione (o entro il termine di cui all'articolo 165, comma 5, Tuir), è divisa in:

- **sezione I-A**: riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione dell'importo teoricamente spettante del credito d'imposta articolo 165, comma 1, Tuir e del credito d'imposta indiretto;
- **sezione I-B**: riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante.

Il **credito per le imposte pagate all'estero** di cui al comma 1, articolo 165, Tuir spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.
Il **credito d'imposta indiretto** spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di conseguimento dei predetti utili e/o di realizzo delle predette plusvalenze. Nell'individuare tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze.

Sezione I-A

SEZIONE I
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir e credito d'imposta indiretto

Sezione I-A
Dati relativi al credito d'imposta

CE1	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo
	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	Imposta lorda	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	Credito d'imposta art. 3 D.Lgs n. 147/2015 già utilizzato	Differenza tra colonna 11 e colonna 12	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	Credito indiretto
	11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15
CE2	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
	11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15
CE3	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00

Per la determinazione del **credito d'imposta spettante di cui al comma 1, articolo 165** è necessario:

- ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno d'imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella presente sezione sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;
- ricondurre, ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

Se il reddito estero d'impresa, così come rideterminato in Italia, è inferiore o pari a zero pur in presenza di imposta pagata all'estero, non deve essere indicato nella presente sezione I; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d'imposta di cui al comma 1. Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

Per la determinazione del **credito d'imposta indiretto** spettante è necessario:

- ricondurre, ove eccedente, l'importo delle imposte estere assolte dalla singola società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e/o delle partecipazioni cedute, alla quota di imposta lorda italiana relativa a tali utili e/o plusvalenze (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate e reddito complessivo), eventualmente diminuito del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito alla stessa società controllata ed allo stesso anno di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. Le istruzioni contenute nella presente sezione sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;
- ricondurre, ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze. Le istruzioni contenute nella

sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

Qualora gli utili siano maturati da società controllate differenti, per ognuna di queste è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte assolte dalle società controllate sono relative a utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate in periodi diversi.

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in società controllate residenti o localizzate nello stesso Stato o territorio a regime fiscale privilegiato e, al contempo, abbia prodotto redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare cumulativamente i due crediti d'imposta (credito d'imposta indiretto e credito d'imposta *ex* articolo 165, Tuir), compilando un unico rigo della presente sezione.
Ai fini della determinazione del credito d'imposta, l'ammontare delle imposte estere da prendere in considerazione è pari alla somma delle imposte pagate all'estero dallo stesso contribuente e di quelle pagate dalle società estere controllate; allo stesso modo, il numeratore del rapporto per il calcolo della quota d'imposta lorda italiana è dato dalla somma dei redditi prodotti all'estero e degli utili conseguiti (e/o delle plusvalenze realizzate) derivanti dalle società estere controllate.
Questa modalità di determinazione del credito d'imposta va adottata anche per la compilazione delle colonne 8 e 9 della presente sezione.

In ogni caso l'imposta netta costituisce un limite per entrambi i crediti d'imposta sopra descritti.

Determinazione del credito d'imposta spettante di cui articolo 165, comma 1, Tuir

Righi da CE1 a CE3

Colonna 1

Codice Stato estero
1

Va indicato il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, come da tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri".

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CIAD	144	GUINEA BISSAU	185	MONTSERRAT	208	SINT MAARTEN	294
AFGHANISTAN	002	CILE	015	GUINEA EQUATORIALE	167	MOZAMBICO	134	SIRIA	065
AJMAN	239	CINA	016	GUYANA	159	MYANMAR	083	SLOVACCA REPUBBLICA	276
ALAND ISOLE	292	CIPRO	101	HAITI	034	NAMIBIA	206	SLOVENIA	260
ALBANIA	087	CITTÀ DEL VATICANO	093	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	NAURU	109	SOMALIA	066
ALGERIA	003	CLIPPERTON	223	HONDURAS	035	NEPAL	115	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
AMERICAN SAMOA	148	COCOS (KEELING) ISLAND	281	HONG KONG	103	NICARAGUA	047	SPAGNA	067
ANDORRA	004	COLOMBIA	017	INDIA	114	NIGER	150	SRI LANKA	085
ANGOLA	133	COMORE, ISOLE	176	INDONESIA	129	NIGERIA	117	ST. HELENA	254
ANGUILLA	209	CONGO	145	IRAN	039	NIUE	205	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
ANTARTIDE	180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	IRAQ	038	NORFOLK ISLAND	285	STATI UNITI D'AMERICA	069
ANTIGUA E BARBUDA	197	COOK ISOLE	237	IRLANDA	040	NORVEGIA	048	SUD SUDAN	297
ARABIA SAUDITA	005	COREA DEL NORD	074	ISLANDA	041	NUOVA CALEDONIA	253	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
ARGENTINA	006	COREA DEL SUD	084	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	NUOVA ZELANDA	049	SUDAN	070
ARMENIA	266	COSTA D'AVORIO	146	ISRAELE	182	OMAN	163	SURINAM	124
ARUBA	212	COSTA RICA	019	JERSEY C.I.	202	PAESI BASSI	050	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
ASCENSION	227	CROAZIA	261	KAZAKISTAN	269	PAKISTAN	036	SVEZIA	068
AUSTRALIA	007	CUBA	020	KENYA	116	PALAU	216	SVIZZERA	071
AUSTRIA	008	CURACAO	296	KIRGHIZISTAN	270	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	SWAZILAND	138
AZERBAIGIAN	268	DANIMARCA	021	KIRIBATI	194	PANAMA	051	TAGIKISTAN	272
AZZORRE ISOLE	234	DOMINICA	192	KOSOVO	291	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TAIWAN	022
BAHAMAS	160	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	KUWAIT	126	PARAGUAY	052	TANZANIA	057
BAHRAIN	169	DUBAI	240	LAOS	136	PENON DE ALHUCEMAS	232	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BANGLADESH	130	ECUADOR	024	LESOTHO	089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233		

BARBADOS 118	EGITTO 023	LETTONIA 258	PERÙ 053	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO 245
BELGIO 009	ERITREA 277	LIBANO 095	PITCAIRN 175	THAILANDIA 072
BELIZE 198	ESTONIA 257	LIBERIA 044	POLINESIA FRANCESE 225	TIMOR EST 287
BENIN 158	ETIOPIA 026	LIBIA 045	POLONIA 054	TOGO 155
BERMUDA 207	FAEROER (ISOLE) 204	LIECHTENSTEIN 090	PORTOGALLO 055	TOKELAU 236
BHUTAN 097	FALKLAND (ISOLE) 190	LITUANIA 259	PORTORICO 220	TONGA 162
BIELORUSSIA 264	FIJI, ISOLE 161	LUSSEMBURGO 092	PRINCIPATO DI MONACO 091	TRINIDAD E TOBAGO 120
BOLIVIA 010	FILIPPINE 027	MACAO 059	QATAR 168	TRISTAN DA CUNHA 229
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA. 295	FINLANDIA 028	MACEDONIA 278	RAS EL KAIMAH 242	TUNISIA 075
BOSNIA-ERZEGOVINA 274	FRANCIA 029	MADAGASCAR 104	REGNO UNITO 031	TURCHIA 076
BOTSWANA 098	FUJAYRAH 241	MADEIRA 235	REUNION 247	TURKMENISTAN 273
BOUVET ISLAND 280	GABON 157	MALAWI 056	ROMANIA 061	TURKS E CAICOS (ISOLE) 210
BRASILE 011	GAMBIA 164	MALAYSIA 106	RUANDA 151	TUVALU 193
BRUNEI DARUSSALAM 125	GEORGIA 267	MALDIVE 127	RUSSIA (FEDERAZIONE DI) 262	UCRAINA 263
BULGARIA 012	GERMANIA 094	MALI 149	SAHARA OCCIDENTALE 166	UGANDA 132
BURKINA FASO 142	GHANA 112	MALTA 105	SAINT KITTS E NEVIS 195	UMM AL QAIWAIN 244
BURUNDI 025	GIAMAICA 082	MAN ISOLA 203	SAINT LUCIA 199	UNGHERIA 077
CAMBOGIA 135	GIAPPONE 088	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE) 219	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE 222	URUGUAY 080
CAMERUN 119	GIBILTERRA 102	MAROCCO 107	SAINT-PIERRE E MIQUELON 248	UZBEKISTAN 271
CAMPIONE D'ITALIA 139	GIBUTI 113	MARSHALL (ISOLE) 217	SALOMONE ISOLE 191	VANUATU 121
CANADA 013	GIORDANIA 122	MARTINICA 213	SALVADOR 064	VENEZUELA 081
CANARIE ISOLE 100	GOUGH 228	MAURITANIA 141	SAMOA 131	VERGINI AMERICANE (ISOLE) 221
CAPO VERDE 188	GRECIA 032	MAURITIUS 128	SAINT BARTHELEMY 293	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE) 249
CAROLINE ISOLE 256	GRENADA 156	MAYOTTE 226	SAN MARINO 037	VIETNAM 062
CAYMAN (ISOLE) 211	GROENLANDIA 200	MELILLA 231	SAO TOME E PRINCIPE 187	WAKE ISOLE 178
CECA (REPUBBLICA) 275	GUADALUPA 214	MESSICO 046	SENEGAL 152	WALLIS E FUTUNA 218
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA) 143	GUAM 154	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI) 215	SEYCHELLES 189	YEMEN 042
CEUTA 246	GUATEMALA 033	MIDWAY ISOLE 177	SERBIA 289	ZAMBIA 058
CHAFARINAS 230	GUAYANA FRANCESE 123	MOLDOVIA 265	SHARJAH 243	ZIMBABWE 073
CHAGOS ISOLE 255	GUERNSEY 201	MONGOLIA 110	SIERRA LEONE 153	
CHRISTMAS ISLAND 282	GUINEA 137	MONTENEGRO 290	SINGAPORE 147	

Colonna 2

Anno
2

Va indicato il periodo di imposta in cui è stato prodotto il reddito estero.

Colonna 3

Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate
3 ,00

Va indicato il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia.
Se il **reddito** da indicare è di impresa, l'importo da esporre è quello **rideterminato** con riferimento alla **normativa fiscale italiana**. Se quest'ultimo risulta inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato.

Colonna 4

Imposta estera
4 ,00

Vanno indicate le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.
I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'articolo 165, devono indicare in questa colonna anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.
L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'articolo 165, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente nel periodo di produzione del reddito.
In presenza di un'imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato.

Colonna 5

Reddito complessivo
5 ,00

Va indicato il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato in colonna 2, aumentato di eventuali crediti di imposta su fondi comuni e diminuito delle perdite di precedenti periodi di imposta.

Colonna 6

Imposta lorda
6 ,00

Va indicata l'imposta lorda italiana relativa all'anno di imposta indicato a colonna 2.

Colonna 7

Imposta netta
7 ,00

Va indicata l'imposta netta italiana relativa all'anno di imposta indicato a colonna 2.

Colonna 8

Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni
8 ,00

Va indicato il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo a redditi prodotti all'estero nel periodo di imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero.

Colonna 9

di cui relativo allo Stato estero di colonna 1
9 ,00

Va indicato il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, relativo a redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero indicato in colonna 1.
L'importo da indicare in colonna 9 è già compreso in quello di colonna 8.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Stato estero	anno di produzione	reddito estero	imposta pagata all'estero	imposta definitiva entro il 10.12.2020	imposta definitiva entro il 30.11.2021	credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativa ad imposta definitiva entro il 10.12.2020
008	2019	1.500	525	300	225	300
209	2019	4.000	1.200	1.200		1.200

di cui relativo allo Stato estero di colonna 1
9 300,00

Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni
8 1.500,00

Colonna 10

Quota di imposta lorda
10 ,00

Va indicata la quota d'imposta lorda italiana, così determinata:

$$\frac{\text{reddito estero (col. 3)}}{\text{reddito complessivo (col. 5)}} \times \text{imposta lorda (col. 6)}$$

Se il rapporto > 1 → va indicato "1"

Colonna 11

Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda
11 ,00

Va indicato l'importo dell'imposta estera, eventualmente ricondotta entro il limite dell'imposta lorda diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni e relativo allo stesso Stato e anno di produzione.
Deve essere riportato il minor importo tra, quello indicato in colonna 4, e la seguente differenza (colonna 10 – colonna 9).

Colonna 14

Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR
14 ,00

Riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 165, comma 5, Tuir. Va indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

Determinazione del credito di imposta indiretto

Righi da CE1 a CE3

Colonna 1 Codice Stato estero 1	Va indicato il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera controllata, come da tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri" presente nel capitolo dedicato al Frontespizio.
Colonna 2 Anno 2	Va indicato il periodo di imposta in cui sono stati conseguiti gli utili e/o sono state realizzate le plusvalenze.
Colonna 3 Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate 3 ,00	Vanno indicati gli utili conseguiti e/o le plusvalenze realizzate nel periodo di imposta di cui a colonna 2; tale importo va aumentato delle imposte estere indicate nella colonna 4.
Colonna 4 Imposta estera 4 ,00	Vano indicate le imposte assolte dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione agli utili conseguiti e/o alle partecipazioni cedute, resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione, per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni. I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5, articolo 165, Tuir, devono indicare in questa colonna anche la quota d'imposta relativa alle imposte assolte dalla società controllata che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. In presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato.
Colonna 5 Reddito complessivo 5 ,00	Va indicato il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato in colonna 2, aumentato di eventuali crediti di imposta su fondi comuni e del credito d'imposta internazionalizzazione, al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta.
Colonna 6 Imposta lorda 6 ,00	Va indicata l'imposta lorda italiana relativa all'anno di imposta indicato a colonna 2.
Colonna 7 Imposta netta 7 ,00	Va indicata l'imposta netta italiana relativa all'anno di imposta indicato a colonna 2.
Colonna 8 Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni 8 ,00	Va indicato il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo agli utili conseguiti e/o alle plusvalenze realizzate nel periodo di imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo società controllate estera che ha maturato gli utili.
Colonna 9 di cui relativo allo Stato estero di colonna 1 9 ,00	Va indicato il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo a agli utili conseguiti e/o alle plusvalenze realizzate nel periodo di imposta indicato a colonna 2 e maturati dalle società controllate residenti e localizzate nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1. L'importo da indicare in colonna 9 è già compreso in quello di colonna 8.

	La compilazione di colonna 9 si rende necessaria quando l'imposta complessivamente assolta dalla medesima società controllata si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito di imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.
Colonna 10 Quota di imposta lorda 10 ,00	Va indicata la quota di imposta lorda italiana così determinata: $\frac{\text{reddito estero (col. 3)}}{\text{reddito complessivo (col. 5)}}$ x imposta lorda (col. 6) Se il rapporto > 1 → va indicato "1"
Colonna 11 Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda 11 ,00	Va indicato l'importo delle imposte estere, di colonna 4, eventualmente ricondotte entro il limite dell'imposta lorda diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo alla stessa società controllata e allo stesso anno di conseguimento degli utili e/o realizzo delle plusvalenze. Deve essere riportato il minor importo tra quello indicato in colonna 4 e la seguente differenza (colonna 10 – colonna 9).
Colonna 12 Credito d'imposta art. 3 D.Lgs n. 147/2015 già utilizzato 12 ,00	Va indicato il credito d'i1021mposta già utilizzato in periodi d'imposta precedenti dal cedente della partecipazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4 del Tuir.
Colonna 13 Differenza tra colonna 11 e colonna 12 13 ,00	colonna 11 – colonna 12, se positiva.
Colonna 14 Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR 14 ,00	La colonna 14 è riservata ai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5, articolo 165, Tuir di usufruire del credito d'imposta anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota delle imposte, già compresa nell'importo di colonna 4, relativa alle imposte assolte dalla società controllata che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.
Colonna 15 Credito indiretto 15	Va indicato il codice "1" se il rigo è compilato ai fini della determinazione del credito d'imposta indiretto; "2" se ai fini della determinazione di entrambi i crediti (indiretto ed *ex* articolo 165, comma 1, Tuir).

Sezione I-B

Sezione I-B Determinazione del credito d'imposta		Anno	Totale col. 11 o col. 13 sez. I-A riferite allo stesso anno	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
	CE4	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	CE5	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Con riferimento all'importo indicato in colonna 11 o in colonna 13, qualora compilata la colonna 15, dei righi da CE1 a CE3 della sezione I-A è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, ricondurre, ove eccedenti, tali im-

porti nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei righi da CE1 a CE3) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.
Se nella sezione I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero e/o per ogni periodo d'imposta di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze (col. 2 dei righi da CE1 a CE3), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 (per i righi per i quali non è compilata la colonna 15) e alla somma degli importi indicati nella colonna 13 (per i righi per i quali è compilata la colonna 15), di ciascun rigo della sezione I-A.
Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito e/o di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B.
Se, ad esempio, nella sezione I-A sono stati compilati tre righi di cui i primi due relativi all'anno 2019 ed il terzo rigo all'anno 2020, nella sezione I-B dovranno essere compilati due distinti righi, uno per l'anno 2019 ed uno per l'anno 2020.

Righi da CE4 a CE5

Colonna 1 Anno 1	Va indicato l'anno di imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero e/o sono stati conseguiti gli utili maturati dalla società controllata e/o realizzate le plusvalenze.
Colonna 2 Totale col. 11 o col. 13 sez. I-A riferite allo stesso anno 2 ,00	Va indicato il totale degli importi indicati nella colonna 11 (per i righi della sez. I-A per i quali non è compilata la colonna 15) e nella colonna 13 (per i righi della sez. I-A per i quali è compilata la colonna 15) dei righi da CE1 a CE3 riferiti all'anno indicato in colonna 1 di questo rigo.
Colonna 3 Capienza nell'imposta netta 3 ,00	Va indicato l'importo dell'imposta netta diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (colonna 8) dei righi della sezione I-A, riferiti all'anno indicato in colonna 1 del presente rigo.
Colonna 4 Credito da utilizzare nella presente dichiarazione 4 ,00	Va indicato l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. Deve essere, quindi, indicato il minore tra l'importo di colonna 2 e di colonna 3 di questo rigo.

L'importo va riportato nel rigo CE23

SEZIONE II – CREDITO D'IMPOSTA ARTICOLO 165, COMMA 6, TUIR

Tale sezione è riservata alla determinazione delle eccedenze di imposta di cui all'articolo 165, comma 6, Tuir, per i redditi esteri qualificati come redditi di impresa in Italia.
È divisa in:

- **Sezione II-A**: riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta spettante;
- **Sezione II-B**: riservata all'esposizione delle eccedenze d'imposta determinate nella sezione II-A;
- **Sezione II-C**: riservata alla determinazione del credito, con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni.

Articolo 165, comma 6, Tuir
Nel caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, nello stesso Paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota d'imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma.

La norma si applica anche al credito d'imposta indiretto.
La sezione II va compilata ai fini della determinazione delle eccedenze di imposta, anche nei seguenti casi:
- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d'imposta pagata all'estero;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

Nel caso in cui il contribuente abbia conseguito utili e/o realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni in Cfc e, al contempo, abbia prodotto redditi nel medesimo Stato estero, è necessario determinare cumulativamente le eccedenze d'imposta di cui al comma 6 relative ad entrambi i crediti (indiretto ed *ex* articolo 165, Tuir) compilando un unico rigo della Sezione II-A.

Sezione II-A

SEZIONE II
Credito d'imposta comma 6, art. 165 Tuir

Sezione II-A
Dati relativi alla determinazione del credito

CE6

Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta
1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

Imposta lorda	Eccedenza imposta nazionale	Eccedenza imposta estera	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale negativa
7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00

Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00

Credito già utilizzato	Credito indiretto
17 ,00	18

CE7

1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
7 ,00		8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
12 ,00		13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00
17 ,00		18			

CE8

1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
7 ,00		8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
12 ,00		13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00
17 ,00		18			

Applicazione del comma 6, articolo 165, Tuir al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Precisazioni per la compilazione della sezione II-A:
- nel caso di redditi prodotti in Stati differenti, è necessario compilare un distinto rigo per ognuno;
- nel caso di imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti in periodi diversi, è necessario compilare un distinto rigo per ognuna.

Righi da CE6 a CE8

Colonna 1 Codice Stato estero 1	Va indicato il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, come da tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri" (vedi colonna 1 righi CE1-CE3)..
Colonna 2 Anno 2	Va indicato il periodo di imposta in cui è stato prodotto il reddito estero.
Colonna 3 Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate 3 ,00	Va indicato il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. L'importo da esporre è quello **rideterminato** con riferimento alla **normativa fiscale italiana** e va indicato anche se negativo.
Colonna 4 Imposta estera 4 ,00	Va indicato l'importo delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione, o entro il termine di cui al comma 5. Con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell'anno, di cui alle colonne 1 e 2, va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensiva, quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito, in precedenti dichiarazioni, del credito di imposta di cui al comma 1.
Colonna 5 Reddito complessivo 5 ,00	Va indicato il reddito complessivo relativo al periodo d'imposta indicato in colonna 2, aumentato di eventuali crediti di imposta su fondi comuni e diminuito delle perdite di precedenti periodi di imposta.
Colonna 6 Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta 6 ,00	Va indicato l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1, per la parte non fruibile, in quanto eccedente il limite dell'imposta netta. Tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera.
	CASO PRATICO Imposta estera = 120 quota di imposta lorda = 100 Imposta netta = 70 credito spettante ai sensi del comma 1 = 70 importo da indicare nella colonna 6 = (100 – 70) = 30
Colonna 7 Imposta lorda 7 ,00	Va indicata l'imposta lorda italiana relativa all'anno di imposta indicato a colonna 2.

Colonna 8

Eccedenza imposta nazionale
8 ,00

Va indicato l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale. La sua determinazione varia a seconda che il reddito estero sia positivo oppure sia negativo.

- **reddito estero positivo o pari a zero**

$$\textbf{col. 8} = \frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \textbf{ x col. 7} - \text{col. 4}$$

Se il rapporto assume un valore > 1 → va indicato "1"

Se il risultato dell'operazione è negativo (ovvero non si determina alcuna eccedenza di imposta nazionale), la colonna 8 non va compilata.

- **reddito estero negativo**

$$\textbf{col. 8} = \frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \textbf{ x col. 7}$$

- **reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero**

In tal caso, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

1) se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto), occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e di col. 5. Su detta differenza va calcolata la maggiore imposta lorda che risulterebbe dovuta se il reddito estero non avesse concorso al reddito complessivo. L'importo così determinato va riportato, preceduto dal segno meno, in col. 8;
2) se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.
   L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo), dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale.

Colonna 9

Eccedenza imposta estera
9 ,00

Va indicato l'importo dell'eccedenza di imposta estera: la sua determinazione varia a seconda che il reddito estero sia positivo oppure sia negativo.

- **reddito estero positivo**

$$\textbf{col. 9} = \text{col. 4} - \frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \textbf{ x col. 7}$$

Se il rapporto assume un valore > 1 → va indicato "1"

Se il risultato dell'operazione:

- è negativo o pari a zero (ovvero non si determina alcuna eccedenza di imposta estera), nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6;
- è positivo, l'eccedenza di imposta va aumentata di quanto indicato in colonna 6, relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

	• **reddito estero negativo o pari a zero** L'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito, ai sensi del comma 1.

Le **colonne da 10 a 17** devono essere compilate qualora, con riferimento allo Stato estero di cui a colonna 1 ed all'anno di colonna 2: si sia determinata nella precedente dichiarazione un'eccedenza di imposta nazionale o estera (ai sensi dell'articolo 165, comma 6, Tuir). Tale circostanza, può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui, nella precedente dichiarazione, le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito, ai sensi del comma 6. In tale caso, per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.

Colonna 10 Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni 10 ,00	Va indicata l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero, di cui a colonna 1 e all'anno di colonna 2, risultante dalle precedenti dichiarazioni.
Colonna 11 Eccedenza imposta nazionale negativa 11 ,00	Va indicata l'eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Stato estero di col. 1) che, nelle precedenti dichiarazioni, è stata portata in diminuzione dall'eccedenza di imposta nazionale, prima di procedere alla compensazione di quest'ultima (riportata nella colonna 10 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera. L'importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere preceduto dal segno meno.
Colonna 12 Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni 12 ,00	Va indicato il credito utilizzato nella precedente dichiarazione, determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta lorda indicata nella colonna 10 con le eccedenze di imposta estera.
Colonna 13 Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni 13 ,00	Va indicata l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di colonna 1 ed all'anno di colonna 2, risultante dalla precedente dichiarazione.
Colonna 14 Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni 14 ,00	Va indicato il credito utilizzato nella precedente dichiarazione, determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella colonna 13 con le eccedenze di imposta nazionale.
Colonna 15 Eccedenza imposta nazionale residua 15 ,00	Va indicata l'eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 12. A tal fine, è necessario distinguere il caso in cui è stata compilata la colonna 11, da quello in cui tale colonna non è stata compilata. • **colonna 11 non compilata** Se l'importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, bisogna riportare tale importo nella colonna 15, preceduto dal segno meno.

Qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, bisogna indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.
Se l'importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza: col. 8 – col. 12
Se il risultato è positivo, riportare tale valore nella colonna 15; se il risultato è negativo o pari a zero, la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17.

- **colonna 11 compilata**
  La colonna 11 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata un'eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con un'eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da un'eccedenza di imposta nazionale negativa. Al fine della corretta determinazione dell'eccedenza di imposta nazionale residua da indicare nella colonna 15, bisogna operare come di seguito descritto.

Capienza = col. 8 – col. 11

- **capienza < 0**
  - la colonna 15 non va compilata;
  - riportare nella colonna 17 l'intero importo di colonna 12; in tal caso, infatti, l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
  - riportare l'importo sopra definito, "Capienza", nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni", relativa alla dichiarazione in cui è stata generata l'eccedenza di imposta nazionale negativa (rigo CE12 o CE18);
  - infine, va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale, non più presente a seguito della rideterminazione.

  Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni", relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).
- **capienza = 0**
  - la colonna 15 non va compilata;
  - riportare nella colonna 17 l'intero importo di colonna 12; in tal caso, infatti, l'importo del credito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito;
  - infine, va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione.

  Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni", relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19).

	• **capienza > 0** Calcolare *LimiteCredito* = Capienza – col. 12 (l'importo della Capienza è quello come sopra determinato) **Se LimiteCredito è minore di zero**: - la colonna 15 non va compilata; - riportare nella colonna 17 l'importo di *LimiteCredito* non preceduto dal segno meno; tale importo costituisce la parte di credito fruito che deve essere restituito; - infine, va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione. Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni", relativa alla dichiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19); **Se LimiteCredito è uguale a zero:** - la colonna 15 non va compilata; - nella colonna 17 non va riportato alcun importo; **Se LimiteCredito è maggiore di zero:** - nella colonna 15 va riportato l'importo di *LimiteCredito* come sopra determinato; - nella colonna 17 non va riportato alcun importo;
Colonna 16 Eccedenza imposta estera residua 16 ,00	Va indicata l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 14. A tal fine, è necessario determinare la seguente differenza: **col. 9 – col. 14** Se il risultato è positivo, riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo, la colonna 16 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17.
Colonna 17 Credito già utilizzato 17 ,00	Va indicato l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 15 e 16; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo CE25.

Applicazione del comma 6, articolo 165, Tuir al credito d'imposta indiretto

Qualora gli utili siano maturati da società controllate differenti, per ognuna di queste è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte assolte dalle società controllate sono relative a utili conseguiti e/o plusvalenze realizzate in periodi diversi.

Righi da CE6 a CE8

Colonna 1 Codice Stato estero 1	Va indicato il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera controllata, come da tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri" (si veda colonna 1 righi CE1-CE3).

Colonna 2 Anno 2	Va indicato il periodo di imposta in cui sono stati conseguiti gli utili o realizzate le plusvalenze.
Colonna 3 Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate 3 ,00	Vanno indicati gli utili conseguiti o le plusvalenze realizzate nel periodo di imposta di cui a colonna 2; tale importo va aumentato delle imposte estere indicate nella successiva colonna 4.
Colonna 4 Imposta estera 4 ,00	Vanno indicate le imposte assolte dalla società controllata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione agli utili conseguiti o alle partecipazioni cedute. Va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d'imposta internazionalizzazione. Tale situazione può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione).
Colonna 5 Reddito complessivo 5 ,00	Va indicato il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato in colonna 2, aumentato di eventuali crediti di imposta su fondi comuni e del credito di imposta internazionalizzazione e diminuito delle perdite di precedenti periodi di imposta.
Colonna 6 Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta 6 ,00	Va indicato l'importo del credito di imposta internazionalizzazione, per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta. Tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera.
Colonna 7 Imposta lorda 7 ,00	Va indicata l'imposta lorda italiana relativa all'anno di imposta indicato a colonna 2.
Colonna 8 Eccedenza imposta nazionale 8 ,00	Va indicato l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale derivante dalla seguente operazione: $\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}}$ **x col. 7** - col. 4 Se il rapporto assume un valore > 1 → va indicato "1" Se il risultato dell'operazione è negativo (ovvero non si determina alcuna eccedenza di imposta nazionale) la colonna 8 non va compilata.
Colonna 9 Eccedenza imposta estera 9 ,00	Va indicato l'importo dell'eccedenza di imposta estera derivante dalla seguente operazione: col. 4 - $\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}}$ **x col. 7** Se il rapporto assume un valore > 1 → va indicato "1"

	Se il risultato dell'operazione: • è negativo o pari a zero (ovvero non si determina alcuna eccedenza di imposta estera) nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6; • è positivo, l'eccedenza di imposta va aumentata di quanto indicato in colonna 6 relativo al credito, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Le **colonne da 10 a 17** devono essere compilate qualora con riferimento alla controllata dello Stato estero di colonna 1 ed all'anno di colonna 2 sia stata determinata nella precedente dichiarazione una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.

Colonna 10 Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni 10 ,00	Va indicata l'eccedenza di imposta nazionale relativa alla controllata relativa allo Stato estero di cui a colonna 1 e all'anno di colonna 2, risultante dalle precedenti dichiarazioni.
Colonna 11 Eccedenza imposta nazionale negativa 11 ,00	Va indicata l'eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Stato estero di col. 1) che, nelle precedenti dichiarazioni, è stata portata in diminuzione dall'eccedenza di imposta nazionale, prima di procedere alla compensazione di quest'ultima (riportata nella colonna 10 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera. L'importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere preceduto dal segno meno.
Colonna 12 Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni 12 ,00	Va indicato il credito utilizzato nella precedente dichiarazione determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta lorda indicata nella colonna 10 con eccedenze di imposta estera.
Colonna 13 Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni 13 ,00	Va indicata l'eccedenza di imposta estera relativa alla controllata estera di colonna 18 ed all'anno di colonna 2 risultante dalla precedenti dichiarazioni.
Colonna 14 Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni 14 ,00	Va indicato il credito utilizzato nella precedente dichiarazione determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella colonna 13 con eccedenze di imposta nazionale.
Colonna 15 Eccedenza imposta nazionale residua 15 ,00	Va indicata l'eccedenza di imposta nazionale tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 12. A tal fine è necessario determinare la seguente differenza: **col. 8 – col. 12** È necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 11 da quello nel quale tale colonna non è stata compilata. Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 15; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17.

Colonna 16 Eccedenza imposta estera residua 16 ,00	Va indicata l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 14. A tal fine determinare la seguente differenza: **col. 9 – col. 14** Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 16 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 17.
Colonna 17 Credito già utilizzato 17 ,00	Va indicato l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 15 e 16; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo CE25.
Colonna 18 Credito indiretto 18	Va indicato uno dei seguenti codici: • **codice 1**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione delle eccedenze relative al credito d'imposta indiretto; • **codice 2**, se il rigo è compilato ai fini della determinazione delle eccedenze relative ad entrambi i crediti (credito d'imposta *ex* articolo 165, Tuir e credito d'imposta indiretto). In caso di compilazione del rigo ai fini della determinazione delle eccedenze relative al solo credito d'imposta *ex* articolo 165, Tuir, la presente colonna non va compilata.

Con riferimento al medesimo anno indicato nella colonna 2 dei righi della sezione II-A, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1, articolo 165, Tuir, del credito d'imposta indiretto e delle eccedenze di imposta nazionale non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al suddetto periodo d'imposta. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate
potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità sopra esposte dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1, articolo 165, Tuir e del credito indiretto.

Sezione II-B

Sezione II-B art.165, comma 6 Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione		Codice Stato estero	Totale eccedenza imposta nazionale	Totale eccedenza imposta estera	Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
	CE9	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	CE10	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

Nella sezione II-B vanno esposte le eccedenze di imposta determinate nella sezione II-A, le quali vanno aggregate per ogni singolo Stato estero indipendentemente dall'anno di produzione del reddito e le eccedenze d'imposta residua.
Se con riferimento a ogni Stato estero sono maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione delle stesse determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6.

Righi da CE9 a CE10

Colonna 1 Codice Stato estero 1	Va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera, come da tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri" (si veda colonna 1 righi CE1-CE3).
Colonna 2 Totale eccedenza imposta nazionale 2 ,00	Va indicata la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei righi da CE6 a CE8, riferiti allo stesso Stato estero di col.1, indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate, nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonne da 10 a 17, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15.
Colonna 3 Totale eccedenza imposta estera 3 ,00	Va indicata la somma degli importi indicati nella col. 9 dei righi da CE6 a CE8, riferiti allo stesso Stato estero di col.1, indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonne da 10 a 17, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 16.
Colonna 4 Credito 4 ,00	Va indicato il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito, pertanto, può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate, ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella **colonna 5** o nella **colonna 6**.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Col. 2 = 1.500
Col. 3 = 1.200

Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
4 1.200 ,00	5 300 ,00	6 ,00

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Col. 2 = 1.000
Col. 3 = 1.200

Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
4 1.000 ,00	5 ,00	6 200 ,00

ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Col. 2 = -300
Col. 3 = 500

Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
4 ,00	5 -300 ,00	6 500 ,00

Sezione II-C

Sezione II-C
art.165, comma 6
Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

	Codice Stato estero	Art. 168-ter del Tuir
CE11	1	2

		8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
CE13	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	,00
CE14	Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00
CE15	Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00

Casi particolari ☐

segue		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
CE13	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE14	Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE15	Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00

	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
CE16	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

La sezione II-C va compilata per ogni singolo Stato estero, indicando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate:

- nelle precedenti dichiarazioni;
- nella presente dichiarazione, per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione II-B.

La sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righi CE9 e CE10 presenti nella sezione II-B, ed, in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.
La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6, e l'esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi, distintamente per periodo di formazione.

Casi particolari ☐ Tale casella va barrata nel caso in cui, all'ammontare delle eccedenze di imposta nazionale/estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti, i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d'imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione (ad esempio: eccedenze trasferite da società trasparente ai sensi dell'articolo 116 del Tuir, relativamente a redditi prodotti in periodi d'imposta anteriori all'opzione per il regime della trasparenza). Conseguentemente, l'ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 9 dei righi CE12 e CE13 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione, come sopra specificato.
Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8, dei righi CE12 e CE13, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 dei righi CE12 e CE13), la casella "Casi particolari" non va barrata.

Di seguito si riportano le istruzioni per i righi da CE11 a CE16; istruzioni che valgono anche per i righi da CE17 a CE22.

CE11	Codice Stato estero 1

Nel **rigo CE11** va indicato il codice dello Stato o territorio estero di residenza o localizzazione della società estera controllata, come da tabella "Elenco dei Paesi e Territori esteri" presente nel capitolo dedicato al Frontespizio.

	Art. 168-ter del Tuir 2

Va barrata nei riquadri riferiti alle stabili organizzazioni esenti va barrata **("Articolo 168-*ter* del Tuir")**.

Rigo CE12

	8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
CE12 Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

segue	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
CE12 Eccedenza d'imposta nazionale	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00

Vanno riportate le eccedenze di imposta nazionale relative allo Stato/controllata estera di rigo CE11.

Colonna 1	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE14 colonna 2 del modello Redditi PF 2020.
Colonna 2	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE14 colonna 3 del modello Redditi PF 2020.
Colonna 3	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE14 colonna 4 del modello Redditi PF 2020.
Colonna 4	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE14 colonna 5 del modello Redditi PF 2020.
Colonna 5	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE14 colonna 6 del modello Redditi PF 2020.
Colonna 6	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE14 colonna 7 del modello Redditi PF 2020.
Colonna 7	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE14 colonna 8 del modello Redditi PF 2020.
Colonna 8	Va indicato l'importo indicato nel rigo CE14 colonna 9 del modello Redditi PF 2020.
Colonna 9	Va indicato l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo, è quello indicato nella colonna 5 del rigo CE9 o CE10, relativo al medesimo Stato.

Rigo CE13

	8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
CE12 Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
CE13 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	,00

segue		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00
CE13	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00

Vanno riportate le eccedenze di imposta estera relative allo Stato estera di rigo CE11, derivanti da Redditi PF 2020.

Colonna 1	Va riportato l'importo indicato nel rigo CE13 colonna 2 del modello Redditi PF 2020.
Colonna 2	Va riportato l'importo indicato nel rigo CE13 colonna 3 del modello Redditi PF 2020.
Colonna 3	Va riportato l'importo indicato nel rigo CE13 colonna 4 del modello Redditi PF 2020.
Colonna 4	Va riportato l'importo indicato nel rigo CE13 colonna 5 del modello Redditi PF 2020.
Colonna 5	Va riportato l'importo indicato nel rigo CE13 colonna 6 del modello Redditi PF 2020.
Colonna 6	Va riportato l'importo indicato nel rigo CE13 colonna 7 del modello Redditi PF 2020.
Colonna 7	Va riportato l'importo indicato nel rigo CE13 colonna 8 del modello Redditi PF 2020.
Colonna 8	Va riportato l'importo indicato nel rigo CE13 colonna 9 del modello Redditi PF 2020.
Colonna 9	Va indicato l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo, è quello indicato nella colonna 6 del rigo CE9 o CE10, relativo al medesimo Stato.

Se l'eccedenza di imposta derivante dalle precedenti dichiarazioni, riferita ad un determinato Stato, sia oggetto di rideterminazione nella sezione II-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne da 1 a 8 dei righi CE12 e CE13, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato, relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera.

Rigo CE16

	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
CE16	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Colonna 1	Va indicata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale, indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE12.
Colonna 2	Va indicata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera. indicate nelle colonne da 1 a 9 del rigo CE13.
Colonna 3	Va indicato il credito di imposta maturato (fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze), se nelle colonne 1 e 2 precedenti siano riportate eccedenze di diversa natura e l'importo di colonna 1 sia positivo.

Colonna 4	Va indicato l'importo determinato dalla somma, in valore assoluto, delle eccedenze negative di imposta nazionale (colonne da 1 a 9 del rigo CE12) e l'importo della colonna 3 del rigo CE16.

Se non è maturato alcun credito (CE16 col. 3 non compilato), nelle colonne dei righi CE14 e CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei righi CE12 e CE13.

Istruzioni ministeriali: calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera
Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo CE16; si precisa inoltre, che:
- *il credito d'imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d'imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;*
- *le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.*

Rigo CE14

CE14 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00

L'importo da indicare in tale rigo deriva dal seguente procedimento:
- determinazione del seguente importo: **CE12 col. 1 – CE16 col. 4**
  - se positivo > nelle colonne dei righi CE14 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo CE12;
  - se negativo o pari a zero > il rigo CE14 col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO A1) va utilizzato per la determinazione del residuo, di cui al rigo CE14 col. 2;
- determinazione del seguente importo: **CE12 col. 2 – RIPORTO A1**
  - se positivo > riportare tale importo a rigo CE14 col. 2;
  - se negativo o pari a zero > il rigo CE14 col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO A2) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE14 col. 3;
- determinazione del seguente importo: **CE12 col. 3 – RIPORTO A2**
  - se positivo > riportare tale importo nel rigo CE14 col. 3;
  - se negativo o pari a zero > il rigo CE14 col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO A3) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE14 col. 4;
- determinazione del seguente importo: **CE12 col. 4 – RIPORTO A3**
  - se positivo > riportare tale importo a rigo CE14 col. 4;
  - se negativo o pari a zero > il rigo CE14 col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO A4) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE14 col. 5;
- determinazione del seguente importo: **CE12 col. 5 – RIPORTO A4**
  - se positivo > riportare tale importo a rigo CE14 col. 5;
  - se negativo o pari a zero > il rigo CE14 col. 5 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO A5) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE14 col. 6;
- determinazione del seguente importo: **CE12 col. 6 – RIPORTO A5**
  - se positivo > riportare tale importo a rigo CE14 col. 6;

  - se negativo o pari a zero > il rigo CE14 col. 6 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO A6) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE14 col. 7;
- determinazione del seguente importo: **CE12 col. 7 – RIPORTO A6**
  - se positivo > riportare tale importo a rigo CE14 col. 7;
  - se negativo o pari a zero > il rigo CE14 col. 7 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO A7) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE14 col. 8;
- determinazione del seguente importo: **CE12 col. 8 – RIPORTO A7**
  - se positivo > riportare tale importo a rigo CE14 col. 8;
  - se negativo o pari a zero > il rigo CE14 col. 8 non va compilato. e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO A8) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE14 col. 9;
- determinazione del seguente importo: **CE12 col. 9 – RIPORTO A8**
  - se positivo > riportare tale importo a rigo CE14 col. 9;
  - se negativo o pari a zero > il rigo CE14 col. 9 non va compilato

Se nel rigo CE12, una delle colonne non è compilata o è indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale) > la rispettiva colonna del rigo CE14 non va compilata.

Rigo CE15

CE15 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00

L'importo da indicare in tale rigo deriva dal seguente procedimento:
- determinazione del seguente importo: **CE13 col. 1 – CE16 col. 3**
  - se positivo > nelle colonne dei righi CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne del rigo CE13;
  - se negativo o pari a zero > il rigo CE14 col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO B1) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE15 col. 2;
- determinazione del seguente importo: **CE13 col. 2 – RIPORTO B1**
  - se positivo > riportare tale importo a rigo CE15 col. 2;
  - se negativo o pari a zero > il rigo CE14 col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO B2) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE15 col. 3;
- determinazione del seguente importo: **CE13 col. 3 – RIPORTO B2**
  - se positivo > riportare tale importo a rigo CE15 col. 3;
  - se negativo o pari a zero > il rigo CE14 col. 3 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO B3) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE15 col. 4;
- determinazione del seguente importo: **CE13 col. 4 – RIPORTO B3**
  - se positivo > riportare tale importo a rigo CE15 col. 4;
  - se negativo o pari a zero > il rigo CE15 col. 4 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO B4) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE15 col. 5;
- determinazione del seguente importo: **CE13 col. 5 – RIPORTO B4**
  - se positivo > riportare tale importo a rigo CE15 col. 5;
  - se negativo o pari a zero > il rigo CE15 col. 5 non va compilato e il valore assoluto dell'importo

negativo (chiamato RIPORTO B5) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE15 col. 6;

- determinazione del seguente importo: **CE13 col. 6 – RIPORTO B5**
  - se positivo > riportare tale importo a rigo CE15 col. 7;
  - se negativo o pari a zero > il rigo CE15 col. 6 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO B6) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE15 col. 7;
- determinazione del seguente importo: **CE13 col. 7 – RIPORTO B6**
  - se positivo > riportare tale importo a rigo CE15 col. 7;
  - se negativo o pari a zero > il rigo CE15 col. 7 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO B7) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE15 col. 8;
- determinazione del seguente importo: **CE13 col. 8 – RIPORTO B7**
  - se positivo > riportare tale importo a rigo CE15 col. 8;
  - se negativo o pari a zero > il rigo CE15 col. 8 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (chiamato RIPORTO B8) va utilizzato per la determinazione del residuo di cui al rigo CE15 col. 9;
- determinazione del seguente importo: **CE13 col. 9 – RIPORTO B8**
  - se positivo > riportare tale importo a rigo CE15 col. 9;
  - se negativo o pari a zero > il rigo CE15 col. 9 non va compilato.

Se nel rigo CE13 una delle colonne non è compilata o è indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale) > la rispettiva colonna del rigo CE15 non va compilata.

ESEMPIO

Sezione II-C art.165, comma 6
Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

	Codice Stato estero	Art. 168-ter del Tuir
CE11	1	2

	8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
CE12 Eccedenza d'imposta nazionale	1 100,00	2 90,00	3 ,00	4 -80,00	5 10,00
CE13 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	,00
CE14 Residuo d'imposta nazionale		40,00	,00	,00	10,00
CE15 Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00

Casi particolari ☐

segue	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
CE12 Eccedenza d'imposta nazionale	6 30,00	7 10,00	8 10,00	9 ,00
CE13 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	70,00
CE14 Residuo d'imposta nazionale	30,00	10,00	10,00	,00
CE15 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00

	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
CE16	1 170,00	2 70,00	3 70,00	4 150,00	5 ,00

Sulla base dei dati esposti nei righi CE12 e CE13, il credito spettante è pari a 70; inoltre, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta, occorre tener conto anche dell'ammontare in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (nell'esempio pari ad 80). Conseguentemente il valore utile ai fini del calcolo dei residui è pari a 150 (Valore di riferimento di cui a col. 4 del rigo CE16).
Pertanto, con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite per il rigo CE14, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze occorre seguire il seguente percorso:

- calcolare (CE12, col. 1 – CE16, col. 4) = 100 – 150 = –50; trattandosi di un valore negativo, RIPORTO A1 = 50;

- CE14, col. 2 calcolare (CE12, col. 2 – RIPORTO A1) = 90 – 50 = 40 (residuo d'imposta nazionale), con RIPORTO A2 = 0;
- CE14, col. 3 calcolare (CE12, col. 3 – RIPORTO A2) = 0 – 0 = 0 (residuo d'imposta nazionale), con RIPORTO A3 = 0
- CE14, col. 4, essendo il CE12, col. 4 negativo, la colonna 4 del rigo CE14 non va compilata; in questo caso RIPORTO A4 è pari a RIPORTO A3;
- CE14, col. 5, calcolare (CE12, col. 5 – RIPORTO A4) = 10 – 0 = 10 (residuo d'imposta nazionale), con RIPORTO A5 = 0;
- CE14, col. 6 calcolare (CE12, col. 6 – RIPORTO A5) = 30 – 0 = 30 (residuo d'imposta nazionale), con RIPORTO A6 = 0;
- CE14, col. 7 calcolare (CE12, col. 7 – RIPORTO A6) = 10 – 0 = 10 (residuo d'imposta nazionale), con RIPORTO A7 = 0;
- CE14, col. 8 calcolare (CE12, col. 8 – RIPORTO A7) = 10 – 0 = 10 (residuo d'imposta nazionale), con RIPORTO A8 = 0;
- CE14, col. 9 essendo il CE12, col. 9 non compilato, la colonna 9 del rigo CE14 non va compilata;
- CE15, col. 9 calcolare (CE13, col. 9 – CE16, col. 3) = 70 – 70 = 0 (residuo d'imposta estera).

Compilazione della sezione II-C in caso di opzione di cui all'articolo 168-*ter*, Tuir, c.d. *"Branch exemption*"

In caso di esercizio dell'opzione per il regime c.d. "*branch exemption*" di cui all'articolo 168-*ter,* Tuir, il comma 7 di tale disposizione prevede, in tema di *recapture*, che dall'imposta dovuta si scomputino le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell'articolo 165, comma 6. A tal fine, occorre procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionali ed estere separando, all'interno del medesimo Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri compilando distinti riquadri della presente sezione. Nei riquadri riferiti alle stabili organizzazioni esenti va barrata la casella di **colonna 2 ("Articolo 168-*ter*, Tuir")** dei righi CE11 e/o CE17.

In tale situazione, il contribuente deve:
- procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionali ed estere separando, all'interno del medesimo Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri. Dette eccedenze di imposta estere devono essere riportate nel **rigo CE13**, distintamente per periodo di formazione;
- riportare nella **colonna 2** del **rigo CE16** la somma delle eccedenze indicate nel rigo CE13 (senza compilare la colonna 1 del medesimo rigo CE16);
- riportare nella **colonna 5** del **rigo CE16** la quota di imposta italiana relativa al reddito oggetto di *recapture*;
- riportare nella **colonna 3** del **rigo CE16** il minore importo tra quello di colonna 2 e quello di colonna 5 del medesimo rigo.

SEZIONE III

Sezione III Riepilogo	**CE23**	Credito di cui all'art. 165, comma 1 e/o di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 147/2015	[1] ,00
	CE24	Credito di cui all'art. 165, comma 6	,00
	CE25	Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righi della sez. II-A	,00
	CE26	Credito da riportare nel quadro RN (CE23 + CE24 – CE25)	,00

La sezione III riporta i crediti maturati nel quadro CE, ai sensi dell'articolo 165, comma 1 e 6, Tuir e dell'articolo 3, D.Lgs. 147/2015, determinati nelle sezioni I-B, II-B e II-C.
Al fine della determinazione del credito d'imposta complessivamente spettante, si deve tenere conto anche dell'eventuale importo evidenziato nella colonna 17 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A.
Nel caso di utilizzo di più moduli del quadro CE, la sezione III va compilata solo nel primo modulo.

Rigo CE23

CE23	Credito di cui all'art. 165, comma 1 e/o di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 147/2015	[1] ,00

Nel rigo CE23 va riportato l'ammontare complessivo dei crediti di imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi dell'articolo 165, comma 1, Tuir e dell'articolo 3, D.Lgs. 147/2015, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 della sezione I-B, relativi a tutti i moduli compilati.

Rigo CE24

CE24	Credito di cui all'art. 165, comma 6	,00

Nel rigo CE24 va riportato l'ammontare complessivo dei crediti di imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi dell'articolo 165, comma 6, Tuir, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE9 e CE10 della sezione II-B e nella colonna 3 dei righi CE16 e CE22, relativi a tutti i moduli compilati.

Rigo CE25

CE25	Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righi della sez. II-A	,00

Nel rigo CE25 va riportato l'ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 17 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A, relativi a tutti i moduli compilati.

Rigo CE26

CE26	Credito da riportare nel quadro RN (CE23 + CE24 – CE25)	,00

$$CE26 = CE23 + CE24 - CE25$$

Tale importo va riportato nel rigo **RN29 colonna 2**.

IL MODELLO REDDITI 2021 PER I NON RESIDENTI

È considerata non residente la persona fisica che nel 2020 si è trovata in una di queste condizioni:
- non è stata iscritta nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (183 giorni / 184 giorni negli anni bisestili);
- non ha avuto il domicilio (luogo dove è stabilita la sede principale degli affari e interessi, anche morali e familiari) in Italia per più della metà dell'anno;
- non ha avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Sono considerati residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (D.M. 4.5.1999).
Per fornire la prova del reale trasferimento all'estero si può utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare, l'iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l'esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, etc..
In ogni caso sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l'Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi, nelle quali è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.
Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi.
In aderenza agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ai contribuenti non residenti che rivestono particolari caratteristiche (*"non residenti Schumacher"*), l'Irpef si applica secondo le regole generali, senza cioè le limitazioni, generalmente previste dalla norma per i non residenti, riguardanti la fruizione di deduzioni e detrazioni (in particolare le detrazioni per carichi di famiglia).
A tal fine, la casella "*non residenti Schumacher*" nel frontespizio va barrata dai soggetti non residenti in Italia che si trovino nelle seguenti condizioni:
- che il reddito prodotto in Italia sia pari almeno al 75% del reddito dagli stessi complessivamente prodotto;
- che non fruiscano nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe.

CAUSE DI ESONERO

Poiché chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge, anche i non residenti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello Redditi PF.
Oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione (si veda capitolo "Aspetti generali"), non

sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l'amministrazione fiscale italiana:

- redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l'esenzione o l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
- i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

I contribuenti non residenti, che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall'Italia, seguono le medesime modalità di presentazione dei contribuenti residenti.
I contribuenti non residenti che, invece, al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all'estero, possono invece avvalersi:

- dell'invio entro il 30 novembre 2021 della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate nelle "Istruzioni generali per la dichiarazione". La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, Via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE), Italia;
- della trasmissione telematica entro il 30 novembre 2021 della dichiarazione tramite il canale Fisconline. Infatti, i cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere il loro codice Pin; mentre i contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

VERSAMENTI

Oltre alle modalità di pagamento indicate in via generale per tutti i contribuenti, quelli residenti fuori dal territorio nazionale possono effettuare il versamento tramite:

- il servizio telematico Internet offerto dall'Agenzia delle Entrate, se sono in possesso della relativa abilitazione e sono titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, o presso le Poste Italiane Spa;
- bonifico bancario in euro, in favore dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, secondo lo standard SWIFT MT 103, indicando:
  - codice BIC: BITAITRRENT
  - causale del bonifico: codice fiscale del contribuente, codice tributo e periodo di riferimento (MM/AAAA)
  - IBAN: il codice relativo all'imposta da versare.

Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.
In caso di utilizzo del bonifico bancario, a titolo esemplificativo si riportano di seguito codici IBAN corrispondenti ai capitoli/articoli del Bilancio dello Stato di più frequente utilizzo:

- Irpef saldo (capitolo 1023 – articolo 13) codice IBAN IT 68X 01000 03245 348 0 06 1023 13
- Irpef 1° e 2° acconto (capitolo 1023 – articolo 14) codice IBAN IT 45Y 01000 03245 348 0 06 1023 14
- Ritenute su interessi di capitale – non residenti (capitolo 1026 – articolo 06) codice IBAN IT 35E 01000 03245 348 0 06 1026 06

- Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società con sede legale all'estero (capitolo 1027 – articolo 01) codice IBAN IT 73A 01000 03245 348 0 06 1027 01

PARTICOLARITÀ DEI QUADRI

Di seguito si indicano le particolarità dei quadri per i soggetti non residenti, rimandando per le istruzioni generali al commento dei singoli quadri.

FRONTESPIZIO

I soggetti non residenti che devono presentare la dichiarazione, devono compilare nel frontespizio la seguente sezione:

RESIDENTE ALL'ESTERO DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2020	Codice fiscale estero	Stato estero di residenza	Codice Stato estero	Non residenti "Schumacker"
	Stato federato, provincia, contea	Località di residenza		**NAZIONALITÀ** 1 Estera
	Indirizzo			2 Italiana

Indicando:
- il codice fiscale attribuito dallo Stato estero;
- lo Stato estero di residenza e il relativo codice;
- lo Stato federato, provincia, contea, distretto o similari, nel caso in cui lo Stato estero di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche;
- località di residenza e indirizzo.

I soggetti non residenti devono, inoltre, indicare il domicilio fiscale in Italia nella sezione "Residenza anagrafica", che coincide con il comune nel quale è stato prodotto l'unico o il più elevato reddito.
La casella "Nazionalità" deve essere barrata per identificare:
- casella 1: i soggetti che possiedono la nazionalità nello Stato di residenza;
- casella 2: i soggetti che possiedono la nazionalità italiana.

Vanno barrate entrambe le caselle in caso di doppia nazionalità; nessuna delle due se il soggetto non possiede né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza.

QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

Ai sensi della normativa italiana i redditi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio italiano sono imponibili in Italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti.
Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all'Italia da una convenzione per evitare le doppie imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione.
I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero posseduti da soggetti non residenti non vanno dichiarati.
Il fabbricato che il non residente possiede in Italia non può essere considerato come abitazione principale.
Si considera infatti abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. Conse-

guentemente nella colonna 2 (Utilizzo) del quadro RB, non devono essere indicati i codici 1, 5, 6, 11 e 12. Si ricorda altresì che nel caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal soggetto non residente, limitatamente ad una di esse, va indicato nella colonna 2 del quadro RB il codice 9, mentre per le restanti unità immobiliari va indicato il codice 2.

QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Vanno dichiarati in questo quadro gli stipendi relativi al lavoro dipendente prestato in Italia, le pensioni ed i redditi assimilati di fonte italiana, percepiti da contribuenti residenti all'estero:
- erogati al residente di un Paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- erogati al residente di un Paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero o soltanto in Italia.

BORSE DI STUDIO

Per quanto riguarda le borse di studio è previsto, in genere, dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, che le somme che sono percepite da studenti ed apprendisti allo scopo di sopperire al loro mantenimento, istruzione e formazione non sono imponibili in Italia qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
- siano percepite da soggetti non residenti, o che erano non residenti immediatamente prima di giungere nel nostro Paese, che qui soggiornano al solo scopo di compiere gli studi o completare la propria formazione;
- provengano da fonti estere.

STIPENDI

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato per lavoro prestato in Italia, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente all'estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all'estero;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.

In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.

Sono pensioni imponibili comunque in Italia quelle corrisposte dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano o da stabili organizzazioni nel territorio stesso a soggetti non residenti.
Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

PENSIONI

Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali italiani preposti all'erogazione del trattamento pensionistico.
In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate da enti pubblici e privati situati in Italia ad un contribuente residente nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti – Venezuela: le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero in cui risiede. Le pensioni private percepite da residenti di questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia;
- Belgio: le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il beneficiario, residente in Belgio, ha la nazionalità belga e non quella italiana. Le pensioni private percepite da residenti in Belgio non sono assoggettate a tassazione in Italia;
- Francia: le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità francese e non quella italiana. Le pensioni private italiane sono tassate, secondo una regola generale, solo in Francia. Tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia considera pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;
- Germania: le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia. Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero di residenza e non quella italiana. Le pensioni private percepite da residenti in Germania non sono di regola assoggettate a tassazione in Italia;
- Australia: sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.
- Canada: le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 12.000 dollari canadesi o l'equivalente in euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili anche in Italia. Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia;
- Svizzera: le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera. Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana, quindi le stesse non sono imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana.

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Per quanto riguarda i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, se questi non sono imponibili in Italia sulla base delle disposizioni convenzionali, il sostituto d'imposta italiano può applicare direttamente l'esenzione secondo le normali procedure previste nel caso di agevolazioni convenzionali.
Quando invece il reddito risulta imponibile in Italia l'imposizione avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale in materia.
Pertanto, il sostituto opera una ritenuta a titolo d'imposta sulla parte imponibile del reddito e questo non dovrà essere indicato in dichiarazione.

SEZIONE I – QUADRO RC

Nella sezione I del quadro RC vanno dichiarati tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno.
In assenza di convenzioni contro le doppie imposizioni oppure in presenza di convenzioni che prevedono la tassazione solo in Italia od in entrambi i Paesi la normativa italiana prevede che devono compilare la prima sezione del quadro RC:

- i non residenti che hanno prestato attività nel territorio dello Stato, dove indicare:
  - i redditi di lavoro dipendente;
  - le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
  - i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;
  - i compensi dei soci lavoratori di cooperative artigiane;
  - le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l'attività. Questi ultimi devono indicare in questa sezione alcuni compensi e indennità nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano, tra cui:
  - redditi di pensione;
  - le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione;
  - i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
  - i trattamenti periodici integrativi di cui al previgente D.Lgs. 124/1993 corrisposti dai Fondi Pensione nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto esercitato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del previgente D.Lgs. 124/1993 che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario).

SEZIONE II – QUADRO RC

I non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l'attività, devono indicare in questa sezione i seguenti compensi nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano:

- assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, etc.;

- i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- i compensi corrisposti ai giudici tributari e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

QUADRO RP – ONERI E SPESE

Ai sensi della vigente normativa, ai non residenti spettano le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito complessivo soltanto per alcuni degli oneri e delle spese indicati nel quadro RP.
Non sono, comunque, ammessi gli oneri e le spese sostenute per i familiari.
Le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito complessivo che spettano ai soggetti non residenti sono le seguenti:

ONERI DETRAIBILI

Danno diritto ad una detrazione del 19% sulle imposte da pagare le seguenti spese:

- gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia (rigo RP7 e da rigo RP8 a RP13 con codice 11). Si ricorda che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi, pagati in dipendenza di mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale, viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Pertanto, i contribuenti non residenti, che non hanno la dimora principale nell'immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d'imposta in cui si è verificato il cambiamento della residenza;
- le somme in denaro date spontaneamente nonché il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente in base ad apposita convenzione a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia" (da rigo RP8 a RP13 con codice 24);
- le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico (da rigo RP8 a RP13 con codice 25);
- le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche (da rigo RP8 a RP13 con codice 26);
- le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che operano nello spettacolo (da rigo RP8 a RP13 con codice 27);
- gli investimenti effettuati nel capitale sociale delle imprese start-up e PMI innovative (rigo RP80).

Queste spese danno diritto a detrazione solo se sostenute nell'interesse proprio e non per altri.
Infine, danno diritto alla detrazione (da rigo RP41 a rigo RP47) alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (da rigo RP61 a rigo RP64) alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti.

ONERI DEDUCIBILI

Danno diritto a deduzione dal reddito complessivo le seguenti spese:
- le somme date spontaneamente a istituti religiosi e Paesi in via di sviluppo e le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust/fondi speciali (rigo RP24 e RP26 con codice 7 e codice 12);
- i canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili (rigo RP26 con codice 21);
- le indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell'avviamento (rigo RP26 con codice 21);
- le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (rigo RP26 con codice 21);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate(rigo RP26 con codice 21);
- il 50% delle imposte arretrate (rigo RP26 con codice 21).

I soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione d'imposta oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Tuttavia, i soci residenti all'estero possono fruire soltanto delle detrazioni e delle deduzioni ammesse per i soggetti non residenti, come sopra indicate.

QUADRO RN – CALCOLO DELL'IRPEF

Se il soggetto non residente può usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia, deve compilare anche uno o più righi del quadro RN (rigo RN6), in relazione alla sua specifica situazione.

QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'Irpef e, se deliberata dal comune di domicilio fiscale, dell'addizionale comunale all'Irpef (saldo e acconto), anche i non residenti nel territorio dello Stato se, con riferimento al 2019, risulta dovuta l'Irpef dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d'imposta spettanti e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subìto il pagamento di imposte a titolo definitivo.
Per le persone fisiche non residenti le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell'Irpef, al netto dei soli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'Irpef stessa (articolo 24 del Tuir).
Si ricorda che le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato.

TSSMAF001

TeamSystem
Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU)
Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502
www.teamsystem.com

Reg. n.8082 A - A
UNI EN ISO 9001:2015

Sedi Certificate:
Pesaro, Bologna,
Campobasso, Jesi,
Milano, Pegognaga,
Roma e Torino

Certified Software Partner